

atti parlamentari

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIX

1^a Sessione


VOLUME TERZO

SEDUTE DAL 14 DICEMBRE 1936-XV AL 25 MAGGIO 1937-XV

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1937-XV



LXXI^a SEDUTA

LUNEDÌ 14 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Annunzio di prossimo fausto evento nella Famiglia Reale Pag.	2313
PRESIDENTE	2313
Congedi	2313
Delega ad intervenire alle sedute del Senato.	2314
Per la conquista dell'Impero:	
PRESIDENTE	2314
MUSSOLINI, Capo del Governo	2315
Variazioni nella composizione del Governo	2314

Ai lati dell'epigrafe sovrastante il banco presidenziale, che ricorda le parole pronunciate da Vittorio Emanuele II per l'apertura della XI Legislatura, la prima iniziata in Roma, sono state apposte due targhe.

La prima riferisce la storica dichiarazione di S. M. il Re Imperatore nel discorso inaugurale della XXIX Legislatura:

« Il popolo Italiano — unito e compatto attorno allo Scudo della mia Casa e al Romano Littorio — merita e avrà sempre più grande destino. — VITTORIO EMANUELE III — 28 aprile 1934 - Anno XII ».

L'altra contiene la recisa affermazione del Duce nel discorso pronunciato dal balcone di Palazzo Venezia:

« L'Italia ha finalmente il suo Impero. Impero Fascista perchè porta i segni indistruttibili della volontà e della potenza del Littorio Romano. — MUSSOLINI — 9 maggio 1936 — Anno XIV ».

Tutti i senatori fascisti sono in uniforme.

Al suo ingresso nell'aula il Capo del Governo è salutato da vivissimi e prolungati applausi. Si grida ripetutamente: « Duce ! Duce ! ».

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 maggio che è approvato.

Discussioni, f. 311

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albicini per giorni 10; Baccelli per giorni 7; Badaloni per giorni 10; Borromeo per giorni 10; Calisse per giorni 4; Cappa per giorni 10; Cassis per giorni 10; Castiglioni per giorni 10; Catellani per giorni 10; Cattaneo della Volta per giorni 3; Cesareo per giorni 15; Cicconetti per giorni 2; Ciccotti per giorni 10; Crespi Mario per giorni 10; Da Como per giorni 10; Dallolio per giorni 6; Danza per giorni 10; De Capitani d'Arzago per giorni 4; Del Carretto per giorni 10; De Vecchi di Val Cismon per giorni 10; Figoli des Geneys per giorni 10; Galimberti per giorni 4; Grandi per giorni 10; Grosso per giorni 10; Krekich per giorni 10; Landucci per giorni 8; Libertini Gesualdo per giorni 5; Loria per giorni 8; Majoni per giorni 3; Mango per giorni 10; Maury per giorni 15; Messedaglia per giorni 10; Moresco per giorni 3; Mortara per giorni 8; Nicolini Pietro per giorni 10; Odero per giorni 10; Orsi per giorni 10; Pagliano per giorni 8; Pais per giorni 10; Passerini Napoleone per giorni 10; Poggi Cesare per giorni 10; Poggi Tito per giorni 30; Porro Carlo per giorni 20; Ronco per giorni 10; Salmoiraghi per giorni 10; Scalini per giorni 8; Scipioni per giorni 5; Supino per giorni 10; Tamborino per giorni 10; Theodoli di Sambuci per giorni 5; Torraca per giorni 10; Vaccari per giorni 2; Valagussa per giorni 6; Venturi per giorni 10; Viola per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Annunzio di prossimo fausto evento
nella Famiglia Reale.

PRESIDENTE. Il Primo Mastro delle Cerimonie di Corte mi ha trasmesso fin dal 27 novembre l'annunzio che S. A. R. la Principessa di Piemonte ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza.

Facendomi interprete del vostro concorde sen-

Tipografia del Senato

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1936

timento, che rispecchia quello dell'intera Nazione, ho manifestato a S. M. il Re Imperatore e alle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte la viva esultanza e gli ardentissimi voti dell'Assemblea: voti che ora, a nome di questa, fervidamente rinnovo. (*Applausi vivissimi e generali*).

Variazioni nella composizione del Governo.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i seguenti messaggi del Capo del Governo circa le variazioni nella composizione del Ministero.

« Roma, addì 13 giugno 1936-XIV.

« Informo l'E. V. che, con decreti dell'11 corrente mese, Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia ha nominato, su mia proposta, Ministri Segretari di Stato:

per gli affari esteri, il nobile dottor Galeazzo Ciano dei Conti di Cortellazzo, il quale, con la stessa data, ha cessato dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda;

per le colonie, l'onorevole dottor Alessandro Lessona, deputato al Parlamento, già Sottosegretario di Stato del medesimo Dicastero;

per le corporazioni, l'onorevole dottor Ferruccio Lantini, deputato al Parlamento, già Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero;

per la stampa e la propaganda l'onorevole avv. Dino Alfieri, deputato al Parlamento, già Sottosegretario di Stato del medesimo Dicastero.

« Inoltre, con decreti dell'11 andante, Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia, ha accettato, su mia proposta, le dimissioni rassegnate dall'onorevole avv. Fulvio Suvich, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e nominato a detta carica il dottor Giuseppe Bastianini.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato

« MUSSOLINI ».

« Roma, 16 ottobre 1936-XIV.

« Informo l'E. V. che con decreto del 7 ottobre 1936-XIV, Sua Maestà il Re Imperatore ha accettato, su mia proposta, le dimissioni rassegnate dall'onorevole generale Federico Baistrocchi, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la guerra.

« Con decreto della stessa data Sua Maestà il Re Imperatore ha nominato, su mia proposta, Sottosegretario di Stato per la guerra, il generale Alberto Pariani.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato

« MUSSOLINI ».

« Roma, 18 novembre 1936-XV.

« Informo l'E. V. che con decreto del 15 corrente Sua Maestà il Re Imperatore ha accettato, su

mia proposta, le dimissioni rassegnate dall'onorevole conte avv. prof. Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ministro di Stato, senatore del Regno, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

« Con decreto di pari data la Maestà Sua ha nominato, su mia proposta, Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale l'onorevole prof. dottor Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento.

« Sono state altresì accettate, su mia proposta, le dimissioni rassegnate dall'onorevole prof. avvocato Cesare Tumedei, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato

« MUSSOLINI ».

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, con decreti del Capo del Governo in data 25 e 29 novembre 1936-XV, il generale Alberto Pariani, Sottosegretario di Stato per la guerra e l'onorevole dott. Giuseppe Bastianini, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, sono delegati a intervenire alle sedute del Senato e a prendere parte alle discussioni relative agli affari di competenza delle rispettive Amministrazioni.

Per la conquista dell'Impero.

PRESIDENTE. Da oggi due nuove epigrafi, in quest'aula, consacrano e perpetuano la memoria di due avvenimenti, che sono stati fra i più straordinari nella vita millenaria della Nazione, e dei quali Dio ha concesso a noi essere testimoni e partecipi.

Uno è stato il profondo rinnovamento spirituale del popolo italiano che, concorde come non mai intorno allo scudo Sabauda e al romano Littorio, è salito a quella potenza fatta principalmente di fede, di disciplina e di ardimento, per la quale ha provato di essere degno e capace delle sorti più gloriose. Di ciò dà solenne attestazione Quegli che, per la suprema intrepida saggezza dimostrata in ogni ora decisiva della Patria, ha meritato, col triplice serto della vittoria, la Corona imperiale. (*Applausi vivissimi e generali*).

Il secondo grandissimo avvenimento, maturato dalla stessa Rivoluzione rigeneratrice, è stato la conquista dell'Impero: Impero fascista, dunque, perchè realizzazione culminante del Fascismo, radioso epilogo di un'età che questo ha conchiuso, e principio di un'altra età piena di responsabilità più alte, alle quali è e sarà pari il valore dell'Italia nuova nel mondo. L'annuncio prodigioso, che udimmo gettare alle moltitudini infiammate d'amore e di riconoscenza nella notte indimenticabile del 9 maggio, riecheggia qui dalla voce stessa del Duce, che al destino della Nazione ha appre-

stato gli animi, le armi e la guida. (*Applausi vivissimi e generali. «Duce! Duce!»*).

Così il Senato, che, fedele alle proprie non mai interrotte tradizioni di incontaminato patriottismo, diede alla conquista dell'Impero il suo unanime entusiastico consenso, affida oggi al bronzo perenne questi due documenti di italiana grandezza. (*Applausi*).

Nell'impresa etiopica, che resterà memoranda per le gravi e complesse difficoltà superate, per l'importanza del nemico sconfitto, per la risolutezza e la celerità dell'azione, la più giovane generazione italiana ha affermato fulgidamente le sue fortissime qualità marziali, coraggio, resistenza, spirito aggressivo, virtù di sacrificio, riempiendo di ammirazione i vecchi trinceristi del Carso e del Piave; ma anche questa nostra Assemblea può ben vantarsi di aver fornito alla guerra dell'anno XIV, oltre che prodi combattenti, alcuni dei più insigni artefici del risultato raggiunto.

Anzi tutto gli Augusti Principi, le LL. AA. RR. il Duca di Spoleto, il Duca di Pistoia, il Duca di Bergamo, i quali durante le sanguinose e luminose giornate del Tembien e dello Scirè, offrendo impavidi il loro animatore esempio a soldati e camicie nere, hanno brillantemente rinnovato i fasti guerrieri della Dinastia. (*Applausi vivissimi e generali*).

Poi i Condottieri: Emilio De Bono, che diresse sapientemente la preparazione e l'avvio delle operazioni verso le mete prescritte, riconducendo il tricolore trionfante a Adua e a Macallè (*Applausi vivissimi e generali*); e Pietro Badoglio (*Applausi vivissimi e generali*), oggi ritornato per la prima volta in quest'aula dopo che le cinque battaglie vinte e l'epica marcia su Addis Abeba hanno innalzato il suo nome fra quelli dei più illustri capi militari dell'epoca moderna. (*Applausi vivissimi e generali*).

Nè posso tacere le preclare benemerenzze di Aldo Castellani, alla cui illuminata esperienza di scienziato tanto ha dovuto la salute delle nostre truppe in terra d'Africa (*Applausi vivissimi*); e devo infine ricordare coloro che, come Giacomo Suardo e Claudio Faina, vollero riprendere laggiù i modesti gradi della grande guerra per portare ancora valorosamente al fuoco i loro reparti. (*Applausi vivissimi*).

A ciascuno porgo il saluto grato e affettuoso dell'Assemblea.

Ma in questo nostro ritrovarci qui dopo la conclusione felice del conflitto, mentre sotto l'impulso ferreo di una volontà onnipresente se pur lontana nello spazio le colonne velocemente avanzanti estendono il dominio del tricolore ai margini ultimi dell'Etiopia, e le correnti feconde della pace e del lavoro già convogliano alla Madre Patria i prodotti dell'Impero in un nuovo impaziente fervore di attività, il pensiero di noi tutti si volge a voi, o Duce (*Applausi vivissimi generali e prolungati*). Si grida: «Duce! Duce!» primo ideatore e massimo

autore dell'impresa che ha immensamente ampliato l'orizzonte della vita e della storia del popolo italiano. (*Applausi vivissimi*). Voi vedeste a fondo negli eventi, tempraste i cuori e le braccia, accettaste con serena consapevolezza i rischi necessari d'una immane lotta senza quartiere e quasi senza confini, sfidaste tutte le eventualità e a tutte mirabilmente provvedeste. Gli Italiani vi seguirono fidenti nella prova, perchè sapevano che con voi non si può che vincere. (*Applausi vivissimi e prolungati. Si grida: «Duce! Duce!»*).

L'opera vostra, in questa fase di sommo cimento e di sommo splendore, la quale è appena di ieri e pare già leggenda, è stata insuperabilmente definita dalla Maestà del Re Imperatore (*Applausi*) che nel conferirvi la più elevata delle decorazioni militari ha detto di voi: «Ministro delle Forze Armate, preparò, condusse e vinse la più grande guerra coloniale che la storia ricordi; guerra che egli — Capo del Governo del Re — intuì e volle per il prestigio, la vita, la grandezza della Patria fascista». (*Applausi vivissimi*).

Tale è la sentenza della storia, e corrisponde alla coscienza della Nazione.

Orbene, il Senato del Regno vuole celebrare l'adempimento, che a voi si deve, o Duce, del destino d'Italia, con un atto concretamente significativo di ciò che avete fatto. L'Assemblea vi prega a mio mezzo di accogliere l'omaggio di una spada d'onore. (*Applausi vivissimi*). Saremo lieti e superbi di potervela offrire fra breve nella sala, ove sono potentemente rievocate le glorie dell'antica Roma e che da oggi in poi, con l'auspicio di questa nostra celebrazione, si chiamerà «Sala dell'Impero».

L'omaggio è appropriato per chi, d'un colpo netto e sicuro, tagliò il nodo degli indugi e degli intrighi; ma vuol dire anche altro. Vuol dire la certezza che con voi, o Duce, domani e sempre gli interessi vitali della Nazione e l'integrità dell'Impero saranno inflessibilmente tutelati, e sarà difeso contro qualsiasi minaccia l'avvenire di questa civiltà che ha in Roma la sua fonte inesauribile e il suo centro ideale.

La spada, nel vostro fermo pugno, sarà in ogni momento simbolo di giustizia e promessa di vittoria. (*Applausi generali vivissimi e prolungati*).

MUSSOLINI, Capo del Governo. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, Capo del Governo. (*Applausi vivissimi e prolungati*). Onorevoli senatori, apprezzo profondamente il valore simbolico del dono che voi mi offrite e soprattutto il sentimento dal quale foste ispirati. Il vostro atto coincide con l'occupazione ormai integrale di tutti i territori dell'Impero. (*Vivissimi, generali applausi*).

Quelle frontiere e tutte le altre della Patria, saranno in ogni momento validamente difese da una spada temprata e solidamente impugnata.

Vi ringrazio. (*Vivissimi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Domani martedì alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno che è già stato pubblicato:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio (957-B) — (Modificato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, nel levulosio e del miele (1230). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con Regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 (1231). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36 (1232). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante (1233). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1235). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne (1239). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936, fra l'Italia e l'Albania (1242). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924 (1243). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo

di lire 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, Principessa di Linguaglossa (1246). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra (1257). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Rемо (1270). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone centrali stesse, nonché dei piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del Corso Monte Grappa della città stessa (1275). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria (1277). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936 e che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935 (1279). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, che ha dato approvazione all'Accordo italo-austriaco stipulato in Roma mediante scambio di Note il 1° aprile 1936 per l'importazione nel Regno di 100.000 quintali di acciaio in blooms e bidoni (1280). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato approvazione all'Avenant al Protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, Avenant stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936-XIV (1281). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, che ha dato approvazione all'Avenant al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936-XIV (1282). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, che ha dato approva-

zione agli Accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936-XIV (1283). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms (1289). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale (1290). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica (1293). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli (1295). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni (1297). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti, ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali (1301). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge

11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonché degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (1302). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari (1307). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali (1324). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi (1325). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo « popeline » per essere rifiniti (1326). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 16,20).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.



LXXII^a SEDUTA

MARTEDI 15 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Bilancio dell'Istituto delle Assicurazioni Pag.	2328
Commemorazioni (dei senatori Forges Davanzati, Devoto, Pascale, Del Pezzo, Ancona, Falcioni, Lagasi, Marescalchi Gravina, Sanjust di Teulada, Pironti, Gallina, Anselmino, Borea d'Olmo, Brusati, Bianchi, Perla)	2323
PRESIDENTE	2323
THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	2325
Commissari:	
(Nomina a commissario del senatore Scotti per la Commissione dei decreti-legge, del senatore Soler per la Commissione per le petizioni, del senatore Casoli per la Commissione d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia, del senatore Bastianelli per la Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia)	2328
Congedi	2323
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio (957-B). — (<i>Modificato dalla Camera dei Deputati</i>)	2349
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele ». (1230). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per la applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con Regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 » (1231). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36 » (1232). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2351

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante » (1233). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2351
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (1235). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2351
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne » (1239). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2351
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936, fra l'Italia e l'Albania ». (1242). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di Note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924 » (1243). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di lire 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, Principessa di Linguaglossa » (1246). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra » (1257). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	2352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390,	

convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone centrali stesse, nonchè dei piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del Corso Monte Grappa della città stessa » (1275). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2353

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria » (1277). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2353

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936 e che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935 » (1279). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2353

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, che ha dato approvazione all'Accordo italo-austriaco stipulato in Roma mediante scambio di Note il 1º aprile 1936 per l'importazione nel Regno di 100.000 quintali di acciaio in blooms e bidoni » (1280). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2354

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato approvazione all'Avenant al Protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, Avenant stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936-XIV » (1281). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2356

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, che ha dato approvazione all'Avenant al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936-XIV » (1282). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2356

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936-XIV » (1283). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2357

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per la estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1º aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1º aprile 1936, per l'acciaio in blooms » (1289). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2357

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale » (1290). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2357

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica » (1293). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2358

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli » (1295). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2358

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni » (1297). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2358

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti, ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali » (1301). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2358

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali » (1302). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2358

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari » (1307). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2359

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali » (1324). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2359

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi » (1325). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2359

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo "popeline" per essere rifiniti » (1326). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2360

(Presentazione) 2328

(Rinvio di discussione) 2353

Interrogazioni:

(Annuncio) 2345

(Risposta scritta) 2364

Omaggi 2326

Registrazioni con riserva 2328

Relazioni:

(Presentazione) 2338, 2362

Uffici:

(Sorteggio) 2346

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2355, 2360

La seduta è aperta alle ore 16.

GALLENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bergamini per giorni 10; Ciruolo per giorni 8; Concini per giorni 3; Della Gherardesca per giorni 4; Gavazzi per giorni 15; Lanza di Scalea per giorni 5; Micheli per giorni 9; Passerini Angelo per giorni 15; Prampolini per giorni 1; Salata per giorni 9; Strampelli per giorni 1; Tassoni per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazione dei senatori Forges Davanzati, Devoto, Pascale, Del Pezzo, Ancona, Falcioni, Lagasi, Marescalchi Gravina, Sanjust di Teulada, Pironti, Gallina, Anselmino, Borea d'Olmo; non commemorati Brusati, Bianchi, Perla.

PRESIDENTE. Fra i molti, i troppi camerati che scomparvero durante l'interruzione delle nostre sedute, il primo che ci mancò fu Roberto **Forges Davanzati**, entrato da appena due anni a far parte di questa Assemblea, ma già affermatosi anche qui con tutta la forza della sua personalità. Discendente da uno dei più notevoli uomini della Rivoluzione napoletana del 1799, sembrava riviverne in questo nostro clima storico pur così profondamente diverso l'ardore passionale, la purezza quasi mistica della fede, la coerenza rigorosa verso i principi della dottrina. L'intera sua vita fu singolarissimo esempio di quella perfetta rispondenza degli atti alle idee professate, proprio perchè egli intendeva e praticava il Fascismo, oltre che come attività politica, come modo di vita.

Nel testamento da lui lasciato, documento di romana fortezza e insieme di cristiana umiltà, che non potemmo leggere senza intensa commozione, egli ringraziava il Duce di avergli dato la gioia dell'obbedienza per una grande opera comune. Tali parole definivano il carattere precipuo del suo spirito, che era uno spirito di soldato. In lui si sublimavano le qualità essenziali della milizia, il coraggio, la disciplina, l'abnegazione, la devozione illimitata al Capo e alla bandiera. Proveniente dal sindacalismo, ma già pregiudizialmente orientato a un indirizzo sopra tutto antidemocratico e anti-

massonico, aveva intuito fra i primi il prossimo esaurimento di tutti i vecchi partiti e la necessità di fondare un rinnovamento sull'accettazione incondizionata del principio nazionale. Fra gli antesignani della riscossa italiana era stato uno di coloro che avevano portato al moto iniziale di questa un fermento combattivo e un contributo originale di pensiero. Per lui, come per pochi altri, il passare dalla lotta per l'intervento nella guerra europea al combattimento sulla linea del fuoco e poi, ancora, alla battaglia contro i nemici interni della Patria, fu un servire successivamente in forme diverse, ma sempre con strenuo ardimento e totale dedizione di sé, un'idealità sola riconosciuta e sentita come legge della propria esistenza. Quale fosse la sua tempra, si era visto in Val Popena, ove, ufficiale di artiglieria da campagna, si era segnalato particolarmente in un episodio di straordinario valore guerriero; e ancor meglio si vide nel difficile periodo durante il quale egli resse la segreteria del Partito, offrendo un bellissimo esempio di fermezza incrollabile e di provvida intransigenza.

Le virtù dell'uomo d'azione erano pareggiate, in Roberto Forges Davanzati, da quelle del giornalista e dello scrittore. Giornalista principe, forte di una rara preparazione di cultura, ricco d'una versatilità di attitudini e di gusti che derivava dalla sua solida formazione umanistica, conferiva a tutto il suo giornale un'impronta sua propria, che era pur sempre quella della sua passione. Polemista inesorabile, che maneggiava da maestro l'invettiva e l'ironia, conoscitore scrupolosamente preciso di ogni problema di politica internazionale, militare e sociale, pose costantemente la sua infaticabile potenza dialettica soltanto al servizio della causa italiana e fascista, con un disinteresse personale che potè essere ben detto eroico. Per la sua severa e diritta indole meditativa aveva tardato a conquistare il gran pubblico; ma poi se n'era impadronito con una vera signoria sulle coscienze in una sfera vastissima di uomini. Le sue «Cronache del Regime» furono per troppo breve tempo l'alimento salutare di infinite intelligenze; in ogni casa, in ogni ritrovo, nelle più remote contrade, ovunque lontani ascoltatori potessero intendere la lingua nostra, giungeva confortatrice, illuminatrice, ammonitrice, la voce dell'apostolo invisibile, a guidare gli spiriti, a sostenere la fiducia, a ribattere ostilità e sventare insidie, a chiarire il significato e i fini dell'opera del Fascismo. Nel tempo della impresa etiopica e della crisi internazionale che la precedette e l'accompagnò la parola di Roberto Forges Davanzati fu di impareggiabile efficacia. Egli era stanco per lo sforzo quasi sovrumano con cui raddoppiava la sua fatica quotidiana di giornalista; ma si considerava ed era anch'egli un combattente in linea, e non volle abbandonare il suo posto. E ne morì, esausto ma sereno, pochi giorni dopo l'agognata fulgente vittoria dell'Italia fascista.

Alta rinomanza scientifica e austerà dignità di vita attraevano rispetto e simpatia intorno alla nobile figura di Luigi **Devoto**, patologo insigne, promotore benemerito degli studi sulle malattie professionali, per i quali, sotto il suo sicuro impulso, la scienza medica italiana potè affermare un nuovo primato di fronte agli stranieri. Ligure di nascita, discepolo prediletto del nostro illustre camerata Edoardo Maragliano, fondò in Milano la Clinica del Lavoro, dedicando all'organizzazione e allo sviluppo di quell'Istituto la sua attività alacre e geniale di scienziato e, insieme, il suo entusiasmo di benefattore e di fascista, facendo dell'Istituto stesso anche un'opera di notevolissima utilità umanitaria ed economica. Della singolare competenza acquistata per tal modo da lui nei problemi di medicina sociale, che così direttamente interferiscono con le questioni attinenti al regime della produzione come sono affrontate e risolte nell'ordinamento corporativo, il senatore Devoto diede più volte la prova in quest'aula con magistrali discorsi, che non saranno dimenticati.

Clinico reputatissimo era pure il beneventano Giovanni **Pascale**, già allievo del D'Antona, e poi suo successore nella cattedra di Napoli, ch'egli tenne per lunghi anni con riconosciuta sapienza di operatore e di ricercatore. Fu dovuta all'iniziativa di lui la creazione dell'Istituto per la cura del cancro, oggetto della sua ininterrotta e meritoria attività, pur dopo ch'egli ebbe lasciato l'insegnamento. La morte colse Giovanni Pascale, mentre egli attendeva a un'operazione chirurgica. Colpito da improvviso male, additando il paziente e porrendo al proprio assistente il bisturi, disse: « Non curatevi di me »; e cadde al suolo. Quella morte rispecchia ciò che fu la sua vita virtuosa.

Alla stessa Università di Napoli professò per parecchi decenni geometria superiore Pasquale **Del Pezzo**, nato di famiglia patrizia partenopea, attratto fin dall'adolescenza agli studi matematici, nei quali raggiunse fama mondiale. Era riconosciuto come uno dei creatori della geometria a *n* dimensioni, e aveva dato il suo nome a teoremi divenuti classici. Entrò nella vita pubblica nel tempo della grande guerra, come sindaco di Napoli. Apparteneva al Senato dal 1919.

Cultore apprezzatissimo delle discipline meccaniche, insegnante durante molti anni al Politecnico di Milano e poi alla Scuola d'applicazione degli ingegneri di Roma, il ferrarese Ugo **Ancona** era ancor più noto per la sua lunga attività parlamentare e per l'assiduità e il fervore con cui partecipò, prima alla Camera dei deputati, e successivamente in Senato, a tutti i dibattiti economici e finanziari. Era un espositore chiaro e piacevole. Degno di ricordo è un suo studio pubblicato nel 1916, *L'aspetto finanziario della guerra*, nel quale prevedeva una totale trasformazione e un nuovo assetto del mondo economico.

Nella Camera avevano seduto per parecchie legislature, prima di essere chiamati a far parte della nostra Assemblea, anche Alfredo **Falcioni**, Primo **Lagasi**, Luigi **Marescalchi Gravina** e Edmondo **Sanjust di Teulada**.

Del senatore **Falcioni**, più ancora che la copiosa e appassionata partecipazione alla vita parlamentare e politica dal 1900 all'avvento del Fascismo al potere, per la quale egli fu sottosegretario di Stato all'interno e ministro dell'agricoltura e della giustizia, voglio ricordare l'opera saggia, coraggiosa e leale svolta come presidente della Commissione d'inchiesta sulla situazione politica di Bologna, dopo l'atroce eccidio del 1921. Egli era uomo di grande bontà, infinitamente cordiale e desideroso del bene di tutti. I suoi conterranei dell'Ossola, non immemori dei benefici da lui procurati a quella regione, lo amavano come un padre. E noi, con essi, ramenteremo con onore il veramente caro camerata.

Primo **Lagasi**, parmense, dalle amministrazioni locali, alle quali aveva dato un contributo lodato per oculata perizia e rettilinea probità, passò giovane nel 1889 all'arringo parlamentare, militando a Montecitorio nel gruppo radicale legalitario. Studioso di problemi amministrativi, intervenne anche in quest'aula, ove sedeva dal 1912, nella discussione di molti disegni di legge, recandovi sempre gli stimabili suggerimenti della sua esperienza e del suo senno.

Per tre legislature deputato della sua Piazza Armerina era stato Luigi **Marescalchi Gravina**, entrato poi in Senato nel 1920. Egli onorò con la dottrina e con l'eloquenza il foro siciliano; ma titolo di giusta e alta lode per lui fu principalmente la fedeltà serbata in ogni tempo a Francesco Crispi e alla sua politica, della quale il Marescalchi aveva compreso e condiviso gli elevati fini nazionali, come ne restò inflessibile difensore pur quando essa parve oscurata e sopraffatta senza più possibilità di rivincita dall'ondata degli odii faziosi. Allora egli fu dei pochi i quali, affrontando il dileggio allora ritenuto ingiurioso di « crispino » rimasero vicini al vecchio Statista che aveva avuto il torto di sognare troppo presto un'Italia grande, e che lo confortarono con l'affetto filiale e con la tenace fede nella resurrezione della Patria. Questa resurrezione Luigi Marescalchi Gravina aveva meritato di vedere, e vide. Fu essa la gioia suprema che consolò la fine del nobile patriota.

In Senato, come già lungamente alla Camera, Edmondo **Sanjust di Teulada** godeva di una eccezionale autorità in materia di opere pubbliche. Per l'importanza dei lavori progettati e diretti, per la modernità delle idee non meno che per la compiuta conoscenza di tutti i rami dell'ingegneria civile, egli era salito alla più alta carica tecnica dello Stato, la presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che egli tenne con grande prestigio fino al 1925, allorchè, a sua domanda, fu collocato

a riposo per limiti d'età. Tempra fortissima, capace di multiforme attività, si affermò sempre poderosamente in ogni campo con la sua intelligenza, col suo sapere e con la sua dirittura morale. Il gentiluomo sardo, erede e continuatore di una prosapia di esemplari servitori del Re e della Patria fu, naturalmente, pronto a schierarsi col Fascismo nelle ore aspre, quando la sua adesione poteva assumere, come assunse, un significato di solidarietà in una lotta non ancora priva di rischi. E rimase perfettamente in linea sino al tranquillo declinare della sua operosa esistenza.

Un altro funzionario di somma capacità, vero maestro di più generazioni nel personale direttivo dell'amministrazione civile dello Stato, fu Alberto **Pironti**, nativo della provincia di Salerno, il quale lasciò un'orma profonda nella elaborazione di molti importanti provvedimenti legislativi, e poi dal Ministero dell'interno passò presidente di sezione al Consiglio di Stato, svolgendo un'opera solerte e sagace anche in quel supremo consesso amministrativo. Nominato senatore il 16 ottobre 1922, portò in quest'aula il concorso della sua grande dottrina giuridica e della incomparabile pratica conoscenza, che egli possedeva, di ogni congegno del nostro sistema burocratico.

Il conte Giovanni **Gallina**, torinese, era figlio di un patriota del 1821 che aveva avuto parte come segretario nella redazione dello Statuto, e poi era stato Ministro delle finanze di Re Carlo Alberto. Tali tradizioni di famiglia furono profondamente sentite e onoratamente continuate da Giovanni Gallina. Entrato nella carriera diplomatica nel 1880, fu Ministro a Pechino, e poscia ambasciatore a Tokio e a Parigi; infine coperse la carica, che allora esisteva, di commissario generale dell'emigrazione. In ogni ufficio, si ispirò a un rigoroso senso del dovere e a un'illimitata devozione verso il Paese, ch'egli degnamente rappresentava. Diplomatico di antico stile, temperamento di studioso, alieno da esibizioni e da contatti mondani, il conte Gallina era stato tenuto in massima considerazione presso le cancellerie estere per l'acume, la cultura e la sicura padronanza dei problemi internazionali. Sedeva in Senato dal 1913, ma prese sempre una parte poco attiva ai lavori dell'Assemblea.

Lo stesso deve dirsi di Federico **Anselmino**, industriale metallurgico monferrino, che, nominato senatore nel 1929, benchè in età relativamente giovane, fu presto tolto ad ogni attività da una grave infermità che dopo qualche anno lo ha condotto a morte. Ciò gli impedì anche di partecipare assiduamente alle nostre riunioni.

Assiduo fu, invece, in quest'aula, fin quasi agli ultimi anni della sua quasi leggendaria lunghissima vita di patriarca, il nostro amato collega Giovanni Battista **Borea d'Olmo**. Rammento quel

giorno del 1931, quando egli riapparve qua, festeggiato da tutti con cordiale reverenza, poco dopo il compimento del suo centesimo anno di età. Era, al solito, lieto e vivace, e mosse svelto al suo posto, sorridendo. Io credetti mio dovere rivolgere al caro vegliardo un saluto e un augurio a nome dell'Assemblea; ed ecco che egli, fra la sorpresa e il compiacimento di questa, chiese di parlare; e parlò, per ringraziare, con un'improvvisazione così appropriata e garbata, che riempì ciascuno di noi di meraviglia e forse anche di invidia. Aveva cominciato la sua carriera come paggio di Carlo Alberto; aveva giurato nelle mani del conte di Cavour ministro degli affari esteri, entrando nel personale diplomatico del Regno di Sardegna. Rammento il suo profilo caratteristico fra quelli dei dignitari di Corte raffigurati da Cesare Maccari nell'affresco dei funerali di Vittorio Emanuele II su una parete del Palazzo civico di Siena. Ed è morto Prefetto di Palazzo del nostro Augusto Suvano. Egli ha servito dunque quattro Re, e tutti con devoto, fedele, intelligente attaccamento. Il Duca Borea d'Olmo impersonava per noi la testimonianza di un secolo di storia, di grande e gloriosa storia, che egli aveva vista da vicino e sentita generosamente da genuino signore piemontese, da ottimo cittadino italiano. La sua presenza fra noi ci era talmente cara, e ci pareva tanto che non dovesse mancarci mai, che ci abiteremo con fatica e con tristezza a rinunziarvi.

Tre eminenti camerati nostri, che erano circondati di un particolare senso di affettuosa venerazione, Ugo **Brusati**, Riccardo **Bianchi**, Raffaele **Perla**, hanno espresso, prima di morire, il desiderio di non essere commemorati. A tale desiderio sono costretto a inchinarmi, con un rincrescimento tanto più profondo quanto più si potrebbe e dovrebbe dire degli insigni servigi ch'essi resero, in differenti ma tutti importanti uffici, alla Nazione. Ma la troppa modestia, ch'essi ebbero alle soglie della morte come durante la vita, non può impedirci di tributare alla loro cara memoria lo stesso sincero e commosso rimpianto che diamo a quella degli altri colleghi che ci hanno lasciati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Il Governo si associa alle commosse parole pronunciate dal Presidente del Senato per commemorare i defunti senatori Forges Davanzati, Ancona, Del Pezzo, Pascale, Falcioni, Borea D'Olmo, Devoto, Gallina, Sanjust, Anselmino, Brusati Roberto, Bianchi, Pironti, Marescalchi Gravina e Perla.

Il Governo con particolare rimpianto si associa al cordoglio del Senato per la precoce scomparsa dell'indimenticabile senatore Forges Davanzati.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dare lettura di un elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

GALLENGA, segretario:

Alessandro Cutolo:

1° *Il trittico quattrocentesco del Museo di Salerno*. Salerno, 1936-XIV;

2° *Re Ladislao di Angiò-Durazzo*. Voll. 2. Milano, 1936.

Oreste Poggiolini: *Il cannibalismo dei Parlamenti*. Firenze, 1936-XIV.

Comune di Valeggio sul Mincio: *Girolamo Gattardi e Giovanni Beltrame pionieri in Africa. Cenni biografici*. Verona, 1936-XIV.

Filippo Gramatica: *Principi de drept penal subiectiv. Opera tradusa din italieneshe de Iean Moruzi*. Bucaresti, 1934.

Senatore Francesco Campolongo: *L'Alto tradimento e il segreto di Stato nel diritto vigente*. Napoli, 1936-XIV.

Angelo di Nola:

Istituto italiano di credito fondiario: *Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci per l'anno 1935*. Roma, 1936.

Legazione d'Italia in Montevideo: *Rivista « Corporaciones »*. N. 4, 1936-XIV.

Senatore Guido Mazzoni: « *Malae cruces* » danesche. Estratto da « Studi in filologia italiana ». *Bullettino della R. Accademia della Crusca*. Volume IV. Firenze, 1936.

Senatore Alessandro Lustig: *Opinioni e considerazioni intorno l'arma microbica*. Milano, 1936-XIV.

Senatore Giuseppe De Michelis: *Mélanges d'hygiène et de bactériologie*. Genève, 1904-1907.

Senatore Vittorio Cian:

1° *Vincenzo Gioberti*. Discorso tenuto in Torino, il 4 ottobre 1935-XIII. Urbino, 1936-XIV;

2° *Il caso Salvator Rosa*. Torino, 1936-XIV.

Presidente della R. Azienda Monopolio Banane, in Roma:

R. Ciferri: *L'industria del banano in Sicilia*. Roma, 1936-XIV.

Alessandro Ciano: *Il porto urbano di Roma*. Roma, 1936-XIV.

Ermanno Amicucci: *G. B. Bottero giornalista del Risorgimento*. Torino, 1935.

Arnaldo Leopoldo Lippi: *Marcia imperiale (Leggenda italiana)*. Chiavari, 1936-XIV.

Senatore Gaetano Mosca:

1° *Church sects and parties*. (Translated by H. D. Kahn). New York, 1935;

2° *Ciò che la storia potrebbe insegnare*. (Estratto da « Studi in onore di F. Scaduto »). Firenze, 1936-XIV.

Senatore Giorgio Pitacco: *Riccardo Pitteri*. Commemorazione. Trieste, 1936-XIV.

Mons. Giovanni Biasiotti: *La Basilica di Libero sull'Esquilino erroneamente identificata con la Basilicadi Santa Maria Maggiore*. Roma, 1935.

Francesco Balsimelli:

1° *Lettere di Bartolomeo Borghesi*. San Marino, 1936;

2° *Bricciche Borghesiane*. San Marino, 1935. Ambasciata Polacca in Roma:

1° *Gasiorowski ed altri. Le relazioni fra l'Italia e la Polonia*;

2° *Kociemski - Pilsudski*.

Silvio Zanutto: *Bibliografia etiopica*. Roma, 1936.

Giuseppe Fonterossi: *Il processo per l'assassinio di Pellegrino Rossi*. Roma, 1935.

Ezio Garibaldi: *Rapporto alle Camicie rosse*. Roma, 1936.

Federazione Nazionale Fascista Panificatori ed affini:

Luraschi A.: *L'Italia ed il suo pane*. Voll. 2.

Famiglia Guidetti: *Giuseppe Guidetti. Scrittore-Editore Reggiano*. Memoria bio-bibliografica. Reggio Emilia, 1936.

Francesco Guardione: *Ugo Foscolo. Narrazione delle fortune e della cessione di Parga*. Palermo.

Senatore Guglielmo Josa: *L'indipendenza economica nella produzione della carne e della lana*. Roma, 1936-XIV.

Raffaele Cotugno: *Anche noi pugnammo*. Molifetta, 1936-XIV.

Senatore Giovanni Raineri:

Prof. Lour: *Les zones franches de la haute-Savoie et du pays de Gex*.

Orio Giacchi:

1° *Il potere giurisdizionale della Chiesa nel diritto pubblico degli ex Stati italiani*. Sassari, 1936-XIV;

2° *La recente politica della Santa Sede nell'Europa nord-orientale*. Milano, 1936-XIV.

Direzione generale dell'O. N. D.:

Comitato nazionale italiano per le arti popolari: *Atti del III Congresso nazionale di arti e tradizioni popolari*. (Trento, settembre 1934-XII). Roma, 1936-XIV.

Gaetano Colaiani: *Il comportamento della curva da carico nelle ipoglicemie spontanee*. Roma, 1933.

Domenico Simoncelli:

1° *La valorizzazione dell'Impero. Il problema minerario*. Bologna, 1936;

2° *La regolamentazione delle coltivazioni minerarie in Colonia*. Milano, 1936-XIV.

Camera di commercio italiana in Cairo: *Note e informazioni sul mercato egiziano*. Cairo, 1936-XIV.

Senatore Gino Ducci: *La marina italiana in Levante dal 1918 al 1922*. Roma, 1936-XIV.

Giovanni Sammut: *L'Italianità di Malta in una geografia inglese*. Valletta, 1936.

Gioele Solari: *Le opere di Mario Pagano*. Ricerche bibliografiche. Torino, 1936-XIV.

Enrico Cacciavillani: *Le « migliori » in uso nel Lazio meridionale e la loro influenza nell'economia agraria della regione*. Roma, 1935-XIII.

Mariano Messini:

1° *Giuliano da Foligno e Giulio Gori*. Siena, 1928;

2° *L'azione farmacologica e terapeutica del solfo in idrologia*. Relazione. Roma, 1936.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

Senatore Alfredo di Frassineto: *La cooperazione agraria in regime corporativo*. Firenze, 1936-XIV.

Francesco Saverio Barbone:

Eliodoro Capobianco: *S. Amato da Nusco*. Monografia storico-critica. Avellino, 1936.

Alessandro Terribili: *La tutela del risparmio e del credito*. Relazione. Napoli, 1936.

Senatore Arturo Marescalchi:

Giovanni Vaccaro: *Africa Orientale Italiana. Il libro dell'eroismo e della gloria*. Milano, 1936-XIV.

Istituto storico archeologico: Rodi: *Clara Rhodos*. Studi e materiali pubblicati a cura dell'Istituto storico-archeologico di Rodi. Vol. VIII. Rodi, 1936.

Annibale Alberti:

1° *Il Conte Rosso*. Discorso tenuto in Cuneo il 12 ottobre 1935-XIII. Urbino, 1936-XIV;

2° *Il Fondo Veneto nella raccolta degli Statuti della Biblioteca del Senato del Regno*. Venezia, 1936-XIV.

Elena Bassi: *Giannantonio Selva, architetto veneziano*. Padova, 1936-XIV.

Guido De Santis: *Politica dell'alimentazione*. Capua, 1936-XIV.

Giuseppe Tropeano: *Venticinque anni di medicina sociale*. Napoli, 1936.

Pier Bartolo Romanelli: *La calata di Giovanni III d'Armagnac in Italia*. Roma, 1936-XIV.

Le Duc Astraudo: *L'Islande*. Nice, 1937.

Paolo Biscaretti di Ruffia: *La proposta nel diritto pubblico*. Roma, 1936-XIV.

Giulio Scagnetti: *Studi sui cambi*. Roma, 1936.

Fausto Lechi: *Brixia praeclaris inclyta bellis*. Brescia, 1935.

Ottorino Montenovesi:

1° *Roma agli inizi del secolo XV e il Monastero di S. Maria Nova al Foro*. Roma, 1926;

2° *L'Abbazia della Pomposa e una pagina di storia benedettina nella prima metà del secolo XIV*. Bologna, 1928;

3° *Il supplizio di Monti e di Tognetti*. Roma, 1929;

4° *Il sepolcro di Beatrice Cenci*. Roma, 1930;

5° *La collezione degli statuti romani nell'Archivio di Stato*. Roma, 1931;

6° *La tragedia di Beatrice Cenci in rapporto all'amministrazione della giustizia sulla fine del secolo XIV*. Roma, 1931;

7° *Un martire del nostro Risorgimento: Cesare Lucatelli*. Roma, 1931;

8° *La figura del patriota romano Cesare Lucatelli*;

9° *L'autobiografia di S. Roberto Bellarmino*. Roma, 1932;

10° *Pietro da Cortona e Santa Martina*. Roma, 1932;

11° *Le antiche chiese di S. Trifone « in Posterula » e di S. Agostino in Roma*. Rocca San Casciano, 1935;

12° *La chiesa di S. Urbano alla Caffarella e il culto a lui tributato*. Roma, 1935;

13° *La malattia e la morte del Papa Clemente XIV*. Roma, 1936;

14° *Un umanista fognate del secolo XVI: Feliciano Cotogni*. Roma, 1936.

Francesco Manfredi: *In tema di abuso di titolo di cavaliere dell'Ordine di S. Maria di Bellemme*. Napoli, 1935.

Elsa Asinari di San Marzano:

1° A. Hodson: *Nel regno del Leone (Il sud-ovest etiopico)*. Trad. di E. di San Marzano. Tivoli, 1936;

2° A. Hodson: *Sette anni nel sud-abissino*. Trad. di E. di San Marzano. Tivoli, 1936.

A. Maresca di Serracapriola: *Pittori da me conosciuti*. Napoli, 1936.

Arnaldo Bertola:

1° *Attività concordataria e codificazione del diritto della Chiesa*. Urbino, 1933;

2° *Il problema confessionistico negli ordinamenti scolastici libico e rodio*. Roma, 1933;

3° *I Santuari e il Concordato*. Roma, 1934;

4° *Un voto di Quintino Sella in materia di politica ecclesiastica*. Torino, 1934;

5° *In tema di fabbricerie nel Piemonte*. Torino, 1935;

6° *L'acquisto e i primi ordinamenti dell'impero d'Etiopia*. Tivoli, 1936.

Francesco Scandone:

1° *In memoria del comm. Scipione Capone*. Discorso. Napoli, 1905;

2° *Il Monastero di S. Francesco a Folloni in Montella*. Ravello, 1928;

3° *Giacobini e Sanfedisti nella Irpinia*. Benevento, 1928-30;

4° *I Cavaniglia conti di Troia e di Montella*. Aquila, 1924;

5° *L'alta valle del Calore*. Voll. 3. Napoli, 1911-30.

Andrea Massimi:

1° *La zecca di Amatrice*. Roma, 1922;

2° *Un artista abruzzese alla Mostra di pittura dell'Ottocento a Napoli: Costanzo Angelini*. Roma, 1922;

3° *Il palazzo dell'Ambasciata e gli ambasciatori spagnoli a Roma*. Roma, 1923;

4° *I rioni di Roma attraverso la storia*. Roma, 1923;

5° *Un pittore abruzzese. Costanzo Angelini e la sua patria: Santa Giusta di Amatrice*. Roma, 1928.

Antonio Marongiu: *Giustizia fascista. La giustizia nella Corte d'appello di Ancona nel XIV anno della Marcia su Roma: I dell'Impero*. Ancona, 1936-XIV.

Senatore Gaudenzio Fantoli:

R. Politecnico di Milano: *L'inaugurazione dell'anno accademico 1936-37 - 25 novembre 1936 - Anno XIV*. Parole del Direttore prof. G. Fantoli, senatore del Regno. Milano, 1936-XIV.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti, sono pervenuti i seguenti messaggi:

« Roma, 22 maggio 1936-XIV.

« In osservanza all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di maggio 1936-XIV.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

« Roma, 18 luglio 1936-XIV.

« In osservanza all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di luglio 1936-XIV.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

« Roma, 4 settembre 1936-XIV.

« In osservanza all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di agosto 1936-XIV.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

« Roma, 21 ottobre 1936-XIV.

« In osservanza all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1936-XIV.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

« Roma, 6 novembre 1936-XV.

« In osservanza all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di ottobre 1936-XIV.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

« Roma, 7 ottobre 1936-XIV.

« In osservanza alle disposizioni contenute nell'articolo 32 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro trasmettere all'E. V. l'elenco dei contratti i cui decreti di approvazione sono stati registrati da questa Corte durante l'esercizio finanziario 1935-36 e per i quali l'Amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

Bilancio dell'Istituto delle assicurazioni.

PRESIDENTE. Dall'onorevole Ministro delle corporazioni è pervenuto alla Presidenza il seguente messaggio:

« Roma, 27 luglio 1936-XIV.

« A norma dell'articolo 14, secondo comma, del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, mi prego trasmettere all'E. V. due copie del bilancio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni relativo all'esercizio 1935, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

« Il Ministro

« LANTINI ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità al mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge, il senatore Scotti in sostituzione del senatore Falcioni; della Commissione per le petizioni, il senatore Soler in sostituzione del senatore Devoto; della Commissione di Accusa dell'Alta Corte di Giustizia, il senatore Casoli in sostituzione del senatore Falcioni; della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, il senatore Bastianelli in sostituzione del senatore Pascale.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante la sosta dei lavori.

GALLENGA, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele (1230).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con Regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 (1231).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36 (1232).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante (1233).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica (1234).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1235).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (1236).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerizzazione (1237).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 821, concernente la istituzione del ruolo organico del personale dirigente del Consiglio nazionale delle ricerche (1238).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne (1239).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba (1240).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936, fra l'Italia e l'Albania (1242).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924 (1243).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo all'aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti (1244).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, che autorizza l'Ente autonomo « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » di Venezia a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d'arte cinematografica (1245).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di lire 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, Principessa di Linguaglossa (1246).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 (1247).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 903, concernente la costituzione di un nuovo circolo ospedaliero con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano) (1248).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1189, concernente la costituzione del Comune di Melicuccio, in Provincia di Reggio Calabria (1249).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica (1250).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice-brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro (1251).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerienze di guerra (1252).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio Esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello Stato Maggiore (1253).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra (1254).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata (1255).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici (1256).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra (1257).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale (1258).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria (1259).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile (1260).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, che abolisce i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche (1261).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della nuova sede dell'Istituto Nazionale « Luce » e del centro sperimentale di cinematografia in Roma (1262).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme circa la sistemazione della zona dantesca in Ravenna (1263).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, col quale si autorizza la spesa di lire 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della città penitenziaria (1264).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Lega Navale Italiana (1265).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo all'approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Università di Roma (1266).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata (1267).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, che accorda agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere « Canton del Santo » in Asti (1268).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata (1269).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo (1270).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1262, per la conferma in carica dei presidenti e i vice presidenti di sezione, nonchè dei componenti dei Consigli provinciali dell'Economia Corporativa (1271).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante il trasferimento di tenenti di vascello nel corpo delle Capitanerie di porto (1272).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1367, con il quale è stato approvato il piano di risanamento dell'abitato di Forlì nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel Sobborgo S. Martino in Strada, e sono state dettate norme per la sua esecuzione (1273).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di ampliamento della zona industriale di Bolzano e sono state estese alle relative opere della detta zona tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1093 (1274).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone centrali stesse, nonchè dei piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del Corso Monte Grappa della città stessa (1275).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali (1276).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria (1277).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del Comune dell'Abetone in Provincia di Pistoia (1278).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di note il 5 marzo 1936 e che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935 (1279).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, che ha dato approvazione all'Accordo italo-austriaco stipulato in Roma mediante scambio di Note il 1° aprile 1936 per l'importazione nel Regno di 100.000 quintali di acciaio in blooms e bidoni (1280).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, *Avenant* stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936-XIV (1281).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936-XIV (1282).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936-XIV (1283).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana (1284).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di San Marco del contributo di lire 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia (1285).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 3.300.000 per la sistemazione del molo San Cataldo nel porto di Bari (1286).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata (1287).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1386, apportante modificazioni all'articolo 219 del Testo Unico per la Finanza locale approvato con Regio decreto-legge 14 settembre 1931-IX, n. 1175 (1288).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms (1289).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il

prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale (1290).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri (1291).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di Belle Arti di Bologna e di Palermo (1292).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica (1293).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia (1294).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli (1295).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità (1296).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni (1297).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse (1298).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati (1299).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione della assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura (1300).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti, ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali (1301).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (1302).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposi-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

zioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 (1303).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie (1304).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (1305).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1306).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari (1307).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità (1308).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento (1309).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare (1310).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomannipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1311).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) (1312).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonifica agrario nell'Agro medesimo (1313).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale della Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.) (1314).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano (1315).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1316).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30.000.000 per la esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria (1317).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al Comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei Comuni del Lazio (1318).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari (1319).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti (1320).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume (1321).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario (1322).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936 - Anno XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1323).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali (1324).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi (1325).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo « popeline » per essere rifiniti (1326).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1327).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico (1328).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnellaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune (1329).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero (1330).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli olii minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore (1331).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di olii minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel e per applicazioni navali (1332).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra (1333).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati (1334).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare (1335).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale (1336).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani (1337).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in

S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonchè la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba (1338).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonchè per i pari grado dei reparti mobilitati del R. C. T. C. in Libia (1339).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di sottufficiali del genio (1340).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, che fissa dei limiti alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni in Africa Orientale (1341).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (1342).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, concernente aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629 (1343).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga, al 30 settembre 1936-XIV, l'efficacia del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale agli ufficiali e ai marescialli delle divisioni metropolitane, dislocate in Libia, nonchè ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo Truppe Coloniali (1344).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni (1345).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale (1346).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1347).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina (1348).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1º giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo (1349).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione (1350).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico (1351).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1352).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1353).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata (1354).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica (1355).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 (1356).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'Ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad Ammiraglio d'Armata (1357).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale (1358).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone (1359).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica (1360).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modifica-

zione al trattamento doganale di alcuni prodotti (1361).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli olii di semi (1362).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento (1363).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1364).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1365).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936 - Anno XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1366).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 (1367).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni (1368).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali (1369).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) (1370).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) (1371).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia (1372).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (1373).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provve-

dimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere (1374).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita «La Fenice», con sede in Vienna (1375).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto (1376).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo (1377).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento (1378).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari (1379).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia (1380).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito (1381).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree (1382).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero (1383).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Comitato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civili e militare dello Stato (1384).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del tribunale di Littoria (1385).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia (1386).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (1387).

Conversione in legge del Regio decreto legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1346, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna (1388).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica in Provincia di Ferrara (1389).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1390).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936 - Anno XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, numero 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1391).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato (1392).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera (1393).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1394).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1395).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al

matrimonio per procura del personale in A. O. (1396).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332 (1397).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito (1398).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il Nob. Cesare Maria De Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo (1399).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione (1400).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica (1401).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (1402).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo (1403).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera, qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro (1404).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda (1405).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale (1406).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia (1407).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie (1408).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1409).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche (1410).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica (1411).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa (1412).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli (1413).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti (1414).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti (1415).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con Stabilimento in Foggia (1416).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia (1417).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici (1418).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione (1419).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano » (1420).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara (1421).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provve-

dere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella (1422).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese (1423).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Francia (1424).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione, nonché il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni (1425).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni dall'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette (1427).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1428).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo (1429).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo (1430).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario (1431).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa (1432).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli olii di oliva (1433).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza (1434).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria (1435).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni Comuni della Provincia di Foggia (1436).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie (1437).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico (1438).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (1439).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1440).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela (1441).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico (1442).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale (1443).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale (1444).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre

1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1445).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo (1446).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo (1447).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (1448).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno (1449).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio « ad valorem » istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi (1450).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1451).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1452).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1453).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al « Modus Vivendi » di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 (1454).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1455).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale

al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924: atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 (1456).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti (1457).

Dal Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di Compensazione (1241).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia (1426).

Dal Ministro dell'interno:

Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna (1458).

Ricostituzione di sette comuni in provincia di Campobasso (1459).

Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia de La Spezia e sua aggregazione al comune di Nè in provincia di Genova (1460).

RELAZIONI.

** Dalla Commissione di finanza:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico (1227). — *Rel. BROGLIA.*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII (1229). — *Relatore SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36 (1232). — *Relatore BEVIONE.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante (1233). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (1236). — *Rel. BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di Compensazione (1241). — *Relatore CONTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, col quale si autorizza

la spesa di lire 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della città penitenziaria (1264). — *Rel.* RAIMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di San Marco del contributo di lire 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia (1285). — *Rel.* BACCELLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 3.300.000 per la sistemazione del molo San Cataldo nel porto di Bari (1286). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1386, apportante modificazioni all'articolo 219 del Testo Unico per la finanza locale approvato con Regio decreto-legge 14 settembre 1931-IX, n. 1175 (1288). — *Relatore* SCHANZER.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonifica agrario nell'Agro medesimo (1313). — *Relatore* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.) (1314). — *Rel.* CONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano (1315). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1316). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30.000.000 per l'esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria (1317). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al Comune di Castalgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei Comuni del Lazio (1318). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti (1320). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente varia-

zioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-Anno XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, numeri 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1323). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore (1331). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali (1332). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano » (1420). — *Rel.* D'AMELIO.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1445). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (1387). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1345, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna (1388). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in Provincia di Ferrara (1389). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara (1421). — *Relatore* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per prov-

vedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella (1422). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo (1446). — *Rel.* SCHANZER.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936 — Anno XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1391). — *Relatore* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti (1414). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti (1415). — *Relatore* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo (1447). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione (1419). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato (1392). — *Rel.* BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera (1393). — *Rel.* BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio dell'Industria Cellulosa d'Italia con Stabilimento in Foggia (1416). — *Rel.* BROGLIA.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modifi-

cazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica (1234). — *Rel.* LEICHT.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerizzazione (1237). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne (1239). — *Rel.* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba (1240). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo all'aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti (1244). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, che autorizza l'Ente autonomo « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » di Venezia a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d'arte cinematografica (1245). — *Rel.* LEICHT.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di lire 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, Principessa di Linguaglossa (1246). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 (1247). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 903, concernente la costituzione di un nuovo circolo ospedaliero con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano) (1248). — *Relatore* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1189, concernente la costituzione del Comune di Melicuccio, in Provincia di Reggio Calabria (1249). — *Rel.* MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica (1250). — *Rel.* BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice-brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro (1251). — *Relatore* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935 —

EGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

Anno XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenzè di guerra (1252). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello stato maggiore (1253). — *Rel.* DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra (1254). — *Rel.* SCOTTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata (1255). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici (1256). — *Rel.* FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra (1257). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale (1258). — *Rel.* LEICHT.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria (1259). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, che abolisce i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche (1261). — *Rel.* MONTRESOR.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della nuova sede dell'Istituto Nazionale « Luce » e del centro sperimentale di cinematografia in Roma (1262). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme circa la sistemazione della zona dantesca di Ravenna (1263). — *Rel.* TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Lega Navale Italiana (1265). — *Rel.* BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo alla approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-

romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Università di Roma (1266). — *Rel.* LEICHT.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata (1267). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, che accorda agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere « Canton del Santo » in Asti (1268). — *Rel.* MONTRESOR.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata (1269). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo (1270). — *Rel.* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1262, per la conferma in carica dei presidenti e vice presidenti di sezione, nonché dei componenti dei Consigli provinciali dell'Economia Corporativa (1271). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante il trasferimento di tenenti di vascello nel corpo delle Capitanerie di porto (1272). — *Rel.* BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1367, con il quale è stato approvato il piano di risanamento dell'abitato di Forlì nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel Sobborgo S. Martino in Strada, e sono state dettate norme per la sua esecuzione (1273). — *Rel.* FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di ampliamento della zona industriale di Bolzano e sono state estese alle relative opere della detta zona tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1093 (1274). — *Rel.* TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone centrali stesse, nonché dei piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del Corso Monte Grappa della città stessa (1275). — *Rel.* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali (1276). — *Relatore* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria (1277). — *Relatore* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri (1291). — *Rel.* LEICHT.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di Belle Arti di Bologna e di Palermo (1292). — *Rel.* LEICHT.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica (1293). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia (1294). — *Rel.* SCOTTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli (1295). — *Rel.* BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità (1296). — *Rel.* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni (1297). — *Rel.* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse (1298). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti, ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali (1301). — *Relatore* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonché degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bitumi-

nose e dei combustibili fossili nazionali (1302). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza (1305). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1306). — *Rel.* DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari (1307). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità (1308). *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, numero 2395, per la nomina a sottotenente di complemento (1309). — *Rel.* DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare (1310). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1311). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) (1312). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile (1260). — *Rel.* FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra (1333). — *Rel.* TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare (1335). — *Rel.* MAZZUCCO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge

7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale (1336). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani (1337). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro PirzioBiroli, nonché la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba (1338). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonché per i pagi grado dei reparti mobilitati del R. C. T. C. in Libia (1339). — *Rel. DE MARINIS.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di sottufficiali del genio (1340). — *Rel. MONTEFINALE.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, che fissa dei limiti alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni in Africa Orientale (1341). — *Rel. MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, concernente aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629 (1343). — *Rel. DE MARINIS.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga, al 30 settembre 1936-XIV, l'efficacia del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale agli ufficiali e ai marescialli delle divisioni metropolitane, dislocate in Libia, nonché ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo Truppe Coloniali (1344). — *Rel. MONTEFINALE.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni (1345). — *Rel. CELESIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale (1346). — *Rel. SCOTTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge

9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo (1349). — *Rel. RUSSO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione (1350). — *Rel. TOLOMEI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico (1351). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1352). — *Rel. ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1353). — *Rel. SCOTTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata (1354). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 (1356). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'Ammiraglio di squadra Domenico Cavaignari ad Ammiraglio d'Armata (1357). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone (1359). — *Rel. DE MICHELIS.*

Dalla Commissione per l'esame delle Tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio (957-B). — *Rel. MENOZZI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele (1230). — *Relatore MENOZZI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato

con Regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 (1231). — *Rel. LUCIOLLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1235). — *Rel. LUCIOLLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936, fra l'Italia e l'Albania (1242). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924 (1243). — *Rel. MANZONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936 e che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935 (1279). — *Rel. MANZONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, che ha dato approvazione all'Accordo italo-austriaco stipulato in Roma mediante scambio di Note il 1° aprile 1936 per l'importazione nel Regno di 100.000 quintali di acciaio in blooms e bidoni (1280). — *Rel. MANZONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, *Avenant* stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936-XIV (1281). — *Rel. MANZONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936-XIV (1282). — *Rel. MANZONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936-XIV (1283). — *Rel. LUCIOLLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms (1289). — *Rel. MANZONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il

prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale (1290). — *Rel. SITTA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali (1324). — *Rel. LUCIOLLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi (1325). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo « popeline » per essere rifiniti (1326). — *Rel. SITTA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1327). — *Rel. SITTA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica (1360). — *Rel. LUCIOLLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti (1361). — *Rel. TOURNON.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli olii di semi (1362). — *Rel. MENOZZI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento (1363). — *Rel. LUCIOLLI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1364). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1365). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1366). — *Rel. MAJONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge

16 gennaio 1936-XIV, n. 54 (1367). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni (1368). — *Rel.* TOURNON.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1935-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese (1423). — *Rel.* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Francia (1424). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione, nonché il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni (1425). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (1448). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1452). — *Rel.* MANZONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi (1453). — *Rel.* MANZONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al *Modus Vivendi* di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 (1454). — *Rel.* MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1455). — *Rel.* MANZONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattamento di commercio e di navigazione del 14 luglio 1934: atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 (1456). — *Rel.* MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli

articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti (1457). — *Rel.* SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno (1449). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio « ad valorem » istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi (1450). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1451). — *Rel.* LUCIOLLI.

Annuncio di interrogazioni con risposta scritta.

PRESIDENTE. Nell'intervallo delle sedute sono pervenute alla Presidenza alcune interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Al ministro dell'interno per sapere se egli non ritenga essere provvedimento opportuno, equo, razionale modificare l'articolo 28 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano del 21 gennaio 1929 in quanto importa divieto ai cittadini italiani di accettare titoli nobiliari di uno Stato strettamente unito al nostro da vincoli geografici, etnici, spirituali, che alla nostra Nazione diede costanti prove di fedele amicizia e di piena solidarietà.

REBAUDENGO.

Al ministro della marina per sapere se si possa procedere ad accertamenti delle responsabilità intorno al fatto che qui si espone. Il giovane Erminio Bocchini, arruolato nella Regia marina e assegnato al R. Deposito S. Daniele di Venezia (n. di matricola 9750, classe 1915) dall'aprile scorso veniva accolto all'ospedale e curato per forma intestinale. Si trattava invece di tubercolosi. Quando il malato fu più grave il 27 maggio veniva rilasciato in licenza illimitata per riforma. Il Bocchini è un ignaro, un orfano di guerra, privo della madre. Egli parte con la febbre. A Padova all'ospedale per tutta cura gli concedono di viaggiare in diretto. Arriva alla casa dei suoi zii, povera gente, e dopo alcuni giorni eccolo all'ospedale civile di Rimini, dove almeno gli riconcedono un letto. Monsignor Garattoni, cappellano della legione Musso-

lini, decorato di guerra, scrive per accertamenti di responsabilità e urgenti provvedimenti al Comando superiore alla Spezia. Lettera raccomandata. In un mese nessuna risposta. Il Bocchini intanto soffre e attende.

CAPPA.

Al ministro delle comunicazioni per conoscere, se intende provvedere ad eliminare i gravissimi inconvenienti del servizio ferroviario, esercitato a mezzo delle «Littorine» sul tronco Sicignano-Lagonegro, per togliere, così, la lotta occorrente per prendere posto in esse, la possibilità, più volte verificatasi, che i viaggiatori restino in piedi e per rendere possibile il viaggio in modo conveniente su quel tronco ferroviario.

GIAMPIETRO.

Al ministro delle finanze per sapere se non ritenga opportuno modificare l'articolo 15 del decreto-legge 6 ottobre 1936, n. 1743, nel senso di escludere l'Istituto di emissione dalla facoltà (che rimarrebbe concessa alle altre Banche) di anticipare ai proprietari di terre il 90 % delle sottoscrizioni al prestito disposto da detto decreto; e ciò affine di evitare il pericolo di nuove abnormi inflazioni.

LORIA.

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se, allo scopo di facilitare l'utilizzazione agricola delle acque disponibili in paese, non creda di semplificare e abbreviare la procedura per ottenere la concessione, quando si tratti di piccole derivazioni, fino a 100 litri, ed esclusivamente ad uso agrario. Ciò sembra necessario quando si pensi che oggi per ottenere la più modesta concessione di acque ad uso agricolo occorrono al minimo da uno a tre anni, e si rifletta che nell'ultimo quinquennio ben 82 su cento concessioni riflettevano acque di portata derivata inferiore ai 50 litri e per uso esclusivamente agricolo.

MARESCALCHI.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori: Rebaudengo, Cappa, Giampietro e Loria.

A norma del Regolamento, le medesime saranno inserite nel resoconto stenografico della odierna seduta.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego i senatori segretari di procedere al sorteggio degli Uffici.

I senatori segretari fanno il sorteggio.

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Umberto
S. A. R. il Principe Amedeo Umberto
Ago
Antona Traversi
Barzilai
Belluzzo
Bensa
Bevione
Bongiovanni
Borromeo
Campili
Canevari
Cappa
Casoli
Cini
Concini
Credaro
Cremonesi
Crespi Mario
De Vito
Diena
Di Terranova
Ducci
Fedele
Figoli des Geneys
Fracassi
Gheri Giovanni
Giuriati
Grosso
Guadagnini
Leicht
Maragliano
Marcello
Mazzucco
Menozzi
Montefinale
Mosca
Niccolini Pietro
Pecori Giraldi
Piola Caselli
Pitacco
Poggi Tito
Ricci
Romei Longhena
Rossini
Ruffo di Calabria
Salmoiraghi
Santoro
Serristori
Silvestri
Suardo
Tassoni
Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo
Theodoli di Sambuci
Tolomei
Tomasì della Torretta
Vaccari
Vassallo
Visocchi.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Aimone
Acquarone
Aldi Mai
Bollati
Cagnetta
Casati
Casertano
Caviglia
Chersi Innocente
Cicconetti
Colonna
Colosimo
Conci
Crespi Silvio
De Lorenzo
De Nicola
Di Vico
Faelli
Falck
Fraschetti
Galimberti
Gavazzi
Giampietro
Giannini
Gigante
Giusti del Giardino
Landucci
Libertini Pasquale
Loria
Lustig
Mango
Manzoni
Marconi
Messedaglia
Miliani
Niccolini Eugenio
Orsini Baroni
Oviglio
Ovio
Passerini Napoleone
Piaggio
Raineri
Reggio
Rolandi Ricci
Romeo Nicola
Sailer
Salvago Raggi
San Martino
Sechi
Segrè Sartorio
Tacconi
Thaon di Revel dott. Paolo
Tovini
Valagussa
Venino
Versari
Viola
Volterra.

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Abbate
Amantea
Bennicelli
Biscaretti Roberto
Bouvier
Caccianiga
Capece Minutolo
Castelli
Cattaneo Giovanni
Cavallero
Cavazzoni
Conti
Crispo Moncada
Curatulo
Dallolio
Danza
De Capitani d'Arzago
De Riseis
Etna
Facchinetti
Felici
Gallenga
Giardini
Ginori Conti
Giordano
Giuliano
Graziosi
Lago
Mantovani
Martin-Franklin
Mazzoccolo
Milano Franco d'Aragona
Montuori
Mormino
Mosconi
Nicolis di Robilant
Padiglione
Pagliano
Pais
Poggi Cesare
Prampolini
Pujia
Puricelli
Renda
Romeo delle Torrazze
Rubino
Salata
Sandicchi
Sandrini
Sani Navarra
Spada Potenziani
Strampelli
Taramelli
Todaro
Vigliani
Zerboglio.

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando di Savoia
 Agnelli
 Albertini
 Andreoni
 Asinari di Bernezzo
 Berenini
 Bocchini
 Bocciardo
 Bombi
 Boncompagni Ludovisi
 Borsalino
 Campolongo
 Castiglioni
 Catellani
 Ciraolo
 Corbino
 D'Ancora
 Del Carretto
 Della Torre
 De Martino Giacomo
 Di Mirafiori Guerrieri
 Durini di Monza
 Faggella
 Ferrari
 Foschini
 Gentile
 Grandi
 Grazioli
 Imperiali
 Indri
 Krekich
 Marozzi
 Mazzoni
 Millosevich
 Mortara
 Nicastrò
 Perris
 Petrone
 Piccio
 Raimondi
 Romano Santi
 Russo
 Salucci
 Scalini
 Schanzer
 Schiralli
 Scipioni
 Sforza
 Tallarigo
 Torlonia
 Torraca
 Tosti di Valminuta
 Tournon
 Valerio
 Vinassa de Regny
 Volpi di Misurata
 Zupelli.

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Filiberto
 Asinari di San Marzano

Azzariti
 Badaloni
 Bastianelli
 Belfanti
 Bergamasco
 Calisse
 Camerini
 Casanuova
 Castellani
 Cattaneo della Volta
 Centurione Scotto
 Cesareo
 Cicconetti
 Cimati
 Cogliolo
 Contarini
 Cozza
 Crispolti
 De Marinis
 De Michelis
 Di Donato
 Di Marzo
 Einaudi
 Fabri
 Frassati
 Gasperini Gino
 Gatti Girolamo
 Grosoli
 Guaccero
 Gualtieri
 Guglielmi
 Lanza di Scalea
 Mambretti
 Marciano
 Marghieri
 Marracino
 Mattioli Pasqualini
 Mayer
 Micheli
 Montresor
 Muscatello
 Novelli
 Occhini
 Orlando
 Orsi
 Peglion
 Perrone Compagni
 Petrillo
 Porro Ettore
 Romano Michele
 Ronco
 Sanarelli
 Supino
 Treccani
 Vicini Marco Arturo.

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Adalberto
 Albicini
 Anselmi
 Appiani

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

Barcellona
 Barzini
 Beverini
 Biscaretti Guido
 Bonardi
 Borletti
 Brezzi
 Broccardi
 Chimienti
 Cian
 Conti Sinibaldi
 Conz
 D'Achiardi
 D'Amelio
 De Bono
 De Cillis
 Di Frassineto
 Di Frasso
 Dudan
 Faina
 Fantoli
 Flora
 Gazzera
 Giuria
 Gonzaga
 Josa
 Lissia
 Luciolli
 Majoni
 Miari De Cumani
 Moresco
 Mori
 Oddone
 Otero
 Pende
 Porro Carlo
 Rava
 Rota Giuseppe
 Salvi
 Sarrocchi
 Scalori
 Scialoja
 Scotti
 Silj
 Sinibaldi
 Sirianni
 Spezzotti
 Spiller
 Tofani
 Torre
 Venturi
 Zippel
 Zoppi Ottavio.

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Eugenio
 Abisso
 Baccelli
 Bacci
 Badoglio
 Baldi Papini

Banelli
 Bazan
 Bergamini
 Berio
 Bodrero
 Broglia
 Burzagli
 Carletti
 Cassis
 Celesia
 Croce
 Da Como
 Della Gherardesca
 De Martino Augusto
 De Vecchi di Val Cismon
 Di Bagno
 Di Benedetto
 Di Rovasenda
 Farina
 Gallarati Scotti
 Gasparini Jacopo
 Gatti Salvatore
 Guidi
 Imberti
 Lanza Branciforte
 Levi
 Libertini Gesualdo
 Longhi
 Marescalchi
 Maury
 Mormino
 Morrone
 Nomis di Cossilla
 Nucci
 Nunziante
 Passerini Angelo
 Pinto
 Pozzo
 Rebaudengo
 Romano Avezzana
 Rota Francesco
 Scaduto
 Scavonetti
 Sitta
 Solari
 Soler
 Tamborino
 Tiscornia
 Vicini Antonio
 Visconti di Modrone
 Zoppi Gaetano.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge
 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il
 trattamento fiscale dello zucchero invertito e
 del levulosio » (N. 957-B). — (Modificato dalla
 Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
 discussione del disegno di legge: « Conversione in
 legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935 —

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

Anno XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 1, penultimo comma, la dizione:

Liquido contenente sino all'80 per cento di zucchero invertito, lire 285;

Solido o contenente più dell'80 per cento di zucchero invertito, lire 332.

è sostituita dalla seguente:

Liquido o avente un contenuto zuccherino, totale non superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito, lire 285;

Solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito, lire 332.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele » (N. 1230).

— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935 - Anno XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, nella tabella, alle lettere a) b) sono sostituite le seguenti:

a) liquido, o avente un contenuto zuccherino totale non superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito . . .

b) solido, o avente un contenuto zuccherino totale superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito . . .

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con Regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 » (N. 1231). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con Regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, recante modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, modificando la tabella, per quanto riguarda lo « zucchero invertito », nel modo seguente:

Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
Zucchero invertito:		
a) liquido o avente un contenuto zuccherino totale non superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	Zucchero invertito liquido, ecc.	39-bis a)
b) solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	Zucchero invertito solido, ecc.	39-bis b)

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-1936 » (N. 1232). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante » (N. 1233). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (Numero 1235). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne » (N. 1239). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936 - Anno XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936, fra l'Italia e l'Albania » (N. 1242). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936, fra l'Italia e l'Albania ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi italo-albanesi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924 » (N. 1243). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di Note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936,

addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di lire 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, Principessa di Linguaglossa » (N. 1246). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di lire 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, Principessa di Linguaglossa ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di lire 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi, vedova Bonanno, Principessa di Linguaglossa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra » (N. 1257). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra, con le seguenti modificazioni:

Al 1° comma dell'articolo 1 sono aggiunte le parole: e salvi i diritti relativi ai ricorsi pendenti avanti la Commissione centrale.

Dopo il 2° comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Per i ricorsi che non risulteranno definiti alla data suddetta, resta ferma la competenza della Commissione fino al loro esaurimento.

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

È data facoltà al Ministro delle finanze, qualora si renda necessario, di prorogare con suoi decreti il termine di cui sopra, nel limite massimo di un anno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di S. Remo » (N. 1270). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo ».

La discussione di questo disegno di legge, non essendo presente l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, è rinviata ad altra seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone centrali stesse, nonché dei piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del Corso Monte Grappa della città stessa » (N. 1275). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone centrali stesse, nonché dei

piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del Corso Monte Grappa della città stessa ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone stesse, nonché dei piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del Corso Monte Grappa della città stessa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria » (N. 1277). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

e che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935 » (N. 1279).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936 e che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di note il 5 marzo 1936, e che modifica l'ultimo alinea dell'articolo 6 dell'Accordo del 17 dicembre 1935 concernente i pagamenti reciproci.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, che ha dato approvazione all'Accordo italo-austriaco stipulato in Roma mediante scambio di Note il 1° aprile 1936 per l'importazione nel Regno di 100.000 quintali di acciaio in blooms e bidoni » (N. 1280).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, che ha dato approvazione all'Accordo italo-austriaco stipulato in Roma mediante scambio di Note il 1° aprile 1936 per l'importazione nel Regno di 100.000 quintali di acciaio in blooms e bidoni ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 1° aprile 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dei diritti di dogana, a partire della data anzidetta, di centomila quintali di acciaio in blooms e bidoni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cavazzoni, Celesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cimati, Cini, Cogliolo, Colosimo, Conci, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Silvio, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Cillis, De Lorenzo, De Marinis, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Fantoli, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallarati, Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gazzerra, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Lissia, Luciolli.

Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marciano, Marconi, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Miliani, Montefinale, Montresor, Montuori, Mori, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante.

Occhini, Orlando, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Pozzo, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scotti, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Todaro, Torre, Tosci di Valmista, Tournon, Treccani.

Vassallo, Venino, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio (957-B):

Senatori votanti	231
Favorevoli	227
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele (1230):

Senatori votanti	231
Favorevoli	226
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con Regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 (1231):

Senatori votanti	231
Favorevoli	225
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36 (1232):

Senatori votanti	231
Favorevoli	224
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante (1233):

Senatori votanti	231
Favorevoli	226
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1235):

Senatori votanti	231
Favorevoli	226
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne (1239):

Senatori votanti	231
Favorevoli	227
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato esecuzione agli Accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936, fra l'Italia e l'Albania (1242):

Senatori votanti	231
Favorevoli	226
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924 (1243):

Senatori votanti	231
Favorevoli	227
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la conces-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

sione di un assegno vitalizio straordinario annuo di lire 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, Principessa di Linguaglossa (1246):

Senatori votanti	231
Favorevoli	223
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra (1257):

Senatori votanti	231
Favorevoli	226
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone centrali stesse, nonchè dei piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del Corso Monte Grappa della città stessa (1275):

Senatori votanti	231
Favorevoli	225
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria (1277):

Senatori votanti	231
Favorevoli	228
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 855, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936 e che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935 (1279):

Senatori votanti	231
Favorevoli	228
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 873, che ha dato approvazione all'Accordo italo-austriaco stipulato in Roma mediante scambio di Note il 1° aprile 1936 per

l'importazione nel Regno di 100.000 quintali di acciaio in blooms e bidoni (1280):

Senatori votanti	231
Favorevoli	225
Contrari	6

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, *Avenant* stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936-XIV » (N. 1281). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sulla esportazione del 1932, *Avenant* stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936-XIV ». Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato esecuzione all'*Avenant* al Protocollo del 30 dicembre 1933, il quale modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, *Avenant* stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936-XIV » (1282). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936-XIV ».

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, col quale è stata data esecuzione all'*Avenant* al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936-XIV » (N. 1283). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936-XIV ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, col quale è stata data esecuzione ai seguenti Accordi italo-svizzeri stipulati in Roma il 20 giugno 1936:

a) Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) Accordo che regola il commercio dei medicinali fra i due Paesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-

austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms » (1289). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale » (N. 1290). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936 — Anno XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica » (N. 1293). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli » (N. 1295). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei

regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni » (N. 1297). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti, ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali » (N. 1301). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti, ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti, ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

loro residui, nonchè degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali » (N. 1302). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari » (N. 1307). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali » (N. 1324). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi » (N. 1325). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo "popeline" per essere rifiniti » (N. 1326). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo "popeline" per essere rifiniti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo « popeline » per essere rifiniti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Celesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cimati, Colosimo, Conci, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Silvio, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Amelio, D'Ancora, De Cillis, De Lorenzo, De Marinis, De Martino Giacomo, De

Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Falck, Fantoli, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Lissia, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marescalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Miliani, Montefinale, Montessor, Montuori, Mori, Mormino, Morpurgo, Morrone, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante.

Occhini, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perris, Petrone, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Soler, Spezzotti, Spiller, Suardo.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Tiscornia, Todaro, Torre, Tournon.

Venino, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato approvazione all'*Avenant* al Protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, *Avenant* stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936-XIV (1281):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, che ha dato approvazione

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

all'*Avenant* al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936-XIV (1282):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936-XIV (1283):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per la estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms (1289):

Senatori votanti	195
Favorevoli	190
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale (1290):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica (1293):

Senatori votanti	195
Favorevoli	187
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli (1295):

Senatori votanti	195
Favorevoli	189
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni (1297):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti, ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali (1301):

Senatori votanti	195
Favorevoli	186
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (1302):

Senatori votanti	195
Favorevoli	189
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari (1307):

Senatori votanti	195
Favorevoli	189
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali (1324):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi (1325):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo « popeline » per essere rifiniti (1326):

Senatori votanti	195
Favorevoli	190
Contrari	5

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Berio, Russo, Facchinetti Pulazzini, Salvatore Gatti e Celesia a presentare alcune relazioni.

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere (1374).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto (1376).

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie (1304).

FACCHINETTI PULAZZINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia (1380).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria (1385).

GATTI SALVATORE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia (1278).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione

al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovia, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza (1434).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Berio, Russo, Facchinetti Pulazzini, Salvatore Gatti e Celesia della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica (1234). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerizzazione (1237). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba (1240). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di Compensazione (1241);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo all'aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti (1244). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, che autorizza l'Ente autonomo « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » di Venezia a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d'arte cinematografica (1245). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 (1247). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 903, concernente la costituzione di un nuovo circolo ospedaliero con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano) (1248). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1189, concernente la costituzione del Comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria (1249). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica (1250). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice-brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro (1251). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemeritenze di guerra (1252). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello Stato Maggiore. (1253). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra (1254). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata (1255). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici (1256). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale (1258). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria (1259). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, che abolisce i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche (1261). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge

16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della nuova sede dell'Istituto Nazionale «Luce» e del centro sperimentale di cinematografia in Roma (1262). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme circa la sistemazione della zona dantesca in Ravenna (1263). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, col quale si autorizza la spesa di lire 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della città penitenziaria (1264). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Lega Navale Italiana (1265). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata (1267). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, che accorda agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere «Cantor del Santo» in Asti (1268). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata (1269). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1262, per la conferma in carica dei presidenti e vice presidenti di sezione, nonchè dei componenti dei Consigli provinciali dell'Economia Corporativa (1271). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante il trasferimento di tenenti di vascello nel corpo delle Capitanerie di porto (1272). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1367, con il quale è stato approvato il piano di risanamento dell'abitato di Forlì nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel Sobborgo S. Martino in Strada, e sono state dettate norme per la sua esecuzione (1273). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di amplia-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1936

mento della zona industriale di Bolzano e sono state estese alle relative opere della detta zona tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935 XIII, n. 1093 (1274). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 18,35).

Risposte scritte ad interrogazioni.

REBAUDENGO. — Al Ministro dell'interno per sapere se egli non ritenga essere provvedimento opportuno, equo, razionale, modificare l'articolo 28 dell'ordinamento dello Stato Nobiliare italiano del 21 gennaio 1929-VII, in quanto importa divieto ai cittadini italiani di accettare titoli nobiliari di uno Stato strettamente unito al nostro da vincoli geografici, etnici, spirituali, che alla nostra Nazione diede costanti prove di fedele amicizia e di piena solidarietà.

RISPOSTA. — La questione relativa alla modificazione, nei sensi prospettati dall'onorevole interrogante, dell'articolo 28 del vigente Ordinamento dello Stato Nobiliare italiano, già sollevata da diversi interessati e dallo stesso Governo della Repubblica di San Marino, è stata dal Commissario del Re presso la Consulta Araldica sottoposta allo studio della Commissione per la revisione del Regolamento della Consulta Araldica. Si è in attesa che questa presenti le proprie conclusioni per provocare sulla questione stessa le definitive determinazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno
BUFFARINI.

CAPPA. — Al Ministro della marina per sapere se si possa procedere ad accertamenti delle responsabilità intorno al fatto che qui si espone. Il giovane Erminio Bacchini, arruolato nella Regia marina e assegnato al Regio Deposito S. Daniele di Venezia (numero di matricola 9750, classe 1915) dall'aprile scorso veniva accolto all'ospedale e curato per forma intestinale. Si trattava invece di tubercolosi. Quando il malato fu più grave il 27 maggio veniva rilasciato in licenza illimitata per riforma. Il Bacchini è un ignaro, un orfano di guerra, privo della madre. Egli parte con la febbre. A Padova all'ospedale per tutta cura gli concedono di viaggiare in diretto. Arriva alla casa dei suoi zii, povera gente, e dopo alcuni giorni eccolo all'ospedale civile di Rimini, dove almeno gli riconcedono un letto. Monsignor Garattoni, cappellano della legione Mussolini, decorato di guerra, scrive per accertamenti di responsabilità e urgenti provvedimenti al Comando superiore alla Spezia. Lettera raccomandata. In un mese nessuna risposta. Il Bacchini intanto soffre e attende.

RISPOSTA. — *I fatti:* 1° il marinaio Bacchini Erminio della classe 1915, matricola 97500, arruolato il 15 ottobre 1935, venne classificato marinaio con destinazione al deposito C. R. E. M. di Venezia.

2° Egli fu effettivamente curato presso l'Infermeria di tale deposito per paratifo A. Ricoveratovi la sera dell'8 aprile con febbre alta, che durò dapprima quattro giorni, ha presentato sintomatologia tale (lingua impaniata, umida, addome leggermente meteorico, trattabile, indolente, gorgoglio ileo-cecale) da far dubitare che si trattasse di una forma di febbre intestinale. Fu praticata dopo alcuni giorni (attesa indispensabile per avere un risultato sicuro) la siero-agglutinazione per tifo e paratifi. Si ebbe risultato leggermente positivo (1 : 40) per paratifo A. Dopo 25 giornate di degenza in detta infermeria, il medico curante, non avendo rilevato un decorso risolutivo normale per il paratifo, sospettò altro processo concomitante e credette conveniente trasferire il paziente all'Ospedale M. M. ove sarebbe stato possibile sottoporlo a più ampie indagini. Ciò avvenne la sera del 3 maggio 1936.

3° Gli esami eseguiti, confermati da referto radiologico, mostrarono una infiltrazione del lobo polmonare superiore sinistro; per cui deve ammettersi che nel Bacchini sia in un primo tempo esistita una infezione paratifica, che abbia poi esaltata quella tubercolare latente. Durante il periodo di degenza in detto Ospedale, e specialmente nell'ultimo periodo, il Bacchini era quasi apiretico al mattino e con temperatura della sera oscillante fra 37° e 37,5'.

In base agli accertamenti così eseguiti, ed in applicazione delle norme vigenti in materia, egli fu riformato, previa rassegna, dimesso dall'Ospedale il 25 detto ed avviato in congedo; come risulta dal verbale apposito, gli fu data regolare comunicazione della determinazione pronunciata nei suoi riguardi. All'uscita dall'Ospedale non aveva temperatura febbrile, ed in tale stato di normalità per qualsiasi tubercolotico, fu accompagnato alla stazione. Poichè dall'istanza poi inviata dal Cappellano can. Garattoni risulta che egli lasciò Venezia solo il giorno 27, sarebbe interessante richiedere al Bacchini dove e come egli ebbe ad impiegare tali due giorni di sosta.

4° L'interessamento del suddetto Cappellano presso il Comando Superiore del C. R. E. M. si rese manifesto con lettera raccomandata in data 26 luglio, che giunse a Spezia il 28 luglio. Tale istanza era intesa ad ottenere il ricovero in un sanatorio del Bacchini a spese della Marina. Il Comando Superiore del C. R. E. M. in data 3 agosto richiese informazioni alla Direzione di Sanità M. M. di Venezia, che, in data 5 agosto, rispose essere stata nella visita di riforma negativa la ricerca del bacillo di Kock nell'espettorato e che, poichè tale accertamento portava ad escludere la necessità di cure sanatoriali, il Bacchini era stato, come di

regola, congedato e lasciato libero di raggiungere il proprio domicilio.

5° La lettera della Direzione di Sanità M.M. di Venezia giunse a Spezia il 10 agosto e, per quanto la sua conclusione potesse benissimo giustificare un abbandono della pratica, pure il Comando Superiore del C. R. E. M., in data 21 agosto, trasmise alla Direzione Generale di Sanità M. M. di Roma la proposta a rassegna e l'istanza del Cappellano. In data 25 agosto la Direzione Generale di Sanità M.M. chiese al Comando Superiore del C. R. E. M. se risultava esservi il Bacchini, anteriormente all'arruolamento, assicurato o meno presso l'Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale e ciò per poter concretare eventuali provvidenze a suo favore.

6° In data 27 agosto è giunta, trasmessa dal Senato, l'interrogazione del senatore Cappa.

Risultanze: 1° Non esistono disposizioni di legge che impongono alla Amministrazione della Marina il ricovero in sanatorio di militari riformati per tubercolosi, tranne nei casi per i quali la malattia venga riconosciuta dipendente da causa di servizio, il che per il Bacchini non è avvenuto, come risulta chiaramente dal verbale di rassegna e come è stato comunicato al Bacchini stesso.

2° Tuttavia, tenuto conto delle alte finalità da conseguire, è norma costante del Ministero che il militare tubercolotico con espettorato positivo per il bacillo di Kock e quindi infettante, anziché essere avviato al proprio domicilio dopo la riforma, sia trattenuto ancora in Ospedale fino all'espletamento della pratica con il Comitato provinciale antitubercolare competente per il ricovero in un sanatorio con contributo da parte dell'Amministrazione della Marina. Data la negatività della ricerca del bacillo di Kock nell'espettorato, la Direzione di Sanità M. M. di Venezia, giusta le disposizioni vigenti, non ha svolto le pratiche col Comitato Provinciale antitubercolare competente.

3° Non appena è giunta al Ministero trasmessa dal Comando Superiore del C. R. E. M. l'istanza del Cappellano e proprio in considerazione delle particolarità in essa raffigurate, il Ministero — di sua iniziativa — ha subito iniziato quegli accertamenti che dovevano permettere un giudizio in merito alla concessione o meno del contributo di lire 10 giornaliere per sei mesi, che è il massimo con il quale l'Amministrazione può concorrere alle spese di ricovero in un sanatorio provinciale di un suo ex amministrato, sempreché esso trovisi in speciali determinate condizioni: si è già rilevato più sopra che il caso del Bacchini non era fra quelli cui è devoluta una speciale forma assistenziale.

Conclusioni: 1° Il trattamento fatto al Bacchini è, allo stato attuale della nostra legislazione, del tutto regolare. Quando egli è stato dimesso dall'Ospedale non era febbricitante e tutto lasciava ragionevolmente supporre che sarebbe giunto a destinazione nelle condizioni stesse in cui trovavasi all'atto nella partenza da Venezia.

2° Appena ricevuta l'istanza del Cappellano, il Comando Superiore del C. R. E. M. ha iniziato le pratiche accertatrici con l'Ospedale e, pur avendo riconosciuto che ogni cosa si era svolta conformemente alle norme procedurali regolamentari, ha creduto, in seguito ai particolari pietosi segnalati nell'istanza, di dover riferire in merito alla autorità centrale, unica competente a giudicare se il caso fosse meritevole di provvidenze eccezionali.

3° Appena presa conoscenza dell'istanza, il Ministero, invece di respingerla (come sarebbe anche stato in diritto di fare per il doppio motivo della non dipendenza della malattia da causa di servizio e della non necessità di cura sanatoriale del degente), saputo che dal 16 giugno il Bacchini era ricoverato in Ospedale civile, e che pertanto trovavasi già da tempo in condizioni di ricovero, ha dato corso a quegli accertamenti amministrativi, che era doveroso compiere prima di addossare all'Amministrazione un onere che essa non era in alcun modo tenuta a porsi a carico.

4° È norma costante — perfettamente giustificata dal fortissimo numero di richieste di tutti i generi indirizzate al Comando Superiore del C. R. E. M. da ogni parte d'Italia, ed oggi ancora più frequenti per essere la forza alle armi più che raddoppiata a causa degli avvenuti richiami — che non si dia risposta ad una istanza se non quando sono stati raccolti tutti gli elementi atti a decidere in merito alla stessa.

Risposta all'interrogazione. — Per definirla non occorre procedere ad alcun speciale accertamento. Il semplice esame dello sviluppo della pratica dimostra che:

a) non vi è nel fatto segnalato alcuna responsabilità dell'Amministrazione della Marina: si deve solo convenire che l'Ospedale di Venezia ha mancato nel non informare la famiglia del Bacchini, e l'ufficiale sanitario del luogo, del genere di malattia della quale il Bacchini era affetto.

b) Dopo ricevuta l'istanza del Cappellano dell'82ª Legione Mussolini, can. prof. D. Garattoni, tutte le disposizioni prese e quelle in corso di effettuazione comprovano la massima buona volontà, sia da parte delle autorità periferiche che da parte dell'autorità centrale, di porre in atto per il Bacchini provvedimenti di eccezionale benevolenza.

p. il Ministro

CAVAGNARI.

GIAMPIETRO. — Al Ministro delle comunicazioni per conoscere se intende provvedere ad eliminare i gravissimi inconvenienti del servizio ferroviario esercitato a mezzo delle « Littorine » sul tronco Sicignano-Lagonegro, per togliere, così, la lotta occorrente per prendere posto in esse, la possibilità, più volte verificatasi, che i viaggiatori restino in piedi e per rendere possibile il viaggio in modo conveniente su quel tronco ferroviario.

RISPOSTA. — Si fa presente all'onorevole Interrogante che l'Amministrazione ferroviaria, non appena ebbe a rilevare che, per l'intensificarsi del servizio viaggiatori sul tronco Sicignano-Lagonegro, i mezzi a disposizione non erano sufficienti, dispose di iniziativa lo sdoppiamento delle corse con Littorine in maniera da corrispondere alle esigenze del pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per le ferrovie

JANNELLI.

LORJA. — Al Ministro delle finanze per sapere se non ritenga opportuno modificare l'articolo 15 del decreto-legge 6 ottobre 1936, n. 1743, nel senso di escludere l'Istituto di emissione dalla facoltà (che rimarrebbe concessa alle altre Banche) di anticipare ai proprietari di terre il 90 per cento delle sottoscrizioni al prestito disposto da detto decreto; e ciò al fine di evitare il pericolo di nuove abnormi inflazioni.

RISPOSTA. — Per il combinato disposto dell'articolo 15 e del 2° comma dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, le operazioni di anticipazioni ivi contemplate vengono in effetti a corrispondere alle ordinarie anticipazioni su titoli di Stato, operazioni comprese tra quelle già normalmente consentite all'Istituto di emissione. In sostanza quindi, la disposizione del citato articolo 15 trova ragion d'essere principalmente per la determinazione fissa dell'interesse massimo nella misura del 5 per cento che altrimenti dovrebbe variare con le eventuali

modifiche del tasso ufficiale di sconto. Tenuto presente quanto sopra, non sarebbe giustificata la esclusione dell'Istituto di emissione dalla facoltà concessa dall'articolo stesso analogamente a quanto stabilito anche in precedenti operazioni finanziarie.

È peraltro da considerare che non potrebbe comunque evitare che le altre Banche ammesse ad effettuare le anticipazioni in parola facciano, direttamente o indirettamente, sotto una forma qualsiasi di risconto, ricorso, ove occorra, all'Istituto di emissione, a carico del quale verrebbero quindi a riaffluire quelle anticipazioni che l'onorevole Interrogante vorrebbe risparmiare all'Istituto medesimo.

Per quanto, del resto, riguarda il pericolo di abnormi inflazioni accennato dall'onorevole Interrogante, si osserva che il pericolo non sussiste giacchè la massa della circolazione non può variare per il fatto in sè del collocamento dei titoli del nuovo prestito e delle operazioni di anticipazioni che su di essi vengono effettuate, ma se mai soltanto in corrispondenza delle esigenze di Tesoreria alle quali il prestito stesso soddisfa e che in mancanza di esso dovrebbero con altri mezzi egualmente essere soddisfatte. Il provento del prestito infatti affluisce senz'altro nel conto del Tesoro presso la Banca d'Italia, con immediato riassorbimento, quindi, da parte di questa, dei biglietti relativi.

Il Ministro delle finanze
THAON DI REVEL.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti





LXXIII^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari:

(Nomina a commissario dei senatori Sarrocchi e Barcellona per la Commissione dei Codici, dei senatori Conti Sinibaldi e Anselmi per la Commissione per il giudizio) . . . Pag. 2371

Congedi 2370

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica » (1234) (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2372

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerinizzazione » (1237). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2372

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba » (1240). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2372

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di Compensazione » (1241) 2373

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo all'aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti » (1244). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2373

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, che autorizza l'Ente autonomo « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » di Venezia a promuovere ogni anno una Mostra internazionale di arte cinematografica » (1245). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2373

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 903, concernente la costituzione di un nuovo circolo ospedaliero con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano) »

(1248). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2375

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1189, concernente la costituzione del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria » (1249). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2375

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica » (1250). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2375

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice-brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro » (1251). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2375

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerienze di guerra » (1252). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2376

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello Stato Maggiore » (1253). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2376

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra » (1254). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2376

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia »

esercitate dall'industria privata » (1255). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2380

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali, telegrafici » (1256). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2379

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale » (1258). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2380

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria » (1269). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2380

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, che abolisce i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche » (1261). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2380

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della nuova sede dell'Istituto Nazionale "Luce" e del centro sperimentale di cinematografia in Roma » (1262). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2380

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, col quale si autorizza la spesa di lire 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della città penitenziaria » (1264). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2381

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Lega Navale Italiana » (1265). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2381

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse alla industria privata » (1267). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2381

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, che accorda agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere "Canton del Santo" in Asti » (1268). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2381

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata » (1269). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2382

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1262, per la conferma in carica dei presidenti e vice presidenti di sezione, nonché dei componenti dei Consigli provinciali dell'Economia corporativa » (1271). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2382

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante

il trasferimento di tenenti di vascello nel corpo delle Capitanerie di porto » (1272). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2382

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1367, con il quale è stato approvato il piano di risanamento dell'abitato di Forlì nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel Sobborgo S. Martino in Strada, e sono state dettate norme per la sua esecuzione » (1273). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2382

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di ampliamento della zona industriale di Bolzano e sono state estese alle relative opere della detta zona tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1093 » (1274). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2383

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 » (1247). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2373

BODRERO 2374

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme circa la sistemazione della zona dantesca in Ravenna » (1263). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2377

FEDELE 2377

(Presentazione) 2371

Relazioni:

(Presentazione) 2385

Ringraziamenti 2370

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2378, 2384

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brezzi per giorni 4; Milano Franco d'Aragona per giorni 8; Pozzo per giorni 4; Sarrocchi per giorni 3; Suardo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Marescalchi-Gravina ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

Roma, 14 dicembre 1936-XV.

« Le nobili espressioni della Eccellenza Vostra per il nostro caro congiunto, senatore Luigi Marescalchi Gravina, ci hanno confortati e profondamente commossi di gratitudine.

« Voglia, Eccellenza, accogliere questi nostri sentimenti e esprimerli all'Alto Consesso dalla E. V. rappresentato, insieme coi nostri vivi ringraziamenti.

« Lorenzo Marescalchi Gravina e famiglia ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità al mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato i senatori Anselmi e Conti Sinibaldi a far parte della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato, in sostituzione, rispettivamente, dei defunti senatori Perla e Pironti.

Comunico inoltre al Senato che in adempimento all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ho chiamato i senatori Pietro Barcellona e Gino Sarrocchi, in sostituzione dei defunti senatori Raffaele Perla e Giovanni Indri, a far parte della Commissione parlamentare che, a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, dovrà dare il proprio parere sui progetti dei nuovi Codici civili, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, segretario:

DISEGNI DI LEGGE

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (1461).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati (1462).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette (1463).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mer-

cato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1464).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni (1465).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali (1466).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche (1467).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria (1468).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira (1469).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali (1470).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743 concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo (1471).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I) (1472).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere (1473).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere (1474).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana (1475).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana (1476).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari (1477).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (1478).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia (1479).

Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica (1487).

Dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX (1483).

Dal Ministro delle finanze:

Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin (1480).

Dal Ministro degli affari esteri:

Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 (1484).

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (1485).

Dal Ministro della guerra:

Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Esopo (1481).

Dal Ministro dell'aeronautica:

Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari (1482).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi (1486).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (N. 1234). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerizzazione » (N. 1237). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerizzazione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerizzazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba » (N. 1240). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di Compensazione » (N. 1241). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di Compensazione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di Compensazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo all'aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti » (N. 1244). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo all'aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, col quale si eleva temporaneamente la percentuale di aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, che autorizza l'Ente autonomo "Esposizione Biennale Internazionale d'Arte", di Venezia a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d'arte cinematografica » (N. 1245). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, che autorizza l'Ente autonomo "Esposizione Biennale Internazionale d'Arte" di Venezia a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d'arte cinematografica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, concernente l'autorizzazione all'Ente autonomo « Esposizione Biennale internazionale d'arte » di Venezia a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d'arte cinematografica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 » (N. 1247). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1936

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti mobilitati, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale, le varie provvidenze a favore di coloro che prestarono servizio come combattenti durante la guerra 1915-18;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le disposizioni in vigore, recanti aumento dei limiti di età e diritti preferenziali nei pubblici concorsi e benefici economici e di carriera, secondo i rispettivi ordinamenti, a favore dei personali delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali, che prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, si applicano anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BODRERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODRERO. Onorevoli senatori, è ancora vivo nei nostri cuori e nella nostra memoria il ricordo

delle mirabili parole con cui il Presidente della nostra Assemblea l'altro giorno rievocava in questa Aula la grande impresa di Etiopia. Sono ancora presenti al nostro cuore e alla nostra memoria le parole con cui il Duce rispondeva a quel discorso ed all'attestazione di riconoscenza che il Senato del Regno ha voluto tributargli per quanto Egli ha fatto per la grande Patria italiana. Gli applausi con cui il Senato ha accolto i discorsi del nostro Presidente e del Duce, contenevano implicitamente l'approvazione entusiastica che noi daremo a questo disegno di legge.

Esso in altri tempi sarebbe stato presentato per sole e pure ragioni di convenienza, poichè in altri tempi sembrava che i governi volessero farsi perdonare non solo dai Parlamenti, ma da tutto il popolo italiano, la partecipazione ad una guerra per quanto legittima e sacrosanta. Oggi invece il Governo fascista ha vinto una guerra e del diritto a condurla è stato pienamente consapevole; oggi il popolo italiano sente quanto tale guerra sia stata necessaria, legittima. Il provvedimento in discussione è dunque proposto per ragioni sentimentali, cioè ispirate a quella meravigliosa solidarietà che lega oggi governanti e governati, onde gli uni non hanno bisogno di essere stimolati a provvidenze che contribuiranno al benessere degli altri, ma di propria iniziativa vanno incontro ai desideri del popolo.

Oltre a ciò, confortano l'approvazione di questo disegno di legge anche altre evidenti ragioni. Se la guerra mondiale del 1915-18 fu condotta nell'Italia settentrionale, la guerra etiopica fu condotta nell'Africa equatoriale e i rischi, i disagi, i pericoli si compensarono, si equilibrarono, si livellarono; cosicchè una palese ragione di giustizia impone a noi di dare il nostro suffragio a questa legge. Ragioni di giustizia, chè i nostri soldati, sia nella guerra mondiale, sia in quella etiopica, hanno affrontato serenamente la morte.

Ma oltre a ciò vi è un'altra ragione storica che ispira questa legge, ragione per la quale è di grande conforto per noi vedere uniti nel titolo della legge il nome della guerra mondiale e il nome della guerra etiopica. La guerra di Etiopia è stata la conseguenza e la continuazione della guerra mondiale. Le due guerre sono una sola, perchè quei compensi coloniali che trattati di guerra ci avevano assegnati e che trattati di pace ci hanno rifiutato, siamo andati a conquistarceli, ripigliando le armi diciassette anni dopo la fine della guerra mondiale.

Il popolo italiano ha talmente sentito come questo fosse legittimo e giusto, che ha fatto questa guerra non come potrebbe credersi, per adempiere un dovere, ma a dirittura per esercitare un diritto.

Infatti questi soldati combattevano non solo e non tanto come componenti di un esercito, quanto, direi quasi, come una grande maestranza di guerra; andavano laggiù con tanta serenità e naturalezza, perchè sapevano di esercitare un diritto, consistente nella conquista di un territorio che

doveva rappresentare un compenso a quanto ci era costata l'altra guerra, sapevano che dovevano in questa conquista reintegrare ciò che all'Italia era stato negato.

Per queste considerazioni sono sicuro che il Senato vorrà confortare con la sua approvazione unanime questa legge, confermando anche in questa occasione la volontà dell'Italia di chiamarsi per sempre Nazione guerriera. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 903 concernente la costituzione di un nuovo circolo ospedaliero con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano) » (N. 1248). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 903, concernente la costituzione di un nuovo circolo ospedaliero con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano) ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 903, concernente la costituzione di un nuovo circolo ospedaliero, con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1189, concernente la costituzione del Comune di Melicucco, in Provincia di Reggio Calabria » (N. 1249). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1189, concernente la costituzione del Comune di Melicucco, in Provincia di Reggio Calabria ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1189, concernente la costi-

tuzione del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della R. marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica » (N. 1250). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice-brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro » (N. 1251). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice-brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice-brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerienze di guerra » (N. 1252). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerienze di guerra ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerienze di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio Esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello Stato Maggiore » (N. 1253). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello Stato Maggiore ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità

del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio Esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello Stato Maggiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra » (N. 1254). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vorrei proporre una trasposizione al nostro ordine del giorno, in questo senso: che discutessimo cioè il disegno di legge n. 1263 posto al n. 21 del nostro ordine del giorno invece del n. 1255 posto al n. 15. Fra breve poi discuteremo il n. 1255 invece del n. 1263.

Se non si fanno osservazioni, resta inteso che la discussione avverrà in questo ordine.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme circa la sistemazione della zona dantesca in Ravenna » (N. 1263). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme circa la sistemazione della zona dantesca in Ravenna ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme per la sistemazione della zona dantesca in Ravenna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FEDELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE. Onorevoli Colleghi, questo disegno di legge non può passare senza brevi parole di commento, in questa Assemblea che, a buon diritto è ritenuta la fedele e vigile custode dei più alti ideali e delle più nobili tradizioni della Patria.

Di queste tradizioni Dante fu il più alto interprete ed assertore. Egli, inserendosi, per così dire, nel cuore della Nazione italiana, primo dette all'Italia una voce nel mondo esprimendo nel modo più degno l'anima e le aspirazioni della nostra gente. Se Dante ha avvivato del suo spirito tutti coloro che nei secoli passati furono pensosi delle sorti della Patria e ne auspicarono e prepararono la grandezza, oggi in questa nostra età fascista noi sentiamo ripercuotersi nella nostra coscienza più alta, più solenne, più efficace la voce del divino poeta che fu anche il profeta della Patria. Si può affermare senza iattanza e senza esagerazione che l'Italia di oggi è degna come non fu mai di ascoltare la voce di Dante. Gli ideali per i quali Dante soffrì, che egli esaltò in versi immortali, sono oggi i nostri stessi ideali che si sono effettuati in parte, e che si vengono tuttora effettuando. Rivive oggi in noi per opera del Fascismo la tradizione di Roma imperiale, della città che Dante proclamò « urbs imperatrix ». Grande utopia fu detta l'idea imperiale di Dante: ma essa aveva il suo fondamento nella tradizione storica non mai spenta dell'Impero romano, nell'autorità dei giuristi che proclamavano nel capo del Sacro Romano Impero il successore legittimo dei Cesari, nella continuità della vita storica della Nazione italiana che Dante sentì profondamente come nessun altro mai. Innanzi alla tomba del poeta gli italiani del 1921 deposero la corona dell'esercito e dell'armata che avevano conquistato i confini segnati da Dante, il

quale come aveva determinato l'unità spirituale della Nazione italiana, così ne determinò per i secoli l'unità geografica. Oggi il popolo italiano depone innanzi alla tomba di Dante la corona dell'Esercito e delle Camicie Nere che hanno conquistato l'Impero, quell'Impero che riappare, come ha detto Mussolini, sui colli fatali di Roma, e che da Roma dovrà dire ancora al mondo le parole eterne della giustizia e del diritto.

A questo disegno di legge non mancherà certo l'unanime suffragio del Senato: è questo un segno della gratitudine che noi dobbiamo a colui che, come disse Giuseppe Mazzini, ha fatto per l'avvenire e la gloria del popolo italiano più di quello che abbiano fatto dieci generazioni di scrittori e di uomini di Stato. Innanzi alla tomba del poeta dove arde perenne, pura la fiamma dell'italianità, è giusto che il popolo italiano si raccolga in questa grande ora della sua storia per trarne nuovi auspici ed incitamento a nuove opere e nuovi ardimenti. Ma io mi auguro che un altro segno della gratitudine del popolo italiano sorga in Roma; e non sia uno dei vani simulacri; ma sulle venerande mura della Curia del Senato Romano che oggi, per opera del Governo Fascista, riappaiono alla luce, si appongano cento lastre di bronzo con i cento canti della Divina Commedia, come già altra volta, sotto altra forma, proponeva il compianto ed indimenticabile Corrado Ricci. In questi canti tutte le generazioni avvenire vedranno l'esaltazione di Roma e d'Italia, ed il vaticinio dei grandi destini della Nazione italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Azzariti.

Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Borletti, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Camerini, Campili, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cavallero, Ca-

vazzoni, Celesla, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Conci, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Croce, Curatulo.

D'Achiardi, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Vico, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gazzera, Gheri Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Marcello, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montessor, Montuori, Mori, Mormino, Moirpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Orlando, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Pitacco, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Sanarelli, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sinibaldi, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Vassallo, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi

istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica (1234):

Senatori votanti	224
Favorevoli	218
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerizzazione (1237):

Senatori votanti	224
Favorevoli	221
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba (1240):

Senatori votanti	224
Favorevoli	221
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di compensazione (1241):

Senatori votanti	224
Favorevoli	221
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo all'aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti (1244):

Senatori votanti	224
Favorevoli	220
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, che autorizza l'Ente autonomo «Esposizione Biennale Internazionale d'Arte» di Venezia a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d'arte cinematografica (1245):

Senatori votanti	224
Favorevoli	220
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze

emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 (1247):

Senatori votanti	224
Favorevoli	224
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 903, concernente la costituzione di un nuovo circolo ospedaliero con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano) (1248):

Senatori votanti	224
Favorevoli	221
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1189, concernente la costituzione del Comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria (1249):

Senatori votanti	224
Favorevoli	221
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica (1250):

Senatori votanti	224
Favorevoli	222
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice-brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro (1251):

Senatori votanti	224
Favorevoli	221
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerienze di guerra (1252):

Senatori votanti	224
Favorevoli	220
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello Stato Maggiore (1253):

Senatori votanti	224
Favorevoli	221
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra (1254):

Senatori votanti	224
Favorevoli	218
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme circa la sistemazione della zona dantesca in Ravenna (1263):

Senatori votanti	224
Favorevoli	221
Contrari	3

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici » (N. 1256). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, lo dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1936

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale » (N. 1258). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria » (N. 1259). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, che abolisce i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi

in capitale nell'esecuzione di opere igieniche » (N. 1261). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, che abolisce i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, con il quale sono stati aboliti i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della nuova sede dell'Istituto Nazionale "Luce" e del centro sperimentale di cinematografia in Roma » (N. 1262). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della nuova sede dell'Istituto Nazionale "Luce" e del centro sperimentale di cinematografia in Roma ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale furono dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione in Roma della nuova sede dell'Istituto nazionale « Luce » e del Centro sperimentale di cinematografia in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedi-

menti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata» (N. 1255). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, col quale si autorizza la spesa di lire 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della città penitenziaria » (N. 1264). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, col quale si autorizza la spesa di lire 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della città penitenziaria ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, con il quale si autorizza la spesa di lire 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della città penitenziaria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Lega Navale Italiana » (N. 1265). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Lega Navale Italiana ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Lega Navale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata » (N. 1267). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse alla industria privata ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, che accorda agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere " Canton del Santo " in Asti » (N. 1263). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, che accorda agevolazioni fiscali per l'at-

tuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere « Canton del Santo » in Asti ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, concernente agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere denominato « Canton del Santo » nella città di Asti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata » (N. 1269). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse alla industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1262, per la conferma in carica di presidenti e vice presidenti di sezione, nonché dei componenti dei Consigli provinciali dell'Economia Corporativa » (N. 1271). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1262, per la conferma in carica dei presidenti e vice presidenti di sezione, nonché dei componenti dei Consigli provinciali dell'Economia corporativa ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1262 per la conferma in carica dei presidenti e vice presidenti di sezione, nonché dei componenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante il trasferimento di tenenti di vascello nel corpo delle Capitanerie di porto » (N. 1272). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante il trasferimento di tenenti di vascello nel Corpo delle Capitanerie di porto ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante il trasferimento di tenenti di vascello nel Corpo delle Capitanerie di porto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà, poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1367, con il quale è stato approvato il piano di risanamento dell'abitato di Forlì nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel Sobborgo S. Martino in Strada, e sono state dettate norme per la sua esecuzione » (N. 1273). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, Anno XIV, n. 1367, con il quale è stato approvato il piano di risanamento dell'abitato di Forlì nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel Sobborgo S. Martino in Strada, e sono state dettate norme per la sua esecuzione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1367, con il quale è stato approvato il piano di risanamento dell'abitato di Forlì nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel Sobborgo S. Martino in Strada, e sono state dettate norme per la sua esecuzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di ampliamento della zona industriale di Bolzano e sono state estese alle relative opere della detta zona tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1093 » (N. 1274).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di ampliamento della zona industriale di Bolzano e sono state estese alle relative opere della detta zona tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, numero 1093 ».

Pregho il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di ampliamento della zona industriale nella città di Bolzano e sono state altresì estese alle relative opere della zona stessa, le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1093.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Azzariti.

Baldi Papini, Banelli, Bastianelli, Bazan, Bel-fanti, Belluzzo, Benicelli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cesesia, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Conci, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Croce, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faiua, Falck, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Bianciforte, Leicht, Levi, Luciolli.

Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marescalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Mori, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Orlando, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Sanarelli, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sinibaldi, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Todaro, Tomasi della Torretta, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Vassallo, Versali, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici (1256):

Senatori votanti	204
Favorevoli	201
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale (1258):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria (1259):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, che abolisce i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche (1261):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della nuova sede dell'Istituto Nazionale « Luce » e del centro sperimentale di cinematografia in Roma (1262):

Senatori votanti	204
Favorevoli	196
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata (1255):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, col quale si autorizza la spesa di lire 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della città penitenziaria (1264):

Senatori votanti	204
Favorevoli	198
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla Lega Navale Italiana (1265):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1292, recante provvedimenti di carattere straordinario per la sistemazione dell'esercizio della rete provinciale delle ferrovie modenesi concesse all'industria privata (1267):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, che accorda agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere « Canton del Santo » in Asti (1268):

Senatori votanti	204
Favorevoli	198
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata (1269):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1262, per la conferma in carica dei presidenti e vice presidenti di sezione, nonché dei componenti dei Consigli provinciali dell'Economia Corporativa (1271):

Senatori votanti	204
Favorevoli	198
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante il trasferimento di tenenti di vascello nel corpo delle Capitanerie di porto (1272):

Senatori votanti	200
Favorevoli	198
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1367, con il quale è stato approvato il piano di risanamento dell'abitato di Forlì nelle zone di Schiavonia, del Carmine e nel Sobborgo S. Martino in Strada, e sono state dettate norme per la sua esecuzione (1273):

Senatori votanti	204
Favorevoli	200
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di ampliamento della zona industriale di Bolzano e sono state estese alle relative opere della detta zona tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1093 (1274):

Senatori votanti	204
Favorevoli	201
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Burzagli, Montefinale, Celesia, Scotti, Montresor, Raineri, Mazzucco, Felici, Facchinetti, Berio, Cian, De Marinis e Miliani a presentare alcune relazioni.

BURZAGLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero (1383).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) (1370).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1440).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale (1406).

MONTEFINALE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1933-X, n. 1332 (1397).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica (1411).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli (1413).

SCOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette (1427).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo (1429).

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie (1437).

RAINERI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1936

per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti (1414).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 1708, concernente l'esenzione dalla imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti (1415).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari (1379).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale (1396).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina (1348).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati (1334).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) (1371).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il Nob. Cesare Maria De Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo (1399).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento (1378).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie (1408).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia (1407).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito (1398).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1409).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1395).

MILIANI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1428).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia (1436).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Burzagli, Montefinale, Celesia, Scotti, Montesor, Raineri, Mazzucco, Felici, Facchinetti, Berio, Cian, De Marinis e Miliani della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani giovedì seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali (1276). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di San Marco del contributo di lire 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia (1285). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 3.300.000 per la sistemazione del molo San Cataldo nel porto di Bari (1286). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1386, apportante modificazioni all'articolo 219 del Testo Unico per la Finanza locale approvato con Regio decreto-legge 14 settembre 1931-IX, n. 1175 (1288). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione

finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri (1291). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di Belle Arti di Bologna e di Palermo (1292). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia (1294). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità (1296). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 416, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse (1298). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1463, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (1305). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1306). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità (1308). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento (1309). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare (1310). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) (1312). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificazione agrario nell'Agro medesimo (1313). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) (1314). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto Istriano (1315). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1316). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30.000.000 per la esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria (1317). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al Comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei Comuni del Lazio (1318). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1327). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra (1333). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare (1335). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonchè per i pari grado dei reparti mobilitati del R.C.T.C. in Libia (1339). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il recluta-

mento straordinario di sottufficiali del genio (1340). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, che fissa dei limiti alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni in Africa Orientale (1341). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, concernente aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629 (1343). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga, al 30 settembre 1936-XIV, l'efficacia del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento

dell'indennità coloniale agli ufficiali e ai marescialli delle divisioni metropolitane, dislocate in Libia, nonché ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo Truppe Coloniali (1344). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni (1345). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 18,15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

LXXIV^a SEDUTA

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2391		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali » (1276). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2392		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 3.300.000 per la sistemazione del molo San Cataldo nel porto di Bari » (1286). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2394		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1386, apportante modificazioni all'articolo 219 del Testo Unico per la Finanza locale approvato con Regio decreto-legge 14 settembre 1931-X, n. 1175 » (1288). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2395		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri » (1291). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2395		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di Belle Arti di Bologna e di Palermo » (1292). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2395		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia » (1294). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2395		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pen-		sioni indirette e di reversibilità » (1296). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2396
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza » (1305) — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2397
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (1306). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2397
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretta o di reversibilità » (1308). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2397
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento » (1309). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2398
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5º (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare » (1310). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2398
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) » (1312). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2398
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificazione agrario nell'Agro medesimo » (1313). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2400

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.) » (1314). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2401

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (1316). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2404

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30.000.000 per la esecuzione dei lavori stradali di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria » (1317). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2404

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei comuni del Lazio » (1318). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2404

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione » (1327). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2404

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le case degli Impiegati dello Stato (I. N.-C. I. S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare » (1335). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2406

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonchè per i pari grado dei reparti mobilitati del R. C. T. C. in Libia » (1339). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2407

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di sottufficiali del genio » (1340). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2407

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, che fissa dei limiti alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni in Africa Orientale » (1341). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2407

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, concernente aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629 » (1343). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2407

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga,

al 30 settembre 1936-XIV, l'efficacia del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale agli ufficiali e ai marescialli delle divisioni metropolitane, dislocate in Libia, nonchè ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo Truppe Coloniali » (1344). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2408

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni » (1345). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2408

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo alla assegnazione alla Procuratoria di S. Marco del contributo di lire 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di S. Marco in Venezia » (1285). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2393

GUADAGNINI 2393

CIAN 2393

CRISPOLTI 2394

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici* 2394

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi lombardi ed in vista di esse » (1298). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2396

BONARDI 2396

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano » (1315). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2401

CHERSI 2403

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra » (1333). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2405

ROSSINI 2406

(Presentazione) 2391

Interrogazione:

(Risposta scritta) 2413

Petizioni (Lettura del sunto) 2391

Relazioni:

(Presentazione) 2410

Ringraziamenti 2391

Uffici:

(Riunione) 2391

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2399, 2409

La seduta è aperta alle ore 16.

DI DONATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bacci per giorni 8; Durini di Monza per giorni 8; Gallarati Scotti per giorni 2; Ginori Conti per giorni 8; Mazzucco per giorni 8; Miliani per giorni 1; Orsini Baroni per giorni 5; Perrone Compagni per giorni 8; Porro Ettore per giorni 5; Romano Michele per giorni 6; Todaro per giorni 3; Tournon per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura del sunto di due petizioni pervenute al Senato.

DI DONATO, segretario. Il signor Carlo Grusovin fa voti per la sistemazione di alcuni casi specialissimi di dentisti pratici delle Venezia.

Il cav. Giuseppe Martinelli, primo capitano dei Reali carabinieri a riposo si duole che sia stato respinto un suo ricorso alla Corte dei conti diretto ad ottenere l'indennità di quiescenza che egli afferma spettargli in seguito a lesioni riportate in servizio.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alla Commissione competente.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Falcioni e Sanjust di Teulada ho ricevuto i seguenti telegrammi di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti:

« Anche a nome mia famiglia commosso sentitamente ringrazio V. E. per affettuosa commemorazione mio compianto fratello Alfredo fatta seduta Senato ieri. Devoti ossequi.

Avv. Ernesto Falcioni ».

« Accetti commosse espressioni mio grato animo per Sue indimenticabili parole in memoria mio adorato padre.

Luigi Sanjust di Teulada ».

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 15,30 avrà luogo una riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno di cui do lettura:

- a) Costituzione degli Uffici;
- b) Esame dei seguenti disegni di legge:

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia (1426). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in provincia di Enna (1458). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Ricostituzione di sette comuni in provincia di Campobasso (1459). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova (1460). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin (1480). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Esgeo (1481). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari (1482). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX (1483). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 (1484). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (1485). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi (1486). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica (1487). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 (1488). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro (1489). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Sono stati comunicati alla Presidenza i disegni di legge di cui faccio dare lettura:

DI DONATO, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione « Cassa di risparmio » (1490).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (1491).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita (1492).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale (1493).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa (1494).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali (1495).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali (1496).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana (1497).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia (1498).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (1499).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI (1500).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume (1501).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse

scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 (1502).

Dal Ministro degli affari esteri:

Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 (1488).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro (1489).

Dal Ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana (1503).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali » (Numero 1276). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 del decreto, 4º comma, lettera C, è aggiunto:

7º) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro di agricoltura e foreste, scegliendolo fra le persone che saranno designate dalla Federazione del legno, da quella della carta, dal Comitato nazionale forestale e dall'Ente nazionale per la cellulosa e carta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di S. Marco del contributo di lire 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di S. Marco in Venezia » (N. 1285). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di San Marco del contributo di lire 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di S. Marco del contributo di lire 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GUADAGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADAGNINI. Onorevoli colleghi, ieri l'onorevole Fedele, con alta eloquenza, ha illustrato e plaudito al progetto di legge con cui lo Stato crea una zona di bellezza e di silenzio devoto attorno alla tomba di Dante. Oggi il Senato è chiamato a deliberare sulla proposta per cui lo Stato contribuisce con un milione e mezzo al consolidamento ed al restauro della Basilica di S. Marco in Venezia.

Non è l'ordine del giorno, non è il caso che ha ravvicinato questi due disegni di legge. Essi rappresentano, invece, l'ultima manifestazione, in ordine di tempo, di quella sapiente premura con cui il Fascismo cura, potenza, riscopre i tesori di memorie, di arte e di fede che i lunghi secoli di civiltà hanno dato all'Italia, inserendoli e custodendoli nel grande scrigno dei valori spirituali della Nazione. Pel Fascismo, che da Roma ha ereditato l'impulso al progredire perenne dell'umanità, il passato è sostanza di vita; ed è sacro all'avvenire tutto ciò che fu ed è oggi in Italia. Così, mentre feconda per l'età nuova gli istituti fondamentali della costituzione corporativa dello Stato e chiama per tale via direttamente tutto il popolo al Governo, al popolo esso addita, per ammaestrarlo al domani, i meravigliosi monumenti che i padri

ci hanno lasciato, come libri aperti a ricordare quelle glorie, quelle conquiste, quei fasti che, per essere passati, non restano meno memorabili e nostri. Nostri tanto più, in quanto pressochè identiche permangono nei secoli le posizioni materiali e spirituali delle stirpi, pressochè identici i bisogni, le aspirazioni, le imprese, pressochè identiche le necessità di ricalcare le stesse vie per terra e per mare.

La Basilica di S. Marco, gioiello fulgente onde il genio dei veneziani si è espresso al mondo per virtù di bellezza, non ha piegato alla minaccia del tempo o all'instabilità del terreno; ma alla vigile preoccupazione dei veneziani ha rivelato esigenze di consolidamento e di restauri. Il Capo del Governo, che non conosce difficoltà se non per superarle, ha subito trovato gli uomini tecnicamente più adatti a salvaguardare il monumento, e ha provveduto a dar loro i mezzi finanziari adeguati.

La Basilica diviene più salda e più bella.

S. Marco non è per i veneziani soltanto la loro chiesa cattedrale, ma è il tempio istoriato della loro vita plurisecolare. Al solo vederla l'estatico ammiratore pensa all'oriente, alle favolose ricchezze raccolte sul mare da quegli intrepidi navigatori, pensa al valore dei guerrieri e alla saggezza dei politici che elevarono sugli alti fastigi i trionfali cavalli di bronzo. Anche allor che sorse il tempio, l'Oriente era il miraggio, il grande appello al movimento e all'espansione degli Italiani. Ma poichè eterne e fatali sono quelle vie, e sempre che l'Italia riprende il suo destino di antesignana nella storia dell'umanità, per quelle vie ripete il suo cammino, così da quel mirabile monumento eterno è il messaggio che ci addita le terre dell'Oriente. Per molti secoli S. Marco ha visto andare laggiù i suoi dogi, i suoi guerrieri, i marinai, i mercanti, i crociati, i suoi esploratori; e noi, laggiù, abbiamo visto andare or ora, al cenno deciso del Duce, il fiore della gioventù fascista, cui si è inchinato l'orgoglio di cinquanta nazioni.

Io voterò con gioia questo contributo dello Stato alla Procuratia di S. Marco. Il passato si fa presente e si infutura, perchè col Fascismo non vi è faticenza per il popolo italiano nè per i monumenti della sua storia e della sua gloria (*Applausi*).

CIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN. Io veneziano della provincia, anche a nome di un nostro collega, rappresentante degnisimo del miglior patriziato veneziano dogale e italianissimo, l'onorevole Marcello, oso parlare non per aggiungere una sola parola a quelle nobilissime che con brevità eloquente ha scritto nella sua relazione l'onorevole Baccelli, che anche come poeta si è mostrato un alato e sapiente adoratore ed esaltatore delle bellezze di Venezia; non per aggiungere, dico, una parola e neppure per incitare i presenti a compiere un dovere tanto gradito.

Sento invece un altro dovere anzitutto, d'indirizzare, come testè ha fatto il nostro collega onorevole

Guadagnini, un plauso sincero, fervidissimo al Governo, che, nonostante, anzi, a dispetto dei tempi, ha saputo compiere un gesto geniale e sapiente per sovvenire questa Venezia che merita anche di essere risarcita dei danni eccezionali subiti durante la guerra e dopo la guerra. Ma il plauso non basta; intendo d'esprimere la mia assoluta fiducia che il Governo continuerà in questa opera così felicemente iniziata, affinché alle necessità incalzanti sia gradatamente ma tempestivamente provveduto.

Particolarmente sento il dovere di segnalare al Governo i provvedimenti che sono stati concretati, come conclusione di un lungo coscienzioso lavoro, dalla Commissione costituita in Venezia dal Sindacato per la proprietà edilizia, in una relazione redatta dall'avv. Carlo Ivancich e che sono riferiti nell'opuscolo citato.

Proposte quanto mai opportune alle quali ho voluto accennare per trasfondere negli onorevoli Senatori il convincimento che Venezia non attende inerte, non dorme sugli allori del suo passato, ma si prepara ad un avvenire migliore, alacramente, con amore e con fede. Un esempio insigne di questo amore e di questa fede lo offre oggi quella figura esemplare di cittadino che è nel cuore di tutti i veneziani, Luigi Marangoni; che da anni vive, si può dire, di S. Marco e per S. Marco, facendo della sua vita un apostolato d'intelligenza, di volontà, di abnegazione.

Gli sforzi di Venezia saranno certamente assecondati in avvenire e aiutati dal Governo perchè, onorevoli Senatori, il patrimonio eccezionalmente prezioso di arte e di storia rappresentato dagli edifici veneziani costituisce un cespite cospicuo di portata nazionale, tanto è il fascino che essi esercitano sugli spiriti colti di tutto il mondo civile; e più ancora, perchè Venezia, bella ma anche grande, anche romanamente forte, ha tessuto attraverso lunghi secoli la sua storia gloriosa *ausu romano*, come sta oggi tessendo la sua nuova storia l'Italia imperiale di Mussolini. (*Applausi*).

CRISPOLTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, veramente quando un plauso è così bene espresso da due colleghi, come il senatore Guadagnini e il senatore Cian, è superfluo aggiungere altro; ma, quando per caso si è domandata la parola con l'evidente scopo di plaudire, non si ha più diritto di ritirarla.

Plaudo dunque all'opera del Governo in favore della Basilica veneta, perchè essa è forse il tempio d'Italia dove più lungamente, più costantemente, più solennemente le glorie religiose si siano unite alle glorie patriottiche. Tutto ciò che di grande è stato fatto a Venezia, tutto si è intitolato da San Marco.

Il mio plauso si rivolge al Governo anche per una seconda ragione; perchè, cioè, nessun modo più genuino, più eloquente, volendo celebrare le vere, le fulgide tradizioni della grandezza veneta, si poteva dare, che significasse così altamente e,

speriamo, sempre così coerentemente, come questo decreto, l'omaggio alla perla delle città, per quello che essa ha fatto nel mondo, durante i secoli, di forte, di civile e di santo. (*Applausi*).

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero dare al senatore Cian e al Senato l'assicurazione che il problema, sia statico che artistico, di Venezia sta a cuore al Governo. Il Ministero dei lavori pubblici ha uno studio completo su quelle che sono le esigenze particolari della città di Venezia, e sarebbe vivo il desiderio che a questi studi seguissero le attuazioni. Assicuro perciò il Senato che con le possibilità future, che mi auguro vicine, si potrà dare inizio al programma di lavori; programma vastissimo perchè riguarda tanto la parte tecnica degli edifici che quella artistica.

Ritengo che tale programma dovrà essere attuato per gradi. Ho anzi esaminato una parte del programma relativo ai lavori marittimi da iniziare nell'ambito del bilancio ordinario, evitando così di ricorrere ad assegnazioni straordinarie.

Rinnovo quindi al Senato l'assicurazione che il problema è presente, a conferma delle cure del Governo verso la città di Venezia che è nel cuore di tutti gli Italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 3.300.000 per la sistemazione del molo San Cataldo nel porto di Bari » (N. 1286). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 3.300.000 per la sistemazione del molo San Cataldo nel porto di Bari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 3.300.000 per la sistemazione del molo S. Cataldo nel porto di Bari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1386, apportante modificazioni all'articolo 219 del Testo Unico per la Finanza locale approvato con Regio decreto-legge 14 settembre 1931-IX, n. 1175 » (Numero 1288). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1386, apportante modificazioni all'articolo 219 del Testo Unico per la finanza locale approvato con Regio decreto-legge 14 settembre 1931-IX, n. 1175 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1386, concernente la modificazione del 1° comma dell'articolo 219 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175, circa il termine per la riduzione a metà della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri » (N. 1291). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di Belle Arti di Bologna e di Palermo » (N. 1292). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di Belle Arti di Bologna e di Palermo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di belle arti di Bologna e di Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia » (N. 1294). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 1, le parole: estinguibili in 35 anni sono sostituite dalle parole: estinguibili in 50 anni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità » (N. 1296). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse » (N. 1298). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, col quale sono state estese le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi lombardi ed in vista di esse.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONARDI. Onorevoli colleghi, la presenza del Ministro dei lavori pubblici, che noi salutiamo reduce dall'Africa Orientale dove con rapidità fascista e con concezione romana ha tracciato quella rete stradale che sarà la prosperità e la gloria dell'Impero (*applausi*), e la benevolenza con la quale il Senato ha voluto accogliere alcune mie osservazioni fatte in passato in materia di circolazione stradale, mi incoraggiano a dire due parole sull'oggetto all'ordine del giorno.

La mia modesta ma viva soddisfazione e gratitudine, va al Ministro dei lavori pubblici perchè ho veduto rapidamente realizzarsi i voti che qui avevo espresso interpretando anche l'aspirazione degli automobilisti italiani.

Il provvedimento auspicato in conformità dell'articolo 29 del Codice della strada per la determinazione della precedenza sulle strade di grande comunicazione è oggi un fatto compiuto. Sappiamo che la Commissione, nominata allo scopo di determinare in modo uniforme per tutto il Regno le norme della circolazione stradale urbana, ha ormai portato innanzi i propri lavori e siamo alla conclusione. Ma soprattutto ho veduto con compiacenza il decreto Ministeriale del 5 novembre col quale si è finalmente disciplinata la difficile e complessa situazione riguardante i cartelli indicatori da apporsi sulle strade pubbliche e la disciplina delle segnalazioni semaforiche. Ora, se me lo consente il Ministro, gli rivolgo una semplice preghiera, questa: il provvedimento è sicuramente giusto e potrà essere prontamente ed efficacemente attuato, però chiedo, per quanto concerne le segnalazioni notturne a mezzo di catarifrangenti fissati in colore bianco sul nome degli abitati, che (dando un termine necessario per la sistemazione) si riconosca la necessità che tale colore venga riservato esclusivamente a questo oggetto e si mutino i catarifrangenti a colorazioni bianche oggi usati troppo per *réclame* commerciale creando, per l'automobilista che transita di notte, confusioni e pericoli tra la segnalazione stradale e i nomi di prodotti d'ogni genere.

Il decreto porta la determinazione, con un modello allegato delle misure, del colore e della forma dei vari cartelli. Osservo che, almeno nei cartelli di segnalazione di città e di paese, è necessario un provvedimento che meglio si attagli alla realtà del fine cui si vuole giungere. La misura prescritta può servire nei nomi di paesi e città composti di poche sillabe, ma non serve quando il nome è piuttosto lungo, perchè, se non sono spaziate le lettere, la scritta è illeggibile. Il Ministro, facendo compiere un esperimento, dovrà riconoscere il fondamento del rilievo: basterà che le misure indicate siano considerate come minimi, consentendo eccezioni pratiche corrispondenti alla finalità del provvedimento.

Per riferirmi all'argomento che ci occupa, vale a dire la estensione, anche all'autostrada Milano-

Laghi, delle norme di legge per la pubblicità sulle autostrade, raccomando assai al Ministro una autostrada derelitta, quella Milano-Bergamo-Brescia, la quale rimane sola, abbandonata alla iniziativa privata, in una situazione che S. E. il Ministro conosce e che non può durare, perchè questa cenerentola delle autostrade a poco a poco andrà in decadenza completa.

Poichè siamo ad esaminare l'opportunità di estendere alle autostrade, e specialmente alla Milano-Laghi, le disposizioni di legge in materia di pubblicità, vorrei rinnovare al Ministro la mia vecchia preghiera, quella cioè di istituire un controllo, una disciplina, una norma che impedisca la permanenza ed il nuovo impianto di certi orribili cartelli che vanno deturpando le autostrade e le strade dell'Azienda Autonoma Strade Statali. Io non credo che il reddito per l'applicazione dei cartelli possa portare un grande conforto al bilancio della A. A. S. S. Penso vi sia qualche cosa d'altro da salvaguardare, da difendere, che vale di più: la bellezza naturale del nostro Paese e delle nostre strade, tanto più che, quando noi parliamo della Milano-Laghi, parliamo di una zona celebre per la sua bellezza naturale, per il sorriso della natura, per tutto quello che attrae il viandante ed il turista. Tutto ciò impone che la pura e serena linea del paesaggio non sia turbata da scritte, forme, colori violenti che offendono e sono una volgarità stonata, indegna dell'amore e della sollecitudine coi quali finalmente tra noi si sente e si svolge l'industria fondamentale dei forestieri, ai quali dobbiamo offrire, gelosamente integra, e sempre più attraente, la bellezza di questa nostra incomparabile Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza » (N. 1305). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme defi-

nitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 1306). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretta o di reversibilità » (N. 1308). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretta o di reversibilità ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valuta-

zione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretta o di reversibilità.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento » (N. 1309). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936, Anno XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà, poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare » (N. 1310). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due

posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) » (N. 1312). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione della aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Centurione

Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Cogliolo, Colonna, Colosimo, Contarini, Conti, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Fantoli, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gazzera, Gheri Giovanni, Giampietro, Giardini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marcella, Marconi, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Menozzi, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Occhini, Orlando, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Perris, Petrone, Pitacco, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Renda, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvi, Sanarelli, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Tolomei, Torlonia, Torre.

Vaccari, Vassallo, Vicini Antonio, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del

pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche e demaniali (1276):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di San Marco del contributo di lire 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia (1285):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 3.300.000 per la sistemazione del molo San Cataldo nel porto di Bari (1286):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1386, apportante modificazioni all'articolo 219 del Testo Unico per la Finanza locale approvato con Regio decreto-legge 14 settembre 1931-IX, n. 1175 (1288):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri (1291):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di Belle Arti di Bologna e di Palermo (1292):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessioni di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia (1294):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità (1296):

Senatori votanti	199
Favorevoli	198
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse (1298):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (1305):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1306):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità (1308):

Senatori votanti	199
Favorevoli	197
Contrari	2

Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento (1309):

Senatori votanti	199
Favorevoli	197
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare (1310):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) (1312):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificazione agrario nell'Agro medesimo » (N. 1313). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificazione agrario nell'Agro medesimo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, concernente provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificazione agrario nell'Agro medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.) » (N. 1314). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.) ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto Istriano » (N. 1315). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto 28 novembre 1929, n. 2234, col quale il territorio dell'Istria fu classificato fra i comprensori soggetti a trasformazione fondiaria di pubblico interesse, agli effetti dei Regi decreti 18 maggio 1924, n. 753 e 29 novembre 1925, n. 2464;

Visto il Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme sulla bonifica integrale;

Considerato che a termini dell'articolo 107 del Regio decreto suddetto il comprensorio per la trasformazione fondiaria dell'Istria è stato classificato come comprensorio di bonifica di 1ª categoria;

Vista la legge 8 aprile 1935, n. 516, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1935-36;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare il finanziamento dell'Acquedotto istriano, anche per la parte spettante alla Provincia ed ai Comuni che fanno parte del Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Istria;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La spesa di costruzione dell'Acquedotto istriano per l'importo tuttora da liquidare delle opere già concesse e per le ulteriori opere occorrenti per il suo completamento, è a totale carico dello Stato.

Il contributo del 5 per cento in valore capitale a carico della Provincia di Pola sulle spese già liquidate e non ancora corrisposte più gli interessi relativi, fino all'epoca del regolamento del debito, calcolato al saggio del 5 per cento con capitalizzazione annuale, sarà soddisfatto col versamento immediato della somma di lire 270.000, e per la residua quota in trenta rate annuali, scadenti il 1° gennaio degli anni 1937 e successivi, comprensive del capitale e degli interessi in ragione del 5 per cento.

Art. 2. — Il limite d'impegno stabilito per l'esercizio 1935-36 dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, convertito in legge 1° aprile 1935, n. 898, e successive modificazioni, e relativo ad opere di competenza statale a pagamento differito interessanti la bonifica integrale, è aumentato di lire 6.035.000.

Art. 3. — Gli stanziamenti stabiliti dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successive variazioni, sono aumentati nella seguente misura:

Esercizio 1935-36	L.	2.656.000
» 1936-37	»	4.507.000
» 1937-38	»	5.806.000
» dal 1938-39 al 1961-62	»	6.035.000
» 1962-63	»	5.713.000
» 1963-64	»	5.111.000
» 1964-65	»	4.149.000
» 1965-66	»	3.379.000
» 1966-67	»	1.528.000
» 1967-68	»	228.700
		<hr/>
Totale aumenti	L.	177.917.700
		=====

Art. 4. — A compensazione degli aumenti suddetti, gli stanziamenti stabiliti dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successive variazioni, sono diminuiti nella seguente misura:

Esercizio 1935-36	L.	2.656.000
» 1936-37	»	4.507.000
» 1937-38	»	5.806.000
» dal 1938-39 al 1961-62	»	6.035.000
» 1962-63	»	5.900.000
» 1963-64	»	5.900.000
» 1964-65	»	5.900.000
» 1965-66	»	2.408.000
		<hr/>
Totale	L.	177.917.700
		=====

Art. 5. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1935-36 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo n. 119. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. + L. 2.656.000

In diminuzione:

Capitolo n. 120. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario, ecc. — » 2.656.000

Art. 6. — Il Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato ad appor-
tare con i suoi decreti le variazioni di bilancio dipendenti dal presente decreto nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio
finanziario 1936-37.

Art. 7. — Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà provveduto
al trasferimento a carico dei fondi per opere di bonifica di competenza statale a
pagamento differito degli impegni vigenti al 1° luglio 1935 e successivamente assunti
per l'esecuzione delle opere dell'Acquedotto istriano.

Con le stesse modalità sarà variata l'imputazione dei mandati e ruoli di spese
fisse emessi per le opere di cui al precedente comma.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione
nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conver-
sione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di
legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1936 — Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su
questo disegno di legge.

CHERSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHERSI. Onorevoli colleghi, viene sottoposto
oggi alla vostra approvazione il provvedimento,
si egregiamente illustrato nella relazione del came-
rata Marescalchi, per il quale l'Amministrazione
provinciale dell'Istria, considerata la critica sua
situazione economico-finanziaria, viene esonerata
dal corrispondere il 5 per cento sulle spese occor-
renti per la costruzione del grande acquedotto
istriano, contributo che per impegni in prece-
denza legalmente presi avrebbe dovuto versare.

È questo un altro segno tangibile della be-
nevolenza del Duce per quella terra istriana,
che, nelle alterne vicende della sua storia lontana
e recente, pur trovandosi al limite tra due popoli
diversi, ha saputo mantenere integra la romanità
e l'italianità della sua gente, vigile scolta ancor
oggi come sempre ai confini della Patria.

L'acquedotto istriano ha quasi mezzo secolo di
storia, se riandiamo con la mente alle primissime
impostazioni di questo vitale problema; il cessato
Governo austriaco non ha mai saputo nè voluto
trovare la via per dare un po' d'acqua alle siti-
bonde borgate istriane; la stessa configurazione
oroidrografica della penisola è tale da rendere
difficile la soluzione tecnica per l'integrale approv-
vigionamento idrico della Provincia.

Per dare l'acqua all'Istria bisognava volere, for-
temente volere, bisognava che una Forza supe-

riore dotata d'intelletto, di cuore, di volontà e
di mezzi sapesse affrontare così arduo problema.

Fu il Duce a volerlo e per virtù Sua, tutta Sua,
oggi l'acqua fresca e sana zampilla già in parecchi
Comuni istriani.

Il Consorzio per l'acquedotto istriano, che fin
dall'inizio della sua fase esecutiva è guidato con
intelligenza e sicura mano dal dinamico camerata
Mori, ci presenta un bel bilancio consuntivo ed
un promettente preventivo: 84 milioni di opere
già eseguite; opere basilari perchè riguardano la
captazione delle sorgenti, la potabilizzazione ed il
sollevamento delle acque, unitamente ai serbatoi
ed alle principali reti di distribuzione, che danno
già il rifornimento a più di 20 Comuni; sono in
corso di esecuzione e di prossimo inizio altre impor-
tanti opere per le quali le arterie alimentatrici
vanno già diramandosi, fra monti e vallate, fin
nei più reconditi centri rurali dell'Istria conti-
nentale; ma anche più in là, in quelle ridenti nostre
isole del Carnaro, lembi vivi dell'Istria, il piccone,
arma sempre prediletta dall'Italiano nuovo, si
accingerà tra breve a vincere quell'arido Carso
che passa sotto il nome di « Arabia petrea », per
incanalarvi la nuova fonte di vita. Così, accanto
ai millenari monumenti che testimoniano la roma-
nità dell'Istria, sono sorti e stanno sorgendo
indelebili i segni del Littorio, materiati in grandi
opere di moderna ingegneria, per tramandare ai
posterl'epoca gloriosa dell'Impero Fascista di
Mussolini.

Mi sia concesso in quest'Aula di rendermi inter-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36. — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1936

prete e garante dei sentimenti di gratitudine e di devozione della gente istriana per il Duce, di quella gente che fu ed è fedele, che ha nell'anima radicato il più puro patriottismo, che fu ed è sempre pronta a servire il Re e la Patria così in pace come in guerra.

Onorevoli colleghi, sono certo che vi compiacerete dare il vostro unanime consenso a questo provvedimento in favore della mia Terra chè certo è degna di questa come di ogni altra provvidenza che la magnanimità del Duce vorrà accordarle. *(Vive approvazioni)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 1316). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30.000.000 per la esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria » (N. 1317). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30.000.000

per l'esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, con il quale è stata autorizzata la spesa di lire 30.000.000 per l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori stradali, di costruzione della fognatura e dell'acquedotto connessi all'attuazione del piano regolatore della città di Littoria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al Comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei Comuni del Lazio » (N. 1318). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al Comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei Comuni del Lazio ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, concernente la estensione al comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei comuni del Lazio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione » (N. 1327). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV,

n. 1104, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra » (N. 1333). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, il Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed il Regio decreto-legge 27 maggio 1906, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362, concernenti la materia delle pensioni di guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare altre disposizioni sulla materia stessa;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I cittadini italiani, addetti a lavori direttamente eseguiti da Amministrazioni statali o da queste concessi in appalto in territori ove si svolgono operazioni di guerra, che, per azioni belliche o per aggressioni o insidie di popolazioni nemiche, riportino ferite o lesioni, da cui sia derivata una invalidità ascrivibile ad una delle otto categorie della tabella A annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e, in caso di morte, i loro congiunti, hanno diritto di optare tra la pensione privilegiata di guerra e l'indennità che possa loro spettare in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto.

Nel caso di opzione per la pensione privilegiata di guerra, l'indennità d'infortunio ovvero l'indennità spettante in virtù di contratto è devoluta a favore dell'Erario; qualora fosse stata già corrisposta, sarà detratta dalla pensione con le norme di cui al terzo comma dell'articolo 71 del citato Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

La pensione è liquidata sul grado di soldato.

Art. 2. — Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova del militare la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare stesso avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data del mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio, purchè le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volontà delle parti.

Se il militare sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del dodicesimo anno, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, può essere devoluta agli avi, che abbiano provveduto al mantenimento e alla educazione di lui fino alla maggiore età o fino alla chiamata alle armi, semprechè si verificino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori dall'articolo 37) del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 3. — La norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 21 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è estesa a tutte le domande di revisione del trattamento di pensione, diretta o di reversibilità, presentate oltre un anno dalla notifica del provvedimento di cui si chiede il riesame.

Per le revisioni eseguite di ufficio la nuova liquidazione decorre dalla data del provvedimento.

Art. 4. — Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 16 gennaio 1935-XIII: le disposizioni dell'articolo 3 entrano in vigore dalla data della pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1936

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ROSSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSINI. Non per contrastare opposizioni impossibili e, comunque, impensabili, ma perchè la sensibilità, forse la malinconia, di qualche lontano non interpreti il silenzio che deriva dall'unanimità come indifferenza, può essere opportuno aggiungere qualche commento, del resto brevissimo, alla proposta di conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1935-XIV.

Il consentire agli operai e alle famiglie degli operai caduti o feriti per fatto bellico in Africa Orientale l'opzione fra la pensione privilegiata di guerra, da liquidarsi col grado di soldato, e l'indennità d'infortunio dovuta in base alle norme vigenti sulla previdenza sociale o in virtù di contratto, è non solo giuridicamente giusto, ma moralmente necessario, quando si consideri l'immenso contributo recato dall'esercito dei lavoratori, di ogni arte e di ogni grado, a quella preparazione formidabile di mezzi tecnici che il Duce garantì a questa Assemblea e che permise al genio strategico Suo e del Comando Superiore di conseguire la più folgorante vittoria nel minor tempo possibile con minimi, se pur sempre dolorosissimi, sacrifici di sangue (*Approvazioni*).

Il vigile purissimo amore che il Senato dimostrò sempre ai Combattenti, — anche nel triste tempo della demenza bestemmia-trice, quando troppe fazioni mettevano a riporto l'obolo ai mutilati, agli orfani, alle vedove, alle madri, per convertirlo in schede elettorali —, rifiorisce in questo riconoscimento che ha insieme valore economico e palpito di poesia (*Bene*).

Lo specialissimo carattere della guerra per la conquista dell'Impero ha, molte volte, costretto i soldati ad essere lavoratori ed i lavoratori ad essere autentici combattenti: questo provvedimento riconsacra una fraternità, una identità anzi, già documentata dal sacrificio e dalla gloria.

La nostra Assemblea, che aduna tanti uomini illustri per virtù di comando in tutte le più alte forme di attività umana, dalle più gloriose, alle più utili, è certamente fiera di aggiungere alle solenni onoranze rese al Capo ed ai Comandanti, il tributo della sua riconoscente ammirazione alla moltitudine degli umili, ai quali la sorte non consentì nè medaglie nè distinzioni nè promozioni ma che se stessi nobilitarono e nobilitano fornendo uno sconosciuto numero qualunque alla somma

gigantesca degli ardimenti e degli olocausti necessari alla vittoria, senza proporsi amletici dilemmi tra l'egoismo e il Dovere (*Applausi*).

Al saluto ai superstiti si accompagna spontaneo l'omaggio ai Caduti, da quelli sorpresi in codardi singoli agguati a quelli che caddero a decine con le armi in pugno nel cantiere Gondrand intorno al loro direttore ed alla sua eroica donna, splendido esempio di abnegazione, ineguagliabile simbolo della oscena ferocia del nemico barbaro e della bassezza morale a cui giunse il sedicente agnosticismo dei suoi protettori civili (*Benissimo*).

Pochi forse dei lavoratori lontani avranno notizia di questo nostro voto. Ma il sottolinearlo col più affettuoso augurio è un bisogno del cuore per quanti tra noi — probabilmente tutti — sentono che alle sottili caute distinzioni pur ieri rinnovatesi tra il riconoscimento « de jure » ed il riconoscimento « de facto » della nostra conquista, la più alta risposta che Roma può dare è quella di presidiare con le armi invincibili i più lontani confini, per continuare serenamente a costruire il ponte e la strada, l'asilo e la scuola, l'ospedale e la Chiesa (*Applausi vivissimi e prolungati, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare » (N. 1335). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonchè per i pari grado dei reparti mobilitati del R. C. T. C. in Libia » (N. 1339). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936 - Anno XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonchè per i pari grado dei reparti mobilitati del R. C. T. C. in Libia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonchè per i pari grado dei reparti mobilitati del Regio Corpo Truppe Coloniali in Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di sottufficiali del genio » (N. 1340). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di sottufficiali del genio ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di sottufficiali del genio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, che fissa dei limiti alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni in Africa Orientale » (N. 1341). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, che fissa dei limiti alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, che fissa dei limiti alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni in Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, concernente aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629 » (N. 1343). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, concernente aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, concernente aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga, al

30 settembre 1936-XIV, l'efficacia del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale agli ufficiali e ai marescialli delle divisioni metropolitane, dislocate in Libia, nonchè ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo Truppe Coloniali » (N. 1344). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga, al 30 settembre 1936-XIV, l'efficacia del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento della indennità coloniale agli ufficiali e ai marescialli delle divisioni metropolitane, dislocate in Libia, nonchè ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo Truppe Coloniali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga, al 30 settembre 1936-XIV, l'efficacia del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale agli ufficiali e ai marescialli delle divisioni metropolitane, dislocate in Libia, nonchè ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo Truppe Coloniali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni » (N. 1345). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Baldi Papini, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Caviglia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Cogliolo, Colonna, Contarini, Conti, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Martino Augusto, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Fantoli, Fedele, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Giampietro, Giardini, Gigante, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Guattieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marcello, Marecchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Menozzi, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Perris, Petrone, Pitacco, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvi, Sanarelli, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dotter Paolo, Tiscornia, Tolomei, Torre, Treccani.

Vaccari, Vassallo, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificazione agrario nell'Agro medesimo (1313):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) (1314):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano (1315):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1316):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30.000.000 per la esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria (1317):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al Comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei Comuni del Lazio (1318):

Senatori votanti	183
Favorevoli	182
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1327):

Senatori votanti	183
Favorevoli	182
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra (1333):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare (1335):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonché per i pari grado dei reparti mobilitati del R.C.T.C. in Libia (1339):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di sottufficiali del genio (1340):

Senatori votanti	183
Favorevoli	181
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, che fissa dei limiti alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni in Africa Orientale (1341):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, concernente aggiornamenti al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629 (1343):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga, al 30 settembre 1936-XIV, l'efficacia del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale agli ufficiali e ai marescialli delle divisioni metropolitane, dislocate in Libia, nonché ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo Truppe Coloniali (1344):

Senatori votanti	183
Favorevoli	182
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni (1345):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Raineri, Broglia, De Vito, Cozza, Felici, Leicht, De Marinis e Antona Traversi a presentare alcune relazioni:

RAINERI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936 - Anno XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1323).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti (1320).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore (1331).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali (1332).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione (1419).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936 - Anno XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, numero 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1391).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici (1418).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1445).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo (1447).

BROGLIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato (1392).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera (1393).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con Stabilimento in Foggia (1416).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione « Cassa di risparmio ». (1490).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata (1287).

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia (1386).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (1439).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo (1430).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario (1431).

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Com-

pagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna (1375).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda (1405).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1394).

ANTONA TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico (1442).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale (1443).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori: Raineri, Broglia, De Vito, Cozza, Felici, Leicht, De Marinis e Antona Traversi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Marescalchi.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 15,30 riunione degli Uffici con l'ordine del giorno già annunciato.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile (1260). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo alla approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Uni-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1936

versità di Roma (1266). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia (1278). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1311). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale (1346). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1º giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo (1349). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione (1350). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico (1351). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1352). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1353). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 (1356). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il tratta-

mento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale (1358). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica (1360). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti (1414). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dalla imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti (1415). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (1387). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti (1361). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli olii di semi (1362). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento (1363). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1365). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1366). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16

gennaio 1936-XIV, n. 54 (1367). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni (1368). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere (1374). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto (1376). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1345, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna (1388). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara (1389). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano » (1420). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara (1421). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella (1422). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 18,25).

Risposta scritta ad interrogazione.

MARESCALCHI. — Al Ministro dei lavori pubblici per conoscere se, allo scopo di facilitare l'utilizzazione agricola delle acque disponibili in

paese, non creda di semplificare e abbreviare la procedura per ottenere la concessione, quando si tratti di piccole derivazioni, fino a 100 litri, ed esclusivamente ad uso agrario. Ciò sembra necessario quando si pensi che oggi per ottenere la più modesta concessione di acque ad uso agricolo occorrono al minimo da uno a tre anni, e si rifletta che nell'ultimo quinquennio ben 82 su cento concessioni riflettevano acque di portata derivata inferiore ai 50 litri e per uso esclusivamente agricolo.

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante chiede che vengano apportate modificazioni alle procedure d'istruttoria, previste, per le piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, al fine di abbreviare o comunque ridurre il tempo occorrente all'espletamento delle procedure stesse che, secondo l'onorevole interrogante, sono di lunga durata (da 1 a 3 anni). Si osserva che le istruttorie delle domande possono talvolta subire ritardi o rallentamenti, ma ciò avviene per cause affatto estranee all'Amministrazione ed indipendenti dalle disposizioni di legge.

È stata cura costante dell'Amministrazione di accelerare la legittimazione delle utilizzazioni irrigue, sia in riconoscimento, sia in sanatoria.

Anche per le concessioni di nuove piccole derivazioni irrigue il Ministero si è sempre preoccupato, in armonia con la legge, di ridurre al minimo indispensabile le procedure prescritte, ed al riguardo si assicura l'onorevole interrogante che sarà cura dell'Amministrazione di proseguire in questo sforzo di acceleramento.

Tali procedure, stabilite in base al recente Testo Unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, corrispondono da una parte alla necessità di tutela dei diritti dei terzi e dall'altra alla necessità di controllare la migliore utilizzazione delle acque, sia per usi irrigui, sia per produzione di forza motrice.

Ad ogni modo sarà sottoposta alla Commissione incaricata della formazione del regolamento per l'applicazione del Testo Unico suddetto, la possibilità di apportare eventuali semplificazioni alla procedure di cui trattasi.

Il Ministro
COBOLLI GIGLI.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.

LXXVª SEDUTA

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2419
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile » (1269). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2419
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo alla approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romana presso la Regia Università di Roma » (1266). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2419
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia » (1278). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale » (1311). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale » (1346). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1 giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-Anno IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo » (1349). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale	

sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione » (1350). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2421
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico » (1351). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2421
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1353). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2422
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 » (1356). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2422
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale » (1358). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2423
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica » (1360). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2423
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti » (1361). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2432
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli olii di semi » (1362). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2432
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle mo-	

nete d'argento » (1363). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2432

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi » (1365). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2433

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi » (1366). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2433

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni » (1368). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2434

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere » (1374). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2434

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1345, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna » (1388). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2436

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara » (1389). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2436

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano » (1420). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2436

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella » (1422). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2438

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini » (1352). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2421

CRESPI SILVIO 2422

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti » (1414); « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 otto-

bre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dell'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali » (1415). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2423

COGLIOLO 2425

MARESCALCHI 2426

ZOPPI OTTAVIO 2428

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze* 2428

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, che autorizza la spesa di lire 9 milioni per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia » (1387). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2431

GALIMBERTI 2432

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto » (1376). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2434

VICINI ANTONIO 2435

BERIO, *relatore* 2435

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara » (1421). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2437

FELICI 2437

(Presentazione) 2419

(Rinvio di discussione) 2433

Interrogazione:

(Annuncio) 2441

Per l'anniversario della giornata della fede . 2418

IMPERIALI 2418

PRESIDENTE 2419

Relazioni:

(Presentazione) 2440

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2430, 2439

La seduta è aperta alle ore 16.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Sul processo verbale ha chiesto di parlare il senatore Imperiali.

IMPERIALI. Or è un anno, le donne italiane innalzando alla più alta spiritualità la loro fede purissima, ne offersero l'aureo simbolo alla Patria. Prima fra tutte, come sempre, in ogni espressione della dignità di Sposa, della affettuosità di Madre, della salda dedizione alla Patria, Sua Maestà la Regina Imperatrice (*Applausi generali e prolungati*).

Essa, in una memorabile lettera al Duce, illuminò con un senso di meravigliosa poesia il valore dell'atto sublime delle donne italiane: e fra la

riconoscente ammirazione di tutto il popolo diede l'alto esempio salendo all'Altare della Patria e deponendo sull'ara l'anello della fede.

Le parole che l'Augusta Donna pronunciò nel compiere l'atto rimarranno impresse nella mente e nel cuore di ogni italiano.

Vada alla amata Sovrana l'espressione rispettosa della nostra deferente gratitudine e l'omaggio della nostra profonda devozione.

Le donne italiane, con il contributo di opere, di sacrifici e di entusiasmi dato alla nostra gloriosa vittoria, hanno ben dimostrato di aver degnamente seguito l'esempio regale (*Applausi generali prolungati*).

PRESIDENTE. Alle nobili parole di rievocazione e di omaggio del senatore Imperiali ha fatto eco entusiasticamente il Senato. L'esempio e l'atto di Sua Maestà la Regina Imperatrice furono nell'ora aspra del grande cimento della Nazione l'espressione più alta delle virtù delle donne italiane: la fede, la bontà, il senso del dovere, il profondo patriottismo. Tale esempio e tale atto non potranno mai essere dimenticati (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Berenini per giorni 15; Chersi per giorni 5; De Marinis per giorni 4; De Michelis per giorni 6; Farina per giorni 3; Einaudi per giorni 5; Imberti per giorni 7; Miari de Cumani per giorni 3; Mosca per giorni 5; Orlando per giorni 2; Silvestri per giorni 7; Solari per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura di un disegno di legge pervenuto alla presidenza.

BONARDI, segretario:

Dal Ministro dell'interno:

DISEGNO DI LEGGE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazioni dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o tratti alle armi (1504).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che

hanno compiuto atti di valore militare o civile » (N. 1260). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo alla approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Università di Roma » (N. 1266). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo all'approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del professore Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Università di Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo all'approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Università di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia » (N. 1278). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del Comune dell'Abetone in Provincia di Pistoia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia, con la seguente modificazione:

nel preambolo, negli articoli 1 e 2, alle parole: dell'Abetone, sono sostituite le parole: di Abetone.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale » (N. 1311). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il

trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale » (N. 1346). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo » (N. 1349). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato al comune di Palermo dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728 ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo e sono state dettate norme per l'esecuzione dei lavori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione » (N. 1350). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico » (N. 1351). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo di-

plomatico e si autorizza il Ministero delle comunicazioni a fissare, d'intesa con quello degli esteri, le caratteristiche delle targhe stesse e la data a decorrere dalla quale ne sarà obbligatoria l'adozione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozette e dei motofurgoncini » (N. 1352). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozette e dei motofurgoncini ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozette e dei motofurgoncini.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 214 del 15 settembre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visio l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito al 30 giugno 1936-XIV dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935, n. 2566, è prorogato al 30 giugno 1937-XV.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI —
THAON DI REVEL — COBOLLI-GIGLI
— LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CRESPI SILVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI SILVIO. Onorevoli Colleghi, una sola parola: si tratta di una nuova proroga che si concede ai furgoncini, ai motocicli e alle moto-carrozzette, affinché possano applicare il silenziatore.

Sono molti anni che le automobili tutte hanno applicato il silenziatore; io che ho avuto per molti anni dimestichezza colle automobili, con le motociclette e coi motocicli, non ho mai potuto capire perchè la regola generale applicata da tanti anni per le automobili non è stata mai applicata ai motocicli e alle motociclette. Ora viene data loro un'altra proroga per mettersi in regola col Codice della strada e il nostro egregio relatore la giustifica con ragioni tecniche e di approvvigionamento.

Io vorrei semplicemente fare osservare che le città italiane che avevano la fama di essere le più rumorose del mondo, in pochi giorni, con magnifica disciplina, sono diventate le più ordinate e le più silenziose. Vi è una sola eccezione, quella dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini, i quali scorrazzano continuamente disturbando... (*Vive approvazioni*).

Voci. È vero, è vero!

CRESPI SILVIO. ...e recando un enorme fastidio a tutti. Io sono lieto che il Senato approvi le mie parole, e perciò concludo subito.

Pure approvando questo disegno di legge chiedo che questa sia l'ultima proroga concessa. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (N. 1353). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 » (N. 1356). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale » (N. 1358). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica » (Numero 1360). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dal-

l'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti » (N. 1414). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dalla imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti » (Numero 1415). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti ».

Per questi due disegni di legge, data la loro evidente strettissima connessione, è stata fatta un'unica relazione. Propongo che anche la discussione sia unica. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore segretario Bonardi di dare lettura dei disegni di legge.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante la esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 24 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1708, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Testo Unico di legge per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'articolo 2, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni del predetto Testo Unico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È esente dall'imposta di consumo di cui all'articolo 96 del Testo Unico per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, limitatamente al raccolto del corrente anno 1936, l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti per uso familiare del produttore al quale non compete la esenzione di cui all'articolo 30, n. 2, del predetto Testo Unico, ovvero venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli.

Ogni famiglia può usufruire di tale esenzione una sola volta nell'anno.

Art. 2. — Nei luoghi ove esista una unità di misura consuetudinaria per il commercio dell'uva per la vinificazione che superi di non più del 10 per cento l'anzidetto limite di 8 quintali netti, la esenzione di cui al precedente articolo 1 sarà applicata a tale misura consuetudinaria.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme interpretative aventi carattere obbligatorio per la esecuzione del presente decreto.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze resta incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 13 ottobre 1936 - Anno XIV, n. 1815, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Testo Unico di legge per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-XI, n. 1175;

Visto il Regio decreto-legge 24 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1708;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il predetto Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 5 ottobre 1936-XIV, sarà esente dall'imposta di consumo di cui all'articolo 96 del Testo Unico di legge per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, limitatamente al raccolto del corrente anno 1936, l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti, per uso familiare del produttore al quale non compete la esenzione di cui all'articolo 30, n. 2, del predetto Testo Unico, ovvero venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, unicamente per detto uso.

Ogni famiglia può usufruire di tale esenzione una sola volta all'anno.

La esenzione di cui ai precedenti comma non è applicabile all'uva venduta o ceduta a coloro che siano commercianti all'ingrosso e al minuto di bevande vinose od esercenti alberghi, trattorie, pensioni e simili.

Art. 2. — Nei luoghi ove esista una unità di misura consuetudinaria per il commercio dell'uva per la vinificazione che superi di non più del 10 per cento l'anzidetto limite di 8 quintali netti, la esenzione di cui al precedente articolo 1 sarà applicata a tale misura consuetudinaria.

Art. 3. — Il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, è abrogato.

Art. 4. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme interpretative aventi carattere obbligatorio per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze resta incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli Senatori, per proposito e per abitudine io non prendo la parola se non nelle materie giuridiche con le quali ho dimestichezza, ma non posso trascurare l'opportunità che dai decreti-legge a noi oggi sottoposti mi vien data, per richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra il disagio vinicolo di tutta l'Italia ed in particolar modo del Monferrato, che io conosco bene per ragione di residenza estiva. La produzione del vino costituisce in questo momento una perdita continua e dolorosa, non solo per i proprietari, ma anche per i contadini, per i mezzadri e, infine, anche per i consumatori, perchè, mentre i prezzi che riscuote il produttore o il contadino sono *eccessivamente bassi*, sono invece *eccessivamente gravi* i prezzi che paga il consumatore quando il vino è arrivato in città. Non è un'esagerazione dire, anzi è un dovere rilevare, che nelle regioni vinicole, specie nelle puramente vinicole, la miseria e lo sconforto ed il turbamento economico sono di tale gravità, che un rimedio si impone.

Vi è però un conforto parziale nei due progetti di legge oggi presentati con i quali, riallacciandosi alle antiche nostre tradizioni campagnole, viene esentata dal dazio quella quantità di uva che si può portare in città per fare, come un tempo si usava, il proprio vino, il mezzo vino e il vinello. Ma io mancherei ad un senso profondo di realtà se non dicessi che questi disegni di legge in tanto sono confortanti, in quanto sieno il preludio di una riforma più radicale, alla quale mi permetterò di accennare. Vi accenno con sicurezza di riuscita, perchè il Capo del Governo, in un suo non dimenticato discorso, Egli che ha tanta mente rivolta alla terra, e tanto cuore rivolto ai coltivatori, ha dichiarato che dopo la battaglia del grano e dopo le altre provvidenze per altri prodotti, si farà finalmente anche la battaglia del vino e verrà un provvedimento o una serie di provvedimenti per i quali, andando incontro alla necessità assoluta dei viticoltori italiani, si potrà rimet-

terli in quell'onore e in quella relativa agiatezza che è stata una gloria e una fortuna della nostra agricoltura.

Oggi, onorevoli Senatori, noi abbiamo una forte crisi. I nostri viticoltori si trovano ad aver venduto il loro vino ad un prezzo eccessivamente basso e il consumatore paga il vino ad un prezzo eccessivamente alto, donde una enorme, lentamente crescente, crisi di consumo. Il vino è sempre stato un alimento confortatore e rigeneratore; è sempre stata una bevanda la quale ha costituito un elemento necessario, specialmente per il popolo lavoratore, che vi trova ristoro fisico e morale. *(Bene, applausi).*

Per quanto alcuni medici — io non so se qualche onorevole collega appartiene a questa schiera — abbiano distolto (ed ora va diminuendo la loro influenza) il cittadino dal bere vino, è sempre vero quello che diceva un Santo, san Gerolamo, che cioè il vino è opera di Dio e l'ubriachezza è opera del diavolo: *Vinum opus Dei, ebrietas opus diabuli*; e ricordo di aver letto in una grande striscia a grossi caratteri nella recente Mostra dei vini tipici di Siena, una scultoria frase del Duce. Dice la scritta: « Vivrà colui che beve vino più a lungo del medico che lo sconsiglia ». *(Si ride).*

Quali sono le ragioni di questa crisi profonda? Quali sono le ragioni per le quali, onorevoli Senatori, una falange, un esercito di viticoltori, un esercito di contadini sofferenti saranno lieti di sapere che qui in Senato, col consenso vostro e, io spero, con quello del Governo, una parola di conforto e di promessa sarà data per lenire i dolori passati e per confortare le speranze future? Si è detto che la crisi è dovuta ad un *eccesso di produzione*: questo non è esatto: la crisi è dovuta ad una *eccessiva minorazione* dei consumi, e alle fraudolente manipolazioni, per mezzo del connubio dei vini settentrionali coi vini più forti meridionali e con l'acqua che non paga dazio *(Approvazioni)*.

Ed eccoci al punto fondamentale della questione, cioè alla immensa sproporzione tra l'elevato prezzo del dazio e il troppo basso prezzo riscosso dal produttore, con la conseguente elevatezza del prezzo che devono pagare i consumatori e la conseguente diminuzione dei consumi. Nel Monferrato, a cui mi riferisco per la conoscenza che ho di questa splendida ed ora dolorante zona vinicola, abbiamo venduto il vino del 1935 a 25 o 30 centesimi al litro; il compratore ha pagato un dazio di 60 o 70 centesimi, e il consumatore si è trovato di fronte a tali prezzi che ha limitato il consumo, specie il popolo dei lavoratori che con sacrificio ha rinunciato in gran parte ad acquistare quella quantità di vino cui era abituato. Si era sempre insegnato che l'imposta è una parte del reddito, « *pars fructuum* », ed invece oggi il dazio sul vino è il doppio e il triplo del valore del vino stesso. Io comprendo la difficoltà di poter cambiare questo stato di cose, perchè i comuni hanno dalla imposta sul vino la loro maggiore, sarei per

dire, la quasi unica risorsa ed entrata, ma io domando a voi, onorevoli Senatori, se è giusto che fra tutti i prodotti agricoli, il grano, la canapa e tutti gli altri, sia proprio il vino quello che deve sopportare i tre quarti o i quattro quinti delle spese che fanno i comuni (*Bene*). Non si tratta di diminuire le entrate dei comuni, ma di ripartire il dazio sopra tutti i generi in proporzione e con criteri che il Governo stabilirà, e modificare soprattutto il modo di esazione. Noi qui siamo in un ambiente tranquillo e sereno, un ambiente dove le piccole cose non si vedono, ma se vi recaste a verificare il modo come il dazio viene riscosso, voi trovereste una tale esosità, una tale irrazionalità, che è necessario di impedire, regolare e frenare, perchè se la misura del dazio colpisce il patrimonio, il modo di esazione spesso offende ed irrita l'animo del contribuente. (*Bene*).

Ecco perchè la questione non è soltanto una questione giuridica, e non è solo una questione agricola, ma diventa una questione sociale e politica. La sua risoluzione, da tanto tempo e con tanta ansia attesa, non è solo utile, anzi è necessaria per i proprietari, piccoli e grandi, ma lo è principalmente per i pazienti mezzadri, per i forti lavoratori della vigna, e lo è per i consumatori e per gli operai specialmente, che, ripeto, trovano nel vino non solo un alimento, non solo un eccitatore di forza, ma inoltre un momento di allegria e di dimenticanza dei dolori e delle fatiche della vita. (*Bene*).

Io spero perciò che il Ministro delle finanze vorrà oggi dire una parola che sia di conforto e di speranza, perchè a questo mondo i dolori presenti si sopportano bene quando vi è la speranza che dovranno finire. (*Applausi vivissimi. Congratulazioni*).

MARESCALCHI. Onorevoli colleghi, aggiungerò poche cose alle osservazioni sagge e giuste esposte brillantemente dall'illustre senatore Cogliolo.

Mi associo a lui nell'esprimere la viva riconoscenza al Duce, che, ancora una volta, con impeto generoso, è venuto incontro, almeno in parte, ai desideri dei viticoltori, accordando l'esenzione della imposta per le piccole quantità di uva vinificata ad uso familiare. Mi associo anche nel ripetere, è una cosa nota a tutti, che le lamentele contro l'imposta sul vino, sono generali non nel solo Monferrato, ma in tutta Italia e sono, a mio modesto avviso, pienamente giustificate.

Ma mi affretto a soggiungere che i viticoltori hanno una salda, sicura fede nell'opera del Governo fascista, che è l'unico Governo che abbiamo avuto in Italia, il quale pensi seriamente e costantemente al bene dell'agricoltura. Questo Governo, che ha dato e dà la sua opera continua per dimostrare questo suo attaccamento all'arte della terra, non potrà di certo non provvedere anche per il vino, così come ha provveduto tempestivamente, in modo egregio, per il grano, per il riso, per i bozzoli, per la canapa e per il bestiame.

Ha accennato l'onorevole Cogliolo, ma lo hanno notato anche parecchi altri colleghi, che oramai provvedimenti per la viticoltura sono stati deliberati nell'ultimo Consiglio dei Ministri. È vero. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri è stato deliberato un piano di provvidenze, veramente razionale, che verrà davanti al Parlamento. Ma questo piano riflette la disciplina dei consorzi dei viticoltori, quella degli impianti e delle ricostituzioni delle vigne, ottima cosa per ottenere che si vada verso un miglioramento qualitativo, riflette la facoltà di destinare la parte del prodotto più scadente dei vini italiani per la fabbricazione dell'alcool carburante e dà poi tutte le disposizioni opportune perchè la cosa abbia seguito, ed infine si creano disposizioni per la tutela di quelli che prima chiamavamo vini tipici e che saranno ora vini di pregiata origine di determinate regioni. Ma di quanto riguarda l'imposta non si fa affatto parola.

Ora noi pensiamo che invece l'imposta sul vino sia il cardine per il risanamento vero della viticoltura italiana. L'imposta è gravosa, intralcante, eccita la frode e deprime il consumo. Gravosa, e lo ha dimostrato anche il senatore Cogliolo, perchè è una imposta che supera del doppio il valore della merce. Intralcante: lo ha pure dimostrato l'illustre collega: con tutto un sistema di ricevute e di bollette, di esose minuzie, molte ditte appaltatrici sperano di rifarsi, a furia di contravvenzioni a carico dei contadini, dei vantaggi che hanno offerto ai Comuni. Eccita la frode: tutti comprendono e forse molti sanno che quando si fa crescere di un ettolitro la quantità di vino per cui si sia pagata la imposta si guadagnano una sessantina di lire: è un battesimo che rende abbondantemente! Questo una volta almeno andava a beneficio dei paesi meridionali ove si compravano dei vini ad alta gradazione: adesso si adoperano i concentrati fatti anche con prodotti vinicoli di pianure settentrionali!

Infine quello che più è grave è che deprime il consumo. Avviene questo: mentre il basso livello dei prezzi alla produzione disgusta e rovina il viticoltore, l'alto livello dei prezzi di vendita al minuto disgusta e rovina il consumatore e allontana questo sempre più dal consumo. Quindi è bene che su questo punto il Senato si fermi: è bene che tutti sappiano che la nostra crisi vinicola, che andiamo trascinandoci da molti anni, non è una crisi di sopra-produzione, ma una crisi di sottoconsumo.

Si è detto che l'Italia ha esteso troppo i vigneti e deve scontare il fio, deve pagare l'errore commesso. Non è vero. Nel quinquennio anteguerra la Francia produceva in media 50 milioni di ettolitri di vino, nell'ultimo quinquennio vicino a noi ne ha prodotti 63; la Spagna da 13 e mezzo è passata a 19; l'Algeria da 8 a 18 milioni; l'Italia sola da una media di 43 milioni di ettolitri è scesa a 38, mentre la popolazione, notate, è aumentata (e non aumentava invece quella dei Paesi che ho citato) di oltre 5 milioni. Quindi è il consumo del vino che è diminuito. Mentre in Francia il consumo del vino per

abitante è passato da 162 a 169 litri nello stesso periodo di confronto, da noi è sceso da 104 litri per abitante a 84 litri.

Ed ecco che nasce il grosso disagio, e l'ha accennato bene il senatore Cogliolo. Abbiamo vini che non si vendono oppure si devono vendere a prezzo basso, mentre i costi di produzione sono aumentati perchè sono cresciuti i salari, il solfato di rame e tutte le altre spese. Quando si va a vendere si ha un prezzo che non compensa assolutamente le spese (*Approvazioni*).

Ecco la ragione vera della crisi, che è prodotta principalmente dalla mancanza di consumo.

Io spero che il Governo sia intimamente convinto, e del resto ne abbiamo luminose prove dell'interessamento sia del Duce in persona che degli altri onorevoli membri del Governo, sia convinto, dico, che la viticoltura è una cosa molto ma molto importante pel nostro Paese. Non solo perchè rappresenta la più grande ricchezza agricola italiana — tra vigne e cantine abbiamo 32 miliardi di patrimonio: poche altre attività possono presentare questa cifra — ma soprattutto perchè dà lavoro ogni anno per mezzo miliardo di giornate e dà lavoro a tutti, ai vecchi cadenti, agli uomini validi, alle donne, ai fanciulli, e porta un'attività, un addensamento di popolazione, un riflesso in altre industrie, un attaccamento alla terra caratteristici.

I nostri colleghi di Puglia e di Sicilia debbono ricordare che quando fiorì la viticoltura laggiù si videro borgate o cittadine fino allora di modestissima importanza, desolate, che traevano la loro risorsa solo dall'economia pastorale, trasformarsi in cittadine ridenti ed attive; si videro i loro porti ingombrati di navi, le stazioni gremite di vagoni, tutta una nuova vita dovuta al fiorire della viticoltura (*Approvazioni*).

Ma ciò che preme, ciò che soprattutto importa, e lo ha detto il Duce varie volte, è che il lavoratore si affeziona a questa non sempre facile terra e vi rimanga. Potrei citarvi molti esempi per illustrare il fatto che la viticoltura provoca l'incremento e l'addensamento della popolazione. Mi limiterò a citare due soli esempi. Il primo riguarda un caso medio. Nella medesima provincia di Pavia, nella stessa zona nell'Oltre Po pavese, cioè nell'antico Oltre Po piemontese, il paese di Canneto ha il 90 per cento delle sue terre dedicate alla viticoltura; ebbene ha una popolazione di 380 abitanti per chilometro quadrato. A poca distanza vi è il paese di Calvignano che ha il 18 per cento delle sue colture dedicate alla vite. Ed esso non ha che 60 abitanti per chilometro quadrato.

Esempio di un caso massimo. Nell'Isola di Procida, dove non si hanno certamente dei grandi centri urbani, su 340 ettari 280 sono dedicati alla vigna, e si tratta di vigne che danno 500 giornate di lavoro ad ettaro all'anno. Ebbene abbiamo 2.585 abitanti per chilometro quadrato, cioè il massimo di tutto il mondo, cioè il maggiore ad-

densamento di gente su una terra che poi non è facile (*Vivissimi applausi*).

Del resto, se non può sparire la viticoltura, non può sparire il vino dalle nostre mense; non può sparire questo vecchio compagno millenario della nostra civiltà che ha accompagnato tutte le ascensioni della nostra gente e anche oggi serve nelle nostre famiglie in qualunque momento a solennizzare le date più dolci e gli avvenimenti più cari (*Applausi*).

Esso non è un veleno che corrompa il popolo. Il vino deve restare soprattutto perchè non è assolutamente concepibile che il lavoratore italiano e specialmente il contadino d'Italia, al quale il Duce poche domeniche fa ha rivolto il suo più grande elogio al teatro Argentina, non è possibile, dicevo, che il rurale italiano possa resistere alle dure fatiche dei campi sotto il sole per lavorare questa durissima terra italiana, senza avere ogni giorno almeno uno o due bicchieri di vino. Il vino è un alimento, ed è stato grande errore quello commesso finora di volerlo considerare una bevanda voluttuaria e di lusso che si possa aggravare di tasse come le gioie, i profumi e le ciprie per le signore (*Approvazioni*). Esso è un alimento indispensabile alle nostre popolazioni perchè apporta energia; cosa che era stata già provata da fisiologi insigni, fra altri dal compianto senatore Albertoni che, anni fa, con ricerche degne di rilievo fra i contadini di Abruzzo dimostrava che senza l'uso del vino il lavoratore non rendeva abbastanza. Ma citerò i risultati di ricerche più recenti compiute dall'istituto bioenergetico di Parigi durante parecchi mesi; in base ad esse si è dimostrato che l'uso del vino aumenta il rendimento del lavoro umano dal 5 al 18 per cento.

Del resto il vino porta 700 calorie al nostro organismo quante cioè ne porta un litro di latte; se noi sopprimiamo il vino, è necessario sostituirlo con qualche altro alimento che probabilmente costerà di più o sarà più oneroso per l'equilibrio economico nazionale (*Approvazioni*).

Queste sono le ragioni di ordine scientifico-pratico.

Vi sono poi ragioni spirituali sulle quali potrei soffermarmi; ma preferisco non tediare il Senato e leggere solamente due frasi, di cui in seguito dirò l'autore.

1° « Il vino è simbolo della gioia e della cordialità e non deve quindi mancare alla più umile mensa ».

2° « Il miglior condimento al pasto è un buon bicchiere di vino; esso dà la forza e la gioia al contadino e all'operaio, sostenendoli nei duri lavori dei campi, al sole bruciante o nelle officine chiuse; esso rappresenta anche il Dio domestico nel riposo domenicale ».

Queste frasi sono di S. E. Benito Mussolini. (*Applausi vivissimi*).

Se dunque, onorevoli colleghi e onorevoli membri del Governo, volete che la viticoltura sia aiutata e che rimanga, come deve rimanere perchè essa è

la cultura più adatta a un Paese come il nostro baciato in pieno dal sole mediterraneo, clima delle viti, degli olivi, delle primizie e dei fiori, se volete che la vite continui ad essere valorizzatrice di terre che difficilmente potrebbero sostenere altre colture; se volete che il vino rimanga, conforto alle braccia dei nostri operai e fonte di incitamento all'estro dei nostri poeti e al genio dei nostri artisti, ed anche se volete che rimanga perchè fa vedere il mondo roseo (il che non è un gran male, e soprattutto toglie le bieche preoccupazioni anti-demografiche), se volete insomma che questo nostro vecchio compagno che è anche lo spirito della nostra terra, l'estasi della nostra luce, rimanga, ebbene togliete tutti i gravami, tutti gli inceppi e lasciate che porti liberamente al popolo la salute e la letizia (*Applausi vivissimi*).

Un fatto probante è quello avvenuto in Francia dove nel 1930 fu soppresso l'*octroi*. Ebbene da quell'epoca il consumo del vino è aumentato del 20 per cento. Questo è l'effetto innegabile dell'alleggerimento dei gravami che rendevano minore il consumo.

Non tocca a noi e non è questo il momento di suggerire come ciò potrà avvenire. Il modo si troverà, non v'è dubbio. Si sostituirà con altre tasse meglio ripartite su tutti i consumi o in altro modo. La soluzione si era trovata anche prima, poichè difatti prima che si abolissero le cinte daziarie, parecchi comuni italiani, come Alessandria, Tortona, Casale, Voghera, ecc., avevano abolito il dazio sul vino sostituendolo con altre tasse ed i loro bilanci andavano effettivamente benissimo.

Io non voglio entrare in dettagli; la cosa va studiata. La conclusione, alla quale spero che si associ tutto il Senato, è di invitare il nostro simpaticissimo amico, il Ministro delle Finanze, che viene anche lui dalla nostra famiglia rurale e che io credo pensi spesso nostalgicamente ai campi del suo Piemonte, a dirci: « Metto subito la cosa allo studio ».

La questione, lo sappiamo, è connessa con quella delle finanze locali; ciononostante, affrontiamola, usciamone una buona volta! Ci dia il Ministro questa promessa, che indubbiamente poi manterrà, e noi avremo così la prova che il Governo sente che gli interessi della viticoltura sono un interesse vitale dell'attività agricola della nostra terra e sono forse anche un elemento della salute e della letizia del popolo italiano (*Vivi applausi e congratulazioni*).

ZOPPI OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOPPI OTTAVIO. Onorevoli Senatori, io ero ben lungi dal pensare di prendere la parola oggi, su questo argomento, ma desidero concorrere a persuadere il Senato che questa breve, succosa, simpatica e doverosa discussione, sulla crisi vinicola, sarà veramente di conforto a certe regioni dell'Italia settentrionale e soprattutto dell'Italia Piemontese...

Voci. Di tutta l'Italia!

ZOPPI OTTAVIO. ... dove la crisi viticola è diventata, direi, anche una crisi morale. Recherà conforto ai poveri contadini, ai poveri mezzadri, e ai poveri proprietari di quelle regioni. Mi preme anche aggiungere una cosa a quanto è stato detto dal senatore Marescalchi e dal senatore Cogliolo e cioè che, avendoci il Governo fascista abituati ai fatti e non alle sole promesse, possiamo veramente confidare che presto seguiranno i fatti alle deduzioni che prorompono naturali dall'odierna discussione in questa autorevolissima Aula.

Desidero infine aggiungere un altro argomento a quelli indicati dal senatore Cogliolo e dal senatore Marescalchi. Il senatore Marescalchi ha attribuito vari aggettivi alla parola « dazio », ma ne ha dimenticato uno — me lo perdoni — e cioè che questi dazi sono, sotto un certo aspetto di relatività, ingiusti. Noi in Piemonte paghiamo per vini di sette od otto gradi lo stesso dazio che pagano altre popolazioni per vini di 18 o 19 gradi. Questo non risponde ad un criterio di giustizia.

Chi segue i mercati (non i grandi ma i piccoli mercati, il piccolo movimento di provincia, la cui importanza diventa però massima se si pensa che quel piccolo mercato è l'unica fonte di guadagno di quella provincia), non può non avere notato come i vini di quelle provincie così favorite vengano nelle nostre regioni e l'invadano, pagando le medesime tasse che abbiamo pagate noi, e annullando così le nostre già povere risorse.

Non ho altro da aggiungere: ho voluto sfiorare la questione perchè, come dissi, sono persuaso che domani in certe regioni d'Italia l'eco di questa nostra discussione porterà un conforto, di cui vi era assoluto bisogno. (*Applausi*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Chiamato in causa dai discorsi pronunziati dai senatori Cogliolo e Marescalchi, sento il dovere di rispondere anche a nome del Governo.

È stato detto giustamente che il problema del vino non è solamente problema di soprapproduzione, ma di sottoconsumo: io aggiungo che qui si tratta anche e specialmente di problema di prezzo. Le ire dei viticoltori si appuntano contro l'imposta di consumo, quasi che fosse l'unica causa del sottoconsumo. Questa può essere una causa concomitante certamente, ma se il prezzo del vino fosse adeguato, la gente pagherebbe volentieri l'imposta di consumo e non si lamenterebbe, come non si lamentava qualche anno fa quando il prezzo del vino era più remunerativo di oggi. Il Governo ha dimostrato coi fatti (e con questo rispondo al collega Zoppi che da buon militare richiede fatti e non parole), dimostrando come il Governo segua con molta cura il problema del vino. In tema di imposte di consumo si cominciò con la soppressione fatta dal Governo fascista della imposta di produzione, che era così odiosa ed odiata dagli agricoltori. Rammento che ci fu

un periodo ascendente nei dazi consumi che passò da 60 lire nel 1923 a 70 nel 1928 per i consumi di prima classe, poi nel 1930 a 75. Con la riforma del 1932 da 75 scese a 50 lire; una diminuzione quindi di 25 lire che ha prodotto un sacrificio, a totale carico delle finanze dello Stato, di ben 380 milioni. Il gettito per il dazio consumo dal 1928-1929 ad oggi è invece variato da circa 560 ad oltre 750 milioni. Ciò significa che non è esatto dire che il consumo sia diminuito, in seguito alla abolizione della cinta daziaria. Il consumo in qualche città si è stabilizzato, in qualche altra, compresa Roma, è aumentato.

MARESCALCHI. Per l'aumento della popolazione.

THAON DI REVEL. *Ministro delle finanze.* Giustamente il relatore dice che è merito del Fascismo se il consumo del vino non è aumentato, perchè la gioventù oggi non va più nelle bettole, ma va invece nei campi sportivi. Questa diminuzione di consumo di vino è dovuta anche al fatto che l'alimentazione del popolo è notevolmente migliorata. Il vino, che giustamente può dirsi la bevanda da cui l'uomo meno abiente trae il maggior numero di calorie, oggi trova come surrogati alimenti più completi, come la carne ed il latte; e questo è indice di progresso. Perciò anche questa ragione va aggiunta alle altre che sono causa dell'attuale crisi vinicola.

Il provvedimento che è in esame per la conversione in legge, è stato deliberato dal Governo per venire incontro ai viticoltori. Esso ha reso un grande servizio ai produttori di vino, che hanno visto immediatamente aumentare i prezzi del medesimo, ma direi ha procurato un pessimo servizio agli enti locali, i quali per esso hanno perduto 80 milioni.

E se il provvedimento fosse riconfermato per l'anno prossimo il danno per gli enti locali salirebbe a 120 milioni e quindi il sottoscritto, d'accordo col Ministro degli interni, dovrebbe preoccuparsi di trovare un rimedio per questa falla non indifferente che si produrrebbe nei bilanci degli enti locali.

Tra i provvedimenti presi dal Governo devo citarne uno, la cui importanza è sfuggita, e che indubbiamente avrà una grande ripercussione in avvenire. Voglio dire della riforma dei regimi degli spiriti, per cui si è destinata tutta la produzione degli spiriti di seconda categoria esclusivamente ad uso di bocca ed usi vari industriali, escluso quello carburante, mentre gli spiriti di prima categoria, sono stati destinati ad esclusivo uso di carburante. Così in avvenire quattro o cinque milioni di ettolitri di vini, a bassa gradazione, e di vini di scarto, verranno sottratti a consumo di bocca, e quindi non peseranno più sul mercato, perchè verranno destinati alla distillazione. Questo provvedimento servirà un po' da regolatore del mercato, nel senso che questa massa di vini scadenti non continuerà più a esercitare un'azione deprimente sui prezzi dei vini.

È stato citato poi il provvedimento in corso, che sarà portato all'esame dei due rami del Parlamento e che è stato approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Provvedimento direi completo, in quanto che esamina sotto i suoi aspetti il problema del vino; sotto l'aspetto della limitazione della produzione, in modo da evitare che vengano eseguiti nuovi impianti di viti in pianura in condizioni produttive poco felici; sotto l'aspetto delle costituzioni di enopoli o in altri termini, delle cantine sociali, da istituirsi esclusivamente dove manchi l'iniziativa privata; e a questo proposito io desidero chiarire che non si tratta di sostituire l'iniziativa privata, poichè io sarei contrario ad un provvedimento che verrebbe a colpire una categoria di contribuenti meritevoli come produttori e che oltre tutto pagano fior di tasse alle finanze dello Stato. Infine sono previsti enopoli che avranno lo scopo di sottrarre dal mercato i vini di scarto per poterli destinare alla distillazione; in modo da assicurare negli anni di maggior produzione il vino da destinare alla distillazione negli anni di minor produzione e far sì che la legge sul nuovo regime degli spiriti abbia attuazione tutti gli anni.

Devo infine citare il pensiero, che il Duce ha espresso un anno fa, in sede di corporazione vitivinicola e di corporazione della olivicoltura. Egli ha detto in tale occasione che ravvisava nel problema della vite e dell'ulivo non solo un problema economico, ma anche un problema sociale e demografico, in quantochè si trattava di assicurare a buona parte del suolo italiano, che è collina, una attività di vita, e ai suoi abitanti possibilità di esistenza, che è offerta soltanto dalla vite e dall'ulivo. Senza queste due coltivazioni il suolo collinare dell'Italia verrebbe rapidamente spopolato.

Quanto ho detto dimostra come il Governo fascista abbia a cuore il problema del vino e come esso cerchi di risolverlo, nel modo stesso in cui ha risolto molti altri problemi, in altri differenti settori dell'agricoltura, quali il settore cereali, latte e carne. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti. Hanno preso parte alla votazione i senatori;

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baldi Papini, Banelli, Bastianelli, Bazan, Bellanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cimati, Cogliolo, Colosimo, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Silvio, Crispolti, Crispe Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Lissia, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Marcello, Marconi, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Oviglio, Ovio.

Padiglione, Perris, Petrone, Piaggio, Pitacco, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Sanarelli, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirjanni, Sitta, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Torre, Treccani.

Vaccari, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile (1260):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo alla approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia Università di Roma (1266):

Senatori votanti	191
Favorevoli	189
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone in provincia di Pistoia (1278):

Senatori votanti	191
Favorevoli	180
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1311):

Senatori votanti	191
Favorevoli	189
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze di carattere eccezionale (1346):

Senatori votanti	191
Favorevoli	187
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'at-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1936

tuazione del piano di risanamento della città di Palermo (1349):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione (1350):

Senatori votanti	191
Favorevoli	189
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico (1351):

Senatori votanti	191
Favorevoli	188
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1352):

Senatori votanti	191
Favorevoli	178
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1353):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37 (1356):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale (1358):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica (1360):

Senatori votanti	191
Favorevoli	190
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti (1414):

Senatori votanti	191
Favorevoli	187
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dalla imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti (1415):

Senatori votanti	191
Favorevoli	187
Contrari	4

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia » (N. 1387). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936 — Anno XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione

di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo Ventimiglia.

PRESIDENTE: È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GALIMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Io sono lieto di potere in questa Assemblea rivolgere uno speciale tributo di grazie al Ministro, che nella sua spumosa eloquenza, il senatore Marescalchi ha ben chiamato giovane e simpatico. Il mio ringraziamento gli è tanto più dovuto, perchè con una bontà eccezionale ed una cortesia degna della sua terra, ha accolto la mia raccomandazione ed in così breve tempo ha dato corpo e sostanza a quello che io desideravo e cioè alla ultimazione, che presto sarà definitiva, dei lavori per la stazione di Cuneo. La mia lode, il mio ringraziamento va esteso inoltre al mio compatriota, Ministro delle finanze, ed all'intero personale che ha spiegato così diligente cura in tutti i lavori compiuti negli anni passati.

La mia terra natale deve poi uno speciale tributo di riconoscenza a Benito Mussolini perchè da una iniziativa lasciata in abbandono per miserie politiche, ha tratto quella bell'opera, che è veramente degnissima di tutto il plauso dell'Europa civile, in specie per il gran ponte che è il primo in cemento armato che esista nel mondo. Ed è cosa ben degna di Benito Mussolini che ha eretto un altro più grande ponte, con lo Stato corporativo, il ponte d'unione tra il lavoro e il capitale.

Io non dubito che questa nuova stazione, che si sta per inaugurare, amplierà il traffico dell'alta Italia con la Francia specialmente, e con la Svizzera, e faccio i maggiori voti perchè ai miglioramenti economici si uniscano i miglioramenti politici e sempre più si ravvivi la fratellanza tra Nazioni che dovrebbero essere sorelle e che speriamo lo siano di più in avvenire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni pro-

dotti » (N. 1361). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli olii di semi » (Numero 1362). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli olii di semi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli olii di semi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento » (N. 1363). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV,

n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento, con la soppressione dell'articolo 2 e la modificazione del numero dei successivi articoli 3 e 4 in 2 e 3.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi » (N. 1365).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi com-

merciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi » (N. 1366). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 31 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 » (Numero 1367). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 ».

CAMERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla seduta di domani, dovendo consultare alcuni elementi che possono essere essenziali per una eventuale discussione.

PRESIDENTE. Mi consta che l'onorevole Ministro delle finanze è d'accordo con l'onorevole senatore Camerini per il rinvio della discussione di questo disegno di legge alla seduta di domani. Se non vi sono difficoltà così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente prov-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1936

vedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento delle importazioni » (N. 1368). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, recante provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere » (N. 1374). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto » (N. 1376). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 219 del 21 settembre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere;

Visto il Regio decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2234, che detta norme per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei servizi pubblici automobilistici;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai concessionari di giacimenti di gas naturali è fatto obbligo di cedere il gas estratto, con assoluta preferenza su ogni altro richiedente, alle persone od enti che ne facciano richiesta per destinarlo come carburante nei pubblici servizi di trasporti su strade o su rotaie.

Nei casi di più richieste concorrenti da parte delle persone od enti di cui sopra, le quali non possano essere tutte integralmente accolte, le decisioni sono devolute al Ministero per le corporazioni di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Le determinazioni ministeriali in merito sono insindacabili.

Art. 2. — L'obbligo di cessione di cui all'articolo 1 non concerne i quantitativi di gas utilizzati direttamente dal titolare della concessione mineraria per scopi industriali od agricoli.

Art. 3. — Il prezzo del gas ceduto in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo precedente, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fissato dal Ministro per le corporazioni, sentito il competente ufficio distrettuale minerario.

Art. 4. — Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i concessionari di giacimenti di gas naturali sono tenuti a denunciare al Ministro per le corporazioni la propria disponibilità di gas e l'uso che attualmente ne facciano.

Al Ministero delle corporazioni dovrà essere denunciata ogni successiva variazione nella disponibilità del gas e dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione per un diverso uso del gas stesso.

Art. 5. — Le norme contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle persone ed enti che avendo acquistato, con contratti stipulati prima della pubblicazione del presente decreto, gas dai concessionari di giacimenti di gas naturali, ne facciano in tutto o in parte commercio.

Art. 6. — Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire 5000 a lire 10.000.

Inoltre, i concessionari di giacimenti di gas naturali nei casi di recidiva sono passibili della revoca della concessione mineraria ai termini dell'articolo 41 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1445.

Art. 7. — Le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione ed integrazione del presente decreto saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI —

THAON DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VICINI ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI ANTONIO. Prego il Senato di volermi consentire di insistere su quanto io chiesi e sostenni, con tre interrogazioni e con un modestissimo discorso nella discussione del bilancio delle Corporazioni, relativamente a questo argomento dei gas naturali. Io chiedevo al Ministero delle corporazioni, a quello delle comunicazioni e a quello delle finanze, che gentilmente risposero accogliendo il concetto generale delle mie interrogazioni, che questi gas naturali, vera ricchezza del nostro Paese, soprattutto nelle regioni emiliane e romagnole (in vista anche del fatto che col 1° gennaio 1938 i servizi pubblici debbono essere trasformati, per abbandonare il consumo della benzina e della nafta, e provvedere al funzionamento dei motori mediante carburanti nazionali) che questi gas naturali fossero riservati ai servizi pubblici e soprattutto a quelli di linea sovvenzionati dallo Stato. Ciò sarebbe anche una economia per le finanze. È stato fatto un provvedimento che è appunto il decreto che oggi viene all'approvazione del Senato. In questo, soltanto in parte, è stato accolto il mio pensiero, ma manca la parte principale e cioè che la concessione delle sorgenti dei gas naturali sia riservata a coloro che esercitano i servizi pubblici di linea, e sottratta così alla speculazione privata.

Anche perchè, se rimane una quantità di gas disponibile, in confronto di quella che attualmente occorre ai servizi pubblici, tale esuberanza potrà utilmente servire ad intensificazione di orari o al prolungamento delle linee; è economicamente evidente che è preferibile lasciare l'esercente dei servizi pubblici libero nella utilizzazione del gas, piuttostochè tenerlo soggetto allo speculatore, che non utilizza direttamente, ma vende il prodotto, sia pure ad un prezzo di imperio, però sempre largamente remunerativo.

I gas che sgorgano spontaneamente dal suolo non dovrebbero essere lasciati alla speculazione privata, ma destinati a pubblica utilità, e cioè riservati esclusivamente ai concessionari dei pubblici servizi, o concessi all'A. G. I. P.

Il decreto-legge considera in parte questa necessità. Ora, si possono rispettare le concessioni dei concessionari di servizi pubblici. (*Applausi*).

Il decreto-legge considera in parte questa necessità. Ora, si possono rispettare le concessioni fatte precedentemente, ma vorrei che non vi fossero altre concessioni a privati speculatori.

E poichè nessuna preferenza esiste nella legge per priorità di domande, debbono preferirsi quelle dei concessionari di servizi pubblici (*Applausi*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Mi pare che il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, raggiunga appunto lo scopo che si propone il senatore Vicini, perchè riserva i gas naturali ai servizi di pubblico trasporto. La legge non dice, nè poteva dire, che

debbano essere riservati esclusivamente ai servizi pubblici di trasporto e quindi sottratti ad ogni altra destinazione di commercio, perchè in questo momento non si può sapere se tutti i gas, che si producono o si potranno produrre, verranno assorbiti dai servizi di pubblici trasporti, o se ne rimarrà una parte disponibile, nel qual caso non vi sarebbe ragione che rimanesse inutilizzata. Ma, data la locuzione del decreto, non v'è dubbio che i servizi di pubblico trasporto potranno reclamare *tutti* i gas che saranno prodotti dai diversi giacimenti minerari. Anzi io vado più in là, e credo che, data la locuzione di questo decreto, dato lo spirito che l'informa, esso abbia pieno valore anche di fronte ai contratti in corso, nel senso, cioè che, quando occorranò i detti gas per pubblici trasporti, e siano richiesti ai concessionari delle miniere, questi debbano somministrarli senza altro, nè possano invocare i vincoli di precedenti contratti stipulati con altre ditte per la cessione dei gas a scopi diversi da quelli propri dei pubblici trasporti.

Data questa interpretazione della legge, che è l'unica giusta, non si vede quale altra disposizione sarebbe necessaria per tutelare, al grado massimo possibile, gl'interessi dei trasporti automobilistici. Sarebbe assurdo fare divieto ai concessionari delle miniere di utilizzare i gas prodotti, quando le richieste delle Ditte di pubblici trasporti non siano tali da assorbirli per intero.

Ecco perchè ho detto, e ripeto, che lo scopo voluto dal senatore Vicini, e che è meritevole di ogni considerazione, in quanto risponde alle attuali esigenze economiche e al programma del Governo per l'autarchia economica, deve ritenersi raggiunto completamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1345, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna » (N. 1388). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1346, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1346, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara » (N. 1389). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film " Scipione l'Africano " » (N. 1420). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film *Scipione l'Africano* ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara » (N. 1421). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, con il quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000, quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 17 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1803, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che a cura dell'Autorità ecclesiastica si sta provvedendo nella città di Pescara alla costruzione di un Tempio destinato a ricordare il grande avvenimento della Conciliazione;

Ritenuto che il nuovo Tempio oltre alla Cappella dedicata a tutti i cinque Beati di Casa Savoia custodirà le spoglie della madre di Gabriele D'Annunzio secondo la volontà espressa dal Poeta;

Che dato l'alto significato dell'iniziativa e l'importanza nazionale dell'opera è doveroso per lo Stato contribuire nella spesa con la somma di lire 2.000.000 la quale sarà erogata in base a certificati rilasciati dall'Ufficio del Genio civile ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti abbia raggiunto le lire 500.000;

Ritenuta la necessità ed urgenza del provvedimento ai fini della condotta dei lavori che risultano già in corso di avanzata costruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata, quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara la spesa di lire 2.000.000 da erogarsi in base a certificati rilasciati dall'Ufficio del Genio civile ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti abbia raggiunto lire 500.000.

Art. 2. — Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

COBOLLI GIGLI

THAON DI REVEI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FELICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Mi conceda il Senato di dire poche parole, anche a nome del collega Camerini. La relazione breve, sobria e concettosa del senatore Reggio forse vi farà parere superfluo che io prenda la parola, perchè in essa è detto benissimo quale è lo scopo della deliberazione del Governo Nazionale. Tale scopo può sembrare molteplice perchè, se è vero che nel tempio di Pescara sarà tumulata la salma della pia e virtuosa Luisa De Benedictis d'Annunzio, madre del grande Poeta, è anche vero che il Governo Nazionale ha voluto che questo decreto-legge si intitolasse: contributo per la costruzione di un tempio della Conciliazione. Torna ad onore di quell'abate di Pescara l'aver pensato di eternare in un tempio questo concetto sublime della Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato. L'onorevole Mussolini dal banco di semplice deputato, nel 1921, aveva annunciato come un postulato della politica nazionale l'accordo fra la Religione e lo Stato, l'appagamento e l'acquetamento delle coscienze di tutto il popolo italiano che, nella lotta acerba, vedeva un sintomo di disgregazione, una causa di debolezza. Ora questo tempio sta appunto a ricordare come tale postulato sia stato attuato. Un altro tempio a ricordo della Conciliazione si sta in questo momento preparando e pensando di costruire nelle lontane Americhe.

Nella chiesa di cui si tratta nel disegno di legge in esame si onoreranno i grandi Pontefici, fra gli

altri il grande Vegliardo che sovrintende attualmente alle cose della Chiesa e a cui noi auguriamo cordialmente la salute più perfetta e più completa (*applausi*); ma si onoreranno anche i Beati di Casa Savoia in una cappellina ad essi dedicata. Abbiamo così la Conciliazione in atto: i Pontefici e i Beati di Savoia; questo è un simbolo perfetto e caro ai nostri cuori. (*Approvazioni*).

L'atteggiamento costante del Governo Nazionale è chiaro. Ieri votavamo uno stanziamento di 1.500.000 lire per il tempio di San Marco dove, come diceva il caro amico Crispolti, più si è confusa la cerimonia religiosa con la cerimonia altamente civile.

Anche l'altro giorno io compilavo una relazione su di una legge per cui il Governo Nazionale ha dato più di 200 milioni per la ricostruzione delle chiese terremotate della provincia di Messina.

È tutto un atteggiamento e non è vero ciò che qualcuno, non italiano nell'anima, ma, sfaccendato, disoccupato, odioso fuoruscito va ripetendo che la Chiesa, nel concetto nazionale, sia un « instrumentum regni ». No! Questo si poteva dire per i vari dittatori bianchi o rossi che facevano la corte ai preti quando servivano loro per avere i voti nell'elezioni.

Qui invece si tratta della soddisfazione piena del sentimento nazionale. Permettetemi, onorevoli Senatori, che io, pregandovi di dare il voto unanime a questa magnifica legge, vi ricordi quello che è accaduto mercè la Conciliazione, e permettetemi di leggervi queste righe, dopo le quali, credo di non dover aggiungere altro. Il nostro grande Capo nel discorso di Bologna, ricordando di aver veduto la città dieci anni prima, volle rievocare gli avvenimenti essenziali di questo decennio che divise in alcuni periodi: « il primo — diceva — va dal 1926 al 1929 e che si può chiamare il " periodo della Conciliazione " ». Grandioso evento quello dell'11 febbraio 1929 che suggellava la pace fra Chiesa e Stato! Era un problema che pesava da 60 anni sulla coscienza della Nazione. Il Fascismo lo ha risolto. Tutti quelli che lanciavano dei presagi oscuri sull'avvenire sono rimasti mortificati ed umiliati. È di una importanza eccezionale nella vita di un popolo che Stato e Chiesa siano riconciliati nella coscienza dell'individuo e nella coscienza collettiva dell'intera Nazione ».

Noi questo grande concetto lo abbiamo visto in atto anche nella campagna africana, dove Stato e Chiesa erano insieme a disciplinare la resistenza e la energia del popolo italiano e lo vediamo in questo momento, dove la religione è presidio all'azione dello Stato e dove lo Stato rappresenta il pensiero della popolazione nella battaglia contro il comunismo. In nome di Dio, per la civiltà e per la Patria, con la forza dell'intesa fra Chiesa e Popolo, tra Chiesa e Stato, noi vinceremo anche questa battaglia. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella » (Numero 1422). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Baldi Papini, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cimati, Colosimo, Conti, Conti

Simibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Felici, Ferrari, Flora, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Lissia, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marcello, Marescalchi, Martin-Franklin, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Moresco, Mori, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante.

Ovio.

Perris, Petrone, Piñacco, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Renda, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Sanarelli, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Silj, Sitta, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Tiscornia, Torre.

Vaccari, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (1387):

Senatori votanti	152
Favorevoli	148
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti (1361):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli olii di semi (1362):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete d'argento (1363):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1365):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1366):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, contenente provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni (1368):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere (1374):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto (1376):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1345, concernente norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna (1388):

Senatori votanti	152
Favorevoli	149
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di venti milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in Provincia di Ferrara (1389):

Senatori votanti	152
Favorevoli	149
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano » (1420):

Senatori votanti	152
Favorevoli	144
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara (1421):

Senatori votanti	152
Favorevoli	144
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella (1422):

Senatori votanti	152
Favorevoli	150
Contrari	2

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Gualtieri, De Michelis, Felici, Scotti, Sani Navarra, Tallarigo a presentare alcune relazioni.

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito (1381).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1347).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo (1377).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale (1444).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico (1438).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati (1299).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria (1435).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (1342).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa (1412).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 (1303).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la

produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa (1432).

SCOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali (1369).

SANI NAVARRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Distacco della frazione statale dal Comune di Maissana in Provincia di La Spezia e sua aggregazione al Comune di Ne in Provincia di Genova (1460).

TALLARIGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo (1481).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Gualtieri, De Michelis, Felici, Scotti, Sani Navarra, Tallarigo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura di un'interrogazione con risposta scritta presentata alla presidenza.

BONARDI, segretario:

I sottoscritti chiedono di interrogare S. E. l'onorevole ministro dell'interno per conoscere se intendrà di provvedere alla condizione di quei medici che erano in condotta presso i Comuni e che, dimessi dal servizio per la recente disposizione sui limiti di età fissata a sessantacinque anni, sono rimasti privi di ogni mezzo di sussistenza, non avendo diritto a pensione perchè non iscritti alla Cassa di Previdenza.

Chiedono di conoscere se il Governo che con amorevole cura tutela i diritti dei lavoratori, assicurando loro un pane per la vecchiaia, vorrà venire in aiuto anche di questi benemeriti professionisti, facendo loro dare dai Comuni una pensione vitalizia, mercè la restituzione delle somme da questi enti alla Cassa Pensioni versate per i medici non iscritti, ovvero in altro modo provvedendo, ascoltando il grido di dolore di questi duecento disgraziati, rimasti nella vecchiaia, dopo una vita di lavoro a pro dell'umanità, senza alcun mezzo di sussistenza ed alcuni in estrema miseria.

Chiedono risposta scritta.

LUIGI GIAMPIETRO, ARTURO MARESCALCHI,
ALESSANDRO GUACCERO, RAFFAELE BASTIANELLI, DAVIDE GIORDANO.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio

del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico (1227). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII (1229). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concesso all'industria privata (1287). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti (1320). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1323). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore (1331). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore (1331). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali (1332). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati (1334). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1936

economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale (1336). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani (1337). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonchè la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba (1338). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata (1354). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'Ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad Ammiraglio d'Armata. (1357). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1364). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 (1367). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'esercizio medesimo (1391). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato (1392). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera (1393). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1395). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale (1396). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1933-X, n. 1332 (1397). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito (1398). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XIV, n. 2025, col quale il Nob. Cesare Maria De Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo (1399). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale (1406). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con stabilimento in Foggia (1416). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici (1418). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione (1419). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri

indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1445). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del comune, nonché l'adattamento di esso a Palazzo del Governo (1446). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo (1447). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 18,45).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

LXXVI^a SEDUTA

SABATO 19 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2447
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico » (1227). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2447
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata » (1287). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2466
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti » (1320). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2467
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-Anno XIV, n. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-Anno XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo » (1323). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2467
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli olii minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore » (1331). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2467
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente	

riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di olii minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali » (1332). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2468
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati » (1334). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2468
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale » (1336). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2468
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani » (1337). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2468
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonchè la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba » (1338). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2469
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata » (1354). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2469
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio d'armata » (1357). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2469
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al <i>Modus vivendi</i> stipulato in	

Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi » (1364). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2470	dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con stabilimento in Foggia » (1416). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2476
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'esercizio medesimo » (1391). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2474	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici » (1418). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2476
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato » (1392). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2474	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione » (1419). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2476
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di Buoni speciali del Tesoro in valuta estera » (1393). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2474	« Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871 relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1445). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2477
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato » (1395). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2474	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo di Governo » (1446). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2477
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale » (1396). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2475	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo » (1447). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2477
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1933-X, n. 1332 » (1397). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2475	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito » (1398). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2475	« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934-XII, al 30 giugno 1935-XIII » (1229) — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2447
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il Nob. Cesare Maria de Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle isole italiane dell'Egeo » (1399). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2475	BOCCIARDO	2447
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale » (1406). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2476	RICCI	2452
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato		THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	2456
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 » (1367). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2470
		CAMERINI	2471
		THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	2471
		Relazioni:	
		(Presentazione)	2479
		Ringraziamenti	2447
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	2472, 2478

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belfanti per giorni 5; Bombi per giorni 5; Falck per giorni 5; Giardini per giorni 4; Occhini per giorni 3; Prampolini per giorni 3; Torlonia per giorni 2; Vinassa de Regny per giorni 3; Zippel per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Perla ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Roma, 18 dicembre 1936-XV.

« Eccellenza,

« Le parole che l'Eccellenza Vostra ha voluto aggiungere all'annuncio della morte del Senatore Perla mio Padre, nella seduta pubblica del 15 corrente al Senato, sono venute a testimoniarmi nuovamente l'alta estimazione nella quale V. E. tenne il nostro venerato estinto.

« A nome di tutta la famiglia prego V. E., che si è voluta anche compiacere di trasmetterci un esemplare del resoconto della seduta, di voler accogliere le rinnovate espressioni del nostro animo grato.

« Con profondo ossequio

« della E. V. devotissimo
« Luigi Perla ».

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico » (N. 1227). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII » (N. 1229). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*, legge lo stampato n. 1229.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BOCCIARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIARDO. Onorevoli Senatori, il memorabile discorso, che il Capo del Governo ha pronunciato dieci mesi or sono alla seconda Assemblea Nazionale delle Corporazioni per fissare i capitali del piano regolatore della nostra economia, ha fatto lungamente meditare ogni italiano che sia consapevole della importanza che quelle direttive hanno per l'avvenire e la sicurezza della Nazione.

Consentite, onorevoli Senatori, che, in momenti in cui le circostanze impongono di accelerare i tempi della nostra azione, io esponga brevemente qualche mia modesta considerazione su questo argomento, per quella parte che ha attinenza al ramo industriale.

Il Duce ha enunciato la necessità che il popolo italiano realizzi nel più breve termine possibile il massimo possibile di autonomia economica e che il piano regolatore di questa parte dalla premessa della ineluttabilità che la Nazione sia chiamata al cimento bellico.

Molti sono ancora coloro che vedono con amarezza turbato quell'equilibrio internazionale delle funzioni di produzione e di scambio durato per lunghi anni, equilibrio che, per quanto stabilitosi in vantaggio dei Paesi più ricchi, contemperava tuttavia in una certa misura i principi della produzione economica dei beni con le necessità più imperiose della difesa e del lavoro nelle singole Nazioni.

Ricordiamo a costoro che l'Italia è trascinata sulla via della autarchia economica non solo dalle imperiose necessità della sua difesa militare, ma anche dalla politica delle altre Nazioni che lavorano febbrilmente al conseguimento di questa autonomia. Ricordiamo a costoro che, oltre alla vecchia politica di indipendenza economica del grande Stato americano, anche due grandi Imperi coloniali, l'Inghilterra e la Francia, pur go-

dendo già largamente di questo privilegio, hanno, con le rispettive conferenze imperiali del 1932 e del principio del 1935, dato opera a sviluppare maggiormente il commercio nell'ambito dei rispettivi Imperi, creando nuove difficoltà agli scambi internazionali.

Sono ancora propositi francesi ed inglesi quelli, recentemente manifestati, di negare agli altri Paesi quanto loro è necessario per predisporre la propria difesa, propositi ai quali accennerò in seguito, che rendono per noi imperioso ed urgente lavorare per il conseguimento della nostra autonomia, anche se questa dovrà pesare sulla nostra economia interna.

L'Impero gloriosamente conquistato sarà, in un prossimo avvenire, fonte di preziose materie prime; intanto la scienza, la tecnica e l'ingegno degli Italiani compiono sforzi prodigiosi per mettere la nostra industria in grado di sostituire, quanto più è possibile, le materie di cui manca il Paese.

Preparare l'industria italiana alla guerra, ha detto il Duce.

La esplicita, chiara enunciazione del problema è, di per sé, un prezioso contributo alla sua soluzione.

Per l'esame del programma tracciato dal Capo occorrerebbe anzitutto dividere le nostre industrie in due grandi categorie: le industrie di pace e quelle di guerra.

Ma tale netta divisione non è facile, perchè tutte le industrie, anche quelle che sembrano esclusivamente di pace, sono chiamate ad esaltare le loro funzioni in caso di conflitto armato.

Fortunatamente, però, in determinati settori, i maggiori consumi della guerra possono essere compensati dai minori consumi civili e cioè dalle rinunce e dai sacrifici che possono imporsi i non combattenti.

La desiderata discriminazione può, quindi, stabilirsi non fra industrie di pace e industrie di guerra, ma più esattamente fra industrie la cui produzione di pace può farsi bastare anche ai bisogni della guerra e quelle la cui attività deve invece raddoppiarsi, triplicarsi o, comunque, accrescersi in caso di conflitto.

Solo queste ultime devono considerarsi industrie di guerra e solo queste ultime devono essere oggetto di particolare disciplina.

Le industrie di guerra non comprendono soltanto quelle producenti specifici mezzi di difesa e di offesa, industrie queste che hanno, praticamente, lo Stato come unico cliente; ma altresì tutte quelle fondamentali, le cosiddette industrie chiavi, anche se esse forniscono normalmente solo in minima parte lo Stato.

Tutte queste industrie non sono suscettibili di creazione improvvisa e devono quindi avere, fin dal tempo di pace, quelle dimensioni che gli organi competenti giudicano necessarie ai bisogni della guerra.

Ma ciò non basta!

Nessuna organizzazione sia di maestranze, sia

tecnica, sia amministrativa, può sopravvivere a lunghi periodi di inattività.

Conseguentemente, l'attrezzatura di queste industrie, per essere efficiente al momento del bisogno, deve essere tenuta costantemente in funzione, almeno parziale, per conservare vitali quei nuclei attorno a cui si raccoglieranno, al momento del bisogno, le forze occorrenti al funzionamento totale.

Per assicurare il raggiungimento di queste finalità, il Duce ha previsto, nel suo piano, di raggruppare queste industrie in grandi unità, di conferire ad esse uno speciale carattere nell'orbita dello Stato e di farvi intervenire lo Stato in quattro forme diverse: o con la gestione diretta, o con la gestione indiretta, o con un efficiente controllo, od ancora mediante la partecipazione ad imprese miste nelle quali Stato e privati apportino il capitale ed organizzino la gestione.

Vien fatto di chiedersi a quale punto di attuazione sia già oggi il programma tracciato dal Capo.

Lo Stato, oltre ai servizi fondamentali ed alle industrie monopolitistiche, gestisce direttamente (e quindi secondo la prima forma prevista), attraverso i Dicasteri militari, numerosi arsenali, cantieri, fabbriche di armi, di esplosivi, di munizioni, ubicati in ogni parte del Regno, stabilimenti che furono nobilissimi pionieri delle nostre industrie private di guerra. Si può infatti ricordare con compiacenza che furono gli Arsenali di Castellamare di Stabia e di Spezia a costruire circa sessant'anni addietro, con materiali venuti allora dall'estero, quelle corazzate « Duilio » e « Dandolo » che ci conferirono in quel tempo un clamoroso primato mondiale e che fu l'Arsenale di Torino a costruire già in quel periodo ottime artiglierie per il nostro Esercito.

Lo Stato gestisce, invece, indirettamente (seconda forma prevista), a mezzo di Società anonime, ma col possesso della totalità delle azioni, sia attraverso il Tesoro, sia attraverso l'I. R. I., altre importanti attività che, per citare soltanto le principali, sono: un grande stabilimento di siderurgia speciale bellica, quello di Genova-Cornigliano già Ansaldo; un altro grande stabilimento per la produzione di acciai speciali di ogni tipo, quello di Cogne Aosta; una grande fabbrica di siluri, quella di Napoli; la grande fabbrica di automezzi e di motori di aviazione « Alfa Romeo »; una grande fabbrica per le artiglierie di ogni calibro, quella di Spezia; la grande fabbrica di proiettili di S. Eustachio di Brescia; due grandi cantieri navali, quelli di Livorno e di Muggiano.

Il quarto tipo di intervento, quello cioè delle imprese miste nelle quali partecipano Stato e privati, è pure largamente realizzato nelle numerose aziende nelle quali l'I. R. I. possiede non tutto ma parte del capitale.

Fra queste ultime aziende molte ve ne sono che appartengono alla categoria delle industrie di guerra. Noto fra esse la maggiore industria siderurgica italiana, l'Ilva; un grande stabilimento

di siderurgia speciale bellica, quello di Terni: la maggiore fabbrica italiana di tubi di acciaio, quella di Dalmine; due grandi officine per le lavorazioni di artiglierie di ogni calibro, quella di Genova-Cornigliano e di Pozzuoli; un grande Cantiere navale, quello di Genova-Sestri e fra le industrie chiavi ed i servizi fondamentali le miniere di carbone dell'Arsa e di Bacu Abis e tutte le grandi linee di traffico marittimo sovvenzionate dallo Stato.

Rimane la terza forma di intervento, quella realizzante l'« efficiente controllo » sull'industria esercita dai privati.

Di questa forma che dovrebbe essere logicamente la più estesa perchè non richiede per lo Stato nè immobilizzazioni patrimoniali, nè funzioni di imprenditore, ma soltanto l'azione che deriva dal suo prestigio e dalla sua autorità, io non saprei trovare esempi esistenti veramente rispondenti al principio enunciato dal Duce.

È appunto la possibilità o meno di creare su vasta scala questa terza forma di intervento che io mi propongo di esaminare.

Alla esposizione da me fatta della situazione attuale, segue naturale una domanda: le industrie di guerra, nelle quali già si verifica l'intervento statale e quelle assai maggiori, ancora estranee a questo intervento, hanno esse, nel loro complesso, una potenzialità sufficiente alle previste necessità di un conflitto armato?

La risposta spetta a chi presiede alla organizzazione della difesa nazionale.

Tuttavia, per quella esperienza fatta da noi tutti nella grande guerra e durante le recenti sanzioni, io riterrei di non errare se affermo che buona parte delle nostre industrie di guerra hanno raggiunto lo sviluppo necessario. Alle altre Governo e industriali stanno provvedendo con quel magnifico fervore che è proprio del nostro attuale clima politico.

Ma non basta raggiungere il necessario sviluppo dei mezzi di produzione, occorre anche che il loro esercizio sia ordinato in modo da garantire la efficiente conservazione dei mezzi stessi.

Come garantirsi che durante i periodi di pace, o di minor consumo, queste industrie, portate volutamente ad una capacità produttiva eccedente il normale bisogno, non si dilanino fra di loro?

È noto che, specialmente nelle produzioni di serie, come sono quelle delle industrie chiavi, le aziende che lavorano nella loro piena potenzialità conseguono costi di produzione notevolmente inferiori a quelle che lavorano a percentuale ridotta, principalmente perchè le prime suddividono sopra un maggior numero di unità di prodotto quegli oneri e quelle spese, sempre rilevanti, che, per la loro natura, si mantengono in ogni azienda costanti, quale che sia l'entità del lavoro compiuto.

Ne consegue che l'azienda che lavora di più, a scapito del concorrente che lavora di meno,

sposta in proprio favore l'equilibrio dei prezzi di costo e viene a trovarsi, di giorno in giorno, in condizioni sempre più favorevoli per aumentare il proprio lavoro e far diminuire quello del concorrente, fino a sopprimerlo.

Se questo processo di eliminazione delle aziende temporaneamente non necessarie non fosse ostacolato, le capacità produttive nazionali dei diversi settori verrebbero rapidamente a ridursi fino a portarsi a quel livello che corrisponde ai soli bisogni del periodo di pace, con la conseguente distruzione di quanto era stato preparato in previsione dei maggiori fabbisogni della guerra.

Sfuggono a questo pericolo soltanto le industrie delle armi e delle munizioni e quelle che, come queste, hanno per unico cliente lo Stato, perchè, in questo caso, è lo stesso cliente, lo Stato, che provvede alla necessaria ripartizione del lavoro ed al cosciente riconoscimento di prezzi adeguati alle sempre mutevoli condizioni della produzione.

Ma il caso è completamente diverso per le altre attività, e cioè per le industrie chiavi.

Contro il pericolo di distruzione delle aziende durante i periodi di minor consumo, gli industriali hanno inventato da tempo i *trusts*, i cartelli, i consorzi, organi tutti intesi a difendere il livello minimo dei prezzi di vendita ed a ripartire il lavoro.

Contro questi organismi insorgono i fautori delle economie liberali perchè per la loro esistenza i consumatori sono costretti a pagare più di quanto loro consentirebbe una libera lotta di concorrenza fra i produttori.

Ma anche nel nostro Paese, dove i Consorzi non sono il frutto di accordi segreti operanti in un regime di simulata concorrenza e dove sono invece costituiti ed operanti alla luce del sole e disciplinati dalla legge, anche da noi questi organismi non sono esenti da critiche: di esse mi occuperò in seguito.

Affermo, intanto, che i Consorzi industriali di produzione e di vendita, opportunamente disciplinati, costituiscono il mezzo più semplice, più efficace e più economico per garantire permanentemente alle industrie chiavi quel margine di potenzialità richiesto dalle necessità della guerra.

Vi è chi obietta che assicurare questo risultato a mezzo dei Consorzi, e cioè mediante una elevazione dei prezzi, equivale ad imporre a determinate categorie di consumatori oneri che spetterebbero invece alla totalità dei cittadini e quindi dei contribuenti.

Faccio notare che le industrie di guerra o sono quelle che hanno per unico cliente lo Stato, ed in tal caso il consumatore si identifica col contribuente; o sono le industrie chiavi che hanno praticamente per consumatori tutti i cittadini, e allora consumatore e contribuente possono ancora confondersi senza grave errore.

In linea pratica, quindi, l'obiezione non sembra fondata e l'onere dovuto alla sovrapproduttività delle industrie chiavi può, senza scrupoli, lasciarsi ai consumatori.

Vorrei ora esaminare brevemente le critiche che si rivolgono ai Consorzi.

Di questi istituti hanno già parlato in quest'Aula prima il senatore Tofani in senso favorevole se ed in quanto essi siano costituiti su basi eque per tutti i partecipanti; poi il senatore Cini che ne teme l'effetto addormentatore e la creazione di interessi chiusi di categoria.

Trascuro, perchè le ritengo inconsistenti, le osservazioni di coloro che vedono la incompatibilità dei Consorzi con le funzioni delle Corporazioni e vengo alle critiche di carattere funzionale.

Si afferma che il Consorzio crea nelle industrie uno stato di beata esistenza che distrugge o soppesce l'incentivo al progresso dei mezzi produttivi.

Anche questa obiezione non mi pare fondata perchè progresso industriale è sinonimo di abbassamento di costo di produzione, e quindi ogni industriale, anche se è consorziato, ha tutto l'interesse a perfezionare i suoi impianti per aumentare i suoi benefici, incentivo questo che non manca certo di efficacia.

La seconda critica afferma che, per effetto della vigente legge che limita la libertà di costruzione dei nuovi impianti, il Consorzio viene a costituire, specie nelle attuali difficoltà di importazioni dall'estero, un monopolio di fatto e che, per la sua stessa funzione, esso è indotto a fissare i prezzi di vendita sulla base dei prezzi di costo dell'azienda consorziata meno efficiente, con la conseguenza di mantenere elevati i prezzi dei prodotti e consentire utili eccessivi alle altre aziende consorziate.

Potrei citare casi, anche recenti, nei quali i Consorzi hanno invece esercitato funzione di calmiera sui prezzi, ma non vi è dubbio che l'affermazione, cui ho accennato, ha un notevole contenuto di verità.

Occorre, quindi, ovviare alla possibilità che questo inconveniente possa verificarsi, perchè se il Consorzio deve essere accettato nel campo industriale come un male necessario, occorre anche che questo male sia il minore possibile.

Perchè il danno si riduca al minimo, due condizioni sono anzitutto necessarie: che il Consorzio sia totalitario, e cioè disciplini tutte le aziende di quella categoria; che le quote di lavoro dei diversi consorziati siano perequate, e cioè in esatta proporzione alle rispettive reali potenzialità produttive degli impianti.

Per convincersene, basta considerare che, quando il Consorzio non è totalitario, le aziende che ne rimangono estranee, valendosi della libertà di cui godono, praticano prezzi appena inferiori a quelli, fissi ed a tutti noti, del Consorzio; si assicurano, con ciò, la preferenza degli acquirenti ed ottengono di far lavorare le proprie officine al cento per cento della loro potenzialità.

Ma i prezzi così praticati, se sono giustificabili per le aziende consorziate che debbono lavorare ad una parte soltanto della loro potenzialità, non

lo sono invece affatto per le aziende non consorziate che lavorano al cento per cento.

Ne deriva che le vere sfruttatrici del regime di monopolio sono le aziende fuori Consorzio, le quali, per questo unico fatto, vengono a realizzare utili eccessivi e ingiustificati.

Lo stesso fenomeno, con analoghe conseguenze, si verifica, per identiche ragioni, allorché, pur essendo il Consorzio totalitario, le quote consorziate di lavoro sono sperequate a favore di taluni consorziati ed in danno degli altri.

È facile comprendere come questi utili eccessivi delle aziende fuori Consorzio e di quelle consorziate godenti di eccessive quote di lavoro vadano integralmente a danno del complesso dei consumatori.

Ma, anche quando siano soddisfatte nel Consorzio queste due condizioni di minore onerosità per il consumatore, e cioè la totalitariorietà e la perequazione delle quote, occorre ancora mettere questo organismo nella impossibilità di prevalersi della sua situazione di monopolio.

È questa una funzione che spetta alla Corporazione, la quale, a mezzo di appositi Comitati tecnici corporativi, dovrebbe fissare periodicamente i prezzi massimi, non superabili, dei prodotti delle industrie autorizzate a consorziarsi, adeguandoli al costo delle materie prime e della mano d'opera e, ciò che ha grande influenza, alla maggiore o minore intensità della produzione.

Occorre però intendersi bene su che cosa voglia dire l'equo prezzo dei prodotti di una industria costretta a mantenersi costantemente, per la difesa del Paese, su un determinato piede di capacità produttiva.

Può forse intendersi che, per accertare l'equo prezzo di un prodotto, il Comitato tecnico corporativo possa o debba procedere ad accertamenti contabili del costo presso le diverse aziende produttrici?

Se così si operasse, si troverebbero tanti prezzi di costo diversi quante sono le aziende, perchè ognuna di queste è figlia di un proprio passato, talvolta lunghissimo, che si riflette con conseguenze notevoli, benefiche o dannose, sull'esercizio presente. Per questo fatto sarebbe sommamente ingiusto assumere per base dell'equo prezzo tanto il costo minore, quanto quello medio accertato con questo metodo. Io penso che il giusto prezzo dovrebbe essere quello che gli economisti ed i tecnici chiamano il prezzo di riproduzione o di ricostruzione, e cioè quel prezzo al quale, in ogni momento, si può fabbricare il prodotto col l'impianto industriale più progredito realizzabile nel nostro Paese.

Questo prezzo di riproduzione di una industria di serie, come sono sempre le industrie chiavi, è assai facilmente accertabile in via tecnica quando si stabilisca preventivamente il tasso di interesse da riconoscersi al capitale investito, il tasso di ammortamento dell'impianto e si tenga conto

della percentuale di lavoro effettivo rispetto alla capacità produttiva totale.

I consumatori non potrebbero aspirare a miglior trattamento di questo. Quanto agli industriali, quelli che hanno impianti antiquati o costati eccessivamente per errori o per altre ragioni, provvederanno a svalutarli, se ancora non lo avessero fatto; e quelli che posseggono invece impianti in condizioni favorevoli, dovute al loro particolare passato, potranno godere giustamente di questa condizione.

Per le ragioni che, troppo lungamente, mi sono permesso di esporre, io vorrei che lo Stato imponesse Consorzi totalitari e perequati nelle quote dei partecipanti ovunque occorra tutelare la esistenza integrale delle industrie chiavi; non sarei invece, in linea di massima, favorevole ai Consorzi per quelle altre industrie alla cui necessaria struttura o funzione non può nuocere la illimitata concorrenza.

La Legge del 16 giugno 1932, n. 834 ed il Regio Decreto-Legge 16 aprile 1936, n. 1296, disciplinano in modo perfetto la costituzione, l'esercizio ed il controllo dei Consorzi, e rispondono totalmente allo scopo.

Eccomi, onorevoli Senatori, giunto a quel punto cui mi proponevo di arrivare, e cioè a quel punto della mia esposizione che mi permette di chiedermi se, per avventura, il sistema dei Consorzi totalitari controllati, che ho finora esaminato, oltre a garantire la necessaria potenza delle industrie chiavi, non venga pure a realizzare quelle grandi unità volute dal Duce, non aziendali ma consortili, ed a realizzare anche quella terza forma di intervento statale, e cioè quel « controllo efficiente », che il Duce ha auspicato nel suo programma.

E mi chiedo ancora se questa terza forma di intervento dello Stato non sia, nella maggioranza dei casi, da preferirsi a qualsiasi altra forma di intervento.

Il controllo del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra sulla entità ed efficienza degli impianti, la determinazione periodica dei prezzi massimi di vendita fatta dai Comitati Corporativi, la vigilanza sulla ordinaria gestione dei Consorzi esercitata da rappresentanti del Ministero delle Corporazioni in seno ai loro Consigli di amministrazione, realizzano, a mio avviso, la disciplina più completa che lo Stato possa desiderare per queste industrie, pur senza sottrarle, come avverrebbe invece con altre forme di intervento, ai benefici che può ancora apportar loro lo stimolo fecondo della iniziativa privata.

Ma se, oltre a questi controlli diretti, pienamente efficienti, che non portano rischi o gravami allo Stato e che non lo distolgono dalle sue funzioni fondamentali, lo Stato volesse, per qualsiasi ragione, aggiungere altri controlli indiretti, questi potrebbero ottenersi facilmente facendo entrare a far parte di ciascun Consorzio una « azienda tipo » con capitale totalmente od in prevalenza

statale, i cui risultati economici costituissero altrettanti elementi di giudizio sull'andamento di quel ramo di industria. Queste « aziende tipo », per servire allo scopo, non dovrebbero godere di alcun privilegio nè da parte del Consorzio nè da parte dello Stato.

Non occorrerebbe affatto che queste « aziende tipo », destinate a saggiare l'andamento dei diversi settori della industria controllata, fossero fra quelle di maggiori dimensioni. Sarebbe sufficiente che esse fossero organiche, bene attrezzate, dotate della necessaria autonomia e guidate da uomini del mestiere coi concetti esclusivi della industria privata.

Il Governo potrebbe scegliere agevolmente queste « aziende tipo » fra quelle le cui maggioranze azionarie sono nel portafoglio della I. R. I.

Vi sono, fra queste aziende, quelle tuttora in corso di guarigione le quali non potrebbero, prima che essa sia completa, servire allo scopo. Ma ve ne sono altre, molte altre, che sono passate al « convalescenziario I. R. I. », come il Duce lo ha definito, senza essere per nulla ammalate o quando erano da tempo completamente guarite.

Queste aziende sono entrate al « convalescenziario », come semplici ospiti allorquando gli Istituti di credito, che avevano raccolto importanti pacchetti azionari di queste aziende, hanno dovuto farne cessione all'I. R. I., per le loro necessità di smobilizzo.

Le « aziende tipo » non trovate eventualmente nell'I. R. I., potrebbero essere costituite « ex novo » dallo Stato in quei settori in cui la capacità produttiva fosse ritenuta insufficiente, ed invece acquistate, sempre dallo Stato, fra quelle private esistenti, in quei settori nei quali la sufficiente capacità produttiva attuale non giustificerebbe la costruzione di impianti nuovi.

Le altre aziende appartenenti all'I. R. I., non destinate alla funzione di « aziende tipo », potrebbero allora, ove non ostino ragioni programmatiche di carattere sociale, essere ricedute ai privati con notevole realizzo per lo Stato, passando esse dalla categoria delle industrie gestite dallo Stato in comunione coi privati a quella delle industrie private assoggettate all'efficiente controllo.

Il controllo attraverso i Consorzi, anche se si volesse integrarlo a mezzo delle « aziende tipo », richiederebbe per lo Stato un impegno finanziario pressochè trascurabile in confronto alle altre forme di intervento esaminate ed eviterebbe quella gestione statale diretta che, mancando di termini di confronto, è per sua natura incontrollata e incontrollabile nel suo andamento economico.

Non mi dilungo a parlare del caso importantissimo, ma particolare, della industria idroelettrica alla quale, per specifiche ragioni, non sono applicabili nè le discipline consortili, nè il controllo di una « azienda tipo ».

Allo stato attuale dello sviluppo, grandissimo ma ancora incompleto, di questa industria, l'azione da svolgere non può essere che quella di

favorire, anche con provvidenze di Governo, quei consumi di energia elettrica da parte delle industrie e dei privati, che possono poi essere eliminati in tempo di guerra.

Allorquando questi consumi, sicuramente sopprimibili al verificarsi della prevista contingenza, avessero raggiunto un sufficiente sviluppo, la produzione idroelettrica cesserebbe di essere una industria di guerra per rientrare nella classe delle industrie comuni.

Sono stato assai lungo, del che vi chiedo scusa, onorevoli Senatori; non voglio tuttavia finire questa mia esposizione senza prima accennare ad un'altra condizione essenziale per preparare la nostra industria alla sua funzione bellica.

Intendo accennare alle scorte di materie prime insostituibili, che le nostre industrie di guerra devono costantemente mantenere in misura adeguata.

Il generale Dallolio, nella sua illuminata esperienza, è da oltre vent'anni assertore instancabile della necessità di queste scorte.

Io ritengo che il compito di accumulare in tempo di pace le scorte di materie prime necessarie nella eventualità di una guerra possa utilmente attriciarsi, sotto il controllo del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra, alle singole aziende industriali esercenti le industrie belliche e talvolta anche al commercio, principio che lo Stato già applica nei confronti degli importatori di combustibili liquidi.

Riflettendo sulle necessità di queste scorte, ricordiamoci bene che, allorquando Ginevra nella primavera del 1935, e quindi prima delle sanzioni, volle predisporre l'elenco delle materie prime e dei prodotti chiave da assoggettarsi all'«embargo» per impedire ai diversi Stati, aderenti o meno alla Società delle Nazioni, di prepararsi alla guerra, il delegato francese di un Comitato di esperti tecnologici, investito della questione, propose, appoggiato dal delegato inglese, una lista di materie prime che, per non sbagliare, mancavano quasi tutte al nostro Paese e nessuna o quasi, invece, all'Inghilterra ed alla Francia, le quali ne dispongono largamente nei loro vasti Imperi.

Non si dirà, io spero, che questi ricordi e quello delle successive sanzioni, non siano un nuovo richiamo ed una spinta irresistibile alla ricerca della nostra autonomia industriale.

Onorevoli Senatori, ho finito.

Sarò lieto se avrò portato un qualsiasi modestissimo contributo alla chiarezza di questo problema veramente fondamentale.

Io sono pieno di fede per la sua soluzione perchè vedo gli industriali italiani, i grandi produttori, sempre più compresi del loro altissimo compito che è quello di provvedere al Paese quanto gli occorre in ogni contingenza, che è quello di dare benessere e dignità a larghe falangi di lavoratori di ogni classe, che è quello di creare organismi industriali e gerarchie tecniche sempre più perfette, e, ispirandosi a questi concetti, considerare

l'utile dell'impresa non come il precipuo scopo di essa ma soltanto come un mezzo indispensabile alla sua esistenza; sono pieno di fede perchè vedo ogni giorno più intima ed efficace la collaborazione fra il Governo e le forze vive della Nazione, fra gli imprenditori ed i lavoratori, fra la scienza e l'industria, fra la teoria e la pratica; perchè, infine, vedo prepararsi col nostro sistema corporativo una atmosfera di sempre maggiore comprensione reciproca delle necessità dei produttori e dei bisogni dei consumatori.

E queste liete constatazioni mi appaiono come la promessa infallibile che i problemi che incombono al nostro Paese, e che il Duce ha così nettamente impostati, saranno rapidamente risolti adeguando l'economia italiana al nuovo destino che oggi si compie sulle luminose vie dell'Impero. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli Senatori, il rendiconto consuntivo dell'esercizio 1934-35 oggi sottoposto alla vostra approvazione, ha un'importanza speciale non solo considerato a sè, ma in relazione all'ambiente e alle condizioni economiche e politiche nazionali e internazionali che si sono verificate durante tale periodo. C'è stato infatti come un passaggio, una svolta, da un regime di relativa libertà di traffico e di larga libertà di valuta, ad un regime di traffico compresso e controllato, e di valuta manovrata. Da un periodo di moneta apprezzatissima e quindi di prezzi e costi decrescenti, siamo rapidamente passati ad un periodo di moneta che tende a deprezzarsi, con prezzi e costi in aumento.

Sarebbe stato interessante seguire lo svolgimento del bilancio giorno per giorno, ora per ora, quasi in una visione cinematografica con rallentatore, e vedere come esso abbia dovuto adattarsi alle varie circostanze, abbia dovuto ora ripiegarsi, ora slanciarsi a seconda che mutavano gli eventi.

Ritorniamo ora col nostro ricordo alle varie fasi della nostra vita a partire dalla fine del 1933. In quell'epoca, come ho detto, si stava finanziariamente bene: il costo della vita da 517 media del 1926 (base 1913) 472 del 1927, 431 del 1930, era allora disceso a 336; ed il prezzo all'ingrosso da 654 del 1926, 526 del 1927, 411 del 1930 era disceso a 276. Le riserve della Banca d'Italia erano stabili e forti, lire 7400 milioni con una copertura di 54 per cento rispetto alla circolazione; tali s'erano mantenute durante tutto il 1933; anzi erano leggermente cresciute. La bilancia dei pagamenti coll'estero era attiva, e il disavanzo della bilancia commerciale era da due anni ridotto a soli 1450 milioni di lire (pari a 20 per cento del valore dell'importazione), compensato largamente dalle esportazioni invisibili (noli, forastieri, ecc.). Nessuna ansietà circa la nostra valuta, anzi nel «blocco aureo» si diceva che l'Italia avesse una posizione importante.

In tali condizioni sul principio del 1934 si pro-

cedeva alla conversione del consolidato dal 5 per cento al 3 ½ per cento, operazione nelle linee generali ideata bene, ma poi (come ho già detto altra volta), eseguita con esagerazione, atteso che tra l'altro le condizioni dell'ambiente finanziario avrebbero consigliato piuttosto una conversione più modesta dal 5 per cento al 4 per cento. Ma soprattutto operazione eseguita in modo violento, sì da produrre una reazione nel pubblico, accompagnata subito da una certa inquietudine, della quale abbiamo visto subito gli effetti con l'esodo di capitali all'estero cominciato proprio allora. Questa è una delle cause, non però la sola, che concorsero a produrre il cambiamento e a rovesciare la situazione. Allora ebbe inizio la diminuzione delle riserve auree, allora la bilancia commerciale cominciò ad andare meno bene, talchè alla fine dell'anno 1934 invece di un miliardo e mezzo si avevano 2410 milioni di disavanzo (pari a 31,50 per cento dell'importazione).

Il peggioramento andò intensificandosi verso la fine dell'anno, e non trovò più adeguato compenso nelle esportazioni invisibili, anch'esse in crisi.

Allora fu d'uopo ricorrere a misure di difesa, ma la situazione via via si aggravava e le misure all'atto dell'applicazione eran già tardive e insufficienti, sicchè bisognava cambiarle e prenderne di più gravi: controllo della valuta, controllo delle rimesse all'estero ecc. Si arriva così al 1935 (il bilancio che esaminate va dal luglio 1934 al giugno 1935); abbiamo i provvedimenti di contingentamento, il blocco della moneta; gli approvvigionamenti più difficili, le condizioni economiche del paese più aspre, i prezzi in aumento. A tutte queste circostanze dovè adattarsi il bilancio.

Durante il periodo di deflazione monetaria, oltre alla conversione del debito (lire 917 milioni risparmiati) si migliorava il bilancio con la riduzione degli stipendi (aprile 1934) che producevano direttamente 302 milioni di economia nella spesa oltre alle economie nei bilanci delle aziende statali. E si riducevano tutte le spese definite comprimibili (lire 326 milioni di risparmio).

Si raggiungevano in tal modo circa lire 1.500 milioni di minori spese che, aggiunte ai maggiori gettiti e nuovi cespiti delle entrate, quasi avrebbero portato il bilancio in pareggio, se non fossero intervenute le varie circostanze che ho ora menzionato. Ed intanto tutta l'economia mondiale sta orientandosi diversamente ritornando all'inflazione ed aumentando le spese statali principalmente per ragioni politico-militari.

Dopo sei esercizi chiusi con avanzo medio di circa 424 milioni di lire, abbiamo, a partire dal 1930-31, cinque esercizi chiusi in disavanzo, in media di 17 per cento. Il disavanzo del 1934-35 è solo 11 per cento delle entrate, lire 2030 milioni. In totale nei cinque esercizi si arriva a lire 16.317 milioni, cui corrisponde un interesse di 800 milioni annui.

La relazione afferma che se si tenesse conto degli

oneri eccezionali e anormali che si sono verificati, si sarebbe quasi al pareggio. In questi oneri eccezionali giustamente include le spese per l'impresa d'Africa Orientale; 975 milioni. Però allora anche nella entrata bisognerebbe tenere conto della ripercussione dell'impresa d'Africa e del gettito derivante dalle ordinazioni belliche, come sarebbe l'aumento delle tasse dei trasporti, registro, bollo, ecc. Ma lasciamo correre tali dettagli, tanto più che sono difficili e valutarsi. La relazione considera ancora quale onere eccezionale il « deficit » ferroviario: 840 milioni. Su questo siamo un po' meno d'accordo, perchè il bilancio delle ferrovie è intimamente connesso al bilancio dello Stato: e quando dà utili, sono acquisiti ad esso. Ed è lo Stato che ha voluto mantenere tutto un insieme di basse tasse e basse tariffe (poi modificate nel 1936) pur sapendo che con ciò rendeva deficitaria l'azienda.

Prescindendo adunque, come fa la relazione, dalle spese relative alla guerra d'Africa (975 milioni) e dal disavanzo delle ferrovie dello Stato (840 milioni), il « deficit » dell'esercizio 1934-35 si ridurrebbe a soli 215 milioni di lire. Ma io dico di più: bisognava spingere lo sguardo nella gestione dei residui, modesta gestione, della quale quasi nessuno si occupa, ma che pure ha grande importanza anche perchè vi sono spese che, in facoltà dell'amministratore, possono imputarsi o al bilancio di competenza o ai residui. Se noi adunque spingessimo lo sguardo nella gestione dei residui, vedremmo che in quelli provenienti dalle entrate effettive ci sono state tante economie al netto, per 338 milioni; le quali economie dovrebbero essere dedotte dal disavanzo del bilancio di competenza.

Non mi occupo dell'economia nei residui impropri, di quelli cioè che provengono dal movimento di capitali, come l'eliminazione di prestiti (ci sono cifre molto elevate, 1060 milioni) progettati e conservati per qualche tempo fra le attività e poi radiati perchè non realizzati. Ma ciò non ha importanza agli effetti della gestione vera e propria, che noi basiamo sulle sole entrate e spese effettive.

Ci sarebbe poi da aggiungere l'avanzo di gestione della Cassa di ammortamento del debito pubblico, la quale in realtà non è altro che un ramo del bilancio dello Stato: povera Cassa d'ammortamento sorta parecchi anni fa con augurii, con inni entusiastici, ricamente dotata coi presunti avanzi dei bilanci e col maggior gettito del fumo! Dopo avere nei primi anni ammortizzato qualche centinaio di milioni all'anno, ora si è ridotta ad avere un'entrata netta di soli 14 milioni!

Tenendo conto adunque dei 338 milioni dei residui e di questi 14 milioni della Cassa di ammortamento, si avrebbe, invece di 215 milioni di disavanzo, un supero di 137 milioni.

Ripeto, non possiamo considerare a sè questo risultato ed esprimere la nostra soddisfazione;

ma dobbiamo metterlo in relazione con le condizioni d'ambiente, e coll'andamento dei bilanci successivi.

Esaminiamo ora alcune fra le entrate. Sopra un totale di lire 18.817 milioni, la ricchezza mobile ha dato 3176 milioni cioè 26 più del preventivo, ma 42 meno dell'esercizio precedente. Da vari anni questo cespite si contrae, in evidente relazione alla situazione economica e alla deflazione monetaria; ma in questo esercizio si è retto abbastanza bene, grazie al provvedimento preso nei primi mesi del 1934 che impone la veritiera denuncia degli stipendi privati; se no, avrebbe dato una cifra assai inferiore, pur essendo state fatte previsioni modeste.

La tassa sui celibi ha dato in confronto delle prime previsioni un aumento di 51 milioni (cioè 167 milioni invece di 116 previsti, e pure 116 dell'esercizio scorso) ma non per spontaneo maggior gettito del tributo, bensì per inasprimento di esso.

La complementare ha reso 341 milioni contro 367 previsti e 322 accertati nello scorso esercizio; si sono adunque realizzati 26 milioni in meno delle previsioni, malgrado l'aumento dovuto alle rigorose dichiarazioni degli stipendi degli impiegati. La relazione trova che l'andamento della tassa complementare è soddisfacente in confronto cogli anni precedenti; ma il progresso è ben leggero, troppo leggero; ed è chiaro che vi sono troppe evasioni: la tassa complementare è ancora caotica, in via di formazione. Questo cespite deve rendere molto di più. Ho accennato già nell'ultima discussione del bilancio, al modo troppo esiguo come rendono le maggiori categorie, al numero minimo di grossi contribuenti, di ricchissimi contribuenti, dei quali gli uffici sono riusciti a trovare un numero assolutamente inadeguato, che non può essere conforme al vero. Le grosse fortune sfuggono. Per la tassa complementare è stato studiato l'accertamento induttivo, che dell'accertamento analitico doveva essere un complemento ma non distruggerlo; praticamente invece l'accertamento analitico è stato soppresso e si procede quasi esclusivamente con l'accertamento induttivo, che grava sulle piccole fortune e permette alle grosse di sfuggire. Io non vi posso dare dati più aggiornati di quelli che ho menzionato nella discussione del bilancio preventivo, ma spero in avvenire di essere in grado di potervi dare i dati precisi, riflettenti le categorie più elevate.

Scogliendo a caso fra i vari cespiti, troviamo un minore introito nel lotto, cioè 450 milioni (al lordo delle vincite, circa metà) contro 519 dell'anno scorso e 490 delle previsioni. Questa diminuzione fa piacere se, come è sperabile, risponde ad una più elevata educazione morale della popolazione. Io credo infatti che quanto più ci si allontana dal giuoco e dall'alea, tanto più progredisce l'educazione e la civiltà.

Anche i tabacchi hanno reso un poco meno, 2467 milioni contro 2519 previsti e 2495 del 1933-1934. Le dogane hanno dato 1737 milioni contro

1612 previsti e 1836 dell'esercizio precedente. Esse, che già si avviavano bene, hanno poi risentito dei contingentamenti.

Il miglioramento delle entrate in confronto del preventivo originario è dovuto quasi esclusivamente al nuovo regime fiscale degli olii minerali (che han dato 807 milioni contro 340 previsti e 465 dell'anno scorso) e alla categoria entrate diverse, che ha reso 1039 milioni contro 519 previsti e 804 dell'anno scorso.

Per quanto riguarda gli olii minerali, se ne è parlato già lungamente: questa è stata una buona fonte per il bilancio. Non sarà così buona in avvenire perchè, per evidenti necessità, si è poi dovuto ridurre alquanto le tasse. Dopo tutto, è anche giusto controbilanciare con questo gettito le spese, non solo dell'azienda della strada, ma anche delle manutenzioni e polizia ora sopportate dagli enti locali.

Le « entrate diverse » rappresentano una somma formata da piccole entrate e, alcune di esse meritano qualche menzione. Io sono certo che i colleghi avranno letto non solo la relazione ma anche i tre grossi volumi del bilancio consuntivo... (*Commenti*). ... Tuttavia mi permetteranno di rinfrescare loro la memoria con qualche cifra.

Abbiamo per esempio una curiosa entrata, notevolmente aumentata « Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari ». Si erano previsti 5 milioni e mezzo ed invece se ne sono avuti 23 e solo 6 l'anno scorso. Così si spiega perchè i depositi fatti presso la Cassa depositi e prestiti non si riesce mai a liberarli. (*Si ride*). Sono quasi 23 milioni di lire che lo Stato ha guadagnato in tale modo!

Si hanno poi « Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi » circa 37 milioni, mentre se ne era previsto soltanto uno. Inoltre abbiamo « Entrate diverse eventuali dei Ministeri » milioni 104 mentre se ne erano previsti soltanto 32. Vi è poi una voce nuova « Interessi sul mutuo all'Azienda Generale Petroli », quasi 16 milioni; un'altra « Recupero di portafoglio » 100 milioni contro 20 previsti e insomma una quantità di piccoli cespiti che risultano tutti a pagine 19 della relazione. Tutte queste piccole partite danno come dissi un maggiore introito di 520 milioni di lire. Non è quindi soltanto dalle grandi soluzioni che può venire la salute; essa può venire pure dalle molte piccole cose. Non bisogna pensare sempre alle grandi riforme.

Termino questa rapida e saltuaria escursione nelle cifre dell'entrata e tralascio l'uscita, perchè essa non può ora essere oggetto di discussioni, essendo formata da impostazioni dei vari bilanci e da impegni che sono stati tutti vagliati lungamente ed approvati mentre quanto era comprimibile ci si assicura essere stato ridotto.

La situazione patrimoniale, quale è esposta a pagina 47 della relazione, presenta un miglioramento nelle attività non disponibili — cioè di quelle che finanziariamente non valgono (non possiamo infatti vendere le armi, le strade, gli

oggetti dei nostri musei ecc.) — e presenta invece un peggioramento nelle attività disponibili, specialmente nella Cassa, nel contante a disposizione, ed anche nelle disponibilità di Tesoreria.

Tutti questi cespiti della entrata si basano su una situazione che è andata mutando e che non abbiamo purtroppo nessuna certezza possa svolgersi collo stesso ritmo che si ha nelle spese. Questo è il punto più grave della nostra situazione finanziaria. Le cifre di 18 a 19 miliardi di entrata e di circa 21 miliardi di spesa, cifre che sono state quasi costanti durante quest'ultimo quinquennio, credo che non le rivedremo più; « possiamo salutarle » per adoperare la frase di un antico parlamentare. Ma vedremo bilanci molto più alti a causa delle spese relative all'Africa Orientale, dell'aumento degli interessi, delle opere pubbliche che saranno pur necessarie, e a causa di altre ragioni; e sarà necessario prepararci a seguire le spese con un aumento nelle entrate.

Non so se le dogane, per esempio, continueranno a rendere come hanno reso pel passato; probabilmente no, perchè giustamente noi vogliamo essere autosufficienti il più possibile e quindi, vogliamo importare meno merci. Non so se la ricchezza mobile continuerà a rendere come pel passato; probabilmente no, perchè molte aziende sono in cattive condizioni finanziarie e molti impiegati sono a spasso, sicchè avremo meno utili da assoggettare a tasse negli anni venturi.

Così pure continueranno a contrarsi altri cespiti.

Viceversa sul bilancio gravano soprattutto gli interessi, perchè i bisogni di Tesoreria e i bisogni dei vari rami funzionali dello Stato cui ho accennato richiedono capitali che bisogna retribuire con interessi relativamente elevati. Come ho detto altre volte, questo è il guaio particolare del nostro Paese: il denaro costa caro! Naturalmente non può il Ministro delle finanze renderlo a buon mercato; faccio solo una constatazione dolorosa. Tale inconveniente ha sempre funzionato da freno di ogni nostra iniziativa.

In altri paesi i buoni del tesoro (tanto per citare un esempio) si negoziano al mezzo per cento, ad un quarto per cento all'anno, mentre noi dobbiamo negoziarli al 5 per cento e talvolta ad interessi anche maggiori. Quindi il reparto interessi ci impone, coi suoi attuali aumenti pericolosi, l'obbligo di non impegnarci in erogazioni di capitali, sui quali poi grava un interesse elevato e talvolta anche un forte scarto; e non potendo disporre di grandi capitali, dobbiamo tenere il bilancio continuamente in ordine.

Si dice che siamo tassati eccessivamente e si fanno confronti con i tempi passati e con altri paesi. D'accordo! Ma allora non spendiamo. Volere la spesa senza l'entrata è un assurdo. Noi dobbiamo anche riflettere ad una cosa: che la tassa rappresenta il contributo del cittadino ai servizi dello Stato. Ora questi servizi non sono uguali da Stato a Stato; e non sono uguali da epoca ad epoca.

Confrontiamo l'azione dello Stato nei riguardi dei cittadini d'un secolo fa e i servizi d'allora, quasi nulli, con quelli d'oggi. Nel bilancio privato, nel costo della vita, la parte servizi collettivi, servizi statali, incide in una proporzione sempre più crescente; ma naturalmente questi servizi bisogna pagarli.

Io avrei voluto spingere un poco più il mio esame, facendo confronti fra il consuntivo ora discusso e ciò che sta passando adesso. Ma purtroppo non posso fare tali paragoni. Direi quasi che questo bilancio è un interessante documento storico, in quanto rappresenta l'ultima raccolta di cifre e di dati statistici che ci è stata fornita. Infatti poco dopo la chiusura di esso, nel settembre 1935, è intervenuto un decreto-legge che vieta la pubblicazione di cifre, di statistiche, di documenti attinenti la vita e la finanza nazionale. Decreto che aveva tutte le ragioni di essere durante l'acuto periodo delle sanzioni, decreto che non ha più oggi quelle stesse giustificazioni e che io mi auguro di vedere presto soppresso o almeno mitigato. Perchè io credo che nella interpretazione di questo decreto si sia andati anche oltre al necessario. Non vi sono più comunicati, statistiche di nessun genere, eccetto le statistiche demografiche, che non interessano questa questione, le statistiche delle rimesse degli operai dall'Africa Orientale all'Italia che danno motivo di soddisfazione e di rallegramento ma che poco ci illuminano sulla situazione del Paese e le statistiche ferroviarie, onorevole Ministro, relative alle coppie nuziali che fanno il loro viaggio per Roma. (*Si ride*).

Queste ultime sono senza dubbio interessantissime, ma non credo che per il bilancio ferroviario e tanto meno per il bilancio dello Stato siano base sufficiente.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Onorevole Senatore, leggerà presto la relazione.

RICCI. Ringrazio vivamente del buon annuncio. Non solo non sono state più pubblicate le statistiche nazionali, ma taluni bollettini che prima pubblicavano le statistiche estere, ad esempio quelle portuarie, hanno soppresso anche quelle, quasi che lo scopo del decreto fosse non di occultare all'estero le cose nostre, ma di occultare agli italiani le cose estere.

Noi siamo un poco nella posizione di un medico che dovesse fare la diagnosi di un malato, del quale però non potesse toccare il polso nè ascoltare la respirazione. Quale prognosi dovrebbe fare questo medico? Per forza, prognosi riservata. Questa forzata oscurità delle cose nostre, nella quale viviamo, ci obbliga ad andare brancicando e fa diventare questione di opinione quella che dovrebbe essere questione di cifre; tende a causare e favorire le esagerazioni e le cattive impressioni circa le cose nostre e in ultimo finisce per reagire sugli stessi amministratori, che non hanno sempre sottomano le statistiche vere e, circondati da una quantità di persone che non conoscono le nostre cifre, finiscono per subirne

le impressioni ed agire anche senza quella fermezza di direttive che deriva dalla conoscenza sicura dei fatti.

Io non concludo con la prognosi riservata per quanto concerne il nostro Paese, perchè conosco come sia forte la natura e la compagine del popolo italiano, ma altro è uscire da una situazione difficile e da una crisi e lentamente salvarsi, e altro è tenersi in piena forza e vigore per poter camminare sicuri nel difficile sentiero internazionale. E di questa sicurezza noi abbiamo oggi continuo bisogno. Perciò il bilancio delle Finanze deve essere ben ricostituito e tenuto solidamente. (*Applausi*).

THAON DI REVEL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Esprimo il mio vivissimo rincrescimento di non aver potuto ascoltare il discorso pronunziato dal senatore Bocciardo, di cui però conoscevo il contenuto, ma lo avrei ascoltato ugualmente con particolare interesse; perciò do atto al senatore Bocciardo che il suo pensiero di massima collima col mio, e che, in questo caso, egli ha parlato in funzione di un interesse pubblico e non in funzione di un interesse privato.

Ho poi ascoltato con molto interesse ciò che ha esposto il senatore Ricci, il quale con la sua solita competenza ha trattato minutamente il problema delle finanze. Vorrei poter essere più preciso di quello che mi è possibile, dato che certi elementi non sono di pubblica ragione, nè possono essere resi, per ora, tali. Il senatore Ricci ha dato uno sguardo generico al bilancio consuntivo 1934-1935. Egli ha fatto una esposizione interessante, direi, per i numerosi Senatori (mi permetto di essere di opinione contraria dal Ricci) che non hanno letto il voluminoso documento che annualmente viene diramato al Senato.

Vi sono alcuni punti particolari su cui egli ha voluto richiamare la mia attenzione; anzitutto sull'imposta complementare. L'imposta complementare, come giustamente dice il senatore Ricci, non rende visibilmente quanto potrebbe dare. Io ho fiducia che la riforma degli ordinamenti tributari, che è stata pochi giorni fa approvata dalla Camera e che verrà in esame qui al Senato tra poco, sia tale da dare finalmente alla finanza l'attrezzatura necessaria per ottenere che il gettito della complementare sia adeguato alle possibilità contributive della Nazione.

Nella riforma degli ordinamenti tributari vi è una parte che tende a razionalizzare il lavoro della Amministrazione a mezzo dei nuovi istituti del domicilio fiscale e dell'anagrafe fiscale. Attraverso questa, l'Amministrazione potrà fare finalmente il censimento dei contribuenti evasori.

Il senatore Ricci si è poi lamentato dell'accertamento induttivo. Indubbiamente, in un momento in cui mancavano elementi certi alla finanza, era logico che gli agenti del fisco avessero la tendenza a valersi normalmente dei poteri

concessi dal procedimento induttivo; ma quando questi elementi verranno ad affluire attraverso l'anagrafe fiscale, l'Amministrazione finanziaria potrà certamente valersi di nuovo del metodo deduttivo.

Ha rilevato inoltre il senatore Ricci per le entrate del lotto un gettito notevolmente inferiore a quello previsto. Infatti il provento del lotto è diminuito di 40 milioni rispetto alla previsione, e devo aggiungere che nell'esercizio successivo è diminuito di altri 10 milioni, e quindi la differenza con le previsioni è di 50 milioni. Questa diminuzione credo di doverla mettere in relazione con le note lotterie. Infatti, nel 1934, la lotteria di Tripoli ha dato, se non erro, 36 milioni e nello stesso esercizio le entrate del lotto sono diminuite di 40 milioni, mentre nell'esercizio 1935-36 le due lotterie hanno dato un gettito lordo di 60 milioni e noi vediamo diminuire le entrate del lotto di 50 milioni. Ciò vuol dire che la spesa che il popolo italiano devolve al giuoco è una spesa direi fissa, sulla quale c'è poco più da attingere; cioè, se vi attinge il privato, non può ulteriormente attingervi lo Stato. Questo è un caso tipico che dimostra l'unità delle possibilità contributive del popolo italiano: il contribuente che paga allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, agli enti locali, ai sindacati è sempre lo stesso e se paga di più ad uno, paga di meno agli altri.

È nel vero il senatore Ricci quando ritiene che la tassa sugli olii minerali abbia dato un gettito inferiore e che un gettito ancora minore darà negli esercizi successivi. Effettivamente lo Stato, in questo periodo di economia controllata e di autarchia economica, ha dovuto valorizzare la politica degli alcool, e questo naturalmente va a detrimento del gettito sugli olii minerali. Posso dire che, nell'esercizio attuale, gli olii minerali, che avrebbero dovuto procurare un gettito molto notevole, daranno qualche cosa come 600 milioni di meno. La riduzione del prezzo del petrolio e della benzina e l'introduzione obbligatoria del 20 per cento di alcool nella benzina ne sono una delle cause.

Il senatore Ricci ha poi posto dei punti interrogativi che riguardano gli esercizi avvenire. Posso assicurare l'onorevole Ricci che rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso la ricchezza mobile, le tasse sugli affari e i monopoli hanno dato qualche milione in più del previsto.

Vi è una notevole falla nelle imposte indirette. Naturalmente queste risentono della politica dei contingentamenti, della politica che necessariamente è costretto a fare il camerata onorevole Guarneri, e perciò esse hanno reso meno. Il giorno, che spero prossimo, in cui le esportazioni, avendo ripreso il loro corso, daranno la possibilità al Sottosegretario per gli scambi e le valute di aumentare i contingenti, l'importazione accresciuta aumenterà in conseguenza il gettito delle imposte indirette.

Il senatore Ricci ha terminato il suo discorso

esprimendo il rammarico che non possano essere conosciuti i dati precisi del bilancio e molti dati statistici.

Io spero che prossimamente quei dati statistici, che oggi non vengono pubblicati, saranno messi alla luce. Questi dati saranno molto interessanti per gli studiosi e indubbiamente potranno servire di confronto e di guida ai pratici ed agli industriali che hanno bisogno di essi come pane quotidiano alla loro fatica.

Alcuni di questi dati, per qualche tempo ancora, non dovranno essere divulgati; non si può dare la luce improvvisa ad occhi che sono stati tenuti chiusi per tanto tempo: potrebbero rimanerne accecati! (*Si ride*).

Colgo, però, l'occasione che mi si offre, per dare alcuni dati che saranno di grande interesse per questa Assemblea.

Anzitutto l'esercizio finanziario 1935-1936, che avrebbe dovuto chiudersi con un disavanzo di 1.657 milioni (come bilancio normale), si è chiuso proprio in questi giorni con un disavanzo di 1.550 milioni, ossia con qualche diecina di milioni di meno del previsto. Dato lo sforzo finanziario che è stato fatto nel 1935-1936 e dato che è stato l'anno delle sanzioni, io ritengo che questa sia una cosa confortante.

Si è lamentato infine il senatore Ricci del denaro che è eccessivamente caro. Ora vorrei che il senatore Ricci, che ha la memoria molto viva, si richiamasse un po' a quello che era il costo del denaro in anni, direi, di vacche grasse. Nel 1928-1929-1930-1931 il tasso normale di capitalizzazione era del 6 ½-7 per cento. Ricordo che, come Podestà di Torino, Comune che gode molto credito, avevo emesso delle obbligazioni al tasso del 6 per cento ad un corso di emissione corrispondente ad un interesse del 7 per cento circa, ed in quel momento sembrò che tale misura fosse ancora buona. Oggi il tasso di capitalizzazione normale per lo Stato è dal 5,35 al 5,50 per cento, nonostante l'appello considerevole che lo Stato ha fatto al risparmio privato. L'aver contenuto tale tasso di capitalizzazione in misura relativamente così modesta ritengo sia un successo della politica finanziaria fascista di questi anni.

Non possiamo paragonare le nostre forze produttive e quelle del risparmio a quelle infinitamente superiori di altri Paesi, ma occorre commisurarle ai bisogni potenziali della Nazione italiana, bisogni potenziali che sono in funzione indiretta della disponibilità del risparmio.

Con questo avrei chiuso il mio dire. Ma voglio fare una anticipazione, alla quale certamente il senatore Ricci e tutta l'Assemblea si interesserà. Egli ha parlato di numeri indici, ed ha espresso, direi, quasi un compiacimento per gli anni in cui i numeri indici stavano discendendo ed avevano raggiunto le punte minime che si sono avute tra la fine del 1933 ed il 1° semestre del 1934. Devo notare che in quegli anni risentivano della crisi, in modo particolare, alcuni settori dell'agricoltura,

il che richiedeva una rivalutazione dei prezzi per reagire contro la tendenza dei prezzi stessi che, decrescendo, depauperavano la Nazione e toglievano ai settori agricoli una sufficiente potenzialità di acquisto atta a porre l'agricoltura in condizioni di contribuire adeguatamente alle entrate dello Stato.

Ora l'aver invertito la situazione, l'aver consentito in modo particolare al settore agricolo di riacquistare un 15 o 20 per cento del potere di acquisto, è stato uno dei successi della politica fascista di questi anni, perchè il Governo è riuscito a contenere questo aumento e regolarlo in misura corrispondente alle necessità della manovra economica e nulla più. Se pigliamo l'indice dei prezzi all'ingrosso, dal marzo 1935 ad oggi, esso è aumentato in Italia di circa il 28 per cento. Il numero indice di una Nazione vicina, assai più ricca della nostra, è cresciuto del 40 per cento; e, se prendiamo il numero indice del mercato inglese, che possiamo considerare come base e come indice della situazione mondiale dei prezzi, vediamo che, nello stesso periodo, esso è aumentato del 14 per cento. Pertanto il nostro aumento è di solo il 14 per cento in linea assoluta e mondiale, pur avendo subito l'influenza di fenomeni imponenti, come quello delle sanzioni e dei contingentamenti, che fatalmente hanno portato un aumento dei prezzi; pertanto esso rappresenta, mi sembra, un elemento confortante per l'economia fascista. (*Vivissimi applausi*).

PRÉSIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 21.570.353.650,01 delle quali furono riscosse . » 19.509.313.789,26

e rimasero da riscuotere . L. 2.061.039.860,75

=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 21.871.378.208,42 delle quali furono pagate . » 17.880.519.082,81

e rimasero da pagare . . L. 3.990.859.125,61

=====

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1934-35 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	18.817.501.849,33
Spesa	»	20.847.243.571,14
		<hr/>
Disavanzo effettivo	L. —	2.029.741.721,81
		<hr/>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	2.752.851.800,68
Spesa	»	1.024.134.637,28
		<hr/>
Differenza	L. +	1.728.717.163,40
		<hr/>

Riepilogo generale.

Entrata	L.	21.570.353.650,01
Spesa	»	21.871.378.208,42
		<hr/>
Disavanzo finale	L. —	301.024.558,41
		<hr/>

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1933-34 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 4.522.048.427,14
delle quali furono rimosse » 2.797.711.117,71

e rimasero da riscuotere . L. 1.724.337.309,43

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 8.227.889.326,02
delle quali furono pagate » 5.352.764.194,16

e rimasero da pagare L. 2.875.125.131,86

(Approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1934-35.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (articolo 1) L. 2.061.039.860,75

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . » 1.724.337.309,43

Somme rimosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale) » 448.067.925,63

Residui attivi al 30 giugno 1935 L. 4.233.445.095,81

(Approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (articolo 2) . L. 3.990.859.125,61

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 2.875.125.131,86

Residui passivi al 30 giugno 1935 L. 6.865.984.257,47

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

È accertato nella somma di lire 16.340.345.981,02 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 L. 21.570.353.650,01
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-1934, cioè:

Accertati:

al 1° luglio
1934 L. 8.644.181.670,88
al 30 giugno
1935 L. 8.227.889.326,02

» 416.292.344,86

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1935 L. 16.340.345.981,02

L. 38.326.991.975,89

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1934 L.	15.316.952.008,84
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 »	21.871.378.208,42
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934, cioè:	

Accertati:

al 1° luglio 1934 L.	5.660.710.125,68
al 30 giugno 1935 L.	4.522.048.427,14
	»
	1.138.661.698,54

Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale »	60,09
--	-------

L. 38.326.991.975,89

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 60,09 i discarichi consentiti nell'esercizio 1934-35, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONI
ED AZIENDE SPECIALIAMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . L.

857.929.014,16
849.442.046,20

e rimasero da riscuotere . . L. 8.486.967,96

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.

857.929.014,16
694.829.730,40

e rimasero da pagare . . L. 163.099.283,76

(Approvato).

Art. 12.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L.

17.094.661,59
14.378.951,40

e rimasero da riscuotere . L. 2.715.710,19

(Approvato).

Art. 13.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L.

243.694.382,49
232.162.283,90

e rimasero da pagare . . L. 11.532.098,59

(Approvato).

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 10) L.

8.486.967,96

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi predetti (articolo 12). . . . »

2.715.710,19

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata). »

9.772.366,90

Residui attivi al 30 giugno 1935 L. 20.975.045,05

(Approvato).

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 11) L. 163.099.283,76

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . » 11.532.098,59

Residui passivi al 30 giugno 1935 L. 174.631.382,35

(Approvato).

Art. 16.

È accertata nella somma di lire 4.277,10 la differenza attiva nel conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1934-35, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio 1934-1935 L. 857.929.014,16

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934:

Accertati:

al 1° luglio 1934 L. 17.090.384,48

al 30 giugno 1935 L. 17.094.661,59

L. 4.277,11

L. 857.933.291,27

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1934 L. 0,01

Spese dell'esercizio 1934-35 » 857.929.014,16

Pareggio nei residui passivi. —

Differenza attiva al 30 giugno 1935 » 4.277,10

L. 857.933.291,27

(Approvato).

FONFO DI MASSA DEL CORPO
DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione,

allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze in . . L. 27.101.765,11

delle quali furono riscosse . . » 21.095.958,64

e rimasero da riscuotere . . L. 6.005.806,47

(Approvato).

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . L. 28.833.055,90

delle quali furono pagate . . » 13.564.627,61

e rimasero da pagare . . . L. 15.268.428,29

(Approvato).

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-1934, restano determinate in L. 6.070.419,79

delle quali furono riscosse . . » 6.068.450,79

e rimasero da riscuotere . L. 1.969 —

(Approvato).

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dello esercizio finanziario 1933-34 restano determinate in . . L. 18.911.962,91

delle quali furono pagate . . » 13.081.132,56

e rimasero da pagare . . L. 5.830.830,35

(Approvato).

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-1935, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 17) L. 6.005.806,47

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19) . . » 1.969 —

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata). » —

Residui attivi al 30 giugno 1935 L. 6.007.775,47

(Approvato).

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 18).	L.	15.268.428,29
---	----	---------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	5.830.830,35
---	---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1935	L.	21.099.258,64
---	----	---------------

(Approvato).

Art. 23.

È accertata nella somma di lire 8.363.861,92 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1934-35, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35.	L.	27.101.765,11
---	----	---------------

Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34:		
--	--	--

al 1° luglio

1934 L. 19.083.075,55

al 30 giugno

1935 L. 18.911.962,91

L. 171.112,64

Differenza passiva al 30 giugno 1935	»	8.363.861,92
--	---	--------------

L. 35.636.739,67

Passività:

Differenza passiva al 30 giugno 1934	L.	4.718.682,77
--	----	--------------

Spese dell'esercizio finanziario 1934-35.	»	28.833.055,90
---	---	---------------

Pareggio nei residui attivi

—

Prelevamento dal conto corrente.	»	2.085.001 —
--	---	-------------

L. 35.636.739,67

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il

culto, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L. 82.914.093,58
delle quali furono rimosse. . . » 82.192.285,88

e rimasero da riscuotere	L.	721.812,70
------------------------------------	----	------------

(Approvato).

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 85.578.472,03
delle quali furono pagate. . . » 74.462.004,21

e rimasero da pagare	L.	11.116.467,82
--------------------------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L. 19.351.095,94
delle quali furono rimosse. . . » 697.538,03

e rimasero da riscuotere	L.	18.653.557,91
------------------------------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L. 18.490.848,10
delle quali furono pagate . . . » 9.784.903,04

e rimasero da pagare	L.	8.705.945,06
--------------------------------	----	--------------

(Approvato).

Art. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 24)	L.	721.812,70
--	----	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26)	»	18.653.557,91
---	---	---------------

Somme rimosse e non ver-

sate (colonna s del riepilogo dell'entrata). L. 2.983,07

Residui attivi al 30 giugno 1935 L. 19.378.353,68

(Approvato).

Art. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 25) L. 11.116.467,82

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27). . . . » 8.705.945,06

Residui passivi al 30 giugno 1935 L. 19.822.412,88

(Approvato).

Art. 30.

È accertata nella somma di lire 7.392.677,37 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1934 L. 9.215.589,96

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35. « 82.914.098,58

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-1934, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1934 L. 19.966.530,47

al 30 giugno 1935 L. 18.490.848,10

» 1.475.682,37

L. 93.605.370,91

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 L. 85.578.472,03

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1934 L. 19.985.317,45

al 30 giugno 1935 L. 19.351.095,94

L. 634.221,51

Differenza attiva al 30 giugno 1935 » 7.392.677,37

L. 93.605.370,91

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1934-1935, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa

del Ministero dell'interno, in L. 2.625.429,74

delle quali furono riscosse . » 2.611.253,24

e rimasero da riscuotere . L. 14.176,50

(Approvato).

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 2.804.801,37

delle quali furono pagate . » 1.771.896,79

e rimasero da pagare . . L. 1.032.904,58

(Approvato).

Art. 33.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . L. 69.868,04

delle quali furono riscosse . » 49.848,59

e rimasero da riscuotere . . L. 20.019,45

(Approvato).

Art. 34.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L. 2.890.029,17

delle quali furono pagate . . » 1.968.754,61

e rimasero da pagare . . L. 921.274,56

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

Art. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Sono rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 31).	L.	14.176,50
--	----	-----------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33). . . »		20.019,45
--	--	-----------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata). »		205,28
--	--	--------

Residui attivi al 30 giugno 1935	L.	34.401,23
--	----	-----------

(Approvato).

Art. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 32)	L.	1.032.904,58
--	----	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34). . . . »		921.274,56
--	--	------------

Residui passivi al 30 giugno 1935	L.	1.954.179,14
---	----	--------------

(Approvato).

Art. 37.

È accertata nella somma di lire 16.942,94 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35.	L.	2.625.429,74
---	----	--------------

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè:		
--	--	--

Accertati:

al 1° luglio		
1934 L.	3.080.079,20	
al 30 giugno		
1935 L.	2.890.029,17	
	»	190.050,03

Differenza passiva al 30 giugno 1935	»	16.942,94
--	---	-----------

L.	2.832.422,71
----	--------------

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1934	L.	16.538,79
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 »		2.804.801,37
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934:		

Accertati:

al 1° luglio		
1934 L.	80.950,59	
al 30 giugno		
1935 L.	69.868,04	
	»	11.082,55

L.	2.832.422,71
----	--------------

(Approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI
EX-ECONOMALI.

Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in

L.	5.312.992 —
delle quali furono riscosse. . . »	4.764.269,78

e rimasero da riscuotere . L.	548.722,22
-------------------------------	------------

(Approvato).

Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-1935, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in.

L.	6.003.717,18
delle quali furono pagate. . . »	4.919.573,21

e rimasero da pagare . . L.	1.084.143,97
-----------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo della

Azienda, in.	L.	1.092.405,65
delle quali furono riscosse . . »		276.773,09

e rimasero da riscuotere . L.	815.632,56
-------------------------------	------------

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

Art. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 5.117.377,54 delle quali furono pagate. » 4.617.328,03

e rimasero da pagare . . L. 500.049,51

(Approvato).

Art. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (articolo 38) L. 548.722,22

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40) . . » 815.632,56

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo) » 1.090,61

Residui attivi al 30 giugno 1935 L. 1.365.445,39

(Approvato).

Art. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 39) . L. 1.084.143,97

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) » 500.049,51

Residui passivi al 30 giugno 1935 L. 1.584.193,48

(Approvato).

Art. 44.

È accertata nella somma di lire 1.246.617,86, la differenza attiva del conto finanziario della Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 30 giugno 1934 L. 1.853.631,28

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35. L. 5.312.992 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34:

Accertati:

al 1° luglio
1934 L. 5.319.152,82
al 30 giugno
1935 L. 5.117.377,54

» 201.775,28

L. 7.368.398,56

Passività:

Spese dell'esercizio 1934-35 L. 6.003.717,18
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934:

Accertati:

al 1° luglio
1934 L. 1.210.469,17
al 30 giugno
1935 L. 1.092.405,65

» 118.063,52

Differenza attiva al 30 giugno 1935 » 1.246.617,86

L. 7.368.398,56

(Approvato).

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L. 527.561.083,30 delle quali furono riscosse . . » 399.867.904,50

e rimasero da riscuotere . . L. 127.693.178,80

(Approvato).

Art. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 527.561.083,30
delle quali furono pagate. . . » 422.380.401,69

e rimasero da pagare . . . L. 105.180.681,61
=====

(Approvato).

Art. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L. 176.285.622,25
delle quali furono riscosse. . . » 131.052.455,11

e rimasero da riscuotere. . . L. 45.233.167,14
=====

(Approvato).

Art. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L. 209.856.675,33
delle quali furono pagate . . . » 116.833.791,43

e rimasero da pagare . . . L. 93.022.883,90
=====

(Approvato).

Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 45) L. 127.693.178,80

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47) . . . » 45.233.167,14

Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) » —

Residui attivi al 30 giugno 1935 L. 172.926.345,94
=====

(Approvato).

Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 46) L. 105.180.681,61

Somme rimaste da pagare

sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48). L. 93.022.883,90

Residui passivi al 30 giugno 1935 L. 198.203.565,51
=====

(Approvato).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in . . . L. 30.123.607,94
delle quali furono riscosse . . . » 13.497.487,33

e rimasero da riscuotere. . . L. 16.626.120,61
=====

(Approvato).

Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 30.123.607,94
delle quali furono pagate . . . » 17.738.640,28

e rimasero da pagare . . . L. 12.384.967,66
=====

(Approvato).

Art. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L. 8.933.379,38
delle quali furono riscosse. . . » 6.940.325,88

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.993.053,50
=====

(Approvato).

Art. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L. 21.789.659,29
delle quali furono pagate . . . » 6.591.850,66

e rimasero da pagare . . . L. 15.197.808,63
=====

(Approvato).

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 51) L.	16.626.120,61
---	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53) »	1.993.053,50
---	--------------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) »	1.707.690,67
--	--------------

Residui attivi al 30 giugno 1935 L.	20.326.864,78
---	---------------

(Approvato).

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 52) L.	12.384.967,66
---	---------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) »	15.197.808,63
---	---------------

Residui passivi al 30 giugno 1935 L.	27.582.776,29
--	---------------

(Approvato).

Art. 57.

È accertata nella somma di lire 7.842.066,32 la differenza passiva del conto finanziario della Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35. L.	30.123.607,94
--	---------------

Diminuzione nei residui passivi:	
----------------------------------	--

Accertati:

al 1° luglio	
1934 L.	21.889.178,92
al 30 giugno	
1935 L.	21.789.659,29
»	99.519,63

Differenza passiva al 30 giugno 1935 »	7.842.066,32
--	--------------

L.	38.065.193,89
----	---------------

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1934 L.	7.941.585,95
---	--------------

Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 »	30.123.607,94
--	---------------

Residui attivi:

Accertati:

al 1° luglio	
1934 L.	8.933.379,38

al 30 giugno	
1935 L.	8.933.379,38

L.	38.065.193,89
----	---------------

(Approvato).

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 58.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1934-35, nelle risultanze seguenti:

Entrata L.	11.340.460,62
Spesa »	9.993.734,36

Differenza . . . + L.	1.346.726,26
-----------------------	--------------

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata » (N. 1287). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedi-

menti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti » (N. 1320). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375, e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1323). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV,

n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 4 giugno 1936-Anno XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, numeri 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1935-36.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore » (N. 1331). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote di tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali » (N. 1332). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzioni delle aliquote di tassa di vendita, per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati » (N. 1334). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale » (N. 1336). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani » (N. 1337). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il con-

ferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonché la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba » (N. 1338). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale comandante designato d'armata in S.P.E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S.P.E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonché la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S.P.E. Melchiade Gabba ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in servizio permanente effettivo Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonché la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo Melchiade Gabba.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale

d'armata » (N. 1354). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata aerea Giuseppe Valle a generale d'armata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio d'armata » (N. 1357). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio d'armata ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio d'armata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra

i due Paesi ed i pagamenti relativi » (N. 1364).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 » (N. 1367). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col Regio decreto-legge 9 giugno 1921,

n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 472, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, col quale fu istituito un dazio specifico sulle lane naturali e sudice, sulle lane lavate, nonchè sui cascami e sulla borra di lana;

Visto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, che reca provvedimenti in materia di tassa di scambio sui prodotti dell'industria laniera;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mantenere il regime doganale di esenzione dei prodotti di che trattasi anche in seguito all'entrata in vigore del Protocollo addizionale italo-albanese del 28 gennaio 1936-XIV;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È sospesa fino a nuova disposizione l'applicazione del dazio doganale, istituito con il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, sulle lane naturali o sudice, nonchè sulle lane lavate e sui cascami e sulla borra di lana, di cui alle voci nn. 211 e 212 della tariffa generale dei dazi doganali in vigore. Per la voce n. 212 l'applicazione del dazio resta sospesa dal 29 gennaio 1936-XIV.

Resta sospesa, inoltre, fino a nuova disposizione, l'applicazione sulle lane, di cui alla predetta voce n. 211 della tariffa doganale, del dazio sul valore istituito col Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, ferma restando la esenzione per i cascami e la borra di lana già prevista dallo stesso decreto-legge.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il 25 giugno 1936 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Onorevoli Senatori, prendo la parola per proporre un emendamento al progetto di legge relativo alla sospensione del dazio doganale sulle lane naturali, sui cascami e sulla borra di lana, istituito con la legge 16 gennaio 1936.

Non abuserò della vostra tolleranza, molto più che è imminente la votazione, e riassumerò in brevi proposizioni una sommaria illustrazione del mio emendamento.

Con la legge 16 gennaio 1936, per la prima volta si imponeva un dazio sulle lane naturali, lavate, e sul cascame di lana. Essa fu naturalmente bene accolta dagli esercenti la industria pastorizia come legge di protezione; e veramente tale era il suo carattere, poichè non può considerarsi legge affatto fiscale quella che è imposta alla merce che non è producibile nel paese, secondo il concetto degli economisti, mentre nel caso la imposta incide sopra una merce presso noi prodotta; quindi è proprio un dazio doganale di effettiva protezione del prodotto nazionale. La mia proposta è suggerita non solo da interesse di economia nazionale, ma anche più particolarmente da quello degli armentari, pazienti, costanti, coraggiosi esercenti la millenaria industria armentizia, già fonte di soda ricchezza, oggi purtroppo in crisi; quella industria che al nostro valentissimo collega Marescalchi, nella seduta passata, nel suo brillante discorso apologetico del vino, incidentalmente piacque qualificare « desolata economia pastorale ». Io confidenzialmente protestai con lui, poichè, a costo di vedermi da voi attribuita un'idea fissa, ripeto a mia volta l'apologia dell'umile e feconda pecora, che mentre costituisce un cespite di produzione agraria di primo ordine, purtroppo non solo da qualche tempo non è protetta, ma è fiscalmente oppressa. Forse ora potrebbe confortarci una certa disposizione del Governo a riconoscere la convenienza di protezione, e ne abbiamo un esempio nella determinazione di un buon prezzo della lana requisita, ma appunto in coerenza di tale favorevole tendenza dovrebbe essere mantenuto, come mezzo di protezione contro la concorrenza straniera, il dazio doganale, che la citata legge ha imposto. Invece ora se ne propone la sospensione fino a nuove disposizioni, per la ragione che l'industria laniera si troverebbe troppo gravata per l'aggiunta della tassa di scambio sui relativi prodotti. Sarebbe da osservare che i provvedimenti concernenti l'aumento di tale tassa (voluta dai lanieri a preferenza del dazio doganale sulle lane) sono posteriori alla legge che questo imponeva; lo sgravio fiscale quindi avrebbe dovuto farsi sulla tassa di scambio anzichè a danno della industria armentizia con la sospensione del dazio doganale che, come abbiamo detto, ha carattere non già fiscale ma di protezione.

Questa potrebbe dirsi la giusta critica del dise-

gno di legge di cui ora si tratta. Però io non intendo adesso di impugnarlo in massina, specialmente ormai che la Camera l'ha approvato, pretendendo che la sospensione dal decreto voluta non debba aver luogo; ma mi limito soltanto a proporre un emendamento, come ho detto da principio, quello cioè che invece della condizione di sospensione « fino a nuova disposizione », si fissi per la durata di essa un periodo determinato, il quale del resto non sarebbe assoluto, in quanto potrebbe essere soggetto ad una automatica proroga quante volte non si facesse luogo ad una diffida da farsi entro un termine fisso di preavviso. Così si avrebbe tempo congruo a considerare la convenienza di ristabilire la esazione del dazio per le esigenze dell'industria armentizia, nel cui interesse io credo di parlare con il consenso delle molte persone che di questa materia si occupano.

So bene che S. E. il Ministro innanzi alla Camera si è rifiutato di accogliere simile emendamento e certamente mi guardo bene dal presumere che la mia parola possa esser più efficace di quella dell'autorevole deputato il quale lo sosteneva; però la ripetuta istanza ed il tempo decorso potrebbero indurre a modificare consiglio, e voglio sperare che possa tuttavia accettarsi il modesto emendamento che non nuoce al proposito del Governo per la detta prorogabilità anche del termine prestabilito. Ad ogni modo, nell'ipotesi avversa, S. E. il Ministro consenta un conforto agli armentari, spiegando almeno che la sospensione del dazio doganale, nella usata forma che suona « sine die », non nasconda invece una vera e propria soppressione di esso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Il senatore Camerini ha già detto che l'emendamento da lui proposto non è stato accettato dal Governo alla Camera dei Deputati. Sebbene le notti e i giorni portino consiglio, in questo caso debbo dire che non hanno portato consigli, così almeno deve pensare il senatore Camerini, perchè il Governo non ha mutato idea e, per le stesse ragioni prospettate alla Camera, non può accogliere l'emendamento. Devo poi dire, come ho già detto alla Camera, che il dazio sulla lana, quando fu emesso, non aveva uno scopo protettivo. L'agricoltura italiana e l'industria armentizia hanno una protezione che emerge dalla politica dei contingentamenti, che deve essere fatta oggi, e per molto tempo ancora, dal Governo. Siccome la trasformazione del dazio in tassa di scambio è stata fatta appunto perchè la politica dei contingentamenti limitava eccessivamente la materia imponibile su cui si dovrebbe applicare un dazio, evidentemente il giorno che venisse a mancare la protezione che emerge dall'applicazione dei contingentamenti, il Ministro delle finanze avrà tutto l'interesse di ristabilire il dazio. Il Governo non ritiene di prendere oggi un impegno ad epoca determinata,

poichè la politica dei dazi nella situazione attuale è una politica contingente che deve essere seguita giorno per giorno. (*Approvazioni*).

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Ringrazio S. E. il Ministro per la sua dichiarazione che almeno vale come una benevola promessa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Auselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascetti.

Galimberti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gigante, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guaccero, Gualtieri.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi, Lissia, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marcello, Marconi, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perris, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Pujia, Puricelli, Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Ayezzana, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Sirianni, Sitta, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Vassallo, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico (1227):

Senatori votanti	174
Favorevoli	171
Contrari	3

Il Senato approva.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII (1229):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1250, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata (1287):

Senatori votanti	174
Favorevoli	169
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti (1320):

Senatori votanti	174
Favorevoli	171
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1323):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli olii minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore (1331):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di olii minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali (1332):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunzie di contratti verbali di locazione di fabbricati (1334):

Senatori votanti	174
Favorevoli	169
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale (1336):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1285, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani (1337):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonché la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba (1338):

Senatori votanti	174
Favorevoli	144
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata (1354):

Senatori votanti	174
Favorevoli	162
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'Ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad Ammiraglio d'Armata (1357):

Senatori votanti	174
Favorevoli	139
Contrari	35

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1364):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 (1367):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684, e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1391). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e sono convalidati i decreti Reali 7 agosto 1936-Anno XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato » (N. 1392). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica di Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del tesoro in valuta estera » (N. 1393). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del tesoro in valuta estera ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del tesoro in valuta estera.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato » (N. 1395). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle forze armate dello Stato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1° del decreto sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: modificato dal Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973.

Il 2° comma dello stesso articolo è soppresso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, numero 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale » (N. 1396). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze Armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1933-X, n. 1332 » (N. 1397). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli Ufficiali del Regio esercito » (N. 1398). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, che aumenta gli organici degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il Nob. Cesare Maria De Vecchi Conte di Val

Cismon è nominato **Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo** » (N. 1399). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il nobile Cesare Maria De Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il nobile Cesare Maria De Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale » (N. 1406). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con Stabilimento in Foggia » (N. 1416). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con Stabilimento in Foggia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia, con stabilimento in Foggia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici » (N. 1418). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione » (N. 1419). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1445). *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, concernente gli aumenti di: lire 5.000.000 della somma fissata dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di lire 8.000.000 dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1936-37, capitolo n. 133, relativo a servizi di pronto soccorso in caso di sinistri; ed è convalidato il decreto Reale 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, col quale è stato autorizzato

un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il predetto esercizio finanziario 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo di Governo » (N. 1446). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo » (N. 1447). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Anselmi, Appiani, Azzariti.

Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Burzagli.

Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cavallero, Caviglia, Centurione Scottò, Cian, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Dienà, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudau.

Etna.

Facchinetti, Faina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini.

Galimberti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Gigante, Giordano, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi, Lissia, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Mormino.

Nicastro, Nomis di Cossilia, Novelli.

Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perris, Petrone, Pinto, Pitacco, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Sandrini, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Sechi, Sirriani, Sitta, Soler, Spiller.

Tacconi, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tomasi della Torretta, Torre, Vassallo, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visocchi.

Zerboglio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1391):

Senatori votanti	139
Favorevoli	135
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato (1392):

Senatori votanti	139
Favorevoli	135
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera (1393):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1395):

Senatori votanti	139
Favorevoli	135
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale (1396):

Senatori votanti	139
Favorevoli	135
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1933-X, n. 1332 (1397):

Senatori votanti	139
Favorevoli	135
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito (1398):

Senatori votanti	139
Favorevoli	135
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il Nob. Cesare Maria De Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle isole italiane dell'Egeo (1399):

Senatori votanti	139
Favorevoli	122
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale (1406):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con stabilimento in Foggia (1416):

Senatori votanti	139
Favorevoli	136
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di

competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici (1418):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione (1419):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1445):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonché l'adattamento di esso a Palazzo del Governo (1446):

Senatori votanti	139
Favorevoli	135
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo (1447):

Senatori votanti	139
Favorevoli	136
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Miliani, De Micheli, Cian, Casoli, Foschini, Giampietro, Russo, Di Benedetto, Andreoni, Montessor, Gualtieri,

Broglià, Romei Longhena, Sirianni, De Vito, Broglià, Scialoia, Conti, Majoni, Romeo Nicola a presentare alcune relazioni.

MILIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva (1433).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone (1359).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (1373).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato (1384).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia, ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin (1480).

CASOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro (1489).

GIAMPIETRO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia (1426).

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coò del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione (1400).

DI BENEDETTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in provincia di Enna (1458).

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica (1355).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica (1401).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela (1441).

ANDREONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi (1486).

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (1491).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana (1503).

GIANNINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie e in materia civile e commerciale (1485).

ROMEI LONGHENA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia Azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere (1473).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia Azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere (1474).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana (1475).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana (1476).

SIRIANNI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume (1321).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di ton-

nellaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune (1329).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1390).

BROGLIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira (1469).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo (1471).

SCIALOIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali (1470).

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) (1472).

MAJONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 (1484).

ROMEO NICOLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica (1487).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Miliani, De Michelis, Cian, Casoli, Foschini, Giampietro, Russo, Di Benedetto, Andreoni, Montresor, Gualtieri, Giannini, Romei Longhena, Sirianni, De Vito, Broglia, Scialoia, Conti, Majoni e Romeo Nicola della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Lunedì, 21 dicembre 1936-XV, alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Elenco di petizioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati (1299). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 (1303). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (1342). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina (1348). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna (1375). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo (1377). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento (1378). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari (1379). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia (1380). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito (1381). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria (1385). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia (1386). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda (1405). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia (1407). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie (1408). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1409). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica (1411). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa (1412). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese (1423). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Francia (1424). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1428). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed al-

l'ammasso collettivo (1430). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario (1431). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa (1432). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria (1435). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della Provincia di Foggia (1436). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa la applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie (1437). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico (1438). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1440). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale (1443). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,10).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti





LXXVII^a SEDUTA

LUNEDI 21 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari:

(Nomina a commissario dei senatori Schanzer e Berio per il Consiglio Superiore coloniale; dei senatori Luciolli, Bonardi e Broglia per la Cassa depositi e prestiti). 2487

Congedi 2486

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati » (1299). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2488

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 » (1303) — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2488

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra » (1342) — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2488

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina » (1348). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2489

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita "La Fenice", con sede in Vienna » (1375). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2489

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo » (1377). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2489

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento » (1378). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2489

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori premilitari e post-militari » (1379). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2490

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia » (1380). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2490

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito » (1381). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2490

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria » (1385). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2490

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda » (1405). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2506

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia » (1407). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2506

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie » (1408). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2507

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, conte-

nente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana » (1409). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2509

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica » (1411) — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2509

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa » (1412). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2509

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV per l'acquisto del grano ungherese » (1423). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2509

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Francia » (1424). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2509

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (1428). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2510

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo » (1430). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2510

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario » (1431). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2510

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa » (1432). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2511

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria » (1435). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2511

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della Provincia di Foggia » (1436). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2511

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei

concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie » (1437). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2511

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalico » (1438). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2511

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi » (1440). — Approvato dalla Camera dei Deputati) 2512

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale » (1443). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2512

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia » (1386). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2491

LEICHT 2505

Interrogazione:

(Annuncio) 2488

Petizioni (Discussione di): 2488

Relazioni:

(Presentazione) 2487, 2514

Ringraziamenti 2487

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2507, 2513

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Asinari di Bernezzo per giorni 2; Bensa per giorni 4; Berio per giorni 3; Beverini per giorni 4; Boccardo per giorni 1; Broglia per giorni 3; Cimati per giorni 8; D'Achiardi per giorni 3; Gasperini Gino per giorni 1; Gigante per giorni 3; Giusti del Giardino per giorni 3; Marescalchi per giorni 2; Marozzi per giorni 1; Montresor per giorni 2; Nicastro per giorni 4; Novelli per giorni 3; Passerini Angelo per giorni 8; Piaggio per giorni 3; Puricelli per giorni 3; Raimondi per giorni 3; Romano Michele per giorni 3; Spezzotti per giorni 3; Spiller per giorni 3; Vicini Marco Arturo per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Pironti ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Roma, 19 dicembre 1936-XV.

« Ho ricevuto la copia, cortesemente trasmessami, del resoconto della seduta del 15 corrente, nella quale l'E. V. partecipò al Senato la notizia della repentina e dolorosa perdita del mio Genitore, senatore Alberto Pironti.

« A nome anche della mia famiglia, ringrazio sentitamente l'E. V. della commemorazione fatta del venerato mio Padre in quella seduta, rinnovando i sensi di sincera, commossa gratitudine per la viva parte presa da V. E. e dalla onorevole Assemblea al tragico lutto mio e dei miei, colpiti d'improvviso nei più sacri affetti.

« Con devoto ossequio

Dev.mo

Silvio Pironti ».

Nomine di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che in adempimento al mandato conferitomi nella seduta del 30 aprile 1934, ho confermato i senatori Schanzer e Berio nella carica di membri del Consiglio Superiore Coloniale per il biennio 1937-1938 e i senatori Luciolli, Bonardi e Broglia nella carica di commissari alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1937.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura di un elenco di relazioni pervenute alla presidenza.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Dagli Uffici centrali:

Ricostituzione di sette Comuni in provincia di Campobasso (1459). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. JOSA.

Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX (1483). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore BODRERO.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli

e del Banco di Sicilia (1461). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SCOTTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI (1500). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume (1501). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SCOTTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-1937 (1502). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo (1403). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro (1404). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore MILLANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche (1467). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539 riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali (1495). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1504). — Rel. MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria (1468). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (1402). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Annuncio di interrogazione

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura di un'interrogazione pervenuta alla Presidenza con richiesta di risposta scritta.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Al ministro dell'interno per sapere se non ritenga necessario di ordinare che, ad ogni effetto legale, la prova della tubercolina col metodo classico sul bestiame bovino da latte sia eseguita con un'unica qualità di tubercolina, rispondente alle norme regolamentari, prodotta da un laboratorio di riconosciuta autorità; e ciò per evitare che si ripeta il deplorabile caso di prove eseguite su di uno stesso bestiame con risultati opposti.

ABBIATE.

Discussione su un elenco di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul terzo elenco di petizioni.

Prego il relatore senatore Josa di voler riferire sulla petizione del signor Carlo Grusovin il quale fa voti per la sistemazione di alcuni casi specialissimi di dentisti pratici delle Venezie.

JOSA, relatore. Mi rimetto alla relazione, con la quale è proposto per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposte della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice. La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

PRESIDENTE. La seconda petizione è stata presentata dal cav. Giuseppe Martinelli, primo capitano dei Reali carabinieri a riposo, il quale si duole che sia stato respinto un suo ricorso alla Corte dei conti, diretto ad ottenere la indennità di quiescenza che egli afferma spettargli in seguito a lesioni riportate in servizio. In assenza del relatore Casoli, prego il senatore Josa di riferire su questa petizione.

JOSA. Anche per questa petizione la Commissione, pone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati » (N. 1299). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, contenente norme per la disciplina della vendita al pubblico dei filati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 » (Numero 1303). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra » (N. 1342). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina » (Numero 1348). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita "La Fenice", con sede in Vienna » (N. 1375). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita "La Fenice", con sede in Vienna ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo » (N. 1377). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936 - Anno XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento » (N. 1378). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari » (N. 1379). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia » (N. 1380). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, riguardante la esten-

sione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito » (N. 1381). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936 - Anno XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria » (N. 1385). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del tribunale di Littoria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia » (N. 1386). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 29 ottobre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il vigente regolamento 20 dicembre 1841 per impedire i danni recati alla laguna di Venezia, approvato dal Governo dell'ex Impero Austro-Ungarico;

Ritenuta la necessità di aggiornare il detto Regolamento, e di apportarvi alcune aggiunte dirette ad armonizzare gli interessi della conservazione del regime idraulico della laguna con quelli della produzione lagunare e valliva;

Uditi il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le unite norme di polizia della laguna di Venezia, viste d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 — Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI — ROSSONI — SOLMI —
BENNI — THAON DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guaradasigilli*: SOLMI.

Norme relative alla polizia della laguna di Venezia.

TITOLO I. — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (Conca del Cavallino) alla foce del Brenta (Conca di Bron-dolo) ed è compreso fra il mare e la terra ferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terra ferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Art. 2.

Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e, con l'esclusione indicata dall'articolo seguente, la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con la laguna stessa.

Per la esplicazione delle funzioni demandategli dalle presenti norme il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia, il quale, agli effetti delle presenti norme, ha giurisdizione su tutta la laguna.

Art. 3.

La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione va regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna del Regno.

Art. 4.

L'ufficio del Genio civile, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, procederà al rilevamento di tutte le opere esistenti in laguna indicando specificatamente le opere legittime e le abusive.

Espletata poi la procedura segnata dal successivo articolo 67, sarà compilato, a cura dell'Ufficio suddetto, l'elenco di tutte le opere esistenti sia legittime che legittimate.

L'elenco sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere del Magistrato alle acque e sentito il Comitato di magistratura, e sarà comunicato agli uffici del Catasto.

CAPO I. — NORME PER IMPEDIRE CHE VENGA DIMINUITA L'AMPIEZZA O LA PROFONDITÀ DELLA LAGUNA O POSTO IMPEDIMENTO AL MOVIMENTO LIBERO DELLA MAREA.

Art. 5.

Salvo quanto dispongono gli articoli 27 e 46, dentro la conterminazione lagunare è proibito costruire argini, rilevati di terra o macere, steccati di legno, e di produrre qualsivoglia altro impedimento di qualunque elevatezza od estensione.

Art. 6.

Gli argini, che attualmente esistessero in base ad antecedenti concessioni, o per antico titolo, sono tollerati, ma senza facoltà di rialzarli, di estenderli e nemmeno di ingrossarli. Ed in caso che siano guasti, se si voglia restaurarli, deve esserne chiesta autorizzazione al Magistrato alle acque.

L'autorizzazione di detto Istituto ad eseguire i restauri rimane limitata alla esecuzione delle opere occorrenti a che gli argini si mantengano atti all'uso per il quale furono consentiti.

Sono da ritenersi abusivi gli argini non costruiti in virtù di formale concessione, o che risultassero tali anche soltanto per forma e dimensioni in confronto alle risultanze del rilievo eseguito nel 1843-1844 a cura dello Stato.

Tali argini abusivi devono essere demoliti, salvo la sanatoria di cui all'articolo 67.

Art. 7.

Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia.

Art. 8.

È proibito circondare qualsiasi parte della laguna con ripari o difese di qualunque specie, ancorchè non fossero continui, o non ne fosse impedito il passaggio dell'acqua; le eccezioni tollerate, che si riferiscono ai bacini vallivi, sono dichiarate nel Capo IV di questo titolo.

Art. 9.

Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere state mai diverte da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque, il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulla derivazione delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna.

Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

Art. 10.

Chi possiede una casa, un orto, o qualsivoglia altro terreno elevato, circondato o in margine alla laguna, deve impedire che le sponde scoscendano, e perciò deve munire queste con adeguate opere di difesa. Tali opere devono essere approvate dal Magistrato alle acque, ed essere mantenute continuamente in buono stato.

Art. 11.

Le fabbriche ed altre opere di ogni genere e natura, che modificano od alterino sostanzialmente la condizione attuale di qualunque parte della laguna, non possono essere eseguite senza speciale autorizzazione da darsi con decreto Reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Magistrato alle acque e il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

Art. 12.

Le opere che, con la loro struttura o posizione, non modificano, nè alterino sostanzialmente la condizione attuale della laguna e i lavori di ordinaria manutenzione di opere di qualsiasi natura e specie, esistenti in laguna, non possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque, che provvede, sentito, ove occorra, il Comitato tecnico di magistratura.

Art. 13.

L'occupazione della laguna, da farsi con le opere autorizzate a termini degli articoli precedenti, va in ogni caso limitata allo stretto necessario, e la struttura delle opere deve essere tale da apportare la minima alterazione al regime lagunare.

Comunque, all'occupazione deve corrispondere l'esecuzione di scavi di compenso, in località vicine, allo scopo di dare all'espansione delle normali maree una efficienza almeno pari a quella che viene ad essere sottratta. Le zone scavate devono, inoltre, essere alimentate da adeguati canali adduttori.

Art. 14.

In nessun caso può essere intrapreso un lavoro nell'ambito lagunare, fuori delle zone abitate sottoposte alla diretta vigilanza dei comuni di Venezia e Chioggia, anche se autorizzato e se concernente semplici restauri, senza che ne sia dato preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ufficio del Genio civile, affinchè questo possa disporre per la necessaria sorveglianza.

Al preavviso sono tenuti in solido il committente e l'esecutore dei lavori.

Art. 15.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti circa le nuove costruzioni ed il mantenimento di quelle esistenti, non derogano e non pregiudicano quelle che fossero imposte dalla autorità militare per ragione di difesa, e dal Magistrato alle acque per la esecuzione e la tutela delle opere portuali e per tutto ciò che concerne il regime della laguna, e della autorità marittima nell'interesse della navigazione nei canali e zone di sua giurisdizione.

CAPO II. — NORME PER IMPEDIRE L'INTERRIMENTO, L'INGOMBRO E L'INQUINAMENTO DELLA LAGUNA.

Art. 16.

È vietato di fare qualunque interrimento od ingombro in qualsiasi parte della laguna.

Rispetto alle materie che gli usi civili rendono necessarie sgombrare dai luoghi ove si ammassano, devono essere osservate le norme seguenti.

Art. 17.

È vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possano inquinare le acque della laguna.

Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscono in laguna rifiuti atti a inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda eserci-

tare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione, secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita l'autorità sanitaria.

Art. 18.

Qualora per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canali fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) a provvedere in ogni caso almeno una volta all'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.

Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.

Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive e agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo, salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.

Art. 19.

Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni delle presenti norme.

La cernita ed il trasbordo delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e dalle abitazioni devono essere eseguite in apposite « cavane » da espurgarsi periodicamente con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 relativo alla lotta contro le mosche.

Il Magistrato alle acque, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, vigila affinché siano osservate le prescrizioni del presente articolo.

Agli effetti della vivificazione lagunare e dell'igiene, i canali e rivi in consegna ai Comuni devono avere una profondità minima di almeno metri 1,20 sotto medio mare.

Art. 20.

È vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.

Salvo quanto dispone l'articolo 21, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare deve essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente Capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

Art. 21.

Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza. Al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

Art. 22.

Le materie di rifiuto, salvo speciali autorizzazioni da darsi dal Magistrato alle acque che ne consentano il trasporto in luoghi diversi (orti, cortili, piazze e simili), devono essere depositate nei recinti (sacche) all'uopo destinati dal Magistrato stesso, con la osservanza delle norme contenute nel decreto del Capo del Governo richiamato nell'articolo 19.

Art. 23.

Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in guisa da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

A tal uopo la barca, appena caricata, deve essere condotta nel luogo stabilito per la ispezione del carico, dove un agente delegato dal Genio civile rilascia un bollettino in cui sono indicati l'altezza del bordo emergente detto « cao di banda » ed il luogo stabilito per lo scarico.

Ritirato il bollettino, la barca dev'essere condotta, senza deviazioni, al luogo indicato per lo scarico. Qui un altro agente accerta se essa conserva la immersione indicata nel bollettino, e, annotata su questo la eventuale minore immersione, lo ritira.

Lo stesso agente prescrive, caso per caso, le modalità da osservarsi nello scarico e nella distribuzione delle materie, e, dopo terminato lo scarico, rilascia al conduttore della barca una bolletta che attesta la regolarità dello scarico stesso.

Art. 24.

Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'articolo 22, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico.

Art. 25.

Nessuna barca carica di materiali di rifiuto può viaggiare in laguna prima del levar del sole, nè dopo il tramonto, nè sotto alcun pretesto può prendere alcuna direzione diversa da quella che deve tenere per munirsi del bollettino, ed, avutolo, per andare allo scarico assegnatole.

Art. 26.

Se i depositi di materie di rifiuto vengano fatti sopra fondi (sacche) di proprietà privata, l'Amministrazione può concludere accordi amichevoli onde tenere la sacca ricolmata per sè, ed, in caso di mancato accordo, il fondo privato potrà essere espropriato, seguendo le norme della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

L'Amministrazione può invece pattuire la restituzione della sacca ricolmata, ed in tal caso, chi ne rimane proprietario, è obbligato a cingerla stabilmente tutto all'intorno con le difese di cui all'articolo 10, in sostituzione alla palafitta od altra difesa provvisoria con cui viene protetta mentre la si va colmando.

Nel caso sia stato consentito il rialzamento di orti, cortili, piazze e simili, secondo il disposto dell'articolo 22, le difese verso la laguna devono essere convenientemente rialzate e, se occorre, irrobustite a cura e spese del proprietario del fondo.

Art. 27.

A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, la autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme, o con la indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito.

L'apertura delle anzidette cave deve essere eseguita secondo le prescrizioni dell'articolo 38.

Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto e sempre sotto le discipline generali.

All'ufficio del Genio civile sono affidati la vigilanza sulla costruzione e demolizione dei casseri e l'accertamento del ripristino del fondo lagunare, anche entro l'ambito delle città lagunari.

Art. 28.

Non è permesso di dar carena, nè di lavare, spalmare o far altre operazioni attinenti al restauro dei bastimenti, fuori dei cantieri, senza autorizzazione del Genio civile. Per ottenere l'autorizzazione l'interessato deve depositare congrua cauzione per garantire la riparazione dei danni che fossero arrecati alla zona lagunare.

L'autorizzazione va subordinata alle prescrizioni dell'autorità marittima, quando le indicate operazioni debbano compiersi in zona di sua giurisdizione.

Le stesse disposizioni valgono per la demolizione dei bastimenti e dei natanti in genere.

Per gli interrimenti cagionati dai lavori suddetti si applicano le disposizioni del precedente articolo 18.

Art. 29.

Il carico e lo scarico della zavorra dei bastimenti devono essere autorizzati dall'ufficio del Genio civile, o dall'autorità marittima nei canali e zone di sua giurisdizione, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie.

Se la località è di pertinenza privata, la domanda deve essere corredata dall'attestazione del consenso del proprietario. L'ufficio del Genio civile a richiesta dell'autorità marittima, quando di sua competenza, giudica sulla convenienza o meno di accettare la proposta stabilendo, se del caso, altra località.

Le operazioni di carico, scarico e trasporto della zavorra, sono soggette alle disposizioni degli articoli 20 e seguenti delle presenti norme.

Art. 30.

Per gli appostamenti ordinari di zattere di legname occorre apposita autorizzazione da rilasciarsi dall'autorità competente, sentito l'ufficio del Genio civile.

Detta autorizzazione deve indicare il periodo di validità, e non può mai consentire che le zattere entrino nei canali e rivi interni della città, nè che si appostino alla loro imboccatura.

È vietato di tenere le zattere in acqua più di dieci giorni.

Per gli interrimenti cagionati dalla demolizione delle zattere, e per i danni che lo scarico dei legnami può arrecare alle rive, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 delle presenti norme, o quelle vigenti sulla polizia dei porti, quando si tratti di canali e zone soggetti a giurisdizione marittima.

CAPO III. — NORME SULLE COLTIVAZIONI E UTILIZZAZIONI DEI TERRENI
COMPRESI NEI RECINTI DELLA LAGUNA.

Art. 31.

È vietato dissodare e mettere a coltura i terreni, qualunque sia la loro altezza rispetto alla marea, ad eccezione di quelli formanti isole propriamente dette, difese da marginamento, e del litorale compreso fra il mare e la laguna.

Il divieto si estende anche ad altri rilevati situati in mezzo alle « barene ».

Art. 32.

Sono del pari proibite, fuori delle isole e dei litorali suddetti, le piantagioni di qualunque specie, o cedue, o di alto fusto, ed ogni qualità di rimboschimento.

Art. 33.

È proibito il pascolo tanto sulle scarpate degli argini di conterminazione, quanto sulle « barene » e sulle « motte ».

Art. 34.

Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.

Art. 35.

È permesso di falciare le brule (giunco acuto), le erbe spontaneamente nascenti sulle « motte », sui terreni alti e sulle « barene ».

Il taglio di queste erbe e giunchi è assoggettato ad una autorizzazione, che viene rilasciata dal Genio civile e nella quale devono essere particolareggiatamente specificate le zone cui essa si riferisce.

Qualora il taglio debba effettuarsi su terreni di proprietà demaniale, la Regia Intendenza di finanza, prima della stipulazione dei contratti di affidanza o degli atti di concessione, sente l'ufficio del Genio civile, il quale provvede a dettare le norme da introdurre negli atti stessi, in armonia con le prescrizioni delle presenti norme.

Art. 36.

Le erbe tagliate e le brule debbono trasportarsi o a schiena di uomini o a mezzo di barche, essendo vietato ogni carreggio e movimento di animali dentro la laguna. È altresì vietato il deposito di detto materiale, sia anche provvisorio, sugli argini.

Art. 37.

Il trasporto delle erbe e brule falciate e lo sgombrò delle barene devono compiersi nei sette giorni successivi al taglio.

Gli agenti devono intimare ai trasgressori lo sgombrò entro un periodo di altri tre giorni, trascorsi i quali si provvede di ufficio alla rimozione dei depositi od alla loro distruzione a spese dei trasgressori.

Art. 38.

Non si può eseguire, se non con speciale autorizzazione del Magistrato alle acque e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, l'estrazione di argille e torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso esse debbano servire.

Il trasporto nell'ambito della laguna delle argille e torbe è soggetto alle discipline di cui al Capo II delle presenti norme, in quanto applicabili.

Art. 39.

Compiuta l'estrazione di argille o torbe, di cui all'articolo precedente, le materie non utilizzabili escavate e ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse. È proibito peraltro gettare nelle cave rovinacci e materiale di altra specie.

Le cave devono essere costantemente poste in comunicazione col più vicino ghebbò o canale lagunare.

CAPO IV. — NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN LAGUNA.

Art. 40.

La pesca in laguna si esercita o nel campo libero della laguna o nei suoi canali, od in quei bacini determinati di essa che si chiamano « valli ». Essa è soggetta, oltre che ai vigenti regolamenti sulla pesca in genere, alle seguenti prescrizioni nell'interesse della conservazione della laguna, fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.

Art. 41.

Nella laguna la pesca si può esercitare in due modi:

- a) in forma vagantiva, cioè con reti, rezzole o tratte, nasse, lenze, ecc.
- b) in forma stabile e con allevamento stagionale di varie specie ittiche in alcuni determinati bacini vallivi opportunamente recinti e muniti di cogolarie (volgarmente cogolere o cogòli), la cui legittima esistenza fu accertata col catasto compilato nel 1843-1844.

Art. 42.

È permessa la pesca vagantiva in ogni bacino, lago, stagno, canale ed altro qualunque spazio inondato dalla laguna, tranne che nelle valli dove è ammessa la pesca in forma stabile con autorizzazione annuale di chiusura.

È però proibito aiutare la pesca vagantiva con qualsiasi specie di chiusura di pali, paline, grisuoie ed altro che comunque interrompa o rallenti il libero corso delle acque e la navigazione.

Art. 43.

È parimenti proibito assicurare le rezzole o tratte di rete, con sassi, mattoni, ed altri materiali del genere che possano poi essere gettati in laguna, ovvero riversare in acqua il fango, le erbe ed i rottami portati su dalle reti.

Art. 44.

Le zone lagunari dove in base a titoli riconosciuti è consentito esercitare il diritto esclusivo di pesca in forma vagantiva, devono essere delimitate da una linea di confine, mediante segni inamovibili, corrispondenti ai titoli stessi sui quali il diritto è fondato.

Art. 45.

Le valli dove può esercitarsi la pesca in forma stabile devono essere normalmente aperte e soggette alle norme comuni a tutta la laguna.

Tuttavia, in casi eccezionali, su domanda degli utenti, il Magistrato alle acque può accordare la loro temporanea chiusura.

Tale autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno.

Le opere occorrenti per la chiusura devono essere eseguite sotto la vigilanza del Genio civile.

Art. 46.

Intorno alle valli, di cui viene autorizzata la temporanea chiusura, sono tollerati solo quegli argini di antica istituzione che, a giudizio insindacabile del Magistrato alle acque, si rendono necessari perchè la chiusura stessa e la istituzione delle cogolarie possano conseguire il loro effetto.

Per la forma, natura e dimensioni degli argini come per la loro manutenzione valgono le prescrizioni del precedente articolo 6.

Art. 47.

La chiusura annuale delle valli, autorizzata ai sensi dell'articolo 45, non può ad ogni modo cominciare normalmente prima del 10 aprile nè protrarsi oltre al 15 gennaio. Per il 16 gennaio le valli devono essere riaperte finchè sia concessa nuova autorizzazione di chiusura. È tuttavia lasciato in facoltà del Magistrato consentire proroghe al termine di riapertura delle valli quando eccezionali esigenze della economia nazionale, o eccezionale andamento stagionale, da accertarsi a insindacabile giudizio del Magistrato, lo consiglino.

Art. 48.

La chiusura delle valli deve essere eseguita con uno steccato di pertiche piantate sul fondo lagunare alla distanza non inferiore a mezzo metro l'una dall'altra, lungo la linea delle chiusure degli anni antecedenti, ove esistono le « scasse », cioè i residui delle vecchie pareti. Alle pertiche si appoggia una parete semplice di cannicci, volgarmente chiamata « grisuoia »: la parete doppia di grisuoie è permessa dal 10 aprile al 31 agosto, soltanto attraverso i canali ed i ghebbi e lungo le sponde ed i fianchi delle cogolere e fino a metri 0,40 sotto la comune alta marea.

Potranno essere usate griglie metalliche in sostituzione delle « grisuoie ».

Art. 49.

Ove gli agenti rilevino che la chiusura della valle è stata effettuata in modo non conforme alle prescrizioni suddette devono provvedere senz'altro alla demolizione dell'opera.

Della constatata infrazione al disposto del precedente articolo e della demolizione eseguita deve essere redatto apposito verbale a tutti gli effetti del titolo II delle presenti norme.

Art. 50.

È proibito ogni lavoro di terra e legname avente lo scopo di rincalzare il piede delle grisuoie e render la chiusura delle valli più forte (cavallotti, argini, ridossi di terra, zolle ed altro).

È vietato altresì di interrompere in qualsiasi altro modo e sito il corso dell'acqua nei canali e ghebbi, loro cime e code, all'infuori delle traversate con cogolere.

Art. 51.

Sopra uno dei canali che danno accesso dalla laguna libera nella valle, deve essere lasciata nella parete di grisuoie che lo attraversa, una larga almeno metri tre, che deve essere aperta al presentarsi della barca degli agenti, ai quali deve essere lasciato libero l'ingresso per visitare la valle in qualunque epoca e in qualunque ora.

Art. 52.

Al finire del periodo durante il quale è concessa la chiusura, la valle si riapre disfacendo ogni recinzione con lo spiantare le grisuoie dai paludi.

Nei canali e ghebbi, come pure sulle sponde delle cogolere, le grisuoie devono essere tagliate con le mannaie d'acqua a livello del fondo, onde non resti impedimento al libero corso delle maree, pur lasciando sussistere il fondamento del nuovo impianto da farsi l'anno successivo.

Art. 53.

Gli utenti che intendessero modificare i sistemi di chiusura e recinzione descritti all'articolo 48, con o senza spostamenti del tracciato, debbono avanzare regolare domanda al Magistrato alle acque, corredata dai disegni dimostrativi.

Detto Istituto, accertata la legittimità della esistenza della valle, può autorizzare, sentito il proprio Comitato tecnico, l'esecuzione delle opere, sempre quando ne derivi un evidente beneficio al regime idraulico della laguna.

Art. 54.

Indipendentemente da qualsiasi iniziativa privata e dalla esecuzione di qualsiasi opera, ove ragioni igieniche lo richieggano, il Magistrato alle acque, sentita l'autorità sanitaria, può provvedere all'apertura di nuovi varechi ed all'ampliamento di quelli esistenti, avuto riguardo di turbare il meno possibile l'esercizio della pesca.

Art. 55.

Nelle valli che non sono alimentate efficacemente dall'acqua di marea è fatto obbligo agli utenti, ai fini igienici, di adottare un dispositivo particolare che permetta abbondanti e rapide immissioni di acqua salsa ad ogni periodo di alta marea sigiziale da marzo a novembre inclusi.

Il dispositivo deve essere approvato dall'ufficio del Genio civile.

Art. 56.

Le valli di cui viene autorizzata la temporanea chiusura ai fini dell'esercizio della pesca, possono essere vivificate con un filo d'acqua dolce, purchè gli utenti posseggano all'uopo un titolo legittimo speciale.

Coloro che siano sprovvisti di tale titolo devono ottenere apposita concessione dal Magistrato alle acque, a termini del precedente articolo 9.

In ogni caso, sia per le antiche concessioni, sia per le nuove, tali erogazioni sono sottoposte alle discipline sancite dalle leggi sulle derivazioni, e saranno eseguite con canale coperto, modulato all'incile, in relazione all'acqua da erogarsi, e costruito in modo da impedire gli interrimenti in laguna.

Anche le erogazioni esistenti devono essere modificate in conformità.

Tali erogazioni, ai fini antimalarici, devono inoltre essere disciplinate in modo che durante i mesi da aprile a tutto dicembre, permanga in ogni punto della valle un titolo di salsedine non inferiore al due per cento (2 %) in cloruro di sodio.

Agli utenti di erogazioni, che posseggano un antico titolo legittimo e che in base al disposto del presente articolo sono obbligati a modificare le opere di adduzione, potrà essere accordato sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici un contributo non superiore al 50 per cento della spesa all'uopo sostenuta, nei limiti di quella prevista nel progetto approvato dal Magistrato alle acque.

In ogni caso le opere sono assoggettate alle prescrizioni dell'articolo 14.

Art. 57.

L'erezione di un « casone » o di più « casoni » minori sul margine di ogni valle da parte di chi ha nella valle stessa diritto d'uso, è autorizzata dal Magistrato alle acque, il quale, a suo esclusivo insindacabile giudizio, ne stabilisce il numero e la capacità, in relazione all'esercizio del diritto suddetto.

I « casoni » devono essere eretti sopra terrapieni riparati da opere di margina-mento, secondo le prescrizioni dell'articolo 10.

Art. 58.

Le predette norme che regolano l'esercizio della pesca in forma stabile valgono anche per quelle valli sulle quali si esercitano legittimamente diritti esclusivi.

Art. 59.

È assolutamente vietata la pesca, in qualunque modo essa si eserciti, di mol-luschi e crostacei di qualsiasi natura, in vicinanza delle scogliere che proteggono le opere dei porti e dei litorali, come sono gli speroni, i murazzi, i moli, le dighe, non-chè in quelle località prossime ai centri abitati per le quali è fatto divieto dal rego-lamento comunale d'igiene.

Art. 60.

Le disposizioni contenute in questo Capo non escludono l'adempimento, in quanto siano compatibili con le presenti norme, di quelle altre che sono emanate dalle competenti autorità sia per ciò che riguarda le autorizzazioni da accordarsi per la pesca vagantiva, sia per le epoche a cui si limita, onde impedire la distruzione del pesce o per altri rispetti.

TITOLO II. — PENE E SANZIONI CIVILI

Art. 61.

I contravventori alle norme contenute nel titolo precedente sono puniti con l'ammenda fino a lire 3000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 62.

Agli effetti dell'articolo 196 del Codice penale, coloro che hanno persone soggette alla loro autorità direzione e vigilanza, sono tenuti a fare osservare dalle persone medesime le disposizioni delle presenti norme, per la cui osservanza è stabilita la pena dell'ammenda.

Art. 63.

L'accertamento delle violazioni delle presenti norme è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, ai vigilanti agenti giurati ed impiegati addetti alla laguna.

Il rapporto contravvenzionale è inviato, per il tramite dell'ufficio del Genio civile, al Magistrato alle acque, il quale, riconosciutane la regolarità, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei canali e zone di giurisdizione marittima, nei quali nulla è innovato in quanto concerne la giurisdizione civile, penale e contenziosa dell'autorità marittima.

Art. 64.

Ai contravventori alle disposizioni relative alla pesca nelle valli e al regime per esse fissato nelle presenti norme, può essere negata l'autorizzazione di chiusura per la stagione successiva a quella in cui la contravvenzione fu elevata.

Art. 65.

Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose, è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'ufficio del Genio civile, e quando sussistano ragioni di competenza, anche l'autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti.

Scorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'ufficio del Genio civile.

In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque può nella stessa ordinanza di cui al primo comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'ufficio.

Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal 2° e dal 3° comma del presente articolo, si applica l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

TITOLO III. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 66.

Per motivi igienici di rilevante importanza può essere consentita, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, l'utilizzazione agraria e valliva di determinate zone lagunari, ora legittimamente chiuse o semichiuse con argini permanenti, purchè l'utilizzazione si possa ottenere migliorando l'attuale regime d'espansione della marea.

L'utilizzazione è autorizzata dal Magistrato alle acque, sentito il Comitato tecnico della magistratura nonchè l'autorità sanitaria, e previo il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 67.

Entro il termine di un anno, indicato nel precedente articolo, il Magistrato alle acque, sentito il Comitato tecnico di magistratura e l'autorità sanitaria, e previo il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, può accordare in tutto o in parte la sanatoria per le zone già poste a coltura agraria o valliva e per le quali non esistano titoli legittimi, semprechè non ne risulti nocumento al buon regime idraulico lagunare, e subordinatamente all'esecuzione di opere che valgano a migliorare il regime stesso e le condizioni igieniche in confronto allo stato precedente alla messa in coltura.

Dell'accordata sanatoria, che viene data solo agli effetti tecnici, sarà fatta comunicazione alla Intendenza di finanza a tutela eventuale della proprietà demaniale.

Gli utenti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme usassero sistemi di chiusura delle valli da pesca non conformi alle disposizioni indicate all'articolo 48, devono farne denuncia entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme.

Il Magistrato alle acque, accertata la legittimità dell'esistenza della valle, può accordare la sanatoria in tutto o in parte, purchè i sistemi usati abbiano migliorato o almeno non peggiorato il regime idraulico della laguna.

Le opere contemplate dal presente articolo, per cui non sia stata accordata la sanatoria, devono essere demolite entro il termine che sarà stabilito dal Magistrato alle acque, salvo, in caso di rifiuto, la demolizione di ufficio a spese degli utenti. Per quest'ultima si provvede al ricupero nei modi di cui all'ultimo comma dell'articolo 65.

Art. 68.

Entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme gli stabilimenti industriali che defluissero in laguna rifiuti che ne inquinino le acque, devono presentare domanda di concessione per l'applicazione dei dispositivi depuratori di cui all'articolo 17.

In caso di inadempienza le opere necessarie sono eseguite d'ufficio a cura del Magistrato alle acque a carico delle Ditte inadempienti. Al ricupero delle spese si provvede nei modi di cui all'ultimo comma dell'articolo 65.

Art. 69.

Le disposizioni delle presenti norme si estendono, in quanto applicabili, alle lagune di Marano e di Grado.

Il Magistrato alle acque esercita i suoi poteri di polizia su di esse, valendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
(come da decreto in data 18-6-1936-XIV)

Il Ministro dei lavori pubblici

COBOLLI GIGLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LEICHT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEICHT. Onorevoli colleghi, non senza molta esitazione ho chiesto di parlare su questo disegno di legge, perchè si tratta di una materia ardua non solo dal lato tecnico, ma anche dal lato giuridico. Il disegno di legge, come il nostro illustre relatore, particolarmente competente in questo campo, ha mostrato nella sua ottima relazione, è stata lungamente elaborata da una Commissione composta in parte di tecnici, in parte di giuristi, che hanno ripresa tutta questa materia che era disciplinata, come molti di voi sanno, da un regolamento austriaco risalente al 1841: un regolamento che fu chiamato « provvisorio » e durò quasi un secolo!

Il nostro relatore ha dato lode al governo austriaco per aver fatto questo, che si chiamò regolamento, ma in realtà fu una vera e propria legge, perchè in Austria il termine di « regolamento » aveva un significato diverso dal nostro. In realtà però il Governo austriaco fece in gran parte una semplice opera di coordinamento, perchè raccolse in un sol testo norme che erano state emanate dal governo veneziano attraverso molti secoli, particolarmente dopo che tutta la materia dei fiumi e della laguna era stata demandata al Magistrato delle acque, istituito poco dopo il 1500 dalla Repubblica: nome ed istituto che sono stati felicemente rinnovati dal Regno d'Italia.

Questa materia ha un'importanza grandissima perchè alla sanità della laguna di Venezia è legata la salute di tutta la popolazione che vive nello estuario, compresa l'illustre città dei Dogi, ed inoltre perchè la libera circolazione delle acque nei canali della laguna è condizione necessaria perchè possa essere alimentato il porto di Venezia, porto che, come noi sappiamo, ebbe nel passato le più splendide vicende e anche oggi costituisce uno dei fattori più importanti per la vita economica della nazione.

Quali cure siano state date dal governo veneto alla laguna io non starò a dire, perchè dovrei fare un lungo discorso; ma basti che io ricordi che per la sua difesa si dovettero combattere tre specie di nemici: prima di tutto il mare, poi i fiumi che portavano nella laguna le loro colmate limacciose e minacciavano così di interrirla, e finalmente le usurpazioni dei privati che, dimentichi dell'interesse generale, cercavano di avvantaggiarsi, con l'estendere i terreni coltivati nella laguna stessa, col chiudere i canali, col fare insomma quello che loro conveniva, compromettendo così, sovente, l'interesse di tutti. Questa difesa portò come si sa, ad eliminare dalla laguna di Venezia, il Po, il Piave, il Brenta, il Sile e altri fiumi i quali minacciavano costantemente d'invasarla e di portarvi, insieme al loro limo, anche le acque dolci, che in breve tempo avrebbero potuto rendere inabitabili le terre bagnate da essa.

Quest'opera sapientissima della Repubblica di San Marco fu ripresa nel 1806 dal governo napoleonico, ma fu continuata poi con estrema fiacchezza dal governo austriaco che trascurò indegnamente gl'interessi di Venezia. È al Governo italiano, che si devono le opere più importanti fatte per la salute della laguna di Venezia, per mantenere aperti i porti che dal mare immettono nella stessa laguna ed i relativi canali; a questa opera costante a favore di Venezia, furono dovuti i lavori per il porto di Malamocco, compiuti nel 1872, per il porto del Lido fra il 1882 ed il 1910, e finalmente per il porto di Chioggia, lavori, questi ultimi, che furono condotti a termine di recente, le ultime opere sono del 1933, per volontà del Duce e per l'impulso dato dal Fascismo.

Il decreto-legge, del quale è chiesta ora la conversione in legge, ha una lunga storia, giacchè più volte fu tentata una riforma delle vecchie disposizioni contenute nel regolamento austriaco. Ho esaminato brevemente il progetto che era stato compilato nel 1888 per regolare la laguna di Venezia, non tanto per ragioni storiche, ma perchè su questo progetto, che non giunse mai ad essere tradotto in legge per l'opposizione soprattutto degli interessi locali, fu largamente discusso da una Commissione nominata a tale scopo da un grande ente di cultura veneziano, cioè dal Reale Istituto Veneto. Facevano parte della Commissione uomini eminenti, dei quali alcuni hanno fatto parte di questa Assemblea, come il De Giovanni per la parte igienica, Veronese per la parte idraulica, Molmenti, l'indimenticabile nostro collega, per la parte artistica, ed il mio venerato maestro Polacco per la parte legale. Ho riguardato questi lavori, perchè esaminano con una conoscenza di causa assai profonda tutti i problemi della laguna di Venezia, e soprattutto la parte dovuta al senatore Polacco, il quale, come ho detto, aveva studiato il lato giuridico, per vedere in quanta parte il decreto-legge che è oggi a noi proposto per la conversione in legge, risponda ai postulati avanzati dalla Commissione del 1888.

È da osservare a questo proposito che uno di essi, fra i principali, era già stato accolto colla istituzione del Magistrato delle acque, cioè di un'unica giurisdizione riguardante tutte le questioni della laguna, le quali in quell'epoca facevano capo invece a vari uffici.

Dal decreto-legge che oggi convertiamo in legge è stato risolto anche un altro problema, ed è quello dei diritti spettanti ai vari interessati sugli argini della laguna. Qui naturalmente sorgevano delle questioni di grande importanza che si dibattevano da molto tempo, perchè la laguna, questo è fuor di dubbio, è proprietà demaniale, e bisognava contemperare la demanialità con le concessioni fatte in parte dalla Repubblica, in parte dai governi successivi, ed anche con quei godimenti che derivano da un « antico possesso », come dice il disegno di legge attuale.

Esso cogli articoli 6 e 67, ha riconosciuti i diritti acquisiti dai privati per concessione o per antico godimento e demandata al Magistrato la sanatoria per le cosiddette proprietà vallive; e giustamente, perchè se anche la proprietà della laguna è demaniale, tuttavia non sarebbe equo cancellare questi antichi diritti che in essa si sono costituiti attraverso i tempi, per quanto essi si debbano ritenere sempre subordinati al vincolo lagunare.

Naturalmente sarà opportuno che di certi obblighi stabiliti dalla legge, si faccia, da parte dell'autorità, un uso moderato. Così, per esempio, di quello sancito dall'articolo 10 per i proprietari rivieraschi costretti a munire i loro terreni di opere di difesa affinché il terriccio non scenda: obbligo che in certi casi può riuscire estremamente gravoso se sostenuto dal solo proprietario.

Una richiesta della Commissione dell'Istituto Veneto non è stata accolta dal disegno di legge: quella cioè che le valli si possano chiudere dai proprietari *ipso iure*, quando questi abbiano per lunghi anni esercitato tale diritto di chiusura per la pesca, senza bisogno d'una concessione annuale. Nel disegno di legge vediamo invece affermato il principio della concessione annuale. Ora questo è un punto sul quale mi permetto di fare una raccomandazione. Comprendo benissimo che si sia voluto affermare il principio della concessione annuale, perchè il regime della laguna è così delicato che la sorveglianza continua del Magistrato è necessaria, ed è perciò in atto una continua revisione delle utenze private; però non posso a meno di raccomandare che il Magistrato eserciti questo potere che gli viene conferito con una ragionevole larghezza. Si tratta di proprietari che talvolta hanno esercitato questo diritto sulla chiusura delle valli da parecchie generazioni; è giusto che queste antiche consuetudini vengano rispettate senza inutili inceppi quando non rechino danni al regime lagunare.

Ugualmente la Commissione aveva chiesto una revisione decennale delle mappe. Tale revisione sembrava utile sia dal punto di vista del diritto dei privati, che da quello del Demanio. La vigilanza del Magistrato che esercita sulla laguna una continua vigilanza e le minuziose prescrizioni della nuova legge fecero, probabilmente, sembrar inutile il fissare un termine tassativo per la revisione. Nondimeno è da augurare che, dato il continuo mutarsi delle condizioni della laguna, tali revisioni siano frequenti.

Nel suo complesso si deve riconoscere, e lo constato con soddisfazione, che il decreto-legge rappresenta un grande progresso in confronto ai progetti precedenti, e ciò sia dal lato tecnico che giuridico. Quindi non posso che associarmi al plauso che il relatore ha voluto rivolgere al Governo per aver risolto questo problema e per aver dato finalmente alla laguna di Venezia una legislazione intieramente italiana.

È questo un contributo di grande importanza

che viene dato a Venezia, la quale ritrae, come già ho detto, la sua ragione di vita dalla salute della laguna: si tratta della vita d'una città verso la quale si rivolge con immenso amore l'animo di tutta Italia. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda » (N. 1405). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia » (N. 1407). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del Comandante dell'aeronautica della Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie » (N. 1408).
 — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bemicelli, Bergamasco, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Carletti, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cesesia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallenga, Gasparini Jacopo, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Grazioli, Guàccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa,

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Lissia.

Mambretti, Manzoni, Marcello, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Moresco, Mormino, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Pende, Perris, Perrone, Pitacco, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Serristori, Silj, Sirianni, Sitta, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Todaro, Torre.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vigliani, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati (1299):

Senatori votanti	148
Favorevoli	146
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 (1303):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (1342):

Senatori votanti	148
Favorevoli	145
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1936

assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina (1348):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita «La Fenice», con sede in Vienna (1375):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo (1377):

Senatori votanti	148
Favorevoli	145
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento (1378):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari (1379):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia (1380):

Senatori votanti	148
Favorevoli	144
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito (1381):

Senatori votanti	148
Favorevoli	143
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria (1385):

Senatori votanti	148
Favorevoli	145
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia (1386):

Senatori votanti	148
Favorevoli	143
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda (1405):

Senatori votanti	148
Favorevoli	139
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1510, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia (1407):

Senatori votanti	148
Favorevoli	143
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie (1408):

Senatori votanti	148
Favorevoli	146
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1409). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica » (N. 1411). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di Corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il

Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa » (N. 1412). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese » (N. 1423). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1935-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere com-

merciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936 - Anno XIV, fra l'Italia e la Francia » (N. 1424).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Francia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione ai seguenti accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia l'11 agosto 1936:

1° *modus vivendi* per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi, con Protocollo di firma;

2° accordo stipulato, mediante scambio di note per la liquidazione dei crediti commerciali fra i due Paesi;

3° due accordi diretti alla estensione, il primo nei rapporti tra l'Italia, il Libano e la Siria, e il secondo nei rapporti tra l'Italia e la Tunisia, delle disposizioni contenute nell'accordo di cui al numero precedente, per la liquidazione dei crediti commerciali;

4° accordi relativi a scambi di bevande alcoliche fra i due Paesi, con Protocollo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (N. 1428) - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modifica-

zioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo » (N. 1430).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario » (N. 1431).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa » (N. 1432). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936 - Anno XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria » (N. 1435). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della Provincia di Foggia » (N. 1436). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni Comuni della Provincia di Foggia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa la applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie » (N. 1437). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa la applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, Anno XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1936

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalítico » (N. 1438).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalítico ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalítico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione, su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi » (N. 1440). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, che porta modificazione al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, riguardante la costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale » (N. 1443). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hauno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Burzagli.

Caccianiga, Canevari, Carletti, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Concini, Contarini, Conz, Cozza, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi.

Mambretti, Manzoni, Marcello, Martin-Franklin, Mazzocolo, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Moresco, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orlando, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perris, Petrone, Piola Caselli, Pitacco, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Salvago Raggi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Silj, Sirianni, Soler, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Toldaro, Torre.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Vigliani.

Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1409):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla isti-

tuzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica (1411):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa (1412):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese (1423):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Francia (1424):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1428):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo (1430):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario (1431):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle semi di canapa (1432):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria (1435):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la razzizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della Provincia di Foggia (1436):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa la applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie (1437):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico (1438):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1440):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale (1443):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Facchinetti, Baldi Papini, Cogliolo, Romei Longhena, Celesia e Felici a presentare alcune relazioni.

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali (1466). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

BALDI PAPINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 (1488). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree (1382). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Disciplina dei procedimenti relativi a reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari (1482). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche (1410). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia (1372). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

ROMEI LONGHENA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana (1284). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia (1479). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia (1498). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette (1463). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Facchinetti, Baldi Papini, Cogliolo, Romei Longhena, Celesia e Felici della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani martedì 22 dicembre 1936-XV, seduta pubblica alle ore 15 con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari (1319). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e

di Fiume (1321). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune (1329). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1347). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica (1355). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone (1359). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali (1369). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) (1370). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) (1371). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (1373). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero (1383). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soprappeso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato (1384). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autoriz-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1936

zazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1390). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1394). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coò del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione (1406). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin (1480). — *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica (1401). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli (1413). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione nonché il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni (1425). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, numero 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette (1427). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo (1429). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva (1433). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza (1434). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (1439). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela (1441). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico (1442). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale (1444). — *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (1448). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno (1449). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1451). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1452). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi (1453). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al « Modus Vivendi » di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 (1454). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1455). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1934: atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 (1456). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1457). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) (1472). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere (1473). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere (1474). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana (1475). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana (1476). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione « Cassa di risparmio » (1490). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (1491). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali (1495). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 (1502). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira (1469). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali (1470). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo (1471). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 17,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.



LXXVIII^a SEDUTA

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2523
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari » (1319). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2524
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume » (1321). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2524
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnello di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno; e provvedimenti a favore di quel Comune » (1329). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2524
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, dell'Ente nazionale di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione » (1347). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2525
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica » (1355). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2525
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone » (1359). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2525
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali » (1369). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2525

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) » (1370). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2526
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocara in Comune di Castrocara e Terra del Sole (Forlì) » (1371). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2526
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali » (1373). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2526
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero » (1383). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2527
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato » (1384). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2527
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato » (1390). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2527
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato ». — (Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1373, riguardante	

dante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato » (1394). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2527	di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 » (1439). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2536
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coò del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione » (1400). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2528	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela » (1441). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2536
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica » (1401). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2534	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico » (1442). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2536
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli » (1413). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2534	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale » (1444). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2536
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione, nonché il trattamento dei retini di vetro e di cristallo per fotoincisioni » (1425). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2534	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano » (1448). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2537
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette » (1427). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2535	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia doganale nel Regno » (1449). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2537
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Trattori di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo » (1429). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2535	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione » (1451). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2537
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli olii di oliva » (1433). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2535	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi » (1452). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2539
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovia, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza » (1434). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2535	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi » (1453). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2540
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al "Modus Vivendi" di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 » (1454). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2540
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi » (1455). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2540

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1934; atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 » (1456). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2540	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti » (1457). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2541	« Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di San Girolamo al Campo di San Fantin » (1480). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2530
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) » (1472). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2541	GIORDANO	2530
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere » (1473). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2541	PRESIDENTE	2532
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere » (1474). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2542	THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	2532
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana » (1475). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2542	CIAN, <i>relatore</i>	2532
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana » (1476). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2542	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali » (1495). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2543
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione "Cassa di risparmio" » (1490). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2542	VICINI MARCO ARTURO	2544
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici » (1491). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2543	SOLMI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	2544
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-1937 » (1502). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2544	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira » (1469). — (Approvato dalla Camera dei Deputati); « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali » (1470). — (Approvato dalla Camera dei Deputati); « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo » (1471). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2546
		RICCI	2552
		FLORA	2555
		PITACCO	2558
		ROTA FRANCESCO	2559
		GATTI SALVATORE	2560
		BONCOMPAGNI LUDOVISI	2560
		THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	2561
		(Presentazione)	2524
		Relazioni:	
		(Presentazione)	2524
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	2529, 2538, 2545
		La seduta è aperta alle ore 15.	
		GALLENDA, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ago per giorni 3; Bastianelli per giorni 2; Celesia di Vegliasco per giorni 2; Conz per giorni 2; Di Mirafiori Guerrieri per giorni 2; Etna per giorni 2; Gasperini Gino per giorni 1; Gazzera per giorni 1; Tallarigo per giorni 1; Vaccari per giorni 2.	
		Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.	

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

GALLENGA, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1505).

RELAZIONI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni (1465). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel. LEICHT.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana (1497). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati (1462). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Relatore FELICI.*

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936 - Anno XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari » (N. 1319). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV stipulata fra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume » (N. 1321). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnello di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune » (N. 1329). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnello di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnellaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel comune.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione » (N. 1347). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica » (N. 1355). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone » (N. 1359). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone, con la seguente modificazione:

All'articolo 2; alle parole: Per l'anno sono sostituite le parole: Dall'anno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali » (N. 1369). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali, colla seguente modificazione:

All'articolo 3, il comma 1° è sostituito dal seguente:

Qualora la dispensa d'acqua da un'unica bocca di presa sui canali demaniali competa di diritto, giusta l'articolo 7 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, a vari utenti irrigui, questi hanno l'obbligo di costituirsi in consorzio o in comunione, alla condizione, in questo secondo caso, non solo di nominare la rappresentanza dell'utenza, ma di assumere anche in solido il pagamento di un canone indiviso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) » (N. 1370). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) » (Numero 1371). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro, in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali » (N. 1373). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, col quale è prorogata la data di entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1° del decreto, la data « 1° gennaio 1937 » è sostituita dall'altra « 1° aprile 1937 ».

Allo stesso articolo 1, comma 2°, la data « 31 dicembre 1936 » è sostituita dall'altra « 31 marzo 1937 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio

decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero » (N. 1383). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato » (Numero 1384). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e l'iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato alla Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato » (N. 1390). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per la applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato; Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato » (N. 1394). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato; Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato e il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, nel testo seguente:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale, della Milizia portuaria e della Milizia nazionale della strada in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego e gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario (qualunque sia la categoria dalla quale provengano) non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento. Altrettanto dicasi per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina collocati a disposizione ai sensi delle rispettive norme sull'avanzamento.

Gli ufficiali della Regia marina e quelli della Regia aeronautica (ruolo naviganti) non possono ottenere il Regio assentimento prima che abbiano raggiunto l'età di 28 anni.

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina collocati fuori organico ai sensi, rispettivamente, della legge 7 giugno 1928-XII, n. 899, e della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, gli ufficiali della Regia aeronautica, collocati in congedo speciale ai sensi della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale della strada collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritte a richiamo, sono dispensati dall'obbligo di chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio.

Gli articoli dal 2 al 12 sono identici a quelli del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia che siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Art. 14.

Con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici e per le comunicazioni, saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge.

Art. 15.

È consentito lo svincolo della rendita dotale eventualmente costituita prima della entrata in vigore della presente legge — previa declaratoria del Tribunale Supremo, su ricorso dell'interessato — agli ufficiali che, a norma del precedente articolo 5, non hanno obbligo di costituire la rendita medesima.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione » (N. 1400). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Burzagli.

Caccianiga, Carletti, Casanuova, Castelli, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cini, Concini, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Faina, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Frascetti.

Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Guacero, Gualtieri, Guidi.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi, Lissia.

Majoni, Manzoni, Marcello, Marozzi, Martin-Franklin, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Morrone.

Nicolis di Robilan, Nomis di Cossilla, Nunziante. Orlando, Ovio.

Padiglione, Perris, Petrone, Fitacco.

Raineri, Rava, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scipioni, Scotti, Sechi, Sirianni, Sitta, Strampelli.

Tacconi, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Torre.

Valagussa, Vicini Antonio.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari (1319):

Senatori votanti 116

Favorevoli 113

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegna-

zione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume (1321):

Senatori votanti 116

Favorevoli 113

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnellaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune (1329):

Senatori votanti 116

Favorevoli 111

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1347):

Senatori votanti 116

Favorevoli 112

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica (1355):

Senatori votanti 116

Favorevoli 113

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone (1359):

Senatori votanti 116

Favorevoli 113

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali (1369):

Senatori votanti 116

Favorevoli 113

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropria-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

zione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) (1370):

Senatori votanti	116
Favorevoli	111
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) (1371):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (1373):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero (1383):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civili e militare dello Stato (1384):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro

gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1390):

Senatori votanti	116
Favorevoli	112
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1394):

Senatori votanti	116
Favorevoli	111
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coò del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione (1400):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin » (Numero 1480). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo stampato numero 1480.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIORDANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO. Il dono che il Governo fece all'Ateneo di Venezia del fabbricato, nel quale da un secolo e un quarto esso svolse la sua vita laboriosa, e non ingloriosa, tanto che esso veniva considerato già come suo dai veneziani, pochi

dei quali saprebbero indicare dove si trovi la Scuola di San Girolamo (detta più popolarmente Scuola di Picai), mentre tutti dicono senz'altro «Ateneo» quell'edificio, il dono del Governo fu appreso con grande gratitudine dai veneziani possessori od aspiranti ad un qualche grado di cultura, perchè videro in esso il riconoscimento delle benemerienze passate, la sicura fiducia in quelle future di tale istituzione culturale, con giusta benevolenza valutata nella sua chiara relazione dall'onorevole collega, professore Cian.

Avrei pertanto bramato portare qui una sentita ma semplice e breve parola di ringraziamento, senz'altra preoccupazione. Preoccupazione invece che si fece strada, con accorato stupore, nel Consiglio direttivo dell'Ateneo di Venezia, nei soci di questo, nella cittadinanza tutta amica dell'Ateneo, quando leggemmo le parole acerbe verso dell'Ateneo, pronunciate in altra sede. Esse vorrebbero presentare cotesta istituzione come cosa senza consistenza «senza carattere dinamico ed anima vibrante» perchè sarebbero cessate le ragioni culturali e patriottiche che avevano fatto affluire ogni sorta di attività nell'istituzione, ridotta oggi «una pigra accademia che andò esaurendo la sua missione in conferenze e lezioni pubbliche, sempre meno ricercate, in pubblicazioni sempre più rare fino a ridursi ad una situazione penosa sotto tutti i punti di vista». E, supremo orrore! l'Ateneo «allargava di anno in anno la cerchia dei suoi soci, in tutte le categorie di cittadini, anche se non avessero i prescritti requisiti culturali, purchè disposti a pagare le quote annue stabilite dallo Statuto. «La qualità di socio dell'Ateneo, incalza l'oratore, non era più un titolo onorifico, ma un semplice onere finanziario volontario». Ecco, ammetto che forse possa esservi qualcuno fornito dei «prescritti requisiti culturali», ma non della buona volontà di fare onore all'accettato «onere finanziario volontario», che non avrà il coraggio di dimettersi e preferirebbe veder morire l'Ateneo, a sollievo del proprio borsellino. Ma protesto contro la insinuazione che l'allargamento della cerchia dei soci abbia aperta la porta a quasi analfabeti. Industriali, ed altre categorie che potevano arricchire l'Ateneo di importanti conoscenze specifiche e pratiche, furono ammessi nell'Ateneo (se non erro, la prima volta, proprio in un periodo in cui avevo l'onore di esserne presidente), furono ammessi anche senza avere presentato «i prescritti requisiti culturali», senza avere cioè commesso la colpa di avere prima fatto gemere i torchi, e con essi per avventura qualche lettore di pubblicazioni inutili o noiose. Ma di codesti soci, pretesi carenti dei «prescritti requisiti culturali», alcuni avevano anche una laurea; tutti erano passati al vaglio di doppio scrutinio; e credo francamente che possa essere socialmente più utile un esperto in agricoltura che un mediocre professore od avvocato o medico o ingegnere. L'Ateneo sentiva il bisogno di colmare una lacuna chiamando tra i

suoi soci uomini di tale cultura e senno pratico; li chiamò: se ne trovò bene, e continuerà a chiamarne. Con tale «cerchia allargata», l'Ateneo comprende attualmente 300 soci effettivi, tratti dalle personalità più in vista a Venezia nel mondo delle scienze e delle lettere, delle arti, dell'industria, dei commerci e degli uffici pubblici; oltre a 100 soci corrispondenti, alcuni dei quali stranieri. E con «l'onere finanziario volontario» di essi (onere che del resto esiste in tante, quasi tutte, le associazioni scientifiche, ed anche nei Sindacati, a cui favore l'oratore vorrebbe confiscare i locali sempre usati ed ora concessi in proprio all'Ateneo) l'Ateneo, in costante e varia attività, seppe costituirsi una figura ideale, cara ai veneziani ed utile sì da essere considerata il vivo centro intellettuale di Venezia. L'oratore afferma bensì bastare a tal uopo il Regio Istituto di Scienze, Lettere ed Arti, e le Cattedre universitarie di Padova e di Venezia (come chi dicesse che a Roma non possono esistere altre associazioni scientifiche, perchè vi ha l'Accademia d'Italia e l'Università).

Ognuno, che abbia occhi per vedere, orecchie per udire ed intelletto per intendere, sa che la differenza tra i suddetti istituti e l'Ateneo è enorme, fondamentale; lo sanno:

1° tutti coloro che accedono all'Ateneo per seguire il corso di Storia veneta, impartito annualmente fin dal 1848, e con premi;

2° coloro che sanno esistere presso l'Ateneo la *Fondazione Nani-Mocenigo* per lavori di storia sull'arte e sul commercio dei veneziani;

3° coloro che assistono alle riunioni culturali, alle quali è ammesso il pubblico, ove si svolgono discussioni attorno a problemi di cultura e di interessi cittadini.

Alla «accusa di pubblicazioni sempre più rare» basta rispondere che l'Ateneo pubblica da 126 anni a questa parte una rivista che è al suo 120° volume. I brevi periodi di sospensione (sei volumi in più di un secolo!) sono dovuti a vicende politiche, e, quelli recenti, alla guerra e alle sanzioni. Sospensione patriottica perciò, con immediata ripresa, colla vittoria e colla pace, della abituale attività, per dinamismo e convinzione propria, senza bisogno di mosche cocchiere, serenamente superiore alla inconsulta accusa di «ripresa di attività intempestiva... sfruttando per reggersi le istituzioni che l'avevano soppiantato»!

Veramente, nessuna istituzione lo soppiantò, nè, confido, intende soppiantarla.

Oltre ai titoli di benemerente, cui venni accennando, l'Ateneo tiene aperta al pubblico studioso una biblioteca ricca di opere (parecchie delle quali antiche) di letteratura e di scienze, in un grado meno elevato, ma non meno utile; tiene una biblioteca circolante di 7000 volumi, ed una sala di lettura per i soci ed il pubblico, con specialissime facilitazioni per i Dopolavoristi. L'Ateneo ebbe ed ha per l'edificio e le opere d'arte ivi raccolte cura costante, con qualche sacrificio volontario,

straordinario, di soci, e, anni or sono, con munifico aiuto del conte Filippo Nani-Mocenigo, durante la sua presidenza (dal 1902 al 1911) sotto la quale le sale furono ripristinate ed abbellite con quel decoro e splendore artistico che oggi si ammira. Ed è di poche settimane or sono l'inaugurazione, alla presenza di S. E. il conte De Vecchi di Val Cismon, del mirabile altorilievo, dovuto al forte e generoso scalpello dello scultore Lorenzetti, raffigurante il dittatore Daniele Manin, socio dell'Ateneo!

Sento di essere lungo nella difesa, ma la colpa sta nella lunghezza della ingiusta accusa; e devo pertanto aggiungere ancora, a chiarificazione, che l'Ateneo fece una convenzione, per l'uso delle sale e frequenza del gabinetto di lettura, con la Associazione Fascista della Scuola e con i Sindacati della Stampa. Cede, spesso gratuitamente, od al più facendosi rifondere le spese d'illuminazione e riscaldamento, le sale ad Enti pubblici e Sindacati. Ma non è una ragione questa perchè cotesta povera gallina francescana, che accoglie sotto le sue ali tanti bisognosi di riscaldamento spirituale, abbia da venir scannata per vedere se nasconda nelle sue viscere qualche uovo d'oro. L'Ateneo vide con dolore accolto nell'altro ramo del Parlamento un'aggiunta al contratto di cessione, la quale, per la eventualità di successivi passaggi, che non potrebbero, naturalmente, avvenire senza il consenso dello Stato, fa una « eccezione » al caso in cui la proprietà venisse ceduta alla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti, che svolge (asserisce l'emendamento) « compiti culturali previsti dallo statuto dell'Ateneo di Venezia ». Da quanto ho dovuto troppo lungamente fin qui esporre appare non rispondere a realtà e poter diventare, per analogica estensione, pericolosa codesta affermata identità di compiti culturali per parte di organismi ad attività sindacale e corporativa, ed altri prettamente culturali, quali l'Ateneo. Tant'è che si sente il bisogno in tutte le città, che pure hanno i loro sindacati di professionisti, di integrarli con associazioni libere, di natura puramente scientifica.

Mi si potrà dire che il timore per l'emendamento aggiunto è inconsistente, dal momento che la proprietà non ha che da non venire ceduta, per renderlo inefficace. Ma chiarissimo non è da chi possano muovere le pratiche per la cessione. Rimarrebbe per lo meno uno stato di suspicione, che parrebbe prudenza, nell'Ateneo, per non introdurre un cavallo di Troia, che potrebbe essere rappresentato dall'ammissione tra i soci di troppi « intellettuali » culturalmente degni, ma eventualmente capaci di essere indotti a preparare la cessione.

Onorevoli Senatori! Vi sono insetti nel cui fianco un altro, parassita, caccia un ovo, la cui larva è destinata a divorar l'ospite.

Ma l'insetto è ignaro del suo triste destino. L'Ateneo invece ha sentito la puntura.

Voglia l'onorevole Ministro ritirare l'ovo, se

possibile; o per lo meno dare l'assicurazione che esso è morto, e non passibile di evoluzioni perniciose all'Ateneo di Venezia che oggi il Governo protegge. Al sapere scongiurato il pericolo intravisto, aumenterà la nostra gratitudine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non entro assolutamente nel merito delle cose dette dianzi dall'onorevole senatore Giordano. Soltanto in tesi generale e fedele ad una tradizione che ritengo buona, raccomando a tutti i Colleghi di volersi astenere da polemiche in confronto di affermazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento. (*Approvazioni*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Devo anzitutto scartare il paragone fatto dal collega senatore Giordano, in quanto esso suona offesa per la Confederazione nazionale dei Sindacati dei professionisti ed artisti, che può sentirsi ingiustamente ferita dal paragone espresso. Per ciò che riguarda l'atto patrimoniale di cui si discute esso prova quale considerazione abbia il Governo per l'Ateneo Veneto, in quanto è stato ceduto gratuitamente uno stabile che è stato valutato 1 milione e 264 mila lire dall'Intendenza di Finanza. Nulla è stato innovato nel contratto perchè, nell'altro ramo del Parlamento, dei due emendamenti presentati ho accettato solamente quello che non modificava la convenzione, mentre ho respinto l'altro. E questo per una questione giuridica, dato che i due rami del Parlamento sono chiamati ad approvare o a disapprovare il contratto senza poter modificare obblighi e diritti derivanti dalla convenzione all'altro contraente.

L'emendamento accettato, come ho detto, non ha innovato nulla nel contratto in parola; prevede l'ipotesi — che può verificarsi solo quale manifestazione della volontà dell'Ateneo Veneto — di cessione della proprietà patrimoniale alla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti, nel qual caso verrà meno il vincolo previsto dall'art. 2 a favore dello Stato.

CIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN, *relatore*. Mi disponevo a rivolgere un ringraziamento al collega senatore Giordano, il quale (con quella specialissima competenza che gli deriva dalla lunga esperienza di vita veneziana, e dagli altissimi uffici che egli seppe tenere con grande dignità, pari all'energia, nella città di Venezia, la sua seconda patria di adozione) ha saputo ribadire efficacemente e vivacemente quelle ragioni che io avevo appena accennato nella mia succinta relazione.

A questo ringraziamento potrei aggiungere un altro, vivo e cordiale, all'onorevole Ministro delle finanze, non solo per ciò che egli ha soggiunto ora al senatore Giordano, ma soprattutto per la provvida

risoluzione che egli aveva preso, facendo suo quel disegno di legge.

Potrei limitarmi a questi ringraziamenti, ma la tentazione in me veneziano è troppo grande, perchè io non mi senta spinto a farmi forte della autorità del senatore Giordano, e inoltre di quella di un altro collega, oggi assente, che come il Giordano ebbe a ricoprire onorevolmente alte cariche nella città delle Lagune, partecipando attivamente alla vita dell'Ateneo veneto. Quindi potrei senz'altro farmi forte della loro autorità che basterebbe per raccomandare questa legge ai vostri suffragi. Ma dinanzi a quegli accenni svolti dal collega Giordano con una intonazione appassionatamente polemica, io sento un altro dovere da compiere, quello cioè di dissipare l'eventuale impressione che certe obiezioni e certe censure che ebbero larga diffusione in Venezia, potessero aver fatto sull'animo vostro, onorevoli Senatori.

In realtà io non ho dato importanza a quella clausola che è stata aggiunta al testo primitivo del disegno di legge, e della quale si è occupato e preoccupato in modo particolare il Senatore Giordano: quella nella quale si fa una certa eccezione «al caso in cui la proprietà venga ceduta alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti». Ecco: io trovo umano che un edificio come quello di Campo San Fantin, in una Venezia che non è ricca di locali adatti alle nuove manifestazioni della cultura, abbia potuto e possa suscitare appetiti in altri Enti; ma non saprei mai giustificare che per soddisfarli si tentasse di stroncare la vita di un altro ente culturale più che secolare che ha avuto benemerienze di primissimo ordine in Venezia; stroncare, cioè, una di quelle tradizioni storiche e culturali che sono alla radice, sono, anzi, la radice stessa della vita nazionale, onde è vanto ed orgoglio del Regime il volerle rispettate e ravvivate, secondo l'ammonimento che più volte fu ripetuto dal Duce. Questo è appunto il caso dell'Ateneo veneto, un istituto ormai più che secolare, alla cui storia, come d'un centro vivo d'italianità culturale e quindi, indirettamente, anche politica, in tempi difficili, cioè austriaci, sono indissolubilmente legati nomi che appartengono alla più bella storia nazionale del Risorgimento. Mi limito a tre soli: Luigi Carrer, Daniele Manin, Nicolò Tommaseo. Luigi Carrer, gentile, squisito poeta romantico, ma anche scrittore di prose versatile ed elegante, le cui relazioni pubbliche tenute all'Ateneo veneto sono tali da far pensare a quelle che Giosuè Carducci doveva leggere circa otto lustri più tardi come segretario della Deputazione di storia patria per le Romagne.

E non parlo di Daniele Manin e di Nicolò Tommaseo. Ma qualcuno dei presenti mi potrebbe dire: Questa è storia ormai lontana e, sia pure, viva ancora nei nostri cuori.

Orbene, posso confermare ciò che ha detto il senatore Giordano, e ciò che potrebbe ridire qui il senatore Orsi se fosse oggi fra noi: è innegabile

che questa tradizione antica ha proseguito sino ai nostri giorni ininterrottamente e degnamente, non solo con la pubblicazione di cento e più volumi nei quali abbondano saggi e memorie importanti, soprattutto di storia veneziana, non solo con quei cicli di conferenze e con veri corsi di lezioni di storia veneta, fra i quali restano memorabili quelli dello stesso senatore Orsi, ma anche con numerose serie di conferenze su problemi vivi, d'attualità, riguardanti in modo speciale Venezia, ma sempre in attinenza con la vita nazionale.

Ci tengo anche, onorevoli Senatori, ad aggiungere che non si deve credere — come fu tentato di far credere — che l'Ateneo veneto così come è oggi, rappresenti un doppione e scadente, e quindi pressochè inutile o superfluo, del Reale Istituto Veneto. Non c'è chi, conoscendo la natura dell'uno e dell'altro Ente culturale, possa dubitare delle profonde diversità nel carattere e nelle funzioni dei due Enti culturali; che, cioè, al Reale Istituto Veneto spetti la funzione di approfondire e far progredire ed illustrare la scienza, mentre all'Ateneo veneto spettano in particolare compiti più modesti, ma seriamente divulgativi della scienza, della cultura, della storia; e non è ancora dimostrato che questa seconda funzione sia meno meritoria ed utile di quella altamente scientifica, almeno ai fini nazionali. Evidentemente è questa una preziosa funzione integratrice dell'altra.

Ora, che a queste sue funzioni l'Ateneo veneto abbia fino ad oggi adempiuto e continui ad adempiere, credo non si possa dubitare. Potrei fare i nomi degli ultimi presidenti e dei loro collaboratori più assidui e più noti, ma mi limito a pronunciare un nome solo, quello dell'attuale presidente dell'Ateneo, che io ebbi a citare l'altro giorno in quest'Aula, a titolo di lode, il nome di Luigi Marangoni, il proto-architetto della Basilica di San Marco. Esso, da solo, è una garanzia più che sufficiente di quella serietà d'intenti e di opere che ispira l'Ateneo veneto nella nuova fase della sua vita. Che se, nella mia relazione non accennai a quella tale clausola, nè di essa mi preoccupai in vista o per timore di eventuali pericoli futuri, credo di non aver fatto male. Credo, onorevoli Senatori, che si possa aver la certezza che il nuovo gesto generoso compiuto dal Governo verso l'Istituto culturale veneziano gli servirà di sprone, conferendogli quasi un impegno d'onore per mostrarsene sempre più degno, cioè sempre più alacre continuatore e rinnovatore di quella tradizione che l'atto munifico dello Stato ha riconosciuto e che l'avvenire non mancherà di consolidare in nuova luce di opere buone. Il che sarà per esso anche il modo più efficace per attestare la sua riconoscenza al Regime, pensoso sempre di quanto concerne la nobile città delle Lagune. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio il contratto in data 9 aprile 1936-XIV, in virtù del quale lo Stato ha ceduto gratuitamente all'Ateneo Veneto, il fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin, di importante interesse artistico-monumentale, valutato in lire 1.264.000, col vincolo della destinazione dell'immobile a fini culturali e con l'obbligo all'Istituto donatario di richiedere il consenso dello Stato per il riconoscimento della conservazione di detti fini in caso di successivi passaggi di proprietà a qualsiasi titolo, fatta eccezione al caso in cui la proprietà venisse ceduta alla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti, che svolge anche i compiti culturali previsti dallo Statuto dell'Ateneo di Venezia.

(Approvato).

Art. 2.

È fatto obbligo all'Ateneo Veneto di dare alle pitture e sculture esistenti nel fabbricato ceduto, la destinazione perpetua di arredamento dell'immobile, e, qualora dovessero, per qualsiasi motivo, cessare da tale destinazione, o non fosse provveduto alla loro conservazione con le dovute cautele, ritorneranno in proprietà dello Stato, senza corresponsione di prezzo o compenso alcuno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica » (N. 1401). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli » (N. 1413). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione, nonchè il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni » (N. 1425). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione, nonchè il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione, nonchè il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette » (N. 1427). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo » (N. 1429). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente l'autorizzazione dell'emissione di ordini di accre-

ditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva » (Numero 1433). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza » (N. 1434). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 » (N. 1439). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela » (N. 1441). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di

pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico » (N. 1442) — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale » (N. 1444). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie

tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano » (N. 1448). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno » (N. 1449). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV,

n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, concernente il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole Italiane dell'Egeo, da ammettersi in franchigia doganale nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione » (N. 1451). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Centurione Scotti, Cian, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Bono, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Faina, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallenga, Gasparini Jacopo, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi, Lissia.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marcello, Marozzi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orlando, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrone, Pitacco, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Strampelli.

Tacconi, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin (1480):

Senatori votanti	151
Favorevoli	145
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica (1401):

Senatori votanti	151
Favorevoli	146
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli (1413):

Senatori votanti	151
Favorevoli	141
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegata nell'allattamento e nella dentizione, nonché il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni (1425):

Senatori votanti	151
Favorevoli	147
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, numero 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette (1427):

Senatori votanti	151
Favorevoli	147
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo (1429):

Senatori votanti	151
Favorevoli	147
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli olii di oliva (1433):

Senatori votanti	151
Favorevoli	146
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovia, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza (1434):

Senatori votanti	151
Favorevoli	147
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (1439):

Senatori votanti	151
Favorevoli	145
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela (1441):

Senatori votanti	151
Favorevoli	144
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico (1442):

Senatori votanti	151
Favorevoli	144
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra

per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale (1444):

Senatori votanti	151
Favorevoli	144
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (1448):

Senatori votanti	151
Favorevoli	145
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno (1449):

Senatori votanti	151
Favorevoli	146
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1451):

Senatori votanti	151
Favorevoli	146
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi » (N. 1452). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi » (N. 1453). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936 — Anno XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al *Modus vivendi* di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 » (N. 1454). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al *Modus vivendi* di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al « *modus vivendi* » di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi » (N. 1455). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1934: atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 » (N. 1456). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli

scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924: Atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924; atti firmati in Roma il 26 settembre 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XIII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti » (N. 1457). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, numero 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) » (N. 1472). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere » (N. 1473). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia Azienda Monopolio Banane per l'acquisto di navi bananiere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio

banane per l'acquisto di altre navi bananiere » (N. 1474). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia Azienda Monopolio Banane per l'acquisto di altre navi bananiere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1475). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1476). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV,

n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione "Cassa di risparmio" » (N. 1490). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione "Cassa di risparmio" ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della sezione « Cassa di risparmio », con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1°, dopo la parola addiven-gano, sono inserite le seguenti: o siano nel frattempo addivenuti.

Dopo il 2° comma dello stesso articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

Continuerà parimente ad applicarsi ai predetti Istituti la norma dell'articolo 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, concernente la estensione alle Casse di risparmio delle garanzie e dei privilegi stabiliti per la Cassa depositi e prestiti per determinati mutui concessi ai comuni e alle province.

Agli Istituti di credito di diritto pubblico che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente sarà applicabile la disposizione dell'articolo 61 del Testo Unico 24 agosto 1877, n. 4021, richiamata dal secondo comma dell'articolo 37 del Testo Unico 25 aprile 1929, n. 967, limitata-

mente, però, ad un ammontare di mutui a favore di province, comuni ed altri enti indicati al predetto articolo 61, che non sia superiore a quello corrispondente alla proporzione fra la massa dei risparmi e la cifra di capitali dati a mutuo ai diversi enti sopra indicati, risultante dall'ultimo bilancio della soppressa sezione « Cassa di Risparmio », a condizione che, per i risparmi raccolti e per i mutui concessi agli enti suddetti, sia tenuta una separata contabilità.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Motivo allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici » (N. 1491). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali » (N. 1495). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 36 del Codice penale;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di disciplinare in modo unitario la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni, per la stampa e propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — In tutti i casi in cui viene ordinata la pubblicazione di una sentenza penale di condanna in uno o più giornali designati dal giudice, questi dispone la pubblicazione per estratto, a meno che non ravvisi necessaria nel suo prudente arbitrio la pubblicazione integrale.

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto s'intendono abrogate.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI —
BENNI — LANTINI — ALFIERI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Non è che una semplice raccomandazione che io vorrei rivolgere all'onorevole Ministro. Questo decreto-legge col quale si dispone che, anche per tutti i casi in cui le leggi speciali impongono la pubblicazione delle sentenze sui pubblici giornali, queste siano pubblicate solo per estratto, come dispone il Codice penale per norma generale, è opportunissimo; prima di tutto per unità di sistema, poi per non aggravare enormemente il condannato con la spesa della pubblicazione integrale di sentenze che, come giustamente osserva il relatore, non hanno molto spesso, nella loro motivazione, alcuna importanza speciale.

Vorrei però andare più in là e fare una raccomandazione.

Queste spese, come dicevo, sono veramente fortissime e talora, in piccole cause di Pretura, la pubblicazione della sentenza su grandi giornali viene a costare più ancora di quello che importi la condanna; il che fa sì che, quando il giudice può esimersi dal farlo, lo fa volentieri.

Io penso che sarebbe opportuno studiare la possibilità di stabilire una tariffa speciale per queste pubblicazioni, che non hanno evidentemente uno scopo commerciale e d'interesse privato, ma un altissimo carattere d'interesse pubblico.

Mi si risponderà facilmente che ciò è difficile, perchè vi sono dei grandi giornali, a grande diffusione, e quindi a tariffe altissime, mentre ve ne sono dei piccoli a diffusione ridotta e quindi a tariffe più basse. Si potrebbe risolvere la questione con un uovo di Colombo: con una disposizione cioè che stabilisse per queste pubblicazioni una tariffa ridotta del cinquanta per cento o d'altra percentuale x , mantenendosi così inalterate le proporzioni fra i vari giornali. Ciò sarebbe tanto più equo, in quanto le agenzie di pubblicità sono solite fare degli sconti anche ai privati quando questi vanno a trattare (a meno che non si tratti di annunci mortuari, perchè allora esse sanno che in quei momenti non si pensa a discutere); in generale, però, ai commercianti, a coloro cioè che pubblicano nel loro interesse, queste agenzie concedono sconti per poter fare la pubblicità.

Nel caso contemplato dal presente decreto-legge, in cui, cioè, la pubblicità è imposta dalla legge, dovrebbe essere possibile di trovare il modo di ottenere un'equa tariffa speciale.

Questa è la ragione delle mie brevi parole.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che, d'accordo con i colleghi, Ministri delle corporazioni e della stampa e propaganda, terrò conto della raccomandazione del senatore Vicini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 » (N. 1502).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Burzagli.

Calisse, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotti, Cian, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti

Sinibaldi, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Bono, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Farina, Felici, Ferrari, Florra, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gasparini Jacopo, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Giuria, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marozzi, Martin Franklin, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Mormino, Morrone Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Padiglione, Peglion, Pende, Perris, Petrone, Piatto, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Serristori, Silj, Sirianni, Sitta, Strampelli.

Tacconi, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dott. Paolo, Todaro, Tolomei, Torre.

Valagussa, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1452):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi com-

merciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi (1453):

Senatori votanti	147
Favorevoli	146
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al « Modus Vivendi » di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 (1454):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1455):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1934: atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 (1456):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1457):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione del-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) (1472):

Senatori votanti	147
Favorevoli	142
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere (1473):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1557, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere (1474):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana (1475):

Senatori votanti	147
Favorevoli	146
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana (1476):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione «Cassa di risparmio» (1490):

Senatori votanti	147
Favorevoli	141
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 lu-

glio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (1491):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali (1495):

Senatori votanti	147
Favorevoli	147
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 (1502):

Senatori votanti	147
Favorevoli	146
Contrari	1

Il Senato approva.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, numero 2325, sulla parità aurea della lira » (Numero 1469). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali » (N. 1470). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo » (N. 1471). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira; — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle so-

cietà commerciali; — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo».

Propongo che questi disegni di legge, per la loro manifesta, intima connessione, siano discussi insieme, se non vi sono osservazioni nè da parte del Governo, nè da parte del Senato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora, poichè non si fanno osservazioni, resta inteso che la discussione su questi tre disegni di legge sarà unica.

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 21 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2325, modificato dal Regio decreto-legge 20 luglio 1935-XIII, n. 1293;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare il valore intrinseco della moneta italiana per meglio adeguarlo, anche agli effetti dei rapporti economici, al valore delle più importanti e diffuse monete in circolazione sui principali mercati mondiali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il valore intrinseco della lira italiana è ragguagliato a grammi 4.677 di oro fino per ogni cento lire di valore nominale.

Art. 2. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, il valore della lira italiana, di cui all'articolo 1, potrà essere diminuito fino a concorrenza di una ulteriore quota del 10 per cento.

Art. 3. — I biglietti della Banca d'Italia, nonché i biglietti di Stato e le monete metalliche, continuano ad avere nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti il loro pieno valore legale.

Nulla è innovato in ordine al parere liberatorio di tali valute nè in riguardo all'obbligo delle Casse pubbliche e di ogni privato di ricevere nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, come monete legali, nonostante ogni convenzione contraria.

Art. 4. — La Banca d'Italia è autorizzata a computare al suo attivo in lire italiane, sulla base aurea fissata dall'articolo 1 del presente decreto, tutte le sue riserve in oro o in divise esistenti alla data del 30 settembre 1936-XIV.

Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca vanno accreditate allo Stato.

Art. 5. — Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, potranno essere sospese in tutto od in parte le disposizioni in materia di movimenti di capitali e scambi con l'estero emanate in base al Regio decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, nonché contenute in successivi provvedimenti legislativi.

Art. 6. — Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, saranno emanate le norme integrative e di attuazione del presente Regio decreto-legge.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV:

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, *con le seguenti modificazioni*:

Nell'ultimo comma dell'articolo 1, alle parole: nella misura fissata per ciascun scaglione, sono sostituite le parole: nella misura pari alla metà di quella fissata nel precedente comma per la corrispondente percentuale di utili distribuiti, salvo in ogni caso l'integrale applicazione delle misure fissate nel 1° e nel 2° scaglione.

All'articolo 4º è aggiunto il seguente comma:

Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche alle società che abbiano chiuso il loro esercizio sociale in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, qualora peraltro esse siano state soggette per l'esercizio precedente alle disposizioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Testo Unico 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, riguardante la limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 573;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere a regolare il trattamento tributario degli utili delle società commerciali tanto in relazione alle esigenze del bilancio dello Stato quanto per il fine di tutelare l'avvenire delle società commerciali per rafforzarne le condizioni patrimoniali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dall'esercizio sociale in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre l'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri delle società commerciali di qualsiasi specie, comprese le società cooperative ed in genere di tutti gli enti che abbiano fini industriali o commerciali, escluse le aziende municipalizzate, sarà applicata sui redditi distribuiti un'imposta straordinaria progressiva nella misura seguente:

5 per cento sulla parte di redditi distribuiti oltre il 6 e fino al 7 per cento del capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio;

10 per cento sulla parte di redditi distribuiti oltre il 7 e fino all'8 per cento;

25 per cento sulla parte di redditi distribuiti oltre l'8 per cento e fino al 10 per cento;

35 per cento sulla parte di redditi distribuiti oltre il 10 e fino al 12 per cento;

60 per cento sulla parte di redditi distribuiti che supera il 12 per cento.

Se negli ultimi tre esercizi sociali siano stati distribuiti utili superiori al 6 per cento, saranno

soggetti alla imposta straordinaria progressiva stabilita dal presente articolo solo gli utili eccedenti la media del triennio, nella misura fissata per ciascun scaglione.

Art. 2. — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ad ogni distribuzione di redditi o di riserve e ad ogni attribuzione di utili o di benefici ai soci, sotto qualsiasi forma eseguita.

Art. 3. — Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano per gli utili distribuiti derivanti da attività esplicate dalle società commerciali, nelle Colonie a mezzo di proprie filiali o succursali, sempre che le società stesse conservino gestioni distinte ed in ogni caso producano all'Ufficio delle imposte regolari contabilità corredate da ogni elemento probatorio necessario alla ripartizione e separazione dei redditi.

Art. 4. — Con l'attuazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 a 7 del Regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 573.

I «Fondi di riserva speciale vincolati» già costituiti ai sensi del citato decreto, rimangono tali fino allo scadere dei termini dal decreto stesso stabiliti. Essi sono però computati nella determinazione delle riserve di bilancio indicate nel comma primo dell'articolo 1.

Art. 5. — L'imposta del 10 per cento stabilita dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, colpisce la parte di redditi effettivamente attribuita ai soci dopo l'applicazione della imposta straordinaria stabilita dal precedente articolo 1.

Art. 6. — Per l'attuazione del presente decreto sono applicabili le norme vigenti per l'imposta di ricchezza mobile, comprese le sanzioni comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 7. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze saranno emanate le norme, anche di carattere complementare o integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — SOLMI

— LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo, con la seguente modificazione:

All'articolo 12 sono aggiunti i seguenti comma:

Tuttavia il Ministero per le finanze provvederà, ai soli fini dell'imposta e con decorrenza dal 1938, alla revisione in diminuzione dei valori dei terreni appartenenti a quei distretti catastali nei quali le valutazioni risultanti dall'applicazione delle suddette norme siano, nella media, superiori della metà al valore venale dei terreni stessi.

Sempre ai fini dell'accertamento dell'imposta, sono esclusi i censi, canoni e livelli dovuti in denaro. Tali censi, canoni e livelli, capitalizzati al cento per cinque del rispettivo ammontare, sono dettratti dai valori immobiliari valutati secondo le norme suddette. Per ottenere la detrazione gli interessati dovranno presentare, agli Uffici delle imposte territorialmente competenti, domanda corredata degli elementi di prova, nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge.

ALEGATO. Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla emissione di un nuovo prestito pubblico per valorizzare la Vittoria conseguita in Africa Orientale, e per procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza nazionale;

Ritenuta altresì l'urgente necessità di assicurare il servizio e l'estinzione di tale prestito;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, istitutiva dell'imposta sui fabbricati, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2722;

Vista la legge 11 luglio 1929, n. 1260;

Visto il Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Vista la legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, da iscriversi nel gran libro del Debito Pubblico, fruttante l'interesse annuo di lire 5 per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 1° gennaio 1937-XV, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile nel Regno e nelle Colonie a rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Il prestito sarà ammortizzabile nel periodo di 25 anni a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

L'ammortamento del prestito considerato nel precedente comma avrà luogo, secondo il piano allegato al presente decreto, mediante rimborso per sorteggi annuali.

Art. 2. — I titoli del prestito creato con il presente decreto saranno offerti in pubblica sottoscrizione al prezzo di emissione, pari al valore nominale, con le norme che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

A tale sottoscrizione sono peraltro tenute le persone fisiche e gli Enti di qualsiasi natura che siano possessori di terreni e di fabbricati situati nel Regno, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo successivo.

Art. 3. — Non sono tenuti alla sottoscrizione:

1° lo Stato per tutti i suoi beni, compresi quelli destinati a dotazione della Corona; le Amministrazioni dirette dello Stato; gli Stati esteri per i beni che essi possiedono nel Regno;

2° il Partito Nazionale Fascista e gli Enti e le Opere da esso dipendenti;

3° le Province ed i Comuni;

4° gli Istituti ed Enti di beneficenza od aventi semplici fini assistenziali, legalmente costituiti e riconosciuti;

5° gli Istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici; le Accademie e le Società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri; la Croce Rossa; la Lega Navale Italiana;

6° gli Enti ecclesiastici aventi semplici scopi di culto o di beneficenza;

7° gli Enti ed Istituti per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, delle Province e dei Comuni; le Cooperative edilizie ammesse a fruire del contributo dello Stato.

Art. 4. — Sono tenuti alla sottoscrizione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 le Ditte, persone fisiche od Enti, quali risultano in ciascun articolo dei ruoli dell'imposta sui terreni e di quella sui fabbricati pubblicati nell'anno 1937-XV e seguenti per il tributo dell'anno stesso.

Tuttavia, quando risulti agli uffici o sia dimostrato dagli interessati che le partite catastali non sono intestate ai reali possessori, sono tenuti questi ultimi alla sottoscrizione.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, le Ditte debbono essere considerate per sé stanti, quali risultano da ciascun articolo di ruolo, indipendentemente dai cumuli di redditi che per le Ditte stesse o per i singoli componenti di esse possono verificarsi con altri articoli di ruolo.

Art. 5. — Sono tenuti alla sottoscrizione anche i possessori di terreni o di fabbricati i cui redditi siano temporaneamente esenti da imposte reali, o che siano soggetti ad un tributo sostitutivo delle imposte stesse.

Sono dei pari tenuti i possessori dei beni immobili i cui redditi sono soggetti ad imposta di ricchezza mobile ai sensi del Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2722, della legge 11 luglio 1929, n. 1260 e dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, nonchè coloro che abbiano effettuati investimenti immobiliari in opere non ancora ultimate o non ancora suscettibili di reddito.

Art. 6. — La somma che ciascun possessore di beni immobili è tenuto a sottoscrivere al prestito è stabilita nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile.

La valutazione è eseguita sulla base degli estimi e dei redditi risultanti dai ruoli delle imposte fondiari per il 1937-XV.

Per i terreni ed i fabbricati indicati all'articolo 5, la valutazione è eseguita sulla base degli estimi e dei redditi già risultanti da normali e definitivi atti di accertamento ai fini delle rispettive imposte dirette; in mancanza si provvede ad apposito accertamento del reddito.

Per gli investimenti in opere non ultimate o non ancora suscettibili di reddito si tiene conto delle somme investite o dei prezzi correnti alla data del presente decreto.

Art. 7. — La valutazione del valore dei beni immobili indicata all'articolo precedente è eseguita:

1° per i terreni, sulla base dell'estimo catastale soggetto od assoggettabile all'imposta fondiaria moltiplicato pel coefficiente fisso di 3,66 e capitalizzato al tasso del 100 per 5.

2° per i fabbricati, sulla base del reddito imponibile soggetto od assoggettabile alla relativa imposta, capitalizzato al tasso del 100 per 5.

Art. 8. — Dal valore dei beni immobili valutato nei modi stabiliti dal presente decreto i sottoscrittori hanno il diritto di chiedere la detrazione dell'ammontare dei crediti ipotecari gravanti i beni stessi nella somma effettiva dovuta alla data del 1° gennaio 1937-XV, alle seguenti condizioni:

1° che l'ipoteca sia stata regolarmente iscritta anteriormente alla data del presente decreto;

2° che sia dimostrata l'inerenza dell'ipoteca agli immobili ai quali si riferiscono le partite catastali riguardanti ciascuna Ditta iscritta nei ruoli delle imposte fondiari;

3° che il reddito derivante dai crediti suddetti risulti accertato o denunciato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, agli Uffici delle imposte territorialmente competenti, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 9. — Sono esenti dalla sottoscrizione le Ditte per le quali il valore degli immobili valutato

ai sensi del presente decreto non raggiunga le lire diecimila.

Agli effetti della determinazione del limite indicato al comma precedente si tiene conto del cumulo dei redditi immobiliari iscritti a nome della stessa persona od Ente. Per la determinazione delle quote da sottoscrivere si applicano le norme stabilite dal 3° comma dell'articolo 4 sempre che il cumulo non sia necessario per quote che separatamente considerate non raggiungano il minimo di sottoscrizione.

Per i valori superiori a lire diecimila le frazioni che, con l'applicazione dell'aliquota stabilita dall'articolo 6, portano ad una sottoscrizione inferiore a lire cinquanta sono trascurate e le frazioni che portano ad una sottoscrizione superiore alle lire 50 sono arrotondate a lire 100.

Art. 10. — È istituita a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV, e per la durata di 25 anni, una imposta straordinaria immobiliare.

Sono soggetti alla detta imposta i possessori di terreni e di fabbricati indicati agli articoli 2, 4 e 5, salvo le esenzioni di cui all'articolo 3.

Il provento della imposta straordinaria immobiliare è devoluto ad assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito autorizzato dall'articolo 1 del presente decreto.

Art. 11. — Nella prima applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare la determinazione delle Ditte ad essa soggette è eseguita secondo le disposizioni degli articoli 4, 5 e 9 del presente decreto.

Art. 12. — L'imposta è applicabile nella misura annua del 3, 50 per mille dei valori immobiliari valutati secondo le norme degli articoli 6, 7 ed 8 del presente decreto.

Art. 13. — La determinazione delle somme che ciascuna Ditta è tenuta a sottoscrivere al prestito spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Questi, trascorso il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 8, compileranno ruoli speciali riscuotibili in sei rate bimestrali eguali.

Art. 14. — Agli Uffici delle imposte dirette spetta la determinazione delle somme da sottoscrivere anche in confronto dei possessori di immobili indicati all'articolo 5.

L'accertamento dei redditi da prendersi a base della determinazione suddetta è eseguito secondo le norme vigenti per l'imposta sui fabbricati, a meno che, per i terreni, i relativi estimi non risultino già definitivamente valutati dagli organi competenti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i possessori dei beni immobili indicati all'articolo 5, debbono presentare apposita dichiarazione ai competenti uffici delle imposte dirette entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Per tali dichiarazioni si applicano le norme e penali del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 15. — Per le sottoscrizioni disposte dal presente decreto, l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni fino al 90 per cento

dell'ammontare rispettivo, all'interesse annuo non superiore al 5 per cento comprese le spese e le commissioni.

Per tali sottoscrizioni anche gli Istituti di credito e le Banche di Diritto pubblico, nonchè gli altri Istituti di credito che saranno designati con decreto del Capo del Governo, potranno concedere crediti ed anticipazioni al tasso massimo di interesse sopra indicato ed a tutte le altre condizioni previste dal presente decreto.

Crediti ed anticipazioni debbono essere concessi solo su domanda delle Ditte interessate, corredata da certificato dell'Ufficio delle imposte competente, recante l'intestazione completa della Ditta, gli estremi della iscrizione a ruolo, la quota di sottoscrizione stabilita.

Le somme debbono essere dall'Istituto versate all'esattore delle imposte dirette che ha in carico la riscossione della quota contro quietanze da utilizzare per il ritiro del certificato provvisorio secondo quanto è disposto dal successivo articolo 20.

Per tutti gli atti inerenti alle operazioni di credito sopra accennate e relative rinnovazioni, in sostituzione delle imposte di registro e di bollo e surrogatorie, si applica la tassa fissa di bollo di lire una da corrispondersi sul primo atto delle operazioni medesime.

Art. 16. — Per la risoluzione delle controversie per l'applicazione del presente decreto valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati.

Ove, in dipendenza dell'accoglimento dei ricorsi degli interessati, debba procedersi alla restituzione di quote di sottoscrizione, ad essa si provvederà, insieme con i relativi interessi, a favore del sottoscrittore ovvero dell'Istituto sovventore con le norme stabilite per la restituzione delle quote d'imposta riconosciute indebite.

Art. 17. — Per la riscossione dei ruoli speciali di sottoscrizione e dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare si applicano le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette comprese quelle concernenti sanzioni punitive a carico dei contribuenti morosi.

Il versamento delle quote di sottoscrizione può essere fatto direttamente in Tesoreria per disposizione dell'Intendente di finanza sia d'ufficio che su domanda del contribuente.

Per le quote relative alle sottoscrizioni il credito della finanza ha privilegio speciale per l'intero ammontare delle quote stesse sugli immobili cui esse si riferiscono, salvi sempre i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il privilegio è trasferito all'Istituto bancario, nonchè all'Istituto di emissione, nel caso di anticipazione, limitatamente all'ammontare del credito o dell'anticipazione e fino all'estinzione di questi.

Art. 18. — Gli obblighi e le condizioni dell'esattore e del ricevitore provinciale per la riscossione delle quote di sottoscrizione saranno disciplinati

con le norme di applicazione da emanarsi in forza dell'articolo 23 del presente decreto.

Art. 19. — Il diritto della finanza di iscrivere a ruolo le quote di sottoscrizione si prescrive col 31 dicembre 1939.

Quando trattisi di quote relative agli immobili indicati all'articolo 5, il diritto della finanza di accertare i redditi stessi si prescrive col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, ed il diritto di iscrivere a ruolo si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i redditi furono definitivamente accertati.

Per l'imposta straordinaria immobiliare il diritto d'iscrizione nei ruoli è limitato all'imposta dell'anno in corso e dei due precedenti.

Art. 20. — Avvenuto l'integrale pagamento delle quote iscritte a ruolo, e sulla base della quietanza dell'esattore, le Sezioni di Regia Tesoreria rilasciano al possessore delle quietanze stesse, previo il conguaglio degli interessi, un certificato provvisorio da commutare poi in titolo definitivo.

Quando il versamento è eseguito da un Istituto di credito, ai sensi dell'articolo 15, il certificato provvisorio ed il titolo definitivo debbono essere consegnati all'Istituto stesso, il quale ha su di essi garanzia reale fino all'estinzione della sovvenzione concessa.

I sottoscrittori al prestito redimibile possono ottenere il riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare istituita con l'articolo 10 a condizione che il pagamento dell'imposta riscattata venga eseguito con titoli del prestito stesso. Le modalità e condizioni saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 21. — Al prestito autorizzato col presente decreto sono estese tutte le disposizioni di legge che regolano il gran libro e il servizio del Debito Pubblico in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel decreto stesso.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi e benefici concessi alle rendite di Debito Pubblico. Essi fruiscono altresì delle agevolanze consentite ai titoli del redimibile 3,50 per cento dal titolo II del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, in materia di costituzione di depositi cauzionali e di reinvestimento di capitali, nonchè delle esenzioni da tassa di registro, per donazioni e dalla tassa di successione previste dal titolo predetto per i trasferimenti in forza di atti tra vivi, a titolo gratuito e per successione, e per le costituzioni di doti.

Art. 22. — Le ricevute, i certificati provvisori ed i trasferimenti di essi, i titoli definitivi, da emettersi in dipendenza del presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo e di concessione governativa.

Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta operazione, sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, e, ove occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

Le inserzioni, gli avvisi riguardanti la presente operazione, sui giornali e riviste, sono esenti da qualsiasi tassa.

Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia della presente operazione e delle sue condizioni. Alle affissioni stesse si applicheranno le disposizioni concernenti gli atti delle pubbliche amministrazioni ed i manifesti elettorali.

La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in franchigia, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tal uopo stabilite.

Art. 23. — Con decreti Reali, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate tutte le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, e saranno stabilite le caratteristiche dei nuovi titoli e la loro ripartizione in tagli.

Art. 24. — È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per la fabbricazione, l'emissione, la consegna dei certificati provvisori e dei titoli definitivi considerati in questo decreto, e in genere per tutte le spese dipendenti dalla presente operazione.

Art. 25. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 26. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 — Anno. XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

RICCL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCL. Onorevoli Senatori, è ben manifesta l'importanza dei tre decreti-legge che oggi sono sottoposti alla nostra discussione. Poichè il principale tra essi, sull'allineamento monetario, trova giustificazione nella situazione monetaria internazionale, consentitemi che dia un rapido sguardo,

come hanno anche fatto i relatori, a quello che è avvenuto all'estero in materia di svalutazione

Non parlerò delle svalutazioni più antiche, ma mi limiterò soltanto a quelle post-belliche più recenti. Non mi soffermerò quindi sulla volatilizzazione completa del marco, liquidato nell'ottobre 1924, quando fu istituito un marco nuovo con base aurea che fu ed è rigorosamente difeso e bloccato. Sotto certi aspetti e sotto determinati rapporti, questo marco subì deviazioni convenzionali, istituendosi il marco bloccato, il marco registrato, il marco turistico, il marco derivato da conti correnti, tutto in armonia con un regime statale di blocco. Questo sarebbe un primo tipo di svalutazione.

Ma la svalutazione che agli occhi di tutti ha avuto più importanza, è quella fatta nel settembre del 1931 dall'Inghilterra. La sterlina era stata disancorata dall'oro durante la guerra, per salvare le riserve auree della Banca d'Inghilterra. Apro una parentesi: quelle riserve erano state aumentate con un apporto di circa 500 milioni di lire italiane oro, da noi consegnate all'Inghilterra. Di questi 500 milioni non si è saputo più niente. Ne ho chiesto qualche volta notizia ai predecessori dell'onorevole Ministro delle finanze, ma non sono riuscito ad ottenere risposta. So che era stato pattuito, giusta l'accordo Volpi, che ad ogni nostra rata di pagamento a rimborso dei debiti di guerra, l'Inghilterra ci avrebbe restituito due o più milioni di lire oro. Cessati i pagamenti dei debiti di guerra, che cosa è successo di tale nostra riserva? Se non paghiamo più nulla, e neanche l'Inghilterra paga più nulla sui suoi debiti di guerra verso l'America, deve l'Italia rinunciare alla restituzione di quella somma?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Figura nel conto del Tesoro.

RICCL. Mi permetta, onorevole Ministro, ma nel conto del Tesoro non c'è mai stata, almeno in quello pubblicato e distribuito ai Senatori; c'è soltanto nel conto della Banca d'Italia come credito verso lo Stato italiano. Ma quello che io chiedo è non se il nostro credito è contabilizzato, bensì se si provvede a realizzarlo.

La sterlina dunque andò ribassando fino a perdere il 30 per cento del suo valore; poi si riebbe e nell'aprile 1925 fu dal Ministro Churchill di nuovo ancorata all'oro, colla più larga garanzia di convertibilità, esempio unico di rivalutazione nella storia recente; ma fu un vero disastro per l'economia inglese, perchè tale rivalutazione richiese una revisione delle merci e influi sul movimento dei prezzi interni dando luogo ad inconvenienti gravi, scioperi, ecc.

Nel 1931 la bilancia dei pagamenti inglese era talmente deficitaria e talmente forte era il ritiro del danaro estero dai depositi e la contrazione delle riserve, che l'Inghilterra venne nella deliberazione di staccare la sterlina dall'oro tornando ancora al corso forzoso. Questo fu fatto per riguardo ai suoi rapporti con l'estero, per la bilancia

commerciale; non per riguardo all'interno, dove anzi essa riuscì a mantenere costante il costo della vita, tanto costante che da allora non è quasi variato. Il costo della vita era misurato nel settembre 1931 da 145, cioè 45 per cento in più dell'anteguerra, oggi è misurato da 151. Questo leggero aumento è dovuto al rincaro di alcuni generi alimentari nel mercato internazionale.

Le oscillazioni, i movimenti della sterlina sono controllati mediante un fondo di stabilizzazione, in modo da poter combattere qualunque attacco da parte dell'estero; la Banca d'Inghilterra non fa che variare il prezzo di acquisto dell'oro. Anteriormente alla guerra lo pagava al prezzo ufficiale di 85 scellini per oncia troy (g. 31,1), ora lo paga a prezzo giornalmente variato, che oggi è a 142 scellini. Ciò corrisponde ad una svalutazione di circa 40 per cento. È una moneta manovrata, in quanto a suo piacimento, coll'aumentare o abbassare il prezzo dell'oro, l'Inghilterra varia la capacità d'acquisto della sterlina.

Per ragioni ben diverse è avvenuta la svalutazione del dollaro. La crisi di prosperità del 1929, seguita dal noto disagio e da una successione di abbondanti raccolti agrari, cagionò un fortissimo rinvio delle derrate agricole; quindi impossibilità da parte degli agricoltori di collocare il loro prodotto e di pagare i forti debiti, specialmente quelli ipotecari, che gravano sulla proprietà negli Stati Uniti e di pagare i premi di assicurazione sulla vita. Questi due generi: ipoteche agricole e assicurazioni sulla vita sono sviluppatissimi negli Stati Uniti. Qualora fosse continuato il rinvio dei prezzi, sarebbero saltate le Banche e le Compagnie di assicurazione. Allora, per ragioni cioè di equilibrio interno, in tutti i quarantotto Stati Confederati dell'America, ma principalmente negli Stati agricoli del West, il Presidente Roosevelt venne ai primi del 1934 nella decisione di svalutare (di 40,94 %) il dollaro per produrre un aumento dei prezzi. All'incirca è la stessa svalutazione che per motivi interni si fece qualche volta ai tempi della Repubblica Romana, quando i debitori che dovevano pagare in argento, chiesero di pagare in rame o in generi di minor valore.

Vedete quanto sia diversa la causa e il carattere della svalutazione inglese in confronto di quella americana: questa è stata fatta espressamente per cagionare un aumento nei prezzi all'interno; il che poi ha avuto i suoi inevitabili effetti anche nei confronti coll'estero; effetti che alla politica economica americana non giovano, perchè essa non vuole avere una bilancia commerciale attiva, ma la desidera leggermente passiva. Ma la sterlina fu subito manovrata in modo da deprezzarsi e tenere il passo col dollaro, ed altre nazioni si allinearono, e tutto influi sul commercio estero dei paesi rimasti fedeli alla base aurea.

La Francia fu spinta alla recente svalutazione da un esodo fortissimo d'oro dalla Banca e dal deficit della bilancia dei pagamenti; la Francia per altre cause si trovava all'incirca nelle stesse

circostanze dell'Inghilterra nel 1931; ora si è allineata col dollaro, prendendo accordi coll'America e coll'Inghilterra per la difesa della propria moneta.

Una delle cause di questi movimenti, di queste spinte ora all'aumento, ora al ribasso di determinate monete è sempre stata la massa di denaro apolide, che si trasferisce or qua or là. Adesso Roosevelt intende occuparsi di tale denaro vagante che calcola, per la parte oggi investita in America, circa 7 miliardi di dollari. Tale ospite degli Stati Uniti potrebbe d'improvviso andarsene, cagionando così il ribasso di titoli, di merci, e producendo disagio nell'economia americana.

Mi viene in mente un romanzo di Victor Hugo, dove viene descritto l'episodio di un pesante cannone montato su affusto a ruote, il quale, strappati i legami che lo tenevano fissato, si muove qua e là sulla coperta d'una nave a causa del rullio, recando ovunque danno e distruzione. Tale più o meno è stata negli anni passati la funzione della massa monetaria internazionale vagante. Noi l'abbiamo sentita quest'azione nel 1927, noi ed anche la Francia, quando la speculazione giuocò all'aumento sulla lira italiana e sul franco. Improvvisamente, dopo un periodo di forte ribasso del franco e della lira, li vedemmo aumentare. La sterlina era arrivata a 87 ed il dollaro a 17.90. La Francia ne profitò stampando largamente biglietti e rivendendoli agli speculatori. Questa vendita è una delle cause dell'aumento fortissimo delle riserve auree francesi. Noi non facemmo altrettanto.

Ho già sommariamente descritto la situazione nella quale si trovava l'Italia nel 1933-34, l'altro giorno quando si parlava del bilancio consuntivo dell'esercizio 1934-35. Alle cause che ho allora accennato vi è senza dubbio da aggiungere la svalutazione avvenuta nel dollaro nel 1934, la quale aveva peggiorato le condizioni di ambiente della nostra bilancia commerciale.

Infatti essa andava declinando. I provvedimenti per la valuta gettavano nei circoli commerciali un discredito sulla nostra lira. Era sorta, manco a dirlo, la «borsa nera». Poi venne una serie di altri provvedimenti. Praticamente la lira non aveva più la base aurea. In parecchi settori la lira era fortemente svalutata. Per esempio dove si svolgevano le compensazioni private, si era arrivati a pagare 50 e qualche volta anche 100 per 100 di premio per ottenere la valuta estera.

Strappi di minore importanza erano avvenuti per effetto di legge; come la lira turistica, la autorizzazione alla Banca d'Italia a pagare l'oro quindici lire il grammo invece che dodici.

In sostanza, già nel settembre eravamo in piena svalutazione, ma una svalutazione direi inorganica, che colpiva certi settori dell'economia nazionale e che ne lasciava invece meno colpiti altri.

Dopo i provvedimenti presi dalla Francia, cui fecero seguito provvedimenti consimili per parte della Svizzera e dell'Olanda, certamente la nostra

posizione era peggiorata. Non era indispensabile prendere provvedimenti analoghi perchè si sarebbe potuto, con qualche difficoltà ed asprezza, ma si sarebbe potuto, tirare innanzi. Infatti la bilancia commerciale sembrava, finite le sanzioni, dare qualche miglioramento; il movimento viaggiatori stava riprendendo. Però se non indispensabile, era opportuno prendere un provvedimento organico.

E allora quale poteva essere la strada da seguire? La moneta completamente manovrata e a corso forzoso, come in Inghilterra, per noi era di difficile attuazione, perchè richiedeva una massa di manovra aurea che non credo noi possiamo avere: l'onorevole Ministro (per quanto le statistiche debban tenersi segrete), sarà d'accordo con me nel riconoscere che le nostre riserve non sono uguali a quelle della Banca d'Inghilterra. Restavano altre due vie: o la moneta bloccata e controllata come in Germania, o la svalutazione della lira, svalutazione senza le garanzie della stabilizzazione, perchè le nostre condizioni per ora non ci permettono di farlo. Speriamo che in un avvenire prossimo sia possibile avere tali condizioni, necessarie per una vera e propria stabilizzazione. Fra queste condizioni c'è almeno la pubblicazione del bilancio della Banca di emissione, dove si dimostri che vi è una certa copertura aurea.

Il Governo ha scelto questa soluzione, della svalutazione, riportando la lira al livello relativo al dollaro in cui si trovava nel 1927; in altri termini facendo una svalutazione di circa 40 per cento, pari a quella fatta nel 1934 al dollaro.

Non è stato esaminato se l'altra soluzione del bloccamento completo, come praticato in Germania, fosse migliore; ma dal momento che il Governo, il quale ha in mano tutti gli elementi della questione, ha ritenuto di dover fare così (sono questioni delle quali comprendo benissimo che non si possono richiedere tutti gli elementi di giudizio), è segno che questa via, tutto considerato, deve aver presentato vantaggi in confronto dell'altra.

Unicamente per un senso di amor proprio e di paternità, perdonatemi se ricordo un suggerimento che io avevo dato l'anno scorso, discutendosi il bilancio delle Corporazioni, di arrivare, cioè, ad una svalutazione della lira nei soli confronti con l'estero, senza parlare di svalutazione agli effetti interni. Io avevo consigliato di aumentare quanto si riteneva necessario, sia pure di 50 per cento, il dazio *ad valorem* su tutte le importazioni e di non attribuire questo incasso allo Stato, ma di ripagarlo, quale premio di esportazione, tanto più che con ogni paese gli scambi si compensano. Si arrivava così allo stesso risultato al quale si arriva adesso colla svalutazione della lira. Si poteva poi estendere questo provvedimento a tutti i noli e alle rimesse degli emigranti. Si sarebbero evitati due inconvenienti: l'uno di portare la parola «svalutazione» a conoscenza di quella grandissima parte del pubblico italiano che ignora

che cosa siano le questioni di valuta e i rapporti con l'estero e che ora bisogna stare bene attenti, che non sia presa dal panico o dalla tendenza a sfruttare la svalutazione. L'altro inconveniente è questo, che, volere o no, oggi colla svalutazione della lira noi diamo un premio a tutti coloro che hanno imboscato il denaro all'estero e che malgrado tutti i decreti del Governo e gli obblighi di dichiarare e cedere i crediti all'estero son riusciti a tenere nascosto, fuori d'Italia, il loro denaro.

L'allineamento della lira è stato accompagnato con altri provvedimenti, nell'insieme molto bene ideati, per la difesa del mercato interno. Io li accenno soltanto: limitazione di prezzi, di fitti, di tariffe (gas, acqua, luce elettrica ecc.), riduzione di parecchi dazi specifici, abolizione del dazio *ad valorem* che era stato imposto quale reazione a certe svalutazioni estere (oggi non più giustificato avendo svalutato anche noi), abolizione delle compensazioni private. Questa ultima è la cosa che mi fa più piacere, perchè le compensazioni private davano luogo ad una quantità di inconvenienti, non vorrei dire di abusi. Vi ho già accennato altra volta: furono immaginate con un concetto teorico apprezzabile, ma praticamente si poteva capire subito che non andavano e la conferma sta nel fatto che quando ne parlai per la prima volta, mi sentii obbiettare che si trattava di premiare le « esportazioni nuove ». Ora qualunque persona pratica comprendeva benissimo che era impossibile distinguere le esportazioni nuove dalle vecchie. O si premiavano tutte o nessuna. *Parce sepulto* e non parliamone più!

Vi sono altri due decreti all'ordine del giorno i quali rientrano nel quadro dei provvedimenti finanziari adottati in relazione alla lira.

Mi sbrigherò brevemente con qualche piccola osservazione pratica sul prestito redimibile e sulla imposta straordinaria immobiliare. Il giudizio migliore potrebbe essere questo: «l'imposta patrimoniale applicata nell'immediato dopo guerra condusse ad una crisi prolungata di tutta la proprietà terriera». Sono parole dell'onorevole Ministro nella seduta del 18 maggio 1935 alla Camera; ma, poichè l'onorevole Presidente ci ha raccomandato di non riferirci a quanto è stato detto alla Camera, non aggiungo altro. Trovo che il minimo di dieci mila lire è troppo basso. Si viene a gravare troppo fortemente tutta la piccola proprietà immobiliare, piccoli terreni ed appartamenti. Pazienza si trattasse solo della tassa, ma il prestito (che su lire 10.000 ne implica 500), non tutti possono essere in grado di pagarlo. L'imposta patrimoniale del 1919 non è ancora esaurita e su molte proprietà graveranno l'una e l'altra. Quella aveva come minimo imponibile 20 mila lire e le aliquote annue cominciavano con 16,7 per mille invece di 35, e raggiungeva l'aliquota 35 solo per i patrimoni di un milione. Era quindi una tassa molto più mite della tassa attuale. Io non so se si potrà realizzare tutto il prestito e se si riuscirà a riscuotere l'imposta, ma certo è che, specie sulla piccola proprietà,

questa tassa patrimoniale rappresenta un gravissimo onere; essa corrisponde al 7 per cento del reddito e mi pare che non sia poco.

Vi sono poi esoneri; io non li discuto quando son fatti ad enti pubblici, specialmente quando si tratta della sola parte finanziaria cioè del prestito, ma non trovo giusto che si abbiano ad esonerare dall'onere fiscale, cioè dalla tassa, le case di abitazione e di affitto possedute dai Comuni, dalla Provincia o da altri enti pubblici. Quando gli enti pubblici sono nella posizione di privati, devono pagare ugualmente come il privato. Invece il Comune, proprietario del terreno o della casa da affittare, non pagherà il 7 per cento come lo pagherà il privato. Ugualmente dovrebbero pagare l'imposta le cooperative edilizie, l'Istituto delle Case popolari e tanto più dovrebbero pagarla i soci assegnatari di appartamenti. Quando tutto il patrimonio privato è gravato da questa imposta del 7 per cento, non è giusto che taluni privilegiati siano esenti, pazienza dal prestito, ma non dalla tassa!

C'è poi una questione che vorrei chiarire: è ammessa la sottoscrizione al prestito per delega? Può cioè il signor A sottoscrivere al prestito forzoso nell'interesse ed in luogo del signor B, s'intende colla costui approvazione?

È importante saperlo, perchè la disposizione dell'articolo 43 del decreto integrativo 10 novembre, esonera dalla tassa complementare i sottoscrittori che si facciano intestare il titolo. La segnalo senza ombra di critica essendo il primo strappo che viene dato in materia di tassa complementare!

Non ho altre osservazioni da fare per quanto concerne il prestito immobiliare e passo all'altro progetto sull'imposta progressiva sui dividendi delle società commerciali.

Già altre volte son venuti in discussione disegni di legge circa società commerciali e dividendi distribuiti. Non so chi sia l'estensore di questi disegni di legge, ma devo ricordare che il Codice di commercio stabilisce che le società commerciali possono essere di tre specie: società in nome collettivo, società in accomandita e società anonime per azioni.

Parlando di società commerciali quindi, si parla di tre specie di società, ma quando si parla di dividendi si parla soltanto dell'ultima di queste tre specie, cioè delle società anonime per azioni. Ora domando: questa legge la volete applicare a tutte le società commerciali o solamente alle società anonime? In tal caso invece di società commerciali dovevasi dire società anonime. E per le altre società? Se si tassano gli utili delle società anonime, è giusto siano tassati gli utili conseguiti nello stesso modo, con lo stesso procedimento, da una società in nome collettivo o da una società in accomandita ed anche da un'azienda privata. Sotto questo punto di vista la prima legge del genere, quella sui profitti di guerra fatta nel 1916, era precisa. C'era la differenza, in confronto con

quella proposta oggi, che colpiva gli utili realizzati anche se non erano distribuiti, ma colpiva tutti gli utili realizzati sia da privati, sia dalle società anonime, in accomandita ecc.

Ora io credo che sotto questo punto di vista sarebbe bene dare qualche chiarimento.

Io non ho altre osservazioni da fare. Questi che ho esposto sono concetti improntati, mi sembra, ad evidente giustizia, sui quali spero che l'onorevole Ministro vorrà favorire dei chiarimenti. L'insieme di questi progetti di tasse è in linea generale ben congegnato, solamente nei dettagli ho creduto opportuna qualche osservazione, che sembrandomi conforme a giustizia, ritengo troverà consoziente l'onorevole Ministro. (*Applausi*).

FLORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORA. Poche parole, onorevoli Senatori, da parte mia sul disegno di legge in esame, già illustrato dalla lucida relazione del senatore Broglia e ora dal discorso del senatore Ricci, che più si è indugiato a mettere in evidenza l'importanza economica e finanziaria dell'allineamento monetario compiuto. Ed è bene. Le riforme monetarie interessano tutti i cittadini, poichè, quale si sia la classe sociale a cui essi appartengono, la moneta misura di ognuno i consumi, i redditi, gli averi: « res nostra agitur ». Il silenzio intorno ad una riforma monetaria sarebbe sempre giudicato come indifferenza. Io ne dirò, non più come venne considerata dal senatore Ricci, ma per gli effetti che la svalutazione della lira, oltremodo sensibile (si è ridotta di circa il 41 per cento in confronto al contenuto aureo del 1927), può esercitare sulle condizioni economiche delle classi a redditi fissi e variabili, dei debitori e dei creditori e, soprattutto, sulle partite attive e passive della bilancia commerciale, che urge rendere assolutamente attiva. E ciò per il carattere complesso della riforma che male si comprenderebbe senza il richiamo a tutti i provvedimenti complementari presi per assicurarne il pieno successo. Intorno alla necessità di questo allineamento della lira nulla occorre aggiungere a quello che è già stato esposto. La svalutazione del franco francese, agevolata dall'accordo tripartito con l'Inghilterra e gli Stati Uniti, impegnati ad assicurarne la stabilità, e le successive svalutazioni svizzera, olandese e belga, esigevano imperiosamente il ragguaglio della nostra lira alle nuove valute dei paesi accennati, e specialmente a quelle di Parigi, di Londra, di Nuova York, che per l'importanza dei mercati rispettivi rivestono un carattere mondiale.

Il valore intrinseco della lira, dopo le svalutazioni inglese ed americana, e quelle odierne, doveva necessariamente adeguarsi alle nuove parità monetarie internazionali. Il nazionalismo monetario in una economia mondiale quale è la nostra, non è punto sostenibile. I problemi monetari non ammettono soluzioni esclusivamente nazionali.

Ricordo a questo proposito che il Ministro Rouvier, parlando anni addietro della necessità di adeguare il franco alle valute straniere allora stabilizzate, diceva: « la Francia non è un pianeta ». E tanto meno l'Italia, più della Francia, bisognosa di traffici intensi e di copiosi finanziamenti, che anche la voluta autarchia pienamente consente.

Da ciò l'odierno allineamento, compiuto riportando il valore della lira al livello fissato dalla legge del 21 dicembre 1927 corrispondente in quell'anno ad una quotazione di lire novantaquattro per la sterlina e di diciannove per il dollaro. La lira in tal modo è divenuta una moneta elastica della quale la legge può sempre variare il contenuto aureo. I limiti di variazione sono più ristretti di quelli del franco francese. Si potrebbe dire perciò che la nostra lira ha pressochè una parità fissa, facile a conservarsi anche senza il sussidio di quei Fondi di stabilizzazione di cui tanto si valgono inglesi e americani.

Naturalmente il primo beneficio della riduzione della parità aurea fu per il Tesoro, che si appropriò tosto la plusvalenza derivante dalla rivalutazione della riserva aurea dell'Istituto di Emissione. Non posso dire quale sia il beneficio di questa rivalutazione, che per la Francia, dato l'ammontare della sua riserva allora pari a 51.200 milioni di franchi, arrivò a 17 miliardi di franchi. L'onorevole Ministro, geloso custode della nostra vista, vuole ancora mantenerci nell'oscurità. La luce vivida e improvvisa come iei disse nel suo forte discorso potrebbe accecarci.

Ritengo però che il beneficio sia stato anche per noi notevole.

Senonchè quello che più preme è l'esame degli effetti che la modificazione dei cambi esteri ha esercitato sul livello dei prezzi interni e quindi sulla politica monetaria e doganale.

È noto che ogni variazione nel valore della moneta determina una variazione inversamente proporzionale nei prezzi. Da ciò la tendenza dei prezzi, in seguito alla svalutazione, a raggiungere la misura dei cambi esteri. Se ciò avvenisse, il beneficio della svalutazione sarebbe completamente perduto. Il danno sociale sarebbe gravissimo. La svalutazione, avrebbe, per ciò che concerne l'economia nazionale, la conseguenza di spostare la distribuzione attuale della ricchezza a danno dei consumatori, dei creditori e dei possessori di redditi fissi. Per ciò che concerne i rapporti con l'estero il rialzo dei prezzi interni avrebbe arrestato all'ultimo ogni miglioramento della bilancia commerciale e dei pagamenti internazionali.

Difatti, per effetto della svalutazione, prendendo in considerazione la sterlina, che misura il valore di tutte le materie prime delle quali l'Impero britannico ha, si può dire, il monopolio, gli importatori, che prima pagavano la sterlina 60 lire, oggi la pagano 93 lire, mentre gli esportatori, che prima ricevevano dalla cessione della sterlina riscossa 60 lire italiane, oggi ottengono novan-

tatre lire italiane, onde un maggior guadagno per essi di 33 lire.

Il risultato è evidente. Gli importatori perdono e gli esportatori guadagnano. Era pertanto necessario evitare l'ascesa dei prezzi interni, per evitare lo spostamento di redditi variabili e fissi accennato ed in pari tempo per aiutare gli importatori e stimolare gli esportatori. La ragione è evidente. Se i prezzi interni fossero saliti al livello dei cambi esteri, ogni beneficio per la bilancia commerciale sarebbe completamente scomparso.

Ora tutto questo ha fatto il Governo con una serie di provvedimenti che meritano la piena approvazione del Senato.

Per ciò che riguarda il controllo dei prezzi interni si sono adottate varie misure tra le quali ricorderò: il blocco per un biennio dei fitti degli immobili urbani destinati ad abitazioni, negozi ed uffici; dei canoni di affitto dei fondi rustici e delle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporto. Per il controllo dei prezzi di vendita delle merci di qualsiasi natura, all'ingrosso e al minuto, si sono istituiti un Comitato centrale di vigilanza e dei Comitati intersindacali provinciali presieduti rispettivamente dal Segretario del Partito e dai Segretari federali. Il carattere squisitamente politico di simile organizzazione non abbisogna di commenti.

Sono tutte provvidenze le quali assicurano che il livello dei prezzi interni non comprometterà punto gli interessi delle classi sociali più colpite dal deprezzamento della moneta. Ma le maggiori conseguenze si potevano temere, come ho detto, per i traffici con l'estero. Ebbene anche per essi si è provveduto. Il dazio speciale « ad valorem » del 10% e 15 per cento è stato abrogato; i dazi doganali, sulle materie prime e sui prodotti alimentari, sono stati ridotti; i contingenti d'importazione variati e le compensazioni private soppresse.

Sono provvedimenti, presi dal Sottosegretario per gli scambi e le valute, oltremodo notevoli. Confido siano vieppiù estesi. Sono i soli che possono assicurare la ripresa internazionale dei traffici — auspicata dal « gentlemen's agreement » ricordato — preziosa salvaguardia della Pace che ha il pieno consenso del Governo non meno ansioso dei paesi allineati di ridare al mondo la perduta prosperità. Senonchè vi è una causa che può influire sull'aumento dei prezzi interni che urge inoltre controllare. È questa la emissione dei biglietti. L'aumento della quantità di biglietti elevando i prezzi può all'ultimo ridurre il divario fra i prezzi interni e i cambi esteri, che assicura lo sviluppo delle esportazioni. Urge pertanto, onorevole Ministro, continuare nella politica, sempre adottata, della limitazione della circolazione bancaria. È un provvedimento che è stato seguito dalla svalutazione della lira fino ai giorni nostri e che ora deve essere più che mai continuato. Ma anche il saggio ufficiale dello sconto non deve essere diminuito.

Io non comprendo come in Francia si possa

deplorare l'ascesa dei prezzi interni, che confisca i benefici della seconda svalutazione del franco, mentre si ribassa il saggio dello sconto — ora dal 2 per cento — e si aumenta la massa dei biglietti in circolazione.

Certamente, malgrado tutto questo, noi avremo ancora un aumento dei prezzi interni, ma sarà un aumento ristretto, ben inferiore al beneficio dei cambi cui accennavo, dovuto alle maggiori disponibilità e alle maggiori possibilità delle classi che più risentono i benefici della riforma monetaria e della ripresa degli affari che anche in Italia decisamente si afferma.

Non mi dolgo di questo incremento di prezzi interni, perchè servirà ad aumentare anche le entrate dell'erario risparmiando al Ministro delle Finanze, cui tanto preme il pareggio del bilancio ordinario, il ricorso a nuovi tributi od a nuovi prestiti per i bisogni della Tesoreria. In ogni modo bisogna rassegnarsi a questo aumento. I provvedimenti illustrati possono moderare l'ascesa dei prezzi ma non renderla impossibile. Sono come la zavorra per il pallone aerostatico: essa può moderarne la forza ascensionale non già impedirgli di salire.

Comunque il successo della riforma monetaria, integrata dai provvedimenti accessori esposti, è certo. Ma che sarebbe di essa se alla svalutazione nostra seguissero altre svalutazioni monetarie o altre rappresaglie doganali da parte degli altri paesi?

Esiste a questo riguardo un impegno formale dei paesi dell'accordo tripartito e degli altri tre che ad esso hanno finora aderito?

Nulla mi resta a dire sui provvedimenti finanziari e tributari che hanno felicemente integrato l'allineamento monetario. Essi sono già stati illustrati. Soltanto ricorderò il prestito obbligatorio sulla proprietà fondiaria, tuttora e più che mai oggetto di opposti giudizi. È un prestito doveroso che risparmia la ricchezza mobiliare, vittima perenne di tutte le svalutazioni monetarie, imposte agli enti politici dalla necessità di salvare, per ragioni economiche e finanziarie, i debitori privati e pubblici.

Sono svalutazioni che, congiunte alle conversioni, hanno, specialmente in questi ultimi lustri, oltremodo falcidiato ovunque gli interessi dei risparmiatori, pensosi più dei bisogni della Nazione che dei vantaggi loro propri.

Ed invero, mentre il valore della terra, alla quale ogni primavera dona una nuova giovinezza, va continuamente aumentando, il valore della proprietà mobiliare va continuamente diminuendo. Il reddito primitivo dei valori mobiliari a reddito fisso, espresso nella valuta attuale, ha oltremodo assottigliato il patrimonio ed il reddito dei risparmiatori, mentre il valore della proprietà fondiaria, per effetto della svalutazione stessa, si è duplicato, triplicato ed in taluni paesi, che più abusarono del torchio litografico dei biglietti, anche quadruplicato. (*Rumori*).

Potrei fornire al Senato, se il mio discorso, data l'ora tarda, non fosse già troppo lungo, dei dati, anche recenti, intorno a questo diverso destino storico della proprietà mobiliare e di quella immobiliare. Senza attingere a questi dati, ricorderò, perciò che concerne l'Italia, che alla vigilia della guerra europea la vecchia rendita 3,50 per cento valeva 102 lire oro; nel 1936, dopo la seconda svalutazione, la rendita 3,50 per cento non vale che 76 lire carta. Ed è una lira che in confronto a quella prebellica non vale più in base al nuovo rapporto (6.207 in luogo di 3.667) che sedici centesimi! Nel frattempo il valore dei terreni è più che triplicato, onde un alleviamento proporzionale dei debiti ipotecari già favorito dallo Stato per due terzi del loro ammontare con la riduzione degli elevati interessi rispettivi, al saggio uniforme del quattro per cento.

Nulla pertanto, secondo il mio modesto avviso, di più legittimo di questo discusso prestito obbligatorio immobiliare che risparmia in parte alla proprietà mobiliare, tanto colpita dalla svalutazione della moneta, il finanziamento delle nuove spese coloniali e militari. Il Duce magnanimo ama la terra, ma ancora più di essa la giustizia. Il che non esclude le nuove e varie provvidenze già accennate dal senatore Ricci, che renderanno più agevole ai proprietari fondiari la sottoscrizione del prestito sebbene limitata ad un ventesimo del valore dei patrimoni da essi posseduti.

E ho finito. Ma prima di concludere consentitemi, onorevoli colleghi, l'espressione di un augurio che spero sarà da voi condiviso. E l'augurio è questo: che la nostra svalutazione, insieme a quelle compiute in questi ultimi anni dagli Stati tutti, segni la fine della moneta elastica, mobile, variabile, manovrata, la quale, prima per effetto della guerra, poi degli enormi debiti pubblici per essa contratti, e infine per le dannose ripercussioni economiche e finanziarie della crisi mondiale, ha inondato questa inquieta e rissosa Europa di carta moneta, imponendo all'ultimo moratorie, concordati, fallimenti, bancarotte, per tutti e da ogni aspetto, anche morale, disastrosi. Ho detto anche bancarotte. L'abate Du Terray, controllore delle finanze francesi alla vigilia della Rivoluzione, scriveva con sorridente filosofia, che la bancarotta dello Stato è almeno « nécessaire une fois au moins par siècle ». Se così fosse, è un debito che il nostro secolo ha già pagato.

La Germania estinguendo con l'emissione di quattro quintilioni di marchi (un quattro seguito da venti zeri) ogni debito privato e pubblico, ha già assolto verso di esso il suo compito.

Il ritorno, dopo gli allineamenti odierni alla stabilità internazionale della moneta, non dovrebbe essere più lontano. La stabilità della valuta è uno dei doni più preziosi che i Governi possano fare ai popoli dei quali reggono i destini. Ciò è stato compreso in ogni tempo. Gli inglesi, volendo ricordare nell'epitaffio della Regina Elisabetta le grandi riforme da Essa compiute, non esitarono

a menzionare la pace monetaria di cui ebbe a gloriarsi il suo Regno: « Moneta in justum valorem reducta ».

PITACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITACCO. Onorevoli Senatori, in questa rapida per quanto importante discussione che, per volontà del Senato, contempla la conversione in legge di tre diversi decreti-legge, che sono collegati da una comune intima ragione di natura fiscale finanziaria, limiterò le mie brevi e modeste osservazioni a quello dei decreti che riguarda l'emissione del prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare. Rilevo subito che, dopo la guerra così decisamente e rapidamente vittoriosa nell'Africa Orientale, è opera saggia provvedere ai mezzi di avvalorare il territorio del nostro vasto e ricco Impero coloniale che deve schiudersi, per l'onore e con il lavoro del nostro popolo, alla civiltà ed al benessere.

Ed il decreto-legge 5 ottobre 1936 tende appunto a questo scopo lodevolissimo. Il prestito redimibile 5 per cento con l'imposta 3,50 per mille che ne finanzia l'interesse e l'ammortizzazione, al quale è chiamata la proprietà immobiliare, salvo alcune esenzioni non tutte forse pienamente giustificabili, come ha rilevato il senatore Ricci nel suo notevole discorso, dovrebbe, a quanto si presume, in via largamente approssimativa, assicurare allo Stato, per far fronte ai compiti di così fondamentale importanza, una somma che si aggira intorno ai sei miliardi di lire.

Devo riconoscere che il prestito è pensato, combinato con ingegnosa accortezza, con senso di equitativa distribuzione dei carichi tributari; tiene inoltre conto degli oneri ipotecari, escludendone però quelli spesso non meno gravosi delle bonifiche, e tiene conto nel modo più appropriato di valutare la proprietà e della sua possibile rivalorizzazione per l'adeguamento della moneta.

Devo riconoscere che si è cercato di rendere possibile al contribuente, facilitandone l'anticipazione, il versamento delle quote del prestito. Si è cioè prevista la possibilità che oltre all'Istituto di emissione, istituti di credito, banche di diritto pubblico, casse di risparmio, monti di pegni ed altre aziende finanziarie, concedano, con diritto di pegno sui titoli e con il trasferimento del privilegio sugli immobili come spetta allo Stato, crediti fino alla misura del 90 per cento della somma che il proprietario dell'immobile è tenuto a sottoscrivere.

Si è pure prevista la possibilità del rimborso rateale delle anticipazioni, mediante decurtazioni semestrali aventi inizio non oltre il biennio dalla ottenuta anticipazione.

Ma trattasi sempre di possibilità dipendenti dal criterio, dal giudizio, dalle condizioni patrimoniali, dalle decisioni dell'istituto sovventore, senza che al debitore sia assicurato il diritto di conseguire l'anticipazione che gli è indispensabile e di conseguirla in specie per una serie più lunga di anni

ed in condizioni particolari per tutti i venticinque anni. È da considerare che, in moltissimi casi, non sarà facile che il sottoscrittore abbia liquido pur quel 10 per cento occorrente ad integrare l'importo dell'anticipo, per raggranellare il quale molti proprietari dovranno privarsi del necessario per vivere o dei mezzi richiesti per la conservazione degli immobili che, quando si tratti di edifici di vecchia costruzione sono tutt'altro che indifferenti. Basta del resto riflettere che questo 10 per cento raggiungerà circa 600 milioni di lire e che il conseguente necessario realizzo di titoli, a cui molti dovranno ricorrere, esigerà a sua volta sensibili sacrifici.

Sarebbe addirittura impossibile alla grande maggioranza dei sottoscrittori del prestito, non solo dei proprietari di beni del valore di diecimila lire, procurarsi le somme cospicue necessarie al 90 per cento, se non dovessero poter contare sull'anticipo pieno e di lenta restituzione da parte degli enti finanziatori. Ma nei decreti-legge la facoltà di concedere l'anticipazione è accordata agli istituti con la limitazione di impiegarsi fino al 10 per cento dei loro fondi patrimoniali e dei loro depositi.

È certo che gli istituti sovventori non vorranno né il danno, né la rovina dei debitori, ma è certo altresì che non potranno sempre sostituirsi, e per tutti i 25 anni, al debitore, per quanto, in caso di comprovato bisogno, essi possano ottenere dall'Istituto d'emissione, contro deposito degli stessi titoli del prestito, ricevuti in pegno dal debitore, adeguate anticipazioni.

Ma i proprietari dell'immobile che non hanno il contante a disposizione debbono comunque avere la certezza di poter ricevere dagli istituti sovventori le anticipazioni che loro abbisognano, senza essere assillati dall'incubo che, per il mantenimento degli impegni assunti verso l'istituto sovventore, abbiano a sorgere difficoltà che, senza colpa del debitore, possano compromettere il rimborso o la scadenza dei debiti provocando tutte le gravi conseguenze della morosità.

Non va dimenticato che è la proprietà immobiliare, con la iscrizione a ruolo e con la riscossione da parte dell'esattore dell'imposta straordinaria 3,50 per mille, a fornire allo Stato la totale, anzi esuberante, garanzia per il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione del prestito redimibile 5 per cento, durante tutti i 25 anni.

È una vera e propria riserva ipotecaria privilegiata che la proprietà immobiliare apporta, e, con riguardo ai nobili intenti che deve sanare, apporta volentosa allo Stato, al quale è così consentito di mettere nuovi mezzi di cassa a disposizione del Tesoro, da servire al pagamento delle spese di guerra ed all'opera civilizzatrice nell'Africa Orientale.

Il Governo quindi non può mancare, a tranquillità degli interessati, di prendere le opportune disposizioni, perchè nelle direttive agli istituti sovventori per le modalità delle concessioni, delle

prolungazioni, delle rinnovazioni dei prestiti, sia accentuato il servizio pubblico inerente all'autorizzazione ad essi conferita di accordare gli anticipi, dando soprattutto gli affidamenti che l'Istituto di emissione nell'interesse del debitore abbia a subentrare in qualunque momento agli altri enti sovventori.

Mi permetto di presentare analoga raccomandazione, nella fiducia che S. E. il Ministro, pensoso non meno dei pareggi di bilanci, che delle sorti dei contribuenti, vorrà tenerne debito conto. *(Viri applausi)*.

ROTA FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA FRANCESCO. Mi limiterò a brevi osservazioni ed a poche raccomandazioni.

Non mi soffermo sulla affermazione che il finanziamento della guerra d'Africa sia stato sostenuto in linea prevalente dai possessori di redditi mobiliari. È un'affermazione a cui si potrebbero obiettare serie osservazioni; nè mi soffermo su certi esoneri che non mi sembrano pienamente giustificati, ed entro rapidamente nel cuore dell'argomento.

Il prestito obbligatorio è una grande e delicata operazione finanziaria pienamente giustificata da circostanze speciali.

Dopo tanti anni di grave crisi agricola è facile previsione che la massima parte dei proprietari di terre non abbiano il liquido disponibile per sottoscrivere al prestito e debbano per ciò ricorrere alle anticipazioni o ai prestiti bancari. Per due anni le banche si accontenteranno degli interessi che riscuotono dalle cedole dei titoli; ma poi le banche avranno il diritto di rivalersi per il ricupero delle sovvenzioni, del privilegio speciale sugli immobili concesso a favore dello Stato.

Questo provvedimento interessa milioni di contribuenti, poichè le ditte iscritte al Catasto della terra raggiungono la cifra di 10 milioni che per i duplicati si possono ridurre a 7 milioni ed i proprietari di case a 4 milioni che si possono per la medesima ragione ridurre a 3 circa, per cui anche levando le quote minime, i contribuenti saranno sempre dei milioni di persone, per la fortuna d'Italia.

In questi ultimi anni i pesi sulla proprietà fondiaria e specie su quella terriera si sono moltiplicati con un crescendo preoccupante.

Il decreto-legge 18 dicembre 1933, che sopprime lo stanziamento dei 300 milioni che servivano di fondo di integrazione per i bilanci provinciali, ha portato alla proprietà terriera un maggiore onere di circa 275 milioni, essendo passato il carico di sovrimposte provinciali sui terreni da 150 milioni a circa 425.

La legge sui tributi locali consente ai Comuni forti aumenti della fondiaria. Colla legge 18 febbraio 1923 le sovrimposte sui terreni erano bloccate a lire 3 per ogni lira di imposta erariale; col Testo Unico questo limite può essere superato colla sola autorizzazione della Giunta provinciale

amministrativa e portato a lire 5; anche il limite di lire 5 può essere superato ed è superato già da oltre 500 comuni.

Le migliori applicazioni delle assicurazioni sociali esistenti e le nuove forme assicurative portano gli oneri complessivi a circa 230 milioni; e sono in progetto altri 50 milioni circa. Tutte le imposte e pesi di ogni genere legali e non legali esistenti accennano ad aumentare.

Ora viene la nuova imposta del 3,50 per mille con cui si pagano gli interessi e l'ammortamento del nuovo prestito, che in certe regioni è assai grave per gli estimi catastali troppo elevati.

L'emendamento proposto dalla Camera dei Deputati viene solo in parte ad attenuare queste asperità.

I proprietari di terre e di case, col consueto patriottismo, faranno pienamente il proprio dovere, ma, date queste inoppugnabili verità, come si potrà dopo due anni abbandonare quei sottoscrittori del prestito, che hanno dovuto ricorrere al credito, alle banche stesse, le quali potranno imporre rimborsi pur gradualmente, ma che la massima parte dei sottoscrittori non potranno fare, anche perchè moltissimi dovranno ricorrere al prestito per il 10 per cento loro assegnato?

Mi permetto di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro delle finanze sopra questo delicatissimo argomento che preoccupa milioni di contribuenti e sono sicuro che S. E. Thaon di Revel, che oltre ad essere un ottimo Ministro delle finanze è pure un ottimo conoscitore dei problemi agricoli, vorrà considerare tutta la importanza dell'argomento a cui brevemente ho accennato.

Aggiungo un'altra raccomandazione riguardante gli oneri di bonifica.

Nel computo del patrimonio sono sottratti i mutui ipotecari, mentre i mutui che sono assistiti da privilegio che vale di più di una ipoteca, vengono ammessi in detrazione sotto condizioni che annullano praticamente il beneficio.

Stabilisce infatti l'articolo 25 delle norme integrative che gli oneri privilegiati di bonifica saranno ammessi in detrazione solo quando risulti iscritto nei ruoli del 1937 il maggior reddito derivante dalle opere compiute.

È questione più che nota che la bonifica durante il suo corso, spesso di molti anni, importa spese e non maggiori redditi, redditi che dovrebbero aumentare a trasformazione fondiaria ultimata. Le bonifiche sono magnifiche opere di interesse nazionale, ma sono spesso cosparse di portafogli vuoti. Si lavora sovente per i posteri, per cui è inoppugnabile il fatto che per moltissimi casi e per molti anni i canoni rappresentano un vero onere e spesso un onere grave ed imposto.

Anche su questo argomento richiamo l'attenzione di S. E. il Ministro, e spero che egli terrà conto delle ragioni di giustizia e dei legittimi interessi dei contribuenti, cercando un temperamento equitativo almeno ai fini dell'imposta.

I contribuenti italiani sono sempre stati pronti

a fare il loro dovere per concorrere coi loro sforzi, col loro lavoro, coi loro sacrifici, alla rinnovata grandezza della Patria: sacrifici che si rendono tanto più necessari oggi che la conquista dell'Etiopia si completa per la maggiore gloria e fortuna dell'Italia e di Roma, sui cui colli fatali dopo quindici secoli riappare l'Impero. (*Applausi*).

GATTI SALVATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Onorevoli Senatori, non prendo la parola per discutere le disposizioni della legge sul prestito redimibile e sull'imposta straordinaria immobiliare, ma per prospettare al Ministro delle finanze un problema particolare che è stato anche accennato nella relazione della Commissione di finanza: problema particolare che, secondo il mio modesto avviso, ha una grande importanza perchè dimostra come questa legge possa incontrare gravissime difficoltà nella sua pratica applicazione.

Si tratta di un problema che interessa le popolazioni del Lazio meridionale, dove vige una forma di conduzione agraria che si chiama *colonia perpetua*.

Ho già avuto occasione di prospettare al Senato la necessità di trasformare radicalmente questo sistema di conduzione agraria, perchè, oltre ad essere deleterio per l'agricoltura, ha determinato una situazione che è diventata insostenibile, tanto per il colono, quanto per il proprietario. Per il colono che ha tutto l'onere della lavorazione del terreno, il cui rendimento è scarsissimo essendo inapplicabile qualsiasi sistema di coltivazione intensiva; per il proprietario, il quale ha la quarta o quinta parte del prodotto del fondo e deve sostenere tutti gli oneri delle imposte che superano ormai il quarto o il quinto del prodotto.

Ho sostenuto che bisogna trovare un rimedio a questa situazione affrontandola in pieno. Occorre prendere dei provvedimenti legislativi che aboliscano sistemi non più rispondenti ai tempi. Una soluzione sarebbe quella di concentrare nelle mani del colono la proprietà del terreno, aiutando il colono, con opportune provvidenze, a compiere questa operazione di concentramento della proprietà.

Debbo aggiungere un rilievo; e cioè che nella colonia perpetua accanto alla proprietà vi è il diritto reale del colono, per modo da costituire una forma promiscua di comproprietà fra il colono, il quale è proprietario del soprasuolo, ed il proprietario, al quale spetta la proprietà del nudo terreno.

Questa situazione è prevista genericamente da una legge, che è quella sul catasto. L'art. 7 di detta legge prevede che, accanto al proprietario, vi siano soggetti di diritti reali sul fondo e dispone che l'imposta gravi non solo sul proprietario, ma su tutti quelli che hanno diritti reali sul fondo e sia divisa in proporzione del diritto al prodotto del fondo.

Però questa disposizione della legge sul catasto non è stata applicata dovunque. Non è stata

applicata specialmente nel Lazio meridionale, dove in catasto figura semplicemente il proprietario e non figurano quelli che hanno i diritti reali dei quali ho parlato, cioè i coloni perpetui. La Commissione di finanza, che ha visto il problema, suggerisce di dare applicazione alla legge sul catasto, provvedendo al riparto della imposta. In tal modo si renderà possibile l'applicazione della imposta immobiliare straordinaria, che trova già una situazione eccessivamente onerosa del proprietario e darebbe altrimenti luogo ad enormi difficoltà di esecuzione.

Questo voto, che io condivido pienamente, è d'altronde conforme allo spirito della legge e trova un addentellato negli articoli 4 del decreto-legge e 24 delle norme integrative.

L'articolo 4 del decreto-legge prevede che le partite catastali non siano intestate ai reali possessori e stabilisce che questi sieno tenuti alla sottoscrizione del prestito. Il caso previsto non è precisamente quello di cui parlo, ma la legge si informa al principio che, quando vi è disaccordo tra il catasto e la reale situazione, prevalga la reale situazione a quella che è la situazione catastale. L'articolo 24, poi, delle norme integrative della legge, prevede il caso in cui vi sia accanto alla nuda proprietà l'usufrutto o altri diritti dipendenti da condominio e stabilire la ripartizione dell'onere fiscale.

Prego pertanto il Ministro di voler prendere in considerazione la singolare situazione che ho prospettato ed il voto della Commissione di finanza.

Ciò non esclude la proposta da me formulata che diventa, anzi, di più viva attualità di fronte alla nuova legge di imposizione fiscale: cioè che sia risolta a fondo la questione della colonia perpetua e di altri istituti arcaici che inceppano la terra e si dimostrano inconciliabili con le nuove leggi e le nuove finalità assegnate all'agricoltura e alla proprietà. (*Cinque approvazioni*).

BONCOMPAGNI LUDOVISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONCOMPAGNI LUDOVISI. Onorevoli colleghi, malgrado il mio leggero interesse nella questione, credo mio dovere parlare di un argomento che interessa tutta la proprietà terriera della regione romana.

La legge, di cui stiamo discutendo, non tiene conto dei mutui di bonifica nei riguardi delle valutazioni patrimoniali e così ne risulta un fatto non troppo simpatico: che mentre una proprietà coperta da ipoteche, una proprietà cioè con mutui garantiti da ipoteche (che possono essere stati contratti per difficoltà generali o per incapacità amministrative o anche per ragioni meno plausibili) è favorita dalla legge, le proprietà invece che si trovano oberate di mutui, fatti per ottemperare a precisi obblighi di legge, non troveranno nella svalutazione nessun sollievo per il fatto di questi mutui.

Noi sapevamo che l'onorevole Ministro è un ottimo Ministro delle finanze, ma io ho scoperto che è anche un consumato diplomatico (*si ride*) perchè alle implorazioni di tanti valenti agricoltori egli ha risposto con un dolcissimo sì, che è un no rigidissimo. (*Si ride*).

Egli ha detto: ben volentieri; quello che mi chiedete mi commuove profondamente e vi garantisco che si terrà conto di questi mutui, purchè naturalmente i proprietari chiedano la revisione della loro proprietà. Qualche consumato parlamentare mi ha detto che alcune cose non sono da dire in un'aula parlamentare, ma questa la dico lo stesso. Crede l'onorevole Ministro che se si sottoponessero a revisione il 95 per cento delle proprietà italiane, non sarebbero tutte, dati i rigidi criteri fiscali che oggi giustamente si adottano, sottoposte ad un formidabile aumento di tassazione?

Ed allora, se così è, perchè fare questo trattamento... di favore soltanto alle aziende sotto bonifica e non alle altre? Io chiedo soltanto una cosa e cioè che le proprietà sottoposte a bonifica non siano trattate più duramente delle altre. Null'altro chiedo.

L'onorevole Ministro certamente obietterà che questi mutui di bonifica hanno dei tassi di favore. E questo è giusto, se però non si consideri quale peso rappresenti l'attuazione di un programma di bonifica! Non possiamo dimenticare che queste bonifiche si sono fatte e si stanno facendo per imposizione degli organi governativi; non dobbiamo dimenticare che nel tempo passato, parlo di venti anni fa, gli organi governativi qualche volta sbagliarono, tanto è vero che i proprietari dovettero eseguire dei programmi che gli organi governativi di oggi, trovandoli errati, hanno radicalmente mutato.

Poi, chiunque conosce che cosa vuol dire una bonifica sa che con esse si raggiungono dei santi obiettivi sociali, ma sa pure che per molte decine di anni esse non danno nessun guadagno!

Il Duce, che ha voluto l'attuazione di un vasto programma di bonifica, e che lo dirige attraverso gli Istituti parastatali che svolgono queste opere, sa che le bonifiche non sono opere nè facili nè redditizie, ed io voglio sperare quindi che l'onorevole Ministro potrà trovare un accorgimento per rendere la situazione dei bonificatori non tanto dura e difficile. Pensi l'onorevole Ministro che ripercussione poco piacevole si avrebbe nell'animo dei bonificatori, che si accingono oggi a bonificare, il sapere che nel futuro essi saranno trattati a condizioni tanto diverse da tutti gli altri agricoltori italiani! (*Applausi*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Nell'interessante discussione conclusasi testè in Senato, ha preso per primo la parola il collega Ricci, il quale ha cominciato con una chiara

esposizione storica dei provvedimenti monetari emanati dalla fine della guerra in poi.

Nel complesso, la descrizione fatta dal collega Ricci è abbastanza fedele; dico abbastanza, in quanto che la sua enunciazione è incompleta particolarmente nei confronti di quanto è avvenuto in Italia. L'onorevole Ricci ha detto che l'unico paese, se ho ben capito, che dopo la guerra ha affrontato decisamente la deflazione e che della deflazione ha fatto una dura esperienza, tale da esserne indotta poi alla svalutazione, sarebbe l'Inghilterra, la quale, per fare riacquistare alla sterlina quel prestigio che costituiva di essa il punto di riferimento mondiale dei prezzi, prima e durante la guerra, ha creduto conveniente di imporre a sè stessa tale sacrificio dei più severi.

RICCI. Questo non l'ho detto. Ho detto che l'Inghilterra era ricorsa alla svalutazione perchè v'era una fuga d'oro dalla Banca d'Inghilterra e anche per la questione della bilancia commerciale passiva. Io non ho parlato di prestigio.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Però l'unico caso da lei citato è quello dell'Inghilterra. Devo aggiungere che ci sono anche altri paesi che hanno creduto di affrontare il sacrificio della deflazione e debbo anzitutto ricordare in ordine del tempo la Cecoslovacchia, la quale per merito o per colpa (secondo i punti di vista) di un suo Ministro delle finanze (Rasin), ha affrontato la deflazione. Questo Ministro ha pagato poi con la vita l'atteggiamento assunto perchè fu ucciso da un cittadino che era stato rovinato dalla deflazione. Dopo qualche anno, però, anche la Cecoslovacchia ha cambiato parere ed è ricorsa alla svalutazione.

Il blocco aureo ha pur esso affrontato la deflazione e, direi in testa al blocco aureo, ad affrontare per prima la deflazione è stata proprio l'Italia, la quale si è imposta questo procedimento con severissima disciplina fascista. Per il risanamento della nostra moneta, noi abbiamo operato una energica deflazione dopo il discorso di Pesaro e per mantenere integro il valore della lira, ci siamo imposti una ulteriore deflazione dopo la svalutazione della sterlina e la svalutazione del dollaro. Il processo di deflazione, a cui è stata assoggettata l'economia italiana, ha continuato, direi, fino al giugno del 1934. Il Governo fascista, il quale ha ritenuto doveroso ed ha voluto difendere strenuamente la propria moneta, ha imposto al popolo italiano ogni sacrificio per questa difesa e si è deciso ad arrestare il procedimento della deflazione soltanto quando ha avuto la chiara visione che si era giunti all'estremo limite della possibilità di resistenza da parte del paese. Dinanzi agli effetti e alle ripercussioni mondiali della svalutazione inglese e della svalutazione del dollaro, è risultato evidente come fosse impossibile proseguire nel procedimento di deflazione in Italia.

L'agricoltura italiana, che era in crisi per ragioni d'ordine mondiale, subiva una crisi particolar-

mente dovuta alla deflazione dei prezzi. Perciò il Governo fascista acquisì la convinzione che era necessario ridare un potere di acquisto al settore agricolo, che è in fondo il settore principale dell'economia italiana. E a partire all'incirca dal giugno 1934, tanto per fissare una data, si è iniziato un processo di rivalutazione dei prezzi agricoli, che segna la fine della deflazione monetaria operata in Italia. Da quel momento il problema dell'allineamento della lira col dollaro e la sterlina si poneva sul tappeto, e la sua soluzione non poteva essere che questione di opportunità nel tempo.

Dice il senatore Ricci che, anche dopo la impresa bellica, si sarebbe potuto procrastinare l'allineamento.

Ora il sistema che è stato proposto dal senatore Ricci è precisamente quello che si è applicato durante il periodo della guerra in A. O. Ossia, politica degli scambi bilanciati, politica delle compensazioni private, politica insomma di premi di incoraggiamento alle esportazioni sotto tutte le varie forme possibili.

Ora io debbo, a difesa delle compensazioni private, dire che queste hanno avuto, per un certo periodo assai difficile per la nostra economia, la loro funzione, il loro merito; funzione importantissima, inquantochè il metodo delle compensazioni private può essere considerato come un'arma per sfondare le muraglie che ci si sono presentate davanti con tutte le restrizioni poste al commercio internazionale dagli altri paesi.

Metodo però che non può durare a lungo, ma che in certe determinate circostanze si è dimostrato di una grande utilità. Quando altri paesi si sono aggiunti alla schiera di quelli che avevano svalutato, non era più possibile che anche l'Italia non affrontasse analogo problema monetario. È perciò che noi non parliamo di svalutazione, ma di allineamento, perchè effettivamente noi non abbiamo svalutato; hanno svalutato gli altri costringendo la nostra moneta a portarsi a livello delle altre svalutate. La vita non sarebbe stata più possibile se non avessimo avuto tempestivamente il coraggio di adottare anche noi questo procedimento.

In tema di risanamento monetario vi sono solo due procedimenti possibili; o svalutazione o deflazione. Tutti gli altri sono ripieghi.

Avremmo potuto continuare con i ripieghi; aumentare i premi di compensazione dal 30 al 50 per cento, avremmo potuto adottare ulteriori incoraggiamenti speciali per le esportazioni; ma naturalmente le Nazioni che avessero saputo di questi premi, avrebbero adottate delle contromisure colpendo le nostre merci con dazi anti-dumping che avrebbero neutralizzato gli effetti di questi premi. Era inutile continuare questa vita artificiosa quando, in definitiva, l'unico provvedimento sano era quello dell'allineamento, dico provvedimento sano, perchè gli altri sono provvedimenti artificiali. L'allineamento ha consentito di riportare l'economia italiana su di un

piepe di economia naturale, libera da una quantità di bendature che ne impaniavano i movimenti, ed inserita nuovamente nell'ambito della economia mondiale. Appunto per questo rispondo al senatore Flora, che la politica dei prezzi che è stata ed è seguita in Italia, è tale da non consentire aumenti notevoli, che verrebbero a neutralizzare il beneficio dell'allineamento della lira. Ha detto il senatore Flora che bisogna lasciare che i prezzi aumentino: ma « est modus in rebus »; è tutta questione di vedere quali sono i settori che vanno toccati e allineati. L'allineamento del settore agricolo era avvenuto in parte prima dell'allineamento della lira. I prezzi dei cereali, — tutti gli agricoltori qui presenti ricordano che ad un dato momento il frumento aveva raggiunto anche le 70 lire al quintale — sono già stati rivalutati e il frumento trovasi già da un anno a 115-118 lire. Perciò il settore cerealicolo, essendo già stato allineato, non deve in avvenire essere toccato.

Un altro settore era prossimo all'allineamento: il settore latte. Come è stato detto in una riunione molto importante tenutasi presso il Partito, che ha la funzione di regolare i prezzi, il settore « latte », richiedeva di essere ritoccato leggermente, perchè era un settore in crisi ed è precisamente attraverso le operazioni di allineamento che esso ha ritrovata la propria sistemazione.

Se noi non avessimo consentito questi ritocchi al prezzo del latte, avremmo dovuto mantenere il prezzo dei formaggi inferiore a quello che l'estero è disposto a pagarci e allora avremmo reso un beneficio agli acquirenti esteri, a danno dei produttori nazionali e della nostra bilancia commerciale.

Lo stesso dicasi degli agrumi. Se noi non avessimo consentito agli agrumi di aumentare i prezzi, avremmo mantenuto in crisi duratura la Sicilia e tutte le regioni produttive di agrumi, mentre da anni esse aspettavano il momento in cui l'estero specialmente avrebbe potuto pagare agli agrumi italiani un prezzo remunerativo. Anche in questo caso, opponendoci all'aumento, avremmo fatto un danno agli italiani e recato un beneficio all'estero.

Come vedesi, esistono settori che devono essere ritoccati, ma ci sono anche settori che devono rimanere fermi, come il settore cerealicolo già citato e come i settori in genere dei numerosi prodotti che sono fatti in Italia al 100 per cento. Non così dicasi dei prodotti che essendo d'importazione, devono essere fondatamente allineati con i prodotti esteri.

Ma, per far sì che il consumo interno non subisca un sacrificio a causa dell'allineamento, lo Stato si è accollato un sacrificio assai grave per l'Erario: quello, cioè, della soppressione dei dazi « ad valorem » e della riduzione dei dazi specifici su numerosi prodotti di prima necessità.

Il complesso di questo aggiustamento dei vari settori economici, per cui alcuni prezzi non de-

vono muoversi, e altri devono muoversi solo parzialmente, condurrà ad un rincaro della vita, che però deve essere contenuto nella misura minima possibile.

Effettivamente tutta questa esperienza monetaria degli anni passati e la esperienza monetaria presente ci dicono che il contenuto aureo della moneta è ormai puramente un mito che ha un valore quale ancoraggio della moneta nel campo internazionale, ma non nell'ambito interno nazionale. Se per una intesa internazionale il contenuto aureo di tutte le monete del mondo fosse ad un dato istante dimezzato, resterebbe un nulla di fatto e si tornerebbe esattamente alla situazione di prima. Questo, senza la contemporaneità, è avvenuto per la maggior parte delle monete nello spazio di pochi anni, per cui si è raggiunto presso a poco lo stesso effetto.

Il senatore Flora ha accennato anche alla rivalutazione delle riserve, il che, in altri paesi, ha dato mezzi abbondanti che hanno recato un afflusso, sia pure formale, di danaro alle casse dello Stato e hanno risolto momentaneamente il problema del Tesoro. Anche in Italia questa rivalutazione delle riserve ha dato un notevole contingente al tesoro dello Stato, ma insufficiente per le esigenze di esso, specialmente in relazione alle spese di guerra in A. O. Quindi si è dovuto ricorrere ad un'altra fonte, che è quella del prestito redimibile 5 per cento e dell'imposta immobiliare.

Il senatore Ricci ha detto l'altro giorno che il costo del danaro in Italia era eccessivo, che era troppo elevato.

RICCI. Ho detto soltanto che è alto.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Indubbiamente è un voto a cui mi vorrei associare anche io; vorrei che fosse del 2 e mezzo e anche dell'uno e mezzo per cento, ma sarebbe un voto molto platonico! La situazione del danaro è quella che è, e direi che se invece di fare il prestito immobiliare, come esso è stato congegnato, si fosse fatto un prestito libero, anzitutto non si sarebbe raggiunto il fabbisogno di Cassa di cui il Tesoro ha necessità, ed in secondo luogo avremmo dato una spinta notevole al rincaro del danaro. Il beneficio del congegno è appunto quello di non aver toccato o quasi il mercato libero, di averlo lasciato tranquillo per un certo periodo di tempo, in modo da permettere che il risparmio mobiliare si possa riaccumulare per altre esigenze.

Rammento che con il congegno della riconversione del prestito redimibile 3,50 per cento il Tesoro ha potuto ottenere la maggior parte dei mezzi che hanno permesso di affrontare le spese di guerra. Il risparmio immobiliare era stato lasciato tranquillo in quella occasione, sebbene il senatore Rota esprima diverso parere.

E veniamo al prestito redimibile e all'imposta immobiliare. Anzitutto, per chiarire le idee, vorrei definire, con parole molto semplici, il congegno di questo provvedimento: esso non è altro che l'applicazione di un'imposta, anzi l'aumento di

una aliquota d'imposta del 7 per cento sulla proprietà fondiaria, terreni e fabbricati, applicata per 25 anni e scontata capitalizzata al valore attuale.

Se si fosse detto: si mette un'imposta del 7 per cento sulla proprietà fondiaria, non credo che nessuno avrebbe avuto nulla a ridire.

Col procedimento seguito si sono esentati i contribuenti piccoli che attraverso un determinato congegno di accertamento risultano di avere meno di 10.000 lire di averi immobiliari.

È questo un beneficio concesso ad una numerosa categoria di persone, quali i piccoli proprietari, che non avrebbero avuto alcuna esenzione, se si fosse pensato solo ad aumentare l'aliquota della imposta principale erariale sulla proprietà rustica ed urbana.

Il congegno della imposta immobiliare e del relativo prestito consente che i contribuenti si procurino i mezzi di cui non dispongono, a mezzo di sovvenzioni bancarie.

Il senatore Pitacco ha chiesto che nel fare queste anticipazioni lo Stato usasse la massima larghezza. Lo Stato, anche in questo caso, deve usare una certa larghezza, ma non troppa, poichè allora tutto il congegno del prestito verrebbe meno. Se dovessimo aderire alle richieste del senatore Pitacco, che vorrebbe che i possessori d'immobili fossero lasciati tranquilli per venticinque anni, sarebbe inutile seguire questo congegno. Il prestito redimibile 5 per cento, nel modo in cui è stato ideato, serve in quanto impegna fin da ora il proprietario fondiario a recare allo Stato, per liberarsi di queste anticipazioni, il risparmio a misura che questo risparmio si viene formando.

Il Governo dice intanto che è reso possibile anche alle banche, in eccezione della legge bancaria, di prolungare le anticipazioni fino a due anni. È un respiro che si dà, e si permette che questo respiro venga valutato dal Comitato dei Ministri che ha il polso economico del Paese in mano, e che potrà rendersi conto delle opportune pressioni che dovranno farsi a tempo e luogo per fare affluire il risparmio dei possessori immobiliari verso la graduale estinzione di quelle anticipazioni. Quindi non è possibile dare ora un affidamento duraturo: indubbiamente il Governo sentirà il dovere e avrà tutto l'interesse di venire incontro alle persone che mostrano di aver bisogno di queste anticipazioni: ma il contribuente deve sentire il preciso dovere di non profittare di queste anticipazioni se non nei casi in cui sia privo di mezzi e non abbia altra disponibilità di risparmio.

Ha rilevato il senatore Ricci come, in base all'applicazione dell'articolo 46, è stato concesso per la prima volta l'esonero dalla complementare. Il senatore Ricci ha una mentalità fiscale troppo fina per non aver compreso per quali ragioni, non essendosi mai parlato in passato di esonero della complementare agli effetti degli interessi dei titoli di Stato, se ne parli ora la prima volta.

Escludo naturalmente che sia possibile sostituirsi alla persona che deve sottoscrivere. La persona deve sottoscrivere in proprio, tanto che per avere l'esenzione dalla complementaresi deve dare la dimostrazione di aver sottoscritto i titoli producendo i numeri dei titoli stessi, e provando, in ogni caso che se ne conserva il possesso.

Prima di rispondere ai senatori Rota e Boncompagni, desidero esaurire l'altro argomento che riguarda l'imposta progressiva sui dividendi. Il senatore Ricci ha rilevato che si è parlato soltanto di « dividendi » e che ciò è improprio, poichè tenderebbe a limitare l'imposta alla sola società anonima. Effettivamente nell'intestazione del decreto si parla per brevità di soli dividendi. Questa è una intestazione limitata, ma sono certo che il senatore Ricci, avendo letto l'articolo primo, avrà rilevato che in esso è chiarito come l'imposta debba intendersi estesa a tutti gli « utili distribuiti », e come questi debbano riferirsi a tutte le società commerciali e quindi non soltanto alle anonime.

Del resto è questa una applicazione della norma che vigeva già nella legge riguardante la limitazione dei dividendi.

Tornando alla imposta immobiliare, rispondo ai senatori Rota e Boncompagni. Per ciò che riguarda i mutui di bonifica, debbo dire che, riguardo alle detrazioni degli oneri ipotecari gravanti sui terreni assoggettati ad opere di bonifica, possono verificarsi, nei rapporti degli obblighi sanciti dal decreto del 5 ottobre, diverse situazioni. Debbo chiarire tutte le situazioni per districare la matassa.

1° Dei terreni di bonifica, il cui maggior reddito trovasi già accertato ai fini del ventennio di esenzione dalla imposta fondiaria, sussiste il diritto della finanza ad assoggettare il reddito stesso alla sottoscrizione ed alla imposta straordinaria immobiliare, con il conseguente diritto del proprietario di chiedere la detrazione degli oneri ipotecari.

2° Nella stessa situazione si trovano gli immobili per i quali, pur non essendo cominciato il ventennio di esenzione, esista già il decreto di ultimazione delle opere di bonifica.

In questi due casi gli interessi dei proprietari sono pienamente salvaguardati dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 delle norme pubblicate col decreto 10 novembre 1936, n. 1933, che accorda il beneficio dell'esenzione per i crediti assistiti da privilegio speciale.

3° Diversa, e questo è il caso del senatore Boncompagni, è la situazione dei terreni per i quali la bonifica è ancora in corso e quindi, non sussistendo il decreto di ultimazione dei lavori, non è accertato il maggior reddito derivante dalle opere in corso. In tal caso l'articolo 25 non accorda il beneficio della detrazione. Ne può venire che il maggior reddito, che già sussiste, non possa venire accertato, oppure che gli investimenti non

siano di tale entità da aver accresciuto la produttività del fondo.

La disposizione dell'articolo 25, riferita a quest'ultima ipotesi, può effettivamente far trovare in posizione svantaggiosa il proprietario. Il Governo si riserva di prendere in attento esame la questione e di studiarla in sede di riordinamento delle disposizioni sulla imposta straordinaria immobiliare, riordinamento che è previsto dall'articolo 11, che parla appunto di prima applicazione della imposta, per trovare la possibilità di un provvedimento che la risolva equamente, tenendo conto di questa particolare situazione dei contribuenti. Questo vale anche come risposta al senatore Gatti per il caso da lui prospettato.

GATTI. Occorre una norma integrativa.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Si provvederà in sede di riordinamento dell'imposta immobiliare quando ciò non sia già consentito dalle disposizioni di legge emanate.

A conclusione di questo esame sommario, il Governo confida che il contribuente italiano sentirà tutto il dovere di venire incontro alle esigenze straordinarie dello Stato in relazione alla conquista e alla valorizzazione del nuovo Impero africano. Ma perchè, l'operazione di allineamento della lira abbia l'atteso successo e produca il risanamento e l'assestamento della nostra economia, è necessario che tali problemi siano affrontati e risolti.

Anzitutto il problema di bilancio, che sarà affrontato e risolto a suo tempo e in sede competente. Poi il problema di Tesoro, alla cui soluzione provvede in gran parte l'emissione del nuovo prestito redimibile 5 per cento. Infine il problema valutario.

A questo riguardo devo dire che i due mesi che hanno seguito il 5 ottobre hanno segnato il rovesciamento della bilancia commerciale italiana a nostro favore. Nel mese di ottobre le esportazioni hanno superato le importazioni di 22 milioni al netto del movimento di importazione ed esportazione verso le Colonie. Nel mese di novembre, si è avuto un supero di 55 milioni netti, all'infuori delle Colonie, il cui movimento commerciale accresce di gran lunga questa eccedenza ma senza beneficio valutario. (*Approvazioni*).

Devo inoltre dire che da due mesi circa l'Italia, che prima dell'allineamento era normalmente acquisitrice di lire sul mercato internazionale, è ora diventata venditrice: la lira è da due mesi una moneta richiesta e appetita.

I primi effetti benefici dell'allineamento incominciano a risentirsi e ciò è di buon auspicio per la ripresa economica del paese. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questi tre disegni di legge saranno posti distintamente in votazione a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Domani, 23 dicembre 1936-XV, seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira (1469). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali (1470). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo (1471). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX (1483). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia (1426). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Ampliamento della circoscrizione del comune di Villarosa in provincia di Enna (1458). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Ricostituzione di sette comuni in provincia di Campobasso (1459). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova (1460). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo (1481). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari (1482). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 (1484). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (1485). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi (1486). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica (1487). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale

la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 (1488). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo (1270). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro (1489). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana (1284). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura (1300). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie (1304). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia (1372). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree (1382). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (1402). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo (1403). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro (1404). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche (1410). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia (1417). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio «ad valorem» istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi (1450). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (1461). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati (1462). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette (1463). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni (1465). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935 - Anno XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali (1466). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che

compiono crociere turistiche (1467). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria (1468). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia (1479). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana (1497). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia (1498). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI (1500). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume (1501). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana (1503);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1504);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1505).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LXXIX^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI
e poi del Vice Presidente FERRARI

INDICE

Congedi	Pag. 2572	
Convocazione a domicilio	2609	
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia » (1426). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2577	
« Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna » (1458). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2581	
« Ricostituzione di sette comuni in provincia di Campobasso » (1459). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2581	
« Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova » (1460). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2582	
« Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Esge » (1481). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2582	
« Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari » (1482). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2582	
« Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 » (1484). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2583	
« Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale » (1485). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2583	
« Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi » (1486). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2583	
« Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica » (1487). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2585	
« Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 » (1488). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2586	
« Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro » (1489). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2595	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana » (1284). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2596	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie » (1304). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2599	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia » (1372). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2600	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree (1382). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2600	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica » (1402). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2600	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo » (1403). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2600	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbliga-		

toria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro » (1404). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2601

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche » (1410). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2601

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia » (1417). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2601

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio « ad valorem » istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi » (1450). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2602

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (1461). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2602

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati » (1462). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2604

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette » (1463). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2604

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni » (1465). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2604

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali » (1466). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2605

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turi-

stiche » (1467). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2605

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria » (1468). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2605

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia » (1479). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2606

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana » (1497). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2606

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia » (1498). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2606

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI » (1500). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2606

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume » (1501). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2607

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana » (1503) 2607

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (1504) 2607

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV » (1505) 2607

(Discussione):

« Esposizione universale ed internazionale da indirsi in Roma nell'anno 1941-XX » (1483). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2572

GALLENZA 2572

GUGLIELMI 2574

ORLANDO 2575

COBOLLI GIGLI, ministro dei lavori pubblici 2576

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti

a favore del comune di San Remo » (1270). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2588
GIORDANO	2589
CRISPOLTI	2589
RICCI	2590
CURATULO	2590, 2595
VOLPI	2591
CONTI SINIBALDI	2591
FELICI	2592, 2595
GIANNINI	2593
BERIO	2594
GUIDI BUFFARINI, sottosegretario di Stato per l'interno	2594
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'esten- sione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura » (1300). — (Approvato dalla Camera dei Depu- tati)	2596
GATTI SALVATORE	2598
LANTINI, ministro delle Corporazioni	2599
Per una dichiarazione di voto:	
SECHI	2571
PRESIDENTE	2571
THAON DI REVEL, ministro delle finanze	2571
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2587, 2603, 2608

La seduta è aperta alle ore 15.

BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sul processo verbale il senatore Sechi.

SECHI. Veramente ho domandato di parlare per una dichiarazione di voto sui disegni di legge di cui è imminente la votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. In sostanza questi disegni di legge costituiscono il prezzo economico della conquista dell'Impero . . .

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Affatto.

SECHI. . . . Il prezzo del sangue, più gravoso, perchè ha determinato lutti di madri e di spose, il popolo Italiano lo ha pagato con entusiasmo silenzioso e per questo ancora più apprezzabile; pagherà dunque volentieri questo prezzo economico certamente meno gravoso. Tanto più volentieri lo pagherà perchè l'uno e l'altro risultano, a conti fatti, di gran lunga inferiori a quello che le più rosee previsioni potevano far ritenere.

Diamone ancora una volta grazie al genio di Mussolini, alla capacità dei Condottieri, al valore dei Combattenti; ma soprattutto diamone grazie al popolo Italiano, perchè i grandi atti della storia

li fa il popolo con la compattezza, con la fede, con la disciplina. Tanto più volentieri sosterrà il popolo Italiano il gravame di questo prezzo economico, perchè di esso e dell'altro di sangue magnifici frutti sono già venuti con l'aumento immenso di prestigio conseguito dalla Nazione: il quale prestigio significa assai di frequente anche vantaggio economico sotto infinite forme, che non si può conteggiare in lire e denari, ma non per questo vale meno. A questo vantaggio immenso di prestigio, già acquisito con la conquista e con la salda volontà dimostrata di difenderla ad ogni costo contro chiunque, altri vantaggi, forse non immediati ma certo a scadenza non lunga, se ne aggiungeranno. Un grande apporto recherà l'Impero alla nostra economia sotto svariatissime forme a tutti note, sulle quali sarebbe fuor di luogo io, incompetente, mi dilungassi, soprattutto in questo momento.

Qualche dubbio ha sollevato anche in questa Aula il disegno di legge inerente al prestito sui beni immobiliari. L'onorevole Ministro delle finanze ha dato affidamenti che a me sembrano soddisfacenti; vorrei peraltro insistere sulla necessità di provvedere ai piccoli proprietari, a quelli che non hanno dimestichezza con le Banche, a quelli che eventualmente non avessero pronto proprio il giorno della scadenza il denaro liquido per pagare la rata. Non dubito che a questo il Governo provvederà adeguatamente con le facoltà che la legge gli accorda, adeguandone — direi quasi giorno per giorno — l'applicazione alle circostanze ed alle necessità del momento.

Questo premesso; dichiaro che voterò questi disegni di legge con lo stesso entusiasmo col quale ho votato quello per la proclamazione dell'Impero. (Applausi).

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per deferenza al Senato ed al senatore Sechi non ho interrotto la sua dichiarazione di voto, benchè essa tenda in qualche modo a riaprire una discussione che deve ritenersi già chiusa. Comunque, giacchè ha chiesto la parola l'onorevole Ministro delle finanze, non ho difficoltà ad accordargliela.

THAON DI REVEL, ministro delle finanze. Siccome il senatore Sechi ha messo in relazione il complesso dei tre provvedimenti con le spese affrontate per l'Africa Orientale, affinchè non sussista un simile equivoco sento il bisogno di precisare che l'operazione dell'allineamento della lira è completamente indipendente dall'onere assunto dall'Italia per fondare l'Impero. Tale allineamento, invece, va posto in relazione ad operazioni monetarie similari che si sono fatte all'estero; è certo che, se anche non avessimo fatto la guerra d'Africa, avremmo dovuto ugualmente effettuare questa operazione d'allineamento. (Applausi).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il verbale s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Carletti per giorni 1; Cian per giorni 1; Giuria per giorni 1; Giuriati per giorni 1; Guidi per giorni 1; Marcello per giorni 1; Morpurgo per giorni 1; Romei Longhena per giorni 1; Rota Francesco per giorni 1; Sandrini per giorni 1; Sitta per giorni 1; Strampelli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione dei tre disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Credo che il Senato non avrà difficoltà ad accettare la proposta di rinviare questa votazione a un po' più tardi, quando cioè avrà da votare un altro gruppo di disegni di legge.

Se non vi sono osservazioni, così resta inteso.

Discussione del disegno di legge: « Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX » (N. 1483). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1483.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GALLENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLENZA. Onorevoli colleghi, parliamo dunque dell'esposizione del 1941, parliamone brevemente e con sobrietà. Questa materia si presterebbe alle grandi frasi ed è appunto per questo che io mi studierò di evitarle.

Basta pensare che l'esposizione universale di Roma è stata indetta per l'anno 1941, cioè nel compimento del ventennio del Regime fascista, per apprezzare l'immenso significato che questo avvenimento è destinato ad avere per gli italiani e per gli stranieri. Come dice molto sinteticamente, ma opportunamente, il testo della legge, saranno chiamate a Roma le genti di tutto il mondo per una grande rassegna nel campo spirituale e materiale.

L'Italia fascista sarà senza dubbio perfettamente preparata a questo confronto; essa sta istituendo, dal 1922, una serie di confronti fra sè stessa e gli altri Stati del mondo e, a giudicare dallo spirito, spesso di ammirazione, ma forse più spesso di invidia, degli altri Stati, ci è dato di concluderne che il primato italiano è assicurato fin da oggi.

Lasciamo le considerazioni di carattere generale anche per cercare di procedere più speditamente.

Mi consenta il Senato di soffermarmi su qualche questione, di carattere concreto, che può non esser inutile accennare in questa sede, e fin da ora.

Del piano finanziario non è ancora il caso di parlare. Si capisce perfettamente che in una fase assolutamente preliminare, il piano finanziario non possa essere ancora studiato. Quindi il progetto di legge si limita a contemplare un'assegnazione relativamente modesta, la quale ha evidentemente solo lo scopo di avviare il lavoro di organizzazione. Del problema finanziario, grave problema indubbiamente, penso che si parlerà in altro tempo o in altra sede. Quindi su di esso non mi soffermo più a lungo. Rilevo invece che una delle non lievi difficoltà riservate al Commissario generale dell'Esposizione, ma di cui indubbiamente egli si sarà preoccupato con i suoi collaboratori, deriva dalla brevità del tempo concesso per la preparazione di una esposizione mondiale.

Le altre esposizioni che si sono tenute nel mondo, sono state preparate in periodi di tempo assai più lunghi di quello che non siano i quattro anni che ci separano dal 1941. Ma poichè un'altra buona tendenza dello spirito dell'Italia nuova è, oltre quella di far bene, anche quella di far presto, senza dubbio si troveranno energie per correre ai ripari, anche se il tempo sembri, a prima vista, ristretto.

Questa brevità del tempo ha indubbiamente maggior peso se, come si è detto, una parte notevole delle costruzioni per la esposizione dovrà avere carattere permanente. È giustissimo che esse abbiano a Roma un carattere di questa natura.

Sarebbe inconcepibile a Roma una esposizione fatta con edifici di cartapesta. Quindi bisognerà pensare molto rapidamente, non solo a definire la topografia dell'esposizione, che non mi risulta sia stata ancora perfezionata, ma soprattutto ad iniziare i lavori di sistemazione di quelli che dovranno essere gli edifici destinati a servire, in un primo tempo, all'esposizione, ed in un secondo tempo agli altri scopi a cui si penserà poi di destinarli.

Certo, la scelta del luogo non avrebbe potuto essere più felice. A parte l'aspetto così pittoresco di una delle zone prossime alla città di Roma, che ha formato sempre il pellegrinaggio un po' romantico, se vogliamo, di tutti gli innamorati delle cose belle, anche per le ragioni che dirò subito, è di grande conforto che la scelta, voluta personalmente dal Capo del Governo, sia caduta sopra un luogo che, se non prossimo al mare, è almeno in direzione del mare; così indubbiamente l'espansione della città, che avverrà intorno all'esposizione, significherà un altro passo innanzi per l'auspicata congiunzione della città di Roma col mare.

Mi sia anche consentito di manifestare qualche

lieve preoccupazione, che è condivisa da tutti quelli che hanno a cuore l'estetica dell'Urbe. Appunto perchè l'esposizione deve sorgere in uno dei luoghi più ameni, più belli, potrei dire più poetici del territorio suburbano, bisognerà procedere con estremo riguardo e con grande prudenza anche nella scelta dei tipi architettonici ai quali l'esposizione si dovrà ispirare. Io mi guardo bene dall'entrare in questo momento in un argomento che potrebbe dar luogo a gravi discussioni; di questo indubbiamente si preoccuperanno gli egregi uomini cui spetterà la responsabilità della direzione dell'esposizione. Io desidero solo che sia affermato questo voto generico dal Senato. Quello che merita di essere tenuto presente, si è che la preparazione e costruzione dell'esposizione, intese nel loro significato vero e proprio, sembrano temi così vasti da richiedere l'immediato inizio dei lavori.

Non meno gravi ed urgenti appaiono tutti quei problemi i quali senza appartenere in modo diretto alla esposizione, devono essere risolti in forza dell'esposizione stessa. Intendo dire di una serie di problemi urbanistici i quali sorgeranno appunto con l'esposizione e che riguardano tutta una attrezzatura turistica e dei servizi pubblici che devono essere approntati, in vista del numero indubbiamente ingente di visitatori che verranno a Roma in quella occasione. Intanto gli accessi; io non so ancora, e credo che nessuno dei miei Colleghi lo sappia, quale sarà esattamente il piano della viabilità che dovrà condurre alla esposizione, perchè non mi risulta che sia stato ancora pubblicato. Mi auguro, e ho ragione di pensare, che molto opportunamente si studieranno accessi nuovi dalla città ai luoghi in cui dovrà sorgere l'esposizione. Chè se si dovesse fare affidamento su quella che è oggi la strada di grande comunicazione tra il centro di Roma e la zona di S. Paolo e le Tre Fontane, ci troveremmo di fronte ad un grave ostacolo, tanto per la natura stessa della strada, che è appena sufficiente ormai per il traffico normale, quanto perchè alla Via Ostiense, come è tracciata oggi, è assai limitato l'accesso da alcune strutture di carattere artistico, le mura, la piramide di Caio Cestio e il Cimitero degli inglesi; tutti monumenti che sarebbe impossibile toccare. Quindi, ripeto, la soluzione si troverà in altro modo; e se si troverà in altro modo, io penso che anche per questo il piano di accesso dovrà essere rapidamente definito, perchè si tratterà di creare nuove strade, e strade di considerevole importanza, per le quali sarà necessario parecchio tempo.

Accennavo poi ad altri problemi urbanistici e non li elenco nemmeno, per non abusare della pazienza dei Colleghi; ma su di un punto devo dire una parola, anche perchè esso rientra un po' nell'attività di cui maggiormente mi occupo, e cioè il movimento turistico e l'attrezzatura alberghiera della città di Roma.

Roma si trova, per un grande avvenimento, per un avvenimento di questa natura, in condizioni

speciali, non fortunate. Roma è una grande città che all'intorno ha luoghi poco abitati e in ogni modo scarsissimi di attrezzatura alberghiera. Milano, per esempio, dispone di un'attrezzatura alberghiera che si presta per ricevere una grande massa di gente, come abbiamo potuto notare in occasione di esposizioni od altro, perchè Milano può contare su molte città vicine; invece uscendo dalle porte di Roma per trovare un'attrezzatura alberghiera notevole bisogna percorrere molti e molti chilometri.

L'attrezzatura alberghiera di Roma, come è oggi, è perfetta per i bisogni normali della vita romana. Ho avuto sott'occhio (non so se faccio bene a dirlo e se ciò può arrecare danno alla propaganda turistica) le statistiche del movimento degli stranieri che, rispetto al movimento dei viaggiatori italiani, non arrivano, qui presso a poco al 10 per cento in questi ultimi mesi. Ciò significa che il movimento dei viaggiatori italiani di per sé utilizza tutta l'attrezzatura alberghiera di Roma, attrezzatura che risponde alle necessità del movimento considerevole dei viaggiatori d'ogni parte d'Italia che convengono a Roma, perchè si tratta della Capitale. Però se, come è da auspicarsi e come dovrà essere, per l'esposizione dovremo cercare di richiamare a Roma grandi masse di visitatori, allora bisognerà pensare a risolvere questo problema.

Pensarci come? Non si potrà certamente, per un avvenimento di questa importanza, predisporre per gli ospiti un'attrezzatura alberghiera del tipo di certi alberghi dell'Anno Santo! Bisognerà che ci sia un'attrezzatura conveniente, ma non potendosi pensare ad un'attrezzatura speciale per la sola esposizione, attrezzatura che rimarrebbe in seguito inutilizzata, occorrerà invece promuovere una serie di costruzioni che si adattino per uso alberghiero per il periodo dell'esposizione e che quando questa sarà finita possano avere un altro adattamento. È un grosso problema, ma poichè noi abbiamo la fortuna di avere il Ministero per la Stampa e la Propaganda indubbiamente esso saprà affrontarlo.

Un'altra mia raccomandazione si riferisce alla importanza che avrà l'esposizione universale, come è stato detto, per la maggiore utilizzazione del Lido di Roma. L'esposizione sorgerà, è vero, lontano assai dal mare ed è opportuno che questo avvenga. Si era pensato in un primo tempo a collocare l'esposizione nella valle del Tevere, ma questo avrebbe rappresentato una serie di pericoli (alluvioni ed altri inconvenienti del genere) perciò è stato molto opportuno scegliere un luogo più protetto. Si è detto che l'esposizione servirà indirettamente ad accrescere il valore del Lido. Questo indubbiamente avverrà ed io penso che una parte notevole dei richiami ed accessori di una grande esposizione, come gare, prove sportive, divertimenti e svaghi di ogni genere, potrà trovare egregiamente la propria sistemazione al Lido. Però la questione relativa alla trasforma-

zione del Lido ne porta un'altra con sè, cioè quella relativa al mare di Roma. Questo problema non può essere risolto senza parlare anche del fiume. Da anni si discute in ogni senso della utilizzazione del Tevere, sia come fiume navigabile, sia come via di acqua che conduca ad un porto prossimo a Roma, senza però che questo problema così interessante sia stato risolto. Io esprimo un voto fervidissimo che sarà condiviso certo dai Colleghi, e cioè che tra la serie dei problemi che avranno l'opportunità di trovare la loro soluzione, nell'occasione dell'esposizione universale, trovi posto anche il problema del Tevere. E ciò non solo per considerazioni di carattere generale, ma anche perchè la possibilità di offrire una congiunzione fluviale di Roma col suo mare in occasione dell'esposizione, rappresenterà un grande ornamento e un magnifico abbellimento di tutto quello che deve fare da cornice all'esposizione stessa. Il problema del mare di Roma, come tutti gli altri problemi che hanno ottenuto in questi ultimi anni la loro migliore soluzione, fu affrontato e risolto con la sua abituale energia e col suo felice intuito, dal Duce che volle assicurare per Roma l'utilizzazione del suo Lido. Basta vedere in che modo il Lido di Roma sia frequentato ed apprezzato dalla popolazione, tanto più dopo la magnifica aggiunta di Castel Fusano, per capire quanta gratitudine debbano tutti i romani al Capo del Governo per questa provvidenza. Ma in questo caso io penso che si debba fare un altro passo a favore del Lido di Roma; occorre che esso sia ampliato, sistemato, completato definitivamente e vorrei dire, se non mi rincrescesse di sollevare, per la seconda volta un problema di estetica, che fosse sistemato in un modo migliore di quello seguito fino adesso. Io credo poi che non si possa rinunciare ormai al suo completamento fino a Fregene.

La marina di Fregene (mi appello a tutti coloro che l'hanno visitata), è indubbiamente una delle più belle spiagge del mondo. Come tante cose predilette dalla natura, è stata maltrattata dagli uomini. Vi è stata una lunga e dolorosa odissea di vicende che è bello tacere, che ha reso fino ad oggi insoluto questo problema. Ma io credo che questo penoso capitolo sia ormai completamente chiuso. Per fortuna di Roma e dell'Italia, Fregene è in mano del nostro grande Istituto di emissione, ed io penso che non sarà ormai difficile alla Banca d'Italia, d'accordo col Governatorato di Roma, trovare il modo migliore per consentire che nel sero della capitale risplenda anche questa gemma così bella.

Se si arriverà in occasione dell'ampliamento del Lido di Roma nel 1941 (e meglio ancora se ciò avverrà prima) alla congiunzione dell'autostrada Roma-Ostia con Fregene passando per Fiumicino e lungo il mare, avremo una visione panoramica meravigliosa del mare di Roma che si stenderà da Castel Fusano a Fregene compresa, e costituirà indubbiamente uno dei luoghi che più

interesseranno coloro che verranno a Roma per l'esposizione; mentre sarà un luogo di grande ricreazione e di grande beneficio sociale ed igienico per i romani ad esposizione finita. Tanto più se si tien conto che, per una iniziativa dovuta al Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, che sono lieto di vedere qui presente, si avrà fra breve, lungo il corso del Tevere, il più grande idroscalo che l'Europa possa vantare.

Cosicché tutto il quadro della sistemazione turistica, sportiva ecc., sarà tra pochi anni un fatto compiuto e veramente da ammirare.

Ho finito. Mi rendo conto che si potrà vedere, in quel che ho così fuggacemente cercato di dire, una contraddizione, in quanto ho accennato alla brevità del periodo utile pure elencando una serie di provvedimenti che mi pare convenga in esso affrontare. Ma io di questa contraddizione apparente non mi preoccupo, come penso non se ne preoccupi il Senato; chè se l'Italia ha potuto formare un grande Impero in pochi mesi, saprà organizzare una grande esposizione in quattro anni. (*Applausi*).

GUGLIELMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGLIELMI. Onorevoli colleghi, l'iniziativa del Duce di indire in Roma nel 1941 una esposizione universale internazionale, costituisce un avvenimento di eccezionale importanza, del quale l'Italia e gli Italiani devono essere profondamente riconoscenti al grande artefice della potenza nazionale.

Alla distanza di 30 anni dall'esposizione del 1911, l'Italia svelerà il suo nuovo volto, che il sacrificio, la dura volontà e l'opera di un genio, hanno riportato alle altezze auguste delle aquile imperiali.

Con il decreto in corso di approvazione il Duce ha dato all'esposizione il suo atto di vita, mentre, con la recente decisione circa il luogo dove essa sorgerà, egli ha segnato sin d'ora quel successo che sarà apportatore per il Popolo Italiano di incommensurabili benefici, di rinnovate amicizie, di nuove e non meno importanti simpatie.

L'esposizione universale di Roma non sarà fine a sè stessa, presentando al mondo incredulo la potenza creativa, il genio politico, la concezione sociale, la capacità e la fede del lavoro di una Italia rinnovatamente imperiale, ma saprà attestare al mondo inquieto come, protetta dalla sua forza, forte del suo diritto millenario di civiltà, l'Italia persegue opere di pace, di redenzione umana, di incessante progresso, in una visione superiore di accordo fra gli uomini, conforme allo stesso spirito che ha originato il trionfo di Cesare Augusto.

Sul Tevere, culla di Roma e della civiltà del mondo, si daranno convegno in una luce radiosa di convinzione e di certezza, tutte le razze, tutte le civiltà per esprimere l'ansia dei popoli verso l'elevazione, verso un domani migliore, verso una comprensione di più alti ideali. Le Esposizioni non sono soltanto un atto politico; una affer-

mazione esteriore, un complesso organizzativo e turistico: esse hanno sempre connesso con se stesse un altissimo compito urbanistico ed edilizio di rilevante valore.

L'esposizione del 1941 segna, in tal senso, una direttrice precisa per la Roma Mussoliniana: la direttrice verso il mare.

In tal modo il Mediterraneo, dominato oggi dalla potenza marinara e guerriera della gioventù del Littorio, vedrà quanto prima affacciarsi possente ed invincibile, dominatrice e benefattrice, la capitale dell'Impero fascista feconda di scienze, di arti, di civiltà e di amore. (*Applausi*).

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Onorevoli Senatori, il disegno di legge che siamo chiamati oggi ad approvare assume nel mio spirito un'altissima importanza, una eccezionale importanza, facendo nascere in me la speranza che uno dei grandissimi benefici permanenti che ridonderanno a Roma da questa esposizione, sarà il suo vero e naturale collegamento al mare.

Nel 1907 Roma e Torino si unirono per celebrare nel 1911 la ricorrenza storica del primo cinquantenario di Roma capitale d'Italia. In quest'anno 1936 il Capo del Governo, Benito Mussolini, rianimatore delle assopite virtù di nostra gente e fondatore della nuova grandezza d'Italia, domanda a Roma l'impegno di celebrare nel 1941-XX, con una esposizione universale e mondiale, il compiersi del primo ventennio dell'Era fascista, ricco pur esso di storia gloriosa e nel quale l'Italia ha ripreso le antiche sue tradizioni di Nazione forte in terra e sul mare ed è divenuta potente e rispettata nel mondo.

Per questa seconda prova è dunque concesso a Roma un periodo di preparazione di due anni, più lungo di quello che ebbe nel 1907. Ma quanto più grande è la prova che deve affrontare questa volta! Per solennizzare la prima ricorrenza dell'epoca del Risorgimento nazionale le fu demandata una facile esposizione di arte antica e moderna ed una esposizione etnografica, mentre l'esposizione universale e mondiale fu opportunamente riservata alla industriosa Torino.

La complessa manifestazione, resa assai più ardua dagli straordinari progressi raggiunti in questi ultimi anni dalle scienze e dal lavoro umano e dall'accresciuta influenza politica e morale d'Italia, questa volta il Duce, con intuito sicuro e sicura fiducia, ha affidato a Roma e Roma l'assume con orgoglio e con volontà di rispondere degnamente.

Ma è dovere di ogni italiano recare, come può e come sa, un qualsiasi, anche piccolo contributo alla migliore riuscita del compito assegnato a Roma in rappresentanza della Nazione, ed io, che per molti anni mi sono dedicato allo studio del suo potenziamento marittimo ed economico, mi sento in dovere di esporre succintamente alcune osservazioni e raccomandazioni nell'esaminare il disegno di legge.

Il giorno 16 il Capo del Governo ha voluto compiere una nuova visita generale al territorio che si stende tra Roma e il mare e dopo quest'ultimo sopralluogo ha deciso d'impiantare l'esposizione nella zona delle Tre Fontane, anzichè distribuire le varie sezioni in separate località sul piano e sui colli presso Roma, al mare e ai Castelli Albani, come dalle primitive notizie sembrava s'intendesse fare. Ottima è la scelta del vasto pianoro compreso tra la via del Mare e la via Laurentina e che sovrasta il luogo ove san Paolo finì con la vita le sue giuste battaglie. Sui circa 240 ettari di superficie si svilupperà razionalmente la costruzione degli accentrati impianti e degli edifici; più semplici saranno i servizi generali e più facile le vie di comunicazione; meno difficoltoso per i visitatori il passare da uno all'altro dei molteplici reparti della esposizione.

Ignoro se proprio tutte le varie sezioni della mostra universale dovranno essere accentrate nella zona delle Tre Fontane. Se così non fosse definitivamente stabilito e se si ammettesse una qualche distribuzione di speciali sezioni in località meglio adatte, mi permetterei di domandare il dislocamento al Lido di Roma, nei paraggi del Canale di Fusano, della mostra delle industrie navali e meccaniche, di quelle della pesca e dello sport nautico, da noi ancora deficiente.

Quel canale, che sarà reso navigabile col munirne di appropriati moli la bocca d'entrata e col sostituire un ponte girevole a quello in muratura del Lungomare Duilio, diverrà ottima zona di esposizione per natanti leggeri e renderà assai più facile e meno costoso il trasporto dei pesanti prodotti di queste speciali industrie, eseguito per via di mare anzichè per ferrovia.

Sarà inoltre messa più sollecitamente in valore tutta la fronte marina dell'estensione di undici chilometri tra la foce del Tevere e Torre Piastra, ed il Lido di Roma e la venerabile foresta laurentina costituiranno la meravigliosa cornice marina dell'esposizione universale ed internazionale.

Se questa mia domanda avrà la fortuna di essere accolta, si renderà maggiormente necessario di eseguire la penetrazione, da anni reclamata dagli abitanti di Roma, della ferrovia per il mare fin presso Piazza Venezia, in conformità della concessione accordata al Comune dalla legge 27 aprile 1916, n. 550, e dare così alla ferrovia la massima efficienza e al pubblico la massima comodità, riducendo il viaggio ai 20 minuti stabiliti nel disciplinare della concessione.

Sempre per quanto si riferisce alla ferrovia ed in attesa che spunti all'orizzonte il giorno radioso del ritorno di Roma alle sue tradizioni marinare, mi permetto di domandare al Commissario generale dell'Ente Autonomo, onorevole Cini (« the right man in the right place »), di far studiare la costruzione di un pontile per imbarco e sbarco di merci e passeggeri in adatta posizione del litorale ostiense-laurentino, allacciato questo pontile alla ferrovia Roma-mare. Ad esso attrac-

cheranno piroscafi di alto mare; molti viaggiatori non solo italiani, ma anche, e forse più, stranieri vi transiteranno; merci e materiali per l'esposizione vi saranno sbarcati. Non si dubiti dell'efficienza di quest'opera propiziatrice, pur che si pensi che per simili pontili della Versilia i rilevamenti statistici degli uffici di capitaneria danno in media circa 250 giorni lavorativi all'anno.

Giacchè per incidente ho parlato della linea Roma-mare, permettete, onorevoli Senatori, che io tragga un voto dall'osservazione che tale linea non ha di fatto collegato Roma al mare, ma sin'ora l'ha collegata soltanto al litorale.

È noto l'esempio di tante e tante città in condizioni geografiche, rispetto al mare, assai meno fortunate di Roma, e che ad esso sono state collegate a mezzo di canali navigabili: Amsterdam, Gand, Bruxelles, Bruges, Manchester, la nostra Ravenna ed altre.

Rammemoro che nel 1912 il Ministro della marina, durante la discussione di un progetto di legge sui servizi marittimi sovvenzionati, ebbe a riconoscere che l'asse delle comunicazioni fra la Metropoli e le sue Colonie (allora l'Eritrea e la Libia) passava per Roma. Ma più fresco ed esultante è il mio ricordo dell'affermazione del Duce « che Roma fu potente anche sul mare e che questa « potenza fu il risultato di lunghi sacrifici, di una « incrollabile tenacia, di una tetragona volontà. « Queste virtù valevano ieri, varranno domani e « sempre ». Questo egli affermò prima assai della fondazione dell'Impero di Etiopia.

E allora mi domando: perchè questa capitale di un grande Regno e di un vasto Impero, che vede diuturnamente passarle dinanzi navi nazionali e straniere dirette a porti mediterranei e a quelli di oltre Suez, deve ancora rimanere esclusa dalle vie marittime mondiali e veder giungere a lei o partirne soltanto i piccoli natanti della brevissima navigazione fluviale? Perchè questa Roma eterna deve ancora rimpiangere i suoi antichi e fiorenti porti ostiensi, mentre la capitale dell'Impero d'Occidente, Ravenna, pur essa a breve distanza dal mare, non rimpiange più l'antico suo porto di Classe?

Di fronte a queste domande mi chiudo nella sicura fede dell'immane avvenire affidato alle tre virtù capitali citate dal Duce e che sono proprie del regime fascista.

Con fede incrollabile nel superbo destino d'Italia, nel rapido assurgere del conquistato Impero, prevedo il giorno, da tanti anni auspicato, in cui la tetragona volontà del Capo del Governo condurrà Roma a riprendere il dominio sul *Mare Nostrum*, origine di sua potenza mondiale, e rinnovare le antiche sue tradizioni di antesignana di civiltà e di giustizia. (*Applausi*).

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Onorevoli senatori. Nella discussione tenutasi

testè al Senato sul disegno di legge dell'esposizione mondiale del 1941 è apparsa la preoccupazione di alcuni oratori sulle condizioni della zona tra Roma ed il mare, sia in funzione della viabilità ordinaria, che di quella fluviale. Posso assicurare il Senato, che, anche recentemente, S. E. il Capo del Governo ha dato disposizioni al mio Ministero ed a quello dell'aeronautica perchè, d'intesa con il Ministero delle finanze, prendessero accordi per risolvere il problema del fiume Tevere, sia in rapporto al deflusso e alla navigabilità che in rapporto all'impianto dell'idroaerostato che dovrà sorgere nelle vicinanze della località la Magliana. L'esecuzione sarà coordinata a quello che è il piano generale di regolamentazione del fiume Tevere che sta a cuore al Governo, essendo un problema la cui realizzazione è in rapporto non solo alle condizioni idrauliche del Tevere, a monte, ma anche all'espansione del suo corso a valle.

Queste espansioni hanno creato fin nei pressi dell'autostrada Roma-Ostia, sollevamenti di livello delle acque pericolosi per la stessa viabilità stradale e l'inconveniente richiede lavori di arginatura e richiederà la creazione di alcuni drizzagni per accelerare il deflusso delle acque.

Comunque assicuro il Senato che la sistemazione della zona tra Roma ed il mare è un problema che sta a cuore del Governo e che verrà certamente risolto a seconda delle esigenze prima dell'inaugurazione dell'esposizione del 1941. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È indetta in Roma, per l'anno 1941-XX, una Esposizione universale ed internazionale che accoglierà quanto nel campo spirituale e materiale è stato compiuto dalle varie Nazioni.
(Approvato).

Art. 2.

La rappresentanza ufficiale, l'indirizzo generale, ed il coordinamento delle varie attività dell'Esposizione sono devoluti ad un Commissario generale alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Il Commissario generale sarà coadiuvato da due Commissari aggiunti.
(Approvato).

Art. 3.

Il Commissario generale ed i Commissari aggiunti saranno nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.
(Approvato).

Art. 4.

All'Esposizione non sono applicabili le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio

1934-XII, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni.

(Approvato).

Art. 5.

Le invenzioni industriali, i modelli e i disegni di fabbrica relativi agli oggetti che figureranno nell'Esposizione, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

(Approvato).

Art. 6.

Per provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dell'Esposizione, è costituito un Ente autonomo con sede in Roma, avente personalità giuridica propria denominato « Esposizione Universale di Roma ».

L'Ente è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

(Approvato).

Art. 7.

L'Ente provvede ai suoi fini:

- a) con i contributi dello Stato;
- b) con i proventi di qualunque natura dipendenti dalla gestione dell'Esposizione;
- c) con le oblazioni, le donazioni, le eredità ed i lasciti che fossero per pervenirgli.

(Approvato).

Art. 8.

L'Ente ha gestione propria.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dal Capo del Governo, sentito il Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 9.

L'Ente autonomo è retto ed amministrato da un presidente.

Il Commissario generale dell'Esposizione è il Presidente dell'Ente ed i Commissari aggiunti ne sono i vice-presidenti e vi eserciteranno le funzioni che potranno essere loro affidate dal Presidente.

(Approvato).

Art. 10.

L'Ente è ammesso a fruire delle facilitazioni fiscali, doganali, ferroviarie, marittime e postali, previste dalle disposizioni vigenti sulle esposizioni.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati, saranno stabilite le ulteriori concessioni che potessero rendersi necessarie.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreti del Capo del Governo, su proposta del Commissario generale dell'Esposizione, potranno essere nominati gli organi di consultazione che si manifesteranno necessari ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ente.

(Approvato).

Art. 12.

Sul bilancio del Ministero delle finanze dell'esercizio 1936-XIV-1937-XV, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito il capitolo n. 317-ter con la denominazione « Contributo dello Stato all'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma », con lo stanziamento di lire 10 milioni.

Con successivi provvedimenti saranno iscritte in bilancio, in relazione alle effettive necessità, le ulteriori somme occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

(Approvato).

Art. 13.

Espletati i compiti per i quali viene costituito, l'Ente, con decreto del Capo del Governo, sarà posto in liquidazione.

L'attivo finale della gestione sarà devoluto allo Stato.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nonchè le altre eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia » (N. 1426). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1426.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo dei traduttori presso il Ministero di grazia e giustizia (Gruppo A), comprende quattro posti, distribuiti nei gradi gerarchici della carriera, in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il posto di traduttore aggiunto di seconda classe (grado 10°) è conferito mediante concorso per esame e per titoli. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni nonché forniti:

1° del diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze giuridiche e politico sociali, conseguita in una Regia Università o in un Istituto di studi superiori del Regno, o di diploma rilasciato dall'Istituto Orientale di Napoli al compimento di un corso quadriennale;

2° di titoli o documenti atti a dimostrare la conoscenza della lingua inglese o tedesca, quali che siano le altre lingue formanti oggetto del concorso.

Essi debbono, alla data del bando di concorso, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30, salvi i benefici concessi dalle disposizioni in vigore per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per coloro che risultino iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, i quali, però, devono essere egualmente forniti dei titoli e documenti di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Le domande di ammissione debbono essere trasmesse per il tramite della Procura Generale del distretto di Corte di Appello in cui gli aspiranti abbiano il loro domicilio o la loro abituale residenza, ed accompagnate dalle opportune informazioni. Per gli impiegati dello Stato le domande sono trasmesse per il tramite dell'Amministrazione alle cui dipendenze gli aspiranti si trovino a prestar servizio.

(Approvato).

Art. 3.

La promozione al posto di traduttore aggiunto di prima classe (grado 9°) è conferita al traduttore aggiunto di seconda classe dopo cinque anni di effettivo servizio, su parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione.

Il servizio eventualmente prestato in precedenza in altro gruppo o ruolo, con lo stesso grado o con grado superiore, è computato, agli effetti

dell'anzianità richiesta nel comma precedente, nel modo stabilito dall'articolo 9, capoverso, del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(Approvato).

Art. 4.

Il posto di traduttore di seconda classe (grado 8°) è conferito mediante concorso per esame e per titoli, al quale potrà partecipare, dopo almeno tre anni di grado, il traduttore aggiunto di prima classe, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Al concorso sono ammessi anche gli impiegati di altri ruoli di gruppo A, forniti dei titoli previsti nei numeri 1 e 2 del precedente articolo 2, che ne facciano domanda, e che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11°, da valutarsi a norma delle disposizioni vigenti.

Le domande debbono pervenire al Ministero di grazia e giustizia nel termine che sarà fissato nel decreto medesimo e debbono essere accompagnate dalla copia del foglio matricolare e da un rapporto informativo del Capo dell'ufficio a cui l'impiegato è addetto.

(Approvato).

Art. 5.

Il posto di traduttore di 1^a classe (grado 7°) è conferito in via di promozione al traduttore di seconda classe, su parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione, dopo almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado 8°.

Ove il Consiglio d'Amministrazione esprimesse avviso contrario alla promozione, non potrà essere provocato un nuovo parere sulla promovibilità, se non trascorsi due anni dalla data della precedente deliberazione.

(Approvato).

Art. 6.

Il posto di traduttore capo è conferito al traduttore di prima classe, che abbia compiuto nel grado 7° almeno otto anni di effettivo servizio, previo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedere al conferimento di detto posto in via di promozione, esso sarà coperto, con le norme di che all'articolo 8, capoverso, a seguito di concorso per esame e per titoli, al quale potranno partecipare gli impiegati di altri ruoli di gruppo A, in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 che alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado 7°.

(Approvato).

Art. 7.

I concorsi preveduti nei precedenti articoli sono banditi con decreto ministeriale che dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

Il decreto che indice il concorso stabilisce anche il termine per la presentazione delle domande e dei documenti. Tale termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro riconosce il possesso o meno dei requisiti per l'ammissione al concorso e delibera, con provvedimento insindacabile, sull'ammissione degli aspiranti.

(Approvato).

Art. 8.

I concorsi sopraindicati hanno per oggetto due o più lingue straniere, oltre quelle di che al n. 2 dell'articolo 2, scelte a preferenza fra le seguenti: spagnuola, portoghese, rumena, inglese, tedesca, olandese, svedese, russa, bulgara, polacca, ceca, serbo-croata, slovena, ungherese, greca moderna, albanese, araba, turca, amarica.

Trattandosi di concorso al posto di traduttore capo deve sempre essere richiesta la conoscenza di almeno cinque lingue, tra le quali obbligatoriamente la francese, l'inglese e la tedesca.

Il decreto ministeriale che bandisce il concorso stabilirà le lingue che ne dovranno formare oggetto ed il programma di esame, insieme con tutte le altre modalità occorrenti.

(Approvato).

Art. 9.

I titoli consistono in attestati o in pubblicazioni d'indole accademica o didattica sulle lingue o letterature straniere, delle quali il candidato abbia dimostrato la conoscenza.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consiste nella versione in inglese, o in tedesco, a scelta del candidato, senza l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua italiana, e nella versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario per ciascuna delle lingue che sono oggetto del concorso. L'esame orale verte su tutte le lingue che formano oggetto del concorso, nonchè su nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo). I candidati devono inoltre dar prova di possedere cognizioni di statistica e di diritto corporativo; senza che, tuttavia, tali materie costituiscano separate prove di esame.

(Approvato).

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è composta di un magistrato di grado non inferiore al 4º, che la

presiede, di un altro magistrato di grado 5º o 6º, di due professori di lingue e letterature straniere, di cui uno almeno insegnante in Istituti Universitari, e del traduttore capo.

L'ufficio del segretario è esercitato da un magistrato addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9º, coadiuvato da un traduttore.

In mancanza del traduttore capo, sarà chiamato a far parte della Commissione un professore di lingue straniere, ordinario nelle scuole medie del Regno.

(Approvato).

Art. 11.

Nel giorno fissato per l'esame scritto, la Commissione formula tre distinti temi, i quali sono dal segretario chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

Il presidente fa procedere all'appello dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala senza rompere i sigilli, sottoscrive il tema col segretario e lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui comincia la dettatura del tema è escluso di diritto dal concorso.

Nel termine di 8 ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante il tempo assegnato per la prova, devono sempre trovarsi nella sala almeno due membri della Commissione esaminatrice, oltre il segretario.

Esaurita la prova scritta, la Commissione è convocata nel termine di 5 giorni per iniziare l'esame dei lavori.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni per ritenere che qualche scritto sia stato, in tutto o in parte, copiato, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque, si sia fatto riconoscere.

(Approvato).

Art. 12.

Ciascun commissario dispone di 10 punti, per i titoli, di 10 per la prova scritta e di 10 per la prova orale.

Nell'esame di concorso ai posti di traduttore capo e di traduttore di seconda classe, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in media nella valutazione dei titoli e non meno di otto decimi in media nella prova scritta. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione media di almeno otto decimi.

Non sono ammesse frazioni di voto.

Nell'esame di concorso al posto di traduttore aggiunto di seconda classe sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in media non meno di sette decimi nella valutazione dei titoli e non meno di sette decimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato in media nel complesso della prova scritta ed

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1936

orale non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi nella prova orale.

Nelle votazioni si avrà speciale riguardo alla conoscenza della terminologia giuridica dimostrata dal candidato.

Il voto complessivo per ciascun candidato risulterà dalla somma delle medie dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta ed in quella orale.

A tale voto complessivo la Commissione potrà aggiungere un massimo di dieci punti, per ogni lingua che il concorrente avrà dimostrato di conoscere, oltre quelle la cui conoscenza è richiesta come condizione d'ammissione al concorso.

(Approvato).

Art. 13.

I concorrenti giudicati idonei sono classificati per ordine di punti: per il rimanente, in quanto siano applicabili, si osserveranno le norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Nella formazione della graduatoria si osserveranno, inoltre, le disposizioni del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Sono salvi i diritti sanciti dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi per la Causa nazionale e degli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

(Approvato).

Art. 14.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami relativi alla graduatoria

medesima, che debbono essere presentati nel termine perentorio di giorni quindici dalla sua pubblicazione, decide, in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunciare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine prescritto, saranno conferiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti, dopo i vincitori.

(Approvato).

Art. 15.

Nella prima attuazione della presente legge il posto di traduttore capo (grado 6°) può essere conferito, in via di promozione ed a seguito di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, al traduttore di prima classe che abbia compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 8° e 7°

(Approvato).

Art. 16.

Per le traduzioni degli atti dello Stato Civile richieste al Ministero dai Comuni, quando non sia possibile provvedervi a norma dell'articolo 31 del Regio decreto 22 giugno 1905, n. 278, è dovuta per ogni atto una tassa di lire 20 o di lire 8 in conformità della tabella B, alligata alla presente legge.

La riscossione delle predette tasse ha luogo a mezzo di marche amministrative apposte a cura dell'Ufficio sulla traduzione eseguita ed annullate col timbro dell'Ufficio medesimo.

(Approvato).

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRADUZIONI
PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GRUPPO A).

Grado	6° - Traduttore capo	N.	1
»	7° - Traduttore di 1ª classe	»	1
»	8° - Traduttore di 2ª classe	»	1
»	9° - Traduttore aggiunto di 1ª classe	»	1
»	10° - Traduttore aggiunto di 2ª classe	»	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli
SOLMI.

Il Ministro per le finanze
THAON DI REVEL.

TABELLA B

**TARIFFA PER LE TRADUZIONI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
RICHIESTE DAI COMUNI**

Per ciascun atto da tradurre, se l'interessato è abbiente, la tassa è di	L. 20
Per ciascun atto da tradurre, se l'interessato è povero, o se la spesa debba essere sostenuta dal comune, la tassa è di	8

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli
SOLMI.

Il Ministro per le finanze
THAON DI REVEL.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna » (N. 1458). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1458.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono aggregati al comune di Villarosa le parti di territorio dei comuni di Enna e di Calascibetta, comprese fra il confine meridionale della frazione Villa Priolo del comune di Villarosa, i confini orientali delle provincie di Palermo e di Caltanissetta, il margine meridionale della linea ferroviaria Palermo-Catania ed il fiume Morello.

(Approvato).

Art. 2.

Le variazioni di circoscrizione territoriale, disposte con l'articolo precedente, non daranno luogo a ripartizione di attività e passività patrimoniali fra i Comuni interessati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione di sette comuni in provincia di Campobasso » (N. 1459). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricostituzione di sette Comuni in Provincia di Campobasso ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1459.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono ricostituiti in provincia di Campobasso, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti Comuni:

Macchia d'Isernia, Miranda, Pesche e Petto-ranello del Molise, aggregati con Regio decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1599, al Comune di Isernia;

Conca Casale, Pozzilli e Sesto Campano, aggregati con Regio decreto 26 agosto 1927-V, n. 1749, al Comune di Venafro.

(Approvato).

Art. 2.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.

(Approvato).

Art. 3.

Gli organici del personale dei Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, dal Prefetto.

A coprire i posti di organico sarà, per quanto possibile, assunto per chiamata personale in servizio presso i Comuni di Isernia e di Venafro. In caso di contestazioni deciderà il Prefetto, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova » (Numero 1460). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione Statale dal Comune di Maissana in Provincia di La Spezia e sua aggregazione al Comune di Ne in Provincia di Genova ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato n. 1460.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione Statale, appartenente al Comune di Maissana in Provincia di La Spezia, è aggregata al Comune di Ne in Provincia di Genova.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, sarà provveduto, in dipendenza della variazione territoriale disposta con l'articolo precedente, alla determinazione del nuovo confine fra le provincie di Genova e di La Spezia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo » (N. 1481). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Acquisto della

piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato n. 1481.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'ammissione dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo — previo parere conforme del Governatore — al servizio di carabiniere aggiunto presso i reparti carabinieri Reali dell'Egeo importa l'arruolamento nel Regio esercito e conseguentemente dà luogo all'acquisto della piena cittadinanza italiana, ai sensi del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1379.

(Approvato).

Art. 2.

I cittadini delle isole italiane dell'Egeo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già iniziato, senza il preventivo parere del Governatore, il servizio di carabinieri aggiunti, beneficeranno della disposizione di cui al precedente articolo dalla data del parere favorevole che, a loro richiesta, potrà essere emesso dal Governatore medesimo per l'ammissione al detto beneficio.

La disposizione di cui al comma precedente può essere applicata a loro richiesta anche ai cittadini delle isole italiane dell'Egeo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ultimato il loro servizio di carabinieri aggiunti e siano stati congedati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari » (N. 1482). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

L'azione penale per i provvedimenti relativi ai reati colposi di perdita o di danneggiamento di

aeromobili appartenenti all'Amministrazione militare, è promossa su richiesta del Ministro per l'aeronautica, osservate le disposizioni dell'articolo 5 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 » (N. 1484). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1484.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa allo Statuto Internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933.
(Approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 gennaio 1936 con le riserve fatte all'atto dell'adesione dell'Italia alla Convenzione di cui all'articolo precedente.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale » (N. 1485). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1485.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 18 della Convenzione anzidetta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi » (N. 1486). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1486.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Sezione speciale di Corte d'appello con sede in Rodi, istituita con la legge 2 giugno 1927, n. 847, è presieduta dal Presidente del Tribunale d'appello di Rodi, ed è composta del Presidente e di cinque magistrati, scelti fra quelli che prestano servizio negli uffici giudiziari delle Isole Italiane dell'Egeo e designati, anno per anno, con decreto del Governatore.

La Sezione speciale di Corte d'appello giudica invariabilmente col numero di tre votanti, sia nelle cause civili, che in quelle penali.

(Approvato).

Art. 2.

Presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi è istituita una Sezione istruttoria alla quale è deferita la competenza assegnata alla

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1936

Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Ancona dalla vigente legge consolare e dall'articolo 3, capoverso, della legge 2 giugno 1927, n. 847.

La Sezione istruttoria giudica invariabilmente col numero di tre votanti. Essa è composta di tre magistrati ed è presieduta dal più anziano di essi, che abbia grado non inferiore a quello di giudice.

I magistrati componenti la Sezione istruttoria sono designati, anno per anno, con decreto del Governatore, fra quelli che sono chiamati a comporre la Sezione speciale di Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 3.

È istituita una Corte d'Assise con sede in Rodi, alla quale è deferita la competenza assegnata alla Corte d'assise di Ancona dall'articolo 114 della vigente legge consolare e dall'articolo 3, capoverso, della legge 2 giugno 1927, n. 847.

La Corte d'Assise indicata nel precedente comma è composta:

a) del Presidente della Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi, che la presiede;

b) di un magistrato di grado non inferiore a giudice, designato, anno per anno, con decreto del Governatore, fra quelli che compongono la Sezione speciale di Corte d'appello, con esclusione dei componenti la Sezione istruttoria;

c) di cinque assessori.

Magistrati ed assessori costituiscono un unico collegio.

(Approvato).

Art. 4.

Il numero degli assessori per la Corte d'Assise in Rodi è stabilito con decreto del Governatore.

Presso i Comuni di Rodi e di Coò è tenuto l'elenco dei cittadini, residenti nella circoscrizione dei Tribunali di Rodi e di Coò, che hanno i requisiti per essere nominati assessori.

Gli assessori sono nominati con decreto Governatoriale, su proposta del Direttore dei servizi giudiziari del Possedimento.

(Approvato).

Art. 5.

Per la nomina degli assessori, la scelta degli assessori per il giudizio e l'esercizio delle relative funzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del decreto 31 ottobre 1931, n. 196 del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, concernente l'Ordinamento giudiziario del Possedimento.

(Approvato).

Art. 6.

Le funzioni di cancelliere della Corte d'assise sono esercitate dal cancelliere della Sezione spe-

ciale di Corte d'appello o da altro funzionario di cancelleria, in servizio negli uffici giudiziari del Possedimento, designato dal Presidente.

(Approvato).

Art. 7.

Presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi è istituito un ufficio del pubblico ministero, al quale è preposto il magistrato investito delle funzioni di Procuratore del Re presso i Tribunali di Rodi.

Le funzioni di pubblico ministero presso la Corte di assise sono esercitate dal rappresentante il pubblico ministero presso la Sezione speciale di Corte d'appello.

Il servizio di segreteria presso l'ufficio del rappresentante il pubblico ministero è disimpegnato dal funzionario di segreteria addetto all'ufficio del procuratore del Re presso i Tribunali di Rodi.

(Approvato).

Art. 8.

Nei procedimenti davanti la Sezione istruttoria presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi e davanti la Corte d'assise istituita con l'articolo 3 della presente legge, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme di procedura contenute nella legge consolare e quelle vigenti in Italia.

(Approvato).

Art. 9.

La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza della Corte d'assise, istituita con l'articolo 3 della presente legge, rimette il giudizio ad altra Corte di assise del Regno.

(Approvato).

Art. 10.

Nei giudizi davanti la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi il termine per comparire, previsto dall'articolo 150 del Codice di procedura civile, può essere congruamente ridotto, tenuto conto delle distanze, su domanda dell'appellante o dell'appellato e con decreto del Presidente.

(Approvato).

Art. 11.

Il termine di un anno stabilito dall'articolo 106, primo capoverso, della vigente legge consolare, è ridotto a due mesi per gli appelli interposti avverso le sentenze civili e commerciali dei tribunali consolari aventi sede in Egitto.

(Approvato).

Art. 12.

La presente legge avrà attuazione dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalla data di attuazione della presente legge, tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare davanti agli uffici competenti secondo le disposizioni attualmente in vigore, si dovranno iniziare davanti la Sezione istruttoria e la Corte d'assise, istituite con gli articoli 2 e 3 della presente legge.

La trattazione degli affari in corso alla data di attuazione della presente legge sarà proseguita davanti la Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Ancona e la Corte d'assise di Ancona.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha la facoltà di emanare, per Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento della medesima con le altre norme vigenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica » (N. 1487). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Cassa Ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1487.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1936-XIV, è istituita presso il Ministero dell'aeronautica una « Cassa ufficiali della Regia aeronautica » alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali della Regia aeronautica, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

Alla Cassa ufficiali è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'aeronautica.

Agli effetti tributari si applicano alla Cassa ufficiali le stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa ufficiali è amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro dell'aeronautica e di uno nominato dal Ministro delle finanze.

Il controllo sulle operazioni della Cassa ufficiali e sui bilanci è affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati due dal Ministro dell'aeronautica ed uno dal Ministro delle finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il servizio di Cassa è affidato alla Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Ufficio Cassa).

Tutte le prestazioni per la Cassa ufficiali sono gratuite.

(Approvato).

Art. 3.

Sono iscritti d'ufficio alla Cassa ufficiali gli ufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo, durante il tempo in cui permangono in tale posizione.

È fatta eccezione per coloro che entro sei mesi dall'istituzione raggiungono i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali della Regia aeronautica iscritti alla Cassa ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto.

Agli ufficiali con stipendio ridotto la ritenuta è operata sullo stipendio lordo ridotto cui hanno diritto.

L'importo delle ritenute è corrisposto alla Cassa ufficiali dal Ministero dell'aeronautica, con le modalità che saranno stabilite in sede di emanazione dal decreto Reale di cui al successivo articolo 11.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attività della Cassa ufficiali sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministero dell'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione.

Possono altresì essere impiegati in prestiti, da concedere agli ufficiali della Regia aeronautica iscritti alla Cassa ufficiali, nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro dell'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali.

(Approvato).

Art. 6.

L'indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della Regia aeronautica, iscritti da almeno sei anni alla Cassa ufficiali, che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia.

Essa è reversibile alla vedova e alla prole, nei casi previsti per l'analoga indennità che corrisponde l'Opera di previdenza e secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'aeronautica, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali.

L'indennità supplementare è pagata agli ufficiali iscritti all'atto del collocamento a riposo dalla posizione in servizio ausiliario, oppure all'atto del collocamento a riposo da qualsiasi altra posizione purchè con diritto a pensione vitalizia; alla vedova o alla prole è pagata all'atto della morte dell'ufficiale.

(Approvato).

Art. 7.

L'ammontare dell'indennità supplementare è stabilito provvisoriamente in misura eguale a quella dell'indennità corrisposta dall'Opera di previdenza, ma può essere variata in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro.

Le variazioni saranno determinate, su proposta del Consiglio di amministrazione, dal Ministero dell'aeronautica.

(Approvato).

Art. 8.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, l'indennità supplementare è calcolata sull'ultimo stipendio lordo, ridotto di diritto, percepito in tale posizione.

È però consentito, a coloro che all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo si trovino già iscritti alla Cassa ufficiali di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio goduto in servizio permanente effettivo, per liquidare la indennità supplementare su quest'ultimo stipendio.

Il tempo di iscrizione trascorso nelle posizioni di servizio permanente che hanno condotto a riduzione di contributo per effetto di riduzione di stipendio, ad eccezione di quello trascorso in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, che è computato secondo le disposizioni contenute nei precedenti capoversi, è valutato anche ai fini del diritto all'indennità di cui all'articolo precedente in misura corrispondente all'aliquota dello stipendio ridotto effettivamente percepito: quello trascorso nelle stesse posizioni, compresa l'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo e la posizione ausiliaria speciale, anteriormente alla iscrizione non è valutato.

Non è del pari computato il tempo trascorso nelle posizioni e nelle condizioni che importano sospensione dall'intero stipendio.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ufficiali iscritti alla « Cassa ufficiali » che verranno collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennità supplementare, possono a domanda rimanere iscritti sino al raggiungimento di detto limite, ma non oltre la data di collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito in servizio permanente effettivo.

(Approvato).

Art. 10.

Gli ufficiali che verranno collocati a riposo con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei anni di iscrizione avranno diritto a tanti sestimi dell'indennità quanti sono gli anni di iscrizione, calcolando per anno intero le frazioni superiori a sei mesi.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme e condizioni che siano ritenute necessarie per la applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 » (N. 1488). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1488.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno al Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, Protocollo firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e che porta la data del 27 marzo 1931.

(Approvato).

Art. 2.

Il Protocollo di cui all'articolo precedente entrerà in vigore alle condizioni e nei termini in esso stabiliti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei tre disegni di legge discussi nella seduta di ieri, e degli altri testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cavallero, Centurione Scotto, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Florina, Foschini, Frascchetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gior-

dano, Giuliano, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Leicht, Levi, Lissia.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marescalchi, Marozzi, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Peglion, Perris, Petrone, Pitacco, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Santi, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Salvi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianin, Soler.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei.

Vicini Marco Arturo, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira (1469):

Senatori votanti	130
Favorevoli	127
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali (1470):

Senatori votanti	130
Favorevoli	123
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo (1471):

Senatori votanti	130
Favorevoli	123
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1936

Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX (1483):

Senatori votanti	130
Favorevoli	123
Contrari	7

Il Senato approva.

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia (1426):

Senatori votanti	130
Favorevoli	127
Contrari	3

Il Senato approva.

Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna (1458):

Senatori votanti	130
Favorevoli	128
Contrari	2

Il Senato approva.

Ricostituzione di sette comuni in provincia di Campobasso (1459):

Senatori votanti	130
Favorevoli	128
Contrari	2

Il Senato approva.

Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova (1460):

Senatori votanti	130
Favorevoli	126
Contrari	4

Il Senato approva.

Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo (1481):

Senatori votanti	130
Favorevoli	128
Contrari	2

Il Senato approva.

Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari (1482):

Senatori votanti	130
Favorevoli	127
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 (1484):

Senatori votanti	130
Favorevoli	127
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (1485):

Senatori votanti	130
Favorevoli	125
Contrari	5

Il Senato approva.

Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi (1486):

Senatori votanti	130
Favorevoli	125
Contrari	5

Il Senato approva.

Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica (1487):

Senatori votanti	130
Favorevoli	128
Contrari	2

Il Senato approva.

Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 (1488):

Senatori votanti	130
Favorevoli	128
Contrari	2

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936 - Anno XIV, n. 1404, concernente l'estensione al comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo » (N. 1270). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge

22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, che estende al comune di Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928-VII, n. 3125, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1936-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928-VII, n. 3125, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo, sono estese al comune di Venezia.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIORDANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO. Nella relazione con la quale nel 1924 lasciai la carica di Commissario del Comune

di Venezia, davo le ragioni per le quali in riverenza all'immacolata grandezza di Venezia, ero stato sempre contrario alle proposte di aprire casini di giuoco in Venezia o al suo Lidó.

Oggi convengo che sono superato, vinto, ma non convinto di aver avuto torto, e per queste ragioni dichiaro di dar voto contrario.

CRISPOLTI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli Colleghi, nella mia lunga vita di lotte pubbliche, io, in congressi clamorosi ed in vivacissime polemiche, ho sempre combattuto la legalizzazione dei giuochi d'azzardo, e l'ho combattuta perchè sapevo che i giuochi d'azzardo, quando sono legalizzati, producono una corruzione morale, una distruzione di patrimoni, uno strazio di famiglie innocenti, una frequenza di suicidi in misura ben superiore a quelli che si possono attribuire al giuoco del lotto, o alla folla delle bische clandestine, o ai campi di scommesse. Questa convinzione, questo rispetto al mio passato, fanno sì che io sia diventato intransigente anche in confronto dell'onesto e ben intenzionato emendamento presentato dal nostro caro collega Curatulo. Io voterò contro il decreto-legge.

Quando penso che pochi mesi addietro sorse per l'Italia un problema ben altrimenti terribile che quello di sistemare le finanze della città di Venezia, voglio dire il problema della resistenza economica che il popolo italiano doveva opporre a 52 Nazioni coalizzate contro di noi, ricordo che il Duce organizzò questa resistenza, ma lo fece esaltando il lavoro, il risparmio, la vita frugate lo spirito di sacrificio, e tutto ciò, sollevandoci in una atmosfera superiore di austerità e di spiritualità. Che cosa ne avvenne? Che il popolo così temprato vinse, e superbamente, la grande battaglia.

Io sono certo che lo spirito genuino e intimo del Duce conserva la stessa linea, anzi mi sembra di essere più che mai fedele ammiratore di lui, nel sentirmelo arcanamente vicino durante l'atteggiamento che io prendo verso un tentativo, non realistico, ma materialista, che purtroppo è già in corso di attuazione: un tentativo il quale contrasta di fatto, se non di intenzioni, a questa severa educazione fascista data al popolo italiano: un tentativo il quale si svolge con lusinghe e adescamenti agli oziosi, perchè possano di volo e senza fatica abbrancare la fortuna, salvo naturalmente, ed è giusto castigo, a lasciare essi poi le penne di quel temerario volo nelle tasche di speculatori, e sia pure in parte anche nelle Casse di Enti pubblici rispettabilissimi.

Conchiudo dichiarando che è un grande onore per me di trovarmi concorde nella dichiarazione di voto fatta testè dal senatore Giordano, dall'uomo cioè che ha acquistato tanti titoli per rappresentare degnamente qui dentro gli interessi veri, i sentimenti veri, la dignità vera del glorioso popolo di Venezia. (*Vivi applausi*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Consentitemi, onorevoli Colleghi, che ricordi brevemente i precedenti dell'attuale questione qui in Senato. Premetto che il decreto-legge in discussione parla di autorizzare il Comune di Venezia, anche in deroga alle vigenti leggi e con efficacia giuridica in confronto dei terzi, ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili, tra le quali la relazione menziona varie iniziative di carattere culturale.

In pratica esso si concreta, nel momento attuale, nell'autorizzazione ad aprire un casino da giuoco al Lido di Venezia, casino che già è entrato in funzione appena approvato il decreto. Tale istituzione nei mesi invernali verrà trasferita in un grande palazzo sul Canal Grande. Sono notizie che appresi subito dai giornali esteri non appena approvato il decreto, notizie che, come controllai, rispondevano a verità.

In materia di legalizzazione di giuochi d'azzardo tutti i nostri Governi ebbero sempre una condotta oscillante. Durante la guerra e sul finire della guerra, i giuochi d'azzardo pullularono. Era una cosa scandalosa. Il Regime fascista, al suo arrivo al potere, li soppresse.

Poi ebbimo qui in Senato una interrogazione del novembre 1922 del senatore Di Trabia, ed un'altra dello stesso mese del senatore Orlando, alla quale rispose il Sottosegretario di Stato agli interni, onorevole Finzi, informando che il Governo stava studiando la questione, e si riservava di proporre una legge al riguardo. Fu emanato infatti un decreto-legge in data 27 aprile 1924 il quale non fu sottoposto alla ratifica del Parlamento e non entrò in vigore.

La questione rimase in sospenso per qualche tempo finchè il 10 giugno 1926 i senatori Luiggi e Chersi presentarono un loro progetto per il quale si sarebbero autorizzate quattro case da giuoco in tutta Italia, a San Remo, a Campione, a Merano e ad Abbazia.

Il Senato, cosa senza precedenti, rifiutava la presa in considerazione di tale progetto. Due giorni dopo il senatore Soderini presentò una interrogazione, chiedendo quale, dopo tale votazione, sarebbe stata la condotta del Governo. Ed il Ministro dell'interno rispose che, dopo la chiara votazione del Senato, il Governo conosceva l'obbligo suo e non avrebbe permesso l'istituzione di case da giuoco.

Dopo qualche tempo fu aperta la casa da giuoco di San Remo ed allora io rivolsi un'interrogazione al Governo, quando il relativo decreto-legge, che era del 21 dicembre 1927, non era stato ancora messo in discussione. Pendente dunque l'approvazione del decreto-legge, in risposta alla mia interrogazione mi si spiegava essere tale concessione fatta a San Remo una cosa assolutamente eccezionale dipendente da gravissime ragioni di natura politica ed economica. Ebbi promessa da

parte del Governo che non si sarebbero fatte altre eccezioni. « Vi sono sì altre stazioni climatiche che vorrebbero seguire l'esempio di S. Remo, — mi si disse — ma il loro desiderio non sarà soddisfatto ».

In seguito la questione non fu più agitata in questa Aula. Devo aggiungere che il progetto del 1924, poi ritirato, permetteva, sotto determinate riservatissime condizioni, l'apertura di case da giuoco solo in piccoli centri climatici, ed esplicitamente vietava l'apertura di case da giuoco per qualunque ragione nelle grandi città.

Tutti comprendono la differenza enorme che vi è tra la casa da giuoco a San Remo e quella a Venezia.

Vi sono ragioni morali importantissime, così bene svolte dal collega Crispolti, che non possono mettersi sulla bilancia contro molto dubbie ragioni finanziarie. Di fronte ad una ragione morale non ci possono essere patteggiamenti di sorta; queste ragioni hanno una forza vivissima oggi in cui tutta la Nazione sta facendo sforzi per sostenersi nella sua posizione, per combattere e per sviluppare le sue nuove conquiste. Tali sforzi presuppongono la sobrietà e l'austerità di vita.

Io voterò contro il presente disegno di legge. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il senatore Curatulo, il quale ha proposto un emendamento del seguente tenore:

All'articolo unico del Regio decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« Peraltro i relativi provvedimenti dovranno avere applicazione, in ciascun anno, per il periodo 1° aprile-30 settembre, limitatamente alla stagione turistica di Venezia ».

Ha facoltà di parlare.

CURATULO. I provvedimenti emanati dal Ministro dell'interno con la legge 27 dicembre 1928-VII, a beneficio del Comune di S. Remo, provvedimenti ispirati dalla particolare ubicazione di quel luogo, così vicino a Montecarlo e alla Riviera francese, non possono, io penso, essere estesi *sic et simpliciter* alla città di Venezia, per la quale le suddette ragioni non sussistono. Per quella città di Venezia che ha vita di splendore, nelle sue incomparabili tradizioni di divina bellezza. Pur tuttavia possono essere, onorevoli Colleghi, e vi sono, particolari motivi nell'interesse del Comune di questa città, così cara ai nostri cuori, che meritano di essere presi in considerazione.

L'emendamento, che io ho avuto l'onore di presentare al Governo nazionale fascista, si propone di limitare i provvedimenti del presente progetto di legge a quel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre, intendendo con ciò assicurarne il logico coordinamento per cui tali provvedimenti, che hanno esclusive ragioni e finalità turistiche, non debbono essere estesi al dilà della stagione vera e propria turistica. La quale, per la città di Venezia, coincide col semestre aprile-settembre.

Io mi auguro che il Governo vorrà accogliere questo mio emendamento; ma se, nel suo alto e insindacabile giudizio, esso ritenesse di non poterlo accettare come tale, io lo prego di volerlo accogliere come una raccomandazione, di cui vorrà tener conto nelle sue alte direttive e che spero avrà i suoi effetti trattandosi di un Governo così vigile e previdente per i destini della Patria. (Applausi).

VOLPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI. Camerati, io credo che in Senato nessuno possa dubitare che io ami Venezia; aggiungo che mi annoio mortalmente a giocare e che non ho mai giocato.

Io credo che tutti sappiano quale rispetto io ho per il mio camerata e quasi concittadino Giordano. Noi abbiamo dimenticato già che lui è venuto a Venezia da Torre Pellice e ci ricordiamo soltanto di quello che ha fatto fra noi. Ma non per questo, onorevole Crispolti, lui solo rappresenta la città di Venezia.

Come antico Ministro delle finanze ieri ho sentito dal collega Federico Ricci, di cui apprezzo moltissimo l'ingegno e lo spirito di osservazione, quella che a me è sembrata la storia romanzata delle monete del mondo. Oggi ho sentito la storia romanzata del giuoco a Venezia. La cosa è molto più semplice: Venezia ha molti bisogni; noi suoi figli abbiamo cercato di far fronte a questi bisogni come e nei settori che abbiamo potuto. Voi tutti sapete che a lato della città di Venezia, oramai unita alla terra ferma, vi è una città che il Fascio ha largamente aiutato, che si chiama Porto Marghera, dove non esagero dicendo che trovano mezzi di vita, molte e molte decine di migliaia di veneziani. Ma non per questo il problema di Venezia è risolto. Venezia ha un problema di attrezzatura economica unico al mondo. Nella prima metà del secolo scorso si sono demolite 80 chiese e 300 palazzi. Vogliamo proprio lasciar demolire anche tutto il resto?

La città ha bisogno anche di una funzione turistica insostituibile. Malgrado quanto abbiamo fatto nel campo economico e industriale, questa funzione non può essere assolta se non con mezzi turistici. C'è la concorrenza: la concorrenza degli altri Paesi ci è fatta particolarmente coi divertimenti. Non si poteva prescindere da questa concorrenza, perchè avremmo agito a danno del turismo veneziano. In quanto alla moralità ricordata dal senatore Crispolti, io sono stato Ministro delle finanze e per questo ho difeso il lotto, e non mi sento perciò meno puro, e meno ancora mi scandalizzo come veneziano, quando penso che fino al giorno della caduta della Repubblica di Venezia si è sempre giocato, e quel tale « Ridotto », nel quale tra qualche mese si riprenderà a giocare, è precisamente quello stesso dove convenivano i senatori, i procuratori e tutti i veneziani che pur hanno fatto grande la Repubblica.

Io voto in favore. È una volontà del Governo

fascista: non solo obbedisco, ma approvo. (Applausi).

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Desidero dire poche parole sulla questione, che naturalmente è prima di politica e poi di diritto, ma parlerò brevemente per convinzione di studioso piuttosto che per carattere politico della questione. Nella quale questione è molto bene poter partire da sfere elevate; se qualche cosa può turbare è il dubbio che ci sia qualcuno che profitti di questa concessione per fini che non rappresentano interessi pubblici. È da guardarsi perciò che biscazzieri non profittino della situazione, e da far sì che quelle persone che vogliono guadagnare denaro disonestamente non possano profittare della situazione.

Una volta che si resta nel campo della purezza dei rapporti, una volta che si resta tra galantuomini, io non sento nessuna di quelle preoccupazioni che sono state espresse dagli illustri colleghi che mi hanno preceduto. Io credo questa concessione perfettamente consona con la nostra dignità, ed insieme con la morale e con la religione. Non c'è che un sol punto divergente ed è questo che abbiamo un Codice penale il quale agli articoli 718 a 722 proibisce i giuochi d'azzardo, con gli elementi che noi tutti conosciamo. Con la concessione si fa una deroga a questa disposizione, ma pur mi sembra che non sia esatto dire quello che è stato accennato dal collega Giordano che con questa legge si legalizzano i giuochi d'azzardo. Questi giuochi non vengono legalizzati, ma l'eccezione ha ragioni particolari che la giustificano. Confesso che dopo il lavoro quotidiano non mi sento di salire alle superbe altezze del *bridge* e più mi alletta la *roulette*, che poi sia aristocratica o popolare, senza con ciò far nulla di profondamente immorale! La nostra vita è fatta di destino da una parte e di volontà dall'altra, e include così l'aspirare alla fortuna. Nè vi è bisogno di citare illustri poeti che hanno consacrato esser naturale all'uomo il bisogno di cercare la fortuna; e quando noi cerchiamo questa fortuna senza la preoccupazione di recare danno a nessuno, nè in via pubblica nè in via privata, io affermo che siamo nell'onesto, e fatto salvo il caso di una passione morbosa.

Ho assistito quest'anno, in villeggiatura, a una *roulette* in funzione sulla piazza del villaggio, a Roccaraso! La famosa *roulette*, che dà tante preoccupazioni, è dunque in sè considerata innocente poichè è permessa dall'autorità di polizia.

Accanto a questa *roulette* popolare e campagnola possiamo consentire, in via d'eccezione e nei termini che premerà di fissare, la *roulette* che sta nel *Casino*, in queste case di giuoco che hanno preso a prestito un nome italiano dandogli una accentuazione francese.

Mi compiaccio poi molto delle ultime parole pronunciate dal nostro collega senatore Volpi, le

quali convincono doversi aiutare Venezia, e aiutarla pure in questo modo eccezionale. Prima di tutto dobbiamo infatti proporci il quesito: È un bisogno per Venezia? Ora, io credo che realmente ci sia una necessità per Venezia d'esser meglio messa in valore. Essa basta a fare la gloria di un paese. Ma essa ha pure dei bisogni, bisogni turistici, cioè, per chi viene a visitarla. A questo proposito io vorrei che si chiamasse anche quella categoria di italiani che va all'estero a cercare le cose belle mentre in patria ne ha tanta dovizia. Chiamiamo i turisti, nazionali ed esteri, e cerchiamo di contentarli permettendo loro di poter giocare pubblicamente, con tutte le garanzie di regolarità. Ora, per assicurare le comodità e i divertimenti ai turisti, bisogna fare una transazione non grave: i giuochi d'azzardo restano definiti dal Codice penale come reati; ma in determinate condizioni, di fronte ad un interesse pubblico impellente, questa disposizione di carattere generale può tacere. Io mi domando: è dimostrato che Venezia ha bisogno di un aiuto? Mi vogliono suggerire gli egregi colleghi, che hanno combattuto in modo assoluto questa eccezione per il casino da giuoco, dei mezzi migliori che valgano ad ottenere il risultato di bene pel paese che pur si vuole? Io confesso che non ne vedo alcuno. Dobbiamo così riconoscere che, di fronte al bisogno di aiuti di Venezia, sono da adoperare quei mezzi che adoperammo già per San Remo. E se domani occorresse per un'altra delle nostre meravigliose bellezze naturali di dare un simile aiuto, risultando che praticamente non vi fosse altro modo che il fare questa concessione eccezionale, saremmo obbligati a farla nell'interesse del nostro paese, senza scrupoli eccessivi.

Noi facciamo eccezione ad un principio di diritto molto discutibile, poichè è tutt'altro che pacifico che il giuoco di azzardo sia materia di diritto penale.

È ormai certo che per il diritto romano, e soprattutto per il diritto imperiale, si lasciava che si giuocasse liberamente d'azzardo. Le uniche disposizioni del diritto romano che restano sono di puro *jus civile*, trascritte così nel Codice civile presente agli articoli 1802 a 1804.

E, soppressa pure la sanzione giuridica penale, resterebbero sempre per gli onesti la sanzione morale e quella religiosa. Mentre qui facciamo solo una eccezione la quale è giustificata dalla posizione specialissima in cui si trova un determinato luogo da proteggere.

Io ricordo ai Colleghi le disposizioni del decreto per San Remo, che poi è stato integralmente adottato per Venezia. Le disposizioni potrebbero presentare un unico pericolo, e cioè il sorgere di qualche immonda speculazione. Ma questo non succederà mai, perchè è stabilito che il Ministro dell'Interno regolerà la situazione. Quindi la situazione è nelle mani del Duce stesso, quale Ministro dell'Interno, e possiamo stare più che tranquilli che la causa è affidata in buone mani! Siamo certi,

così, che nessuno abuserà di questa concessione. Ed è stabilito il diritto d'intervento punto per punto del Ministro in tutti i provvedimenti. Sicchè abbiamo poi una duplice garanzia, e cioè l'azione del Comune e quella del Ministro dell'Interno, che, fortunatamente, è anche il sommo duce degli italiani d'oggi!

L'onorevole Ricci ha fatto un pò di storia. Io debbo a mia volta ricordare un progetto di legge del 1911, essendo guardasigilli l'onorevole Orlando, con cui si permettevano « locali speciali per esercitarvi anche quei giuochi che l'articolo 484 del Codice penale (del 1889) qualifica d'azzardo ».

I tre punti che tranquillizzano, non dico la mia scienza, che è povera, ma certamente la mia coscienza, sono questi. C'è veramente un bisogno. Si cerca di soddisfare a questo bisogno con mezzi scrupolosamente legali. E l'eccezione non offende veramente la norma giuridica generale.

È così io voto, e vi invito a votare, la conversione in legge del decreto, ma dichiaro e non temo nessuna osservazione in contrario che, se un giorno fosse necessario votare altri provvedimenti di questo genere a favore di qualche altra località d'Italia alla quale non bastassero le sole risorse della bellezza naturale per tirare avanti, io sarei pronto a farlo come lo faccio oggi, augurandomi però che di tali provvedimenti non ci sia mai bisogno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il senatore Felici che ha presentato un ordine del giorno di cui faccio dare lettura.

BONARDI, segretario:

« Il Senato, convinto che il Governo continuerà a praticare la più rigorosa vigilanza perchè siano « impediti i giuochi di azzardo in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico per i quali regolari concessioni non garantiscano una avveduta disciplina, « passa alla approvazione del disegno di legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Felici ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno (Commenti).

FELICI. Il rumore consiglierebbe di tacere, si dice; ma io ho presentato un ordine del giorno che mi pare molto chiaro. Il mio amico Bonardi non l'ha letto troppo chiaramente (*ilarità*), ma ora lo leggerò io.

« Il Senato, convinto che il Governo continuerà a praticare la più rigorosa vigilanza perchè siano « impediti i giuochi d'azzardo in tutti i luoghi « pubblici o aperti al pubblico per i quali regolari « concessioni non garantiscano una avveduta disciplina, « passa all'approvazione del disegno di legge ».

Io farò tre osservazioni brevissime, sperando nella vostra benevolenza: una di carattere politico, una di carattere giuridico, e una di carattere morale.

Il mio amico Crispolti mi ha messo in un'agitazione formidabile, giacchè a parer suo io sarei diventato antifascista e antimussoliniano, mentre Mussolini parrebbe sedere vicino a lui nella questione che ci interessa. La verità è che il Ministro proponente è proprio Benito Mussolini.

Noi approviamo a tamburo battente duecentocinquanta decreti-legge e ora discutiamo questo perchè, se fosse accolta la tesi negativa, si darebbe una patente di poca moralità al Governo che l'ha proposto. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Il Governo non ha bisogno di una simile difesa.

FELICI. Se il progetto di legge avesse voto contrario, la cosa non sarebbe piacevole per due ragioni: perchè se c'è un Regime e un Governo che ha fatto una guerra spietata a tutte le forme di giuoco d'azzardo questo è il Regime, questo è il Governo fascista.

Il Codice Rocco, all'articolo 718 e seguenti ha congegnato una legislazione contro i giuochi d'azzardo che non ha uguale in tutta Europa e forse in tutto il mondo. Perchè questo giuoco all'articolo 718 non viene vietato, come prima si faceva, in luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, ma è vietato anche nelle case e circoli privati di qualsiasi specie, perchè nei così detti casini dei poveretti, dove si giuocherà a morra e a zecchinetta, e in quelli dei signori dove si giuoca al baccarat o alla roulette, si è sempre giuocato largamente dappertutto da Adamo ed Eva in giù. (*Si ride*). Sì! perchè c'era il demonio di mezzo.

Ma, onorevoli colleghi, il Regime ha fatto la battaglia più accanita contro quell'altro giuoco spaventoso, che lascia tutti tranquilli, il giuoco di borsa. Quindi è stato un Regime severo e rigido riguardo a questa materia e non può essere ritenuto un Governo che venga quasi a far leggi di agevolazione in materia di giuoco.

Si giuoca purtroppo clandestinamente, negli alberghi, piccoli e grandi, nei bar, dovunque. Ed allora che cosa è avvenuto? Ecco il lato morale: è avvenuto che il legislatore in alcuni punti del paese ha creduto di fare delle concessioni le quali sottopongono a disciplina rigorosa questa materia. Chi è stato a Venezia, e qui vi sono anche dei senatori che vi hanno vissuto, sa che in un primo momento si erano date, ad alcuni del luogo, delle tessere di ammissione per dei circoli, dove si giuocava, ma poi tali tessere sono state, per l'intervento dell'autorità, rigorosamente ritirate e non solo si è impedito ai minorenni di entrare in questi luoghi, ma anche pei maggiorenni, che avevano parvenza esterna di minorità, è stato applicato un grande rigore. Ne consegue quindi una disciplina avveduta, un metodo di correzione di quello che è un vizio umano. Quando noi volessimo impedire il vizio, io lo capirei; ma come si può parlare di poca moralità, se è invece una disciplina che si impone? Come vedete, io non mi preoccupo di quello che pure ha una certa importanza: il lato economico, per i paesi che hanno ottenuto queste concessioni. Non me ne preoccupo perchè, se fosse veramente nell'animo mio — ed io sono un nemico accerrimo di qualunque forma di giuoco d'azzardo, anche la più blanda — la più lontana preoccupazione che questo non è un mezzo in mano del Governo per fare battaglia accesa contro i giuochi di az-

zardo e per disciplinarli, dove la concessione interviene, io sarei qui a votare contro, insieme con quegli altri che sono avversi al disegno di legge. Ma io sono pienamente convinto, ed ho fede che voi sarete con me, che qui non c'entra la morale e molto meno la religione.

Leggevo or ora in una delle tante Enciclopedie che Augusto, il fondatore dell'Impero, aveva un gusto matto di giuocare d'azzardo. (*Commenti*).

È facile fare del rumore e della morale, ma la verità è questa: che il Governo ha usato dei suoi poteri per una giusta ragione e mi dispiace che non abbia chiesto dei pieni poteri, come ha fatto per tante altre cose, invece di esporsi ad una discussione oziosa per una concessione così modesta.

Onorevoli senatori, riflettiamo un poco sul giuoco d'azzardo: vi pare sul serio che tre, quattro, cinque case da giuoco, disciplinate seriamente da un Governo forte come il nostro, possano turbare la morale ed offendere i sentimenti religiosi?

Io ho piena fiducia che voi darete voto favorevole al disegno di legge, completando così quello che il Governo ha fatto in vantaggio all'economia di Venezia, che ha assolutamente bisogno, per il bilancio del suo Comune, di questo aiuto. (*Approvazioni*).

GIANNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, permettete che io dica chiaramente il mio pensiero: mi aspettavo su questo disegno di legge una discussione oziosa e la discussione che si è fatta è veramente oziosa. Si tratta infatti di uno di quegli argomenti di fronte al quale uomini che hanno raggiunto una certa età, come noi, hanno già un partito preso, una idea chiara, una coscienza netta: basta solo votare. Io credo che non possa umanamente chiedersi al senatore Crispolti che, dopo il discorso dell'amico Felici, voti in favore del disegno di legge. Nè le argomentazioni tortuose dell'amico Conti potranno cambiare le opinioni del collega Giordano; nè il brillante di « bons mots » discorso del collega Volpi potrà mutare le opinioni del collega Ricci. Ognuno ha il suo punto di vista. Quindi potevamo procedere anche subito alla votazione, tanto è vero che il collega Volpi, volendo fare la difesa delle esigenze finanziarie di Venezia, ci ha detto delle piacevoli cose e noi le abbiamo con piacere ascoltate; ma dire che il collega Volpi ci ha convinto che il disegno di legge risponde ai bisogni di Venezia, io non direi.

Tirando le conclusioni: ci troviamo innanzi ad una questione di principio, di fronte alla quale ciascuno di noi non può mutare il suo voto, essendo già convinto della necessità o meno del disegno di legge. E, poichè si tratta di una questione di principio, l'emendamento proposto dal collega Curatulo è inaccettabile, perchè una questione di principio non può mutarsi con criteri stagionali. Il suo non può essere nè un emendamento nè una raccomandazione.

Onorevoli colleghi, ci sono tra noi alcuni che

per la loro vita e per i loro principii non potranno dare altro che voto contrario a questo disegno di legge perchè un principio morale non ammette transazioni, mentre altri, considerando il problema sotto il profilo delle convenienza e dell'opportunità, daranno voto favorevole. Io credo che, tutto ben considerato, la politica del Governo fascista, che è stata da prima nettamente contraria ad ogni tolleranza per le case da giuoco e tendenzialmente lo è sempre, si è orientata verso un regime di tolleranza in alcuni punti marginali del Paese, per un complesso di profili di opportunità politiche, che qui è inutile esporre e sui quali è anche inutile dare un giudizio. Per ragioni di opportunità io voterò in favore del disegno di legge e contro l'emendamento del collega Curatulo. (*Applausi*).

BERIO. *Presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. *Presidente della Commissione*. In assenza del relatore, devo, in un argomento così importante e così delicato, rendere noto al Senato il pensiero della Commissione. La Commissione, nell'esaminare questo disegno di legge, si è resa conto della gravità dell'argomento e delle ragioni che si possono anche addurre contro il progetto, perchè, come giustamente ha osservato il collega senatore Giannini, è un argomento, in cui vi sono buone ragioni in un senso e buone ragioni in un altro. Convien pesare, da una parte della bilancia, le ragioni a favore e dall'altra le contrarie, e vedere qual'è la parte che prevale. Alla nostra Commissione è sembrato che il disegno di legge possa essere approvato per queste tre considerazioni, che riassumo brevissimamente:

1° Che analoga concessione è già stata fatta a San Remo, talchè può dirsi che la pregiudiziale è superata, nè a me consta (non sono mai stato al Casino San Remo, nè ho mai giuocato e non conosco nemmeno le carte), che a San Remo si abbiano a lamentare i frequenti suicidi e gli altri disastri morali e finanziari, a cui ha alluso il senatore Crispolti.

2° La seconda ragione è decisiva, ed è stata svolta con grande chiarezza e autorità dal senatore collega Volpi. È una ragione di carattere finanziario. Noi conosciamo quali sono le condizioni di Venezia e sappiamo come il Governo abbia dovuto intervenire per sistemare il bilancio di quel Comune.

E se furono le stesse ragioni d'indole finanziaria quelle che determinarono il provvedimento di concessione per San Remo, dobbiamo riconoscere che anche più gravi sono quelle che lo consigliano per il Comune di Venezia, il cui avvenire ed il cui sviluppo, potentemente reclamato dalle sue grandi tradizioni e dal fascino che essa esercita in Italia e nel mondo, sono, come è ovvio, necessariamente connessi con la sua floridezza finanziaria.

3° In terzo luogo v'è la ragione morale e spirituale; e bisogna riconoscere che essa è certamente di grande momento. Non dobbiamo però

esagerare. Già esiste la concessione per San Remo; e case di giuoco ve ne sono, ufficialmente riconosciute, in molti paesi del mondo, che pur sono paesi civili. Ed infine v'è l'argomento decisivo che, vietato il giuoco ufficiale, controllato, sorge e si diffonde quello clandestino, non controllato. Ecco perchè la Commissione, pure rendendosi conto della gravità e della difficoltà dell'argomento, e delle obiezioni di alcuni autorevoli Colleghi, ha proposto al Senato l'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento, credo di interpretare il pensiero dei Colleghi dichiarando che l'emendamento, senza disconoscere la bontà delle intenzioni del proponente, non mi sembra possa essere accettato. È una questione di principio: o si vota a favore o si vota contro; ma quando voi avrete ridotto a sei od otto mesi il periodo di esercizio la la questione non cambia aspetto.

Quanto all'ordine del giorno proposto dal senatore Felici, a me sembra che, quanto meno come raccomandazione, possa essere accettato, in quanto altro non fa che ribadire i propositi del Governo di un rigoroso controllo sull'esercizio della concessione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato all'interno. È stato presentato un emendamento dal senatore Curatulo e un ordine del giorno dal senatore Felici; la prego di dire se accetta l'uno e l'altro.

GUIDI BUFFARINI, *Sottosegretario di Stato agli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI BUFFARINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di respingere l'emendamento del senatore Curatulo, accettandolo solo come raccomandazione.

L'ordine del giorno del senatore Felici, invece, contenendo un invito puro e semplice al Governo ad applicare rigidamente la legge, non può essere accettato perchè tale invito è superfluo. Il Governo ha, in ogni caso, rigorosamente applicato la legge e così farà sempre in avvenire.

Mi consentano ora gli onorevoli senatori di fare al riguardo di questo argomento, così importante e delicato, alcune dichiarazioni.

Ringrazio tutti gli oratori che hanno partecipato alla discussione e precisamente gli onorevoli Giordano, Crispolti, Volpi, Conti, Curatulo, Felici, Giannini, ma particolarmente e soprattutto il senatore Ricci, il quale, richiamando i precedenti e rievocando il pensiero esposto dal Governo fascista in altri tempi, mi dà modo di riaffermare esplicitamente e di assicurare il Senato che l'indirizzo del Governo in questa materia è rimasto e rimane immutato. (*Vive approvazioni*).

La concessione fatta, dopo maturo e ponderatissimo esame, a Venezia è dovuta a ragioni di carattere particolarissimo, e soprattutto alla necessità di attirare verso questa città, le correnti turistiche sviate dall'accanita concorrenza estera. Ma questa concessione, con la sua eccezionalità,

non infirma il principio che resta assolutamente fermo ed intangibile. Lo prova il fatto che innumerevoli richieste avanzate da varie stazioni di cura di soggiorno e di turismo per ottenere concessioni della specie, sono riuscite sempre vane e tali rimarranno anche in avvenire, se fossero ripetute.

Il Governo fascista non ha mutato i suoi intendimenti in materia e non ha intenzione di mutarli.

Ritengo che, con le considerazioni fatte e le assicurazioni date, il Senato possa tranquillamente approvare i provvedimenti in discussione, nella certezza che nessuno vorrà mettere in dubbio che il Governo fascista non sia stato e non sia sempre ligio e fedele a quei principi etici, ai quali ha ispirato, ispira ed ispirerà ogni sua direttiva. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Domando al senatore Curatulo se mantiene la sua proposta di emendamento che il Governo ha accettato come raccomandazione.

CURATULO. Poichè il Governo ha accettato la mia proposta come raccomandazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Felici se insiste nel suo ordine del giorno.

FELICI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro » (N. 1489). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1489.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nei procedimenti penali sospesi ai termini del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 574, e che debbono riprendere il loro corso per essere venute a cessare le ragioni della sospensione, qua-

lora sia pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni o a pena pecuniaria, ovvero sia pronunciato decreto penale di condanna, il giudice, anche nei casi non consentiti da leggi speciali, ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni, se la condanna è per contravvenzione, fermo il disposto degli articoli 166, 167 e 168 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 2.

I mandati o gli ordini di cattura o di arresto da eseguirsi o da emettersi in seguito alla ripresa del corso dei procedimenti penali sospesi, devono essere sostituiti con mandati o ordini di comparizione.

(Approvato).

Art. 3.

Le condanne a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni o a pena pecuniaria, la cui esecuzione sia stata sospesa ai sensi del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, s'intendono pronunciate col beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 1.

(Approvato).

Art. 4.

In caso di concorso di reati comuni con reati militari, il beneficio della sospensione condizionale delle pene relative ai reati comuni è concesso ai sensi dell'articolo 1.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche ai decreti penali di condanna all'ammonda emessi o da emettersi dall'intendente di finanza nell'esercizio della sua speciale giurisdizione.

(Approvato).

Art. 6.

Nei procedimenti concernenti le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio dell'amministrazione delle finanze per le quali sia stabilita, come sanzione amministrativa, la pena pecuniaria, sospesi ai termini dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, e che debbono riprendere il loro corso per essere venute a cessare le ragioni della sospensione, la pena pecuniaria inflitta deve essere ridotta alla metà e, in ogni caso, ad una somma non inferiore alle lire cinquanta.

Per le violazioni delle norme concernenti le tasse sugli affari, di cui all'articolo 1 del decreto

ministeriale 1° settembre 1931, che detta norme per la determinazione della riduzione delle pene pecuniarie, la riduzione alla metà va applicata sull'ammontare della pena che l'intendente di finanza stabilisce, tenute presenti le norme di cui allo stesso decreto ministeriale 1° settembre 1931, fermo, in ogni caso, il limite minimo di lire cinquanta.

(Approvato).

Art. 7.

Le pene pecuniarie applicate dall'intendente di finanza, e non riscosse per effetto della sospensione di cui al Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, sono ridotte alla metà, fermo, anche in questo caso, il limite minimo di lire cinquanta.

(Approvato).

Art. 8.

Il beneficio della riduzione di cui agli articoli 6 e 7 è subordinato alla condizione che, entro cinque anni dal giorno in cui esso viene concesso, l'autore della violazione non commetta un'infrazione della stessa specie.

(Approvato).

Art. 9.

Le precedenti disposizioni sono applicabili soltanto a coloro i quali, anche successivamente all'andata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, d'impiego o di lavoro.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1284). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936- Anno XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura » (N. 1300). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ad alcune categorie di donne occupate in lavori agricoli l'assicurazione obbligatoria per la maternità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'obbligo dell'assicurazione per la maternità è esteso alle donne che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superato quella di 50 anni e che prestino la propria opera in agricoltura, alle dipendenze di altri e comunque retribuita. Sono anche soggette all'obbligo dell'assicurazione, entro gli stessi limiti di età, le donne appartenenti al nucleo familiare dei mezzadri e dei coloni ammesse ai benefici dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, a norma del Regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761.

Art. 2. — L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale corrisponde, alle donne di cui all'articolo precedente, le seguenti prestazioni:

a) un assegno di lire 100 e di lire 75, rispettivamente, nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 78 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

b) l'assistenza igienica e sanitaria, nelle forme e nei limiti che saranno stabiliti dal Comitato speciale dell'assicurazione per la maternità, di cui all'articolo 26 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

L'assistenza di cui sopra potrà essere opportunamente coordinata con quella che esplica l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a favore delle donne gestanti.

Le deliberazioni adottate dal Comitato speciale predetto, in applicazione del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 3. — Si provvede agli scopi di cui all'articolo precedente col contributo annuale di lire 7 per ogni salariata fissa o obbligata, per ogni donna addetta alla monda del riso e per ogni donna appartenente al nucleo familiare dei mezzadri o coloni.

Per le giornalieri di campagna e per le partecipanti individuali in genere, il contributo è di lire 0,07 per ogni giornata di lavoro.

Per l'assicurazione delle salariatae fisse o obbligate e delle donne addette alla monda del riso, il contributo è per lire 5 a carico del datore di lavoro e per lire 2 a carico dell'assicurata.

Per l'assicurazione delle donne appartenenti al nucleo familiare dei mezzadri o coloni il contributo è per lire 5 a carico del proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario del fondo e per lire 2 a carico del mezzadro o colono capo famiglia.

Per l'assicurazione delle giornalieri di campagna e delle partecipanti individuali in genere, il contributo è per lire 0,05 a carico del datore di lavoro e per lire 0,02 a carico dell'assicurata.

Art. 4. — Alla riscossione del contributo di cui al precedente articolo si provvede cumulativamente con quella dei contributi dovuti per le altre assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale,

salvo che sia diversamente disposto dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso, con deliberazione da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

Il datore di lavoro ha diritto di trattenere la quota a carico dell'assicurata in occasione della paga annuale, periodica o giornaliera, e in occasione della liquidazione delle compartecipazioni.

Il proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario di fondo condotto a mezzadria o a colonia, ha diritto di trattenere le quote a carico del colono in occasione della chiusura annuale dei conti colonici.

Art. 5. — Il concorso dello Stato ai sensi dell'articolo 59, lettera d), del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è elevato a lire 40, per gli assegni pagati in forza del presente decreto.

Art. 6. — Il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 2 sorge:

a) per le salariatae fisse o obbligate dell'agricoltura, per le donne del nucleo familiare del colono o mezzadro e per tutte le altre addette all'agricoltura, per le quali è stabilito il contributo annuale di lire 7, quando risultino versati o dovuti i contributi relativi agli ultimi due anni precedenti la data dell'evento che dà diritto alle prestazioni;

b) per le giornalieri di campagna e per le partecipanti individuali, quando, nel quinquennio antecedente alla data dell'evento predetto, siano stati versati o risultino dovuti contributi per almeno 200 giornate e siano, tuttavia, trascorsi due anni dalla data di inizio dell'assicurazione.

Art. 7. — L'articolo 26 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Il Comitato speciale dell'assicurazione per la maternità è composto come segue:

1° il presidente;

2° sei consiglieri di amministrazione scelti dal Consiglio, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e tre fra i rappresentanti dei lavoratori;

3° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste;

4° il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, e il direttore generale della sanità pubblica;

5° un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

6° il direttore generale dell'Istituto ».

Art. 8. — Per tutto quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto valgono le norme contenute nel Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, in quanto applicabili, comprese quelle relative alla natura privilegiata dei crediti derivanti da mancato versamento dei contributi di previdenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9. — Per l'anno agrario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo stabilito per le persone di cui alla lettera a) dell'articolo 6 è dovuto in ragione di tanti dodicesimi del contributo annuale quanti sono i mesi mancanti alla chiusura dell'anno agrario.

Art. 10. — Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il diritto alle prestazioni sorge:

a) per le donne per le quali il contributo annuale è stabilito nella misura di lire 7, quando risultino versati o dovuti i contributi relativi all'anno precedente la data dell'evento che dà diritto alle prestazioni;

b) per le giornalieri di campagna e per le compartecipanti individuali, quando siano stati versati o risultino dovuti i contributi per almeno 100 giornate alla data dell'evento predetto.

Art. 11. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI —
THAON DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Ho domandato di parlare perchè desideravo che il Senato non approvasse sotto silenzio una legge che ha una notevole portata e soprattutto un alto significato umano e sociale.

La precedente legislazione sull'assicurazione della maternità comprendeva soltanto le donne occupate nelle industrie; questo provvedimento estende l'assicurazione della maternità alle donne che lavorano nell'agricoltura, il cui numero oltrepassa le seicento mila.

Il provvedimento pone in primissimo piano il problema dell'assistenza igienico-sanitaria alle donne partorienti della campagna; problema che ha grande importanza, data l'altissima percentuale di nati-morti, dovuta quasi esclusivamente alla mancanza di assistenza e di cure.

L'onere dell'assicurazione è sostenuto per la

massima parte dai datori di lavoro, in parte dalle lavoratrici assicurate, in parte dallo Stato.

Il concorso dello Stato dimostra tangibilmente l'importanza che il Regime attribuisce alla tutela della maternità. Essa fa parte di un complesso organico di provvidenze, che si impernano sul principio dichiarato da Benito Mussolini, cioè, che la potenza demografica è alla base della potenza politica della Nazione.

Tra le leggi demografiche hanno maggiore valore etico-sociale quelle che riguardano la tutela della vita umana nella sua fonte: la madre.

La Carta del Lavoro ha posto difatti in prima linea la tutela della maternità come elemento fondamentale della sanità della razza.

Il presente provvedimento colma una lacuna della precedente legislazione e ripara ad una ingiustizia. L'esclusione delle lavoratrici dell'agricoltura dall'assicurazione maternità era ingiusta e contrastante con le ragioni, che muovono il Regime verso la ruralità della popolazione. Ruralità significa integrità del nucleo familiare, significa incremento demografico e conservazione dei valori morali e religiosi della nostra civiltà.

Nè bisogna dimenticare che i lavoratori dei campi concorrono in massima parte con la loro fatica a quella autonomia economica che tanto occorre al nostro Paese e che i rurali hanno dato alla Patria quella magnifica giovinezza, che con piena comprensione delle ragioni della guerra, ha conquistato eroicamente un Impero ed ora si appresta a portarvi il lavoro e la civiltà italiana.

Ho notato che alle assicurazioni per la maternità contribuisce in maggiore misura il datore di lavoro. Aggiungerò che questo provvedimento è stato auspicato dalle due Confederazioni insieme: da quella dei datori di lavoro e da quella dei lavoratori. È questo un esempio del nuovo spirito di comprensione e di collaborazione che anima le classi sociali nel clima corporativo, clima che consente all'Italia di risolvere in piena serenità e compattezza quegli stessi problemi, che in altre Nazioni provocano violenti disordini e turbano profondamente la compagine sociale.

Naturalmente questa legge non è perfetta; è un passo avanti, ma non realizza in pieno l'assicurazione della maternità per le lavoratrici dei campi. Un particolare rilievo vorrei sottoporre all'onorevole Ministro delle corporazioni, che porta tanto fervore nella sua opera di uomo di governo; rilievo che si riferisce al diverso trattamento che questa legge fa alle varie categorie di lavoratrici dei campi. Infatti le salariate fisse hanno un trattamento, che è molto diverso da quello che hanno le giornalieri di campagna. Ora bisogna notare che le giornalieri di campagna sono forse la categoria di lavoratrici, che hanno maggior bisogno delle provvidenze della legge. Secondo il congegno dei contributi, che è stabilito dagli articoli 2, 6 e 10, si viene a questa conseguenza che, mentre le prestazioni sono applicate, entro due anni dal versamento dei contributi, alle salariate fisse, non

sono invece concesse alle giornalieri di campagna che dopo cinque anni, periodo che il Ministro delle corporazioni vorrà riconoscere troppo lungo per dare pratica efficacia alle provvidenze che la legge concede.

Io non propongo emendamenti a questi articoli. Sarebbe facile concretare un emendamento nel senso, per esempio, che uno stesso contributo di sette lire l'anno fosse pagato per tutte le categorie di lavoratrici della campagna e che le provvidenze della legge fossero applicate dopo due anni e in via transitoria dopo un anno dal versamento del contributo. Bisognerebbe certo stabilire che le giornalieri siano considerate lavoratrici agricole qualora prestino l'opera loro nei periodi stagionali dei lavori di campagna per almeno 40 giorni all'anno. Io però mi limito a formulare il voto che il Governo esamini la questione e agevoli il conseguimento dei benefici della legge alle lavoratrici che forse ne hanno maggior bisogno.

Con questo voto esprimo la certezza che il Senato, approvando la legge, ne intende pienamente le ragioni sociali e ideali, che la pongono tra le conquiste più significative, che il Regime, con metodo di ordinato e progressivo sviluppo, realizza sistematicamente in favore delle classi lavoratrici, difendendole ed innalzandole nel campo materiale e nell'ordine politico e morale (*Applausi*).

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Sono grato al senatore Gatti di aver voluto porre in rilievo il decreto-legge sottoposto al Senato per la conversione in legge. A mia volta rilevo che egli ha voluto qualificarlo come una legge non perfetta ed io posso quasi accettare questa sua definizione. La legge non è perfetta in quanto è stata ed è difficile formularla e applicarla. È un passo ardito, poichè, come egli ha detto, fino ad ora l'assicurazione per la maternità e per l'infanzia era data solamente alle categorie delle lavoratrici dell'industria, che si presentano molto meglio definite. Quando l'anno scorso si è emessa la legge circa il perfezionamento dell'organizzazione della previdenza sociale si è, all'articolo 41, riconfermata l'esclusione; ma già fin da allora si prometteva che con successivi provvedimenti si sarebbero potute estendere anche alle lavoratrici dell'agricoltura le provvidenze stabilite per le lavoratrici dell'industria.

Ciò vuol dire che l'argomento era già allo studio e che è stato finalmente compiuto. Ora la difficoltà consisteva appunto nella estensione della legge alle categorie agricole e nell'individuare, tra l'altro, le diversità caratteristiche che le distinguono, quali le lavoratrici che rientrano nel nucleo familiare dei coloni e dei mezzadri, quelle salariate fisse e le obbligate; mentre le giornalieri, altra categoria, e precisamente quella cui si è

riferito il senatore Gatti, presentano particolare figura. E non si può neppure dire, dal punto di vista professionale, che esiste una vera e propria categoria delle giornalieri, poichè generalmente queste lavoratrici prestano, secondo l'occasione, stagionalmente e complementariamente la loro attività.

La riserva, o meglio, il trattamento speciale che, nella legge, le riguarda è dovuto proprio a questo fatto: alla difficoltà prima di tutto di individuare bene e con sicurezza la lavoratrice agricola giornaliera, e di evitare, poi, che gli elenchi si infittiscano anche di non aventi diritto. Sarebbe difficile allora assicurare la base, per così dire, attuariale su cui riposa la legge. Il calcolo stesso delle prestazioni giornalieri è difficile, molte essendo le lavoratrici giornalieri, come ha ricordato l'onorevole senatore Gatti, che non lavorano più di 40 ore all'anno! Ciò rende anche costosa l'assicurazione.

Faccio notare che il concorso dello Stato per le categorie di lavoratrici industriali è di 18 lire, per ogni parto. Questo contributo viene aumentato per le categorie agricole da 18 a 40 lire, con un concorso globale da parte dello Stato di oltre 3 milioni di lire.

In ogni modo, in fatto di assistenza e tutela umanitaria, posso dire al senatore Gatti e al Senato che da quest'anno in avanti sono in vigore in tutte le provincie le Casse Mutue Malattie per i lavoratori e per le lavoratrici agricole. Queste Casse Mutue assistono con la loro azione volontaria, col loro contributo diretto, anche integrando le prestazioni di carattere obbligatorio. Di fatto, quindi, il completamento, il perfezionamento nell'applicazione di questa legge è già operato dal complesso delle assistenze volontarie che si aggiungono a quelle stabilite per legge. Credo che in tutta la legislazione sociale del mondo sia raro trovare esempio di una completa assistenza sanitaria ai lavoratori e alle lavoratrici agricole come quella attuata in Italia. Nell'anno in corso è stata estesa ai coloni e ai mezzadri l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Si può dire che il quadro sanitario sia ormai completo e possiamo registrare con fierezza che anche in quest'anno, pur di difficoltà e di esigenze economiche, tanto per i datori di lavoro che per i lavoratori, aggravate dalla scarsità del raccolto, si è effettuato un avanzamento di tutto il fronte nella tutela della razza e nelle varie forme dell'assistenza sociale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presidenza del Vice Presidente FERRARI

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la

disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie » (N. 1304). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia » (N. 1372). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree » (N. 1382). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla

Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936 - Anno XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Grecia per l'istituzione di linee aeree, stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica » (N. 1402). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo » (N. 1403). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro » (N. 1404). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera, qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, i commi 2° e 3° sono sostituiti dal seguente:

Con decreto del Ministro delle corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari di cui all'articolo 6, sarà determinato chi deve essere considerato capo di famiglia e figlio a carico.

All'articolo 6, 2° comma, il numero 2 è sostituito dal seguente:

2° i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze e un rappresentante del Partito Nazionale Fascista.

All'articolo 12 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonchè il termine utile entro cui possono essere chiesti gli assegni sotto pena di decadenza ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussioni, f. 349

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche » (N. 1410). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad Enti ed Associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia » (N. 1417). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio "ad valorem" istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi » (N. 1450). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio *ad valorem* istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio *ad valorem* istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926 - Anno IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (N. 1461). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, numero 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati a scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli Catellani, Caviglia, Centurione Scotti, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti Sini-baldi, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Martino Giacomo, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Grazioli, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Leicht, Levi, Lissia.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marescalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Peglion, Petrone, Pitacco, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Salvi, Sani Navarra, San-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1936

toro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Serristori, Silj, Sitta, Soler.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Todaro, Tolomei.

Vicini Marco Arturo, Vigliani, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo (1270):

Senatori votanti	128
Favorevoli	97
Contrari	31

Il Senato approva.

Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro (1489):

Senatori votanti	128
Favorevoli	124
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana (1284):

Senatori votanti	128
Favorevoli	125
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura (1300):

Senatori votanti	128
Favorevoli	123
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disci-

plina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie (1304):

Senatori votanti	128
Favorevoli	125
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia (1372):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree (1382):

Senatori votanti	128
Favorevoli	124
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (1402):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo (1403):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro (1404):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del

termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche (1410):

Senatori votanti	128
Favorevoli	124
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia (1417):

Senatori votanti	128
Favorevoli	124
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio «ad valorem» istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi (1450):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (1461):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati » (N. 1462). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette » (N. 1463). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette, con la seguente modificazione:

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

L'inosservanza dei termini pel compimento dell'esecuzione e per la presentazione della eventuale domanda di discarico di quote non riscosse è causa del rifiuto del discarico stesso: in tal caso l'esattore è tenuto a rifondere le quote all'ente creditore e, verificandosi l'inadempienza, contro di lui procede il Ricevitore provinciale, ai sensi della legge sulla riscossione, su richiesta dell'Ente creditore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della

legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni » (N. 1465). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali » (N. 1466). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche » (N. 1467). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria » (N. 1468). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria, con la seguente modificazione:

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

È data facoltà al Ministro dell'aeronautica di invitare alle sedute i direttori generali, i capi degli enti centrali del Ministero dell'aeronautica

ed, eventualmente, gli ufficiali della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina, i funzionari di altri Ministeri e gli elementi appartenenti alla scienza ed all'industria che abbiano una particolare competenza nelle questioni da trattare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia » (N. 1479). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, col seguente titolo: « Costituzione di una Sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana », con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, alla parola Etiopia sono sostituite le parole Africa Orientale Italiana.

All'articolo 2, il primo comma è modificato come segue:

La Sezione avrà gestione autonoma e sarà amministrata dagli organi del Consorzio di credito per le opere pubbliche; del Consiglio d'amministrazione farà parte un rappresentante del Ministero delle colonie, nominato dal Ministro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana » (N. 1497). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia » (N. 1498). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia, con la seguente modificazione:

All'articolo 3 del decreto le parole: che siano iniziate dopo la data del presente decreto, sono sostituite dalle altre: che siano state iniziate nell'anno 1936 o che vengano iniziate dopo la data del presente decreto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI » (N. 1500). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al dicembre 1932-XI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume » (N. 1501) — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della Provincia di Fiume ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana » (N. 1503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (1504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV » (1505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV,

n. 2109, contenente agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Banelli, Barcellona, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli.

Caccianiga, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Caviglia, Centurione Scotti, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Martino Giacomo, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Facchinetti, Faelli, Felici, Flora, Foschini, Frascetti.

Gallenga, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giuliano, Grazioli, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Leicht, Levi, Lissia.

Majoni, Mambretti, Marescalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Mormino, Morpurgo, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Peglion, Petrone, Pitacco, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sani Navarra, Santoro,

Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Soler.

Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Todaro, Tolomei.

Vigliani, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di testuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati (1462):

Senatori votanti	112
Favorevoli	110
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette (1463):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni (1465):

Senatori votanti	112
Favorevoli	110
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935 - Anno XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali (1466):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche (1467):

Senatori votanti	112
Favorevoli	110
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria (1468):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia (1479):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana (1497):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia (1498):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI (1500):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Discussioni, f. 350

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume (1501):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana (1503):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1504):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1505):

Senatori votanti	112
Favorevoli	110
Contrari	2

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito il suo ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

I senatori salutano il Presidente con vivissimi applausi.

La seduta è tolta (ore 18,55).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI.

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.



LXXX^a SEDUTA**LUNEDÌ 15 MARZO 1937 - Anno XV****Presidenza del Presidente FEDERZONI****INDICE**

Congedi	Pag.	2613
Per la nascita di S. A. R. Vittorio Emanuele Principe di Napoli:		
PRESIDENTE		2613

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Agnelli per giorni 1; Badaloni per giorni 10; Belfanti per giorni 10; Bergamasco per giorni 4; Beverini per giorni 10; Bodrero per giorni 4; Borromeo per giorni 10; Castiglioni per giorni 10; Cesareo per giorni 10; Cimati per giorni 1; Danza per giorni 10; De Capitani per giorni 8; Di Rovasenda per giorni 10; Fedele per giorni 8; Flora per giorni 10; Gallenga per giorni 10; Gasparini Jacopo per giorni 10; Gigante per giorni 10; Ginori Conti per giorni 10; Gonzaga per giorni 10; Grosso per giorni 10; Indri per giorni 10; Krekich per giorni 10; Lago per giorni 10; Lustig per giorni 4; Marcello per giorni 15; Marconi per giorni 1; Maury di Morancez per giorni 10; Mazzucco per giorni 20; Milano Franco D'Aragona per giorni 10; Montuori per giorni 10; Nicastro per giorni 10; Odero per giorni 10; Pagliano per giorni 10; Pais per giorni 10; Passerini Angelo per giorni 10; Passerini Napoleone per giorni 10; Peglion per giorni 1; Perrone Compagni per giorni 10; Poggi Cesare per giorni 10; Poggi Tito per giorni 10; Rebaudengo per giorni 15; Reggio per giorni 2; Romano Michele per giorni 10; Ronco per giorni 10; Rota Francesco per giorni 10; Salmoiraghi per giorni 10; Schanzer, per giorni 10; Silvestri per giorni 10; Suardo per giorni 10; Su-

pino per giorni 10; Tacconi per giorni 10; Thaon di Revel Gr. Amm. Paolo per giorni 1; Torraca per giorni 10; Tosti di Valminuta per giorni 10; Tournon per giorni 10; Valerio per giorni 10; Viola per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Per la nascita di S. A. R. Vittorio Emanuele Principe di Napoli.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori!

Il nostro primo pensiero, il nostro primo saluto si volgono alla Reggio, illuminata di una purissima gioia, che è anche nostra, come è di tutti gli Italiani. (*Applausi*).

Nel giorno veramente fausto, in cui si sono adempiuti i comuni voti, il popolo esultante e commosso, raccogliendosi spiritualmente attorno alla culla di Vittorio Emanuele Principe di Napoli, ha visto in quel sacro piccolo fiore appena sbocciato il provvidenziale avverarsi della legge storica che affida la perpetuità della Patria al presidio della Dinastia Sabauda. (*Applausi generali e prolungati*).

La nascita del futuro Erede del Trono, sull'alba dell'Impero, mentre l'Italia fascista afferma fermamente la sua concorde volontà di vita, di lavoro e di civile espansione, appare a tutti come la promessa della continuità e dell'ascensione dei destini della Nazione, dei quali l'Augusta Dinastia è simbolo e guarentigia. (*Applausi*).

Possa Egli rinnovare, insieme col nome doppiamente fulgente di fasti immortali, le supreme virtù di saggezza, di ardimento e di patriottismo, che guidarono il grande Trisavo da Vignale al Campidoglio, e che hanno attuato nel regno dell'Avo, del nostro gloriosissimo Sovrano, il ciclo della rigenerazione e del potenziamento della Nazione italiana. (*Applausi vivissimi*). Possa Egli aggiungere un giorno alla Corona reale e imperiale nuovi

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1937

splendori, in un'Italia sempre più rispettata e temuta, sempre più degna dell'alto retaggio di Roma e di Savoia. (*Applausi generali*).

Onorevoli senatori!

Appena mi giunse notizia del felicissimo evento, mi feci un dovere di manifestare alle Loro Maestà il Re Imperatore e la Regina Imperatrice, e alle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte l'unanime giubilo e il reverente augurio della nostra Assemblea, fervidamente partecipe dell'intima letizia della Famiglia Reale; ma ho creduto anche di prevenire un vostro desiderio col domandare che tutto il Senato possa essere ammesso all'Augusta presenza delle Loro Maestà per porgere direttamente le felicitazioni e i voti che prorompono dalla sua immutabile devozione.

Ho il compiacimento di annunziarvi che Sua Maestà il Re Imperatore si è degnato farmi conoscere che oggi stesso ci sarà concesso l'onore di essere ricevuti al Quirinale.

Vi invito dunque a ritrovarvi alle 16,45 alla Reggia, per potere solennemente riconfermare alle Loro Maestà la costante fede del Senato nella Dinastia e nella Patria.

(*Tutta l'Assemblea applaude lungamente*).

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica con l'ordine del giorno già comunicato.

La seduta è tolta (ore 16,10).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LXXXIª SEDUTA

MARTEDÌ 16 MARZO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Corbino, Landucci, Sandrini, Grandi, Del Carretto, Figoli des Geneys, Grosoli, Morrone, Mortara, Mango)	Pag. 2627		
PRESIDENTE	2627		
ROSSONI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	2629		
Commissari:			
(Nomina a presidente del senatore Ferrari per la Commissione di istruzione dell'Alta Corte di giustizia; a commissario del senatore Scotti per la Commissione per le petizioni, del senatore Moresco, in qualità di membro supplente, per la Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, del senatore Castellani per la Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia, dei senatori Scaduto, Anselmi, Di Marzo, Moresco e Michele Romano per la Commissione parlamentare incaricata di dare il proprio parere sui progetti dei nuovi Codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile)	2622		
Congedi	2618		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario » (1322). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2629		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico » (1328). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2629		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale » (1493). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2634		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma		il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi » (1518). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2637
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al Modus Vivendi stipulato in Roma il 26 ottobre 1936, fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi » (1519). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2637
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936, fra l'Italia e l'Austria » (1520). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2637
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e la esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre » (1521). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2637
		(Discussione):	
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita » (1464). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2629
		LANTINI, ministro delle corporazioni.	2631
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita » (1492). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2631
		BELLUZZO	2631
		LANTINI, ministro delle corporazioni	2633
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al	

riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico » (1499). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2634
SECHI	2635
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1526). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2638
IOSA	2638
GUIDI	2643
MAROZZI	2646
MILIANI	2647
VICINI MARCO ARTURO	2649
MENOZZI	2651
(Presentazione)	2622
Dono di S. M. il Re Imperatore	2618
Interrogazioni:	
(Annuncio)	2653
(Risposta scritta)	2655
Nomine a ministri di Stato (del prof. Alberto De Stefani e del principe Don Giovanni Torlonia)	2621
Omaggi	2619
Per la visita del Duce alla Colonia Libica:	
PRESIDENTE	2621
Registrazioni con riserva	2621
Relazioni:	
(Presentazione)	2625
Verbale di deposito negli archivi del Senato	2618
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2652

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Loria per giorni 8; Micheli per giorni 4; Tassoni per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Dono di S. M. il Re Imperatore.

PRESIDENTE. Il Ministro della Casa del Re Imperatore, per incarico di Sua Maestà, ha inviato il XVI volume del *Corpus Nummorum Italicorum*, destinato alla Biblioteca del Senato.

Mi sono fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza del Senato verso l'Augusto Sovrano per il munifico dono.

Verbale di deposito.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura del verbale di

deposito dell'atto di nascita di S. A. R. Vittorio Emanuele Principe di Napoli.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Verbale di deposito negli Archivi del Senato del Regno dell'Atto di nascita di Sua Altezza Reale il Principe VITTORIO EMANUELE ALBERTO CARLO TEODORO UMBERTO BONIFACIO AMEDEO DAMIANO BERNARDINO GENNARO MARIA, PRINCIPE DI NAPOLI, figlio delle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte.

« Il giorno quattordici del mese di febbraio millenovecentotrentasette, quindicesimo dell'Era Fascista, nella Sala detta di Coligny al primo piano del Palazzo Reale di Napoli, procedevansi da Sua Eccellenza il Cavaliere Dottor Luigi Federzoni, Presidente del Senato del Regno, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, alla compilazione dell'Atto di nascita di Sua Altezza Reale il Principe VITTORIO EMANUELE ALBERTO CARLO TEODORO UMBERTO BONIFACIO AMEDEO DAMIANO BERNARDINO GENNARO MARIA, Principe di Napoli, figlio delle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte, nei due registri originali di cui all'articolo trecentosettanta del Codice Civile. Di questi, quello custodito negli Archivi del Senato del Regno era stato il giorno tredici febbraio millenovecentotrentasette, quindicesimo dell'Era Fascista, estratto dalla cassaforte posta nella sala del Segretario Generale del Senato del Regno e destinato alla custodia degli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia, l'altro, custodito nell'Archivio del Regno, era stato il medesimo giorno tredici febbraio consegnato al Segretario Generale del Senato del Regno dal Soprintendente all'Archivio del Regno in Roma ed è stato a questi restituito oggi quindici febbraio millenovecentotrentasette, quindicesimo dell'Era Fascista, giusta l'unità dichiarazione del Soprintendente medesimo.

« Dovendosi ora procedere al deposito del Registro nell'Archivio del Senato del Regno, giusta quanto è prescritto dall'articolo trentotto dello Statuto, sono oggi, quindici febbraio millenovecentotrentasette, quindicesimo dell'Era Fascista, nel Palazzo ove ha sede il Senato del Regno e nella sala del Segretario Generale convenuti il Cavaliere Dottor Luigi Federzoni, Presidente del Senato del Regno, il Generale Conte Mario Nomis di Cossilla, Senatore Questore del Senato del Regno e il Dottor Professor Annibale Alberti, Segretario Generale del Senato del Regno, ed aperta la cassaforte suddetta si è quindi riposto il Registro degli Atti di Nascita della Reale Famiglia, procedendosi poi alla chiusura della cassaforte medesima.

« E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in due originali, che sono stati firmati dagli intervenuti, il presente processo verbale, un esemplare

del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato.

« Il Presidente del Senato del Regno
« Ufficiale di Stato Civile per la Reale Famiglia

« LUIGI FEDERZONI

« Il Senatore Questore

« MARIO NOMIS DI COSSILLA

« Il Segretario Generale del Senato del Regno
Cancelliere per gli Atti di Stato Civile
« della Reale Famiglia

« ANNIBALE ALBERTI ».

(Vivi applausi).

ARCHIVIO DI STATO IN ROMA

E ARCHIVIO DEL REGNO

15 febbraio 1937-XV.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in restituzione dal signor Segretario Generale del Senato del Regno, Cancelliere per gli atti di Stato Civile della Reale Famiglia, il Registro n. 2 degli Atti Civili di nascita della Reale Famiglia che, a termini dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1871, n. 605, si conserva con tutti gli altri in questo Archivio del Regno ».

Il Soprintendente

Emilio Re.

(L. S.)

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Arnaldo Luraschi: *Del disciplinamento del mercato delle farine di frumento per panificazione in base al contenuto in ceneri*. Milano, 1936.

Senatore Antonio Scialoia: *Utopie. Risposta al prof. Francesco Berlingieri*. Roma, 1936-XIV.

Antonio Sarni:

1° *Michelangelo Cianciulli*. Avellino, 1930;

2° *Il Convento di S. Francesco « a Folloni » a Montella (Avellino)*. Ravello, 1934;

3° *Il « Salvatore » di Montella. Leggenda, tradizione, cronaca*. Amalfi, 1934;

4° *L'abate Goglia. Storia e leggenda del 1600*. Amalfi, 1935;

5° *Le origini della Chiesa del SS. Salvatore di Montella*. Amalfi, 1935.

Senatore P. S. Leicht: *Ricerche sulle Corporazioni professionali in Italia dal secolo V all'XI*. Roma, 1936-XV.

Angelo Cabrini: *L'organizzazione internazionale del lavoro (B. I. T.). Che cosa è? Che cosa ha fatto?* Roma, 1936-XIV.

Mario Gatti: *Un grande missionario tortonese. P. Michele da Carbonara*. Roma, 1936.

Maria Castellani: *Il rischio invalidità nei contratti d'assicurazione vita*. Roma, 1936.

Senatore Alfredo Baccelli:

1° *La poesia delle Alpi*. Milano, 1935-XIII;

2° *Poesie*. Bologna, 1929;

3° *Patria*. Torino, Milano ecc.;

4° *Prose e poesie scelte*. Milano;

5° *Sentimenti*. Catania, 1905;

6° *Iride umana*. Milano, 1898;

7° *Nell'ombra dei vinti*. Firenze, 1924;

8° *Il quarto libro dell'« Eneide »*. Roma, 1931;

9° *Ricordi di Tripoli*. Roma, 1922;

10° *Clio in socco*. Versi. Roma, 1925;

11° *Il pensiero politico di Alessandro Tassoni*. Roma;

12° *Antonio Magliabechi*. Roma 1933-XI;

13° *Carlo Tenca*. Roma, 1935-XIII;

14° *Il Machiavelli senza panni curiali*. Roma, 1932;

15° *Karcò Vincenzo: Alfredo Baccelli poeta, romanziere, critico*. Caserta, 1920;

16° *Ettore Romagnoli e Raffaello Biordi: Le opere e la poesia di Alfredo Baccelli*. Roma, 1933-XI;

17° *De Luca Pasquale: Alfredo Baccelli*. Milano, 1920;

18° *Pagano Antonio: Alfredo Baccelli, poeta e prosatore*. Napoli, 1920.

Senatore Francesco Pujia:

1° *La qualifica di cui al n. 9 dell'articolo 404 del Codice penale*. Roma, 1895;

2° *La predica in rapporto all'articolo 140 del Codice penale*. Roma, 1896;

3° *La teorica del tentativo in rapporto al delitto di lesione personale*. Roma, 1892;

4° *F. Pujia e M. Bianchi: Osservazioni circa un caso di degenerazione psico-sessuale*. Roma, 1897;

5° *Il capoverso dell'articolo 253 del Codice di procedura penale*. Napoli, 1898;

6° *Il caso Dreyfus in rapporto all'Istituto della revisione de' giudicati penali*. Roma, 1898;

7° *Il segreto e il contraddittorio nell'istruzione penale in rapporto alla legge francese dell'8 dicembre 1897*. Appunti critici. Siena, 1898;

8° *F. Pujia e M. Bianchi: Degenerazione psico-sessuale*. Osservazioni. Roma, 1898;

9° *Il diritto di grazia*. Appunti e proposte. Roma, 1899;

10° *Note ed osservazioni su alcuni principii adottati dalla Commissione ministeriale per la riforma del Codice di procedura penale*. Siena, 1901;

11° *F. Pujia e R. Serratrice: El delito de lesiones*. Traduccion de C. Bernaldo de Quirós. Madrid, 1904;

12° *In tema di lesioni. La perdita di una mano o di un piede e la perdita dell'uso di un organo secondo l'articolo 372*. Torino, 1904;

13° *Eccezione di cosa giudicata*. Torino, 1905;

14° *Requisitoria nel processo contro Nunzio Nasi ed altri*. Roma, 1905;

15° *Esiste reato in cui nel caso un individuo dichiara il falso in una attestazione giurata, che serve per ottenere un sequestro conservativo?* (Articoli 214 e 279 Codice penale). Prato, 1906;

- 16° *Il macchinista ferroviario non è preposto.* (Nota e sentenza). Roma, 1906;
- 17° *L'articolo 4 del Regolamento 27 maggio 1900 per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge sugli infortuni sugli infortuni sul lavoro.* Roma 1906;
- 18° *L'immunità di giurisdizione dello « chaf-seur » addetto al servizio di un agente diplomatico.* Roma, 1909;
- 19° *La sentenza della Corte d'appello di Roma (Sezione penale) nella causa Di Giorgio-Piazza « Tribuna ».* Roma, 1910;
- 20° *Sui poteri del giudizio di secondo grado nel caso di appello del pubblico ministero per la revoca della condanna condizionale.* Torino, 1911;
- 21° *Note su alcune questioni concernenti il decreto d'amnistia del 27 marzo 1911.* Milano, 1911;
- 22° *Appunti di giurisprudenza circa la legge sul riposo settimanale.* Milano, 1911;
- 23° *Indulto condizionale e condanna condizionale.* Milano, 1912;
- 24° *Alcune questioni sull'ultimo decreto di amnistia.* Torino, 1912;
- 25° *Alcune osservazioni circa la esecuzione della pena sospesa per grazia condizionale.* Milano, 1912;
- 26° *Una condanna alla reclusione, rispetto alla quale è intervenuta la riabilitazione, non può formare ostacolo all'applicazione della condanna condizionale per un reato posteriormente commesso.* Milano, 1913;
- 27° *La esecuzione di ufficio nelle opere pubbliche.* Milano, 1913;
- 28° *Una condanna per adulterio, estinta per remissione, non ha efficacia di far revocare il beneficio della condanna condizionale già concessa per altro reato.* Torino, 1915;
- 29° *Condanna condizionale e decreto penale.* Milano, 1915;
- 30° *La remissione della querela nel reato di adulterio e la condanna condizionale.* Milano, 1915;
- 31° *Reati militari. Mandato. Inesecuzione da parte del mandatario. Responsabilità del mandante. Fattispecie. Tradimento.* Roma, 1916;
- 32° *Una questione concernente il Regio decreto di amnistia - indulto del 2 settembre 1919, n. 1502.* Città di Castello, 1920;
- 33° *Il diritto penale comune di guerra. (Recessione).* Palermo, 1933-XI;
- 34° *L'Istituto dell'appello e l'ordinamento giudiziario.* Discorso pronunciato al Senato nella seduta del 25 marzo 1933-XI. Roma, 1933-XI;
- 35° *La truffa mediante cambiale dà luogo al reato complesso punibile con la pena del reato più grave.* Roma, 1934-XII.
- Adolfo Orvieto: *Indice del « Marzocco » 1° decennio (1896-1905).* Firenze, Vallecchi, 1937-XV.
- Senatore P. L. Occhini: *Annali della Cattedra Petrarquesca (editi dalla R. Accademia Petrarca).* Vol I-VI. Anni 1930-1936. Arezzo, 1930-1936.
- Giuseppe De Cristo: *La baritina di « Timpa Razzelli » nel Comune di Gimina in provincia di Reggio Calabria.* Locri, 1937-XV.
- Senatore Gino Ducci: *Spagna e potere marittimo.* Roma, 1937-XV.
- Gina Marazzi dei Conti di Settimo: *Signorina X di X.* Corrispondenza autentica di due incogniti. Voll. 2. Milano, 1927.
- Fortunato Gazzella: *Il processo per ingiunzione.* Roma, 1936-XV.
- Senatore Guido Mazzoni: *Influssi danteschi nella Maestà di Simone Martini.* Firenze, 1936.
- Eutimio Ranalletti: *L'impero e la Pax romana. La giustizia nella Corte d'appello di Milano. Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario XV E. F. alla Corte d'appello di Milano.* Milano, 1937.
- Umberto Carletti: *Disegni per l'esposizione universale di Roma: Anno XX.* Roma, gennaio 1937 - Anno XV.
- Senatore Cesare Mori: *Consorzio di 2° grado per la trasformazione fondiaria della bassa friulana. Il riordinamento fondiario del bacino Planais.* Udine, 1937-XV.
- Senatore Francesco Salata:
- Constantin Hohenlohe: *Einfluss des Christentums auf das Corpus juris civilis.* Wien, 1937.
- Ugo Speranza: *Il regesto e la storia del Monastero di S. Basilio in Aquila, compilati dall'Antinori.* Aquila, 1935.
- Senatore Benedetto Croce:
- Achille Geremicca: *Per le nozze di Elena Croce.* Napoli, 1936.
- Giovanni da Schio: *Almerico da Schio. - MDCCCXXXVI-MCMXXX.* Memorie. Schio, 1937.
- Arturo Lancellotti: *In memoria del marchese Gaetano De Felice (1863-1936).* Napoli, 1937.
- Pietro Meda: *Castelgomberto. Sue chiese e oratori. Notizie storiche.* Vicenza, 1935.
- A. Filippi: *Il mio paese (Lizzano).* Bologna, 1935.
- Calogero Alaimo: *Attività privata e attività pubblica. Contributo alla teoria dell'« imposta » e dei « servizi pubblici ».* Roma, 1937.
- Senatore Carlo Calisse:
- Konrad Beyerl: *Lex Baiuvariorum.* München, 1936.
- Gustavo Brunelli: *Cenni sulla mia attività scientifica. Problemi sulla scienza e dell'economia nazionale.* Roma, 1937.
- Giuseppe De Cristo: *Vent'anni di attività scientifica (1915-1935).* Terranova S. M., 1937.
- Annibale Alberti: *Il Regime fascista e il Parlamento.* Roma, 1937-XV.
- Angelo Senin: *Giurisprudenza amministrativa (anno 1936).* Bologna, 1937.
- R. Deputazione di storia patria per gli Abruzzi: *Anton Ludovico Antinori e il II centenario della sua nascita.* Aquila, 1904.
- Eugenio Onatski:
- 1° *L'Ucraina ed i limiti dell'Europa.* Napoli, 1936;
- 2° *La lingua ucraina nella famiglia delle lingue slave.* Napoli, 1937.
- Andrea Massimi:
- 1° Giovanni Pansa: *Osservazioni ed aggiunte al*

saggio critico-bibliografico sulla tipografia abruzzese dal secolo XV al XVIII. Sulmona, 1900;

2° Ugo Aschieri: *La Biblioteca di Brera illustrata*. Milano, 1936.

3° Municipio di Pesaro: *I Mostra bibliografica marchigiana. Biblioteca Oliveriana. 23 agosto-30 settembre 1936-XIV*. Pesaro, 1936.

Antonio Rota:

1° *Accorso da Reggio e i suoi scritti*. Roma, 1936;

2° *Note sulla dottrina del regresso nelle obbligazioni solidali presso i glossatori*. Città di Castello, 1936;

3° *La realtà storica del diritto comune, a proposito di un libro di E. Bussi, sul concetto di questo diritto*. Roma, 1936.

Salvatore Spinelli: *La relazione ai Deputati dell'Ospedale grande di Milano*. Milano, 1937.

Senatore Girolamo Marcello: *Considerazioni su circostanze che negli stati civili moderni potrebbero forse favorire la diffusione della disoccupazione*. Roma, 1937-XV.

Senatore Gaudenzio Fantoli: *Secondo corso per dirigenti di Aziende. (Corso di politica ed organizzazione delle imprese)*. R. Politecnico di Milano. Anno accademico 1935-36. Milano, 1937.

Decio Bocci: *L'ing. Davide Bocci, Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (1829-1915)*. Fabriano, 1937-XV.

Roberto Asinari di San Marzano:

1° *Dal Giuba al Margherita*. Roma, 1936-XIII;

2° *Dalla piana somala all'altopiano etiopico*. Roma, 1936-XIII.

Per la visita del Duce alla Colonia libica.

PRESIDENTE. In questi giorni il viaggio del Duce in Libia, per l'altissimo significato e per le circostanze che lo accompagnano, suscita palpiti profondi di fede e di orgoglio nel cuore della Nazione. L'opera di grandiosità veramente romana, che schiude nuove possibilità di traffico e di progresso lungo tutto il margine settentrionale dell'Africa, attesta quale feconda missione di civiltà l'Italia vi abbia esercitata e intenda esercitare; come le imponenti e calorose manifestazioni di attaccamento delle popolazioni indigene, riconfermando la luminosa prova di fedele devozione al tricolore data dalle valorose truppe libiche sui campi di battaglia d'Etiopia, dimostrano solennemente che il giusto e umano dominio sulla nostra grande colonia riposa, oltre che sulla forza, sugli inestimabili benefici prodigati alle genti soggette.

Nessuno può dimenticare che il Duce, prima di essere il fondatore dell'Impero, fu fin dagli inizi della sua azione di governo il primo e sommo promotore della riconquista, del riordinamento, dell'avvaloramento politico ed economico della Libia, divenuta, per virtù di lui e delle armi italiane, non più motivo di perenne inquietudine e di costosi interventi militari per parte della Madre Patria,

ma integrazione essenziale della vita e della potenza di questa sulla quarta sponda del nostro mare. L'avvenimento attuale annunzia certamente il sorgere di un'era ancora più fertile di attività e di benessere per quella terra, in un ritmo sempre più intenso di lavoro e di espansione per l'Italia. Con questa fiducia anche il Senato associa il suo saluto e il suo augurio al sentimento dell'intera Nazione. (*Vivissimi e generali applausi*).

Nomine a Ministri di Stato.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura di un messaggio del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

« Eccellenza,

« Roma, addì 28 febbraio 1937-XV.

« Informo che S. M. il Re Imperatore, con decreti del 5 e 6 gennaio u. s., ha nominato, su mia proposta, Ministri di Stato il prof. Alberto De Stefani e il Principe Don Giovanni Torlonia, senatore del Regno ».

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso i seguenti due elenchi di registrazioni con riserva.

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

« Roma, 26 dicembre 1936-XV.

« Eccellenza,

« In osservanza all'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1936-XV ».

« Il Presidente

« Gasperini ».

« Roma, 9 marzo 1937-XV.

« Eccellenza,

« In osservanza dell'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di febbraio 1937-XV ».

« Il Presidente

« Gasperini ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento giudiziario del Senato ho chiamato a presiedere la Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia il senatore Giuseppe Francesco Ferrari, vice-presidente del Senato.

Comunico altresì al Senato che, in conformità del mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato a far parte della Commissione per le petizioni, il senatore Scotti; della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, in qualità di membro supplente, il senatore Moresco; della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, il senatore Castellani.

Comunico infine che, in adempimento dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare incaricata di dare il proprio parere sui progetti dei nuovi Codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, i senatori: Scaduto, Anselmi, Di Marzo, Moresco e Michele Romano.

Comunicazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità (1508).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1526).

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1538).

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1539).

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1540).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1553).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1570).

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 (1571).

Dal Ministro dell'interno:

Ricostituzione dei comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro (1506).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto (1507).

Dal Presidente della Camera dei Deputati

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma (1509).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri (1510).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514 (1511).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica (1512).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo (1513).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina (1514).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1515).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio (1516).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata (1517).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1518).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1519).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria (1520).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre (1521).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936 (1522).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo protocollo di firma; atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936 (1523).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-yemenita, concluso con scambio di Note in data 21 aprile, 19 giugno, 17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926 (1524).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri (1525).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata (1527).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice (1528).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale

della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 (1529).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936 - Anno XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali (1530).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (1531).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari (1532).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda (1533).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli (1534).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero (1535).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito (1536).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito (1537).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca (1541).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato (1542).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 343 (1543).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle

Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri (1544).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, numero 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1545).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio (1546).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1547).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo (1548).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale (1549).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale (1550).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche (1551).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (1552).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore (1554).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo (1555).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il rattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione (1556).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero

dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione (1557).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati (1558).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti (1559).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti (1560).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo (1561).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi (1562).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936-XV, n. 2047 e 15 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1563).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio (1564).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici (1565).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina (1566).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari (1567).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città (1568).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

14 gennaio 1937—XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano (1569).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936—XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario (1322). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936—XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico (1328). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936—XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari (1477). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936—XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo (1513). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936—XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina (1514). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri (1525). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. SCIALOJA.*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937—XV al 30 giugno 1938 — Anno XVI (1526). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero (1535). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Relatore BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito (1536). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Relatore SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito (1537). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. BROGLIA;*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca (1541). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936—XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato (1542). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. SIRIANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936—XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi (1562). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936—XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936—XV, n. 2045 e 25 dicembre 1936—XV, numero 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1563). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936—XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio (1564). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937—XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici (1565). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937—XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina (1566). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937—XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari (1567). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. REGGIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937—XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di

trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città (1568). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano (1569). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. REGGIO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1570). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. REGGIO.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 (1571). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CONTI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1464). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita (1492). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento della attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale (1493). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali (1496). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COGLIOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (1499). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto (1507). — Rel. COGLIOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del

Governatorato di Roma (1509). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri (1510). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514 (1511). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica (1512). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1515). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio (1516). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata (1527). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore SCOTTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 (1529). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936 - Anno XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali (1530). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (1531). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante dispo-

sizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari (1532). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice (1528). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore VALAGUSSA.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1518). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1519). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria (1520). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre (1521). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MANZONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936 (1522). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo Protocollo di firma; Atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936 (1523). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore MANZONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-yemenita, concluso con scambio di Note in data 21 aprile, 19 giugno,

17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926 (1524). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Commemorazione dei senatori: Corbino, Landucci, Sandrini, Grandi, Del Carretto, Figoli des Ge-neys, Grosoli, Morrone, Mortara e Mango.

PRESIDENTE. Fra le numerose e dolorose perdite che hanno colpito di recente il Senato, particolarmente triste per tutti noi è stata quella di Mario Orso **Corbino**. Non par vero che siano venuti a mancarci imprevedutamente quella ribollente energia di vita ancora così giovanile, quel tesoro di ingegno tanto prezioso e originale, che, lungi dall'esaurirsi nel severo lavoro della cattedra e del gabinetto, e in molteplici e importanti attività scientifiche e tecniche al servizio dello Stato, si effondevano prodigalmente in una continua, appassionata ed efficace partecipazione all'opera della nostra Assemblea e fin anche nel dono quotidiano della più arguta e geniale conversazione con gli amici del Senato. Il nome del principe della fisica contemporanea resterà legato a scoperte sperimentali e a enunciazioni teoriche, le quali hanno rappresentato altrettante memorabili vittorie di quella che è forse la più gloriosa delle scienze italiane; ma noi rimpiangiamo sopra tutto il collega amatissimo, che per il fascino dell'ingegno, per la sorprendente versatilità, per la prontezza della parola precisa e scintillante era veramente uno degli animatori delle nostre discussioni. Versato in cento svariatissime materie non riteneva affatto disdicevole alla sua eccezionale autorità di maestro occuparsi anche degli argomenti apparentemente meno gravi. Voi ricordate l'ultimo discorso da lui pronunziato in quest'aula. Era la prima volta che il Senato prendeva in esame il bilancio del nuovo Ministero della Stampa e della Propaganda. Mario Orso Corbino improvvisò sull'organizzazione, sui criteri direttivi, sugli effetti psicologici e sociali delle trasmissioni radiofoniche un'esposizione felicissima di concetti talmente interessanti e vivi, che ne resta ancora la memoria diletta nei nostri spiriti. E quale patriota egli era, e come vigile per gli interessi più delicati della difesa nazionale, e quanto consapevole della compenetrazione strettissima fra l'indirizzo della cultura e l'orientamento politico del Paese. Forse la stessa tormentosa acutezza di quella sua tempra prevalentemente critica lo rendeva poco adatto ad accettare tutti i vincoli necessari di una rigorosa disciplina di partito; tuttavia possiamo ben dire che non solo come ministro dell'economia nazionale nei primi anni del Governo fascista, ma anche con la sua elevata azione parlamentare e con i servizi resi dalla sua fortissima competenza di scienziato, Mario Orso Corbino fu un leale e apprezzato collaboratore del Regime. Purezza adamantina di in-

tenzioni, visione chiara e costante dei fini della Patria ispirarono ogni suo atto; ma ancor più ci fu cara, e ci fa mestamente sentire come un vero lutto la scomparsa di lui, quella sua cordiale umanità, quell'espansività talvolta quasi fanciullescamente candida, e più spesso contenuta e velata da un'ironia senza amarezze, che rispecchiavano il fervore di un'anima infinitamente generosa e buona.

Per cinquant'anni Lando **Landucci** aveva professato diritto romano dalla cattedra solenne di Padova. Maestro di maestri, ha affidato un suo notevolissimo contributo personale di ricerche e di esegesi a opere di raro valore. Peraltro gli studi giuridici e la missione dell'insegnamento non lo distolsero dal prendere assidua parte alla vita pubblica. Deputato per la sua Arezzo durante quattro legislature, militò nel gruppo della Destra liberale. Dichiaratamente favorevole all'intervento dell'Italia in guerra fin dal principio del conflitto mondiale, si schierò nel Fascio parlamentare fra i sostenitori della resistenza a oltranza quando la Patria dovette raccogliere tutte le sue energie contro la minaccia esterna e le insidie interne. Coerente alla propria linea di intemerato patriottismo, Lando Landucci aderì al Fascismo fin dal 1924. Era una stimabile figura di studioso e di italiano, che sarà a lungo rammentata e onorata.

Dalla Camera dei deputati proveniva anche il veneto Amedeo **Sandrini**, che esercitò la professione forense con esemplare dirittura morale e con riconosciuto prestigio; e le stesse virtù affermò nell'adempimento dei pubblici uffici a lui conferiti. Eletto deputato per la 24^a legislatura, si segnalò presto per la sua alacrità e per la sua combattività fra i liberali della vecchia Destra. Interventista a suo tempo, fascista fin dal periodo della aspre lotte, era egli pure un eccellente, sincero e caldo patriota. Dal 1928 apparteneva al Senato, e anche in quest'aula era volentieri ascoltato per la sua oratoria facile e chiara, sorretta sempre da uno studio diligente dei problemi e dalla più cristallina buona fede.

Per la Camera era passato parimenti, negli anni lontani, lasciandovi traccia della sua sicura esperienza professionale in relazioni e discorsi molto pregevoli, il generale Domenico **Grandi**; ed era stato anche ministro della guerra nel primo Gabinetto Salandra, all'inizio della preparazione per l'intervento. Comandante di Corpo d'armata durante la grande guerra, aveva meritato la commenda dell'Ordine Militare di Savoia, per la perizia e l'ardimento con cui aveva guidato le sue truppe nei cruenti combattimenti sull'Altopiano carsico. Dopo la pace, lasciò il servizio dell'Esercito, svolse in Senato una cospicua attività, soprattutto nei dibattiti sulle questioni concernenti gli ordinamenti militari, e quale relatore competentissimo del bilancio della guerra. La sua preclara memoria di soldato e di uomo politico sarà lungamente onorata.

Per molti anni ammirato relatore in quest'aula del bilancio della marina, il marchese Ferdinando **Del Carretto** poteva essere vantato come una genuina autorità in tale campo, anche perchè aveva trascorso tutta la sua laboriosa e studiosa giovinezza nel Genio Navale, acquistandosi fama di ufficiale straordinariamente colto e capace. Aveva dovuto abbandonare la carriera nel 1903, quando il voto quasi plebiscitario dei concittadini lo aveva designato per la carica di sindaco della sua Napoli. Quella carica, allora assai gravosa e piena di complesse responsabilità, fu da lui molto onorevolmente tenuta per undici anni, durante i quali il senatore Del Carretto diede opera meritoria al rinnovamento portuale e edilizio della città. Era fascista dagli inizi del Regime e presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

Benchè decano della nostra Assemblea, il genovese conte Eugenio **Figoli des Geneys** era seguace ardente del Fascismo, che egli considerava giustamente continuatore e rinnovatore della grande tradizione nazionale del Risorgimento, della quale il venerato camerata era uno dei più autentici e degni superstiti. Garibaldino del 1866, aveva combattuto valorosamente a Bagolino a fianco del Missori, e poi nelle « Guide genovesi » del Da Mosto. Dedicatosi all'agricoltura, aveva eseguito ingenti lavori di bonifica nei suoi vasti tenimenti della Maremma toscana. Tutta la lunga nobilissima vita di Eugenio Figoli fu consacrata così alle opere più belle, suggerite dal culto costante, disinteressato e illuminato della Patria.

Di Giovanni **Grosoli**, spentosi ad Assisi nella francescana povertà in cui aveva voluto silenziosamente appartarsi, rammenterò soltanto, per non offendere l'umiltà da cui furono governate la sua vita e la sua morte, che egli ebbe massima parte nel promuovere l'entrata dei cattolici militanti nell'orbita costituzionale del Regno, e poi nell'impegnarli totalmente a una disciplinata e fervida accettazione dell'intervento dell'Italia nella grande guerra, infine nel condurne le correnti migliori e maggiori a un'adesione incondizionatamente fedele al Regime fascista: adesione di cui egli stesso diede l'esempio in momenti tempestosi quando troppi altri dubitarono.

Di tre illustri colleghi, Paolo **Morrone**, Ludovico **Mortara**, Camillo **Mangó**, pure rapiti di recente dalla morte alla nostra amicizia e alla nostra estimazione, nulla posso dirvi, per il divieto che essi mi hanno lasciato, di qualsiasi commemorazione. Ma quel divieto non può impedirci di ricordarli e rimpiangerli affettuosamente, come gli altri che ci sono stati tolti.

ROSSONI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 MARZO 1937

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa alle nobili parole di compianto pronunciate dal Presidente dell'Assemblea per la scomparsa dei senatori Corbino, Landucci, Sandrini, Grandi, Del Carretto, Figoli des Geneys, Grosoli, Morrone, Mortara e Mango.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario » (N. 1322).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico » (N. 1328).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita » (N. 1464). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare disposizioni intese ad evitare perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Viste le proposte del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per la stampa e propaganda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È vietato vender merci di qualsiasi natura a prezzi superiori a quelli che, per le vendite all'ingrosso e al minuto, sono fissati dal Comitato centrale di vigilanza sui prezzi e dai Comitati intersindacali provinciali, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Per le merci i cui prezzi all'ingrosso o al minuto non sono fissati dai suddetti Comitati, è vietata la vendita a prezzi superiori a quelli che dai bollettini dei Consigli provinciali dell'economia corporativa o altrimenti risultino correnti sul mercato nel mese di settembre 1936-XIV.

Art. 2. — La vigilanza sui prezzi delle merci è affidata al Comitato centrale, avente sede presso il Direttorio del Partito Nazionale Fascista, presieduto dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da persona da lui delegata e composto di un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni dell'interno, delle corporazioni, dell'agricoltura e foreste, delle finanze, delle comunicazioni, della stampa e propaganda, del Sottosegretariato Scambi e Valute, Istituto Centrale di Statistica, e di ciascuna delle Confederazioni Fasciste degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, dei lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, dei datori di lavoro e dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale della cooperazione.

Il Comitato centrale ha alla sua dipendenza i Comitati intersindacali costituiti in ciascuna Provincia e composti del segretario federale, presidente, di un delegato del Prefetto della Provincia, del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, e di un rappresentante di ciascuna delle locali organizzazioni sindacali interessate.

Potranno, soltanto in casi di comprovata necessità, essere ammesse variazioni di prezzi che siano giustificati da effettivi aumenti verificatisi nel costo delle materie prime e dei prodotti importati o siano connesse a condizioni della produzione e del mercato.

Art. 3. — Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non potrà essere aumentato il prezzo delle locazioni degli immobili urbani a qualunque uso destinati, e dei fondi rustici, anche se altri inquilini o affittuari succedano nel godimento dell'immobile.

Per lo stesso periodo di tempo, gli affittacamere non potranno aumentare i prezzi applicati al 1° settembre 1936-XIV.

Ogni patto con il quale sia convenuto un prezzo superiore a quello corrisposto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, è nullo di pieno diritto.

Il conduttore, entro un anno dalla fine della locazione, può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Art. 4. — Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun aumento potrà essere apportato ai prezzi vigenti alla suddetta data per le forniture di acqua, energia elettrica e di gas, per qualunque uso, nonchè alle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, gestiti da Enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, società o privati.

Con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le corporazioni, su richiesta dell'Amministrazione statale cui compete il controllo sulle tariffe e sui prezzi ai quali si riferisce il comma precedente, e sentito il Comitato centrale

di cui all'articolo 2 del presente decreto potranno, in considerazione di circostanze eccezionali, essere consentite deroghe al divieto stabilito nel suddetto comma, nei limiti giustificati da tali circostanze.

Art. 5. — Fino al 31 dicembre 1936-XV, nessun aumento potrà essere apportato ai prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla stessa data dovrà essere continuato il servizio « buoni di albergo » della Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo alle condizioni attualmente vigenti.

Per gli anni 1937 e 1938 saranno fissati dal Ministero per la stampa e la propaganda i prezzi che gli alberghi, le pensioni e le locande dovranno obbligatoriamente praticare, nei limiti del massimo e del minimo, che il detto Ministero indicherà.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, e per la disciplina del suddetto servizio dei « buoni di albergo ».

Art. 6. — Chiunque violi i divieti stabiliti dagli articoli 1, 4, 5, del presente decreto è punito con l'ammenda fino a lire 10.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino ad un anno.

Il processo verbale di contravvenzione deve essere rimesso entro le 24 ore al Pretore, il quale procede sempre a giudizio direttissimo nel termine di cinque giorni dalla ricezione del verbale. La citazione deve essere notificata all'imputato almeno due giorni prima della udienza fissata per il dibattimento. Al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 503, 504 e 505 capoverso del Codice di procedura penale.

A carico dei conduttori di alberghi, pensioni e locande, che non osservino le disposizioni dell'articolo 5 del presente decreto, oltre alle pene previste dal comma primo, sarà applicata con decreto del Prefetto della provincia la sospensione dall'esercizio da cinque a trenta giorni.

Art. 7. — Chiunque accaparrì merci, oltre le normali esigenze della propria attività agricola, industriale o commerciale, in modo e quantità tali da cagionare aumenti di prezzo non altrimenti giustificabili dalle condizioni del mercato, o da turbare in altra maniera il mercato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa fino a lire 10.000.

Art. 8. — Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati e sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Presidente del Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, potranno essere emanate le istruzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente Regio decreto-legge ed in particolar modo potranno essere indicati, per alcune categorie di merci, i limiti massimi

delle variazioni da ammettersi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 9. — Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Presidente del Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, di cui all'articolo 2 del presente Regio decreto-legge, d'intesa con i Ministri interessati, potrà disporre accertamenti circa le giacenze di merci presso aziende, magazzini e stabilimenti.

Per tali accertamenti il Comitato potrà valersi anche dell'opera dei Consigli provinciali dell'economia corporativa e della Regia Guardia di finanza.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI —
THAON DI REVEL — ROSSONI —
BENNI — ALFIERI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Ho chiesto la parola semplicemente per dichiarare che il Governo concorda con l'interpretazione data dal relatore senatore Berio, richiedente il permanere della facilitazione accordata ai locatori e sub-locatori dal decreto integrativo del Capo del Governo, che detta norme esecutive al decreto-legge 14 aprile 1934, circa la possibilità di aggiungere all'affitto una quota di canone proporzionale alle spese per i miglioramenti e le trasformazioni appor- tate agli immobili stessi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore non è presente, ma sarà lieto di apprendere il consenso dell'onorevole Ministro.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Con-

sorzi volontari di produzione o di vendita » (N. 1492). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita, con le seguenti aggiunte e modificazioni:

Al 1° e 2° comma dell'articolo 1 sono sostituiti i seguenti:

I Consorzi volontari, comunque denominati o costituiti, i quali abbiano per oggetto la disciplina della produzione o della vendita fra gli esercenti di uno stesso ramo, o di rami fra loro connessi, di attività economica — ivi compresi i Consorzi che raggruppano aziende produttrici di servizi — oltre alle comunicazioni prescritte nel primo comma dell'articolo 10 della legge 16 gennaio 1932, n. 834, sono tenuti a trasmettere annualmente alla Segreteria delle Corporazioni competenti copia dei loro bilanci accompagnata da una relazione sull'attività svolta dal Consorzio con l'indicazione di tutti gli elementi (quali listini di prezzi, quantitativi di merce venduta, quote di produzione in relazione alla potenzialità degli impianti) necessari per una completa valutazione dell'azione esercitata dal Consorzio per il conseguimento dei suoi fini.

Le Corporazioni possono, attraverso le Amministrazioni statali, alla cui vigilanza i Consorzi sono soggetti, chiedere ai Consorzi stessi o alle aziende consorziate, tutti quegli ulteriori dati tecnici od economici riferentesi all'andamento delle aziende nei rapporti di queste con i Consorzi.

L'articolo 3. è sostituito dal seguente:

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai Consorzi la cui attività, a giudizio del Ministro per le corporazioni, non influisca sulla situazione della produzione o del mercato nazionale.

Esse non modificano le norme in vigore circa i poteri di vigilanza e di controllo che spettano alle diverse amministrazioni dello Stato sui singoli Consorzi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BELLUZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO. Onorevoli Senatori, il Regio decreto-legge del 16 aprile 1936 recante norme circa

i Consorzi volontari di produzione e di vendita se sarà applicato, come tutto lascia sperare, in modo conforme ai sani principi della economia fascista, porterà alla produzione italiana, e, in modo speciale, alle medie e piccole industrie, benefici di grande mole.

L'applicazione del decreto reciderà definitivamente qualche radice malsana di pochi Consorzi che sono stati costituiti al solo scopo di approfittare del monopolio di fatto realizzato, per aumentare i prezzi di prodotti indispensabili ad altre industrie minori, e condurrà i Consorzi stessi alle loro vere finalità. Finalità che sono quelle che io ho esposto in alcuni discorsi pronunciati dieci anni fa nella mia veste di Ministro della economia, finalità che vedo molto chiaramente elencate in un recente importante scritto del Ministro per le corporazioni.

I Consorzi di produzione devono servire ad evitare la concorrenza fra i consorziati nell'acquisto delle materie prime, a migliorare i processi di produzione, a specializzare la produzione stessa fra le varie industrie, allo scopo di ridurre i costi, ad utilizzare tutte le energie e le materie prime nazionali per rendere fin dove è possibile la produzione italiana indipendente da questa straniera, ed infine a formare un fronte unico nella esportazione evitando, di fronte all'estero, ogni forma di concorrenza deleteria, o, come si suol dire, ogni forma di cannibalismo industriale.

I Consorzi di vendita costituiti, per fare pagare in Italia i prodotti molto più cari di quanto si vendono all'estero, mentre ragioni di diversa natura, comprese quelle tecniche, giustificerebbero una differenza molto lieve, i Consorzi che fanno gravare sul prezzo di vendita dazi protettori astronomici che hanno, o dovrebbero avere uno scopo diverso, devono tornare nella legalità della sana economia fascista, o morire assieme alla economia liberale di buona memoria, perchè nella realtà più che di Consorzi, come molto opportunamente osserva il nostro relatore senatore Guadagnini, si tratta di cartelli.

È necessario tenere presente che l'economia italiana deve curare principalmente le attività produttive che sono più consone al carattere delle nostre maestranze, deve cioè facilitare lo sviluppo dell'artigianato, della piccola e della media industria, dove l'intelligenza e la capacità del popolo italiano hanno maggiormente campo di rivelarsi.

E qui mi sembra utile, onorevoli Senatori, ricordare alcune cifre che riporto da una interessante relazione che l'attuale Presidente della Confederazione degli industriali, il collega Volpi, ha fatto al Consiglio della Confederazione stessa a Bolzano nello scorso dicembre.

Su 146 mila industriali inquadrati nella Confederazione, 112 mila hanno un numero di dipendenti fino a 10; 25 mila hanno un numero di dipendenti da 10 a 50, mentre altre 8000 ditte con un numero di dipendenti da 50 a 300 formano la media industria. In complesso, dunque, su 146

mila industriali, ben 145 mila, con un totale di 2 milioni di lavoratori, appartengono alla piccola e media industria. E sono queste industrie ed il glorioso artigianato italiano che devono trovare in Italia, a prezzi onesti, quanto loro necessita per poter svolgere una attività utile sempre più alla Nazione e se possibile, vincere la concorrenza straniera anche sui mercati mondiali.

Nessuno, intendiamoci bene, è per principio contrario alla grande industria italiana, la cui esistenza è necessaria per i bisogni della pace ed indispensabile per quelli maggiori della guerra, grande industria italiana la quale esaminata in blocco ha benemerienze tecniche economiche e sociali che gli Italiani di buon senso riconoscono e non dimenticano. Evidentemente non è dalla media e tanto meno dalla piccola industria che si possono sperare i grandi impianti idroelettrici che costano diecine di milioni, le navi per la marina mercantile e per quella da guerra, i cannoni, le corazze, i grossi fucinati, i cavi transatlantici, i pneumatici per le ruote degli autotrasporti, le automobili, le locomotive, i locomotori, i grandiosi impianti, richiesti dai processi sintetici che danno i prodotti chimici, dai fertilizzanti ai colori, dai lubrificanti agli esplosivi.

Ma appunto perchè la grande industria è necessaria in pace ed indispensabile in guerra, ed ha tante benemerienze, essa non deve approfittare di questa situazione di privilegio per fare la concorrenza alle sorelle minori, alla media e alla piccola industria, o la prepotente verso i consumatori con prezzi di imperio.

Ora è specialmente in alcuni rami della grande industria che si incontrano i Consorzi di vendita a carattere cartellista, talvolta, poco opportunamente, associati alla grande industria straniera. Molte industrie italiane da almeno tre lustri si lamentano di questa situazione, ed alla testa di esse è l'industria meccanica che ha in Italia tante nobili tradizioni, che effettivamente vive abbastanza bene se è collegata alla grande industria siderurgica, mentre respira affannosamente se è sola e di piccole dimensioni. È un fatto che in Italia i prodotti siderurgici e conseguentemente tutti i motori, le macchine, gli apparecchi, le navi, costano molto, ma molto di più che non all'estero, anche perchè le dure necessità della riserva aurea annullano la concorrenza estera.

E se l'onorevole Ministro attraverso i suoi valorosi funzionari farà istituire i confronti necessari, potrà avere in mano elementi per agire fascisticamente in una zona nella quale il vecchio liberalismo ed il giovane fascismo hanno formato un impasto economico non rispondente alle necessità dell'ora.

Ricordo anche che, avendo studiato a fondo la situazione di un ramo della produzione italiana molto importante per la media e la piccola industria, mi sono trovato spinto dalla documentazione di sistemi in perfetto contrasto con la economia fascista corporativa, a rivolgere all'onore-

vole Ministro per le corporazioni un'interrogazione del seguente tenore:

« Al Ministro per le corporazioni per sapere se sia al corrente di quanto avviene in Italia nel commercio del cristallo, e quali provvedimenti intenda prendere per troncane il monopolio del relativo Consorzio, dominato da una Società francese, il quale con atti d'imperio e prezzi crescenti, danneggia la media e la piccola industria e ne impedisce l'esportazione ».

A questa interrogazione che chiedeva risposta scritta il Ministro ha risposto:

« Il Ministero delle corporazioni ha sempre considerato che l'azione dei consorzi anche volontari non dovrebbe essere abbandonata al mero diritto privato.

« Perciò, nonostante le generiche disposizioni della legge 16 giugno 1932, n. 834, concernente la costituzione e il funzionamento dei consorzi fra esercenti uno stesso ramo di attività economica, ha, con apposito provvedimento, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati e trovasi ora innanzi al Senato, predisposto norme circa i consorzi volontari di produzione o di vendita.

« Ad ogni modo il Segretariato delle corporazioni ha tutto preordinato affinché le singole Corporazioni possano prendere in esame nelle prossime loro convocazioni il funzionamento e l'azione dei consorzi afferenti alle categorie in esse collegate.

« Oltre a ciò, assicuro che il Ministero esaminerà con la più vigile attenzione tutte quelle denunce che gli interessati credessero di trasmettere circa l'azione dei consorzi stessi, valendosi anche, ai fini della preparazione, della discussione da parte delle Corporazioni.

« Pertanto, anche la Corporazione del vetro e della ceramica, nella sua prossima riunione, si occuperà dell'argomento proposto dall'onorevole interrogante ».

Onorevole ministro, Ella ha dimostrato di avere, come suol dirsi, i numeri necessari per governare la complessa e delicata materia dei consorzi; vigili affinché nelle Corporazioni i posti di manovra non finiscano alle volte indirettamente in mano agli interessati al « noli me tangere », od in mano ad incompetenti, perchè allora le sue ottime intenzioni andrebbero a lastricare una nota strada.

Del resto può darsi che la sua indagine, che, rilevo fra parentesi, è anche desiderata da qualche grande industriale nel cui animo l'interesse generale prevale su quello particolare, porti a scoprire che, salvo qualche eccezione, come quella oggetto della mia passata interrogazione, la ragione dei prezzi elevati debba cercarsi in costi alti dovuti ad una mancata intesa fra i consorziati, per cui tutti vogliono essere in grado di eseguire la gamma completa della produzione anzichè seguire tecnicamente la specializzazione che solo può ridurre i costi e migliorare la qualità, oppure a gravami di carattere sindacale, ad eccesso di mano d'opera imposta.

Comunque l'indagine precisa porterà a discus-

sioni serene ed a risultati notevoli per la produzione industriale italiana, la quale deve potere svolgersi corporativamente sì, ma libera da pastoie e lontana da insidie esterne ed interne, realizzando un onesto guadagno.

La produzione industriale italiana ha bisogno di un coordinamento che la Federazione dell'industria, per ragioni ovvie, difficilmente potrà realizzare. Quando Ella, onorevole Ministro, leggerà l'elenco delle troppe officine che fabbricano in Italia automobili, locomotive, locomotori, carri ferroviari, turbine idrauliche, motori Diesel, valvole, pompe, ausiliari di bordo, macchine elettriche, laminati, fucinati... e l'indicazione potrebbe continuare, o l'elenco di quelle poche che hanno invece il monopolio di un importante ramo di produzione, si persuaderà dell'intenso lavoro di coordinamento e di potatura economica che le Corporazioni competenti potrebbero e dovrebbero al più presto eseguire.

Il problema è di tale mole e di così grande importanza per l'economia della Nazione, da meritare la più grande e più vigile attenzione; se Ella, onorevole Ministro, saprà risolverlo con senso alto di equità e di giustizia avrà la gratitudine di tutti i consumatori. (*Vivi applausi*).

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. La relazione del senatore Guadagnini, diligente ed efficace, ha esattamente interpretato lo spirito e la lettera del provvedimento che è sottoposto all'approvazione del Senato. Le dichiarazioni del senatore Belluzzo toccano alcune manifestazioni, che direi patologiche, del fenomeno consorziale ed indicano nella loro seconda parte un obiettivo da raggiungere che non deve essere trascurato: quello, cioè, di un riordinamento delle attività industriali per giungere là dove è possibile, ad un coordinamento di funzioni che eviti sperperi di mezzi e di energie e permetta di arginare il rialzo dei costi di produzione. Posso dire fin da ora che la Corporazione della metallurgia e della meccanica ha già posto allo studio preliminarmente questo argomento ed io credo che la preparazione possa procedere sollecita, onde portare la discussione alla prossima convocazione della Corporazione stessa.

Ad ogni modo non passerà molto tempo che questo problema sarà affrontato. Problema ponderoso e che perciò merita una preparazione attenta e nel tempo stesso una discussione meditata e severa. Per quanto riguarda la situazione consorziale, a cui la relazione Guadagnini ha dato tanta importanza e tanto rilievo, essa può essere così riassunta:

1° dopo la legge del 1932 sui consorzi obbligatori, l'iniziativa privata si è schermata, per così dire, dalla costituzione di consorzi obbligatori, poichè la procedura stabilita dalla legge stessa che obbliga, per riconoscere costituito il consorzio,

di raggiungere il 75 per cento del numero delle imprese aderenti, o l'80 per cento del complesso di produzione, non era facile all'attuazione.

2° Il controllo positivo e permanente da parte dello Stato non è altrettanto facilmente accettabile. Evidentemente se non se ne può fare a meno si accetta il consorzio, ma l'iniziativa cerca di allontanarsene per quanto è possibile.

3° I consorzi volontari invece degli obbligatori si sono venuti accrescendo nel numero e nella forza.

Il consorzio volontario, cioè quello che, per definizione, è aperto alle adesioni delle imprese, non è mai totalitario; lascia fuori quelle imprese che non vogliono aderirvi. Ne viene di conseguenza che, o i consorzi premono sulle ditte rimaste fuori in modo tale da eliminarle o soffocarle, oppure queste vivono ai margini del consorzio, possono fare una concorrenza, direi così, sleale alle aziende consorziate, vincolate alla disciplina contrattualistica del consorzio ed alla sua politica di produzione e di prezzi.

Infine i consorzi non sono, di per sé stessi, né un male né un bene: sono il portato, come dicevo, naturale del processo industriale moderno e delle vicende cicliche dell'economia che li creano come difesa delle imprese che vi partecipano, oppure come strumento di inserzione e di dominio sul mercato. Alla domanda dunque, fin dove i consorzi sono utili, e dove e quando la loro utilità si attenui e scompaia, non ci può essere altra risposta, se non quella di affermare che occorre assisterli, vigilarli e controllarli. Non credo che si possa per principio, aprioristicamente, impedire la costituzione e l'azione dei consorzi; ma occorre impedirne lo sconfinamento e gli eccessi e quando è necessario occorre anche valersene (e a questo risponde l'articolo 2 del provvedimento in esame) e valersene ai fini dell'interesse dell'economia e della difesa nazionale.

Quali sono gli organi più adatti per questo controllo? Sono le Corporazioni: non possono essere altro che le Corporazioni, costituite dalla rappresentanza di tutte le imprese non solamente produttrici, ma anche delle ditte consumatrici e delle ditte distributrici. Esse sono in grado di esprimere da sé stesse quella sintesi equilibrata da cui trarre le direttive e i mezzi più opportuni per il controllo.

Credo quindi che questo provvedimento, che ha sollevato molte discussioni, ma che è stato bene accettato dall'opinione pubblica, possa essere accolto con spirito corporativo dalle imprese consorziate, da quelle che potranno domani vedere e considerare la possibilità di una disciplina consorziale e da quelle stesse che intendono rimanere fuori.

Questo provvedimento, che con le rettifiche apportate dalla Camera si è ampliato logicamente e opportunamente, gioverà alle imprese, ripeto, poichè occorre agguerrirsi anche di fronte alla concorrenza internazionale.

E gioverà anche ai consumatori tra cui, occorre ricordarlo, molto spesso il primo e il più cospicuo è proprio lo Stato. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale » (N. 1493). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936 - Anno XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico » (N. 1499). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, numero III, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

n) l'esecuzione delle perizie disposte dall'autorità amministrativa, e relative ad industrie marittime;

All'articolo 13, comma 1º, sono soppresse le parole, che sono invece aggiunte alla fine del 2º comma dell'articolo 15: adotta, nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio d'amministrazione, riferendone alle prime riunioni per la opportuna ratifica.

All'articolo 14, comma 2º, le parole: un membro designato dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie per il naviglio da passeggeri, sono sostituite dalle parole: due membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento: uno per il naviglio da passeggeri e uno per il naviglio da carico.

Allo stesso comma dello stesso articolo 14, sono soppresse le parole: un membro designato dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie per il naviglio da carico.

Al comma 1º dello stesso articolo 14, le parole: il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie; sono sostituite dalle altre:

il presidente della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Desidero anzitutto rilevare l'opportunità di quel punto della perspicua relazione sul disegno di legge in cui il collega Foschini rileva che esso discende dal Regio decreto-legge addì 11 novembre 1926, convertito nella legge del 16 febbraio 1928, e lo riproduce pressochè integralmente, introducendovi i provvedimenti che già il Regio decreto-legge del 1926 autorizzava il Governo a rendere gradualmente e tempestivamente esecutivi, come di fatto è da tempo ormai remoto avvenuto.

Nulla pertanto il disegno di legge infirma della veramente fondamentale riforma dell'Istituto nazionale di classificazione, che per il passato operava soltanto per le navi mercantili e da circa otto anni opera anche per gli aeromobili civili, attuata nel 1926 da Costanzo Ciano.

Utile, senza dubbio, ciò nonostante il provvedimento ora in discussione dappoichè costituisce il Testo Unico di disposizioni ormai troppo disperse nel tempo e nello spazio.

Non sarà forse del tutto inutile, se l'indulgenza dei colleghi vorrà consentirmelo, vedere le grandi linee di questa riforma fondamentale e dedurne qualche conseguenza.

Essa ha ampliato la competenza dell'Istituto di classificazione e l'ha notevolmente estesa, ma nulla ha innovato in quella che era ed è tuttora la sua funzione capitale, la ragione essenziale della sua esistenza: la classificazione delle navi mercantili, estesa come ho accennato agli aereo-

mobili civili. Navi e aeromobili di qualunque bandiera; è criterio vigente presso tutti gl'Istituti, e il nostro lo applicò non appena costituito: l'articolo 2 del provvedimento in discussione opportunamente lo specifica per le navi mercantili col suffisso di *qualunque bandiera*, non così l'articolo 3 per gli aeromobili civili, ove il suffisso manca: ma l'analogia dei casi è talmente evidente che l'Istituto Nazionale è senza dubbio autorizzato a classificare anche gli aeromobili civili di qualunque bandiera, e non credo necessario confermarla proponendo la relativa aggiunta formale all'articolo 3.

A questo punto può sorgere la curiosità di sapere che cosa è questa classificazione: io mi guardo bene dal dare risposta particolareggiata che non potrebbe essere breve, cercherò invece di spiegarlo con un esempio, dicendo che la classificazione delle navi mercantili e degli aeromobili civili molto somiglia all'azione del medico, considerata non solo nella sua funzione curativa degli ammalati quando non li manda all'altro mondo, ma pure e soprattutto nella sua azione preventiva intesa a mantenere l'uomo in sanità. La classificazione vuol mantenere le navi in sanità affinché la navigazione risulti sicura, vuol ripristinare la sanità quando il logorio del tempo, i cimenti cui lo scafo e gli organi della nave sono sottoposti, specie durante il cattivo tempo, oppure le avarie cui è andata soggetta, lo richiedono.

È una funzione eminentemente tecnica che richiede molta competenza nel personale che la esercita, congiunta ad altissimo senso di responsabilità e adamantina onestà, perchè le conseguenti decisioni investono interessi sempre notevoli, talvolta cospicui, che vanno considerati con la sola guida della scienza e della coscienza.

Le risultanze della classificazione sono rese di pubblica ragione, e chiunque ne abbia interesse può facilmente conoscerle: quando favorevoli, sono pure attestate con opportune specificazioni nel Certificato di Classe rilasciato alla nave.

Questa funzione fondamentale il Registro Italiano e quelli stranieri non la esercitano per conto dello Stato, bensì per conto e per mandato degli interessati ai traffici marittimi, i caricatori di merci e gli assicuratori, non dico i passeggeri che generalmente ignorano la Classe pur avvantaggiandosene. La costituzione di questi Istituti è ormai antica, il più anziano ha circa due secoli di vita, gli altri — e fra essi il nostro — sono sorti nel secolo scorso, a misura che i traffici si andavano sempre più sviluppando. L'impulso a costituirli è per tutti venuto dagli interessati di cui dianzi ho detto, per avere notizie precise e sicure sulla efficienza delle navi a ben sostenere i rischi della navigazione.

Da tempo di gran lunga più remoto, se non vogliamo proprio risalire a Roma antica, possiamo rammentare le provvidenze delle nostre gloriose repubbliche marinare, lo Stato vigilava esso stesso sulla efficienza di cui ho detto, ma gl'interessati

ritennero ugualmente necessario provvedere per proprio conto a mezzo dei Registri: ne risultò un doppione, e conseguenti gravami diversi per l'armamento sui quali sorvolo. Senonchè, gradualmente, i Governi dei paesi marittimi si convinsero che gli Istituti di classificazione facevano molto bene il loro mestiere, forse meglio delle organizzazioni burocratiche colle quali lo Stato provvedeva alla sua vigilanza, e ne seguì a poco a poco l'alleggerimento della vigilanza statale fino ad annullarla o quasi per tutti gli incumbenti cui provvede l'Istituto Nazionale di classificazione e talvolta, quando esso non esiste, anche Istituti stranieri ben quotati; limitatamente si intende alle navi in regola con la Classe.

È soddisfacente rilevare che l'Amministrazione marittima italiana fu pioniera su questa via, di cui è evidente l'opportunità e il vantaggio: infatti il Codice della marina mercantile, promulgato nel 1876, autorizzava il Governo a riconoscere agli effetti di legge la Classe di Istituti nazionali, e il riconoscimento di fatto venne poco dopo.

Lo Stato si è però sempre guardato bene dall'intromettersi nelle relative prescrizioni e determinazioni; esse sono rimaste di esclusiva competenza e responsabilità dell'Istituto e per esso dei suoi dirigenti; lo Stato ha voluto soltanto, ed era giusto, conoscere i Regolamenti inerenti la classificazione, talvolta si è anche riservata la ratifica della nomina dei funzionari tecnici, ha introdotto i suoi rappresentanti nei superiori consessi dell'Istituto: ante il riordinamento del 1926 il Presidente del Consiglio di amministrazione era il Presidente o un Vice-presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

Il riordinamento fondamentale di Costanzo Ciano ha lasciato integra la competenza e la responsabilità dell'Istituto per quanto riguarda la Classificazione: né poteva essere altrimenti, perchè alla Classe statale nessuno degli interessati crederrebbe. È criterio di essenziale importanza, per il prestigio che l'Istituto deve avere non solo nel Regno ma nell'ambiente marittimo mondiale; ed esplicitamente risulta nell'articolo 2 del Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, edizione 1932 tuttora in vigore che dice:

« Quando il giudizio del Registro Italiano, per atti dipendenti dal presente Regolamento, ed esclusi quelli inerenti il Certificato di classe, non è accettato dall'armatore, la questione controversa è prospettata all'Amministrazione centrale della Marina mercantile, la quale, sentito eventualmente il Comitato tecnico navale del Registro Italiano, delibera definitivamente ».

Esclusi gli atti inerenti il Certificato di classe... Evidente, dunque, la competenza, la responsabilità assolute ed esclusive del Registro per tutto quanto riguarda la Classificazione. Credo sarebbe stato commendevole inserire questo criterio veramente essenziale anche nel Regio decreto-legge in esame, ma il Regolamento di sicurezza è così

chiaro ed esplicito, che non parmi valga la pena di proporre il relativo emendamento.

Ma se nulla ha innovato per la classificazione, in che cosa dunque consiste la riforma fondamentale di Costanzo Ciano? Anzitutto nel rendere obbligatoria la Classe e sottoporre così al rigoroso controllo dell'Istituto le navi nazionali, escluse le minori destinate a traffici limitati o locali; altresì, e questo per evidenti ragioni di prestigio, per qualsiasi nave classificata presso Registri stranieri; in secondo luogo nel sottoporre alla vigilanza tecnica del Registro, il quale ne attesta le risultanze col Certificato di navigabilità, tutte le navi nazionali che non hanno obbligo della Classe e spontaneamente non la richiedono; in terzo luogo nel predisporre la Classificazione degli aeromobili civili, attuata poco tempo dopo; infine nell'attribuire al Registro italiano l'incarico di provvedere ad ogni altro incumbente d'ordine tecnico che leggi o regolamenti deferiscono allo Stato, ai quali incumbenti, e soltanto ad essi, il Registro provvede *per mandato e sotto l'autorità dello Stato*, per esempio la determinazione della linea di massimo carico e della stazza comprese quelle speciali Suez e Panama. A questi incumbenti dapprima provvedevano ingegneri, costruttori e macchinisti navali scelti fra i liberi professionisti residenti nei porti marittimi, saltuariamente chiamati a prestare l'opera loro secondo necessità, remunerati per la medesima volta per volta a carico dell'armatore, liberi di esercitare ogni altra attività...

Fuori di luogo sarebbe ora indagare se il sistema fosse buono, mediocre o cattivo: basta rilevare che evidentemente ben maggiore affidamento per i servizi di cui si tratta dà l'Istituto di classificazione, che da molti anni ha meritato la fiducia dello Stato per incumbenti assai più complessi ed importanti, quelli inerenti la classificazione.

Costanzo Ciano avrebbe anche potuto costituire invece all'uopo un corpo di funzionari tecnici statali, come esiste più o meno vistoso nei principali Paesi marittimi; onde uffici, personale d'ordine e di servizio di contorno ai tecnici, pensioni e via dicendo. Il contribuente deve essergli molto grato di aver tutto affidato al Registro, divenuto così l'organo tecnico esclusivo dello Stato per tutto quanto riguarda il naviglio mercantile e l'aeronautica civile: anche gli armatori devono essergliene grati, superato l'inevitabile attrito di primo tempo, ne hanno dato chiari segni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ot-

tobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi» (N. 1518). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, il 6 ottobre 1936, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi » (N. 1519). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936, fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria » (N. 1520). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, col quale è data esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre » (N. 1521). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di note il 12 dicembre

1936, per l'importazione nel Regno, durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, a partire dal 16 dicembre detto, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1526). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario, legge lo stampato n. 1526.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

JOSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOSA. Onorevoli Senatori. L'interesse manifestato dal Senato quando, nella seduta del 18 dicembre scorso, si trattò del provvedimento voluto dal Capo del Governo a sollievo della vinificazione per il consumo familiare fino agli otto quintali di uva, e il caldo consenso con cui quel provvedimento venne accolto, mi inducono a ritenere che non dovrebbero riuscire sgraditi, in questa circostanza, l'approfondimento del vasto complesso vivo problema viticolo italiano, e qualche accenno d'altra parte ai rimedi che l'attuale situazione viti-vinicola comporta.

Si parlò, nella seduta che ho ricordata, di crisi vinicola, di sovrapproduzione dell'uva e di sottoconsumo del vino. Io attenuerei in verità tutte queste espressioni, sembrandomi che non si possa parlare attualmente di crisi vinicola, cioè di un profondo generale perturbamento della produzione e dell'economia viti-vinicola, ma solo di sofferenza economica della viticoltura, particolarmente accentuata in alcune regioni quali il Piemonte, la Toscana, la Puglia e la Sicilia; né si può parlare di sovrapproduzione e sottoconsumo in quanto sono elementi elastici, relativi e diver-

genti, senza un punto preciso di origine o riferimento, non essendo possibile realmente sapere dove comincia la sovrapproduzione e dove il sottoconsumo, per cui resta semplicemente il fatto della giacenza di una certa quantità di prodotto e in confronto un non adeguato consumo interno e una non proporzionata esportazione all'estero, con conseguente limitata attività del mercato e debolezza dei prezzi.

Furono certamente anni di crisi vinicola quelli dal 1888 al 1891, a causa dell'esportazione del vino già importante e caduta improvvisamente; quelli dal 1904 al 1910 per le condizioni generali del mercato interno ed estero e per le elevate produzioni, che toccarono, con 96 milioni di quintali d'uva nel 1909 il massimo da quell'anno ad oggi; gli anni ancora dal 1919 al 1923, con un diffuso stato di disagio economico e d'inquietudine dei viticoltori, pure di fronte al prezzo remuneratore del prodotto e ad una produzione media inferiore, per esempio, a quella del quinquennio precedente 1910-1914 che, con sovrabbondanza di prodotto, aveva avuto un andamento normale senza dar luogo a preoccupazioni.

Non per questo, si intende bene, l'attuale sofferenza economica viti-vinicola merita meno la nostra attenzione e le provvidenze statali che valgano a sollevarla economicamente, salvo a ricercare e preparare i mezzi più opportuni e adeguati per dare all'economia viticola ed enologica italiana un relativo assetto, traendola dalla vita travagliata alla quale sembra condannata come da un fatale destino. Assetto soltanto relativo, ripeto, onorevoli Senatori, perchè bisogna persuadersi, e ne è ormai tempo, di due verità. Una prima. La viticoltura, con tutta la sua enorme importanza e preminenza fra le attività agrarie della Nazione, con tutta l'immensa ricchezza che rappresenta e la vita che suscita — 25 miliardi di valore fondiario dei vigneti, 7 miliardi di valore di mercato dei prodotti, 450 milioni di giornate di lavoro, 5 miliardi di salari, 8 miliardi di valore delle cantine e degli attrezzi, a voler stare alle cifre comunemente citate — la viticoltura non ha mai avuta una tranquilla esistenza, e da noi del resto come in tutti gli altri Paesi viticoli. Alternative di splendore e di decadenza, di fortuna e di miseria, di attività febbrile d'impianti e di abbandono e distruzione, lotta contro cause nemiche sempre più numerose e implacabili, gioia di prodotti vistosi e amarezza, in annate sfavorevoli, di prodotti scadenti e quasi inservibili.

Ma sopra tutto alternative di produzione, per la singolare debolezza e delicatezza della vite, acquisite, come molti ritengono, nella millenaria coltura, e per l'esercito dei parassiti che l'aggrava. Alternative incessanti, capricciose, bisbetiche, tali da andare da 96 milioni di quintali di uva nel 1909, con 50 quintali per ettaro, a 30 milioni di quintali nel 1915, con 14 quintali per ettaro, senza mai due anni di seguito, nell'ultimo trentennio, che si rassomigliassero e si avvicinas-

sero, caratterizzati ora dall'abbondanza e dalla crisi dell'abbondanza, ora dalla scarsità e dalla crisi della scarsità, con tutte le note conseguenze economiche, sempre più o meno dolorose e preoccupanti.

E alternative nelle esportazioni, con periodi floridi, come quello fra gli anni 1878 e il 1888, corrispondente alla crisi fillosserica francese, durante il quale fummo presi dalla febbre degli impianti in Puglia e in Sicilia, e si esportarono, nel 1887, 3.600.000 ettolitri di vino, la maggior parte in Francia, toccando il massimo dell'esportazione vinicola italiana dal 1861 a oggi; successivi brevi periodi di notevole esportazione in Austria-Ungheria, Svizzera, Germania, qualche ripresa ogni tanto, ma poi sempre sbalzi e cadute, fino a discendere nel 1919 a 480.000 ettolitri, escluso il marsala e il vermut.

L'esportazione è stata perciò un fatto sempre eventuale, contingente, e anche di limitato valore, occorre aggiungere, nel confronto dell'imponente massa della produzione vinicola italiana.

Sull'esportazione si dovrà certamente continuare a fare assegnamento; ma essa non potrà mai contribuire in notevole misura a sostenere la nostra economia viti-vinicola, tanto più che, non potendo essere esportazione di massa, dovrà necessariamente limitarsi ai prodotti pregiati e rivolgersi ai mercati ricchi.

L'altra verità. Il vino è certamente bevanda dotata di eccellenti proprietà alimentari e tonificanti, è la bevanda nostra incomparabile, che non ha niente a che fare coll'alcolismo e non è incompatibile colla più perfetta sobrietà; ma è innegabile d'altra parte che il suo consumo, non essendo assolutamente indispensabile, se non proprio voluttuario, come a torto viene talvolta definito, è per lo meno accessorio.

Ora questa stessa sua natura di consumo accessorio, del quale cioè si può anche fare a meno, o si può sostituire senza riceverne immediato o grave danno, espone il consumo del vino alle vicende dello stato economico dei consumatori, alla concorrenza di altri prodotti, alle vicissitudini del costume sociale, e perfino ai capricci della moda. Oggi infatti si consuma meno vino, oltre che per le condizioni economiche ristrette di alcuni ceti sociali, perchè il consumo si volge a tanti altri prodotti vecchi e nuovi, dei quali viene lodata la salubrità, e noi stessi magnificando i prodotti analcolici della vite, per esempio, facciamo, non volendo, la concorrenza al vino; perchè i ceti sociali che abitualmente abusavano di vino si alimentano meglio e sono diventati invece moderati consumatori; perchè infine un tono diverso di vita sociale è stato creato, e la Milizia, il Dopolavoro, le attività sportive e culturali — tipico il sabato teatrale — hanno dato al popolo italiano il senso di una vita nuova ed elevata, per cui esso diserta ormai l'osteria, sostituisce all'ozio avvelenatore lo svago rigeneratore, « al litro il libro » come è stato detto.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ci vuole l'uno e l'altro. Senza... litro la vita è melanconica. Non esageriamo.

JOSA. Da queste due verità discendono due considerazioni, che raccomando vivamente alla attenzione del Governo e in particolare a quella dell'onorevole Ministro dell'agricoltura.

Le provvidenze a sollievo dell'economia viti-vinicola non possono essere che occasionali e contingenti. Perciò nulla di permanente e definitivo in questo campo; nulla che possa dare l'illusione di superare per sempre situazioni destinate a ripresentarsi alla prima circostanza, per la forza stessa delle cose; e nulla soprattutto che impegni in programmi grandiosi con relativa immobilizzazione di capitali, nuovi costosi impianti, inercostazioni impiegatizie, e conseguenti nuovi gravami della produzione e dello Stato. Si parla di enopoli. Non vorrei che, esagerando, essi ripetessero in grande stile gli episodi e gl'inconvenienti delle botti di Stato e delle cooperative al tempo della crisi vinicola del 1904.

Saranno perciò più utili, a vantaggio di tutti, dei produttori, dei consumatori e dello Stato, provvidenze, se pure non vistose e di grande portata, che siano bene aderenti però ai veri bisogni dell'economia viti-vinicola, semplici, chiare, precise, sollecitamente date e attuate.

Così pure occorre evitare indirizzi troppo assoluti, esclusivi, rigidi, tanto nella coltura della vite che nella preparazione dei vini; evitare limitazioni derivate da concezioni teoriche, fuori e lontane dalla realtà pratica, non necessarie, e infine tutto ciò che, determinando recisi e generali mutamenti nelle attività produttive, potrebbe, in un campo come questo nel quale tutto è mutevole, condurre facilmente a irreparabili errori.

È stato annunziato che vi sarà una disciplina dei nuovi impianti viticoli.

Sarà cosa certamente utile se contenuta entro reali e pratiche opportunità, e se verrà esercitata dallo Stato per mezzo dei suoi organi centrali e periferici; ma sarebbe immancabilmente nociva se andasse oltre i limiti del reale bisogno e non venisse regolata dagli organi statali responsabili.

Dove consentire infatti e dove vietare i nuovi impianti? Nelle regioni settentrionali, dove la vite è sempre una grande risorsa o in quelle meridionali, dove è una assoluta necessità?

Nel caso del vigneto specializzato, che si presta a utilizzare terreni poveri, ingrati, nei quali le colture erbacee non renderebbero nulla, o pure nel caso della coltura promiscua in cui senza il puntello della vite le colture erbacee non sarebbero sufficienti a raggiungere un margine economico adeguato e ad assorbire tutta la mano d'opera poderali? E limitare forse il numero dei piccoli impianti, che oggi si vanno moltiplicando e si reggono facilmente, senza preoccupazioni di chi li conduce e senza appelli allo Stato, o pure la estensione dei grandi impianti a carattere industriale, che costano di più, perdono facilmente

l'equilibrio economico e chiedono ad ogni momento aiuti? E infine si dovranno disciplinare i nuovi impianti solo per l'estensione della coltura, o pure dovrà entrare in funzione anche l'indirizzo produttivo, collegato al problema degli enopoli e delle cantine sociali?

Il divieto della coltura degli ibridi produttori diretti, con disposizioni però diverse da quelle emanate e in corso di proroga per le difficoltà incontrate nell'applicazione, potrebbe dare la evidente prova della opportunità e possibilità di una ragionevole disciplina della produzione viticola, non essendo il caso di coltivare proprio in Italia, con tutta la dovizia delle nostre varietà, vitigni di nessun valore, solo per l'illusorio vantaggio dell'abbondanza di un prodotto peraltro cattivo e il risparmio delle cure anticrittogamiche.

Ma bisogna riflettere molto bene per quanto riguarda le varietà di uve da diffondere o meno, lasciando in ciò piuttosto fare agli stessi viticoltori, i quali già vanno eliminando nei nuovi impianti i vitigni scadenti, guidati in questa opportuna opera di selezione principalmente dalle Cattedre di agricoltura.

E bisogna anche non spingere oltre il segno la produzione delle uve da mensa, che potrebbe diventare ingombrante e regalarci crisi d'abbondanza anch'essa se non assorbita dal mercato.

Come si vede dunque, ci troviamo di fronte a una materia tutt'altro che facile a disciplinare, e occorre veder chiaro nei problemi da impostare e risolvere.

Intanto, per quel che concerne la situazione viti-vinicola del momento, gioverà l'esame dei suoi vari aspetti e un accenno alle relative provvidenze.

La tecnica viticola e quella vinicola hanno fatto in Italia progressi notevolissimi, accelerati e accentuati particolarmente negli ultimi anni dalle provvidenze emanate in questo campo dal Governo fascista e dal riflesso stesso del vasto e poderoso movimento impresso dal Regime a tutta l'agricoltura nazionale.

Le operazioni d'impianto e ricostituzione viticola su ceppo americano resistente alla fillossera sono divenute dovunque ormai pratiche agronomiche ordinarie, nelle quali — grazie alla propaganda tecnica delle Cattedre di agricoltura, in special modo, e dei Consorzi di viticoltura, molti dei quali, finora almeno, sono stati retti dallo stesso personale delle Cattedre — i nostri intelligenti agricoltori si sono resi esperti al punto da essere non solo padroni dei lavori e delle questioni relative alla nuova tecnica viticola, ma da portare anche, spesso, il proprio contributo di esperienza pratica nella semplificazione e risoluzione dei problemi viticoli locali.

L'opera di ricostituzione viticola procede dappertutto alacramente, tanto da seguire in non poche provincie di pari passo quella distruttiva della fillossera e in altre perfino sopravanzarla. Non abbiamo più bisogno, come una volta, di

acquistare per la ricostituzione materiale viticolo dall'estero, giacchè i vivai italiani sono sufficienti e i metodi d'impianto sono ridotti alla più estrema semplicità, con risparmio di legno americano, di tempo e di spesa. E quel che maggiormente rassicura sotto questo aspetto è lo sviluppo e il perfezionamento dell'industria privata della produzione di viti americane portinnesti, come pure il caso, oggi comune, di viticoltori i quali, opportunamente, partendo da poche viti madri del vitigno prescelto, si preparano da loro stessi quasi senza spesa il materiale d'impianto. Sono due importanti fatti, che rendono superfluo ormai, io credo, il compito dei Consorzi viticoli di produrre materiale americano da innesto e segnano nuove vie alle attività produttive e all'azione da svolgere in questo campo.

L'industria vinicola nazionale dall'altra parte non ha oggi nulla da invidiare ad altri Paesi e nulla da apprendere da essi, avendo fatto un cammino che possiamo dire gigantesco in tutti i rami e in tutte le regioni nelle quali la produzione dell'uva è tale da poter dare vita alle svariate attività industriali di cui l'Italia si vanta, come ad esempio il Piemonte, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Puglia e la Sicilia. E si va perfezionando anche la preparazione dei vini fatta direttamente dai produttori di uva, e quella stessa familiare delle piccole partite, con cure particolari, che mirano anche alla unificazione dei tipi, facilitata del resto dalla buona scelta e riduzione del numero dei vitigni a cui si è proceduto e si procede nei nuovi impianti.

Che se altri Paesi vantano la loro produzione di lusso, nella quale l'arte è stata costretta a intervenire con ogni raffinatezza per valorizzare materie prime molto meno ricche di doni naturali, l'enologia italiana, tenuto conto delle uve che lavora e trasforma, può essere più che soddisfatta dei progressi raggiunti e dei prodotti che ottiene, appagata del suo stato presente e tranquilla per il suo avvenire.

A me sembra dunque che non occorran per il momento particolari provvidenze in favore della tecnica viti-vinicola, il cui sviluppo e ulteriore progresso sono bene assicurati dai nostri istituti sperimentali, dalle scuole agrarie specializzate, dalle Cattedre di agricoltura e dagli stessi interessati alla coltura della vite e all'industria enologica, che conoscono l'una e l'altra molto più e meglio di quanto si creda o si dica.

Non è così invece per quella che definirò, considerata nel suo complesso, l'organizzazione viti-vinicola, che ha senza meno bisogno di un qualche provvedimento, e sulla quale in tutti i modi io ritengo di dover richiamare per un momento la benevola attenzione del Governo e del Senato. Attualmente si occupano delle sorti della viticoltura e dell'industria enologica due Ministeri, una speciale Corporazione, quella appunto viti-vinicola, sei Confederazioni, e precisamente tre di datori di lavoro e tre di lavoratori, l'Istituto

nazionale fascista per il commercio con l'estero, due grandi federazioni, quella degli industriali produttori di vini liquori e affini e quella dei commercianti di vini e prodotti affini aderenti alle rispettive confederazioni, settantasette Consorzi provinciali per la viticoltura e la loro Federazione aderente alla Confederazione degli agricoltori, e poi in serie tutti gli organi tecnici statali: una stazione sperimentale di viticoltura ed enologia in Conegliano, una stazione enologica sperimentale in Asti, cinque cantine sperimentali, tre uffici enologici, quattro vigneti sperimentali e vivai governativi di viti americane, e infine tutti gli Istituti di sperimentazione e quelli di vigilanza fitopatologica, che occupandosi di altro non mancano di occuparsi pure della vite e del vino, e le scuole agrarie specializzate infine e le Cattedre di agricoltura in via di trasformazione col nome di Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Nessuno che abbia conoscenza piena, precisa, intima di tutto questo grande apparato di enti, organi e istituti, potrà sostenere, io credo, che non siano troppi e non diano luogo con il loro eccessivo numero a interferenze, duplicazioni, deviazioni, e perciò a confusione di compiti e di azione, con oneri per di più non lievi a carico della produzione e dello Stato.

Non è difficile naturalmente asserire che ognuno di questi enti, organi e istituti ha compiti diversi da quelli di tutti gli altri; ma il fatto sta poi che l'uno è costretto spesso a invadere il campo dell'altro, non avendo un proprio diverso campo di attività o non riuscendo a trovarselo, e tutti più o meno si copiano, si ripetono, si sovrappongono e si urtano, con danno tante volte più che con vantaggio della produzione e dei produttori.

Occorre dunque una ponderata opera di riordinamento e di semplificazione, con l'accentramento di tutti i compiti e le funzioni negli organi e istituti statali da un lato, per quanto riguarda il campo tecnico, direttivo e di vigilanza, e negli organi puramente sindacali, confederali e corporativi dall'altro, per quanto riguarda l'organizzazione, la propulsione e la difesa degli interessi, colla eliminazione di tutto ciò che è superfluo, o è sorpassato dagli attuali ordinamenti.

Vi sono i Consorzi provinciali di viticoltura, ad esempio, i quali costano ai viticoltori italiani poco meno di quattro milioni di lire, e poco meno di quattrecentomila lire costa, mi sembra, la loro Federazione. Essi non sono in realtà che gli stessi consorzi viticoli di un tempo preposti all'opera di ricostituzione dei vigneti fillosserati, con di più alcuni compiti di difesa economica e di organizzazione vinicola, per cui potevano forse dieci anni addietro ancora giustificare la loro natura e la loro esistenza, ma non possono ormai più giustificarle oggi, di fronte all'azione specifica di propulsione e di difesa economica nel campo viti-vinicolo spettante direttamente e unitariamente ai competenti organi confederali e corporativi, come pure di fronte all'attività tecnica commessa agli organi

tecnici statali, in definitiva responsabili dell'indirizzo e dei metodi produttivi.

Nell'opera di sistemazione a cui ho accennato, che potrà essere rinviata, ma si presenterà tanto più imperiosa quanto più sarà ritardata, i Consorzi provinciali per la viticoltura offrono perciò un concreto punto di partenza.

E vediamo ora il consumo.

Non c'è dubbio che tanto il consumo interno del vino quanto l'esportazione all'estero potranno avere un certo incremento, il primo con una tenace opera di valorizzazione del prodotto e di attrazione dei consumatori, il secondo con opportuni accordi commerciali internazionali, e quando, si intende, il mondo sarà guarito da tutti i malanni economici che presentemente lo affliggono; ma non dobbiamo farci molte illusioni tanto sull'aumento del consumo interno come sull'esportazione all'estero, e sopra tutto non dobbiamo credere che essi possano contribuire fino a salvarci per sempre dalle crisi di abbondanza. Una produzione capace di oscillare talvolta fino al rapporto di uno a tre, e mediamente da un anno all'altro sempre in misura notevole, non può essere evidentemente seguita dal consumo e meno ancora dall'esportazione.

I provvedimenti finora attuati per aumentare il consumo del vino, e le iniziative intese ad accrescere quello diretto dell'uva o la trasformazione di questa nei vari prodotti a cui può dar luogo — uva passa, conserve, sciroppi, bevande analcoliche — tanto allo scopo di valorizzare diversamente la materia prima, cioè l'uva, come a quello di diminuirne la quantità vinificabile e alleggerire così il mercato del vino, hanno dato risultati scarsi o anche del tutto negativi, e se buoni, come la coltura delle uve da mensa, limitati e di effetto soltanto locale.

Si deve anzi riconoscere che alcuni provvedimenti piuttosto che riuscire allo scopo, rafforzando il consumo del vino, non solo hanno esercitata scarsa influenza in questo senso, ma hanno turbata inutilmente la produzione, con intralci e inconvenienti innumerevoli, collo spostamento d'interessi e la necessità di continui ripieghi. Così è stato, per esempio, della imposizione del minimo di gradazione alcoolica dei vini al consumo, e la stessa cosa sarà probabilmente del recente provvedimento sul limite e rapporto dell'acidità volatile.

L'annacquamento è stato sempre accusato di concorrere in permanenza a diminuire il consumo del vino, e in tempi di crisi vinicole ad acuirlo. Noi però siamo tratti forse ad esagerare la portata di questo abuso, non tenendo conto che contro di esso si difendono validamente gli stessi consumatori, il cui palato è spesso giudice infallibile, col l'abbandono dei fornitori e degli spacci poco onesti. In tutti i modi l'applicazione severa, implacabile della legge sulle frodi, purtroppo non sempre e non dovunque così applicata, gioverà senza dubbio

tanto direttamente che indirettamente al consumo del buon vino.

E gioverebbe pure, si intende bene, l'abolizione o la riduzione della speciale imposta, della quale mi occuperò per ultimo.

Ma ciò che, secondo me, potrà sopra tutto contribuire all'aumento del consumo, e contribuirvi nel senso migliore, agendo nel campo dell'astinenza più che in quello della sobrietà, è la propaganda: la propaganda geniale, chiara, persuasiva del caro camerata senatore Marescalchi...

MARESCALCHI. Vorrei essere ascoltato da tutti gli italiani!

JOSA. ... al quale, insieme alla nostra ammirazione, va certamente la gratitudine di tutto il mondo viticolo e vinicolo italiano, e l'altra che in tanti felici modi si esplica in Italia, dalla festa annuale dell'uva alla mostra biennale senese dei vini pregiati.

Alla questione del consumo del vino si connette immediatamente quella della relativa imposta, della quale da molte parti si chiederebbe l'abolizione, facendosi risalire al tributo la causa prima del ristagno del mercato e della conseguente depressione economica viti-vinicola.

È da ricordare che in tutti i momenti critici della viticoltura e dell'industria vinicola, per abbondanza di prodotto, si è chiesta un tempo la abolizione del dazio di consumo sul vino, come oggi si chiede la soppressione dell'imposta di consumo a sollievo della coltura e dell'industria depresse.

È stato però sempre un difficile, insolubile problema quello di rinunciare alla imposizione sul vino, in una forma o in altra, a favore dell'Erario o pure delle finanze locali, e ciò sia per la considerevole entrata, che non potrebbe aversi da altre fonti, sia per la stessa natura del prodotto colpito, tanto è vero che, quante volte si è tentato di rimaneggiare o abolire il tributo si è stati poi costretti, subito dopo, a inasprirlo o a ripristinarlo. E lo stesso Governo fascista, il quale, sempre generoso coll'agricoltura, aveva avuto il coraggio di abolire nel 1924 l'imposta straordinaria sul vino nella forma odiosa dell'imbottato, fu in seguito costretto, nel 1925, a istituire, in compenso, l'addizionale sul dazio di consumo, e finalmente, colla riforma della finanza locale, nel 1931, a ritornare al vecchio tributo sul consumo, a favore dei Comuni, se pure modificato opportunamente nell'attuale migliore congegno.

Nè quelli che chiedono a gran voce l'abolizione dell'imposta e polemizzano su per i giornali accendendo speranze, sanno suggerire nulla di serio e di concreto che possa condurre alla soppressione del tributo, sostituendolo con altri cespiti, che non gravino anche peggio e turbino maggiormente la ricchezza o gli stessi consumi.

Io perciò sono convinto che il Ministro delle finanze non può nell'attuale momento, come del resto ha ripetutamente dichiarato, rinunciare al notevole gettito di settecento milioni di lire, già

decurtato di ottanta milioni per la esenzione del minimo di otto quintali d'uva destinati alla vinificazione familiare, e ciò tanto più che l'imposta rappresenta per un gran numero di Comuni la metà delle entrate non diversamente colmabile.

E non oso quindi chiedere una simile rinunzia, limitandomi ad augurarla per l'avvenire.

Per il presente mi contenterei di modesti provvedimenti in favore dell'economia viti-vinicola; provvedimenti che mi permetterò di indicare categoricamente, a conclusione di questo ormai lungo mio discorso.

Primo. Divieto di coltivare e comunque di impiegare nei nuovi impianti vitigni produttori diretti, potendosi consentirne la coltura ai soli istituti di sperimentazione viticola e agraria, e divieto di smerciare in ogni caso vino ottenuto da vitigni produttori diretti degli impianti esistenti oltre i confini delle attuali zone di produzione, coll'obbligo di destinare il non consumato alla distillazione.

È il solo provvedimento opportuno, possibile, pratico in fatto di disciplina della produzione viti-vinicola.

Secondo. Incoraggiamento della coltivazione delle uve da mensa, maggiori particolarmente nel caso della sostituzione di vigneti deperenti di uve da vino, senza aumento perciò di superficie, dovendo in ogni modo restar fermo il proposito di impedire che si ecceda in questa produzione oltre le possibilità e i reali bisogni.

Terzo. Repressione dell'annacquamento con una più stretta vigilanza e pene molto più severe di quelle comminate dall'attuale legge sulle frodi.

Quarto. Perfezionamento delle disposizioni in vigore concernenti l'imposta sul vino, col consolidamento della esenzione concessa, portata fino a dieci quintali di uva, e la eliminazione degli inconvenienti pratici finora riscontrati nell'applicazione del tributo.

Quinto. Agevolezze massime per la distillazione del vino in generale, e particolarmente per la distillazione agricola, con apparecchi trasportabili, per dar modo di utilizzare senza spese accessorie le piccole partite, e obbligo di destinare alla confezione dei liquori e ogni uso alimentare alcool di vino.

La distillazione è il solo mezzo veramente pratico ed efficace per smaltire le eccedenze di vino nelle annate di abbondanza, e quella così detta agricola è la sola che riesce ad evitare spese accessorie, le quali renderebbero spesso antieconomica l'operazione. L'obbligo di impiegare il solo alcool di vino per gli usi alimentari è il logico complemento della provvidenza diretta ad alleggerire in ogni momento il mercato vinicolo colla destinazione all'alambicco del prodotto esuberante.

Sesto. Soppressione dei Consorzi provinciali obbligatori per la viticoltura, e provvidenze atte a promuovere, con particolari incoraggiamenti, Consorzi volontari fra viticoltori per l'impianto e il funzionamento di cantine sociali ed enopoli.

aderenti direttamente alla Confederazione degli agricoltori e all'Ente nazionale della cooperazione.

Gli attuali Consorzi sono da considerarsi superati nel tempo e oggi nient'altro che duplicatori dell'attività di organizzazione, propulsione e difesa spettante alla Confederazione degli agricoltori, con le sue Unioni provinciali, e alla Corporazione vitivinicola, e di quelle direttive tecniche e di controllo degli uffici e istituti dipendenti dal Ministero dell'agricoltura. Il sopprimerli è una necessità, che d'altra parte solleva anche i viticoltori dall'onere annuale di quattro milioni di lire circa.

Ecco dunque, onorevoli Senatori, la nostra reale situazione viti-vinicola e i rimedi del momento.

La viticoltura e l'industria vinicola italiane, io sono certo, continueranno, se pure fra difficoltà, a stare ancora all'altezza della loro fama nel mondo e al posto di privilegio nella serie delle attività produttive e di scambio della Nazione. Esse hanno attraversati momenti ben più preoccupanti di quelli attuali; la viticoltura lottando contro terribili parassiti — l'oidio dal 1851, la peronospora e la fillossera dal 1880 — che sembrava dovessero distruggerla e li ha vinti, rinnovandosi e moltiplicandosi nel potente fascino che la vite possiede di consolatrice e tormentatrice di popoli, di razze e di civiltà; l'industria vinicola subendo ogni vicenda di mercati, di gusti, di favore e di ostracismo, e progredendo sempre, affermandosi, consolidandosi.

L'attuale sofferenza dell'economia viti-vinicola sarà certamente superata, se non forse a quest'ora sia da ritenersi già per gran parte superata in conseguenza dell'avara raccolta d'uva dell'ultima campagna. (*Vivi applausi*).

GUIDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Parlerò brevemente del bosco. La legge che oggi regola la materia forestale è il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, seguito poi dal Regolamento 16 maggio 1926. Ma norme per regolare la materia forestale ve ne sono state sempre in Italia anche nei tempi passati, salvo che queste norme erano poco applicate. E poi vi era una riluttanza assoluta da parte dei privati, spalleggiati molte volte dalle autorità comunali e provinciali. Ricordo che nel 1896 io feci parte di una commissione forestale nella qualità di consigliere provinciale, ed in quella occasione visitai una zona che era rovinata dal disboscamento e dalla erosione delle acque in modo tale, che la commissione dovè emettere un voto perchè quella zona fosse sottoposta al vincolo forestale. Tale decisione sollevò una vera tempesta di opposizioni in seno al Consiglio provinciale, perchè parve che essa costituisse una lesione al diritto di proprietà privata. Bisogna aggiungere che effettivamente la legge si prestava a queste opposizioni, in quanto allora essa faceva una distinzione fra zone superiori al castagno e zone inferiori al castagno; quindi tutte le zone inferiori al castagno si prestavano a sottrarsi al

vincolo. Inoltre la legge era puramente negativa; quindi, mentre vincolava la proprietà privata, non dava norme per opere di rimboschimento e di sistemazione delle acque montane.

Oggi invece il Governo fascista ha portato tutta la sua attenzione anche su questa branca dell'agricoltura. Il Duce fin dal 1925 si è degnato di accogliere sotto il suo alto patronato tutto il sistema forestale e onorò della sua presenza il primo congresso tenuto qui a Roma, indicando tutti i punti salienti che si sarebbero dovuti seguire.

Siccome la materia forestale è molto commista a quella montana, mi piace di riportare le seguenti parole che il Duce rivolse agli Scarponi d'Italia: «Siate fieri delle vostre montagne, amate la vita delle vostre montagne e non vi seduca il soggiorno nelle così dette grandi città dove l'uomo vive stipato nelle anguste scatole di pietra o di cemento, con poca luce e spesso con grande miseria. Siate orgogliosi di una numerosa e gagliarda prole, perchè sarebbe un triste giorno per voi e per la Nazione quello in cui la razza dei forti alpini dovesse finire».

Il Governo volendo sistemare definitivamente le foreste nazionali pensò prima di tutto di creare la Milizia Forestale perchè un'opera così difficile ed ampia esigeva un organismo che avesse le competenze tecniche e la preparazione necessaria per affrontare il vitale problema del nostro patrimonio boschivo. La Milizia Nazionale Forestale si è dimostrata effettivamente uno strumento idoneo nel breve tempo della sua vita, poichè ha soltanto pochi anni di vita, ed ha già fatto molto, sia dirigendo il taglio dei boschi, sia stabilendo il regime delle acque, sia impedendo un irrazionale disboscamento, sia anche nel dare il suo parere, oppure negarlo, per quelle parti di boschi nei quali si richiedeva il cambiamento di cultura.

Tra le altre provvidenze che sono state emanate dal Governo, vi è quella del divieto delle capre. Con un decreto, mi pare del 1931, fu stabilita una tassa di lire 20 per ogni capra, e quindi aggiungendo a questa tassa di lire 20 la tassa comunale di lire 3 si era arrivati ad un tal punto che la capra non era più redditizia. Si capisce che questo decreto del Governo non era un provvedimento più o meno fiscale e finanziario, era diretto alla abolizione delle capre; e infatti tutti i proprietari di capre dovettero abolirle, perchè la tassa superava ed assorbiva qualunque reddito.

Fu un bene o un male? Certo bisogna pur convenire che la capra rendeva molto, soprattutto nelle zone di montagna. Fu detto anche: sostituire alla capra la pecora! Ma ciò non era possibile, perchè nelle zone dove pascola la capra non può pascolare la pecora.

È certo però che la capra faceva molti danni. Ciò è indubitato. Perchè quando un bosco veniva tagliato, bisognava che fosse rispettato almeno per cinque anni dal pascolo delle capre, e spesso non bastavano nemmeno cinque anni, perchè le

capre si arrampicano, piegano le pianticelle e ne mangiano le punte tenere. Nonostante che fosse proibito per cinque anni il pascolo nei boschi tagliati, pure avveniva, anche con una oculata sorveglianza, che non si riusciva a proteggere la zona tagliata, impedita al pascolo. Perchè la capra non è come la pecora che può pascolare una intera giornata in un piccolo spazio di terra: la capra ha bisogno di spaziare per molti chilometri di terreno, e così avveniva che, eludendo la sorveglianza dei guardiani, entrava nei boschi tagliati recandovi danno.

Resta a vedere se quando un bosco verrà tagliato, dopo tanti anni, il proprietario ritroverà un beneficio maggiore, in questo taglio del bosco, che lo possa compensare di quegli anni che ha perduto nel reddito delle capre. Dubito molto che possa ritrovarvi questo guadagno.

Un'altra questione importante per la conservazione del bosco è quella dell'epoca del taglio. Ognuno sa che la pianta bisogna che sia tagliata nell'inverno, quando non è in vegetazione, ossia quando la pianta è «ferma», come suol dirsi volgarmente; quindi il taglio che si fa nell'inverno deve cessare prima che cominci il germoglio della pianta. Quando è che comincia il germoglio della pianta? Questa è una data difficile a stabilire in generale, perchè le piante germogliano prima o dopo, a seconda dell'altitudine della zona o del genere della pianta, o a seconda che l'inverno sia più lungo o la primavera più precoce. Eppure sarebbe una cosa necessaria stabilire con precisione quell'epoca, onde crederei che questa potrebbe essere stabilita dai comandanti della Milizia Forestale, che sono bene a conoscenza della zona, e bene in contatto con tutte le parti boschive della zona stessa: questi potrebbero stabilire questa epoca, a seconda delle varie circostanze.

È necessario poi che il Governo si preoccupi di mantenere i boschi il più possibile, nel loro quantitativo ed anche che la Milizia Forestale sia molto guardinga nel permettere il disfaccimento dei boschi anche quando essi non rendano più. Vi sono boschi ridotti a cespugliai, come suol dirsi; quando un bosco è stato per molti anni abbandonato e non è più bosco, né terreno coltivabile, ed i proprietari domandano che siano tolti questi cespugliai per ridurre il terreno ad una cultura qualunque, bisogna andare ben cauti prima di autorizzare questi provvedimenti perchè potrà tornarvi di nuovo un vero bosco quando si sarà fatto, come si dice, «un taglio raso», quando cioè il cespugliaio sia tagliato completamente.

Rimane però la difficoltà finanziaria, perchè il proprietario è costretto a fare una spesa ingente per questo taglio che non gli rende nulla, e poi deve aspettare molti anni prima che possa avere un reddito. Per ovviare a questi inconvenienti io credo che la Milizia Forestale potrebbe di volta in volta proporre al Governo in questi casi una diminuzione o una abolizione della tassa fondiaria;

per esempio, per tanti anni fino a che il bosco non sia risorto. Così si avrebbe un indennizzo per i proprietari, i quali per alcuni anni sarebbero esonerati dal pagare la tassa su quel dato terreno e poi dopo dieci, dodici, quindici anni si ritroverebbero il bosco ritornato in forza e vegetazione.

Parlando di questa materia di tasse, ritengo che il bosco sia troppo tassato; specialmente in certe zone di montagna la tassazione è molto forte e non so se non sarebbe il caso che il Governo rivedesse questa legislazione fiscale, specialmente per quanto si riferisce a certe categorie di boschi lontani da ogni comunicazione stradale. Quindi, ripeto, non sarebbe male che il Governo potesse rivedere tutta questa materia.

In merito alla conservazione del bosco le sezioni agricole forestali dei Consigli Provinciali della economia hanno dettato disposizioni in quasi tutte le Provincie a norma dell'articolo 19 del Regolamento. Io ho qui in vista un articolo del Consiglio Provinciale dell'economia di Pisa, nel quale si dice:

«L'allestimento dei prodotti del taglio e dello sgombramento dei boschi dal prodotto stesso dovranno compiersi il più prontamente possibile ed in modo di non danneggiare il soprassuolo. In ogni caso tali prodotti dovranno essere concentrati negli spazi liberi ed asportati non oltre l'inizio dell'estate successiva all'esecuzione del taglio e per i boschi cedui non oltre il termine consentito per il taglio». Commina poi una quantità di tasse e di multe per coloro che vi trasgrediscono. Io ritengo che questo articolo sia stato fatto da persone molto scienziate, ma senza dubbio non molto pratiche. Ognuno sa che quando un bosco viene tagliato, al di fuori delle matricine o delle piante alte che restano, viene fatto un taglio raso, e ciò è naturale perchè la macchia possa riprodursi. In questi tagli tutto ciò che serve per fare carbone viene depositato nelle carbonaie, e dopo, portato via con le bestie a soma per chilometri e chilometri, fino a raggiungere una strada rotabile. Ma la frattaglia, a meno di pochissime eccezioni per boschi che si trovano vicino a qualche città e che si può vendere come fascina, viene lasciata a marcire sul posto, perchè non ha valore alcuno. Ora invece con questo articolo si vorrebbe che tutta la frattaglia fosse asportata dal bosco. Io vorrei che questi signori che hanno compilato questo articolo si trovassero davanti alla realtà di centinaia e centinaia di ettari, e qualche volta di migliaia di ettari di bosco, lontani 15 e 20 chilometri da ogni strada, e si rendessero conto del come sia possibile applicare questo articolo! Ma dove portare, come portare questa frattaglia? È una cosa talmente assurda che è impossibile che l'articolo in parola possa venire applicato. È vero però che al termine dell'articolo si dice che le pene e multe non avranno luogo ove ricorrano circostanze eccezionali. Ma queste che ho esposto non sono circostanze eccezionali, ma ordinarie, perchè la grandissima maggio-

ranza dei boschi, se non la quasi totalità, si trova in queste condizioni, onde non è applicabile questo articolo. Pertanto io pregherei l'onorevole Ministro dell'agricoltura perchè veda che questi articoli siano, come praticamente viene fatto dalla Milizia Forestale che fa molto bene il suo dovere, applicati seguendo sempre la eccezione, e non la regola generale.

L'importanza del bosco è data anche dal bisogno che noi abbiamo del legname, poichè l'Italia è soggetta ad una grande importazione di questo, dalla Jugoslavia, dall'Austria, dalla Romania e da altri Stati. Ciò pesa enormemente sulla bilancia commerciale, e questo avviene perchè naturalmente noi non abbiamo il legname in quella quantità sufficiente che ci è necessario. Sono stati messi dazi protettori a beneficio della produzione nazionale; non credo che il problema possa risolversi con questi dazi protettori, ma invece con l'aumento della produzione interna.

Dovunque è una zona da rimboschire, dovunque è un luogo incolto, ivi deve giungere la mano del Governo fascista, sia pure in aiuto al privato, perchè quelle parti vengano rinverdate con boschi. Certo che il Governo fa molto, poichè oggi esso si occupa assai di opere di rimboschimenti, e fa molto per impedire la carrazione delle acque. Ed io sono sicuro che continuerà su questa via, perchè solo così, aumentando la superficie boschiva, potrà eliminarsi il grave inconveniente di dover essere sempre tributari all'estero in fatto di legname.

Ma un'altra questione grave e che si attiene anche al bosco è lo spopolamento della montagna. Spopolamento che avviene assai di frequente, non dirò in proporzioni allarmanti ma da dare molto pensiero. Certamente bisogna pur convenire che della gente che vive isolata in montagna e che abita in tuguri, e quando è malata il medico non ci arriva (perchè i medici oggi sono avvezzi ad andare con l'automobile), naturalmente questa gente è molto tentata ad avvicinarsi ad un luogo di pianura. Di più in questi luoghi di montagna arriva certamente la cartella dell'esattore e vi arriva la tassa di famiglia, di poco inferiore a quella che ha un altro abitante della pianura; arriva la tassa bestiame uguale a quella di altri coloni o di altre persone che abitano in zone più agiate. Così è naturale che si sentano attratti verso altre regioni. Io credo che occorrerebbe perciò istituire dei privilegi speciali per la montagna. (*Benissimo*).

Prima di tutto il Governo fascista dovrebbe sistemare le abitazioni della montagna, per renderle in condizioni di possibile abitazione. Poi occorrerebbe abolire ogni genere di tassa, e di bestiame e di famiglia; ed inoltre occorrerebbe che quando gli abitanti della montagna cadono ammalati potessero trovare asilo negli ospedali e vi fossero curati gratuitamente. Perchè oggi, quando un disgraziato abitatore della montagna si ammala, non potrà trovare un serio giovamento

da quella visita medica che una volta tanto potrà ricevere. In questi casi la cura non fa nulla e bisogna affidarsi alla natura...

VOCE. Ma questo avviene dovunque. (*Si ride*).

GUIDI. I montanari non vanno all'ospedale perchè poi debbono pagare la spedalità. Sarebbe quindi ottima cosa che i Comuni fossero obbligati a pagare queste spedalità delle zone di montagna.

Date perciò ai montanari un'abitazione comoda, un privilegio assoluto per la parte fiscale e la cura gratuita nell'ospedale in caso di malattia. Solo questi vantaggi potranno forse fermare il temuto spopolamento. (*Approvazioni*).

Nei boschi della montagna ci sono dei sottoprodotti, come le fragole, i tartufi, i funghi, il mirtillo, il ginepro, ecc. Ora questi sottoprodotti si potrebbero sfruttare specialmente nei periodi lunghi in cui il bosco non è tagliato, e nessun danno si fa alle piante. Questi sottoprodotti potrebbero dare dei piccoli redditi secondari da mettere accanto a quelli che si potrebbero ricavare dalla flora officinale. Questa possibilità di sfruttamento secondario nulla toglie all'essenza del bosco, ed è un lavoro che può essere esercitato dalle donne e dai ragazzi. Purtroppo però, per questo aspetto, siamo molto arretrati perchè pochissime sono le parti in cui si conoscono i guadagni che da questo lato può dare la montagna.

Occorre perciò impartire una istruzione ed una educazione generale alle popolazioni per avviarle a questo nuovo reddito. E questo forse potrebbe essere benissimo fatto dai militi forestali che sono a contatto con le popolazioni.

Su questo punto dei militi mi permetto fare un'osservazione e cioè che in avvenire essi potrebbero essere scelti dopo aver frequentato un corso speciale di studi, e non scelti sul luogo dove ce ne è necessità.

MARESCALCHI, *relatore*. La scuola è a Cittaducale e dura due anni.

GUIDI. Questi militi potrebbero occuparsi anche dei sottoprodotti, a proposito dei quali segnalo la difficoltà di poterli smerciare nel più breve tempo possibile, inquantochè sono costituiti in gran parte da materie che si decompongono facilmente: ma tali difficoltà debbono potersi superare con una buona organizzazione.

Il bosco è sempre bello ed attraente sia che lo si percorra a cavallo a primavera quando è tutto in fiore e quando da ogni parte il cinguettio degli uccelli sembra una orchestra serena, sia d'inverno andando a caccia quando le foglie cadono o quando sotto una tempesta di neve i rami spogliati delle piante sembrano braccia tese verso il cielo che attendono una primavera.

Il Governo fascista ha fatto molto per il bosco e per educare il popolo ad amare gli alberi. Oggi noi vediamo tutte le città grandi e piccole ornarsi di viali alberati ed anche le strade statali vengono ornate di piante, cosicchè i giovani di oggi potranno tra qualche tempo viaggiare su strade prive di mota e di polvere ed ombreggiate da

grandi alberi. Anche l'istituzione della festa degli alberi è servita a richiamare l'attenzione del popolo sulle culture arboree; in tal modo i ragazzi sono condotti in località di campagna a piantare dei piccoli arbusti, cosicchè quando saranno grandi saranno orgogliosi di vedere degli alberi che loro stessi hanno piantato.

Il compianto Sottosegretario di Stato dell'istruzione pubblica, onorevole Lupi, ebbe l'idea genialissima della creazione dei parchi della rimembranza, che in poco tempo sorsero in ogni centro d'Italia, formati di cipressi o di lecci in gran parte, perchè appunto piante più resistenti. È bello che i nomi di quelli che sono morti in guerra rivivano in queste piante. E io penso che quando queste saranno grandi, fra qualche anno, e drizzeranno la loro punta verso il cielo, sembreranno colossi viventi di un'epoca leggendaria. E le madri vi condurranno i loro figli, e i maestri vi condurranno gli scolari, e in avvenire di là partiranno le legioni della nuova Italia, se ancora l'Italia abbia bisogno di essere difesa dal nemico.

Tutti i poeti hanno cantato l'albero e il bosco, tutti i poeti dell'antichità, e poi tutti i poeti italiani, da Dante a Carducci.

Chi non ricorda quella poesia popolarissima piena di nostalgia maremmana: « I cipressi che a Bolgheri alti e schietti - van da San Guido in duplice filar... - Bei cipressetti, cipressetti miei - Fedeli amici di un tempo migliore... »?

Ma non voglio più oltre tediare il Senato poichè ho già parlato abbastanza. Confido, anzi sono sicuro che il Governo seguirà in tutta questa linea di condotta che ha tenuto fino ad oggi per il miglioramento del bosco e per il rimboschimento. Perchè il bosco, oltre ad essere una bellezza della natura, è anche, e dovrà essere sempre più in avvenire, una ricchezza per l'Italia. (*Applausi*).

MAROZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROZZI. Consentite ad un vecchio propagandista agricolo di mettere in evidenza la rapida trasformazione che sta avvenendo nelle funzioni statali nei riguardi dell'agricoltura.

Gli organi dello Stato vanno sempre più in contatto intimo cogli organi dell'agricoltura: sia degli agricoltori proprietari, sia dei lavoratori, sia dei tecnici agricoli.

Questa collaborazione, ricca di molti utili risultati, ha qualche esempio recente cui mi piace accennare.

Nel passato di pochi anni fa, l'allevamento degli armenti, pecore e capre, era ritenuto una cosa primitiva, barbara, in contrasto con la civiltà e col progresso. Ebbene il mese scorso si è tenuto a Roma un Congresso armentario, aperto dal Ministro dell'agricoltura, chiuso, dopo tre giorni di discussioni interessantissime, dal Ministro delle corporazioni. È emerso che non è affatto vero che si tratti di cosa antica e tollerabile solamente come l'eco di una lontana poesia pastorale, si tratta dell'interesse vitale di vaste zone del terri-

torio italiano e di numerose popolazioni, tra le più sane fisicamente e moralmente. Questa è la conseguenza dei contatti diretti tra gli organi dello Stato e la vita reale dell'agricoltura. Un altro esempio, di ordine tutto diverso, dei risultati a cui porta questo contatto, lo posso dare subito con alcune cifre che sono poco note. Nella battaglia del grano e delle aziende agrarie, vi è una sezione speciale riservata ai parroci ed ai sacerdoti; ebbene volete sapere quanti sono i parroci ed i sacerdoti che nell'anno scorso hanno concorso alla battaglia del grano e delle aziende agricole? Sono oltre 3500! Ma quello che è interessante è che questi parroci hanno condotto e guidato al concorso la bellezza di 49.715 aziende agricole per una complessiva superficie di 658.250 ettari, il che vuol dire una media di circa 12 ettari ciascuno. Come si vede assai grande è l'importanza ed il valore morale e sociale, anche per il fatto che una ventina di vescovi hanno guidato i parroci delle loro diocesi.

Questo per quello che riguarda i contatti tra il Ministero e gli agricoltori, ma è anche interessantissimo nel campo agricolo, e pieno d'avvenire, il rapporto tra il Ministero delle corporazioni e gli agricoltori stessi. Badate, solo in questa epoca fascista è possibile discutere i problemi dell'agricoltura nei rapporti con gli altri problemi e mettere in evidenza quelle verità che non sono facilmente mai state messe in evidenza: per esempio il costo di produzione dei prodotti agricoli. È nella discussione dei cicli produttivi che è possibile mettere in evidenza e valorizzare tutto questo.

La collaborazione degli organi dell'agricoltura con lo Stato si manifesta attraverso le organizzazioni economiche degli agricoltori; basta accennare al fatto, perfettamente nuovo, che alcuni dei prodotti agricoli sono stati dati agli ammassi obbligatori dei produttori, così il grano, la lana, la canapa ecc. Tutto questo è portato dalla necessità del momento, ma c'è anche una profonda radice ed è quella della organizzazione degli agricoltori per la rappresentanza e la tutela dei loro interessi in equilibrio ed al servizio dei maggiori e superiori interessi della Nazione. Dove si possa arrivare attraverso questa strada è facile intuire e, pertanto, non si può che compiacersi di questa efficacissima opera che il Governo fascista svolge nel campo dell'economia produttiva agricola.

Ma un problema molto preoccupante è quello della bonifica.

Tutti sanno quanto sia alto, umano e giusto il concetto che il Duce ha portato nella bonifica integrale, vale a dire valorizzare ogni zolla di terra italiana e collegare quanto più è possibile i lavoratori alla terra. L'opera che si sta svolgendo, indubbiamente, non ha precedenti nella storia nè nostra nè di altri paesi, ma è un'opera irta di difficoltà, in quanto attraversiamo un momento, nei rapporti internazionali, per cui molte attività, che sarebbero e che sono necessarie all'appodera-

L'appoderamento senza alcune culture, per esempio le culture orticole e frutticole, difficilmente si può organizzare ed in questo momento la cosa è difficile anche per la difficoltà degli scambi internazionali.

Quindi è necessario che lo Stato intervenga in aiuto degli agricoltori, siano essi proprietari che hanno operato o che stanno operando la trasformazione delle loro terre, siano lavoratori che assumono la diretta conduzione delle piccole aziende.

Aiuti ce ne sono molti. La relazione del camerata Marescalchi dà le cifre dei contributi governativi per opere varie di bonifica, e si può aggiungere che sono notevoli anche altri aiuti dati in altra forma, per esempio il contributo del credito, ed anche il contributo delle forme assicurative per le quali — qualche collega lo saprà certamente — si stanno studiando delle riforme legislative adatte nei Codici. Ma le difficoltà sono grandi e non è il caso di fare voti, ma un augurio, che certamente sarà accolto dal Ministero dell'agricoltura e dal Governo fascista, e cioè che il Bilancio dello Stato possa acconsentire, quanto più presto è possibile, di dare al Ministero dell'agricoltura quei maggiori mezzi che sono necessari a rendere più rapida e più efficace la soluzione del problema della bonifica integrale e dell'attaccamento del lavoratore agricolo alla terra. (*Viri applausi*).

MILIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI. Onorevoli senatori, mi permetterò di fare alcune modeste osservazioni intorno agli Ispettorati agrari provinciali per raccomandare al Ministero che li organizzi in modo che riescano ad aiutare agricoltori e contadini a tradurre in atto i risultati della scienza e dell'esperienza che sempre più devono servire a incrementare la produzione.

Ora io trovo che gli ispettori provinciali sono troppo costretti al lavoro di tavolino, per poter esercitare un'opera di vigilanza sui dipendenti sparsi in tutte le provincie. Non era bello il nome cattedre ambulanti, che quasi faceva vedere una sedia professionale, non si sa come portata in giro per i campi.

Ma non vorrei che, risolta la questione del nome con la trasformazione in Ispettorati, la cattedra non diventasse effettivamente tale per il troppo lavoro di tavolino che ancor più crescerà nell'avvenire. Sembra quindi che sarebbe necessario e opportuno che questo lavoro fosse affidato ad altra persona.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ci sono gli uffici in cui i dottori in agraria, che sono i collaboratori degli Ispettori provinciali, girano.

MILIANI. Onorevole Ministro, io come commissario per più di due anni di una cattedra ambulante di agricoltura, ho potuto notare come sia un inconveniente questa continua permanenza dell'Ispettore in ufficio e che perciò convenga farlo girare.

Un'altra simile osservazione è quella che mentre presso ogni sezione dell'Ispettorato trovasi un esperto, non si sia avvisato ai mezzi per farlo andare sui campi. Ne viene di conseguenza che nel giro di pochi anni questi esperti possono diventare degli inesperti, restando sempre in ufficio a disimpegnare compiti sedentari.

Un punto che interessa di più è quest'altro, e cioè che son molti quelli che oggi cercano di integrare l'istruzione dei contadini. Ciò non mi spaventa, anzi dico che per quel che bisogna dovrebbero essere anche di più.

Ho sott'occhio i dati di una relazione fatta dal Delegato italiano al Congresso internazionale di agricoltura tenutosi a Praga nel 1932. I dati sono questi: « attualmente tutto il personale delle Cattedre ambulanti d'agricoltura, quello adibito all'istruzione dei contadini, corrisponde al numero di 848 e cioè, ad un tecnico ogni 24.000 ettari di superficie agraria seminativa e a prato, e ogni 23.000 agricoltori ».

Come si vede la proporzione è molto bassa.

ALDI MAI. Allora dobbiamo diminuire i contadini ed aumentare i maestri?

MILIANI. C'è da invocare e da raccomandare che questi maestri abbiano le qualità adatte per svolgere la loro missione, ma son troppo pochi.

Ho qui un lungo appunto, che mi guardo bene dal leggere al Senato. Ma devo dire che il decreto 26 luglio 1932, n. 826, che regolò l'insegnamento professionale ai giovani contadini tra i 16 e i 25 anni, ne affidò l'organizzazione ad un Comitato, che approva il programma dei corsi ed il bilancio preventivo e consuntivo nel mese di agosto di ogni anno. Inoltre è prescritto dal decreto stesso, in modo tassativo, che i corsi istituiti da Sindacati e da Consorzi di olivicoltori, viticoltori, ecc., debbano essere fatti di intesa con l'ispettore provinciale agrario, cosa questa che non in tutte le provincie si ravvisa. Ora io rivolgo viva raccomandazione all'onorevole Ministro affinché provveda che le cose vadano secondo quanto è disposto per legge. Ripeto che per quanto riguarda l'istruzione elementare dei contadini non ci sono troppi insegnanti ma troppo pochi; il difficile è che quelli che ci sono abbiano le qualità necessarie per insegnare. Se volessi entrare nell'argomento dell'istruzione dovrei parlare troppo a lungo. Su questo argomento ritornerò quando sarà in discussione il bilancio dell'educazione nazionale.

Parlando di cose che si riferiscono all'istruzione, faccio notare che negli Istituti sperimentali agrari si ha grande deficienza nella scelta del personale idoneo ad occupare gli alti gradi dell'insegnamento agrario. Tale deficienza è dovuta particolarmente al fatto che gli assistenti sono troppo meschinamente remunerati; così che i migliori dopo due o tre anni se ne vanno per altri posti che ad essi si offrono.

Questo non lo dico soltanto io, ma lo dicono i fatti e i più competenti in questa materia. Perciò

rivolgo viva raccomandazione all'onorevole Ministro pur prevedendone la risposta e cioè che il provvedimento non può derivare da lui ma è di carattere generale, toccando pure gli assistenti di tutte le altre facoltà. Però è cosa che credo convenga tener presente nell'interesse della scienza e delle sue applicazioni. E passo ad altro.

Dirò brevemente (come ho fatto finora) di questioni che si riferiscono all'economia forestale. Di queste il collega Guidi ha fatto un'analisi particolareggiata che ora sarebbe inutile io ripetessi. Certo il problema forestale non è un problema semplice, è un problema di carattere economico e nazionale. È sotto questo punto di vista che bisogna considerarlo, poichè se il problema si isola, come si soleva fare qualche diecina di anni fa, allora apparisce sotto un aspetto incompleto, per cui nascono molte di quelle contestazioni e divergenze che ho sentito ricordare adesso dal collega Guidi. Quando questo problema era in mano principalmente alle provincie ed esistevano i Comitati forestali, avvenivano divergenze e contrasti poichè i concetti tecnici ed economici di carattere generale, erano sempre sopraffatti da interessi locali, da interessi elettorali, perchè coloro che facevano parte del Comitato forestale, erano consiglieri comunali e consiglieri provinciali che, per mantenere il posto, dovevano soddisfare alle esigenze elettorali e particolari dei singoli, i quali erano sempre, talvolta per necessità, pronti a deprecare il bosco e ad abusare dei pascoli.

Questo è tanto vero che io alcuni anni or sono, parlando alla Camera dei Deputati deplorai simili fatti, ed altri come quello di dover sentirsi leggere le statistiche degli alberi piantati, senza invece avere le statistiche di quelli che avevano attecchito, perchè allora si sarebbe veduto che ce n'erano molto pochi ad avere attecchito. Il Duce era presente e si rivolse a me perchè gli indicassi qualcuno dei fatti che io avevo detto di conoscere. Per citare un esempio che mi venne subito alla mente, ricordai che essendosi decretato in provincia di Ancona un monumento alla memoria del generale Cialdini per la battaglia di Castelfidardo, nel Consiglio provinciale di detta città feci osservare come per un monumento che si voleva fare ad un generale che aveva vinto una battaglia, non mi pareva che fossero degno quadro le viti: infatti non era quello un monumento a Bacco o a Dioniso, e insistei affinchè si espropriassero quattro o cinque ettari di terreno per togliere le viti e mettere attorno al monumento degli alberi. La mia proposta fu approvata. Costruito il monumento si piantarono degli alberi. Trascorsi tre anni, avendo avuto occasione di passare in quel luogo, trovai che nemmeno un albero c'era. Si procedette su mie insistenze ad un nuovo piantamento. Passati altri tre o quattro anni dopo che erano stati ripiantati gli alberi, ebbi ancora occasione di tornare sul posto, e ancora una volta non vi erano che pochissimi stremenziti alberelli. Se adesso finalmente ci sono e bene sviluppati è perchè sono

stati piantati una terza volta, da un bravo Ispettore forestale che se n'è curato. Ecco il fatto. Per tre volte, essenze forestali piantate in un sito dove prosperavano le viti non avevano attecchito.

Per essere breve concludo. In Italia l'epoca in cui si può dire realmente si sia cominciato ad osservare la legislazione forestale è quella che coincide con la istituzione della Milizia forestale.

Mi riporto a cose già dette, perchè ogni anno ho partecipato a questa discussione pensando all'adagio latino: « gutta cavat lapidem », augurandomi che questa ultima goccia sia quella che arrivi a forare la pietra.

È sbagliato quello che da tanti si è detto e che anche io ho detto, che le leggi forestali non corrispondevano alle necessità delle circostanze e dei tempi e potrebbe essere; ma è un fatto che non erano mai state applicate. Al Congresso di Bologna del 1909 si preparò la nuova legislazione forestale, si disse molto male delle leggi che c'erano state fino allora. In seguito serenamente esaminate, si è potuto constatare che tali leggi non erano state applicate. Il principio dell'applicazione delle leggi, è più che mai confermato: data dal decreto-legge 16 maggio 1926 e più precisamente dalla seconda quindicina dell'agosto, da quando cioè fu istituita la Milizia forestale.

Non occorre che faccia rilevare al Senato che in ogni occasione da tutti gli oratori non ho mai sentito fare osservazioni o critiche a carico della Milizia forestale, anzi ho sempre sentito dire del bene, come anche oggi dal collega Guidi, il quale vorrebbe che la Milizia forestale insegnasse e curasse la raccolta delle piante officinali e sta bene. Anzi, aggiungo io, che nelle attribuzioni della Milizia dovrebbe anche essere la sorveglianza e l'incremento della piscicoltura nei corsi d'acqua e nei laghi montani e della selvaggina nei boschi. Però la Milizia forestale se non esplica queste attribuzioni, mentre in genere fa così bene da meritarsi l'elogio di tutti, è soltanto perchè il numero degli ufficiali e dei militi è immensamente inferiore ai bisogni. Questa è la verità, questa è la realtà che non soffre contraddizioni in nessuna maniera.

Ora ognuno di quelli che si sono veramente occupati della grande questione forestale, connessa, come ho sempre detto, a tutta l'economia nazionale, perchè il colle, il monte e la pianura, sono legati insieme, non può disconoscere come essa non possa venire avviata a soluzione che dalla Milizia forestale.

Coloro che non hanno semplicemente studiato a tavolino la questione forestale, ma che hanno visitato i nostri monti da un capo all'altro dell'Italia, possono aver veduto che differenza si trova in tutte le parti, nella situazione dei boschi, di fronte a quella che era prima della istituzione della Milizia forestale.

Ora se tutte quante le questioni che fanno capo al bosco e alle foreste, si riferiscono a quest'opera così meritevole che ha fatto la Milizia forestale, si

capisce come sia opportuno, direi necessario, provvedere acchè sia almeno riportato l'organico della Milizia a quello che era al momento della sua istituzione.

Non sia noioso che io porti troppi ricordi, ma non posso fare a meno di dire che nel 1933 fu fatto un decreto per il quale venne ridotto l'organico della Milizia forestale. Io ebbi l'incarico di fare la relazione, quantunque avessi dichiarato di non volerla fare. Il Ministro del tempo, l'onorevole Acerbo, mi mandò un biglietto invitandomi ad andare da lui e con belle parole mi pregò di desistere dal mio proposito, assicurandomi che presto l'organico originale sarebbe stato ripristinato.

TASSINARI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non abbia rimorsi, onorevole Miliani, la Milizia forestale, costa già 40 milioni all'anno.

MILIANI. Se costasse anche 80 milioni, ne renderebbe il doppio. In ogni modo, se si vuole che tutto l'insieme della questione forestale sia risolto, bisogna che la Milizia forestale sia riportata almeno all'organico della sua istituzione.

Io parlo con molta franchezza: quando si è visto ad esempio che la milizia della strada doveva essere aumentata per corrispondere al maggiore sviluppo delle strade, l'organico è stato convenientemente allargato; perchè non si dovrebbe fare altrettanto per la Milizia forestale?

Pochissime altre parole e concludo: se ci fosse stato qualche dubbio sopra il funzionamento di questo servizio della Milizia forestale non avrei parlato, ma confermando quello che ho già detto aggiungerò quest'altro fatto indiscutibile che non ho mai portato al Senato e che porto adesso e cioè che la Milizia forestale, nella recente formazione dell'Impero, ha saputo dare il suo notevole contributo all'Esercito.

Ora io faccio una semplice constatazione. Se domani venisse raddoppiato il numero dei militi forestali, non avremmo fatto altro che aggiungere un egual numero di soldati all'esercito, di soldati di primissima qualità, perchè sempre allenati, sempre addestrati. Chi ha fatto il soldato e si è trovato nella grande guerra ha visto che cosa ci vuole per mettere in efficienza degli uomini che magari da soli tre o quattro anni erano andati a casa. Io stesso l'ho veduto, avendo dovuto istruire tre battaglioni di bersaglieri. Questi, scusatemi il termine da caserma, erano diventati dei fantocci, non erano più dei soldati. Molte esercitazioni furono necessarie per metterli in efficienza. Con i militi forestali si hanno invece dei soldati sempre in piena efficienza, bene abituati alla vita attiva e dinamica che si deve fare in guerra.

Quindi anche sotto questo punto di vista raccomando all'onorevole Ministro l'aumento della Milizia. Avremo aumentato il numero dei soldati con uomini validissimi sui quali possiamo sempre

contare sia in guerra che in pace per la tutela di interessi fondamentali per la Nazione.

Io credo che sia giunto il tempo di dare a questa istituzione l'efficienza che può raggiungere e possiamo essere certi fin da ora che ne trarremo grandi profitti.

Abbiamo la certezza che la Milizia forestale non verrà meno alle sue attribuzioni, come ha mostrato di non esservi venuta mai meno fino a questo momento. (*Vivi applausi*).

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Onorevoli colleghi, nei tempi fortunatamente trascorsi il bilancio che più occupava l'attenzione e l'oratoria dei parlamentari era senza dubbio quello dei lavori pubblici, che si prestava alle piccole raccomandazioni elettorali per il ponte X o per la strada Y, che erano state formalmente promessi ai propri elettori dal candidato. Quasi sotto silenzio passava invece il bilancio dell'Agricoltura, cenerentola dei Dicasteri, cui il custode della Finanza lesinava i milioni ed i politicanti negavano ogni attenzione.

Oggi fortunatamente non è più così e l'interesse che questo bilancio suscita, l'ampia discussione che ad esso è stata dedicata, nell'altro ed in questo ramo del Parlamento, dimostrano come nella coscienza fascista abbiano ripreso il loro posto d'onore i problemi che riguardano l'agricoltura, la terra, l'«alma parens frugum» che deve darci e ci dà il nutrimento e la vita.

Se i Dicasteri delle Forze Armate, saldamente guidati dal genio onniveggente del Duce, ci apprestano i mezzi militari di difesa, il Dicastero dell'agricoltura è forse quello che maggiormente può darci i mezzi economici ed anzi tutto quell'autarchia economica che è il primo presidio della vita delle Nazioni e della loro difesa quando siano attaccate. Da ciò la battaglia del grano che ci ha assicurato col pane il primo elemento della vita; da ciò la bonifica integrale che deve strappare alla sterilità e ridonare alla fecondità della produzione estese plaghe insalubri, infeconde e quasi inutili all'economia nazionale; da ciò quel complesso di provvedimenti diretti a radicare l'uomo alla terra, a fargliela amare e fecondare col suo sudore, a combattere la piaga dell'urbanesimo: ultimo fra tutti, ma importantissimo, quello di dare ad ogni agricoltore una casa salubre, comoda, attraente. E tutto ciò conduce indirettamente ma potentemente a quella politica demografica che è al sommo delle cure di Benito Mussolini e che deve dare all'Italia imperiale sempre maggiore potenza, concedendole le braccia forti ed i muscoli ferrei così per impugnare gli arnesi del lavoro e dare alla Patria la ricchezza, sia per impugnare, ove occorra, le armi di guerra a ricacciare ogni offesa nemica ed a rinnovare le gesta della grande guerra e della recente fulgentissima campagna abissina.

Ma io non voglio, camerati, infiggervi un discorso quale meriterebbe l'importanza di questo bilancio e la poderosa chiarissima relazione dell'amico Marescalchi. Desidero solo richiamare l'attenzione vostra e del camerata onorevole Rossoni su di un punto che tocca specialmente il mio cuore di montanaro e che ha, credo, notevole importanza, sia per legare maggiormente il montanaro alla sua terra aspra e spesso ingrata, sia per conquistarci l'autarchia anche in un campo di non lieve importanza, quello della lana.

Voglio parlare, come ben comprendete, dell'industria pastorizia che, specialmente nell'Appennino Tosco-Emiliano ed in genere nell'Alta Italia, è in uno spaventoso regresso.

Ne ha parlato, nell'altro ramo del Parlamento, con molta competenza un valoroso camerata ed io non voglio ripetere quanto esso ha detto. Ma l'onorevole Gennaioli, che rileva come il patrimonio ovino è diminuito in questi ultimi anni del 33 per cento, tiene conto specialmente della pastorizia dell'Italia centrale e meridionale dove il fenomeno è assai meno grave.

Nell'Alta Italia la diminuzione arriva alla cifra imponente del 65 per cento e continua con ritmo progressivo che minaccia di fare completamente scomparire, da noi almeno, questa industria così caratteristica e così redditizia, la cui importanza è stata testè riconosciuta dallo stesso Duce. Nè potrebbe essere altrimenti, quando si pensa che il fabbisogno nazionale della lana è valutato in 49 milioni di chilogrammi dei quali non se ne producono in Italia che 7. Anche tenendo conto dei 12 milioni di Lanital che si calcola di ricavare da quel meraviglioso prodotto del genio italiano che è la lana sintetica, resta sempre uno sbilancio di circa 30 milioni di chilogrammi, che conviene quanto prima colmare o quanto meno il più possibile ridurre.

Nelle mie montagne la popolazione era eminentemente pastorizia; lo stesso contadino era prima pastore che agricoltore. Oggi il patrimonio ovino si è ridotto, come ho detto, ad un terzo. Quali le cause e quali i rimedi? La causa prima è data certo dai grandi progressi dell'agricoltura e dalla cultura intensiva delle nostre pianure. «Felix culpa», certamente, ma il rapporto di causa ad effetto non si può negare.

Le nostre greggi, che nell'inverno non trovano più alimento sui monti brulli e coperti di neve, scendevano ogni autunno al piano dove trovavano facile pascolo presso i proprietari dei terreni bassi, incolti o scarsamente coltivati.

Oggi non più. I proprietari di terreni, ormai intensamente coltivati, vedono di malanimo l'arrivo di questi greggi, che talora, per colpa di pastori poco onesti e profittatori, arrecano grave danno ai raccolti in actualità di produzione.

A questo non si può porre rimedio se non creando per i greggi pascoli artificiali in località adatte, in modo da poter diminuire e disciplinare il fenomeno della demonticazione e render pos-

sibile l'esistenza ai nostri ovini, che, oltre a dare la lana per i bisogni della Patria, contribuiscono notevolmente all'alimentazione nazionale con il latte e con la carne e costituiscono per l'agricoltura una fonte di onesto guadagno, notevolissima e certo (specialmente in questi tempi di magra) non trascurabile, poichè la pecora dà ogni anno un frutto che raggiunge talora due o tre volte il suo stesso valore.

Si noti inoltre che l'industria pastorizia, come non richiede grandi spese, non esige grandi fatiche; alla guardia dei greggi sono adibiti i membri della famiglia meno adatti ad altri lavori agricoli, i vecchi, i fanciulli, i quali ultimi sono così sottratti a più gravi e forse eccessive fatiche, mentre apprendono ad amare, coi loro greggi, la loro terra e il lavoro agricolo.

Ma ad altre cause della gravissima riduzione della industria ovina si può apporre riparo senza difficoltà. Le accennerò brevemente affidandole alla benevola attenzione dell'onorevole Ministro.

Prima fra tutte è la vessazione continua cui sono sottoposti i pastori, i quali, per l'ostilità di cui sono fatti segno, come ho accennato, da parte degli agricoltori, non trovano nelle Federazioni agricole, cui pure appartengono, alcun appoggio, ma anzi spesso una non nascosta ostilità.

Per impedire che pastori disonesti abusino delle circostanze per far pascolare i loro greggi sui margini dei canali o magari nei terreni coltivati, si proibisce loro di muoversi, da un comune all'altro senza aver prima percorso una lunga «via crucis» di denunce, di verifiche, di permessi; si esige che, prima della partenza, le pecore siano visitate ad una ad una per accertarne la sanità, e questo è giustissimo; ma si pretende poi che la visita sia ripetuta in ogni Comune per il quale transitano, tanto che in cinque o sei giorni per la demonticazione o il ritorno, sono talora imposte altrettante visite di controllo. In talune provincie si è giunti persino a vietare che il gregge, ricoverato per il pernottamento su un dato fondo, percorra breve tratto o anche solo attraversi la pubblica strada per recarsi a pascolare in fondi, pure regolarmente concessi, o per recarsi all'abbeverata. E come conseguenza contravvenzioni continue, in cui cadono involontariamente anche i più onesti ed oculati.

Penso che a ciò debba porsi riparo, sorvegliando e punendo rigorosamente i disonesti, ma concedendo agli altri quella libertà di movimento cui hanno diritto come cittadini italiani (noto incidentalmente che, da noi almeno, i pastori diedero i primi e più ardenti squadristi al Fascismo) e che permetta loro di attendere alla pastorizia dalla quale le continue vessazioni li allontanano e disamorano.

Altra causa di grave ostacolo alla pastorizia è l'eccessiva severità dell'autorità forestale. D'accordo perfettamente che deve difendersi a qualunque costo la magnifica opera di rimboschimento che viene da essa compiuta; ma quando i pian-

tamenti hanno raggiunto un'altezza tale che le pecore non possono brucare i nuovi virgulti, esse non arrecano più danno e sono anzi utili pascolando nel sottobosco.

Infine gli aggravii fiscali a carico della pastorizia sono senza dubbio eccessivi e sproporzionati al periodo di grave crisi che essa attraversa. Se il camerata onorevole Rossoni vorrà guardare con occhio benevolo anche i poveri pastori, esso farà opera di giustizia; e noi potremo veder rifiorire coi greggi cari a tutti i poeti, a tutti gli innamorati, a tutti gli amanti della natura, una industria altamente redditizia per l'economia privata e per quella nazionale, ed avremo vinta un'altra battaglia per quella autarchia economica che costituisce una delle mète dell'Italia imperiale e fascista di Benito Mussolini. (*Vivi applausi*).

MENOZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOZZI. Ho chiesto la parola per toccare alcuni punti particolari del grande quadro di attività del Ministero dell'agricoltura e foreste, per dire le ragioni della nostra approvazione per i provvedimenti presi ed insieme esporre qualche desiderio. Il Ministero dell'agricoltura ha disposto perchè alcune nostre Regie stazioni sperimentali agrarie ricevano le necessarie sistemazioni di personale. Alludo ai concorsi aperti recentemente per le direzioni delle stazioni di entomologia di Firenze, di patologia vegetale di Roma, di bachicoltura di Ascoli Piceno, come pure per aiuti ed assistenti di altre stazioni agrarie. È sommamente interessante che questi Istituti abbiano tutta l'attrezzatura e la organizzazione necessarie se devono dare il loro contributo agli sforzi che il Paese è chiamato a compiere per lo sviluppo dell'agricoltura metropolitana e di quella imperiale. Ma a questo proposito mi permetto esprimere il vivo desiderio che altrettanto si faccia per altri Istituti affini, che hanno compiti non meno importanti di quelli delle Regie Stazioni sperimentali, voglio dire di alcune stazioni consorziali: mi riferisco naturalmente a quelle che meglio conosco e che hanno la sede nella regione in cui vivo. Ora alcuni di questi Istituti consorziati, non solo non hanno in questo momento il direttore, ma neanche un incaricato della direzione; l'attività loro è pressochè nulla.

Io sono certo che il Governo metterà sollecitamente anche questi Istituti nelle condizioni di portare tutta la loro energia verso la soluzione dei continui nuovi problemi cui il Paese va incontro.

Per la produzione di alcool carburante destinato ad essere mischiato alla benzina e ridurre per quanto possibile l'importazione e la provvista di questa materia, è naturale che si pensasse alla barbabietola come sorgente. Dalla barbabietola abbiamo già una produzione di spirito con la fermentazione del melassi; è naturale quindi che si pensasse ad ampliare la funzione della bieticoltura mettendola in grado di fornirci oltre allo zucchero di cui abbiamo bisogno anche l'alcool

da bruciare nei motori a scoppio. E il Governo, dopo lo studio delle corporazioni interessate, ha disposto che la cultura della barbabietola sia estesa in modo da fornirci anche questo alcool destinando direttamente una parte delle barbabietole alla distillazione. Ma opportunamente non ha voluto chiudere la strada ad altre colture di piante che ci possono fornire alcool da bruciare; così ha disposto che si facciano delle prove di coltura di sorgo zuccherino.

La disposizione mi pare molto opportuna; si hanno ragioni per ammettere che il sorgo zuccherino ci possa dare dell'alcool ad un costo minore di quello che può essere dato dalla barbabietola. L'illustre collega Marescalchi nella sua bella relazione al bilancio accenna alla bontà dell'iniziativa. Ora è mezzo secolo circa si fecero in Italia dei tentativi seri per introdurre la coltivazione del sorgo zuccherino; ma allora si voleva introdurre il sorgo per produrre zucchero, non avevamo allora la coltivazione della barbabietola come ora abbiamo. L'iniziativa cadde perchè, per produrre zucchero cristallino e puro come vuole il consumo, il sorgo non può competere con la barbabietola. Ma altra cosa è per produrre spirito. Si ha ragione di credere che per produrre spirito il sorgo vinca la partita. . . .

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura*. Provato! . . .

MENOZZI. . . . per questa ragione molto semplice che il sorgo è più ricco della barbabietola in materie zuccherine, ma da esso non si può separare che una parte di zucchero cristallizzato perchè un'altra parte non solo non cristallizza praticamente, ma impedisce anche che una parte del cristallizzabile si separi. Viceversa tutta la materia zuccherina del sorgo, anche quella non cristallizzabile, è fermentescibile, si trasforma facilmente in alcool.

Ora è molto opportuno che la prova sia eseguita e si svolga in modo esauriente. La coltura del sorgo può compiersi anche in regioni diverse da quelle in cui si coltiva la barbabietola; altre regioni possono quindi eventualmente beneficiare dei nuovi provvedimenti. Inoltre il sorgo può per altro riguardo contribuire ai bisogni dell'economia nazionale essendo dimostrato che la parte legnosa degli steli, delle canne, può fornire con facilità ottima cellulosa.

Voce. Ottimamente.

MENOZZI. La misura presa merita dunque la piena approvazione. Le prove diranno se o meno sia da chiamare in campo anche il sorgo zuccherino per lo scopo in questione.

È ragione di compiacimento il poter constatare i buoni effetti di un provvedimento preso da tempo dal Ministero di agricoltura contribuendo all'impianto per la radiofonia. Non tutti i colleghi sanno che se per la radiofonia in genere l'Italia occupa un posto rispettabile, ma non dei primissimi, per la radiofonia agricola, intesa nel rapporto alla durata totale e proporzionale, l'Italia occupa il primo posto. Ora è da compiacersi

perchè è uno strumento nuovo: il suo uso può tornare di grande utilità per notizie, per istruzione, per consigli agli agricoltori e può avere una parte importante nell'andamento dell'agricoltura.

Abbiamo tutti appreso con piacere che la Milizia forestale provvederà al collocamento di dieci milioni di piantine per le opere di rimboschimento. Ora una domanda ed in caso un desiderio. Chi segue l'opera di rimboschimento in relazione anche ai nostri bisogni economici e industriali ha constatato che le nostre essenze forestali non ci forniscono la cellulosa nobile, la cellulosa per rayon e per le carti più fini. Ma i nostri Istituti sperimentali, la stazione di silvicoltura di Firenze ed il Laboratorio di Chimica Agraria e Tecnologica dell'Istituto Agrario e Forestale di Firenze, hanno dimostrato che vi è una specie di pino che viene dall'America, ma che cresce egregiamente in molte nostre regioni e rapidamente, il quale fornisce cellulosa nobile atta alle più fini esigenze. Naturalmente si è pensato allora: ma coltiviamo questo pino e diffondiamolo rapidamente, così provvederemo in casa anche questa materia prima che ora ci tocca importare. Da ciò la mia domanda: nei nuovi impianti si è pensato a questo pino speciale? Io spero che sì, o che in caso contrario, rimosse le eventuali ragioni, vi si penserà e si provvederà.

Per brevità non voglio toccare altri campi perchè illustrati perfettamente dalla bella relazione Marescalchi. E chiudo col dichiarare che noi approviamo il bilancio con tranquilla coscienza nella certezza che la passione e la competenza del Ministro e dei suoi collaboratori varranno a rendere feconda per la nostra agricoltura l'opera del Dicastero a cui presiedono.

Ciò che noi fervidamente auguriamo, perchè vogliamo che la terra d'Italia sia sempre salutata come la salutava Virgilio: « Magna parens frugum... magna virum ». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acquarone, Ago, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Carletti, Casanova, Casoli, Castelli, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Centurione Scotto, Chersi Inno-

cente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciccotti, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Colonna, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Fabbri, Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Fantoli, Farina, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciulli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Milosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Peris, Petrillo, Petrone, Piaggio, Piola Caselli, Pittacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezana, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 MARZO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario (1322):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico (1328):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1464):

Senatori votanti	227
Favorevoli	221
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita (1492):

Senatori votanti	227
Favorevoli	215
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale (1493):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (1499):

Senatori votanti	227
Favorevoli	219
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1518):

Senatori votanti	227
Favorevoli	219
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1519):

Senatori votanti	227
Favorevoli	219
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria (1520):

Senatori votanti	227
Favorevoli	223
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre (1521):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Annuncio di presentazione di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Al Ministro delle finanze per sapere quali provvedimenti egli intenda emanare per fare partecipare al prestito forzato della ricostruzione finanziaria coloro i quali hanno i loro averi in tutto od in grande parte investiti in merci.

BELLUZZO.

Ai Ministri delle comunicazioni e delle finanze per sapere se non ritengano opportuno di abolire la annuale denuncia delle patenti di guida degli automobilisti, denuncia che ha carattere di formalità superflua e di aggravio fiscale in danno di coloro che sono in regolare possesso della patente suddetta.

GALLENGA.

PRESIDENTE. Avverto che, per l'assenza dei Ministri delle finanze e delle comunicazioni, lo svolgimento di queste interrogazioni orali è rinviato alla ripresa dei lavori parlamentari a maggio.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*. Dà lettura delle seguenti interrogazioni con risposta scritta:

Al Ministro delle finanze per ottenere chiarimenti sulla interpretazione del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, sui trasferimenti di proprietà. Se non nella espressione letterale, certo nello spirito informatore di quel decreto dovrebbe ritenersi che le agevolazioni tributarie per trasferimento di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari siano applicabili anche nel caso in cui, secondo lo schema della convenzione che si intende stipulare richiesto dalla lettera a) dell'articolo 2 del detto decreto per le norme di attuazione, il compratore ponga come condizione all'acquisto lo svolgimento della procedura di « purgazione » di cui agli articoli 2040 e seguenti del Codice civile.

Si gradirebbe una risposta chiara in merito, aggiungendovi se, in tal caso, si ritenga ricorra la condizione « che l'acquirente contestualmente all'acquisto liberi gli immobili per almeno la metà dell'importo dei mutui ipotecari ecc. » voluta dall'articolo 1 di detto decreto-legge.

Si chiede inoltre se sono ammesse alle agevolazioni fiscali sopracitate l'iscrizione dell'ipoteca in favore della massa dei creditori di cui all'articolo 2042 Codice civile e la cancellazione delle ipoteche pagate o di quelle non collocate ai sensi degli articoli 719, 720 e seguenti Codice procedura civile. E ancora, se nella tassa di lire dieci prevista dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951 è compresa anche la tassa di quietanza pel prezzo di acquisto e quella pel pagamento dei debiti ipotecari.

MARESCALCHI.

Al Ministro per le corporazioni per sapere se sia al corrente di quanto avviene in Italia nel commercio del cristallo, e quali provvedimenti intenda prendere per troncane il monopolio del relativo consorzio, dominato da una società francese, il quale con atti di imperio e prezzi crescenti, danneggia la media e la piccola industria e ne impedisce la esportazione.

BELLUZZO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere, in relazione alle assicurazioni date nella seduta del 31 marzo 1936, in sede di discussione del disegno di legge che concentrava le funzioni del Segretariato Nazionale per la Montagna nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se e quali provvidenze siano state adottate in favore del personale del Segretariato stesso, già in via di licenziamento, dopo aver prestato per lunghi anni la sua benemerita opera in favore della montagna.

TARAMELLI, MARESCALCHI, LEICHT.

Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda essere ora il momento opportuno di disporre l'inizio dei lavori del tratto della Litoranea Jonica — tra Montegiordano e Nova Siri — allo scopo di por fine agli insistenti voti di quelle popolazioni della provincia di Cosenza che confinano con la Lucania per essere più comodamente allacciate alla Lucania stessa, e quindi a Napoli e alla Puglia con mezzi più rapidi, che non si ottengono con le linee ferroviarie ordinarie.

CAMPOLONGO.

Al Ministro dell'aeronautica per sapere se non ritenga, più che opportuno, necessario che per la migliore e più equa valutazione degli interessi di cui è chiamata a giudicare, la Giunta arbitrale per gli espropri, anziché unicamente composta di rappresentanti del Ministero espropriante, sia costituita anche da elementi locali a più vicina conoscenza del valore degli immobili, quali, ad esempio, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, l'ingegnere capo del Genio civile, il Presidente della Commissione censuaria, un rappresentante del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri.

VENINO.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori Giampietro, Marescalchi, Abbiate, Belluzzo e Taramelli.

A norma del regolamento, queste risposte saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani, mercoledì 17, alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1526). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma (1509). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri (1510). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514 (1511). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica (1512). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo (1513). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina (1514). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1515). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio (1516). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936 (1522). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo Protocollo di firma; Atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936 (1523). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecu-

zione all'Accordo italo-yemenita, concluso con scambio di Note in data 21 aprile, 19 giugno, 17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926 (1524). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1570). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Risposte scritte ad interrogazioni.

GIAMPIETRO, MARESCALCHI, GUACCERO, BASTIANELLI, GIORDANO. — A. S. E. l'onorevole Ministro dell'interno per conoscere se intenda di provvedere alla condizione di quei medici che erano in condotta presso i Comuni e che, dimessi dal servizio per la recente disposizione sui limiti di età fissata a sessantacinque anni, sono rimasti privi di ogni mezzo di sussistenza, non avendo diritto a pensione perchè non iscritti alla Cassa di previdenza.

Chiedono di conoscere se il Governo che, con amorevole cura tutela i diritti dei lavoratori, assicurando loro un pane per la vecchiaia, vorrà venire in aiuto anche di questi benemeriti professionisti, facendo loro dare dai Comuni una pensione vitalizia, mercè la restituzione delle somme da questi Enti alla Cassa pensioni versate per i medici non iscritti, ovvero in altro modo provvedendo, ascoltando il grido di dolore di questi duecento disgraziati, rimasti nella vecchiaia, dopo una vita di lavoro a pro della umanità, senza alcun mezzo di sussistenza ed alcuni in estrema miseria.

Chiedono risposta scritta.

RISPOSTA. — Non è sfuggito all'attenzione del Governo il disagio economico dei sanitari condotti, che, collocati a riposo, in virtù dell'articolo 364 del Testo Unico delle leggi sanitarie, non hanno potuto liquidare alcuna pensione o perchè omisero a suo tempo d'isciversi alla Cassa di previdenza, o perchè, pur essendovisi iscritti, non avevano raggiunto, all'atto del collocamento a riposo, il limite minimo degli anni di servizio richiesto per avere diritto alla pensione.

E appunto per venire incontro al loro bisogno questo Ministero ha autorizzato i Prefetti a trattenerli in servizio come interini fino all'esaurimento dei concorsi per il conferimento dei posti da essi lasciati vacanti. Il Ministero ha anche

esaminato la possibilità di un provvedimento conforme alle richieste degli onorevoli interroganti, ma si è dovuto arrestare dinanzi a gravi difficoltà di ordine tecnico-finanziario.

Nondimeno proseguono gli studi per dare, in qualche modo, un'equa soluzione al non facile problema sorto dall'applicazione dell'articolo 364 del Testo Unico succitato, e sollevare così i sanitari, oggetto delle premure degli onorevoli interroganti, dalla penosa situazione in cui sono venuti a trovarsi.

Il Sottosegretario di Stato
BUFFARINI.

MARESCALCHI. — Al Ministro delle finanze per ottenere chiarimenti sulla interpretazione del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, sui trasferimenti di proprietà. Se non nella espressione letterale, certo nello spirito informatore di quel decreto dovrebbe ritenersi che le agevolazioni tributarie per trasferimento di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari siano applicabili anche nel caso in cui, secondo lo schema della convenzione che si intende stipulare richiesto dalla lettera *a*) dell'articolo 2 del detto decreto per le norme di attuazione, il compratore ponga come condizione all'acquisto lo svolgimento della procedura di «purgazione» di cui agli articoli 2040 e seguenti del Codice civile.

Si gradirebbe una risposta chiara in merito, aggiungendovi se, in tal caso, si ritenga ricorra la condizione «che l'acquirente contestualmente all'acquisto liberi gli immobili per almeno la metà dell'importo dei mutui ipotecari ecc.» voluta dall'articolo 1 di detto decreto-legge.

Si chiede inoltre se sono ammesse alle agevolazioni fiscali sopracitate l'iscrizione dell'ipoteca in favore della massa dei creditori di cui all'articolo 2042 Codice civile e la cancellazione delle ipoteche pagate o di quelle non collocate ai sensi degli articoli 719, 720 e seguenti Codice procedura civile. E ancora, se nella tassa di lire dieci prevista dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, è compresa anche la tassa di quietanza pel prezzo di acquisto e quella pel pagamento dei debiti ipotecari.

RISPOSTA. — La vendita col beneficio della purgazione delle ipoteche non può fruire della agevolazione tributaria prevista dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951.

Infatti se lo schema di una convenzione, nella quale il compratore pone come condizione all'acquisto lo svolgimento della procedura di purgazione, di cui all'articolo 2040 e seguenti del Codice civile, può contenere il requisito della proporzione richiesta dal citato decreto tra il valore del fondo e l'importo dei mutui ipotecari, non soddisfa d'altro canto all'altro requisito prescritto dall'articolo 1 dello stesso decreto, che cioè l'acquirente contestualmente all'acquisto liberi l'immobile per almeno la metà dell'importo dei mutui ipotecari.

Eguale rilievo deve farsi per il caso che in luogo di uno schema da tradurre poi in atto, si presenti l'atto già stipulato e sottoposto alla registrazione col pagamento della normale tassa, per conseguire il rimborso, a termine dell'articolo 4 del successivo Regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1227. Anche qui non ricorre il secondo estremo della liberazione dell'immobile dalle ipoteche, all'atto del trapasso, secondo la esigenza della legge, effettuandosi tale liberazione solo in tempo successivo.

La locuzione usata dalla legge «che l'acquirente contestualmente all'acquisto liberi ecc. . . .» è di per sé stessa così chiara ed esplicita che sarebbe superfluo ricercarne lo spirito informatore, tanto più che, trattandosi di una legge che forma eccezione alle norme generali (articolo 4, Disp. prel., Codice civile), non sarebbe ammissibile una interpretazione estensiva della disposizione.

D'altronde concorrono anche ragioni di sostanza per riconoscere che la vendita con facoltà di procedere alla purgazione delle ipoteche è estranea al particolare provvedimento.

In essa, come nell'aggiudicazione in seguito ad espropriazione forzata, l'estinzione totale delle ipoteche è conseguenza necessaria e diretta del giudizio di graduazione e non vi è bisogno di incentivi tributari, mentre nella vendita volontaria la liberazione delle efficienze ipotecarie è l'effetto dell'accordo delle parti che, entro una determinata misura, è tributariamente favorito.

Ora è questo secondo mezzo di estinzione delle ipoteche che ha bisogno di essere stimolato, non l'altro.

Dopo ciò non resta che rispondere affermativamente all'ultima parte dell'interrogazione, col dichiarare che la tassa fissa di registro prevista dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, copre anche la tassa di quietanza pel prezzo di acquisto e pel pagamento contestuale dei debiti ipotecari.

Il Ministro delle Finanze
DI REVEL.

ABBIATE. — All'onorevole Ministro dell'interno per sapere se non ritenga necessario di ordinare che, ad ogni effetto legale, la prova della tubercolina col metodo classico sul bestiame bovino da latte sia eseguita con unica qualità di tubercolina, rispondente alle norme regolamentari, prodotta da un laboratorio di riconosciuta autorità; e ciò per evitare che si ripeta il deplorabile caso di prove eseguite su di uno stesso bestiame con risultati opposti.

RISPOSTA. — La preparazione di una tubercolina che ben corrisponda, per il potere allergico, nella diagnosi della tubercolosi dei bovini, forma da tempo oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero. Sono infatti in corso importanti esperimenti comparativi fra talune

tubercoline, che si differenziano per i criteri seguiti nella loro preparazione, in vista di saggiarne e determinarne, con la maggiore possibile esattezza, il valore diagnostico.

Nel tempo istesso viene esaminata la possibilità di sottoporre la tubercolina ad un efficace controllo, al fine di valutarne il potere allergico prima di consentirne l'impiego.

Può pertanto assicurarsi che, non appena ultimati gli studi, il Ministero dell'interno provvederà adeguatamente alla soluzione del problema, in guisa da evitare che si ripetano gli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato

BUFFARINI.

BELLUZZO. — Al Ministro delle corporazioni per sapere se sia al corrente di quanto avviene in Italia nel commercio del cristallo, e quali provvedimenti intenda prendere per troncare il monopolio del relativo consorzio, dominato da una società francese, il quale con atti di imperio e prezzi crescenti, danneggia la media e la piccola industria e ne impedisce la esportazione.

RISPOSTA. — Il Ministero delle corporazioni ha sempre considerato che l'azione dei consorzi anche volontari non dovrebbe essere abbandonata al mero diritto privato.

Perciò, nonostante le generiche disposizioni della legge 16 giugno 1932, n. 834, concernente la costituzione e il funzionamento dei consorzi fra esercenti uno stesso ramo di attività economica, ha, con apposito provvedimento, che è stato già approvato dalla Camera dei Deputati e trovasi ora innanzi al Senato, predisposto norme circa i consorzi volontari di produzione o di vendita.

Ad ogni modo il Segretariato delle corporazioni ha tutto preordinato affinché le singole Corporazioni possano prendere in esame nelle prossime loro convocazioni il funzionamento e l'azione dei consorzi afferenti alle categorie in esse collegate.

Oltre a ciò assieuro che il Ministero esaminerà con la più vigile attenzione tutte quelle denunce che gli interessati credessero di trasmettere circa l'azione dei consorzi stessi, valendosene anche ai fini della preparazione della discussione da parte delle Corporazioni.

Pertanto, anche la Corporazione del vetro e della ceramica, nella sua prossima riunione, si occuperà dell'argomento proposto dall'onorevole interrogante.

Il Ministro

LANTINI.

TARAMELLI, MARESCALCHI, LEICHT. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere, in relazione alle assicurazioni date nella seduta del 31 marzo 1936, in sede di discussione del disegno di legge che concentrava le funzioni del Segretariato Nazionale per la Montagna nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se e quali provvidenze siano state adottate in favore del personale del Segretariato stesso, già in via di licenziamento, dopo aver prestato per lunghi anni la sua benemerita opera in favore della montagna.

RISPOSTA. — Nella seduta del Senato del 31 marzo 1936 fu effettivamente promesso che sarebbero state adottate le necessarie provvidenze per la tutela degli interessi di coloro che hanno lavorato alle dipendenze del Segretariato della Montagna. Tali provvidenze hanno avuto essenzialmente lo scopo di ritardare il licenziamento del personale in modo da facilitare ad esso la ricerca di altro collocamento. Infatti mentre la legge che sopprime il Segretariato per la Montagna risale al 16 aprile 1936, finora risulta disposto il licenziamento soltanto di 9 persone. Inoltre il Ministero si è preoccupato di facilitare l'assunzione degli impiegati dell'ente da parte di altre Amministrazioni statali e poichè lo sviluppo dell'attività coloniale rende più probabile il bisogno di tecnici esperti, sono state fatte personali premure a S. E. il Ministro delle colonie perchè siano prese nella massima considerazione le domande avanzate dal personale del Segretariato.


Il Ministero non mancherà di continuare a svolgere la sua opera di assistenza nel senso indicato, e non negherà il suo appoggio quando ne sia richiesto in relazione a concrete possibilità di collocamento.

Il Ministro

ROSSONI.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LXXXII^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2662
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma » (1509). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2673
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri » (1510). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2673
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514 » (1511). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2673
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica ». (1512). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2673
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo » (1513). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2674
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina » (1514). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2674
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica » (1515). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2674
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze	

armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio » (1516). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2674
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936 » (1522). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2675
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo Protocollo di firma; Atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936 » (1523). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2675
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-yemenita, concluso con scambio di Note in data 21 aprile, 19 giugno, 17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926 ». (1524). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2675
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XIV » (1570). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2675
COZZA	2675
(Presentazione)	2662
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1526). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2663
FELICI	2263
ROSSONI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	2667

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1937

Interrogazione:	
(Risposta scritta)	2681
Relazioni:	
(Presentazione)	2680
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2679

La seduta è aperta alle ore 16.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abisso per giorni 10; Cavallero per giorni 7; Leicht per giorni 2; Raimondi per giorni 4; Rota Giuseppe per giorni 5; Tofani per giorni 1; Trecani per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare (1573).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi (1574).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo (1575).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario (1576).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (1577).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica (1578).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione Militare » (1579).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie (1580).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia (1581).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1937-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1582).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1583).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio (1584).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato (1585).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali (1586).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, recante disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione (1587).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al prestito redimibile 5 per cento 1937-XV (1588).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia (1589).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa (1590).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente varia-

zioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo « Spese per il servizio d'investigazione politica » del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-37 (1591).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1592).

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Campolongo.

A norma del Regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 » (1526). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938 — Anno XVI ».

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli colleghi, queste nostre discussioni in sede di bilancio assumono una importanza indiscutibile. Ieri qui hanno parlato ex-Ministri ed ex-Sottosegretari di Stato, uomini competentissimi in materia di agricoltura. Queste discussioni dimostrano la vitalità dei due rami del Parlamento, e ha ben ragione il nostro ottimo e valoroso Segretario generale Annibale Alberti quando nella « Nuova Antologia » dimostra che mai come in questo momento i due rami del Parlamento hanno compreso quale è la loro funzione; dacchè il vecchio Parlamento invadeva l'autorità dello Stato e l'annientava, mentre oggi il Parlamento consapevolmente lavora d'accordo col Governo consigliandolo fin dove è possibile, sorreggendolo sempre, talchè oggi vi è una unità completa tra Governo e Parlamento a vantaggio dell'interesse del Paese. Ha ragione l'articolista: come si sarebbe potuto pensare alla spedizione abissina col parlamento della vecchia maniera?

Vi immaginate che un Capo di Governo avrebbe potuto conquistare un Impero se si fosse dovuto mettere d'accordo con il fronte rosso, con i sovversivi, con i critici, con gli indisciplinati di quei parlamentari? Talchè, quando talvolta noi ci lamentiamo di quella che può apparire una minorata, non dico libertà, perchè mi sento libero di dire quello che penso, ma una minorata attività del Parlamento, dico che ciò è un grande vantaggio per il Paese.

Ma poi per quanto riguarda questo Alto Consiglio, io dico che si è orgogliosi di appartenere a questa assemblea meravigliosa. Quando l'altro giorno eravamo nella Reggia, io pensavo che dalla proclamazione dello Statuto in qua, per la prima volta il Senato del Regno era attorno al Re nel suo completo, nella sua totalità per rendere omaggio al Re Imperatore che simboleggia le fortune e la grandezza della Patria! (Applausi).

E ieri ho sentito (perdonatemi se mi dilungo, ma ritornerò subito al bilancio), con un senso di infinita soddisfazione, il nostro caro ed amato Presidente (vivissimi applausi all'indirizzo del Presidente) che salutava il Duce trionfatore che nel viaggio di Libia sta riaffermando le glorie e le fortune della Patria. (Applausi).

Ed ora vengo al bilancio, all'ottimo ed eminente camerata Rossoni. A questo proposito dico che la nostra funzione è un po' limitata perchè in fondo si legifera per decreto-legge e non affermo che noi abbiamo grandi facoltà, sia nella Commissione di conversione come qui da questi banchi, per modificare quei decreti; ma è appunto qui che si concentra la nostra forza, in sede di bilancio dove noi abbiamo facoltà di dire con rispetto, ma con sincerità, le nostre opinioni. Io credo che ad un uomo come Edmondo Rossoni, piaccia di più l'osservazione critica che l'elogio frivolo che offende, tanto più che noi vecchi abbiamo perduto il valore dell'aggettivo; perchè tutto è magnifico, meraviglioso, stupendo, storico e non possiamo trovare più l'aggettivo adatto. (Iarità).

Appunto perchè siamo in momenti eccezionali, eccezionale deve essere la discussione di questo bilancio, perchè, come ha detto benissimo il senatore Vicini Marco Arturo, è proprio la cosa che più dispiace a quelli che ci sono amici, cioè quelli della gentile Intesa, i quali odiano la nostra autonomia, o come si dice con parola moderna, la nostra « autarchia ». Perchè come noi ci apprestiamo a resistere ad ogni offesa con le armi, ci apprestiamo a resistere con ogni forza nel campo economico e allora noi saremo formidabili e in questo ci è condottiero simpatico l'onorevole Edmondo Rossoni.

Ma intendiamoci bene: l'autarchia è cominciata con la battaglia del grano; poi si è ampliata con la battaglia del prodotto nazionale, dai prodotti agricoli a quelli industriali, di tutto ciò che ci può rendere liberi e indipendenti dall'estero. E oggi noi abbiamo l'alta parola del Duce che dice: la scienza ci aiuti, comunque e dovunque dob-

biamo renderci indipendenti; gli altri si agitano e noi ci agitiamo per corrispondere alla loro avversione.

La battaglia del grano: onorevole Ministro, nel 1933, ella non era ancora a quel posto, ma mi ricordo che in quell'anno si ebbe un raccolto eccezionale di 82 milioni di quintali. Il nostro camerata autorevolissimo Strampelli, a Firenze, mise una insegna dicendo che bisognava arrivare ai cento milioni di quintali negli anni di massimo raccolto, perchè occorreva formare la riserva per i periodi in cui avremmo potuto avere uno scarso raccolto.

Questo autorevolissimo e competentissimo collega e mio amico non fu inteso, e la battaglia non fu intensificata all'estremo, così come avrebbe voluto certamente il Duce. Questo perchè nel 1933 si ebbe la sensazione che si fosse arrivati troppo in là, a cifre cioè che ci avrebbero dato dei pensieri. Questo fu l'errore fondamentale.

Se oggi, invece di avere le disposizioni del Foglio d'ordini con le quali si ritocca il prezzo del grano e del pane, avessimo avuto una scorta, se ne glorierebbe l'amico Guarnieri che ha condotto una più grande, vigorosa battaglia in materia di valute, che ha fatto la fortuna della ricostituzione della riserva della Banca: se ne glorierebbe il nostro grande collega Dallolio, nostro orgoglio perchè a 84 anni difende il Paese nel Commissariato per gli approvvigionamenti di guerra. Se avessimo dato retta al senso preveggenze del senatore Strampelli, oggi avremmo a disposizione un maggior numero di valute in difesa del Paese.

Ora io mi rivolgo all'onorevole Ministro per una preghiera. Egli è certamente pervaso da questa idea di intensificare più che si può la battaglia del grano. Quando in quest'anno ho veduto la premiazione fatta al Teatro Argentina, in cui il Duce tenne il suo magnifico discorso, di cui farò cenno, ebbi la sensazione che la battaglia del grano non fosse più la battaglia prevalente. Non so se questo sia un bene, per lo meno fino a quando non l'avremo completamente vinta. Sta bene la questione delle foraggiere, delle aziende agricole, del granturco, del bestiame: ma insomma non si assiste più alla premiazione dei soli partecipanti alla battaglia del grano, che deve essere sempre la battaglia essenziale, che deve oscurare qualunque altra battaglia agricola. Essa infatti è la battaglia della difesa economica del Paese.

Connessa a questo problema sta la questione degli ammassi. Comincio con il dire che io sono un... pregiudicato. Faccio parte della Commissione per la conversione in legge dei decreti-legge, e per la cortesia dei miei colleghi, sono stato relatore di tutti i decreti-legge riguardanti gli ammassi, ma ho notato che nel giorno in cui si doveva discutere qui in Senato la conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1936, in quest'Aula non c'era nessun rappresentante del Governo. Io, in linea di massima, sono partigiano ardente del vittorioso esperimento corporativo e quindi un

partigiano deciso della politica degli ammassi: però riconosco che da Adamo ed Eva in poi tutti i Governi, quando hanno avuto difficoltà economiche, hanno preso tutti i prodotti per ridistribuirli poi secondo i criteri dell'interesse nazionale. Ad ogni modo, fare di questo concetto primordiale una linea di Governo significa progredire e riuscire vittoriosi nel concetto dell'economia statale.

Nota però come il decreto-legge 15 giugno 1936, già superato dal discorso del Duce all'Argentina, non poteva, nè può andare; ed in questo dissenso da quanto dice la relazione del collega Marescalchi, che ha parlato di questo decreto come di una cosa ancora vivente.

La questione degli ammassi scaturisce dalla Dichiarazione n. 9 della Carta del Lavoro che dice precisamente: «l'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo solo quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta». Il decreto-legge 15 giugno 1936 non considera nessuna di queste tre forme, perchè la gestione diretta esclude quello che è scritto nell'articolo 9 del decreto-legge che cioè gli ammassanti rimangono proprietari del grano.

Il Duce in cinque righe del suo discorso, tenuto dopo il viaggio di esplorazione in mezzo agli agricoltori romagnoli, rivoluzionò la questione di cui al decreto-legge del 15 giugno 1936. Ma come? Voi siete voluti rimanere attaccati alla formula di dare un nome ad un fenomeno nuovo e siete stati lì a discutere se si trattava di requisizione e bene l'avete escluso, o di mandato irrevocabile. Ma questo è un concetto enorme perchè il mandato del proprietario in confronto di un obbligo che impone lo Stato significa un'antitesi giuridica che non regge. Siete andati a questo concetto enorme, mentre c'è un concetto semplice: «Lo Stato prende il grano e lo paga». Lo paga a dilazione, come voleva il primo decreto o lo paga contestualmente, come ha detto Mussolini all'Argentina: ecco tutto.

Quando nella vita civile c'è una cosa da comprare, un prezzo su cui si è d'accordo, e la consegna, quello che in diritto romano si chiamava la *traditio*, la vendita è perfetta.

Non c'è che chiedersi se è vendita a pagamento a pronti od a pagamento dilazionato. Ma tali disquisizioni sul decreto 15 giugno 1936 sono superate. È lo Stato che in base alla Dichiarazione 9 della splendida Carta del Lavoro fa suo il prodotto della terra ai fini dell'interesse nazionale. Il *nomen juris* può importare ad una Cassazione, ma non può importare al Governo Fascista. Questo è un punto fondamentale e difatti il Duce ha buttato per aria quel decreto che mi meraviglia si discuta ancora.

Il Duce ha detto testualmente queste poche parole che travolgono la questione: «Questi ammassi volontari giovano ad una minoranza di

rurali, ai facoltosi, a quelli che possono aspettare; non giovano agli altri, la maggioranza che doveva svendere il raccolto a prezzi talvolta irrisori. L'ammasso totalitario per legge, elimina questo danno e garantisce a tutti un prezzo equo e remunerativo come è stato equo e remunerativo il prezzo fissato per il 1936 (che fu portato a 118 dopo il 108 del primo momento). Sono io il primo a riconoscere che la pratica totalitaria dell'ammasso nel 1936 ha dato luogo ad inconvenienti che sono stati eliminati non appena segnalati al competente Ministero e che saranno totalmente eliminati nel 1937; soprattutto per quanto concerne il pagamento del grano che dovrà essere effettuato all'atto della consegna, mentre sarà migliorata tutta l'attrezzatura per ciò che riguarda il funzionamento degli ammassi ».

Così il Duce ha risolto coi fatti la questione, eliminando ogni difficoltà di mandati irrevocabili o di vendite a pagamento dilazionato. Lo Stato compra direttamente il grano dagli agricoltori, e secondo quanto dice la Dichiarazione nona della Carta del Lavoro, è il gestore diretto degli interessi del Paese e della collettività. Questo è corporativismo autentico e decisivo.

Che cosa si domanda dunque adesso? Si domanda un provvedimento nuovo che tutti aspettano, e tutti sanno che la mente alacre del Ministro Rossoni sta elaborando. Ma un nuovo provvedimento, deve venire in tempo perchè nel 1936 abbiamo avuto la sciagura di uno scarso raccolto, ma deve pur dirsi che se invece il raccolto fosse stato grande, non eravamo preparati a fronteggiare tutte le necessità. Urge cioè occuparsi della manutenzione dei locali, della loro ampiezza e della loro ubicazione e urge preoccuparsi della tempestività dei provvedimenti. Per queste ragioni noi attendiamo qualche chiarimento e speriamo che l'onorevole Ministro competente vorrà pensare in tempo a preparare una attrezzatura adatta alle necessità del raccolto per l'anno 1937. Questo è già certamente nell'animo dell'onorevole Ministro e soprattutto è la tempestività dei provvedimenti che noi desideriamo, in modo che non avvenga che solo al 15 di giugno, a raccolto cominciato, si sappia quali sono i provvedimenti dell'autorità centrale.

Un'altra cosa necessaria, se possibile, sarebbe l'avvicinare gli ammassi ai produttori, perchè oggi avviene che i contadini e i coloni lavorino ore e ore a trasportare il grano, perchè gli ammassi sono troppo lontani e perchè l'organismo burocratico non risponde alle esigenze. Io sono certo che l'onorevole Ministro provvederà a tutto questo con quella gagliardia che gli è propria.

Veniamo adesso a parlare degli altri ammassi: la lana. Anche qui bisogna pensare che vi è stato un provvedimento provvidenziale perchè condensa anche il concetto della difesa nazionale; però io denuncio il fatto che in alcune provincie non sono stati ancora affettuati i pagamenti.

Per quanto si riferisce alla produzione della

canapa, mi compiaccio molto dell'esperimento fatto e che è inteso ad emanciparci dall'estero. Formulo quindi l'augurio che la riuscita di questo esperimento di autarchia accentuata, abbia esito felice. A questo riguardo mi sembra inutile che raccomandandi all'onorevole Ministro che in questo esperimento non si spendano somme rilevanti. Di ciò il camerata Rossoni mi dà il più ampio affidamento e così pure il suo collega delle finanze.

Un altro esperimento è stato quello dell'ammasso del bergamotto. Sebbene sia cosa di poca entità, è una iniziativa degna di elogio.

Per il granoturco, ritengo, specialmente per il Veneto, che la politica degli ammassi sia lasciata quale esperimento volontario.

Vi è poi la questione degli olii che secondo me va distinta chiaramente.

Produzione di olio di semi e produzione di olio d'olivo. Gli olii di semi hanno dato e danno luogo a spiacevoli speculazioni; non così l'olio d'olivo, che è una produzione alla quale dobbiamo assolutamente interessarci. In questo campo però per quanto riguarda la disciplina dei prezzi, devo far rilevare che occorre adottare un migliore sistema di controllo e di disciplina onde evitare l'inconveniente lamentato al principio del corrente mese, che cioè un dato giorno, con un listino ufficiale si è adottato un prezzo e che il giorno dopo o quasi, un altro listino lo ha aumentato, creando un aumento da 7 ad 8 lire al litro e disorientando i produttori, i quali per un giorno di anticipo nella vendita hanno dovuto subire una non lieve perdita. Sono questi degli inconvenienti che lasciano perplessi. La stampa tace, ma purtroppo c'è Pasquino che, con la sua voce, vuol far credere anche quello che non esiste dacchè vi possono essere errori ma tutto è purezza.

Infine vengo alle ultime due parti: al riso ed al vino ed ho finito. Per i risi il camerata Rossini può essere soddisfatto; non è facile ottenere un comunicato come lui ha avuto dal Capo del Governo dopo un cordiale ricevimento. Il comunicato è straordinario: perchè non per tutte le persone che il Duce riceve viene fatto il comunicato nella stampa, ma invece il comunicato è riservato per le persone che il Duce vuole premiare; e il nostro amico Rossini ha avuto un premio indiscutibilmente meritato. In fondo la questione del riso è questa: il riso aveva un prezzo superiore all'interno e uno inferiore all'esterno; allora l'Ente Risi con un congegno abilissimo, in modo che nessuno si potesse lamentare, ha riparato a questa duplicità e permesso l'esportazione. Questa in sostanza è il vero congegno. Oggi però con la compressione dei prezzi, che fa onore al Partito perchè porta l'aumento gradualmente invece che tutto di un colpo, succede che con questa compressione, momentaneamente il prezzo del riso all'interno si è quasi allineato al prezzo del riso all'esterno, sicchè si potrebbe dire che si risparmia. Ma ciò non è perchè il momento dell'allineamento è passeggero, ma in sostanza credo che rinascerà

la differenza in un secondo tempo. Certo è che la raccomandazione che mi permetto di fare all'onorevole Ministro è questa: prima di convolare al concetto in questa materia degli ammassi, la questione va considerata con grande cautela, con riguardo a quello che ha compiuto l'Ente Risi.

Nè voglio indugiarmi sulla questione dei vini: vi sarebbe da dire un mondo di cose.

Per quanto riguarda l'ammasso dei vini bisogna considerare non l'ammasso in sé e per sé, ma il concetto centrale della vendita delle varie specie di vini.

Io, alla mia età non mi sento affatto passatista e comprendo tutto; ma in fondo l'arte individuale, l'arte personale bisognerà pure mantenerla; ora nella materia dei vini c'è tutta un'arte; perchè, vedete, lo stesso Barolo, il Chianti, lo stesso Frascati nostro, variano da produttore a produttore: infatti c'è il Frascati di Tizio e il Frascati di Caio; c'è qualche cosa che è individuale, che è arte e non bisogna distruggere, perchè la collettività è una cosa magnifica e santa, ma anche l'individuo vive nella collettività e apporta ad essa prestigio col suo ingegno, portando la stessa collettività ai fastigi e alle vittorie. (*Approvazioni*).

Questo è il mio concetto fondamentale ed ho finito su questa questione. E anche sul resto sarò brevissimo.

Vedete, voi avete un punto che è per me fondamentale.

Oggi l'agricoltura si basa su tre questioni. Innanzi tutto vi è l'utile dell'azienda. L'onorevole Angelini è esigente nel volere gli utili da una parte sola, malgrado che il corporativismo voglia l'armonia delle classi: ma lui fa la sua parte. Le altre due questioni riguardano i tributi ed i consumatori. Questo è il tripode. Ora l'errore fondamentale è quello di voler sezionare queste tre parti. Ed allora succede che se voi fate l'utile degli agricoltori, quell'altro tiene d'occhio i tributi, e c'è un terzo che guarda i prezzi. Ma queste tre cose non si scindono.

Quando l'agricoltura è nelle condizioni in cui è oggi, basta un nonnulla per rovinare tutto. Potete recare un danno ai consumatori o danneggiare quella che pur ci è sacra, la finanza dello Stato.

Questa è la questione che credo debba avere il consenso di tutto il Senato perchè si tratta della questione fondamentale della vita economica del Paese in questo quarto d'ora.

Voi lo sapete, onorevole Ministro, perchè altrimenti non sareste l'uomo veggente ed avveduto che noi tutti riconosciamo. Non ci inganniamo: il prestito obbligatorio con una partita di giro degli interessi e con la quota di ammortamento ed attraverso la faticosa burocrazia fiscale ed esattoriale (quanto lavoro, onorevole Ministro!) rappresenta un prelevamento del 20 per cento della ricchezza immobiliare. E cade proprio in marzo, in tempo di magra, quando non c'è alcun raccolto, quando appena in fiore sono... il mandorlo, ed il pesco. Questa gente che in parte non ha neppure riscattato l'imposta sul patrimonio,

questa gente che è già colma di tributi, come fa a pagare? Ed allora, onorevole Ministro quali sono i provvedimenti che voi prenderete, quale sarà l'assistenza che nel vostro grande cuore di uomo generoso e leale accorderete all'agricoltura?

E badate che qui non è il proprietario che vi parla. Io non possiedo nemmeno un millimetro quadrato di terreno; parlo come parlerei di questioni militari, io che non sono stato nè generale nè ufficiale, con spirito di serena obbiettività.

Io credo, onorevole Ministro, che voi non siate favorevole agli affitti dei terreni. Io ho imparato per mia esperienza personale che laddove il proprietario non è così inerte da essere espropriato o richiamato con un decreto del Prefetto, ed affitta i suoi terreni ad un'altra persona o ad un ente, il quale ha interesse di farli fruttare, le terre (date in affitto) vengono redente e rese fruttifere.

E del resto la legge sulle Opere Pie fa obbligo alle stesse di non gestire direttamente le terre, ma possibilmente di affittarle.

Voi, onorevole Ministro, che siete uomo di supremo intelletto, dovete considerare la situazione in cui si verranno a trovare coloro che avendo dato i terreni in affitto, non potranno aumentare tali affitti per un periodo di due anni. Come faranno queste persone a vivere? Voi dovete intervenire con la vostra forza di uomo di pensiero e con la vostra competenza in materia; dovete prendere a cuore questa questione.

Un amico del Senato, che io stimo moltissimo, mi ha mandato un elenco delle imposte e tasse che gravano su un fondo; sono quindici voci: si va dal Governo, al Comune, alla Provincia, al Partito, alla maternità, all'infanzia, alla tubercolosi e via via. Insomma bisogna vivere: ed il Fascismo deve fare quello che non hanno saputo fare i vecchi Governi: unificare, unificare! (*Applausi*).

E mi è di conforto quello che voi, illustre Ministro, avete detto nell'altro ramo del Parlamento: «Io debbo aggiungere che la politica degli ammassi, perfezionandosi, potrà facilitare anche la soluzione di un grande problema, ed io ne sono sicuro, quello fiscale, con la unificazione del tributo valutato e prelevato dalla massa del prodotto con un'operazione esattoriale straordinariamente semplice...».

Io traggio auspicio da questa dichiarazione che spero fatta d'accordo col Ministro delle finanze. Permettetemi una parentesi. Quando siete arrivati, insieme, al Governo voi sembravate lo spauracchio, è avvenuto invece il contrario che voi forse qualche volta un po' di bontà ce l'avete, mentre l'altro, il caro amico Revel, è terribile in materia di finanza... (*Si ride*).

Io spero che oggi la vostra unione e la vostra fusione sia a vantaggio dell'economia del Paese.

Ho finito. Io vi debbo però dire una cosa, onorevole Ministro. Quali sono i punti sostanziali — l'ho detto proprio in occasione della discussione di un altro bilancio — che differenziano il bolscevismo del fascismo? Sono quattro. La famiglia;

e badate, la famiglia va difesa, ma va difesa, non con le minacce, sui problemi della demografia. (*Bravo! Bene!*). Io vi potrei dire che gli annunci minatori hanno recato tanto danno quanto voi non ne pensate, perchè il Paese schiettamente fascista, si ribella all'idea di confisca, si ribella a qualsiasi idea di bolscevismo larvato. (*Bene!*). La religione — e fortunatamente noi stiamo dando l'esempio che in materia religiosa non solo onoriamo quella dei nostri padri ma rispettiamo anche quella dei popoli di acquisizione, glorificando la religione di coloro che ci sono fedeli.

La proprietà: — ricordatevi che la mezzadria è il simbolo vivente dell'intesa, purchè non si faccia quello che facevano le leghe rosse e che voi fustighereste certo. Nemmeno le leghe rosse sono riuscite a distruggere il supremo concetto della nostra mezzadria, dove il proprietario è il capo della comunità e i mezzadri sono intesi come fratelli. Guai se si porta lo spirito sovvertitore d'interessi distruggitori. La mezzadria deve essere difesa come elemento di demografia, come elemento di pace sociale, come elemento di valorizzazione nella economia nazionale. (*Vive approvazioni*).

Bisogna pur dire che la proprietà oggi è entrata nella comune opinione e anche le nuove classi dirigenti con avvedutezza, con prudenza e probità si vanno adagiando nel concetto della proprietà. Ne deriva che rimane solo un punto, la Patria; ma questa va intesa secondo l'idea fascista. La Patria di Lenin e di Stalin è la loro Patria con la distruzione dell'altrui Patria; la nostra Patria è un concetto lineare, unico, schietto: questa Patria per cui noi ricordiamo con ammirazione gli uomini del Risorgimento, Cavour, Garibaldi, Mazzini, per cui ci siamo riuniti sotto la nostra grande Dinastia, questa Patria di cui noi sentiamo che il Fascismo è redentore, perchè quando il disfattismo voleva distruggere i risultati della vittoria, è stato il Fascismo che ha imposto il trionfo dell'idea nazionale.

Per questo noi ascoltando la radio e leggendo i giornali sentiamo la grandezza gigantesca ed eccezionale dell'Uomo che sintetizza questa nuova Patria, di Mussolini che l'ha voluto ampliata, grande, vittoriosa in ogni campo. (*Vivi applausi*).

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*.
Onorevoli Senatori, la relazione del senatore Marescalchi, così ampia e diligente, vi ha già esposto la situazione attuale dell'agricoltura italiana.

Io non entrerò nei dettagli. È necessario però che esami davanti a voi il risultato dell'azione svolta dal Ministero, in perfetta armonia con le organizzazioni dei proprietari, dei lavoratori e dei tecnici.

La scarsa annata agraria non è stata delle più favorevoli. Dalla stessa relazione Marescalchi

risulta che noi abbiamo avuto un « deficit » nella produzione granaria di 17 milioni di quintali. Però la produzione degli altri cereali e delle leguminose è stata superiore a quella del 1935 di 13 milioni di quintali. In realtà, dunque, nel campo alimentare, l'anno scorso la nostra produzione agraria è stata deficitaria per soli 4 milioni di quintali.

Di regola, quando è scarso un prodotto, che si raccoglie come il grano, in giugno o in luglio, i prodotti che si raccolgono nei mesi seguenti sono più favorevoli, e viceversa. In agricoltura ciò si è sempre verificato e si ripeterà finchè non perfezioneremo i sistemi di irrigazione.

Un tempo si poteva dire « ciò è fatale »; oggi noi affermiamo: non è fatale che, quando un raccolto è soddisfacente, quello che segue debba essere scarso, e viceversa, perchè la tecnica e la scienza vengono oggi in aiuto degli agricoltori in modo tale da poter affrontare anche il problema stagionale, non dico con la vittoria assoluta, ma sicuramente diminuendo l'accidentalità, che in molti casi colpisce fortemente la produzione agraria. Ciò è sperimentato già su vasta scala nelle zone che sono state più sollecitate nella trasformazione agraria, ma potremo perfezionarci un po' dappertutto.

Oltre a questo genere di attrezzatura, una maggior cura nella selezione delle sementi — di tutte le sementi — faciliterà il successo delle produzioni. Voi ricorderete che, anche nella discussione del bilancio di un anno fa, io vi dissi che avrei posto una grande attenzione all'organizzazione degli agricoltori per la preparazione e la selezione delle sementi. Abbiamo camminato e cammineremo decisamente, perchè la selezione delle sementi è la chiave di volta della produzione agricola.

Quando voi pensate, per esempio, che, sebbene noi produciamo la barbabietola dello zucchero da decenni, fino all'anno scorso importavamo ancora quasi tutta la semente, converrete senz'altro che l'imprevidenza era assoluta in questo campo; altrettanto dicasi per la canapa. Ora questo problema è risolto. Proprio negli scorsi mesi ho tenuto dei convegni di tecnici nel Veneto, nella Lombardia, nell'Emilia e nella Romagna anche per le patate da seme ed abbiamo già costituito i relativi consorzi di produzione. Le nostre montagne, le Prealpi, possono benissimo darci ottime patate da seme e così non saremo più soggetti alla importazione. Ciò significa aumentare la capacità e l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana.

Procedendo in questo modo noi identifichiamo molti compiti nuovi. Vi debbo dire che l'atmosfera creata dal Fascismo facilita tutto ciò. Lo stimolo ai tecnici è continuo, e tanto l'organizzazione del Ministero, per quello che riguarda le Cattedre ambulanti di agricoltura trasformate in Ispettorati, quanto l'organizzazione dei tecnici e le stesse organizzazioni dei lavoratori e dei da-

tori di lavoro, tutti sono animati dalla coscienza di un superiore dovere, poichè il comandamento del Duce è di raggiungere il massimo di autarchia economica, non solo generica ma specifica, nel campo alimentare, e di aumentare la produzione di materie prime agricole per le industrie trasformatrici; e siccome nessun comandamento del Duce cade mai nel vuoto, tutte le forze agricole italiane sono già in movimento per raggiungere gli scopi e le mètte che sono state segnate.

Per il grano, noi andiamo ogni anno migliorando la media produttiva per ettaro, il che è molto importante. Non si tratta di raggiungere i cento milioni di quintali di grano, come già da tempo ha affermato il vostro eminente collega Strampelli, aumentando in proporzione il terreno coltivato, perchè evidentemente questo terreno ci verrebbe a mancare per altre coltivazioni; si tratta invece di aumentare la media produttiva per ettaro e passare dalla produzione di 10-12 quintali di un tempo, e da quella di oggi che si aggira intorno ai 15-16, ai 18-20 quintali per ettaro.

Il senatore Strampelli ed altri suoi colleghi hanno già dato la spinta. La preparazione delle sementi deve essere fatta con la maggiore perfezione. Noi dobbiamo produrre non solo il grano occorrente nel corso dell'annata, ma costituire anche una regolare riserva. Per questa ragione il Governo fascista aiuta la costruzione di silos e di magazzini, giacchè il grano non può restare nei granai di fortuna, ma deve essere conservato per un anno ed anche per due affinchè la Nazione sia sempre in grado di affrontare qualsiasi eventualità. (*Vivissimi applausi*).

Tutta la nostra politica è in armonia con questa necessità. E questa politica si svolge non soltanto per il grano ma anche per altre voci agricole deficitarie che abbiamo già identificato. Nel campo delle materie prime agricole per le industrie stiamo facendo degli sforzi considerevoli specialmente per le fibre tessili. La canapa, regina delle fibre tessili nazionali, in Italia è coltivata in poche provincie, ma coi nuovi impieghi questa coltivazione dovrà essere estesa. Infatti nell'annata agricola in corso noi produrremo un milione di quintali anzichè i 700 mila quintali prodotti l'anno scorso, perchè la canapa viene oramai cotonizzata su larga scala. Noi produrremo pure del cotone agricolo. Tutti sanno che in Italia fino al 1870 ed anche fino al 1880 veniva coltivato molto cotone agricolo. Poi le condizioni favorevoli per l'acquisto all'estero hanno fatto abbandonare questa produzione. L'anno scorso, per ordine del Capo del Governo, abbiamo coltivato, specialmente nella Sicilia e nel Salernitano, 10 mila ettari di cotone. Quest'anno aumenteremo a 20 mila ettari le coltivazioni di cotone.

Vi dirò poi che noi produrremo il cotone anche nel Tavoliere pugliese, con sistemi ottimi. È facile capire l'importanza di questa iniziativa di introdurre nel Tavoliere almeno il secondo prodotto.

Quando la produzione granaria è scarsa, le condizioni degli agricoltori precipitano. La monocoltura è un pericolo permanente per l'economia agraria. Per le fibre tessili, dopo l'invenzione di un tecnico italiano, cioè la produzione della lana dal latte (e bisogna dire subito che quel tecnico non avrebbe concluso gran che, se non fosse stato sostenuto da industriali intelligenti ed audaci) occorre intensificare la nostra produzione di latte per la caseina tessile. Ciò faciliterà anche la soluzione del problema della carne, del burro e dei grassi. È quindi tutta una catena che si va realizzando, per creare nuove capacità ed una grande efficienza economica.

Sempre nel campo delle fibre tessili, è stata organizzata a Forlì dal Partito Nazionale Fascista una Mostra straordinariamente interessante, alla quale hanno partecipato i pionieri ed anche, lasciatemelo dire, i rimorchiati dalle nuove iniziative. A Forlì è stato dimostrato che molti tessuti si possono produrre con capacità e con risorse nostre. Naturalmente si è anche un po' esagerato perchè si sono esposti perfino dei tessuti prodotti con le fibre di ortica. È chiaro che, quando si identifica una materia prima, bisogna tener conto se essa sia coltivabile in grande quantità e secondo la domanda delle industrie; ci mancherebbe altro che ci mettessimo a coltivare l'ortica su grande scala! È quindi necessario selezionare, puntare su quelle fibre che rispondono a criteri pratici per la coltivazione, per il rendimento e per il compenso a chi deve coltivarle, al fine di soddisfare in pieno le esigenze dell'agricoltura e delle nostre industrie.

Come vedete, onorevoli Senatori, noi abbiamo una chiara visione di questi problemi, tanto dal punto di vista della produzione agricola pura e semplice, quanto dal punto di vista della produzione agricola a servizio delle industrie. Noi perfezioneremo tutta la nostra organizzazione in questo senso e le direttive saranno sempre chiarissime.

Per venire alle osservazioni fatte dai senatori che hanno interloquuto sul bilancio, risponderò per primo al camerata Josa, il quale ha fatto una scoperta, e cioè che del vino si occupano troppi istituti e troppa gente. Egli ha detto che della viticoltura e del vino si occupano prima di tutto i Consorzi di difesa della viticoltura e la Federazione nazionale dei Consorzi medesimi. Ciò è perfettamente naturale.

Questi Enti costano qualche cosa ai viticoltori perchè tutte le organizzazioni costano. E ciò pure è naturalissimo. Poi se ne occupano tutte le Unioni provinciali degli agricoltori, tutte le Unioni provinciali dei commercianti, le Confederazioni, le Cantine sociali, ecc.

Quale è stata la conclusione del senatore Josa? Che, dal momento che bisogna indurre qualche ente a non occuparsi più del vino, si devono senz'altro sopprimere i Consorzi della viticoltura. Proprio i soli che dovrebbero restare. Non mi

pare che ci sia una logica in quello che ha detto il camerata Josa. Il Consorzio della viticoltura è il primo ed il più indicato organismo che deve funzionare, inquantochè ha il compito di difendere la vite e la produzione viticola.

Dichiaro quindi all'onorevole Josa che io non accetto la sua proposta e preciso nel modo più esplicito che non solo non saranno aboliti i Consorzi della viticoltura, ma anzi le loro funzioni e le loro facoltà saranno aumentate, perchè dovranno occuparsi anche della difesa del prodotto. In che modo? Qui risponderò implicitamente anche al senatore Felici.

È chiaro che nessuno può pensare a fare l'ammasso delle uve. Succederebbe, non dico una frittata, ma qualche cosa di peggio. Non c'è dubbio che, se c'è un campo nel quale bisogna rispettare l'iniziativa individuale, è proprio quello dei prodotti di qualità, e specialmente i prodotti alimentari di qualità. Ma niente impedisce che l'organizzazione della viticoltura ci porti ad esaminare il fatto speculativo intorno al vino che in certe annate è veramente riprovevole. Pensate che la produzione dell'anno 1935, essendo stata abbondantissima, ci ha portato non ad una semplice « sofferenza economica », come ha detto il camerata Josa, ma ad una incredibile svalutazione. Del vino siciliano di 15 o 16 gradi è stato venduto a 45-50 lire l'ettolitro. Eppure questo vino portato in qualche centro del Nord, con l'aggiunta di quasi la metà di acqua, è stato venduto a dei prezzi molto alti. Che cosa si può fare in queste circostanze? Evidentemente un'organizzazione di tutela è necessaria. Non dico una organizzazione generale, ma almeno delle cantine modello di agricoltori associati.

Le cantine sociali, delle quali spesso si dice male, hanno compiuto anche esse una funzione utile. Quando degli agricoltori si mettono insieme ed uniscono il loro prodotto difendendolo e cercando di vendere alle migliori condizioni possibili, perchè le loro fatiche siano compensate, io trovo che non vi è nulla di male. Se le cantine sociali pretendessero di prendere tutta l'uva prodotta in una data zona, probabilmente avrebbero una pretesa esagerata, ma se si organizzano volontariamente, nulla c'è da obiettare. Piuttosto credo che sia venuto il momento di cambiare il nome delle cantine, perchè la definizione « vino e latte sociale » non piace. Si possono invece fare le cantine del Lambrusco, del Barolo, del Chianti e via di seguito, per la produzione di vini tipici di qualità. Queste definizioni sono di perfetto stile italico e si prestano a creare una fama duratura anche ai fini dell'esportazione.

Il Senato sarà chiamato nelle prossime settimane a discutere un provvedimento molto importante in difesa della viticoltura, ed ho ragione di ritenere che esso soddisferà in pieno l'aspettativa dei viticoltori.

A questo proposito ripeto quello che ho altre volte affermato: non basta saper produrre, bisogna

saper difendere il prodotto. L'agricoltore di regola è un buon produttore, ma un pessimo venditore. Molte volte, non per colpa sua, svende, perchè, quando ha lavorato e fatto lavorare tutto l'anno, ha bisogno di realizzare presto l'importo dei prodotti. È da questa constatazione che è nata l'idea, prima dell'ammasso volontario e poi dell'ammasso totalitario di dati prodotti. Il venditore del prodotto deve conoscere il mercato, deve tenere in mano il mercato, altrimenti egli passa ad altri il maggior guadagno. Il semplice fatto di portare nello stesso momento un grande quantitativo della stessa merce sul mercato, svilisce senz'altro la merce stessa. Portare gradatamente e disciplinatamente il prodotto sul mercato significa adeguare la distribuzione al consumo e proteggere il prodotto stesso. In regime fascista non c'è pericolo che le categorie si facciano la parte del leone, vale a dire che esagerino i prezzi in questa tutela attraverso l'ammasso, il consorzio, la cantina cooperativa. Gli enti economici non sono autonomi nel dettare la legge del prezzo; c'è sempre lo Stato e le organizzazioni superiori che intervengono e creano l'equilibrio.

Mentre è legittimo il diritto di difendere il prodotto, non è legittimo il diritto di aumentarne arbitrariamente il prezzo richiamandosi al così detto libero commercio.

Il commercio ha una precisa funzione che consiste nella distribuzione dei prodotti ai consumatori. Si tratta di un lavoro e quindi va compensato. Ma in regime economico fascista funzione commerciale e accaparramento delle merci vanno nettamente distinti. Chi produce non può essere nello stesso tempo commerciante al dettaglio del proprio prodotto. Però una categoria di produttori può benissimo unificare in un ente apposito la massa di prodotti che deve andare al consumo per il tramite commerciale.

Quindi il grossismo, in un sistema economico di disciplina, è molto discutibile. Altra cosa è il grossismo, altra cosa è il commercio. Perchè deve essere lecito, come lo era in passato, a pochi grossisti di grano di acquistare all'interno ed all'estero milioni e milioni di quintali di grano, metterli nei magazzini, lasciarli lì per pochi mesi e venderli poi con un vantaggio che non si spiega in relazione alle spese di conservazione e agli interessi del capitale investito?

Non è un mistero per nessuno che il commercio internazionale del grano avviene sotto l'imperio di pochissime persone e di pochissime società. Nel campo internazionale si possono contare sulla mano le società che governano centinaia di milioni di quintali di grano; vi dico una verità assoluta e controllabile quando si vuole.

Se la distribuzione avvenisse con un guadagno moderato, non ci sarebbe nulla da dire, perchè tutti coloro che lavorano hanno diritto a compenso; ma quando, approfittando di calamità, di crisi, quei personaggi aumentano con un tratto di penna, con un telegramma, con una telefo-

nata, di 20 o 30 e più lire al quintale il prezzo del grano, evidentemente essi realizzano, a danno dei consumatori, dei guadagni che non esito a definire immorali. (*Applausi*).

Bisogna decidersi: o la libertà economica con tutte le sue conseguenze, anche con urti politici (perchè la libertà economica presuppone la libertà di conflitti politici), o disciplina.

Noi abbiamo già scelto, con il nostro regime corporativo, la disciplina, che ci ha dato già tanti vantaggi, e dal punto di vista del rapporto tra categorie, e dal punto di vista economico della maggior produzione, e dal punto di vista politico; sì, anche dal punto di vista politico, perchè la disciplina economica ha creato un'unità indistruttibile di tutte le classi e di tutte le categorie dei produttori. (*Applausi*).

La disciplina e l'organizzazione economica vanno dunque perfezionate.

In agricoltura la cosa non è difficile, e nemmeno negli altri campi. Io parlo dell'agricoltura che attualmente assorbe tutta la mia attività, e affermo che l'intensificazione e l'unione degli sforzi per una maggiore produzione è possibilissima; perchè, camerata Felici, nonostante le contese fra le Confederazioni, sta di fatto che il mondo agricolo italiano si muove a largo respiro. Sarebbe difficile oramai, con uno stile demagogico di pessimo gusto, definire il proprietario della terra come il padrone esoso che vuole sfruttare il bracciante, il mezzadro, e creare la tragedia sociale a danno dei suoi collaboratori. (*Applausi*).

Talvolta l'agricoltore fascista ha un solo dispiacere: quello di non poter compensare nel modo migliore il contadino. (*Applausi*).

Ecco perchè, difendendo i prodotti, creando una condizione favorevole alla proprietà produttrice, si crea anche la condizione pregiudiziale per la soluzione del problema sociale; quando il proprietario ha un reddito minimo, è chiaro che c'è anche un margine per chi lavora accanto a lui. Se il prodotto è indifeso e se l'azienda agricola è deficitaria, la prima tragedia si ha per il proprietario, ma come conseguenza ineluttabile si ha la tragedia anche per chi con il proprietario lavora.

La politica degli ammassi, dunque, essendo una politica di prezzi remunerativi, è la chiave di volta dell'economia corporativa. Credo che nessuno possa più discutere il principio della disciplina completa di tutte le categorie; e non solo per l'aspetto sindacale, perchè nelle discussioni sindacali si ragiona sempre soggettivamente. E soprattutto la ragione produttiva che deve predominare, essendo essa non particolarista o soggettiva ma di carattere e di interesse comune a tutte le categorie. Affinchè il corporativismo diventi una cosa concreta, bisogna fare più della economia che dell'azione sociale o sindacale. Bisogna cioè creare del nuovo, cioè degli organismi nuovi per il governo della produzione. Ecco perchè

l'ammasso ed il Consorzio sono organi indispensabili alla nuova economia.

La divisa degli ammassi è questa: molti produttori per ogni merce ed un solo venditore all'ingrosso per conto degli stessi produttori associati.

Questo sistema è quanto di più anticollectivista si possa immaginare, perchè nel momento più importante, nel momento della produzione, l'individuo conserva integre le sue facoltà di iniziativa e le sue capacità individuali. Infatti, se un agricoltore sa produrre 40 quintali per ettaro, mentre un altro non sa produrne che 10, il guadagno sarà sempre in proporzione.

In conclusione, da questa politica attendo dei risultati veramente decisivi, non solo per il grano ma anche per gli altri prodotti che abbiamo ammassati e disciplinati.

Considerate ciò che è avvenuto per l'Ente Risi, che è diretto dal senatore Rossini. L'Ente è un organismo nato in un momento in cui il riso era precipitato e si produceva in perdita. Rimedio? Non la libertà economica e commerciale, ma la disciplina. Abbiamo messo insieme i risicoltori e gli industriali. Se voi sentiste raccontare la storia dell'Ente Risi dal camerata Rossini imparereste che i primi incontri non sono stati nè felici, nè dolci. Urti fortissimi. Ebbene, con una direzione energica, sotto il controllo dello Stato, risicoltori, industriali ed esportatori hanno finito per trovare il punto d'incontro e la situazione è molto migliorata.

Ho detto l'altro giorno alla Camera che non sono sufficienti le facoltà attuali dell'Ente Risi. Io credo che si debba accordargli maggiori poteri perchè la disciplina sia completa e scompaiano alcuni piccoli malumori di qualche categoria che non è completamente soddisfatta. All'Ente Risi daremo questi poteri, non lo scioglieremo. Si è sentito dire da qualcuno: adesso che il riso è salito di prezzo ed ha un prezzo remunerativo, l'Ente Risi non ha più niente da fare. Sarebbe come dire: adesso che il sistema corporativo ha raggiunto molti dei suoi scopi, sciogliamo le organizzazioni, mandiamo a casa tutti i corporativisti, poichè l'ordine è bello e ristabilito.

Questo sarebbe un ragionamento semplicistico e stolto. Quando un istituto dimostra di avere una funzione e di saper rendere dei servizi utili, occorre consolidarlo per il bene dei direttamente interessati, ma soprattutto per il bene collettivo di tutta la Nazione. (*Vivi applausi*).

Tralascio di parlare degli altri Enti di disciplina economica; per esempio dei Consorzi obbligatori per la canapicoltura, che hanno conseguito un prezzo remunerativo e continuativo della canapa. Non parlo del Consorzio del bergamotto che ha salvato i vitali interessi di una provincia, perchè, quando l'abbiamo costituito, gli agricoltori erano ridotti in condizioni pietosissime con degli impianti di grandissimo valore che non rendevano più nulla. Noi abbiamo quadruplicato

il prezzo; ma c'è poi un fatto nuovo (e questo lo dico specialmente per coloro che piangono sulla sorte degli speculatori): mentre negli anni passati un certo stock della vecchia produzione era conservato perchè pesasse sulla nuova produzione ed avvilito i prezzi, quest'anno, a novembre, non c'era più una libbra di bergamotto da vendere, cosicchè il nuovo prodotto si è presentato sul mercato fresco e libero, facendo un prezzo equamente compensativo.

Per i bozzoli è avvenuto altrettanto. La produzione non è ancora sufficiente ed il compenso nemmeno; ma bisogna tener conto che per questo prodotto siamo sul mercato internazionale che sfugge al nostro controllo. Ad ogni modo la sericoltura italiana deve ritornare al suo antico splendore, e quindi il Ministero di agricoltura, d'accordo con quelli delle corporazioni e delle finanze, continuerà nel sistema degli ammassi dei bozzoli, degli essiccatoi collettivi, dell'accordo fra produttori e industriali, vale a dire creerà le condizioni per cui le nostre contadine possano ancora coltivare con amore i bachi da seta, dando non solo ad una industria antica il suo splendore, ma dando anche allo Stato una ricca merce da esportare.

Io definisco questa nostra opera la nuova politica dell'agricoltura italiana, politica netta, precisa, decisa.

Quanto ai dettagli, vale a dire tutta quell'azione spicciola, che viene compiuta e dagli agricoltori e dai tecnici per la propaganda, per le sperimentazioni ecc., noi vigiliamo. Così, se dovessi rispondere dettagliatamente ai senatori che hanno parlato ieri, dovrei dire ai senatori Guidi, Miliani e Vicini che la Milizia forestale è altamente benemerita. Anch'essi riconoscono che dalla fondazione della Milizia forestale i nostri boschi sono ben tutelati e le devastazioni e gli sperperi di un tempo sono eliminati in pieno. Sembra a taluni che la Milizia esageri nella sua intransigenza, ma così non è. La Milizia forestale non è nemica della capra, è piuttosto la capra che è nemica del bosco. Tutte le volte che c'è la possibilità di salvaguardare il patrimonio boschivo, permettendo l'allevamento caprino limitato ai veri interessi delle popolazioni della montagna, la Milizia va incontro volentieri alle popolazioni medesime. Siamo d'accordo tutti che bisogna trattenere il maggior numero possibile di abitanti sui nostri monti.

La Milizia forestale farà, come sempre, il suo dovere. Ciò che lo Stato spende per la Milizia forestale non è una spesa assoluta ma è un po' anche un investimento, perchè la Milizia difende e sviluppa un patrimonio che altrimenti andrebbe distrutto. I suoi quadri attualmente non sono completi, anche per le forze considerevoli inviate in Etiopia. Se, come richiede il senatore Miliani, sarà possibile reintegrarli, il primo ad esserne soddisfatto sarò io, perchè sono convinto che la Milizia forestale è non soltanto utile e benemerita ma assolutamente indispensabile.

Devo dare una risposta ai senatori Marozzi e Menozzi. La questione della sperimentazione è seguita da noi con molta attenzione. Anche qui l'unificazione si rende necessaria. Troppe sono le stazioni sperimentali a rendimento modesto. La sperimentazione, onorevoli Senatori, non deve servire agli sperimentatori, deve servire al perfezionamento dei sistemi produttivi ed alla pratica attività degli agricoltori. Noi stiamo già organizzando l'insieme delle stazioni sperimentali in modo razionale. Così anche gli scienziati e i professori di maggior valore saranno più affezionati e più legati ai nostri Istituti. Questo problema ci interessa enormemente. Non è che non si vedano le manchevolezze esistenti in questo campo, ma mancano ancora i mezzi per alimentare grandi Istituti di sperimentazione agraria, adeguati ai nuovi grandi compiti dell'agricoltura.

Il problema della pastorizia, trattato dal senatore Vicini, è stato discusso ampiamente nel Congresso armentario tenuto recentemente in Roma per iniziativa della Confederazione degli agricoltori. Il ripristino e lo sviluppo della pastorizia saranno incoraggiati, ma ciò deve avvenire nei terreni e nelle zone che non possono rendere maggiormente all'economia nazionale con altra attività. La requisizione della lana, fatta l'anno scorso, e l'ammasso di quest'anno hanno giovato molto ai pastori.

L'anno scorso sono rimasti soddisfatti, quest'anno saranno ancora più soddisfatti perchè parteciperanno direttamente alla valorizzazione del loro prodotto. Qui devo correggere una enunciazione del senatore Felici. Egli ha detto che la legge sugli ammassi non deve indugiarsi a precisare se il mandato del produttore all'ammasso è irrevocabile e se la vendita è definitiva o no, facendo ritenere che l'ammasso sia fatto dallo Stato.

Bisogna assolutamente correggere questa opinione, non bisogna lasciarla correre. Lo Stato non requisisce niente, se non nei casi supremi. Nella politica corporativa lo Stato non compera e non vende niente, perchè lo Stato fascista non è uno Stato collettivista. Sono invece le categorie dei produttori direttamente interessate che uniscono i loro prodotti e li difendono: si uniscono le cose, non si collettivizzano gli uomini e le classi. L'ammasso è quindi un fatto economico dei produttori sotto il controllo dello Stato. Così per l'ammasso del grano abbiamo dato la responsabilità direttamente ai produttori consorziati e questo è il miglior sistema per interessare coloro che producono ed allenarli al comando e alla valorizzazione del loro lavoro.

Concluderò con alcune considerazioni sul rilievo che è stato fatto a proposito del mio accenno alla semplificazione fiscale.

Il problema è veramente importante: non bisogna affrontarlo a cuor leggero, ma con cuore fascista, vale a dire con decisa volontà di risolverlo.

Quando si legge un elenco di 15 voci di tributi

a carico della stessa persona o dello stesso ente, evidentemente si comprende che il sistema fiscale è arrivato ad una certa complicazione. D'altra parte vi sono delle necessità inesorabili dello Stato ed ogni cittadino deve fare il proprio dovere, anche nel complicato sistema attuale, fino a che non sia instaurato un sistema nuovo che agevoli il contribuente e non faccia perdere nulla allo Stato. Ecco il problema da porsi!

Ho la ferma convinzione che il sistema degli ammassi dei prodotti principali porterà inevitabilmente all'unificazione dei tributi.

Io ho qui dei dati sulla entità delle tasse statali, provinciali, comunali; sui contributi sindacali e della previdenza sociale, ecc. Per le tasse si tratta di miliardi; per i contributi sindacali e della previdenza i soli agricoltori pagano 182 milioni all'anno ed i lavoratori agricoli 112 milioni all'anno.

Non sono molti se si tien conto dei servizi che sono resi agli organizzati. Pensate che si tratta di far funzionare enti sindacali, enti economici, servizi e indennità per infortuni, malattie, invalidità e vecchiaia, lotta contro la tubercolosi. Se si potessero pagare questi contributi insieme alle tasse e con una sola operazione, il sollievo per gli agricoltori e anche per i lavoratori sarebbe considerevole. E come si potrebbe fare?

Ecco. Noi produciamo annualmente una media di 70 milioni di quintali di grano. L'anticipo per gli ammassi è dato attraverso Istituti di credito dietro disposizioni della Banca d'Italia. Una maggiorazione di prezzo, ragguagliata alle tasse pagate in rapporto all'entità del terreno coltivato, si potrebbe riscuotere per conto dello Stato con una operazione semplicissima. Per la produzione della canapa l'operazione è ugualmente semplice. Per il vino, si domanda l'abolizione della tassa; non è possibile abolire la tassa, ma si può istituire un sistema diverso di riscossione; infatti 40 milioni annui di ettolitri di vino, maggiorati nel prezzo, daranno una somma anche superiore all'importo attuale della tassa, con lievissima spesa di esazione e col vantaggio della facile circolazione del prodotto. Altrettanto si potrebbe dimostrare per gli altri prodotti agricoli principali.

Io non sono un semplicista e non dico che il problema sia di facile soluzione, ma credo che, data l'indicazione che nasce dal fatto nuovo degli ammassi, si deve trovare il modo di riscuotere i contributi dovuti dai cittadini allo Stato senza spendere quello che attualmente si spende, ed in forma diversa da quella attuale, che definiremo semplicemente complicatissima.

È evidente che questi problemi trattati nel loro insieme si mostrano tutti egualmente importanti, ma solo nell'Italia fascista è possibile discuterli in modo nuovo e additare soluzioni radicali in armonia con le premesse dottrinarie e con le creazioni pratiche della Rivoluzione.

Onorevoli Senatori, la discussione che ho fatto con voi mira soprattutto a darvi la sicurezza che il Ministero dell'agricoltura e tutti gli organismi

fascisti dei produttori agricoli sono al loro posto. Essi hanno ricevuto un comandamento: realizzare l'autarchia alimentare, realizzare il massimo possibile di autarchia industriale, il massimo cioè della produzione di materie agricole per le industrie. Non verranno meno al loro compito. Tutta l'attrezzatura dell'agricoltura italiana è sicuramente migliore che nel passato. Io ho detto alla Camera, e ripeto qui, che oggi l'agricoltura italiana è già in posizione avanzata tecnicamente, produttivamente, politicamente.

Non torneremo indietro nemmeno di un millimetro: noi avizzeremo verso le nuove conquiste, faremo tutto il nostro dovere, convinti che la potenza politica di un Paese ha una pregiudiziale inesorabile: la capacità e l'efficienza produttiva. (*Vivissimi generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 27.140.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516 e dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 540.000.

L'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1937-38, dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2123, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, è ridotta di lire 540.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma » (N. 1509). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri » (N. 1510). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri e degli addetti stampa, presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514 » (N. 1511). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514, con la seguente modificazione:

Nel preambolo, al secondo comma, sono soppresse le parole: « la facoltà concessa al Ministro per la guerra, in caso di gravi contingenze, di richiamare in servizio i sottufficiali in congedo, anche d'autorità ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica » (N. 1512). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo » (N. 1513). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina » (N. 1514). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica » (Numero 1515). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, comma primo, dopo le parole: la Segreteria Generale della Commissione Suprema di Difesa, sono aggiunte le parole: la Confederazione Fascista dei lavoratori dell'industria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio » (N. 1516). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936 » (N. 1522). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che dà esecuzione agli Accordi commerciali e di compensazione stipulati il 6 novembre 1936 fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo Protocollo di firma; Atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936 » (N. 1523). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo Protocollo di firma; Atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato il 7 novembre 1936-XV, fra l'Italia e la Grecia, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti reciproci, con relativo Protocollo di firma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-yemenita, concluso con scambio di Note in data 21 aprile, 19 giugno, 17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1936 » (N. 1524). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-yemenita, concluso con scambio di Note in data 21 aprile, 19 giugno, 17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-yemenita inteso a prorogare al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa tra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1570).
(Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1570.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

COZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COZZA. Onorevoli Colleghi, la relazione sul Bilancio dei lavori pubblici, svolta con quella competenza e con quell'acume che già abbiamo ammirato nelle relazioni degli anni precedenti del nostro illustre collega marchese Reggio, pone quest'anno in particolare evidenza l'opera fervida, feconda ed appassionata che con tanta efficacia il valoroso ed infaticabile Ministro ha portato nel nuovo Impero che il genio del Duce, la magnifica strategia dei Comandanti supremi ed il valore dei nostri soldati, delle balde Camicie nere, affiancati da intrepidi e insuperati lavoratori, hanno conquistato alla Patria. Il Senato non può essere che unanime nell'unire il proprio plauso a quello del relatore per tale opera, concretatasi nelle realizzazioni già in atto per quanto riguarda la costruzione delle grandi strade di comunicazione, secondo la rete tracciata dal Duce e l'avviato studio per la costruzione della ferrovia Assab-Dessié, mezzo indispensabile per assicurare l'indipendenza e la maggiore efficienza delle grandi comunicazioni dell'interno dell'Impero col mare.

Il plauso tributato al Ministro va naturalmente esteso ai valentissimi tecnici dell'Azienda Statale della Strada e delle nuove costruzioni ferroviarie, cui è stato commesso il compito di progettare e dirigere lavori, che per difficoltà tecniche e logistiche da superare, si presentano davvero formidabili, anche per coloro che, come quelli prescelti, hanno già dato in Patria, luminose prove di alta capacità tecnica ed organizzativa, culminata in particolare nei grandiosi lavori della direttissima Roma-Bologna e della camionale Genova-Serravalle Scrivia, rapidamente ed egregiamente compiuti negli anni decorsi, mentre in Libia uno scelto numero di funzionari del Genio Civile ha condotto a termine quell'opera di romana grandezza che è la Litoranea testè inaugurata dal Duce. Le cifre esposte dall'onorevole Ministro nell'altro ramo del Parlamento circa l'estensione delle strade, di cui è già avviata la costruzione, circa il numero di operai impiegati, che superano i centomila, l'assicurazione data che due delle principali arterie Asmara-Dessié-Addis Abeba e Asmara-Tacazzè-

Debarek-Gondar saranno percorribili per il 30 giugno prossimo, cioè prima della stagione delle piogge, riempie l'animo di viva ammirazione per quanto è stato fatto ed organizzato, dimostrando come gli organi tecnici alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, abbiano ancora una volta saputo magnificamente corrispondere allo sforzo loro richiesto. Aggiungo che non senza commozione, derivante dall'aver dato tutta la migliore parte della mia vita in servizio del Genio Civile, ebbi a leggere in questi giorni sul *Bollettino Ufficiale* del 1° marzo del Ministero dei lavori pubblici, che fu rivolto uno speciale encomio dal Vicerè Graziani a un gruppo di funzionari dell'A. A. S. S., per la maggior parte del Genio Civile, per l'opera da loro spiegata nel costituire il Compartimento di Gondar, rievocando nella mia mente il solenne encomio tributato, al termine della grande guerra, dal Comando Supremo, al Genio Civile, che aveva validamente prestato l'opera propria in svariati servizi tecnici presso l'Esercito vittorioso.

L'illustre relatore ha voluto anche ricordare e fare oggetto di un esteso riassunto gli studi compiuti a cura di valorosi dirigenti del Servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, dell'Istituto di idraulica presso il Politecnico di Milano, della « Unfiel », sulle risorser idriche del nuovo Impero. Se tali studi sono particolarmente commendevoli per la diligenza dei dati raccolti e per delle prime illazioni sulle possibilità che si presentano per le utilizzazioni di tali risorser, è d'uopo aggiungere che è indispensabile, per una più precisa valutazione di tali possibilità, che sia istituito nell'Impero e anche nelle Colonie un regolare Servizio idrografico per la raccolta dei dati sulle precipitazioni, per le misure delle portate dei corsi d'acqua e la esatta valutazione dei deflussi, analogamente a quanto è stato fatto nel Regno. Ricordo, a tale riguardo, che il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha già da tempo richiesto all'onorevole Ministro delle colonie che si facesse luogo al sollecito impianto di tale servizio, in quanto è ben noto che occorre un non lieve periodo prima di poter raccogliere una sufficiente massa di dati sui quali basare i calcoli delle utilizzazioni. E poichè il Ministero dei lavori pubblici dispone a tale riguardo di personale specializzato, attraverso questo personale, previe opportune intese fra i due Ministeri, sarebbe da provvedersi alla istituzione di tale servizio che, come è avvenuto in patria, così nell'Impero e nelle Colonie riuscirebbe di inestimabile utilità per la migliore utilizzazione dell'elemento acqua, sempre prezioso, ma colà poi preziosissimo.

Ed io mi auguro che le intese tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero delle colonie nei riguardi del personale da adibire alla progettazione ed alla direzione delle svariate opere pubbliche da eseguire per la valorizzazione dei nostri possedimenti, siano quanto più intime è possibile, essendo evidente l'utilità che nell'inquadramento dei nuovi uffici tecnici coloniali siavi un certo

numero di personale già pratico e sperimentato nei vari rami della tecnica e dell'Amministrazione.

L'onorevole Ministro dei lavori pubblici, a tale riguardo, ha già accennato nel chiaro e sintetico discorso tenuto nell'altro ramo del Parlamento, e che ha raccolto tanti larghi consensi, di aver fornito al Ministero delle colonie 132 funzionari; certo è questo un numero considerevole, dati i limitati organici di cui dispone il Ministero dei lavori pubblici in relazione ai suoi propri bisogni, sia pur tenuto conto degli aumenti recentemente consentiti dal Ministero delle finanze, ma io penso che un preventivo passaggio dei funzionari tecnici destinati in Colonia attraverso gli Uffici del Genio Civile riuscirebbe sommamente utile ai fini del loro maggiore rendimento.

Una circostanza favorevole poi si presenta pel Ministero dei lavori pubblici per consentire ad eventuali ulteriori richieste del Ministero delle colonie specie per posti direttivi ed è quella della deliberata soppressione di parte dei Provveditorati che l'onorevole Ministro ha dichiarato di voler trasformare in Ispettorati, riducendo le troppo larghe funzioni sin qui affidate a questi organi decentrati, le quali se apparvero giustificate in un momento in cui si trattò di dare il più largo impulso alle opere da eseguire nell'Italia meridionale, non lo sembrano più ora in cui buona parte del programma è stato eseguito.

Nell'attuazione di tale riforma che ormai, data l'imminenza della soppressione dei Provveditorati, dovrebbe esser prossima, io mi permetto di rinnovare all'onorevole Ministro la raccomandazione che già ebbi a fare l'anno decorso, che si istituiscano cioè almeno alcuni Ispettorati specializzati per determinate categorie di opere, ai quali venga adibito personale pure specializzato. Tra queste categorie, segnalo, ad esempio, le opere marittime, per le quali, già in passato, si ebbero Ispettorati speciali, e l'Ispettorato per il Tevere che presieda all'organico studio della sua sistemazione e alla vigilanza della esecuzione delle opere relative. L'onorevole Ministro ha annunciato, nell'altro ramo del Parlamento, l'imminente inizio di opere, destinate alla sistemazione del fiume nel tronco a valle di Roma, provvedendosi a lavori di raddrizzamento per migliorarne i deflussi, di conche per facilitarne la navigazione. Non entro in questioni tecniche non essendone questa la sede; rilevo solo che si tratta di opere di particolare importanza e delicatezza, sia per i riflessi che i raddrizzamenti possono avere nello stesso tronco urbano del fiume, sia nei riguardi della navigabilità del canale di Fiumicino per quanto riguarda la sottrazione parziale o totale da esso del deflusso delle acque del fiume, onde è necessario che la loro esecuzione e i loro effetti siano assiduamente vigilati. L'onorevole Ministro ha poi dichiarato che anche il problema della regolazione del Tevere a monte di Roma è stato attentamente studiato e che saranno adottati appena possibile i provvedimenti necessari, in pieno coordinamento con le

opere a valle. Ora, quando si consideri che il servizio del Tevere e del suo bacino a monte di Roma è attualmente suddiviso tra cinque diversi uffici del Genio Civile cui presiedono tre diversi Ispettorati compartimentali, appare evidente e imprescindibile la necessità della creazione di un unico Ispettorato, a somiglianza di quanto fu da tempo fatto, e con ottimi risultati, per il Po e per i fiumi del Veneto.

L'onorevole Ministro, parlando in genere del problema idraulico italiano, ha rilevato che esso è di tale vasta portata tecnico-economica che non lo si può risolvere così presto come si vorrebbe. L'osservazione è quanto mai giusta e d'altra parte si tratta di problemi che per la loro stessa natura vanno risolti per gradi; ma, come per le città, così, anche e maggiormente per i fiumi ed i loro bacini, occorrono dei piani regolatori attentamente studiati da attuarsi in periodi più o meno lunghi, traendo ammaestramento dai risultati dei lavori compiuti per procedere nel loro ulteriore sviluppo. La passione che porta l'onorevole Ministro nello studio e nella risoluzione dei problemi più importanti affidati al suo dicastero è arra sicura che, in relazione ai mezzi di cui potrà disporre, non mancherà di dare il massimo impulso alle sistemazioni fluviali, che investono interessi cospicui per la difesa di estese e fiorenti regioni e per la economia della intera Nazione.

Tralasciando di occuparmi di altri vasti campi in cui si svolge l'attività del Ministero dei lavori pubblici che, come ha rilevato il nostro illustre relatore e lo stesso onorevole Ministro, nonostante i tempi non facili, non ha arrestato il suo ritmo ed ha curato di corrispondere con la maggiore sollecitudine, in relazione alla disponibilità dei mezzi, ai più urgenti bisogni, consentite onorevoli Colleghi, che io mi soffermi alquanto su un campo relativamente modesto, ma che ritengo del più alto interesse per il bene supremo della sanità delle nostre popolazioni, cui mirano le incessanti cure del Governo: intendo riferirmi alle opere igieniche degli abitati ed in particolare agli acquedotti ed alle fognature.

L'onorevole Ministro, nell'ammirevole discorso tenuto nell'altro ramo del Parlamento, ha dato un largo cenno delle opere di bonifica urbanistica e di piani regolatori che dalla Capitale, nel mirabile suo rinnovamento che si va compiendo per volere e sotto le direttive del Duce, si estendono a numerose città, tanto che le leggi di piani regolatori in Regime fascista hanno raggiunto il numero di 71. Certamente i risanamenti di centri urbani, che per ragioni igieniche ed estetiche non rispondono più alle moderne esigenze, sono opere quanto mai commendevoli e da incoraggiare, come sono commendevoli e da incoraggiare le provvidenze tendenti a dare case sane e a buon mercato alle classi meno abbienti, cui è rivolta l'opera del Consorzio Nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, di recente istituito per saggia iniziativa dell'onorevole Ministro e da

lui avviato ad intensa e feconda opera. Ma io vorrei che fossero anche più largamente tenuti presenti gli estremi bisogni che, in fatto di acquedotti e fognature, hanno ancora dei piccoli centri abitati, le cui scarse risorse finanziarie non consentono loro l'attuazione di tali opere di assoluta necessità, sia pure usufruendo delle agevolazioni che le vigenti leggi accordano a tali categorie di opere. Lungi da me il pensiero che anche in questo campo il Governo nazionale non abbia fatto sentire il vigore di nuova vita che ha impresso in tutta la Nazione e non sia andato incontro con ogni mezzo ai bisogni della popolazione, chè anzi proprio a me fu affidato l'onore di porne in luce la magnifica attività nel volume che prossimamente vedrà la luce per cura della Reale Accademia dei Lincei dal titolo *Dal Regno all'Impero*. A conclusione invero della esposizione ivi fatta di quanto è stato realizzato dal Governo fascista nel campo degli acquedotti e delle opere igieniche, io dichiaravo non potersi non rimanere ammirati dall'immane sforzo compiuto, emergente dalle cifre che brevemente riassumo. Mentre, come risulta dalla relazione De Stefani sull'azione dello Stato per le opere pubbliche nel periodo dal 1862 al 1924, lo Stato dalla costituzione del Regno sino all'avvento del Fascismo al potere ebbe ad erogare per acquedotti ed opere igieniche la somma di circa 280 milioni, ivi compresi l'Acquedotto Pugliese e gli Acquedotti di Lucania e di Calabria, tale somma per il periodo dal 1922 al 1936 è salita ad oltre 1140 milioni provvedendosi a dotare di buona acqua potabile oltre 10 milioni di abitanti, e di fognature oltre 5 milioni.

Nei corrispondenti periodi la Cassa Depositi e Prestiti ebbe ad erogare per prestiti ai Comuni per acquedotti ed opere igieniche rispettivamente 570 e 1800 milioni di lire.

Ma mentre con le ingentissime spese sostenute, in specie nel Mezzogiorno e nelle Isole, il problema degli acquedotti può considerarsi in gran parte risolto, è necessario che non ci si attardi nel colmare le deficienze che ancora esistono in questo campo, specie in taluni centri minori dell'Italia settentrionale e dell'Italia centrale. Una inchiesta fatta a tale riguardo dalla Direzione generale della sanità nel 1933 dava ancora come sprovvisti di acquedotti n. 2845 Comuni, dei quali oltre 2000 compresi nell'Italia settentrionale e centrale.

Altra più minuziosa indagine a tale riguardo è stata di recente compiuta dal Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri, che ha anch'essa rilevato notevoli e gravi deficienze in questo importantissimo campo. Io mi auguro quindi che, con apposito provvedimento legislativo, le sagge e benefiche provvidenze disposte con la legge sulla bonifica integrale vengano estese dagli acquedotti rurali anche agli acquedotti per gli abitati minori, come già fu fatto in taluni casi con larga interpretazione delle disposizioni suddette, e raccomando pure che al Ministero di agricoltura e foreste siano accor-

dati i fondi necessari perchè gli acquedotti compresi nei programmi di bonifica integrale, la cui esecuzione è ora pressochè arrestata per mancanza di adeguati finanziamenti, possano avere rapida attuazione.

Il Regime fascista, che tra le sue magnifiche e feconde provvidenze per lo sviluppo e il miglioramento demografico, che vanno dalle mirabili organizzazioni dell'Opera Maternità e Infanzia all'Opera Nazionale Balilla, alle svariate forme di assistenza sociale attraverso numerose colonie di cure, i campi sportivi e di addestramenti fisici, alle provvidenze igieniche per la lotta contro le più gravi e diffuse malattie, potrà così ascrivere fra gli altri suoi immensi e numerosissimi meriti, che lo additano alla riconoscenza della Nazione, a suo particolare titolo di onore, quello di aver dotato ogni centro abitato di acqua pura e fresca, primo ed essenziale elemento di vita e di sanità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acquarone, Ago, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bociardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciralo, Cogliolo, Colonna, Conci, Concini, Coutarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Fabbri, Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Farina, Felici, Ferrari, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del

Giardino, Grazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi, Libertini Gesualdo, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perris, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1526):

Senatori votanti	217
Favorevoli	208
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma (1509):

Senatori votanti	217
Favorevoli	212
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il tratta-

mento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri (1510):

Senatori votanti	217
Favorevoli	212
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514 (1511):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2134, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica (1512):

Senatori votanti	217
Favorevoli	212
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo (1513):

Senatori votanti	217
Favorevoli	212
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina (1514):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, relativo a provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1515):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato,

mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio (1516):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936 (1522):

Senatori votanti	217
Favorevoli	207
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo Protocollo di firma; Atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936 (1523):

Senatori votanti	217
Favorevoli	212
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-yemenita, concluso con scambio di Note in data 21 aprile, 19 giugno, 17 agosto 1936, col quale viene prorogato al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa fra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926 (1524):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Marescalchi, Raineri e Broglia a presentare alcune relazioni.

MARESCALCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia (1589). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

RAINERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo « Spese per il servizio d'investigazione politica » del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-37 (1591). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

BROGLIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al prestito redimibile 5 per cento 1937-XV. — (1588). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Marescalchi, Raineri, Broglia della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1570). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto (1597);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri (1525). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata (1527). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice (1528). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale

della strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 (1529). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali (1530). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (1531). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari (1532). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonché ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero (1535). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito (1536). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito (1537). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca (1541). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei

telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato (1542). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi (1562).

La seduta è tolta (ore 19).

Risposta scritta ad interrogazione.

CAMPOLONGO. — Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda essere ora il momento opportuno di disporre l'inizio dei lavori del tratto della Litoranea Jonica — tra Montegiordano e Nova Siri — allo scopo di por fine agli insistenti voti di quelle popolazioni della provincia di Cosenza che confinano con la Lucania per essere più comodamente allacciate alla Lucania stessa, e quindi a Napoli e alla Puglia, con mezzi più rapidi che non si ottengono con le linee ferroviarie ordinarie.

RISPOSTA. — La costruzione del tronco della Litoranea Jonica fra Montegiordano e Nova Siri è tenuta in particolare evidenza da questo Ministero come necessario ed urgente complemento di tutta l'arteria che, partendosi da Reggio Calabria, giunge fino a Nova Siri.

Come è noto, già importanti tratti della Litoranea sono stati eseguiti o appaltati per un importo assai cospicuo. La costruzione del tronco che particolarmente interessa l'onorevole interrogante, importerebbe una spesa di circa 5 milioni, spesa che nelle attuali condizioni di bilancio, non sarebbe per il momento possibile autorizzare.

Tengo tuttavia ad assicurare che, non appena la situazione finanziaria di questo Ministero lo consentirà, anche i lavori di cui trattasi, saranno autorizzati.

Il Ministro
COBOLLI GIGLI.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

LXXXIII^a SEDUTA

GIOVEDÌ 18 MARZO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2686	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri » (1525). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2697	2700
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata » (1527). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2697	2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice » (1528). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2697	2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 » (1529). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2698	2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali » (1530). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2698	2702
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (1531). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2698	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonerò dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti			
alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero » (1535). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2700
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito » (1536). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito » (1537). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca » (1541). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della Convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato » (1542). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi » (1562)			2702
(Discussione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in Ente morale della Fondazione Attilio Odero con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto » (1507).			2691
COGLIOLO, relatore		2695,	2697
PRESIDENTE			2696
GIANNINI			2696

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli uffici giudiziari » (1532). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*) 2699

SCADUTO 2700

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici* 2700

(Presentazione) 2686

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1570). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*) 2687

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici* 2687

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2703

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Felici per giorni 3; Muscatello per giorni 3; Torlonia per giorni 5; Vicini Marco Arturo per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dare lettura di un elenco di disegni di legge comunicati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dalla Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche (1593).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1594).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali (1595).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea (1596).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma (1597).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1598).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano » (1599).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona (1600).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia (1601).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) (1602).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri (1603).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali (1604).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie (1605)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma (1606).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale (1607).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali (1608).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, numero 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV (1609).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1610).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente (1611).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1612).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1613).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1614).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1615).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1570). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, il mio compito anche quest'anno è facilitato dalla documentata e esauriente relazione della Commissione di Finanza del Senato, stesa con la consueta competenza dal senatore Reggio.

Sorvolo di conseguenza su moltissime delle considerazioni che avrei voluto fare perchè mi

sembra inutile ripetere dati già in parte esposti alla Camera e che sono riportati nella relazione del Senato.

Gioverà nel quadro d'insieme considerare alcuni elementi che al di là delle assegnazioni normali spostano, aumentandole, le attività del Ministero dei lavori pubblici consentendo così al ritmo delle opere un corso soddisfacente.

Le assegnazioni speciali, in base a determinate leggi che distribuiscono i carichi per la Finanza in più esercizi, gravano sui fondi per opere straordinarie a pagamento non differito.

Nel 1934-1935 tali assegnazioni hanno raggiunto 402 milioni, nel 1935-1936, 355 milioni, nel 1936-1937 fino ad oggi 241 milioni.

Se si considera che buona parte di queste assegnazioni viene distribuita in più anni si può calcolare come media di assegnazioni nel triennio la cifra di 330 milioni annui circa.

Più volte si è presentata all'esame la richiesta, nelle relazioni delle Commissioni di Finanza, così del Senato come della Camera, se non valesse meglio consolidare queste assegnazioni in modo da dare al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, nelle attuazioni, una maggiore elasticità già fin dalle previsioni ma il sistema è rimasto quello del passato non essendosi ritenuto opportuno ipotecare preventivamente un'attività che può avere esigenze immediate o contingenti.

Le assegnazioni degli articoli 3 e 4 della legge del bilancio hanno voluto in parte considerare queste necessità. Le assegnazioni in questo esercizio sono aumentate di complessivi 33 milioni e sono appena sufficienti a non determinare un rallentamento nelle costruzioni in corso.

Gioverà rilevare qui che l'aumento dei costi nei prezzi base ha influito proporzionalmente a ridurre i lavori e un carico maggiore è derivato dagli oneri che si riferiscono alle manutenzioni delle opere eseguite e più specificatamente a quelle che non vengono consegnate a enti o istituti diversi.

Nel campo delle manutenzioni l'Italia ha fatto progressi notevoli, legati alla premessa che il Regime si è prefisso nell'esecuzione delle opere di mantenerle sempre in efficienza e ciò al fine di non lasciare disperdere un patrimonio così importante del Paese. Questa maggiore cura delle manutenzioni è stata rivolta alle opere edilizie, a quelle portuali e alle sistemazioni dei corsi d'acqua, meno a quelle stradali ereditate in copia numerosa dal passato, e costruite in troppe località e spesso per esigenze non totalmente giustificate.

Province e specialmente comuni non hanno avuto la possibilità di affrontare il problema della manutenzione delle strade, problema che deve essere sempre previsto all'atto della costruzione.

Con l'abolizione dei Provveditorati dell'Italia meridionale il Ministero dei lavori pubblici dopo undici anni ritorna nell'Italia continentale alla sua struttura base unitaria.

È evidente da ciò la valorizzazione delle sue direzioni generali e del Consiglio superiore dei

lavori pubblici. Riprendono così gli istituti centrali le funzioni di controllo che anche in regime di autonomia periferica non erano state mai abbandonate specialmente per ragioni di coordinamento.

Confermo al Senato quanto ebbi a dire nelle dichiarazioni che hanno accompagnato il bilancio dell'esercizio in corso: la visione generale non diminuirà la considerazione dei problemi del Mezzogiorno d'Italia che ci sono presenti e avranno le continue cure dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Al senatore Cozza, che ha fatto ieri una diligente disamina delle attività del Ministero e che in relazione all'abolizione di alcuni Provveditorati ha accennato all'opportunità di valersi dei competenti elementi tecnici che rimarranno disponibili, comunico che non solo il Ministero impiegherà detti tecnici per rinforzare l'azione di vigilanza, ma che considero questo impiego opportuno per materia, così da avviare sempre più anche il Dicastero dei lavori pubblici verso le specializzazioni nel campo ispettivo.

Con ciò non intendo in alcun modo diminuire la consistenza e le attribuzioni degli uffici provinciali del Genio civile che costituiscono le basi dell'ossatura fondamentale del Ministero.

Nel riferire su alcuni dati dell'edilizia e delle opere igieniche alla Camera, ho fornito alcuni elementi relativi ai piani regolatori e alla costruzione delle case per il popolo. Mi pare quindi inutile ripetere quanto in questo campo si è fatto e quanto si ha in animo di fare.

Non vi è settore costruttivo italiano dove i dati raccolti non impressionino per il gigantesco aumento rispetto a quelli del passato. Con ciò non vogliamo sminuire quanto fu fatto per opera dello stato unitario fino all'avvento del Fascismo, vogliamo solo mettere in giusta luce quanto è stato compiuto dal Regime.

Volgiamo lo sguardo, ad esempio, al settore della cultura universitaria e più specialmente alla costruzione di università, politecnici con annesso cliniche, laboratori, tutti con attrezzature modernissime. In questo campo o ha agito direttamente lo Stato a mezzo dei Ministeri dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici, o hanno agito i consorzi e enti giuridici autorizzati per legge all'esecuzione dei lavori. I finanziamenti sono stati prevalentemente fatti dallo Stato che ha esercitato anche un'azione legittima di controllo.

Per l'alta coltura e per gli istituti, ad essa connessi si sono spesi dal 1922 complessivamente 614 milioni di cui 389 dallo Stato e 225 da altri Enti. Si è dotata Roma della nuova città degli studi, si sono ampliate le Università di Sicilia e di Sardegna, si sono effettuati lavori in quasi tutte le Università da Bari a Padova, da Napoli e Torino.

Nel campo dell'edilizia, ai molti lavori in corso e a quelli annunciati nella relazione della Camera, aggiungo le sistemazioni dei valichi di frontiera per cui è stato stabilito uno stanziamento di 18 mi-

lioni e che daranno nei principali posti di confine, sia dal lato estetico che per le sistemazioni organiche, tutte le comodità al turista che viene volentieri nel nostro Paese per godere non solo delle sue bellezze naturali ma richiamato anche dall'ordine e dalla regolarità dei servizi.

Una commissione interministeriale guidata da rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e composta da membri dei Ministeri degli interni, delle finanze, della stampa e propaganda e delle forze armate, che hanno attività alla frontiera, ha visitato in poco più di un mese tutti i valichi e ha proposto nuove sistemazioni e lavori di integrazione a 35 di questi, da Ventimiglia a Fiume.

Di una direzione generale del Ministero che ha al suo attivo la direttissima ferroviaria Bologna-Firenze e quella Roma-Napoli e ha in corso di costruzione opere per 136 milioni cioè delle nuove costruzioni ferroviarie, mi piace accennare al lavoro che va svolgendo in Africa Orientale con la predisposizione dei piani della linea ferroviaria Assab-Sardò-Millè che alleggerirà il traffico delle altre vie di comunicazione insufficienti alle occorrenze di sfruttamento del nuovo Impero.

I lavori di questa linea si inizieranno prossimamente, essa sarà parallela alla rotabile Assab-Sardò-Millè, già in via di costruzione.

Mi sembra inutile fermarmi, dopo quanto ho detto alla Camera, sull'attività dell'Azienda autonoma statale della strada in Africa Orientale. Ne ha parlato a lungo il senatore Reggio che ha ben inquadrata questa materia nella sua relazione.

Una sola constatazione mi sembra utile ed è quella che il Regime dà prova di saggezza sfruttando, nella sua grande Colonia, la competenza di quegli organismi che, vivificati dalla nuova epoca di lavoro o nati per le necessità, hanno saputo in Patria dare prova della loro capacità derivante da appropriata esperienza.

L'Azienda autonoma statale della strada creata dal Duce nel 1928, dopo 9 anni dalla sua istituzione, ha avuto un incarico di grande mole e importanza e si è impegnata ad assolverlo con spirito e dinamismo fascista.

Nel ricordare l'Africa e le sue strade io rivolgo in questa austera sede il mio pensiero ai dirigenti e operai che con non minore fede dei valorosi combattenti portano in quella nostra terra le orme della imperitura civiltà di Roma e saluto romanamente i Caduti per il lavoro (*vivi applausi*) primo il mio grande e indimenticabile predecessore: Luigi Razza (*tutti i senatori si alzano in piedi e salutano romanamente*).

Su un argomento di grande importanza per il nostro Paese, prevalentemente marittimo, mi sembra opportuno intrattenermi in questa sede e più precisamente sulle sistemazioni portuali.

Dalla fine del 1922 ad oggi lo Stato ha speso per sistemazioni portuali: moli, rive, banchine e attrezzature varie L. 2.165.000.000; con questa spesa ha provveduto sia all'ammodernamento di porti superati nella loro attrezzatura dal tempo,

sia alla costruzione di porti nuovi, il tutto con una visione precorritrice delle necessità.

Anteriormente all'avvento del Fascismo, l'Italia disponeva, nel complesso dei suoi porti, di soli 27 chilometri di calate utili per le operazioni commerciali ed accostabili solo da navi di medio e grosso tonnello, delle quali calate, soltanto 15 chilometri provvisti di raccordi ferroviari e di qualche arredamento per lo sbarco e l'imbarco delle merci.

Scarsissimi erano anche nei porti maggiori i magazzini per il ricovero e il deposito delle merci; per la riparazione delle navi mercantili vi erano soltanto 8 bacini di carenaggio, alcuni dei quali antiquati, altri di dimensioni insufficienti per l'accresciuto tonnello delle navi.

In 14 anni lo Stato fascista è riuscito a trasformare quasi integralmente l'intera attrezzatura portuale.

Infatti, in questo periodo di tempo, sono stati completamente trasformati, ampliati o migliorati 85 porti; sono stati costruiti 48 chilometri di opere di difesa, a protezione di oltre 100 ettari di nuovi bacini portuali. Sono stati creati 52 chilometri di nuove calate, che hanno triplicato le fronti di approdo utili alle operazioni commerciali ed accresciuta la potenzialità complessiva degli scali marittimi.

Sono stati sistemati ben 325 ettari di nuovi terrapieni e costruiti 290.000 metri cubi di nuovi capannoni e magazzini.

Sono stati impiantati binari ferroviari per una lunghezza di oltre 100 chilometri e nuovi apparecchi meccanici di varia potenza, per il carico e lo scarico delle merci, in numero di oltre 250. Sono stati costruiti o iniziati 3 nuovi grandi bacini di carenaggio (2 a Genova, 1 a Napoli), sono state costruite 3 nuove stazioni marittime (Genova, Trieste e Napoli).

Sono stati scavati, in questo periodo di tempo, oltre 30 milioni di metri cubi di materie per la conservazione ed il miglioramento dei fondali nei porti e relativi accessi.

Salvo necessità tipicamente contingenti o strettamente particolari l'Italia non ha bisogno di aggiungere ai suoi molti porti altri porti. Si deve di conseguenza contrastare, per quanto oramai affiori di rado, il desiderio che ogni centro marinaro anche piccolo ha di avere larghi bacini che importano spese notevoli per protezione e non meno notevoli spese per il mantenimento dei fondali.

Bisogna invece riconoscere la necessità di eseguire opere di completamento nei porti minori e di aumentare le attrezzature dei porti maggiori.

L'indirizzo del Ministero è appunto questo, indirizzo che trova un forte aiuto in un aumento notevole dei lavori di escavazione e di manutenzione dei porti ricavato con un servizio in economia che rende soprattutto in funzione continuativa dell'impiego dei mezzi d'opera.

A proposito delle sistemazioni dei porti sembra opportuno rilevare come tempestivi siano stati i

lavori importanti di buona parte dei principali porti italiani che si sono trovati sufficientemente attrezzati per la guerra d'oltre mare.

Le razionali sistemazioni di completamento che hanno saputo prescindere dai bacini ristretti di un tempo difficilmente ampliabili, sono il segno previdente della preparazione che anche in questo campo ha saputo attuare l'Italia fascista.

Di questa attività del Ministero, un saggio espressivo è nella Fiera di Tripoli inaugurata ieri dal Duce ove sono stati esposti quadri rappresentativi, diagrammi e fotografie dei lavori eseguiti.

Attualmente il Ministero lavora nei porti di Palermo, Trapani, Catania, Messina, Reggio Calabria, Crotone, Brindisi, Bari, Manfredonia, Ancona, Vibo Valentia, Salerno, Napoli, Civitavecchia, Livorno, La Spezia, Genova, Savona, Cagliari, Sassari, oltre che in porti minori.

In Sardegna si costruisce per le necessità delle miniere di carbone di Bacu Abis e di quelle dell'Inghesente il Porto di Sant'Antioco.

In alcuni di questi porti sono in corso per opera delle nuove costruzioni ferroviarie raccordi di binari in funzione delle predisposte nuove attrezzature e raccordi stradali alle vie principali di comunicazioni ordinarie.

A proposito di strade nell'esercizio corrente è stata ultimata, col concorso dello Stato, l'orientale del Lago di Garda che ha chiuso a Riva l'anello turistico del Benaco, sono in corso alcuni tronchi della litoranea ionica, si lavora sulla litoranea istriana e si sono predisposti appalti per la prosecuzione di alcune strade in Romagna e in Toscana.

In Italia l'Azienda autonoma statale della strada subisce, per le sistemazioni della sua rete, un momento di arresto, ma come ho già detto alla Camera dei Deputati, spero sia possibile riprendere tra non molto il programma delle sistemazioni.

L'Azienda autonoma statale della strada avrebbe nell'attuale momento la possibilità potenziale di ampliare la sua sfera di attribuzione e questo porterebbe anche a una riduzione proporzionale dei costi delle manutenzioni essendo oramai l'organismo bene attrezzato e ricco di esperienza tecnico-organizzativa.

Nel campo importante dei servizi speciali mi richiamo ai dati già comunicati alla Camera, così pure nella materia importante delle acque e degli impianti elettrici per cui convengo, come già comunicato alla Camera, col Senatore Cozza sull'opportunità della predisposizione di un piano regolatore delle sistemazioni dei fiumi italiani da attuarsi in un decennio.

La materia dell'energia elettrica di attribuzione specifica del Ministero dei lavori pubblici ha avuto recentemente, con la istituzione del Comitato di mobilitazione dell'energia elettrica, che funziona presso la 3ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un notevole impulso.

Questa attribuzione è non solo opportuna per

ragioni di competenza, ma anche perchè mette lo Stato nelle condizioni di controllare, oltretutto nel campo dello studio, anche nelle realizzazioni quello che è il delicato e importante settore della produzione dell'energia elettrica.

L'istituzione di osservatori industriali porta decisamente questo controllo nel campo pratico.

Ne verranno certamente da questa attività, cui collabora l'industria idroelettrica, benefici frutti.

Non vi è altro ufficio che abbia al corrente i quadri statistici delle disponibilità delle acque nel Paese come il Ministero dei lavori pubblici, sugli studi del quale si basano tutte le premesse dei nuovi possibili impianti. Da oltre 25 anni, questa importante branca del Ministero coordina gli studi per la sistemazione dei fiumi italiani ma anche per la determinazione delle sorgenti, dei bacini imbriferi e delle precipitazioni. Espressione della sua attività è nel Museo del Po a Parma e nelle attività del Magistrato delle Acque nel Veneto.

Il servizio idrografico ha dato, anche per l'Africa Orientale, ad opera di un valente ingegnere capo del Genio Civile un primo saggio di raccolta dei dati più importanti.

Il collegamento fra scienza e uffici del Ministero che controllano tutte le attività costruttive del Paese è una cosa utile e va appoggiata nell'interesse comune che è l'interesse dello Stato, come va curata una maggiore unione fra attività tecnica esterna e attività interna del Ministero.

Il punto di sutura è sempre possibile, quando non si vogliono creare preventivamente barriere dannose tanto a chi le crea quanto a chi le subisce.

Perciò sia sugli « Annali dei Lavori Pubblici » del Ministero che raccolgono studi di appassionati scienziati e tecnici e riproducono pagine della attività del Regime, sia nei concorsi, si è intensificato il contatto con le attività della libera professione, perchè in larga misura fosse svolta la collaborazione al piano sempre vivo di attività costruttiva dello Stato.

Per ritornare ai servizi idrografici, che sono la premessa di questa digressione, mi piace confermare al Senato che la sistemazione del Tevere a valle di Roma, più volte invocata da questo Consesso, sarà un fatto compiuto prima della apertura dell'Esposizione universale del 1941.

Questa sistemazione è frutto degli studi idrografici che anche per questo fiume sono stati compiuti dagli uffici del mio Dicastero.

Al Senatore Cozza comunico che ho deciso la istituzione dal 1° luglio dell'Ispettorato del Tevere che egli ha più volte invocato e che servirà ad unificare i servizi che vi si riferiscono.

I drizzagni e gli sbarramenti indicati dall'idraulico Carlo Possenti nel 1871 trovarono da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici piena approvazione, dopo lunghe discussioni, in una adunanza generale il 28 dicembre 1931.

Il 24 marzo XV si darà inizio a questi importanti lavori che per la parte sistemazione fluviale impor-

teranno 69 milioni, per la costruzione dell'idro-aerostadio la spesa di altri 40 milioni.

Con la somma autorizzata di lire 69 milioni si rettificcherà il corso del Tevere dai Prati a Tor di Valle fino a Mezzocammino, accorciandolo di metri 4226 e sostituendo ad esso un drizzagno lungo metri 3580 che, per ragioni idrauliche, sarà eseguito in due tempi; sarà costruito uno sbarramento, manovrabile a monte dello sbocco del collettore sinistro di Mezzocammino con conca di navigazione della lunghezza di metri 137 e della larghezza di metri 11.

Si provvederà in pari tempo alla costruzione dell'edificio regolatore del canale di Fiumicino a Capo Due Rami, al duplice scopo di assicurare la continuità della navigazione fluviale e di difendere dai danni delle piene le opere del porto canale.

Un secondo sbarramento mobile sarà infine a suo tempo eseguito nella stessa località ma nel ramo della Fiumara Grande, per migliorare anche le condizioni della navigazione fluviale.

A tali opere si collega in modo indissolubile la creazione del grandioso aerostadio alla « Magliana Vecchia ».

Per la formazione del suo specchio d'acqua si utilizzeranno le anse del Tevere che necessariamente verranno abbandonate coll'apertura del drizzagno, mentre le terre provenienti da detta apertura e dallo scavo del bacino serviranno a formare la grande piattaforma dell'aerostadio che avrà la estensione di 240 ettari, aumentabili in avvenire, qualora ve ne fosse bisogno. Lo specchio d'acqua del bacino avrà una superficie di 400 ettari, pure aumentabili, con un tirante d'acqua di metri 3.

Alla nuova stazione aeronautica si accederà, sia con nuova strada dalla Magliana, sia dalla Via del Mare.

Per l'esecuzione del primo lotto di lavori di 45 milioni circa, saranno effettuati scavi e trasporti di materie per circa 8 milioni di metri cubi e troveranno impiego, in pieno sviluppo, circa 2000 operai al giorno per la durata di quattro anni.

Onorevoli Senatori, ho fornito questi dati nel dettaglio perchè sia chiara l'imponente mole del lavoro che darà a Roma uno dei migliori aerostadi d'Italia, risolvendo contemporaneamente uno dei problemi più importanti del fiume sacro.

Questa febbre di attività che attinge alle tradizioni di Roma si è propagata per virtù del Regime in tutta Italia. Le forze sane delle attività costruttive hanno trovato il loro giusto equilibrio.

Oggi nel Paese prevale il concetto, anche in relazione a obiettivi che sono presenti allo spirito di tutti gli Italiani, di spendere in opere essenziali con criterio di saggia economia abolendo le spese voluttuarie o di lusso.

Il nostro è un popolo schietto che rifugge dalle illusioni e ama invece costruire con diuturna lena le salde basi del suo avvenire.

In questa Assemblea che ha vissuto ore di fede

e ore grigie e in cui sempre puro ha aleggiato il sentimento di Patria, si possono valutare a pieno, così le vittorie che derivano dal valore e dallo spirito di sacrificio, come le attuazioni di quelle opere che sono l'affermazione delle qualità romane della nostra razza che tende con tutte le sue forze, nel segno inconfondibile del Littorio, verso mete sempre più alte. (*Vivissimi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 64.649.600 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali ivi compreso il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolazioni per la provvista di acqua potabile e per le opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato col Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937.

È autorizzata, altresì la spesa di lire 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 93.000.000 per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.

(Approvato).

Art. 5.

È stabilito nella somma di lire 8.000.000 per l'esercizio 1937-38, il limite d'impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.

Entro tale limite il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a fa-

vore dell'Istituto Nazionale per la case degli impiegati dello Stato, degli istituti ed enti autonomi per costruzioni di case popolari, nonchè, con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1938, contributi a favore di comuni ed altri enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.

Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, è prorogato al 31 dicembre 1938.

(Approvato).

Art. 6.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'articolo 16, lettera c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1937-38, in lire 173.500.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto » (N. 1507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in Ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente la istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 17 dicembre 1936 - Anno XV, n. 2286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di procedere al giuridico riconoscimento della Fondazione istituita in Genova dall'onorevole senatore Attilio Odero per fini di pubblica beneficenza e di approvare norme per l'amministrazione di essa in deroga a quelle vigenti per gli enti pubblici di assistenza e beneficenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituita in ente morale, con sede in Genova, la « Fondazione Attilio Odero », ed è approvato l'unito statuto composto di ventisei articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Statuto della « Fondazione Attilio Odero ».

Art. 1. — È costituito l'ente morale « Fondazione Attilio Odero », con sede in Genova. Esso è retto dalle disposizioni del presente statuto, e, in quanto non siano derogate e incompatibili, dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2. — Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni che il senatore Attilio Odero ha destinato a tale fine e donato con rogito in data 10 novembre 1936-XV E. F., del notaio Paolo Cassanello di Genova, assommanti a nominali lire 10.000.000 (dieci milioni).

Ad accettare tale donazione, per conto della Fondazione, è autorizzato ed incaricato S. E. il senatore Vittorio Rolandi Ricci. Qualora questi non possa accettare, la donazione sarà accettata dall'onorevole Andrea Vincenzo Ardissonne e, se nemmeno questi possa, dal sig. avv. Carlo Garolla.

Art. 3. — La Fondazione non potrà ricevere per donazione o per successione da altri che dallo stesso Fondatore.

Scopi e destinazione del patrimonio.

Art. 4. — Vita natural durante del Fondatore, i redditi netti del patrimonio — e questi soltanto — saranno erogati a favore di Istituzioni di pubblica beneficenza ed assistenza, ancorchè mancanti di personalità giuridica, le quali abbiano sede in Genova o Liguria, sieno bisognose di sussidio ed abbiano alcuno dei seguenti fini: soccorrere alle persone meno agiate, in istato di sanità o malattia, prestar loro assistenza, educarle, istruirle, avviarle a qualche professione, arte o mestiere, preservarle dal male.

Art. 5. — Dopo la morte del Fondatore e nei primi cinque anni successivi a quello del decesso, i redditi netti del capitale, e questi soltanto, saranno erogati come segue:

a) nella maggior parte a favore delle Istituzioni di cui all'articolo precedente;

b) nella minor parte: 1° per qualche speciale indigenza pubblica o privata, in caso di calamità straordinarie, anche fuori della Liguria; 2° eccezionalmente, in favore di Istituzioni aventi le caratteristiche e gli scopi di quelle enumerate all'articolo precedente, ma che risiedano in altre regioni del Regno.

Art. 6. — Soltanto compiuto il quinto anno successivo a quello in cui decederà il Fondatore, la Fondazione potrà cominciare a distribuire, oltre ai redditi netti, anche il capitale. La distribuzione di questo avrà luogo, per la parte maggiore, a favore delle Istituzioni contemplate dall'articolo 4; nella minor parte a favore delle Istituzioni di cui all'articolo 5, lettera b, n. 2.

La distribuzione del patrimonio fra i vari Enti dovrà però avvenire per gradi, secondo la opportunità economica, e ad apprezzamento insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 7. — La parte del patrimonio che, allo scadere del termine fissato per la durata della Fondazione, residuasse per non essere ancora stata distribuita, sarà devoluta alla Congregazione di carità di Genova.

Organi dell'Amministrazione.

Art. 8. — Il Fondatore è l'unico amministratore e rappresentante della Fondazione: egli distribuisce, ai fini di cui al precedente articolo 4, i redditi netti del patrimonio, secondo il suo insindacabile giudizio. Egli esercita tutti i poteri e le funzioni che il presente statuto attribuisce, dopo la morte di lui, al Consiglio di amministrazione, al presidente ed al segretario-tesoriere.

Art. 9. — Dopo il decesso del Fondatore, la Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto di tre membri, dei quali uno rivestirà la carica di presidente ed altro di segretario-tesoriere.

Art. 10. — I consiglieri di amministrazione saranno nominati dal Fondatore nel testamento, e resteranno in carica per tutta la durata della Fondazione.

Se il Fondatore non avrà provveduto alla designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione, la nomina di essi sarà fatta dal prefetto di Genova.

Qualora, per morte, dimissioni, incapacità, o per il disposto dell'articolo 16, o per altra causa anche temporanea, venisse a mancare taluno dei consiglieri nominati dal Fondatore, i mancanti saranno sostituiti dalle persone che, a tal fine, saranno pure designate dal Fondatore con disposizione testamentaria; alla sostituzione i supplenti saranno chiamati nell'ordine di enunciazione.

Quando, per successive cessazioni, i consiglieri come sopra nominati fossero ridotti in numero di due, questi nomineranno di accordo il terzo, e così di seguito. Che se, infine, per disaccordo fra gli amministratori o per qualsiasi altra causa non si potesse completare, come è detto sopra, il Consiglio di amministrazione, la nomina del mancante o dei mancanti sarà fatta dal prefetto di Genova.

Anche gli amministratori chiamati alla supplenza rimarranno in carica per tutta la durata della Fondazione. Lo stesso avrà luogo per gli amministratori nominati dal prefetto, a' sensi del comma precedenti; il prefetto, tuttavia, potrà revocarli dalla carica per gravi motivi, da enunciarsi nel provvedimento.

Qualora la sostituzione di un consigliere sia avvenuta per impedimento temporaneo, appena cessato questo, il sostituito sarà reintegrato nella carica.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione, ogni due anni, nominerà nel suo seno il presidente, il quale sarà rieleggibile.

Art. 12. — Quello dei consiglieri che sarà a ciò designato dal Fondatore nel testamento rivestirà

la carica di segretario-tesoriere, e in tale carica rimarrà per tutta la durata della Fondazione.

Se il Fondatore non avesse provveduto a designare il segretario, o il designato, per le cause indicate nel comma terzo dell'articolo 10, dovesse cessare definitivamente o temporaneamente dalla carica, il Consiglio di amministrazione nominerà in sua vece un altro, scelto fra i consiglieri in funzione, o — questi non volendo o potendo — fra i consiglieri supplenti. Se neppure fra questi si trovi chi possa o voglia assumere la carica di segretario-tesoriere, il Consiglio nominerà altra persona, di provata onestà, fissando a questa l'emolumento adeguato.

Qualora cessi l'impedimento per cui il precedente segretario dovette essere sostituito, egli sarà reintegrato tosto nella carica e nelle funzioni.

In caso che, per disaccordo fra i consiglieri, non fosse possibile raggiungere la maggioranza intorno alla nomina del segretario-tesoriere, questo sarà scelto dal prefetto di Genova, fra i consiglieri, anche supplenti; in caso di rifiuto da parte di tutti questi, il prefetto nominerà altra persona di provata onestà e competenza.

Se, per impedimento dei consiglieri anche supplenti, sia stata nominata alla carica di segretario-tesoriere persona estranea al Consiglio, questa sarà sostituita da uno dei consiglieri in carica o anche supplenti, tosto che alcuno di costoro riconosca di poterne assumere le funzioni.

Norme generali di amministrazione.

Art. 13. — Il presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi, alle Autorità e in giudizio; presiede il Consiglio di amministrazione; vigila sulla osservanza del presente statuto e delle norme di legge; sorveglia l'attività del segretario-tesoriere.

Art. 14. — Il Consiglio di amministrazione, di volta in volta, con criterio discrezionale e con deliberazioni non soggette a reclamo da parte di enti o privati, determinerà le parti di reddito netto e di capitale da erogarsi ai diversi scopi propri della Fondazione; stabilirà la misura delle singole erogazioni dei beni e sceglierà le Istituzioni o le speciali indigenze da soccorrere e beneficiare.

Il Consiglio di amministrazione delibera, in generale, tutti gli atti occorrenti così all'amministrazione straordinaria del patrimonio, come alla modificazione e alla liquidazione di esso.

Esso ha pure facoltà di transigere o compromettere, anche per mezzo di arbitri amichevoli compositori, le controversie che potessero insorgere intorno ai debiti, crediti, beni ed azioni compresi nel patrimonio della Fondazione o intorno ad eventuali pretese di terzi sui beni alla Fondazione pervenuti dal Fondatore per donazione o successione.

Ad esso spetta pure — tra l'altro — la facoltà di deliberare sulla alienazione e sull'acquisto dei beni mobili; sull'alienazione, sulle migliorie e sulle ripar-

tizioni in lotti dei beni immobili; sulla cessione dei crediti; su eventuali partecipazioni a nuove emissioni di titoli, comprese le azioni di società commerciali; sulla liquidazione e sul pagamento di tutte le passività del patrimonio. Il Consiglio ha, altresì, la facoltà di disporre che le compre e le vendite dei beni mobili, nonchè le alienazioni degli immobili, seguano a trattative private e, per i titoli, anche fuori Borsa; di accordare proroghe ai debitori, sempre nei limiti della durata della Fondazione; di nominare e revocare gli impiegati e di fissarne gli emolumenti.

Art. 15. — Il Consiglio di amministrazione si raduna ordinariamente una volta al mese, nei giorni che fisserà; si raduna straordinariamente quando credano opportuno convocarlo il presidente o il segretario-tesoriere, mediante avviso scritto, comunicato almeno tre giorni prima della seduta, o almeno dodici ore prima, nei casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno due membri del Consiglio. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti e motivate.

I membri del Consiglio, che sieno impediti di partecipare alla seduta, potranno votare intorno alle singole questioni, facendo pervenire tempestivamente al segretario il loro voto, per lettera o telegramma, da allegarsi al verbale.

Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto, quando si tratti di questioni concernenti le persone.

Il verbale sarà steso dal segretario-tesoriere, conterrà le deliberazioni e sarà firmato, oltre che dal segretario stesso, dal presidente.

Art. 16. — I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Tale decadenza sarà proclamata dal Consiglio di amministrazione, o anche dal prefetto.

Art. 17. — Il segretario-tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed è abilitato a compiere tutti gli atti a ciò occorrenti; dirige l'amministrazione dell'Ente; è autorizzato a tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18. — Il segretario-tesoriere, in particolare, dirige la contabilità, la tenuta dei libri, la formazione degli inventari e dei bilanci, che sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Tra l'altro, egli provvede alla riscossione dei frutti dei mobili e degli immobili, depositando il denaro ricavato presso le banche che saranno indicate dal Consiglio, il quale lo autorizzerà ai prelievi occorrenti per le erogazioni ai fini della Fondazione e per le spese; esercita — conformandosi alle deliberazioni prese, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione — i diritti inerenti alle azioni e alle quote di società commerciali, comprese nel patrimonio della Fondazione, quali le opzioni ed i rimborsi, il voto nelle assemblee e nei Consigli di cui fosse chiamato a far parte; provvede

alla riscossione dei crediti; compie le operazioni di sconto delle cambiali, secondo il piano di ammortamento convenuto o preveduto dal Fondatore, o, in difetto, dal Consiglio; stipula i contratti di locazione per gli immobili, anche a trattativa privata, purchè non eccedano il tempo fissato per la durata della Fondazione; provvede alle riparazioni ordinarie degli immobili stessi.

Per tutti i servizi inerenti all'amministrazione della Fondazione, il segretario costituirà un ufficio e provvederà al suo funzionamento; si farà coadiuvare dagli impiegati necessari, sui quali avrà la sorveglianza ed i poteri disciplinari. Le spese di amministrazione sono a carico della Fondazione.

Di tutto il suo operato egli terrà informato il Consiglio di amministrazione, regolarmente e in occasione delle sedute ordinarie.

Art. 19. — Verificandosi casi di urgenza, i quali richiedano provvedimenti non differibili senza pericolo di danno, che — a mente del presente statuto — dovrebbero essere deliberati dal Consiglio, qualora questo non possa essere convocato in tempo utile, il segretario-tesoriere è autorizzato a compiere tutti gli atti che reputerà necessari.

Quando, per le particolari contingenze del mercato, il segretario-tesoriere ritenga utile la vendita di titoli, specialmente industriali (azioni od obbligazioni), prima che sia possibile convocare il Consiglio, egli può provvedervi immediatamente in qualunque misura, in Borsa o fuori.

Però, per gli atti di cui ai comma precedenti, il segretario-tesoriere dovrà munirsi della preventiva autorizzazione del presidente, salvo che questi sia assente o impedito a provvedere.

Gli atti stessi dovranno dal segretario-tesoriere essere sottoposti, entro un mese, alla approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio, se disapproverà l'operato del segretario-tesoriere, non potrà infirmare gli atti compiuti, ma — salvo i provvedimenti di legge quando si ravvisassero gli estremi del dolo — potrà privare per l'avvenire il segretario-tesoriere delle facoltà di cui al presente articolo, con deliberazione da allegarsi allo statuto.

Art. 20. — Per gli atti e contratti i quali, a norma dello statuto, sono di competenza del segretario-tesoriere, questi avrà pure la legale rappresentanza della Fondazione e potrà firmare anche disgiuntamente dal presidente.

Art. 21. — Al segretario-tesoriere sarà corrisposta una indennità annua di lire 15.000 (quindicimila), che potrà in seguito essere aumentata dal Consiglio di amministrazione, qualora esso lo ritenesse opportuno, in relazione alla portata delle di lui funzioni, o qualora, rispetto al momento attuale, si verificasse un aumento sensibile nel costo della vita.

Art. 22. — L'Amministrazione della Fondazione è dispensata dalla formazione dei bilanci preventivi e dalla osservanza delle norme di legge che regolano l'amministrazione e la contabilità degli

Enti pubblici e, in ispecie, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 23. — L'Amministrazione della Fondazione dovrà:

a) compilare fin dall'inizio ed aggiornare l'inventario generale dei beni;

b) tenere copialettere per tutta la corrispondenza spedita, e raccolta di quella ricevuta;

c) tenere il libro giornale;

d) tenere il registro dei verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione.

Ogni anno l'Amministrazione dovrà, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, redigere il bilancio patrimoniale consuntivo.

Nella formazione del bilancio verranno assunti, in linea di massima e salvo diverso apprezzamento del Consiglio, i seguenti criteri:

a) per i titoli, se quotati, il corso di Borsa, se non quotati, il prezzo ottenuto nell'ultima vendita; in mancanza di precedenti vendite, si avrà riguardo al valore loro attribuito dal Fondatore e, in difetto, al valore nominale;

b) per gli immobili, il valore che avesse ad essi attribuito il Fondatore, salvo eventuali rivalutazioni in conseguenza di migliorie apportate, o di sensibile aumento dei prezzi.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; però il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà costituita la Fondazione.

Il bilancio consuntivo annuale, corredato dal conto profitti e perdite e dall'elenco delle erogazioni fatte per gli scopi della Fondazione, dovrà essere presentato — entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio — all'autorità amministrativa competente. Questa potrà chiedere gli schiarimenti del caso ed ispezionare la corrispondenza ed i libri.

Art. 24. — Nell'esercizio delle sue attribuzioni, riguardanti sia l'amministrazione del patrimonio che l'erogazione di esso ai fini propri della Fondazione, il Consiglio seguirà le direttive generali che saranno impartite dal Fondatore, nel testamento o altrimenti, ma, per ogni singolo atto, avrà la più ampia discrezionalità.

Tutti gli atti compiuti dal Fondatore e — dopo la morte di questi — dal Consiglio e dal segretario-tesoriere, nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal presente statuto, non saranno soggetti a sindacato di merito, nè a preventiva autorizzazione, nè ad approvazione da parte dell'Autorità tutoria.

Art. 25. — L'Autorità amministrativa — tuttavia — vigilerà sugli atti del Consiglio, del presidente e del segretario-tesoriere, affinché questi, nell'esercizio dei loro poteri discrezionali, non contravvengano agli scopi propri della Fondazione, non eccedano i limiti imposti alle loro facoltà dallo statuto e non violino le disposizioni di legge, in quanto compatibili e non derogate.

L'Autorità competente controllerà inoltre la regolarità dei conti e la loro giustificazione, la effettiva erogazione dei beni agli scopi della Fondazione,

e, in genere, vigilerà sulla scrupolosità degli Amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26. — La Fondazione cesserà improrogabilmente al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui decederà il Fondatore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re ed Imperatore:

Il Capo del Governo

Primo Ministro Segretario di Stato

Ministro per l'interno

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

COGLIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli Senatori, io devo richiamare l'attenzione del Senato sopra questo decreto da convertirsi in legge per la sua importanza e per le modalità di questa nuova istituzione.

Attilio Odero, il grande, il tenace industriale di Genova, ha dato dieci milioni per istituire una fondazione con le modalità alle quali accennerò fra poco: e nella relazione del Ministro si dice che ai dieci milioni seguiranno altri 40 milioni. Ma non è solo l'importanza grande della somma, sono inoltre le modalità, la completa novità di questa forma di istituzione. I redditi durante la vita del testatore vanno da lui amministrati, e da lui dati alle istituzioni di beneficenza di Genova o altrove. Dopo la sua morte, per cinque anni, i redditi continuano ad andare a favore di queste istituzioni di beneficenza, ma, e qui è la grande novità, nei successivi cinque anni, non più i redditi, ma tutto il patrimonio deve essere elargito a scopo di beneficenza; in modo che il tradizionale principio della perpetuità dei capitali di beneficenza viene violato nel senso che tutto il capitale entro dieci anni deve essere speso in beneficenza.

Le varie modalità risultano da uno statuto compilato da quel valoroso commercialista nostro collega e amico, Rolandi Ricci, uomo abituato a trovare le formule per sfuggire agli scogli della burocrazia e delle difficoltà.

Questo concetto della perpetuità, il quale è stato il fondamento delle opere passate di beneficenza è con la Fondazione Odero completamente violato. E la violazione ha tanto più importanza in quanto che, se prossimamente, come pare, in conformità dello spirito fascista, lo Stato avocherà a sé tutta la beneficenza, regolandola, mentre si incontreranno delle enormi da noi giuristi prevedute e prevedibili difficoltà nelle opere pie passate che hanno statuti di perpetuità, queste difficoltà non sorgeranno a proposito dell'Istituzione Odero.

Ma vi è un'altra novità che potrebbe essere esempio e stimolo a tutti coloro che posseggono dei milioni, in quantochè Odero mantiene durante

la sua vita la completa amministrazione del patrimonio; e alla sua morte, che noi auguriamo lontana, il Consiglio da lui nominato ugualmente amministrerà senza controlli impacciati, senza burocrazie che talvolta tarpano le ali ai desideri più larghi, ma con la responsabilità propria e la coscienza di adempiere il bene.

Non poteva diversamente il collega Rolandi Ricci interpretare il pensiero di Odero, il quale in tutta la sua vita ha dato esempio di una tenace, individuale, ligure attività, indipendente il più che è possibile da pastoie di burocrazia o da comandi degli altri.

Però tutto questo organismo era, onorevoli senatori, contrario alla legge; se la istituzione di Odero avesse dovuto seguire la via per la quale andarono e andranno le varie istituzioni di opere pie, se avesse dovuto essere sottoposta al Consiglio di Stato, al decreto Reale, ai vari Organi controllori, io sono convinto, Attilio Odero era convinto, il suo consultore era convinto, che la istituzione non sarebbe andata in porto perchè la mancanza della perpetuità era contraria alle tradizioni del nostro diritto.

Il collega Rolandi Ricci, uomo abituato a navigare fra gli scogli, ha creduto bene di prendere il largo e come ha preso il largo? Invocando un decreto-legge che non ha bisogno di Consiglio di Stato, che non ha bisogno di organismi consultivi, che viene dato dalla autorità del Governo, e viene presentato qui alla più libera, alla più larga, alla più autorevole autorità del Senato.

È impossibile, onorevoli Senatori, che nel momento nel quale noi stiamo per approvare questo decreto-legge non venga dinanzi a noi la figura austera, dura, tenace di Attilio Odero, il quale per 65 anni ha sempre con pertinacia iniziato, anzi creato, e sviluppato le più grandi industrie delle quali si vanti l'Italia.

Nella industria meccanica da un piccolo stabilimento per produzioni semplici pervenne ai prodotti complessi e perfezionati della Società San Giorgio, di cui fu il fondatore, ed è il Presidente. Come costruttore di navi, dal suo piccolo cantiere avito di Sestri, a poco a poco è andato al grande cantiere della Foce, dalle piccole navi a vela è arrivato a costruire prima le torpediniere di un tempo, poi i cacciatorpedinieri moderni, onore, gloria, forza della Marina italiana. (*Bene*).

E nel 1911, quando l'industria siderurgica pareva soffocata dalla concorrenza spietata tedesca, egli riunì tutte le sei società siderurgiche, con nove stabilimenti, e creò l'Ilva, cioè creò una potente siderurgia talè che quando quattro anni dopo, nel 1915, l'Italia dovette affrontare la guerra, trovò preparata l'industria, che potè salvarla e darle la vittoria. (*Bene*).

Ebbene o signori, quest'uomo il quale oggi, dopo ottantaquattro anni di vita, dopo sessantacinque di continuo, pertinace lavoro, guarda indietro al suo passato, non può a meno di constatare che la parabola della sua ascensione di vita

e di lavoro ha coinciso con la parabola della grandezza della siderurgia e delle costruzioni navali in Italia. Egli ora ha dato e darà tutta la sua fortuna a quel popolo, dal quale venne fuori l'esercito degli operai suoi collaboratori nelle sue grandi imprese, ed avrà per premio le benedizioni delle loro famiglie. (*Bene*).

L'approvazione che a questa legge darà l'alta autorità del Senato, sarà il conforto e il riconoscimento di una così lunga e grande attività, tutta spesa per il bene delle nostre industrie, per il bene dell'Italia. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'applauso che ha coronato le parole dell'onorevole senatore Cogliolo significa la gratitudine e l'ammirazione del Senato per il nostro eminente collega Attilio Odero, al quale tutti auguriamo di poter per molti anni amministrare l'opera da lui così generosamente fondata. (*Virissimi applausi*).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli Colleghi! Che nel caso particolarissimo della Fondazione Odero, l'erezione in ente morale sia fatta con metodo del tutto eccezionale si può consentire; io credo, che saremo tutti d'accordo nel votare la legge e nel rendere omaggio al munifico donatore. Non mi sento di rendere però altrettanto omaggio alle invettive del collega Cogliolo contro il sistema legislativo italiano.

COGLIOLO. Non ho fatto nessuna invettiva.

GIANNINI. Quando si vuole destinare un patrimonio da erogare interamente per determinati scopi di beneficenza, la legge italiana dà un rimedio semplicissimo: basta donare il patrimonio alla Congregazione di Carità, che, in conformità dei voleri di colui che dona la somma, la eroga. Quindi non è vero che la legge italiana impedisca per ragioni burocratiche di destinare un determinato patrimonio per erogarlo ad un determinato scopo; ciò si può fare molto facilmente e rapidamente: anche in quindici giorni.

Ciò stante, se ragioni particolarissime possono indurre a dare un voto favorevole a questo disegno di legge, indubbiamente i principi generali, a cui esso si ispira non devono e non possono costituire un precedente. L'erezione in Ente morale di una fondazione, presuppone una continuità di scopi, assicurati con mezzi idonei e congrui, e non c'è nessuna ragione di decampare da questa che è una solida base del nostro sistema legislativo, il quale, d'altra parte, consente tutti i temperamenti che sono necessari in casi particolarissimi.

Nel dare voto favorevole a questo disegno di legge, io distinguo perciò il caso particolare dalla ragione di principio. La ragione di principio non può essere sacrificata che per la particolare del caso, ed appunto per tal motivo, io non l'avrei sottolineata, se il senatore Cogliolo non avesse insistito eccessivamente nell'affermare che la legge italiana ostacoli, per ragioni burocratiche, quello

che, viceversa, esso consente di ottenere molto agevolmente.

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Accennerò solo a due fatti.

Il primo è che le difficoltà burocratiche avrebbero fatto tardare l'esecuzione di un proposito che, data anche l'età del donatore, era necessario che subito avesse esecuzione. Quelle difficoltà e quelle pastoie che il collega Giannini ha negato, non sono, onorevoli Senatori, affermate da me: sono dette dalle relazioni a questo progetto di legge. Quindi io lascio la parola al signor Ministro per quello che riguarda questo punto.

Per quello che riguarda, onorevoli Senatori, il tempo necessario per aver l'approvazione ad una ferma di beneficenza, è la prima volta che nella mia lunga carriera legale sento che in quindici giorni questo può avvenire. Ne prendo atto perchè qui è presente il nostro Rettore dell'Università, il quale ricorda che per la donazione di una piccola somma fatta per istituire una borsa di studio, ci sono voluti tre anni per poter riuscire ad ottenere l'approvazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri » (N. 1525). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata » (N. 1527). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice » (N. 1528). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 » (N. 1529). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali » (N. 1530). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, che reca modifi-

cazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936 - Anno XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali, con la seguente modificazione:

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, è sostituito dal seguente:

Al primo comma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, sono aggiunti i seguenti periodi:

« È in facoltà di ciascuno degli Enti predetti di designare un esperto supplente ».

« Le designazioni di esperti supplenti eventualmente già avvenute dal febbraio 1936 in poi sono valide ».

Allo stesso articolo 6 del Regio decreto-legge suddetto è aggiunto il seguente comma: « Agli esperti civili, che fanno parte delle Commissioni di cui al primo comma, è corrisposto, per ogni riunione delle Commissioni stesse, il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i funzionari statali del IX grado gerarchico ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (Numero 1531). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, che reca aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari » (N. 1532).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, recante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 21 dicembre 1936, anno XV, n. 2230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere alla modificazione delle circoscrizioni giudiziarie del Regno per quanto si riferisce al distacco di comuni compresi nella giurisdizione di una pretura ed alla conseguente aggregazione di essi ad altra pretura, nonchè alla modificazione delle piante organiche sia della magistratura che del personale di cancelleria e segreteria giudiziaria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo del Re è autorizzato a modificare le attuali circoscrizioni giudiziarie del Regno, limitatamente al distacco di comuni da una pretura ed alla conseguente aggregazione di essi ad altra pretura. I relativi Regi decreti saranno emanati su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2. — La facoltà di cui all'articolo 26, capoverso 2°, della legge 5 giugno 1933, n. 557, di provvedere per Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, alle occorrenti modificazioni dell'attuale ripartizione tra gli Uffici giudiziari del Regno del personale della Magistratura, potrà essere esercitata, di concerto con il Ministro per le finanze, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti previsti per i singoli gradi dai ruoli attuali.

Del pari, per un quinquennio, potrà essere esercitata, di concerto con il Ministro per le finanze, la facoltà concessa dall'articolo 17 del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, di provvedere con singoli Regi decreti successivi, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia nei limiti dei posti previsti per i singoli gradi dai ruoli attuali, alle occorrenti modificazioni della ripartizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli ufficiali giudiziari ed uscieri giudiziari, di cui alla tabella G annessa al citato Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari, nel riordinamento delle piante si potrà prescindere in ogni singolo decreto dalla contemporanea equivalenza numerica fra posti soppressi e posti di nuova istituzione, purchè in nessun caso si superi il numero complessivo fissato dalle vigenti tabelle.

Tale numero complessivo, nel periodo quinquennale di cui al primo comma del presente articolo, potrà inoltre, con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, essere ridotto a seguito del compiuto riordinamento delle piante nei vari uffici.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

SOLMI

THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SCADUTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. Onorevoli Colleghi, questo disegno di legge consta di due parti, una relativa alle circoscrizioni giudiziarie e l'altra relativa alla ripartizione del personale degli ufficiali giudiziari.

Io mi occuperò solamente della prima parte, cioè delle circoscrizioni giudiziarie e contemplerò in questa prima parte un punto il quale nel decreto-legge e nella relazione non è affatto considerato e che crederei opportuno che fosse compreso in questo decreto-legge. Il decreto-legge contempla il seguente caso: che un Comune dipendente da un altro Comune dove c'è la Pretura, venga distaccato dalla giurisdizione di questa Pretura per essere annesso alla giurisdizione di un'altra Pretura; ma vi è un altro caso tipico, il quale, sembra strano, non è stato considerato qui. Il caso cioè di un Comune nel quale c'è la Pretura e dipenda, invece, per una parte dalla Pretura che è nel Comune stesso e per un'altra parte dalla Pretura di un altro Comune. Questo potrà sembrare strano, ma pure è un fatto reale.

Come si spiega questo fatto e quale è la sua origine storica? La ragione storica è questa: ci sono Comuni nuovi e Comuni vecchi; questi Comuni vecchi hanno una circoscrizione amministrativa larghissima; ma sono sorti specialmente nell'epoca feudale e post-feudale; Comuni nuovi i quali hanno strappato un po' di territorio ai vecchi Comuni. Questi naturalmente hanno cercato di resistere cedendo meno territorio che fosse possibile, ed allora vediamo per secoli le lotte fra i grandi Comuni e i piccoli, distaccatisi dai vecchi Comuni, per allargare la propria circoscrizione amministrativa. Questi allargamenti, come voi sapete, non sono una cosa onorifica, ma finanziaria, perchè il Comune ha diritto alle sovrimposte comunali e alle entrate corrispondenti. Che cosa è accaduto durante queste lotte? A un certo momento il Comune grande ha perduto la sua battaglia e quindi deve cedere una parte del territorio a questo Comune nuovo che è sorto, però vuole salvare almeno l'onore delle armi, e lo salva in questo modo; non cede tutto il territorio che spetterebbe al Comune piccolo, il quale si è ampliato ed ha aumentato la sua popolazione in modo straordinario, non solo, ma per quella stessa parte di territorio che cede amministrativamente, si riserva la giurisdizione giudiziaria. Quindi si viene a verificare questo caso che un Comune il quale originariamente non esisteva, e che è sorto nell'epoca feudale, che man mano si è ampliato, ha una sua circoscrizione amministrativa alla quale si è fatto però un taglio relativamente alla giurisdizione giudiziaria.

Gli inconvenienti sono gravissimi, perchè un povero disgraziato talvolta, in questi Comuni, non sa da chi dipende giudiziariamente, e deve andare alla Cancelleria per chiedere la tabella della cir-

scrizione giudiziaria e sapere se quella data terra, che amministrativamente sa dipendere da questo Comune, giudiziariamente dipende dallo stesso Comune o da altro, per conoscere a quale autorità deve rivolgersi per fare una citazione; ecc.

Io volevo far rilevare quest'inconveniente e allo scopo avevo pregato il Ministro di accogliere questa mia proposta, ed egli gentilmente, oggi non è presente, mi aveva assicurato che era d'accordo con me.

Pertanto rivolgo preghiera che la mia proposta venga considerata compresa in questo decreto, in modo che nel determinare le giurisdizioni giudiziarie dei diversi Comuni, nei casi di distacchi di Comuni da una Pretura ad un'altra, si intenda compresa la facoltà del Ministro di distaccare da un Comune il territorio che amministrativamente appartiene ad altro Comune ed aggregarlo anche giudiziariamente a quest'altro. (*Applausi*).

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI-GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. In assenza del Ministro di grazia e giustizia, impegnato oggi alla Camera, comunico al Senato che mi renderò interprete presso di lui del desiderio espresso dal senatore Scaduto, trattandosi di una modificazione di carattere tecnico che può essere in relazione a ragioni contingenti e storiche per quei determinati territori. Ad ogni modo il Ministro di grazia e giustizia non mancherà di tener conto di tale proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero » (N. 1535). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonché ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito » (N. 1536). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di credito » (N. 1537). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di credito ».

Discussioni, f. 363

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca » (N. 1541). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione di cavi sottomarini di proprietà dello Stato » (N. 1542). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, concernente l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi » (Numero 1562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.
Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Agnelli, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broglia, Burzagli.

Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cinati, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Farina, Ferrari, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuria, Giuriati, Gusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marescalchi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morasco, Mori, Mormino, Morpurgo, Mosca, Mosconi, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Peglion, Pende, Perris, Petrone, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Russo.

Sailer, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Toldaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vigliani, Vinassa de Regny.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1570):

Senatori votanti	203
Favorevoli	195
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della «Fondazione Attilio Odero» con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto (1507):

Senatori votanti	203
Favorevoli	197
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri (1525):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata (1527):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordina-

mento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice (1528):

Senatori votanti	203
Favorevoli	201
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 (1529):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali (1530):

Senatori votanti	203
Favorevoli	197
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (1531):

Senatori votanti	203
Favorevoli	198
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari (1532):

Senatori votanti	203
Favorevoli	200
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonché

ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero (1535):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito (1536):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito (1537):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca (1541):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato (1542):

Senatori votanti	203
Favorevoli	200
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi (1562):

Senatori votanti	203
Favorevoli	200
Contrari	3

Il Senato approva.

Sabato 20 corrente, alle ore 16, seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero (1330). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali (1496). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936 - Anno XV, n. 2045, e 25 dicembre 1936 - Anno XV, n. 2126 relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1563). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio (1564). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici (1565). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina (1566). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari (1567). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessioni del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città (1568). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1937

zale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano (1569). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 (1571). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita, collegate al Prestito redimibile 5 per cento 1937-XV (1588). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia (1589). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo « Spese per il servizio d'investigazione politica » del bilancio del Ministero del-

l'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute del predetto esercizio finanziario 1936-37 (1591). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma (1606). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale (1607). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 17,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LXXXIV^a SEDUTA

SABATO 20 MARZO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2710	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero » (1330). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2713	(1567). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2725
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936-XV, numero 2045 e 25 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1563). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2724	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città » (1568). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2725
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio » (1564). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2724	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano » (1569). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2725
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici » (1565). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2724	« Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-1935 » (1571). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2726
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina » (1566). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2725	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento 1937-XV » (1588). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2727
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo o in Cagliari »			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il "mal secco" degli agrumi in Sicilia » (1589). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2727
			« Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo "Spese per il servizio d'investigazione politica" del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV,

n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-37 » (1591). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2727
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma » (1606). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2728
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale » (1607). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2728
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n.1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle Società commerciali » (1496). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2714
BROGLIA	2717
DIENA	2719
RICCI	2720, 2723
COGLIOLO, relatore	2721
SOLMI, ministro di grazia e giustizia	2723
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2728
MORESCO	2728
PENDE	2730
MILIANI	2733
CIAN	2734
SOLER	2737
GIANNINI	2738
LIBERTINI GESUALDO	2741
TODARO	2743
(Presentazione)	2710
Interrogazioni:	
(Annuncio)	2747
Messaggio (del ministro delle finanze).	2710
Relazioni:	
(Presentazione)	2712, 2747
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2745

La seduta è aperta alle ore 16.

DI DONATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bacci per giorni 3; Bensa per giorni 3; Bocciano per giorni 3; Bombi per giorni 3; Brezzi per giorni 3; De Cillis per giorni 3; Fantoli per giorni 3; Levi per giorni 1; Miari de Cumani per giorni 3; Vaccari per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Messaggio del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura di un messaggio col quale il Ministro delle finanze comunica cinque decreti del Capo del Governo, riflettenti modificazioni ed aggiunte alle tariffe doganali.

DI DONATO, segretario:

« Roma, 12 marzo 1937-XV.

« Onorevole Presidenza del Senato del Regno.

« Ho il pregio di trasmettere a codesta onorevole Presidenza, copia dei seguenti decreti del Capo del Governo emanati in virtù della facoltà concessa con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XV, n. 1747.

« 1° Decreto del Capo del Governo 8 dicembre 1936-XV, che modifica il regime doganale del lino, dei manufatti di lino e di canapa, delle dinamo per illuminazione dei velocipedi e dei linters idrofilizzati per la produzione di fibre artificiali (rayon) all'acetato di cellulosa.

« 2° Decreto del Capo del Governo 20 dicembre 1936-XV, che apporta modificazioni temporanee al regime doganale del burro di latte, del melazzo di canna per la preparazione di foraggi melazzati, delle farine di granoturco, altro, e di manioca, destinate all'alimentazione del bestiame.

« 3° Decreto del Capo del Governo 13 gennaio 1937-XV, che apporta modificazioni al regime doganale dei porci.

« 4° Decreto del Capo del Governo 23 gennaio 1937-XV, che modifica il regime doganale del frumento, del granoturco bianco e prodotti derivati, delle macchine falciatrici e mietitrici.

« 5° Decreto del Capo del Governo 31 gennaio 1937-XV, che concede la franchigia per un determinato contingente di alcuni concimi azotati.

« Il Ministro

« THAON DI REVEL ».

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza.

DI DONATO, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1616).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra (1617).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato (1618).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (1619).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale (1620).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale (1621).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.) (1622).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti (1623).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara (1624).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara (1625).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1626).

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del « Sabato Teatrale » (1627).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali (1628).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni

a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie (1629).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere (1630).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna (1631).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di Navigazione « Tripovich » Servizi Marittimi del Mediterraneo - con sede in Trieste - per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1632).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana (1633).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia (1634).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica (1635).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia (1636).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva (1637).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero (1638).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV (1639).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1641).

Dal Ministro della stampa e propaganda:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo (1640).

Dal Ministro degli affari esteri:

Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 (1642).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa (1590). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore ROMEI LONGHENA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma (1606). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale (1607). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali (1608). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. REGGIO.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, numero 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV (1609). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1610). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navi-

gazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente (1611). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SIRIANNI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BACCELLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, concernente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia (1634). — Rel. RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella Valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia (1636). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SIRIANNI.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1612). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1613). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1614). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936 (1639). — Rel. MAIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva (1637). — Rel. MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero (1638). — Rel. MENOZZI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Im-

poste di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma (1597). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1598). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio (1546). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo (1561). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario (1576). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MONTRESOR.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1547). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale (1549). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore (1554). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'Agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione (1557). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti (1560). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela

per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572). — Rel. FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare (1573). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione Militare » (1579). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1937-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1582). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio (1584). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie (1605). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea (1596). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1583). — Rel. GUALTIERI.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero » (N. 1330). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali » (N. 1496). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle Società commerciali ».

Prego il senatore segretario titolato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, 2° comma del decreto, alle parole che hanno un capitale superiore ad un milione di lire, sono sostituite le altre che hanno un capitale non inferiore ad un milione di lire.

Allo stesso articolo 1 sono aggiunte in fine del 2° comma le seguenti parole:

La scelta deve cadere su iscritti nei detti Albi che non siano legati da rapporti di impiego con Enti o Aziende, pubblici o privati.

All'articolo 8, 2° comma del decreto, alle parole: aventi fino a cinque milioni di capitale, sono sostituite le altre: aventi un capitale non superiore a cinque milioni.

All'articolo 11, 3° comma del decreto, dopo il n. 6 sono aggiunti i seguenti numeri:

7°) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

8°) di un rappresentante della Confederazione Fascista dei professionisti e degli artisti.

Il 4° comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

I membri indicati sotto i numeri da 3 a 8 sono nominati rispettivamente dal Ministro per

le finanze, dal Ministro per le corporazioni, dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente dell'Associazione fra le Società italiane per azioni, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, dal Presidente della Confederazione Fascista dei professionisti ed artisti.

All'articolo 12, comma 2° del decreto, le parole: con capitale superiore a cinque milioni, sono sostituite dalle altre: con capitale non inferiore a cinque milioni.

Allo stesso articolo 12, in fine al comma 2°, sono aggiunte le parole seguenti:

Il termine di cinque anni è ridotto a tre anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno cinque anni nell'Albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio. ed è ridotto a quattro anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno sei anni nell'Albo dei ragionieri.

È soppresso l'ultimo comma dello stesso articolo 12.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 197 del 26 agosto 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di disciplinare, specialmente nei confronti delle Società di maggiore importanza, l'istituto dei sindaci;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi, se questi siano in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi siano cinque, fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, previsto nell'articolo 11.

Le altre società per azioni che hanno un capitale superiore a un milione di lire, devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi fra gli iscritti nell'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio da non meno di tre anni, ovvero fra i professionisti iscritti

nell'albo dei ragionieri da non meno di cinque anni.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle società cooperative, nè a quelle per le quali la nomina o la designazione dei sindaci sia per legge o per statuto deferita anche parzialmente alla pubblica Amministrazione, nè, infine, alle società delle quali, per effetto di partecipazioni azionarie, uno almeno dei sindaci, sia funzionario dello Stato.

Art. 2. — Ferma l'incapacità stabilita nell'articolo 10 della legge 4 giugno 1931, n. 660, non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli impiegati delle società ed i parenti ed affini degli amministratori e del direttore generale fino al quarto grado.

Non può nemmeno essere nominato sindaco e, se eletto decade dall'ufficio, chi sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o sia stato condannato alla pena della reclusione per reato di peculato, concussione o corruzione o per reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio o, per qualsiasi delitto, a pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori dei conti è causa di decadenza la cancellazione o la sospensione dal ruolo medesimo.

Art. 3. — I sindaci durano in carica tre anni.

Prima della scadenza del triennio i sindaci possono essere surrogati per gravi motivi con deliberazione dell'assemblea depositata nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società per essere trascritta nel registro della società.

Il Tribunale può sospendere la trascrizione qualora ritenga che non sussistano i gravi motivi addotti.

Art. 4. — I sindaci costituiscono un collegio che si deve riunire almeno ogni trimestre.

Quando del collegio faccia parte un sindaco tratto dall'albo dei revisori dei conti, questi lo presiede. Quando vi siano più sindaci tratti dal detto albo, l'assemblea designa quale di essi debba presiedere il collegio. Spetta pure all'assemblea di nominare il presidente del collegio sindacale quando, in questo non sia compreso alcun sindaco iscritto nell'albo dei revisori dei conti.

Qualora taluni dei sindaci della società siano di nomina governativa, la presidenza del collegio sindacale spetta ad uno dei sindaci nominati dalla pubblica Amministrazione.

In caso di morte, di rinuncia e di decadenza del revisore dei conti presidente del collegio sindacale, lo sostituisce sino alla prossima assemblea il più anziano in ordine di nomina e nel caso di parità di nomina il più anziano di età dei revisori dei conti che facciano parte del collegio stesso. Qualora nessuno dei sindaci rimasti appartenga al ruolo dei revisori dei conti, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del successore, salvo che gli amministra-

tori preferiscano di deferirne la nomina al presidente del Tribunale. Nell'uno e nell'altro caso il successore rimane in carica fino alla scadenza del triennio in corso con lo stesso trattamento che era stabilito per il predecessore.

Delle riunioni del collegio dei sindaci viene redatto processo verbale, che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti. A questo registro si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 23 e dell'articolo 25 del Codice di commercio.

Il collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il sindaco, che, senza giustificato motivo, manca durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Art. 5. — I sindaci hanno l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza sulle operazioni sociali e di adempiere con diligenza a quanto è prescritto nell'articolo 184 del Codice di commercio. Ciascuno dei sindaci ha facoltà di procedere individualmente a tutti quegli atti di ispezione e di sorveglianza che ritiene opportuni.

Degli accertamenti fatti collegialmente e individualmente dai sindaci deve farsi constare nel registro indicato nell'articolo 4.

Art. 6. — I sindaci devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee ordinarie e straordinarie.

Decadono dall'ufficio coloro che debitamente invitati non assistano senza giustificato motivo ad alcuna delle adunanze delle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 7. — I sindaci sono in ogni caso responsabili della verità delle loro attestazioni.

Ferma la loro responsabilità penale e disciplinare a sensi degli articoli 4 e 10 capoverso della legge 4 giugno 1931, n. 660, essi sono inoltre responsabili per i fatti degli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Art. 8. — Ogni socio ha il diritto di denunciare per iscritto ai sindaci i fatti che crede censurabili. I sindaci debbono tener conto della denuncia nelle loro relazioni da presentare all'assemblea.

Quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale, per le società aventi sino a cinque milioni di capitale, e la ventesima per quelle di capitale superiore, i sindaci sono tenuti ad indagare immediatamente intorno ai fatti denunciati e a presentare all'assemblea le loro conclusioni e proposte.

Se i sindaci reputano fondata la denuncia e urgente il provvedere intorno ai fatti denunciati, debbono chiedere agli amministratori di convocare immediatamente l'assemblea generale e qualora gli amministratori non vi provvedano

entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, la convocazione può essere fatta direttamente dai sindaci. L'assemblea ha obbligo di deliberare sulla denuncia e sulle proposte dei sindaci. Negli altri casi i sindaci ne riferiscono alla prima assemblea.

La rappresentanza del decimo o del ventesimo si giustifica col deposito dei titoli delle azioni presso l'istituto di emissione o presso un notaio del luogo dove è stabilita la sede della società o presso i sindaci. I titoli debbono restare depositati sino all'esito della prima assemblea generale e servono anche a legittimare l'intervento dei depositanti a tale assemblea.

Art. 9. — I sindaci sono obbligati a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui sono venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio, ferma la loro responsabilità penale a norma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660.

Art. 10. — I sindaci sono retribuiti con un assegno annuale fisso, che, quando non sia determinato dall'atto costitutivo e dallo statuto, deve essere stabilito dall'assemblea prima della loro nomina. In mancanza, provvede alla determinazione il presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sua sede.

CAPO I.

DEL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 11. — È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori dei conti.

Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno.

La nomina di revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli su proposta di una Commissione centrale composta:

1° di un presidente nominato dal Ministro per la grazia e giustizia;

2° del direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o di un suo delegato;

3° di un funzionario del Ministero delle finanze;

4° di due funzionari del Ministero delle corporazioni;

5° di un funzionario della Banca d'Italia;

6° di un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni.

I membri indicati sotto i numeri 3 o 6 sono designati rispettivamente dai Ministri per le finanze e per le corporazioni, dal Governatore della Banca d'Italia e dal presidente della suddetta Associazione.

La Commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 12. — Possono essere iscritti nel ruolo dei

revisori ufficiali dei conti soltanto cittadini italiani che risultino di specchiata moralità.

Per essere iscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in società per azioni con capitale superiore a cinque milioni, ovvero di avere ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la Commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti.

Qualora richieda l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti chi non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, la iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti può essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di avere ricoperto per non meno di un decennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della Commissione centrale sia accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia.

Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei revisori devono farne domanda al Ministro Guardasigilli, allegando alla medesima i titoli e i documenti che saranno indicati con decreto del Ministro stesso.

La Commissione predetta ha facoltà di sottoporre i singoli candidati ad una prova consistente in un colloquio allo scopo di acquisire maggiori elementi di giudizio sulla loro capacità in materia.

Art. 13. — Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni ha la qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Art. 14. — Le condanne indicate nella prima parte dell'articolo 10 della legge 4 giugno 1931, n. 660, e nell'articolo 2 della presente legge importano la cancellazione del revisore dal ruolo. Così pure la cancellazione dall'albo professionale in cui il revisore sia iscritto importa la sua cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti.

Gli organi incaricati della tenuta degli albi professionali devono comunicare al Ministro per la grazia e giustizia i provvedimenti che importano la cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti. Egualmente devono le autorità giudiziarie comunicare le condanne pronunciate contro persone che ad esse risultino iscritte nel detto ruolo. La cancellazione è ordinata dal Ministro stesso con suo decreto notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al revisore ed è comunicata ai Consigli provinciali dell'economia.

Indipendentemente dai casi suindicati, il Ministro Guardasigilli, su proposta della Commissione centrale, ha facoltà di pronunciare la decadenza e la conseguente cancellazione dal ruolo

dei revisori dei conti per fatti che dimostrino difetto di capacità e di integrità morale.

Con Regio decreto saranno stabiliti gli altri casi in cui potranno essere pronunciate la decadenza, la sospensione o altre sanzioni a carico degli iscritti e saranno date le ulteriori norme occorrenti per la costituzione del ruolo dei revisori dei conti per i contributi a carico di questi e per la disciplina degli iscritti. Con lo stesso decreto Reale saranno altresì emanate le norme occorrenti per assicurare una rigida sorveglianza sull'attività svolta dai sindaci anche non iscritti negli albi, con facoltà di inibire temporaneamente l'esercizio dell'ufficio di sindaco a coloro che risultassero colpevoli di gravi negligenze.

Art. 15. — I commissari che l'Autorità giudiziaria ha facoltà di nominare per le società nei casi previsti dalla legge, devono essere scelti nel ruolo dei revisori dei conti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16. — Le società devono procedere alla nomina dei sindaci con l'osservanza delle disposizioni dettate nel comma secondo dell'articolo 1 del presente decreto in occasione delle assemblee ordinarie che saranno tenute dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il termine entro il quale le società con capitale non inferiore a cinque milioni devono provvedere alla nomina dei sindaci scelti nel ruolo dei revisori dei conti sarà stabilito nel decreto da emanare a norma dell'articolo 14.

Le norme dell'articolo 3 e dell'articolo 10 non si applicano ai sindaci nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e, per le società menzionate nel comma precedente, prima della scadenza del termine che sarà stabilito nel decreto da emanare a norma dell'articolo 15.

Art. 17. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — THAON DI REVEL.
— LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BROGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROGLIA. Onorevoli colleghi. Il decreto contenente una riforma, sebbene parziale, della costituzione del collegio dei sindaci delle società anonime merita una particolare attenzione, per la sua importanza, resa oggi ancora più manifesta da ragioni corporative di disciplina e di controllo aziendale.

Anzitutto, quale docente e studioso in materie economiche e commerciali, rivolgo un vivo ringraziamento all'onorevole Ministro di grazia e giustizia per avere messo in particolare benevolenza evidenza le operose e stimate categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri, le quali, per la loro coltura tecnica e per l'attività professionale che svolgono, sono le più indicate ad adempiere, con *indiscutibile competenza*, le funzioni di sindaco, ora giustamente assunte a funzioni di ordine pubblico.

Il collegio dei sindaci, come è stato costituito mezzo secolo fa, risente da tanto tempo ed ancor più oggi, in regime corporativo, della sua senilità, mentre le vaste e non facili funzioni ad esso devolute dall'articolo 184 del codice di commercio, sono diventate, con l'imponente sviluppo delle anonime, e loro svariate combinazioni ed intrecci (a catena), assai più difficili e complesse.

Grande è stato lo sviluppo delle anonime, ed esso era fatale, perchè le società in nome collettivo non possono, per il loro carattere che implica la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, essere adatte per le grandi imprese, mentre le società in accomandita, che idealmente dovrebbero essere le più perfette, nella pratica hanno fatto un cattivo esperimento.

Un arguto professore e scrittore di materie commerciali ha paragonato l'accomandita alla associazione ideale del capitale con l'esperienza. Ma i soci accomandanti devono assistere passivamente alla gestione disordinata della società, perchè altrimenti assumerebbero anch'essi la responsabilità dei soci accomandatari.

Data la legislazione in materia, avviene quasi sempre, durante il corso od alla fine dell'impresa, che il capitalista acquista l'esperienza e chi aveva l'esperienza il capitale.

Per queste ragioni le società anonime si sono sviluppate in numero veramente imponente: in Italia ne esistono oltre 16.000 col ragguardevole capitale di circa 44 miliardi.

Notiamo che tutto il risparmio delle Casse di Risparmio ordinarie ed i depositi delle Casse Postali oltrepassano appena i 40 miliardi; quindi le anonime raccolgono una massa di depositi superiore.

Assai giustamente osservava al riguardo il compianto Ministro Rocco nella relazione sul decreto 30 ottobre 1930, che « le società per azioni assorbono il risparmio del Paese; e quelli che dirigono le società amministrano non tanto i capitali appartenenti ad un numero limitato di individui singoli, quanto un capitale della Nazione.

« Le malversazioni e le dispersioni di capitali delle società sono dispersioni di ricchezza nazionale che colpiscono direttamente la forza economica della Nazione e quindi la sua potenza ».

Il collegio sindacale, organo di controllo, ha praticamente perduto gran parte del suo prestigio, per non dire addirittura che è caduto nel più completo discredito, per il modo con cui viene costituito.

Azionisti, creditori e perfino la stessa autorità giudiziaria, si rileva ciò nei procedimenti penali di falso in bilancio, non danno grande importanza all'opera quasi sempre compiacente, dei sindaci.

Le loro stereotipate relazioni che inneggiano talvolta alla gestione sociale ed all'opera sempre intelligente degli amministratori e dei dirigenti, anche quando l'azienda si trova in dissesto e magari in istato preagonico, costituiscono una documentazione assai interessante del fenomeno lamentato.

Non è raro il caso di leggere, poco tempo dopo della relazione ottimista dei sindaci, quella funebre del curatore di fallimento, che accompagna l'azienda alla sua ultima dimora!

L'azione dei sindaci delle anonime è opera di controllo.

Per l'esercizio di tale funzione occorre anzitutto *capacità tecnica ed indipendenza gerarchica ed economica dagli amministratori.*

Oggi, in molte società, i sindaci, nominati figurativamente dall'assemblea degli azionisti, sono creature ad uso e consumo degli amministratori: nel maggior numero dei casi hanno, con questi ultimi, rapporti di dipendenza gerarchica ed economica; talvolta sono impiegati privati di qualche amministratore o di società in cui gli amministratori occupano le cariche prevalenti di presidente o di amministratore delegato.

Quasi sempre i sindaci brillano per la loro inesperienza in materia tecnica di gestione di aziende e di bilancio.

A questo proposito si potrebbero raccontare degli episodi caratteristici, come, per esempio, quello di un sindaco che, dopo aver tentato invano di trovare gli elementi patrimoniali costitutivi del fondo di riserva della società, non essendovi riuscito, aveva pensato di rassegnare le dimissioni.

Come può funzionare il controllo nei riguardi della gestione e dei bilanci e quindi nei confronti degli amministratori quando fra essi ed i sindaci, *per di più privi di cultura tecnica*, interferiscono dei rapporti tangibili di dipendenza economica?

Senza dubbio molti fatti che hanno vivamente turbata l'economia del Paese, seminando rovine assai gravi, non sarebbero accaduti se i sindaci avessero saputo e potuto, *tempestivamente*, fare il loro dovere.

Di ciò si è reso conto l'onorevole Ministro nel provvedimento attuale, ma non ha creduto, per il momento, di apportare radicali riforme idonee

ad eliminare completamente i gravi inconvenienti che si sono dovuti lamentare.

Anche l'erario dello Stato ha subito, per il mancato controllo dei sindaci, notevoli danni.

La mentalità che la frode all'erario *sia cosa non censurabile* ha trovato spesso, nelle assestazioni contabili e di bilancio, delle compiacenze e delle tolleranze da parte dei sindaci e fu talvolta, nei tempi passati, argomento discriminante di dolo invocato dai difensori nei procedimenti penali per i reati di falso in bilancio.

L'etica e la disciplina fascista hanno cambiato, se non totalmente, certo in gran parte, le errate concezioni della mentalità liberale; la frode all'erario è oggi giustamente considerata, sotto il punto di vista morale, reato censurabile quanto e più di quello commesso nei confronti del privato, perchè al gettito dei tributi è subordinato il bilancio dello Stato, baluardo di difesa della lira e del risparmio del popolo previdente e lavoratore.

La riforma circa la costituzione del collegio sindacale, quale risulta dal decreto, sebbene non risolva completamente il problema, segna tuttavia un primo passo verso altre *maggiori innovazioni*, che, come afferma la relazione ministeriale, verranno adottate in occasione della riforma generale della legislazione in materia di società commerciali.

Di ciò va dato plauso all'onorevole Ministro di grazia e giustizia, al quale mi permetto di rivolgere una *domanda* che riguarda il ruolo dei revisori dei conti istituito con l'articolo 11 del decreto e prospettargli un *dato di fatto ed un voto.*

La domanda è la seguente:

« Quale sarà l'autorità competente che rilascerà agli aspiranti *Revisori dei conti* l'attestato di aver esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo, per almeno cinque anni, come dispone l'articolo 12 del decreto? ».

Senza dubbio, saranno gli amministratori stessi, vale a dire le persone controllate.

Che valore oggettivo e tecnico può avere tale attestato di lode?

Il *dato di fatto* riguarda l'articolo primo del provvedimento, che contempla le società aventi un capitale non inferiore ad un milione, le quali devono scegliere uno dei sindaci fra gli iscritti nell'Albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio e dei ragionieri.

Questa disposizione, lusinghiera, per i predetti professionisti, verrebbe applicata a sole 4217 società anonime, in confronto a quelle attualmente esistenti che, come ebbi occasione di dire in principio, oltrepassano il numero di 16.000, con l'imponente capitale di oltre quarantaquattro miliardi.

Nè vale l'obiezione che moltissime società col capitale inferiore al milione *sono a base puramente familiare*. La finzione giuridica di esse non giustifica per nulla un *particolare loro trattamento*, specie se si pensa che tali società, molto più

libere nella loro gestione e nei loro bilanci, perchè « in famiglia », hanno adottato la forma di anonima per ragioni fiscali, nel riflesso degli utili tassabili e più ancora delle tasse di successione, con evidente danno dell'Erario.

Finalmente il voto riguarda la costituzione dell'Albo dei revisori affinchè l'iscrizione in esso venga limitata soltanto agli elementi di *provata esperienza e competenza tecnica professionale*.

Alla saggezza dell'onorevole Ministro lascio le considerazioni su quanto mi sono permesso di esporre, con viva fiducia che nella riforma generale delle società commerciali, si terranno nel dovuto conto i rilievi dettati da una lunga esperienza in materia. (*Applausi*).

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli colleghi, il decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, del quale siamo chiamati oggi a discutere la conversione in legge, non può non trovare il generale consenso, poichè a nessuno è ignoto che l'organo sindacale delle società anonime funziona oggidì per molte società, come una parvenza di controllo, per la forma ed il modo in cui esso è eseguito.

Esistono società, con sedi, filiali, agenzie nei più vari e discosti paesi, e riesce inesplicabile come i sindaci delle dette società, assai spesso, in breve spazio di tempo, credono di compiere la delicata opera loro affidata, limitando l'esame ad una sommaria addizione dei prospetti o delle varie situazioni contabili delle rispettive sedi, quasichè non fosse molto agevole di presentare dimostrazioni contabili apparentemente esatte, nonostante eventuali irregolarità o prevaricazioni che possono qua e là essere state perpetrate.

L'istituzione del sindacato nelle società anonime venne nel nostro Codice di commercio foggiate seguendo in gran parte l'esempio di parecchie Nazioni straniere, con l'intento che detto sistema costituisse una seria garanzia per gli azionisti ed altresì per i creditori; e, se il detto sindacato non diede sempre gli auspicati risultati, ciò non deve attribuirsi esclusivamente alle norme che lo disciplinano, ma piuttosto alla negletta esecuzione di quelle norme, ed al modo con il quale i detti sindaci vengono scelti ed eletti.

Si è osservato che le norme di detto istituto sono incluse in un Codice che ha sorpassato da tempo il mezzo secolo, ma non per questo è da dimenticare, che se esso dovrà modificarsi in alcune sue disposizioni, per alcuni suoi istituti, esso non è certo da relegarsi fra i vecchi arnesi, costituendo sempre un'opera legislativa di non lieve valore, alla formazione della quale collorarono uomini di alto intelletto e di profondi studi.

Certo egli è che come vengono attuati i controlli sull'operato degli amministratori, non dà, molte volte ragione di compiacimento; ma gli azionisti alla loro volta dovrebbero essere maggiormente consapevoli dell'importanza del mandato che vanno a conferire, e dovrebbero perciò far

cadere la scelta su persone solerti, capaci, autorevoli, indipendenti, che potessero efficacemente fare quelle ispezioni che essi non sono in grado di fare, nè che avrebbero attitudine a compiere.

All'incontro gli amministratori molto frequentemente fanno distribuire una lista di candidati, sindaci compresi; e gli azionisti danno il loro voto senza un avveduto esame, e per di più, alla spiccia, provvedono per acclamazione alla nomina delle persone loro designate, aggiungendo i consueti plausi.

Il problema della costituzione di un efficace sindacato nelle anonime non è di facile soluzione perchè è necessario contemperare il controllo sull'opera diurna degli amministratori senza che sia inceppato il loro lavoro e reso troppo penoso il loro compito.

La causa principale, a mio avviso, dell'imperfetto funzionamento del sindacato nelle anonime trae la sua origine dal modo come, a sua volta, funziona l'organo legiferante delle società e cioè l'assemblea degli azionisti. Dette assemblee spesso sono formate da azionisti fittizi, possessori apparenti delle azioni, azionisti che non hanno un interesse proprio da tutelare, e che formano la maggioranza dell'assemblea, mentre i veri e propri azionisti disgregati, ignoti l'uno all'altro, specie nelle Società con azioni al portatore, non hanno il mezzo di concertarsi, di riunirsi, non possono quindi far prevalere nelle deliberazioni e nella scelta delle persone il loro desiderio.

Ed il male si aggrava e non conferisce alla serietà delle società, quando, come di frequente avviene, si costituiscono società con la forma dell'anonima, allo scopo di limitare la responsabilità del costituente ed esercente l'azienda all'ammontare dell'esiguo capitale sociale, per dedurre la norma sancita dall'articolo 1948 del Codice civile, « che chiunque sia obbligato personalmente è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili presenti e futuri »; e con lo scopo altresì di non dover sostenere maggiori oneri fiscali, che dovrebbero essere imposti in ragione del capitale sociale.

Prendendo a caso uno degli ultimi numeri della *Gazzetta Ufficiale*, nell'annesso supplemento, ove nei mesi di febbraio e marzo si inseriscono gli avvisi delle prescritte convocazioni delle assemblee delle numerose anonime, troviamo che nel supplemento di un solo giorno (4 marzo 1937) sono inseriti avvisi di convocazione di assemblee delle società, delle quali ben 26 hanno un capitale non superiore alle 50 mila lire e di queste 26 parecchie con capitali di 20 mila lire, di 10 mila lire e persino ve ne figura una col cospicuo capitale di lire 1000 e che hanno tutte scopi o di imprese di costruzioni edilizie o di acquisto di fondi o di finanziamento di imprese ecc., mentre l'insignificante capitale sociale può servire per la prima spesa di costituzione dell'azienda.

Queste lillipuziane Società, di consueto gestite

da un unico consigliere delegato e firmatario, simulano di creare gli organi sociali, consigli di amministrazione, sindaci, assemblea, e tutto ciò con il consenso di altri quattro o cinque azionisti di *paglia* che non sono che l'*inserviente*, la *dattilografa*, il *portiere* del consigliere delegato, e si costituisce così quell'Ente sociale, mentre sarebbe per verità desiderabile che i tribunali chiamati a' sensi dell'articolo 91 del Codice di commercio a verificare l'adempimento delle condizioni dalla legge prescritte per la legale costituzione della società, e ad ordinare la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto, esaminassero se le apparenti forme assunte siano o no corrispondenti alla costituzione di una vera e seria anonima.

Chiusa questa digressione, amo ripetere che il decreto-legge lo approvo con lo stesso animo, con le stesse riserve dell'illustre relatore. Detto decreto, che principalmente va considerato come l'accogliamento di un giusto desiderio delle rispettabili classi dei dottori commercialisti e dei ragionieri, il più delle volte tecnicamente i più adatti all'esercizio della funzione sindacale, racchiude altresì il proposito encomiabile di conferire una maggiore indipendenza ed autorità alla istituzione del sindacato nelle anonime ed a rendere più efficaci quei necessari controlli.

Disposizioni recenti, cioè la legge 4 giugno 1931, n. 660 del compianto ed illustre Ministro Rocco, sostituendo gli articoli 246 *usque* 250 del Codice di commercio, vennero a comminare pene assai severe per gli amministratori e per i sindaci che *fraudolentemente* espongono fatti falsi sulla costituzione o condizione economica della società; ma la severità della pena in caso di fraudolento comportamento non costituisce garanzia sufficiente per reprimere ed impedire la negligenza o l'arrendevolezza nell'esercizio del mandato loro affidato. Anche nel vigente Codice di commercio, varie sono le disposizioni che concernono l'ufficio sindacale e gli obblighi e i doveri a cui i sindaci debbono ottemperare.

Basti ricordare gli articoli 152, 153, 183, 184, disposizioni che non differiscono gran che dagli articoli 4 *usque* 10 del decreto in esame; ad ogni modo è a sperare che rinverdire le vecchie disposizioni con le nuove norme, con i nuovi doveri e facoltà di cui fa cenno l'articolo 8 del decreto, con la fissazione che la carica del sindaco abbia la durata non più annuale ma triennale, tutto ciò, abbia un benefico effetto sulla serietà ed importanza dell'ufficio sindacale.

L'esperienza dimostrerà se nella definitiva sistemazione delle società non tornerà opportuno di introdurre qualche altra disposizione relativamente alla detta funzione; se, ad esempio, meglio non giovi che i sindaci siano scelti fra gli azionisti, se anch'essi non debbano prestare una congrua cauzione a garanzia del loro operato, o se qualche altra disposizione di ordine punitivo, ma di minore gravità di quelle contemplate negli articoli 2 e seguenti della detta legge 4 giugno

1931, non sia opportuna per reprimere e prevenire quelle negligenze o trascuratezze nell'adempimento dei doveri, la di cui inosservanza può aver data causa alle malefatte degli amministratori, ipotesi questa pur accennata nell'articolo 7 del decreto.

Del pari osserverei che — riconosciuto utile ed opportuno che nelle società che hanno un capitale non inferiore a 5.000.000 di lire e nelle quali per l'atto costitutivo l'ufficio sindacale sia composto di tre o cinque membri, debba essere scelto almeno uno dei sindaci effettivi tra gli iscritti da non meno di tre anni nell'albo degli esercenti economia e commercio o in quello dei ragionieri iscritti da non meno di cinque anni — il numero dei detti iscritti debba essere obbligatoriamente portato a *due*, nei casi che tre siano i sindaci, ed a *tre* quando il corpo sindacale sia composto di cinque membri.

Sono meritevoli di plauso le norme che riguardano il ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale devono essere scelti i sindaci per le società con capitale non inferiore a lire 5.000.000, ammettendosi saviamente che in detto ruolo possa essere iscritto, sia pure eccezionalmente, chi abbia esercitato per un periodo determinato le funzioni sindacali, dimostrando, a giudizio della Commissione, che il richiedente abbia data sicura prova di capacità ed onestà.

Che il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge è disposizione degna di plauso, poichè conferisce maggiore autorità e indipendenza al detto revisore, ed è una disposizione che ha per concetto informatore quello stesso che venne seguito nella legge 10 luglio 1930, n. 995 (articolo 2) per quanto concerne le funzioni compiute dal curatore nei fallimenti.

Concludo affermando che, se questo nuovo decreto contribuirà a rendere più efficace la funzione sindacale e a maggiormente tutelare gl'interessi degli azionisti, specie degli azionisti piccoli risparmiatori e dei creditori, l'onorevole Ministro avrà compiuto con questa legge un'opera di insigne benemeranza. (*Applausi vivissimi*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Questo progetto di legge si riferisce alle Società anonime che abbiano un capitale non inferiore ai 5 milioni di lire e a quelle che abbiano un capitale minore, fino a un milione: non comprende le Società aventi un capitale inferiore ad 1 milione, molte delle quali hanno carattere familiare, come dissero altri colleghi, palese od occulto. Ma esclude un altro tipo di Società; dice il progetto in fine dell'articolo 1:

«Le disposizioni precedenti non si applicano alle Società cooperative, nè a quelle per le quali la nomina o la designazione dei sindaci, sia per legge o per statuto deferita anche parzialmente alla pubblica Amministrazione, nè alle Società delle

quali, per effetto di partecipazioni azionarie, uno almeno dei sindaci sia funzionario dello Stato».

Quanto alle cooperative, non capisco perchè non si sia creduto di estendere anche ad esse l'intensificato controllo dei sindaci, quasi che non potessero dar luogo ad abusi. Basta ricordare che in tale categoria sono comprese anche le cooperative edilizie.

Quanto alle società anonime dove uno dei sindaci è già per legge funzionario dello Stato, c'è sempre posto fra gli altri sindaci per quello o quelli aventi i requisiti o appartenenti al ruolo voluto dalla legge; la quale quindi non dovrebbe avere eccezioni nemmeno in questo caso.

Ancora, io credo più che l'importanza del capitale, avrebbe dovuto aver peso l'esame se le azioni della società siano, o pur no, quotate in borsa. La distinzione non è frutto d'apprezzamento o di empirismo, ma è basata sul fatto e sulla documentazione. Infatti occorre il permesso del Consiglio provinciale dell'economia e sono necessarie altre formalità che costituiscono veramente una fortissima differenziazione.

Le azioni delle anonime non quotate in borsa difficilmente vengono in mano al privato investitore; ma le azioni delle anonime quotate in borsa sono continuamente oggetto di acquisto da parte del privato, sono oggetto di investimento del risparmio. A mio parere, a questo tipo di società anonime il legislatore avrebbe dovuto rivolgere l'attenzione per evitare una quantità di inconvenienti, che voi, onorevoli colleghi, comprendete benissimo. E se forte deve essere il controllo per tutte le Società anonime, fortissimo dovrebbe essere per le Società le cui azioni circolano in borsa.

In tale caso si dovrebbe imporre che non solamente uno o due sindaci abbiano il requisito indicato, ma che tutti od almeno la maggioranza, siano compresi nel ruolo dei revisori.

Speriamo, egregi colleghi, che coi provvedimenti ora in discussione si arrivi ad un risultato utile, se non completo.

Mi auguro però che non si cada nell'eccesso contrario a quello voluto, e cioè in una specie di abuso di potere od ostruzionismo; perchè in realtà diamo a questi sindaci facoltà ed autorità grandissime che potrebbero creare un incaglio all'amministratore se male usate.

Questo provvedimento tiene conto dei desiderata delle classi dei ragionieri, dottori in scienze commerciali ecc. ma rispetto alle anonime esso, come accennai, è tutt'altro che un rimedio radicale.

L'argomento fu trattato qui nel maggio 1931 quando si discusse un progetto che dava facoltà al Governo di stralciare dal Codice di commercio tutto quanto si riferiva alle anonime e di farne oggetto di disposizioni speciali. Si diede facoltà al Governo di fare tale stralcio, e si doveva avere particolare riguardo alla compilazione del bilancio, ma il Governo non si valse mai di questa facoltà e la redazione delle norme relative alle società

anonime rimase allo stato in cui si trovava allora. Più volte furono fatte sollecitazioni al Ministro affinché si desse esecuzione a questa legge, ma per un motivo o per l'altro queste sollecitazioni (ed io stesso ne feci più volte) non ebbero mai un effetto definitivo; s'invocava generalmente lo stato di crisi in cui si trovava il Paese. Ma se aspettiamo per legiferare che ci sia nel mondo economico una calma perfetta, che non ci sia all'orizzonte nessuna nube e nessun pericolo di crisi, io credo, egregi colleghi, che non faremo mai nulla. Crisi o non crisi, io desidererei che questo stralcio di quanto concerne le anonime, fosse fatto una buona volta in conformità della legge già menzionata.

Ho già ricordato più volte a qual punto arrivi la rilassatezza dei funzionari che dovrebbero controllare. Lo ripeterò ancora con un esempio: esiste un bollettino ufficiale delle società anonime nel quale vengono pubblicati i bilanci; vi sarebbe l'obbligo di pubblicare assieme al bilancio il conto «perdite e profitti»; ebbene si dà talvolta il caso in cui è pubblicato solo il bilancio cioè la situazione patrimoniale e manca il conto «perdite e profitti». Vi sarebbe l'obbligo che questi bilanci fossero firmati: se voi avete la bontà di guardare nel bollettino, troverete frequentemente il caso di firme che mancano, e al loro posto è stampato «illeggibile»; illeggibile la firma del Presidente, illeggibile la firma dei Consiglieri e non di rado anche quella del Cancelliere. Queste osservazioni le ho fatte almeno altre quattro volte a cominciare dal 1931 e probabilmente dovrò rifarle ancora come mi propongo, sempre trovando consenzienti il Ministro della giustizia e quello delle corporazioni (dai quali collettivamente dipende la pubblicazione del bollettino delle anonime). (*Applausi*).

COGLIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Il decreto-legge che siamo chiamati a convertire in legge ha suscitato vive discussioni in tutti i centri intellettuali e commerciali, in riviste, in giornali, nell'associazione delle Società anonime, e alla Camera, dove con grande ardore furono proposti vari emendamenti di cui alcuni approvati ed altri respinti.

È naturale che questo alto consesso porti perciò una speciale attenzione a questa legge che costituisce un primo passo verso l'assetto definitivo della istituzione dei sindaci della Società anonima. Questo grande e pubblico interesse dipende da due cause, che è bene rilevare: la prima è l'importanza del controllo sindacale nelle Società anonime, che hanno tanta parte nella economia moderna e che sono l'anima delle industrie e dei commerci. La seconda causa è che dal 1882, da quando cioè entrò in vigore l'attuale Codice di commercio, ad oggi, le norme sui sindaci non furono modificate in rapporto alle mutate esigenze e funzioni del commercio per il progresso avvenuto in più che 50 anni, e non solo non

furono mutate ma nella pratica furono disapplicate: è unanime la constatazione che per massima parte i sindaci sono ossequianti agli amministratori, cioè i controllori ai controllati: numerosi i sindaci impiegati, oppure nomi illustri che vi figurano come un passaporto di fiducia, ed ogni giorno noi vediamo che le relazioni dei sindaci sono un sunto incensatorio delle relazioni degli amministratori (*Bene*).

A questo stato di diritto e di fatto cerca di dare un parziale rimedio la legge attuale: dico *parziale*, perchè lo stesso Ministro ha esplicitamente detto che si tratta di un meccanismo il cui funzionamento dovrà vedersi come opera in pratica, e la pratica darà suggerimenti per completare la legge anche con regolamenti. Insisto su questo concetto, per mostrar l'utilità di questa pubblica discussione allo scopo di fare alcune proposte, cui non si dà la forma di emendamenti per non obbligare a far tornare la legge alla Camera, ma che rimangono come promessa di futura attuazione, per lo meno regolamentare.

Tre sono i punti fondamentali della riforma sindacale: la idoneità degli eligendi; l'indipendenza degli eletti; la loro responsabilità. E questi tre punti vanno esaminati sotto il doppio profilo, quello cioè di sindacare le Società anonime per la funzione di utilità pubblica che esercitano nella economia della Nazione, e nello stesso tempo non inceppare nè spegnere le iniziative individuali, che suppongono una grande libertà di azione da parte delle circa 17 mila Società anonime italiane.

La legge divide le Società anonime in tre categorie: quelle che hanno un capitale inferiore ad un milione; quelle che l'hanno da un milione a 5 milioni; e quelle superiori a 5 milioni.

Per la prima categoria nessuna modifica al Codice attuale per la nomina dei sindaci: delle 17 mila società anonime sono circa 12 mila sottratte a questa riforma. Si è detto che tali Società sono generalmente Società famigliari, il che io non credo; si è alla Camera proposto un emendamento per ridurre tale categoria alle Società di capitale fino a 500 mila lire, ma la proposta, messa ai voti, fu respinta. È bene però che si dia atto che la vostra Commissione, onorevoli senatori, confida che la nomina di liberi professionisti, sia consigliata energicamente dai Sindacati fascisti di categoria. Su tale azione persuasiva può contarsi quanto su un articolo di legge, e ciò deve dare tranquillità e speranza alla classe dei professionisti liberi, che attraversano una crisi enorme. (*Approvazioni*).

Per le Società da uno a cinque milioni, che sono circa 2.500, dei 3 sindaci uno dev'essere scelto nell'Albo dei commercialisti e dei ragionieri, che però non sieno impiegati di Enti pubblici o privati. Ampia lode merita tale disposizione, perchè i commercialisti ed i ragionieri sono proprio per i loro studi i più adatti sorvegliatori dell'azione della Società; tra essi vi è un esercito di giovani valorosi, ed in questo modo si viene incontro alle

necessità della loro carriera. E anche lode va data alla norma che sieno esclusi quelli che sono impiegati pubblici e privati, sia perchè il rapporto di impiego è una remora alla libera critica e sia perchè gli impiegati hanno già un posto nella vita, nè deve esservi un cumulo a danno dei liberi professionisti. Ciò per uno dei sindaci: per gli altri due rimane l'attuale libertà di scelta, ma anche qui i Sindacati di categoria insisteranno per la nomina non solo di commercialisti ma anche di avvocati che hanno pratica di cose commerciali ed industriali. Circa la giusta esclusione degli impiegati devo però chiedere al Ministro che voglia dichiarare che essa non si estende a quei commercialisti e ragionieri che operano per le Società fiduciarie di revisione aziendale, abilitate dallo Stato per la legge del 16 dicembre 1926, perchè è proprio la loro specialità quella di controllare le aziende.

Io spero che il Ministro trovi modo nel Regolamento di provvedere in modo diretto od indiretto a due altre necessità: la prima è di far aumentare l'emolumento dei sindaci, a ciò che sentano il rimorso di una loro opera inerte ed inane; la seconda è di far cessare lo scandalo di vedere persone che sono sindaci in quattro o cinque o anche più Società.

E veniamo alla vera novità della legge, l'istituzione cioè dei revisori dei conti delle Società con capitale superiore ai 5 milioni, dichiarati pubblici ufficiali. Qui il controllo assurge ad una pubblica funzione: secondo lo spirito fascista un tale controllo è pienamente giustificato, perchè le Società di questa categoria incidono talmente nella economia della Nazione con il giro e la potenza dei loro affari, che il loro operare dev'essere rigorosamente sorvegliato, senza uccidere o limitare la libera iniziativa di ogni Società. Ma il punto centrale ed essenziale sta nel modo di scegliere i revisori. È istituita una Commissione che deve formare il *ruolo dei revisori*, e non rimane che augurarci che questa Commissione operi meglio di quella che nominò i curatori di fallimento, che diede luogo a tanti lamenti ed a tante cause. Ma è sui criteri di nomina che bisogna portare la nostra attenzione, perchè l'articolo 12 dice che per essere iscritti nel ruolo bisogna aver esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco per alcuni anni in società con capitale di 5 milioni almeno, ovvero aver ricoperto *altri uffici* che richiedano attività analoga a quella di sindaci. Tale formula è incerta, vaga e apre la porta all'arbitrio: potrà e dovrà il Ministro col regolamento o con istruzioni limitare il campo dei citati « altri uffici ». La legge solo *eccezionalmente* (è la sua parola) ammette chi non sia iscritto in un Albo professionale (di commercialista, di ingegnere, di avvocato: la legge non distingue), ma ciò che è *eccezionale* può nel fatto divenire *normale*, ed è per questa via che funzionari di Stato potrebbero essere nominati revisori. Ora ciò non deve essere perchè, pur professando la massima stima per la burocrazia, ciò non sarebbe nè utile nè giusto: non utile perchè

l'impiegato, anche alto, ha vincoli di pensiero e di azione che non può superare; non giusto perchè si viene a sottrarre lavoro ai liberi professionisti, dei quali un numero grande vi è di provetti e di giovani valorosi, sagaci, e pratici di Società.

Concludendo proponiamo di approvare la legge con gli emendamenti votati dalla Camera, e raccomandiamo al Ministro che con il Regolamento o con istruzioni, voglia tener conto delle osservazioni sopra presentate, valorizzando sempre più l'opera dei liberi professionisti iscritti ai Sindacati fascisti.

Le Società anonime, già tanto benemerite dell'industria e dei commerci italiani, troveranno nel riordinato e rigoroso controllo sindacale un fattore che assicurerà loro la legalità e la tranquillità nella loro potente azione, tanto più ora che il conquistato Impero le chiama a valorizzare le nuove terre italiane. (*Applausi, congratulazioni*).

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio gli illustri senatori che hanno preso la parola su questa conversione in legge, poichè con la loro adesione, fundamentalmente unanime, hanno mostrato di avere apprezzato l'ispirazione e l'importanza di questo atto.

Fin dalla relazione su questo decreto-legge io ho dichiarato che non mi proponevo di fare una riforma totale delle Società commerciali, ma soltanto un avviamento a questa riforma, ed anche oggi credo che sia prudente procedere a questo modo, poichè sono convinto che così saranno meglio raggiunti gli scopi di una riforma graduale delle Società anonime, come preparazione alla riforma più generale del Codice di commercio.

Quello che è consacrato in questa riforma è un principio di alto valore morale e giuridico; ossia una riforma dell'istituto dei sindaci nelle Società commerciali. Si è insistito sulla distinzione stabilita nella legge dei tre tipi delle Società commerciali; ma desidero osservare agli onorevoli oratori che, se per ognuno di questi tre tipi sono state prescritte norme particolari che sono giustificate, secondo il mio pensiero, dalle diversità di queste Società e dalle funzioni di indole diversa da esse esplicate nell'economia nazionale, quella riforma morale e giuridica dell'istituto dei sindaci, a cui ho voluto rifarmi, vale per tutte.

Infatti il regolamento alla legge uscito in questi giorni nella *Gazzetta Ufficiale*, viene in sostanza ad applicare a tutti i sindaci dei vari tipi quelle norme di carattere generale che sono contenute negli articoli da 4 a 10 della presente legge, e questi articoli diventano perciò fondamentali nella vita e nel funzionamento delle Società commerciali.

Al senatore Brogna, che ha chiesto a chi competa la redazione del certificato relativo al buon servizio dei sindaci, preveduto dalla legge,

dichiaro che è vero che essa compete agli amministratori, ma osservo che la legge delega alla Commissione centrale una autorità di controllo e di sorveglianza, che è garanzia di buon funzionamento anche per questo lato.

Al senatore Ricci che ha lamentato che non siano state comprese le Società cooperative, osservo che tale esclusione è pienamente giustificata, poichè le Società cooperative che hanno un capitale superiore a un milione sono scarsissime o quasi inesistenti, sicchè sarebbe stato ingiusto il comprenderle, quando tutte le altre Società con capitale inferiore a un milione sono state escluse.

Quanto alla sua osservazione sul controllo per la quotazione in borsa dei titoli delle Società inferiori a un milione di capitale, osservo che di fatto questi titoli delle Società non hanno quotazione in borsa.

RICCI. Ma io non ho mai detto questo, e mi permetto di chiarire meglio quello che ho detto: sarebbe stato opportuno considerare separatamente le Società i cui titoli sono quotati in borsa attualmente (e praticamente sono tutte Società con un capitale molto forte che va generalmente dai dieci milioni ad un miliardo) le quali Società dovrebbero avere un controllo molto più efficace atteso che le loro azioni sono oggetto di investimento.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Dopo la dichiarazione del senatore Ricci, che chiarisce evidentemente un mio equivoco, dirò che, per le Società aventi un capitale superiore a cinque milioni e i loro titoli quotati in borsa, sono state date norme precise, con questa legge sui revisori, perchè il funzionamento di tali Società sia corretto, e quindi si consegua per questa via lo scopo che si vuole raggiungere.

Quanto alla richiesta che mi è stata fatta dal relatore senatore Cogliolo, perchè non siano compresi nella esclusione, stabilita dall'emendamento approvato dalla Camera, quei dottori commercialisti e ragionieri iscritti nell'Albo, i quali facciano parte come funzionari delle Società di revisione, dichiaro che io convengo pienamente nel suo pensiero; si cercherà di trovare il modo di evitare, con giusta interpretazione, che i funzionari di queste Società, che hanno il compito particolare della revisione, non siano trattati alla stessa stregua di quelli di altre Società, per cui la disposizione fu fatta.

Quanto all'altro punto segnalato dal senatore Cogliolo relativo alla possibilità di preferire i liberi professionisti anche per l'Albo dei revisori dei conti, dichiaro che il concetto della legge per riguardo ai revisori, muove da un punto di vista interamente diverso che è stato chiaramente indicato nelle motivazioni e nelle disposizioni della legge. Si tratta di scegliere persone di elevata capacità, che possano assumere con assoluta competenza e fiducia le funzioni di revisori dei conti, funzioni che attribuiscono carattere di pubblico

ufficiale. Da qualunque ramo della vita professionale e pratica queste persone possano provenire, esse dovranno essere accolte, secondo la scelta rigorosa che ne sarà fatta per opera di quella Commissione che è stata istituita con poteri eccezionali diretti alla migliore scelta di questo personale. Se si fossero poste delle limitazioni, si sarebbe venuti meno a quei fini che la legge ha voluto conseguire.

Senza attardarmi su altri particolari della legge, dichiaro che essa costituisce un avviamento ad una riforma che è indubbiamente aspettata e che dall'esperienza e dalla pratica riceverà sicuramente ispirazione e spinta per la sua più completa e più provvida realizzazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936-XV, n. 2045 e 25 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1563). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936-XV, n. 2047 e 15 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali: 23 novembre 1936-XV, n. 2047 e 15 dicembre 1936-XV, n. 2126, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti

dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio » (N. 1564). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici » (N. 1565). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riord-

dinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina » (N. 1566). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari » (N. 1567). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Discussioni, f. 366

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città » (N. 1568). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione

edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano » (N. 1569). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-1935 » (N. 1571).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1571.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato

al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in L. 103.698.735,65
delle quali furono riscosse » 103.157.047,45

e rimasero da riscuotere L. 541.688,20
(Approvato).

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 103.698.735,65
delle quali furono pagate » 90.943.929,98

e rimasero da pagare L. 12.754.805,67
(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, restano determinate in L. 594.380,62
delle quali furono riscosse » 594.380,62

e rimasero da riscuotere L. —
(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, restano determinate in . L. 24.248.396,73
delle quali furono pagate » 22.535.732,84

e rimasero da pagare L. 1.712.663,89
(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 1) . . . L. 541.688,20

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) » —

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » —

Residui attivi al 30 giugno 1935 L. 541.688,20
(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1937

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 2) L. 12.754.805,67

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 1.712.663,89

Residui passivi al 30 giugno 1935 L. 14.467.469,56

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al prestito redimibile 5 per cento 1937-XV » (N. 1588). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al prestito redimibile 5 per cento 1937-XV ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento 1937-XV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il "mal secco", degli agrumi in Sicilia » (N. 1589). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la

lotta contro il "mal secco" degli agrumi in Sicilia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo "Spese per il servizio d'investigazione politica", del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-37 » (N. 1591). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo "Spese per il servizio d'investigazione politica" del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-1937 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni

allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo « Spese per il servizio di investigazione politica », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ed è convalidato il decreto Reale 18 gennaio 1937-XV, n. 59, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma » (N. 1606).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale » (N. 1607). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, riguardante la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale, con l'aggiunta del seguente comma all'articolo 1:

« L'addizionale considerata alla lettera a) non si applica ai titoli dei debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, soggetti all'imposta di ricchezza mobile ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1615).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1615.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MORESCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORESCO. Onorevoli colleghi, parlerò dapprima e brevemente delle biblioteche statali. Il problema è sempre di primo piano e finora ha avuto una soluzione, sotto l'aspetto edilizio e tecnico, esclusivamente per la Biblioteca Nazionale di Firenze e per le universitarie di Roma e

di Genova. L'onorevole Ministro ha recentemente preso provvedimenti acconci per una migliore utilizzazione della Casanatense. Per le altre biblioteche, date le difficoltà finanziarie, siamo sinora agli studi preparatori e sappiamo che essi procedono con grande amore e con altrettanta competenza e che, appena sarà possibile, anche questo ponderoso problema avrà una soluzione almeno graduale. Bisognerà anche prendere provvidenze adatte per il personale che si mantiene scarso: i nostri giovani non accedono volentieri a questa carriera che non offre le stesse possibilità di miglioramento date da altre carriere semplicemente burocratiche. È questo un problema delicato, che merita molta attenzione.

Oggi vorrei parlare specialmente delle biblioteche universitarie, che rappresentano veramente una gloriosa tradizione di scienza e sono talvolta dei veri e propri centri di irradiazione spirituale in alcune regioni del nostro Paese. Sarà bene fare opera perchè questa influenza culturale delle biblioteche abbia sempre maggiore incremento, giacchè esse costituiscono talvolta l'unico mezzo attraverso il quale l'Università si trova a contatto con la vita: contatto di cui è imperiosa la necessità, se non si vuole che gli atenei, straniandosi dalla realtà, siano impari ai loro scopi.

Fra le biblioteche universitarie meritano particolare menzione le biblioteche speciali, o di Facoltà. Esse sono sorte assai più tardi delle collezioni a carattere generale, e generalmente per iniziativa privata e locale; ma sono andate diffondendosi molto rapidamente, in quanto stanno ad assecondare una trasformazione del nostro insegnamento cattedratico, il quale, mercè la loro istituzione, ha perduto il suo carattere meramente accademico. Infatti al di sopra ed all'infuori di esso con le biblioteche di Facoltà si sono ora posti in contatto diretto gli studenti e gli insegnanti. Questi ultimi hanno pertanto ora la possibilità di specificare dimostrativamente il proprio insegnamento, che per tal modo può giungere ad essere impartito addirittura singolarmente, per quei giovani che hanno attitudini specifiche per l'indagine scientifica.

Io credo perciò che debba essere dato il maggiore incremento a queste biblioteche particolari, che rappresentano una vera e benefica trasformazione dell'insegnamento orale.

Accanto ad esse sono da ricordare le biblioteche per i gabinetti sperimentali, che hanno un loro modo di essere ormai consuetudinario che corrisponde ad una certa normalità; sempre tenendo conto delle disponibilità finanziarie. Credo tuttavia che, anche nei loro confronti, possono essere prese alcune provvidenze in relazione agli acquisti, per evitare i soverchi duplicati.

Tutto ciò che sono andato finora dicendo, onorevoli colleghi, circa questi istituti particolari universitari, mi spiana la via a parlare brevemente di un altro argomento: quello delle scuole di perfezionamento e di specializzazione.

L'onorevole Ministro dell'educazione nazionale ha dato prova di una grande sensibilità, affrontando, appena raggiunto il suo alto ufficio, questo problema che è di una importanza essenziale. Io formulo il più vivo augurio che egli possa legare il proprio nome a questa riforma veramente inderogabile. Nell'ambito delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, infatti, io credo che vi sia tutto da rifare, e che bisogna cominciare addirittura col rettificare i principi generali della loro costituzione e del loro governo.

E sembra in primo luogo che sia opportuno appattare immediatamente da esse i cosiddetti seminari: quegli istituti di cui ora dicemmo, che pongono in rapporto diretto i professori con gli studenti ad ausilio dell'insegnamento orale. Questi seminari, a mio avviso, dovrebbero essere riservati esclusivamente agli studenti stessi.

Per quanto invece ha riferimento alle scuole cosiddette di perfezionamento e di specializzazione, ripeto che bisogna cominciare ad intenderci addirittura sulla loro nomenclatura. Esse sono sorte un po' dappertutto con una grande disparità di nomi e di programmi. Penso, onorevoli colleghi, che non vi dirò nulla di nuovo se aggiungerò che, per alcune di esse, si è rimasti al solo nome.

Si dice che l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale abbia anzitutto intenzione di ridurre il numero. Se ciò è, ritengo che nessuna riforma preliminare sarà stata più provvidenziale e più opportuna di questa, perchè le scuole post-universitarie son di tale natura ed hanno tali scopi che, o debbono sussistere con la necessaria dignità, oppure è meglio che non ci siano. Ma, ripeto, bisogna cominciare con l'intenderci sulla loro stessa nomenclatura. Se alcuno intende di conseguire un affinamento tecnico-scientifico in un determinato ramo di attività professionale e vuole poi che di questo affinamento gli sia dato un attestato che serva a guarentigia del pubblico, abbiamo; se io non erro, la scuola di specializzazione. E poichè l'attestato che essa concede ha valore per tutto lo Stato, è evidente che tutte le scuole di specializzazione debbono avere uniformità di ordinamento entro lo Stato stesso, in corrispondenza alle guarentigie formali dei loro diplomi. Naturalmente l'uniformità di programmi non deve esistere soltanto sulla carta, e soprattutto si deve esigere la più assidua frequenza dei giovani alle esercitazioni sperimentali.

Per le scuole di perfezionamento, invece, non dovrebbe di regola essere dato alcun attestato di specializzazione pratica. Esse dovrebbero assecondare l'avviamento alle ricerche di carattere astratto, con la guida di maestri di chiara fama, per determinati e specifici argomenti di scienza. Ma le une e le altre scuole dovrebbero essere in ogni caso riservate ai soli laureati, i quali, a mio parere, dovrebbero anche avere conseguito preventivamente l'esame di Stato. Relativamente alla ammissione, mi permetto poi di aggiungere che considero molto opportuno che essa sia preceduta

da un regolare esame preventivo, che valga a dimostrare la reale attitudine del candidato ai nuovi studi, perchè bisogna vigilare sul desiderio, tanto diffuso da diventare una mania, di conseguire il contrassegno di molte specialità, le quali non hanno alcuna rispondenza nelle necessità della vita reale del Paese. Quindi: esami preventivi. In secondo luogo scuole annesse, sempre (salvo casi eccezionali) ad un'Università, perchè non solamente bisogna che i giovani studenti si abituino a pensare che i loro maestri possono portare i migliori di essi anche oltre la laurea, ma perchè, per ragioni finanziarie, è opportuno valersi di quegli stessi mezzi scientifici che già sono a disposizione dell'Università, che rappresentano in genere una scarsa risorsa e che non potrebbero essere ancora suddivisi assegnandone una parte alle scuole speciali. In questo modo otterremo anche il vantaggio di conservare una desiderabile omogeneità di studi anche oltre la laurea.

Ulteriore condizione che dovrebbe essere indrogabilmente osservata è quella che vieta di frequentare contemporaneamente due o più scuole di questa natura. Riferendomi poi alle scuole di specializzazione ritengo indispensabile per esse un esame finale a riprova del conseguito profitto, in relazione ai parecchi anni di obbligatoria frequenza nelle scuole stesse. Ritengo invece superfluo un esame finale per le scuole di perfezionamento, in cui il profitto deve essere dimostrato con la produzione scientifica. Qui anzi, e per mezzo di essa, il giudice non è più il maestro, ma il pubblico degli studiosi.

Con tutte queste provvidenze io credo che noi otterremo per lo meno l'intento di limitare l'attribuzione del titolo di specialista alle sole persone che ne sono veramente degne. Contemporaneamente sarà ridato il valore che si meritano alle nostre vecchie lauree, che ci hanno fornito tanti professionisti valorosi, i quali, anche senza il contrassegno della specialità, sono in genere stati pari al loro alto compito. Procuriamo adunque che la scuola di specializzazione sia veramente degna del proprio fine e del proprio nome e che indichi sempre una reale eccellenza nel campo professionale.

Non dubito che l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, con la buona volontà, la giovane energia e la competenza tecnica che gli è propria, saprà portare a compimento anche questa riforma che è essenziale, improntandola di disciplina e di dignità fascista.

I giovani laureati dell'avvenire avranno così la possibilità concreta di un ulteriore sicuro avviamento professionale, e quelli tra di essi che si danno alla serena ricerca scientifica potranno essere messi in più agevoli condizioni per attingere in ogni ambito del sapere quel primato che è indispensabile per la maggiore elevazione dei nostri istituti universitari e per la grandezza del nostro Paese. (*Applausi*).

PENDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENDE. Onorevoli Senatori, chiunque di voi ha seguito con vigile ed ansiosa attenzione il discorso che ha tenuto, nell'altro ramo del Parlamento, con coraggiosa e virile franchezza, l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale Sua Eccellenza Bottai, si sarà certamente convinto che noi siamo oggi ad una svolta della storia evolutiva della scuola fascista. Questa scuola, dopo una prima fase necessaria di indirizzo idealistico, universalistico, dopo una seconda non meno necessaria fase di indirizzo di autorità e di inquadramento quasi militare, di docenti e di discenti, entra oggi a vele spiegate nella sua fase di maturità, che io chiamerò fase politica corporativistica della scuola italiana.

Era tempo che la scuola, finora dominata dal principio di autarchia e di individualismo culturale, principio per cui ognuno poteva liberamente scegliere la propria formazione culturale ed adattarla liberamente ai propri fini egoistici, pratici od ideali, era tempo che questa scuola venisse decisamente orientandosi, così come l'onorevole Ministro ha proclamato, verso le necessità e le mete dello Stato corporativo unitario. È tempo, io aggiungo, che la scuola fascista diventi il vivaio unico, naturale, completo di preparazione, da parte dello Stato, di quell'esercito di intelligenze, di muscoli e di cuori che deve vincere la triplice battaglia in cui è ingaggiata la Nazione: la battaglia per la vittoria militare, la battaglia per la vittoria economica, la battaglia per la superiorità della Nazione nel campo del progresso dello spirito umano.

Considerate, onorevoli colleghi, il numero straordinario che compone questo esercito di piccoli che lo Stato deve allevare e preparare per le sue esigenze ideali e pratiche.

Nella scuola primaria 4 milioni e 700 mila; 525.000 nella scuola secondaria; 63.000 nella scuola superiore. In una cifra sono 5.288.000 teneri corpi e tenere anime da formare e preparare, 5 milioni 288 mila germogli della nostra stirpe, che programmi, indirizzi educativi erronei o antibiologici o antistatali possono rovinare nel corpo e nello spirito, rendendo alla Nazione domani dei cittadini mediocri dal lato fisico, scarsamente produttivi e dal lato morale, squilibrati ed infelici. Ecco perchè, onorevoli senatori, il problema della scuola oggi appare il più vitale di tutti, soprattutto vitale per la necessità urgente di adattare la scuola fascista alla triplice realtà politica forgiata dalla mente poliedrica di Benito Mussolini: la realtà dello Stato corporativo, la realtà dello Stato allevatore e bonificatore della stirpe e la realtà dello Stato imperiale. Così io vengo a prospettare in sintesi le tre finalità a cui dobbiamo dirigere i nostri principî riformatori della scuola nell'ora presente: adattamento della scuola ai fini ideali, etici, politico-economici del funzionamento dello Stato corporativo; adattamento della scuola alla for-

mazione di corpi sani e robusti ed armonici e bene orientati dal lato della loro attività produttiva; adattamento della scuola fascista alla preparazione di quell'uomo integrale che solo può essere il vero uomo imperiale.

E quale il principio direttivo, fondamentale per queste attuazioni? Io credo che sia ora di abbandonare coraggiosamente il principio pragmatico, enciclopedistico, accademistico, che come bene ha detto nella sua bella relazione il nostro eminente collega, Alfredo Baccelli, ha creato una cultura che sfiora appena i cervelli e scorre su questi come acqua su pietra levigata che neppure la bagna. È tempo di adottare nella scuola fascista un altro principio: il principio del rispetto e della conoscenza del fattore uomo: del fattore uomo, concepito come unità vivente inscindibile di corpo e di spirito: del fattore uomo concepito come individualità dell'allievo, meritevole di essere accertata, conosciuta, studiata nelle sue attitudini e nelle sue deficienze, preparata ed orientata nettamente per quelle vie produttive che più si confanno alla personalità del soggetto.

Non è possibile trascurare ulteriormente nella scuola fascista lo studio della personalità dello scolaro, se si vuole veramente adattarla a queste nuove esigenze dello Stato corporativo e dello Stato imperiale: « discat a puero magister » vale oggi più che mai: ed anche il legislatore come il pedagogo deve imparare ad applicare le sue leggi e i suoi programmi scolastici, prendendo come punto di partenza la conoscenza delle individualità, diverse nei diversi scolari.

Ecco perchè io, che da tanto tempo sostengo questo principio di pedagogia, che chiamo ortogenetica, sono certo che la mente acuta e pratica dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, vorrà finalmente adottare nella scuola quella « scheda della personalità » e « dello stato sanitario » al tempo stesso dello scolaro, che sarà il documento base per l'individuo e per lo Stato, per tutte le nuove orientazioni logiche della scuola fascista.

Ma un altro punto si riconnette intimamente con questa applicazione della conoscenza del fattore uomo nella scuola, ed è quello che riguarda il rispetto che tutti invociamo da tempo inutilmente, delle leggi che regolano lo sviluppo fisico e mentale dell'alunno, l'armonizzazione cioè con queste leggi, dei programmi d'insegnamento, nelle varie fasi educative.

Recentemente l'eminente collega accademico Orestano augurava che si tenesse presto un grande Congresso di medici e d'educatori che reagisse energicamente, e soprattutto proponesse rimedi urgenti, contro questa continua violazione che i programmi della scuola media soprattutto, fanno delle leggi naturali della crescita mentale dei soggetti.

Egli dice, ed ha perfettamente ragione, che negli anni della scuola media inferiore, nelle

prime tre o quattro classi ginnasiali, quando cioè lo sviluppo normale della mente del ragazzo lo porta ad un attivismo muscolare esagerato congiunto ad una intensa curiosità per la realtà oggettiva, si insegnano invece, prevalentemente, materie di analisi astratta dell'attività mentale, e viceversa negli anni liceali, negli anni della crisi della pubertà, quando la mente è portata all'analisi interiore dei fenomeni, è allora invece che si insegnano scienze naturali, lingue vive, geografia, politica, biologia, tutto quello insomma che ha poco a che vedere con questa attitudine prevalente dell'intelletto alle analisi interiori.

È tempo dunque che una pedagogia ortogenetica faccia modificare questi programmi anti-biologici ed antinaturali: ed anche su questo spero che il bisturi coraggioso dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, venga a dare ragione a noi biologi, che da tanti anni portiamo la nostra voce nei Congressi ed anche nei Consigli dell'educazione nazionale, su questo inconveniente universalmente lamentato. Revisione di programmi scolastici chiediamo, che anche l'onorevole Ministro ha riconosciuto ridursi spesso a cultura formalistica ed assai poco realistica, mentre questa è sempre più richiesta dalle esigenze dello Stato corporativo.

Ma c'è ancora di più: la considerazione del fattore umano, nella scuola, si rivela importante, quando noi vogliamo procedere all'attuazione di quell'orientamento tecnico e professionale dei futuri lavoratori della mano o del cervello, che tanto giustamente ha richiamato l'attenzione dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, in questo momento in cui lo Stato corporativo esige la preparazione di maestranze ben addestrate, ben selezionate ed orientate alle varie attività delle varie categorie produttive.

A questo proposito mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto se non sia opportuno, allo scopo di evitare la formazione di masse amorfe e mediocri di studenti che si arrestano a mezza strada, nelle scuole medie inferiori, per la ragione che oggi non è possibile che un ragazzo a dieci anni, quando lascia la scuola primaria sappia e possa orientarsi nettamente verso una data forma di attività produttiva, se non sia opportuno, dicevo, istituire una scuola secondaria inferiore di tipo culturale unico basale, con programmi di cultura eminentemente pratica ed oggettiva, cioè aderente alla fase psicogenetica speciale di questi primi anni della scuola media inferiore. Tale cultura basale unica per tutti potrebbe essere circoscritta al primo triennio, e servirebbe moltissimo, soprattutto a scopo di orientamento e di conoscenza delle attitudini degli allievi: così dopo questo primo triennio di cultura post-primaria, si potrebbe da parte dei maestri e dei genitori, prendere una decisione coscienziosa sulla via da far seguire allo scolaro.

Ma ancora un'altra considerazione io farò su questo problema dell'orientamento precoce dei

futuri lavoratori, ed essa riguarda i figli dei contadini. Più volte nelle mie inchieste personali nelle campagne ho sentito lamentare dalle famiglie dei contadini il fatto che i loro figli sono per troppi anni distratti dai lavori campestri ed attratti per ragione degli studi primari verso la città: e soprattutto essi lamentano la mancanza di quell'aiuto tradizionale che anche un ragazzo di dieci anni in passato dava al padre ed alla madre. È questa una protesta di una importantissima categoria di produttori della Nazione su cui non dobbiamo facilmente sorvolare. Mi domando se non sia opportuno considerare la possibilità di limitare l'insegnamento teoretico, per così dire, della scuola primaria ai primi tre o quattro anni, riducendo l'obbligo della parte teoretica della scuola primaria, ma completando tale cultura ridotta con corsi pratici obbligatori di avviamento al lavoro, in modo da mettere subito in grado i figli dei contadini, i quali nel 50 per cento dei casi, secondo le osservazioni di un competentissimo direttore di scuola primaria, non hanno attitudini per la cultura libraria, per la cultura generale, ma hanno desiderio intenso di avviarsi subito al lavoro delle mani, mettendo in condizione il figlio del contadino di uscire dalla scuola primaria obbligatoria a 14 anni come un piccolo contadino già avviato al suo mestiere, con qualche dozzina in meno di cognizioni imparate sui libri, ma col saper maneggiare già gli strumenti del lavoro ed essere così in grado a 13 o 14 anni di aiutare il padre o la madre.

E vengo adesso, onorevoli Senatori, all'ultima parte del mio tema, quella che, forse più pretenziosamente (mi sia da voi usata indulgenza), vuole affrontare il problema dei mezzi pratici di adattamento della preparazione educativa, formativa scolastica, alle esigenze dello Stato corporativo e dello Stato imperiale.

Già da tempo io vado sostenendo la necessità di introdurre obbligatoriamente nella scuola, o nella scuola di tutti i gradi fino all'inizio almeno delle Università, od in una certa epoca, soltanto, e per un tirocinio d'una durata che vorrà stabilire l'onorevole Ministro della educazione nazionale, l'insegnamento e la pratica del lavoro manuale obbligatorio per tutti gli studenti, in tutte le forme di scuole.

Questo concetto della introduzione del lavoro manuale obbligatorio in tutti i tipi di scuola è un concetto che a mio modesto parere ha un valore incalcolabile dal punto di vista della elevazione etica e sociale del futuro cittadino, dal punto di vista formativo ed integrativo del medesimo; dal punto di vista pratico ed economico.

La scuola, come direbbe il collega Alfredo Baccelli, deve spalancare le finestre perchè dalle aule dello sbadiglio lo scolaro passi alla viva luce del sole. Io già intuisco, in queste belle parole dell'onorevole relatore, la necessità che dai libri che parlano di Omero e di Virgilio o della filosofia di Hegel o di Kant o dell'algebra e geometria supe-

riore, lo studente passi al modesto ma utilissimo e fecondo lavoro delle mani, e faccia questo lavoro e si metta nelle stesse condizioni dell'umile lavoratore, con un tirocinio sufficiente, così da potere, lo studente della scuola secondaria, o, come dicevo, anche quello della scuola universitaria, insieme con la sua formazione culturale intellettualistica, imparare anche a maneggiare gli strumenti di quel lavoro manuale, che non è meno nobile, soprattutto in un paese a regime corporativo e fascista, che il lavoro dell'intelligenza.

Così solamente può aversi un'elevazione etica del futuro cittadino corporativo, perchè quando lo studente della scuola classica o scientifica o magistrale o commerciale si troverà accanto all'umile lavoratore della terra ed al modesto artigiano, finalmente sentirà e comprenderà, con spirito veramente altruistico di vera comprensione umana, che il lavoro è pari nel campo della mano come in quello dell'intelletto, che tutte e due i tipi di lavoratori, che finora il liberalismo e il socialismo avevano tenuto distinti, devono col fascismo e col corporativismo sentirsi come nella trincea della guerra, pari anche nella trincea del lavoro.

E quanto al valore formativo, nulla, secondo i biologi, ed io parlo in questo momento come biologo, nulla perfeziona di più l'intelletto quanto il lavoro e l'esercizio intelligente delle mani: c'è tale intima corrispondenza tra la mano che lavora e il cervello che pensa che l'una riflette le sue conoscenze sull'altro, e nulla può meglio servire allo sviluppo armonico dei muscoli, del cuore e del cervello, quanto un lavoro manuale coordinato in giusta misura con il lavoro dell'intelligenza.

A favore di questo proposto lavoro manuale in tutti i tipi di scuola, vi è anche un'altra ragione, che interessa il problema dell'orientamento professionale dei giovani. Io credo che se adotteremo il lavoro obbligatorio fatto nei campi e nelle officine, molti ragazzi che frequentano le scuole secondarie classiche, scientifiche, commerciali, o magistrali, senza conoscere le proprie attitudini, potrebbero affezionandosi ai lavori manuali, sentirsi dotati per tali lavori di attitudini latenti fino allora ed insospettate, e così molti di questi giovani, che erano avviati per carriere intellettualistiche, senza consapevolezza, potrebbero essere indirizzati a preferire di diventare anzichè professionisti mediocri, intelligenti agricoltori, geniali artigiani, abili meccanici. Infine nulla io credo più di questo coordinamento del lavoro manuale obbligatorio nella scuola col lavoro intellettuale, sia necessario per formare quell'uomo integrale che occorre oggi all'Italia imperiale. La scuola non può creare più il cittadino a tipo segmentario ed unilaterale. Solamente l'abilità delle mani unita all'abilità dell'intelligenza può permettere al futuro cittadino imperiale di affrontare quegli ostacoli innumerevoli che la natura gli offrirà, quando egli vorrà percorrere, come ha detto l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, per lungo e per largo le vie dell'Impero,

quando egli vorrà esplorare e dissodare, costruire, seminare in quelle terre ancora vergini che la Provvidenza ha voluto nuovamente affidare al genio poliedrico e fattivo degli eredi legittimi di Roma.

Ed ora, onorevoli Senatori, io conchiuderò augurando che la scuola fascista, se vuole veramente formare corpi armonici, sani, forti, adattati alle esigenze dello Stato imperiale e dello Stato corporativo, tenga permanentemente fissi i suoi occhi su quel modello di uomo, veramente integrale, che la provvidenza ha messo a Duce e padre della nostra Italia: Benito Mussolini, il quale sa con uguale competenza e con la stessa nobile semplicità, scendere al livello del lavoratore del campo e del lavoratore delle officine, ed emularli nel maneggio della vanga, del martello, della cazzuola; di Benito Mussolini, il quale sa guidare per le vie del cielo o per le soleggiate strade d'Italia una macchina a grandissima velocità, come a grandissima velocità, con il potente suo occhio di aquila, sa risolvere al suo tavolino i problemi più difficili della politica e dell'arte della guerra, nonchè creare principi direttivi nuovi delle scienze, delle arti, delle lettere, del diritto, di tutto quello che è fonte di progresso spirituale per la Nazione.

Io credo che su questo modello umano, sintesi della nostra armonica, pitagorica stirpe mediterranea, noi possiamo incidere un trinomio nuovo, il quale sostituisca il motto che fino ad ora è stato il motto della gioventù studiosa italiana « Libro e moschetto »: il trinomio nuovo, se mi permettete, onorevoli Senatori, deve suonare « Libro, moschetto e vanga ». La vanga che è lo strumento ideale della gente romana, per il lavoro della terra, che racchiude i semi della nostra grandezza economica e politica. Con questo trinomio: « Libro, moschetto e vanga » io auguro che la scuola fascista italiana compia veramente la sua bonifica integrale. (*Vivi applausi*).

MILIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI. Onorevoli senatori, esporrò brevemente alcune poche constatazioni da me fatte. Un giorno dello scorso mese di febbraio ebbi occasione di incontrare il nostro ministro dell'Educazione Nazionale e non potei fare a meno di manifestargli tutto il mio compiacimento per la Mostra tecnica, che io avevo ripetutamente visitato.

Egli era occupatissimo in quel momento e il discorso non potè seguirne.

Ora io ho qui la soddisfazione di poter dire al Ministro e ai colleghi senatori, il perchè di quel mio compiacimento. Esso derivava dal fatto che nelle ripetute visite che avevo avuto occasione di praticare a quella Mostra, due conseguenze essenziali mi parve se ne potessero dedurre e cioè: primo, la possibilità che oggi il nostro Paese disponga di tutti i mezzi necessari a poter potenziare la Nazione e l'Impero; secondo (e in questo concordo con quello che ha detto così bene il mio predecessore) che numerose vie nuove sono aperte

a tutti i giovani che seriamente si propongono di studiare e di operare. Questo risultava anche perchè gli ordinamenti della Mostra erano fatti con criteri tali da rendere evidente l'opera delle singole scuole e di poter giudicare la diversa efficienza di esse. Infatti la disposizione per materia e non per scuole, permetteva facili confronti e rilievi da interessare vivamente coloro che non per semplice diletto visitavano la Mostra.

Molte considerazioni si potrebbero fare sopra l'insegnamento industriale e professionale, dopo quella visita, ma io qui credo di dovermene passare, perchè dovrei andare troppo per le lunghe, e poi sono certo che di molte di esse meglio di me se ne è già reso conto il nostro Ministro. Tuttavia vi voglio informare sopra quello che si riferisce alla istruzione femminile. La Mostra di queste scuole era non meno interessante delle altre e anzi posso dire che, tenuto conto del grado di cultura generale e sociale della donna in Italia in questo momento, le scuole femminili professionali, non sono inferiori alle maschili. Ma dove mi è parso di vedere assolutamente meno di quello che sarebbe desiderabile, è in quel particolare ramo d'insegnamento affatto proprio della donna e che dovrebbe essere molto più intensamente curato e largamente diffuso voglio: dire dell'educazione domestica.

Se si volesse fare la storia dell'educazione domestica in Italia, potremmo molto più di altre Nazioni risalire all'antico, e cioè fino al pensiero di Leonardo da Vinci, conservatoci dal « Codice Atlantico », o meglio a Leon Battista Alberti, che col suo aureo libro « Della famiglia », dette le prime norme di tale insegnamento.

Ma io non voglio risalire ad origini così lontane e nemmeno tediare il Senato rifacendo la storia da tempi più vicini. Voglio solo ricordare che quando fu tenuto qui a Roma nel 1927 il Congresso internazionale per l'educazione domestica, il Segretario Generale del Partito Nazionale Fascista del tempo, tenne a far rilevare come quel Congresso si svolgesse con la valida collaborazione del Partito Fascista che in esso vedeva come si trattassero questioni fondamentali rispondenti all'indirizzo dell'educazione voluto dal Partito stesso.

Ora dal 1927 ad oggi è stato fatto parecchio e non si può negare, vi è non solo una scuola superiore per preparare le insegnanti di economia domestica ma altre ve ne sono in varie città d'Italia; tuttavia le scuole sono ancora troppo scarse e scarsissimi pure i corsi temporanei, troppo scarsi di fronte alla grande massa della quasi totalità delle donne italiane che dovrebbero frequentarli. Non è detto che le donne adulte non si giovino di questi insegnamenti, che varrebbero a metterle al corrente delle nuove condizioni della vita sociale, dei mezzi nuovi per poterle affrontare. Esse non si sentirebbero più fuori del nostro tempo, come loro spesso avviene di fronte a nuove necessità dalle quali non sanno come cavarsela appunto perchè

non conoscono i mezzi che le moderne applicazioni della scienza mettono a loro disposizione.

Senza pronunciare troppe parole, io raccomando all'onorevole Ministro, e spero di trovarlo consenziente, di dare il maggiore sviluppo alle scuole che servono a preparare le donne alla vita familiare come è voluto dai principi sanciti dalla Carta del Lavoro, affinché si traducano in atto ed elevino le donne alla dignità delle funzioni a cui sono chiamate.

Desidero ora fare una particolare raccomandazione all'onorevole Ministro, la quale involge, secondo me, tutto l'insieme dell'istruzione tecnica. Quando era Ministro dell'educazione nazionale S. E. De Vecchi, rispondendo ad una mia considerazione volle osservarmi che io non avevo compreso bene che cosa fosse l'istruzione tecnica, e ciò perchè rilevai che con il trasferimento dell'istruzione tecnica dal Ministero di agricoltura, industria e commercio a quello dell'educazione nazionale l'unità dell'istruzione tecnica fu spezzata, tanto da risultarne un organismo che allora definii un corpo senza testa e senza gambe.

Questa situazione è ora alquanto diversa; ma devo rilevare che queste scuole devono impartire insegnamenti di carattere contingente e però devono trovarsi a contatto diretto con le industrie, con l'agricoltura, con i commercianti ecc., e ciò al fine di trovarsi in condizione di poter rispondere pienamente alla loro istituzione. Rilevo inoltre quanto giovi alla buona riuscita degli sviluppi di un così complesso ordine di scuole una saggia ed adeguata organizzazione degli uffici di comando che mi sembra ora un po' deficiente: occorrerebbe almeno, secondo il mio modesto avviso, creare un corpo consultivo di persone pratiche nel campo delle diverse attività presso la direzione generale di queste scuole; in tal modo si potrebbe avere un mezzo perchè la direzione stessa potesse mantenersi a contatto con la realtà, con le esigenze incalzanti e mutevoli che bisogna seguire.

BOTTAI, *ministro dell'educazione nazionale*. Un vero e proprio comitato corporativo funziona già da qualche tempo presso il Ministero dell'educazione nazionale.

MILIANI. Non insisto, ma a me pareva che così non fosse: ringrazio l'onorevole Ministro e non posso aggiungere altro che rilevare la necessità che tale comitato sia convocato spesso in modo da rispondere alle esigenze per cui fu istituito.

Per un altro punto oggi c'è ancora troppa difficoltà. Io sono industriale e quindi posso in questo senso parlare con una certa competenza. C'è ancora troppa difficoltà, per esempio, nel fare andare nelle industrie insegnanti delle scuole temporaneamente o anche, molto meglio, gli alunni che da queste scuole escono per fare della pratica. Francamente dirò che anche a me qualche volta è stata fatta richiesta ed ho trovato difficoltà, più che per mio conto, nel personale dirigente non amante di avere questi giovani o apprendisti o praticanti. Ma è questione che merita d'essere

studiata, perchè credo che sarebbe molto utile; quelli che vengono dalle scuole portano delle cognizioni nuove e fresche e d'altra parte gli industriali possono dare a questi giovani cognizioni che non hanno potuto acquistare nelle scuole. Con questa raccomandazione che ho fatto non voglio più a lungo tediare il Senato e molto meno il Ministro che mi intende molto meglio di quello che io non sappia dire. Penso però, e credo in questo di aver consozienti coloro che hanno la pazienza di ascoltare, che quello che è il vero fulcro del progresso sia materiale che sociale stia nell'insegnamento tecnico e che su questo fulcro si possa, meglio che sopra ogni altro, appoggiare la leva del divenire del nostro Paese e del nostro Impero. (*Applausi*).

CIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN. Onorevoli senatori, io debbo cominciare con una confessione. Ho dovuto resistere e, aggiungo, vittoriosamente, ad una tentazione. Il tentatore è nella persona dell'onorevole senatore Baccelli che, con la sua relazione così pregevole e suggestiva nella parte riguardante le biblioteche, mi aveva tentato. Senonchè, dicevo, io sono riuscito a resistere, prima di tutto perchè l'argomento è così vasto che mi avrebbe costretto ad abusare della pazienza degli onorevoli senatori; poi perchè ricordavo due magistrali discorsi che non avevo udito, ma avevo letto e che erano stati pronunciati in questa aula parecchi anni or sono da due insigni senatori: il senatore Pio Rajna e il senatore Gerolamo Vitelli. Magistrali, ma ciò nonostante, rimasti presso che lettera morta. Mi sarebbe mancato il coraggio di riprendere quegli argomenti, con tanto minore autorità dei due illustri e sempre compianti colleghi. Ma questa resistenza alla tentazione del tema «Biblioteche», non m'impedisce, onorevole Ministro, di esprimerle tutta la mia viva compiacenza per un recentissimo provvedimento da Lei preso, riguardante la Biblioteca Casanatense, classificata ad un grado superiore, cioè, per una destinazione eccezionale e speciale di biblioteca, direi quasi, aristocratica, destinata esclusivamente agli studiosi di professione o ai giovani cultori di studi storici e letterari. Mi sono compiaciuto non tanto per il fatto in sé, quanto per il criterio adottato e applicato con questo provvedimento, criterio che io rammento con piacere di aver manifestato qualche anno fa in occasione di un «referendum» che era stato lanciato qui in Roma per invitare gli studiosi a pronunciarsi sulla possibilità ed opportunità di fare delle non poche, ricche, preziose, venerande biblioteche romane, un ammasso unico librario, sradicandole dalle loro sedi storiche originarie.

Mi compiaccio che l'onorevole Ministro abbia mostrato di assumere un atteggiamento molto netto a questo riguardo e aggiungo l'espressione di questo voto: possa egli, anzi, voglia, estendere questo provvedimento a qualche altra biblioteca romana, come l'Angelica, la Vallicelliana e simili;

pur troppo, non più per l'Alessandrina che ha dovuto emigrare in un ambiente che non è il suo.

Mi permetto di aggiungere un altro augurio: poichè so di parlare ad un Ministro il quale, anche nella sua azione per la cultura nazionale non può dimenticare di essere stato il fante del Carso e l'ardito del Montello, l'augurio ch'egli, mediante opportuni accordi con l'onorevole Ministro degli interni, riesca a trovare ed assicurare un *modus vivendi* tra le Biblioteche e gli Archivi, tale da permettere che le competenze e le attività, i diritti e i doveri rispettivi non abbiano a venire più in conflitto fra loro, con pregiudizio degli studi e degli studiosi. Al quale proposito mi rincrebbe anzi che non sia presente qui il nostro insigne collega senatore Salata, al quale mando un cordiale saluto per la bella opera di propaganda di italianità, non solamente politica, che egli viene facendo a Vienna; chè, se egli fosse fra noi, si sarebbe indotto probabilmente a trattare questo punto delicato e di viva attualità con l'efficacia che gli viene dalla rara competenza in tale materia.

E vengo all'argomento del mio discorso.

Certo, se io penso ai problemi di grosso calibro che sono stati trattati in quest'aula nelle ultime sedute, e anche in questa tornata, dal senatore Pende, se penso a questi poderosi problemi, sento di dover armarmi di una dose di coraggio non piccola per trattare della stenografia, un argomento relativamente tenue che appartiene ad uno dei settori più modesti dell'Educazione nazionale, tanto che in quest'aula, ch'io sappia, non è stato mai trattato. Ma nonostante l'apparente tenuità, credo che esso meriti di essere trattato; anche perchè tutto a questo mondo è relativo, e talora le cose che paiono piccole, ben considerate d'avvicino in contatto con la realtà di cui sono parte, ingrandiscono. Tale è il caso della stenografia; quando, per giudicarla, adottiamo il giusto criterio d'indagare se e fino a qual punto essa corrisponda alle tendenze ed alle esigenze caratteristiche dei tempi.

Infatti, se c'è un'arte che risponde alle esigenze dell'età nostra, un'età che sembra avere per parola d'ordine « tempo è moneta », ed è tutta presa dalla febbre della velocità, è proprio la stenografia.

Al quale proposito sarei tentato di osservare, fra parentesi, che questa denominazione, invalsa ormai nell'uso, di « stenografia » (scrittura breve), non è veramente la più appropriata, perchè non ritrae il carattere più essenziale di quest'arte, che non è tanto la brevità dei segni, quanto la celerità, e questo carattere si può meglio designare con la parola « tachigrafia », a meno che non si voglia ricorrere alla forma troppo complessa e corpulenta di « tachistenografia ».

A parte questo, io penso che l'arte modesta di cui parliamo, bene considerata nella sua storia e nelle sue funzioni, ingrandisca ai nostri occhi; e ben lo posso attestare io per un'esperienza perso-

nale di più che sessant'anni; onde il parlarne oggi qui è per me un assolvere anzitutto un debito di gratitudine, e poi, soprattutto, un'occasione per affermare il saldo convincimento che la stenografia risponde ad un alto interesse nazionale: duplice interesse, culturale ed economico. La mia esperienza personale mi porta a ricordare che, a partire dagli anni lontani di studente liceale a Venezia, le mie ore e quindi le mie giornate lavorative, per virtù della stenografia, mi risultavano triplicate; e perciò, se io sommo tutte queste ore e queste giornate il cui rendimento riusciva accresciuto in proporzione, sono costretto a provare e ad esprimere un sentimento di gratitudine verso quest'arte che mi ha allungato di qualche anno l'opera mia di studente, di studioso e di maestro.

Ma dal mio caso personale passando a quello collettivo e generale, io vi invito, onorevoli Senatori, a fare un calcolo semplicissimo. Pensate per un momento alle migliaia, alle centinaia di migliaia d'italiani studiosi, professionisti, funzionari che, ignorando l'esistenza della stenografia, oppure conoscendola per sentita dire, se ne mostrano noncuranti e disposti, magari, a svalutarla e a sorriderne; e sommate insieme le innumerevoli ore, le giornate, gli anni lavorativi utili che in tal modo vengono sottratti alla Nazione per l'uso della lenta scrittura ordinaria invece della veloce stenografia, e avrete un'idea dell'ingente patrimonio di ricchezza (dacchè lavoro è ricchezza) che si è lasciato e si lascia disperdere invano per la Nazione.

Ma il campo in cui può operare la stenografia non è poi così limitato come si potrebbe credere a primo tratto.

Nonostante l'indifferenza di troppa parte degli italiani, la stenografia ha saputo farsi strada; e basta pensare del resto ai servizi mirabili che essa rende anche fra noi alleandosi al telegrafo, e più ancora al telefono. Questa docile ma devota e consapevole ancella della parola, compie veramente una preziosa funzione come raccogliitrice e propagatrice del pensiero umano, una funzione, sia pur sussidiaria, di civiltà. Senza la stenografia gli incalcolabili benefici che il telefono assicura, vincendo il tempo e lo spazio, sarebbero immensamente minori. E giova sapere che sono già abbastanza numerosi gli stenografi che possono trasmettere ai grandi giornali, e direttamente alle loro tipografie, le cartelle che vi sono composte immediatamente da operai addestrati alla pratica della stenografia, e così si dica per altri usi essenzialmente moderni e caratteristici di questo nostro « mondo veloce », così in pace, come in guerra.

Ma questi benefici, che pure sono abbastanza tangibili, si direbbero ignorati o non apprezzati dai più degli italiani.

E si che l'Italia stenografica ha avuto due fortune, cospicue fortune. Prima di tutto, già dal 1863, un professore moravo, ma che si laureò alla Università di Padova e poi insegnò in lingua italiana nella Dalmazia, a Venezia, a Padova ed a

Trieste, Enrico Noe, diede agli italiani il primo manuale stenografico in cui mirabilmente e con perfezionamenti notevoli è adattato alla lingua italiana il manuale del tedesco Gabelsberger: un vero capolavoro questo, frutto di lunghi studi e fatiche; di quel Gabelsberger il quale, tedesco, aveva lealmente reso l'omaggio più alto e direi più sonoro che si potesse fare alla romanità, ricordando le note tironiane, cioè la scrittura stenografica del liberto di Cicerone che, come prezioso e fedele collaboratore, legò il proprio nome a quello del grande oratore. E vale la pena di riferire le sue parole che onorano lui e insieme il suo precursore romano: « Nessuno può aspirare a farsi maestro nell'arte della stenografia, se non va prima alla scuola dai Romani », anzi testualmente così: « muss zu den Römern in die Schule gehen ».

Più chiaro e più eloquente omaggio alla romanità questo tedesco non poteva fare, onde sarebbe ingiusto ed ingrato chi non ne tenesse conto.

Orbene, il sistema Gabelsberger, diventato il sistema italiano di Enrico Noe, affidato dal 1914 al caposcuola prof. Guido du Ban di Trieste, che, funzionario di quel Municipio, ebbe a soffrire persecuzioni e prigionia dall'Austria durante la grande guerra, è giunto ormai, in forma via via sempre più perfetta, sino alla 24^a edizione. Principale centro d'irradiazione fu, dunque, Trieste, dalla quale città, la stenografia diventando spesso criptografia per motivi politici, si diffuse a Venezia, a Padova, e per tutto il Veneto, e quindi a Roma, dove diventò come era stata e come era a Trieste e in tutto il Veneto, uno strumento efficacissimo di contatti e di contrabbandi patriottici fra gli Italiani irredenti e i regnicoli. Così è chiaro, onorevoli Senatori, che la storia della stenografia italiana, che ebbe non a caso la sua culla nella città di San Giusto, è storia d'italianità purissima.

Più intensamente che mai, dopo il '66, tutta una schiera di generosi e insigni cittadini, avanguardia del migliore irredentismo, tende le mani da Trieste ai fratelli regnicoli della Venezia e di Roma: fra essi, eminenti, Luciano Morpurgo, Felice Venezian e Felice Tedeschi, pionieri della stenografia e della causa italiana. Il Tedeschi, insigne avvocato e docente all'Università, passato a Torino, vi trapiantò quell'arte che fruttificò magnificamente, con la benemerita società stenografica italiana che poi prese il suo nome, messasi in gara con quella di Padova, la prima delle italiane, sorta anni addietro per opera degli studenti triestini e veneziani di quella università. Da Trieste vennero a Roma gli emigrati politici che portarono la bandiera alabardata sulle rive del Tevere; prima di Oberdan venne qui l'ingegnere Aurelio Salmona, il cui nome e la cui opera appartengono un po' alla storia del Senato. Il Salmona, intelligente e animoso propagandista d'irredentismo, protettore ed amico e largo di aiuti morali e materiali al suo Guglielmo Oberdan, venne a Roma per cercarvi lavoro; picchiò

alla porta del Senato, armato della sua stenografia, ma poichè allora v'era usato il sistema tayloriano, gli fu messa la condizione di cambiare sistema. Facendo di necessità virtù, con uno sforzo di volontà aiutata dall'ingegno vivace, egli si piegò a impadronirsi di quel sistema, ora degnamente sepolto; divenne allievo stenografo e poi, revisore capo degli uffici stenografici, pur serbandosi nel cuore e negli usi suoi personali e politici, fedele al manuale italiano di Enrico Noe, col quale da Roma teneva legate continuamente le fila della propaganda patriottica. Tutte queste considerazioni ci portano in un clima eminentemente eroico. Ho fatto il nome di Felice Venezian: a questo va congiunto un altro nome caro a tutti gli italiani, quello del cugino Giacomo Venezian, medaglia d'oro e stenografo, insigne maestro di diritto civile e maestro di eroismo, caduto sul Carso alla testa del suo battaglione, dimostrando così di portare degnamente lo stesso nome dello zio suo, Giacomo, spentosi qui in Roma nel 1849, per ferite ricevute alla difesa del Vascello e di Villa Spada. Storia di grandi nomi e di grandi anime che splendono nell'Albo d'oro della stenografia italiana, nel quale resterà scritto anche un nome più recente, quello di Guido Neri, il giornalista stenografo del « Popolo » di Trieste, vittima compianta dell'attentato terroristico del 10 febbraio 1930, il quale meritò che di lui Benito Mussolini scrivesse: « Coprite di fiori la salma del Camerata Neri, la cui tragica fine mi ha rattristato profondamente. Egli è caduto al suo posto di lavoro e di combattimento. Il suo stoico contegno di fronte alla sorte lo onora, il suo sacrificio ammonisce le Camicie Nere di Trieste ad essere sempre più intransigentemente fedeli alla causa della Rivoluzione fascista ed ai supremi doveri verso la Patria ». A questa schiera si aggiungono altri maestri insigni, come Leone Bolaffio, già commercialista insigne all'Università di Bologna, nella quale città egli vive la sua dolorante vecchiezza, circondato dalla venerazione affettuosa degli amici e dei discepoli. Io che l'ebbi in Venezia maestro indimenticabile dell'arte stenografica, gli mando da quest'aula il mio devoto riconoscente saluto.

Alla stenografia di Enrico Noe appartenne un uomo politico ed un altro insigne cultore e maestro di studi universitari, Guido Fusinato, che, anche in grazia della sua veloce penna stenografante fece una rapida carriera giungendo fino all'alto ufficio di Ministro dell'allora istruzione pubblica. Dopo quanto ho detto, ci sarebbe da concludere che i frutti sono stati abbastanza copiosi e lo furono, specialmente nei primi decenni.

Si moltiplicarono ben presto le società stenografiche, notevoli per la loro attività, l'Associazione magistratale e l'Unione stenografica lombarda, la « Felice Tedeschi » di Torino, l'Accademia di Padova che mettono capo alla Federazione che ha sede a Firenze. Ma i frutti non furono quali e quanti era legittimo attendersi.

Alla prima seguì, non immeritata, la seconda fortuna il 18 marzo 1928. Il genio veggente e rea-

listico del Duce, anche fra i duri travagli della Rivoluzione in cammino, non tardò a intuire l'importanza della stenografia e « su conforme parere dei competenti organi tecnici » col decreto che reca quella data memorabile, volle assicurare l'unità del sistema stenografico e dare continuità di vita alla stenografia italiana, che fino dal '23, per la provvida legge Gentile, era stata introdotta come obbligatoria nelle scuole complementari e negli Istituti tecnici inferiori. Duole tuttavia dover riconoscere che gli effetti di questo decreto non parvero se non scarsamente corrispondenti al fine cui esso mirava. Le ragioni di ciò sono molteplici; questa, anzitutto, che i mezzi coi quali si credette di poterlo applicare, si rivelarono bentosto inadeguati; ragioni, dunque, e rispettabili di bilancio. Ma non meno grave ragione credo sia stata la mancanza di una, direi, coscienza stenografica, per mancata propaganda nel Paese, che si stimò superflua proprio quando il momento era singolarmente propizio per farla con crescente ardore di fede. Fatto sta che le condizioni nelle quali oggi versa la stenografia di Stato sono tali da far pensare a quelle in cui era caduta la ginnastica prima del Fascismo, nonostante l'intervento eloquente ed energico di un Ministro che rispondeva al nome di Francesco De Sanctis: erba che cresceva intatta nelle palestre, ragnatele nei locali ginnastici e gare... di esenzioni e di diserzioni pacifiche.

Ora, onorevole Ministro, credo che questa condizione di cose debba in Regime fascista cessare; è il momento sia quanto mai propizio. Credo inoltre che la « conditio sine qua non », per avvicinarsi gradatamente alla mèta ancora lontana, cominciando a formare una coscienza stenografica e a dare sempre più feconda attività alla stenografia italiana, sia quella di mantener salda l'unità del sistema voluta dal Duce. Sono certo di poter fare assegnamento sull'energia intelligente e sulla volontà di Lei, onorevole Ministro. E perchè so bene che i confronti che sogliono dirsi odiosi, sono invece molto istruttivi, purchè calzanti e opportuni, mi permetto di farne uno, rapidamente, che nelle attuali contingenze politiche assume un significato ed un'efficacia specialissimi. Alludo all'esempio che ci offre in questo campo la Germania, dove sin dal 1924 si è istituita la stenografia unitaria che ormai ha conquistato tutto il Reich. La propaganda che vi si fa per l'insegnamento della stenografia di Stato e la guerra mortale che si fa ai tentativi di altri sistemi, sono notizie che appartengono alla cronaca di tutti i giorni. Si è arrivati al punto che per essere ammessi a qualsiasi impiego, o posto di funzionario statale, in qualsiasi Dicastero, occorre avere il diploma di questa stenografia unitaria, come una condizione « sine qua non ». La propaganda stenografica è affidata alla Lega stenografica tedesca che ha ora la sua sede in Bayreuth e il cui capo è Carlo Lang, insediato in un proprio ufficio presso il Ministero degli interni a

Berlino e che agisce d'accordo col Ministro stesso, onde i suoi provvedimenti sono legge. La stenografia è insegnata in tutte le scuole in forma quasi sempre obbligatoria. La Lega unitaria stenografica conta ormai più di duemila società e i soci oltrepassano la cifra di duecentomila. Mi astengo dal dare le statistiche italiane perchè, in tal caso, il confronto rischierebbe di parere odioso. Ma dovrebbe essere efficace.

Perciò, onorevole Ministro, molto c'è ancora da fare; ma la strada scelta è la buona. A Lei non mancheranno nè la volontà, nè la bontà dei propositi per seguirla, mettendo anche la stenografia al passo di marcia imperiale. Qualche provvedimento iniziale darà il tono e la spinta: riaprire al più presto le sessioni di esami, per alimentare di nuovi insegnanti le scuole; e fare ad essi insegnanti, nei limiti delle possibilità del bilancio, condizioni più convenienti e tali da indurli a rimanere o ad aspirare, perchè — non dimentichiamolo — oggi questi insegnanti, tutti incaricati, sono messi a livello degli insegnanti di calligrafia, mentre la stenografia, così come va insegnata e come deve essere appresa per riuscire veramente utile, non è operazione puramente tecnica e servile, ma di concetto, e riesce tanto più efficace come strumento culturale ed economico quanto più chi la usa sarà colto e intelligente.

Mi permetto, infine, di consigliare una disposizione che s'impone per ragioni di coerenza, ed è questa: dal momento che per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia è prescritto il diploma di maturità classica, è logico l'estendere l'insegnamento della stenografia anche alle scuole medie classiche. Mi affretto ad aggiungere che non sarei un fautore rigoroso della obbligatorietà, anzi vorrei che si estendesse il campo dell'insegnamento della stenografia nelle scuole statali in forma facoltativa, ma a una condizione: che in tutti i concorsi in cui siano in gioco la cultura e l'intelligenza individuali del candidato, — cioè per uffici di concetto — si richieda il diploma di abilitazione alla stenografia, per le ragioni che ho già esposte.

Con vivo compiacimento, onorevole Ministro, io ricordo che, esordendo felicemente nel discorso tenuto giorni sono all'altro ramo del Parlamento, Ella ha affermato la necessità di dare, attraverso alla scuola, « l'uomo nuovo agguerrito alla vita moderna, l'uomo del tempo di Mussolini ».

Faccio l'augurio che, tra le armi onde deve essere agguerrito questo uomo nuovo del tempo di Mussolini, non manchi mai l'arma della stenografia. (*Applausi*).

SOLER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLER. Onorevoli Senatori, permettetemi che tratti brevemente due argomenti riguardanti la vita universitaria.

In primo luogo devo esprimere la mia sincera soddisfazione per quello che è stato finora fatto dal Ministero dell'educazione nazionale per la

sistemazione degli aiuti e degli assistenti universitari e per migliorare la loro situazione finanziaria.

Gli aiuti e gli assistenti sono, come dice giustamente l'illustre relatore del Bilancio, « preziosi collaboratori dell'insegnamento ed hanno funzioni importanti nella vita delle università », non soltanto per il loro continuo contatto con gli studenti, ma perchè, e specialmente, rappresentano il personale scientifico del domani. Tutto ciò che sarà possibile fare ancora per legare i più adatti ai nostri Istituti ed alla vita scientifica, sarà un bene per la scienza.

E passo alla questione spinosa dei mezzi di cui dispongono le Università per le ricerche scientifiche, che si riconnette alla vita scientifica della Nazione. Prescindo, per brevità, dalle condizioni attuali ai fini della ricerca scientifica di alcune delle Università ex-B, divenute A con i recenti provvedimenti.

L'onorevole Ministro conoscerà meglio di noi tale situazione e le conseguenti necessità. Però ritengo che tali condizioni non sempre rosee ai fini anzidetti, più o meno si ripetano anche nelle antiche Università di tipo A, secondo la passata nomenclatura. La legge del 1923 stabilendo per le citate Università il contributo statale per il mantenimento, lasciava in favore delle stesse le tasse degli studenti, e incitava i Rettori a provocare dagli Enti locali congrui mezzi per sopperire con maggiore larghezza alle necessità del mantenimento e all'incremento scientifico. Certo i Rettori non hanno mancato a questo incitamento; ma non sempre gli Enti locali hanno potuto o voluto rispondere largamente a questo appello, anche perchè spesso impegnati nei consorzi edilizi. Ed intanto, mentre crescono le necessità scientifiche e di mantenimento, sia per i progressi continui delle varie discipline sperimentali, sia per gli ampliamenti edilizi e le nuove costruzioni universitarie, che assommano, giusto le cifre date dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici, a centinaia di milioni, è rimasto immutato il contributo governativo.

Il recente provvedimento di concentrazione degli Istituti superiori che si trovano nella stessa sede universitaria, se ha portato lodevole unicità di indirizzo, non ha portato, sembra almeno fino ad ora, quella somma di economie sulle quali le Università possono fidare per un più largo respiro. Nè per l'attrezzatura scientifica esse possono valersi dei milioni destinati soltanto alla edilizia, e al massimo agli arredamenti. Perciò esse devono affidare il loro incremento in molta parte, al numero degli studenti. Ora, prescindendo dai diversi inconvenienti ben noti derivanti dalla pleora degli studenti e dalla difficoltà per le materie sperimentali di accoglierne numerosi in laboratori e in Istituti non sempre opportunamente attrezzati, il contare sul numero degli studenti produce una continua incertezza sui mezzi da dedicare alla ricerca scientifica.

Del resto, anche nelle Università numerose le

dotazioni degli Istituti non sono vistose, ed in gran parte erogate per spese ordinarie e di esercitazioni.

Che i mezzi attualmente a disposizione delle Università non sono sufficienti per un vero incremento scientifico, è largamente provato dal fatto che sul milione e 700 mila lire che il Ministero dell'educazione nazionale affida annualmente ad un apposito Comitato tecnico per la distribuzione, le richieste si aggirano ordinariamente sugli otto milioni.

Pur tenendo conto della larghezza con la quale i direttori di laboratorio e di istituto valutano le proprie necessità scientifiche, larghezza del resto giustificata dal fortissimo costo attuale degli strumenti, rimane sempre l'enorme sproporzione fra i mezzi a disposizione e le richieste.

Del resto basta aver avuto contatto con i congressi internazionali per riportare la persuasione che se per le discipline d'indole teorica e speculativa il nostro Paese è all'avanguardia, in alcune materie d'indole sperimentale ed applicativa, nonostante i notevoli sacrifici dei ricercatori per tenere alta la scienza italiana, ci troviamo in addietro rispetto all'estero.

Sono perciò spiegabili le lamentele e le richieste che si elevano da tutte le parti, e che hanno avuto espressione anche nell'altro ramo del Parlamento, che mostrano la necessità di provvedere prontamente se si vuole evitare che la scienza italiana resti in arretrato anche in quei rami nei quali si è largamente affermata.

Voglia l'onorevole Ministro, col suo sereno giudizio, valutare e provvedere, almeno intanto con le attuali possibilità del bilancio, i mezzi opportuni perchè tutte le scienze sperimentali si mantengano all'altezza delle gloriose tradizioni italiane, che il Governo fascista tende a conservare.

La questione che ho brevemente trattato è vecchia, ma il Ministro è giovane ed ha volontà tenace e fascista: le Università fidano in voi, onorevole Ministro, perchè l'annosa questione sia risolta per il bene della Scienza e della Patria. (*Vive approvazioni*).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Per dovere di cortesia verso gli onorevoli colleghi che hanno durato finora a questa discussione, io cercherò di riassumere molto rapidamente quel che volevo dire e mi limiterò ad accennare alcuni problemi di carattere generale.

Dal 1923 noi andiamo avanti, per quanto concerne gli ordinamenti dell'educazione nazionale, secondo il sapiente « provare e riprovare »: Vorrei dire piuttosto riprovando che provando, nel senso che ogni Ministro che è succeduto nella direzione del dicastero dell'educazione nazionale ha considerato come una prova indispensabile di capacità e di autorità provocare delle riforme.

Queste riforme sono state chiamate con nomi diversi: aggiornamento, adeguamento, ritocchi. In

realtà si tratta di siluri lanciati nel sistema legislativo, i quali hanno finito per buttare per aria la riforma preesistente. Nè si può pensare del « destruiam et aedificabo ». Perchè alla distruzione non è sempre seguita la ricostruzione.

Abbiamo più distrutto che edificato e le scorie ingombrano il cammino. È quindi necessario prendere il coraggio a due mani ed arrivare ad una chiarificazione di quello che devono essere i fini dell'educazione nazionale sulla via dell'Impero, come dice il Ministro, e dare agli ordinamenti scolastici una certa stabilità. La continua instabilità negli ordinamenti finisce per dare risultati peggiori di ordinamenti cattivi, perchè non consente di correggerli con la pratica. Quindi bisogna cambiare strada. Constatato con piacere che l'onorevole Ministro, a giudicare dalle sue dichiarazioni, vuol realmente cambiare strada.

Vengo ora ad alcuni problemi più particolari. L'amministrazione centrale scolastica ha raggiunto un soddisfacente ordinamento, dividendo organicamente i grandi settori di controllo dell'educazione nazionale. Ci sarà qualche ritocco da fare e l'onorevole ministro vorrà perdonare se insisto nel raccomandare che sia risolledata l'autorità del Consiglio superiore, non perchè intralci l'azione del Ministro, ma perchè la secondi e la conforti, con la fiducia di fare opera utile, con la sua funzione consultiva.

La scuola elementare, che è forse quella che dal 1923 ha subito meno scosse, è in sostanza bene avviata. Dirò subito che l'ordinamento della scuola elementare era ed è buono, ma quello che è migliorato è il personale insegnante. Col miglioramento del personale e con lo sviluppo che ha assunto la scuola elementare, possiamo registrare soddisfacenti risultati, non solo dal punto di vista quantitativo di coloro che alla scuola elementare vanno, ma anche dal punto di vista qualitativo. Indubbiamente oggi i ragazzi escono dalle scuole elementari meglio preparati. Di ciò dobbiamo compiacerci perchè la grande massa degli italiani si ferma alle scuole elementari.

Non oserei dire altrettanto della scuola media, che è stata la più martoriata e bistrattata delle scuole e per la quale manca ancora un concreto e chiaro ordinamento. Non abbiamo ancora sufficiente esperienza, dati i pochi anni dalla sua istituzione, della scuola di avviamento professionale. Essa deve trovare la sua fisionomia, tenendo conto che è la scuola di coloro che possono fare un passo al di là della scuola elementare, ma non molto di più. Quindi deve essere fine a se stessa, cioè preparazione di coloro che non possono frequentare tutte le classi dell'insegnamento secondario e devono limitarsi alla cultura elementare alquanto completata. Se questo carattere si imprimerà alla scuola di avviamento professionale, essa ci potrà dare buoni risultati e potrà anche sfollare le scuole medie, perchè molti, nell'impossibilità di valutare quello che sarà il domani dei titoli di avviamento professionale, finiscono per andare nelle scuole

medie che sono una specie di *passé-partout* per le possibili più modeste occupazioni.

Quanto alla scuola media, oggi un autorevole collega ha accennato ad un problema che è piuttosto vecchio; cioè a dire se la discriminazione delle scuole medie debba farsi dopo un primo stadio comune a tutte le scuole medie anzichè fin dal primo momento.

A dir la verità, per l'uno e per l'altro sistema militano delle ragioni pro e contro. Siccome sono estremamente vecchi gli argomenti in favore e contro io non li ripeterò. Però è da notare innanzi tutto che la scuola di avviamento professionale, come dicevo, già rappresenta un primo sfollamento delle scuole medie e in secondo luogo che la scuola media è il ponte di passaggio per le superiori, ma non lo è necessariamente. Quindi anche la scuola media deve considerarsi come avente fine a se stessa. Se teniamo conto della scuola media come avente fine a se stessa, dobbiamo confessare onestamente, onorevole Ministro, che anche l'ultima revisione dei programmi non risponde ai bisogni nazionali. Anzichè seguire il vecchio monito ciceroniano « non multa sed multum » abbiamo fatto perfettamente il contrario ed andiamo avanti allargando sempre più i programmi delle scuole medie. Si dice: « Perchè non mettiamo nei programmi della scuola media un po' di storia della musica, oppure un po' di diritto, un po' di economia, ecc.? ». E a furia di aggiungere un po' di ogni cosa utile abbiamo finito per capovolgere profondamente il carattere dell'insegnamento. Cioè a dire, l'insegnamento che dovrebbe avere carattere formativo ha assunto carattere informativo. Abituamo così i giovani, negli anni in cui sono ricettivi, a non meditare e a non approfondire, onde essi vanno avanti studiando libri adattati ai programmi, o male adattati ai programmi, con un senso di insoddisfazione, perchè non riescono a dominare e ad assimilare tutto quello che dovrebbero, secondo i programmi, imparare. Imponiamo ai giovani una digestione larga ed affrettata, alla quale non resistono. Quindi, onorevole Ministro, bisogna avere il coraggio di rivedere i programmi, facendo la revisione piuttosto in profondità che in estensione.

Si può tentare una diversificazione delle scuole medie? In fondo il problema bisognerebbe porlo diversamente. Bisogna abbandonare il sistema della diversificazione, che è alla base della legislazione vigente? Cioè a dire si deve andare avanti secondo il sistema tracciato oppure cambiare strada? Io credo, onorevole Ministro, che il problema non abbia una grande importanza. Su questo punto io dissento profondamente dall'opinione di illustri docenti. Il sistema della specializzazione della scuola media non significa barriera chiusa. Quando c'è la possibilità che un giovane che voglia cambiare scuola, possa farlo integrando i corsi già fatti e sostenendo alcuni esami, il sistema della scuola media diversificata non costituisce un ostacolo insormontabile per chi voglia mutar strada, non

lo chiude definitivamente ed inesorabilmente nella scuola che ha iniziato.

Viceversa, un punto, onorevole Ministro, io vorrei che restasse ben chiaro e che soprattutto ispirasse ogni revisione di scuole, di programmi e di studi, vale a dire: non abbandoniamo quella che è la tradizione puramente italiana, quella umanistica. Per alcuni decenni siamo rimasti sotto l'incubo della tradizione filologica di origine germanica che ha fatto odiare ai giovani la tradizione classica in omaggio alla grammatica. Poi ci siamo avviati verso una più larga visione dello studio dei classici, secondo la nostra vecchia tradizione. Su questa dobbiamo continuare ed insistere, dando ai nostri giovani intero il gusto della tradizione classica; sia che la scuola media sia unica o diversificata; questo patrimonio bisogna conservare, altrimenti arriveremo alla vergognosa situazione che mentre si può trovare, per esempio, in Ungheria che ogni persona di cultura media, conosca la lingua latina e possa citare larghi brani degli autori latini, da noi si potranno solo citare dei versi o delle frasi rimaste nella memoria per gli studi compiuti in quella scuola media che male si è fatta.

Vengo ora alle Università. Onorevole Ministro, io sono di quelli che hanno perorato una revisione degli ordinamenti nel senso di distinguere le materie di insegnamento complementari da quelle obbligatorie, perchè si era arrivati a forme scandaiose. Nel fare gli esami di laurea per giurisprudenza, ad esempio, vedevamo laurearsi dei giovani che avevano sfuggito gli esami di diritto civile, di procedura civile, di diritto commerciale, di diritto penale ecc., tutte quelle materie insomma che formano l'ossatura della cultura giuridica. Questo fatto accadeva anche nelle altre Facoltà, quindi il danno era universale e bisognava ripararlo. Credo però che si sia andati al di là, perchè si è troppo limitato il numero delle materie facoltative. Se tutte le materie diventano obbligatorie, quella scelta delle materie che dovrebbero essere l'espressione tipica della personalità del giovane che le sceglie, a seconda della sua personale inclinazione, ed in rapporto a quello che sarà il suo domani, la annulliamo completamente. È giusto porre dei limiti, ma non si deve esagerare.

Non è senza dolore, onorevole Ministro, che si può esaminare oggi la lunga lista delle Facoltà e Scuole universitarie e l'innumerabile lista delle lauree che si possono conseguire. Aggiungo che non è detto che la laurea corrisponda alla Facoltà. Per esempio nella Università di Napoli si può avere la laurea di scienze politiche dalla Facoltà di giurisprudenza: a Roma invece v'è una Facoltà speciale. Il che prova che la laurea non è legata alla Facoltà. Ora, non era molto più semplice, dato anche che attraversiamo una crisi di formazione di professori universitari, di concentrare le Facoltà, pur conservando la specializzazione della laurea?

Non vorrei essere accusato di passatismo, ma

non mi dispiacerò se di ciò mi si accuserà. Onorevole Ministro, non conveniva lasciare le Università su quell'alto piedistallo in cui erano una volta senza farvi entrare una quantità di nuove Facoltà che, malgrado tutto, rappresentano un piano inferiore degli studi universitari?

Non voglio parlare dell'ambigua Facoltà di magistero e accennerò a quella dell'agricoltura. Rispettabilissima l'agricoltura, nessuno più di me forse perora la diffusione delle Scuole di agricoltura, ma che ci fosse bisogno di creare una Facoltà di agricoltura non lo direi!

MILLANI. Con ciò abbiamo recato danno anche a questa.

GIANNINI. Non voglio malignare, mi fermo alle constatazioni obiettive.

Il risultato pratico di questa standardizzazione di Facoltà e di lauree è in sostanza, onorevole Ministro, questo: che, mentre con le riforme fascistiche del 1923 si voleva che ogni Università potesse avere una sua particolare fisionomia, oggi abbiamo tutte le Università uguali. Una Università crea una Facoltà in scienze politiche? Tutte le altre fanno altrettanto. Non abbiamo più quelle specializzazioni degli alti insegnamenti universitari che davano, a determinati centri di studi, una propria fisionomia ed una propria importanza.

Non è il caso di rivedere un po' questi ordinamenti, onorevole Ministro? Richiamo sul problema il suo saggio apprezzamento perchè, lo devo dire con tutta franchezza, non è senza una certa preoccupazione che si vede ridursi quel numero di eletti che devono assicurare la continuità della tradizione della cultura italiana.

Su di un punto vorrei fermarmi. Non so se la formula del collega Pende sia destinata a trasformare il binomio « libro e moschetto » nel trinomio « libro, moschetto e vanga » e mi fermo alla formula attuale. Onorevoli Colleghi, un'amara constatazione devo fare. La formula del binomio ha dato a molti giovani l'illusione che si deve parlare più di moschetto che di libro: molto moschetto e poco libro. Nella concezione del binomio si tratta evidentemente di parità. Notate poi che il moschetto si trasforma in sport, il che non risponde allo spirito stesso del binomio. Che cosa vogliamo con questa formula così caratteristica e schiettamente italiana? Noi vogliamo che il giovane entri nella vita già perfetto soldato, già con il profondo sentimento di essere inquadrato nelle forze della Nazione, come servitore della Nazione. Questo spirito di servire la Patria, che è così augusto, deve essere formato fin dalla prima giovinezza. A ciò deve tendere l'insegnamento della cultura militare. Siamo per essa ai primi passi, onde vi sono molti che dicono: vedete un po' sia nelle Scuole medie, sia nelle Università la cultura militare è una barzelletta! Ci si può preparare per l'esame in 24 o 48 ore! Basta l'approvazione. È una di quelle materie che si fanno per dovere. Ma non è questo che vogliamo. Desideriamo che si formi nei giovani la convinzione pro-

fonda che la cultura militare è uno degli elementi essenziali della sua cultura, della sua preparazione spirituale d'uomo. Si deve inquadrare la cultura militare nella cultura generale degli italiani del domani.

L'ora è tarda e io non voglio abusare della pazienza dei Colleghi. Onorevole Ministro, il Senato col numero ed il valore degli oratori iscritti sul bilancio dell'Educazione nazionale ha mostrato ancora una volta con quanta passione segue le vicende della cultura italiana. L'interesse particolare del Senato deriva dalla profonda preoccupazione, che ebbi già ad accennare altra volta, di volere gli italiani del domani migliori di quelli di oggi. Noi vogliamo che gli italiani del domani siano equilibrati, perfetti, fisicamente e moralmente. Questo che noi sogniamo da 15 anni, che noi vogliamo da 15 anni, non siamo ancora riusciti a costruire, onde siamo addolorati e un po' perplessi.

Onorevole Ministro, non si tratta di fare critiche, nè di dire parole grosse, che sarebbero fuori di luogo. Dalle voci così autorevoli dei Colleghi, dalle osservazioni che ho fatto e che ho ridotto al minimo possibile, traete, onorevole Ministro, questo ammonimento: il Senato vi segue con tutto l'animo, e noi ci auguriamo che nel prossimo anno, quando si discuterà il bilancio della Educazione nazionale, ci sia consentito, con maggiore tranquillità di spirito, di dire di essere sulla buona strada, perchè oggi non è senza una profonda tristezza che noi vediamo il risultato di quegli ordinamenti succedutisi rapidamente e che hanno lasciato tante scorie di cui non riusciamo a liberarci.

Prima di chiudere, vorrei toccare un ultimo punto al quale ha accennato l'onorevole Collega relatore, in quella sua relazione equilibrata e lucida, come sempre, della quale tutti gli sono grati: cioè a dire i rapporti tra ricerca scientifica di carattere universitario e ricerca per altri scopi.

Il Consiglio delle Ricerche, voluto dal Capo del Governo si è venuto svolgendo con una serie di provvedimenti che lo hanno distaccato profondamente dalla sua struttura originaria. Esso sorse come organismo italiano in rapporto con il Consiglio Internazionale delle Ricerche. Questo, creato sotto l'influenza della guerra, come organo puramente alleato, alla fine della guerra diveniva un non senso, inquantochè la scienza al termine della guerra doveva tendere ad essere solamente scienza onde non si può chiudere la porta ad alcuna Nazione che scientificamente abbia qualche cosa da dire: per esempio la Germania.

Il Consiglio delle Ricerche Internazionale fu smantellato; il Consiglio delle Ricerche Italiano cambiò via. S'elevò di tono. Il Capo del Governo sentì che era destinato ad essere un organo di governo e, attraverso successivi provvedimenti, gli dette una fisionomia particolare e appunto come organo di governo e non di cultura lo ha posto alla sua diretta dipendenza. Ma lasciamo da parte gli ordinamenti, tanto più che il Senato

già li conosce. Tra la ricerca universitaria e la ricerca promossa dal Consiglio delle Ricerche non ci sono nè interferenze nè antitesi: ma c'è coordinamento ed armonizzazione. Coordinamento, giacchè il Consiglio delle Ricerche deve giovare degli Istituti universitari in quanto possano eseguire determinate ricerche, e deve promuovere e provvedere direttamente a quelle ricerche che non possono essere fatte nelle Università, ovvero che non sono con esse compatibili per la loro natura, o che richiedano una attrezzatura speciale o che abbiano scopi ben distinti. Questi ultimi li sappiamo tutti.

Le due ricerche si armonizzano; in quanto coloro che attendono alle ricerche scientifiche sono insieme professori e ricercatori. Ma quello a cui dobbiamo tendere è la formazione di una schiera di ricercatori, cioè di gente che possa vivere unicamente della ricerca, al servizio della Nazione, pur non escludendo possa trasferirsi dall'insegnamento alla ricerca, alternando le due funzioni. Ecco perchè bisogna coordinare ed armonizzare. Così, mentre si servirà la Nazione nella sua difesa militare e civile, in tempo di guerra ed in tempo di pace, nella sua autonomia economica e politica, noi avremo dato anche in forma indiretta una spinta a quella che è l'alta ricerca scientifica. Su questo punto è bene intendersi per evitare errori di visione sulla natura e sulle funzioni di questo organismo che il Capo del Governo ha fortemente voluto, e di cui ha tracciato il programma nel suo discorso del Campidoglio, perchè possa pienamente rispondere agli interessi della Nazione.

Onorevole Ministro, nel tracciare il compito della scuola di oggi e di domani Ella ha detto: « Mettiamo la scuola sulla via dell'Impero », allineando la scuola con le funzioni imperiali. Questa frase è formalmente plastica, ed io sono con essa d'accordo, perchè sostanzialmente, se non erro, vuol dire questo: « Ridiamo alla scuola quell'anima schiettamente italiana che deve avere ». (*Vivi applausi*).

LIBERTINI GESUALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI GESUALDO. Onorevoli Senatori, consentite che brevemente, anche per l'ora tarda, prenda la parola su questo bilancio, nel momento in cui tutti abbiamo la sensazione precisa che, con l'assunzione al Dicastero dell'educazione nazionale, dell'onorevole Bottai, i problemi che a tale ramo dell'azione dello Stato si riferiscono siano portati in primo piano.

L'onorevole Bottai, uomo di alta cultura, ma anche profondo conoscitore della struttura economica del Paese, ha visto con mirabile chiarezza qual'è, nella odierna società, il ruolo dell'istruzione professionale ed ha dimostrato, con altrettanta chiarezza, come, favorendone tra noi lo sviluppo, non soltanto si vada incontro alle necessità del Paese, anche in rapporto alla sua nuova

vita imperiale, ma si favorisca in pari tempo la elevazione di quegli ordini di scuole cui sono commesse prevalentemente finalità culturali.

La Camera, con le vibranti manifestazioni di plauso largite al giovane Ministro durante e al termine del discorso, denso di pensiero, col quale egli chiuse brillantemente la discussione generale sul bilancio del suo Ministero, dette la misura del proprio consenso alle idee manifestate.

Ed io non ho alcun dubbio che non sarà meno pieno e meno spontaneo il consenso che alle ardite quanto ponderate direttive di lui darà il Senato, sempre presente ed operante quando si tratta della trattazione dei gravi problemi che interessano la Nazione.

L'onorevole Bottai, colla simpatica modestia che lo distingue, affermò, nell'altro ramo del Parlamento, che le provvidenze dei suoi illustri predecessori gli hanno spianata la via all'azione che egli si propone di svolgere. Ciò corrisponde alla realtà dei fatti; ma vi sono, nell'ambito dell'istruzione tecnica, vaste zone quasi inesplorate e pur tanto promettenti. È specialmente in queste zone che occorre novità di concezione, novità di sistemi di lavoro, più intenso fervore di opere ed apprestamento di congrui ed opportuni mezzi. Ho inteso alludere, in primo luogo, alla zona vastissima e promettentissima della formazione di maestranze agguerrite per la lotta che il Paese deve sostenere per la sua indipendenza economica, per la sua sempre più salda affermazione nelle competizioni inerenti alla produzione industriale ed agricola ed ai traffici; e — in secondo luogo — alla zona, non meno vasta e non meno promettente, dell'istruzione della donna, veduta sotto il profilo della madre di famiglia.

Quello che si è fatto in queste due zone non è affatto trascurabile ed è sicuramente lodevole; ma è ben poca cosa in confronto a quello che occorre fare.

Se dunque, nell'ambito più strettamente scolastico, è vero che nel settore dell'istruzione tecnica si deve andare verso un periodo di raccoglimento e di coordinamento, anche perchè si tratta di materia nuova, è altrettanto vero che, nel settore stesso, resta ancora da sviluppare — e diciamo pure ai margini — una potente azione creatrice oltrechè un'opera di coordinazione e di disciplina delle iniziative.

Ed allora io mi chiedo — e non intendo con ciò levare alcun dubbio sul valore degli egregi funzionari di quel Dicastero —: sono gli organi centrali del Ministero dell'educazione nazionale, nella loro attuale formazione e distribuzione di attribuzioni, tali da poter assolvere i compiti che si profilano all'orizzonte?

A me — e vorrei sbagliarmi — non pare.

Io penso, anzi, che tali organi centrali (ripeto: nella loro attuale formazione) non siano neppure pienamente in grado di potenziare, senza sforzi che non si possono domandare per un tempo indefinito, la mirabile organizzazione — sono parole

del relatore alla Camera, onorevole Zingali, che mi è gradito far mie — creata nel settore dell'istruzione tecnica dalla relativa competentissima ed alacre Direzione generale.

Se, dunque, è dovere di tutti conservare il primato che nessuno in questo campo ci può contestare — e ce ne han data la conferma i magnifici risultati conseguiti nel Congresso e nella Mostra, recenti, della educazione tecnica, organizzati appunto dalla relativa Direzione generale —, se, dico io, è necessario usufruire di quella mirabile organizzazione, opportunamente integrata, per i nuovi e più vasti compiti a cui ho accennato, è evidente che diventa un'assoluta necessità potenziare anche l'organo centrale che, sotto la guida dell'onorevole Ministro e secondo le sue alte direttive, deve governarla.

Sono all'attivo dell'illustre nostro collega, S. E. De Vecchi, provvidenze ottime anche in materia di istruzione professionale. Cito, per tutte, quella che ha valso a riportare nel suo ambito naturale la scuola d'avviamento. Ma la nostra gratitudine per il valoroso Quadrumviro non deve farci velo nel giudizio sopra altra sua determinazione che è parsa a molti di discutibile opportunità: la costituzione di un Ispettorato unico per la istruzione media.

S. E. De Vecchi non fu, a mio modesto avviso, felice nella determinazione dei compiti dell'organo da lui voluto e nel segnare ad esso alcune delle direttive di marcia.

Il concetto di unità che, in questa circostanza, lo guidò — concetto ben diverso da quello che dell'unità ha, se non m'inganno, l'attuale Ministro — non fu certo il migliore. Si costituirono aggregazioni e vincoli non necessari, se ne spezzarono di indispensabili; i rapporti tra Direzioni generali e Corpi ispettivi si allentarono e divennero più o meno saltuari, mentre occorre sempre che siano stretti e continui.

Ciò ha condotto, nonostante la indiscutibile buona volontà degli uomini, ad un certo slegamento nell'azione di governo della scuola, che alla lunga non potrebbe non riuscire di certo nocuo. Io penso, onorevole Bottai, che sia assai opportuno che portiate la vostra attenzione su questo particolare problema organizzativo che ha, in special modo, aggravata la situazione della Direzione generale dell'istruzione tecnica, la quale non può assolutamente fare a meno di un suo Corpo ispettivo, atto non solo ad assolvere quelle funzioni di vigilanza che sono comuni ad ogni ramo d'insegnamento, ma anche a dare gli indirizzi tecnici propri dell'insegnamento professionale nei suoi aspetti più diversi, a cui debbono corrispondere necessariamente competenze ben determinate.

Non è un problema di burocrazia questo che io ho posto, perchè come tale non potrebbe interessarci: è un problema vero e importante di organizzazione alla cui soluzione è strettamente legato il sano sviluppo della istruzione tecnica.

E poichè ho la parola mi permetto ancora abusare per qualche minuto della cortesia del Senato per il patrocinio della causa di una cenerentola di questo bilancio; intendo parlare del capitolo che s'intitola: « Antichità e Belle Arti ».

Aritmeticamente considerata la cosa, si ha il risultato che le somme stanziare per il detto capitolo, in lire 46 milioni circa, rappresentano poco più della quarantesima parte dell'intero bilancio dell'educazione. Nè si può dire che il suddetto capitolo si sia beneficiato dell'aumento di circa lire 150 milioni assegnato al detto bilancio per l'esercizio 1937-38; che anzi, come si rileva dall'esame delle cifre, ha subito una falce di lire 927 mila, per minore fabbisogno nelle spese del personale della Amministrazione delle Antichità e Belle Arti.

Il nostro solerte e dotto relatore, dopo aver detto che questa nostra Italia è piena di gloriosi avanzi e di opere di bellezza e che occorrerebbero mezzi cospicui per provvedere a tutto, afferma che l'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti prosegue degnamente nel suo difficile compito. Sarebbe stato più opportuno dire stentatamente, e con un'aggravante a danno delle Belle Arti, alle quali restano appena le briciole del magro banchetto del Capitolo, mentre la maggior parte dello stanziamento viene assorbito dalle spese per le antichità, compresi i restauri, necessari ed urgenti, di castelli, chiese ed altri fabbricati d'interesse storico ed archeologico, che non si possono abbandonare all'azione distruggitrice del tempo.

I servizi, ai quali deve sopperire l'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, sono innumerevoli: dai lavori per ricerche archeologiche alla conservazione dei monumenti esistenti, dalla istituzione di nuovi Musei e Gallerie di Belle Arti al Regio Istituto di Numismatica ed alla R. Calcografia, Pensionato artistico, Scuola archeologica di Atene, dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo Culto. Ed ancora la tutela paesistica, i concorsi alle Mostre ed Esposizioni e l'acquisto di un certo numero delle opere esposte, il mantenimento delle Scuole di musica e dei Conservatorii, alcuni dei quali, come, per esempio, quello di Roma, vivono in condizioni di assoluta difficoltà ed insufficienza; ciò con grande mortificazione dell'arte musicale, la cui azione si va invece sempre più ampliando ed intensificando giustamente, per volontà del Regime, ai fini dell'azione educativa che esercita sull'anima semplice del popolo.

A tutte queste funzioni poi, già ben difficili ad esercitarsi, se ne sono adesso aggiunte ancora delle altre, quali il concorso alle Imprese d'opera e stagioni liriche gestite dagli Enti, sia pure in forma integrativa, con la relativa sorveglianza, la istituzione della R. Accademia d'arte drammatica di Roma e molte altre che sarebbe lungo enumerare.

Che lo stato di disagio attuale, per quanto riguarda l'Amministrazione delle Antichità e Belle

Arti, sia da tutti riconosciuto, si rileva anche dal breve accenno che viene fatto in ordine sull'oggetto dai due relatori del bilancio alla Camera ed al Senato, i quali si limitano a parlare di scavi e di restauri, ma sorvolano prudentemente su tutto il resto.

Ebbene, onorevole Ministro, io che confido totalitariamente nell'azione del Governo fascista, nutro fiducia che le vostre fresche ed efficienti energie soprano provvedere anche ad eliminare, nel miglior modo possibile, l'anormalità di questa situazione in un paese, come l'Italia nostra, ricco delle più grandi e più belle tradizioni artistiche di ogni maniera. (*Applausi*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Potrei rinunciare alla parola dopo aver sentito il discorso del collega Giannini che ha trovato nella immissione degli Istituti agrari nelle Università un motivo di menomata altezza della scienza.

Mi si consenta di dichiarare *esagerato*, a dir poco, il prendere come esponente infimo i predetti Istituti per dimostrare la inopportunità di questa immissione.

Ciò premesso, voglio egualmente esporre le poche note, d'intonazione assai differente, che proprio stamane avevo scritto sui nostri Istituti superiori di agraria.

L'Università di Napoli e quella di Bologna hanno per prime conferito all'agricoltura gli onori dell'Ateneo, quando — al principio e ancora più decisamente verso la metà del secolo scorso — la chimica e la biologia cominciavano a gettare la propria luce anche sulla coltivazione del suolo, per cui poteva sorgere l'agronomia, scienza d'applicazione oggi dotata d'un ricco patrimonio suo proprio.

Non poco più tardi vennero la Scuola superiore d'agricoltura dell'Ateneo pisano, e poi le Scuole superiori di agricoltura — alle dipendenze dell'omonimo Dicastero — di Milano e Portici. Più tardi ancora quelle di Perugia, di Bologna e di Firenze, e ultimamente — lo scorso anno — quella di Torino.

Assunte tutte quante per breve tempo dal Ministero dell'agricoltura, come Istituti superiori agrari autonomi, sono oggi Facoltà di agraria nelle Università di Pisa, Milano, Napoli, Perugia, Bologna, Firenze e Torino, disposte in ordine di anzianità decrescente.

Hanno avuto tutte, fin dall'origine, un comune programma didattico che, per la molteplicità degli obiettivi, viene inevitabilmente appesantito da un esorbitante numero di corsi quanto mai svariati, pur sempre contenuti in un quadriennio accademico.

Risale ad oltre cinquant'anni fa — al 1882, ricordando lieto anno « matricola » — il mio primo ricordo di appassionante discussioni su questa pesantezza del corso di agraria, che impone allo studente poco meno di una trentina di esami speciali.

Seguono ricordi di autorevoli commissioni ufficiali e non ufficiali che a varie riprese hanno studiato e lungamente discusso il grave problema, tuttora insoluto.

Emergono da ciò evidentissime le difficoltà della risoluzione, che appare degna pertanto di un particolare interessamento dell'onorevole Ministro Bottai, cui desidero offrire un piccolo contributo, frutto di lunghi anni d'osservazione in quel tormentato settore scolastico.

Con maggiore insistenza si è fin qui puntato sulla proposta di dividere il corso in due sezioni: una agronomica o biologica; l'altra di ingegneria rurale, in cui dovrebbero assumere preponderante importanza, e naturalmente sviluppo molto più largo dell'attuale, le discipline che più avvicinano agli studi propri dell'ingegnere.

Ma non sarebbe forse fuori di luogo il pensare ad una terza sezione — chiamata a preparare al comando delle più vaste aziende rurali — nella quale, pur dovendo di gran lunga prevalere le discipline più strettamente legate all'agronomia ed alla tecnica agraria, non fossero del tutto escluse le nozioni fondamentali delle materie comprese nella sezione d'ingegneria.

Oltre che alla direzione di grandi aziende — fine primo e fondamentale — le Facoltà agrarie debbono preparare all'insegnamento dell'agrarità nelle nostre scuole agricole inferiori e medie, e così pure alla sperimentazione e alle complesse funzioni della propaganda, della organizzazione ecc., degli Ispettorati provinciali agrari e dei vari Sindacati attinenti all'agricoltura.

Il compito più difficile delle Facoltà agrarie è certamente da vedersi nella preparazione degli studenti al comando delle nostre più vaste e complesse aziende rurali. E non mancano — particolarmente negli ambienti non agricoli del Paese — severe deplorazioni per la deficiente pratica dei neolaureati in agraria, quasi che fosse concepibile una piena maturazione nella scuola in relazione alle funzioni di un comando tanto arduo, complicato e malagevole.

Oso non credere alla possibilità, pur da molti asserita, di colmare questa grave e reale lacuna col dotare la Facoltà agraria di una fattoria modello. Per tante ragioni — quasi tutte molto ovvie e intuitive — che è inutile qui ricordare, sembra preferibile un istradamento degli allievi alla pratica con frequenti accurate visite ad aziende in piena funzione produttiva — come a dire in reale « combattimento » — bene organizzate e condotte: aziende dei differenti tipi meglio rispondenti alle condizioni d'ambiente vegetativo ed economico-sociale delle principali nostre zone agrarie.

La Facoltà dovrebbe comunque poter disporre di un terreno sufficientemente ampio per la installazione di tutte le prove sperimentali — dimostrative e di indagine — che le varie sue cattedre tecniche possano reputare necessarie anche ad illustrazione dei più vitali argomenti trattati nel rispettivo corso.

Le nostre sette Facoltà di agraria dianzi indicate possono ritenersi più che sufficienti alla preparazione degli agronomi, di cui il Paese può abbisognare, per le varie attività, pure precedentemente ricordate, per tutte, tranne la prima — la direzione delle aziende rurali — nella quale siamo ancora ben lontani dal poter disporre di tutto il personale che oggi potrebbe utilmente assumere funzioni di comando nella nostra produzione agraria.

E sembra potersi aggiungere che il continuo progredire della scienza agraria e della tecnica terrà sempre lontana da questo settore la saturazione di personale direttivo. Sono pertanto da vedersi con particolare simpatia le recenti iniziative di enti locali agricoli, economici e culturali, che tendono a completare il quadro di tutte le nostre Università, grandi e piccole, con la Facoltà di agraria.

Può nondimeno essere consentito di porre una questione pregiudiziale; e proprio in relazione a questa ho voluto a principio ricordare la prima penetrazione dell'insegnamento agrario nella Università.

Convieni oggi pensare alla fondazione di una Facoltà agraria in tutte le Università del Regno che ancora ne mancano, o non sarebbero sufficienti ristretti gruppi di Cattedre d'applicazione — agronomia, per esempio, patologia vegetale, economia e politica agraria — da aggregarsi ad altra vecchia Facoltà? Quella di scienze naturali parrebbe la più indicata: Cattedre aperte per corsi obbligatori agli studenti della Facoltà stessa e per corsi liberi agli studenti di tutte le Facoltà.

Molto efficacemente queste Cattedre potrebbero contribuire a preparare, all'esercizio di una più razionale coltivazione del suolo, i figli di grandi e medi proprietari che, pur laureandosi in altre Facoltà — il più spesso in quelle di Giurisprudenza e di Medicina — avranno di frequente, prima o poi, sulle braccia la gestione di un patrimonio terriero più o meno cospicuo. Consentirebbero altresì, le Cattedre stesse, di abilitare i naturalisti anche all'insegnamento dell'agronomia nelle scuole medie inferiori; ad acquisirli alla sperimentazione agraria, che può essere molto utile sottrarre a quella fioritura di vedute miracolistiche da cui sono caratterizzati tutti i tempi — come il nostro — di grande dinamismo nei vari campi dell'attività produttiva.

Darebbero infine, queste Cattedre, una nuova non superflua affermazione della importanza fondamentale che il Regime fascista attribuisce alla agricoltura del Paese.

E particolarmente a quest'ultimo fine, con molto compiacimento — ritengo — tutti dovrebbero vedere la ripresa di quei corsi liberi d'agricoltura che una trentina di anni or sono — in clima politico-sociale molto meno propizio — erano timidamente introdotti nei licei e nei seminari.

Relativamente alla sperimentazione agraria, cui naturalmente continua a presiedere il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, desidero ricordare che ad essa sono chiamate anche le Facoltà di agraria, oltre che le specifiche Stazioni sperimentali.

È una funzione vitalissima di cui non poco avvantaggia l'attività didattica delle Facoltà stesse; e mi è gradito aggiungere che il Ministero dell'agricoltura non manca di assumere a pari titolo, accanto ai propri Istituti — specie nella feconda attività delle indagini collegiali —, anche le Cattedre tecniche delle Facoltà di agraria.

L'affrettata redazione di queste note non mi ha consentito di approfondire molto i vari punti toccati. Ciò comunque può forse non guastare, poichè in questa alta sede sembra opportuno limitare la trattazione di argomenti tecnici ad una scheletrica segnalazione. E sarò ben lieto se l'acuta mente riformatrice di S. E. il Ministro Bottai vorrà benevolmente accogliere, nel forte suo inquadramento fascista dell'educazione nazionale, almeno qualcheuna delle modeste segnalazioni che ho avuto l'onore di fargli, abusando forse troppo della pazienza dei colleghi che hanno avuto la bontà di seguire il mio discorso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al Relatore ed al Ministro.

Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato a lunedì.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papiui, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Broglia.

Calisse, Campili, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cavazzoni, Caviglia, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Ciccotti, Cimati, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Ancora, De Bono, De Martino Giacomo, De Michelis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Galleuga, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marescalchi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montessoro, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Moresconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pende, Perris, Petrone, Piaggio, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Valagussa, Vassallo, Versari, Vigliani.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero (1330):

Senatori votanti	202
Favorevoli	192
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposi-

zioni relative ai sindaci delle società commerciali (1496):

Senatori votanti	202
Favorevoli	191
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936-XV, n. 2045 e 25 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1563):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio (1564):

Senatori votanti	202
Favorevoli	195
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici (1565):

Senatori votanti	202
Favorevoli	199
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina (1566):

Senatori votanti	202
Favorevoli	195
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funziona-

mento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari (1567):

Senatori votanti	202
Favorevoli	195
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città (1568):

Senatori votanti	202
Favorevoli	195
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano (1569):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 (1571):

Senatori votanti	202
Favorevoli	194
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento 1937-XV (1588):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese

per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia (1589):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo « Spese per il servizio d'investigazione politica » del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-37 (1591):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma (1606):

Senatori votanti	202
Favorevoli	196
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale (1607):

Senatori votanti	202
Favorevoli	194
Contrari	8

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Scotti, De Vito e Cozza a presentare alcune relazioni.

SCOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti

dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati (1558). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli (1534). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1538). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1539). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1540). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche (1593). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia (1601). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Scotti, De Vito e Cozza della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di presentazione di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dare lettura di alcune interrogazioni che chiedono risposta scritta, presentate alla Presidenza.

DI DONATO, segretario:

Al Ministro di grazia e giustizia sulla opportunità di abrogare la tariffa speciale tuttora in vigore, introdotta col Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 130, completando, in tal modo, la parificazione dei notai delle nuove provincie a quelli delle altre provincie del Regno disposta con Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325: fanno presente che detta tariffa speciale di cui si chiede l'abrogazione si è dimostrata di nessun giovamento per il pubblico risolvendosi, anzi, in un danno nella tecnicità degli atti, in un maggior aggravio economico per le parti stipulanti e altresì in un danno per i notai quando si consideri che gli atti presentati ai mede-

simi per l'autenticazione, rappresentano i due terzi di quelli esibiti all'Ufficio del Registro.

BACCI
MARESCALCHI.

Al ministro delle finanze per sapere quanti siano gli iscritti e quale il gettito di ciascuna categoria dell'imposta complementare, come segue:

sotto	2 %	sul reddito
da 2 % a	3 %	sul reddito
da 3 % a	4 %	sul reddito
		ecc.
da 9 % a	10 %	sul reddito
oltre	10 %	sul reddito

Ricci.

Al ministro dell'educazione nazionale per sapere come intenda provvedere, nell'interesse della conservazione delle bellezze naturali dell'Urbe, alla salvaguardia della Pineta detta di Villa Heriz — Via Panama — unica «oasi» di verde rimasta in quella magnifica zona periferica, pineta che è considerata zona vincolata, e che va continuamente diminuendo.

MAJONI.

PRESIDENTE. Lunedì 22 corrente alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio (1546). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1547). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocato nelle acque dell'Africa Orientale (1549). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore (1554). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'Agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione (1557). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti (1560). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo (1561). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Esercito (1576). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in Ente autonomo della Società cooperativa «Unione Militare» (1579). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1937-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1582). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio (1584). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa (1590). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma (1597). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1598). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie (1605). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali (1608). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV (1609). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1610). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione «Lloyd Triestino» per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente (1611). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1612). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esporta-

zione (1613). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1614). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara (1625). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di Navigazione «Tripovich» Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1632). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana (1633). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per olio d'oliva (1637). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero (1638). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV (1639). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LXXXV^a SEDUTA

LUNEDÌ 22 MARZO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2755	
Convocazione a domicilio		2775	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio » (1546). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2762	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (1547). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2762	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale » (1549). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2762	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore » (1554). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2763	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione » (1557). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2763	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con			
funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti » (1560). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2763
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del Comune di Lonate Pozzolo » (1561). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2763
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere » (1572). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2763
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario » (1576). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2764
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione Militare » (1579). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2764
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana » (1582). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2764
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio » (1584). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2765
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di ter-			

mini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa » (1590). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2765	legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione » (1614). (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2770
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma » (1597). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2765	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara » (1625). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo » (1598). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2768	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società di Navigazione "Tripovich" Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (1632). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di sopratasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie » (1605). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2768	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana » (1633). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali » (1608). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2768	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva. » (1637). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2771
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV » (1609). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2769	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero » (1638). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2772
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferenti provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, numero 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo » (1610). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2769	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV » (1639). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2772
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione "Lloyd Triestino" per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente » (1611). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2770	(Presentazione)	2755, 2768
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (1612). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2770	(Seguito della discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (1613). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2770	« Stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2756
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (1613). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2770	BOTTAI, ministro dell'educazione nazionale	2756
« Conversione in legge del Regio decreto-		Relazioni:	
		(Presentazione)	2755, 2774
		Ringraziamenti.	2755
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	2766, 2773
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		BISCARETTI GUIDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: De Martino Giacomo per giorni 1; Gigante per giorni 1; Majoni per giorni 1; Marescalchi per giorni 1; Marozzi per giorni 1; Messedaglia per giorni 1; Silj per giorni 1; Spezzotti per giorni 1. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Morrone, Del Carretto, Sandrini e Figoli des Geneys, ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti.

« Roma, 19 marzo 1937-XV.

« Eccellenza,

« a nome anche di mio fratello ing. Achille, La ringrazio commosso per il Suo gentile ricordo.

« Le sono poi riconoscente in modo particolare perchè ho visto rispettata la volontà del mio amatissimo Genitore, come Lei promise in una lettera che conservo tra i più cari ricordi di famiglia.

« La prego, Eccellenza, di gradire gli atti del mio più profondo ossequio.

« Dev.mo

« GIUSEPPE ANTONIO MORRONE ».

« Napoli, 22 marzo 1937-XV.

« Eccellenza,

« profondamente commossa per le parole pronunziate in codesta Alta Assemblea, in ricordo dei servizi resi al Paese dal compianto mio marito, prego V. E. accogliere l'espressione dell'infinita riconoscenza dei miei figli e mia per il conforto avuto nell'apprendere quanto onore si è voluto tributare alla memoria del nostro caro.

« Con i sensi della mia più alta stima.

« Marchesa DEL CARRETTO CARACCILO
DI CASTAGNETA ».

« Roma, 18 marzo 1937-XV.

« Eccellenza,

« La commemorazione che la E. V. si è degnata fare del mio Amedeo nell'Alto Consesso del Senato nella seduta del 16 corrente, mi giunse particolarmente gradita e mi ha commosso per le nobili espressioni con cui ha voluto onorare la memoria di lui, che per V. E. sentiva la più grande venerazione.

« Ringrazio V. E. della gentile comunicazione e l'Assemblea tutta per la parte presa al mio immenso dolore. Con ossequi

« Della E. V. devotissima

« OLGA CAPO SANDRINI ».

« Arenzano, 22 marzo 1937-XV

« Eccellenza,

« Ho ricevuto il resoconto della seduta gentilmente da Lei inviati. Ringrazio sentitamente l'E. V. e l'Assemblea tutta del Senato per le buone e sentite parole che, nella manifestazione di cordoglio tributata al caro Estinto, Ella si degnò pronunziare.

« Prendo occasione per inviare alla E. V. un ricordo del mio adorato consorte che, dopo 64 anni e 10 mesi di unione coniugale, mi lasciò quasi improvvisamente in un inconsolabile dolore.

« Devotissima

« ALICE FIGOLI AGNES DES GENEYS ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

DISEGNO DI LEGGE.

Dal Ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana (1646).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1592). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CONTI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. Principe Eugenio di Savoia Genova, Duca di Ancona (1600). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione (1556). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse all'industria privata (1517). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SALVATORE GATTI.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *Ministro dell'Educazione Nazionale*.

È ragione per me di commossa soddisfazione tornare tra voi, dopo qualche anno, investito d'un nuovo Ufficio di Governo dalla fiducia di S. M. il Re e del Duce. Nei vostri dibattiti ho risentita l'eco di quell'operosa saggezza nelle cose della politica e dell'amministrazione, con la quale voi, in altro tempo, voleste, a volta a volta, collaborare con me, or moderando, ora incitando la mia attività. Mi pare, davvero, mi consentirete di dirvelo con pieno cuore, di riprendere un'antica, cara consuetudine di comune lavoro, che non turba, anzi ravviva, il senso di responsabilità, da cui sono preso nel parlare della Scuola a uomini, i quali sono tutti della scuola amantissimi assertori; maestri, scienziati, studiosi, esempio alle nuove generazioni degno d'essere proseguito. Ebbero, taluni di voi, a dare opera agli ordinamenti della Scuola italiana e fascista, con provvidenze, leggi, riforme memorabili. A loro si rivolge, reverente e grato, il mio pensiero, nell'atto, che mi accingo a continuarne l'azione. A *continuare*, dico; a svolgere, cioè, secondo le esigenze dei tempi, gli eterni principii della cultura. Chè a questa, com'a supremo valore, deve ogni impresa d'insegnamento e d'educazione ispirarsi. Problemi nuovi insorgono, a mano a mano che l'Italia procede nel suo cammino, dall'indipendenza all'Impero. Mutano gli ordinamenti politici, le strutture sociali, i sistemi economici; e il popolo, il vasto popolo, che vi si muove, si rivolge alla Scuola per chiederle la necessaria preparazione intellettuale e morale. Per chiederle, dunque, di corrispondere alla vita, che è, ormai, nella pienezza dell'espressione, vita fascista, tra istituti, costumi, precetti fascisti; d'essere, insomma, Scuola

fascista. Voi ricorderete la formula, che, per molti anni, ha regolata la politica scolastica: *fascistizzazione della scuola*. V'era implicito un dualismo o, meglio, il riconoscimento d'un dualismo, ch'oggi ci sembra in via d'essere superato nell'unità di Scuola e di Fascismo, espressa nel comando mussoliniano: « La Scuola sul piano dell'Impero ».

Ebbe, a tal proposito, il mio predecessore, voi lo rammentate, a dichiarare, or è un anno preciso, dinnanzi a questa stessa assemblea, che la « unità » va « intesa non tanto in senso materiale quanto come espressione trascendente »; e a soggiungere, che « ogni legge da voi approvata ha avuto un tale orientamento e una tale mèta ». Eccovi, con le parole medesime, che ne ispirarono l'azione, indicato dal Quadrumviro De Vecchi il punto, dal quale ci conviene, oggi, partire. L'averci condotti a siffatta unità, che ci consente di lavorare con tutte le forze compatte, senza dispersioni, è suo merito grandissimo, ch'io intendo riconoscere. E lo riconosco, interprete, ne son sicuro, anche dei vostri sentimenti. I varii decreti d'aggiornamento delle leggi e di riordinamento degli organi di tutt'i settori dell'istruzione costituiscono, nel loro complesso, una ragguardevole riforma, che fa testo per noi. Non già per bloccarci la strada, ma per tracciarcela.

Questo vi spiega, perchè, con provvedimento, che sarà sottoposto alla vostra approvazione, quasi all'inizio del mio lavoro, io mi son preoccupato di proseguire nell'intrapresa unificazione delle leggi, mediante i Testi Unici. Perchè è necessario, anzi tutto, mettere dell'ordine nelle leggi. Un ordine formale, come tramite e mezzo d'ordine morale. Il vostro relatore, che ha scritte pagine, dove conoscenza e esperienza della Scuola s'illuminano d'una nobile tradizione, ne avverte acutamente, in più tratti, il bisogno, là, in specie, dove conclude la sua disamina dell'istruzione elementare.

Vediamo. L'ultimo Testo Unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare e sulle opere d'integrazione risale al 5 febbraio 1928. Il regolamento generale relativo fu emanato il 26 aprile dello stesso anno. Da tale data ad oggi, si hanno oltre cento tra leggi, decreti e ordinanze; senza contare le numerose circolari ministeriali. Una congerie enorme, che rivela, considerata punto per punto, necessità in determinati momenti sentite e imprescindibili, via via superate nell'incalzare di nuove; che rivela, altresì, se la riguardiamo nel suo insieme, esigenze non soddisfatte, poste da mutati orientamenti della vita del Paese. Una congerie, dunque, non un sistema. A questo vogliamo giungere, mirando, attraverso e oltre la lettera delle leggi, allo spirito di quella educazione elementare, che i ragazzi di questo nostro Regime ci chiedono. Può darsi, che il Testo Unico, formalmente inteso, non basti. Ma il costringerci a un metodo di ricognizione attenta e paziente delle norme in vigore ci gioverà, ripre-

sentandoci tutt'intera l'esperienza, che ci precedette, impedendoci, com'è ben giustamente avvertito il senatore Giannini, ogni velleità d'astratto riformismo, facendoci procedere con la realtà. Se questa ci dimostrerà esser necessario fare del nuovo, lo faremo, ma senza preconcetti e senza precipitazioni.

Su tre direttive, sembra fin d'ora, che si profilino possibilità di revisioni d'indirizzi e di strutture: le scuole rurali, che rappresentano, lo avvertiva, l'altr'ieri, il senatore Pende, una prima specificazione sociale della funzione della Scuola, dal Regime portate da meno di 2000 a più di 7000; l'avviamento professionale, ch'oggi gravita nella media, mentre è all'integrazione dell'elementare, che deve volgersi, per dare all'educazione del popolo carattere più concreto (di questo popolo, non dimentichiamolo, che vive e lavora in un ordine corporativo, che esige attitudini ben definite); l'Opera Nazionale Balilla, infine, che non è soltanto un sodalizio ginnico-militare, ma un organo d'integrale educazione del fanciullo nella società fascista. L'unità Scuola-Balilla s'è già largamente avverata nelle scuole rurali, proprio dove l'ambiente sociale più omogeneo consentiva una più rapida assunzione dei nuovi principii. I campeggi, le istruzioni, gli esercizi ginnici e sportivi devono essere concepiti e praticati, com'un aspetto intrinseco e costante della vita scolastica. Vita d'una piccola società, che già rispecchia e presenta la vita della più grande società, nella quale avrà domani da faticare e combattere. Il Sottosegretario Ricci ha, di questi problemi, una visione chiara e acuta. L'Opera, cui egli presiede, è già, in sé stessa, una scuola, che non attende se non di legarsi intimamente con l'altra. Io credo, che è da quest'unità, che certi indirizzi di pedagogia, propugnati così eloquentemente dal senatore Pende, potranno ricevere un primo, meditato, impulso.

Ecco in qual modo la ricognizione legislativa, di cui dicevo, può portarci sul filo della realtà a innovare *dal di dentro* gli istituti.

Dei quali, per altro, la stessa rinnovazione materiale non è aspetto secondario. Tra le leggi, che ho dianzi enumerate, ve ne sono alcune attinenti all'edilizia scolastica, la cui competenza appartiene, dal 1931, al Ministero dei Lavori Pubblici, che assolve egregiamente, ne dà atto al camerata Cobolli, ai suoi compiti.

L'edilizia riveste, tuttavia, un aspetto funzionale così preminente della scuola, che il Ministro dell'Educazione non può disinteressarsene; deve, anzi, seguirla nei suoi sviluppi, indirizzarla dal suo specifico punto di vista, strettamente scolastico, perchè anche nell'ordine costruttivo la scuola esige unità di soluzioni, corrispondenza della tecnica ai principii della didattica. La quale non ricerca l'efficienza nel lusso degli impianti, ma nella semplicità e nella chiarezza, che solo conferiscono dignità all'insegnamento. Con l'ausilio dei Provveditori, sto predisponendo un

panorama statistico-fotografico della scuola elementare italiana, che ci consenta, non appena possibile una metodica opera di bonifica, da condurre secondo un piano nazionale d'assieme e non secondo occasionali richieste.

Quel che il Regime fascista ha fatto per la casa della Scuola è notevolissimo; tanto più degno di rilievo, in quanto s'è lavorato in un periodo di eccezionali difficoltà, d'ordine specialmente finanziario, da parte dello Stato e dei Comuni. Limitando l'esame alle sole costruzioni per le scuole elementari, risulta che, dal 1922 al 1935, furono costruite in tutto il Regno 23.133 aule nuove, con una spesa globale di 1.489.936.841,10. Quando si consideri, che, dal gennaio 1879 al dicembre 1922, la spesa per tali costruzioni fu di 372.551.061, appare in evidenza, pur dando nel confronto il debito peso al diminuito valore della moneta, lo sforzo grandioso compiuto in questa materia. Infatti, nella massima parte i Comuni, degni di lode per le loro spontanee iniziative, ottennero per costruzioni e adattamenti di edifici scolastici il più valido aiuto da parte dello Stato, il quale, con l'assunzione del pagamento degli interessi sui mutui di favore e con la concessione di larghi sussidi, mise in grado le Amministrazioni locali di affrontare le ingenti spese.

La ripresa, anche in questo settore, dovrà trovarci pronti in senso modernissimo. Disposti, cioè, e capaci di assimilare alla vita scolastica tutti quegli elementi della tecnica, che sono, ormai, inerenti alla stessa formazione dell'uomo d'oggi.

Il filo del discorso mi porta a deviare, per un momento, dall'intrapreso esame degli altri Testi Unici. Ma vi torneremo. I problemi, in cui ci siamo imbattuti, meritano, che vi ci soffermiamo un poco. Sono, voi l'intendete, i problemi della radio e del cinema nella scuola. Il Duce, precorritore d'ogni evento e necessità, li ha posti all'ordine del giorno della scuola, fin dall'avvento del Regime fascista. È del 1924 un suo memorabile intervento, per introdurre nelle scuole questi due potenti ausili dell'insegnamento. In seguito, parlando e scrivendo della politica rurale del Regime, affermò che *«ogni villaggio deve avere la radio»*. Fu istituito l'Ente Radio Rurale, il quale, sotto l'impulso del Segretario del Partito e con il concorso attivo e volenteroso della scuola, superando non lievi difficoltà finanziarie, a diffuso, in soli tre anni, 9081 apparecchi, che servono 2 milioni di alunni. La sua opera continua e il Ministero vi collabora, perchè sia portata a compimento nel più breve giro di tempo. Tutti i dirigenti della scuola, infatti, sono stati impegnati a promuovere le necessarie iniziative, perchè ogni scuola elementare sia munita di apparecchi radioriceventi e, dovunque i mezzi finanziari lo consentano, di impianti con diramazioni in tutte le aule.

Il secondo problema, quello del cinema, impone uno sforzo considerevole. Lo stiamo studiando e impostando con organicità, in collaborazione col Ministero della Propaganda, perchè

sia evitata la benchè minima dispersione di mezzi e tutti siano, invece, convogliati a uno scopo. Pedagogisti, sociologi, politici, cineasti, sono concordi nell'affermare, che la cinematografia ha vasti compiti didattici ed etici. La rapidità impressa dal mondo moderno al ritmo della vita; il moltiplicarsi delle conquiste della scienza e della tecnica; gli avvenimenti politici e militari, che hanno immediate ripercussioni sulle situazioni economiche e sociali, esigono la risoluzione organica dei due problemi, i quali si presentano sotto un duplice aspetto: l'uno tecnico-finanziario, l'altro artistico-didattico. Se pensiamo, che una massa imponente, d'oltre 6 milioni di alunni, dal bimbo dell'asilo al giovane degl'istituti medi e superiori, potrà vivificare la sua cultura; comparandola ogni giorno, alla realtà della vita, col mezzo della radiofonia e della cinematografia; se pensiamo, ancora, che tutta questa fiorente giovinezza si fa nella famiglia spontaneamente propagandista di quanto nella scuola apprende, comprendiamo come sia necessario superare ogni difficoltà, per raggiungere la soluzione integrale, che sarà opportunamente graduata nel tempo, al fine di operare senza indugi, ma anche a seconda dei mezzi, a volta a volta a nostra disposizione.

Graduata, soprattutto, voglio precisare, per dar tempo alla didattica di assimilare la nuova tecnica. La radio e il cinema nella scuola non vogliono significare una aggiunta brutta di mezzi eterogenei ai libri, alle carte e tabelle illustrative e dimostrative; ma creazione d'una attitudine nuova dell'insegnamento e dell'apprendimento. Radio e cinema *scolastici*, trasmutati in altra funzione da quella che assolvono ordinariamente. Il camerata Solmi già ebbe, quale Sottosegretario all'Educazione Nazionale, a affrontare questi aspetti del problema; e il camerata Giuliano vi ha, di recente, dedicato uno scritto acuto e audace. Uomini della scuola, l'uno e l'altro; e non i soli, chè studiosi e pedagogisti ne intendono, ormai, l'importanza: per le scuole medie (v'è, già, chi indica nella radio e nel cinema mezzi di diffusione e integrazione della stessa « lezione » universitaria), per le medie, dicevo, non meno che per le elementari.

E passiamo a parlare dell'insegnamento medio. La situazione legislativa di questo settore è pure assai complicata. Il Regio Decreto del 6 maggio 1923, che fu emanato in virtù dei pieni poteri dati al Governo Fascista dalla legge 3 dicembre 1922, riordinò su nuove basi tutto il sistema della istruzione media, la quale, dalla Legge Casati del 1859, non aveva avuto mai organica sistemazione.

Il nuovo ordinamento era basato sui seguenti principi fondamentali: tipi di scuole nettamente distinti con caratteristiche e finalità proprie; *numero chiuso* degli alunni, che si potevano iscrivere in ciascuno istituto; cultura umanistica a base di ogni forma d'istruzione media; esami organizzati in modo, da rendere possibile l'accerta-

mento della maturità mentale e culturale dell'alunno.

Dall'attuazione di questo sistema sono trascorsi, ormai, quasi tre lustri. Durante questo periodo, furono presi numerosi provvedimenti legislativi e dettate norme giuridiche, che hanno portato notevoli modificazioni alle linee fondamentali della legge organica del 1923. Non ne segnalerò nessuno in modo particolare. Ma dirò solo, che sono circa una quindicina, fino al Regio Decreto del 26 settembre 1935, che ha aggiornato la legislazione relativa all'istruzione media, le disposizioni, modificanti in modo sostanziale la legge del 1923. Ma, oltre coteste, s'hanno una quarantina di provvedimenti di carattere legislativo e una cinquantina di carattere regolamentare. È evidente, anche qui, la necessità d'unificare e coordinare.

Meno intricata, forse, è la selva dei provvedimenti per l'istruzione tecnica, di cui, con alcune riserve degne di nota, ci ha parlato il senatore Libertini. La legge sul riordinamento dell'istruzione media tecnica è del 15 giugno 1931; è, quindi, assai recente. Bisogna considerare, però, che il personale degli istituti d'istruzione tecnica è regolato, quasi del tutto, da un decreto del 1923, da un regolamento del 1924, da successive modificazioni, che riguardano lo stato giuridico dei presidi e professori degl'istituti d'istruzione media (classica, scientifica e magistrale). Norme speciali sulle nomine dei presidi e direttori degl'istituti e delle scuole tecniche furono emanate nel 1934. I Consorzi per l'istruzione tecnica sono regolati con disposizioni del 1935; le scuole e i corsi di avviamento dalla legge 7 gennaio 1929, e dalla legge 22 aprile 1932, detta del « riordinamento ».

Ho tralasciato di citare altri numerosi provvedimenti intermedi; e tralascio di citarne dei successivi, fino al 1936, relativi al personale, ai concorsi, a passaggi di corsi dai Comuni allo Stato. Manca, fino ad oggi, per tutti gl'Istituti d'istruzione tecnica, un testo, che rechi norme sugli alunni, gli esami e le tasse. Manca, soprattutto, un collegamento organico con l'ordine corporativo, che il senatore Miliani invoca con tanta ragione.

Ecco, per questo riguardo dell'unificazione dei testi di legge, prospettarsi un problema, che va oltre la mera questione di forma. Si vedrà, che numerose disposizioni son comuni ai varii rami della « media ». E non potrebb'essere altrimenti. È da supporre, anzi, che si sarà tratti a approfondire tal comunità di disposizioni, là dove vi è identità di istituti, di compiti, di strutture. Nè è da escludere, che l'unità possa apparire necessaria, non solo nelle leggi, ma anche in taluni degl'istituti d'istruzione. Non manca, tra gli uomini della Scuola, chi propende, addirittura, verso l'unità della media inferiore: lo hanno ricordato, con parere, forse, non del tutto concorde, i senatori Pende e Giannini. L'idea non è neppur nuova; risale, anzi, a prima della legge Casati e in ogni progetto di riforma è tornata in discussione. Sono note le obiezioni contro questo pos-

sibile tipo di « media » indifferenziata. Si paventa un eccessivo livellamento degli studii. Senonchè scuola unica non vuol dire scuola di masse. Queste hanno la loro scuola: quella di avviamento, di cui ho dianzi detto essere auspicabile una gravitazione verso la « elementare ». In ogni modo, se le obiezioni dovessero considerarsi valide, occorrerebbe domandarsi, se la falsa differenziazione in vigore, che mantiene separate due scuole con programmi pressochè uguali, non sia un pericoloso compromesso, dal quale non si traggono nè i vantaggi dell'unità nè quelli della distinzione. È tempo, in altri termini, di decidersi per una soluzione genuina, schietta, che o unisca organicamente le scuole o organicamente le separi, assegnando a ognuna il suo proprio compito. Dalla attuale commistione, « classiche » e « tecniche » stanno per essere irreparabilmente guaste; e, quel ch'è peggio, corre rischio d'uscirne guasta la cultura media, della cui funzione, nella cultura generale del Paese, ha con sì acute osservazioni discorso il vostro relatore.

Ma, a questo problema ho voluto accennare solo per indicarvi, anche in questo grado dell'ordinamento scolastico, un punto, intorno al quale tutt'un lavoro di revisione e d'aggiustamento si rende, ormai, necessario; proprio, per ravvivare e avvalorare, anche attraverso i nuovi studi tecnici, la nostra tradizione umanistica. Lo compiremo, senza preconcetti, senza partiti presi, facendoci guidare solo dalle reali esigenze educative della società fascista.

A questa società noi dobbiamo dare l'educazione, di cui ha bisogno, per organizzarsi nel mondo e nel tempo, in cui vive. Infinite discipline nuove le abbisognano, che non contraddicono alle antiche, ma esigono opportune mutazioni d'indirizzi didattici, perchè il nuovo non sia una meccanica aggiunta all'antico. Un campo, nel quale, ce lo diceva il senatore Giannini, è stato e sarà ancora necessario compiere un'opera di sistemazione e di assestamento, è quello della cultura militare. Questo insegnamento, che, da tre anni soltanto, si impartisce nelle scuole medie e superiori, trovò la sua origine ed il suo fondamento in quelle tre leggi fondamentali, emanate contemporaneamente e fra loro strettamente connesse, che, sul principio dell'anno XIII, gettarono le basi per la formazione della Nazione militare.

Affermato il principio, che « le funzioni di cittadino e di soldato sono inscindibili nello Stato fascista »; e che « l'addestramento militare è parte integrante della educazione nazionale », la prima delle tre leggi prescriveva, che, nelle scuole medie ed universitarie, la preparazione militare dovesse essere integrata da un insegnamento di cultura militare, armonizzato con gli altri insegnamenti di cultura generale. In applicazione immediata, l'ultima delle tre leggi istituiva i corsi di cultura militare, fin dall'anno XIII^o, distribuendoli in tre gradi (un anno nelle scuole medie inferiori, due nelle superiori e due nelle Università) e fissava i

limiti orari e le generali direttive programmatiche dell'insegnamento.

Queste le linee dalle leggi fondamentali dell'anno XIII tracciate. Durante il primo periodo, d'attuazione, si sono potuti raccogliere dati preziosi d'esperienza, i quali permettono, oggi, a distanza di tre anni, di tirar le somme e di indicare, con maggiore sicurezza, le vie da percorrere. Quattro sono, sulla scorta di tale esperienza, i problemi, che s'impongono: quello dei limiti dell'insegnamento, quello dei programmi, quello dei libri di testo; quello, infine, degli insegnanti. Per quanto riguarda i limiti dell'insegnamento, è necessario non dimenticare mai, che la cultura militare è stata concepita dalla legge, come elemento d'integrazione della più vasta e complessa azione educativa, che lo Stato Fascista si è assunta, nell'affermata concezione unitaria del cittadino-soldato. Nettamente distinti sono i compiti della scuola in questo campo, in confronto con quelli, che la legge ha affidati alle organizzazioni giovanili del Regime. A queste spetta, infatti, l'integrale preparazione militare (fisica e tecnica); alla scuola è riservato un insegnamento, che, armonizzato e coordinato con gli altri, deve integrare la preparazione militare, non esserne un duplicato.

Di pieno accordo con l'Ispettorato per la preparazione pre e post-militare, si è ritenuto, che i limiti fissati dalla legge del '34 fossero sufficienti, salvo l'aumento da 20 a 30 ore annuali; e, pertanto, dal prossimo anno scolastico, l'insegnamento nelle scuole medie sarà tenuto in quei limiti. Sarà, cioè, nuovamente impartito per un anno, nei corsi inferiori; e per due anni, nei corsi superiori, lasciando invariato l'insegnamento biennale universitario.

Non meno importante è il problema dei programmi, che non possono, evidentemente, restare rinserrati in semplici linee schematiche, ma devono avere il loro pieno sviluppo, anche per impedire le interpretazioni arbitrarie, di cui taluni dei libri di testo, che si sono venuti pubblicando, sono la documentazione. È sembrato, perciò, giunto il momento di fissare, anche per la cultura militare, al pari di tutti gli altri insegnamenti, i programmi analitici, che una Commissione, costituita da uomini di sperimentata competenza e di larga esperienza militare e didattica, designati in parte dai Ministeri militari e dall'Ispettorato Generale per la preparazione pre e post-militare, ha, ormai, apprestati: l'insegnamento di primo grado avrà principalmente scopo informativo; quello di secondo grado, carattere formativo. L'insegnamento di terzo grado avrà vero e proprio carattere di insegnamento superiore; e dovrà dare ai giovani, destinati a formar la classe dirigente di domani, la conoscenza dei maggiori problemi di carattere politico-militare, inerenti alla difesa della Nazione. Qui, naturalmente, non si fisseranno programmi, ma semplici linee direttive o punti d'orientamento.

E siamo così posti dinanzi al problema dei libri di testo, che è la naturale filiazione del problema dei programmi. Senza voler pensare ad un vero e proprio libro di Stato, quale s'è fatto per le scuole elementari, può, invece, e deve il libro per l'insegnamento della cultura militare, nella prima fase di applicazione dei nuovi programmi (e, cioè, in via del tutto transitoria) essere pubblicato a cura del Ministero, per evitare che, attraverso interpretazioni arbitrarie degli autori, l'insegnamento possa essere deviato dall'indirizzo, che ad esso intendono imprimere i nuovi programmi. Ma è opportuno dire, subito, ben chiaro — per allontanare i timori, da qualcuno manifestati — che la creazione d'un libro unico per la cultura militare non significa affatto un avviamento o un esperimento per l'istituzione dei testi di Stato per la Scuola media. Questo della cultura militare non soltanto sarà l'unico libro di Stato per l'insegnamento secondario, ma esso stesso dovrà in seguito scomparire, per dar luogo alla piena libertà di pubblicazione e d'adozione di qualunque testo, non appena si sarà creata, anche per questa materia nuova, una tradizione didattica.

Rimane, ultimo, il problema degli insegnanti. Certo, l'esperienza di questi primi tre anni, così largamente estesa negli ultimi due, permette già di fare una valutazione ed una selezione; ma non può dirsi (e sarebbe assurdo, del resto, attenderselo), che si sia ormai formato un corpo di docenti, in tutto rispondente alle esigenze del nuovo insegnamento. Tuttavia, molto cammino s'è già percorso e molto gioveranno ad affrettare la marcia i provvedimenti or ora esposti, i quali daranno un indirizzo preciso e sicuro ed un contenuto organico alla cultura militare, permettendo eventualmente di istituire, in tempo non lontano, anche per questa nuova materia (e limitatamente, s'intende, agli ufficiali in congedo), un vero e proprio esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento medio. Per il momento, il problema degli insegnanti non può essere considerato, se non riguardo alle modalità della nomina; nel senso, cioè, di stabilire, se convenga lasciare all'Amministrazione centrale il compito della scelta o rimettere tale compito alle autorità scolastiche locali. Poichè, l'Amministrazione centrale, fra i numerosissimi aspiranti, non avrebbe modo di far cadere la propria scelta sugli elementi più idonei o più indicati per la sede o l'istituto, è evidente l'opportunità che, come per le altre materie d'insegnamento, la facoltà di nomina e di sostituzione degli incaricati sia data ai capi dei singoli istituti, che provvederanno, d'accordo con i Comandi di Zona militare.

Su tutti i provvedimenti, a cui ho accennato è stato sentito, preventivamente, il parere dell'Ispettorato Generale per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione, che, per l'essenza stessa della sua funzione, deve essere l'organo consultivo tecnico del Ministro dell'Educazione Nazionale in materia di cultura militare. Mi piace mettere in rilievo la collaborazione fervida, che

esso, sotto la direzione del Vostro collega, senatore Grazioli, ha dato, con piena comprensione delle esigenze del nuovo insegnamento, in rapporto a quelle generali della scuola; e la perfetta identità di vedute, che, su tutti i punti in discussione, s'è subito manifestata.

Le nuove discipline militari, che abbracciano istruzione media e superiore, mi conducono a questa, il cui panorama legislativo è, per fortuna, meno ricco d'elementi. Il Testo Unico è del 1933. Dopo, troviamo nove Regi Decreti di varia importanza, tra i quali, salienti, quelli dell'anno XIII. Qui, l'ulteriore unificazione non solo non appare urgente, ma anzi da rimandare addirittura a quando dei nuovi ordinamenti avremo più distesa e compiuta esperienza. Poichè è da questa, che intendiamo farci guidare, si ha da attendere che si formi.

La nuova organizzazione degli studi superiori, portando sullo stesso piano, rispetto allo Stato, tutti gli enti universitari; aggregando la maggior parte degli istituti superiori autonomi alle Università; riunendo, quindi, forze prima disperse e, talora, contrastanti; limitando, da un lato, la libertà delle autorità accademiche di stabilire l'ordinamento didattico delle Facoltà e Scuole e d'istituire o variare gli insegnamenti, dall'altro, la libertà degli studenti di scegliere le discipline da seguire nel corso dei loro studi; e, soprattutto, distinguendo gli insegnamenti in fondamentali e complementari; ci mette innanzi a un sistema rigido, uniforme, accentrato, di cui percepiamo già i vantaggi nell'indirizzo unitario, regolabile con criterii più generali, riconducibili, quindi, a quella funzione nazionale e sociale, che pur deve l'Università, nel suo precipuo fine scientifico, adempire.

Temono parecchi, che una cosiffatta uniformità non sia per nuocere a quell'agile moto degli studi, da cui soltanto la cultura d'una Nazione riceve impulso e prende equilibrio. Tema non arbitraria, se l'unità conquistata avesse a considerarsi come fine a sè e non, com'è e ha da essere, condizione necessaria alla cultura medesima per dirigere il suo proprio moto, secondo le proprie intime esigenze. Nessuno vorrà sostenere, che i 1937 insegnamenti, fioriti sui rami delle vecchie autonomie, fossero tutti a servizio della scienza. Degli scienziati, forse; se pure siano da considerarsi scienziati coloro, che servono la scienza per servirsene. Le dispersioni, le deformazioni, le interferenze di ieri, nel mondo universitario, non sono una favola. Ma non bisogna, ora, favoleggiare di un'immota unità, in cui ogni libera ricerca sarebbe impedita. L'Università italiana è, oggi, un corpo; ma un corpo, dove il sangue circola e ogni membro adempie la sua funzione. Dove la stessa funzione di comando, quindi, deve avere e ha i suoi organi, nel Ministro e ne' suoi uffici, ma non deve menomare o sopprimere, se non nei casi estremi, la funzione degli organi dipendenti. Facoltà, Senati Accademici, Rettori e Direttori, sono da me con-

siderati come altrettanti aspetti di quell'unità funzionale, che culmina, ma non s'esaurisce, nella autorità del Ministro. Questa sarà intera, solo se s'eserciterà nel suo grado, dopo avere da ogni grado subalterno preteso un funzionamento intero e responsabile. (*Applausi*). Già, per i trasferimenti mi son valso di questo metodo, che ha le sue radici nello stesso decreto del 20 giugno 1935—Anno XIII. Ritengo, che su questa via troveremo gli elementi d'un'interpretazione e attuazione vitali della raggiunta unità.

Il senatore Moresco accennava, l'altro giorno, alle Scuole di perfezionamento e di specializzazione, di cui un Comitato del Consiglio Superiore, presieduto dal senatore Giuliano, sta studiando una nuova sistemazione. Anche queste Scuole, opportunamente ridistribuite, potranno giovare a correggere l'uniformità, a imprimerle quelle variazioni, che, da luogo a luogo, si rendano necessarie nell'organismo universitario. Esse, o non hanno ragione d'essere (e le superflue saranno abolite) o debbono, ognuna, rappresentare davvero un elemento, un principio, un dato nuovo nel sistema. Nell'Università, uguale per tutti, le Scuole o sono un vero perfezionamento e una vera specializzazione o non sono. Insegnamenti, metodi, sperimentazioni, lezioni, esercitazioni, lavori, tutto nelle Scuole ha da corrispondere a tale indirizzo.

Ove all'azione di coteste Scuole si congiunga, viepiù e meglio ordinata e alimentata, l'azione di ricerca dei laboratorii, di cui s'occupava con tanto appassionata competenza il senatore Soler, si determinerà una potente ripresa di quella ricerca scientifica, che è la condizione prima della vita universitaria. Nessuno sostiene, che la ricerca abbia a essere prerogativa esclusiva dell'Università, camerata Giannini. Non potrei sostenerlo io, che conosco, per esperienza diretta, quale importante contributo possa portarvi, e vi porti, lo stesso ordinamento corporativo. Ma è mio preciso dovere impedire, che un concentramento burocratico della azione di ricerca fuori dell'ambito universitario, riduca la cultura superiore alla sola lezione. (*Applausi*).

Avrei finito, se, dopo avere rassicurato il senatore Todaro dell'ormai riconosciuta legittimità degli studii agrari nelle nostre Università e dopo aver promesso ai senatori Moresco e Libertini di riprendere gli argomenti, da loro toccati, delle Biblioteche e delle Belle Arti, quando mi sarà dato avere i mezzi e prendere i provvedimenti necessari per più ampia definizione di compiti, non volessi rispondere, sia pure brevemente, alle sollecitazioni del senatore Cian per la stenografia. Di rado, noi abbiamo di quest'arte dello scriver veloce sentito parlare con sì commossa eloquenza, ravvivata dall'orgoglio d'un'antica tradizione italiana e dalla personale esperienza d'uno studioso illuminata di poesia. Dal primo tentativo del 1872, compiuto dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, d'istituire alcuni corsi di stenografia Gabelsberger-Noë nelle scuole tecniche, al Regio Decreto del

18 marzo 1928—VI, che ha sancita l'esclusività di questo sistema per l'insegnamento, la storia scolastica, per così dire, della stenografia italiana è assai movimentata. Io non ho, ora, i dati necessari per stabilire, se la fissazione di un sistema abbia o non giovato alla diffusione della stenografia, per la quale si invoca, da più parti, una regolata concorrenza di metodi. So, che fautori dell'una e dell'altra tendenza concordano nel chiedere la diffusione sempre maggiore d'una disciplina, che rispecchia uno dei caratteri della vita odierna: la velocità. Questa fondamentale concordia mi conforta a pensare, che alle riaperte polemiche mi sarà dato trovare una soluzione confacente all'interesse degli studi.

Riprendo, per concludere, il corso del mio dire. Alcuni di voi hanno voluto ricordare, durante questa discussione, il discorso, ch'io ebbi a pronunciare dinanzi alla Camera dei Deputati, or sono appena quattro giorni. Motivo fondamentale di quel discorso fu questo: che mi sarei rifiutato di mettermi per la via pericolosa dei cosiddetti « ritocchi »; cioè, delle minute revisioni di questo o quel particolare. Quando da uno dei vostri autorevoli colleghi m'è stato, appunto, rivolto l'invito di non lasciarmi tentare dalla voluttà (del resto, assai relativa) dei « ritocchi », la mia decisione era, nello stesso senso, già presa. Nessun « ritocco »; ma, da un'osservazione attenta della Scuola viva, direi quasi della Scuola in vita, mentre, cioè, opera, lavora, svolge i suoi compiti, trarre gli orientamenti generali, necessari per farla resistere e prevalere nel vasto campo della cultura e dell'educazione, nel quale, ormai, tanti organismi nuovi le si affiancano. Non si tratta, dunque, di « applicare » alla Scuola lo specifico d'un'altra riforma; ma di portare la scuola a riformare sè stessa, secondo le sue esigenze reali, portando rimedio *dal di dentro* ad alcune sue innegabili deficienze di struttura e di metodo. Perciò, tra tanti possibili indirizzi del mio lavoro, ho prescelto quello, forse meno brillante e originale, dei Testi Unici. Per legarmi alla lettera della Scuola e, solo attraverso alla lettera, giungere al suo spirito, ai suoi valori universali.

È un indirizzo, questo, quasi sperimentale (dai fatti ai principii, dall'osservazione diretta alla regola generale), che quanti hanno avuto, da qualche anno, la grande responsabilità di lavorare sotto la guida del Duce, hanno ormai nel sangue. Lo spirito delle leggi non è per noi, secondo un vecchio, noto paradosso, dello spirito sulle leggi. È, nelle leggi, il riflesso della lezione delle cose. Che ci sforzeremo, quindi, di cogliere nelle leggi della scuola. (*Vivissimi generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le entrate e le spese del Comitato centrale dell'Opera Nazionale Balilla, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (appendice n. 1).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell' Egeo, all'atto del loro rimpatrio » (N. 1546).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 1547). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 11, dopo le parole: ad eccezione, sono aggiunte le seguenti: dell'articolo 1, che ha vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale » (N. 1549). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il

Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia Marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore » (N. 1554). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione » (N. 1557). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione ».

Prego il senatore Segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni della Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti » (N. 1560). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo » (N. 1561). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo ».

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1937

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere » (N. 1572). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal Titolo IX, Capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario » (N. 1576). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa "Unione Militare" » (N. 1579). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa "Unione Militare" ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione militare ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazio-

nale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1582). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936 — Anno XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio » (N. 1584). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa » (N. 1590). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma » (N. 1597). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. I. C.) con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.), con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Carletti, Casanova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Centurione Scotto, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancona, De Bono, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Grazioli, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lucioli.

Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marracino, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Menozzi, Miari de Cuman, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Mormino, Morpurgo, Mosconi, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pende, Perris, Petrone, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci, Romano

Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Vinassa de Regny.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1615):

Senatori votanti 176

Favorevoli 164

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio (1546):

Senatori votanti 176

Favorevoli 172

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1547):

Senatori votanti 176

Favorevoli 172

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia ma-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1937

rina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale (1549):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore (1554):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione (1557):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti (1560):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo (1561):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Co-

dice penale, commessi in danno di persone povere (1572):

Senatori votanti	176
Favorevoli	174
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Esercito (1576):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa «Unione Militare» (1579):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1937-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1582):

Senatori votanti	176
Favorevoli	174
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio (1584):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Ita-

liana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa (1590):

Senatori votanti 176

Favorevoli 172

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma (1597):

Senatori votanti 176

Favorevoli 170

Contrari 6

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai (1647).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo » (N. 1598). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modifi-

cazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie » (N. 1605). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali » (N. 1608). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, col quale viene aumentato di lire 1.250.000 il limite di impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV » (N. 1609). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV, con le seguenti modificazioni:

Agli articoli 2 e 3 del decreto stesso sono aggiunti i seguenti comma:

Art. 2. — « In luogo del sussidio per fabbricati distrutti di cui al presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici può concedere ai Comuni in proprietà i ricoveri costruiti per alloggio dei senza tetto, quando essi rispondano alle esigenze dei pubblici servizi, ai quali debbano essere adibiti. L'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile sarà pagato dal Comune cessionario in venti rate semestrali eguali, comprensive del capitale e degli interessi al 5,50 per cento ».

Art. 3. — « Ai proprietari di case distrutte, che abbiano titolo alla concessione del sussidio statale per un ammontare non inferiore ad almeno il 90 per cento del costo di uno dei ricoveri già costruiti al 28 febbraio 1937-XV, dal Ministero dei lavori pubblici, per alloggio dei senza tetto, il Ministero stesso ha facoltà di assegnare, anche

« senza espressa domanda dei proprietari interessati, un ricovero in luogo del sussidio, il quale s'intenderà senz'altro elevato sino alla concorrenza del costo del ricovero.

« I ricoveri, che rimanessero disponibili, potranno essere ceduti ai proprietari di case distrutte, i quali, avendo titolo per la concessione del sussidio statale a termine del presente articolo, si obblighino di pagare l'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile in venti rate semestrali eguali, comprensive del capitale e degli interessi al 5,50 per cento ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1610). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 18 febbraio 1937-Anno XV, n. 146, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione

della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di Navigazione "Lloyd Triestino" per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente » (N. 1611). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione "Lloyd Triestino" per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (N. 1612). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (N. 1613). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI Guido, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione » (N. 1614). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara » (N. 1625). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di Navigazione "Tripovich" Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (N. 1632). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società

Anonima di Navigazione "Tripovich" Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società anonima di navigazione « Tripovich » servizi marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1633). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'isti-

tuzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva » (N. 1637). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937 — Anno XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero » (N. 1638). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937—Anno XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato ese-

cuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV » (N. 1639). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma il 21 dicembre 1936-XV fra l'Italia e il Portogallo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Carletti, Casanuova, Catalani, Caviglia, Centurione Scotto, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciruolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancona, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Grazioli, Graziosi, Gualtieri.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Luciolli.

Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Mayer, Mazzoni, Menozzi, Miari di Cumani, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Mormino, Morpurgo, Mosconi, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Pende, Perris, Petrone, Pinto, Pittacco, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Ricci, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Sitta, Solari, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vighiani, Vinassa de Regny.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1598):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di sopratasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie (1605):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali (1608):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV (1609):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1610):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione «Lloyd Triestino» per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente (1611):

Senatori votanti	160
Favorevoli	155
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1612):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1613):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1614):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara (1625):

Senatori votanti	160
Favorevoli	155
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di Navigazione «Tripovich» Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1632):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana (1633):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione

di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva (1637):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero (1638):

Senatori votanti	160
Favorevoli	158
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV (1639):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Gualtieri e Antona Traversi a presentare alcune relazioni.

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato a relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1º aprile 1935 - Anno XIII, n. 343 (1543). - (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

ANTONA-TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo (1555). - (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione

di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica (1578). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali (1595). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Gualtieri e Antona-Traversi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. Il Senato sarà convocato a domicilio.

I senatori salutano il Presidente con applausi vivissimi e prolungati.

La seduta è tolta (ore 18,15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



LXXXVI^a SEDUTA

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Zippel, Miliani, Supino e Cesareo)	Pag. 2786
(del Sottosegretario di Stato Canelli)	2788
PRESIDENTE	2786
SOLMI, ministro di grazia e giustizia.	2788
Commissari:	
(Nomina a commissario dei senatori Gino Gasperini e Perrone Compagni per la Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, del senatore Todaro per la Commissione per Pesame dei disegni di conversione in legge dei decreti-legge)	2781
Congedi	2778
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata » (1517). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2788
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli » (1534). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2788
« Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34 » (1538). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2788
« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 » (1539). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2791
« Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 » (1540). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2793
« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 » (1543). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2795
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri » (1544). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2795
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo » (1548). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2796
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo » (1555). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2796
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione » (1556). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2796
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati » (1558). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2796
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare » (1573). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2797

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938 Anno XVI » (1641). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2797
ROLANDI RICCI	2797
GIAMPIETRO	2806
(Presentazione)	2782
Interrogazioni:	
(Annuncio)	2815
(Risposta scritta)	2817
Leggi sul lotto	2781
Nell'Annuale della Fondazione dell'Impero .	
PRESIDENTE	2778
Nomina del Ministro dell'Africa Italiana . .	2781
Nomina del Segretario del Partito a Mini- stro Segretario di Stato	2781
Omaggi	2779
Registrazioni con riserva	2781
Relazioni:	
(Presentazione)	2783-2815
Ringraziamenti	2778
Tariffe doganali	2781
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2814

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 marzo, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Badaloni per giorni 20; Berenini per giorni 20; Beverini per giorni 7; Borromeo per giorni 20; Castiglioni per giorni 20; Cattaneo della Volta per giorni 20; Ciccotti per giorni 15; D'Achiardi per giorni 5; Da Como per giorni 20; Danza per giorni 20; De Capitani D'Arzago per giorni 1; Di Benedetto per giorni 8; Fantoli per giorni 7; Gavazzi per giorni 15; Gonzaga per giorni 20; Grosso per giorni 20; Mazzucco per giorni 20; Menozzi per giorni 5; Messedaglia per giorni 20; Micheli per giorni 7; Montuori per giorni 20; Moresco per giorni 10; Morpurgo per giorni 20; Muscatello per giorni 1; Orlando per giorni 5; Pagliano per giorni 20; Passerini Angelo per giorni 20; Passerini Napoleone giorni 20; Poggi Cesare per giorni 20; Poggi Tito per giorni 20; Pujia per giorni 3; Ronco per giorni 20; San Martino per giorni 15; Sarrocchi per giorni 10; Torraca per giorni 20; Treccani per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Per il primo anniversario dell'Impero.

PRESIDENTE. Il Senato riprende le sue sedute mentre risuonano ancora gli echi solenni e festosi delle grandi giornate imperiali. Uno spettacolo che non sarà dimenticato di potenza, folgorante espressione della forza e della gioventù immortale di Roma richiamata dal Fascismo alla sua missione di dominio e di incivilimento; un consenso vasto e profondo come non mai di tutto un immenso popolo intorno al suo glorioso Sovrano, intorno al Duce fondatore dell'Impero e creatore dei nuovi destini della Patria; una concordia viva e veggente di speranze, di certezze e di volontà per il domani affidato alla coscienza unanime della Nazione, all'incrollabile vigore della sua fede, alla sua capacità di affrontare ancora ogni prova e ogni sacrificio, se fosse necessario, per la difesa e per il trionfo dell'Italia fascista. Gran ventura è stata la nostra di aver potuto vedere e vivere tali giornate, non tanto commemorative del memorando avvenimento compiutosi or è un anno, quanto annunziatrici esse stesse di una nuova storia che feconderà quell'avvenimento in una totale rigenerazione spirituale, in un degno potenziamento morale e politico della stirpe italiana. (*Approvazioni*).

Ai prodi che versarono il loro nobile sangue su la terra d'Africa per schiudere all'Italia questa nuova era di grandezza, ai sapienti e valorosi artefici della vittoria della civiltà sulla barbarie, dell'eroico coraggio di Mussolini sulla coalizione delle avare ipocrisie dottrinarie, a tutti gli animosi soldati della guerra che ha vendicato il triste passato e assicurato finalmente alla Patria nostra il rango che le spettava nella gerarchia degli Stati, il Senato rinnova il suo saluto di ammirazione e di riconoscenza, in un medesimo palpito d'amore con l'intera Nazione. (*Vivissimi generali e prolungati applausi*).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Corbino, Grandi e Mango, ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato.

«Eccellenza,

«ho tardato ad esprimere la nostra riconoscenza all'E. V. poichè desideravo ringraziarla di persona, ed ho rinunciato a questo, che ritenevo anche un dovere, solo per il timore di recare disturbo all'E. V. in un momento particolarmente preso dagli impegni dell'altissima carica.

«Quanti hanno assistito alla commemorazione fatta dall'E. V. in Senato ci ha narrato della impressione indimenticabile subita ma, come figli, possiamo aggiungere che solo l'affetto, nella cornice di una elevatezza sublime di contenuto e di

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1937

forma, poteva ispirare le parole dell'E. V., solo l'affetto poteva indurre a parlare così accoratamente dell'Uomo buono e generoso.

«Pensi, Eccellenza, quale Padre Egli è stato, e come le parole dell'E. V. hanno destato nel cuore dei figli le risonanze più intime, più care.

«Con riconoscenza e con devozione imperitura mia sorella ed io la preghiamo, Eccellenza, di accogliere i nostri ringraziamenti ed i nostri ossequi.

« Roma, 24 marzo 1937-XV.

« Dev.mo UGO CORBINO ».

« Catanzaro, 5 aprile 1937-XV

« Eccellenza,

« Voglia anzitutto scusare il nostro ritardo, dovuto al fatto che, in seguito ad un'altra disgrazia che ci ha colpiti, in questo momento nessuno della famiglia risiede a Corinaldo, cosicché solo con notevole ritardo ci è stata recapitata la Sua gentile comunicazione.

« Ricordo, e ricorderò sempre per avermelo mio Padre ripetutamente affermato, come Egli si onorasse della stima e dell'amicizia dell'E. V., delle quali egli ha avuto una ultima manifestazione nelle nobili parole con cui la E. V. ha voluto commemorare la sua scomparsa nella seduta del 16 marzo.

« Parole che ci hanno profondamente commosso, e delle quali, anche a nome di mia madre e di mio fratello, tengo a ringraziare nel modo più vivo e deferente la E. V.

« Con questi sentimenti, voglia, Eccellenza, gradire gli ossequi devoti di

« PIERO GRANDI ».

« Napoli, 23 marzo 1937-XV.

« Eccellenza,

« A nome di tutta la mia famiglia sentitamente ringrazio l'on.mo Senato del Regno e personalmente Lei, delle rinnovate espressioni di condoglio rivolteci in occasione della fine del compianto mio Padre, senatore Camillo Mango, e del ricordo di Lui nella tornata del 16 cottente.

« Le sono molto grato altresì dell'invio di una copia del resoconto dell'anzidetta seduta.

« Si voglia compiacere, Eccellenza, di gradire i sensi del mio più profondo e fascistico ossequio.

« Dev.mo GUIDO MANGO ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Elenco degli omaggi pervenuti al Senato dal 15 marzo al 5 maggio 1937-XV.

Senatore Antonio Taramelli: *Roma ricostruttrice in Sardegna*. Roma, 1936-XIII.

Michele Federico Sciacca:

G. A. Costanzo: *Antologia di poesie e prose scelte*. Vol. I. *Poesie scelte*. Aquila, 1933.

Riccardo Del Giudice: *I lavoratori del commercio nell'impresa africana*. Rocca San Casciano, 1937 - Anno XV.

Biagio Borriello: *Cenni riassuntivi sull'attività svolta dalla Federazione enti mutui assicurazione infortuni agricoli (24 maggio 1934-31 dicembre 1936)*. Roma, 1937-XV.

Annibale Alberti: *Il Regime fascista e il Parlamento*. Roma, 1936-XV.

Senatore Luigi Messedaglia:

1° *Documento epigrafico veronese inedito del 1326*. Verona, 1936;

2° *Nota premessa alla ristampa della relazione parlamentare di Angelo Messedaglia sul catasto e sulla perequazione fondiaria*. Verona, 1936-XIV.

3° *La dedizione di Verona a Venezia e una bolla d'oro di Michele Steno*. Venezia, 1936;

4° *Parole pronunciate nell'adunanza ordinaria del giorno 8 marzo 1936-XIV, presentando l'opera di Gino Pieri: Girolamo Segato (1792-1836)*. Venezia, 1936-XIV;

5° *Capitoli per il buon governo delli originarii della Comunità di Villafranca, approvati con Decreto dell'Eccellentissimo Senato del dì 11 febbraio, 1750;*

6° *Capitoli per il buon governo della Comunità di Villafranca stabiliti dall'Ill.mo et Eccell.mo Signor Antonio Donadio Capitano di Verona et approvati con decreto dell'Eccell.mo Senato del dì 9 settembre 1751.*

Senatore Pietro Orsi:

1° *Bismarck*. Modena, 1929;

2° *Le paure del finimondo nell'anno 1000*. Torino-Roma, 1891;

3° *Antonio Gallenga*. Roma, 1932;

4° *La questione romana negli anni 1860-61*. Venezia, 1930;

5° *L'armoniosa unità della vita di Cavour*. Venezia, 1925;

6° *La pubblicazione dei carteggi di Cavour*. Venezia, 1926;

7° *Carlo Emanuele I*. Urbino, 1935.

Francesco Paoloni: *Sistema rappresentativo del Fascismo*. Napoli, 1937.

Confederazione Fascista degli Industriali - *Roma: Fascist Era. Year XV*. Roma, 1937-XV.

Senatore Arturo Marescalchi:

1° *La Casa fiorita*. Conferenza. Siena, 1937 - Anno XV;

2° *Lo zolfo nella lotta contro l'oidio o crittogama della vite*. Milano, 1937-XV;

3° *Idee per la propaganda e la difesa del vino*. Milano, 1937.

Guido Stacchini: *Il titano liberato*. Milano, 1936.

Senatore Guido Mazzoni:

1° Una denuncia anonima contro l'edizione delle opere del Parini, curata da Francesco Reina. Firenze, 1937;

2° Preliminari all'opera di David Diringer « L'alfabeto nella storia della civiltà ». Firenze, 1937-XV.

Etelredo Agusson: *Sospensione e revoca del Po-desta*. Roma, 1937.

Senatore Pier Silverio Leicht: *Memorie di Michele Leicht*. Roma, 1935-XIII.

Cesare Chioldi: *La proprietà terriera dell'ospedale maggiore di Milano*. Milano, 1937-XV.

Federazione Nazionale Fascista Panificatori e Affini - Roma:

1° *La conservazione dei cereali (frumenti) nei granai e nei silos. Necessità di una regolamentazione statale*. Roma, 1937;

2° *Delle miscele di differenti varietà di frumenti per ottenere tipi uniformi di farine di pane*. Roma, 1937-XV.

Giovanni Battista Mannucci: *Pienza. Arte e Storia*. Siena, 1937-XV.

Senatore Giuseppe Rota: *Annali della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale in Roma*. Roma, XIV.

Senatore Enrico Catellani: *Egitto e Gran Bretagna*. Roma, 1937-XV.

Lando Ambrosini: *Fini, organizzazione e sviluppi della radiofonia rurale*. Milano, 1937.

Dumitru Angelescu:

1° N. Jorga: *Les arts mineurs en Roumanie* (Voll. 2). Bucarest, 1934;

2° Georges Detaille: *A travers la Roumanie pittoresque*. Bruxelles, 1935;

3° Georges Oudard: *Portrait de la Roumanie*. Paris, 1935;

4° G. Opreacu: *L'art roumain de 1800 à nos jours*. Malmö (Suede), 1935.

Francesco Dentice D'Accadia: *Discorsi in occasione dello scoprimento del busto di Camillo Finocchiaro-Aprile al Pincio*. Roma, 1936-XIV.

Casa di riposo per musicisti - Milano: *La casa di riposo per musicisti. Fondazione G. Verdi*. Milano, 1937.

Pier Bartolo Romanelli:

1° *Diari di guerra d'un ufficiale austriaco. (Ricordi del Carso)*. Spoleto, 1937-XV;

2° *Sernaglia. La battaglia degli Arditi*. Spoleto, 1937-XV.

Carlo De Alberti:

Gioacchino Volpe: *Fra storia e politica*. Roma, 1924.

Consiglio degli Istituti ospedalieri di Milano: *I benefattori dell'Ospedale maggiore di Milano nel biennio 25 marzo 1937 e i nuovi ritratti, a cura di Salvatore Spinelli*. Milano, 1937-XV.

Pietro Savio: *Statuti comunali di Cassinelle, Cremenolino, Grognardo, Molare, Morbello, Morsasco, Visone*. Isola del Liri, 1936.

Marcantonio Caracciolo del Leone: *Impressioni di un italiano durante il conflitto italo-etiopeico (1935-36)*. Roma, 1937.

Ferdinando Gerra: *Salvator Rosa e la sua vita romana dal 1650 al 1672, in un carteggio inedito con G. B. Ricciardi*. Roma, 1937.

Ministero per la stampa e la propaganda: *Report of the Librarian Congress*. 1936.

Filippo Pennavaria: *Il Regime Fascista e le sue basi rappresentative*. Firenze, 1936-XV.

Consiglio di Stato del Canton Ticino: *Scrittori della Svizzera italiana*. Voll. 2. Bellinzona, 1936.

Senatore Carlo Calisse:

1° *Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII, IX e X*. Roma, 1884;

2° *Il rinnovamento del diritto ecclesiastico in Italia*. Prolusione. Torino, 1893;

3° *Commemorazione del P. Alberto Guglielmotti letta a Civitavecchia il 28 aprile 1895*. Civitavecchia, 1895;

4° *Commemorazione dei caduti alla Sughra in Tolfa il 15 marzo 1899*. Pisa, 1899;

5° *Eine Kleinstadt im Kirchenstaate. Wirtschaftsgeschichtliche Skizze*. Berlin, 1899;

6° *Carità e patria*. Pisa, 1900;

7° *Miniere in terreno beneficiario*. Roma, 1903;

8° *Per la difesa dei monumenti lucchesi*. Lucca, 1905;

9° *Le Confraternite di Misericordia e la tutela governativa*. Memoria. Lucca, 1907;

10° *Sul bilancio dei lavori pubblici*. Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1913;

11° *Sulle comunicazioni del Governo*. Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1915;

12° *Sui fatti di Caprarola*. Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1915;

13° *Sui Congressi di Bruxelles*. Relazione. Roma, 1923;

14° *Il Papa*. Recensione a J. Carrère: *Le Pape*. Roma, 1924;

15° Recensione a: B. Besta, *Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*. Vol. I della *Storia del diritto italiano*. Milano, 1926;

16° *Nino Tamassia (1860-1931)*. Modena, 1932;

17° *Influsso del diritto romano e canonico nella evoluzione delle leggi barbariche e specialmente longobarde nel Regno d'Italia*. Roma, 1935.

Department of internal affairs. - New Zealand: *New Zealand literature. Author's week*. 1936.

Senatore Pier Ludovico Occhini: *Un grande italiano del Cinquecento. Francesco Laparelli a Malta*. Arezzo, 1937-XV.

Confederazione fascista dei lavoratori della agricoltura: *La Carta del lavoro e l'agricoltura*. Roma, 21 aprile 1937-XV.

Senatore Giuseppe Broglia: *La Cassa di Risparmio di Torino dall'inizio della Rivoluzione fascista alla fondazione dell'Impero*. Torino, 1937 - Anno XV.

Bonaventura Caloro: *Il problema danubiano*. Roma, 1937-XV.

Gino Bandini: *Roma nel 1860*. Roma, 1937-XV.

Confederazione fascista degli industriali — Roma:
Senatore G. Volpi di Misurata: *Lo sviluppo economico dell'Italia*. Conferenza. Roma, 1937-XV.
Accademia di agricoltura scienze lettere di Verona:

Anton Maria Lorgna: *Memorie nel 2^o Centenario della nascita*. Verona, 1937-XV.

Conferimento del titolo e delle funzioni di Ministro al Segretario del Partito Nazionale Fascista.

PRESIDENTE. Do lettura di un messaggio del Capo del Governo con il quale si comunica al Senato che sono stati conferiti al Segretario del Partito Nazionale Fascista anche il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

(*Vivissimi applausi*).

« Roma, addì 30 aprile 1937-XV.

« Con Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, sono stati conferiti al Segretario del Partito Nazionale Fascista anche il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

« In relazione a tale disposizione, l'onorevole Achille Starace, deputato al Parlamento, nominato Segretario del Partito Nazionale Fascista con Regio decreto 7 dicembre 1931-X, ha assunto il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

« Il Capo del Governo

« MUSSOLINI ».

Attribuzione della qualifica di Ministro per l'Africa Italiana.

PRESIDENTE. Comunico inoltre che S. E. il Capo del Governo ha inviato il seguente messaggio riguardante il cambiamento della denominazione del Ministero delle colonie in quello di Ministero dell'Africa Italiana.

« Roma, addì 20 aprile 1937-XV.

« Informo P. E. V. che, in dipendenza del cambiamento della denominazione del Ministero delle colonie in quella di Ministero dell'Africa Italiana, con decreto del 15 corrente mese S. M. il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia ha attribuito, su mia proposta, all'onorevole prof. dott. Alessandro Lessona, deputato al Parlamento, già Ministro Segretario di Stato per le colonie, la qualifica di Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

« Il Capo del Governo

« MUSSOLINI ».

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso il seguente elenco di registrazioni con riserva:

« Roma, 20 aprile 1937-XV.

« In osservanza dell'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di aprile 1937-XV.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

Trasmissione di relazione per la modifica delle leggi sul lotto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Commissione parlamentare per la revisione delle leggi finanziarie, ha trasmesso la relazione sullo schema di provvedimento per la modificazione delle leggi sul Lotto.

Comunicazione di decreti in materia doganale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il messaggio col quale il Ministro delle finanze comunica due decreti del Capo del Governo riflettenti modificazioni ed aggiunte alle tariffe doganali:

« Roma, 2 maggio 1937-XV.

« Ho il pregio di trasmettere a codesta onorevole Presidenza copia dei seguenti decreti del Capo del Governo emanati in virtù della facoltà concessa con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747:

« Decreto del Capo del Governo 9 aprile 1937-XV, concernente modificazioni al trattamento doganale dei semi e dell'olio di ricino, e di quelli dei solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio.

« Decreto del Capo del Governo 15 aprile 1937-XV, concernente la franchigia doganale per un determinato contingente di alcuni concimi azotati.

« Il Ministro

« P. DI REVEL ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in conformità al mandato conferitomi dall'Assemblea

nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato gli onorevoli senatori Gino Gasperini e Dino Perrone-Compagni a fare parte della Commissione per il giudizio dell'Alta corte di Giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento del Senato, e l'onorevole senatore Todaro a far parte della Commissione per l'esame dei disegni di conversione in legge dei decreti-legge.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni pervenute alla Presidenza durante l'intervallo dei lavori.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1653).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1654).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara (1655).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica (1656).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste (1657).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae » (1658).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero (1659).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di

immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città (1660).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui nuovi fabbricati della zona stessa (1661).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aereo-idroscalo in località La Magliana in Roma (1662).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola (1663).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 (1664).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1665).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino (1666).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1667).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni (1668).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina (1669).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma (1670).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians (1671).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modifica-

zione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (1672).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro (1673).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 (1674).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia il 1° dicembre 1936 (1675).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione (1676).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo « Volturmo » in Napoli (1677).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra (1678).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana (1679).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera (1680).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37 (1681).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in Provincia di Foggia (1682).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV (1683).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937-XV (1684).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV (1685).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai (1647).

Dal Ministro dell'interno:

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (1648).

Dal Ministro della guerra:

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana (1649).

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari (1650).

Dal Ministro delle finanze:

Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67 (1651).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1686).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1687).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1688).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1689).

Dal Ministro dei lavori pubblici:

Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade (1652).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1937

Roma (1662). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle Opere di bonifica (1635). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia (1682). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. MARESCALCHI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1553). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. MOSCONI.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1686). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Relatore CONTI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1687). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. GIURIA.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1688). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. GIUSEPPE ROTA.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1689). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Relatore PICCIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro (1673). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Relatore BACCELLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonché agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana (1679). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. ROMEI LONGHENA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (1478). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina

della funzione creditizia (1236). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. BROGLIA.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo (1548). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. ANTONA TRAVERSI.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, numero 2470, concernente l'istituzione del « Sabato Teatrale » (1627). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. ANTONA TRAVERSI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti (1623). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna (1631). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale (1620). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale (1621). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.) (1622). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie (1629). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Rel. TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere (1630). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. — Relatore MONTRESOR.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio

dei buoni d'albergo (1640). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. FELICI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana (1646). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Relatore GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie (1580). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia (1581). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Relatore FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato (1585). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. MAZZOCOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali (1586). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. GUADAGNINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale (1550). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2^a e 3^a categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche (1551). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (1552). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. MAZZOCOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri (1544). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. DE MICHELIS.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di av-

vocato e di procuratore (1545). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. COGLIOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi (1574). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Relatore FELICI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo (1575). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Relatore DE MICHELIS.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (1577). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. MAZZOCOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano » (1599). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. GUADAGNINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) (1602). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Relatore VALAGUSSA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri (1603). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. DE MICHELIS.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali (1604). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Relatore COGLIOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1616). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra (1617). — (*Appro-*

vato dalla Camera dei Deputati). — Rel. DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato (1618). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (1619). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1626). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste (1657). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. ANTONA TRAVERSI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1665). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina (1669). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara (1624). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del Comune di Ferrara (1655). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians (1671). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COZZA.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del *Modus Vivendi* e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 (1674). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia il 1° dicembre 1936 (1675). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV (1683). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937-XV (1684). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MANZONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV (1685). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Commemorazione dei senatori Zippel, Miliani, Supino, Cesareo e del Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale Canelli.

PRESIDENTE. Vittorio Zippel, Giovanni Battista Miliani, Davide Supino, Giovanni Alfredo Cesareo: quattro nomi che erano vanto della nostra Assemblea; quattro figure di uomini che in campi diversi hanno lasciato impronte profonde del loro valore.

Eroica e profetica passione di italianità era stata la virtù somma del trentino Zippel, uno dei più generosi, intrepidi e chiaroveggenti propugnatori e capi dell'irredentismo nella sua terra. Dal padre aveva ereditato una casa editrice che era stata e, con lui, continuò ad essere in Trento un attivo focolare di fede patriottica: basti dire che essa pubblicava, fra l'altro, il glorioso *Archivio per l'Alto Adige* di Ettore Tolomei. Entrato nel 1898 a far parte dell'amministrazione cittadina, prima come consigliere comunale, poi come assessore e vicepodestà, infine come podestà, contribuì efficacemente a fare del Comune il più

forte baluardo per la difesa del carattere nazionale e dei destini italiani di Trento, in continua tenace lotta con le autorità rappresentative dell'oppressione straniera. Destituito dall'ufficio di podestà alla vigilia della dichiarazione di guerra, e internato ad Haslach nell'Austria Inferiore, era stato processato nell'aprile 1916 sotto l'accusa di alto tradimento e condannato ad otto anni di carcere, sopportando la durezza della pena con ammirabile coraggio; finchè, nel luglio 1917, compreso nell'amnistia concessa dall'Imperatore Carlo a tutti i condannati politici della Monarchia asburgica, era stato nuovamente internato ad Ottenheim sul Danubio.

Vittorio Zippel era potuto rientrare a Trento soltanto il 20 novembre 1918, richiamato dal Governatore Militare generale Pecori Giraldi, per riprendere il suo posto alla direzione del comune nella città redenta: posto che egli aveva serbato, in mezzo alla venerazione affettuosa di tutti i conterranei, sino a quando la grave età e le forze declinanti glielo avevano consentito.

Vittorio Zippel era stato nominato senatore nel 1919, per il titolo delle sue altissime benemeritenze verso la Patria.

La più singolare, brillante e insieme solida versatilità caratterizzava l'alacre infaticabile tempra di Giovanni Battista **Miliani**. Il nome di lui resta legato alla fama internazionale di una delle più floride e interessanti industrie dell'Italia centrale: le cartiere di Fabriano, da lui ricondotte alle antiche fortune con un illuminato fervore di iniziative e di ardimenti, che era alimentato, oltre che da una eccezionale competenza tecnica, dall'amore per la città natale e per le sue tradizioni. Quell'importantissima opera dell'industriale si accompagnava e armonizzava felicemente alla vocazione ardente dell'uomo dei campi, che sapeva come il valore umano e nazionale dell'agricoltura non possa essere considerato secondo ad alcun altro nell'ordine produttivo.

Dall'esempio offerto personalmente col promuovere nelle sue terre ogni sorta di innovazioni e migliorie, dalla collaborazione preziosa data alle maggiori istituzioni agrarie della sua provincia e del Regno, alla illustrazione sempre precisa e avveduta dei nostri vitali problemi terrieri, compiuta durante la sua lunga appartenenza alla Camera dei Deputati, alla onesta, appassionata e intelligente opera da lui svolta per due anni come Ministro dell'Agricoltura nella difficoltosissima situazione creata dalla grande guerra, alla difesa costante degli interessi generali della nostra produzione agricola e soprattutto del nostro patrimonio forestale, per la quale egli autorevolmente e utilmente intervenne tante volte anche nelle discussioni del Senato con quel giovanile entusiasmo che fu sino all'ultimo come la luce e il calore delle sue convinzioni, Giovanni Battista Miliani, fascista schiettissimo, meriterà di essere ricordato e

onorato come uno di coloro che più fecero, fin da tempi di negligenza e di oblio, per il progresso e per il prestigio dell'agricoltura italiana, e che perciò si associarono poi con più pronto e sincero consenso alla organica restaurazione delle sorti di essa, attuata poderosamente dalla mente e dalla volontà di Mussolini.

Giurista insigne, Davide **Supino** aveva tenuto dal 1878 la cattedra di diritto commerciale nella sua Pisa, fino al raggiungimento dei limiti di età. Egli eccelleva per una compiuta informazione in ogni settore delle discipline economiche; aveva partecipato con la sua rara dottrina ai lavori della Commissione per la formazione del nuovo Codice di commercio; ed era stato chiamato a cooperare alla redazione del Codice svizzero delle obbligazioni. Tra affidato il suo nome a pubblicazioni molto ragguardevoli e apprezzate, fra le quali basterà rammentare le *Istituzioni di diritto commerciale*, il *Commento alla Carta di commercio* e il *Trattato sulle operazioni di borsa*.

Davide Supino apparteneva al Senato dal 6 ottobre 1919.

Messinese di nascita, Giovanni Alfredo **Cesareo** rispecchiava nell'indole passionale, nell'ingegno esuberante e luminoso le virtù migliori della gente di Sicilia. Scrittore multiforme e fecondo, battagliero giornalista in gioventù, drammaturgo, lirico, storico, filologo, aveva conquistato presto il favore del pubblico e il rispetto della critica. Chiamato nel 1893 a professare letteratura italiana nell'Università di Palermo, aveva esercitato per più di quarant'anni il suo alto e fruttuoso magistero, con genialità eguagliata soltanto dalla amplissima e severa erudizione.

Nella lirica italiana del periodo successivo al Carducci, il Cesareo ha un posto suo, per il vigore di una sua personalità, che in uno sforzo incessante di affinamento e di approfondimento aveva trovato la propria espressione più significativa e più felice nel ciclo conclusivo della vita e dell'esperienza artistica di lui, quando si sarebbe potuto credere che la capacità creativa fosse ormai esaurita. Fra i *Poemi dell'Ombra*, come fra i *Colloqui con Dio*, sono canti dei quali l'eco durerà a lungo nel ciclo della nostra poesia. Non meno notevoli devono giudicarsi, per l'originalità del pensiero critico e l'acume della ricerca, gli studi di storia letteraria e di estetica: fra essi, *La poesia siciliana sotto gli Scerri* resta come una monografia fondamentale per la conoscenza degli albori della letteratura volgare in Italia.

Patriota nobilissimo, apostolo eloquente delle idealità nazionali, Giovanni Alfredo Cesareo aveva dato al Fascismo il suo nome illustre e la sua fede fiammeggiante nel momento della lotta più violenta e pericolosa. Era senatore dal 18 settembre 1924.

A lui, come agli altri indimenticabili colleghi

che ci sono stati tolti, si volgono reverenti il nostro ricordo e il nostro rimpianto.

E sia rievocata qui anche la preclara figura di Gabriele **Cannelli**, Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, che tante simpatie aveva raccolte intorno a sè in quest'aula con la sua silenziosa e meditata opera di governo, da lui proseguita fervidamente sino all'estremo giorno della ancor giovine vita. Mente sagace, natura fiera e leale facevano di lui uno dei migliori figli di Puglia. Al lutto che, con la sua scomparsa, ha colpito il Governo fascista, anche il Senato si inchina con vivo cordoglio.

SOLMI, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, ministro di grazia e giustizia. Il Governo si associa alle nobilissime e commosse parole pronunciate dal Presidente di questa Assemblea in memoria degli Illustri Scomparsi.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata » (N. 1517). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, recante modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli » (N. 1534). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tassa di circolazione sugli autoveicoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34 » (N. 1538). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-1933 e 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario, legge lo stampato n. 1538.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ESERCIZIO 1931-32.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del-

l'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo, in L. 1.090.072.104,78 delle quali furono riscosse . . . » 973.458.252,88

e rimasero da riscuotere . . . L. 116.613.851,90

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1.090.072.104,78 delle quali furono pagate . . . » 782.957.849,78

e rimasero da pagare . . . L. 307.114.255 —

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano determinate, in L. 115.501.148,38 delle quali furono riscosse . . . » 68.244.766,13

e rimasero da riscuotere . . . L. 47.256.382,25

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate, in L. 384.875.512,11 delle quali furono pagate . . . » 276.943.854,61

e rimasero da pagare . . . L. 107.931.657,50

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 1) . . . L. 116.613.851,90

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . » 47.256.382,25

Resti attivi al 30 giugno 1932 L. 163.870.234,15

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 2) . . . L. 307.114.255 —

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 107.931.657,50

Resti passivi al 30 giugno 1932 L. 415.045.912,50

(Approvato).

ESERCIZIO 1932-33.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo, in L. 1.027.318.367,65 delle quali furono riscosse . . . » 948.561.463,93

e rimasero da riscuotere . . . L. 78.756.903,72

(Approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1.027.318.367,65 delle quali furono pagate . . . » 797.986.520,07

e rimasero da pagare . . . L. 229.331.847,58

(Approvato).

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, in L. 163.870.234,15 delle quali furono riscosse . . . » 112.996.842,04

e rimasero da riscuotere . . . L. 50.873.392,11

(Approvato).

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 re-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1937

stano determinate, in L. 415.045.912,50
 delle quali furono pagate . . . » 337.373.913,76

e rimasero da pagare L. 77.671.998,74
 (Approvato).

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 7) L. 78.756.903,72

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) » 50.873.392,11

Resti attivi al 30 giugno 1933 . L. 129.630.295,83
 (Approvato).

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 8) L. 229.331.847,58

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) » 77.671.998,74

Resti passivi al 30 giugno 1933 L. 307.003.846,32
 (Approvato).

ESERCIZIO 1933-34.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo, in . L. 1.060.345.727,31
 delle quali furono riscosse . . » 945.930.346,38

e rimasero da riscuotere . . . L. 114.415.380,93
 (Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Ammini-

strazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1.060.345.727,31
 delle quali furono pagate . . . » 818.502.275,05

e rimasero da pagare L. 241.843.452,26
 (Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, in . L. 129.630.295,83
 delle quali furono riscosse . . . » 118.378.119,13

e rimasero da riscuotere . . . L. 11.252.176,70
 (Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, in . . . L. 307.003.846,32
 delle quali furono pagate . . . » 232.449.002,64

e rimasero da pagare L. 74.554.843,68
 (Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 13) L. 114.415.380,93

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) » 11.252.176,70

Resti attivi al 30 giugno 1934 L. 125.667.557,63
 (Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 14) L. 241.843.452,26

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) » 74.554.843,68

Resti passivi al 30 giugno 1934 L. 316.398.295,94
 (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 » (N. 1539). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario, legge lo stampato n. 1539.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ESERCIZIO 1931-32.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 145.406.777,70
delle quali furono riscosse . . . » 82.173.060,17

e rimasero da riscuotere L. 63.233.717,53
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 145.406.777,70
delle quali furono pagate . . . » 23.153.885,23

e rimasero da pagare L. 122.252.892,47
(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 121.134.806,90
delle quali furono riscosse . . . » 41.994.924,01

e rimasero da riscuotere L. 79.139.882,89
(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 210.286.326,54
delle quali furono pagate . . . » 134.040.415,47

e rimasero da pagare L. 76.245.911,07
(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 1) L. 63.233.717,53

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) » 79.139.882,89

Resti attivi al 30 giugno 1932 L. 142.373.600,42
(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-1932 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-1932 (art. 2) L. 122.252.892,47

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 76.245.911,07

Resti passivi al 30 giugno 1932 L. 198.498.803,54
(Approvato).

ESERCIZIO 1932-33.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 158.933.826,84
delle quali furono riscosse . . . » 85.471.055,49

e rimasero da riscuotere L. 73.462.771,35
(Approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 158.933.826,84 delle quali furono pagate » 33.383.958,16
e rimasero da pagare L. 125.549.868,68
(Approvato).

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in . . L. 142.373.600,42 delle quali furono riscosse . . . » 112.399.038,87
e rimasero da riscuotere L. 29.974.561,55
(Approvato).

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in L. 198.498.803,54 delle quali furono pagate » 140.504.501,92
e rimasero da pagare L. 57.994.301,62
(Approvato).

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 7) L. 73.462.771,35

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) » 29.974.561,55

Resti attivi al 30 giugno 1933 L. 103.437.332,90
(Approvato).

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-1933 (art. 8) L. 125.549.868,68

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) » 57.994.301,62

Resti passivi al 30 giugno 1933 L. 183.544.170,30
(Approvato).

ESERCIZIO 1933-34.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 172.014.818,58 delle quali furono riscosse . . . » 86.338.258,58
e rimasero da riscuotere L. 85.676.560—
(Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 172.014.818,58 delle quali furono pagate » 75.769.606,34
e rimasero da pagare L. 96.245.212,24
(Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . L. 103.437.332,90 delle quali furono riscosse . . . » 98.496.402,60
e rimasero da riscuotere L. 4.940.930,30
(Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 183.544.170,30 delle quali furono pagate » 135.011.618,72
e rimasero da pagare L. 48.532.551,58
(Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria del-

l'esercizio 1933-34 (art. 13) L. 85.676.560 —
Somme rimaste da riscuotere
sui residui degli esercizi prece-
denti (art. 15) » 4.940.930,30

Resti attivi al 30 giugno 1934 L. 90.617.490,30
(Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-1934 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sul-
le spese accertate per la compe-
tenza propria dell'esercizio 1933-
1934 (art. 14) L. 96.245.212,24

Somme rimaste da pagare sui
residui degli esercizi precedenti
(art. 16) » 48.532.551,58

Resti passivi al 30 giugno 1934 L. 114.777.763,82
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scru-
tinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conti con-
suntivi dell'Amministrazione autonoma delle
Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari
1931-32; 1932-33 e 1933-34 » (N. 1540). — (Ap-
provato dalla Camera dei Deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione sul disegno di legge: « Conti consuntivi
dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie
dello Stato per gli esercizi finanziari 1931-32;
1932-33 e 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di
darne lettura.

**BISCARETTI GUIDO, segretario, legge lo stam-
pato n. 1540.**

PRESIDENTE. È aperta la discussione gene-
rale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo
di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discus-
sione degli articoli che rileggo:

ESERCIZIO 1931-32.

Art. 1.

Le entrate ordinarie o straor-
dinarie del bilancio dell'Ammi-
nistrazione delle ferrovie dello
Stato, comprese quelle delle ge-
stioni speciali ed autonome,
accertate nell'esercizio finanzia-
rio 1931-32 per la competenza
propria dell'esercizio medesimo,
sono stabilite, come risulta dal

conto consuntivo dell'Ammini-
strazione stessa, allegato al ren-
diconto del Ministero delle co-
municazioni per l'esercizio me-
desimo, in L. 9.777.729.625,22
delle quali furono riscosse . . » 8.528.810.309,54

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.248.919.315,68
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordi-
narie del bilancio dell'Ammini-
strazione predetta, accertate nel-
l'esercizio finanziario 1931-32 per
la competenza propria dell'eser-
cizio medesimo, sono stabilite in L. 9.777.729.625,22
delle quali furono pagate . . . » 8.382.771.715,76

e rimasero da pagare L. 1.394.957.909,46
(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuo-
terò alla chiusura dell'esercizio
1930-31, restano determinate in L. 2.537.358.935,06
delle quali furono riscosse . . » 1.528.859.969,14

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.008.498.965,92
(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare
alla chiusura dell'esercizio 1930-
1931, restano determinate in . . L. 2.251.388.155,62
delle quali furono pagate . . . » 1.538.031.530,80

e rimasero da pagare L. 713.356.624,82
(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32
sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimasto da riscuo-
terò sulle entrate accertate per
la competenza propria dell'eser-
cizio 1931-32 (art. 1) L. 1.248.919.315,68

Somme rimasto da riscuo-
terò sui residui degli esercizi
precedenti (art. 3) » 1.008.498.965,92

Resti attivi al 30 giugno
1932 L. 2.257.418.281,60

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-1932 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (art. 2) L. 1.394.957.909,46

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 713.356.624,82

Resti passivi al 30 giugno 1932 L. 2.108.314.534,28

(Approvato).

ESERCIZIO 1932-33.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 10.099.786.556,31
delle quali furono riscosse . . . » 8.517.771.421,86

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.582.015.134,45
(Approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 10.099.786.556,31
delle quali furono pagate . . . » 7.934.056.959,55

e rimasero da pagare . . . L. 2.165.729.596,76
(Approvato).

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate in L. 2.257.418.281,60
delle quali furono riscosse . . » 1.234.004.145,59

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.023.414.136,01
(Approvato).

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-1932, restano determinate in . . L. 2.108.314.534,28
delle quali furono pagate . . . » 1.227.122.783,90

e rimasero da pagare L. 881.191.750,38
(Approvato).

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 7) L. 1.582.015.134,45

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) » 1.023.414.136,01

Resti attivi al 30 giugno 1933 L. 2.605.429.270,46
(Approvato).

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-1933 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 8) L. 2.165.729.596,76

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) » 881.191.750,38

Resti passivi al 30 giugno 1933 L. 3.046.921.347,14
(Approvato).

ESERCIZIO 1933-34.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 10.397.722.284,09
delle quali furono riscosse . . » 9.216.721.706,22

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.181.000.577,87
(Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 10.397.722.284,69
 delle quali furono pagate . . . » 8.279.336.058,54
 e rimasero da pagare L. 2.118.386.225,55
 (Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate in L. 2.605.429.270,46
 delle quali furono riscosse . . » 1.342.611.667,45
 e rimasero da riscuotere . . . L. 1.262.817.603,01
 (Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-1933, restano determinate in . . L. 3.046.921.347,14
 delle quali furono pagate . . . » 1.848.600.121,37
 e rimasero da pagare L. 1.198.321.225,77
 (Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 13) L. 1.181.000.577,87
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) » 1.262.817.603,01

Resti attivi al 30 giugno 1934 L. 2.443.818.180,88
 (Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-1934 sono stabiliti nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 14) L. 2.118.386.225,55
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) » 1.198.321.225,77
 Resti passivi al 30 giugno 1934 L. 3.316.707.451,32
 (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 » (N. 1543). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936 - Anno XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-Anno XIII, n. 343.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri » (N. 1544). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo » (N. 1548). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo » (N. 1555). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione » (Numero 1556). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, concernente il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati » (Numero 1558). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti della esenzione dall'imposta sui fabbricati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare » (N. 1573). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, con il quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.
Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (Numero 1641). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 - Anno XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario legge lo stampato n. 1641*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Onorevoli Senatori, ogni qualvolta mi capitò l'occasione di rileggere il saggio di Macaulay su Bacone, attrasse la mia invidiosa ammirazione la affermazione che Bacone aveva il dono meraviglioso di concentrare il pensiero e, come dice Macaulay, *renderlo tascabile*: ed è proprio baconiano il precetto che « discrezione di parola conta più che l'eloquenza ».

Io non ho pretese di eloquenza, ma avrei però volontà di usare discretamente la parola; tuttavia, con onesta sincerità, tengo a prevenirvi che non mi sento in grado di concentrare quello che io voglio dire, in una misura tanto baconianamente *tascabile* da riuscire così breve come ragionevolmente pretenderebbero la vostra pazienza e sopportazione di ascoltatori abitualmente attenti, e come sarebbe a me consigliabile per assicurarmi una vostra più benevola attenzione. Sono la vastità e la diversità delle materie in esame che non permettono né i riassunti, né le sintesi.

Quelli fra voi che abbiano letta la relazione, veramente mirabile per completezza e chiarezza, redatta per incarico della Commissione di finanza, si rendono facilmente conto della molteplicità dei temi che il bilancio della grazia e giustizia adduce oggi all'esame del Senato. Tutti questi temi sono stati perspicuamente rilevati con coscienza e con accuratezza sostantiva e formale dalla relazione, eguagliata soltanto da poche altre fra le molte relazioni che io lessi nell'ormai superato venticinquennio di senatoriato.

Ho voluto così tranquillizzare la mia coscienza verso quelli onorevoli Colleghi che stanno per ascoltarmi, i quali potrebbero poi dolersi o per l'eccessiva lunghezza o per la noiosità del mio discorso.

Dopo ciò entro in materia e avverto che i temi su cui io m'intratterò sono solamente i seguenti tre: 1° Codice civile; 2° Codice di procedura civile con l'ordinamento giudiziario e avvocatura; 3° legislazione commerciale e marittima.

L'onorevole Ministro ha dichiarato alla Camera che per esprimere voti, prima della revisione completa del testo del Codice, su possibili riforme generali o parziali dei vari istituti giuridici, aveva pensato alla convenienza di istituire una Commissione di studio che egli avrebbe presieduto, composta di elementi politici e tecnici, per ottenere un apprezzabile contributo alla formazione dei Codici, ed i risultati degli studi di tale Commissione ministeriale egli avrebbe poi sottoposto all'esame della Commissione parlamentare.

Io opino che tale divisamento del Ministro sia lodevole, giacchè lo studio dei progetti formulati mi ha persuaso che essi hanno veramente bisogno di un riesame, ed appunto perchè il programma della istituenda Commissione ministeriale apre l'adito a tale riesame, io rivolgo all'onorevole Ministro la preghiera di voler portare la di lui attenzione, e quella della Commissione che egli presiederà, sopra i seguenti punti: filiazione, successione, proprietà e obbligazioni.

Codice civile - Filiazione. Io chiedo all'onorevole Ministro di voler fare riesaminare, per migliorarla, la condizione fatta ai figli illegittimi. Il progetto ultimo fa complessivamente, agli illegittimi, condizioni peggiori di quelle che ad essi faceva il precedente progetto Scialoja. Per il Ministro e per i competenti basta il confronto delle disposizioni riguardanti il riconoscimento giudiziale, la legittimabilità degli adulterini per susseguente matrimonio dei loro genitori, la ricerca della paternità, l'adottabilità dei figli naturali, i casi e gli effetti della seduzione della madre, e anche le disposizioni sul disconoscimento dei figli nati in costanza di matrimonio e la ritrattabilità del riconoscimento volontario dei figli naturali.

La questione che mi limito a riproporre alla attenzione del legislatore, va a mio avviso profilata sotto due punti di vista; quello etico e quello politico. Il punto di vista etico, richiama all'ingiustizia di far pesare dolorose minorazioni delle condizioni giuridiche non su chi ha violato la legge, ma su chi non ha colpa alcuna. Quando siano riconosciute o accertate la paternità e la maternità, non vi è alcuna ragione che possa diminuire al figlio i diritti che la sua nascita gli attribuisce verso i genitori per il fatto naturale di essere stato da loro *volontariamente* generato. E questa diminuzione siagli inflitta solo perchè i suoi genitori non si sono legalmente sposati. È illogico ed iniquo, poi, escludere in taluni casi di nascita illegittima, la capacità nel figlio di ereditare quella porzione di *disponibile* che i genitori possono capricciosamente elargire testamentariamente ad un estraneo. Queste disposizioni crudeli verso l'incolpevole figlio, il quale non ha chiesto di essere messo al mondo; e non ha peccato contro nessuna legge nè divina nè umana, pel solo fatto di nascere, si sono volute sempre giustificare come efficaci alla difesa della famiglia legittima. In realtà questa efficacia non la sortono. Logicamente e giuridicamente potrebbe giustificarsi una qualunque

punizione dei genitori, in quanto generando un illegittimo vengono a creare un turbamento nocivo all'ordinamento sociale. Forse questa penalizzazione si presenterebbe non consigliabile per molte considerazioni che qui non è il caso di fare, ma almeno potrebbe far credere di essere capace a raggiungere un'efficacia intimidatamente profilattica contro coloro che generino fuori del matrimonio. Sebbene nella realtà della vita il lontano pensiero dello stato di inferiorità giuridica nella quale verrà a trovarsi un possibile nascituro non abbia mai frenato la passione dei genitori che non si sono voluti o potuti sposare.

Sotto il profilo politico, io osservo che, se le statistiche che ho letto sui giornali sono esatte, le nascite illegittime raggiungono l'8 per cento della totalità, ed assommano a circa 50.000 ogni anno, senza comprendervi i nati morti. Ora gioverà al buon assetto sociale che fra questo ingente numero di nati la maggior parte possibile abbia le cure materiali e morali, affettivamente e finanziariamente, da entrambi o almeno da uno dei genitori, e che il minor numero possibile, resti privatone, pesando sulle non abbondanti risorse della beneficenza, e predisponendosi a diventare pericolosamente spostati nel civile consorzio.

Il legislatore deve meditare che più impedimenti si frappongono ai riconoscimenti e più bastardi si mandano al brefotrofo, e più minorenni si indirizzano ai corrigendi.

Non m'indugio ulteriormente sul tema. Ritengo che basti, qui ed ora, averlo riproposto all'attenzione del Capo del Governo e del Ministro perchè la fagione e la pietà persuadano a ristudiare ad una ad una tutte le disposizioni che dovranno regolare nel nuovo Codice la situazione di tutti gli illegittimi, ed anche con speciale riguardo a quella correlativa delle loro madri, spesso infelicissime.

Veda in secondo luogo, l'onorevole Ministro se non sia da conservare la più larga estensione che all'errore quale causa di nullità del matrimonio era stata data nel progetto Scialoja del 1930, là dove era stabilito che l'errore potesse essere fatto valere anche se siasi verificato rispetto a condizioni e qualità dell'altro coniuge, tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso. Invece l'ultimo progetto restringe la portata dell'errore all'identità della persona.

Ora, dato che la nostra legge esclude il divorzio e non richiede per il matrimonio certificati penali e sanitari, non sembrerebbe eccessivo il consentire che l'errore efficace ad annullare il matrimonio comprendesse anche le qualità degli sposi oltre che la loro materiale identità.

Anche qui si presenta meritevole di considerazione il problema del trattamento dovuto ai figli nati durante il matrimonio che sia stato poi annullato.

Per effetto dell'annullamento questi figli vengono a diventare illegittimi, lo che non è nè moral-

mente onesto, nè socialmente utile. Il Codice svizzero stabilisce la non retroattività rispetto ai figli dell'annullamento del matrimonio dichiarato dopo che questi sono nati, e lascia che, anche annullandosi il matrimonio, la condizione dei figli prenatali sia quella di figlio legittimo.

Io domando, in terzo luogo, se non convenga mantenere efficacia al secondo matrimonio contratto dal coniuge di colui che fu dichiarato definitivamente assente, anche se questi ricomparisca.

Il progetto attuale consente all'assente ritornato di fare annullare il secondo matrimonio celebrato dall'altro coniuge, e ciò come una conseguenza logica del principio di indissolubilità del vincolo matrimoniale.

Ora se vi è un caso in cui l'assente abbia torto e debba averlo, è proprio questo; giacchè egli ritorna per sciogliere un matrimonio *legittimo* contratto in buona fede con la conseguenza di rendere illegittimi i figli nati da questo secondo matrimonio, i quali non hanno proprio nessuna colpa verso di lui per giustificare che egli col suo serotino ricomparire venga a togliere loro la qualità di figli legittimi.

È da notare che il richiamo degli articoli 123 e 130 fatto all'articolo 70 del progetto viene a conferire la facoltà di chiedere l'annullamento del secondo matrimonio con tutte le conseguenze, non solo all'assente ritornato, ma anche agli ascendenti, al Pubblico Ministero, a tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale, lo che sembra eccessivo.

Veniamo alle successioni. 1° Non contrasta al proposito di favorire la natalità il nuovo sistema adottato per misurare la legittima ereditaria ai figli?

Non sollevo la questione se debbasi o meno mantenere il sistema della riserva successoria per i figli e la moglie.

Non la sollevo malgrado che sia un problema meritevole di essere ristudiato, e socialmente importante. In una sua lettera diretta ad un acuto ed erudito studioso delle discipline civilistiche e testè pubblicata, in parte, sul « Lavoro », un insigne maestro del diritto, maturo anche per lunga esperienza politica, Vittorio Emanuele Orlando, ha recisamente affermato di ritenere consigliabile l'abolizione di tali riserve. Egli scrive: « Io credo preferibile il diritto romano *uti legassit ita ius esto*. Sono pertanto avversario allo stesso Istituto della riserva legittima »; e richiama la libertà piena della disponibilità testamentaria vigente in Nord America. Ed in Nord America infatti il sistema delle riserve è ritenuto immorale ed anti-economico, in quanto si obbietta che con esso si creano nidiate di figli di papà, i quali sapendosi ricchi, sono dei poltroni per diritto di nascita.

D'altronde l'Istituto della riserva ha deviato dalle sue finalità originarie. Lo sanno tutti gli studiosi del diritto.

Inizialmente questo Istituto era inteso a mode-

rare il maggiorascato a favore esclusivo del maschio primogenito. A parecchi che hanno studiato a fondo l'Istituto delle riserve tanto nel nostro come in altri Paesi, è sembrato presuntuoso il presupposto di supporre che il padre sia meno del legislatore affezionato ai figli e che perciò il legislatore debba costringerlo a non diseredarli.

Realisticamente, invece, in molti casi la riserva favorisce spesso l'usuraio che ha scontato al figlio dissipatore le cambiali a babbo morto, oppure permette al creditore del figlio decotto di ricattare i coeredi intervenendo a diffidare le divisioni ereditarie familiarmente pacifiche. Per impedire che un padre sui cento possa o favorire troppo un figlio oppure deluderli tutti nelle loro aspettative ereditarie, si costringono in tante e tante successioni le discretive generalissimamente ragionevoli e ragionate dei testatori ascendenti a tentare ripieghi, onde raggiungere per vie traverse quegli scopi che essi riconoscono e sentono doverosi per loro ed utili per conservare per esempio ai propri nipoti un po' di quel patrimonio che il costoro padre s'è mangiato in erba. Ma se tuttavia reputasi opportuno tuttora conservare il sistema della riserva, bisognerebbe, a mio avviso, quanto meno non appesantirlo e disciplinarlo con giusti criteri pratici.

Ora mentre col sistema del Codice vigente attuale si ha la quota fissa della metà del patrimonio ereditario quale garanzia dei diritti dei legittimari, nel nuovo progetto si stabilisce che la riserva è costituita dalla metà del patrimonio se il genitore lascia un solo figlio legittimo, ma è di due terzi se i discendenti siano due o più di due. In caso di filiazione naturale la riserva è di un terzo per il figlio unico e della metà negli altri casi. Questo sistema migliora la condizione dei figli, ma danneggia quella dei genitori dal momento che la nascita del secondo figlio, facendo crescere la riserva, diminuisce la quantità dei beni che il genitore può trasferire per testamento o per donazione: il genitore è quindi punito per non essersi fermato al figlio unico o almeno questo gli diminuisce la facoltà di disporre del suo patrimonio.

2° È meritevole di correzione il sistema progettato per la determinazione della riserva ereditaria a favore del coniuge vedovo? Io sono d'accordo che va corretto l'attuale articolo 753 del Codice vigente che assegna al coniuge superstite una quota di usufrutto sempre più piccola a seconda che aumenti il numero dei figli che succedono. E assegna solo una quota in proprietà se non vi siano figli. In buona sostanza l'articolo 753 premia il coniugio sterile. Ma le correzioni progettate mi sembrano alquanto difettose.

Infatti, secondo il progetto, nella successione testamentaria, il coniuge superstite acquista in proprietà una metà del patrimonio del defunto se manchino discendenti, e ha diritto all'usufrutto di un terzo dell'asse ove concorra con un figlio legittimo e l'usufrutto di un quarto nel concorso

di più figli legittimi. In quella intestata in concorso col figlio legittimo ottiene l'usufrutto di una quota uguale a quella di ciascun figlio, però non minore della metà del totale se superstite è la moglie e di un quarto se superstite è il marito. Vi è una diversità di trattamento fra moglie e marito superstiti, che è giustificata; ma vi è poi un articolo 148 di cui ho invano cercato una giustificazione, il quale stabilisce che in ogni ipotesi al coniuge superstite non si può lasciare per testamento più di quanto gli spetti per legge. In tal guisa la nascita di uno o più figli costituisce un impedimento al genitore vedovo di acquistare mai la proprietà di una parte del patrimonio del coniuge defunto, giacchè se vi sono figli il vedovo non ha diritto che all'usufrutto e al coniuge defunto è vietato di lasciargli nulla di più per testamento. Cosicchè, mentre il coniuge può lasciare tutta la disponibile ad una persona estranea, non potrebbe lasciare alla moglie o al marito quello che per disponibile può lasciare ad una persona qualunque. Perché?

Ed ora veniamo alla proprietà.

Io faccio delle domande e prego l'onorevole Ministro di voler riflettere sulle mie domande e di far riflettere su di esse la Commissione che egli nominerà. La nuova istituzione del patrimonio familiare inalienabile, la sostituzione fide-commissaria a favore degli Enti pubblici o dei figli nascituri del discendente di primo grado; o del collaterale di secondo grado istituiti nella disponibile, il ripristino del retratto successorio con autorizzazione ai coeredi di riscattare la cosa dal terzo acquirente o dai suoi aventi causa, nell'ipotesi di mancata offerta; la permessa variabilità durante il matrimonio dei rapporti d'interessi fra coniugi, tutti questi istituti sono stati considerati in tutta la estensione e profondità dei loro effetti economici?

Si è ben misurata quale costrizione producono alla libera ed onesta contrattabilità dei beni, e a quali e quante facilitazioni possano prestarsi per i debitori di mala fede?

Io ritengo convintamente che a questo riguardo sarà utile che la futura Commissione ministeriale senta l'opinione dei dirigenti gli Istituti di credito fondiario, di qualche direttore di Banca e di qualche uomo pratico d'affari. Prescindendo dalle questioni giuridiche, in questa materia è necessario risolvere problemi di indole squisitamente pratica ed avere riguardo essenzialmente alla situazione economica attuale del nostro Paese. Bisogna a questo riguardo prestabilire le direttive politiche e sociali che si ritengono convenienti nell'odierna congiuntura; e poi affidare ai giuristi la formulazione delle varie disposizioni di legge onde raggiungere compiutamente le finalità che si hanno di mira.

A tale proposito non mi ha persuaso una considerazione che ho trovato a giustificazione della proposta abolizione dell'articolo 899 relativo nel Codice vigente della sostituzione fide-commissaria. Male si dice che tale divieto sia in contrasto con

la politica demografica del regime. Ora è dal 1866 che è vietata la costituzione fide-commissaria e non per questo sono nati in Italia meno figlioli di quanti ne sarebbero invece nati se fossero stati costituibili i fidecommessi! Se a riparare alla deplorata diminuzione di natalità che si verifica da pochi anni specialmente nelle regioni del nord d'Italia, e più accentuatamente nelle grandi città, non si trovasse altro rimedio che la ricostituzione del fide-commissario, io confiderei poco nei risultati di una riforma in questo senso. Io non credo che i genitori quando desiderano di avere dei figli pensino alla istituzione fidecommissaria: i molti figli in genere nascono da genitori che non hanno mai pensato a tale istituzione e non avrebbero i mezzi per fondarla.

Un'ultima considerazione. Io domando, e sottopongo la domanda al vostro esame, se non sia il caso di modificare le disposizioni degli articoli 436 e 440 del Codice civile in quanto definiscono l'istituto della proprietà; quelle dell'articolo 1123 sugli effetti dei contratti, quelle del 1627 e seguenti sulle locazioni d'opere. Tali disposizioni sia nei testi attuali, che nella interpretazione tradizionale datavi dalla giurisprudenza e dalla dottrina formatesi sul Codice Napoleone, su quello Albertino, sul vigente, su quello napoletano e su quelli toscani e parmense, possono ragionevolmente parere non coordinate alle nuove disposizioni della Carta del Lavoro e alle disposizioni a questa susseguite ad integrarla ed attuarla. Anzi possono addirittura parere non corrispondenti all'indirizzo dello Stato corporativo.

Anche questo è un'assai difficile questione da risolvere: materiata soprattutto d'elemento politico.

Ma facendo un Codice nuovo di diritto privato non si possono chiudere gli occhi, per non vederla. Non si deve, a mio avviso, aver paura di mettere nella vera luce attuale il quadro di questi due istituti: *proprietà* e *contratto*. Questa precisazione, politicamente, gioverà a impedire equivoci e a prevenire malintesi. Io, per mia parte, approvo totalmente la riduzione e della proprietà e del contratto alla misura odierna, dipendentemente dalle nuove leggi e dalle discipline economiche sociali dello Stato corporativo; anzi per conto mio, non rifuggirei da approvarne qualche ponderata accentuazione. Ma se la sostanza intrinseca dell'istituto è, in parte, oggi variata, la formula non può nel nuovo Codice essere conservata tale e quale, senza che tale perduranza di parole, diventate improprie, induca in errore cittadini e giudici, ed autorità amministrative. La connessione tra il diritto pubblico e il diritto privato va diventando più intima, e l'area di influenza del diritto pubblico va estendendosi in superficie e prevalendo per intensità. Il parastatalismo che è una conseguenza, speriamo temporanea, ma inevitabile ed oggi saviamente regolata, della crisi che travagliò tutta, e travolse in parte, l'economia industriale e bancaria del Paese, produsse l'au-

piamiento dell'area. La tendenza alla così detta « amministrativizzazione dell'economia », la qual tendenza va sorvegliata per evitarne gli eccessi, spinge a far apparire passionalmente la necessità e l'utilità dell'ingerenza del diritto pubblico anche là dove può bastare una buona disciplina di diritto privato. Necessita quindi che le nuove norme, da accogliersi nel testo del Codice, siano precise per sincerità, e venga definito, con opportuno riguardo a tutta la disciplina del corporativismo, sia quello che è il godimento della proprietà assoggettata alla di lei funzione di mezzo a finalità statalmente sociali, sia quella che è la frenata libertà delle contrattazioni, contenute nella loro arbitrarietà, da limiti superiormente riconosciuti opportuni pel vantaggio generale od imposti come necessari per motivi di umanità e di ragione politica.

Procedura. — La riforma del Codice di procedura civile è necessaria ed urgente. Le linee fondamentali poste dall'onorevole Ministro a base del progetto di riforma meritano, a mio avviso, il plauso più completo ed incondizionato.

L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per opera del giudice gioverà indubbiamente a troncarsi transattivamente un'altissima percentuale di litigi. Il tentativo di conciliazione sortirà una viemaggiore efficacia pratica se il giudice dovrà, eccettuati casi eccezionali, far comparire personalmente le parti al di lui cospetto. Molte menzogne si possono dire per procuratore, molto meno se ne possono dire da viso a viso, scrisse un antico giurista francese; ed aveva ragione.

L'ufficio affidato al giudice nello svolgimento dell'istruttoria che deve dirigere, risolvendo ogni incidente procedurale ed avviando con utile rapidità la controversia alla sua risoluzione di merito, è di una utilità tanto palmarmente evidente che non si vede come abbia potuto incontrare obiezioni o sollevare i dubbi e le preoccupazioni di alcuni.

Molti invece hanno giudicato troppo ardito il proposito di demandare al giudice unico, anziché al collegio, la decisione della causa in primo grado.

Io ho studiato a fondo la questione e sono rimasto a lungo perplesso; ma ho finito col convincermi che praticamente il giudice unico, in primo grado funzionerà tanto bene da non far rimpiangere la collegialità; e che neppure gioverebbero molto i temperamenti all'unicità del giudizio di primo grado suggeriti da alcuni colleghi, uno dei quali, mi pare nel marzo 1912, ricordava l'opinamento della Rota Romana, un altro, nel gennaio 1929, proponeva di associare, in taluni casi, il giudice unico con quello collegiale, ed un terzo accennava alla prassi inglese di avocabilità in cause straordinarie a collegi superiori del giudizio normalmente affidato in primo grado al giudice unico.

Tutti questi suggerimenti meritavano molta attenzione, sia per l'autorità di chi li proponeva, sia per il loro valore intrinseco.

Io ho derivato la mia opinione favorevole al vostro progetto, onorevole Ministro, non da argomenti storici e neppure da quelli desunti dalle legislazioni comparate. Io ritengo tali argomenti di assai dubbia efficacia. La procedura giudiziaria è tipica per ogni clima storico e nazionale; siccome essa deve corrispondere a necessità pratiche, non può lasciarsi determinare da apriorismi od influenzare da parallelismi. Lo scopo unico della procedura, negli umani limiti del possibile, è quello che i giudizi si compiano presto e bene.

Gli argomenti pro e contro il giudice unico, oltre che in una amplissima letteratura, si possono leggere nelle discussioni avvenute alla Camera fin dall'anno 1878-79 in occasione della discussione di un progetto d'iniziativa parlamentare Bizzozzero-Martelli e nella relazione dell'anno 1903 sul progetto Zanardelli, non giunto in discussione, ma preceduto appunto da una relazione che è un documento della coscienziosa diligenza di Giuseppe Zanardelli; nella discussione del progetto che il Guardasigilli del Ministero Giolitti, l'onorevole Finocchiaro Aprile, presentò sul giudice unico (a cui oggi noi ritorniamo) l'8 giugno 1911 qui in Senato e il 27 marzo 1912 alla Camera. Amplissime furono le discussioni al Senato, il quale vi dedicò parecchie sedute nel marzo 1912 e alla Camera che la discussione del progetto venne occupata per un'intera settimana. Il progetto Finocchiaro Aprile diventò la legge 19 dicembre 1912 la quale, però, ebbe breve vita perchè il regolamento, approvato col Regio decreto 27 agosto 1913, suscitò una tale agitazione forense, culminata nel famoso sciopero degli avvocati, la quale ebbe un'eco anche alla Camera. Essa determinò il Ministro Dari, Guardasigilli del Ministero Salandra che era succeduto a quello Giolitti (e già Salandra aveva parlato nel 1912 alla Camera contro il giudice unico), a presentare al Senato il 20 marzo 1914 il progetto di legge per reintegrare la collegialità anche nel primo grado; e il progetto divenne legge.

Il regolamento dell'agosto 1913 fu effettivamente infelicissimo, sebbene opera di una commissione prevalentemente composta di insigni teorici, dimostratisi, alla stregua del fatto, non abbastanza esercitati nella pratica forense; ci sarebbe voluto qualche scienziato di meno e qualche modesto avvocato di più. Fu proprio la infelicità di tale regolamento e la sua non pratica applicabilità che determinarono l'abolizione del giudice unico nel primo grado, la cui istituzione, d'altronde, non poteva e non potrebbe mai funzionare bene senza quella totalitaria riforma del diritto processuale civile, la quale allora si tentò soltanto a spizzico, mentre oggi invece coraggiosamente si affronta nella sua interezza. Allora anche alcuni interessi campanilistici ai quali non era insensibile la Camera, insorsero contro l'abolizione della collegialità nel tribunale di primo grado. Ma non è da credere che l'insurrezione forense del 1913 costituisca una prova di irriducibile avversità dello

spirito italiano al sistema del giudice unico. Quella non fu una condanna dell'Istituto, ma una condanna soltanto della sua sbagliata attuazione. Non è dunque invocabile l'infelice precedente di allora per sconsigliare oggi l'accoglimento dell'Istituto del giudice unico in primo grado.

Per me la ragione essenziale che mi determina ad opinare favorevolmente all'accettazione totalitaria del giudice unico in primo grado, consiste nella inoppugnabile constatazione che la immediatezza, la oralità vera, non quella accademica, e la concentrazione processuale si possono ottenere soltanto con il sistema del giudice unico. La giustizia resa dal singolo è più sollecita. La sollecitudine della giustizia non risponde soltanto agli interessi delle parti ma anche ad un interesse politico. Inoltre il giudice che è stato a diretto contatto con le persone dei litiganti, se sa e se vuole fare l'ufficio suo, la verità del fatto, che è quella che bisogna accertare, l'accerta meglio di quanto non lo potrebbe fare il collegio giudicante che non viene mai ad immediato contatto personale delle parti.

E passiamo al giudizio di appello. Si discute se, accedendo al sistema inglese e parzialmente al sistema americano, si debba in secondo grado avere il giudice unico oppure il collegio. Io ritengo che sia desiderabile mantenere la collegialità dei tre giudicanti. Credo che anche questo sia nell'intenzione del Ministro.

Ma a questo riguardo ai collaboratori del Ministro nello studio per la formulazione del testo definitivo del Codice di procedura raccomando che si mantenga una buona volta il giudizio di appello nei suoi confini veri e propri di giudizio di riesame: mentre oggi nella pratica forense il giudizio di primo grado è la porta di entrata, ed il vero dibattito a fondo sul merito della lite non si fa in primo grado ma in secondo. Così viene aperto l'adito a sorprese per nuove prove e nuove tesi deducibili ed invocabili dal litigante più scaltro; e si denatura sostanzialmente il giudizio di appello che invece che di riesame è condotto come un giudizio di primo esame.

Perciò a raggiungere questo intento e correggere questa deformazione, eccettuati i casi *motivatamente* riconosciuti come eccezionalissimi, il giudice d'appello non deve poter riaprire l'istruttoria, nè ammettere qualsiasi nuova prova; deve giudicare sul fatto accertato dal giudice di primo grado.

Cassazione. — Nel giudizio di Cassazione bastano 5 giudicanti e nelle Sezioni unite possono bastare 11, e forse sono anche troppi.

Certamente è paradossale, ancorchè riferiscasi ai giudici inglesi, l'affermazione di Geremia Bentham il quale ha detto che « una serie di giudici, 5, 10, 15 non presenta che una sola cifra efficiente; con 4, 9 e 14 zeri; ed in questo caso gli zeri diminuiscono il valore della figura, perchè questa falsa apparenza di concordia ed unanimità dà al personaggio principale più confidenza e più negli-

genza che se fosse solo »; ma a leggere talune sentenze di collegi troppo numerosi, non infrequentemente vien fatto di ricordarsi che anche per i giudici francesi in una delle *Lettres persanes* Montesquieu scrive: « Il semble que les têtes des plus grands hommes s'étrécissent lorsqu'elles sont assemblées, et que là ou il y a plus de sages, il y ait aussi moins de sagesse ».

Nel giudizio di Cassazione penso che convenga escludere definitivamente l'abusato motivo della insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, impedendo così che attraverso l'accoglimento di cotale mezzo, così indefinibile e proteiforme, la Corte suprema regolatrice del diritto si attribuisca praticamente i poteri di una revisione in terza istanza. Se l'onorevole Ministro vorrà esaminare qualche dozzina di sentenze cassate per difetto di motivazione forse questo dubbio non gli sembrerà ingiustificato.

Terza osservazione sulla Cassazione.

Raccomando che si studi di rendere, per quanto possibile, uniforme e costante la giurisprudenza della Corte regolatrice, giacchè la contraddittorietà dei suoi giudicati è un fomite di litigiosità.

Non può un avvocato dire al cliente che non faccia la lite perchè sarà sicuro di perderla, in quanto la Cassazione adottando e mantenendo costante una giurisprudenza gli darebbe torto, qualunque siano le sorti della sua lite di primo o di secondo grado. Se l'avvocato si trova di fronte ad una giurisprudenza oscillante, non può che dire al cliente: « tentiamo! »

È vero che uno scritto recente di un filosofo italiano, invocando l'autorità dello Jhering, sosteneva che il senso giuridico si palesa e deve affermarsi col litigare e che dalla litigiosità si rivela la vivezza del senso del diritto. Io ho la disgrazia spesso di non andare d'accordo con i filosofi; e considero la litigiosità socialmente come una piaga che bisogna curare, ed è desiderabile che il numero delle liti diminuisca: in Italia se ne fanno ancora troppe! Ed è appunto perciò che tutti plaudono al tentativo di conciliazione obbligatoria che l'onorevole Ministro vuole proporre in primo grado per troncare al più presto possibile i litigi.

Io ricordo di aver letto in un discorso inaugurale alla Corte suprema, del 5 gennaio 1929, delle proposte concrete per ovviare o ridurre le contraddittorietà e discordanze delle sentenze della Corte suprema. Io penso che gioverebbe sottoporre ad un esame sereno queste proposte. Ve ne sono anche delle altre, quelle però che mi hanno dato l'impressione di essere molto concrete sono le proposte del nostro Collega che era appunto il procuratore generale nel 1929.

Ed ora veniamo all'ordinamento giudiziario di cui dirò su due punti: stipendi e promozioni. Tutte le riforme hanno un presupposto, che il Magistrato sia ottimo. Per avere una buona sentenza bisogna avere dei buoni giudici, fu detto alla Camera « lapalissianamente ». Insomma ci vogliono dei giudici insospettabilmente onesti,

neramente indipendenti, coscienziosamente studiosi, volenterosamente laboriosi. Tali sono i giudici che richiedonsi per la buona Amministrazione della giustizia.

Io da sedici anni non esercito più la professione, ma io ebbi per 40 anni intensi rapporti professionali con tutte le Magistrature del Regno e, come in ogni occasione ripetutamente attestai al Senato, io constatai che nei nostri Magistrati tali preziosi requisiti sono comuni. Io ebbi contatto con Magistrature di Stati esteri ed il confronto accrebbe la mia schiettamente sentita ammirazione per le virtù e le doti dei nostri giudici. (*Applausi*).

La sincerità del mio elogio alla Magistratura vi è garantita doppiamente dal fatto che io, come ho detto, da sedici anni non faccio l'avvocato e quindi non ho da propiziarmi il favore dei magistrati, per i clienti; e vi soggiungo, non litigo in proprio e quindi non ho da temere le sentenze. Del resto in tutti i dibattiti parlamentari che ho sopra ricordati, specialmente in occasione della discussione della legge sul giudice unico, le più alte lodi si sono sempre tributate da tutti gli oratori alla nostra Magistratura, dalla più alta alla più modesta, e cioè anche a quei pretori, i quali per il contatto continuo col popolo, hanno in pratica una grandissima influenza sull'opinione che le masse si fanno della giustizia, e i quali perciò debbono vedere il loro ufficio rialzato di prestigio e la loro carriera riassociata a quelle degli altri giudici. Credo che su questo siamo di accordo tutti, Ministro e relatore compresi.

Ma l'elogio non basta e non basta dare soddisfazioni soltanto morali. In verità le esigenze attuali della vita sono tali che impongono la necessità di pagare meglio i nostri Magistrati. Le spese per l'Amministrazione giudiziaria figurano in bilancio complessivamente per 198 milioni. È poco! Bisogna quindi aumentare di alcuni milioni le disponibilità del Ministero di grazia e giustizia con la destinazione specifica dell'accrescimento degli stipendi dei magistrati di primo e secondo grado. Oggi il popolo italiano, pagando più di venti miliardi di imposte e tasse, ne destina meno dell'uno per cento a pagarsi i suoi giudici, cancellieri ed altri funzionari dell'Amministrazione della giustizia. Questa è la verità.

L'egregio relatore scrive che per chiedere maggiori disponibilità per questo Ministero, bisogna aspettare che il bilancio dello Stato abbia a risentire i benefici del superamento della crisi e che siano dissipate le grosse nubi che oscurano il cielo internazionale. Non concordo. In primo luogo perchè nel cielo internazionale ad un temporale succederà una burrasca; e la chiarita non può essere prossima, forse neanche misurando a decenni i periodi della meteorologia politica internazionale. In secondo luogo, perchè, per quanto possano migliorarsi le condizioni dell'Erario, data la necessità e l'urgenza di soddisfare le nuove emergenze, non vi sarà adito di calcolare su avanzi non preveduti per farne beneficiare il bilancio di grazia e

giustizia. Quindi condizionare l'aumento degli stipendi dei magistrati a tali aspettative si traduce in fatto nel dar loro delle buone parole e niente altro.

Pubblicano i giornali che, sia pure per il concorso d'un movimento di capitali, l'esercizio finanziario chiuderà con circa mezzo miliardo di avanzo.

Il Ministro di grazia e giustizia, chieda oggi un aumento che potrebbe limitarsi magari al mezzo per mille, dico ad un soldo ogni cento lire delle ordinarie entrate totali del bilancio, previste in oltre 20 miliardi, e ricordi ai suoi Colleghi del Governo che l'Amministrazione della giustizia in Italia non è gratuita; anzi alla Camera si è detto che è troppo cara. Egli chieda al Ministro delle finanze quanto incassa l'Erario per carta bollata e tasse giudiziarie di sentenza, di registro ed accessorie.

Nè mi si venga a raccontare che il Paese si trova in condizioni tanto povere da non potersi pagare, sufficientemente, se non con esuberanza, i suoi giudici.

Pochi giorni fa sul più diffuso giornale d'Italia leggevo che nella sola Milano si spendono cinquanta milioni all'anno in fiori e duecento milioni in teatri; dunque c'è della materia tassabile. Non so quanto si spenda in Italia per i cinematografi che sono sempre affollati. Ed è una spesa abbastanza cospicua quella alla quale si sobbarca lo Stato per le esposizioni, per le Fiere, per le Mostre, per le esumazioni di frammenti monumentali ecc. cioè per tanti fini che sono tutti buoni, nobili, tutti sentimentalmente degni; ma io considero che il garantirsi una buona Amministrazione della giustizia è pure uno scopo altrettanto alto e praticamente utile; e il mettere i magistrati con numerosa famiglia in condizioni di non dover viaggiare in terza classe, come fu narrato alla Camera e come accade a me vederli, è anche doveroso, ed è più urgentemente utile che scoprire una tomba etrusca o ricostruire i frammenti di un antico edificio.

Onorevoli Colleghi, per fare un eroe può bastare un minuto, ma a fare un buon giudice occorre tutta una vita di severa virtù, tutta una costante resistenza alle insidie e alle tentazioni, che non sono nè infrequenti nè facili a superare.

Io non credo che i suoi colleghi nel Governo sarebbero sordi alla sua voce, se il Ministro chiedesse un aumento di fondi. Tutti i Ministri, quando occorrono fondi li domandano; domandi anche Lui. A piè dei monti della Versilia è comune questo proverbio: «la botta che non chiese non ebbe coda». Vuole un altro proverbio più schiettamente ligure, ed ancora più efficace? Eccolo: «il ragazzo che non piange non poppa». (*Sì ride*).

Dunque bisogna domandare.

L'onorevole Ministro ha già dimostrato di curare amorevolmente e sagacemente il reclutamento dei magistrati. Egli non ha bisogno di consiglio sul come regolarsi. Ma lo prego di acco-

gliere senza diffidenza il mio invito a studiare la migliore disciplina delle promozioni. Io confido che vorrà trovare il modo di assicurare la promozione ai giudici che tanto nella Capitale quanto nelle provincie fanno delle sentenze o requisitorie o istruttorie, evitando a questi lo scoraggiamento di vedersi superare nelle promozioni da quei giudici che i giudici non fanno, perchè si dedicano a lavori non giudiziari, i quali, mentre non hanno i disagi delle residenze periferiche, non devono percorrere, nella sedentarietà metropolitana, la carriera con una velocità che al paragone del tran-tran delle promozioni comuni potrebbe parere meno giustificabile.

Avvocatura. — Io ho una profonda gratitudine per la professione forense che ho esercitato per un intero quarantennio con indefesso fervore e con esito per me soddisfacente. Debbo all'esercizio dell'avvocatura tutto quel poco che sono riuscito ad essere: e debbo ad essa l'onore, per me altissimo, di appartenere, da oltre cinque lustri al Senato del Regno.

Aurei consigli agli avvocati si leggono nella relazione della Commissione di finanza ed io non posso che associarmi, poichè non saprei dire di più e di meglio di quello che il relatore ha scritto. Però ritengo che anche seguendo tali consigli la crisi dell'avvocatura non sarà risolta nè per il presente nè per il peggior futuro.

Le liti debbono diminuire, e dobbiamo sforzarci a farle diminuire. Il patrocinio dell'avvocato potrà trasportarsi dall'ambiente della diretta contenzione a quello di una profilattica consulenza, ma la massa del lavoro su cui si esercita la attività avvocatessa nel campo civile e commerciale non può che restringersi, e gradualmente il volume diminuirà con una progressione, se non geometrica, almeno aritmetica.

A questo riguardo, io credo che gli avvocati farebbero malissimo a conservarsi illusioni. Quando l'onorevole Ministro lietamente annunciava alla Camera che per 287 posti di uditore di Tribunale si sono presentati 1384 avvocati e per 112 posti di uditore di Pretura se ne sono presentati 1618 cioè 3.002 concorrenti per 399 posti, io notavo che, a posti coperti, resteranno 2.603 avvocati disoccupati.

E non può sperarsi che valga a risollevarne la sorte dei professionisti quella Cassa Pensioni che ha dato a 700 bisognosi meno di 1.300 lire a testa, e che non deve incontrare molto la fiducia degli avvocati se il relatore alla Camera, testualmente, deve augurarsi che cessino nel pagamento dei contributi personali le diserzioni che purtroppo si sono dovute finora lamentare e che tutti indistintamente i professionisti della categoria sentano la doverosa solidarietà verso i colleghi bisognosi di aiuto.

Sta bene la solidarietà per i bisognosi, ma non è con la beneficenza che si supera la crisi attuale degli avvocati e se ne previene la prosecuzione e il peggioramento.

Fra gli avvocati, come fra le altre classi oggi pletoriche dei professionisti liberi, i valorosi lavoreranno ancora e guadagneranno, mentre i mediocri a poco a poco si dovranno rincantucciare in qualche impiego. Al presente non vedo rimedio. Ma per troncane il corso futuro della crisi bisogna avere il coraggio di prendere il toro per la corna diminuendo la produzione del numero degli avvocati.

Il cappellaio che volesse fabbricare cappelli a stajo, oggi che nessuno li porta più di due o tre giorni all'anno e quindi si fa durare un cilindro 10 o 15 anni, andrebbe fallito; la sarta, che volesse mettersi a confezionare crinoline, mentre le signore riducono gli abiti a lunghezze oscillanti, fra il massimo e il minimo, dalle caviglie alle ginocchia, andrebbe incontro al fallimento per mancanza di consumatori. Così gli avvocati andranno incontro al peggiorare della crisi per mancanza di clienti. Anzichè aspettare a fare intisichire o strozzare, nella lunga attesa o nella limitazione degli esami per l'esercizio professionale, i giovani che hanno 28 o 30 anni, laureati, deludendo i genitori e figlioli nelle ambiziose speranze e nei sacrifici pecuniari che hanno sopportato, bisogna limitare il numero delle ammissioni ai corsi di legge delle facoltà universitarie, quando ancora il giovinetto ha 17 o 18 anni, e può essere avviato ad un'altra carriera più rapida, più facile e più rapidamente proficua. (*Rumori*).

RICCI. Quale?

ROLANDI RICCI. L'agricoltura per esempio. Si potrebbero utilmente ridurre le Facoltà di legge, restringendole in 8 o 10 Università, in quelle insigni per una secolare e grande tradizione o per una scuola attualmente molto accreditata. Il ridurre il numero delle Università, che dovrebbero non superare il numero di 10, nelle quali fosse mantenuta la Facoltà di legge, influirebbe indubbiamente a diminuire il numero degli scolari. E ne guadagnerebbero l'agricoltura e l'artigianato, se le Facoltà soppresse fossero sostituite da corsi di insegnamento agricolo e tecnico anche per la espansione coloniale. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di far silenzio, ci sono 12 iscritti su questo bilancio e se qualcuno lo crede potrà contraddire in seguito le opinioni del senatore Rolandi Ricci.

ROLANDI RICCI. Io non sono tra coloro che sollecitano una codificazione del diritto commerciale. Per la legislazione commerciale al sistema codificatorio del Thiebaud preferisco quello delle leggi separate di Savigny. Le contingenze del movimento commerciale, fluente e variabile, richiedono piuttosto la disciplina di leggi successive e adattate ai diversi momenti della congiuntura economica anzichè la cristallizzazione della codificazione. Le disposizioni che possono essere convenienti di fronte ad alcune situazioni del mercato nazionale ed internazionale possono riuscire inopportune per i rapidi mutamenti delle situazioni mercantili ed industriali del nostro e degli altri

Paesi. Le regole fondamentali di tutte le obbligazioni civili e commerciali trovano il loro luogo nel Codice civile; e le leggi commerciali non hanno che da disciplinare i caratteri singolarmente specifici delle diverse contrattazioni commerciali con un adattamento assoluto alla praticità senza apriorismi e senza tradizionalismi. Prevenuta la frodolenza e tutelata la buona fede, la legge commerciale non ha altri compiti.

Dopo di ciò, come si legge nel Robinson Crosuè il mercante dabbene è il miglior gentiluomo della Nazione.

2° che se proprio vorrà compilarci un nuovo Codice di commercio, io mi permetterei di consigliare che al molto materiale già lungamente all'uopo raccolto, si applichi una revisione con intenti e spirito di immediato aggiornamento, lasciando alle operazioni commerciali la più larga libertà di svolgimento, subordinatamente ben inteso sempre ai superiori interessi della Nazione.

3° Qualche osservazione sulla Marina mercantile. Vi era una volta una Commissione di cui io stesso facevo parte, presieduta dapprima dal Boselli e poi dal compianto Perla. Questa Commissione studiò e raccolse moltissimi elementi per una nuova legge sul lavoro marittimo, ma poi non se ne fece più nulla. Sul tema della legislazione marittima e di quella commerciale l'onorevole Ministro, alla Camera, fu di una esemplare laconicità: si è limitato a dire sedici parole e cioè: « Si vanno preparando gli elementi per la riforma del Codice marittimo e del Codice di commercio ».

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi riservo nell'attuale discussione di fare più ampie dichiarazioni.

ROLANDI RICCI. Non intendo ritornare sulla legislazione commerciale, ma desidererei ci si dessero maggiori notizie sulla legislazione marittima. La Marina mercantile costituisce uno dei più grandi interessi della Nazione non solo dal lato economico ma anche da quello politico. Infatti un buon piroscalo che faccia un buon servizio, come lo fanno quelli italiani, presso molti paesi transoceanici è la più autorevole delle ambascerie.

In Italia non c'è adesso una legislazione marittima degna di tale nome. Vigono infatti: quello che si chiama il Codice per la Marina mercantile approvato nel 1877; una legge 14 giugno 1925 sull'assistenza, il salvataggio e l'urto di navi; un Regio decreto-legge 17 settembre 1925 sulle Commissioni inquirenti per i sinistri e i naufragi marittimi; una Convenzione di Bruxelles del 10 aprile 1926 sui privilegi e ipoteche navali; un Regio decreto-legge 5 luglio 1928 in materia di privilegi marittimi ed ipoteche navali, modificativo del Codice di commercio; una legge 31 settembre 1928 sulla giurisdizione civile ai comandanti di porto; un'altra Convenzione internazionale di Bruxelles del 25 agosto 1934 sulla limitazione delle responsabilità dei proprietari di navi; e poi leggi e regolamenti sulla pesca, sul regime delle spiagge,

dei porti; contratti collettivi per gli ufficiali e gli equipaggi, per imbarchi e sbarchi; con interferenze e confusioni senza fine ed inevitabili. Nel 1931 l'Istituto Poligrafico pubblicò un progetto di Codice marittimo sul quale nel 1933 il Consiglio Provinciale dell'Economia di Genova pubblicò a sua volta un buon numero di osservazioni. Ed altre ne pubblicò la Federazione fascista degli armatori di nave da carico del Tirreno, e ancora un poderoso volume venne pubblicato l'anno scorso dal Ministero di grazia e giustizia.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Due volumi.

ROLANDI RICCI. Io me ne sono comperato uno, perchè non me ne è stato inviato nessuno; cercherò questo secondo volume; quindi di elementi se ne sono raccolti a josa, forse troppi.

Occorre soltanto che l'onorevole Ministro svegli i dormienti, se ce ne sono, e giacchè siamo in tema di navi, faccia varare un progetto definitivo.

4° E mi si consenta ora un'ultima osservazione. Io non so se la legislazione marittima dovrebbe concludersi con un Codice di diritto marittimo o se converrebbe meglio compilare una legislazione per i trasporti marittimi ed aerei, non includendovi invece quelli terrestri, i quali per la loro natura diversi hanno bisogno di regole diverse, mentre i trasporti marittimi e quelli aerei, trovano nella loro prevalente caratteristica d'internazionalità, la ragione di regole comuni ed assai simili. Siccome i traffici aerei vanno sviluppandosi e diventano sempre più importanti, sarebbe bene coordinare, se non pur fare coincidere, le due legislazioni. Richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro anche su questo punto. Ed ho finito.

Il mio discorso, onorevole Ministro, così nelle parti in cui loda i vostri progetti come in quelle parti nelle quali vi invita a nuovi studi, ha un intento obiettivamente collaborazionista...

Baldassarre da Castiglione scrisse che « tutti da natura siamo pronti più a biasimare gli errori che a lodare le cose ben fatte ». Io ho cercato di non cedere a questa naturale tendenza, confido che ella lo riconosca e che lo riconosceranno i miei ascoltatori.

Io appartengo alla generazione che ha vissuto in quasi tranquilla e produttiva laboriosità per mezzo secolo; e della vita politica italiana durante tale periodo potete leggere un'acuta completa e serena descrizione nel primo articolo dell'ultimo numero della *Nuova Antologia*. Dal 1911 la mia generazione ha sempre avuto la necessità di vivere « pericolosamente », ma ora questa nostra tramontante generazione sente tuttavia, con una vivacità pari a quella dei giovani, la gioia orgogliosa e piena di fiduciose previsioni per l'avvenire dei nostri figli e dei nostri nipoti, che oggi si espande e risplende nel fulgore di gesta epiche come quelle commemorate e celebrate in questi tre ultimi giorni.

Nati e vissuti noi sotto altri climi politici, senza

dimenticare quello che in ore difficili e con mezzi scarsi, malgrado le imprevisioni materiali e morali del paese, allora non ancora nè totalmente riunito, nè moralmente unitario, fecero per la Patria gli uomini di Governo che precedettero l'attuale Regime, noi appunto perchè l'esperienza ci consente il raffronto, sentiamo più profonda sia l'ammirazione per la superiore genialità, sia la gratitudine per la fortissima operosità del Duce, che ha condotto l'Italia ai suoi odierni fastigi nella politica internazionale, mantenendovi sempre ferma la base di un costante ordine interno, il quale appunto i nuovi Codici mirano a disciplinare, per quanto ha tratto alle istituzioni civili, alle procedure ed all'ordinamento giudiziario.

Contribuire, nei misurati limiti delle mie possibilità, al compimento di quest'opera disciplinatrice, secondaria ma pur di grande importanza, mi è sembrato un dovere; e perchè tale ho inteso adempiervi col mio discorso.

Uno dei più fortunati ed abili fra i primi Ministri inglesi, anche scrittore finemente squisito nel suo amaro pessimismo, così definì le tre parti della vita: «La giovinezza è uno sproposito; la virilità una lotta; la vecchiaia un rimpianto».

Io mi sento più sereno: ricordo gli errori della giovinezza; le lotte sostenute nella virilità; ma invece dello sterile ed acido rimpianto di Beniamino d'Israeli, Lord Beaconsfield, ora che son vecchio, faccio mia la stoicamente serena constatazione di Leonardo da Vinci: «Sì come una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita ben usata dà lieto morire».

E la vespertina mia penombra si consola per la luce del chiaro mattino che sfolgora sulla ormai «rinnovellata Italia gente da le molte vite». (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli Senatori, la via lunga mi spinge. Una breve considerazione darà adito al mio dire.

Avviene non di rado che i problemi interessanti la vita della Nazione, per varie ragioni trascurati o negletti, assumano poi tale gravità da richiedere immediati e adeguati provvedimenti.

A questo fine però occorre una condizione speciale ed è che siano prospettati nella loro interezza e che su di essi si formi quello che, con frase moderna, si dice la coscienza nazionale e che i romani avrebbero detto: *Idem sentire de republica*.

L'esperienza e i fatti dimostrano che i problemi importanti, della marina militare, dell'aeronautica e delle colonie, allorché furono prospettati alla Nazione ebbero quella soluzione, della quale ogni cuore italiano si inorgogliesce. D'altra parte, l'autorità e la sapienza politica hanno questa verità ancora confermato: difatti disse il Duce, allorché si propose il problema della marina militare italiana: «L'Italia è un'isola, bisogna che gli Italiani a poco a poco si facciano una mentalità

insulare, poichè è l'unico modo che pone al giusto piano i problemi della difesa navale della Nazione».

Uno di questi problemi interessanti è quello che riguarda l'Amministrazione della giustizia: problema non nuovo, spesso ricordato, anzi molte volte posto in discussione nelle aule parlamentari, nei disegni di legge presentati dai vari Ministri. Esso si può dire che ebbe il battesimo ufficiale nella relazione ministeriale del compianto Ministro Rocco, sulla delega dei poteri nel 1925. Però il problema, così in questa relazione, come poi nelle altre del Senato e della Camera, non fu prospettato nella sua interezza, ma guardato unicamente dal punto di vista dell'interesse della Magistratura, e cioè della carriera, che fu detta lunga, dell'avanzamento incerto e non soddisfacente e del trattamento economico insufficiente. Ora il problema è più complesso e vario e consiste nell'esaminare l'attuale funzionamento della Magistratura, per vedere se vi siano insufficienze e imperfezioni e per ricercare il modo di eliminarle, riconducendo la Magistratura al suo antico splendore e alla sua antica grandezza. Ed è questo il problema interessante che mi propongo di esporre al Senato e anche alla Nazione.

È necessario premetta una spiegazione, che cosa intendo per deficienze e imperfezioni nell'Amministrazione della giustizia?

Questa componesi di due parti: sostanziale e formale.

L'una, la parte costituente l'essenza del giudizio, del provvedimento, dell'atto amministrativo, l'altra la forma, la modalità, con cui quelli sono tradotti in atto.

La prima dev'essere conforme al principio normativo, che ne costituisce, dirò così, l'imperativo categorico, ed espresso secondo il giusto e l'onesto, l'altra alle norme regolanti le forme estrinseche di quelle.

L'una non ammette imperfezioni, queste risolvendosi in violazione del più importante dovere d'ufficio, l'altra le rende scusabili, e perchè non vulnerano il principio essenziale della giustizia, e perchè non imputabili del tutto, o sempre, ai propri autori.

È di questa ultima che intendo parlare.

Dico. La giustizia cammina, percorre la via dritta, ma a stento e a rilento, come la macchina, cui il guasto al motore la fa muovere stentatamente, come la nostra stessa vita, che va avanti piano e faticosamente non come nei giovani anni, piena di vigore e di slancio.

Nel mio intento e nella mia disamina niente di men che riguardoso verso l'Amministrazione cui mi sono onorato di appartenere per un cinquantennio e dei componenti della quale conosco le virtù, i sacrifici e ai quali mando anche ora l'espressione del mio animo affettuosamente memore e ammirato.

Esame del problema.

Reputo conveniente esaminare prima i due ultimi aspetti di esso: la deficienza relativa alle sedi giu-

diziarie e al trattamento economico, perchè essi non richiedono molte considerazioni e perchè quello riguardante il personale e gli uffici è in relazione diretta con le altre cause da trattarsi in ultimo.

Vengo ora all'esame del problema nelle parti innanzi accennate nelle quali si notano imperfezioni e deficienze. È opportuno trattare prima delle ultime due, e perchè, per il generale consenso, su di esse non occorre fermarsi molto sopra, e perchè la prima è in maggiore relazione con l'ultima trattazione dell'argomento, la ricerca delle cause che la producono e dei relativi rimedi.

Per quanto riguarda le sedi giudiziarie, tutti hanno lamentato e lamentano che esse sono quasi inabitabili, specie le mandamentali, tali da rendere addirittura indecorosa la permanenza in esse dei magistrati.

Gl'istituti di prevenzione e di pena, specialmente le carceri mandamentali, sono in condizioni tali, da far pensare che invece di luoghi di restrizione di libertà personale siano luoghi, in cui pericolano l'integrità e la salute personale di coloro che sono costretti a viverci. Chi si reca in un capoluogo di mandamento e visita i locali finanziari, le scuole elementari e le sedi giudiziarie nota questa grande differenza. Viene allora fatto di domandare se non sarebbe stato opportuno provvedere egualmente agli uni ed alle altre, tanto più che buona parte del denaro che viene speso per i primi è somministrato dall'amministrazione della giustizia, come testè ha esposto l'oratore che mi ha preceduto.

Passò alle deficienze nel trattamento economico, in riguardo del quale posso affermare che il consenso è universale. La deficienza, per altro, non è limitata alla sola magistratura, ma anche ai funzionari di cancelleria, poichè bisogna pur dire che in certi casi e in certi rami sono pagati degli stipendi veramente di fame. Anche qui desidero fare un'osservazione ed un paragone: l'uditor giudiziario, che esercita la funzione di vice-pretore ed il volontario di cancelleria percepiscono lo stipendio di 400 lire al mese, mentre il cantoniere stradale arriva a 500 o 600 lire e il guardafil del telegrafo arriva anche a 1000 lire mensili. Ora io dico: non sarebbe il caso di perequare un po' tutti gli stipendi statali e distribuire le retribuzioni in ragione della quantità ed anche della qualità della mansione esercitata? Io credo che ciò sarebbe da farsi per un principio di giustizia e per un principio di sapienza politica: per un principio di giustizia, perchè è naturale che la retribuzione sia in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato: per un principio di sapienza politica, perchè così si eviterebbe quella tentazione che, anche negli uffici giudiziari, talvolta può arrivare, giacchè la ristrettezza di questi stipendi può consigliare dei fatti che certamente non dovrebbero avvenire e che non sono degni di lode e di encomio; la « mala suada famas » può spingere alla deviazione del dovere.

E passo alla seconda indagine che riguarda la

parte più importante del problema: quali sono le deficienze nel funzionamento della giustizia, nell'ordinamento del personale e degli uffici. Qui mi limito, per ragioni di brevità specialmente, a parlare delle imperfezioni e delle deficienze, che sono più appariscenti e che toccano più da vicino gli interessi della Nazione, di quelle che si verificano nelle preture e nei tribunali.

Comincio dalle prime e mi propongo una triplice indagine: quali dovrebbero essere i pretori e quali effettivamente sono, quali dovrebbero essere i cancellieri e quali sono; quale dovrebbe essere la costituzione legale della pretura e quale effettivamente è; come gli uffici funzionano.

Quali dovrebbero essere i pretori? Non parlo dei pretori di un tempo, ma di quelli che sono nominati in virtù della legge imperante, la legge del 1930. Essi dovrebbero essere magistrati i quali, subito l'esame di concorso, dopo 6 mesi di tirocinio e 18 di vice-pretorato, superato l'esame teorico-pratico, abbiano conseguito la nomina a pretore aggiunto e dopo tre anni di esercizio quella a pretore. Eccezionalmente i pretori aggiunti, per bisogni di servizio, possono dopo 18 mesi compiere le funzioni di pretori, anche in una sede senza titolari.

Quali sono attualmente? Secondo le notizie contenute nel discorso del Ministro Rocco del 1932, perchè adesso la situazione è cambiata, 270 facevano parte degli antichi giudici i quali non fecero passaggio ai tribunali, 742 dei cosiddetti mortarini e dei rocchini della prima edizione, cioè di quelli che erano reclutati tra i laureati o anche tra i vice-pretori o tra i notari o tra coloro che avevano esercitato la funzione di pretore. Il rimanente poi era costituito da uditori dopo 6 mesi. Ora la situazione, come dicevo, è ancora cambiata, perchè, per il decorso di 5 anni da quando queste osservazioni del Ministro furono fatte, e per le promozioni e per altre ragioni di carriera si può dire che il nucleo più importante di pretori è oggi costituito dagli uditori vice-pretori, uditori vice-pretori, però, i quali, per necessità di servizio; non più dopo sei mesi, ma solo dopo tre prestano l'opera loro: nel 1935 erano 667, ora superano gli ottocento. Lo stesso è a dire per i cancellieri; perchè mentre prima erano funzionari i quali avevano una discreta pratica, oggi alcuni sono, e si può dire che questo sia il maggior numero, dei volontari di cancelleria. Ora chi sono questi volontari di cancelleria? Sono dei ragazzi forniti anche di licenza di scuola complementare, che hanno fatto un esame, nel quale hanno dimostrato di sapere l'italiano, di avere una buona calligrafia e di conoscere le nozioni elementari dell'ordinamento giudiziario e della procedura.

Quale è adesso la costituzione reale e legale delle preture?

Ogni pretura deve avere un pretore e un funzionario di cancelleria; in ogni pretura vi possono anche essere uditori giudiziari, e, oltre il cancel-

liere, degli aiutanti di cancelleria. Questa è la costituzione reale.

Quale è invece la costituzione legale? Abbiamo delle preture, per così dire, cittadine unificate, in cui varie preture della stessa città sono riunite e rette da un pretore e da parecchi vice-pretori, da un cancelliere e da più volontari di cancelleria. Vi sono poi le preture rurali alle quali sono preposti un pretore e un funzionario di cancelleria, che quasi sempre è un volontario; le preture abbinate, quelle, cioè, che risultano dall'unione di due preture entrambe rette da un solo pretore e da un funzionario di cancelleria. Il pretore sta nella pretura che ha maggiore importanza e si porta, secondo i bisogni, a compiere determinati atti di istruzione e di giurisdizione nella sede accessoria. Poi vi sono le preture rette da vice-pretori mandamentali e da un funzionario di cancelleria anche volontario; e, da ultimo le preture che non hanno nessun pretore. Nel 1935, quando feci le opportune ricerche, con a base le notizie fornitemi dalla relazione ministeriale, ve ne erano trentacinque, non so adesso se quante ve ne siano: se non ve ne sono, non mancheranno di esservi per il futuro, per le ragioni che dirò in seguito.

Da ultimo, quale è il funzionamento delle preture? Si può dire in via presuntiva questo. Allorchè la legge stabilisce le condizioni soggettive e oggettive regolanti l'organismo delle preture, pone le basi necessarie per il loro normale funzionamento. Donde la logica conseguenza che, quando quelle manchino, il funzionamento non può essere che anormale. Questa che sarebbe una presunzione « *juris tantum* » come diremmo con frase giuridica, diventa poi una presunzione « *juris et de jure* »; giacchè, esaminando realmente la condizione delle cose si trova che il funzionamento lascia molto a desiderare.

Faccio solo delle brevi osservazioni. Il campo civile, che, certamente, non è il più facile per questi pretori, si cerca di evitarlo il più che sia possibile: quindi frequenti rinvii delle udienze civili e quando poi la causa deve essere finalmente posta a sentenza, allora si ricorre a tutti gli espedienti dilatori procedurali, che vengono somministrati epiraticamente, appunto al fine di ritardare la decisione della sentenza. La quale, quando viene, e non viene nel termine regolamentare di un mese, ormai relegato nell'archivio storico dei ricordi, ma dopo parecchi mesi, risente dell'impreparazione e della poca ponderazione.

Non parlo poi degli altri compiti civili assegnati anche al pretore, quelli della tutela e gli altri che riguardano i minorenni. Nel campo penale le istruzioni, deficienti e incomplete, la definizione giuridica del reato, le prove, tanto generiche che specifiche, e le stesse sentenze risentono il difetto della poca preparazione e della poca ponderazione.

Non meno deficiente è l'opera dei volontari. Un solo accenno. Alcuni verbali di udienza man-

cano delle elementari indicazioni prescritte dalla legge a pena di nullità.

Tutti sanno però che l'opera dei pretori e dei cancellieri non si restringe soltanto ai giudizi penali e civili, ma a loro sono affidati anche altri compiti tra i quali alcuni che interessano le finanze della Nazione che dovrebbero essere esauriti dal funzionario di cancelleria, lasciano molto a desiderare. Tra questi accenno al campione penale, ovvero, sia le spese di giudizio che debbono essere rimborsate allo Stato, parte questa che è molto trascurata, per verità non ora solamente; giacchè ricordo, che quando assunsi la direzione di una procura generale, trovai appunto il campione in abbandono ed in un mese che si procedette alla riscossione delle somme dovute allo Stato, si incassarono ben ventimila lire.

Ora tutte queste deficienze, tutte queste imperfezioni, che non offendono la giustizia, dirò così, la rettitudine della decisione, costituiscono un danno gravissimo, specialmente per il popolo, che all'opera del pretore ricorre in tutte le circostanze, che dal funzionamento di essa si forma il concetto della giustizia.

Mi piace qui riferire il giudizio di un eminente giurista, che fu anche Guardasigilli, Emanuele Gianturco, espresso il 13 giugno 1894 alla Camera dei Deputati.

« Il popolo minuto, egli diceva, della città e della campagna, si forma un concetto più o meno elevato della giustizia a seconda che i pretori adempiano la loro missione con maggiore efficacia ed equità. La grande massa del popolo conosce poco i tribunali, pochissimo le Corti di appello, quasi niente le Corti di cassazione. Il popolo conosce d'avvicino il pretore e conforma il suo giudizio all'opera di lui ».

È il passo all'esame delle imperfezioni e delle deficienze che si riscontrano nei tribunali. Anche qui la situazione è identica ed occorre procedere alla stessa ricerca: quali dovrebbero essere i giudici e quali sono. I giudici, non parlo dei giudici dell'antico stampo, che erano dei veri colossi della giustizia, ma di quelli che sono nominati in virtù della legge del 1930, sono, o piuttosto dovrebbero essere, gli uditori, i quali, dopo tre anni di tirocinio e dopo un esame di promovibilità, abbiano esercitato almeno tre anni di aggiuntato, e quindi abbiano conseguito la nomina a giudice.

Del pari i cancellieri dovrebbero aver fatto parecchi anni di tirocinio per essere destinati alle funzioni di Cancelleria o presso i tribunali o presso le Regie procure. Ora che cosa avviene? Avviene che, appunto per i vari rabberciamenti, che si sono dovuti fare all'ordinamento giudiziario per ottenere che la giustizia avesse il suo corso e la macchina potesse funzionare, i giudici oggi sono costituiti da cosiddetti « mortarini », funzionari, reclutati come vi ho già detto, dai cosiddetti « roechini di prima edizione » (perchè vi è stato un primo ordinamento, in forza del quale i pretori erano reclutati senza nessun esame, tranne quella

conversazione giuridica, che avrebbero dovuto sostenere presso il procuratore generale) e un secondo, col quale fu disposto l'esame per la nomina ad uditore giudiziario e da non pochi uditori dopo un anno di tirocinio.

Anche qui si osserva la differenza delle condizioni soggettive ed oggettive stabilite dalla legge e quelle esistenti nella realtà. E anche qui ricorre quella « praesumptio juris tantum » che diventa una « praesumptio juris et de jure » di cui ho parlato per le preture.

Non m'intrattengo molto su questo punto perchè non voglio abusare della pazienza del Senato. Prospetto soltanto una situazione di fatto e cioè il funzionamento di un tribunale penale. Nella massima parte dei casi avviene questo. Il presidente, il quale è anziano e, per l'inveterato e mai potuto togliere sistema, di non stare in residenza, abita nella città più vicina e allora la presidenza è assunta o da un giudice o da uno di questi uditori giudiziari; un altro uditore funge da giudice, e, all'occorrenza, poi vi è un vice pretore mandamentale che forma il terzo giudice. Al banco del pubblico ministero, poichè questo non interviene che raramente in udienza, siede un sostituto da lui delegato, che è poi un uditore dopo un anno di tirocinio. Non faccio considerazioni. Mi limito a dire che questi tribunali vengono chiamati dal popolo i tribunali dei minorenni.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ma questi sono casi eccezionali.

GIAMPIETRO. Mi permetto di dire che questi casi sono frequenti, e se Vostra Eccellenza vorrà indagare, credo che potrà vedere come non sono dei casi eccezionali. Del resto vorrei augurarmi che così fosse e che le mie informazioni non fossero esatte.

Come dicevo, anche l'opera dei magistrati del tribunale non si limita soltanto ai giudizi penali e a quelli civili; altre funzioni importantissime debbono essere compiute dai giudici, quali quelle della istruzione penale, della giudicatura di vigilanza dei fallimenti.

Del pari tanti altri servizi importantissimi debbono essere resi da funzionari di cancelleria vigilati da capi dei tribunali e dal Pubblico Ministero e sono negletti, tra i quali alcuni che hanno importanza grandissima: il casellario, la statistica, il campione penale e l'esecuzione delle sentenze.

Vengo alla seconda parte del problema: quali sono le cause del difettoso funzionamento della magistratura? La prima è principalmente la deficienza del personale, deficienza della pianta organica generale. Basta fare il paragone tra il personale della magistratura prima dell'unificazione del Regno e oggi. L'Italia con ventidue milioni di abitanti aveva 3.400 magistrati e 7.000 cancellieri; con quarantatre milioni di abitanti ne ha 4.171, tra cui 250 uditori, e 5.510 cancellieri.

La seconda è la incompletezza della pianta organica degli uffici, la quale non è mai completa, spe-

cialmente nelle preture e nei tribunali. Non è mai completa, perchè vi sono una quantità di magistrati che non prestano servizio come dovrebbero. Il ministro Rocco, nel suo discorso al Senato del 14 maggio 1932, disse che quelli addetti alle altre amministrazioni erano settantanove, dei quali sessantasette fuori ruolo. I magistrati destinati ai nuovi uffici ed anche alle Colonie, fra cui ora l'Africa Orientale, sono 27. Cosicché nelle preture vi sono 218 vacanze e nei tribunali e nelle Regie procure 257.

Altrettanto si dica per le cancellerie, dove il personale è diminuito di 2.000 funzionari, anche perchè in parte, destinato ad altre amministrazioni, cosicché c'è una deficienza di 500 unità.

L'esame di questa diminuzione di pianta organica durante lo svolgersi di vari esercizi dà luogo ad una curiosa constatazione: che il personale dei gradi superiori aumentava e quello dei gradi inferiori diminuiva. Infatti, la cassazione, che nel 1923 aveva 234 unità, nel 1935 passò a 300; le corti di appello, che nel 1923 ne avevano 527, ne ebbero 1.034. Invece i tribunali da 2.792, passarono a 1.657.

Che queste deficienze siano la causa principale del disservizio, testè lamentato, può dirsi sia da tutti riconosciuto. È vero che c'è stato un solo Ministro, il De Francisci, il quale nel suo discorso al Senato del 1933 disse che il problema non era tanto di quantità quanto di qualità e di organizzazione. Però anch'egli finì con l'ammettere che un certo aumento si doveva fare nel numero dei magistrati.

L'attuale Ministro, con maggior fondamento di verità, nello scorso anno, in occasione della discussione del bilancio della giustizia alla Camera disse: « gli affari giudiziari trattati dalla magistratura in un cinquantennio si sono pressochè raddoppiati. Il numero dei magistrati invece ben lungi dal seguire la curva ascendente del lavoro è rimasto per un cinquantennio pressochè stazionario con tendenza anzi alla diminuzione. Nel 1881 la pianta organica della magistratura comprendeva 4.464 magistrati d'ogni grado, mentre nel 1934 i magistrati erano 4.255. Cosicché ben può affermarsi che il magistrato italiano presta attualmente al servizio dell'Amministrazione della giustizia un'opera addirittura raddoppiata in confronto di quella che gli era richiesta nel 1881.

Terza causa è l'aumento di lavoro, dovuto, prima di tutto, all'accreciuto numero degli affari trattati. Si è detto che la litigiosità e la delinquenza sono diminuite. Questo si può anche ammettere, per quanto le statistiche siano un libro difficile a scrivere e ancor più difficile a leggere. Ad ogni modo la diminuzione della litigiosità e della delinquenza non importa necessariamente una diminuzione di lavoro. La inesistenza di reato, donde può desumersi argomento per indurre la diminuzione della delinquenza, richiede in moltissimi casi ricerche e indagini che importano grande lavoro, e nel periodo istruttorio, e nel giudizio, tanto

in riguardo all'elemento psichico, quanto a quello materiale del reato. Nè va dimenticato quali e quante ricerche e quanto tempo occorran per accertare che un fatto, presentato come casuale, contiene in sè la perpetrazione di un delitto abilmente nascosto sotto la veste del caso.

Un'altra causa è da ricercarsi nell'aumento degli uffici e delle attribuzioni che prima non esistevano. Tempo addietro, per esempio, non vi era la magistratura del lavoro; in materia penale non vi era la giudicatura di sorveglianza, nè tutte quelle funzioni riguardanti l'opera diretta alla prevenzione e alla repressione della delinquenza minorile. Non basta: le nuove disposizioni, specialmente nel campo penale, hanno reso più grave e difficile il lavoro di quanto non fosse in precedenza. Questa verità non si può disconoscere, quando si osservi, ad esempio, nel campo civile, l'opera del giudice fallimentare molto più gravosa di quanto non fosse tempo addietro. Oggi, come diceva bene il relatore della Commissione del Senato, il compianto senatore Mango, « il nuovo ordinamento fallimentare vede raddoppiato il lavoro del giudice per le nuove mansioni affidategli e specie per la vigilanza sull'operato dei curatori ».

Anche nel campo penale le ricerche nel periodo istruttorio e durante il dibattimento circa l'elemento morale del reato, sull'errore di fatto escludente il reato determinato dall'inganno altrui, sul reato supposto erroneamente, sul reato impossibile: le ricerche sulla tendenza alla delinquenza, sull'abitudine, sulla professionalità; la valutazione delle circostanze soggettive ed oggettive da farsi dal giudice, per l'esercizio del suo potere discrezionale, richiedono molto tempo. Ora tutto questo lavoro non incombeva al giudice durante l'impero della legislazione anteriore.

L'ultima causa riguarda il difettoso ordinamento giudiziario. Una dimostrazione implicitamente la ho già data in precedenza, quando ho esaminato le imperfezioni dei tribunali e delle preture ed un'altra la darò fra breve.

Da quello che ho detto debbo trarre una conseguenza. Premetto che, se è facile reggere una amministrazione, quando essa si trova in condizioni normali, è difficile farlo, allorchè le medesime siano tutt'altro che regolari. È facile guidare una nave, quando il mare è tranquillo e quando nessun ostacolo si presenti alla libera navigazione; ma assai pericoloso è navigare, quando esso sia pericoloso e sia quello, in cui diceva il poeta: « incidit Scyllam qui vult vitare Caribdim ».

L'aver evitato questo scoglio è già un grande merito che intendo rilevare per Voi, onorevole Ministro e per i vostri collaboratori diretti e della Amministrazione centrale. Perchè, malgrado tutte le difficoltà, nelle quali la magistratura si era dibattuta e si dibatte, specie per ciò che riguarda le deficienze del personale, essa ha conservato sempre integro il principio di giustizia ed ha funzionato nel modo migliore possibile. Tutto quanto questo è dovuto, ripeto, all'opera di vigilanza e di direzione

tanto vostra, onorevole Ministro, quanto dei vostri collaboratori.

A voi, ancora, tributo una parola di lode, perchè, come dissi già nel mio precedente discorso, malgrado queste deficienze, malgrado queste difficoltà, l'opera vostra si è diretta anche all'educazione spirituale della magistratura, istituendo quei corsi che servono a dare l'indirizzo morale, diciamo così, ai magistrati, indirizzo nuovo che solo ai primi aurei tempi della magistratura da pochi era tenuto in conto.

Mi auguro che il corso di perfezionamento di cui avete parlato nell'altro ramo del Parlamento abbia a giovare all'istruzione della magistratura, a renderne più complete e perfette le cognizioni e che si tenga di mira soprattutto di non affaticare e deviare troppo i magistrati dalle loro funzioni e di non aggravare il loro già gravosissimo lavoro. Auguro ancora che l'alta opera legislativa della riforma dei Codici possa attingere quel risultato pratico e reale, che la coscienza vostra, onorevole Ministro, e dei vostri collaboratori affida sarà certamente raggiunto.

Vengo all'altra parte del mio discorso che riguarda i rimedi alle deficienze e imperfezioni innanzi esposte. Di questi alcuni si riferiscono alla pianta organica di cui ho parlato, altri riguardano l'ordinamento della magistratura.

Se, come dicevo, la deficienza dell'organico è la principale delle cause, dalle quali deriva il disservizio innanzi esposto, segue logicamente che l'aumentarlo è il mezzo idoneo per eliminarlo. Che, se ciò non è possibile presentemente, per le condizioni del bilancio, occorrerà almeno — ed è indispensabile — mantenere la pianta organica al completo. In che modo? Non producendo vacanze e provvedendo immediatamente alle vacanze. Qui occorre che faccia un richiamo speciale ad una circostanza, di cui hanno parlato altresì le relazioni del bilancio della Camera e quella diligente, come sempre, del Senato, redatta dal mio illustre amico, senatore Raimondi. È quella delle vacanze prodotte dal sistema dei concorsi per il reclutamento nella magistratura, causa gravissima. L'anno passato mi occupai di essa, quando si discusse il bilancio della giustizia e feci osservare fin d'allora il grande ritardo, con cui i concorsi si espletavano e dissi che era desiderabile maggiore sollecitudine, in un tempo, in cui le città si facevano in un momento e in cui sorgeva in meno di un anno l'intera città universitaria. Ho dovuto però convincermi che, malgrado ogni buona intenzione di sollecitudine, non si può ovviare all'inconveniente del grande ritardo, se non modificando il principio informatore del concorso.

Un esempio di evidenza chiarissima e di attualità: è stato bandito un concorso per uditori e il bando è del 14 ottobre 1936; gli esami dovranno avere luogo l'otto, il nove, il dieci e l'undici giugno del 1937; i posti messi a concorso sono 287 per gli uditori di tribunali e 112 per gli uditori di pretura. I candidati al primo concorso sono 1.384

e al secondo 1.618. Ora per il primo concorso i concorrenti debbono fare quattro prove scritte; onde, pure ammettendo che non si presentino tutti i 1.384 candidati ma se ne presentino solo 1000, saranno ben 4.000 scritti che la Commissione deve esaminare. Questa Commissione è costituita di magistrati, i quali hanno anche il diritto al necessario riposo dopo un anno di lavoro e non si può pretendere che essi restino nell'estate a rivedere gli scritti. Perciò l'esame di questi non potrà terminare che alla fine dell'anno e gli orali ai primi dell'anno venturo. Onde la nomina dei vincitori del concorso non potrà aver luogo prima di quel tempo. Se non che i nominati non immediatamente potranno prestare servizio nell'amministrazione, perchè, a prescindere dalle formalità per la nomina, per la registrazione dei decreti alla Corte dei Conti, occorre che gli uditori di pretura facciano un tirocinio, almeno di tre mesi e gli altri di diciotto, per essere adibiti all'esercizio delle relative funzioni.

Questo inconveniente è causa permanente delle vacanze, perchè all'atto della loro assunzione in servizio si saranno già resi vacanti altrettanti posti per le promozioni ed altre necessità di carriera, cosicchè, quando il concorso sarà terminato, si avrà un maggior numero di vacanze di prima. Per tanto è assolutamente necessario che il concorso sia bandito, non per il numero di posti vacanti in quel tempo, ma per quello che lo sarà, presumibilmente, allorchè esso sarà terminato. In questo senso vorrei rivolgere viva preghiera all'onorevole Ministro delle finanze, da cui dipende l'accoglimento del principio da me enunciato e che lungi dal danneggiare gioverebbe anche all'erario, evitando quei mezzucci, riparatori dell'insufficienza di magistrati, che cagionano spese non lievi.

Questo mio rilievo non è ignoto certamente all'onorevole Ministro che non mancherà di rinnovare le sue premure al Ministro delle finanze, e anche, se occorrerà, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ed ora vengo all'ultimo dei mezzi necessari per eliminare le deficienze, cui ho accennato, un nuovo ordinamento della magistratura. Farò una breve e sintetica enunciazione di quali dovrebbero essere i capisaldi di essa: 1° l'ingresso in carriera; 2° la carriera esclusiva per i magistrati in carriera; 3° magistratura pretoria e magistratura collegiale; 4° magistratura dei tribunali, e magistratura del Pubblico Ministero; 5° specializzazioni delle funzioni giudiziarie; 6° promozioni; 7° uffici direttivi.

1° Ingresso in carriera: uditorato. Esame unico ed identico, per tutti i candidati, occorrendo per tutti i gradi della magistratura cognizione di tutte le materie giuridiche. Non è detto che il pretore debba avere cognizioni minori di quelle del giudice. Tutt'altro. Se mai, ne avrebbe bisogno di più: non è un paradosso l'affermazione essere

più difficile fare il pretore che il consigliere di cassazione; forse è piuttosto una grande verità.

2° La carriera deve essere riservata esclusivamente ai magistrati di carriera. Se si stabilisce che bisogna superare un esame per certi determinati gradi, e questi bisogna percorrere, non è ammissibile che vi siano magistrati, che entrino a far parte della magistratura in alcuni gradi, senza aver percorso gli altri. Un esame particolare va fatto per i magistrati addetti agli uffici del Ministero.

Essi, chiamati a far parte dell'Amministrazione allorquando sono pretori, giudici, all'atto della promozione, rientrano in ruolo nel grado cui sono promossi. Un reclutamento identico ha anche per magistrati appartenenti alla magistratura superiore. Questo sistema produce molti inconvenienti ed è dannoso, e all'amministrazione centrale, e a quella della giustizia, principalmente perchè, e chi vi entra, chi ne esce non ha quelle cognizioni e quella pratica occorrenti per l'ufficio di cui si entra a far parte.

Certamente però non sono mancate e non mancano lodevoli eccezioni. Io, che ho percorso trenta anni di carriera in Roma, ho avuto con me colleghi o dipendenti, parecchi di questi magistrati, ed ho potuto constatare che molti, che sono rientrati in magistratura sono ora, come lo furono prima, ottimi magistrati, che rendono segnalati servizi alla amministrazione della giustizia.

Penso pertanto che il sistema debba cambiarsi, ritornando anche per esso all'ordinamento del 1865. La carriera sia diversa, ma parificata, riguardo al grado ed allo stipendio, a quella della magistratura. Non è conveniente, per esempio, che un direttore generale del personale, che deve spesso ricevere presidenti di corte di appello o procuratori generali e provvedere alle loro richieste, abbia un grado inferiore di fronte ad essi.

Dissentito poi da quanto è stato scritto nella relazione del Senato per ciò che riguarda il modo di supplire, almeno provvisoriamente, alla deficienza del numero dei magistrati, reclutando gli avvocati che abbiano esercitato le funzioni di vice pretori e i magistrati che siano stati dimissionari. Molte sono le ragioni che a mio modo di vedere non consigliano l'introduzione di questi elementi nel corpo della magistratura.

Per quanto riguarda i magistrati dimissionari, a prescindere da molte considerazioni, v'è anche quella che difficilmente potrebbero portare un contributo notevole a una buona amministrazione della giustizia, dopo essersi allontanati dalla magistratura per tanto tempo e per motivi che dovrebbero essere diligentemente esaminati.

Per quanto poi riguarda gli avvocati, anche per essi vale l'obiezione che non hanno percorso quei gradi della carriera e che non hanno quelle cognizioni specifiche che si richiedono per i magistrati e soprattutto quell'abito che si acquista

soltanto dopo una permanenza più o meno lunga in carriera.

3° E passo al problema più importante: magistratura pretoria e collegiale. I sistemi sono tre: ruolo separato, ruolo unico, ruolo separato nel primo grado ed unico nei gradi superiori. Il primo sistema è quello in uso oggi; il pretorato è avulso dalla carriera della magistratura. Esso ha presentato tali e tanti inconvenienti, da dissuadere tutti coloro, che si occupano della materia della convenienza di mantenerlo in vigore. Tra questi motivi c'è la mancanza di prospettiva di ogni ulteriore vantaggio, perchè, è vero che con l'attuale ordinamento i pretori possono aspirare anche alla corte di appello, ma le condizioni sono talmente difficili che raramente ciò è avvenuto e credo che solo qualcuno è riuscito ad ottenere questo passaggio: una eccezione che conferma la regola.

Il secondo sistema, per cui il grado di pretore deve essere percorso prima della promozione a giudice, ha il vantaggio di far acquistare a tutti i magistrati le cognizioni e quelle doti morali che dalla scuola del pretorato nascono: ma offre l'inconveniente di costringere tutti a percorrere una carriera lunga, penosa e piena di disagi, ragione precipua per cui il sistema è stato abolito. Il sistema misto parmi preferibile: gli uditori hanno la facoltà di scegliere la carriera del pretorato ovvero dei tribunali. I primi, dopo un determinato periodo di esercizio delle funzioni (un biennio), previo un esame teorico pratico conseguirebbero la nomina a pretori. Gli altri, dopo un biennio di uditorato, presso i collegi, dovrebbero esercitare le funzioni di vice pretore per un altro biennio e quindi otterrebbero la nomina a giudice.

Questo sistema, mentre lascia a tutti la facoltà di preferire la carriera, cui è più inclinato, consente a tutti di arricchirsi di quelle cognizioni vaste e profonde e di quelle doti che la carriera del pretorato fornisce. Credo che come avvenne con l'ordinamento del 1865 non pochi la seguirebbero, sia per il vantaggio finanziario, derivante dal conseguimento dello stipendio per parecchio tempo prima e in misura maggiore dei colleghi percorrenti la carriera del tribunale, sia per le attrattive che il pretorato offre a chi si sente portato ad esso. Non lo furono in passato, non lo sarebbero ora.

4° Pubblico Ministero e magistratura collegiale. Attualmente vi è ruolo unico. Per quanto le Regie procure e le procure generali siano separate dai collegi giudicanti, i magistrati delle une e degli altri formano parte della graduatoria unica e sono ammessi i passaggi e le promozioni dalle une agli altri. Credo più utile la separazione delle carriere. La diversità delle funzioni e il notevole perfezionamento di esse derivante dal loro continuato esercizio lo consigliano. Non può, ad esempio, un giudice esercitare bene le funzioni di Pubblico Ministero nelle assise, perchè non ha mai acquistato la tecnica occorrente per i relativi difficilissimi dibattiti, come non potrà chi è stato

sempre negli uffici del P. M. scrivere una sentenza civile con la competenza del primo. « Tractant fabrilia fabri »: è insegnamento di Orazio. Quanto vantaggio derivi al funzionamento della giustizia da questa separazione del ruolo tutti che hanno pratica e conoscenza di cose giudiziarie ben conoscono. Lo stesso compianto ministro Rocco lo ammise nelle sue relazioni sui pieni poteri e a me rispose in Senato che l'argomento era degno di studio.

5° Specializzazione dei magistrati. La specializzazione dei magistrati è logica conseguenza della differenza di funzioni che sono esercitate da quelli appartenenti allo stesso ruolo. Diverse infatti sono quelle del giudice civile e le altre del giudice penale e specie del giudice istruttore. Pertanto far esercitare ad essi le stesse funzioni, e le similari, in caso di promozione, importa rendere più perfetta l'opera loro.

6° Promozioni. E passo ad un punto ancora più importante e cioè alle promozioni. Anche qui vari sono stati i sistemi, i quali hanno avuto delle vicende alterne specialmente per quel che riguarda il sistema dei concorsi. Questo, istituito per la cassazione con la legge Orlando nel 1904, fu abolito nel 1912 dall'onorevole Finocchiaro Aprile; il Ministro Oviglio lo rimise in vigore nel 1923 e il compianto Ministro Rocco lo abolì quasi del tutto, perchè lo lasciò, in misura lievissima, per le promozioni alla corte di cassazione, alla quale si poteva essere promossi solo per scrutinio.

Si è molto discusso in proposito. Gli argomenti per l'abolizione specie per la corte di cassazione sono di un'evidenza palmare. Prima di tutto, il criterio, in base al quale si dovrebbe misurare comparativamente il merito dei concorrenti, l'eccellenza delle conoscenze giuridiche, è errato. Col concorso si provvede non solo alla corte di cassazione, ma anche alla Magistratura di merito: presidente di sezione, di corte d'appello, avvocati generali, presidenti e procuratori del Re dei tribunali più importanti, presidenti di corte di assise. Ora, se quel criterio può accogliersi per i primi non lo si può per gli altri, giacchè per le funzioni di questi ultimi occorrono più che le profonde cognizioni giuridiche, altrettanto speciali pratiche per le promozioni a presidente di sezione di corte d'appello, ad avvocato generale, a presidente di corte d'assise, a procuratore del Re, a presidente dei tribunali più importanti. Ora per l'esercizio di queste funzioni occorre che il magistrato abbia una conoscenza pratica e non solo prevalentemente giuridica, come è necessario per la corte di cassazione.

A prescindere da questo, la giusta adozione di questo criterio di comparazione è impossibile, perchè non si può paragonare il merito in base ad elementi diversi e d'indole diversa le sentenze del giudice civile e le requisitorie dei funzionari del P. M.; l'opera dei quali più che nello scritto è consacrato nel diuturno difficile e faticoso lavoro delle udienze che non lascia alcuna traccia.

D'altra parte questi elementi di comparazione sfuggono allorchè debbono farsi per moltissimi concorrenti.

Inoltre il sistema è stato ripudiato anche autorevolmente. Nella citata relazione ministeriale del 1925 per la riforma dei codici ne fu fatta ampia critica, e si concluse che esso non offriva sostanziale garanzia. Nello stesso avviso venne il senatore D'Amelio, presidente della Commissione esaminatrice del concorso.

Va osservato ancora che esso si traduce in una disparità di trattamento ingiusto in quanto che, secondo la legge imperante, coloro che sono riconosciuti idonei, ma non vincitori del concorso possono essere promossi per i posti ulteriori che si rendano vacanti nell'anno e, a parità di voti, secondo la prevalente anzianità. Onde non solo quelli che si distanziano dai primi per frazioni infinitesimali di voti, ma anche gli altri che hanno riportato numero di voti pari ai primi idonei, perchè meno anziani non sono promossi. Ora tutti costoro hanno avuto la stessa dichiarazione di merito, ma alcuni sono promossi, altri no.

Non voglio, da ultimo, omettere di notare che il sistema del concorso appunto per i gravi risultati dannosi ai magistrati è causa di grave disagio materiale o morale: toglie ad essi la promozione, donde sperano, a ragione, un miglioramento nella loro condizione finanziaria e quella tranquillità di spirito tanto necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.

Il concorso può e deve ammettersi, eccezionalmente nei gradi inferiori per favorire i magistrati che eccellono davvero sugli altri e per potersene giovare nei gradi supremi; un concorso per esami, come era disposto nella legge Zanardelli, da farsi dai pretori, dai giudici e dai sostituti procuratori del Re dopo un congruo periodo di esercizio delle rispettive funzioni. La loro promozione come quella che è accertata in modo sicuro non desterà l'ira dei colleghi e varrà a premiare il merito.

Il sistema delle promozioni più rispondente ai bisogni della magistratura è l'antico, dello scrutinio con la triplice nota di promovibilità semplice, per merito e per merito distinto. A questo proposito debbo dire, non essere accettabile la proposta fatta nell'altro ramo del Parlamento di richiedere il parere dei Sindacati forensi. Molte ragioni si oppongono ad essa e specialmente quella di non provocare nell'animo del magistrato il sentimento di riconoscenza per l'atto di benevolenza ricevuto. Cicerone scrisse: « Noi ci sentiamo naturalmente più inclinati verso quelli che sembrano promettere una ricompensa più facile e sicura a quo enim expeditior et celerior remuneratio fore videtur in eum fere est voluntas nostra propensior (De Officiis, Lib. II, XXI).

UFFICI DIRETTIVI. Hanno somma importanza dipendendo da essi principalmente il regolare funzionamento della giustizia. All'uopo richiedono in coloro che ne sono investiti, l'aver esercitato precedentemente le funzioni, cui debbono soprain-

tendere e una speciale attitudine amministrativa. Non anzianità per la destinazione ad essi: criterio erroneo e dannoso.

Queste condizioni richiedonsi specialmente per i posti direttivi nel Pubblico Ministero, giacchè i procuratori del Re, i procuratori generali sono i direttori e regolatori dello svolgimento dell'azione giudiziaria, i vigili custodi della disciplina e i propulsori di quel vasto movimento, che costituisce la vita dei circondari e dei distretti.

Al termine del mio discorso sento il bisogno di farvi una confessione.

Allorquando meditavo le idee che ho avuto l'onore di esporvi, arrivato al punto, in cui sono giunto ora, un dubbio mi assalì, una trepidazione m'invasse. È questo il momento di presentare alla Nazione questo grave problema, quando altri sono da risolvere della maggiore importanza e riguardanti il consolidamento, lo sviluppo e la grandezza dell'Impero!

Il dubbio e la trepidazione furono di breve durata. L'uno e l'altro vinsero un pensiero di forza e di energia, un ricordo di potenza e di gloria. Non poteva essere diversamente, essi riferivansi al Duce.

Accennando al problema delle costruzioni coloniche, così egli si espresse nella lettera al senatore De Capitani per la erogazione di 300 milioni per la costruzione delle case coloniche. (*Giornale d'Italia*, 13 febbraio 1934).

« Non bisogna dimenticare che il problema ha proporzioni eccezionali: le sole case dichiarate inabitabili sono circa 140 mila e oltre al danaro occorrerà del tempo.

« Io parlai di decenni. Ma l'essenziale nel Regime è di fissare una mèta e di marciare con volontà decisa sino al giorno in cui la mèta non sia raggiunta ».

La mèta è fissata, la mèta sarà raggiunta.

Lo sarà per volontà e per opera del Duce che sa, la forza formare i regni, la giustizia mantenerli; che la giustizia pose a fondamento del Regime, come disse nell'Assemblea quinquennale e che perciò la giustizia riporterà all'antico splendore, aggiungendo un'altra gemma al serto che cinge il crine glorioso dell'Italia e dell'Impero.

Non difficoltà finanziarie, non eccezionalità del problema, niente si opporrà al raggiungimento della mèta, niente potendo opporsi alla potenza e al volere dell'Uomo dai grandi prodigi, al vincitore della congiura sanzionistica europea, al creatore del Regime, all'Uomo destinato a tradurre in atto il comando fatidico: *Tu regere imperio populos romane memento. (Applausi e congratulazioni).*

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bociardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Calisse, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Colosimo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheresi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marciano, Marconi, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Mori, Mormino.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Solari, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata (1517):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli (1534):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1538):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1539):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1540):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 343 (1543):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri (1544):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo (1548):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo (1555):

Senatori votanti	217
Favorevoli	212
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico degli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione (1556):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare

le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati (1558):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare (1573):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Tolomei, Scotti e Burzagli a presentare alcune relazioni.

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « SASS » in detta città (1660). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

SCOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma (1670). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

BURZAGLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli (1677). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Tolomei, Scotti e Burzagli della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di presentazione di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Interrogazioni con risposta scritta:

Il sottoscritto, vivamente plaudendo all'opera dell'onorevole ministro dell'educazione nazionale anche rivolta ad instillare negli alunni delle scuole sentimenti di pietà verso gli animali, chiede di interrogarlo per sapere se Egli non creda giunto il momento di impartire disposizioni restrittive della *virisecione* negli Istituti universitari, cominciando col vietare che vi siano sottoposti i cani, esseri intelligenti e sensibilissimi, fidi leali generosi amici dell'uomo.

TITO POGGI.

Al ministro delle finanze per sapere se, allo scopo di dare tranquillità e assicurare l'esistenza stessa della viticoltura nazionale, intenda di mettere subito allo studio, ora che si ha più di un quinquennio di esperienza in materia, la questione della sostituzione o diminuzione della imposta di consumo sul vino senza che le finanze comunali abbiano a risentirne danni, e se intanto non creda di dare istruzioni per eliminare i gravi inconvenienti spesso vessatorii che avvengono nella esazione della imposta sul vino.

MARESCALCHI, COGLIOLO, LEICHT, RAIMONDI.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere:

se sia edotto del continuo ripetersi di valanghe sulla strada statale Cesana-Claviere e segnatamente di quella caduta il 4 corrente mese che ostruì ogni comunicazione, travolse due persone per fortuna state di poi salvate, fece correre grave pericolo all'autocorriera zeppa di sciatori stranieri e bloccò a Claviere numerose macchine di turisti forestieri;

se di fronte al perpetuarsi di uno stato di cose che costituisce un permanente pericolo per le persone, la rovina della stazione di sport invernali di Claviere che con tanti sacrifici assurde ad un invidiabile primato, e quel che più conta suscita un'impressione di sfiducia sulla sicurezza delle nostre strade, nei numerosi stranieri che transitano per questa importante arteria di comunicazione internazionale;

non ritenga di dover superare le difficoltà finanziarie già opposte lo scorso anno e provvedere con urgenza alla costruzione delle gallerie paravalanghe, in conformità al progetto già appositamente allestito dall'Azienda Stradale e ai voti espressi dal Sindacato fascista degli ingegneri e dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

BOUVIER.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I Ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni

dei senatori Venino, Bacci e Marescalchi, Ricci, Majoni, Tito Poggi, Marescalchi ed altri.

A norma del Regolamento del Senato le medesime saranno inserite nel resoconto stenografico della odierna seduta.

Domani alle ore 15,30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 160 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1545). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale (1550). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche (1551). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (1552). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi (1574). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo (1575). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (1577). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura

dell'indennità chilometrica (1578). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie (1580). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia (1581). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1583). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato (1585). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1641). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 20).

Risposte scritte ad interrogazioni.

VENINO. — Al Ministro dell'aeronautica, per sapere se non ritenga, più che opportuno, necessario che per la migliore e più equa valutazione degli interessi di cui è chiamata a giudicare, la Giunta arbitrale per gli espropri, anziché unicamente composta di rappresentanti del Ministero espropriante, sia costituita anche da elementi locali a più vicina conoscenza del valore degli immobili, quali, ad esempio, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, l'ingegnere capo del Genio civile, il Presidente della Commissione censuaria, un rappresentante del Sindacato provinciale fascista degli Ingegneri.

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione da Lei presentata alla Presidenza del Senato il 13 corrente, circa l'opportunità d'integrare la Giunta arbitrale per gli espropri riguardanti l'Amministrazione aeronautica, con elementi locali a più vicina conoscenza del valore degli immobili, si fa presente quanto segue.

La stima per la misura dell'indennità di esproprio è redatta dagli enti esecutivi del Demanio aeronautico che, competenti per territorio, sono particolarmente e tecnicamente informati dei fat-

tori che direttamente o indirettamente influiscono nella determinazione del valore degli immobili. Essi enti si servono, a titolo di collaborazione, delle prudenti informazioni degli ispettorati agrari, degli Uffici tecnici di finanza, degli Uffici di registro, dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, delle Unioni provinciali degli agricoltori, caso per caso interpellati.

Tale procedimento ha dato finora risultati lusinghieri, sicché sono stati rarissimi i casi di ricorso alla Giunta arbitrale competente per territorio. La quale ha sempre dimostrato di corrispondere alle esigenze della delicata materia, tanto più che, per legge, ha facoltà di valersi, per accertamenti e rilievi locali, dell'opera di persone tecniche (articolo 12 del Regolamento 17 aprile 1921, n. 762).

Sotto questo riflesso non sembrerebbe opportuna alcuna modifica della composizione di essa Giunta.

Tuttavia, tenute presenti le direttive corporative del Regime Fascista, è allo studio un aggiornamento della composizione di essa in analogia a quanto è stato disposto con la legge 6 giugno 1935, n. 1131, per la Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli istituita in virtù dell'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219. Tale aggiornamento dovrebbe disporre l'intervento nella Giunta arbitrale aeronautica di un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati, nel caso che l'espropriazione riguardi edifici, o di un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, qualora si tratti di fondi rustici.

p. il Ministro

VALLE.

BACCI e MARESCALCHI. — Al Ministro di grazia e giustizia sulla opportunità di abrogare la tariffa speciale tuttora in vigore, introdotta col Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 130, completando, in tal modo, la parificazione dei notai delle nuove Province a quelli delle altre Province del Regno disposta con Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325: fanno presente che detta tariffa speciale di cui si chiede l'abrogazione si è dimostrata di nessun giovamento per il pubblico risolvendosi, anzi, in un danno nella tecnicità degli atti, in un maggior aggravio economico per le Parti stipulanti e altresì in un danno per i notai quando si consideri che gli atti presentati ai medesimi per l'autenticazione, rappresentano i due terzi di quelli esibiti all'Ufficio del Registro.

RISPOSTA. — L'interrogazione si riferisce evidentemente alla riduzione degli onorari notarili nei territori annessi, per quanto concerne le autenticazioni delle firme apposte agli atti e documenti da servire agli effetti delle iscrizioni nei libri fondiari.

Al riguardo è da tener presente che la cessata Monarchia austro-ungarica aveva introdotto nella materia tavolare una serie di facilitazioni dirette ad agevolare e a garantire la pubblicità dei diritti sui beni immobili e ad evitare ragioni di malcontento ai confini.

Così le Preture autenticavano *gratuitamente* le firme apposte agli atti privati ed *assumevano atti e documenti* da servire agli effetti dei libri fondiari. Inoltre, i legalizzatori, persone probe ed oneste, autenticavano le firme per soli 40 centesimi.

Queste facoltà concorrenti con quelle notarili furono abrogate, a seguito delle premure dei notai, con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2383. Senonchè per ragioni di opportunità politica e nell'interesse dell'Erario, dei piccoli proprietari agricoli dei detti territori dove la proprietà è molto frazionata, e soprattutto della sicurezza del credito e della pubblicità dei diritti fondata essenzialmente su esenzioni di spese, con l'articolo 3 dello stesso decreto-legge venne disposta la riduzione degli onorari stabiliti dalla tariffa notarile italiana.

Tale riduzione, limitata soltanto alle autenticazioni delle firme apposte agli atti e documenti da servire agli effetti delle iscrizioni nei libri fondiari o dell'archiviazione, importa la fissazione dell'onorario notarile in misura da lire 3 a lire 20 fino ad un valore di lire 5.000, oltre lire 1,50 per ogni mille lire in più. Per somme maggiori di lire 200.000 è applicabile invece l'onorario normale ridotto della metà.

Queste disposizioni vennero confermate con l'articolo 4 del Regio decreto di unificazione legislativa 6 maggio 1929, n. 972, su proposta dei capi delle Corti di appello dei territori annessi, e furono estese al territorio della città di Fiume, dove frattanto era avvenuta l'estensione delle leggi tavolari ex austriache, in sostituzione del sistema tavolare ex ungarico (Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499).

I notari hanno ripetutamente chiesto l'abolizione di detta tariffa speciale, che peraltro in alcuni casi (autenticazioni di firme apposte ai contratti di quietanza, di consenso per cessione di grado, di riduzione e di cancellazione di ipoteca, ecc. di valore non inferiore a lire 30.000) consente onorari superiori a quelli stabiliti per queste categorie di atti dalla tariffa in vigore nelle vecchie Province. Ma tale richiesta non si ritenne di poter accogliere, perchè l'aggravio che ne sarebbe derivato sarebbe riuscito assai sgradito alla popolazione e pregiudizievole alla regolare tenuta del libro tavolare, il quale non può sussistere se non in forma essenzialmente economica, specie per quanto si riferisce ai contadini piccoli proprietari.

Ad ogni modo la questione sarà nuovamente esaminata, insieme con altre proposte pervenute per la modificazione di talune disposizioni delle leggi sui libri fondiari e di altre leggi ad esse attinenti, da una speciale Commissione costituita

presso questo Ministero, la quale inizierà presto i suoi lavori.

Il Ministro
SOLMI.

RICCI. — Al Ministro delle finanze per sapere quanti siano gli iscritti e quale il gettito di ciascuna categoria dell'imposta complementare, come segue:

sotto	2 %	sul reddito
da 2 % a	3 %	sul reddito
da 3 % a	4 %	sul reddito
		ecc.
da 9 % a	10 %	sul reddito
oltre	10 %	sul reddito.

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione dell'onorevole senatore Federico Ricci in data 20 corrente, si forniscono i richiesti dati statistici, concernenti il numero dei contribuenti all'imposta complementare progressiva sul reddito per i singoli scaglioni di aliquote ed il gettito dell'imposta medesima per ciascuno scaglione.

Si tratta necessariamente di dati approssimativi, giacchè l'imposta corrispondente a ciascuno degli scaglioni è stata calcolata in base ad un'aliquota media.

Essi però, se non perfettamente esatti, debbono ritenersi sufficientemente attendibili. Non sarebbe possibile, d'altra parte, fornire elementi più precisi, in quanto ciò importerebbe un aggravio non indifferente di lavoro, cui gli Uffici provinciali non potrebbero sobbarcarsi, mentre molteplici compiti incombono ad essi, in relazione anche alle nuove funzioni dipendenti dai recenti provvedimenti finanziari.

È da avvertire che gli elementi che si forniscono all'onorevole interrogante non vengono pubblicati nei Bollettini ufficiali della Direzione generale delle imposte dirette, appunto perchè poco precisi per le ragioni accennate.

Il Ministro
DI REVEL.

MAJONI. — Al Ministro dell'educazione nazionale per sapere come intenda provvedere, nell'interesse della conservazione delle bellezze naturali dell'Urbe, alla salvaguardia della Pineta detta di Villa Heriz - Via Panama - unica « oasi » di verde rimasta in quella magnifica zona periferica, pineta che è considerata zona vincolata, e che va continuamente diminuendo.

RISPOSTA. — L'ex Villa Heriz è sottoposta al vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778. Pertanto essa non può subire alcuna modifica, nè alcuna nuova opera in essa può essere intrapresa senza l'esplicito consenso del Ministero dell'educazione nazionale. Difatti recentemente dovendosi abbattere alcuni alberi della villa che per il loro stato di conserva-

zione costituivano una minaccia per i passanti, è stato necessario ottenere prima il permesso del Ministero, permesso che è stato concesso solo dopo che da una accurata visita eseguita da un Seniore della Milizia forestale, è risultato che effettivamente si trattava di alberi assai deperiti e pericolanti. A parte ciò, data l'immediata vicinanza dell'ex Villa Heriz a Villa Savoia, il problema della tutela del suo patrimonio arboreo è stato sempre oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero dell'educazione nazionale. Anzi, fin dal giugno u. s., in conformità di un voto formulato dalla Consulta per la tutela delle bellezze naturali, il Ministero dell'educazione nazionale interessò quello dell'interno per un'attiva vigilanza della villa a mezzo dei Reali carabinieri; e si rivolse altresì al Governatorato di Roma prospettandogli l'opportunità di risolvere al più presto il problema della definitiva sistemazione della villa stessa.

Raccomandazioni per la vigilanza della villa vennero, inoltre, fatte direttamente al Comando della Legione dei Reali carabinieri.

Altri provvedimenti per garantire l'incolumità della villa Heriz, all'infuori di tali misure cautelari, il Ministero dell'educazione nazionale non poteva adottare.

L'idea ventilata di assicurare definitivamente la conservazione della villa rendendola un parco pubblico è certo ottima. Ma solo il Governatorato di Roma potrebbe decidere circa l'opportunità e la convenienza di acquistare la villa dagli attuali proprietari per farne un parco pubblico.

Il Ministro
BOTTAL.

POGGI TITO. — Al Ministro dell'educazione nazionale, vivamente plaudendo all'opera dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale anche rivolta ad instillare negli alunni delle scuole sentimenti di pietà verso gli animali, chiede di interrogarlo per sapere se Egli non creda giunto il momento di impartire disposizioni restrittive della vivisezione negli istituti universitari, cominciando col vietare che vi siano sottoposti i cani, esseri intelligenti e sensibilissimi, fidi leali generosi amici dell'uomo.

RISPOSTA. — Premesso che la vivisezione è una necessità imposta da inderogabili esigenze scientifiche, nell'interesse dell'umanità sofferente, devo rilevare che la legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, che disciplina la materia, ha imposto le maggiori possibili cautele, intese a ridurre al minimo indispensabile l'impiego di questo mezzo di studio e ad alleviare le sofferenze degli animali.

La stessa legge assegna precise responsabilità ai capi degli Istituti scientifici e fissa opportuni controlli e sanzioni, per impedire qualsiasi abuso e trasgressione.

Ciò stante, e poichè nessun elemento può far comunque ritenere che le disposizioni della legge,

ispirate ad un alto senso di umanità, non siano rigorosamente osservate, non ritengo necessario impartire particolari disposizioni restrittive, come non ritengo possibile escludere dalla vivisezione talune specie di animali, dal momento che, come la legge ha ritenuto, tutti gli animali a sangue caldo possono essere necessari per la ricerca scientifica.

Il Ministro
BOTTAL.

MARESCALCHI, COGLIOLO, LEICHT, RAIMONDI. — Al Ministro delle finanze, per sapere se, allo scopo di dare tranquillità e assicurare l'esistenza stessa della viticoltura nazionale, intenda di mettere subito allo studio, ora che si ha più di un quinquennio di esperienza in materia, la questione della sostituzione o diminuzione della imposta di consumo sul vino, senza che le finanze comunali abbiano a risentirne danni, e se intanto non creda di dare istruzioni per eliminare i gravi inconvenienti spesso vessatori che avvengono nella esazione della imposta sul vino.

RISPOSTA. — La questione della tassazione del vino, che ha sempre formato oggetto di costante ed attento esame da parte del Governo, involge la soluzione di un problema particolarmente complesso, quale quello della ricerca di nuove fonti d'entrata da attivare per controbilanciare qualsiasi flessione nel gettito relativo.

L'entità stessa del provento dell'imposta di consumo sul vino, che quasi rappresenta la metà delle riscossioni realizzate per tutte le voci nel considerevole importo di oltre lire 1.800 milioni, dimostra quanto sia ardua la ricerca dei mezzi compensativi intesi ad assicurare la stabilità dei bilanci comunali senza sconvolgere l'ordinamento in atto fondato appunto sul limitato numero di generi tassati e di larghissimo consumo.

Non poche proposte sono state invero formulate al riguardo, anche da parte degli organi delle varie categorie interessate, ma finora nessuna di esse ha fornito quanto meno un punto di partenza per concrete determinazioni.

Ciò posto, e tenuto conto che l'attuale situazione non è certo la più favorevole per portare nel campo dei prezzi dei generi di prima necessità altri elementi che ne turberebbero inevitabilmente il corso, deve escludersi che possa addivenirsi, almeno per ora, al trasferimento in tutto o in parte dell'imposta di consumo sul vino, su altri generi.

Non è tuttavia superfluo rilevare che dal 1923 l'onere tributario sul vino ha subito le seguenti fasi, per cui nemmeno può affermarsi che la lamentata situazione del mercato vinicolo sia esclusivamente connessa o conseguente alla tassazione del prodotto.

Anno 1923: lire 60 e lire 30,75 per ettolitro rispettivamente nei Comuni di prima ed ultima

classe, per dazio comunale ed. addizionale governativo.

Anno 1928: lire 70 e lire 38,75, come innanzi.

Anno 1930: lire 75 e lire 43.

Dal 1932 in poi: lire 50 e lire 23 per sola imposta di consumo, essendosi abolito l'addizionale governativa per un importo di oltre 300 milioni.

Si assicurano ad ogni modo gli onorevoli interroganti che la questione, come la sua stessa importanza lo richiede, continuerà ad essere tenuta in particolare evidenza per i possibili provvedimenti a tempo opportuno.

Quanto agli inconvenienti che si verificherebbero nella esazione dell'imposta sul vino, deve si soggiungere che, ove si tenga conto del numero delle contestazioni sollevate, il progressivo assestamento del servizio e la sempre più diffusa conoscenza

dei propri obblighi da parte dei contribuenti hanno ridotto a ben modeste proporzioni quegli inconvenienti che nel campo pratico si verificano per tutti gli altri tributi in genere.

Comunque, è appena il caso di dichiarare che l'Amministrazione centrale non interporrà, come finora non ha interposto, alcuna remora per normalizzare — tostochè ne sia concretamente edotta — quelle situazioni che sotto qualsiasi aspetto lasciasero a desiderare nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia.

Il Ministro
THAON DI REVEL.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

LXXXVIIª SEDUTA

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi Pag. 2822

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (1545). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) Pag. 2822

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale » (1550). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2822

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche » (1551). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2822

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'inserzione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia » (1552). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2823

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi » (1574). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2893

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo » (1575). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2823

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato » (1577). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2823

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica » (1578). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2824

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie » (1580). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2824

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia » (1581). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2824

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza » (1583). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2825

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato » (1585). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2825

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938 Anno XVI » (1641). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2825

APPIANI 2825
PRESIDENTE 2829
COGLIOLO 2829
BERIO 2832

GATTI SALVATORE	2835
VICINI MARCO ARTURO	2838
BONARDI	2845
GALIMBERTI	2848
CONTI SINIBALDI	2850
SANTORO	2852
Interrogazione:	
(Annuncio)	2856
Relazioni:	
(Presentazione)	2855
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2856

La seduta è aperta alle ore 15,30.

GALLENGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belluzzo per giorni 3; De Capitani D'Arzago per giorni 3; Giannini per giorni 4; Einaudi per giorni 10; Loria per giorni 10; Orsini Baroni per giorni 15; Pozzo per giorni 4; Torlonia per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (N. 1545). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, nu-

mero 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale » (N. 1550) — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2^a e 3^a categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche » (N. 1551). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2^a e 3^a categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia » (N. 1552). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, concernente l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi » (Numero 1574). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo » (Numero 1575). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1937

l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato» (N. 1577). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica » (N. 1578). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme

complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie » (N. 1580). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia Aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia » (Numero 1581). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza » (N. 1583). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato » (Numero 1585). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1641). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

APPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APPIANI. Mi sono rallegrato l'anno scorso per la promessa; tanto più mi rallegro oggi per il suo adempimento, cioè per l'opera interamente compiuta del Codice di procedura civile che l'onorevole Ministro ha annunziato testè alla Camera, ma che aveva già reso nota questo gennaio a Milano col suo discorso al Circolo giuridico. Notevole discorso, ben diverso da quelli che noi eravamo abituati a sentire, in queste ricorrenze, dai Ministri che si sono succeduti al dicastero della giustizia da alcuni anni a questa parte. Dichiarazioni vaghe e generiche, promesse nebulose: questo no. Questo batte a stormo le campane. Esso precisa e denuncia a gran voce i difetti e gli inconvenienti del sistema processuale vigente, di questo complicato meccanismo; sono testuali parole e le leggo, perchè desidero farne tesoro per il mio dire successivo: «... di questo complicato organismo, rimasto tuttora attaccato alle vecchie forme processuali, lente, ingombranti, aride, davanti a collegi giudicanti troppo spesso mutevoli nella loro composizione, in cui le forme prevalgono sulla sostanza, in cui le parti sono costrette ad affidarsi ad occhi chiusi agli espedienti e, talvolta, alle cabale ermetiche dei loro patroni, in cui si perdono di vista

e ragioni sostanziali della giustizia ed in cui l'esecuzione della sentenza faticosamente ottenuta, spesso dopo molti anni, incontra altri ingombri, difficoltà e procrastinazioni attraverso nuove opposizioni ed eccezioni ». Non è a dire con quanta soddisfazione io abbia letto queste ed altre cose ancora, di cui dirò in appresso, che da tanti e tanti anni non mi stancavo mai di predicare ogni qual volta mi si presentava l'occasione. Così saluto con gioia la istituzione del giudice unico che io avevo propugnato fin dai lontani tempi in cui il Ministro Fani aveva preparato quel simpatico progetto dei giudici di mandamento che non arrivò in porto. Giudice unico, dunque, in tutti i giudizi di primo grado, senza eccezioni di sorta. Io veramente avevo proposto che si conservasse il giudice collegiale per certe cause di speciale contenuto o di eccezionale valore, ma il Ministro ha fatto molto bene a scartare questo che non era che un mezzo termine.

Pur troppo vi è un precedente di non buon augurio, di cui si fanno forti gli avversari dell'istituto: l'esperimento disastroso del 1913. Ma esso è stato causato dalla fretolosità e dalla inabilità della sua attuazione. Quando apparve, dopo una improvvisata e tumultuaria elaborazione, questo mostricciattolo, io, che ero un appassionato sostenitore dell'idea, compresi subito la sorte che lo aspettava e scrissi una vibrata protesta in un giornale — se ricordo bene nel « Giornale d'Italia » — che terminava con questo epitaffio: « Addio, la-crimata memoria del giudice unico, il Ministro Finocchiaro ti ha scavato la fossa ». Ma adesso le cose sono diverse. Si tratta di ben altra cosa.

Ammaestrato da quel disastroso esperimento il Ministro Solmi ha saputo evitare gli scogli che lo avevano fatto naufragare, e le sagge, avvedute disposizioni che accompagnano la riforma, il sistema felicissimo con cui viene congegnata, danno affidamento della sua piena efficienza e del suo perfetto funzionamento. Certo, vi sono difficoltà non lievi da superare, non ultima quella deficienza di personale provetto, che ieri il senatore Giampietro ha messo così bene in evidenza. Ma sono difficoltà di carattere contingente che il Ministro saprà superare col nuovo ordinamento, che non dubito seguirà immediatamente. Il Ministro ha dimostrato di saper fare, specialmente quando si tratta di materia affine al suo campo mentale e sperimentale, e non lo si potrà mai abbastanza lodare per quel prezioso corso di tirocinio da lui istituito, e da cui mi riprometto ottimi risultati per la preparazione dei giovani magistrati al gravissimo compito del giudice unico.

Un dubbio che, nonostante l'istituzione del giudice unico, si intenda conservare quella assurda, rovinosa duplicazione del giudizio possessorio e del giudizio petitorio, che inasprisce, complica, moltiplica, eterna le liti e che non ha più ragione di essere col giudice unico, che permette di innestare il possessorio nel petitorio, di fare di quello un incidente di questo, definito così dallo stesso giu-

dice con quella concentrazione e immediatezza che sono il grande beneficio della riforma.

Con che non si avvererebbero più casi consimili (e piuttosto frequenti) a quello che, altre volte, ho rammentato in questa Aula, di un giudizio possessorio che, dopo una sentenza di pretore, tre sentenze di tribunale, due sentenze di Cassazione (ed intanto era passata la bellezza di 25 anni) era ancora in attesa della decisione delle Sezioni Unite, per potere finalmente, se e quando queste avessero detto l'ultima parola, aprire l'adito ad un altro giudizio davanti a giudici diversi, giudizio petitorio per una questione di derivazione di acque. E questa è la decantata speditezza del diritto possessorio! Certo è che questa è una bazza, per quei tali patroni dalle cabale ermetiche, di cui ragiona il Ministro nel suo discorso di Milano!

Il possessorio ed il petitorio mi hanno fatto sempre pensare alle due valve dell'ostrica nella favola del giudice ed i due pescatori: con questa differenza che qui interviene un quarto personaggio. Il giudice assegna il guscio del possessorio ad un contendente, quello del petitorio all'altro contendente, ma la polpa se l'appropriano i patroni.

Io spero che a questo provveda il nuovo Codice, togliendo senz'altro di mezzo questo corrotto detrito degli interdetti possessori, che, ripeto, non ha più ragione di essere, ed è in aperto contrasto con i fini della riforma, « diretta — sono parole dello stesso Ministro — a favorire la immediatezza della soluzione e ad ottenere una giustizia piena e sollecita ».

Sono poi certo che riscuoterà il plauso incondizionato quel complesso di norme annunziate dal Ministro, che attua i due nuovi concetti della unificazione del rito e dell'iniziativa del magistrato, ed apporta benefiche provvidenziali modificazioni al giudizio di appello, alla procedura di esecuzione e alle giurisdizioni speciali ormai troppo numerose. Ma vi è un punto che vien fatto passare sotto silenzio e che mi lascia perplesso, mentre mi aveva fatto bene sperare il preambolo del discorso di Milano, là dove parla dello sconcio di collegi giudicanti troppo spesso mutevoli nella loro composizione. Quali collegi? Nella mia semi-secolare pratica giudiziaria durante la quale ho peregrinato per tutta l'Italia (perchè io vengo dalla gavetta) attraverso preture piccole e grandi, e numerosi tribunali e corti di appello minori e maggiori (dico questo per dimostrare che parlo per mia esperienza personale), io non ho constatato che questo sia veramente un inconveniente anche per i grandi tribunali e per le corti di appello suddivise in sezioni. Anzitutto è sempre un numero limitato di sezioni e ciascuna di esse ha un Presidente fisso e un numero fisso e limitato di componenti. D'altronde ciascuna sezione è specializzata; sezione penale, sezione civile, sezione commerciale, sezione fallimentare, sezione del lavoro.

Dove invece l'inconveniente si presenta in tutta la sua gravità è nei giudizi di cassazione. E io l'avevo messo in evidenza in un discorso di cui

si disse che avevo attentato al Supremo Collegio, al nostro glorioso istituto, assurto ancora a maggior gloria per virtù del Fascismo. Come se diagnosticarne i mali e additarne i rimedi significasse volerne la perdita. Io ho appartenuto per 19 anni alla cassazione, dapprima come consigliere, poi come presidente di sezione, infine, per sei anni come procuratore generale. Ho avuto così tutto il campo e l'agio di studiarlo, come l'ho studiato, a fondo, in tutti i suoi settori, nella sua struttura e nel suo funzionamento, e di rilevarne i difetti e le manchevolezze che, si badi bene, non sono conaturate alla sua intima essenza, e tanto meno dipendono da mal volere o insipienza, sono dovuti invece al fatto di avere conservato al nuovo ordinamento le vecchie discipline, che non si adattano più al nuovo istituto, per il grande sviluppo che ha assunto e per i nuovi e importanti compiti che gli sono stati assegnati.

Io dicevo allora che, in luogo delle cinque cassazioni di un tempo, dei cinque collegi di cassazione, se n'erano di fatto istituiti più di una quindicina per il numero indefinito di turni di udienza, a composizione sempre variata nei presidenti e nei componenti il collegio.

Allora, 8 anni or sono, i consiglieri civilisti erano 53, adesso il numero è notevolmente aumentato; i presidenti, almeno una quindicina, perchè, ai 9 presidenti di sezioni effettivi (ora sono 14), si dovevano aggiungere quei magistrati anziani che, volta a volta, venivano chiamati a presiedere il turno.

Accostando questi numeri alla scacchiera di 65 udienze mensili (adesso il numero è aumentato perchè è stata aggiunta una sezione), e pensando al vasto giuoco di combinazioni che ne vien fuori era facile comprendere come riuscissero vani gli sforzi e l'abilità dei dirigenti per mantenere il collegamento e l'unità d'indirizzo e non poteva destare meraviglia il fatto, purtroppo non infrequente, di decisioni contraddittorie a breve distanza di tempo, e talvolta nella stessa sezione, con quanto danno del prestigio della giustizia voi potete ben immaginare.

Quali i rimedi? Io li avevo additati: semplici e di facile attuazione; ma partivano da un eretico e non furono presi affatto in considerazione, sebbene io avessi avuto la grande soddisfazione di sapere consenziente quell'insigne maestro della materia che fu Ludovico Mortara.

Permettetemi che brevemente li rammenti: specializzare le sezioni civili e conferire loro una certa autonomia come ora per le sezioni penali, assegnando a ciascuna un presidente capo e responsabile a cui lasciare la formazione del ruolo e la destinazione del relatore; estendere i casi in cui la cassazione delibera in Camera di consiglio; composizione fissa delle sezioni unite da stabilirsi al principio dell'anno, ma coi criteri delle minori possibili variazioni; facoltà di rimettere immediatamente alle sezioni unite, su richiesta del procuratore generale e delle parti, o anche di

ufficio, quei ricorsi di sezione semplice in pendenza di decisione quando questa sia per essere difforme da una precedente sentenza della cassazione.

Ma altre proposte avevo ancora fatto, tenendo presenti, più che i vecchi criteri, quelli desunti dal nuovo tipo di stato, dal nuovo ordinamento giuridico, dai nuovi sviluppi dell'istituto.

Perchè, ripeto ancora una volta, la cassazione di oggi non è quella di settant'anni fa. Si può dire che essa ha cambiato e grandemente allargato le sue basi. Essa è ora l'organo supremo di coordinamento dell'intera attività giurisdizionale dello Stato, con la funzione di stabilire e di fissare i limiti e le competenze di tutte le podestà.

Ma a questa un'altra funzione bisogna aggiungere reclamata dalla coscienza popolare, e che discende direttamente dal proposito proclamato (vedi discorso di Milano) di instaurare la giustizia sostanziale in luogo di quella formale. La funzione cioè del sindacato intrinseco delle sentenze.

Non mi si tacci ancora una volta di eretico e di sovversivo. Questo concetto non è nuovo. Esso ha avuto un principio di esecuzione nel seno stesso della cassazione, quando, per le Terre liberate, fu creata quella sezione speciale che conservò loro, per il periodo di transizione, il regime austriaco, e quell'istituto di revisione che ammette il sindacato nel merito delle sentenze di appello difformi da quelle di primo grado.

Mi duole che non sia tra noi il chiaro magistrato che presiedette quella sezione: egli potrebbe attestare l'ottima prova fatta da quell'esperimento, e confermare l'opportunità di ristabilirlo per tutto il Regno.

Ed infine proponevo ancora che non si limitasse l'attività del Supremo Collegio alla semplice funzione negativa di distruggere le sentenze contrarie alla legge, ma la si facesse contribuire positivamente alla decisione del rapporto controverso, sia chiamandolo a stabilire sulla causa, quando questa lo comportasse, sia indicando al giudice di merito la soluzione della questione di diritto.

Queste le proposte che, come vedete, non attentavano affatto al prestigio del nostro Supremo Collegio, bensì miravano a conferirgli il massimo prestigio coi più ampi poteri. Comunque, non si può disconoscere l'importanza del problema che, invece, sembra non sia stato preso affatto in considerazione, come non sembra che quel tal rilievo della lanterna magica dei collegi giudiziari si riferisse ai giudici di Cassazione, per la quale l'onorevole Ministro si limita ad annunziare una sola innovazione che è in perfetta contraddizione con tutto quello che io ho detto finora. Si elimina dai mezzi di impugnativa quello per difetto di motivazione, la cui provvida elasticità consentiva alla Cassazione di mettere nel nulla, nei casi più gravi, quelle sentenze che, formalmente corrette, calpestavano nel modo più evidente la giustizia per la deformazione del fatto o per la erronea sua interpretazione.

Io non sono più che un ferro vecchio fuori

d'uso e le mie parole non possono avere gran peso, ma sentite, vi prego, quello che ha detto, in vostra presenza, onorevole Ministro, un alto magistrato meritamente circondato da un'altissima stima, il senatore Piola Caselli, procuratore generale della cassazione in carica.

Ma nello stesso tempo permettete che vi legga pure quanto egli scrive di quel sistema di promozione dei magistrati, cioè di quei concorsi contro i quali l'anno scorso molti colleghi insieme con me hanno parlato, invano. Ecco che cosa dice il procuratore generale Piola Caselli: « Col sopravvalutare le doti culturali del magistrato in confronto delle altre doti, può venire a scapitare quel suo compito normale ed ordinario che consiste nel curare con sollecitudine e diligenza l'applicazione della legge a fatti accertati o accertabili. Compito il quale non richiede, nella maggioranza delle liti e processi, se non le doti modeste della chiarezza dello spirito, della coscienza, del realistico buon senso e di molta, moltissima diligenza e non minore pazienza, serenità ed equanimità, accoppiate ad una conoscenza di diritto che basta sia generale e sicura anche se non profonda ». La metapsichica del diritto non è necessaria ad un magistrato. « Dall'osservatorio della corte di cassazione, come da quello del Consiglio superiore, risulta che l'indirizzo e carattere del processo civile, e talora anche di quello penale possono rimanere pregiudicati per effetto di sentenze che sono monografie dottrinali, atte a costituire brillanti titoli per il concorso di promozione ma che spesso ritardano, confondono, o pregiudicano la conclusione della lite e del processo, e costituiscono in generale un peso morto di tutto l'ordinario servizio giudiziario. Perfino i giudici istruttori si danno a costruire delle monografie per rinviare la causa a giudizio, fornendo ai difensori dell'imputato un bersaglio scoperto che facilita lo smantellamento delle accuse fin dal primo momento. Talvolta accade che nella decisione del giudice di merito mancano ora la ricerca logica del fulcro centrale della contestazione ora l'indagine chiara e precisa del fatto, ora, l'appoggio dei necessari mezzi istruttori, ora la discussione dei mezzi istruttori. In tal caso la corte suprema è portata a sconfinare dalle sue funzioni cassando la sentenza sotto la ragione formale di una insufficiente motivazione, ma in realtà per motivi collegati alle questioni di fatto delle cause del processo malamente sviluppate o discusse dal giudice di merito ». Fa male la Cassazione a far questo? « Troppi magistrati oggi si atteggiavano a Papiniani e trascurano l'ordinario lavoro giudiziario per rivolgere tutto l'impegno della loro volontà e tutto il loro tempo a fabbricare titoli di carriera ed a porre l'assedio ai concorsi di promozione e alle commissioni giudicatrici, mentre i non Papiniani scorati dalle bocciature di carriera sono spinti a buttare il fucile nel grano ».

No! Piola Caselli, questo i magistrati non lo faranno mai; nei magistrati, nei veri magistrati quelli della annosa e diuturna fatica e disciplina,

il senso del dovere e della giustizia è così imperioso che non vi si potranno mai sottrarre. Ma a parte ciò, che cosa si può obiettare a queste stringenti argomentazioni di Piola Caselli, sulle quali ho anche io insistito tante volte, insistendo anche per l'adozione di un sistema più giusto ed equo per la promozione dei magistrati; proponendo a modello quello dei quadri di avanzamento che, nel tempo passato e per i bisogni di quel tempo, avevano dato ottima prova nell'Esercito. E anche l'anno scorso avevo in questa Aula esaltato le benefiche virtù di quel tipo di magistrato, di cui io mi sento fratello per le mie umili origini, di quel magistrato modesto ma coscienzioso e sereno, quello del « age quod agis et totus in illo », a differenza dei Papiniani « pluribus intenti » ma particolarmente intenti a procacciarsi dei brillanti titoli per il concorso, a scapito o della attività giudiziaria o delle parti, con grande sciupio di carta bollata. Ed avevo esortato il Ministro a rendergli giustizia. Esortazioni cadute nel vuoto. Continuano a sussistere quei concorsi, con voce unanime, deprecata e deplorata dalla magistratura, da giuristi, da professori, da senatori e da deputati, dalla Giunta generale del bilancio alla Camera, dalla relazione della Commissione di finanza in Senato e perfino dal Consiglio superiore della Magistratura. E si elimina dai mezzi di impugnativa quello che permetteva alla cassazione di mettere nel nulla sentenze manifestamente inique sotto la veste della legalità, e così sia. « Alii cives latronum telis, alii sententia iudicum pereunt ».

E alla cassazione non resterà che mettere lo spolverino su queste sentenze. Mi permetto però di domandare all'onorevole Ministro se non crede con ciò di aver perduto di vista quei fini della giustizia sostanziale che, nel suo discorso, dichiarò di tenere tanto a cuore; di quella giustizia sostanziale e profondamente umana — sono parole del Duce — di quella giustizia sostanziale e profondamente umana che ripetute volte il Duce ha additato come caposaldo della futura riforma!

Per correre un'altra acqua « alziamo le vele » e parliamo del Codice civile.

Si annunzia, dovrei forse dire « si minaccia », la immediata promulgazione del primo libro. Quella tale pubblicazione per dispense deprecata l'anno scorso dall'onorevole Felici.

Non posso dire che questo proposito incontri il consenso generale.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Non è del Ministro!

APPIANI. Che io mi sappia non è stato accolto unanimemente dalla Commissione interparlamentare; ha sollevato obiezioni e critiche numerose alla Camera; è circondato da significative riserve nella relazione della Giunta del bilancio. La relazione della Commissione di finanza in Senato prudentemente tace. Quali le ragioni?

Pressapoco quelle già esposte dal senatore Felici. Io mi permetto di ricapitolarle, senza metterci

nulla del mio; qui faccio da stazione trasmittente, e più precisamente da grammofono.

Si fa dunque rilevare anzitutto, che il Codice civile è una unità inscindibile, un organismo che non può essere spezzettato; la pubblicazione di qualche parte, di qualche articolo, può compromettere lo sviluppo del rimanente. Questo concetto è stato messo molto bene in chiaro dalla relazione della Giunta del bilancio ed ecco come si esprime la relazione, che è stata redatta da quel chiarissimo giurista che è l'onorevole Carapelle: « È da dubitare fortemente dell'opportunità di fare entrare in vigore il solo libro primo già pronto e poi a mano a mano anche gli altri allorchè siano definiti. I nessi organici tra le varie parti del Codice sono più estesi di quanto talvolta appare e l'armonia dell'unità non solo di concezione ma anche di applicazione ne soffrirebbe se si volesse procedere per gradi alla sua attuazione ».

Si è ancora osservato che l'assetto sociale fascista non è ancora definitivamente stabilizzato. Il periodo rivoluzionario non è ancora concluso: la giornata fascista è ancora al suo raggiante mattino. E bisogna tener conto anche di una tendenza che si va sempre più affermando e generalizzando: quella dell'unità del diritto privato. Tutta l'inquadratura pubblicistica e sindacale, si dice, porta a stabilire questa unità che è in antitesi con la distinzione tra diritto civile e diritto commerciale. Ma non basta. Io mi guarderò bene dall'addentrarmi nelle critiche sollevate da molte disposizioni del primo e del terzo libro, come quella sul patrimonio familiare (non per l'idea ma per la sua scarna e affrettata elaborazione), sulle associazioni, sul matrimonio, sulla condizione dei figli naturali, e specialmente contro talune disposizioni in materia di successione, che hanno anche richiamato l'ansiosa attenzione del Sommo Pontefice, e gli hanno fatto pronunciare gravi parole.

Io mi limiterò a rilevare l'impressione che, quanto si conosce della progettazione non sia in perfetta aderenza con la dottrina fascista, e non faccia che conservare quell'economia liberale di cui già da 15 anni il Fascismo ha proclamato il fallimento. Fra altro il progetto oblitera i due capisaldi della Carta del Lavoro: il dovere del lavoro e quello dell'iniziativa privata della produzione, coi concetti correlativi dell'unità e della responsabilità.

L'impressione insomma che, anzichè un Codice di originaria germinazione fascista, sia sempre (adopero qui un'espressione del camerata Cianetti) il vecchio edificio con la facciata rimodernata stile 900.

Questi i rilievi (non miei): vedrà il Ministro se sarà il caso di prenderli in considerazione e di soprassedere, per una revisione generale delle linee direttive, anche per metterle in relazione con i nuovi grandiosi problemi che si vanno profilando: contratto di lavoro, contratto di trasporto, ma primi fra tutti il problema demografico e quello

della costituzione e ordinamento dell'Impero. Di questo miracoloso dono del mattino.

Miracoloso: « neque enim credo sine numine divum ». Questo ripeterebbe il celebratore dell'Impero Romano al suo restauratore: « Tu sì, tu, ma un Dio era in te; che ti spinse e sorresse nell'audacissima impresa; che più audace non ricorda la storia di tutti i tempi, non ci hanno tramandato le più remote leggende ».

L'Italia, povera, sola, contro il mondo, contro il mondo sedicente civile, contro la geldra conchiusa delle Nazioni, dalle più ricche alle più possenti. Ebbene, lo confesso; io fui uomo di poca fede. Io dubitai e tremai come di una follia. Ma quanti con me non dubitarono e tremarono! Dubitarono e tremarono fino a che non si udì il suo grido: magico grido, possente e tremendo come una forza cosmica, fragoroso come l'urlo del mare, che fece balzare in piedi tutti gli italiani, che infuse nel cuore di tutti i soldati un sovrumano coraggio, che infuse nei nostri cuori una fiducia sovrumana. Italia proletaria e Fascista, Italia della Rivoluzione, Italia di Vittorio Veneto in piedi!

Oh il grido dell'ebbro delle stelle, per la terra divinata, nella distermine foschia dell'ululante mare interdetto! oh l'orazion picciola di Ulisse...; l'orazion picciola di Ulisse, per il folle volo. Ma non questo. Si è compiuto il prodigio.

Non fu travolta, no, non si rinchiuse, immensa tomba il mare sopra la nave dei nuovissimi ulissidi. Essa ha solcato vittoriosa tutti i mari del continente nero, essa ha conquistato un Impero sterminato, essa è qui parata e pronta a qualsiasi impresa, perchè nulla sembra più impossibile.

Parata e pronta agli ordini del Duce che, fermo, eretto, sul ponte di comando, attende sull'ancora il cenno divino. Per nuovo cammino.

(Applausi).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Appiani ha dichiarato testè che all'inizio dell'impresa etiopica egli ebbe a dubitare e tremare. La sua può essere anche considerata una dichiarazione meritariamente sincera. Ma io tengo a dire ben chiaramente che allora non dubitò e meno che mai tremò il Senato. (Vivi applausi). Perchè all'unisono con l'intera Nazione fin dalla vigilia dell'impresa era incrollabilmente sicuro del genio del Duce e del valore eroico dei figli dei soldati di Vittorio Veneto. (Vivissimi prolungati e generali applausi).

APPIANI. Ho confessato il mio dubbio e ne ho fatto pure ammenda.

PRESIDENTE. È quello che io stesso ho detto. Ella ha confessato di avere avuto torto. (Commenti prolungati).

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. L'interesse che nella Camera ed or qui in Senato ha suscitato la discussione del bilancio della Giustizia dipende non solo dalla

importanza che in genere e sempre ha la funzione giudiziaria nella società, ma inoltre dal momento storico speciale in cui l'Italia sta preparando i suoi nuovi codici di diritto privato. La rivoluzione fascista che ha rinnovato tutte le istituzioni statali e sociali non sarebbe completa se non fosse coronata dal nuovo diritto. Il Ministro a Milano, a Napoli, a Catania, ha con inusitato ma lodabile metodo esposto le linee fondamentali della grande riforma, in modo che scrittori e sindacati forensi hanno potuto e possono esporre liberamente le loro osservazioni, e così si formi quella coscienza pubblica che delle leggi è il più grande presidio. Su tutte le questioni il Senato ha innanzi la chiara ed in molti punti coraggiosa relazione del collega Raimondi, ed io perciò non mi fermerò su quelle parti per le quali è completo il mio assenso, ma accennerò solamente a quelle che meritano una maggiore attenzione per esservi in proposito alcuni dubbi da dissipare.

Procedono i lavori delle Commissioni e del Ministro sui vari libri del Codice Civile, che è la Magna Charta del diritto privato ed è la tutela della proprietà, della famiglia, dei contratti. Il libro più avanzato nella elaborazione della Commissione interparlamentare è quello che riguarda le persone, il matrimonio e la famiglia. Si è da alcuni scrittori e da alcuni oratori alla Camera osservato che come l'epoca giustiniana ebbe il suo Codice e l'epoca napoleonica il suo, così l'epoca fascista deve avere un Codice fascista di diritto privato. L'osservazione è vera, perchè il codice deve rispecchiare la vita ed il Fascismo ha innovato profondamente le fondamentali concezioni statali e sociali; ma non è vero che i nuovi progetti non sieno animati da quello spirito fascista che caratterizza la rivoluzione mussoliniana.

Il diritto privato non si presta ad un capovolgimento di tutti gli istituti: la proprietà e la famiglia possono e devono tener conto delle nuove tendenze, ma nella loro sostanza non possono mutare le tradizionali norme della loro figura giuridica. (*Approvazioni*). E nel progetto del libro primo sarebbe cieco chi non vedesse quanto di tendenze fasciste vi furono accolte: le norme su le persone giuridiche, sopra il patrimonio familiare, sul giudice tutelare sono un esempio tipico del nuovo diritto italico.

È doveroso in alcune cose fare un passo anche più avanzato ed ardito, ed io non posso astenermi dall'invocare dal Ministro un suo intervento per regolare due punti, fondamentali nella stessa coscienza popolare. Uno è di fare un'equazione perfetta tra le cause di nullità del Codice, troppo ristrette, e quelle sapientemente più larghe del diritto canonico: l'annullamento dei matrimoni che non rispondono al loro scopo essenziale e sociale supplisce alla mancanza del divorzio, e crea l'assestamento di numerosi infelici, perchè l'istituto della separazione personale divide i due coniugi ma li tiene legati, e in un numero grande di casi crea delle situazioni rovinose anche per i

figli. (*Bene*). L'altro punto è la maggior tutela dei figli naturali e dei figli adulterini, verso i quali il progetto ha un rigore che doveva e deve essere abbandonato. Non è possibile che in una società fascista ed un indirizzo statale che, lontano da inutili ideologie, affronta ed interpreta la realtà della vita, non è possibile che si lasci un numero grande di cittadini senza un nome, senza un padre, senza aiuti, e sperduti nelle difficoltà del vivere e spesso vituperati quasi fossero colpevoli. (*Approvazioni*). Questo concetto umanitario mi richiama ad un altro istituto che nella sua finalità è di alta carità sociale ma nella sua attuazione è di una quasi completa inutilità: alludo al gratuito patrocinio che dev'essere completamente riformato; come i sindacati forensi hanno chiesto e proposto. In materia penale il così detto difensore di ufficio è spesso un avvocato che per caso si trova in udienza: il presidente lo invita ad assumere la difesa dell'imputato, e l'avvocato dice queste sole e solenni parole: «*Mi rimetto a giustizia*». (*Si ride*).

È vivamente atteso il progetto del Codice di procedura, sul quale gli accenni fatti in vari discorsi dal Ministro hanno acuito il desiderio di conoscerlo nella sua integrità.

«La giustizia per essere efficiente dev'essere comoda e rapida: cioè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppe complicate procedure e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile». Quando il Duce ha pronunciato queste parole ha, come sempre, interpretato la volontà e il pensiero del popolo: le cause sono lunghe, sono costose, sono spesso deformate da stragemmi procedurali. E su di ciò siamo tutti d'accordo: bisogna abbreviare i termini, colpire la evidente malafede del litigante, regolare e sintetizzare le istruttorie con altre provvidenze preannunciate dal Ministro e su le quali porterà a suo tempo l'attenzione la Commissione interparlamentare. Non è qui dunque il momento di parlarne, e desidero limitarmi ad accennare a due soli punti. Il primo riguarda l'aumento dei poteri dati al giudice di regolare, istruire, intervenire nel materiale stesso della causa, rendendosi parte attiva, mentre ora assiste al dibattito delle parti e poi giudica: dovrebbe invece fin da principio aver contatto con le parti, sentirle, chieder loro le prove, fare domande ed obiezioni e tentare di conciliarle. Questo giudice che si impossessa subito della causa, ascolta i contendenti ed entra fra di loro come paciere è un *giudice ideale*, ma è praticamente possibile? Nelle grandi città dove ad ogni seduta di tribunale sono chiamate centinaia di cause è mai possibile questo far l'istruttoria nell'udienza? Ogni causa civile o commerciale, se è complessa e non già una semplice esecuzione di titolo cambiario, richiederebbe alcune ore di esame, con inevitabili rinvii ad udienze successive per nuovi documenti o nuove prove, e bisognerebbe aver tanto sale e tanti giudici ogni giorno quante sono le cause introdotte. Io che vivo nella pro-

fessione forense non so concepire la possibilità, dirò materiale e meccanica, di un sistema che prescindendo da un regolare dibattito con forme, sieno pur rigorose ed abbreviate, ma che tutelino la libertà della difesa pensata e ragionata dei diritti delle parti.

Nè mi lascio indurre ad indagare che cosa si fa o si propone di fare in Germania, dove è da ammirarsi la risurrezione politica, ma dove per un esagerato senso di nazionalismo si fa guerra a quel diritto romano per il quale Virgilio cantò e vaticinò *regere imperio populos, Romane, memento*. (Bene).

L'altro punto sul quale sento il dovere di dire una parola è quello del giudice unico: oserei affermare che nell'oppormi risolutamente a questa innovazione posso dire di farmi eco della grande maggioranza degli avvocati e forse anche di quella dei magistrati. Posso anche prescindere dall'esito infelice che il giudice unico ebbe nel 1912, tanto che si ritornò quasi subito al sistema del giudice collegiale, ma è proprio la giustizia e la tutela dei cittadini che non possono essere affidate ad una sola persona: la collegialità è sempre un controllo; anche quando sia solo il relatore che abbia studiato la causa. Invoco la testimonianza di quanti furono e sono giudici od arbitri, e dicano se non è inquietante la posizione intellettuale e morale di chi deve da solo decidere una controversia: Sant'Agostino diceva: *calamus et circulus fecerunt me*, lo studio individuale e la discussione con altri si completano a vicenda. Io spero che il Ministro possa concepire la riforma processuale senza abolire il collegio giudicante, che porta il contributo di più persone nell'esame della causa ed è garanzia di una retta giustizia. Forse potrebbe pensarsi ad un sistema intermedio: il giudice unico presiede, regola, compie tutta la parte istruttorio della causa: completata la istruttoria, raccolte le prove, presentate le deduzioni delle parti, la causa va innanzi al Collegio dove si fa la discussione orale e si spedisce la causa a sentenza. Ho detto «la discussione orale» che manterrà l'esercizio di quella eloquenza che fu una delle nostre glorie, eloquenza che deve adattarsi al rigore e alla precisione dello stile fascista, ma che deve pur avere il culto della forma e l'eleganza della dicitura. I nostri giudici sono oggi, specie in tribunale, non amici di sentir discutere, e la nuova generazione di avvocati perderà a poco a poco l'arte della parola. (Benissimo).

Ma le buone leggi, i Codici riformati, le procedure svelte non raggiungono il loro scopo se non sono attuate per mezzo di buoni magistrati e di buoni avvocati.

Nel discorso del Ministro nel passato marzo alla Camera è detto del concorso aperto per 287 posti di uditore in Tribunale e 112 in Pretura, e vi sono complessivamente circa 3 mila concorrenti. La classe degli uditori costituisce il primo vivaio dal quale a poco a poco, attraverso un'oculata e rigorosa scelta, verranno i futuri magistrati. Fra la grande schiera di giovani che frequentano le

nostre Università vi è un numero notevole di studiosi che si può dire conoscano bene la parte teorica e scientifica del diritto: ma questa non basta per fare nè il magistrato nè l'avvocato, e l'istituzione degli uditori è l'addestramento alla vita pratica delle cose giuridiche: l'uditore verrà giudice aggiunto, verrà poi pretore, e infine sarà giudice di tribunale, e così farà quel *curriculum vitae* che darà al magistrato l'insostituibile insegnamento dell'esperienza, insegnamento coordinato ed elevato in quei corsi di perfezionamento, che il camerata De Marsico proponeva nel suo discorso alla Camera e che il Ministro dichiarava essere sua intenzione di istituire.

Le raccolte di giurisprudenza dal 1865 ad oggi contengono numerosissime sentenze veramente profonde e dotte ed eque che sono ad onore della Magistratura italiana, che ha qui nel Senato un numero grande di magistrati sommi per dottrina ed altezza di senso e di senno giuridico, ai quali io come avvocato mando un riverente saluto a nome dei colleghi avvocati di tutta l'Italia. (Applausi). Lo Stato fascista deve con queste provvidenze culturali, con quelle finanziarie dirette a dare al magistrato la tranquillità della vita economica, deve, dicevo, creare ed avere al suo fianco un esercito di soldati della giustizia, la quale non è rettorica chiamare con la nota frase romana *fundamentum reipublicae*.

L'opera dei magistrati dev'essere aiutata, corretta, integrata dall'opera degli avvocati, contro i quali in questi ultimi tempi qualcuno ha inutilmente cercato di svalutarne la funzione, preconizzando addirittura la morte della libera professione. Non vale la pena di rispondere ad opinioni così stolte: certo è invece che la professione forense è in grave disagio professionale come lo sono tutte le altre categorie di professionisti: un parziale ma necessario rimedio è la distribuzione equa da parte dell'autorità giudiziaria degli incarichi come nomine di avvocati ai fallimenti, di curatori, di periti. I sindacati nostri hanno insistito e insistono presso i presidenti dei Tribunali e delle Corti per ottenere questo avvicendamento, e devo riconoscere che in parte, ma solo in piccolissima parte, lo abbiamo ottenuto. Ma il Ministro che recentemente ha inviato una doverosa circolare per segnalare l'opportunità che nel conferimento di incarichi giudiziari sieno tenuti in considerazione gli ex combattenti nella grande guerra ed in quella africana, compia l'opera con insistere perchè nei rimanenti posti ed incarichi non vi sieno i preferiti, ma a tutti giunga a poco a poco la prova che non sono dimenticati. Non ho una grande fiducia nell'effetto delle circolari, a meno che non sieno rafforzate da una effettiva vigilanza da parte delle Procure generali: ed è ciò che invoco, o Ministro, dalla vostra bontà e probità. (Applausi).

Ma al disagio professionale concorrono altre cause: la lunghezza e l'alto costo dei giudizi, la diminuzione degli affari, gli intralci delle proce-

ture, ed i rimedi a queste cause di crisi non è facile nè trovarli nè qui indicarli. Ma una grande fonte del disagio fu già indicata alla Camera da valorosi colleghi ed è doveroso che abbia un'eco anche in Senato: e consiste nella esistenza dei così detti uffici legali interni, e specie nei sindacati industriali, commerciali ed agricoli, dove gli addetti alla funzione conciliatrice e giuridica spesso dal territorio loro proprio dei contratti collettivi escono per accentrare anchè le cause e le contese individuali: questa crescente invadenza dev'essere troncata e vietata, non solo nell'interesse dei liberi professionisti, ma inoltre nell'interesse del progresso giuridico che viene ostacolato dalle soluzioni standardizzate nelle varie controversie. (Bene).

Voi, Ministro, nel nostro recente discorso a Napoli avete circa il patrocinio forense giustamente detto che quanto più si vanno rafforzando gli istituti sindacali e corporativi, tanto più si è fatto « più vivo, più doveroso, più assillante il bisogno della giustizia, che deve essere attuata da una Magistratura organicamente costituita, col sussidio di una scienza giuridica meditata e saggia. Il vincolo di un impiego non può garantire pienamente l'esercizio del patrocinio: la scienza e la libera professione hanno il loro posto segnato ».

Gli avvocati di tutta l'Italia vi sono grati della proclamazione solenne e franca che l'Avvocatura non sarà mai ridotta ad una forma di funzionarismo, e che la libera professione nostra non può e non deve scomparire perchè ha imperiture tradizioni di gloria e vive funzioni nella cultura e nella vita sociale, che furono con parole scultorie espresse dal Duce, quando a noi avvocati parlò e disse che « gli avvocati sono una delle colonne del Regime ». (Approvazioni).

Non posso concludere senza inviare un sentito e franco plauso al Ministro che, conscio della importanza del momento di fronte alla creazione del diritto fascista, con larghezza di vedute, con fede, con entusiasmo, con fatica incessante, sente ed opera con la guida di un'alta concezione, per la quale l'Italia, che con le armi fece l'Impero e col lavoro feconda le nuove conquiste, deve con la giustizia realizzare la tutela e la tranquillità della Nazione e dei cittadini. Un vecchio monito diceva: *fiat iustitia ET pereat mundus*; noi invece diciamo: *fiat iustitia NE pereat mundus*: si faccia giustizia per la vita e la prosperità d'Italia. (Vive approvazioni; congratulazioni).

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Onorevoli Senatori, mi associo innanzi tutto ai senatori che mi hanno preceduto, nel tributare le meritate lodi al relatore della Commissione di Finanza, onorevole Raimondi, per la sua ottima relazione.

Molto si è detto in questa aula, e molto si è detto anche nell'altro ramo del Parlamento, sulla riforma dei Codici. Permettete che io esca dal campo spinoso dei Codici e che richiami l'at-

tenzione dell'onorevole Ministro e dei colleghi sopra una questione nuova, o quanto meno sopra una questione che, a quanto ritengo, non è stata mai trattata in questa aula, ma che ha una notevole importanza, sia per il contenuto tecnico-giuridico, sia per le ripercussioni che può avere sul bilancio dello Stato.

Ne parlo in questa sede del bilancio della giustizia perchè, come risulterà da quanto dirò in appresso, la questione riguarda appunto la giustizia e precisamente l'ordine delle giurisdizioni.

L'argomento meriterebbe di essere ampiamente esaminato, ma io, come è mio costume, sarò brevissimo. Mi lusingo però di dire poche cose, ma conclusive e concrete, e giudicheranno i colleghi se siano buone o cattive.

La questione, che mi propongo rapidamente di esaminare, e sulla quale richiamo l'attenzione del Ministro della giustizia, si può formulare nei seguenti termini: quale è il metodo preferibile per risolvere le controversie tra lo Stato e i suoi contraenti; e precisamente, tra lo Stato, i fornitori, gli appaltatori, i concessionari, che sono i più numerosi e notevoli contraenti con lo Stato. Se si considera che lo Stato, e particolarmente le Amministrazioni delle forze armate, il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dei lavori pubblici pongono in essere annualmente numerosi contratti, per l'importo di parecchie centinaia di milioni di lire; se si considera che, sebbene fortunatamente la maggior parte di essi non dia luogo a vertenze, ve ne sono però parecchi che hanno strascichi di contestazioni, non è chi non vegga come io non mi sia male apposto, affermando che là questione interessa, oltre chè la giustizia, anche il bilancio dello Stato.

Ho dichiarato di essere brevissimo: prescindo quindi da ogni indagine di carattere teorico e dottrinario; mi limito a ricordare che, in altre legislazioni, ed anche in Italia, in tempi remoti, esistevano i tribunali del contenzioso amministrativo per risolvere le controversie fra lo Stato e i cittadini. Erano organi giudiziari creati in seno al potere esecutivo. Sembrava che non fosse conforme al prestigio ed all'autorità dello Stato che la pubblica amministrazione fosse citata innanzi al giudice ordinario, come un privato, come una persona giuridica di diritto privato; e sembrava meglio rispondente alle finalità ed all'autorità dello Stato che l'Amministrazione risolvesse essa stessa le controversie, sia pure con le garanzie formali di un giudizio.

Non mi soffermo ad esaminare la questione, nè ad indagare se le acerbe critiche che, dopo la costituzione del Regno d'Italia, furono mosse al contenzioso amministrativo, fossero fondate, o fossero il risultato di un'esagerazione. Certo è che in Italia, in omaggio al principio della divisione dei poteri, e sotto l'influenza della politica liberale, che si sforzava di accordare al cittadino la massima tutela dei suoi diritti di fronte allo Stato, con la legge del marzo 1865, legge ottima, che

ancora oggi è uno dei pilastri del nostro ordinamento costituzionale, i tribunali del contenzioso amministrativo furono soppressi, e fu stabilita la competenza giudiziaria per tutte le questioni di diritto fra Stato e privati.

Siccome la materia contrattuale ha per oggetto questioni di diritto, non vi è alcun dubbio che, dopo la legge del 1865, la competenza, per queste vertenze fra Stato e privati, sia del magistrato ordinario.

A me non consta, e non ho fatto indagini in proposito, se, subito dopo che la legge del 1865 fu promulgata, furono molte o poche le liti mosse allo Stato, e quali risultati abbiano avuto. Ciò che si può affermare è che l'Amministrazione dello Stato, in massima, non si mostrò proclive ad affrontare le liti, e cercò possibilmente di evitare i giudizi nelle forme ordinarie.

E ciò per più ragioni. In primo luogo, per la lungaggine della procedura: giudizio di 1° grado, appello, cassazione, rinvii, appello dalle sentenze incidentali. Ma, anche a prescindere da questi inconvenienti formali, che si potranno eliminare con il nuovo Codice di procedura civile, vi sono altre ragioni ben più gravi e di carattere sostanziale. La prima è che queste contestazioni contrattuali hanno sempre uno sfondo tecnico, per cui il magistrato, che non è un tecnico, è costretto a nominare un perito, e quindi la decisione finisce per essere opera del perito. Ma v'è un'altra ragione, anche più profonda, e direi quasi, di carattere etico-giuridico ed è la seguente. L'evoluzione del diritto e la stessa esperienza hanno dimostrato che gli sforzi degli antichi cultori del diritto e degli antichi statisti per dimostrare che lo Stato, allorchè si contende di un diritto civile, si pone alla stessa stregua del privato, si sono infranti contro la realtà, perchè quando lo Stato è in causa, in fondo è sempre lo Stato con tutte le sue prerogative sovrane. In questo caso, il diritto privato si coordina col diritto pubblico, ed il magistrato comune può sembrare non completamente adatto e competente a valutare tutti gli elementi della controversia.

Queste le ragioni fondamentali, che hanno indotto la pubblica amministrazione a studiare il modo di evitare i giudizi innanzi al magistrato ordinario. E siccome l'antica legge sui lavori pubblici del 1865 aveva espressamente previsto che le controversie con gli appaltatori avrebbero potuto essere risolte a mezzo di arbitri, l'Amministrazione si valse del sistema arbitrale: dapprima col compromesso, di poi con la clausola compromissoria.

Aprò una parentesi per ricordare a me stesso che altro è il compromesso, altro la clausola compromissoria.

Si ha il compromesso quando, essendo sorta una controversia, le parti si mettono d'accordo e stabiliscono col compromesso, che è poi un contratto, di deferire la controversia ad uno o più arbitri. Si ha invece la clausola compromissoria,

quando in un contratto, ancor prima che nasca qualsiasi controversia, che, di fatto, potrà anche non sorgere, si pattuisce che qualunque questione, che eventualmente sorgesse in dipendenza del contratto, sarà risolta a mezzo di giudizio arbitrale.

L'Amministrazione dello Stato si è ben presto servita di questa seconda forma, cioè, della clausola compromissoria. Ritengo, se non erro, che il primo capitolato, in cui fu inserita questa clausola, fu quella del Ministero dei lavori pubblici; circa 40 o 50 anni or sono. Con esso fu stabilito che tutte le controversie che potessero sorgere con gli appaltatori sarebbero state devolute agli arbitri. Questo sistema si estese poi agli appalti delle altre Amministrazioni, e quindi alle forniture, somministrazioni e concessioni. In sostanza, oggi, non v'è contratto dello Stato che non abbia la sua brava clausola compromissoria. E ciò che interessa di più, e che costituisce un grave inconveniente, è che siccome sono mancati in materia un indirizzo organico e una direttiva uniforme, ogni amministrazione fa per conto proprio, secondo le sue esigenze particolari e secondo le sue particolari vedute. Così, vi sono contratti che prevedono un arbitro unico (il che dà luogo agli inconvenienti del giudice unico deplorati dal senatore Cogliolo), mentre vi sono altri contratti che stabiliscono tre o cinque arbitri. E così vi sono contratti che danno agli arbitri i poteri di amichevoli compositori, mentre secondo altri, essi devono decidere con le norme di diritto. Vi sono contratti, secondo i quali gli arbitri sono nominati dalle parti, a termini del Codice di procedura, mentre in altri è stabilito che gli arbitri siano nominati da organi determinati dell'Amministrazione. Questo lo stato attuale delle cose.

Ora io domando: che cosa si deve pensare di questo sistema? È buono, o cattivo? A dire il vero, sono perplesso a dare un giudizio. Certo è che, applicandosi questo metodo, come metodo generale di risoluzione di tutte le controversie, si possono fare le seguenti obiezioni. La prima è che l'arbitrato è una deroga alla giurisdizione ordinaria, un'eccezione. In uno Stato civile, soprattutto nello Stato fascista, che tanto ha rafforzato la sua autorità ed il suo prestigio, se v'è funzione che deve emanare dallo Stato è quella della giustizia, che deve essere esercitata da giudici dello Stato e non da giudici privati.

La seconda osservazione è la seguente. Nel sistema del Codice, la forma normale e più frequente di arbitrato è il compromesso. E su questo nulla da dire. Anche lo Stato può trovare conveniente ricorrere ad un compromesso per risolvere una vertenza. Perchè, quando la vertenza è sorta, e se ne conoscono i termini e se ne possono presumere e valutare le conseguenze, può apparire utile addivenire ad una soluzione rapida ed equitativa a mezzo di un giudizio arbitrale. Altro è la clausola compromissoria, che è deroga generale e permanente alla giurisdizione ordinaria.

Terza osservazione. Sempre nel sistema del Codice, gli arbitri sono nominati dalle parti e la pubblica amministrazione rifugge in massima dall'arbitrato, così detto, di parte, perchè non si ritiene sufficientemente tutelata; e preferisce pattuire nei capitolati che gli arbitri saranno scelti da determinati organi od enti e talvolta persino dalla stessa Amministrazione, con la quale è sorta la controversia. Ma in tal modo, mi sembra, resta snaturata l'indole stessa dell'arbitrato.

Premesso tutto ciò, io domando: quale soluzione conviene adottare? Mi pare che nella peggiore delle ipotesi, converrebbe unificare, per questa parte, i capitolati, in guisa che il criterio per la formazione del collegio arbitrale e per i suoi poteri sia unico per tutti i contratti.

Ma io penso che l'argomento meriti una soluzione organica e radicale; e proporrei la creazione di una giurisdizione speciale, a somiglianza di quanto si è fatto per le acque pubbliche. Il senatore Appiani osservava poco fa che di giurisdizioni speciali ve ne sono anche troppe. Ma io non vedo quale altra soluzione sia possibile. Il ritorno puro e semplice alla Magistratura ordinaria non è ammissibile, perchè, quando anche si semplificassero i procedimenti, resterebbero sempre le difficoltà sostanziali, a cui ho già accennato. Si tratta di controversie di natura particolare, che richiedono valutazioni particolari, e per le quali occorre che il tecnico sia nel seno al Collegio, evitandogli la nomina dei periti.

Nè vale il dire che la mia proposta urti contro il principio dell'unità della giurisdizione, e faccia rivivere i tribunali del contenzioso amministrativo.

Difatti, io non propongo la creazione di organi giudiziari in seno al potere esecutivo. La giurisdizione speciale dovrebbe far parte dell'ordine giudiziario, non fuori. È una specializzazione, come del resto ce ne sono tante: la magistratura del lavoro, il tribunale per i minorenni, il tribunale delle acque pubbliche. Non avevamo prima i tribunali di commercio? Questa speciale giurisdizione dovrebbe essere composta di elementi misti, vale a dire di magistrati dell'ordine giudiziario, e di magistrati dell'ordine amministrativo: i primi per il lato strettamente giuridico, i secondi per il lato amministrativo e di diritto pubblico. A questi bisognerebbe aggiungere i tecnici. Ed è questo il punto sostanziale: siccome v'è sempre il lato tecnico, è bene che i tecnici facciano parte dello stesso collegio.

Di più, io coordinerei questa giurisdizione con l'ordinamento corporativo ed includerei nei collegi un rappresentante del Sindacato di categoria, secondo la natura della controversia. Sarà un rappresentante del Sindacato dei metallurgici, oppure dei cartai, oppure dei tessili, oppure degli appaltatori, e così di seguito. In tal modo non solo si farebbe il coordinamento col sistema corporativo, ma si andrebbe anche incontro ai desideri ripetutamente manifestati dalle varie classi,

specialmente degli appaltatori e dei fornitori, che vorrebbero propri arbitri nel collegio.

Questo sistema, come ho già accennato poc'anzi, dà luogo a inconvenienti e non è veduto di buon occhio dalla pubblica amministrazione, la quale non si sente sufficientemente garantita. Quando invece si includesse il rappresentante del Sindacato di categoria, si avrebbe un sistema intermedio, giacchè mentre si darebbe una rappresentanza, sia pure indiretta, all'interesse della parte, si assicurerebbe al collegio l'intervento di un giudice, che per la sua veste, ha misura e senso di responsabilità.

Queste le mie osservazioni, ed ho finito. Spero di aver mantenuto le due promesse fatte al principio del mio discorso. Promisi di essere breve, e sono stato infatti brevissimo. Promisi di essere concreto, ed ho fatto proposte concrete, sulle quali richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro, non già per una risoluzione immediata, trattandosi di un problema che non ha carattere di urgenza, ma per una risoluzione calma e ponderata.

Naturalmente, prescindendo da questioni secondarie, come è quella dell'appello, che potrebbe essere concesso solo per le controversie di notevolissimo importo, come quella del ricorso in Cassazione, che dovrebbe essere ammesso soltanto per eccesso di potere, nei casi previsti dalla legge del 1877.

E bisognerebbe formare gli albi, dai quali si dovrebbero trarre i giudici, che naturalmente dovrebbero formare il collegio giudicante in numero ristretto. Si dovrebbe avere un albo dei magistrati giudiziari, un albo dei magistrati amministrativi, nonché quello dei tecnici.

Aggiungo ancora una considerazione. La questione, secondo me, s'impone, sia per ragioni di unificazione, sia anche per ragioni di giustizia. Non possiamo dimenticare la notevolissima funzione che hanno nell'economia moderna le grandi industrie, che sono poi i grandi fornitori ed i grandi appaltatori dello Stato. Ora se noi vogliamo risanare sempre più questo ambiente e contribuire ad accrescere sempre più nei singoli contraenti dello Stato la correttezza, la lealtà, l'onestà, il senso della responsabilità, dobbiamo dar loro le necessarie garanzie. In primo luogo, essi devono sapere quale è il loro giudice; in secondo luogo, bisogna dar loro la sensazione che, se controversie nasceranno, queste saranno decise da un giudice, che offra garanzie di serenità, di capacità anche tecnica e di competenza.

Io prego quindi l'onorevole Ministro, al quale sono state giustamente tributate meritate lodi per l'opera coscienziosa ed efficace che egli ha spiegato e tuttora spiega nella direzione del Dicastero a lui affidato, di esaminare questo problema. Il Governo fascista, se potrà condurre in porto una riforma, qualunque essa sia, purché rappresenti una soluzione organica e definitiva della questione, avrà aggiunto una nuova bene-

merenza alle numerose che ha già conseguito nella riforma e nel riordinamento della nostra legislazione. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Tratterò per somme linee due argomenti: decreti-legge e riforma del Codice civile. Ne tratterò dal punto di vista prevalentemente politico perchè troppo lungo sarebbe il cammino se ci si volesse inoltrare nell'esame giuridico di questi problemi.

L'argomento dei decreti-legge è antico, ma è sempre nuovo perchè il sistema purtroppo invalso della inflazione dei decreti-legge, oltre tutti i limiti segnati alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche, che in un certo periodo si era attenuato, accenna ad accentuarsi in un modo pericoloso. Chi voglia scorrere l'ordine del giorno della nostra Commissione dei decreti-legge vedrà che, su centinaia di provvedimenti, una grande parte riguarda casi che non sono nè straordinari nè urgenti; un'altra parte riguarda provvedimenti di poca importanza, provvedimenti che riguardano ruoli di impiegati, organizzazioni di pubblici servizi, perfino contratti.

Tutti argomenti che, o dovrebbero essere disciplinati con una legge, in quanto non ricorre l'urgenza; o dovrebbero essere disciplinati con semplice decreto Reale, perchè si tratta di provvedimenti di competenza esclusiva del Governo. In questa materia, come tutti sanno, è stato il Fascismo che ha voluto mettere l'ordine nel caos che prima imperava. Si sono stabilite, anzitutto, disposizioni che fissano i limiti della legalità del decreto-legge, che fanno entrare l'esercizio straordinario della facoltà legislativa, da parte del Governo, nell'ordine giuridico purchè si rispettino certe condizioni, certi limiti; altre disposizioni attribuiscono alla esclusiva competenza del Governo l'emanazione di norme giuridiche su alcuni punti, soprattutto in materia di esecuzione di leggi, di organizzazione di pubblici servizi, di contratti ecc.

Tali disposizioni sono contenute in una legge fascista del 31 gennaio 1926 promossa, onorevole Guardasigilli, da un vostro illustre predecessore, l'onorevole Rocco; in una legge che è stata dichiarata di carattere costituzionale, perchè compresa tra quelle che non possono modificarsi se non sono sottoposte all'esame del Gran Consiglio. Ora, noi ci troviamo di fronte alla continua manomissione di una legge fondamentale del Fascismo. Quali siano gli inconvenienti è stato già altre volte rilevato. Inconvenienti di ordine formale e di ordine sostanziale; perchè l'affrettata e unilaterale elaborazione dei decreti-legge, da parte delle Amministrazioni pubbliche, porta necessariamente a questo: che si formino norme prive della forma richiesta dalla tecnica giuridica, e che si va incontro, frequentemente, ad errori ed a lacune alle quali è difficile poi porre riparo. Perchè tutto questo avviene? Perchè nelle pubbliche Ammi-

nistrazioni si è formata una psicologia che sembra strana, ma che corrisponde purtroppo alla realtà; la convinzione, cioè, che il decreto-legge sia la forma più spiccia, più semplice per raggiungere gli obiettivi pratici cui si tende. Di fatti è molto più semplice fare un decreto-legge che non fare un decreto Reale, ai sensi della legge del 1926; perchè per il decreto Reale occorre l'adempimento di una preventiva cautela, che è costituita dal parere del Consiglio di Stato, e invece per i decreti-legge non è richiesta alcuna formalità preventiva. È vero che viene poi il Parlamento che dovrebbe essere ed è, in teoria, l'arbitro della vita dei decreti-legge e che potrebbe emendarli, disapprovarli, sospenderli; ma il fatto è che il Parlamento non può compiere questa funzione per ragioni di ordine pratico, non solo in quanto in un periodo ristretto di lavori vengono valanghe di decreti-legge che non è possibile esaminare a fondo; ma soprattutto perchè il Parlamento si trova davanti al fatto compiuto e quando si tratta di decreti-legge, che hanno esecuzione da un anno o più, il Parlamento valuta le conseguenze pratiche di troncarne la applicazione, e si preoccupa giustamente delle sperequazioni e degli inconvenienti talora gravissimi, della decadenza o della modificazione dei provvedimenti presi. Il controllo successivo nel Parlamento non è dunque efficace: cautele preventive non sono poste, e quindi le Amministrazioni scelgono la via del decreto-legge tanto più semplice e comoda.

Ma oltre gli inconvenienti pratici, oltre la violazione di principi fissati da una legge costituzionale, si verifica la confusione dei poteri, che il Regime ha voluto impedire; e tra il potere legislativo, da una parte, ed il potere esecutivo, dall'altra, è, in realtà, la burocrazia che manipola i decreti-legge e li fabbrica senza posa.

Data questa situazione veramente deprecabile, non è possibile, onorevole Ministro, pensare a qualche rimedio? Io credo di sì! E mi permetto indicarli. Sappiamo, dunque, che per i decreti Reali normativi si richiede il parere preventivo del Consiglio di Stato; perchè non si può richiedere tale parere anche sui decreti-legge? Si dirà: per i decreti-legge c'è l'urgenza; ma questa c'è anche per una grande parte degli atti, anche di ordinaria amministrazione, che sono sottoposti al Consiglio di Stato, e non ricordo nella mia esperienza un solo caso in cui il Governo abbia risentito danno perchè il Consiglio di Stato abbia ritardato il suo parere. Infatti io posso affermare che nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio di Stato agisce con grande sollecitudine: esso normalmente rende i suoi pareri in una settimana, e per i casi che sono segnalati urgenti anche in minor tempo. Nulla, dunque, impedisce al Governo di avvalersi di tale garanzia. Bisogna, certamente, eccettuare una categoria di decreti-legge, quelli che si chiamano decreti-legge catenaccio, cioè quelli fiscali e finanziari; provvedimenti che è assolutamente necessario non si cono-

scano preventivamente per non comprometterne l'esecuzione. Una volta individuata ed eccettuata questa categoria, il che si può benissimo fare con una norma precisa, tutti gli altri decreti-legge potrebbero senza nessun danno essere sottoposti al preventivo esame del Consiglio di Stato. Una funzione di questo genere rientra perfettamente nelle attribuzioni del Consiglio di Stato che, per suo istituto, può essere chiamato a dare il suo parere sui progetti di legge e dà sempre il suo parere sui regolamenti; ed è consona alla posizione centrale che il Consiglio di Stato occupa sull'ordinamento amministrativo dello Stato ed alla sua competenza generale ed unitaria.

Ma voglio fare un'altra raccomandazione.

Il Ministro Guardasigilli ha una funzione costituzionale, specifica, in quanto appone il *visto* su tutti i provvedimenti normativi. Ed allora, dato che questa facoltà non è una semplice formalità, dato che il Guardasigilli è il custode delle leggi, il garante della legalità, almeno dal punto di vista formale, degli atti di Governo; dato, anzi, che tale funzione egli esercita per mezzo di un ufficio legislativo che funziona egregiamente a molti altri fini, io penso alla possibilità di un controllo, in sede di visto dei decreti-legge, da parte del Ministro della giustizia. Comunque mi pare che questo problema meriti di essere ancora una volta sottoposto all'attenzione del Governo.

È una esigenza vivamente sentita e di alta importanza che la legge 31 gennaio 1926 debba avere precisa applicazione; e, con qualche ritocco suggerito dall'esperienza, tale applicazione potrebbe essere assicurata.

E passo alla riforma del Codice civile, l'argomento che è stato già trattato da altri eminenti colleghi.

Per me il problema della riforma del Codice civile è un problema essenzialmente politico. Si tratta di vedere come ed in quali limiti le leggi, gli istituti, l'orientamento e le tendenze del Regime debbano incidere nel campo del diritto privato. Questo problema politico non è sorto oggi. Nei primordi del Regime, è stato risolto dalle due leggi di delega del 1923 e del 1925. È stato allora risolto in modo preciso e chiarissimo. Queste due leggi, emanate, ricordiamo, alla vigilia delle grandi leggi innovatrici del diritto pubblico, hanno detto: si riformerà anche il Codice civile, però resteranno fermi, non solo gli istituti di detto Codice ma i principi ai quali essi si informano; l'opera di riforma si limiterà a rivedere alcuni punti, indicati specificamente nella legge del 1923, che poi la legge del 1925 ha allargato, rimanendo però sempre ferma la limitazione che non si tocchino i cardini del sistema del Codice civile.

Il Ministro Solmi, alla cui dottrina, al cui fervore mi inchino, si è trovato in un momento difficile di fronte a questo stesso problema. Vi erano i lavori preparatori portati ad uno stadio avanzato, lavori preparatori fatti da giuristi, naturalmente, in base alle leggi di delega, le quali, come

ho detto, erano molto chiare. Erano necessariamente testi i quali non facevano che rivedere il Codice del 1865 soprattutto nell'intento di perfezionarlo sotto il punto di vista tecnico-giuridico.

Alla sensibilità del Ministro non poteva sfuggire, però, il movimento che diventava sempre più vasto e che partiva dall'idea che una semplice revisione del Codice civile fosse da scartare, perchè non era questo il problema politico nell'anno XV del Regime. Allora l'onorevole Solmi ha dichiarato di voler fare un codice nuovo, un codice che rechi l'impronta del tempo mussoliniano. Il valore di questa dichiarazione è grandissimo e porta conseguenze che ancora non sono state precisate.

Vediamo come questa dichiarazione possa conciliarsi col progetto di riforma. Quando parlo di progetto, intendo parlare del progetto presentato dal Governo, perchè prima del progetto del Governo non ci sono che lavori preparatori. È il Governo che decide l'indirizzo, che dà il suo sigillo alla riforma. Ora c'è soltanto il primo libro del Codice in queste condizioni, il libro che riguarda il diritto di famiglia. Vediamo quale è il contenuto delle riforme del primo libro. Le accennerò sommariamente. Del resto la relazione del senatore Raimondi, con una felicissima sintesi (e qui debbo esprimere la più ampia lode al relatore, perchè raramente si legge un documento parlamentare redatto con tanta dottrina e con tanto equilibrio), ha riassunto i punti fondamentali toccati dalla riforma, che sono questi: assenza, in coordinazione con la dichiarazione di morte presunta; condizione dei figli illegittimi, matrimonio, e specialmente casi di nullità del matrimonio; patria potestà; tutela, con la sostituzione del giudice tutelare al consiglio di famiglia e di tutela, adozione. Sono tutti punti, che erano indicati espressamente dalla legge del 1923.

In che modo si sono toccati questi istituti particolari? I principi informatori sono stati: il rafforzamento della famiglia, il coordinamento tra il diritto civile e il diritto canonico in tema di matrimonio. E fin qui siamo nell'alveo delle riforme di carattere particolare, del rispetto degli istituti millenari che formano la base del sistema del Codice vigente. Questa, si badi bene, non è una critica, è una constatazione.

Ma, si dice, ci sono delle innovazioni e specialmente due: la disciplina nuova delle persone giuridiche ed il patrimonio familiare.

Questa disciplina delle persone giuridiche veramente perfeziona e migliora il Codice attuale? Esso ha in questa materia alcune norme essenziali, fondamentali che hanno dato luogo a una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che è parsa sempre adeguata alle esigenze pratiche; vi è stato luogo a questioni, a divergenze, ma con qualunque disciplina queste non possono eliminarsi.

Orbene, i 37 articoli del progetto costituiscono una disciplina completa, è vero, ma che ha un po' un carattere regolamentare, con norme troppo

minute, non adatte ad un Codice. Una disciplina, inoltre, che sembra più di natura pubblica che privata, posto che fa entrare in pieno il prefetto e l'autorità amministrativa nel Codice civile. Ma mi domando se sia una necessità attuale insinuare nel Codice un'ampia regolamentazione delle persone giuridiche private, quando si assiste al fenomeno di una sempre maggiore estensione delle persone giuridiche pubbliche in confronto di quelle private, in base al principio fascista che, dove esistono finalità e attività le quali trascendono l'individuo, come avviene per le persone giuridiche, si entra nel campo dei rapporti che debbono essere dominati dallo Stato.

Ma ad ogni modo — e questo è il punto essenziale — si sono qui stabiliti principi originali? A me sembra di no; sembra che si resti perfettamente nella revisione tecnica e giuridica.

Il patrimonio familiare è un'altra novità del progetto e ne ha parlato con grandissimo acume l'onorevole Rolandi Ricci. Egli ha detto in sostanza: va bene rafforzare la famiglia, ma badate che questo istituto si accordi alle esigenze economiche attuali.

Nello stesso ordine di idee, io mi permetto osservare che di questa specie di dote del marito, per cui si renderebbe inalienabile una massa di beni, fin che tutti i figli non abbiano raggiunto la maggiore età, nessuno aveva sentito il bisogno. Con tale istituto si vorrebbe garantire la sicurezza economica della famiglia; ma, d'altra parte, non si favorisce il credito agrario e fondiario, non si va incontro alle esigenze della bonifica, uno dei problemi basilari del Regime; e si contraddice al principio della responsabilità patrimoniale, per cui ognuno risponde con tutti i propri beni delle obbligazioni assunte.

Vero è che si tratta di un istituto del tutto facoltativo; potrebbe darsi che praticamente esso non attecchisca, come è avvenuto dove è stato introdotto, in Austria e in Germania. La novità, dunque, è meno importante di quanto potrebbe pensarsi, e potrebbe anche essere innocua.

Riassumendo, il libro primo del progetto tocca alcuni punti del diritto di famiglia, restando nei limiti di una revisione del Codice attuale, e delle deleghe del 1923 e del 1925.

Andiamo agli altri libri: per questi non c'è ancora il progetto ministeriale. Debbo qui ricordare alcune importanti dichiarazioni dell'onorevole Solmi.

Una prima dichiarazione riguarda il Libro IV delle obbligazioni. Come sapete, per questo libro delle obbligazioni c'è un progetto italo-francese. Un'antica iniziativa voleva giungere ad un'unica legislazione italo-francese, in questo campo. Ma voi sapete che tale iniziativa è superata dai tempi.

Ora il Ministro ha dichiarato che intende portare alla Commissione parlamentare il progetto così com'è. Egli ha detto che non è stata ancora adottata una decisione circa il seguito che dovrà avere l'iniziativa di un progetto italo-francese.

In secondo luogo, è sembrato che la materia di questa parte abbia bisogno di una più vasta rielaborazione per costruire una disciplina più aderente alla nuova organizzazione economico-politica dello Stato. A questa rielaborazione la Commissione parlamentare potrà portare un contributo prezioso.

Una seconda dichiarazione del Ministro riguarda la parte generale del Codice. È noto che non è stata nel primo libro inserita una parte generale. Su questo punto ci sono state vivaci discussioni. Il Ministro ha detto: « questa parte generale è più opportuno che sia concretata quando la formazione del Codice sia avanzata: per giudicare dell'opportunità di questo proposito e per esprimere voti sull'opportunità di una riforma generale o parziale dei vari istituti, sarà sentita una nuova Commissione composta di elementi politici e tecnici ».

Dunque, si ammette che tutta la materia delle obbligazioni debba essere riesaminata a fondo; e che, in genere, siano possibili riforme profonde, generali o parziali, per le quali occorra un esame preventivo d'ordine politico.

E, difatti, se nell'anno XV del Regime si vuol fare un codice nuovo, bisogna precisare alcuni punti. Il Codice attuale è un Codice preciso, perfetto, è un sistema logicamente inattaccabile; parte da una determinata concezione politica e da una concezione economica. La concezione politica è individualistica, la concezione economica è liberista. È stato detto che il Codice del 1865 è il Codice dei proprietari e più precisamente della proprietà immobiliare; è il Codice individualistico, nel senso che la volontà individuale è legge tra le parti e non ha altro limite che quello delle norme proibitive che sono la minima parte delle disposizioni del Codice.

Ora tutto il movimento degli istituti e delle leggi fasciste porta a concezioni assai diverse. Secondo la Carta del Lavoro, la proprietà è un dovere sociale, il proprietario ha una responsabilità di gestione del patrimonio e dell'azienda; al disopra del contratto, c'è il contratto collettivo di lavoro, c'è la norma corporativa. La disciplina del contratto collettivo di lavoro si estende ogni giorno di più a rapporti giuridici, nei quali la volontà dei contraenti era sovrana.

Al centro del sistema politico e sociale del Regime c'è il lavoro. Ora il progetto ignora il diritto di lavoro, non contiene neppure un articolo e se ne dice la ragione, cioè « per non intralciare l'attività legislativa tuttora in piena elaborazione ».

Ora io credo che qui sia necessario risolvere un equivoco grave e fondamentale: siamo di fronte a due correnti molto diverse fra loro: una corrente è nel senso della riforma così come sinora è stata concretata, cioè di una semplice revisione, di un aggiornamento del Codice attuale; un'altra è quella che intende tener conto di tutto il movimento politico, economico, sociale del Fascismo

per procedere alla compilazione di un codice nuovo.

Bisogna risolvere chiaramente tale equivoco e decidere la via da seguire.

Se si vuol fare un codice nuovo, bisogna stabilire i principi giuridici che possano costituire le basi di un nuovo sistema di diritto privato. Io comprendo la tremenda difficoltà di tradurre i nuovi orientamenti in formulazioni che debbono avere i caratteri della concretezza e della precisione per essere veramente giuridiche, e che debbono aver inoltre un carattere di definitività per essere introdotte in un codice. Finora le linee di tale sistema non sono state tracciate.

Perciò, credo che di fronte a queste difficoltà non bisogna aver fretta; che occorra invece segnare il passo, tanto più che vi è un altro pericolo, e che cioè, il codice nuovo, al momento della sua emanazione, sia già invecchiato. Ciò è stato in parte riconosciuto, onorevole Ministro, nella premessa al Libro primo dove è detto: « Si sono volute introdurre nel progetto della Commissione Reale notevoli modificazioni richieste dall'affermazione di nuove esigenze, alcune delle quali, in verità, non erano peranco sorte quando la Commissione Reale terminò il suo pregevole lavoro ». Dunque, in pochi anni, ci si era trovati di fronte a difficoltà, create da nuove esigenze. Come si può escludere che ciò non abbia ad avvenire anche per il futuro?

Si è obiettato che i tempi sono stati maturi per fare dei nuovi codici veramente originali come il Codice penale e il Codice di procedura penale. Perché non dovrebbero essere maturi per il Codice civile? La ragione è semplice. Perché il Codice penale ed anche il Codice di procedura attengono al diritto pubblico e, nel campo del diritto pubblico, gli effetti di una rivoluzione politica sono immediati. Difatti una delle prime esigenze dello Stato fascista è stata quella del nuovo Codice penale, perché si trattava di soddisfare le esigenze dirette del nuovo Stato fascista.

Anche il diritto processuale civile attiene al diritto e all'ordinamento pubblico. Questo spiega come voi, onorevole Solmi, abbiate potuto, per la riforma del Codice di procedura civile, delineare con estrema chiarezza i principi concreti, precisi, in base ai quali la riforma sarà fatta. Si tratta anche qui di una esigenza maturata nella coscienza pubblica, anzi sentita come una necessità urgente. Vorrei dire che quello che finora si è fatto per il Codice civile conferma la verità di questo concetto.

Infatti si è potuto finora ritoccare il diritto della famiglia, che nel campo del Codice civile è il più vicino alla sfera dell'ordinamento pubblico, posto che la famiglia, specie in Regime fascista, è il nucleo sociale primordiale su cui poggia la società nazionale; e lo Stato fascista ha assunto l'obbligo, il compito di difenderla, di rafforzarla, a fini sociali ed a fini politici.

Nel campo del diritto privato economico le cose vanno diversamente. Le ripercussioni di una

rivoluzione politica sono necessarie, ma non sono immediate. Sono necessarie perché il diritto è aderente alla vita sociale, anzi è un aspetto della vita sociale; ma non sono immediate perché prima occorre che si determini una nuova coscienza giuridica. Finora questa nuova coscienza giuridica non si è concretamente manifestata. Tutti i giuristi che sono stati nelle Commissioni di elaborazione del Codice civile hanno compiuto il loro lavoro sulla falsariga, sulla piattaforma del Codice del '65. Non hanno avuto presente altro sistema giuridico: hanno proceduto a ritocchi in punti particolari, senza vulnerare l'ossatura, i fondamentali, le linee del Codice.

Onorevole Ministro, voi avete la fiducia di risolvere il gravissimo fondamentale problema di stabilire i principi informativi di una profonda riforma attraverso la nuova Commissione. Ho fatto presenti le difficoltà; formulo, tuttavia, l'auspicio più fervido che possiate superarle e che possiate costruire il sistema del diritto privato fascista. Ma, secondo il mio modesto avviso, quello che più occorre, è che siano i nuovi principi stabiliti in modo organico e definitivo onde essere sicuri che, quando sarà per crollare il Codice del 1865, siano gettate saldamente le basi di un nuovo edificio, per lo meno altrettanto grandioso e stabile come quello che è durato per tre quarti di secolo.

Del resto non vedo l'urgenza neppure dal punto di vista politico. Il Regime non ha bisogno di affrettarsi per aggiungere un codice di più ai fasti della sua legislazione. Anche nel campo della codificazione il Regime ha già impresso la sua ormai potente nel Codice penale e l'imprimerà nel Codice processuale civile che sarà titolo di altissima benemerita per voi, onorevole Solmi. Ma, all'infuori dei Codici, il Fascismo ha stabilito con le sue leggi sostanziali ed originali i capisaldi di un nuovo ordine politico, economico, sociale ed etico, cioè di una nuova civiltà che già sfolgora e culmina, per il genio di Mussolini, nell'idea e nella potente realtà dell'Impero fascista. (*Viris simi applausi e congratulazioni*).

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Onorevoli Camerati, la profonda ed elevata discussione fin qui seguita, da parte di così autorevoli colleghi, mi lascia dubitoso se sia possibile dire ancora qualche cosa di nuovo e di utile. Non mi propongo però di fare un discorso, ma solamente di sottoporre al Ministro alcune brevi osservazioni, derivanti da una esperienza ormai di otto lustri, su quella grande opera di riforma del processo civile che Foro e Magistratura attendono con ansia dalla intelligenza colta e profonda dell'onorevole Solmi. È con una certa emozione, onorevoli colleghi, che io parlo da questo banco di senatore ad Arrigo Solmi seduto al banco del Governo; imperocché (e qui permettetemi una brevissima divagazione personale) nessuno in questa aula può vantare

una amicizia di più lunga data di quella che lega me ad Arrigo Solmi, dai banchi della prima ginnasiale e continuamente fino alla laurea, quando noi, che non eravamo degli ultimi, guardavamo a lui come al primo, senza dubbio, della classe, per vivida intelligenza come per bontà d'animo.

Farò molto brevi osservazioni.

Sono lietissimo di rilevare, dalle informazioni contenute nei discorsi del Ministro a Milano e alla Camera, come i capisaldi della procedura civile, che vennero proposti fin dal 1923 dalla prima Commissione interparlamentare, di cui ebbi l'onore di far parte, siano stati completamente accolti nel progetto del Codice: lealtà e semplicità del contraddittorio, diritto di iniziativa ed autorità del Giudice.

Lealtà del contraddittorio. È inutile stare a ripetere tutte le critiche al sistema attuale; alla citazione, spesso artatamente oscura, il convenuto non risponde; il più delle volte si arriva alla discussione senza che una parte possa sapere quale tesi l'altra parte sosterrà; si è costretti perciò ad una comparsa conclusionale che non dice nulla, con riserva di rispondere all'avversario nelle note aggiunte; così, in queste note si svolge veramente la causa con la completa sorpresa dell'avversario, che non può più rispondere. Oltre alle sorprese dell'ultima ora, vi sono poi le manovre defatigatorie frequentissime; insomma tutto un procedimento che ha reso pesante, oscuro e poco leale il sistema attuale. Ora invece vi sarà l'obbligo, fin dall'inizio del processo, come ha detto il Ministro Solmi alla Camera, che siano precisate le tesi di diritto, le eccezioni e le difese delle parti. Ecco in poche parole precisato come fin dal principio il procedimento debba presentarsi chiaro e semplice, sia per le tesi e le eccezioni enunciate, sia per i mezzi di prova preannunciati, come per la concentrazione dei gravami.

Il nostro illustre relatore, che ha esteso una così perfetta relazione, osserva a questo proposito che la concentrazione dei gravami, può presentare un grave difetto per il danno economico che possono risentire le parti dall'ammissione di mezzi di prova, i quali potrebbero poi risultare superflui.

Ritengo che a questo inconveniente possa porre riparo — ed ecco l'altro cardine della riforma — l'autorità del giudice, il suo diritto d'iniziativa. Oggi infatti il giudice è inerte, passivo, deve assistere allo svolgimento che le parti credono dare al processo senza intervenire, non può che giudicare sulle richieste delle parti stesse, perchè in caso contrario giudicherebbe *ultra petita*.

A questo proposito ricordo una sentenza in cui un giudice, trovando che una prova testimoniale era capitolata in modo poco chiaro, e poco rispondente alla ricerca della verità, si permise di modificarla. Apriti cielo! Annullamento della sentenza per ultrapetizione! Ma quel giudice non faceva che prevenire quello che sarà domani il suo diritto e il suo dovere per favorire la ricerca della verità. Infatti egli dovrà con il nuovo Codice impedire

che siano chiusi i cancelli per la ricerca della verità, che rimangano chiuse le imposte alla luce del vero, oltrepassando i rigidi binari imposti dalla procedura attuale. Altro esempio: per la prova testimoniale i testi debbono essere denunciati cinque giorni prima; impossibile aggiungere altri; ora in un processo gravissimo per infortunio automobilistico, con gravi lesioni e responsabilità civile, le parti nelle inchieste condotte non avevano trovato nessun teste *de visu* e dovettero accontentarsi soltanto dei primi accorsi sul luogo. Ma arriva il maresciallo dei carabinieri il quale riferisce con esattezza tutti i particolari, come se fosse stato presente allo svolgimento del fatto. Gli si domanda: come fa a sapere tutto questo? Ed egli risponde: lo so perchè ho interrogato il cantoniere tal dei tali che si trovava a venti metri di distanza. Impossibile far sentire questo testimonio importantissimo, perchè erano ormai chiusi i cancelli draconiani della procedura!

Tutto questo non deve più avvenire. Il giudice deve avere l'autorità di intervenire, il diritto di ordinare prove o di modificarle, di ordinare perizie che egli ritenga necessarie anche se non proposte dalle parti: il giudice deve avere il potere di dirigere l'istruttoria, impedendo possibili tranelli, per raggiungere, come l'onorevole Ministro diceva, la verità e la giustizia. Ed allora potrà decidere se tutte le prove siano da ammettere contemporaneamente o convenga riservare il giudizio sull'ammissione di quelle che possano diventare superflue; come potrà contenere le intemperanze e gli eccessi delle parti. In una causa recente vi erano ben 111 testimoni. Il giudice deve poterli ridurre come fa il giudice penale. In realtà la procedura penale è giunta ad un punto tale se non di perfezione, certo di bontà, che può dare lume moltissimo anche per quella civile. Così, intelligentemente diretta dall'autorità e dall'iniziativa del giudice, l'istruttoria civile potrà procedere snella rapida sicura e leale; ed in tal modo veramente, come diceva l'onorevole Solmi a Milano, si potrà emancipare il giudice dalla sner-vante pesantezza delle forme: altra delle raccomandazioni fatte dalla prima Commissione interparlamentare.

Ottimo senza dubbio il tentativo obbligatorio di conciliazione. Però mi associo completamente al suggerimento dell'onorevole Rolandi Ricci e cioè che le parti debbano comparire personalmente, perchè altrimenti il tentativo 90 volte su 100 cadrà nel nulla. E ciò per due motivi: l'uno che gli avvocati il più delle volte non avranno un grande desiderio di transigere: l'altro assai più grave, che va al di sopra di questo sentimento egoistico, che l'avvocato non può assumersi la responsabilità di transigere la causa di un altro; è una responsabilità troppo gravosa.

L'avvocato può suggerire al cliente di conciliare, ma non può assumersi la responsabilità, di fronte ad un cliente che domanda 100, di fare una transazione per 80 o per 50. Perciò ritengo la

comparizione personale delle parti assolutamente necessaria. Ma credo si debba accogliere anche il suggerimento del nostro illustre relatore, e cioè che le parti compaiano non dinanzi al giudice, ma dinanzi al Presidente, come avviene nelle controversie matrimoniali. E ciò sia per la maggiore autorità della carica, sia perchè il Presidente rimane, poi, estraneo all'istruttoria. Portare il tentativo di conciliazione dinanzi al giudice che condurrà l'istruttoria e che, secondo quello che si annuncia, dovrebbe esserne anche il giudice unico, è pericoloso: mette il giudice nell'imbarazzo e le parti nella diffidenza. Io non ricorderò a questo riguardo un vecchio e bravo conciliatore del mio paese, fior di galantuomo patriarcale, il quale riusciva sempre nelle transazioni con un metodo molto spiccio. Egli diceva alle parti: senti, o tu ti accomodi o bada che io ti condanno. E le parti finivano sempre per accordarsi. (*Si ride*).

Senza arrivare a questa ingenuità, che per lui proveniva da un sentimento di onestà, è certo che la parte si preoccupa di resistere alle insistenze del giudice, quando si sa che esso deve poi decidere la causa: da ciò la parte è vincolata. È poi opportuno che il tentativo di conciliazione sia fatto dal Presidente, poichè questo sino dal principio deve conoscere, almeno sommariamente, la causa per poter scegliere il giudice cui affidare l'istruttoria; altrimenti il giudice sarebbe scelto a caso, mentre deve esser scelto per ciascuna causa quello che meglio è adatto al caso in esame. Perciò il Presidente, che conosce la causa, faccia il tentativo di conciliazione e poi deleghi il giudice.

Un'altra osservazione del relatore nella quale pienamente concordo: oralità, ma anche difesa scritta. Io sono un grande fautore della discussione orale, ma anche la difesa scritta è necessaria: essa è più precisa, affina la difesa e non rimane affidata alle improvvisazioni, che qualche volta si trasformano in faciloneria, degli avvocati. L'oralità è utile quando però è stata già presentata la difesa scritta, ed essa è utile tanto ai magistrati che agli avvocati. Aveva ragione un collega che mi ha preceduto dicendo che il decadimento dell'avvocatura dipende in parte dalla mancanza della discussione orale, la quale ha dato in passato avvocati principi, che noi tuttora ricordiamo e veneriamo e di cui sono esempi illustri anche in Senato.

La maggiore attività ed iniziativa del giudice può risolvere anche una grave questione che è insorta relativamente al giudizio d'appello. Dice il Ministro che l'appello deve essere un semplice riesame della causa: quindi non si debbono ammettere nuove prove, come non si ammettono nuove conclusioni. Il principio può essere buono, per evitare che la causa si faccia soltanto nel giudizio di appello: in proposito l'amico Solmi ricorderà un illustre maestro di diritto della nostra Modena che diceva che le sentenze di primo grado non sono che la porta per andare in appello! Per evitare questo sconcio è bene ridurre la facoltà di rifare i processi nel secondo grado; ma bisogna,

come ha detto il collega Rolandi Ricci, che in casi eccezionali, ed egli ha detto determinati, mentre io direi semplicemente in ogni caso in cui lo ritenga necessario, il giudice d'appello possa riaprire l'istruttoria ed ammettere nuove prove. Del resto anche in questo ce ne dà un esempio la procedura penale: il giudizio penale d'appello è un giudizio di semplice riesame, ma il giudice di appello può ordinare la rinnovazione o il completamento dell'istruttoria ed ammettere nuove prove. Bisogna solo escludere che le nuove prove vengano ammesse quando esse siano state maliziosamente omesse in primo grado; però vi può essere un documento decisivo, oppure il giudice si accorge che occorre una perizia, oppure ritiene utile e importante una prova su punti necessari alla soluzione della causa: il giudice di appello dunque deve avere la facoltà discrezionale di ammettere od anche di ordinare queste nuove prove.

Dissentio francamente dal concetto di eliminare il mezzo di cassazione del « difetto di motivazione »; e sono lieto di avere sentito una difesa calorosa di tale mezzo da parte di un magistrato illustre.

Non ho bisogno di aggiungere nulla a quanto ha detto il collega Appiani. Sì, è vero, vi sono casi, e abbastanza numerosi, in cui la Cassazione, attraverso il « difetto di motivazione », si addentra indirettamente nel merito. E dovrà dirsi che questo è un male? No certamente. Quando il supremo Collegio si trova di fronte ad una sentenza ingiusta, è santa questa sua intromissione, e sarebbe veramente *summum jus summa injura* il confermare una sentenza fondamentalmente ingiusta, per un rispetto formalistico e rigidi divieti procedurali. In questi casi del resto la sentenza della Cassazione non cambia la precedente sentenza, ma si limita a rinviare la causa ad un nuovo giudice per un nuovo esame.

Mi pare dunque non sia il caso di sopprimere questa utilissima valvola di sicurezza alla giustizia della Suprema Corte.

Circa il giudice unico, sono lieto di aver sentito oggi qui delle critiche, se non unanimi, almeno di grande vastità. Si sono fatte al giudizio collegiale delle grandi critiche: il camerata onorevole Solmi è stato eccessivamente severo verso di esso. Egli ha detto che il collegio non funziona: che gli altri elementi del collegio restano nella maggior parte inconsapevoli o inerti; che il collegio è una pura apparenza. Non credo. Non sempre avviene così, diceva testè un autorevole collega. Non il più delle volte, ripeto io: non quando la causa presenta una certa gravità, perchè allora il collegio interviene e discute, talvolta appassionatamente.

Del resto le critiche che si fanno al giudice collegiale sono critiche rivolte non al sistema ma alla sua applicazione, non al principio ma agli uomini. Si dice che il collegio non funziona perchè gli altri giudici rimangono assenti o inerti: colpa

degli altri giudici se fanno ciò. Si dice che il collegio è pesante, è lento: colpa dei giudici se sono lenti e non sanno sveltirsi.

Credo poi che sia facile obbligare il collegio a funzionare bene con il semplice sistema che è stato indicato nell'altro ramo del Parlamento dal camerata De Marsico: basta l'obbligo della discussione e l'immediata pronuncia del dispositivo.

Adesso la causa si trascina lentamente fra comparse, prove che sono conosciute solo dal giudice delegato che le ha assunte e che talvolta non fa neppure parte del collegio giudicante: viene il giorno della spedizione nel quale si leggono le comparse; nessuno sta a sentire. Poi la causa passa al relatore; un mese o due dopo il relatore la porta in Camera di consiglio dove si dovrebbe discutere. Che cosa volete si discuta? Solo il relatore ha studiato e conosce la causa; gli altri non sanno niente: anche nei rari casi in cui vi sia stata discussione orale, più non la ricordano; il relatore, che si è già fatta una convinzione, riferisce; gli altri... ascoltano; e così, un po' per deferenza verso il relatore ed un po' anche per pigrizia intellettuale, il collegio si adagia al suo parere.

Ma talvolta, quando si tratti di importanti questioni di diritto e talvolta anche di fatto, il collegio interviene e si discute. Se obbligate tutti i giudici ad appassionarsi al processo, a conoscerlo, a immediatamente decidere, molti inconvenienti saranno eliminati. Anche qui abbiamo l'esempio del giudizio penale: e del resto la immediatezza delle decisioni si ha anche in civile, alla Corte di cassazione.

Il rimedio è molto semplice, e mi sembra l'uovo di Colombo, per il buon funzionamento del collegio giudicante: otto giorni prima si scambiano le comparse, con obbligo di trasmetterne copia a tutti i giudici. Il giorno della spedizione tutti i giudici hanno già letto la comparsa, conoscono l'orientamento delle parti, le difese, ecc., ed ascoltano la discussione orale. Immediatamente dopo si radunano in Camera di consiglio e decidono.

Ripeto, la discussione orale dovrebbe esservi sempre: il tribunale ha diritto di sapere di che cosa si tratta dalla bocca dell'avvocato. Si dovrà fare una discussione in forma brevissima, se la causa non presenta difficoltà, ma questo deve essere obbligatorio.

Se nello stesso giorno, come fa la Cassazione, o nel giorno successivo, il tribunale si riunirà in Camera di consiglio e, sotto il ricordo immediato delle conclusioni lette e delle discussioni sentite, emetterà il dispositivo della sentenza, al certo tutti i giudici esprimeranno il proprio parere e il Collegio funzionerà. Naturalmente il giudice, che io chiamerò istruttore perchè ha compiuto tutta l'istruttoria riguardante la causa e che sarà il relatore, avrà un'autorità prevalente, giacchè egli è il più edotto sulla questione, ma gli altri magistrati potranno correggerne gli eventuali er-

rori e deviazioni. Solo così si potrà dare vita al Collegio giudicante, mantenendo quella che è la grande garanzia offerta dalla collegialità.

Poco fa un collega ricordava la eccessiva responsabilità che grava sull'arbitro unico; in genere infatti le parti non si scelgono mai un arbitro unico, a meno che non si tratti di questioni di scarsissimo valore; tutti gli arbitrati sono in genere composti da 3 o 5 persone, perchè l'arbitro unico non dà sufficiente garanzia ed incontra una troppo grave responsabilità, col pericolo di deviazioni involontarie di giudizio che pongono in serio imbarazzo la coscienza di coloro che sono onesti, anzi quanto più sono onesti.

Il nostro relatore ha già riconosciuto che la collegialità ha pure i suoi vantaggi. Del resto la coscienza popolare ha detto con una frase comune ma eloquente, che quattro occhi vedono meglio di due. Concordo anzi col camerata De Marsico che la garanzia del Collegio è più utile forse nel giudizio di primo grado che non in quello del secondo, perchè è nel primo grado che si forma il giudizio, è allora che si giudica il fatto, allora veramente il giudizio ha il suo svolgimento, mentre l'appello non è che il riesame per accertare se vi siano stati errori; tanto più che il dirigere l'istruttoria in un senso piuttosto che in un altro porta già nella coscienza del giudice istruttore una certa formazione, inconscia e spontanea, di un convincimento che potrebbe anche essere errato e che un altro giudice più sereno potrebbe correggere.

Si ricordi che il Tribunale decide di cause che possono essere di immenso valore così materiale che morale: materialmente può trattarsi di parecchi milioni; moralmente può trattarsi di questioni di stato e di altre questioni che appunto per il loro valore morale si è voluto sottrarre alla competenza pretoria, per affidarle alla maggiore autorità di un Collegio. Sembra grave affidarle al giudizio di un uomo solo, che può essere un giovane all'inizio della carriera e d'ancor scarsa esperienza.

Il giudice unico ci espone anche al pericolo di una molteplicità di giurisprudenza, anzi alla cessazione completa di una giurisprudenza locale, giacchè non si potrà più affermare che quel dato tribunale ha sempre adottato una determinata norma.

A proposito di giudice unico voglio fare una unica digressione in campo penale. Badate, onorevole Ministro, se vi è un Collegio che non funziona questo è il Collegio della Corte di Assise. Lì abbiamo veramente il giudice unico mascherato da Collegio, giudice unico che è il presidente per il suo prestigio immensamente superiore a quello dei privati cittadini, i quali non osano opporsi all'autorità dell'uomo di toga, dell'uomo di diritto che li presiede. E ciò è aggravato dal fatto che, non so come avvenga, si cristallizza l'organismo dell'assessore in poche persone. Sono sempre le stesse persone che compongono il Collegio, le stesse persone che sono quindi diventate fidatis-

sime del presidente e non vanno certo contro di lui. È una cosa, questa, molto grave, che tutti coloro che frequentano le Assise ormai conoscono. Chiudo la parentesi e veng'ado un altro aspetto del problema.

Il Ministro ha detto: « Giustizia più rapida e sicura ». Bisogna aggiungere, onorevole Ministro, anche giustizia *più economica*. (*Approvazioni*). Il Ministro ha detto che il nuovo processo civile deve accostare la giustizia al popolo. Ciò non è vero; almeno fino a che la giustizia presenta ai suoi clienti dei conti veramente proibitivi. Alcuni procuratori generali hanno constatato la diminuzione delle liti e qualcuno con molta compiacenza ha detto: « Vedete, diminuisce la litigiosità ». Bellissima cosa, sarebbe; ma il nostro relatore molto acutamente ci ha messo un gran punto interrogativo. Io risponderci senz'altro: non è vero. Non diminuisce e non può diminuire la litigiosità, perchè se anche il costume — e la Rivoluzione fascista ha modificato il costume — può diminuire questa piaga della litigiosità nel senso cattivo della parola, nel senso di questionare per qualsiasi piccolo motivo, l'aumento dei rapporti civili, la vita sempre più intensa, l'aumento continuo della attività commerciale e industriale, portano necessariamente ad aumentare i contatti e quindi le contestazioni, i punti di attrito e quindi la facilità delle cause. Vi è effettivamente una diminuzione delle cause civili, ma la causa principale di ciò è proprio nel costo enorme di esse; ed allora non si tratta di diminuzione della litigiosità, ma bensì di una denegazione di giustizia da parte dello Stato.

Quando un cliente deve presentarsi per una causa di un valore di duemila o tremila lire davanti al pretore, domanda all'avvocato che cosa può spendere e si sente rispondere che, se non ci sono incidenti, se non ci sono spese di appello, può spendere un po' più di un migliaio di lire che potrebbero diventare due o tremila nei casi su accennati, e che se perde la causa c'è da pagare altrettanto all'avversario, allora il cliente non può far altro che dire: « Riverito, signor avvocato ». Quando si deve andare in tribunale per una causa di una diecina di migliaia di lire e le spese sono di un paio di mila lire, senza tener conto degli imprevisti, degli incidenti, degli appelli ecc., è naturale che è preferibile rinunciare. Ho liquidato in questi giorni una parcella di un collega per una causa di pretura di poche migliaia di lire, che saliva a diecimila lire per una parte sola, poichè vi erano stati incidenti, appelli, giudizio di cassazione, giudizio di rinvio; e vi erano quattro parti in causa. Un totale di quarantamila lire di spese. Queste sono cifre che spaventano e fanno riflettere.

E i giudizi di espropriazione? Io sono qui un modesto professionista che porta, come ho già detto, solo le briciole della propria esperienza. Un giudizio di espropriazione eseguito in quest'anno per undicimila lire di credito, è costato all'espropriante duemila e duecento lire di spese; ma poichè

l'espropriante fu anche l'aggiudicatario, dovè spendere altre duemila lire per la sentenza, e il giudizio di graduazione; in totale 4200 lire: il fondo era andato all'asta per 8000 lire, quindi più della metà è stata assorbita dalle spese.

Basta esaminare queste cifre per riflettere che così non è possibile andare avanti. Lo snellimento e la maggiore rapidità della procedura servirà bensì a diminuire le spese, ma bisogna incidere anche sul sistema. E qui vorrei parlare al camerata Thaon di Revel (per quanto mi si dica che sia affetto da una sordità molto profonda); vorrei parlare anche a lui per dirgli che non si dovrebbe dimenticare che la giustizia non è una impresa industriale, ma è un altissimo compito dello Stato; e che, se anche la si vuole guardare, non dirò dal lato industriale, come ho detto scherzosamente, ma dal lato dell'interesse dell'Erario, io credo che questo faccia un cattivo affare quando elevando le spese di giustizia ad un livello proibitivo e sproporzionato al valore della causa, diminuisce così il cespite stesso di entrata.

Per esempio perchè la giustizia pretorile, che è proprio la giustizia dei poveri, importa delle spese così elevate? Recentemente una disposizione ministeriale ha imposto di cancellare la causa dal ruolo, e naturalmente di doverla riscrivere poi, come in tribunale, ogni qualvolta venga ammesso un qualsiasi incumbente; per modo che si escute un interrogatorio e si deve ripagare la tassa per scrivere di nuovo a ruolo si fa una prova testimoniale, si eseguisce una perizia ed accade lo stesso; e quindi le spese aumentano ininterrottamente.

Voce. Vi è il gratuito patrocinio.

VICINI MARCO ARTURO. Del gratuito patrocinio s'è sentito dire molto male, poco fa, da un collega, confondendolo con la difesa di ufficio in penale che è altra cosa. Il gratuito patrocinio potrebbe funzionare bene, ma vi sono due difetti. Prima di tutto, perchè si deve far pagare dodici lire per la carta bollata della domanda ad un disgraziato che non ha un soldo, e molte volte, onorevole Ministro, un avvocato di buon cuore deve anticipare questa piccola somma? Il povero potrà promettere all'avvocato di pagargli tutto quello che vuole quando avrà vinto la causa, ma intanto non ha i denari necessari per la domanda, quindi ce li rimette l'avvocato. Il gratuito patrocinio ha poi un altro difetto, quello cioè che viene immediatamente revocato a chi abbia un avvocato di fiducia. Se un avvocato di buon cuore si presta a sostenere gratuitamente la causa per un povero e se questo ha fiducia in lui, perchè deve perdere il gratuito patrocinio? O perchè deve accontentarsi di quell'avvocato di ufficio, che vale talvolta a dire, come asseriva poco fa il senatore Cogliolo: mi rimetto a giustizia?

Oltre a ciò vi sono altre spese numerosissime che dovrebbero evitarsi; è questione di sistema. Per esempio la spesa delle copie, con il costo della carta bollata, è diventata improba e non se ne capisce molte volte la ragione.

In una udienza il presidente ammette una data prova; ma bisogna fare la copia dell'ordinanza. In altra udienza il giudice fissa la data della prova; e bisogna, anche se la controparte è presente, fare una copia della nuova ordinanza per unirla al fascicolo. Ma vi è molto di più: nella causa è ammessa una perizia, questa generalmente è di molti fogli alle volte di 40 o 50 pagine; il perito compie il proprio incarico, giura, presenta la perizia al cancelliere; tutto va bene; ma la perizia resta chiusa in Cancelleria, intangibile! Voi dovrete chiederne una copia per presentarla al tribunale. Vi è una prova testimoniale; immaginate la causa cui prima alludevo con 111 testimoni: 40 fogli di verbale tenuto sotto chiave dal cancelliere; occorre fare la copia, e sono 600 lire, e portarla al giudice. Per le divisioni si va davanti al notaio, il quale nomina un perito che deposita al notaio la propria perizia. Il Codice di procedura aveva stabilito che il notaio trasmettesse in originale il proprio verbale con la perizia allegata al tribunale; ma in seguito è venuta la legge notarile, la quale dice che i notai non possono rilasciare gli originali; e la legge notarile, essendo posteriore, deroga al Codice. Onde il notaio deve fare una copia del proprio verbale e della perizia e trasmetterla al cancelliere; ma non basta, la copia rimane chiusa in cancelleria e la parte interessata deve andare dal notaio, farsi fare un'altra copia per presentarla al tribunale. Insomma si devono fare tre copie che si potrebbero evitare, perchè ne basterebbe una sola! Ora è evidente che si eviterebbero molte e spesso gravosissime spese, se il fascicolo della causa fosse a disposizione del giudice con gli originali dei decreti, delle prove, dei verbali ecc., così come si fa nel giudizio fallimentare.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Vicini, con tutta la deferenza che ella merita, vorrei osservarle che noi abbiamo altri quattro oratori. Ella parli pure fin che vuole, io sono agli ordini del Senato, ma vorrei che tutti gli oratori potessero avere un pubblico attento e numeroso come il suo.

VICINI MARCO ARTURO. Accetto il suo invito, onorevole Presidente, perchè non è possibile non tener conto di una sua preghiera e cercherò di essere brevissimo.

Rendete più snelle e meno dispendiose le cause ed allora i procuratori generali avranno il dolore di constatare che le cause aumenteranno invece di diminuire. Combattiamo pure la litigiosità con la correzione del costume, diminuiamo il numero delle cause con l'istituto della conciliazione, ma non impediamo con questo fiscalismo al popolo l'accesso al tempio della giustizia, di quella giustizia che fu giustamente proclamata *fundamenta regnorum*.

Ed in tal modo concorreremo anche a risolvere la crisi delle professioni legali. Professioni legali: perchè questo plurale? Io mi sono sempre domandato, perchè noi dobbiamo tenere due professioni distinte, quella del procuratore e quella dell'av-

vocato. Vi è qualche luogo, a Genova per esempio, in cui questa distinzione in fatto esiste, ma nella quasi totalità del Regno essa non esiste affatto. Il procuratore che dovrebbe seguire la causa solo nella parte procedurale, in realtà non è che il sostituto dell'avvocato, un avvocato più giovane, che secondo il suo valore e la pratica, fa semplicemente i rinvii, o prepara persino le comparse che l'avvocato si limita a firmare. Perchè dunque questa distinzione che il pubblico non capisce, poichè per il pubblico sono tutti avvocati, anche quegli avvocati che non sono avvocati, e che porta parecchi inconvenienti?

Si dice che è necessario il procuratore per avere un domiciliatorio per le notifiche; ma anche gli avvocati hanno oggi l'obbligo della residenza. Basta quindi prescrivere che la parte elegga domicilio e si faccia rappresentare da un avvocato residente nel luogo del Foro, magari col concorso di avvocati residenti altrove.

Ma, avvocati o procuratori, certo è che la classe oggi attraversa una grave crisi. Noi abbiamo sentito belle parole, abbiamo sentito autorevolissimi riconoscimenti: e di fronte a chi già preconizzava, pure con molta autorità, la prossima fine della avvocatura, abbiamo avuto la grande soddisfazione di sentire il Duce affermare che gli avvocati hanno un'alta funzione sociale, che noi adempiamo ad una « missione », che noi siamo educatori; ed abbiamo sentito il Ministro proclamare che l'opera dei patroni è oggi tanto più necessaria date le nuove forme più spedite e semplici della procedura: e sentiamo l'illustre relatore onorevole Raimondi ribadire la necessità della difesa legale. Infine abbiamo sentito da tutti proclamare la necessità di provvedere alle condizioni degli avvocati. Belle parole abbiamo avuto da tutti, ma parole soltanto: non provvedimenti effettivi per il miglioramento delle condizioni della classe, che si fanno sempre più preoccupanti.

Si è accennato alle cause della crisi, molte delle quali non sono facilmente eliminabili. Alle attuali altre se ne aggiungeranno per effetto delle stesse vostre riforme. Ad esempio, il tentativo di conciliazione, che noi auguriamo abbia pieno valore e dia buoni risultati, potrà anch'esso portare ad una diminuzione notevole delle liti. Così pure le forme più semplici, più spicce, più agili della procedura, la quasi completa esclusione delle sentenze incidentali ed altre riforme concorreranno esse pure a diminuire il lavoro degli avvocati. Sono tutte ottime riforme, di fronte alle quali noi ci pieghiamo con cosciente disciplina e con volonteroso sacrificio, ma bisogna pure che si faccia qualche cosa per rimediare alla crisi.

A questo riguardo io dissento completamente dalla drastica misura suggerita dall'onorevole Rolandi Ricci: chiudere le porte dell'Università. Io non chiuderei neppure le porte degli albi. Nella nostra professione il legame tra la parte e l'avvocato, la fiducia personale nell'opera dell'avvocato è una cosa tale che non si può limitare. Gli avvo-

cati buoni faranno strada, gli altri rimarranno indietro. Chiudere le porte della Facoltà di legge sarebbe poi un assurdo, non solo per questo, ma anche per un'altra ragione. La Facoltà di legge, non serve soltanto per fare degli avvocati. Non è vero quello che è stato detto da due colleghi, che i tremila laureati in legge che hanno concorso per i posti della magistratura siano degli avvocati mancati. La laurea in legge dà adito tanto all'avvocatura che alla magistratura; ma dà adito anche ad una quantità di altri impieghi, per i quali è necessaria tale laurea. E poi dà anche al cittadino quella istruzione, quella cultura un po' eclettica, versatile e larga, che non potrebbe derivare da lauree in matematica, ad esempio, o in medicina. È impossibile perciò, e sarebbe un dannoso assurdo, limitare le iscrizioni alla Facoltà di legge.

Si dovrà invece evitare il diffondersi degli uffici legali di enti e sindacati, i quali hanno una funzione legittima, quando sono i consultori tecnici legali nell'interno dell'istituto, ma non debbono invadere il campo dei liberi professionisti. Qui debbo una parola di gratitudine personale all'illustre relatore per aver fatto un'eccezione, alla quale mi associo, per alcuni casi speciali, in cui occorre una speciale competenza, come nel caso del patrocinio degli operai negli infortuni sul lavoro, che ho l'onore di esercitare sino dall'istituzione del Patronato Nazionale. Ma in via normale non bisogna che vi sia questa invasione di avvocati che sono in realtà diventati degli impiegati, a danno dei liberi professionisti.

Si dovrà altresì pensare a rivedere, come da tempo si è promesso, le tariffe, ormai anacronistiche e spesso inadeguate, delle competenze procuratorie e degli onorari d'avvocato, che è opportuno siano regolati uniformemente per tutto il Regno.

Vi è poi l'ente assistenziale, e questo è l'ultimo argomento cui voglio accennare.

L'ente assistenziale, almeno per ora, può servire solo in casi eccezionali. Abbiamo sentito delle cifre: in un anno ha aiutato 700 avvocati con una somma di 900.000 lire, cioè 1.300 lire in media; è una cosa da nulla. Anche se domani potrà trasformarsi in Cassa pensioni, questa non servirà (salvo il caso di malattie e incapacità fisiche a esercitare la professione), che ai peggiori, a quelli che non hanno trovato clienti, perchè l'avvocato che può seguire la sua professione, seguita finchè gli reggono le forze e gli continua la fiducia della clientela; a meno che non abbia l'eccezionale fortuna, come qualche nostro collega, di essersi accumulato un patrimonio tale che gli permetta di concedersi il meritato riposo.

Ma anche questa questione dell'Ente assistenziale rappresenta in questo momento un grave onere per gli avvocati. Ho sentito da un collega lamentare che vi siano delle evasioni; queste si possono evitare facilmente facendo riscuotere i contributi attraverso le Esattorie. Ma il contributo deve sempre e solamente essere proporzionale al

reddito. Ora invece vi è la « Marca Cicerone » che è diventata il nostro incubo e finisce per costituire una spesa gravissima, non proporzionata agli utili della causa. Il principio può essere buono, per quanto non sia giusto equiparare una causetta da niente ad una causa importante; ma nell'applicazione si è giunti a criteri assurdi e vessatori, che rendono talora il peso di questo contributo insopportabile.

Intanto il procuratore che è anche avvocato deve pagare due marche, anche se si tratti di causette nelle quali non sia necessaria l'opera dell'avvocato: dunque sei lire e non tre. Ma poi la legge dice che la marca deve essere pagata per ogni parte; sembrerebbe che le parti in causa fossero l'attore, il convenuto, l'intervenuto in causa ecc.; ma invece si interpreta parte per persona, dimodochè, se voi avete la disgrazia di rappresentare 5 o 6 fratelli che hanno una causa unica, voi dovete pagare 5 o 6 marche, anzi 10 o 12 marche, sebbene l'onorario sia naturalmente unico. Vi è stato un illustre nostro collega, il quale si è trovato a difendere un paio di centinaia di impiegati in una causa dinnanzi al Consiglio di Stato e gli è capitato di dover pagare 1200 lire di marche, cioè 6 lire per ogni cliente. Si può domandare al collega Cogliolo se il fatto è vero. A me è stato riferito.

Non solo, ma, mentre la disposizione dice che la marca deve essere pagata per ogni grado della causa, lo stadio della causa viene interpretato per grado; e così ogni volta che si cancella la causa dal ruolo si deve pagare una nuova marca per la reinscrizione, e così si giunge a somme assai forti, che non sono ripetibili dal cliente... anche se qualche legale non esita a farsele rimborsare. Credo di non errare affermando che un modesto avvocato con un lavoro professionale normale finisce per pagare in un anno almeno un migliaio di lire, cioè circa il triplo del contributo assegnatogli in proporzione del reddito accertato per la ricchezza mobile; e questo è veramente un onere troppo gravoso, specialmente in questo periodo di crisi.

Finisco osservando che questo grave problema dell'assistenza agli avvocati, potrebbe forse essere risolto in una maniera totalitaria, rivolgendosi ad un istituto che abbia la capacità ed i mezzi per poter anticipare le somme necessarie a cominciare fin da ora a fare il servizio di pensione; e questo potrebbe essere l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Mi duole non sia presente il mio caro presidente, camerata Bevione, il quale certo sarebbe felice di accertare che il fiorente nostro Istituto parastatale è pronto a fare anche in questo caso quello che fa in tanti altri campi analoghi anticipando i fondi per risolvere il grave problema.

Perchè, onorevole Ministro, in qualche maniera bisognerà provvedere, se volete evitare che qualche avvocato, dopo molti anni d'iscrizione nell'Albo, debba essere costretto veramente a

concorrere magari al posto di ufficiale giudiziario uscire presso qualche pretura. (*Si ride*).

Gli avvocati, onorevole Ministro, non chiedono che di potere decorosamente adempiere la loro missione e sono pronti ad accettare con disciplina anche i sacrifici che potrà apportar loro la vostra riforma, perchè riconoscono che essa indubbiamente è buona, ed essi cordialmente vi applaudono. Essi vi assicurano tutta la loro collaborazione perchè l'Italia fascista possa portare a nuova gloria l'antica saggezza del diritto romano, come ha saputo riportare sui colli fatali la gloria e lo splendore del romano Impero. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

BONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONARDI. Onorevoli camerati, l'ampiezza e la profondità della discussione dimostra innanzi tutto quanto sia importante e ardua la riforma del Codice civile col quale dobbiamo creare la legge fondamentale del diritto privato fascista.

Io credo però sia risultata anche chiara la urgenza di riparare alla cronica deficienza di mezzi dell'Amministrazione della Giustizia. Non è cosa nuova ma certe verità bisogna pur dirle! Convieni dirle prima che la crisi quantitativa del personale giudiziario diventi crisi qualitativa! L'Italia vanta a buon diritto una gloriosa Magistratura sapiente, integra, funzionari i quali compiono con mirabile devozione il proprio dovere ma è troppo stridente e da troppo dura il contrasto tra le rinuncie e le necessità di ogni giorno.

Per conservare questo insigne patrimonio, cerchiamo di far comprendere al Ministro delle Finanze quale è la realtà! Basta solo una riflessione: l'Amministrazione della giustizia non è fatta per rendere denaro, ma per dar pace agli uomini, mantenere l'armonia sociale, favorire il progresso ed il lavoro. Così, per altre vie, può concorrere largamente anche alle necessità fiscali dello Stato.

Se così è, la riforma del Codice di procedura civile diventa la riforma fondamentale di questo momento. Perciò voglio associarmi al plauso da ogni parte venuto all'onorevole Ministro per avere affrontato il problema, per averlo divulgato, illustrato, per avere assicurato, dopo una così lunga attesa, a tutti noi che potremo vedere, prima di chiudere i nostri studi, la giustizia funzionare come è nel desiderio del nostro cuore, come è nella necessità civile dell'Italia nuova!

Già il nostro relatore, magistrato insigne ed esemplare, ha recato il contributo del senno e della esperienza con osservazioni e proposte sulle linee generali della riforma incontrando unanime consenso. Auguro e spero se ne tenga il massimo conto per quanto è scritto nella relazione e per quanto si legge tra le righe della medesima.

Io sono un semplice avvocato esercente che vuole aggiungere una preghiera molto modesta, come è la mia persona, a quelle autorevoli recate in questa discussione da preclari giuristi.

La procedura è la pratica colla quale si raggiunge ed esplica la giustizia e perciò vorrei che la riforma si ispirasse al più chiaro senso realistico e pratico, anche rinunciando, se occorre, a qualche teorica mal compresa dalla generalità, difficile o complicata nella attuazione ed alla cui autorità non conviene sacrificare il fine che ci proponiamo.

Essa deve essere presidiata da tutti i mezzi, per tutte le eventualità ed esigenze della tutela del diritto.

Vogliamo una giustizia rapida ma anche seria e ponderata, serena e limpida e perciò circondata da tutte le garanzie sostanziali alla sua dignità. Vogliamo una giustizia economica e perciò non impedita o intralciata dalle ormai eccessive e giuridicamente ingiustificate disposizioni fiscali di carattere veramente proibitivo. È vero: tutti i Procuratori Generali nei discorsi inaugurali hanno esaltato come sintomo confortatore la diminuita litigiosità. Dio volesse che questa derivasse dal miglior costume! Purtroppo chi vive la vita della giustizia sa che questa è ancora una speranza; e la cagione vera sta solo nel troppo elevato costo! Troppa gente evita la Giustizia, ricorre a rinuncie, a transazioni rovinose o a giudizi arbitrari, dei quali si parla tanto male, pur di sfuggire al groviglio di tasse, carta bollata, marche, ecc. che affligge il disgraziato quando si trovi a dover ottenere il riconoscimento del proprio diritto dal Magistrato!

È assolutamente necessario che la nuova procedura sia attuata con tutto il personale necessario, cioè al proprio posto, per tutte le funzioni con chiaro compito, costi quel che costi! Solo così si può fare veramente la giustizia e vedremo scomparire certi deplorati e mortificanti episodi, sistemi troppo diffusi. Ella sa, onorevole Ministro, come si raccolgono troppo spesso le testimoniali civili: elemento delicato, geloso e basilare. I tanto calunniati avvocati debbono sostituire il cancelliere, se non il giudice, occupati altrove, fare lo scrivano! Essi, sono spesso i cirenei incolpevoli delle lungaggini provocate dalla deficienza del personale, da difficoltà pratiche, da altre miserie!

Se non si fa questo ogni riforma è destinata a fallire e ne abbiamo la prova nel primo infelice esperimento del giudice unico.

Desidero prospettarvi il voto e la condizione reale delle professioni forensi: vecchio problema trascurato da molti per una ingiusta prevenzione fatta di ignoranza. Io non so come si possa compiere sul serio una riforma della procedura senza provvedere ai collaboratori indispensabili. Abbiamo udito ieri con tristezza gli amari auspici di cruda verità del nostro collega e maestro senatore Rolandi Ricci sulla professione di avvocato. Il camerata Vicini non vuole credere alla dolorosa profezia e combatte il rimedio proposto di una riduzione delle Facoltà di legge. Sarà questione di forma e misura ma un provvedimento che limiti la produzione degli avvocati si impone. Vorrei ricredermi, ma io sono convinto che se si continua

così l'avvocato vero, come deve concepirsi e ha ragione d'essere, scompare!

Se la difesa delle parti è essenziale alla Amministrazione della Giustizia io chiedo: quando scomparisca tale organo indispensabile del giudizio (non altro è l'avvocato) quale procedura può funzionare?

È indispensabile quindi preparare per la nuova procedura civile una adeguata classe forense. Necessita superare l'avvilente crisi attuale provocata da molte ragioni non ultima l'eccessivo numero degli iscritti negli Albi per i quali non vi è limite di età! Quanti cessano dalla Magistratura per vecchiaia possono esercitare l'avvocatura e continuano la professione colleghi ormai stanchi cui necessita il pane giacchè nessuno sovviene alla loro miseria!

Della diminuzione del lavoro forense non occorre la prova!

Così purtroppo e sempre più vediamo la nobiltà della professione declinare in mortificanti patteggiamenti e in dedizioni che feriscono quanto più caro e sacro deve palpitar nel cuore di ogni galantuomo e professionista. Ma deve sopravvivere alla crisi attuale con la riforma che auspichiamo l'avvocato vero, libero, preparato e non burocratizzato necessario perchè la giustizia sia viva, convincente, seria, sostanziale. Questi, per l'umana passione della nobiltà della propria opera, sente veramente la gioia di cooperare alla Amministrazione della Giustizia.

In tal modo soltanto può continuare la gloriosa tradizione dell'avvocatura italiana consacrata in un libro che non può perire: « L'Avvocatura » di Giuseppe Zanardelli e ravvivata, integrata dalla alta missione civile ed umana affidataci dal Duce colla comprensione del suo genio: « attraverso gli studi degli avvocati passa la umanità con i suoi dolori, con le sue colpe, colle sue illusioni e le sue speranze ». « L'avvocato è una autorità morale, vi accadrà di dover consolare quegli individui i quali hanno torto, ma non per questo devono essere respinti ai margini della vita ».

Nelle difficoltà attuali noi abbiamo il conforto di questa avvincente idealità in atto: a Milano il Sindacato Forense dirige gli uffici legali della Federazione e dei 32 Circoli regionali e a Brescia il Sindacato ha istituito l'Ufficio di assistenza legale pei poveri, col quale tutti i professionisti danno gratuitamente l'opera loro ai miseri perchè nel groviglio delle leggi del progresso, sia loro consentito di ottenere quello che loro spetta e di difendere il loro diritto.

Da due anni il senatore Raimondi con perspicue relazioni delinea le ragioni e i rimedi della crisi professionale e voi stesso, Eccellenza, col vostro discorso del febbraio al Sindacato di Napoli avete dato a tutti gli avvocati italiani una parola di incoraggiamento perchè avete dimostrato di conoscere la crisi e il proposito di rimediarevi.

È unanime il pensiero: siamo severi, inesorabili cogli indegni, ma diamo la tranquillità agli onesti

che sono la massima parte. Bisogna cercare la realtà della professione per i modesti, per i giovani, non per gli appariscenti avvocati provvisti di clientela, i quali difficilmente potranno trovarsi a rinunciare all'esercizio della professione necessaria per vivere.

E allora Eccellenza, una buona volta guardiamo la realtà!

Si intervenga risolutamente per distruggere la mala pianta dei procaccianti, di uffici pseudo-legali che infestano le aule giudiziarie delle nostre città; non debbono essere lasciati isolati e negletti i Sindacati ad impetrare provvedimenti dai Prefetti e talvolta anche dalla Autorità Giudiziaria vedendosi accolti, spesse volte, con un sorriso di sopportazione, come queruli ingombri nelle preoccupazioni del momento: vi sono disposizioni, si applichino risolutamente.

Bisogna, una buona volta, avere il coraggio di frenare l'erosione della funzione dell'avvocato compiuta da altre professioni, tutte rispettabili, quali quelle dei dottori in scienze commerciali, dei ragionieri, ecc., instancabili nel pretendere e troppo facilmente secondati nell'invadere funzioni legali e giudiziarie per le quali come è speciale la preparazione deve essere esclusiva l'attività della nostra professione.

Voi, onorevole Ministro, avete fatto balenare nel vostro ricordato discorso di Napoli, come una speranza agli avvocati di domani, la possibilità di dar pareri, « consilia ». Tutti sanno come oggi questi « consilia » vengono impartiti proprio dalle professioni al margine! Unico conforto, non raro per gli avvocati autentici, riparare alle conseguenze!

Si assiste al sempre maggiore estendersi del campo di azione dell'Avvocatura dello Stato.

Già si è parlato degli Uffici legali, di Enti, Istituti, Sindacati, ecc. Eccellenza, qui bisogna provvedere. Bisogna provvedere anche perchè si comincia ad ingenerare negli spiriti, un senso non soltanto di disagio, ma di incertezza sullo stesso concetto fondamentale corporativo!

Insomma, Vostra Eccellenza lo sa certamente, il famoso Albo speciale, che dovrebbe comprendere quanti appartengono agli Uffici legali costituiti di Enti, Sindacati ecc. e perciò non dovrebbero occuparsi che degli affari attinenti alla organizzazione, non funziona! Non può funzionare perchè manca la possibilità di un serio controllo, perchè non vi è possibilità coattiva di iscrizione e coloro i quali dovrebbero farne parte hanno interesse a sfuggirne con facili accorgimenti!

Che accade nella pratica?

Talvolta vediamo capitare in città dagli Albi pletorici elementi piovuti non si sa donde, dei quali non si conosce il valore, non frenati da conoscenza dell'ambiente i quali si guardano bene dal far conoscere al Sindacato la loro presenza, la loro origine, i loro titoli e frequentano le aule giudiziarie, ordiscono liti, senza quel controllo morale e disciplinare che la legge commette al Sindacato.

E non parliamo di semplici laureati che si qualificano ed operano da avvocati!

Costoro fanno ai professionisti locali la concorrenza più spregiudicata ingiusta e anticorporativa che si possa immaginare poichè, all'insaputa dell'Ente da cui dipendono, si valgono della loro posizione per trattare ogni genere di affari offrendosi a coloro che sono organizzati o hanno rapporti coll'Ente stesso!

Abbiamo invano segnalato, per esempio, una organizzazione dei proprietari di case, la quale, istituito il suo ufficio legale per le questioni della organizzazione, ne estese, persino con circolari, l'attività fino ad assumere tutto quello che legalmente può interessare i padroni di casa: sfratti, diffide, contratti, ecc.

Quanti hanno fede come noi nel sistema corporativo non possono che deplorare queste situazioni di contrasto tra organizzazioni: quanto più un organismo è forte tanto più riesce sopraffattore del povero avvocato il quale può levare i suoi lai, può ricorrere al proprio Sindacato ma vede anche questo restare spesso obliata voce clamante!

Quali i rimedi? O si impieghino per gli uffici legali, d'intesa coi rispettivi Sindacati, gli avvocati locali che offrono tutte le migliori garanzie, oppure si crei una avvocatura se non dello Stato. Corporativa, la quale però si occupi solo degli affari della organizzazione ed alla quale sia preclusa ogni altra attività giudiziaria.

Oggi abbiamo votato una nuova proroga del termine per la formazione delle tariffe per gli onorari d'avvocato. È una situazione che va definita; troppo spesso si parla di guadagni esagerati quando nessuno, il quale faccia le cause e non gli affari, si è mai arricchito!

Bisogna essere giusti: vi sono professionisti avidi e non sono certo i migliori. Ma la grande maggioranza è onesta, discreta e non vede valutata e compensata come merita la propria fatica pel facilone apprezzamento che essa consista nelle facili parole volanti!

E nessuno pensa che quando un avvocato deve comprendere nella propria specifica il costo della giustizia da versare all'Erario e il compenso dell'opera sua si trova sempre nella necessità di ridurre, di perdere, e di far la figura dell'esoso invece dell'Erario che non rinuncia a un centesimo!

È necessario, dunque, definire la questione delle tariffe e fare soprattutto in modo che l'Autorità Giudiziaria vi si attenga e non continui il sistema delle liquidazioni diverse a seconda del temperamento del giudice.

Ma è necessario anche pensare una buona volta alla questione del personale degli studi d'avvocato. All'avvocato si vieta giustamente l'esercizio del commercio e della mercatura, invece il suo studio e il personale si trovano organizzati tra le aziende commerciali! In tal modo si trova alle prese con denunce, moduli, registri, criteri di uffici industriali commerciali numerosi di perso-

nale, di lavoro standardizzato mentre non può tenere se non una unica signorina dattilografa nella quale deve avere tutta la fiducia, che forzatamente conosce i segreti di studio, e colla quale non può intavolare le discussioni e applicare i provvedimenti poco piacevoli, delle trattate di ricchezza mobile, di assicurazione, ecc. se vuol lavorare in pace! Nessuno contesta il trattamento dovuto ai dipendenti ma bisogna pure che esso venga adeguato alle caratteristiche particolari del lavoro ed alle possibilità reali se non si vuole si accentui il fenomeno già in atto degli studi senza personale colla disoccupazione di questo!

Non parlo poi dei contributi di ogni genere per le cagioni più varie e spesso lontane dalla professione: almeno si conglobassero in una cifra unica ferma per un certo periodo di tempo e di facile versamento!

Non aggiungo molte parole a quanto disse il camerata Vicini circa l'Ente di Previdenza. È una istituzione sacrosanta per il senso di fraternità che deve esistere tra gli avvocati e che del resto vi è stato sempre: gli avvocati hanno provveduto sia pure modestamente ad aiutare i colleghi bisognosi. Oggi la cosa certo è più difficile, perchè il bisogno è enormemente aumentato, ma non è possibile andare avanti con le attuali percentuali di contributo, non proporzionali alle possibilità economiche. Così dobbiamo, disgraziatamente deplorare diserzioni sempre maggiori nei versamenti dei contributi; diserzioni che sono il doloroso frutto della difficoltà economica, non della mancanza di fraternità o di colleganza.

Mi sia consentito prospettare la situazione di un'altra professione legale a noi vicina: quella dei notari. Ieri l'onorevole Rolandi Ricci ha ricordato un articolo del giornale « Il Sole » del giorno 8 corr. il quale pubblicava un articolo dell'avvocato Federico Guasti, uno dei più autorevoli e benemeriti tra i notai, il quale competentemente illustra la crisi notarile con dati statistici precisi e recenti per quanto ignorati. Ne risulta che dal 1930 ad oggi gli atti notarili sono ridotti del 25 per cento; e gli onorari del 37,50 per cento!

I 3871 notari realizzano annualmente 13.000 lire di onorari in una media che diventa più impressionante nei dettagli perchè ve ne sono 1691 che non arrivano alle 8.000 e devono ricevere l'aiuto dalla loro cassa che tutti conoscono. Ora domando: è mai possibile questo stato di cose per dei professionisti dal geloso compito, laureati, che superano esami, prestano una cauzione, sono corresponsabili con i clienti del pagamento delle tasse di registro che in Italia vogliono dire 700 milioni all'anno e sono minacciati da ben 20 leggi attinenti all'esercizio della loro professione? E si parla di altri provvedimenti di riduzione degli onorari, oltre i 46 già in atto!

Ed anche qui assistiamo al fenomeno dell'erosione che ha illustrato il nostro relatore.

Abbiamo ben 25 categorie di funzionari di Enti

autorizzati a rogare atti, come se fossero notai. Questa è un'invasione burocratica che io non comprendo perchè debba essere consentita e non sia frenata.

Io confido che il Ministro colla sua autorevole parola vorrà considerare le disarmonie corporative che ho accennato; esse sono le immancabili imperfezioni di una costruzione imponente e genialmente nuova come l'ordinamento corporativo. Noi abbiamo fede in esso come nel fondamento della civiltà fascista, che è collaborazione armonica di tutte le energie e nel mondo convulso per torbide passioni distruggitrici splende come gloria della perenne giovinezza della nostra gente, come certezza del nostro progresso e della nostra prosperità tanto più sicura quanto più contrastata!

Eccellenza, vi ho prospettato una dolorante realtà che in parte si riferisce anche al vasto problema della crisi delle professioni libere la quale ci deve far meditare giacchè essa ha una importanza non solo economica ma culturale, sociale, politica.

Voi potete contribuire e risolverla attuando una riforma legislativa che onorerà il Regime adempiendo all'arduo dovere cui dedicate il vostro grande cuore e la vostra intelligenza acuta e saggia. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. L'anno passato, discutendosi il bilancio della Giustizia, io lamentavo il sistema dei concorsi, invitando il Ministro ad assumere più direttamente la responsabilità delle promozioni. Il Ministro — la cui attività scientifica e letteraria da tempo io seguo parimenti a quella del compianto suo fratello, in cui rivisse tanto l'animo civile di Vincenzo Gioberti, onde alla sua inattesa scomparsa sentii in me un dolore come se il villano martello della morte avesse spezzato un capolavoro d'arte e di poesia — il Ministro dunque, versatissimo negli studi classici, si ricordò del monito d'Orazio: « est quoque silentio tuta merces », cioè non mi rispose nulla e naturalmente nulla fece.

Ha però avuto la fortuna sua e nostra di educare, nel senso più classico della parola, una giovane magistratura di cui io non saprei lodare maggiormente il senno o la cultura, che merita ogni plauso, sprone ad essere quel che sarà: onore e vanto della Nazione.

E qui torna a me caro unirmi a quanto ben disse il mio amico di gioventù e compagno di studi Rolandi Ricci riguardo alla Magistratura. Non vecchio, perchè vecchio è chi muore, ma anziano al par di lui, dopo oltre mezzo secolo io non ho ancora disertato i ludi forensi, perciò se avessi tanti capelli quante cause ho discusse godrei di una magnifica assalonnica capigliatura (*ilarità*).

Ebbene io posso assicurarvi che non ho mai visto condannato un innocente. Ho visto invece non pochi colpevoli sfuggire la pena, essendo sacro precetto del giudice nostro « in dubiis pro

reo »; e se si commette un errore, « felix error! » È molto meglio che sfugga alla pena l'incerto reo, piuttostochè nell'incertezza si pronuncii una condanna.

Leggendo di questi giorni uno scritto d'un illustre magistrato francese che deplorava come i giudici al di là delle Alpi non sieno che dei funzionari al supino servizio dello Stato, io mi rallegravo che in Italia non fossero che dei funzionari della giustizia, rispettosi delle leggi dello Stato, non dei suoi politici ordini. (*Approvazioni*).

Ora il prestigio di questa nostra Magistratura va tenuto alto ed io non so se ciò s'avverrà col sistema dei concorsi, come è oggi congegnato, così che la maggioranza dei magistrati se ne astiene e si verifica perciò il caso che dei Consiglieri di Corte d'appello, i quali hanno sempre riportato le migliori qualifiche, restino per 18 anni circa nel grado, senza possibilità di miglioramento, neppure finanziario, mentre nel passato avevano almeno l'aumento sessennale che costituiva un notevole aiuto.

A ciò si potrebbe provvedere colla creazione dei « primi consiglieri » sull'esempio d'altre Nazioni e come si fa nell'Esercito, ove fu lodata l'istituzione dei « primi tenenti » e dei « primi capitani »; si otterrebbe così d'elevare il morale di questi magistrati rafforzandone il prestigio e l'autorità.

È una proposta che il Ministro potrebbe studiare o almeno considerare; tranne che da Orazio non mi mandi a Cicerone: « aliquid praeterire silentio », ossia non farne nulla.

Ogni maggiore elogio permetta ch'io le dia, Onorevole Guardasigilli, per la cura che porta al miglioramento degli stabilimenti carcerari, unendomi al valente relatore che pur quest'anno ha adempiuto con tanto valore di dottrina e di pratico buon senso al suo lavoro.

Come ben osservava il senatore Giampietro, in Italia vi sono sempre delle carceri che meglio si direbbero antri, tane, tanto sono luride e schifose. Viceversa or vige una scuola di cui il Direttore Generale Novelli è illustre benemerito cultore ed eloquente apostolo, che segue l'esempio francescano: « bisogna prima far pulito nel corpo il colpevole se si vuole giungere a pulirne l'anima ». Non è lecito perchè uno ha sporcato l'anima con un delitto aggiungergli la sporcizia del corpo, buttandolo e mantenendolo nel sudiciume come si pratica ad esempio nell'antichissimo carcere di Cuneo, che adesso sperasi sarà sostituito da uno nuovo, con tutte le riforme volute e dovute, per cui io ringrazio il Ministro anche a nome del collega podestà senatore Imberti; anzi spero che volendosi sfollare il congestionato carcere di Torino si dia a quello di Cuneo una maggiore capienza di quella prevista in sollecito accoglimento della mia proposta. Ma innanzi tutto occorre provvedere al più presto al bisogno.

Trattando delle carceri, per due provvedimenti mi rivolgo al Ministro, il primo perchè si vigili di più in questi critici tempi professionali sulla

vergognosa incetta di clienti che vi si verifica da parte di professionisti indegni.

Invano si reclama in proposito e si è reclamato: il bisogno e la ricerca della nomea abbassano i patroni a consimili commerci, che con una maggiore disciplina possono benissimo essere repressi.

Il secondo provvedimento che raccomando al Ministro è sull'uso delle manette. Capisco che il detenuto debba essere assicurato alla giustizia con tutte le precauzioni. Ma la va da individuo a individuo ed è un dolorosissimo spettacolo vedere ammanettati vecchi precoci, persone che han coperto cariche egregie e il cui fisico generalmente non si presta a pericoli di fuga.

In Francia è invalso l'uso della catenella, qui da noi bisognerebbe aprire la via a certi dovuti riguardi che non umilino tanto persone per età, per fisico, per il posto occupato non meritevoli di essere in siffatta guisa avviliti. (*Approvazioni*).

La miseria del carcere mi porta ad accennare a quella miseria del gratuito patrocinio, la cui opera, specialmente in penale, è diventata una lustra, ma serve all'incetta delle cause, sia per la *réclame* dei giornali, per cui tali trafficatori compariscono come patroni dalla numerosa clientela, sia perchè dà loro modo di servirsi dei difesi per la propaganda, persino pagandoli.

Sarebbe bene quindi che presso ogni tribunale si istituissero degli albi su cui fossero iscritti quanti desiderano dedicarsi al gratuito patrocinio e per turno venissero scelti dai magistrati.

Un'altra osservazione debbo fare circa le notifiche, di cui si è pure occupato l'onorevole Adriani nell'altro ramo del Parlamento.

Parlo delle notifiche all'imputato dell'appello incidentale del Pubblico Ministero. La causa si trova in appello; il Pubblico Ministero che ha assistito all'orale dibattimento non ha appellato; si arriva al giudizio di secondo grado ed ecco improvvisamente apparire l'appello incidentale del Procuratore generale.

Chi ne sa? chi ne sapeva? Così inaspettatamente vien fuori quest'appello che è sempre grave per le sue conseguenze. Nessuno ne ha parlato, nessuno ne aveva conoscenza.

Or qui la giustizia diventa il giuoco delle sorprese che nelle aule di Temi non dovrebbero esserci mai.

Si dirà che di averne conoscenza doveva preoccuparsi il patrono; ma il patrono non sempre risiede nella località dove trovasi la cancelleria della Corte, e peggio poi succede quando il difensore è d'ufficio.

Fu ben detto che mentre il Codice penale è il Codice dei birbanti, quello di rito lo è degli onestissimi, perchè li assicura della rettitudine del giudizio, il quale non tollera tali improvvisate.

È vero che nel Codice disgraziatamente tali notifiche non sono prescritte, ma le prescrive la ragione: e come con una circolare si è innovativamente prescritto di fare due copie dei motivi d'appello e di cassazione, una delle quali per uso

del Pubblico Ministero, così con una circolare si ordini alle Cancellerie di notificare all'imputato appellante o al patrono l'appello incidentale del Procuratore generale.

E poichè sono in materia di appello mi fo lecito osservare che grande sarebbe il danno se fosse conservata nell'estensione del nuovo Codice di procedura civile la disposizione per cui dalla sentenza del Pretore le cause non passino più al giudizio del Tribunale, ma direttamente alla Corte d'appello.

Non c'è chi non veda quali siano le conseguenze di spesa per effetto del salto del giudizio del tribunale più vicino e quindi più conscio delle materie che fanno oggetto della prima sentenza, mentre il giudizio della Corte, lontana, già aggravata da tutti gli appelli contro decisioni dei tribunali, si ridurrebbe ad un maggiore dispendio, ad un inevitabile ritardo, ad un più affrettato controllo, senza che io mi sappia vi possa essere un vantaggio che compensi tali danni.

Concluderò rispondendo anch'io all'invito di studiare a fondo il problema della filiazione illegittima. Qualunque uomo di cuore non può a meno di intenerirsi sulle condizioni degli illegittimi che, secondo Shakespeare, sarebbero peraltro, come figli della passione e dell'amore e non degli interessi, i veri figliuoli.

Ma, dice San Paolo, «cattivo consigliere è il cuore!» e un grande poeta lasciò scritto:

Défiéz vous des entrainements du cœur.

Ricordo che nella formazione del suo Codice, Napoleone console assistette fra le altre alla discussione precisamente relativa alla filiazione ed il segretario illustre Portalis ne riferisce il profondo discorso.

L'eroe che doveva dare alla Francia col Concordato la pace religiosa combattè a fondo la ricerca della paternità, dicendo che non bisognava sulle soglie nuziali portare il germe dell'onta e del disonore e, per le poche famiglie illegittime, insidiare, minare la famiglia legittima!

E Napoleone era pratico in materia, avendo — se crediamo al Fleischmann — tanti bastardi quante le sue più famose vittorie! (*Ilarità*).

Ma dal suo esempio forse toglieva appunto argomento, lui fiero isolano idolatra della famiglia, ad accamparsi contro quanti la insidiassero.

Io non sono per natura contrario alla ricerca in genere della paternità, ma molto ponderatamente e molto seriamente, in ispecie riguardo alla retroattività, che il progetto di riforma giustissimamente esclude, respingendo quel morboso sentimentalismo, figlio di un più malsano romanticismo, in cui eccelsero sovra tutti i due Dumas.

Un'ultima parola su questo vento di riforme.

Noi siamo stati educati al culto dei nostri Codici che hanno affrontato l'unione di tutta la giurisprudenza e di tutta la legislazione delle varie provincie d'Italia.

Non era poca cosa nel 1865 unire il Codice

napoletano col Codice Albertino; non era poco allora creare una legislazione che fosse accettata dalle Alpi al Libileo e che poi ha durato fino adesso. Ora si viene a dire che quelli che fecero il Codice del 1865 erano gente di spirito arretrato: e pertanto si faccia presto a levare questo Codice. Pare che tutta l'onta debba salire a quegli uomini insigni che hanno formato un Codice che fino a qualche anno fa ci era invidiato da tutte le Nazioni. Qualunque abbia ad essere il Codice nuovo io temo, per quel poco di studio che ho, che non arrivi alla sapienza del Codice civile che sta per tramontare.

E allora, in mezzo a tutto questo uragano che vuol portar via fin la memoria del vecchio Codice civile, mi permetto di elevare a quei grandi animi che l'hanno composto e specie al Pisanelli, il mio saluto di cuore, il saluto di Lucano: «*egregias animas quae hanc patriam peperere nobis*». Voi, dando un Codice a tutti gli italiani, avete anche larghissimamente partecipato a questa nuova gloria della nostra Italia. (*Applausi*).

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Onorevoli Senatori, se c'è un'opinione nella quale mi sento fermissimo è che il primo dovere, nello Stato fascista, per coloro che pensano fascisticamente, è quello di non lodarsi mai, e anzi di fare dell'autocritica, e rigorosa.

Ma questa sera io debbo incominciare facendo degli elogi, che sono altrettanto doverosi come doverosa la critica al bisogno. Quegli elogi che anche nell'anno scorso io ebbi a fare per ciò che il Ministro Solmi aveva compiuto, io debbo ripetere oggi, mentre egli si è avanzato nella sua opera, ed ha affrontato problemi non solo giuridici, non solo di ordine sociale, ma problemi di grande importanza politica, che stanno dinanzi agli altri.

Ora io dirò poche parole raccogliendo le mie impressioni in brevissimi termini. Ma ancora debbo una lode necessaria: all'illustre nostro collega Antonio Raimondi, relatore preciso, completo, perfetto, sul bilancio di questo Ministero.

Non mi fermo però sopra concetti politici. Ma ricordo che, quando si ebbero le prime manifestazioni fascistiche, ebbi occasione di combattere (attraverso giornali e riviste) anche contro grandi giornali i quali affermavano che questo movimento fascista (forse perchè non era stato versato abbastanza sangue) non meritasse il nome di rivoluzione. E mi compiacco di aver sostenuto che invece il movimento era una vera e propria rivoluzione, in tutti i suoi aspetti, e sotto tutti i punti di vista, e forse era anche la più grande rivoluzione, riferibilmente alla concezione, sorpassata, della rivoluzione francese. Noi dobbiamo infatti con la rivoluzione fascista creare quella nuova forma di Stato che avrà nome di Stato corporativo: per la quale nozione in sostanza si parte da un concetto economico, fondamentalmente esatto, del

lavoro, per riportarlo nel campo sociale e giuridico, sicchè questo elemento del lavoro diventa anche il motore di tutta l'azione politica dello Stato.

Ma non intendo fermarmi sull'argomento, pure constatando come anche praticamente questa concezione sembri rappresentare la soluzione migliore della così detta questione sociale.

Comunque, la rivoluzione è ancora in corso, ma siamo già alla determinazione degli elementi essenziali di questo Stato corporativo che così si va consacrando. Ed è tale conquista che non poteva venirci che dal genio di Benito Mussolini, ricostituendosi a un tempo quel nuovo Impero (in significato romano), che pur dobbiamo al Duce, col trionfo pieno delle nostre forze militari.

Una parola, poi, sul processo civile, semplicemente per dire che ho l'impressione che la riforma presentata da Arrigo Solmi risponda idealmente e praticamente alle esigenze nostre. Anche qui bisogna ispirarci alle parole di Benito Mussolini, che sono molto semplici: stabilire una giustizia che sia sollecita ed umana insieme.

E vengo subito a dire di quel nuovo istituto del processo penale che sta nell'azione del giudice di sorveglianza.

I codici penale e di procedura penale che ricordano a noi il nome di Alfredo Rocco creavano questo nuovo istituto, integrato poi dal regolamento degli stabilimenti di prevenzione e di pena, e nella realtà attuale, mi è grato dire che, a malgrado delle difficoltà, il giudice di sorveglianza funziona bene.

La istituzione, in verità, era una necessità prima scientifica che pratica.

Il giudice penale non deve considerare soltanto un fatto (il reato), ma anche un individuo, l'imputato, il quale viene ad essere così contemporaneamente soggetto ed oggetto nel procedimento. E cioè il giudice deve vedere se c'è un reato e se c'è un autore del reato con precise note personali che lo definiscono, sicchè non si può concepire un giudice penale che non conosca appieno l'individuo, mentre l'individuo in sé è nel più dei casi assolutamente fuor di questione per le giurisdizioni extrapenali. Io ho sostenuto da lungo tempo che questo giudice criminale si dovesse avvicinare all'individuo, e mi compiaccio di vedere l'idea tradotta in pratica. Mentre ho creduto opportuno parlare di questo istituto, oltrechè per la sua importanza, perchè esso si lega al Ministero della giustizia, cui il giudice deve riferire dell'opera sua.

È un errore il credere che quando il giudice ha emesso la sentenza definitiva di condanna possa rientrare tranquillamente al domestico focolare dicendosi: «giustizia è fatta»! No, questo giudice ha bensì compiuto il suo dovere, ma non possiamo dire che veramente si sia fatta giustizia quando ancora resti a definirsi la precisa personalità dell'individuo consacrato autore di reato.

E poichè l'istruzione difficilmente è completa, e l'udienza è generalmente breve, potrà per la

sentenza fissarsi la sanzione veramente adatta a questo individuo ?

E mentre segue (pure fermo il concetto di una pena determinata) la esecuzione penale, tipicamente costituita dalla carcerazione dell'individuo stesso, suscettiva, così, di adattamenti ulteriori, come segue, ove occorra, la speciale misura di sicurezza comunque complementare a essa pena ?...

È così, senz'altro, che nella esecuzione sta bene, accanto all'idoneo organo penitenziario, ancora il giudice: rappresentato questo, nel luogo di esecuzione della condanna, dall'apposito « giudice di sorveglianza ».

E sempre un giudice, e non il pubblico ministero, parte nel processo. E l'istituto è a vantaggio dell'individuo, di cui si tutelano così gli interessi, ma giova anche agli interessi dello Stato, poichè sanzioni e misure si adeguano alla realtà.

E soprattutto, non è da temersi il pericolo che questo giudice si trovi in antagonismo col direttore dello stabilimento, dacchè l'azione del magistrato rispetta pur sempre l'azione del tecnico, mentre perfeziona lo studio degli individui carcerati.

E il giudice di vigilanza delibera dunque circa l'ammissione del condannato ai lavori all'aperto e dà parere sulla ammissione alla liberazione condizionale di lui, e per via generale, sentito il direttore dello stabilimento, delibera, mediante semplici ordini di servizio, i provvedimenti che occorrono e li comunica all'autorità che deve eseguirli e al Pubblico Ministero: ordini di servizio che di regola non sono soggetti a reclamo. Con che il giudice, ispettore, consulente, ordinatore, autorizzato ad informare il Ministero della giustizia di ogni accertamento compiuto d'ufficio o su istanza dei detenuti, si dirige a fissare veramente le note caratteristiche dell'individuo, sulla base della documentazione dei precedenti personali, degli atti del processo, e dei dati circa la condotta dell'individuo nel carcere.

E come ripeto, malgrado le difficoltà, il giudice di sorveglianza funziona bene.

E può chiedere anche l'intervento di un perito, a facilitare il suo apprezzamento psicologico, sopra tutto per vincere le eventuali simulazioni dei soggetti, mentre, dall'altro canto, deve sempre il maggior riguardo al personale tecnico penitenziario. E più ancora, per le misure di sicurezza (fuori, sempre, dell'istruzione o del giudizio), può dar provvedimenti di applicazione, modificazione, sostituzione o revoca di tali misure (salvo ricorso dell'interessato in appello ed in cassazione). Riesame importantissimo della pericolosità individuale, e delicatissimo: che viene così rivestito di garanzie giurisdizionali. Mentre al giudice di sorveglianza spetta anche, in fine, di provvedere circa le modalità dell'esecuzione di una determinata misura: e con o senza garanzie giurisdizionali secondo che trattisi di modalità essenziali dell'esecuzione o di semplici modalità proprie del regime detentivo.

Ed osservo che, essendo autorizzato il giudice di sorveglianza ad informare il Ministero della giustizia sugli accertamenti fatti, esiste dunque questo opportuno legame tra l'opera del giudice e l'eventuale azione amministrativa del Ministero.

E ripeto che il giudice di sorveglianza, a mio avviso, potrà dare apprezzabili risultati.

E passando brevissimamente ad altro, sappiamo che, in occasione del Congresso internazionale penale e penitenziario che si terrà a Roma, nel 1940, promosso dalla Commissione internazionale di Berna, di cui ho l'onore di far parte insieme con l'illustre direttore per gli istituti di prevenzione e di pena, S. E. Giovanni Novelli, e poichè il vecchio carcere di Regina Coeli, a causa dei lavori attorno a San Pietro, dovrà essere demolito, sarà creata la « città penitenziaria ».

E sarà bene, ma per verità l'espressione « città penitenziaria » non mi persuade appieno. La parola città, penso, dà la duplice idea di movimento e di unità, e capisco questa denominazione per la « città universitaria », ma non veramente per la riunione di più stabilimenti di reclusi, dai veterani alle reclute del delitto.

E mi compiaccio, in fine, poichè a giugno avremo in Roma una Mostra delle colonie estive e della assistenza all'infanzia, che il Ministero della giustizia sia per prendere parte a questa esposizione co' suoi istituti per i minorenni delinquenti e traviati.

Questi istituti staranno bene nella Mostra, accanto, particolarmente, agli istituti che raccolgono i fanciulli e gli adolescenti in abbandono, pur troppo, destinati essi pure a traviarsi, e a delinquere, se non provveduti di assistenza morale. Non ci dobbiamo dimenticare che, se è importante rieducare i traviati minorenni, è anche più importante impedirne il traviamiento: e questo è sempre possibile, tutte le volte che si prenda la pianticella appena sorta, e la si rafforzi e raddrizzi per un completo fiorire nel bene! (*Applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Autona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casati, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni,

Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimatei, Cini, Cogliolo, Colosimo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Bono, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giardini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Lucioli.

Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marscalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mori, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Occhini, Orsi, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Piaggio, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Prampolini, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sanbuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Ripresa della discussione del bilancio della giustizia.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul bilancio della giustizia.

Ha facoltà di parlare il senatore Santoro.

SANTORO. Onorevoli Senatori, le riforme delle più importanti istituzioni e funzioni dello Stato sono caduche quasi come le foglie, se non corrispondano a la coscienza giuridica nazionale ed a veri bisogni sentiti da la Nazione.

L'onorevole Ministro della giustizia per sondare la coscienza forense nazionale, relativamente a la grande riforma, che prepara, del procedimento civile, ne ha enunciato lucidamente i principii fondamentali e gli elementi essenziali in dotti e forbiti discorsi a Milano, a Bologna, a Napoli, a Catania ed a la Camera dei Deputati. Quei discorsi, traboccanti della sua fervente passione per una riforma che, reclamata in Italia da oltre 50 anni, potrà segnare un'epoca memorabile nella storia del diritto giudiziario civile italiano, quei discorsi ebbero ed hanno nell'Ordine giudiziario e nel Foro un'eco di plauso vivissimo; perchè il giudice unico, le forme semplici e spedite del procedimento, la giustizia pronta ed efficace sono una nobilissima tradizione latina, a noi tramandata da la giurisprudenza immortale del diritto romano fin dai primi secoli dell'Impero, quando funzionava il giudice unico ed imperavano forme processuali semplici e svelte. Quella tradizione si perdè nel buio del Medio evo; si oscurò nel decimosettimo secolo attraverso le ordinanze francesi; fu soppressa volontariamente nel sistema della codificazione tra la fine del 1700 ed il principio del 1800. Ancora oggi, ad oltre un terzo del ventesimo secolo, la giustizia è a questo sbaraglio, e il Duce, il quale regge le sorti d'Italia, non ha avuto difficoltà di affermare che l'individuo qui, nella Patria nostra, nella così detta Patria del diritto, « può aver ragione soltanto dopo aver naufragato in un mare di carta ». Carta bollata da 12 o da 18 lire il foglio!

Evidentemente, la somma di questi naufragi individuali è il naufragio della giustizia. E pare incredibile che questo naufragio debba essere provocato proprio da la legge fondamentale dello Stato fatta per garantire l'attuazione della giustizia civile, cioè il Codice di procedura civile, che è la legge fondamentale dello Stato per l'attuazione della giustizia civile.

Onorevoli Senatori, per amore di Patria, per amore dell'umanità, per l'osservanza di quel giuramento che tutti abbiamo prestato, di dover adempiere le nostre funzioni per il bene inseparabile del Re e della Patria, Vi prego, non ostante il fastidio che dovete sentire per questo mio discorso, a questa ora tarda, di pensare che qui si discute di una delle leggi fondamentali dello Stato, si discute su una legge per l'attuazione della giustizia, la quale è la più alta, la più difficile, la più incessante funzione dello Stato, *dopo la sicurezza interna e la sicurezza esterna, cioè dopo la pace armata.*

Merita plauso l'onorevole Ministro della giustizia che, efficacemente coadiuvato da pregevoli suoi collaboratori, ha preparato il sapiente progetto del Codice di procedura civile, del quale

soltanto, per brevità, mi occupo, esponendo questi criteri: a) adeguare le forme necessarie (dunque abolire il superfluo) adeguare le forme necessarie più semplici a la ragion di essere ed allo scopo del procedimento; cioè accertare il fatto oggetto della controversia ed applicare la legge; b) dare al giudice tutto il potere, che può legittimamente esercitare, per attuare la giustizia; c) rendere agile, spedito e meno dispendioso il processo, che oggi è così lento, tardigrado e costoso, liberandolo da gli espedienti dilatori e da impreviste decadenze; d) nel procedimento di esecuzione, reso anche esso più spedito ed efficace, garantire equamente l'interesse ed il diritto del creditore e del debitore, con riguardo ai superiori interessi economici della Nazione.

Questo, onorevoli Senatori, è un principio nuovo, del quale non vi è traccia nel vigente Codice di procedura civile, ma che è importantissimo. Ne volete la prova? I giornali d'Italia, di tutta Italia io credo, il giorno 6 di questo mese hanno pubblicato questa notizia: « In data 5 corrente (la notizia viene da Udine) la Federazione Provinciale dei Fasci di Combattimento diramava il seguente comunicato: il Segretario Federale ha inflitto al fascista Luigi Savignani di Pordenone la punizione del ritiro della tessera con la seguente motivazione: assuntore d'importanti esattorie, con assoluta incomprensione dei doveri inerenti all'esercizio della sua delicata funzione, per il mancato pagamento di sole lire 2,65, faceva espropriare immobili per il valore di 20.000 lire ad un italiano che si trova all'estero ».

L'azione del Partito evidentemente è stata pronta, efficace ed esemplare, ma i beni di quel disgraziato sono stati venduti.

Non ho avuto occasione, nè spetta a me, di esaminare gli atti di quel vergognoso giudizio d'esecuzione; non so, nè spetta a me, di esaminare se vi è modo di far annullare quell'esecuzione. Ma è certo, onorevoli Senatori, che inconvenienti e turpitudini di questo genere nell'Italia Fascista non debbono più avvenire.

Vedete, onorevoli Senatori, la necessità d'informare il nuovo Codice di procedura civile anche a questo principio, del quale, come dicevo, non è traccia nel Codice vigente: coordinare l'interesse del creditore con l'interesse del debitore, subordinatamente al supremo interesse economico della Nazione.

L'illustre relatore della Commissione di finanza, che mi duole di non vedere, ma che ha oltre 40 anni di lodevolissimo esercizio della magistratura, plaude a l'ordine di idee manifestato nel progetto del Ministro della giustizia; ed il plauso di quell'illustre magistrato, che ha tanta esperienza dell'attività giudiziaria, dovrebbe essere per Voi, onorevoli Senatori, una garanzia della bontà e dell'efficacia di questo progetto di legge fondamentale insieme col plauso incondizionato, che ha raccolto a la Camera dei Deputati,

ed a le lodi che con piacere ho letto in articoli di giornali. Si manifesta così quella coscienza giuridica forense nazionale, che il Ministro volle esplorare con suoi discorsi da Milano a Catania.

Punctum saliens della riforma è l'istituzione del giudice unico o giudice singolo invece del giudice collegiale nei giudizi di prima istanza dinanzi ai Tribunali.

Onorevoli Senatori, quello che ho udito questa sera contro l'istituzione del giudice unico a me, che ho 78 anni di età, non è riuscito nuovo; tutta roba vecchia (con tutto l'ossequio a gli onorevoli Senatori che hanno parlato contro l'istituzione del giudice unico) tutta roba che sapevamo da 24 o 25 anni; e lo dimostrerò. Pure non credo che questa riforma sia così da deplorare, come ho udito soltanto da due avvocati: l'onorevole Cogliolo e l'onorevole Vicini. Nessun altro ha osato dire una parola contro questa innovazione e non Vi sia discaro, onorevoli Senatori, non ostante l'ora tarda, di udire anche la parola di uno, che ha 47 anni di esercizio nella Magistratura, in tutti i gradi della giurisdizione; perchè io ricordo non ciò che è stato detto, ma quello che è la vita reale della, così detta, Camera di consiglio, del Collegio nei giudizi di prima istanza innanzi ai Tribunali. Collegio, Camera di consiglio sono una parvenza, sono una lustra, non funzionano o, se funzionano, funzionano molto raramente; ma nella immensa maggioranza dei giudizi, Collegio giudicante, Camera di consiglio sono una lustra.

Nel memorabile discorso del Ministro a Milano egli disse: « Occorre ormai persuadersi che nel giudizio di prima istanza la valutazione degli elementi di fatto e la penetrazione nel vivo della causa sono possibili soltanto al giudice che ha studiato la causa, mentre gli altri elementi del Collegio restano, nella maggior parte dei casi, inconsapevoli od inerti. Anche oggi nei giudizi di primo grado il Collegio, seppure funziona è una parvenza. Pertanto, per la stessa sincerità delle cose, è opportuno dare al giudice, insieme con tutti i poteri anche tutte le responsabilità ».

Verissimo, onorevoli Senatori! Sapete come funziona il Collegio? A questo modo: la causa è assegnata a un giudice, che ne diventa il relatore. Egli studia gli atti, conosce i fatti, sa da le comparse conclusioni quali le ragioni *hic inde* addotte e riferisce al Collegio. Mi sapete dir Voi che cosa ne sa il Collegio che non conosce i fatti, che non ha letto le comparse, che non sa le risultanze delle prove? Quel che dice il relatore pare esatto. La sentenza, signori Senatori, la fa il relatore; raramente il Presidente vi apporta qualche modificazione, perchè il Presidente è il primo che non sa la causa. Come è possibile che possa giudicare, *cognita causa*, un Collegio che non ha studiato gli atti e che ne sa tanto quanto ne riferisce il relatore?

Allora ben dice il Ministro: « Il relatore ha riferito ai suoi colleghi, egli deve fare la sentenza. La faccia fin dal primo momento, giudice unico,

giudice singolo, nei giudizi di prima istanza innanzi ai Tribunali».

Ma, se vi pare poca cosa l'esperienza che io ho di tanti anni consumati nell'esercizio della Magistratura, Voi potete sincerare le Vostre coscienze, prima di dare un voto, in un modo semplicissimo.

In biblioteca troverete la relazione dell'Ufficio centrale del Senato, fatta sul progetto dell'onorevole Ministro Finocchiaro Aprile e presentata nel giugno 1911. L'Ufficio centrale del Senato — e lo ha ricordato l'onorevole Rolandi Ricci con la sua ferrea memoria, — per quel disegno di legge era composto dei più autorevoli magistrati che ha avuto il Regno d'Italia: i senatori Pagano-Guarnaschelli, Guglielmo Vacca, Giorgi, Ludovico Mortara e Del Giudice. Ora, onorevoli Senatori, se leggete per divertimento non per Vostra istruzione (non ne avete bisogno) il resoconto parlamentare di quella seduta, vi troverete pesate con la bilancia dell'orafa le ragioni pro e contra il giudice unico; troverete la conclusione di quegli illustri magistrati, i quali parlavano per esperienza, e troverete questa conclusione: soppressione del giudice collegiale nei giudizi di prima istanza davanti al Tribunale ed opportunità di tornare, *sicut erat in principio*, al giudice unico, quale lo concepivano le alte menti dei giureconsulti romani. Il giudice unico, *cognita causa*, può scrivere la sentenza, così come la scrive oggi dopo aver fatta la relazione al Collegio.

Chi può negare, onorevoli Senatori, che all'inizio della carriera, si possa scrivere qualche sentenza errata? Ma, dopo che si è raggiunta una certa quadratura dell'ingegno e gli studi hanno progredito, tutto va *de plano* e non è la Camera di consiglio che ha suggerito la sentenza al relatore, ma la relazione è stata accolta unanimamente dal Collegio, perchè questo della causa non sapeva niente. Tutte queste ragioni persuasero quegli illustri magistrati, dei quali ho ricordato con venerazione i nomi, a proporre al Senato del Regno di abolire questa inutilità del Collegio, della cosiddetta Camera di consiglio per i giudizi di prima istanza innanzi al Tribunale.

Giudice unico quindi, conferendogli i poteri necessari, come ben dice il Ministro. Attribuitegli la responsabilità personale; perchè, quando le sentenze (parlo di vita vissuta), quando in alcune sentenze del Tribunale si scrivono errori da prendere con le molle, il relatore dice che la sentenza gli è stata imposta. Possibile che sia stata imposta quella decisione? La verità è che il relatore non aveva studiata la causa. «Mi è stato imposto dalla Camera di consiglio! La maggioranza!» Questo il paravento, dietro il quale si nascondono molti errori e spesso molte falle.

Ora non è giusto, onorevoli Senatori, che questo sistema possa durare, se vogliamo una giustizia pronta, sicura e possibilmente non dispendiosa.

Su questo argomento hanno eloquentemente parlato gli onorevoli Senatori che mi hanno preceduto; specialmente molto ha ben detto l'ono-

revole Bonardi. È divenuto impossibile, anche a chi ha ragione, di adire le aule giudiziarie; perchè il giudizio iniziato oggi sarà da lui tramandato come eredità ai figli ed ai tardi nepoti, quando il suo peculio familiare sarà sparito.

È giustizia questa?

Non senza una ragione il Ministro, dunque, è indotto, dopo lungo studio, a proporre questa riforma del giudice unico *Multa renascentur quae jam cecidere*.

Ma l'istituto fece già cattiva prova nel 1913? E che importa? Altre leggi hanno fatto cattiva prova!

Vediamo come funzionerà questo giudice unico, quando un sapiente Ministro non solo lo avrà istituito, ma avrà modificato le leggi della procedura e gli avrà dato i poteri necessari e lo avrà reso responsabile. Con la riforma, che si tentò nel 1911, nel 1912 e con il decreto dell'agosto 1913, è vero che si istituiva il giudice unico, ma le leggi della procedura restavano quelle che erano. Così il giudice unico non poteva funzionare. Non era il clima, non era l'ambiente nel quale questa istituzione potesse funzionare.

Si è accennato vagamente a due difficoltà che la istituzione potrebbe incontrare e delle quali si è fatto anche eco l'onorevole Raimondi, relatore illustre della Commissione di finanza del Senato su questo progetto di legge. Egli dice nella sua lucida e perspicua relazione, giustamente lodata: «tutto quello che il Ministro ha detto è esatto perfettamente esatto; ma in teoria, mentre nella pratica io avrei qualche riserva da fare e ciò per due ragioni. Una prima ragione: deficienza dei locali necessari, affinché il giudice unico possa funzionare. Seconda ragione: deficienza di giudici preparati ad esercitare questa funzione senza l'ausilio della Camera di consiglio, cioè senza il Collegio». Sono le sole due riserve che la Commissione di finanza del Senato, per organo dell'illustre relatore Raimondi, ha fatto a questo progetto di legge.

Non ho udito finora nessuna parola di queste due riserve e, perchè ho per sistema non di girare le difficoltà, ma di affrontarle nella vita, vediamo quale consistenza hanno queste due riserve fatte da la Commissione di finanza.

Abbiate presente, onorevoli Senatori, quello che il Ministro disse, mi pare, nel discorso di Milano. «Certo è che il giudice unico, che prende la causa dal suo sorgere e la conduce con vivo impulso verso la soluzione, è garanzia di semplificazione, di informazione sicura e di pronta decisione. Il giudice unico impedirà che il procedimento dilaghi in espedienti dilatori, darà all'istruttoria l'ampiezza necessaria e il suo giusto ed onesto approfondimento e porterà ad una soluzione informata e consapevole. Alla scuola di queste prove e al contatto di questa responsabilità, sotto l'austera vigilanza dei capi gerarchici e sotto la diretta esperienza dei rimedi dell'appello, non tarderà a formarsi una classe di giudici pienamente adde-

strati e capaci di affrontare i temi più ardui e di dettare i responsi più difficili».

Evidentemente, onorevoli Senatori, quest'ultimo inciso del discorso dell'onorevole Ministro si riferisce a la istituzione di quei corsi di perfezionamento da lui stesso ideati e che già cominciano a funzionare.

Mentre la riforma si prepara, si deve anche preparare il materiale umano. Non è dunque esatto ciò che dice l'onorevole Raimondi circa questo elemento umano, che si prepara per l'attuazione della giustizia, come si prepara per la guerra e per le arti.

Ma io richiamo la vostra attenzione sopra un documento veramente umano, quello che ho citato poco fa. Nessuno degli illustri Senatori, che facevano parte dell'Ufficio centrale del Senato, quando si discusse il progetto del 1911, dubitò che questa riforma non si sarebbe potuta attuare, solamente perchè mancavano i locali.

Quando il Governo Italiano occupò Roma per farne la capitale d'Italia, non si occupò certo della mancanza dei locali per stabilirvi i Ministeri. Fu occupata Roma e poi si trovò il modo di adattare gli edifici per i Ministeri. Ma non è neanche vera nè esatta in linea di fatto, onorevoli Senatori, la riserva dell'onorevole Raimondi (riserva evidentemente dovuta all'angustia ed a le difficoltà che quell'illustre magistrato ha sentito, quando è stato per circa 10 anni Primo Presidente della Corte di appello di Milano) perchè una delle più importanti Corti di appello, come quella di Milano, aveva ed ha ancora dei locali infelicissimi. E che perciò? Proprio a Milano, per provvidenza del Governo Nazionale Fascista, si sta costruendo un nuovo Palazzo di giustizia. Ed è evidente che questo nuovo Palazzo di giustizia sarà costruito conformemente ai criteri della nuova legge. (Segni di assenso dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia). Ringrazio l'onorevole Ministro per la cortesia con cui ha voluto aderire a questa mia previsione elementare.

Per Genova, di cui parlava l'onorevole Cogliolo, quando l'ex Palazzo Ducale sarà sgomberato degli altri uffici che non hanno ragione di esservi, vi sarà spazio sufficiente per costituire i gabinetti dei giudici che dovranno funzionare da giudicanti.

A Napoli, Castel Capuano, il Palazzo di giustizia, potrà essere benissimo adattato; ne parlo per lunga esperienza personale. Era un'antica Reggia, nella quale possono benissimo trovar posto i gabinetti per i giudici che dovranno isolarsi per studiare gli atti del giudizio, disporre le istruzioni, scrivere le sentenze.

Non so chi mi ha riferito di un progetto di un nuovo Palazzo di giustizia anche a Palermo.

Come vedete, onorevoli Senatori, non è la difficoltà dei locali, che può impedire una riforma della vastità e dell'importanza di un nuovo Codice di procedura civile. Non è neppure, me lo perdoni l'onorevole Raimondi, la mancanza di elementi idonei, cioè dell'elemento umano. E allora quali

altre obiezioni sono state fatte sia nella relazione dottissima della Commissione di finanza che nella discussione odierna?

Ho udito dire che il Collegio è garanzia di giustizia. Lo hanno detto autorevoli Senatori; e sarà così. Ma la mia testimonianza è molto poca cosa di fronte alla testimonianza di magistrati, i quali hanno lasciato un'orma indelebile della loro giustizia, della loro operosità, della loro dottrina e che, costituiti in Ufficio centrale, invitarono il Senato del Regno, fin dal 1911, a procedere a questa riforma.

Insomma, onorevoli Senatori, si tratta di riformare tutta una legislazione e vorrei che da questa aula non usciste senza il convincimento che, approvando questa riforma, avrete reso un servizio a la Patria; avrete ben meritato da la Patria, se troverete modo di modificare questo Codice di procedura civile, che non garantisce la giustizia sicura, non la giustizia proba, non la giustizia economica. Ma io credo che anche qui debbasi seguire il principio fondamentale del Governo fascista, cioè, come ben disse il Duce, che è uomo d'azione più che di parole, quando si ha di mira un proposito, bisogna seguire la via per conseguirlo senza divagare; quando si ha di mira e si ha volontà di far rendere giustizia ad un popolo, onorevoli Senatori, la difficoltà dei locali, la momentanea difficoltà di elementi idonei per attuare la nuova giustizia sono difficoltà che spariscono.

Ho detto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare all'onorevole Relatore ed al Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Leicht, Cogliolo e Cattaneo Giovanni a presentare alcune relazioni.

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero (1659). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1667). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazioni all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1594). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

CATTANEO GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione (1676). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Leicht, Cogliolo e Cattaneo Giovanni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

GALLENGA, segretario:

Al ministro delle comunicazioni per sapere se l'ufficio della dogana di Domodossola abbia giovato agli scopi della propaganda della coltura italiana nel caso della spedizione all'estero della «Esposizione della Divina Commedia di Dante Alighieri» del dott. Ernesto Trucchi. L'interrogante si riferisce ad una spedizione che doveva avvenire nel mese di febbraio, poichè sin dal 18 febbraio u. s. il dott. Ernesto Trucchi con tutte le norme di legge spediva l'opera sua, che non è ancora a tutto il 10 maggio, nè pervenuta all'estero, nè stata restituita all'autore.

Si chiede risposta scritta.

CAPPA.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'articolo 100 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1545):

Senatori votanti	227
Favorevoli	224
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale (1550):

Senatori votanti	227
Favorevoli	224
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2^a e 3^a categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafiche (1551):

Senatori votanti	227
Favorevoli	224
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2257, recante l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti dal Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (1552):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il Regio decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi (1574):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, riguardante il conferimento temporaneo al Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo (1575):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (1577):

Senatori votanti	227
Favorevoli	220
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica (1578):

Senatori votanti	227
Favorevoli	223
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie (1580):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia (1581):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1583):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente autorizzazione all'I. N. C. I. S. per nuove costruzioni di case per impiegati dello Stato (1585):

Senatori votanti	227
Favorevoli	222
Contrari	5

Il Senato approva.

Domani giovedì 13 maggio alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal

1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1641). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali (1586). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1592). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche (1593). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali (1595). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea (1596). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di «zafferano» (1599). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona (1600). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia (1601). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) (1602). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri (1603). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordina-

mento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale (1620). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale (1621). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'«Azienda Miniere Africa Orientale» (A. M. A. O.) (1622). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un di-

ritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti (1623). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);


Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1553). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,25).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.





LXXXVIII^a SEDUTA

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente **FEDERZONI**
e poi del Vice Presidente **FERRARI**

INDICE

Congedi	Pag.	2862
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente l'integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali » (1586). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2871
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (1592). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2871
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche » (1593). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2871
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali » (1595). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2875
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea » (1596). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2876
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di "zafferano" » (1599). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2876
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona » (1600). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2876
« Conversione in legge del Regio decreto-		
legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia » (1601). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2876
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) » (1602). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2877
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.), delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri » (1603). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2877
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale » (1621). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2894
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'"Azienda Miniere Africa Orientale" (A. M. A. O.) » (1622). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2894
(Discussione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale » (1620). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2877
BONGIOVANNI		2890
BERIO, <i>relatore</i>		2891
LESSONA, <i>ministro dell'africa italiana</i>		2892
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella conces-		

sione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti » (1623). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . .	2895
FAINA	2895
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1553). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2899
FELICI	2899
RICCI	2904
(Presentazione)	2862
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-Anno XVI » (1641). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2863
SOLMI, ministro di grazia e giustizia	2863
Relazioni:	
(Presentazione)	2912
Uffici:	
(Rimissione)	2862
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2911

La seduta è aperta alle ore 16.

BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bennicelli per giorni 2; Cogliolo per giorni 5; De Michelis per giorni 5; Sitta per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Riunione degli uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani 14 maggio, alle ore 15,30 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Ricostituzione dei comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro (1506). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità (1508);

Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 (1612). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria (1643). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (1644). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale (1645). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai (1647). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (1648). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana (1649). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari (1650). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67 (1651). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade (1652). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro (1690). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Gli Uffici II e III dovranno inoltre procedere alla nomina del rispettivo Presidente.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge presentati alla Presidenza.

BONARDI, segretario:

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per

i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dall'articolo 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572-B).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del Regio decreto-la classificazione ufficiale degli oli d'oliva (1691).
legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina (1692).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri (1693).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la costituzione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali con sede in Roma (1694).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a Commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri (1695).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, relativo alla sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni (1696).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, contenente disposizioni riguardanti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1697).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, che proroga, sino al 31 dicembre 1937-XVI, il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1698).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti) (1699).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi, secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane (1700).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro (1690).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI »
(N. 1641). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli Senatori.

Mi sia consentito anzitutto di ringraziare il relatore della vostra Commissione di finanza, onorevole Raimondi, per la sua vasta, diligente, acuta relazione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia; e di rilevare l'elevatezza e l'ampiezza della discussione che si è svolta in questa aula sui gravi problemi della legislazione e dell'Amministrazione della giustizia; nuova attestazione, se ve ne fosse bisogno, della sollecitudine e della passione che questo alto Consesso ha portato e porta a tutto ciò che tocca i più alti interessi della Nazione. Il senatore Raimondi ha messo in piena evidenza, in un quadro veramente organico e preciso, tutti i vari aspetti dell'attività legislativa e amministrativa di questo ultimo anno, così memorabile nella nostra storia nazionale, e ha fatto proposte meritevoli della più attenta considerazione. I numerosi e autorevoli Senatori, che hanno discusso i diversi problemi, con discorsi sempre elevati e sereni, spesso accesi da una passione giovanile, hanno dato vivo rilievo all'importanza di questi problemi, che toccano i settori più delicati e più profondi della nostra vita nazionale. Questa relazione e questi discorsi, per i quali esprimo la mia più viva gratitudine, hanno contribuito, vorrei dire, a dare un carattere di vasto respiro e di elevata organicità a questa discussione; e voi mi giustificherete, io spero, se la mia risposta non potrà essere così rapida e sintetica, come sarebbe stato nelle mie intenzioni e come forse è nei vostri desiderii.

Egli è che l'anno che abbiamo trascorso, e che si è conchiuso in questi giorni con le grandiose celebrazioni per l'anniversario dell'Impero, rievocate con alta e commossa parola del vostro illustre Presidente, negli inizi di questa discussione, è stato veramente memorabile per altezza di eventi e per imponenza di risultati; e l'attività del Ministero della giustizia, che si svolge in un settore della vita dello Stato particolarmente sensibile per tutto quanto tocca l'ordinato vivere civile, ha dovuto moltiplicarsi, sia per provvedere ai suoi quotidiani doveri, sia per rispondere all'ardore del nuovo clima creato da questi eventi e per seguire la fervida vita della Nazione, in via di profondo rinnovamento. Ormai questa vita si svolge sul piano dell'Impero; ossia i problemi nazionali si pongono da sé stessi in relazione coi

nuovi compiti assegnati alla Nazione dalla conquista di un vasto e ricco territorio, felicemente realizzata per il genio incomparabile del Duce e per il valore insuperato e quasi prodigioso delle nostre armi. Questa conquista assicura ormai alla esuberante attività del popolo italiano un vasto e ricco territorio; che circonda l'acrocoro più formidabile del continente africano, da cui nascono i maggiori fiumi, e che idealmente si lega con la profonda e vasta fascia libica, che fronteggia la penisola e ne forma ormai quasi la zona di saldatura e il sicuro baluardo mediterraneo. L'Italia, sotto l'alta guida del Duce, che, con visione lungimirante, ne preparò e con fulminea azione ne maturò i destini, può provvedere ormai, con lavoro veramente proficuo, al suo tradizionale sviluppo civile sulle basi del suo originale e felice sistema corporativo e della sua imperiosa autarchia economica, e favorire, su solide basi, una nuova ricostruzione dell'Europa, che propugni e difenda un ordinato e pacifico svolgimento della civiltà e del diritto.

La relazione del Senato ha chiarito quale sia stata l'ampiezza dell'opera svolta dal Ministero della giustizia, in questo anno carico di eventi; ed io non vorrò ripetere la sua esposizione. In rapporto al nuovo Impero, mi limito a dire che il Ministero della giustizia ha seguito con vivo interesse la vasta e complessa opera legislativa promossa dal Ministero delle colonie (il quale, in vista delle sue nuove funzioni civili, ha assunto oggi il nome di Ministero dell'Africa Italiana) e, nonostante la deficienza del proprio personale, ha prestato con entusiasmo l'opera di un notevole gruppo di magistrati e di funzionari (sono ormai 23 magistrati e 31 funzionari di cancelleria), per il migliore funzionamento della giustizia nelle nuove terre italiane. Riferendomi a quest'ultimo punto, dirò che giustamente il senatore Raimondi ha rilevato l'importanza di una buona sistemazione iniziale degli uffici giudiziari nell'Impero. Posso aggiungere che i magistrati, che vi sono stati destinati, hanno dato e danno tutte le loro forze per questo fine. E poichè, come è facile immaginare, questi inizi impongono sempre non lievi sacrifici a coloro che per primi li affrontano, mi sia consentito di tributare, davanti a questo alto Consesso, una sincera parola d'elogio e d'incoraggiamento ai magistrati e ai funzionari che operano laggiù per una buona sistemazione della giustizia, convinto che da questa delicata attività, giustamente diretta, verranno ottimi frutti per la nostra affermazione veramente romana nelle nuove terre dell'Impero.

E vengo ora ai problemi relativi alla legislazione e alla codificazione, sui quali, seguendo le traccie segnate dalla relazione del senatore Raimondi, hanno portato la loro attenzione quasi tutti i senatori intervenuti in questo dibattito, e particolarmente gli onorevoli Rolandi-Ricci, Appiani, Gatti Salvatore, Cogliolo, Vicini Marco Arturo, Bonardi, Conti Sinibaldi e Santoro.

Il Ministero della giustizia partecipa, con fervida attività, mediante il suo Ufficio legislativo, alla elaborazione dei provvedimenti che vengono emanati ad iniziativa degli altri dicasteri col suo concerto, o per i quali sia richiesto comunque il suo parere. È un'opera assidua e silenziosa, ma assai feconda, io credo, di utili risultati, perchè concorre a quel perfezionamento degli atti legislativi, che è nell'aspirazione di tutti, se pure, per varie ragioni, su cui non ritengo di dovermi in questo momento indugiare, si rimanga talvolta lontani dalla mèta.

Il senatore Gatti ha rilevato taluni inconvenienti, che si manifestano soprattutto con l'emanazione dei decreti-legge. Il rilievo non è nuovo, ma convergo sull'opportunità che siano presi nuovamente in considerazione, per cercare di eliminarli o di attenuarli. Ritengo tuttavia che bisognerà attendere la riforma costituzionale, in via di elaborazione; poichè è da prevedere che questa riforma toccherà anche i modi d'emanazione delle norme giuridiche. Intanto posso assicurare che l'Ufficio legislativo del mio Ministero, che tante prove ha dato della sua sollecitudine, della sua competenza, della sua acutezza, nella comprensione delle nuove direttive di governo e nella difesa di un corretto ordinamento giuridico, vigila perchè gli inconvenienti lamentati siano contenuti e ridotti.

Sulla riforma del Codice civile, ho già ampiamente riferito nell'altro ramo del Parlamento, e non intendo ripetere qui una discussione, che è stata ampiamente svolta. I lavori procedono con la larghezza coraggiosa e con la profondità di discussione, oltrechè con la meditazione e con la cautela; che sono necessarie per dar vita, nel nuovo clima politico e giuridico, ad un Codice veramente degno di Mussolini e dell'Italia fascista. La preparazione dei progetti preliminari è già compiuta; non manca che quella riguardante i diritti reali, la quale fra breve sarà rassegnata dalla Commissione per la riforma dei Codici. Di questi progetti, quello del Libro primo, ridotto a progetto ministeriale, e l'altro del Libro quarto, elaborato da una Commissione di giuristi italiani e francesi, si trovano davanti alla Commissione parlamentare, le cui osservazioni e proposte costituiranno, mi è grato confermarlo ancora una volta, elemento prezioso per l'ulteriore perfezionamento.

Quanto alla preparazione di quei libri, che non hanno assunto ancora carattere di progetto definitivo, ho già annunciato alla Camera, e ripeto qui, il mio proposito di provocare, con una apposita Commissione, un opportuno dibattito sulle linee più generali della riforma di quegli istituti giuridici, che sono stati più profondamente intaccati dal nuovo spirito della Rivoluzione fascista (mi riferisco soprattutto alla proprietà e ai contratti), affinchè il nuovo Codice risponda in pieno alle esigenze dei tempi.

Sono lieto che il mio proposito abbia trovato l'approvazione di autorevoli Senatori, e princi-

palmente dell'onorevole Rolandi Ricci, dell'onorevole Gatti e dell'onorevole Cogliolo.

È evidente che un'ampia discussione, rivolta a principi d'ordine generale, e a cui partecipino anche gli esponenti di organi sindacali e corporativi, che, per varie circostanze, non furono interrogati nell'elaborazione dei progetti preliminari, sarà utile per la preparazione dei progetti definitivi, che verranno poi sottoposti alla Commissione parlamentare, la quale, come ho già detto, resta la principale collaboratrice del Ministro in questo lavoro; e forse sarà utile altresì per eventuali voti, i quali siano proposti per parti già elaborate, che la stessa Commissione potrà sempre essere chiamata a prendere in ulteriore considerazione.

Sui lavori della Commissione parlamentare, ha riferito diligentemente il senatore Raimondi nella sua relazione. A me non resta che rinnovare il mio ringraziamento a questa Commissione, che, sotto la guida indefessa, sapiente ed esperta del senatore D'Amelio, sta compiendo opera di alto valore legislativo; e assicurare gli illustri Senatori, che hanno discusso alcuni punti del progetto, e particolarmente il senatore Rolandi-Ricci, il senatore Gatti e il senatore Appiani, che le loro preziose osservazioni saranno da me tenute in attenta considerazione.

Dirò ora qualche parola sul Codice di commercio e sul Codice della marina mercantile, su cui mi ha fatto precise richieste, nel suo elevato e profondo discorso, il senatore Rolandi-Ricci.

La riforma del Codice di commercio subisce un momento d'arresto, dovuto all'attuale situazione economica, la quale non consente di procedere ad una sistemazione generale, a carattere definitivo, degli istituti giuridici inerenti alla vita commerciale, così strettamente legata all'assetto economico non solo interno, ma altresì internazionale, non ancora pervenuti ad un punto di rassicurante stabilità. Il Ministero di grazia e giustizia segue peraltro con attenta cura tutti i problemi giuridici che si riconnettono alla vita mercantile e, appena si appalesa l'opportunità di provvedimenti indilazionabili, interviene senza indugio, come è avvenuto, da ultimo, per l'istituto dei sindaci delle società commerciali, che, attraverso il Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, al quale di recente avete dato la vostra ambita approvazione, ha ricevuto una rigorosa disciplina, da cui può dipendere, in parte, il buon funzionamento delle società commerciali.

Il progetto del Codice della marina mercantile ha già avuto i pareri della magistratura, delle autorità accademiche, dei sindacati forensi e di altri enti; e questi pareri sono stati recentemente pubblicati in due grossi volumi, che formano un materiale molto notevole per l'ulteriore svolgimento della riforma. Anche questo progetto sarebbe pertanto pronto per una ulteriore elaborazione, ma si è stati fin qui trattenuti dal procedervi per il riflesso che mancano ancora talune convenzioni internazionali interessanti il traffico

marittimo, che sarebbe forse opportuno attendere, per la migliore sistemazione del nostro diritto. Tuttavia dichiaro che è mia intenzione di iniziare al più presto l'elaborazione del progetto definitivo, nella speranza che tali convenzioni possano tempestivamente sopravvenire a colmare le lacune o almeno ad indicare le linee direttive del diritto internazionale in questa materia; oppure che, con nuovi criteri, si possa altrimenti provvedere, mediante opportune provvidenze giuridiche.

E vengo al Codice di procedura civile. Ho avuto già occasione, nell'altro ramo del Parlamento, ed anche in recenti discorsi, di esporre le linee fondamentali del progetto preliminare, che verrà in questi giorni distribuito agli organi tecnici e politici (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Avvocatura Generale, Ministeri, Confederazioni ed altri enti nazionali, Corti d'Appello, Facoltà giuridiche, Sindacati forensi, organi corporativi e tecnici), per averne i pareri e per procedere, possibilmente prima della fine dell'anno, alla redazione del testo definitivo, da sottoporre alla Commissione parlamentare.

Sono lieto che le linee di questo progetto abbiano avuto l'adesione, oltrechè dell'illustre Relatore, anche di tutti gli autorevoli Senatori, che hanno preso la parola su questo argomento, e principalmente quella incondizionata dei senatori Rolandi-Ricci, Appiani, Conti Sinibaldi e Santoro, che, coi loro discorsi, hanno portato un notevole contributo al migliore orientamento della riforma. Sulle direttive segnate dal Duce, l'Italia avrà ormai il suo Codice di procedura civile, fondato sull'unità della giurisdizione, sul principio di concentrazione e sull'immediatezza del procedimento; un codice aderente alle esigenze del popolo per una giustizia pronta e sostanziale.

Sono lieto che gli illustri Senatori testè ricordati abbiano dato la loro adesione anche al principio del giudice unico in prima istanza. Ripeto qui che, dopo lunga meditazione, mi sono convinto che il giudice unico sia il mezzo migliore per garantire unità di direzione e speditezza al processo. Lo stesso magistrato, che ha seguito lo sviluppo della causa fin dal suo inizio; che ha disposto ed assunto personalmente le prove; che, in una parola, ha diretto in ogni momento lo svolgimento della causa, è naturalmente chiamato, a somiglianza di quanto avviene nelle preture, anche a dare la sentenza definitiva in prima istanza. Questa sentenza, tuttavia, sarà appellabile davanti alla Corte di appello, costituita in collegio. La linea è logica e coerente, e praticamente darà buoni risultati, per quei fini di unità di direzione e di speditezza del processo, a cui la nuova procedura deve mirare. Le riserve, che sono state fatte anche in questa aula, non mi sono sembrate persuasive: esse sono state vigorosamente oppuguate, anche in questa discussione, da voci alte e autorevoli. Tuttavia dirò che il problema dovrà pur sempre essere discusso ampiamente; onde non mi attardo su esso.

Nè ritengo di dovermi indugiare sulle linee ge-

nerali della riforma, più volte esposte, le quali dovranno pure essere esaminate e discusse nella loro pratica applicazione. Mi limito a dire che la riforma è destinata a dare snellezza, probità e rapidità al nuovo processo, sotto l'ispirazione dell'idea fascista, e che essa sarà diretta a realizzare, come vuole il Duce, una giustizia « sollecita e umana ».

Penso invece che potrà essere interessante fornire, in questa sede, maggiori notizie riguardo al procedimento esecutivo, per il quale l'urgenza della riforma è stata così efficacemente dimostrata dagli accenni eloquenti dei senatori Rolandi-Ricci, Appiani, Cogliolo e Santoro. L'onorevole Relatore, nella sua acuta esposizione, non ha mancato di intrattenersi anche su questo punto della riforma, e si è anzi mostrato favorevole alla estensione di una procedura generale di concorso anche nel campo civile. Questo problema, dirò così, pregiudiziale allo studio del procedimento esecutivo è stato da me attentamente considerato; ma non ho creduto di dovermi allontanare da quella che è la tradizione nostra in siffatta materia. La speciale procedura di concorso, estesa a tutto il ceto creditore, appare indispensabile nel campo commerciale, in cui, per l'intrecciarsi dei rapporti basati sul credito e quasi sempre privi di qualsiasi reale garanzia, si presenta la necessità di attenuare, in quanto possibile, le gravi conseguenze dirette ed immediate che l'insolvenza può avere sulla situazione patrimoniale di tutti coloro che col debitore si trovano in rapporti di affari, evitando pertanto o contenendo i turbamenti che da ciò possono derivare all'attività commerciale, e quindi in definitiva alla saldezza economica del Paese. Siffatta situazione non si verifica invece, in linea generale, nel campo civile, in cui la interferenza dei rapporti appare assai limitata e l'elemento del credito non è affatto preponderante, o in cui ogni creditore si tutela normalmente con opportune garanzie. La procedura collettiva di esecuzione, qualora fosse stabilita anche nel campo civile, dove mancano quei presupposti che la rendono necessaria nel campo commerciale, finirebbe col creare eccessivi sconvolgimenti, che appare senza altro prudente di evitare, nonostante gli esempi che pur si trovano in legislazioni straniere.

Ma, pur giudicando non consigliabile l'adozione della procedura concorsuale nel campo civile, dirò che la riforma del sistema esecutivo, nel nuovo Codice, risulterà ugualmente profonda.

Il processo di esecuzione attualmente in vigore, per la pesante bardatura di forme complicate, per la esasperante moltiplicazione di stadi processuali, per la incredibile indulgenza verso le più assurde opposizioni, è veramente, nel Codice attuale, il terreno più fertile per le insidie curialesche o per le manovre ostruzionistiche del debitore in mala fede. La riforma pertanto deve rispondere ad una esigenza, che è non tanto d'interesse privato del creditore, quanto e soprattutto di interesse pubblico. È la esigenza di restituire il suo essenziale

valore al titolo esecutivo, che solo quando trova, negli ordinamenti processuali, i mezzi adatti per una rapida realizzazione del diritto, costituisce veramente strumento efficace del credito e dello sviluppo dei traffici.

Ispirandosi a questa esigenza, il progetto organizza un sistema di esecuzione semplice e sicuro, non attanagliato da insidie di forme, aperto alla leale difesa dei diritti, ma ermeticamente chiuso alle opposizioni di mala fede.

La semplificazione delle forme è particolarmente profonda nella disciplina della esecuzione immobiliare. Questa si svolge, nel Codice vigente, assai faticosamente, attraverso un sistema complicato e costoso di citazioni e perizie, con una serie assillante di incanti, assegnazioni provvisorie e rivendite, che sembrano molte volte escogitate per defatigare il creditore, mentre gli danno una assai scarsa sicurezza di realizzare il suo credito, esposto alle più esasperanti manovre ostruzionistiche del debitore prima, e poi dell'assegnatario. L'unico effetto concreto ed immane di questa pesante procedura è l'aggravio enorme di spese, che incide sul prezzo dell'esproprio e che è stato lamentato anche in questa aula.

Se la tutela dell'interesse del creditore e la necessità di rinvigorire il valore del titolo esecutivo non giustificassero di per sé una radicale riforma, questa sarebbe egualmente imposta dalla esigenza di tutelare la ricchezza del Paese e la produttività dei beni, i quali, nelle lunghe more del processo esecutivo, sono in un penoso stato di abbandono e di trascuratezza, sia per le condizioni di insolvenza del proprietario, sia per l'incertezza della loro sorte definitiva.

Il giudizio di espropriazione è infatti uno stato patologico che, nell'interesse superiore della produzione, deve farsi cessare al più presto. Il progetto adotta sostanzialmente, per la esecuzione immobiliare, lo stesso sistema che regola la esecuzione sui mobili. Si è considerato che, per conseguire la realizzazione di un credito consacrato in un titolo esecutivo, non può essere necessaria l'instaurazione di un giudizio contenzioso, che è quasi incitamento al debitore per proporre le più assurde e maliziose eccezioni, con lo scopo di procrastinare la vendita.

Esclusa pertanto la citazione del debitore, il progetto stabilisce che il creditore chieda con ricorso al giudice la vendita degli immobili pignorati. Ma, perchè il giudice abbia tutti gli elementi opportuni per stabilire le più convenienti condizioni di vendita, il ricorso è notificato al debitore e agli altri creditori interessati nell'esecuzione, con invito di far tenere al giudice le loro osservazioni e proposte. Il giudice provvede con decreto e stabilisce il prezzo base della vendita, ragguagliato a determinato multiplo del tributo verso lo Stato; ma ha facoltà, quando questa determinazione sembri inadeguata, di stabilire un prezzo maggiore, ricorrendo, ove sia necessario, al parere di persone esperte.

Si evita così la perizia preventiva, che non solo determina ritardi e contestazioni, ma raramente conduce alla determinazione di un prezzo rispondente alle condizioni del mercato, con la conseguenza che, andati deserti gli incanti, la esecuzione si invischia in una serie vana e costosa di successivi tentativi.

Altra finalità del sistema è quella di assicurare il pronto soddisfacimento dei creditori, dopo la conclusione della vendita. Oggi il deliberatario entra in possesso dell'immobile senza versarne il prezzo, che dovrà pagare al creditore quando sia formato lo stato di graduazione. Ciò determina due gravi inconvenienti: 1° incoraggia la partecipazione all'incanto di persone che non sono economicamente in condizioni di procedere all'acquisto, ma fanno affidamento sul lungo lasso di tempo presumibilmente occorrente per il giudizio di graduazione allo scopo di procurarsi con qualche espediente di speculazione il denaro necessario, o anche fondano le loro speranze sulla arrendevolezza dei creditori, che, già stanchi del lungo e difficile cammino percorso, sono più facilmente indotti a patteggiamenti e rinunzie, anziché ad affrontare la nuova aspra battaglia della rivendita, che, anche superata, non offre maggiori garanzie del primo incanto; 2° stimola il deliberatario a creare e a favorire inciampi alla definizione della procedura per l'interesse di ritardare più che sia possibile il giorno del pagamento, conservando intanto il vantaggio del possesso e dello sfruttamento dell'immobile. Il progetto ha radicalmente cambiato il sistema; esso vuole che il prezzo di aggiudicazione sia depositato in un breve termine, e che solo dopo il deposito si faccia luogo al trasferimento dell'immobile. Nell'odierna ricchezza degli istituti di credito, non sarà difficile agli acquirenti seri e solvibili di trovare i mezzi necessari per gli acquisti.

La semplificazione procedurale nelle espropriazioni immobiliari non si limita ai punti salienti fin qui esaminati. Tutto il procedimento, così nelle linee generali come nei particolari, è improntato alla maggiore snellezza di forme.

Anche qui domina il principio, che caratterizza la riforma del giudizio di cognizione, dell'attiva partecipazione del giudice allo svolgimento del processo.

Non appena, col pignoramento, l'immobile è tratto alla libera disponibilità del debitore, si fa luogo alla nomina del giudice dell'esecuzione, al quale sono affidate la direzione del processo e la decisione di tutte le controversie ad esso inerenti.

Il processo si svolge senza inutili solennità di forme. Abolita la citazione per la vendita, sostituita alla sentenza di autorizzazione a vendita un decreto non soggetto ad impugnativa, anche il trasferimento dell'immobile si compie senza complicazioni di sentenze per mezzo di un decreto.

Infine la distribuzione del prezzo avviene, non più nelle forme complicate del vigente giudizio di graduazione, ma con una procedura, che, mettendo

a diretto contatto il giudice e le parti, in riunioni che non hanno l'apparato esteriore del giudizio contenzioso, consentirà discussioni pacate e serene e darà modo al giudice di svolgere opera efficace di persuasione e di conciliazione.

In ogni modo, se pur sorgessero contrasti non conciliabili, la legge evita, finché è possibile, che essi determinino un arresto completo della procedura; ma, accantonate le somme occorrenti per la soddisfazione dei crediti contestati, autorizza il giudice a distribuire le altre ai creditori estranei alla contestazione, o anche a quelli che ne sono colpiti, se la contestazione è soltanto parziale.

Anche la procedura delle esecuzioni mobiliari ha subito una generale revisione, pur tenendo presente che essa, in verità, non dà luogo, per quanto attiene alle forme, a troppo gravi inconvenienti. Per questa parte, la riforma si propone soprattutto uno scopo di moralizzazione, stroncando la intollerabile speculazione delle istanze in separazione, che oggi turbano il regolare svolgimento della procedura. Pertanto il progetto limita l'esperibilità delle prove testimoniali sulla proprietà di cose trovate nella casa o nell'azienda del debitore, e soprattutto esclude l'effetto sospensivo obbligatorio delle istanze in separazione. La regola è che la istanza non sospende la esecuzione, ma può sospenderla il giudice dopo aver deliberato il fondamento della pretesa e normalmente imponendo una congrua cauzione.

Altro punto attentamente esaminato riguarda lo svolgimento delle aste, le quali spesso danno luogo ad inconvenienti, perché si svolgono in forme poco idonee ad assicurare la partecipazione del pubblico e l'ordinato svolgimento delle offerte. Il progetto disciplina accuratamente questa materia; e, accanto alla forma tradizionale della vendita eseguita dall'ufficiale giudiziario, introduce, per le ipotesi in cui il giudice la ravvisi conveniente, l'asta in locali appositamente attrezzati. Naturalmente la innovazione è circondata da tutte le opportune cautele intese a dare la più assoluta garanzia di correttezza e di sicurezza.

Non mi è dato indugiarmi in una esposizione più particolareggiata del contenuto della riforma; ma non posso tralasciare dal rilevare che essa completa, non solo per esigenze di carattere scientifico, ma anche per ragioni di ordine pratico, la materia dell'esecuzione, regolando l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e introducendo una nuova forma di esecuzione per l'esproprio di aziende agrarie. Nell'interesse dell'agricoltura, che è fattore fondamentale della prosperità del Paese, conviene evitare la disgregazione dell'azienda in conseguenza della esecuzione mobiliare su singoli elementi di essa. È opportuno che l'azienda sia conservata nella sua unità e sia salvata al patrimonio della Nazione, anche se il suo titolare, per sopravvenuta insolvenza, non sia più in grado di gestirla. Più che norme definitive, il progetto enuncia in questa parte concetti direttivi, i quali potranno essere utilmente svolti, quando le orga-

nizzazioni competenti avranno avuto campo di esprimere il loro parere.

Come ho più volte detto, la riforma del Codice di procedura civile è opera che richiede il concorso illuminato e sapiente di tutti i competenti. La discussione pubblica, l'esame che del progetto faranno le organizzazioni professionali e i corpi tecnici, contribuiranno a costruire un Codice di procedura civile degno delle tradizioni giuridiche del nostro Paese e adeguato alla nuova ispirazione fascista, che tanti fecondi frutti ha già dato anche nel campo del diritto.

L'onorevole Berio ha accennato alla particolare riforma relativa agli organi giurisdizionali per la risoluzione delle controversie tra lo Stato e i suoi fornitori. Il problema è assai importante e delicato, e assieuro l'onorevole Berio che esso formerà oggetto del mio più attento esame.

E passo all'ordinamento giudiziario.

Su questo tema, così strettamente connesso con la riforma del processo civile, abbiamo udito l'interessante discorso del senatore Giampietro e gli incisivi ed eloquenti accenni dei senatori Appiani e Santoro.

Intanto s'impone l'unificazione delle carriere, poichè non è più oltre concepibile che si faccia distinzione fra i pretori e i giudici. Anzi il pretorato diventa, come fu del resto anteriormente alla legge 17 aprile 1930, un grado della carriera; e precisamente quello che fu definito « la palestra della funzione giudiziaria », attraverso il quale tutti dovranno passare dopo le prove nei primi gradi di uditore e di aggiunto giudiziario, e che aiuterà a preparare i giudici capaci alle funzioni della giustizia civile, non meno che a quelle della giustizia penale.

Intanto io non ho atteso la riforma per provvedere ad una buona preparazione dei giudici, e sono grato al relatore di questo bilancio e agli altri oratori, i quali hanno voluto ricordare l'istituzione del corso di tirocinio, che ha dato già risultati così promettenti.

Posso dire che, nel nuovo ordinamento, questo corso sarà rafforzato e reso obbligatorio. Intanto, e fino a che non si saranno realizzati i risultati che sono da attendersi dai nuovi ordinamenti, è mio proposito di curare sempre più la formazione spirituale e tecnica dei magistrati, degni della grande tradizione che è stata qui giustamente esaltata. Come ho già annunziato alla Camera, saranno istituiti a questo scopo corsi di specializzazione e di perfezionamento per i magistrati; corsi che potranno essere attuati senza grave interruzione delle funzioni giudiziarie e che saranno dedicati a quella integrazione e specializzazione della cultura, che è diventata una necessità di tutte le carriere e che assumerà notevole valore anche per la preparazione dei nuovi compiti assegnati alla nuova magistratura con l'istituzione del giudice unico.

Senza indugiarmi in particolari, dirò che questi corsi si rivolgeranno principalmente a quelle discipline che servono ad integrare la cultura

necessaria all'esercizio delle funzioni giudiziarie, e pertanto essi saranno indirizzati agli studi più moderni della medicina legale; utili non soltanto nelle materie penali, ma anche in molti rami delle materie civili; alle nozioni di polizia scientifica; agli studi in materia bancaria; a quelli relativi al funzionamento delle società commerciali; oltrechè ad altri rami delle discipline giuridiche.

I corsi di tirocinio hanno già dimostrato quanto giovani la sollecitudine della pubblica amministrazione nel problema della preparazione dei nuovi magistrati. Sono convinto che nuovi benefici verranno anche dai corsi per magistrati, non soltanto per le nozioni tecniche che potranno essere acquisite, ma soprattutto per quel valore spirituale che è insito nella scuola, là dove i docenti affidano ai discenti il meglio della loro esperienza.

Ma a questo non si limiterà naturalmente la riforma dell'ordinamento giudiziario. Sarà infatti anche riveduto il sistema delle promozioni, con un ritorno alle forme tradizionali, che dettero nel passato le migliori prove. Non scendo a particolari, ma accenno alle mie preferenze per un sistema misto, che tenga conto insieme di una giusta valutazione dei meriti rivelati dalla fervida e intelligente attività nella carica e di quelli particolari della superiorità della mente e degli studi. Desidero assicurare i senatori Giampietro e Appiani che saranno tolte quelle ragioni di agitazione nei concorsi, che hanno tenuto e tengono in disagio una parte dei magistrati più di ogni altra degna di sollecitudine e di riguardo, e che inoltre sarà tenuto conto della necessità di una buona scelta dei più capaci per le funzioni più delicate e più alte. (*Approvazioni*).

In pari tempo la riforma dovrà provvedere alle esigenze indilazionabili del numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria, necessari ad una regolare amministrazione della giustizia.

Si sta per superare un periodo difficile per la deficienza del personale, causata da una interruzione, che fu non breve, nei concorsi; interruzione che recò danni più gravi alla magistratura, dove non sono possibili le facili assunzioni nei ruoli. Ora i concorsi sono stati riaperti e sarà cura di provvedere ad una loro sollecita espletazione, sia per i magistrati, sia per i cancellieri. Anche per questa ultima categoria di funzionari sarà presa in considerazione l'opportunità di una adeguata preparazione e di una ordinata carriera.

A proposito dei concorsi per la magistratura, alcuni Senatori hanno rilevato l'ingente numero di domande per i posti di uditore di tribunale e di pretura, il che starebbe a significare la crisi della professione forense. Ora, al riguardo, è bene precisare che le domande presentate per i prossimi concorsi sono bensì tremila, ma effettivamente i giovani laureati che hanno chiesto di entrare in magistratura sono poco più di duemila, perchè circa mille hanno presentato domanda tanto per il concorso di uditore di tribunale quanto per quello di uditore di pretura. È da aggiungere poi che molti dei con-

correnti partecipano anche ad uno e più concorsi di altre amministrazioni statali, data la contemporaneità del bando di altri concorsi.

Anche il problema dei locali giudiziari, bisognosi in molte sedi di miglioramenti, mi ha preoccupato e mi preoccupa; ma sono in grado di dire che si stanno prendendo opportuni provvedimenti col prezioso aiuto dei miei colleghi delle finanze e dei lavori pubblici, non soltanto per la costruzione o il compimento dei nuovi palazzi, come a Milano, a Cagliari, a Sassari, a Palermo, a Catania, a Pisa, a Forlì, ma anche per adattamenti e miglioramenti delle vecchie sedi, come a Genova, a Trapani, a Parma e in molte altre città.

Vengo al tema delle professioni legali, su cui ha fatto notevoli osservazioni il senatore Raimondi e su cui si sono particolarmente trattenuti i senatori Cogliolo, Vicini, Bonardi e Galimberti.

Nei procedimenti civili e commerciali, si va delineando una diminuzione, la quale deve essere attentamente seguita ed esaminata. Se è sintomo confortevole la diminuzione della litigiosità, in quanto sia fenomeno patologico, non altrettanto si deve dire in generale della diminuzione degli affari contenziosi civili. Sono convinto che a questa diminuzione concorra, oltre la causa generica della crisi economica, anche, per non piccola parte, la ragione delle spese di lite, che le complicazioni della procedura attuale rendono spesso eccessive. Un mutamento delle forme processuali, ora troppo ingombranti e costose, mutamento che importa il riavvicinamento della giustizia al popolo, la speditezza dei procedimenti e la chiarezza e la probità nel processo, darà nuova fiducia al popolo nella giustizia e rinnoverà la vita giudiziaria e professionale. Una elevata professione forense è elemento indispensabile di un buon funzionamento della giustizia. Io sono convinto che le classi forensi, nel nuovo clima e con la nuova procedura, contribuiranno decisamente alla formazione di un costume giudiziario nuovo, il quale darà pure rinnovata fiducia alla coscienza popolare. A questa formazione dovranno attendere specialmente i Sindacati forensi, che sono stati rinnovati negli ordinamenti e nel prestigio, e che hanno già pienamente dimostrato di essere all'altezza delle loro importanti attribuzioni.

Questi sono i concetti da me svolti nel discorso di Napoli e che ho rapidamente toccati nell'altro ramo del Parlamento. Aggiungo qui che il delicato problema delle funzioni degli uffici legali degli enti autonomi è oggetto di mia viva considerazione, nell'intento che da essi non riceva pregiudizio l'esercizio della libera professione.

Anche la funzione notarile merita la tutela più vigile. Su questa via si è posta da un decennio la legislazione fascista e già si sono avuti confortanti risultati. Non bisogna dimenticare che i notai hanno tradizionalmente funzioni specifiche, le quali furono creazione del diritto italiano; e che, anche in sedi modeste e disagiate, dove mancano altri professionisti legali, i notai assistono le popola-

zioni rurali nelle loro modeste esigenze giuridiche e compiono opera altamente utile.

I concorsi nazionali per esame, dall'attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono stati cinque. Oltre ottocento giovani laureati e pienamente idonei sono entrati, in meno di un decennio, a far parte della professione notarile; e stanno ora per entrare altri cento giovani diligentemente selezionati. Sarà fra breve bandito un nuovo concorso, per maggior numero di posti, anche allo scopo di tener conto di quei giovani che furono mobilitati per l'impresa africana e che non poterono partecipare all'ultimo concorso.

Per la formazione del Testo Unico delle leggi sul notariato e sugli archivi notarili, continuano i lavori della Commissione, e non si mancherà di esaminare attentamente i voti espressi dall'onorevole Relatore, nonché gli altri voti e le proposte pervenute al Ministero, sempre nell'intento di conferire maggiore prestigio alla funzione. Posso dire che sta per essere compiuta la revisione delle tabelle delle sedi notarili, alla quale si è proceduto con grande accuratezza, in guisa da assicurare che la funzione notarile risponda pienamente alle esigenze della popolazione.

Analogamente a quanto fu fatto per le professioni forensi con la riforma del 1933, che portò alla soppressione degli Ordini e dei Collegi e delle Commissioni reali e alla devoluzione ai sindacati delle attribuzioni sulla tenuta degli albi e sulla disciplina degli iscritti, così si dovrà provvedere anche nei riguardi delle altre professioni e cioè per i giornalisti, gli ingegneri, gli architetti, i dottori in economia e commercio, i ragionieri, i tecnici agricoli, i chimici, i periti industriali, i geometri. Mediante questa riforma, che verrà ad aggiungersi alle altre norme sulla organizzazione sindacale e corporativa delle categorie professionali, anche le anzidette professioni avranno al più presto ordinamenti integralmente conformi ai principi del Regime fascista.

Non mi indugio sugli altri problemi dell'amministrazione della giustizia, poichè ho il dovere di chiudere il mio discorso.

Desidero soltanto di rispondere al rilievo, che è stato ripetuto dall'onorevole Cogliolo, relativamente alla raccomandata applicazione di cui nell'articolo 31 del Codice di procedura penale, per assicurarlo che, in base agli elementi statistici pervenuti, risulta che l'esercizio della facoltà di avocazione al tribunale dei procedimenti di competenza pretorile è divenuto sempre più frequente.

Ed ora un accenno alle funzioni specifiche del giudice di sorveglianza su cui ha richiamato l'attenzione l'onorevole Conti Sinibaldi.

Questa istituzione lega genialmente il sistema della giustizia penale con gli istituti di prevenzione e di pena e dà un carattere vivo e continuativo all'opera di repressione penale e di difesa della pubblica autorità, in ordine alle conseguenze del reato ed alla pericolosità; opera la quale non sarebbe altrimenti se non materiale esecuzione delle

sentenze penali, senza alcuna spiritualità e senza alcuna elasticità.

Accogliendo i progressi della scienza penitenziaria, il sistema adottato dalle nostre leggi per gli istituti di prevenzione e di pena ha dato ottimi risultati ed è oggetto di imitazione e di studio da parte delle amministrazioni straniere.

Le deficienze rilevate dal senatore Giampietro sullo stato delle carceri mandamentali non sono ignorate dal Ministero e si va provvedendo con rimedi opportuni; ma una riforma organica non si potrà attuare se non dopo che si sarà provveduto a risolvere il problema delle spese giudiziarie, in connessione col passaggio allo Stato di taluni servizi già affidati alle amministrazioni locali.

Così assicuro il senatore Galimberti che sono ben conosciute le pessime condizioni del carcere giudiziario di Cuneo e che rinnoverò le mie premure agli organi competenti per le dovute providenze, che oramai non possono più oltre essere prorogate.

Il Senato, che presta così vigile attenzione ai problemi della giustizia, può confortarsi nel pensiero che a questi problemi il Governo fascista presta la sua opera più fervida nel suo costante pensiero, agli ordini del Duce, che, fin da principio ebbe il grande merito di saper riconsacrare la giustizia sulle basi stesse dello Stato.

In questa grande opera spiegano la loro silenziosa, ma non per questo meno feconda attività, tutti gli uffici giudiziari, ad incominciare dalla Suprema Corte, la quale, con mano ferma, assicura la unità della giurisprudenza per una uniforme applicazione della legge, e via via agli uffici inferiori, dove tutti, magistrati e funzionari, con spirito alacre e concorde, talvolta con vero sacrificio, danno il loro fervido contributo all'Amministrazione della giustizia.

Mentre presso altri regimi dominano tuttora il disordine e la tragica lotta tra il capitale ed il lavoro, l'Italia vede garantito un assetto pacifico, fondato sopra una legge di equilibrio tra tutte le forze della produzione, e vigilato dall'assidua e intelligente opera di un partito unico di Governo. Questa legge, che trova il suo fondamento nella giustizia, ha saputo escogitare anche gli organi per attuarla.

Lo Stato fascista, col suo originale ordinamento corporativo, con la sua geniale Magistratura del lavoro, ha dimostrato e dimostra ogni giorno la sua decisa superiorità sul vecchio Stato democratico, tuttora legato ai suoi ludi cartacei e alle sue lotte infeconde tra le classi e le categorie, e più che mai impotente ad ogni azione risanatrice.

Lo Stato fascista, che è veramente poggiato su tutte le classi e su tutte le categorie, e che è quindi Stato di popolo, dimostra la sua decisa superiorità: esso garantisce ai cittadini, a fatti, non a parole, una effettiva libertà, una effettiva uguaglianza, una effettiva giustizia.

Lo Stato fascista, coi suoi originali ordinamenti, si dimostra sempre più un perfezionamento, un superamento delle vecchie forme di Stato, per una più perfetta realizzazione umana della civiltà

e della giustizia. I nostri ordinamenti corporativi trovano ogni giorno imitazione in tutti quei Paesi stranieri, che hanno il coraggio di uscire dalle nebbie di una interessata propaganda, che parla sciocamente di dittatura e di reazione, per entrare nelle realizzazioni luminose dello Stato fascista, generatrici di una legge più alta e di una giustizia più limpida e sicura.

Ebbene: il Duce, che aperse ai nostri occhi questi sublimi orizzonti, ha voluto anche garantire all'Italia la possibilità di resistere economicamente nelle grandi competizioni mondiali, e l'ha portata all'Impero, affinché il grande edificio di pace e di giustizia, necessario al cammino della nuova civiltà, possa essere condotto al suo ultimo compimento, sotto il grande segno di Roma. Noi, dopo aver chinata, abbagliati, la fronte, la risolviamo, fiduciosi e sicuri; e facciamo promessa di operare, ciascuno nel nostro posto di militi pronti e fedeli, per il nuovo diritto, per la nuova giustizia. (*Vivissimi generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1937-38 il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1923, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo massa generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio

finanziario dal 1^o luglio 1937 al 30 giugno 1938 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle D ed E).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali » (N. 1586). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (N. 1592). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche » (N. 1593). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche, con la soppressione nel titolo delle parole: e degli Albi locali, e nel seguente testo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, allo scopo di ottenere un ordinamento di tali attività produttrici in armonia con i principi del regime corporativo.

L'Albo è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici e per le Amministrazioni parastatali, per gli appalti dei lavori di importo superiore alle lire cinquantamila. Per i lavori di importo inferiore, le dette Amministrazioni hanno facoltà di affidarli anche ad imprese non iscritte.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente potranno rivolgersi ad imprenditori idonei non iscritti solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'Albo ditte particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

Gli appaltatori iscritti nell'Albo, sia che partecipino alle licitazioni private, sia che concorrano ad aste pubbliche, sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato di idoneità tecnica e gli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziale per le ditte e del certificato di cui alla lettera f) dell'articolo 4 per le società commerciali.

Art. 2.

Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

La classifica, in rapporto alla potenzialità, è stabilita come appresso:

a)	iscrizione d'importo fino a . . .	L.	200.000
b)	» » . . . »	»	500.000
c)	» » . . . »	»	1.000.000
d)	» » . . . »	»	3.000.000
e)	» » . . . »	»	5.000.000
f)	» » . . . »	»	10.000.000
g)	» » . . . »	»	illimitato

Agli appaltatori non possono essere affidati lavori d'importo superiore a quello della rispettiva classifica. Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si procede al cumulo dei diversi lavori affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:

		tassa
a)	iscrizione d'importo fino a L. 200.000	L. 30
b)	» » » 500.000	» 50
c)	» » » 1.000.000	» 80
d)	» » » 3.000.000	» 100
e)	» » » 5.000.000	» 120
f)	» » » 10.000.000	» 150
g)	» » » illimitato	» 200

La tassa è riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a più specializzazioni.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'articolo 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Inoltre, per mantenere in vigore l'iscrizione, i richiedenti devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare od inviare alla Segreteria di cui all'articolo 5, la quietanza dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo nonchè il certificato d'iscrizione alla organizzazione sindacale competente, od una domanda in carta libera di cancellazione. L'Amministrazione dà notizia agli interessati dell'avvenuta presentazione della bolletta o della cancellazione dall'Albo.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denuncia e comunque permanga l'iscrizione nell'Albo senza il pagamento della tassa, la Ditta incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e la cancellazione viene operata d'ufficio.

Le Ditte potranno ottenere l'elevazione della classifica di cui al comma 2º, dimostrando di avere eseguito nello stesso anno più lavori per un importo totale superiore alla propria classifica, e di possedere una adeguata potenzialità finanziaria.

Art. 3.

L'iscrizione degli appaltatori nell'Albo, si effettua per le seguenti specializzazioni:

- a) lavori di terra e murari;
- b) lavori edilizi ed in cemento armato;
- c) lavori di restauri monumentali;
- d) lavori idraulici, di acquedotti e fognature;
- e) opere marittime;
- f) opere a struttura metallica;
- g) pavimentazioni stradali;
- h) lavori di armamento ferroviario;
- i) gallerie;
- l) impianti meccanici ed elettrici;
- m) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
- n) opere e forniture varie.

È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.

Non possono essere iscritti nell'Albo i fornitori industriali o commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.

Art. 4.

Gli appaltatori di opere pubbliche, per ottenere l'iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale.

I requisiti di ordine generale si comprovano coi seguenti certificati:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza da almeno 10 anni in Italia o nelle colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di Società commerciali legalmente costituite, purchè appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato di iscrizione alle organizzazioni sindacali;

d) certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonchè l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal prefetto, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) per le società commerciali, certificato della cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a 2 mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, inquanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio, o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

I requisiti di idoneità tecnica si comprovano con un certificato dal quale risulti che l'imprenditore è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Tale certificato è rilasciato, se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quello di ingegnere capo o di direttore d'ufficio. Non occorre attestato del prefetto anche per lavori d'importo fino a lire 50.000.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da altro funzionario governativo avente la qualifica di ingegnere capo o di direttore d'ufficio, il quale certifichi, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Allorquando si tratti di opere dipendenti da enti locali o da Amministrazioni parastatali, il certificato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto la propria responsabilità, da uno dei funzionari tecnici su designati.

Per la validità del certificato occorre che i lavori ai quali si riferisce siano stati ultimati non oltre 10 anni dalla data di presentazione della richiesta d'iscrizione.

I lavori privati possono essere tenuti in calcolo per la valutazione della idoneità tecnica, in seguito a ricognizione e stima effettuate dai funzionari tecnici governativi richiesti del rilascio del certificato.

Possono essere iscritti all'Albo anche gli appal-

tatori, che abbiano eseguito lavori pubblici all'estero. I certificati, previa la vidimazione della autorità consolare, formeranno oggetto di particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del visto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora si richieda l'iscrizione di una Società, i certificati di cui alle lettere a), b), c), debbono riferirsi a tutti i componenti ove si tratti di Società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le Società in accomandita, al presidente, al consigliere delegato o, comunque alle persone cui è conferita la firma sociale, per le Società anonime.

Per le Società cooperative e loro Consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente ed al direttore tecnico.

Per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più dei soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le Società anonime l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le Società cooperative e loro Consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le Società comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunci legali nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della Società. Per le Cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i Consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f), del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni. Per le Società anonime e per le Cooperative occorre altresì sia comprovata la pubblicazione degli atti sociali nel *Bollettino Ufficiale* delle Società per azioni.

Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Il direttore tecnico delle Società non può essere iscritto nell'Albo in nome proprio durante il tempo nel quale figura in servizio dell'ente, salvo il caso in cui richieda l'iscrizione per specializzazioni diverse da quelle per le quali è iscritta la Società. Il direttore tecnico può essere sostituito ma in tal caso la Società deve comunicare la nomina del nuovo direttore al Comitato di cui all'articolo 5, producendo i documenti prescritti.

Art. 5.

È costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

a) dal Ministro dei lavori pubblici o da un suo delegato, presidente;

b) dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice-presidente;

c) da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;

e) da un rappresentante dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

f) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

g) da due rappresentanti della Federazione Nazionale Fascista dei costruttori edili;

h) da un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

i) da un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista degli artigiani;

l) da un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria;

m) dall'ispettore generale, capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

n) dall'ispettore generale preposto ai servizi per l'Albo nazionale degli appaltatori e per i contratti;

o) dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le funzioni di segreteria saranno esercitate da due funzionari amministrativi dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le riunioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni vengono ratificate e rese esecutive dal Ministro per i lavori pubblici. Esse non sono soggette ad alcun gravame di merito nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado settimo per gli estranei alla Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

Art. 6.

Per l'aggiornamento dell'Albo le Società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettano modificazioni del loro stato giuridico.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute del pari a comunicare immediatamente al Comitato, istituito dal precedente articolo 5, tutte le variazioni di cui pervengono a conoscenza e che si riferiscano agli appaltatori iscritti.

Art. 7.

La cancellazione delle imprese dall'Albo è deliberata dal Comitato permanente centrale:

a) per i casi di negligenza o malafede contemplati dall'articolo 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; e ciò in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, del citato articolo 68;

b) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali, risultante da sentenze passate in giudicato;

c) per indegnità morale e politica;

d) per litigiosità;

e) per fallimento o liquidazione;

f) per cessazione di attività;

g) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente articolo 2.

Per le Società, le ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) si riferiscono alle persone indicate dal precedente articolo 4.

È in facoltà del Comitato di adottare il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

1° quando sia accertato dal Comitato stesso che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto;

2° quando l'appaltatore abbia in corso procedimenti penali od amministrativi per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;

3° quando l'appaltatore si sia reso colpevole di negligenza non grave.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa.

Analogo procedimento, in quanto applicabile si adotta per le Società.

Art. 8.

Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo, sarà stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

DISPOSIZIONI PER LE COLONIE

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, sono estese alle Colonie.

Per le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici (esclusi gli enti locali) e per le Amministrazioni parastatali, ha valore, nelle Colonie, sia l'Albo di cui all'articolo 1, sia quello coloniale da istituirsi presso ciascun Governo ed applicabile nel territorio della rispettiva Colonia, mentre per gli enti pubblici locali ha valore solamente l'Albo coloniale.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione in questo

ultimo le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della rispettiva Colonia.

Presso ciascun Governo coloniale è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'Albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori, già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui sopra fanno carico al bilancio della Colonia nella quale il Comitato è costituito.

Con provvedimento del Ministro per le colonie sarà stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia e quanto altro sarà ritenuto necessario per la formazione e la tenuta degli Albi coloniali.

I certificati che comprovano il possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dall'articolo 4 per l'iscrizione nell'Albo nazionale, sono per le Colonie i seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato comprovante la residenza da almeno dieci anni nel Regno o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di Società commerciali legalmente costituite, purchè essi appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal giudice della Colonia e certificato di moralità rilasciato dall'autorità municipale o da chi ne esercita le funzioni e vidimato dall'autorità politica competente per territorio, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato dell'Ufficio dell'economia della Colonia, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonchè l'indicazione delle persone investite della facoltà di impegnarla legalmente;

d) certificato con cui il Governatore, sentito il Segretariato federale del Partito Nazionale Fascista attesta la idoneità morale e politica del richiedente;

e) per le Società commerciali certificato della cancelleria del tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la Società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

f) certificato del competente Ufficio finanziario dal quale risulti il reddito corrispondente a quello di categoria B del Regno, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi mobiliari.

Agli effetti delle disposizioni della lettera a) dell'articolo 4 ed a) del presente articolo, per il computo dei dieci anni di residenza nelle Colonie non si calcola il periodo anteriore alla dichiarazione della sovranità italiana sulle stesse, salve le

speciali clausole che possano essere stabilite in accordi internazionali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Per la formazione dell'Albo saranno tenuti presenti gli elenchi esistenti presso le varie Amministrazioni centrali interessate, le quali ne trasmetteranno copia al Ministero dei lavori pubblici.

L'unificazione degli elenchi nell'Albo nazionale sarà effettuata a cura del Comitato permanente centrale, di cui all'articolo 5.

Qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione all'esame della posizione di ciascuna impresa iscritta, il Comitato farà luogo ad ulteriori accertamenti.

Fino a quando non sia entrato in vigore l'Albo nazionale varranno per le singole Amministrazioni le norme vigenti.

La pubblicazione dell'Albo è affidata alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, la quale ne curerà anche la diffusione.

Art. 11.

Dalla entrata in vigore della presente legge il servizio contratti dell'Azienda autonoma statale della strada verrà assunto dal Ministero dei lavori pubblici.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge, le Amministrazioni statali, parastatali e gli enti pubblici conservano tutte le facoltà loro conferite dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali » (N. 1595). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge: del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea » (N. 1596). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'articolo 6 è modificato come segue:

Per l'apprestamento dei ricoveri nei fabbricati per uso di abitazione di nuova costruzione od in corso di costruzione, valgono le norme emanate col Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121.

Il primo comma dell'articolo 7 è modificato come segue:

Alla esecuzione delle misure di protezione obbligatorie, di cui all'articolo 3, concernenti la proprietà privata immobiliare, provvedono i privati interessati a loro spese entro i limiti e con le modalità stabilite dal Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente

norme per la tutela della denominazione di "zafferano" » (N. 1599). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di "zafferano" ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona » (N. 1600). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Co-

mitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia» (Numero 1601). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) » (N. 1602). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri » (N. 1603). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale » (N. 1620). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordi-

namamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 6, comma a) dopo la parola ingegneri è aggiunta la parola — architetti.

Nella tabella V, dopo la parola ingegnere è sempre aggiunta la parola — architetto.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 14 dicembre 1936, Anno XV, n. 2374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, i lavori pubblici, le comunicazioni e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Personale per i servizi coloniali tecnici e speciali,

Al funzionamento dei servizi del Ministero dell'Africa Orientale Italiana e della Libia che non rientrano nella competenza del personale dei ruoli di Governo, ausiliario, d'ordine, delle cariche speciali e subalterne, previsti dal Regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, e successive modificazioni, l'Amministrazione coloniale provvede mediante personale appartenente alle seguenti categorie:

1° personale dei Corpi tecnici coloniali;

2° personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato;

3° personale a contratto.

Al funzionamento dei servizi regolati da speciali ordinamenti l'Amministrazione coloniale provvede col personale previsto dagli ordinamenti medesimi.

Art. 2.

Corpi tecnici coloniali.

Per provvedere ai servizi di polizia, di sanità, delle opere pubbliche, minerari, agrari, degli interpreti, postali e telegrafici, sono istituiti i seguenti Corpi tecnici:

- 1° Corpo della polizia coloniale;
- 2° Corpo sanitario coloniale;
- 3° Corpo del Genio civile coloniale;
- 4° Corpo minerario coloniale;
- 5° Corpo agrario coloniale;
- 6° Corpo degli interpreti coloniali;
- 7° Corpo postelegrafico coloniale.

Art. 3.

Costituzione dei Corpi tecnici.

I Corpi tecnici indicati all'articolo precedente sono costituiti da personale di ruolo, classificato in gruppi ed in gradi e ripartito numericamente in essi in conformità alle tabelle contenute nell'allegato al presente decreto, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie e dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Corpo della polizia coloniale.

Il Corpo della polizia coloniale è organizzato militarmente ed è costituito:

a) dal ruolo degli ufficiali di polizia coloniale (tabella I);

b) dal ruolo degli agenti di polizia coloniale;

c) dalle bande di polizia coloniale ed altre formazioni similari, composte da indigeni delle Colonie.

Agli ufficiali di polizia coloniale spettano anche le qualifiche militari, previste nella suddetta tabella, per le attribuzioni di comando e di disciplina, loro devolute in relazione all'inquadramento militare del Corpo; tali qualifiche non comportano attribuzioni di indennità militare.

Per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali di polizia coloniale sono richiesti i requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno; è inoltre necessario aver conseguito il grado di ufficiale nelle Forze armate dello Stato.

Il ruolo degli agenti è costituito in base alle norme vigenti per gli agenti di pubblica sicurezza del Regno, con le modificazioni che saranno stabilite in sede regolamentare.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, sarà emanato il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale, nel quale saranno precisati l'ordinamento, le funzioni di istituto ed ogni altra attribuzione del Corpo stesso, e saranno fissati gli organici del ruolo degli agenti.

Nelle stesse forme sarà pure emanato il regolamento generale del Corpo, che stabilirà le norme per il reclutamento, l'avanzamento, la disciplina ed il trattamento di tutti gli appartenenti al Corpo, e preciserà le disposizioni per la costituzione delle bande indigene e per la loro amministrazione, fissandone anche la forza.

Art. 5.

Corpo sanitario coloniale.

Il Corpo sanitario coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo dei medici (tabella II);
- b) ruolo dei veterinari (tabella III);
- c) ruolo dei chimici (tabella IV).

Le attribuzioni del personale sanitario sono stabilite dall'ordinamento sanitario per le Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo sanitario coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale della Sanità pubblica dipendente dal Ministero dell'interno.

Art. 6.

Corpo del Genio civile coloniale.

Il Corpo del Genio civile coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo degli ingegneri (tabella V);
- b) ruolo dei geometri (tabella VI).

Le attribuzioni del personale del Genio civile coloniale sono stabilite dall'ordinamento per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo del Genio civile coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale del Real Corpo del Genio civile, dipendente dalla Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 7.

Corpo minerario coloniale.

Il Corpo minerario coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo degli ingegneri minerari (tabella VII);
- b) ruolo degli aiutanti minerari (tabella VIII).

Le attribuzioni del personale minerario sono stabilite dall'ordinamento per i servizi minerari delle Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo minerario coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale del Reale Corpo delle miniere, dipendente dal Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Corpo agrario coloniale.

Il Corpo agrario coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali (tabella IX);
- b) ruolo degli ispettori agrari (tabella X);
- c) ruolo degli esperti agrari (tabella XI).

Le attribuzioni del personale agrario sono sta-

bilite dall'ordinamento per i servizi agrari delle Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo agrario coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Corpo degli interpreti coloniali.

Il Corpo degli interpreti coloniali è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo degli interpreti redattori (tabella XII);
- b) ruolo degli interpreti traduttori - transitorio - (tabella XIII);
- c) ruolo degli interpreti orali (tabella XIV).

Per l'ammissione nel ruolo degli interpreti redattori è richiesto il diploma di interprete di grado superiore, conseguito presso il Regio Istituto orientale di Napoli o altro diploma di laurea equipollente a giudizio del Ministero delle colonie.

Le norme per il reclutamento e le promozioni degli interpreti redattori saranno stabilite con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

La carriera degli interpreti orali è regolata dalle norme dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270.

Art. 10.

Corpo postelegrafico coloniale.

Il Corpo postelegrafico coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo del personale direttivo (tabella XV);
- b) ruolo degli ufficiali postali e telegrafici (tabella XVI).

Le attribuzioni del personale postelegrafico sono stabilite dall'ordinamento per i servizi delle poste e dei telegrafi nelle Colonie.

Le norme per il reclutamento e le promozioni del personale del Corpo postelegrafico coloniale saranno stabilite con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 11.

Ammissione nei ruoli.

Per l'ammissione nei ruoli del personale dei Corpi tecnici coloniali si osservano le norme degli articoli 16 e 17 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni. Gli aspiranti devono essere di sana e robusta costituzione, che permetta di affrontare qualsiasi clima.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione.

Per le materie riguardanti il personale dei singoli Corpi tecnici, partecipa, con voto alle sedute del Consiglio di amministrazione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del rispettivo Corpo, in servizio al Ministero, purchè di grado non inferiore al 6°.

Art. 13.

Qualifiche e disciplina.

Per le note di qualifica del personale dei Corpi tecnici coloniali si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 18 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, con le variazioni stabilite nel comma seguenti.

Le note di qualifica del personale in servizio in Colonia sono compilate dal capo del servizio al quale l'impiegato appartiene.

Qualora l'impiegato sia distaccato presso le circoscrizioni politico-amministrative, le note sono accompagnate da un rapporto informativo del capo della circoscrizione.

Le note di qualifica dei capi dei servizi sono compilate dal funzionario preposto alla Direzione di Governo nella cui competenza rientra il servizio.

Le note di qualifica del personale in servizio in Colonia sono soggette a revisione da parte del Segretario generale del Governo ed a conferma da parte del Governatore.

Per la disciplina del personale dei corpi tecnici coloniali si applicano le norme degli articoli 55 a 67 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, e successive modificazioni, salvo per gli agenti di polizia per i quali saranno osservate le norme del regolamento previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 4.

Art. 14.

Promozioni.

Salvo quanto è disposto dai precedenti articoli 4, 9 e 10 per le promozioni del personale dei corpi di polizia, degli interpreti e postelegrafico, le promozioni del personale dei corpi tecnici sono conferite in base alle norme in vigore per i corrispondenti ruoli del personale delle Amministrazioni del Regno.

Le promozioni fino al quinto grado del ruolo direttivo dei centri sperimentali (Corpo agrario coloniale) sono conferite in base alle norme che regolano il personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

Corsi di perfezionamento.

L'Amministrazione coloniale può inviare gli impiegati di gruppo A dei corpi tecnici coloniali a seguire, nell'interesse del servizio, corsi di perfezionamento e di specializzazione professionale nel Regno e all'estero.

Il numero ed il trattamento degli impiegati inviati a frequentare i corsi è stabilito con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 16.

Personale di altre Amministrazioni dello Stato.

Per il funzionamento dei servizi che non rientrano nella competenza dei personali indicati nella prima parte dell'articolo 1, nè di quelli dei Corpi tecnici di cui all'articolo 2 del presente decreto, si provvede, di regola, con personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato, messo a disposizione dell'Amministrazione coloniale.

Il contingente di tale personale è determinato per ciascun servizio, distintamente per gruppi e per gradi, con decreti del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro competente, e con quello per le finanze.

Il personale messo a disposizione è considerato, distintamente per ciascun grado, per un'aliquota non superiore a due terzi nella posizione di fuori quadro ai sensi delle vigenti disposizioni, a seconda che trattasi di personale civile o militare, e per un'aliquota non inferiore ad un terzo nella posizione di comando intendendosi, a tale effetto, istituita quest'ultima posizione per i personali i cui ordinamenti attualmente non la prevedono.

Per esigenze temporanee e di carattere eccezionale dei servizi indicati nel precedente primo comma, può essere messo a disposizione dell'Amministrazione coloniale personale di altre Amministrazioni dello Stato in eccedenza ai contingenti determinati in conformità del precedente secondo comma, ed entro i limiti numerici fissati con decreti del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze; tale personale è considerato nella posizione di comando.

Art. 17.

Personale a contratto.

Per il funzionamento dei servizi previsti dal precedente articolo 2, per cui non riesce possibile provvedere in tutto mediante il personale dei Corpi tecnici e degli altri servizi per cui non riesce possibile provvedere mediante personale di altre Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo 16, può provvedersi all'assunzione di personale a

contratto, in base ai regolamenti previsti dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, Anno XII, n. 1992.

Il numero degli impiegati a contratto per i servizi delle Colonie e del Ministero è stabilito distintamente per categorie, con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, e può essere negli stessi modi modificato.

Art. 18.

Disposizioni varie.

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si applicano al personale dei Corpi tecnici coloniali le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni.

Per l'ammissione all'impiego, le promozioni e gli aumenti di stipendio si applicano le norme che concedono benefici speciali in relazione a servizi e benemerienze di guerra o per la causa nazionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

Conferimento dei posti dei ruoli di gruppo A.

Nella prima attuazione del presente decreto il conferimento dei posti dei ruoli di gruppo A, nei limiti che saranno stabiliti con i singoli bandi di concorso, sarà effettuato in base alle seguenti norme:

a) il Ministro per le colonie, qualora non intenda provvedere al conferimento dei posti di grado 4° in base all'articolo 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, potrà affidare la funzione inerente al grado medesimo per un periodo non superiore a tre anni a funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato o ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate, appartenenti a ruoli corrispondenti, provvisti del grado 5°, collocati nella posizione di comando, ai sensi del precedente articolo 16;

b) salvo il disposto del successivo articolo 25, per i posti dei gradi 5°, 6°, 7° e 9°, saranno espletati concorsi per titoli, nei modi previsti dall'articolo 24 del presente decreto;

c) per i posti del grado 8° saranno espletati concorsi per titoli ed esami nei modi previsti dall'articolo 24 del presente decreto; il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza detto grado o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami;

d) i posti dei gradi iniziali saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Ai fini esclusivi dell'applicazione del presente articolo, i 7 posti di direttore dei Centri agrari sperimentali si considerano ripartiti in ragione di uno al grado 5°, tre al 6° e tre al 7°, ed i 13

posti di vice direttore si considerano ripartiti in ragione di tre al grado 7°, cinque all'8° e cinque al 9°.

Art. 20.

Conferimento dei posti dei ruoli di gruppo B.

Nella prima attuazione del presente decreto il conferimento dei posti dei ruoli di gruppo B sarà effettuato in base alle seguenti norme:

a) i posti di grado 8° saranno coperti mediante concorsi per titoli nei modi previsti dall'articolo 24 del presente decreto;

b) i posti del grado 9° saranno coperti mediante concorsi per titoli ed esami nei modi previsti dall'articolo 24 del presente decreto; il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza detto grado o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami;

c) i posti dei gradi iniziali saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Art. 21.

Conferimento dei posti dei ruoli di gruppo C.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti dei gradi superiori all'iniziale nei ruoli di gruppo C saranno conferiti mediante concorso per titoli, in base alle norme del successivo articolo 24, salva l'applicazione dell'articolo 22.

I posti dei gradi iniziali saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Art. 22.

Disposizioni speciali per il ruolo degli ufficiali postelegrafici.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministero per le colonie è autorizzato a coprire non oltre venti posti nel ruolo degli ufficiali e telegrafici (gruppo C) mediante trasferimento di impiegati del ruolo di ordine o delle cariche speciali di gruppo C dell'Amministrazione coloniale.

Il trasferimento sarà effettuato al grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di origine e i funzionari trasferiti conserveranno l'anzianità di grado di cui sono provvisti; potranno inoltre essere promossi al grado superiore con l'osservanza delle disposizioni vigenti, qualora siano già provvisti dell'anzianità necessaria per la promozione al grado stesso.

Art. 23.

Disposizioni per gli ex-combattenti dell'Africa Orientale.

Nei concorsi per la prima attuazione del presente decreto, previsti dai precedenti articoli 19,

20 e 21, tre quarti dei posti dei gradi iniziali saranno riservati ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935, Anno XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed un quarto dei posti, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei in base alle norme in vigore.

Art. 24.

Concorsi per titoli e per titoli ed esami.

Ai concorsi per titoli e per titoli ed esami previsti dai precedenti articoli 19, 20 e 21, potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti:

a) impiegati dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, e in servizio permanente ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente ai gradi non superiori all'8° del gruppo A e al 9° del gruppo B, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado da conferire nel ruolo per cui il concorso è indetto.

I concorsi potranno essere indetti fra le predette categorie di aspiranti congiuntamente o separatamente, e le norme per il loro espletamento saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 25.

Disposizioni speciali.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministro per le colonie potrà conferire due posti di ispettore generale (grado 5°) del ruolo degli ufficiali di polizia coloniale e due posti di questore (grado 6°) dello stesso ruolo, nonché il posto di ispettore generale minerario (grado 5°) del ruolo degli ingegneri minerari, in base all'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084.

I concorsi per il conferimento dei posti superiori al grado iniziale, disponibili nel ruolo degli

ufficiali di polizia coloniale, saranno riservati alle seguenti categorie di aspiranti provvisti del grado pari o di quello immediatamente inferiore dei posti messi a concorso:

a) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno;

b) ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri;

c) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;

d) ufficiali delle altre forze armate dello Stato, che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale.

Art. 26.

Disposizioni speciali per i ruoli degli interpreti redattori e traduttori.

Il ruolo degli interpreti traduttori di cui alla tabella n. 4, allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, è soppresso, ed il personale che ad esso appartiene è collocato nel ruolo transitorio previsto dal precedente articolo 9 conservando il grado e l'anzianità di grado di cui è provvisto. La carriera del personale medesimo continuerà ad essere regolata dall'articolo 4 del citato Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992.

Gli interpreti traduttori potranno, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, domandare di esser trasferiti nel ruolo ausiliario dell'Amministrazione coloniale, conservando il grado e l'anzianità di grado di cui sono provvisti.

Gli interpreti traduttori dei gradi 8° e 9° che saranno trasferiti nel ruolo ausiliario predetto, potranno partecipare al concorso previsto dal secondo comma dell'articolo 19 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020; qualora alla data di pubblicazione del presente decreto il concorso sia stato bandito, il termine per la presentazione delle domande per gli aspiranti di cui al presente comma sarà riaperto per 30 giorni con decorrenza dalla stessa data.

Gli interpreti traduttori del grado 10°, che saranno trasferiti nel ruolo ausiliario predetto, potranno partecipare al concorso previsto dall'articolo 20 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, usufruendo all'occorrenza della riapertura di termini prevista dal precedente comma.

In corrispondenza al trasferimento di interpreti traduttori dei gradi 7° e 8° effettuato in applicazione del precedente secondo comma, saranno aumentati altrettanti posti nei corrispondenti gradi del citato ruolo ausiliario.

Gli altri posti che si renderanno disponibili per qualsiasi causa nel ruolo degli interpreti traduttori, saranno portati in aumento ai gradi iniziali del ruolo degli interpreti redattori.

Art. 27.

Disposizioni speciali per il ruolo degli interpreti orali.

Il ruolo degli interpreti orali di cui alla tabella n. 4, allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, è soppresso e gli impiegati che vi appartengono sono collocati nel ruolo degli interpreti orali previsto dal precedente articolo 9 conservando il grado e l'anzianità di grado di cui sono provvisti.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi superiori all'iniziale del predetto ruolo saranno coperti mediante promozioni, in base alle norme in vigore, degli impiegati collocati in applicazione del precedente comma; i posti che resteranno vacanti dopo tali promozioni saranno coperti mediante concorso per titoli seguendo le norme dell'articolo 24 del presente decreto; a tale concorso, non potranno partecipare coloro che dopo il trasferimento nel nuovo ruolo abbiano conseguito una promozione.

Agli effetti dei termini necessari per la promozione degli interpreti orali al grado 11^o, sarà applicato il secondo comma dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

I posti del grado iniziale saranno coperti mediante pubblico concorso nei modi normali.

Art. 28.

Personale eccedente gli organici.

I funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato attualmente addetti ai servizi che rientrano nella competenza del personale dei corpi tecnici di cui all'articolo 2 del presente decreto, saranno restituiti alle Amministrazioni di origine a mano a mano che saranno sostituiti dai funzionari assunti nei ruoli dei predetti corpi tecnici, in base alle norme dei precedenti articoli 19, 20, 21 e 25.

Il personale delle altre Amministrazioni dello Stato che in dipendenza dell'attuazione del presente decreto risulterà in eccedenza alle dotazioni numeriche di ciascun servizio, gruppo e grado, determinate in base al precedente articolo 16, sarà restituito alle Amministrazioni di origine entro tre mesi dall'approvazione delle dotazioni medesime.

Il personale a contratto che dopo l'attuazione del presente decreto risulterà in eccedenza ai limiti previsti dal precedente articolo 17, sarà licenziato alla scadenza stabilita nel contratto o nell'atto di impegno.

Art. 29.

Nei ruoli dei personali civili di seguito specificati, dipendenti dai Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, sono apportate le seguenti riduzioni di posti:

MINISTERO DELL'INTERNO.

Grado	RUOLI DEL PERSONALE			dei funzionari di pubblica sicurezza
	medico	veterinario	chimico	
7°	3	2	—	10
8°	4	2	1	12
9°	4	2	1	12
10°	4	1	—	16
	—	—	—	—
Totali . . .	15	7	2	50
	=	=	=	=

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Ruoli del personale del Genio civile.

Grado	Ingegneri	Geometri
7°	3	—
8°	4	6
9°	8	8
10°	9	11
11°	—	
	=	=
Totali . . .	24	25
	=	=

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Grado	Personale del ruolo direttivo postelegrafico	Personale del ruolo degli ufficiali postelegrafici
7°	2	—
8°	2	—
9°	4	10
10°	7	20
11°	—	40
12°	—	70
13°	—	10
	—	—
Totali . . .	15	150
	=	==

Art. 30.

I funzionari che in dipendenza delle riduzioni stabilite dal precedente articolo 29 risulteranno in eccedenza di posti del proprio grado saranno riassorbiti con le successive vacanze.

Art. 31.

L'attuazione dei ruoli preveduti dal presente decreto sarà effettuata per non oltre la metà del complesso dei posti in essi stabiliti entro il corrente esercizio finanziario; il completamento potrà essere effettuato nell'esercizio successivo.

Art. 32.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 1º dicembre 1936-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro

proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LESSONA —
COBOLLI-GIGLI — BENNI —
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ALLEGATO

TABELLA I.

CORPO DELLA POLIZIA COLONIALE

RUOLO DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA COLONIALE, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	Qualifica militare
4º	Capo della polizia coloniale	1	Comandante generale
5º	Ispettore generale	3	Maggiore generale
6º	Questore	10	Colonnello
7º	Vice questore	15	Tenente colonnello
8º	Ispettore capo	18	Maggiore
9º	Primo ispettore	45	Capitano
10º	Ispettore	50	Tenente
11º	Ispettore aggiunto		Sottotenente
—	Aspirante ispettore	—	Aspirante
Totale posti		142	

TABELLA II.

CORPO SANITARIO COLONIALE

RUOLO DEI MEDICI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4º	Ispettore generale capo di sanità	1
5º	Ispettore generale di sanità	2
6º	Ispettore di sanità di 1ª classe	7
7º	Ispettore di sanità di 2ª classe	8
8º	Medico capo	45
9º	Primo medico	80
10º	Medico	40
—	Medico in prova	—
Totale		183

TABELLA III.

CORPO SANITARIO COLONIALE

RUOLO DEI VETERINARI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale veterinario	1
6°	Ispettore veterinario di 1ª classe.	5
7°	Ispettore veterinario di 2ª classe.	7
8°	Veterinario capo	10
9°	Primo veterinario	15
10°	Veterinario	12
—	Veterinario in prova	—
Totale		50

TABELLA IV.

CORPO SANITARIO COLONIALE

RUOLO DEI CHIMICI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettore chimico di 1ª classe.	2
7°	Ispettore chimico di 2ª classe.	3
8°	Chimico capo	4
9°	Primo chimico	4
10°	Chimico	3
—	Chimico in prova	—
Totale		16

TABELLA V.

CORPO DEL GENIO CIVILE COLONIALE

RUOLO DEGLI INGEGNERI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	2
6°	Ingegnere capo di 1ª classe	8
7°	Ingegnere capo di 2ª classe	15
8°	Ingegnere di 1ª classe	20
9°	Ingegnere di 2ª classe	30
10°	Ingegnere di 3ª classe	20
—	Ingegnere in prova.	—
Totale		95

TABELLA VI.

CORPO DEL GENIO CIVILE COLONIALE
RUOLO DEI GEOMETRI, GRUPPO B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Geometra capo.	18
9°	Primo geometra	30
10°	Geometra	} 32
11°	Geometra aggiunto.	
Totale		80
		==

TABELLA VII.

CORPO MINERARIO COLONIALE

RUOLO DEGLI INGEGNERI MINERARI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale minerario.	1
6°	Ingegnere capo minerario di 1 ^a classe	3
7°	Ingegnere capo minerario di 2 ^a classe	5
8°	Ingegnere minerario di 1 ^a classe.	7
9°	Ingegnere minerario di 2 ^a classe.	8
10°	Ingegnere minerario di 3 ^a classe.	4
—	Ingegnere minerario in prova	—
Totale		28
		==

TABELLA VIII.

CORPO MINERARIO COLONIALE

RUOLO DEGLI AIUTANTI MINERARI, GRUPPO B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Aiutante minerario capo	6
9°	Primo aiutante minerario	10
10°	Aiutante minerario	} 15
11°	Aiutante minerario aggiunto.	
—	Aiutante minerario aggiunto in prova	—
Totale		31
		==

TABELLA IX.

CORPO AGRARIO COLONIALE

RUOLO DIRETTIVO DEI CENTRI AGRARI SPERIMENTALI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4 ^o	Direttore superiore	1
5 ^o	Direttore di 1 ^a classe.	7
6 ^o	Direttore di 2 ^a classe.	
7 ^o	Direttore di 3 ^a classe.	13
7 ^o	Vice direttore di 1 ^a classe.	
8 ^o	Vice direttore di 2 ^a classe.	
9 ^o	Vice direttore di 3 ^a classe.	15
10 ^o	Sperimentatore.	—
—	Sperimentatore in prova	—
Totale		36

TABELLA X.

CORPO AGRARIO COLONIALE

RUOLO DEGLI ISPETTORI AGRARI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5 ^o	Ispettore agrario generale.	1
6 ^o	Ispettore agrario superiore	6
7 ^o	Ispettore agrario capo	8
8 ^o	Ispettore agrario principale	12
9 ^o	Ispettore agrario	17
10 ^o	Ispettore agrario aggiunto.	18
—	Ispettore agrario in prova	—
Totale		62

TABELLA XI.

CORPO AGRARIO COLONIALE

RUOLO DEGLI ESPERTI AGRARI, GRUPPO B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8 ^o	Esperto agrario di 1 ^a classe.	10
9 ^o	Esperto agrario di 2 ^a classe.	25
10 ^o	Esperto agrario di 3 ^a classe.	85
11 ^o	Esperto agrario di 4 ^a classe.	
—	Esperto agrario in prova	—
Totale		120

TABELLA XII.

CORPO DEGLI INTERPRETI COLONIALI

RUOLO DEGLI INTERPRETI REDATTORI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Direttore del servizio di traduzione	1
7°	Interprete redattore capo	2
8°	Interprete redattore di 1ª classe	3
9°	Interprete redattore di 2ª classe	4
10°	Interprete redattore di 3ª classe	} 5
11°	Interprete redattore di 4ª classe	
—	Interprete redattore in prova	—
Totale		15
		==

TABELLA XIII.

CORPO DEGLI INTERPRETI COLONIALI

RUOLO DEGLI INTERPRETI TRADUTTORI (TRANSITORIO), GRUPPO B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Traduttore capo di 1ª classe	2
8°	Traduttore capo di 2ª classe	3
9°	Traduttore di 1ª classe	} 6
10°	Traduttore di 2ª classe	
Totale		11
		==

TABELLA XIV.

CORPO DEGLI INTERPRETI COLONIALI

RUOLO DEGLI INTERPRETI ORALI, GRUPPO C.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Interprete orale capo	5
10°	Interprete orale di 1ª classe	8
11°	Interprete orale di 2ª classe	10
12°	Interprete orale di 3ª classe	15
13°	Interprete orale aggiunto	7
—	Interprete orale in prova	—
Totale		45
		==

TABELLA XV.

CORPO POSTELEGRAFICO COLONIALE

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Ispettore superiore	4
7°	Ispettore capo	6
8°	Ispettore di 1ª classe	8
9°	Ispettore di 2ª classe	12
10°	Ispettore aggiunto	} 14
11°	Vice ispettore	
—	Vice ispettore in prova	—
Totale		45

TABELLA XVI.

CORPO POSTELEGRAFICO COLONIALE

RUOLO DEGLI UFFICIALI POSTALI E TELEGRAFICI, GRUPPO C.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Ufficiale capo	60
10°	Ufficiale di 1ª classe	70
11°	Ufficiale di 2ª classe	100
12°	Ufficiale di 3ª classe	100
13°	Ufficiale aggiunto	70
—	Ufficiale aggiunto in prova	—
Totale		400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze
THAON DI REVEL.

Il Ministro per le colonie
LESSONA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BONGIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIOVANNI. Onorevoli Colleghi. Col Regio decreto-legge che è al nostro esame, per essere convertito in legge dello Stato, il Regio Governo affronta l'interessante problema dei servizi tecnici e speciali nell'Africa Italiana ritenendo che questi, dopo la conquista dell'Impero, richiedano la creazione di corpi distinti dai similari esistenti nel Regno, dai quali, finora, le Colonie hanno attinto l'occorrente personale specializzato.

Concordo in questo criterio e, dopo la chiara illustrazione che ne ha fatto l'onorevole collega relatore, mi limito a rivolgere all'onorevole Ministro dell'Africa Italiana due raccomandazioni, il cui accoglimento non implica, per ora almeno, mutamenti nel testo presentato.

La prima raccomandazione è che l'onorevole Ministro si valga della sua facoltà di procedere gradualmente, anziché in una sol volta, all'assunzione del personale tecnico e speciale enumerato nel Regio decreto-legge, in relazione ai bisogni che saranno man mano accertati. E ciò perché non è da escludere che l'assestamento dell'Impero

tuttora in atto, e una più profonda conoscenza delle sue esigenze facciano apparire taluno fra gli organici previsti esuberanti al bisogno o siano per consigliare una diversa proporzione fra le specializzazioni.

Mi riferisco, in particolar modo, al Corpo della polizia coloniale, della quale, mentre è evidente l'urgenza di dar vita alla parte da adibirsi al servizio politico e al servizio di vigilanza della popolazione metropolitana, di minore evidenza è oggi la necessità della sua precisazione quantitativa e qualitativa nel settore dei servizi indigeni.

Le formazioni militari irregolari, le bande, ad esempio, le quali ai sensi dell'articolo 4 comma E dovranno entrare a far parte del nuovo corpo di polizia, sono di loro natura mutevoli e temporanee. Create, in tutte le nostre Colonie, nei periodi di insicurezza, sono andate poi, di pari passo colla pacificazione, diminuendo di importanza e di forza; in Libia sono scomparse. Se le bande di frontiera avevano precisi scopi e riconosciuta necessità di vita nelle antiche nostre colonie dell'Africa Orientale, quando queste confinavano con uno stato barbarico, tale necessità è oggi meno sentita, dato che l'Impero confina col Sudan anglo-egiziano e con colonie di Stati civili.

Regolare nel tempo la costituzione degli organici della polizia coloniale e degli altri Corpi tecnici e speciali, adeguandola gradualmente ad esigenze che oggi non è dato di precisare, parmi misura prudenziale opportuna.

La seconda raccomandazione che rivolgo all'onorevole Ministro è quella di voler tener conto, in sede regolamentare, della necessità, finora sempre riconosciuta a tutti i nazionali civili e militari adibiti a servizi coloniali, di alternare i soggiorni nelle terre d'Africa con periodi di permanenza nella Madrepatria; non solo, ma anche dell'eventualità, che non può essere esclusa *a priori*, che taluno venga a trovarsi nell'imperiosa necessità, per ragioni di salute o per altra causa, di dover rinunciare alla vita coloniale, pur conservando la piena idoneità al servizio della sua specialità in Patria.

Per alcune categorie, fra quelle contemplate nel Regio decreto-legge in esame, questa rotazione potrà essere assicurata nell'ambito stesso dell'Amministrazione coloniale o mediante opportuni e non difficili accordi fra questa ed altre Amministrazioni.

Così, per il Corpo sanitario coloniale, l'auspicata creazione di un ospedale coloniale in località adatta dell'Italia meridionale e l'incremento della provvida istituzione delle Cliniche per malattie tropicali, potranno consentire la rotazione dei medici coloniali, giovando altresì al loro perfezionamento scientifico.

Così, anche nel Corpo agrario coloniale, il servizio presso gli Uffici agrari delle diverse Colonie potrà essere alternato con prestazioni non meno redditizie presso l'Ispettorato agrario del Ministero dell'Africa Italiana e presso l'Istituto agri-

colo coloniale di Firenze, istituzione altamente benemerita, alla quale la consapevole saggezza dell'onorevole Ministro Lessona ha già assicurato uno sviluppo proporzionato alle presenti e future esigenze dei nostri possessi africani e un notevole ampliamento di funzioni.

Così, infine, per i Corpi tecnici dotati di scarso personale sarà possibile al Ministero dell'Africa Italiana determinare funzioni che possano vantaggiosamente essere esercitate in Italia, assicurando in tal guisa una ristretta rotazione del personale.

Ma per gli altri Corpi tecnici e speciali aventi personale numeroso, come quelli della polizia e delle poste, e come per il Corpo tanto benemerito, già legalmente costituito col precedente Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, dei maestri elementari coloniali, la rotazione, ossia l'alternarsi dei servizi nelle Colonie con servizi in Patria, è problema di non facile soluzione. Due vie si aprono: o nuove intese con i competenti Ministeri, per riversare temporaneamente o definitivamente un'aliquota del personale tecnico e speciale delle Colonie nei Corpi similari metropolitani; o adottare un sistema analogo a quello in uso per i funzionari inglesi delle Indie, di un anno di congedo in Patria, cogli assegni coloniali, dopo un soggiorno di cinque anni in India. La prima delle due soluzioni mi parrebbe preferibile alla seconda.

Il rendimento del lavoro umano è sempre proporzionale alle condizioni di salute e di spirito di chi lo compie; e la vita in paesi esotici è più estenuante che non quella nel paese ove si è nati e cresciuti. Di più la sana e santa campagna intrapresa, con alto fervore, dal nostro Governo e dal Partito Nazionale Fascista, per la purità della razza e per preservare gli Italiani d'Africa dal temuto indigenamento o insabbiamento, che dir si voglia, troverà necessariamente serio ostacolo al suo successo nella prolungata, ininterrotta permanenza in Colonia di numerosi dipendenti dallo Stato.

Il rituffo nell'atmosfera della Patria, dopo un lungo soggiorno in Africa, è oggi, per la maggior parte, una necessità fisiologica, per tutti una necessità spirituale. Soltanto in avvenire, quando colla colonizzazione di popolamento si saranno create comunità di Italiani nati, acclimatati e aventi i loro interessi nelle terre d'oltremare, tali necessità andranno man mano attenuandosi.

Confido che l'onorevole Ministro vorrà benevolmente accogliere anche questa mia seconda raccomandazione e, col ben noto suo vivo, umano interessamento alle sorti del personale che da lui dipende, saprà trovare ai problemi che ho avuto l'onore di segnalare, soluzioni vantaggiose non meno per lo Stato che per gli individui. (*Applausi*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Onorevoli senatori, ringrazio anzitutto il senatore Bongiovanni delle parole benevole che ha avuto per la relazione, con la quale, a nome della Commissione, ho riferito al Senato

su questo importante provvedimento. E dico « importante » perchè effettivamente è un decreto-legge che contiene provvedimenti grandiosi corrispondenti alle esigenze dei vasti territori dell'Impero e della nuova vita coloniale.

Con questo provvedimento si creano dei ruoli tecnici, perchè il provvedimento riguarda unicamente i servizi tecnici, cioè le esigenze tecniche di tutta l'amministrazione coloniale. I ruoli sono sette: Corpo di polizia coloniale, Corpo sanitario coloniale, Corpo del Genio civile coloniale, Corpo minerario coloniale, Corpo agrario coloniale, Corpo degli interpreti coloniali, Corpo postelegrafico coloniale.

Si tratta di un complesso totale di 1.350 unità, reso necessario dalle esigenze dei nuovi territori dell'Impero.

Il decreto disciplina tutta la materia e mi pare che la disciplini organicamente, in analogia alle disposizioni che reggono, in Italia, lo stato giuridico del personale. Con molta opportunità il reclutamento, che è così importante per quel che riguarda il futuro andamento dei servizi e la capacità dei funzionari, sarà fatto con le norme ordinarie, ossia concorsi ad esami, come si fa nel Regno.

Questo personale avrà il suo stato giuridico, i suoi gradi corrispondenti a quelli esistenti nel Regno; soltanto, con senso di opportunità politica, nella prima attuazione di questo nuovo ruolo, vi saranno dei concorsi interni — con preferenza per gli ex-combattenti — concorsi interni per titoli. Da questo punto di vista mi pare che non vi sia nulla da obiettare.

Ed ora vengo alle osservazioni del collega Bongiovanni. Alla sua prima raccomandazione, che cioè questi organici vengano attuati gradualmente, io mi associo.

Con l'attuazione graduale si avranno i seguenti vantaggi: prima di tutto, l'assunzione di questo nuovo personale sarà fatta in relazione allo sviluppo dei servizi, servizi che andranno aumentando in seguito; in secondo luogo si avrà anche il vantaggio finanziario, perchè l'onere, in principio, sarà minore, e andrà aumentando man mano che aumenterà anche il rendimento delle Colonie; in terzo luogo si avrà un altro vantaggio, anche in relazione alle osservazioni che sono state fatte nella prima parte del discorso dell'onorevole Bongiovanni; si potrà, con l'esperienza decidere se sia possibile una riduzione. Non è escluso, e dobbiamo anzi augurarci che l'andamento della vita dell'Impero sia così felice, anche nei riguardi finanziari, da rendere insufficienti gli organici previsti.

Più grave è la seconda parte del discorso del senatore Bongiovanni; e io dico francamente che quando ho preparato la relazione mi sono fatto anche io la stessa osservazione che ha fatto l'onorevole Bongiovanni e ho avuto qualche perplessità; perchè finora il personale coloniale era reclutato con destinazioni temporanee; e si determinava così una rotazione, un avvicendamento. E ciò avviene tuttora e avverrà per il personale

amministrativo, per i magistrati, per gli ufficiali. Qui si tratta invece di ruoli tecnici; nè sarebbe facile cambiare i criteri di questa organizzazione. Questo è il concetto fondamentale: creare un personale precisamente per la Colonia, che si specializzi nella Colonia, adatto ai servizi della Colonia, e che si affezioni al servizio coloniale e quindi percorra tutta la sua carriera in Colonia. Se questo non avveniva per il passato, ciò si spiega perchè non avevamo nel passato possedimenti coloniali di grande estensione, ma oggi che abbiamo conquistato un Impero con un territorio così vasto, si comprende benissimo che vi debba essere un personale che assuma il servizio coloniale e sviluppi tutta la carriera in Colonia. D'altra parte l'avvicendamento non mi pare sia facile, perchè si tratta di un ruolo tecnico, specializzato, e se si dovesse fare l'avvicendamento che cosa accadrebbe? Molti di questi funzionari, dopo che hanno percorso parecchi anni di carriera nella Colonia, ed avere acquistato le conoscenze necessarie ed essersi adattati all'ambiente coloniale, in Italia non potrebbero trovare un collocamento proficuo, perchè in Italia mancherebbero i servizi adatti per l'utilizzazione di queste speciali capacità.

D'altra parte i funzionari del Regno andrebbero in Colonia senza avere la necessaria specializzazione.

Io non so quale sia il pensiero dell'onorevole Ministro, ma io penso che, per quanto sia desiderabile di accogliere i consigli e i suggerimenti che autorevolmente sono stati dati del senatore Bongiovanni, la struttura organica del provvedimento non sia tale da rendere facile quel sistema di avvicendamento. Ora se l'onorevole Ministro, come io penso, accetterà la prima raccomandazione che è quella di una attuazione graduale, l'esperienza poi ci potrà dire molte cose.

Innanzitutto non è escluso che lo stesso personale, stabilizzato in Colonia con le proprie famiglie, non desideri affatto il ritorno, e tanto meno la rotazione con altri funzionari del Regno. Che se qualche temperamento si dimostrasse necessario, sarà sempre possibile, e tanto più sarà facile se i ruoli non saranno stati tutti completati.

Esposte queste considerazioni e tenuto conto della notevole importanza di questo provvedimento, sul quale ho espresso il pensiero della Commissione nella relazione distribuita, ed accettando in massima le raccomandazioni fatte dal senatore Bongiovanni, propongo al Senato l'approvazione del disegno di legge (*Approvazioni*).

LESSONA, *ministro dell'Africa Italiana*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LESSONA, *Ministro dell'Africa Italiana*. Ringrazio gli onorevoli senatori Bongiovanni e Berio delle parole benevole con cui hanno voluto commentare questo disegno di legge, e sono lieto di annunciare ad entrambi che il criterio della gradualità da loro così vivamente raccomandato è già nel pensiero mio, e trova la sua applicazione anche

nel numero esiguo di 1.350 unità concesse dalla Finanza per l'attuazione dei ruoli tecnici.

In verità, quando si pose allo studio il problema dell'attuazione dei ruoli tecnici, il Ministero dell'Africa Italiana ritenne che un minimo potesse stabilirsi nella cifra di 2.000 unità, che peraltro non era sufficiente agli scopi. Senonchè, proprio per quel concetto della gradualità cui è stato ora accennato, ed anche per un concetto restrittivo finanziario, abbiamo ridotto la cifra a 1.350 unità, che rappresenta meno del minimo indispensabile per attrezzare nelle linee fondamentali i vari servizi.

In quanto alla raccomandazione sulla polizia coloniale, vorrei far osservare al senatore Bongiovanni che io sono pienamente d'accordo con lui che le bande di polizia cessano di avere una funzione efficace quando il territorio è completamente pacificato. Ma il senatore Bongiovanni mi vorrà dare certamente atto che data l'immensità del territorio, e la particolarità dei rapporti delle varie popolazioni, si esercitano ancora delle piccole razzie tra cabila e cabila. È quindi necessario svolgere un'azione efficace non da parte delle truppe regolari, che vorrei riservare esclusivamente a scopi militari, ma da parte di queste bande di polizia, le quali serviranno pure a dare a tutti gli abitanti la sensazione precisa che oggi, col regime italiano, si dovranno troncane queste lotte, e si dovrà smettere di vivere rubacchiando a destra ed a sinistra il bestiame.

D'altronde anche qui le cifre non sono tali, io penso, da preoccupare il senatore Bongiovanni. Noi prevediamo che per un inizio di servizi delle bande si possano avere in totale 3.500 uomini, dei quali 2.500 saranno riservati ai servizi di confine e solo un migliaio, divisi in dieci bande di cento uomini ciascuna, ai servizi della polizia interna. Il senatore Bongiovanni ha osservato che non avendo più ormai ai nostri confini uno Stato barbarico, noi non abbiamo più il motivo che prima ci consigliava l'esistenza dei dubat e delle bande in Somalia e in Eritrea. Voglia consentirmi il senatore Bongiovanni di osservare, senza alcuna allusione maligna, che il mutamento dei nostri vicini non ha migliorato la situazione di confine per quel che ha riguardo agli inevitabili urti fra le popolazioni che abitano precisamente le zone di confine del nostro Impero e della Somalia inglese e francese, del Kenia, del Sudan anglo-egiziano. Inoltre vi saranno sempre gli sconfinamenti, i contrabbandi, la transumanza di popolazioni che passano dall'una all'altra colonia per ragioni di abbeverata o per motivi di razzia; quindi io credo che per il momento sia assolutamente necessario mantenere queste bande con questi compiti di polizia, fermo restando che, non appena la situazione lo consigli, potranno esser modificate in unità dell'esercito regolare o anche soppresse.

La seconda raccomandazione, che il senatore Bongiovanni mi ha rivolto e alla quale il senatore Berio si è associato, è quella riguardante la rota-

zione dei funzionari nelle Colonie. Quando si è trattato di costituire questi ruoli tecnici sulla cui opportunità credo che tutti siano d'accordo per le ragioni espresse così esaurientemente dal senatore Berio, io stesso mi sono posto il quesito se fosse possibile di avere dei funzionari coloniali che dovessero svolgere prevalentemente la loro vita in Colonia e, dopo molta meditazione, ho risolto affermativamente l'interrogativo propostomi. Il nostro Impero non è, grazie a Dio, solo composto di zone inabitabili e in cui la salute debba essere danneggiata; abbiamo delle zone saluberrime molto più salubri di quello che normalmente si crede, così come ha dimostrato la guerra. Tutto l'altipiano abissino è una zona fatta, direi quasi a posta, per rinforzare la salute di coloro che, avendo vissuto nel bassopiano, possano recarvisi a cambiare aria. Finalmente i turni di licenza sono sempre esistiti ed esisteranno a maggior ragione in avvenire.

E quando il senatore Bongiovanni mi dice che la necessità di mantenere in servizio alcuni funzionari, permanentemente inabili al servizio coloniale, potrebbe essere risolta applicandoli a dei servizi nella madre patria, io lo pregherei di considerare che una aliquota proporzionale a quella esistente già fin da ora, nei funzionari della carriera amministrativa, esisterà sempre anche per i ruoli tecnici presso il Ministero e che finalmente oggi vige la massima che un funzionario dichiarato permanentemente inabile ai servizi coloniali, può essere collocato a riposo appunto per questa ragione. Massima che sarà attuata col massimo senso di comprensione perchè è evidente che chi ha l'onore di presiedere l'Amministrazione coloniale deve portare quello spirito di schietta solidarietà umana verso funzionari che possono avere durante il periodo del loro servizio contratte delle malattie.

Finalmente i funzionari possono anche dall'Africa Orientale passare alla Libia, e gli onorevoli Senatori sanno bene che ormai vivere in Libia significa vivere in una plaga saluberrima e mediterranea, come le località dell'Italia nostra meridionale.

Mi rendo conto delle preoccupazioni del senatore Bongiovanni, per quanto riguarda il ruolo degli agrari e il ruolo dei sanitari. Per gli agrari egli sa che appunto con la creazione di un ispettorato agrario presso il Ministero delle colonie, e con la modifica in atto dell'Istituto Agricolo Coloniale, avremo modo di venire incontro a quella rotazione che il senatore Bongiovanni desidera. Per i sanitari sono lieto di annunciare al Senato che sono quasi risolte le trattative tra l'Amministrazione dell'Africa Italiana e il Ministero della guerra per l'acquisto di un ospedale ad Aversa. Si tratta di un ospedale che è stato costruito dall'Amministrazione militare e che l'Amministrazione sarebbe lieta di cedere a quella dell'Africa italiana. Come sempre, purtroppo, l'acquisto è ritardato da disponibilità di bilancio; ma il principio si è già affermato vittoriosamente ed io mi auguro ben presto di poter

assicurare all'Amministrazione coloniale il funzionamento ad Aversa di questo ospedale. Per le cliniche tropicali non è competenza mia e possibilità mia di provvedere; io ho raccomandato e raccomando sempre al camerata dell'Educazione nazionale il potenziamento di questi istituti e di queste cliniche. Per quanto riguarda la mia amministrazione ho dato e darò larghi aiuti alla clinica tropicale di Roma, la quale sin da ora è in condizione di ospitare cento ammalati e all'occorrenza potrebbe ricoverarne centoventi e bisogna dire che ha fatto fronte a tutti i bisogni fino al giorno d'oggi.

Il senatore Bongiovanni ha toccato anche un tasto delicato: quello della possibilità che, col prolungarsi della permanenza dei nostri funzionari nell'Africa Orientale Italiana, avvenga quel fenomeno dell'insabbiamento che noi tutti deprechiamo e che io, presi gli ordini dal Duce, combatto con ogni energia. Qui occorre superare una certa mentalità che nel vecchio ambiente coloniale si era stabilita; bisogna sostenere ed ammettere come possibile l'invio delle famiglie dei funzionari coloniali in Colonia; oserei dire che è un pregiudizio quello di insistere che la famiglia non possa seguire il funzionario in quasi tutte le località dell'Impero, non parliamo della Libia. Il funzionario e l'ufficiale possono farsi seguire dalla propria famiglia ed il Ministero dell'Africa Italiana, provvede a che si creino quelle condizioni di fatto per rendere possibile il trasporto delle famiglie. Sono infatti in corso costruzioni accelerate per abitazioni di funzionari e di ufficiali a Mogadiscio, ad Addis Abeba, ad Harar e si procederà anche a Dessiè, Gondar, Gimma, e a Dire Daua. Perchè è chiaro che imponendo una legge nuova bisogna creare le condizioni necessarie perchè questa legge possa essere applicata. È evidente che se si ordina che il funzionario si faccia seguire dalla famiglia, bisogna anche trovare gli alloggi per la famiglia stessa. Anche nelle Residenze e nei Commissariati è possibile questo e vi sono già stati esempi nel passato. Bisogna solamente che tutti si persuadano della necessità di portare anche le donne italiane in Colonia; così sarà facilitata quella difesa della nostra razza, che è uno dei canoni fondamentali della politica fascista.

Io sono certo che noi (accanto al funzionario ed al militare, l'agricoltore e l'industriale) popoleremo l'Africa Italiana di una massa di italiani che farà sentire il peso della sua educazione, della sua cultura, della sua superiorità e irradierà il senso dell'italianità non solamente in Abissinia, ma anche al di là dei confini di tutto l'Impero.

Sono convinto che l'istituzione di questi ruoli tecnici sarà apportatrice di enormi vantaggi alla Amministrazione coloniale. È per noi vecchi colonialisti una grande vittoria aver ottenuto dal Duce la facoltà di costituirli. Li esamineremo alla prova, li modificheremo, se sarà il caso di modificarli, non solo nella gradualità numerica, ma anche nell'applicazione delle loro funzioni e del

loro rendimento. Io sono sicuro e sono certo che il Senato, approvando questo decreto-legge, compirà, come sempre, un gesto a favore dello sviluppo e del potenziamento dell'Impero e della prosperità economica della nostra Patria (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale di ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale » (N. 1621). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.) » (N. 1622). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.) ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti » (N. 1623). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 19 dicembre 1936 - Anno XV, n. 2467, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti i Regi decreti 7 febbraio 1926-IV, n. 269, che approva l'ordinamento fondiario per l'Eritrea; 23 novembre 1931-X, n. 1553, sulla valorizzazione agricola delle pendici orientali dell'altopiano eritreo; 8 giugno 1911, n. 820, sulla messa in valore dei terreni disponibili nella Somalia Italiana; 24 gennaio 1929-XII, n. 226, che reca

modificazioni all'ordinamento per le concessioni agricole nella Somalia Italiana;

Considerato che coloro che hanno partecipato in qualità di combattenti alle operazioni militari nei territori dell'Africa Orientale debbano essere a chiunque altro preferiti nel colonizzare i territori stessi;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana che saranno destinate alla colonizzazione agraria in tutte le sue varie forme, hanno diritto di assoluta preferenza, fra i richiedenti di uno stesso lotto, coloro che hanno ivi partecipato, in qualità di combattenti, alle operazioni militari, sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FAINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA. Onorevoli Colleghi, questo decreto-legge risponde alle precise dichiarazioni del Duce che, come sempre, ha compreso prima e meglio di ogni altro, le necessità del Paese e vi ha provveduto, dopo lunga, precisa preparazione sia bellica, sia morale.

Sono note le antipatriottiche o le miopi ragioni per le quali l'idea coloniale è stata incompresa o addirittura contrastata in Italia, da molti anni, dagli uomini politici, non soltanto di sinistra, ma anche da molti di destra, nonostante l'opera tenace, gagliarda, mirabile di qualche sfortunato precursore.

Qualcuno in Italia in un primo tempo, non ha compreso tutte le ragioni e la conseguente asso-

luta necessità della guerra etiopica « la più giusta delle guerre che la storia ricordi » ed ha cercato vilmente di ostacolarla.

Pure nelle nostre lontane colonie, c'è stato qualche tentativo analogo, quanto mai subdolo e capzioso, ma del tutto vano, perchè le truppe l'hanno bene e fin dall'inizio, compresa; anche i soldati più semplici, l'hanno per così dire, intuita. Quante volte abbiamo inteso i nostri magnifici soldati, prevalentemente rurali, esclamare vedendo messi feracissime: « con questa terra io potrei concimare la mia », oppure « se avessi a casa mia questa terra, in pochi anni da contadino, diventerei proprietario ».

Noi ufficiali abbiamo tratto partito da queste, così spontanee osservazioni, per incoraggiarli sempre più, al cimento e al lavoro. Ho letto più volte lettere in cui i soldati descrivevano ai parenti lontani, queste fertili plaghe, lettere che naturalmente erano poi lette e largamente commentate nelle famiglie, nel modo più simpatico e confortevole, contribuendo così molto efficacemente, a dissipare in Italia prevenzioni, preoccupazioni e freddezze. Di guisa chè questo decreto-legge può ritenersi maturato nella coscienza nazionale da tempo, certo assai prima che venisse redatto e presentato al Parlamento.

La celebrazione della vittoria svoltasi in modo fantastico, superiore ad ogni aspettativa e così commovente, nella nuova Roma imperiale, nei giorni scorsi, conferma l'origine squisitamente popolare e nazionale della guerra e di questo decreto-legge che ne è una giusta e logica conseguenza.

D'altra parte anche nei confronti delle altre Nazioni, è stata indicata fra le principali ragioni della guerra appunto la necessità di dare lavoro e possibilità di vita a tanti nostri connazionali e di arrivare a produrre complessivamente quanto è strettamente necessario, almeno al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, — nel senso ampio e complesso della parola — del nostro popolo; ed ottenere, per quanto possibile, le materie prime indispensabili al nostro Paese. Per queste e per altre ragioni, è evidente l'importanza grandissima che la generale aspettativa abbia la più ampia e salda applicazione, mantenendo le belle tradizioni antiche e perfezionandole con l'armonizzarle al pensiero ed all'azione fascista.

Questo decreto-legge ed il pensiero del Governo che lo ha ispirato e che per vari elementi, ci è abbastanza noto, lascia comprendere che appunto ed essenzialmente questi sono stati gli scopi della guerra etiopica e che, a differenza di quanto è accaduto in altre Nazioni, la conquista non fu ispirata a concetti di egemonia e di interessi economici essenzialmente capitalistici, a beneficio di ristrettissimi gruppi di persone. Di guisa chè ben a ragione il Duce ha detto che « questa è veramente la guerra del popolo ». Non si ripeterà più il fatto compassionevole ed umiliante che lavoratori italiani vadano a mendicare lavoro e pane

in America ed altrove, fecondando con la loro sudata e troppo spesso misconosciuta opera, terre straniere. La maggior parte delle terre etiopiche sarà dunque assegnata ai combattenti ed ai mutilati, saggiamente organizzati, con meditate ed adeguate forme di contratti ad economia sia individuale, sia collettiva. Subordinatamente si potranno consentire ed anche favorire ben disciplinati esperimenti di colonizzazione a base di media e grande proprietà, singole e comunque associate, con funzioni e scopi essenzialmente integrativi; giacchè in un territorio grande tre volte e mezzo l'Italia, generalmente fertile, ed ancora così poco popolato, c'è posto per tutti.

Naturalmente dicendo combattenti e mutilati intendo parlare non solo dei soldati, ma anche degli ufficiali, i quali possono pure svolgere la loro attività, certo non meno utile, in diverse, molteplici forme.

Il fatto che in Libia ed in Somalia, in condizioni ben più difficili, dopo alcuni insuccessi, siamo riusciti, è di buon augurio; ma dobbiamo comunque evitare qualche errore allora accaduto, tanto più che il successo si è raggiunto, ma con sacrifici non lievi e con grande dispendio.

In Etiopia invece, abbiamo per fortuna, terre generalmente fertili, clima in gran parte buono ed un complesso di elementi materiali favorevoli, ma soprattutto abbiamo ormai raggiunto la preparazione delle anime.

Vediamo ora come possiamo meglio valerci di questa favorevole situazione.

Da alcuni autorevoli studiosi è stato affermato che il miglior colono è colui che si reca in Colonia senza denaro, dotato soltanto di coraggio e di spirito di iniziativa, cioè senza essere appoggiato, comunque, dalla Madre Patria.

Altri invece sostengono che, per meglio colonizzare, i Governi seguano e quasi direi sorreggano passo passo, in vari modi, i colonizzatori.

Tanto l'una che l'altra tesi, vengono corroborate da validi argomenti ed esempi. Io penso che abbiano ragione e torto ad un tempo, tanto gli uni che gli altri. In un sano, illuminato eclettismo il nostro Governo saprà certo prendere e fondere, con romana sapienza, il buono dell'una e dell'altra tesi.

Modestamente io, incoraggiato dal consenso di autorevoli Colleghi sia agrari che militari, sottopongo all'esame del valoroso e tanto competente Ministro dell'Africa Italiana, alcune considerazioni.

La grande bontà del Presidente e dei Colleghi, mi consentirà di leggere poche righe di una lunga lettera che un anno fa e precisamente il 9 maggio, io ho scritto da Addis-Abeba italiana, al Ministro dell'agricoltura e foreste.

« ... Percorrendo queste vastissime estensioni di terreno, ho avuto l'impressione che il suo valore potenziale sia veramente grande. Anche nelle zone che pur sembrano aride e desolate, si trova frequentemente l'acqua, a non eccessiva profondità. Lo sa bene il plotone idrico che, pur senza

« raddomanti, riesce a trovare l'acqua, quasi sempre ed abbastanza presto.

« In gran parte degli altipiani, come nella vasta conca di Quoram, Dessiè, della stessa Addis-Abeba, ecc., abbiamo trovato culture fiorentissime di varie graminacee e leguminose, con grande soddisfazione e beneficio degli uomini e dei quadrupedi. In alcune zone si fanno due raccolti ed eccezionalmente perfino tre all'anno. Interessante è constatare l'apparente anomalia delle diverse fasi vegetative delle piante, specie erbacee, per cui talvolta, nella stessa zona, ci sono terreni nei quali la dura o il grano è appena seminato, mentre in altri è a metà maturazione, in altri è maturo ed in altri è già mietuto.

« Con lavorazioni più razionali e gradualmente più profonde, con opportuni avvicendamenti, con convenienti concimazioni, io credo fermamente che qui, si potrebbero ottenere grandi risultati, con modesto impiego di denaro e con non eccessivo lavoro, importando dall'Italia famiglie colniche oculatamente scelte e studiando saggiamente e disciplinando poi convenientemente, la convivenza degli agricoltori nazionali con gli indigeni; istituendo unità aziendali per coltivatori diretti, preferibilmente consociati e quindi limitatamente, grandi unità capitalistiche integratrici.

« Penso convenga limitare la produzione agraria: 1° a tutto il fabbisogno dell'Impero; 2° alla sola integrazione — non concorrenza — della produzione nazionale, in modo da evitare, per quanto possibile, importazioni dall'Estero... ».

Questo primo anno ha dimostrato che, così scrivendo, non ero in errore.

Il Governo fascista, a mezzo del Ministero dell'Africa Italiana, con rapidità e saggezza veramente mirabili, ha compiuto in un anno, un lavoro intenso e fecondo; ed ha anche inviato sul posto, commissioni di Camerati di alta competenza. Tenendo conto di questi precedenti e specialmente dell'importante lavoro compiuto dalle sei consulte tecnico-corporative, occorre oggi soffermarsi su tre principali complesse considerazioni: giuridico-politiche; tecnico-economiche e sanitarie; militari.

Tenendo presente la relazione della Commissione che ha studiato le questioni giuridiche etiopiche, converrà procedere alla ripartizione dei terreni fra coltivatori indigeni e nazionali, al riscatto di alcune terre da quelli coltivate, ed alla migliore ripartizione di lavoro e, talvolta collaborazione, tra popolazione indigena e metropolitana.

Fra le diverse regioni e le diverse razze che compongono l'Abissinia esistono differenze considerevoli, ma ovunque è forte l'attaccamento dell'indigeno alla terra che coltiva ed a quella ove porta a pascolare il suo bestiame. Si tratta per altro di terreni non eccessivamente vasti, di consueto vicini ai villaggi ed alle abitazioni, mentre una parte considerevole del terreno etiopico, può considerarsi *res nullius*. Ma siccome le abitazioni

si trovano quasi sempre nelle località fornite di acqua perenne, così è da ritenere che si debba procedere anche ad espropriazioni. Qualche centinaio di migliaia di ettari, per la maggior parte di buona qualità, sono pure disponibili, essendo stati confiscati al Negus ed a Ras ribelli.

Questa complessa materia della ripartizione delle terre, delle espropriazioni, e della disciplina del lavoro promiscuo e a compartecipazione, va trattata con grande ponderazione e delicatezza, perchè non basta per cattivarsi l'animo delle popolazioni, costruire strade, ospedali, scuole, ecc. ma bisogna soprattutto dare la sensazione che si seguono criteri giusti ed umani, pur mantenendo saldo il principio dell'assoluta e costante superiorità dei bianchi sui neri.

Converrà poi studiare la scelta delle terre da concedere ai soldati-agricoltori italiani che trovano negli altipiani clima culture e possibilità di vita favorevoli e non troppo diverse da quelle dell'Italia, specie centro-meridionale; lasciando i luoghi bassi, eccessivamente caldi, talvolta malarici e per varie ragioni non consigliabili ai bianchi, ad alcune popolazioni indigene, specialmente sudanesi, jemenite e arabe, che vi sono da gran tempo acclimatate e ci vivono prosperamente. Nell'assegnazione delle terre ai bianchi si dovranno anche considerare le disponibilità idriche (essendo generalmente l'acqua il fattore limite della produzione agraria), la viabilità, la distribuzione dei vecchi centri commerciali e politici, nonché la creazione di nuovi, ivi compreso il molto probabile spostamento della capitale.

L'applicazione pratica del decreto-legge può utilmente svolgersi in due tempi: nel primo — più militare che rurale — i militi agricoltori dovrebbero recarsi in Etiopia senza le famiglie, come militi-operai, adibiti a costruzione di strade, pozzi, chiese, scuole, ospedali, posta, uffici vari, ecc. lavori che essendo di interesse statale, è logico e giusto che gravino lo Stato.

Quando questi siano ultimati, allora dovrebbe iniziarsi la seconda parte del lavoro a carico dell'Ente, che è stato proposto di chiamare « Opera imperiale per i legionari ». Compito agrario propriamente detto, per l'impianto delle borgate rurali miliziarie e cioè: 1° costruzione di abitazioni stabili, ma economicissime, perfezionando ed adattando i sistemi locali, per unità di circa 100 famiglie; costruendo anche due pozzi per borgata. Questi gruppi di modeste abitazioni dovrebbero essere forniti di ampie tettoie per ricoverare il bestiame, giacchè là non occorrono stalle; 2° di opifici per la manipolazione e conservazione dei prodotti agrari (specie molini); 3° di strade pederali d'accesso ai campi, pascoli, ecc.; i quali potrebbero avere complessivamente una superficie di circa 50 ettari per ogni famiglia.

Ogni borgata dovrebbe essere provvista naturalmente di chiesa, scuola, farmacia, posta, uffici vari, ecc.; queste costruzioni, come si è detto, a carico esclusivamente dello Stato.

Tali borgate — di cui si è con competenza e passione occupato il camerata Mossotti — dovrebbero essere tutelate da alcune elementari opere difensive ed adeguato armamento e collegate fra loro da apparecchi radio, ecc., in modo da poter organizzare una quasi immediata, iniziale difesa con i soli elementi locali, bianchi e neri, dando così tempo alle truppe regolari di intervenire. Questa è una considerazione soltanto pregiudiziale, e quasi direi di metodo, giacchè è ormai chiaro e noto che la sicurezza militare in Etiopia è raggiunta e che anche la normale azione di polizia coloniale va gradualmente diminuendo; mentre altre Potenze in tanti anni non sono riuscite a fare ciò che ha saputo fare l'Italia in meno di due ed incontrano ancora ostilità e difficoltà non lievi, oramai tramontate per sempre nell'Africa Italiana.

Non appena ultimate le borgate, potrebbe iniziarsi il secondo periodo della colonizzazione — più rurale che militare — facendo venire dall'Italia le famiglie, per riunirle ai militi rurali; evitando così gli inconvenienti non lievi di relazioni già segnalate fra bianchi e donne indigene: a tal uopo sono stati già emanati chiari ordini e disposte sagge provvideuze.

Queste borgate dovrebbero essere circondate da più modeste abitazioni di famiglie indigene che lavorerebbero alle dipendenze dei bianchi, per integrarne e completarne l'opera e per collaborare alla comune difesa.

La prima attività dei coloni italiani dovrebbe rivolgersi alle produzioni più semplici e più necessarie alla vita (cioè grano, mais, legumi, ortaggi), seguendo sane e semplici norme di cultura estensiva e talvolta di arido-cultura; ed all'allevamento del bestiame, con rigida selezione e prudenti graduali incroci, applicando razionalmente le più moderne provvidenze sanitarie. Mentre l'uso delle macchine e dei semplici opifici, indispensabili al gruppo delle aziende rurali, dovrebbe essere affidato a cooperative o istituzioni analoghe, sempre naturalmente dipendenti dall'Opera.

I capitali strettamente necessari per l'impianto e per la gestione del primo anno, delle borgate ed aziende rurali miliziarie, ritengo, dopo fatti i possibili calcoli, possano aggirarsi complessivamente sulle 500 lire ad ettaro.

Siccome lo Stato vuole giustamente evitare grandi spese, dovrebbe limitarsi a sostenere quelle del primo periodo — essenzialmente militare — ed a concorrere soltanto con una limitata quota per quelle del secondo periodo — essenzialmente agrario — per le quali la somma maggiore potrebbe essere fornita da Istituti di credito, da Ditte industriali, di trasporti, ecc. (che potrebbero concorrere anche con macchine, fertilizzanti, materiale vario da costruzione, ecc.) nonchè da Enti, da Società e da Privati.

La complessa organizzazione delle borgate parmi rappresenti, dal punto di vista dello sfruttamento agricolo, industriale e commerciale e della sicu-

rezza della Colonia, la forma meno dispendiosa e più sicura, ad un tempo, per un primo periodo di anni. Seguiranno poi altre forme più perfette di colonizzazione e di civilizzazione che consolideranno nei secoli la nostra conquista, per la quale fra qualche generazione si rivelerà la verità della scultorea affermazione: «... che l'Italico prese terra d'Africa, non solo perchè segnato dal destino geografico del clima e da quello marino della civiltà di Roma, ma perchè era fatale si compissero due altri grandi destini primigenii: quello ancestrale della razza e quello tellurico del Globo».

Originale e particolarmente interessante è, in proposito, uno studio dell'onorevole prof. Tallarico *L'Italia in Africa per diritto biologico*; a malincuore mi astengo dal parlarne, per non abusare della cortesia del Senato.

Quali precisi benefici avrebbero i militi agricoltori?

In un primo tempo il godimento dell'abitazione e del terreno gratuito, l'uso collettivo di macchine ed opifici per la trasformazione e conservazione dei prodotti, la concessione di bestiame da pagarsi a rate, ecc.

In un secondo tempo la possibilità di riscattare l'unità poderale, divenendone proprietari; tanto più che la preoccupazione di una soverchia polverizzazione delle proprietà, giusta e grave in Italia, diventa lieve in Etiopia, almeno per un notevole numero di anni, in considerazione della grande estensione, della molto scarsa popolazione, della grande fertilità, e del ciclo vegetativo assai rapido.

Qualunque osservatore competente e sereno deve riconoscere che, a parte alcuni inconvenienti verificatisi fin dall'inizio, non gravi e comunque quasi inevitabili, la situazione generale dell'Etiopia, per la saggia ed appassionata opera del Governo, è veramente favorevole e promettente.

Mi si consenta di rivolgere una raccomandazione, attraverso il Ministro, ai competenti organi vicereali, quella cioè di ridurre gradualmente e ponderatamente i salari agli operai tanto bianchi, che neri, ora troppo elevati: e ciò sia per ottenere una opportuna, considerevole economia che consenta un maggiore sviluppo e rapidità di lavoro; sia per non creare soverchio squilibrio fra le condizioni economiche della popolazione civile, in confronto della militare e dei salariati in rapporto agli stipendiati; sia infine, per ottenere una generale riduzione del costo della vita, con un indiretto adeguamento a quello della Madre Patria, della quale ci piace considerare la Colonia, un prolungamento.

Siccome d'altra parte, sul prezzo delle derrate, dei generi, ecc. incide gravemente e talvolta proibitivamente, l'alto costo dei trasporti, così parmi opportuno un più largo impiego di quelli someggiati e a trazione animale per le relativamente brevi distanze, ed un più ristretto impiego per le distanze maggiori dell'auto-trazione, sia a carburante

liquido, sia, molto più economicamente, a carburante solido, « gassogeni »; questi potranno avere anche larghe e convenientissime applicazioni per l'impianto di gruppi elettrogeni fissi, uniformandosi anche per questi al saggio criterio di favorire l'importazione in Colonia di produzione industriale metropolitana. Nel piano generale di costruzioni e riattamenti stradali si dovrà anche considerare che scambi commerciali molto importanti possono riallacciarsi ed intensificarsi pure con paesi limitrofi.

Ma la raccomandazione più importante che rivolgo all'onorevole Ministro, quasi a conclusione di quanto ho avuto l'onore di esporre, consiste nel favorire la costituzione dell'Ente da più parti invocato, mercè il quale la così saggia e veramente paterna opera del Governo verso i Combattenti e i Mutilati, ottenga la più facile e rapida organizzazione, preparando e garantendo poi loro una condizione di vita conveniente e non troppo difficile.

Il secondo Vicerè — degno collaboratore e persecutore dell'opera meravigliosa dello « scienziato della guerra » — celebrando in Addis-Abeba il primo annuale della Vittoria, ha detto giustamente: « ... il popolo colonizzatore deve essere costituito da una moltitudine di eletti ... perchè deve edificare per sé e per gli altri. Solo con la fatica e col sacrificio si raggiungono le mètte coloniali necessarie alla Patria, che il Duce ha segnate ». Orbene, chi mai potrebbe coltivare quelle terre, nell'interesse proprio e della Nazione, con maggior passione e tenacia di coloro che vi hanno prima lavorato e sofferto, combattuto e vinto ?

Onorevoli Colleghi,

Ho ragione di credere che quanto ho avuto l'onore di esporre sia stato, in massima, favorevolmente considerato dal Ministro che, nel volume di maggio della *Rassegna Economica delle Colonie*, traccia *I lineamenti del sistema economico dell'Impero*. Certo Egli, fedele interprete della volontà salda e infallibile del Duce, saprà risolvere questo così importante problema, sollecitamente e nel modo migliore; ed i Combattenti e i Mutilati d'Italia, nelle feconde opere della pace, come già in quelle distruggitrici della guerra, sapranno fare il loro dovere, tutto il loro dovere, più del loro dovere, comunque, dovunque e sempre !...

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1553). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1553.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli Colleghi, in relazione al bilancio dell'interno io credo sia dovere di chi ha l'onore di rivolgermi per primo la parola, di ricordare che in questi giorni, dal 6 al 12 qui a Roma, sono convenute centinaia di migliaia di persone, sono affluiti treni ordinari e straordinari e che la polizia e l'Arma dei Reali carabinieri, guidate dai poteri centrali, hanno adempiuto con onore, fedeltà e disciplina il loro dovere in modo che queste cerimonie magnifiche si sono svolte senza incidenti, senza quegli scioperi che hanno deliziato le cerimonie delle democrazie liberali, senza quel qualchecosa che ha turbato altre cerimonie di questi giorni ma non le nostre maestose, impponenti, magnifiche.

In queste cerimonie sono intervenuti tutti i membri della Famiglia Reale, il Duce e tutte le alte cariche dello Stato e del Partito, e la reverenza, l'omaggio, l'affezione del popolo, hanno dimostrato la grande verità affermata dal Duce: « Forza e consenso ». Infatti il consenso del popolo è stato totalitario, completo, di tal che tutte le banali, caluniose, vili radio rosse di Barcellona e di Mosca possono blaterare, ma l'Italia fascista risponde con queste dimostrazioni. (*Approvazioni vivissime*).

Mando poi un saluto affettuoso al nostro collega Bocchini, il quale, innegabilmente, da anni regge la polizia con mano ferma conseguendo questi risultati di cui stiamo parlando. Ed il saluto va anche all'arma dei Carabinieri Reali, quest'arma benedetta e fedele che in occasione del bilancio dell'interno va specificamente ricordata tanto rende servizi eletti al Paese, al Popolo e alla Nazione.

Io vorrei che da queste manifestazioni si traesse argomento per dedicare, se possibile, anche una attenzione maggiore ed uno sforzo maggiore alla organizzazione della polizia e dei Reali carabinieri, perchè ho letto con dispiacere che delle trecento e tante unità che mancano nell'Amministrazione degli interni, ben 231 mancano alla pubblica sicurezza. Ora la pubblica sicurezza non

ha esuberanza di personale. Non domando nuove spese, come pure hanno fatto in altri bilanci altri colleghi; io so che il domandare spese vuol dire domandare tasse e in verità in questi momenti questo bisogno non è sentito da nessuno (*si ride*), ma dico che senza andare a chiedere nuove spese ci deve essere la possibilità di completare i ruoli che sono già nell'organico attuale e c'è anche la possibilità di vedere come si possa sempre più favorire la polizia. Io, per esempio, penso che uno dei provvedimenti sani del nostro Governo e del Ministero dell'interno, cui attende, sotto gli auspici del Duce, tanto degnamente il giovane valoroso e distinto Sottosegretario che è qui a sostenere la discussione, è quello di avere esteso il corpo dei metropolitani anche in Napoli. Ma in molti altri posti si mantengono residui di corpi locali di polizia urbana a sostegno del simulacro di autonomie e autarchie che non esistono più. I corpi locali di polizia non possono, secondo il mio concetto, rispondere a quello spirito di superiorità obiettiva che è in genere virtù preclara di questi corpi nazionali, organici e disciplinati. Io credo che si vada qualche volta in queste cose un po' a rilento. So benissimo che non si deve entrare in altri campi; e tutto ciò che attiene alle Forze armate deve essere sottratto giustamente ad ogni discussione, ma vorrei che in queste cose che riguardano le organizzazioni militari e militarizzate si fosse più decisi. Ad esempio nell'esercito il limite di comando non è utile, mentre bisogna attuare il minore limite di età. Per la polizia fate questo magnifico corpo di polizia organizzata il quale sopprime molti piccoli difetti locali che nuociono all'andamento della polizia. Io credo per quanto riguarda la polizia di non dovermi indugiare. La polizia si può elogiare ed è grande virtù dell'attuale Regime aver permesso ai galantuomini di poter parlare dell'organizzazione di polizia, a titolo di onore; mentre prima se si parlava di questo argomento c'era il caso di sentirsi chiamare forcaiolo. Noi siamo invece qui tutti uniti a rafforzare il prestigio dello Stato, che è forza del Regime, fieri di aver contribuito a questo rafforzamento, con ogni attività. (*Approvazioni*).

Vi dico subito, per tranquillizzarvi, che farò un fugace cenno della vita dei Comuni. È un po' la mia vecchia passione, ma debbo soggiungere che ho avuto una gioia viva scorrendo, tra ieri ed oggi, un magnifico e poderoso lavoro dovuto alla intelligente intesa del Ministro delle finanze col Dicastero e col Ministro dell'interno. Si tratta di un volume poderoso, congegnato mirabilmente, dal quale si ha la sensazione vera della vita comunale e provinciale del periodo fascista, confrontata con quella del periodo pre-fascista. È una opera particolare del comm. Bolaffi coadiuvato da uomini di valore come, ad esempio, il comm. Dogliani ed il comm. Falconieri e da altri numerosissimi funzionari della Direzione della finanza locale.

È un'opera completa che certo leggerete perchè ognuno ama la propria città, il proprio paese, la propria regione. Potrete così dare uno sguardo d'insieme, che vi permetterà di snebbiare molti pregiudizi sulle spese sostenute, e su altre manifestazioni della vita comunale. Ed avrete la dimostrazione concreta e netta del concetto di eguaglianza nella distribuzione dei tributi e delle spese nelle varie regioni d'Italia. Si capisce che le tasse si pagano di più là dove c'è maggiore ricchezza e che ivi si spenda di più perchè c'è appunto questa ricchezza. Questo è un canone elementare di vita.

Non desidero parlarvi di entrate e di uscite perchè queste cifre le leggerete e le sentirete. Vi dico solo che ho avuto una sensazione gradita da due cifre.

Abbiamo sempre domandato a noi stessi qui e fuori di qui: «ma quanti saranno i debiti dei Comuni e delle Provincie?». Questi debiti debbono aggiungersi ai debiti dello Stato, perchè in fondo, non ci inganniamo, questa differenza fra Enti locali ed Ente centrale è scomparsa. Oggi c'è un'amministrazione organizzata così: un podestà, un prefetto, una commissione centrale di finanza formata da elementi del Ministero delle finanze e da elementi del Ministero dell'interno. Ma la vera direttiva generale è data dal potere centrale. L'esecuzione locale, sempre criticabile, sempre rivedibile, è data al podestà che è finito per diventare un onesto e leale funzionario che presta la sua opera gratuitamente e quindi in modo tanto più apprezzabile in quanto è spiegata *honoris causa*.

Ma insomma abbiamo l'amministrazione sostanziale e totalitaria nelle mani dello Stato.

Debiti. — Le passività dei Comuni che nel 1928 erano di 5 miliardi e 600 milioni circa, sono salite nel 1935 a 12 miliardi e 562 milioni.

Per le Provincie negli stessi anni, da 1 miliardo e 325 milioni a 1 miliardo 907 milioni.

Se si considerano alcune passività che gli amministratori locali hanno contratto fuori bilancio e che stanno regolarizzando, il debito dei Comuni e delle Provincie supera di poco i 15 miliardi, ma rappresentano un forte carico di bilancio per interessi e ammortamenti e, nel calcolo delle attività patrimoniali in confronto alle passività, si ha un peggioramento.

Ma se questi 15 miliardi sono meno di quello che si riteneva, se si aggiungono a quelli che possono essere i debiti dello Stato, voi vi rendete conto che molte delle difficoltà che noi ci creiamo nella nostra mente, molti dubbi si attenuano. Il debito degli Enti locali è poco più che raddoppiato in dieci anni e si ha la convinzione che l'arresto dato dalla Commissione centrale, gli ordini imposti, di cui l'onorevole Sottosegretario ha parlato l'altr'anno ed anche quest'anno alla Camera, agli Enti locali di moderare le loro spese dovranno essere eseguiti. È vero che tali somme sono state spese, gran parte, per opere pubbliche, per miglio-

ramenti stradali, ma è ora di arrestarsi perchè altrimenti il contribuente potrebbe esaurirsi, mentre invece noi desideriamo che egli viva per poter apprezzare tutte le opere compiute in questi ultimi anni. Constatiamo dunque con piacere che questo debito, pur rilevante, non ci accascia, tanto più se mettiamo un punto fermo e fidiamo nell'energia del Ministro delle finanze e del Ministro dell'interno perchè gli Enti locali siano chiamati ad una severa disciplina di spese.

I due punti fondamentali riguardanti le finanze degli Enti locali sono costituiti dalla sovrainposta e dalla tassa dei consumi.

Il collega autorevolissimo Mosconi nella sua relazione concisa ma precisa ha riassunte comparativamente le cifre riflettenti la sovrainposta.

Quella sui terreni era per il 1932 di 697.508.338 di lire (delle quali lire 540.342.321 per i Comuni e lire 157.166.217 per le Province) mentre è salita a lire 1.035.701.543 nel 1936.

Il maggior carico riflette le provincie perchè lo Stato nel 1934 sopprime il fondo d'integrazione di 300 milioni e la sovrainposta crebbe moltissimo.

La sovrainposta sui fabbricati globalmente passò da lire 567.724.818 nel 1932 a 650.685.330, con aumenti di non grande rilievo così per i Comuni come per le Province.

Ora questo viene a rappresentare, come dissi due anni fa, un 15 per cento circa delle entrate comunali mentre costituisce la base delle entrate provinciali. Il fondamento di tutta la finanza comunale, però, sta, pur con l'abolizione benefica delle cinte daziarie, nelle tasse di consumo le quali dànno dal 45 al 50 per cento delle entrate dei comuni. Ora naturalmente tutto ciò bisogna che sia vigilato, come ha egregiamente detto il Sottosegretario di Stato alla Camera, perchè ciò influisce sul costo della vita, in questo momento difficile, d'acchè, nel ragguaglio dei prezzi, abbiamo il costo dei generi, abbiamo le spese di esercizio, ma abbiamo l'imposta dei consumi che grava notevolmente. Allora un provvedimento di Governo è venuto fuori, in forma un po' strana, ma che nel merito approvo *in toto* ed avrei approvato ancor meglio se fosse venuto a viso aperto (come vuole l'amico Gatti), se fosse andato cioè regolarmente agli uffici. Il Senato ha manifestato sempre, e in quest'ultimo periodo ancor più intensamente, uno spirito così schietto di collaborazione devota ed affezionata che agli Uffici tutto al più si sarebbe esposto qualche parere, qualche consiglio, si sarebbe concretato qualche emendamento. Ma questo alto Consesso è composto da tutti uomini che hanno vissuto nell'esercito, nella diplomazia, nella burocrazia, nelle professioni, e quindi ha tutti uomini di provata esperienza, e quindi credo che in fondo una consultazione non avrebbe danneggiato mai. Ad ogni modo il parastatale provvedimento è ottimo e noi lo approviamo. Così si è congegnato un Ente per la riscossione delle imposte di consumo, ma quale è la situazione di fatto? L'imposta sui

consumi si sta riscuotendo, non c'è discussione, è questa la vita dei Comuni, quindi si poteva anche non aver tanta fretta. Inoltre l'Ente è un ente parastatale il quale ha un capitale costituito dal Banco di Napoli, dalla Banca del Lavoro, insomma da parecchi di questi enti anche essi statali o parastatali. È un ente parastatale e lo presiede il nostro collega Celesia. Ora quale è lo scopo di questo Ente? Lo scopo è quello di assumere la riscossione delle tasse di consumo nei comuni del Regno. Bisognava e bisogna andare più avanti, più a fondo.

Le gestioni dirette dei Comuni (io ho avuto come sindaco di Ancona una gestione diretta per molti anni), non vanno o almeno non andavano nel passato. Io non so se andrebbero adesso, ma certamente le gestioni dirette sono meno redditizie che non quelle affidate ai privati o ad Enti estranei. Gli appaltatori hanno risposto di più e vi hanno risposto con onore, come dice la relazione, ma non si può negare che qualche volta hanno fatto dell'eccessivo fiscalismo mettendo in cattiva luce l'amministrazione del luogo. Ad ogni modo è positivo che il margine di utili vi deve essere, perchè altrimenti l'appalto non si sarebbe assunto. Ora questo Ente parastatale, che io meglio chiamerei Ente statale se fosse così permesso di chiamarlo, è naturalmente destinato ad assumere per necessità di cose la riscossione di tutte le tasse di consumo dei comuni, e si avrebbe un primo vantaggio enorme, quello di avere un personale di esazione che fosse nazionalizzato. È innegabile infatti che quando si affida un'azione coercitiva all'elemento rigorosamente locale, molti compromessi, molte transazioni, magari non dolose, ma colpose, avvengono; mentre un Ente centrale che assuma la gestione di tutte queste aziende comunali, con personale nazionalizzato e movibile in maniera che non ci siano nè benevolenze, nè esagerazioni, credo risponderebbe magnificamente allo scopo, tanto più che nella relazione di quel decreto-legge c'è un piccolo annunzio che lascia perplessi e che dice cioè che questo Ente è tanto più necessario, quanto più le esigenze delle finanze locali vogliono una oculata revisione delle tasse e delle aliquote sui consumi. Voi sapete che cosa vuol dire un'oculata revisione delle tasse e dell'aliquote; dal momento che bisogna fare questa revisione, affidiamo anche la riscossione in mani assolutamente sicure e tranquille, tanto più che vi sarebbe il secondo vantaggio del controllo degli utili.

Su questo Ente vorrei fare un'altra osservazione, e l'onorevole Ministro la ascolti con assoluta affettuosità.

Io in questi Enti parastatali, e specialmente in questo, ho visto il fenomeno che il Capo del Governo, in due discorsi magnifici, ha fustigato decisamente. Siamo tutti d'accordo che un Governo qualunque esso sia, forte o debole, non può governare se non ha la collaborazione e l'aiuto leale della burocrazia. La burocrazia non ha mai osta-

colato un provvedimento urgente del quale il Ministro voglia la rapida esecuzione ed ha invece qualche volta evitato quella troppa fretta di taluni provvedimenti con opportuni consigli. Ma tra questo che è sostanziale per la burocrazia ed un'oligarchia funzionaristica sta un abisso. Si ha un elenco di dieci, quindici, venti direttori generali e capi divisione, che fornisce a tutti questi Enti parastatali quei sette ed otto nomi che si trovano dappertutto. Ora se Dio è onnipotente e onnisciente l'uomo non lo è, ma soprattutto è necessario che il Governo che ha dimostrato una così decisa e chiara autorità debba impedire la continuazione di questa forma di funzionarismo oligarchico.

Detto ciò concludo che l'esame accurato dei tributi e delle finanze locali per le provincie e per i comuni dà una relativa tranquillità.

Io sarò completamente tranquillo quando avrò sentito ripetere ancora più calorosamente dall'egregio uomo che qui rappresenta tanto bene il Ministero dell'interno, che egli sarà intransigente come lo ha affermato anche alla Camera. La finanza locale deve adattarsi poi al concetto della prudenza e della avvedutezza. Rammento che Mussolini in un discorso disse: «Basta, tutti vogliono fare dei piani regolatori quando basterebbe un geometra, tutti vogliono fare le grandi strade, i grandi palazzi». A questo provvede in fondo la iniziativa del Governo e molte volte vi provvede anche eccitando l'iniziativa negli Enti locali. Ma la direttiva deve essere solo del Governo.

Vi è un punto poi su cui richiamo la vostra attenzione ed è quello della beneficenza e dell'assistenza. Richiamo la vostra attenzione su questa materia, perchè io desidero dei chiarimenti dall'onorevole Buffarini. C'è stato in questi ultimi tempi un provvedimento trasmesso anche dal Foglio d'ordine del Partito Nazionale Fascista con cui si annuncia l'istituzione degli «Enti comunali assistenziali». La motivazione di questo provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri è chiara. La motivazione dice che vi sono le congregazioni di carità, opere pie autonome di poca entità che possono venire assorbite da questi Enti comunali, ma ci sono anche le grandi opere pie, come per esempio quella dell'ospedale maggiore di Milano, e queste non vengono assorbite, perchè devono rispettarsi le volontà dei testatori.

Io penso sempre alla Cassa di Risparmio di Milano, che da 120 anni adopera per i suoi depositanti uno stesso piccolo libretto e ciò perchè se all'uomo che ha fiducia in quella Cassa si cambia la forma esteriore del libretto, sorge subito il sospetto che ci sia qualche cosa di cambiato anche nell'amministrazione. (*Si ride*).

Pertanto, quando si fanno questi cambiamenti di nome, bisogna chiarire che la sostanza non è mutata ai fini della tutela del patrimonio della beneficenza e dell'assistenza.

Si dice che l'Ente comunale di assistenza dovrà sostituire completamente la Congregazione di ca-

rità. Così si esprime l'annuncio che è stato dato di questa riforma, perchè il decreto non è ancora venuto. Si aggiunge che questo Ente potrà concentrare le varie forme di assistenza. Questo poteva farlo anche la Congregazione di carità, in base alla legge attuale, non solo, ma anche in base alla legge del 1890. In sostanza, in questa concentrazione non c'è niente di male; anzi, essa dovrebbe rappresentare un risparmio nelle spese di amministrazione. A questo proposito però io ho qualche dubbio e qualche perplessità. Noi oggi siamo a 7.329 Comuni, rispetto ai 9.000 che avevamo una volta: si sono concentrati tanti Comuni, ma viceversa non si è economizzato niente o quasi nelle spese generali. E ciò si spiega. Non è facile mandare via la gente e quanto più si concentrano le Amministrazioni, tanto più si concentra la volontà di rimanere nei posti che si occupano! (*Si ride*).

Ad ogni modo, facciamo pure questa concentrazione. Ma allora, questo Ente comunale assistenziale quale missione ha? Ha la missione di amministrare come oggi amministra la Congregazione di carità?

Questa parola «carità» non era, a dire il vero, troppo bella. Oggi, è una parola assolutamente caduta. Io capisco che, dovendo fare del bene, si parli di beneficenza; dovendo assistere, si parli di assistenza; ma questa «carità» era assolutamente un non senso. È vero che in fondo la carità c'è; ma oggi la parola non è più di moda. Oggi questa opera si chiama di assistenza, perchè eleva nel concetto generale tanto la funzione di chi assiste e beneficia, quanto la posizione di chi è assistito e beneficiato. E, se questo fine si raggiunge con opportune parole che si sostanziano nei fatti, tanto meglio. (*Approvazioni*).

È poi intervenuto il Partito, il quale ha detto: cedo a questo Ente comunale di assistenza anche tutte le mie opere assistenziali, che prima si esplicavano per mezzo di organi provinciali e locali. Ed anche questo va molto bene. Ma, leggendo la dichiarazione esplicita fatta dal Ministro Segretario del Partito, si vede che vi è un'eccezione, e cioè che questa cessione esclude le stazioni climatiche e l'assistenza all'infanzia, in quanto non sia demandata particolarmente all'Opera Nazionale della Maternità e dell'Infanzia.

E allora io comincio dal dire che questo provvedimento è sano, morale, encomiabile, ma chiariamoci sui mezzi, perchè non ci siano mai possibilità di duplicati. Il provvedimento è sano e morale perchè adesso avevamo i sussidi della Congregazione di carità, dell'Opera tale o tal'altra, i sussidi del Partito, un sussidio del Podestà e poi ancora i sussidi dei Comuni, e quindi si avevano duplicati, triplicati, dimodochè l'assistenza e la beneficenza ne venivano danneggiate. Quando ci sarà un Ente comunale evidentemente unico questo non accadrà. Si aggiunge poi, senza pensare menomamente a cosa meno che corretta, che certamente il capoluogo della Provincia che

amministra, finisce per comprendere sempre più strettamente i bisogni del centro. La raccolta di mezzi che prima faceva la Federazione del Partito era certo distribuita con sentimenti di equità e di giustizia, ma involontariamente ne veniva che qualche piccola località poteva essere meno curata. Con l'Ente comunale assistenziale invece che riassume tutti i mezzi e le opere assistenziali si fa una unificazione di metodo, ma anche una distribuzione per città e per paese, con un sicuro vantaggio, avuto riguardo all'equità distributiva e alla giustizia.

Ma chieggo con quali mezzi? Quali sono i mezzi ai quali voi Ministero dell'interno farete ricorso per assumere la parte dei diversi Enti comunali ed assistenziali? D'altra parte il Partito, non si può negare, aveva mezzi efficaci che raggiungevano effetti chiari e precisi. Il Segretario federale è una persona rispettabilissima e quando lui ti scrive per chiedere qualche cosa, in effetti si finisce sempre per ottenere molto, se non tutto. Ora questi mezzi che si attingevano ai contributi volontari nel rilascio delle tessere, come saranno regolati? Io non vorrei che il centesimo addizionale, previsto dalla legge, diventasse cinque centesimi, eppoi rimanessero tutti i contributi del Partito in modo che ci fosse il duplicato, oltre quelli da darsi al nuovo Ente. Questo non sarebbe consigliabile.

Tutti noi vogliamo raggiungere lo stesso scopo con il minor mezzo. Ora questo è un chiarimento che io credo si debba fare, mentre, ripeto, elogio altamente per le ragioni che ho detto, il concetto ispiratore del provvedimento stesso.

Del resto, sul conto dell'assistenza e della beneficenza credo che non ci sia regime che abbia fatto uno sforzo così grande come il nostro sia statale come nel campo provinciale, in quello comunale, in quello delle Opere pie, in quello del Partito. Si arriva a questo che se si volesse fare una critica inverosimile a quest'azione si potrebbe dire che si fa uno sforzo grandissimo anche se non eccessivo. Basta che guardiate l'elenco delle provvidenze del Regime per vedere quello che si fa in materia di assistenza, e per la difesa della stirpe. Ed anche l'Opera Balilla, svolge tutta un'azione magnifica di assistenza, con i campeggi e con l'accompagnare i giovanetti verso una vita prospera e sana.

Abbiamo poi l'Opera maternità e infanzia che svolge un'azione meravigliosa, con una attrezzatura imponente, con mezzi finanziari che forse non sono ancora sufficienti ai suoi nobili scopi, ma che in ogni modo costituisce una di quelle istituzioni che da sola onorerebbe un regime.

Poi avete la tubercolosi... (*Si ride*).

PRESIDENTE. Non credo che si tratti di argomenti molto allegri.

FELICI. Tanto più che con un insieme di provvidenze grandiose contro tutte le malattie sociali, come la tubercolosi, la sifilide, la malaria, la

lebbra, il Regime ha conquistato un primato mondiale. (*È vero, è vero!*).

All'infuori dello sforzo che fa il Governo, dalle statistiche si rileva che le sole Opere Pie nel 1933 avevano un capitale di 9 miliardi di lire. E se a tutto questo si aggiunge il magnifico sforzo fatto dalle provincie, dai comuni per l'assistenza sanitaria igienica e manicomiale, constaterete che questo sforzo fatto per l'assistenza pubblica è tale che il Signor Blum può lavorare 20 anni ma non ci arriverà mai. (*Approvazioni*).

Ed ecco la raccomandazione che io volevo fare. Voi dovrete regolamentare — vorrei dire legiferare, e non ne avreste troppa difficoltà — tutta questa materia assistenziale, ed anche più la materia delle cosiddette Opere pie. Voi avete già rimodernato, con tanti provvedimenti, ma dovrete farlo ancor più, in modo di raggiungere un tutto organico. Quest'opera assistenziale ha un doppio scopo. Ha quello di lenire le miserie ed i disagi, ed io ho sempre ritenuto che bisogna andare adagio perchè il limite del disagio è difficilmente controllabile. Nella classe dei disagiati vanno entrando molte persone che magari portano ancora l'abito seuro, che però non risponde più al concetto dell'agiatazza. Ora dico che l'assistenza che in gran parte si fa per raggiungere questo santo scopo della difesa igienica, di assistenza ai disagiati, si fa anche per valorizzare e difendere la stirpe, cosicchè tutto questo complesso congegno finisce per defluire in quello che è ormai l'assillo di tutti, e cioè nel problema demografico. Quando si è provveduto alla cura delle principali malattie deleterie, quando si sono rinvigoriti tutti i giovani di ambo i sessi, quando si è approntata una generazione forte e vigorosa, si è fatto certamente tutto il possibile per avere dei padri energici e vigorosi. Se invece si fosse seguito il criterio opposto della abbondanza delle bettole invece che degli stadi, della noncuranza di tutte le malattie, del disordine invece che dell'ordine nelle famiglie, oggi l'Italia sarebbe in rovina.

Io sostengo che non sia affatto giusta l'affermazione che la battaglia demografica ingaggiata dal Governo Fascista non abbia avuto esito felice. Infatti bisogna ricordare che negli ultimi venticinque anni l'Italia ha dovuto sopportare tre guerre di diversa entità. La guerra porta con sé, ai fini demografici, come conseguenze immediate, la diminuzione degli uomini, il depauperamento delle famiglie e principalmente, in conseguenza dello sforzo che la Nazione deve sostenere, una diminuzione di denaro e di energia considerevolissima. Per queste considerazioni, noi dobbiamo essere soddisfatti dei risultati che, dal punto di vista demografico, l'Italia ha raggiunto in confronto di Stati ricchi, i quali si trovano in condizioni peggiori, perchè in preda al disordine, all'indisciplina e alla immoralità malthusiana.

Io credo che non si possa sempre rimproverare ad un giovane che guadagna ottocento o mille lire di non prendere moglie, perchè egli potrà sempre

rispondere che col suo stipendio non potrà far fronte alle maggiori spese che la costituzione della famiglia importa. Ripeto quindi che noi abbiamo fronteggiato le deficienze portate dalla guerra per merito precipuo dell'energia del Governo e della propaganda di prestigio e di forza del Capo del Governo. Ed allora, onorevoli colleghi, voi vedete che tutte queste questioni demografiche si riassumono nell'assistenza, nel dar forza alle generazioni nuove, e nel fare un equo accompagnamento di quella che può essere la forza riproduttrice di un paese. In questa materia io ho scritto che non bisogna mai dimenticare il monito biblico, la « Bibbia » è il più gran libro che si possa leggere. E la « Bibbia » insegna con il concetto del *frutto proibito* che la coazione non giova. Perchè la campagna demografica possa essere vinta è necessario accompagnare suavismente l'uomo e la donna ai fini della riproduzione nel senso alto e nobile della parola, ma soprattutto bisogna combattere il mal costume. (*Vive approvazioni*). Perchè quando le nostre figliuole, le donne della nostra generazione uscivano dalla casa ed andavano ai divertimenti usavano metodi diversi da quelli oggi adottati. Oggi l'affiatamento dei due sessi è antidemografico; ciò è visibile ad occhio nudo. (*È vero!*). E che cosa ne viene? Ne viene che quando i giovani dei due sessi si trovano ad esempio insieme a sciare e poi presso i rifugi si adagiano nella neve finiscono per perturbare troppo spesso organi e funzioni che la natura ha dato allo scopo della riproduzione. Il mal costume è la rovina di ogni paese e se noi non intendiamo questo e non riconduciamo le nostre donne del popolo e di tutta la società a sentire fieramente la dignità e l'onore come lo sentivano i nostri vecchi ed anche noi, la campagna demografica ne perderebbe. (*Approvazioni*).

Questa corruzione naturalmente è generata da quel fenomeno che è sempre stato causa di temporanea corruzione e cioè: la guerra. La guerra infatti porta via dalle case i figli, i mariti, i fratelli, i padri, porta via dalle chiese i sacerdoti, e porta tutto un movimento di danaro ansioso con aumento di circolazione ed altro. Dopo la guerra vi è sempre stata in ogni paese la corruzione. La Chiesa ha tentato di combatterla e fa ogni sforzo per cercare di ricondurre al buon costume, ma voi lo avete veduto quello che accade. Le donne si mettono lo scialletto per andare in chiesa al fine di coprire le loro eccessive nudità, ma non appena ne escono tutto torna al sole. Il Fascismo ha tentato anche lui di rimediare, ma era un partito di troppo giovani! (*Si ride*). Allora con questi criteri noi dobbiamo chiedere che si correggano le conseguenze della guerra: la corruzione sia degli uomini, sia delle donne. Noi dobbiamo ritornare ai costumi dei tempi passati.

Il Regime deve vincere anche su questo punto perchè la storia insegna che il mal costume e la corruzione dei dirigenti sono i sintomi della decadenza degli Imperi.

Io ho approvato gli assegni familiari e tutti quei provvedimenti presi dal Governo per aiutare le famiglie numerose e per agevolarle, come ho approvato che negli assegni familiari non si siano calcolate le famiglie dei mezzadri, come affermavo in una mia memoria, dove dicevo che la mezzadria è la prima base della espansione demografica e che il mezzadro e il colono potranno non portare al padrone i prodotti della terra, ma li avranno sempre per loro. Se a tutto questo si aggiungesse anche l'assegno demografico, si sarebbe rovinata completamente l'agricoltura e quindi capisco il provvedimento del Governo, che è stato equo, onesto e commisurato perchè ha mantenuto l'assegno familiare per le opere e per i braccianti.

Onorevoli Colleghi, credo di aver accennato ad alcune questioni che possono interessare l'Amministrazione dell'interno. In fondo noi viviamo un periodo di interna quiete assoluta, quiete che ci conforta e che ci fa sperare, ci fa credere e ritenere sicuro il trionfo finale.

Alla Camera dei Deputati, oggi il Ministro degli esteri, ha detto parole che dovrebbero essere intese da tutti: il Paese è tranquillo e sicuro, tutti i cartellini comunisti, le caluniose radio rosse di Mosca e Barcellona, le insidie non sono altro che banalità vili! Noi abbiamo una base incrollabile su dei principi fondamentali. E domani in una delle manifestazioni totalitarie, nella grande riunione che sarà presieduta dal Duce, la terza adunata delle Corporazioni, noi sentiremo riaffermati quei principi. Questi concetti sono entrati nell'anima nostra: è vera la prevalenza assoluta dell'interesse nazionale e collettivo sull'interesse privato, l'omaggio incondizionato al lavoro, ma non al lavoro solo del lavoratore-manuale, ma al lavoro dell'esperto, al lavoro di chi conduce le aziende, ai condottieri del commercio e dell'industria. Vi è un'armonia che si è manifestata in una Carta fondamentale la quale dice che questa armonia colpisce la serrata e lo sciopero. E non è questa una formula vana. Non si potevano proibire la serrata e lo sciopero senza fare una legislazione come si è fatta e come si sta facendo, e voi tutti sentite che il ritmo delle conquiste per il benessere del popolo, nel senso largo e completo, è accelerato e continuo.

Al di là del nostro Paese ci invidiano, ma non hanno questa forma di Governo che ci ha dato la pace e la tranquillità, l'ordine e l'armonia, tra le classi lavoratrici. Noi rimaniamo devoti e compatti! Questo è il nostro grido. (*Applausi vivissimi*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli Colleghi, mi occuperò della questione demografica.

In uno studio fatto nel 1929 dall'Istituto Centrale di Statistica e pubblicato nel « Compendio Statistico » del 1930, si stimava quella che avrebbe potuto essere la popolazione italiana nei vari anni avvenire, ritenendo continuassero nell'at-

tuale andamento sia la natalità che la mortalità.

Secondo tale studio nel 1931 si sarebbero dovuti avere 42.500.000 abitanti, invece se ne ebbero 41.500.000, circa 1.100.000 meno; nel 1941: 46 milioni; nel 1951: 49.600.000; nel 1961: 53.200.000. Credo sia evidente che queste cifre non si raggiungeranno. Era quello il momento in cui tutto andava bene, non solo prosperava la natalità, ma erano gli affari, erano i bilanci dello Stato, che si chiudevano tutti in avanzo; non v'era disagio economico, non disoccupazione, ed i giornali, sempre un po' facili all'iperbole, pubblicavano che la popolazione italiana si avviava ai 60 milioni. Taluno anzi faceva un salto più avanti e profetizzava che si sarebbe arrivati fra qualche decennio a 100 milioni. Ricordo a questo proposito un trafiletto quanto mai brioso del « Popolo d'Italia », il quale ammoniva di non esagerare e richiamava quegli iperbolici ad una più seria considerazione dei fatti, atteso che forse purtroppo le cose sarebbero cambiate.

Ciò avvenne nel 1930 quando l'eccedenza dei nati sui morti arrivava a 515.927. Nel 1931 scendeva a 416.792, poi stava per qualche anno intorno a 400.000; nel 1936 fu appena 373.000; e nell'anno in corso è in proporzione ancora più bassa.

La questione demografica oggi è di una gravità impressionante, non solo in Italia, ma anche, e più, in molti Paesi dell'estero.

Mi è necessario citare alcune cifre e vi chiedo senza se vi tormenterò con un discorso un po' documentario; sono cifre del resto note ma forse non a tutti e non tutte.

Nel 1881 la popolazione d'Italia era 28.460.000 abitanti; oggi siamo a 42.700.000 esattamente 50 per cento di più.

Il numero annuale dei matrimoni è cresciuto abbastanza in proporzione colla popolazione; 230.000 nel 1881, pari a 8 per mille abitanti; 390.000 ora, pari a 7 per mille. Il rapporto, come si vede, si è mantenuto quasi costante, se si tien conto della variata composizione della popolazione nei riguardi dell'età.

Il numero dei morti, malgrado l'aumento della popolazione è disceso da 780.000 del 1881 (pari a 27,3 per mille) a 583.000 (13,8 per mille). Ma anche la natalità è diminuita, ed in proporzione molto più forte, da 1.095.000 (38 per mille) a 955.000 (22 per mille).

La popolazione ha continuato ad aumentare, sì, ma la natalità è in continua diminuzione, e l'eccedenza demografica è dovuta al fatto che la mortalità ha subito una contrazione ancora più grande; il che, come è chiaro, non può continuare indefinitamente. Infatti, già nel 1936 e più ancora in questi mesi del 1937 si verifica un aumento nei morti. La diminuzione della mortalità è in parte dovuta alla contrazione nella natalità, perchè meno ne nascono, meno ne muoiono; ma è soprattutto conseguenza dei progressi dell'igiene e del miglioramento della salute pubblica.

Voi ben conoscete le cifre altamente confortanti della diminuzione della mortalità infantile. La probabilità di morte che nel 1881 era 202 per 1000 nel primo anno di vita era scesa nel 1931 a 109; nel secondo anno di vita, da 109 a 39; nel terzo da 53 a 13; nel quarto da 33 a 7.

Tra le cause della diminuita natalità, la relazione menziona la mancanza di circa 600.000 caduti in guerra, i quali se fossero vissuti avrebbero formato famiglia. Giustissimo. Però le conseguenze demografiche della guerra furono più gravi ancora. Forse è bene ricordare quanto sia costata al Paese, dal punto di vista demografico, una guerra come quella mondiale. I morti in guerra per ferite o malattie furono 560.000; la maggiore mortalità nella popolazione civile (voi ricordate tra l'altro la « spagnola » del 1918 e 1919) si calcola in 572.000 totale 1.132.000. Poi abbiamo i non nati. Durante la guerra, in confronto ad un eguale periodo di anni normali, sono nati in meno 1.142.000 (cioè circa 25 per cento). Questa mancanza comincia a far sentire ora le sue conseguenze agli effetti demografici, mentre le conseguenze dei morti durante la guerra si fecero sentire subito.

Se prendiamo il diagramma della popolazione distribuita secondo le età, vediamo quanto esso sia eloquente. Non so se gli onorevoli Colleghi l'abbiano mai visto; in sostanza, abbiamo come una piramide, la cui base è data dai più giovani ed il culmine, l'apice, è dato dai vecchissimi. Orbene, questa piramide presenta in basso una rientranza molto sensibile che corrisponde alle classi dei nati durante la guerra, classi delle quali è bene dare un cenno. Esaminiamo la distribuzione della popolazione secondo le età, quale risulta nel censimento del 1931. V'erano 822.000 persone in età di vent'anni di cui 416.702 uomini, tra i quali si fece la leva militare. Ma i ragazzi di 12 anni, che corrispondono alle nascite del 1918 (anno di guerra di minima natalità, causa il cresciuto numero di chiamati in servizio) erano appena 480.475, di cui solo 243.664 maschi. Essi saranno di leva nel 1938 cioè a 7 anni di distanza dal censimento; e si può calcolare (in base a una mortalità media di 2 per mille) che saranno allora ridotti a 210.000.

Questa stessa scarsità di popolazione la notammo intorno al 1923 quando i nati durante la guerra frequentavano le scuole elementari; sicchè c'era sovrabbondanza di aule scolastiche; poi vi fu nelle scuole superiori, talchè il bilancio dell'educazione nazionale sembrò esserne alleviato.

Quando costoro saranno nel pieno dell'età matrimoniale e procreeranno, la forza di procreazione del Paese (non dell'Italia soltanto, ma di tutti i Paesi che presero parte alla guerra), sarà molto diminuita. Forse la natura reagirà, così almeno è sperabile, e vi sarà una maggiore fecondità; forse essendovi più posto si procreerà di più.

Ma, se si dovesse continuare a procreare nella proporzione attuale, l'arrivo all'età matrimoniale dei nati di guerra non farebbe che aggravare la nostra decadenza demografica.

È stata studiata la questione della popolazione che, ripeto, impressiona anche molto all'estero ed è arrivata ad impressionare anche l'Inghilterra, il Paese del « birth control », la culla del neomalthusianismo. L'Inghilterra non se ne era occupata prima, ma se ne occupa adesso e abbiamo avuto anche una recente discussione alla Camera dei Comuni.

C'è uno studio d'un apposito Comitato, intitolato: « The future of our population » il quale tra l'altro, un po' iperbolico anch'esso, prevede che andando avanti come si va adesso, la popolazione dell'Inghilterra e del Galles, ora 40.563.000 crescerà fino a 40.655.000 nel 1940, poi comincerà a scendere e nel 1950 sarà 39.766.000; nel 1980, 28.857.000; nel 2035, 4.426.000. (*Commenti*).

La diminuzione della mortalità ha allungato la vita media dell'Italiano. Chi nasceva nel 1881, aveva probabilità di arrivare a 33 anni e mezzo, oggi c'è probabilità di arrivare a 66 e mezzo. L'aumento della durata della vita spiega i buoni affari che fanno le Compagnie di assicurazione che si assumono i rischi di morte e i cattivi affari dello Stato in fatto di pensioni, che furono calcolate, anni sono, empiricamente e in base a probabilità di sopravvivenze oggi variate.

Abbiamo un aumento nella popolazione a tutte le età, causa la minore mortalità, escluse però le età molto avanzate. Non abbiamo una maggiore longevità: anzi il numero dei longevi tende a diminuire.

Però contro questa cattiva tendenza reagisce vigorosamente il Senato, che dimostra come si possa vivere in ottime condizioni di corpo e di spirito in età molto avanzata.

Le conseguenze di un andamento demografico quale vi ho descritto si comprendono facilmente. Se non si provvede, se si lascia continuare così una progressiva rarefazione della popolazione giovanile, si arriverà ad un punto in cui il rimedio sarà difficile, il guaio sarà irreparabile.

Lo faceva notare in una polemica un giornale tedesco la « Frankfurter Zeitung » riferendosi all'Inghilterra, la quale, come ho detto, si è ora svegliata al pericolo della decadenza demografica. Il giornale diceva: voi inglesi potete rapidamente aumentare gli armamenti, potete provvedere in poco tempo alla mancanza di case, potete improvvisare produzioni industriali, ma non potete in breve tempo riparare alla scarsità di giovani nella vostra popolazione.

E come provvedono tanti Paesi alla deficienza della natalità? Provvedono con gli immigrati. La stessa Inghilterra dove nel 1935 i nati furono 712.000 e i morti 560.000 (compreso Galles, Scozia e Nord Irlanda, una popolazione di 46 milioni) attira da anni abitanti anche dall'Irlanda. Questa, a forza di emigrazione agli Stati Uniti e in Inghilterra, ha visto i suoi abitanti scendere da 4.057.000 del 1870 a 2.957.000. Nello stesso tempo la Gran Bretagna saliva da 27 a 46 milioni. Nel 1800 era circa 10 milioni.

La Francia provvede importando abitanti dall'estero, che col tempo divengono cittadini francesi. Dal 1931 al 1935 se ne naturalizzarono 260.000. Sopra 41.906.000 abitanti vi sono 2.453.000 stranieri. Nel 1935 vi furono 639.000 nati (15,2 per 1000), e 658.000 morti (15,7 per mille).

Io mi auguro che l'Italia non debba mai arrivare a questa misura, cioè ricorrere all'immigrazione; ma per noi il problema sarebbe più difficile perchè l'immigrazione è possibile nei Paesi che hanno un'industria assai sviluppata, come gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, ecc. o che presentano forti risorse naturali da sfruttare. L'Italia, o per lo meno buona parte dell'Italia, non sarebbe un Paese adatto all'immigrazione.

Quindi vogliamo e dobbiamo provvedere con le nostre forze. Il nocciolo della questione sta dunque nella natalità. Di chi la colpa se essa è ora deficiente? Guardiamo le cifre. Nel 1902 nascevano 1.093.000 da 4.374.000 donne coniugate sotto i 50 anni (cioè 25 per cento); trenta anni dopo nascevano 101.000 meno, e cioè 992.000. Ma le donne coniugate sotto i 50 anni erano 1.241.000 di più ossia in tutto 5.615.000 (quindi 17,8 per cento). Come si vede la colpa è dei coniugati. I celibi sono fuori questione.

Possiamo anche riferirci all'indice di fecondità. Questo era di 285 nel 1880-82, e di 203 nel 1930-1932. La fecondità illegale era trascurabile raggiungendo il relativo indice di 26,6 che poi è sceso a 11,4. È stata citata, da un collega, la cifra di 70.000 quale numero annuo delle nascite illegittime.

I nati illegittimi erano 86 mila nel 1882, oggi sono 49.421: sono dunque diminuiti; però bisogna tener presente che nel 1882 erano molto numerosi i casi di solo matrimonio religioso i cui nati sono considerati illegittimi. Ad ogni modo il numero delle nascite illegittime non è grande e non è tale da destare apprensioni; almeno per ora.

Si noti ancora, a proposito della fecondità italiana, che le cifre più elevate riguardano anni anteriori al 1902 nei quali avevamo una fortissima emigrazione sia verso i Paesi di oltre Oceano, sia verso i Paesi europei. Il vigore della razza era tale da compensare non solo i vuoti dovuti alla morte, ma ancora i vuoti dovuti alla emigrazione. In un anno l'emigrazione italiana salì fino a 560.000 verso i Paesi di oltre Oceano e a 300.000 verso i Paesi europei; deduciamo pure il numero degli emigranti di ritorno, si ha sempre un deficit migratorio di 300-400 mila persone. È però da tener presente che il compenso fra nati ed emigrati è solo numerico, ma in realtà essi sono elementi eterogenei, perchè questi sono fisicamente maturi ed economicamente attivi, quelli lo diverranno in futuro.

Vediamo ora come sia distribuita la popolazione. Tale esame forse ci illuminerà sulla questione demografica. Il censimento del 1931 ha messo in evidenza la forte mobilità della popolazione italiana atteso che 29,50 per cento della popolazione

risulta nata in un Comune diverso da quello dove fu censito. Vi sono regioni come il Piemonte, la Liguria, il Lazio, dove si arriva fino a 40 per cento. Si nota inoltre la tendenza della popolazione ad accentrarsi nelle città. Infatti le 22 città, oggi superiori a 100.000 abitanti avevano nel 1871 due milioni e settecentomila abitanti, cioè 10 per cento della popolazione italiana; oggi esse hanno una popolazione di otto milioni, quasi 19 per cento della popolazione italiana, come risulta dalla seguente tabella:

	22 città	tutta Italia	Rapporto
1871	2.697.000	26.801.000	10 %
1901	4.136.000	32.467.000	12,8 %
1931	7.149.000	41.438.000	17,2 %
1935	7.684.000	42.430.000	18,1 %
1936	7.860.000	42.752.000	18,4 %
Marzo 1937.	7.925.000	42.821.000	18,6 %

Roma, come è noto, è quella che è aumentata di più: da 244.000 del 1871 a 1.213.000 del marzo 1937, specialmente per effetto dell'immigrazione. Dal 1922 al 1935 l'aumento naturale fu 74.000; l'aumento migratorio fu 353.000.

Gli studi sul censimento si fermano al 1931, solo in taluni casi vanno fino al 1935; bisogna prendere le comunicazioni mensili dell'ufficio di statistica ed estrarre da esse i dati degli anni posteriori. Ho fatto questo lavoro per il 1935, 1936 e 1° trimestre del 1937 e mi pare che sia eloquente. Consideriamo da una parte la popolazione delle 68 città che superano i 50.000 abitanti con un totale in cifra tonda di 10 milioni e il resto dell'Italia che potremmo chiamare per intenderci *campagna*, quantunque non sia tutta campagna. Nella campagna la popolazione totale si aggira su 31 milioni; sicchè il rapporto degli abitanti delle città a quelli della campagna, è presso a poco di uno a tre. Orbene nel 1935 vi è un aumento naturale nelle città di 62.000, nelle campagne 340.000, cioè quasi 1 a 6. Vedete quanto la natalità della campagna sia superiore a quella delle città. Ma le città crescono ben poco per forza propria, ma portano via 159.000 abitanti dalle campagne sicchè in definitiva il loro accrescimento è forte, mentre quello della campagna è piccolo. Nel 1936: città 61.000, campagna 311.000; la natalità della campagna è alquanto diminuita, ma le città continuano a pompare e ne portano via altri 158.000 abitanti. La città prosegue nel suo accrescimento; la campagna cresce debolmente. Veniamo al primo trimestre del 1937: aumento naturale città 8.000; campagna 64.000; rapporto 1 a 8; ma la città sottrae 62.000 abitanti alla campagna che ne perde poi altri 13.000 per le emigrazioni verso l'estero. Quindi la campagna per forza propria guadagna in un trimestre 64.000 abitanti ma causa la migrazione ne perde 75.000; risultato definitivo perdita di 11.000.

Se poi si avessero le statistiche separate del movimento demografico delle cittadine più piccole,

fino a 10.000, ed anche fino a 5.000 abitanti, si vedrebbe ripetersi lo stesso fenomeno, cioè il loro accrescimento a danno del resto, cioè specialmente della montagna e delle piccole isole che vanno spopolandosi e che, di questo passo, nel giro di non molti anni resteranno disabitate.

Siamo forse all'inizio di quelle condizioni così disastrose di regresso demografico che ho esposto poc'anzi? Io spero di no, ma il pericolo è grave. E notate che generalmente il primo trimestre dell'anno, cui si riferiscono le ultime cifre, è il più prolifico. Naturalmente le 68 città non procedono tutte parallelamente nel drenaggio della campagna, ma le maggiori esercitano un'attrazione più forte. È in fondo quasi la legge del Newton sull'attrazione delle masse. La forza d'accrescimento demografico delle città è superiore alla forza di natalità della campagna, la quale si contrae; di modo che potrebbe darsi presto questo fenomeno: che la popolazione d'Italia diminuisse causa il declinare delle nascite nella campagna, che si spopola via via dei suoi uomini, e che contemporaneamente continuasse imperterrita l'aumento delle città; le quali, esaurite le risorse della campagna, facilmente ricorrerebbero alla immigrazione. E quale immigrazione si avrebbe? Le popolazioni si dispongono quasi a strati; quella nativa della città occupa le professioni ritenute più elevate e dignitose, mentre l'immigrazione fornisce il lavoro più comune, più rude, più umile; per esempio, gli Irlandesi già menzionati che emigrano in Inghilterra sono in genere spazzaturai o lavoratori dei porti ed ugualmente gli Algerini o i negri che emigrano in Francia, e tutti sanno che anche gli Italiani che emigravano all'Estero, erano in maggior parte braccianti.

Nulla, allo stato attuale, arresta l'urbanesimo: il vivere più comodo; i vantaggi della vita collettiva e organizzata; il guadagno più facile e subito realizzabile; la tendenza all'impiego senza rischi; la possibilità di frequentare scuole; l'assistenza sociale ed ospitaliera; l'intensificarsi delle funzioni accentratrici dello Stato e degli Enti pubblici; la grande industria, la grande amministrazione, e la speculazione edilizia.

Inoltre «cherchez la femme»; avviene che la giovane contadina preferisce lo sposo cittadino, l'operaio della città al campagnolo e questa è una nuova spinta per l'emigrazione dalla campagna.

La situazione è tale che se si riaprisse l'emigrazione in massa, credo che si dovrebbe poi proibirla subito, perchè avremmo un immediato ancora più forte spopolamento della campagna e vedremmo forse iniziarsi quella decadenza demografica che purtroppo ci minaccia fra qualche anno. Bisognerebbe che l'emigrazione avvenisse dalle città; quanti vi sono economicamente improduttivi che potrebbero andar via! Ma la caratteristica della città è che chi vi arriva vi si ferma, e non se ne va più.

A sanare questo stato di cose vi sono due ordini di provvedimenti, l'uno diretto a combattere l'ur-

banesimo, e a favorire la ruralizzazione; l'altro diretto a promuovere il formarsi e lo svilupparsi delle famiglie. Vediamo quali disposizioni di legge siano state assunte al riguardo e quali si prospettino ora, con qualche leggero cenno di raffronto coll'estero.

Nel dicembre 1928 veniva data ai Prefetti, con apposita legge, facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città. Fu anche data facoltà di vietare nuovi impianti industriali che impiegassero più di 100 operai. Ma se la intenzione era buona l'efficacia di questi provvedimenti fu nulla, perchè nel frattempo sorse l'incubo della disoccupazione e si intensificò la tendenza a cercare lavoro in città. E quale prefetto si sarebbe preso la responsabilità di impedire l'immigrazione di persone in cerca di lavoro?

Nel dicembre 1930 venne la legge sulle norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna e l'istituzione del relativo commissariato, ma essa ha poca attinenza con l'urbanesimo. Essa regola le trasmigrazioni della popolazione da una parte all'altra del Paese; regola gli uffici di collocamento, ma praticamente non può impedire l'afflusso dei lavoratori in città. Non abbiamo provvedimenti efficaci contro l'urbanesimo. Viceversa, a favore delle città e dello sviluppo cittadino vi sono disposizioni, concessioni, privilegi, quali la facilitazione e l'incoraggiamento all'edilizia con l'esonero dall'imposta e sovrimposta fabbricati fino al 1936; piani regolatori in tutte le città che estendono tale esonero per altri 25 anni o per tutto il tempo in cui durerà l'esecuzione del piano regolatore. Premii e incoraggiamenti d'ogni natura per le case popolari, ecc.

Infine, dimentichi del programma ruralizzatore, i giornali inneggiavano ed inneggiano alle città che tendono e superano il milione di abitanti, ed elogiano quelle che presentano il maggiore accrescimento, cioè che più pompano dalla campagna, quasi che il nostro ideale fosse costituito dalle molte mostruose città come Londra, Parigi, New York, ecc.

Veniamo all'edilizia rurale. Essa non ha bisogno di esoneri perchè la casa rustica non è colpita dall'imposta fabbricati. Dato che la popolazione della campagna e quella della montagna, che rappresenta il massimo spopolamento, diminuisce, non ci fu sviluppo edilizio e le case rimasero trascurate. Fu fatta parecchi anni fa un'inchiesta sulle case rurali, che mise in luce condizioni disastrose di miseria e disagio, di cui parlai altre volte; si parlò, si promise di far qualche cosa, ma in realtà nulla è stato fatto.

Ci sono è vero benemeriti Istituti, Casse di risparmio, Banche popolari, Enti parastatali, che hanno annunciato stanziamenti di somme per la ricostruzione ed il miglioramento delle case rurali, somme che nel complesso raggiungono qualche centinaio di milioni di lire; ma la questione non ha fatto, oltre lo stanziamento, progresso alcuno.

Infatti non si sa come erogare quei fondi, chi aiutare, come garantirsi. I contadini sono generalmente contrarii a concedere ipoteche. Il prestito fatto al proprietario di scarsi mezzi finanziari implica un certo rischio; pure, prese le debite cautele contro l'abuso, bisognerà farlo egualmente. Ma occorre una legge che dica chiaro in quali casi ed a chi incombe l'obbligo di ricostruire o restaurare, chi ha diritto al prestito, quali garanzie deve dare.

E potrà anche studiarsi l'opportunità di combinare questi prestiti per case rurali coi prestiti di nuzialità e di figliolanza. Certo qualche cosa bisogna fare senza ulteriore ritardo, perchè è poco edificante lo spettacolo di tanta buona volontà sterminata e di tanto denaro stagnante.

Quanto alla popolazione di montagna, ricordiamo i vari provvedimenti tante volte invocati anche in quest'aula e recentemente nella discussione del bilancio di agricoltura. A questo riguardo, ricordo il compianto collega Miliani e gli altri colleghi, fortunatamente ancora viventi, che hanno interloquito.

Che cosa si è fatto e che cosa si fa per la popolazione di montagna?

L'emigrazione temporanea aveva per essa un grande valore, perchè gli uomini andavano in Francia, in Svizzera, e poi ritornavano, mentre le mogli attendevano a casa. Questa emigrazione temporanea all'estero non c'è più. Se l'uomo viene a lavorare in città in Italia, ora porta con sé la moglie e così il fenomeno dell'urbanesimo si aggrava.

L'economia della montagna è economia povera. Bisogna riflettere che gli abitanti della montagna devono per forza bastare il più possibile a sé stessi. Essi difficilmente posson produrre generi da scambiare. Perciò io non riesco a spiegarmi quei dottrinari, i quali parlano di produzioni antieconomiche ed affermano, ad esempio, che i montanari fanno male a coltivare il grano, perchè il grano viene meglio in pianura; ma praticamente non insegnano al montanaro altro lavoro o cultura. È evidente che se il montanaro rimane in ozio non avrà neanche i mezzi per comprare il grano e quant'altro gli occorre. Lasciate dunque, se non riuscite a occuparli altrimenti, che coltivino tutto quel che vogliono e che lavorino come possono, purchè lavorino e non perdano la caratteristica loro operosità.

E perchè non si fa una domenica della castagna? Si fa la giornata dell'uva, quella del pane, ma non si è mai fatta quella della castagna, allo scopo di diffondere nella popolazione civile il consumo d'uno dei pochissimi prodotti della montagna, d'alto valore alimentare, oggi assai trascurato. Lo stesso potrebbe dirsi di certi formaggi e d'altre specialità della montagna.

Poi fu vietata la capra. Ora, però la si permette per le famiglie numerose ed io non riesco a capirlo. Non capisco cioè come sia possibile che la capra delle famiglie numerose consumi meno erba delle altre. (*Si ride*). Ma, permettiamola per tutte...

Tutto il patrimonio zootecnico della montagna, non solo le capre, ma anche le pecore e i bovini, è in notevole decadenza.

Non mi diffonderò ulteriormente sull'argomento della montagna. Ricorderò soltanto, per associarvi, le raccomandazioni fatte qui circa l'abolizione delle imposte fondiari per le popolazioni situate in località ad alta quota e la esenzione o diminuzione delle tasse sul bestiame.

Questi sono i provvedimenti contro l'urbanesimo. Vediamo ora quelli a favore della famiglia. Essi ebbero inizio nel 1926 colla imposta sui celibi e con le disposizioni a favore delle famiglie molto numerose. In altri termini si è agito sui due estremi quasi eccezionali della gamma demografica: si è agito nel senso di incutere un certo timore a chi è senza famiglia e premiare invece chi ha famiglia molto numerosa. L'imposta sui celibi fiscalmente è giusta e non c'è niente da dire al riguardo; ne parlo con una certa competenza. Ma, se l'imposta sui celibi rappresenta un buon reddito per lo Stato, non credo che abbia molto servito allo scopo. Non ha nemmeno servito a quello scopo di beneficenza per cui fu istituita.

Infatti si disse a quell'epoca e si confermò, ad ogni inasprimento, che i proventi della tassa celibi avrebbero servito a finanziare l'Opera per la maternità e infanzia. Ora avviene che la tassa celibi, nel bilancio dell'esercizio 1937-38, si presume renderà all'Erario 195 milioni; ma all'Opera della maternità e infanzia non si danno che 102 milioni. I celibi sono ben contenti di dare; ma reclamano che ciò che danno vada interamente alla Maternità e Infanzia e che le finanze dello Stato non vi lucrino sopra.

Se fosse possibile consigliare una modificazione all'attuale architettura della tassa celibi, io consiglierei che l'età iniziale fosse elevata a 30 anni dagli attuali 25. Perché colpire i celibi a 25 anni? È vero che essi sono colpiti per poco, perché, come voi sapete, è applicata una tassa fissa di circa 100 lire e poi una tassa proporzionale al reddito (oggi pari alla complementare), e questo a 25 anni è di solito ben poca cosa. Ma molte volte, per i giovani di 25 anni, chi paga la tassa finisce per essere il padre di famiglia. Così, volendo colpire il celibe di 25 anni, si finisce col colpire il padre di una famiglia numerosa. Del resto il numero dei celibi non è poi tanto elevato da destare preoccupazioni. Quelli definitivi (così chiamati nella relazione sul censimento del 1931), cioè oltre 50 anni, sono appena 8,4 per cento dei coetanei, e diminuiscono continuamente da un censimento all'altro. Erano nel 1871, 11,5 per cento.

Le disposizioni per le famiglie numerose sono in sé più giuste; però per quale motivo limitare l'aiuto soltanto a chi è arrivato ad avere 10 figli? Meglio è aiutare la famiglia via via che si va formando: questa non è una corsa dove si arriva alla mèta: prima di avere dieci figli se ne avrà uno, poi un altro ecc. Bisogna dunque dare aiuti via via. Nel maggio 1929 vennero presi provvedi-

menti a favore dell'incremento demografico, e cioè fu stabilita una preferenza per i coniugati nell'assunzione agli impieghi pubblici; adesso si annuncia che la questione è di nuovo presa in considerazione. Poi nel 1929 vennero presi pure provvedimenti a favore del personale dello Stato e parastatale, concedendo un'aggiunta di famiglia di 150 lire massima, più quote complementari di 30; ed ora avremo gli assegni famigliari da 10 a 20 lire mensili per figlio, resi obbligatori anche per gli operai e impiegati privati. Poi ci sono i premi di nuzialità e natalità. Finora lo Stato aveva consigliato agli Enti locali di dare premi di nuzialità e natalità e li dava esso stesso ai propri impiegati, per i quali ha erogato circa 130 milioni in due anni. Ma gli enti locali hanno fatto stanziamenti assolutamente irrisori. Ad esempio rilevo dai giornali che a Napoli sono state stanziolate 700 mila lire in premi di nuzialità da 500 lire (ciò vuol dire che ne hanno beneficiato 1400 matrimoni) e 1.500.000 lire in premi di natalità da 200 lire (buoni per 7500 nascite). Troppo poco: neanche la spesa per la levatrice!

Quanto al trattamento fiscale della famiglia nulla abbiamo. Solo nel caso dell'imposta complementare viene fatta nell'imponibile una riduzione di un ventesimo per ogni figliolo, cioè di lire 300 per redditi di lire 6000; in fatto di ricchezza mobile non si accorda nessuna riduzione. Eppure se vi è un paese nel quale l'Erario dovrebbe aiutare fiscalmente le famiglie è proprio l'Italia, perchè la finanza italiana, sia quella dello Stato sia quella degli altri Enti pubblici, è principalmente basata sull'imposta consumi, e questa grava assai sulla famiglia.

Vi faccio subito un confronto colla Francia. Essa comincia a colpire i redditi da 10.000 franchi in più, e accorda nell'imponibile una deduzione di 5.000 franchi per ciascuno dei primi due figli, di 8.000 per il terzo, di 9.000 per il quarto, 10.000 per ciascun altro. Per l'imposta cedolare che corrisponde alla nostra ricchezza mobile si accordano riduzioni sensibili con un massimo di 800 franchi d'imposta per ogni persona a carico. Vi sono poi « les allocations familiales » e forti premi degli Enti locali.

CIAN. Con quale risultato?

RICCI. Te lo dirò quando mi dirai che cosa avverrebbe se non ci fossero questi provvedimenti.

Del resto sono informato che i risultati in alcuni dipartimenti sono veramente tangibili nel senso che la natalità è aumentata.

In Inghilterra non vi sono ancora, per quanto io sappia, premi di nuzialità o natalità erogati da enti pubblici. Ma il trattamento fiscale a favore delle famiglie è notevole. L'*income tax*, che sostituisce le nostre imposte di ricchezza mobile e fondiaria, viene applicata sulla parte di reddito eccedente certi limiti di esonero. Questi limiti sono 150 sterline per il celibe o vedovo solo, 250 per il

coniugato, 350 per il coniugato con un figlio, 400 con due figli, 500 tre figli, ecc.

È stato ora annunciato l'intendimento di dare prestiti di nuzialità, cioè lire 3.000, a mite interesse annuale con riduzione nel debito capitale di 10 per cento per ogni nascita. Forse potrà interessare qualche dettaglio relativo alla Germania (dove l'esperimento è già in atto da qualche tempo) mentre qui si è in attesa del progetto di legge.

La Germania aveva prima della guerra, sopra una popolazione di 67 milioni, 513.000 matrimoni (= 7,7 per cento), 1.839.000 nascite (= 27,50 per cento), 1.005.000 morti (= 15 per cento). Nel 1932, dopo varii anni di crisi e di contrazione demografica, i matrimoni erano invariati su 517.000 (= 7,9 per cento); le nascite erano scese a 993.000 (= 15 per cento); le morti a 708.000 (= 15 per cento). A partire dall'agosto 1933 furono accordati prestiti matrimoniali (« ehestandsdarlehen ») di

1.000 marchi in buoni per acquisto merci (« bedarfsdeckungscheinen »), prestati senza interesse rimborstabili in ragione di 1 per cento al mese, a partire dal terzo mese, colla riduzione di 25 per cento ogni nascita. Quest'ultima disposizione pare strana perchè favorisce i figli già in corso al momento del matrimonio. Il prestito non ha solo fine demografico, ma principalmente vale a combattere la disoccupazione; infatti è necessario che la sposa sia operaia o impiegata, e lasci l'impiego. Per finanziare l'operazione, cioè l'importo dei premi, è stata istituita una imposta progressiva (« ehestandshilfe ») che va fino a 5 per cento del reddito e colpisce il contribuente che non ha figli, nè coniuge convivente.

Il risultato finora pare abbastanza buono (però comincia a decrescere) come risulta dalla seguente tabella:

	1932	1933	1934	1935	1936
Numero dei matrimoni	517.000	638.000	740.000	651.000	611.000
Numero delle nascite	993.000	971.000	1.198.000	1.262.000	1.279.000
Numero delle morti	708.000	738.000	725.000	792.000	797.000
Numero dei prestiti accordati		141.559	224.619	156.788	171.391
Numero delle nascite premiate		13.610	129.691	155.060	186.654

Come si vede i nati sovvenzionati con questo sistema sono stati, fino a tutto il 1936, 485,015.

È certo che i premi di natalità convenientemente aumentati possono riuscire efficaci, ma la questione non è solo di denaro, è una questione molto più elevata, dove però anche l'economia ha la sua parte. Il costume ha grande importanza in questa materia, conta soprattutto tutto quell'insieme di considerazioni, di tendenze, di educazione che forma l'ambiente familiare. Importa creare l'ambiente, e la famiglia tornerà a formarsi. Capita spesso di fare il paragone fra le famiglie in cui siamo nati e cresciuti e quelle di oggi. Riscontriamo nelle donne una troppo forte tendenza alla frivolezza, al divertimento e a tutto quello che è esteriorità, mentre negli uomini osserviamo uno spirito di avidità, di guadagno, di egoismo, un calcolo positivo di tutto quello che è costo, che è prezzo, che è rischio futuro; a tutto ciò corrisponde un'incertezza per l'avvenire della famiglia.

Si vive una vita troppo dinamica, troppo impregnata di aspirazioni al benessere materiale; mentre la famiglia cresce solo in ambiente tranquillo, e vuole spirito di sacrificio.

Io mi associo alle considerazioni fatte dal collega Mosconi e, poichè sono un po' arido nella esposizione e non sono solito fare voli di fantasia, chiuderò con un brano della sua relazione.

« Occorre modificare profondamente la mentalità che si è venuta formando, rieducare man mano le coscienze e creare un nuovo clima spirituale, in cui l'individuo senta intero il suo dovere verso se stesso, verso la famiglia, verso la Nazione.

Alla palestra che dà robustezza alle membra e forza al carattere, alla scuola che dà sviluppo all'intelligenza e ricchezza di cognizioni alle menti, conviene associare ognora un indirizzo educativo che imprima il senso della moralità, del dovere e del sacrificio, che combatta le tendenze egoistiche e il mal costume, che insegni il dominio dello spirito sulla materia ».

Questa è la battaglia che ora si tratta di combattere, la vera battaglia d'oggi che riguarda essenzialmente l'esistenza e l'avvenire della Nazione. Io auguro che il Paese la vinca. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presidenza del Vice Presidente FERRARI

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bensa, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti

Roberto, Bocciano, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casati, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Croce, Curatulo.

D'Ancora, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Fedele, Felci, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Crazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia.

Mambretti, Maragliano, Marcello, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzeccolo, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Occhini, Orsi, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sirianni, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Viola, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1611):

Senatori votanti	194
Favorevoli	184
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali (1586):

Senatori votanti	194
Favorevoli	188
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1592):

Senatori votanti	194
Favorevoli	189
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche (1593):

Senatori votanti	194
Favorevoli	186
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali (1595):

Senatori votanti	194
Favorevoli	186
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea (1596):

Senatori votanti	194
Favorevoli	186
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di «zafferano» (1599):

Senatori votanti	194
Favorevoli	184
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona (1600):

Senatori votanti	194
Favorevoli	184
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia (1601):

Senatori votanti	194
Favorevoli	187
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) (1602):

Senatori votanti	176
Favorevoli	170
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri (1603):

Senatori votanti	194
Favorevoli	187
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordina-

mento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale (1620):

Senatori votanti	194
Favorevoli	187
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale (1621):

Senatori votanti	194
Favorevoli	186
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'«Azienda Miniere Africa Orientale» (A. M. A. O.) (1622):

Senatori votanti	194
Favorevoli	187
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti (1623):

Senatori votanti	194
Favorevoli	188
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Valagussa, Luciolli, Todaro e Foschini a presentare alcune relazioni.

VALAGUSSA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (1672). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi secchi, e di caffè di origine delle Colonie italiane (1700). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

TODARO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1653). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino (1666). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica (1656). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Valagussa, Luciolli, Todaro e Foschini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1553). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1616). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (1619). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese

Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara (1624). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1626). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del «Sabato Teatrale» (1627). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna (1631). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle Opere di bonifica (1635). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936-XV, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia (1636). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo (1640). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana (1646). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica (1656). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste (1657). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il tratta-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1937

mento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero (1659). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta

città (1660). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti





LXXXIX^a SEDUTA

VENERDÌ 14 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Micheli):	
PRESIDENTE	Pag. 2918
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	2918
Congedi	2918
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica » (1616). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2935
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina » (1619). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2935
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio della Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara » (1624). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2935
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del "Sabato Teatrale" » (1627). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2938
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna » (1631). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2939
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica » (1635). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2939
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936-XV,	

con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione Interna, anonima, con sede a Venezia » (1636). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2939
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo » (1640). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana » (1646). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica » (1656). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste » (1657). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2940
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero » (1659). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2941
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del "Sass" in detta città » (1660). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>).	2941
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, con-	

tenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande » (1626). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2936
GALENGA	2937
FELICI, <i>relatore</i>	2938
(Presentazione)	2919
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1553). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2919
MARAGLIANO	2919
GATTI SALVATORE	2924
BUFFARINI GUIDI, <i>Sottosegretario di Stato per gli interni</i>	2926
Interrogazioni:	
(Annuncio)	2944
Messaggio del Capo del Governo	2918
Petizioni:	
(Sunto)	2918
Relazioni:	
(Presentazione)	2943
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2942

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brezzi per giorni 6; Falk per giorni 8; Gallarati Scotti per giorni 6; Ginori Conti per giorni 5; Martin Franklin per giorni 10; Maury di Morancez per giorni 6; Prampolini per giorni 4; Salmoiraghi per giorni 15; Scipioni per giorni 4; Spiller per giorni 5; Tournon per giorni 4; Vicini Marco Arturo per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Commemorazione del senatore Micheli.

PRESIDENTE. Breve e violenta malattia troncava ieri la vigorosa, ancor giovanile vita del nostro illustre camerata prof. Ferdinando Micheli, clinico principe, ammirato maestro dell'Ateneo torinese. Nato a Carrara, aveva compiuto in Torino gli studi universitari, allievo prediletto, poi assi-

stente, e infine aiuto di Camillo Bozzolo. Nel 1912, a quarant'anni, aveva vinto il concorso per l'assegnamento della clinica medica a Sassari, donde era passato successivamente a dirigere l'Istituto di patologia medica presso la facoltà di Siena. Dopo la morte dello stesso senatore Bozzolo, chiamato a prenderne il posto, aveva aggiunto nuovo onore e prestigio alla cattedra di Torino. Medico di alto valore, scienziato di profonda dottrina, aveva eseguito importanti ricerche e pubblicato notevolissimi studi su l'anemia perniciosa, sugli itteri emolitici, su l'immunità nella tubercolosi, su l'endocardite lenta, sul diabete renale, su la sierologia dei tumori maligni. Era anche direttore del Centro ospitaliero di studio diagnostico dei tumori, fondato dal senatore Pescarolo, del quale era stato prezioso collaboratore.

Ferdinando Micheli apparteneva dal 1934 alla nostra Assemblea, nella quale era circondato da deferente simpatia. Pochi giorni or sono, interprete del sentimento di tutti i colleghi, lo avevo felicitato per la meritata nomina a cavaliere dell'Ordine civile di Savoia. Egli pareva ancora nel pieno rigoglio della sua feconda attività scientifica, didattica e sanitaria; perciò il Senato ha accolto con tanto più accorata tristezza la notizia della quasi improvvisa scomparsa di lui, alla memoria del quale rende omaggio di reverenza e di rimpianto.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Il Governo si associa alle parole commosse che in memoria del senatore Micheli sono state pronunciate testè dal Presidente della vostra Assemblea.

Messaggio del Capo del Governo.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente messaggio del Capo del Governo:

« Roma, addì 14 maggio 1937-XV.

« Informo la E. V. che, con provvedimento in corso, Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia ha attribuito, su mia proposta, all'onorevole prof. Giuseppe Tassinari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, la carica e le funzioni di Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale.

« Il Capo del Governo
« MUSSOLINI ».

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MILLOSEVICH, segretario:

Il signor Giovanni Bruzzaniti, anche a nome di altri suoi compaesani, fa voti per la ricostituzione in Comune autonomo di San Giovanni Samio, ora aggregato al Comune di Caraffa (provincia Reggio Calabria).

Il ragioniere Leonardo Gaudino, gerente dell'Ufficio postale di Conco, fa voti perchè sia riesaminata la sua posizione giuridica in base al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Queste petizioni seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, segretario:

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, riguardante la istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel Comune di Aidone (1701).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie (1702).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (1703).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Province, recitati entro l'anno 1934-XII (1704).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi nonché sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M. (1705).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1706).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul

trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1707).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per levalute addetto agli Uffici commerciali all'estero (1708).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934-XIII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni (1709).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, che contiene nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria (1710).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero (1711).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi (1712).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (Numero 1553). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sullo: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Coll'animo vivamente attristato per la perdita del nostro illustre collega, il senatore Micheli, decoro nostro, onore della scienza medica italiana, vi tratterò brevemente sopra alcuni problemi che si riannodano alla vigoria della stirpe ed al movimento demografico della Nazione ad essa così strettamente connesso. Dirò anzitutto della prevenzione avverso alle malattie infettive.

Alle malattie infettive gli Italiani pagano un largo tributo in mortalità ed in morbilità.

Ed insisto sulla morbilità come sulla mortalità: non basta misurare i danni che le malattie arrecano all'economia sociale ed al movimento demografico del Paese, in base al numero delle persone che uccidono, perchè anche il numero di quelle che ne ammalano ha influenza apprezzabile su questi due importanti fattori della vita di una Nazione.

Ciò premesso le cifre che sintetizzano lo stato odierno, malgrado sensibili miglioramenti rispetto al passato, sono sempre impressionanti.

Secondo le statistiche ufficiali dal 1930 a tutto

il 1936, vale a dire nello spazio di sette anni, i casi di malattie tifiche, denunciati furono oltre 200.000, con oscillazioni in più e in meno anno per anno, con aumenti e diminuzioni non progressive, e i morti circa 40.000; cifre che sono certo al di sotto del vero, perchè le denunce sono abitualmente al disotto della realtà.

Per la difterite, dal 1930 al 1936, i casi denunciati furono circa 180.000 con oscillazioni annuali che non segnano diminuzioni progressive ma modificazioni alternate ed i morti circa 20 mila, osservando per la difterite ciò che dissi testè per il tifo, che le cifre sono al disotto del vero. Per la difterite poi di questi ultimi tempi si nota, a vece di remissione, una recrudescenza.

Per l'altra grande malattia infettiva, la tubercolosi, la più micidiale di tutte, non essendovi denuncia obbligatoria non abbiamo notizie numeriche sulla morbilità, ma certo si può asserire che la morbilità conosciuta è maggiore di quella che si conosceva per lo addietro, perchè i colpiti che prima non si rivelavano, oggi, specie innanzi all'attiva propaganda che ha fatto e che fa la Federazione, si fanno innanzi e si denunciano via via essi medesimi in numero sempre maggiore, per quanto invece, la mortalità sia diminuita.

Questi due fattori, mortalità diminuita e morbilità cresciuta, non sono in contraddizione, ma si spiegano innanzi alle maggiori cure da cui gli infermi sono amorevolmente circondati ed alla cresciuta coscienza antitubercolare.

Ad ogni modo, le malattie tubercolari uccidono ancora ogni anno 35.000 cittadini nel fiore dell'età con gravi conseguenze, sia per l'economia nazionale sia per il movimento demografico.

E gli ammalati, seguendo un calcolo grossolano che prende per base 10 per ogni morto, ne risulterebbero approssimativamente 350.000 per anno.

Queste cifre meritano di richiamare tutta la considerazione del Governo e del Senato, perchè ci dicono, nella loro muta eloquenza, la parte, che certo hanno e devono avere sull'attività economica della Nazione e sulla fecondità delle famiglie. E qui bisogna riconoscere che gli Italiani non si valgono di tutti i mezzi possibili per prevenire le malattie infettive. Oltre a quelli già usati, le conquiste quotidiane della scienza e della pratica medica oggi hanno dimostrato la possibilità di prevenire con opportuni provvedimenti parecchie delle malattie infettive più micidiali per l'umanità, per mezzo di vaccinazioni preventive, come da tempo si è fatto per il vaiuolo. Ed oggi nel mondo si vaccina utilmente per premunirsi avverso il tifo, la difterite e la tubercolosi e si comincia a vaccinare contro altre malattie infettive.

Insomma questa misura difensiva è in continuo sviluppo in tutti i Paesi civilizzati, nei quali i popoli si beneficiano con fede di tali conquiste della scienza, convinti che per esse è possibile di prevenire le malattie infettive.

Lo è in Italia?

No. Malgrado tutte le cure del Governo per

promuoverne l'attuazione e la diffusione di questi provvedimenti premonitori.

Il Governo infatti ha, per mezzo di ripetute ordinanze, prescritta la vaccinazione preventiva del tifo e della difterite, non però in modo totalitario come da tempo si usa per il vaiuolo, e già con ripetute circolari da tre anni va raccomandando la vaccinazione preventiva contro la tubercolosi.

Come ha risposto il Paese a tutte queste premure del Governo?

Con indifferenza, non con fede, nè tampoco con fiducia.

E se qualche po' si è vaccinato per il tifo e per la difterite, lo si è fatto per la insistenza e la sollecitudine della Direzione di Sanità, ma è manifesta la tendenza a sottrarsi alle vaccinazioni preventive di qualsiasi natura.

Queste renitenze sono davvero impressionanti perchè non sono in alcun modo giustificabili. Se — ad esempio — vi è vaccinazione preventiva consacrata dalla più larga esperienza è quella del tifo, che attuata in occasione della grande guerra in tutti gli eserciti belligeranti sopra parecchi milioni di uomini, ha dimostrato la sua efficacia salvando migliaia e migliaia di vite.

E se la vaccinazione contro la difterite non ha per sé la prova dei milioni di vaccinati, come la ebbe quella del tifo, pure oggi il suo uso in tutto il mondo ne ha dimostrata indubbia la efficacia. Eppure i cittadini italiani rifuggono dalla vaccinazione sia per il tifo che per la difterite.

Per quel che riguarda la tubercolosi la tendenza negativa è ancora più manifesta, per quanto là ove fu praticata abbia dimostrato la sua efficacia.

Il Governo, nel promuovere la applicazione di questa vaccinazione preventiva contro la tubercolosi fu mosso non solo da ragioni sanitarie ma pur anco da ragioni, dirò, di ordine amministrativo.

Lasciando da parte la mortalità per tubercolosi, la morbilità per tubercolosi, si dimostra in aumento perchè oggi, mercè la efficace propaganda fatta dalla Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi, gli italiani si preoccupano più di quello che se ne preoccupassero per il passato, di farsi controllare ed il numero di quelli nei quali il morbo nelle sue prime manifestazioni si scopre, crescerà ogni giorno.

E a questo, d'altro lato, potentemente contribuisce la persistenza con cui il Governo, per mezzo della Federazione, diffonde gli insegnamenti per addivenire alla diagnosi precoce delle malattie tubercolari.

Conseguentemente il numero delle persone che batteranno alle porte dell'Istituto di Previdenza Sociale e dei Consorzi antitubercolari ogni giorno crescerà e, necessariamente, cresceranno gli oneri finanziari che ne derivano al Governo ed agli Enti pubblici che hanno la missione della assistenza.

Innanzitutto a questa situazione è naturale che il Governo voglia attuare, e ne ha ragione, tutti i mezzi possibili per poter giungere ad una dimi-

nuzione della morbilità e, quindi, vuole vedere quello che può dare la vaccinazione preventiva: il mezzo di prevenzione più innocuo, quello che più facilmente si può attuare nelle masse e che è sicuramente innocuo.

Insisto su questo punto perchè — e voi tutti lo ricorderete, — a Lubecca, in Germania, per uno scambio di recipienti, a vece del vaccino, si innestarono per errore bacilli vivi e virulenti della tubercolosi che infettarono i bambini sui quali furono applicati.

È avvenuto là quello che qualche volta avvenne quando in una farmacia, per lo scambio di barattoli, si propinarono erroneamente veleni a vece di mezzi curativi. Errore del resto impossibile a verificarsi nei vaccini usati in Italia, composti tutti di materiali morti e non riproducibili, quindi sicuramente del tutto innocui. Questo ormai è noto, nè può essere ignorato da alcuno.

Ed oltre ad essere sicuramente innocua, la vaccinazione preventiva della tubercolosi nelle larghe applicazioni che ebbe in tutto il mondo si è mostrata positivamente utile.

In alcuni Paesi è così penetrata l'utilità di questa vaccinazione preventiva che si applica al personale degli ospedali, nelle scuole, nelle collettività di ogni genere. In Romania si è vaccinato l'esercito ed in Francia, in parecchi Istituti, si richiede — per esservi ammessi — la vaccinazione antitubercolare.

I mezzi vaccinanti impiegati nei vari Paesi furono diversi, ma tutti composti con materiali specifici sulle basi degli studi italiani, quindi tutti sostanzialmente uguali.

Ebbene sentite i giudizi che in tre diverse Nazioni furono dati da capi di servizi pubblici nazionali.

A Buenos Aires il dott. Isleno, Ispettore sanitario governativo, dopo avere seguiti, nel suo paese, gli effetti della vaccinazione preventiva fatta su vasta scala, scrisse: « Per lottare contro la tubercolosi colle consuete norme igieniche si richiedono centinaia di milioni e con risultati discutibili, mentre col vaccino Ferran si può praticare la lotta con sacrifici insignificanti ».

A Tokyo, Shiga, dopo avere fin dal 1917 praticata la vaccinazione, scrisse: « La vaccinazione preventiva può impedire la bacillosi. Quando i ragazzi predisposti alla malattia sono stati vaccinati il loro organismo, come io ho potuto constatare, diviene più vigoroso, l'appetito aumenta, in una parola lo sviluppo generale viene stimolato. Così si arriva a diminuire la mortalità, ad allungare la durata media della vita, ad elevare il livello sanitario della popolazione. La vaccinazione preventiva è dunque un fattore importante per l'igiene pubblica ».

In Francia, il Ministro della salute pubblica, Blairot, in una circolare ai Prefetti, scrisse:

« È attualmente dimostrato che là ove fu praticata la vaccinazione non solamente sui bambini esposti alla contaminazione nelle loro famiglie,

ma anche in quelli viventi in ambienti apparentemente sani, la mortalità per tubercolosi diventa quasi nulla. I medici che da più anni la praticano in differenti paesi del mondo affermano che i ragazzi vaccinati sono più resistenti che i non vaccinati alle malattie dei primi anni di vita ».

In Italia, là ove furono usate, le vaccinazioni preventive contro la tubercolosi, diedero del pari eccellenti risultati come lo provano relazioni antiche e recenti di pubblici istituti: non uno fra quanti la hanno applicata espresse giudizio contrario.

Ma nè raccomandazioni del Governo, nè questi giudizi fecero presa; la vaccinazione non si è diffusa nel pubblico e sono parecchi i Consorzi italiani di grandi centri che non hanno non solo diffuso, ma neanche iniziate le vaccinazioni raccomandate dal Governo. Nessuno poi degli Enti parastatali, che per la natura loro avrebbero dovuto ubbidire a queste raccomandazioni, se ne diede per inteso, eppure queste raccomandazioni sono venute da quel Ministero cui il Duce è a Capo e dal quale dipendono.

A questa tacita resistenza non furono estranee preoccupazioni dottrinali, che non hanno ragione di essere, perchè i Consorzi non sono corpi scientifici, ma corpi esecutivi che devono seguire l'indirizzo del Governo, il quale ha solo la responsabilità di questi provvedimenti. Ed è singolare che ai Consorzi siano finora sfuggite le ragioni economiche di queste insistenze del Governo e l'utilità che questa misura preventiva può portare ai loro bilanci.

Ma, prescindendo dalla vaccinazione antitubercolare, certo è che in Italia vi è nel pubblico ed in tutte le classi sociali una diffidenza, una prevenzione contro tutte le vaccinazioni preventive.

E se quella contro il vaiuolo oggi è usata lo si deve al fatto che per legge è obbligatoria sempre e per tutti. Se non fosse obbligatoria ne sarebbe di molto limitato l'uso e non sono mancati i tentativi a sottrarvisi, specie in Inghilterra, per ragioni dottrinali, scientifiche e politiche.

Scientifiche, perchè la vaccinazione contro il vaiuolo è nata dalla pratica empirica e per quanto siasi ricercato non si è scoperta la ragione della sua efficacia. I bigotti della biologia hanno il sistema di non ammettere la bontà dei mezzi che la pratica e l'esperienza hanno dimostrato utili, se non ne conoscono il perchè intimo; per quanto questa pratica empirica abbia difesa l'umanità dal vaiuolo che la sterminava e la deturpava.

Il dottrinarismo politico, poi, ha per bocca della democrazia combattuto la vaccinazione antivaiuolosa, in nome della libertà, ritenendo violazione della libertà l'obbligo della vaccinazione quasiché, in omaggio alla libertà individuale, si dovesse rinunciare a difendere l'umanità da tutto ciò che attenta alla sua salute ed alla sua prosperità.

Questa avversione alle vaccinazioni preventive esiste non solo nelle masse poco colte, ma anche in quelle più colte che hanno una pregiudiziale

contro tutte, qualunque sia la malattia contro cui sono rivolte, perchè per ignoranza, si temono guai immaginari e si preferisce la malattia che uccide alla vaccinazione che salva, presso le anche dalle classi più elevate che danno, così, un triste esempio.

Questo fatto è umiliante; ma esiste.

Ed è tanto più importante se si dà uno sguardo alla storia delle immunizzazioni preventive contro le malattie infettive. Concedetemi che ne ricordi un brano.

Non era sfuggito agli asiatici antichi che gli individui, i quali avevano superato il vaiuolo, nelle successive epidemie non ne erano più colpiti.

Questo fatto immunitario fece nascere l'idea di provocare artificialmente la malattia in forma lieve nei bambini per proteggerli dal terribile morbo. Così nacque la vaiolazione, consistente in una contaminazione artificiale per mezzo di materiali infettanti attinti da malati di forme lievi, questa pratica attuata con vantaggio fin dal VI secolo in tutta l'Asia, per la sua efficacia dimostrata, si diffuse in Europa dopo il 1700, circa un secolo prima che Jenner scoprisse il vaccino. Ebbene, le classi sociali più elevate in Europa, innanzi ai fatti dimostrativi raccolti, cominciarono ad applicare nei loro membri questo metodo immunizzante.

E l'Imperatrice Caterina II di Russia fece inoculare suo figlio; ed un gruppo di gentildonne, in varie parti d'Europa, soprattutto in Inghilterra, si fecero propagandiste del metodo, lo fecero attuare nelle loro famiglie e ne promossero la diffusione. Il metodo si era mostrato utile e ciò bastava per quell'epoca nella quale si riconoscevano i fatti, non si parlava di democrazia, ed il bigottismo dottrinale non li obnubilava. Oggi succede il contrario e l'ignoranza dei più da un lato, le sottigliezze dottrinali dall'altro, hanno creato tutte le diffidenze che inceppano la diffusione di questi mezzi difensivi; diffidenza che fino ad ora ha impedito agli Italiani di valersene.

Veda il Governo se non sia indicato, con provvedimenti più completi sulle vaccinazioni preventive, eliminare ogni possibilità di quelle evasioni, oggi possibili innanzi alle vigenti limitazioni casuistiche; se sia necessario estirpare i pregiudizi irragionevoli e prendere le misure opportune acciò i dottrinarismi di ogni natura non inceppino l'attuazione di provvedimenti rivolti alla difesa della salute pubblica e degli interessi nazionali, fra i quali primeggia il movimento demografico che resta turbato non solo dal numero dei morti, ma anche dal numero dei malati.

E colle misure di Governo è indispensabile l'azione dei cittadini di ogni classe sociale.

La collaborazione all'uopo di tutti gli Enti che il Fascismo, con provvidi intenti ha creato, sarà preziosa e gli Enti la daranno come la hanno sempre data per seguire la via tracciata dal Duce.

Questi Enti hanno già fornite luminose prove del loro interesse per la tutela fisica della razza. Basti

il ricordare che, mercè l'opera indefessa di S. E. il Generale Starace, oggi l'Italia possiede 2.492 istituzioni preventive sotto forma di colonie marine, alpine e preventori. Il Fascismo completerà, certo, il suo nobile programma di prevenzione dai malanni che minano la razza, dando mano alla attuazione delle varie forme di vaccinazione preventiva, seguendo le indicazioni tracciate dal Duce. E l'azione delle donne fasciste sarà preziosa per dissipare i pregiudizi che fino ad ora ne hanno impedita la diffusione.

Un'altra grande Istituzione provvidenziale, la Croce Rossa, può certo contribuire a diffondere la immunizzazione contro le malattie infettive, come può e deve contribuirvi la santa opera per la protezione della madre e del fanciullo, cui il nostro illustre Presidente ha legato perennemente il proprio nome.

È necessario insomma creare contro le malattie infettive quel fronte unico che il Duce ha proclamato contro la tubercolosi. S. E. Buffarini, interprete acuto e convinto del pensiero del Duce, del Duce strenuo collaboratore, certo darà mano a crearlo ed il Paese plaudirà, come oggi deve plaudire a quello che l'Istituto di Previdenza sociale, seguendo le direttive del Duce, ha già realizzato per la lotta contro la tubercolosi. Compiono oggi dieci anni da quando fu decretata l'assicurazione per gli operai contro la tubercolosi. In allora i lavoratori colpiti da questa infermità si lasciavano lavorare e seminando il contagio fino a distruzione compiuta della loro misera vita; oggi ospitati, curati, circondati di ogni sollecitudine possono aprire l'animo alla speranza e non sono più nocivi alla società ed alle loro famiglie. Già 34 ospedali sanatoriali ed 8 padiglioni con 12.000 letti li accolgono e a questi dodicimila letti presto altri ottomila se ne aggiungeranno in altri 27 Istituti parte già costruiti e parte in via di costruzione.

Gli operai assicurati sono presso a sei milioni e, poichè le provvidenze si estendono alle loro famiglie, sono oggi quindici milioni di persone che vengono tutelate contro la tubercolosi dall'ordinamento assicurativo: monumento di solidarietà operaia e padronale che il Regime ha innalzato di fronte al nihilismo degli ordinamenti democratici, oggi fortunatamente defunti fra noi. I frutti di esso sono scolpiti nelle cifre che dimostrano una progressiva diminuzione della mortalità per tubercolosi che oggi è scesa quasi alla metà di quella che si aveva quando fu promulgata la legge.

Innanzi a questo risultato il pensiero si volge riconoscente a quel pugno di uomini insigni che con tanta rapidità hanno compiuto questo colossale lavoro e, fra essi, a Eugenio Morelli che con fulminea attività, volando da un capo all'altro dell'Italia, scelse le sedi, elaborò i piani dei sessanta Istituti, ne sorvegliò la costruzione, ne creò l'ordinamento e coronò l'opera sua colla creazione dell'Istituto Forlanini, primo ed unico

centro al mondo, realizzatore delle ricerche possibili sulla tubercolosi. Oggi, per merito del Duce che volle, per l'azione di Morelli e dell'Istituto di Previdenza sociale che interpretarono e attuarono l'indirizzo voluto dal Duce, l'Italia imperiale è alla testa della lotta antitubercolare nel mondo e ne segna al mondo le direttive con autorità imperiale.

Innanzi a questa prima vittoria il pensiero si deve volgere al cammino che ci allontana ancora dalla agognata mèta finale.

Fino ad ora si è provveduto alla assistenza dei colpiti dal morbo, ma ora bisogna dar mano alla difesa dei sani, per impedire che diventino malati, altrimenti la mèta sfuggirà sempre.

Sperare nella scomparsa delle malattie tubercolari solo mercè la distruzione del contagio che le crea sarebbe utopia: le malattie tubercolari spariranno quando gli uomini saranno resi refrattari all'azione del contagio. Così, malgrado che il contagio esista e circoli, non avrà presa nel loro organismo. A questo si può giungere colla immunizzazione per mezzo della vaccinazione preventiva di cui ho già detto e come l'esperienza, già fattane in più parti del mondo e primamente in Italia, ha dimostrato possibile. L'Italia oggi possiede due buoni vaccini nazionali, quello della Scuola genovese e quello di Petragiani.

L'immunizzazione sarà tanto più efficace per quanto meglio l'organismo sarà preparato ad utilizzarla, mercè tutti quei mezzi che valgono ad elevarne la robustezza.

A ciò il Regime e gli Enti fascisti attendono con lena incessante — l'ho già detto e lo ripeto ancora —, e cogli Enti fascisti vi attende pure attivamente la Croce Rossa. E sarebbe desiderabile che le colonie marine, montane, fluviali, potessero rendere più lunga la permanenza dei bambini, che oggi, per ragioni economiche, è obbligatoriamente breve; sarebbe desiderabile che i preventori fossero più numerosi e che i Consorzi antitubercolari, come qualcuno ha già fatto e sta facendo, si occupassero di crearne almeno uno per ogni Provincia. È però necessario pur riconoscere che, per quanto si moltiplichino le istituzioni destinate ad elevare la robustezza, sarà sempre piccolo il numero di coloro che potranno essere chiamati a goderne, innanzi al numero immensamente maggiore di coloro che ne saranno per necessità di cose esclusi.

Il Duce, che tutto prevede, ha provveduto alla creazione dell'Istituto di Previdenza sociale che, affidato come è ad un uomo fattivo che con mente e cuore ne cura lo sviluppo e l'azione, contribuisce e contribuirà potentemente a mantenere in sufficiente equilibrio economico e fisico le classi meno fortunate della cittadinanza.

Chi ha udito le parole ispirate con cui l'odierno capo della Previdenza sociale ha celebrato il giorno iniziale delle Due Croci, ha potuto valutare la vera comprensione che egli ha di quanto si richiede per difendere la salute e la forza della

razza ed ha acquistata la convinzione di quello che farà per contribuirvi.

Sotto la sua guida il potente Istituto, cui è commessa tanta parte nella lotta contro la tubercolosi, attenderà non solo ad assistere i malati, ma a tutto quanto potrà diminuirne il numero, agevolando così la vittoria finale.

Bisogna dopo tutto riconoscere che all'uopo sono necessari mezzi di cui possa valersi la totalità dei cittadini, come sono le immunizzazioni per mezzo della vaccinazione preventiva. La storia epidemiologica della tubercolosi ha dimostrato che la robustezza non basta alla difesa, che non sono gli uomini più robusti ma i meglio immunizzati quelli che si difendono dalle malattie tubercolari.

Oggi l'Istituto di Previdenza sociale attende ad organizzare l'assistenza alla classe rurale, cui opportunamente il Duce ha esteso l'assicurazione obbligatoria. Fino ad oggi risultano 388.000 le famiglie che acquistano il diritto ad essere soccorse contro la tubercolosi, e certo il numero di esse aumenterà. Così saranno ancora parecchi milioni di persone che verranno ad aggiungersi ai quindici che hanno già diritto ad essere assistiti. Perchè questa nuova provvida misura del Duce raggiunga l'alto fine cui è destinata nella sfera rurale, si renderà specialmente necessaria l'opera dei medici condotti. Questa milizia sanitaria da cui il Paese molto attende dà e può dare molto per la difesa della razza e per il progresso demografico.

E, poichè il discorso ha inciso sui medici condotti, ricordo che essi attendono di vedere definitivamente sistemata la loro posizione mentre i medici di tutta Italia sollecitano la soluzione di alcune questioni cui si collega la loro posizione economica e la loro tranquillità. Quelli delle terre redente attendono poi di vedere mantenuti i diritti che avevano in base alle disposizioni dell'ex regime.

Sopra queste pendenze io richiamo l'attenzione del Governo, cui raccomando le giuste aspirazioni dei medici italiani, che meritano di essere secondate.

Alla assicurazione per i mezzadri e coloni certo seguirà quella delle altre classi di cittadini bisognevoli di assistenza per le loro condizioni economiche. Tutti questi servizi assistenziali resteranno così concentrati nelle mani dell'Istituto di Previdenza sociale che offre, per la sua mirabile organizzazione, le garanzie necessarie.

Queste garanzie oggi non si hanno e gli Enti, cui tali servizi per i non assicurati sono commessi, li compiono in modo tumultuario, ma senza la comprensione delle cautele indispensabili, per cui la loro azione si risolve in atti di pietà per gli individui, mentre sono trascurate le esigenze della difesa sociale che fanno parte integrale della assistenza organizzata, quale si fa dall'Istituto di Previdenza.

Quando l'assistenza sarà unificata, l'assicurazione obbligatoria avrà raggiunto le sue alte fina-

lità, quelle di soccorrere sì i malati, ma di renderli nello stesso tempo innocui per le collettività.

Ma questo non basta per vincere; è necessario che i cittadini comprendano la necessità di rendersi invulnerabili al contagio che ad ogni modo circola e circolerà. Il Regime ha fatto e fa quanto in lui è possibile fare: consiglia e riconsiglia da tre anni i cittadini a farsi vaccinare; appresta tutti i mezzi necessari. La Federazione, per incarico del Governo, con una propaganda attiva li istruisce all'uopo, ma fino ad ora sono sordi. Si attendono forse dei provvedimenti più risolutivi?

Ed ora, dopo avervi intrattenuto su questa meravigliosa lotta antitubercolare, vi invito, onorevoli colleghi, a volere per un istante volgere uno sguardo di insieme ai congegni concepiti dal Duce per la difesa sanitaria della Nazione ed armonicamente da lui inquadrati nel piano complesso dei provvedimenti intesi alla rigenerazione della Patria. E riflettete che l'organizzazione sanitaria ebbe parte e non ultima nella conquista dell'Impero.

Fu per essa che le energie dei nostri combattenti rimasero invulnerate e raccolte nelle mani esperte del grande Condottiero, insigne collega nostro, e ci condussero alla vittoria che ci diede l'Impero, di cui il popolo italiano ha in questi giorni festeggiato, esultante, il primo anniversario, consacrando alla immortalità il Duce che lo creò, gli eroi che lo conquistarono, la maestà del Re che cingendone la corona, ne ha propiziato, nei secoli, le fortune. (*Vivi applausi*).

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Dirò in rapida sintesi di alcuni problemi dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria, problemi che prima erano considerati tecnici e che oggi sono di viva attualità perchè il Regime li ha posti in primo piano, come quelli che sono connessi con la politica demografica, intesa alla integrità e al rafforzamento della razza.

Tratterò anzitutto della difesa della maternità. Come è organizzata questa difesa? Antitutto i Comuni sono per legge chiamati a provvedere alla assistenza delle donne povere partorienti con la condotta ostetrica. Bisogna però ricordare che, non tutti i Comuni possono provvedere a tale obbligo; specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, ove il 35 per cento dei Comuni sono privi di condotta ostetrica; percentuale che diventa più alta nella Sicilia, più alta ancora in Sardegna.

Questo dimostra la insufficienza della condotta ostetrica. Vi sono poi gli Istituti di beneficenza, che talora provvedono in base ai loro statuti anche in questo settore, ma in misura limitata e soprattutto in modo difforme. Il Regime, preoccupandosi di questa deficienza dei vecchi organi preposti ad una forma di assistenza, che tocca alla radice il fenomeno demografico, ha creato l'Opera Maternità ed Infanzia, la quale in pochi anni, dal 1926 al 1934 ha svolto un'attività veramente notevole. Basta citare tre cifre: si sono assistiti 6 mi-

lioni di donne e di fanciulli; si sono creati 7.500 Istituti vari, come i consultori, le cattedre di puericoltura, gli asili-nido, refettori materni e simili; si sono spesi 800.000.000 di lire.

Ora esaminando i compiti dell'Opera Maternità ed Infanzia, mi pare di dover rilevare che essi sono di natura complementare e sussidiaria rispetto a quella che è l'esigenza principale, cioè della assistenza sanitaria delle donne partorienti. In sostanza l'Opera presuppone che ci siano organi, i quali provvedano efficacemente alla assistenza sanitaria, e presta gli aiuti che si potrebbero dire di ordine sociale alle madri bisognose ed ai fanciulli. Ma dato che in Italia ogni anno muoiono di parto 3.000 donne; dato che su un milione di nascite, ogni anno vi sono 165.000 vite perdute, io credo che occorra integrare e trasformare la organizzazione dell'assistenza in questo campo.

Poichè il Regime è partito dall'idea dell'insufficienza dell'azione assistenziale dei Comuni e degli Istituti di beneficenza ed ha creato l'Opera Maternità ed Infanzia, questa dovrebbe dare la prevalenza alle funzioni di assistenza sanitaria vera e propria e dovrebbe, in secondo luogo, provvedere all'assistenza di ordine complementare, che è certamente utile e che ha un'alta importanza morale e sociale, ma che, secondo me, dovrebbe avere carattere sussidiario. Quindi mi permetterei di sottoporre al Governo questo voto: che i compiti dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia fossero riveduti e che essa avesse anche la funzione dell'indirizzo e del coordinamento di tutta la assistenza, sia di ordine sanitario sia di ordine sociale, per la difesa della maternità.

Passo al problema della organizzazione ospedaliera. In Italia gli ospedali hanno assolto in passato una importantissima funzione di beneficenza, ma la funzione di beneficenza oggi è finita.

Già il Fascismo ha fatto subentrare al soccorso caritativo il diritto all'assistenza, in virtù della solidarietà sociale. Ma la funzione di assistenza benefica dell'ospedale è finita, perchè i cespiti patrimoniali degli ospedali nella maggior parte dei casi sono assorbiti dalle spese di amministrazione. In sostanza i patrimoni di fondazione servono più agli impiegati che non agli ammalati. Oggi gli ospedali debbono far assegnamento sulle rette di ospedalità. Ma avviene che le difficili condizioni di moltissimi Comuni, non consentono ad essi di provvedere, completamente e prontamente al rimborso delle spese di ospedalità.

Bisogna inoltre considerare che in Italia vi sono moltissimi ospedali (forse l'Italia è la nazione più ricca di ospedali dopo la Germania), ma di questi pochissimi attrezzati modernamente. Oggi la funzione dell'ospedale è cambiata; l'ospedale non è più un ricovero per gli infermi poveri, ma è diventato il centro di cure più attrezzato. Infine gli ospedali hanno una diversità grandissima di ordinamenti il che deriva dal fatto che essi dipendono dagli Enti più disparati, pubblici e privati. Siffatta diversità incide notevolmente sui costi e quindi

sulla entità delle rette di spedalità per i poveri e sulle diarie per il ricovero dei lavoratori iscritti nelle Casse Mutue.

Questi rilievi sommarî indicano la necessità di procedere ad una radicale riforma degli ospedali, esaminando il grande problema sotto tre aspetti.

Anzitutto sotto l'aspetto finanziario; perchè non si può ammettere che il funzionamento degli ospedali sia poggiato su due pilastri entrambi insufficienti: risorse patrimoniali inadeguate; rette di ospedalità il cui rimborso non è pronto nè sicuro.

Sotto l'aspetto tecnico, necessita trasformare i piccoli ospedali in infermerie o posti di pronto soccorso, muniti di rapidi mezzi di trasporto, affinchè i malati possano essere trasportati prontamente nei grandi ospedali.

Setto l'aspetto amministrativo occorre eliminare una enorme varietà di ordinamenti, di criteri, di costi. Un ordinamento più uniforme avrà una benefica influenza sulla efficienza dei soccorsi ospedalieri e sul trattamento dei degenti.

Accenno ora al problema generale della organizzazione dei servizi igienici sanitari in Italia. Chiarisco subito che non mi occuperò della funzione di suprema vigilanza che spetta allo Stato in questo campo e che lo Stato adempie, al centro, nel Ministero dell'interno attraverso la Direzione generale e il Consiglio superiore della Sanità e alla periferia con le attribuzioni del Prefetto, del Consiglio provinciale sanitario, del medico provinciale, del podestà e dell'ufficiale sanitario.

Desidero invece tratteggiare le linee dell'organizzazione della vera e propria assistenza sanitaria, per stabilire i problemi da risolversi in questo vastissimo campo.

Abbiamo anzitutto le condotte mediche dei Comuni che hanno grandi benemerienze, soprattutto per l'abnegazione sempre dimostrata dai medici condotti, ma che presentano, come tutti sanno, grandi deficienze, specialmente nei Comuni rurali dove l'ingente numero degli assistiti, sparsi in vaste zone, rende spesso impossibile l'adeguata e pronta prestazione delle cure da parte del medico condotto.

Oltre i Comuni, le Province hanno obblighi legali di assistenza sanitaria. Esse debbono provvedere al ricovero degli alienati poveri nei Manicomî, ai laboratori provinciali, e debbono disimpegnare speciali funzioni in casi di epidemie. Vengono, poi, gli Istituti di beneficenza, la cui attività è assai varia secondo le regioni, la entità delle risorse patrimoniali, e gli statuti che li regolano. Notevolissima l'azione svolta dall'Istituto di Previdenza sociale, che ha organizzato su vaste basi la lotta contro la tubercolosi, ed è veramente il fulcro delle forze impiegate in tale lotta. In questo campo c'è un indirizzo unitario, c'è un coordinamento di energie, ciò che spiega il conseguimento di risultati veramente notevoli nella battaglia che si svolge contro questo flagello sociale.

Ma accanto a tutti questi organi statali, para-

statali, provinciali, comunali, è sorto un insieme di Istituti, che dipendono dal contratto collettivo del lavoro.

La Carta del Lavoro ha fissato il principio che, quando sia possibile, si costituiscano delle Casse Mutue per le malattie; ed in soli dieci anni, da quando la Carta del Lavoro ha stabilito questo principio, si sono create in Italia duemila Casse Mutue per l'industria; per il commercio la Federazione Casse Mutue malattie e similari Istituti nel settore dei trasporti marittimi. Nell'agricoltura si è giunti oggi ad avere le Casse Mutue in ogni Provincia, superandosi gravissime difficoltà.

La visione panoramica dei vari Enti che provvedono all'assistenza sanitaria in Italia fa porre due ordini di problemi.

Problemi, anzitutto, attinenti alla distribuzione delle funzioni. Vi sono infatti spesso deficienze e interferenze di organi: esempio tipico: le Casse Mutue e le condotte comunali. Infatti vi sono i poveri che sono assistiti dai medici condotti, mentre i lavoratori agricoli vengono assistiti dalle Casse Mutue; spesso nella stessa famiglia entrano due medici: il medico condotto e quello mutualistico; mentre in altre famiglie non ne entra nessuno. Ciò dipende dalla insufficienza propria di ciascun organo e dalla interferenza reciproca di essi. Come risolvere questa duplicazione ed insieme questa deficienza di funzioni? Sinora i rapporti tra condotte mediche e Mutue si sono regolati, nel settore dell'agricoltura, con accordi che la pratica dimostra non poter reggere a lungo.

D'altronde, il sistema di rafforzare l'istituto delle condotte mediche non può considerarsi definitivo perchè tale istituto si fonda sul concetto di « povero » che è sempre più relativo, incerto e oscillante. Infatti chi può oggi considerarsi povero? Il lavoratore si deve considerare povero, e fino a qual limite? Forse converrà in avvenire rafforzare le Mutue, dato che il fenomeno dell'organizzazione sindacale è destinato ad accentuarsi, aumentando sempre più il numero degli assistiti dagli organi sindacali.

In secondo luogo vi sono problemi di coordinamento. Sono tanti gli istituti e di così diverso genere che provvedono all'assistenza sanitaria, che si impone il coordinamento delle attività onde evitare confusione e dispersione di energie. L'unità di comando e il coordinamento dei mezzi sono stati sempre le basi di ogni battaglia indetta dal Duce per le grandi necessità della Nazione. Unità di indirizzo, coordinamento delle forze, distribuzione chiara dei compiti, semplificazione delle gestioni amministrative: questi i cardini della riforma da compiersi per il riordinamento dei servizi sanitari in tanta congerie disparata di istituti e di sistemi nel campo dell'assistenza sanitaria in Italia. Il Regime attuerà certamente questa riforma che si inquadra perfettamente nell'immenso quadro della sua opera ricostruttiva. Essa sarà ispirata alle finalità più alte, che il Fascismo ha assegnato allo Stato, ed ubbidirà insieme al

comando mussoliniano di andare verso il popolo: di andarvi non con falsi miraggi, non con vane parole, ma con provvidenze concrete, con il costante sforzo di migliorare realmente le condizioni del popolo, di questo grande ed eroico popolo italiano per farlo all'altezza dei suoi nuovi destini. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUFFARINI-GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno* (*Applausi*).

Onorevoli Senatori. Presi gli ordini da S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, mi è concesso l'onore di accompagnare, con alcune note illustrative, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1937-38 sottoposto al vostro esame.

Mi sia consentito innanzi tutto di rivolgere all'illustre camerata senatore Mosconi, presidente della vostra Commissione di finanza e relatore del bilancio in discussione, un sentito ringraziamento a nome di tutta l'Amministrazione dell'interno alla quale Egli, come si è compiaciuto di porre in evidenza, per molti anni appartenne lasciando profonde tracce della sua opera feconda ed illuminata.

La relazione è un lavoro accurato, esatto, completo, veramente considerevole ed oltremodo meritorio.

L'esame di tale documento ha certamente fornito agli onorevoli senatori un quadro quanto mai completo delle multiformi attività che il Ministero dell'interno sotto la guida quotidiana e illuminata del Duce anche nell'anno decorso è stato chiamato a svolgere.

Ringrazio poi gli onorevoli senatori Felici, Ricci, Maragliano, Gatti, che hanno partecipato con tanta competenza alla discussione: ad essi risponderò per quanto mi sarà possibile nel corso della relazione.

Desidero confermare al Senato che l'esperienza di dieci anni ha dimostrato che l'istituto del Podestà può riguardarsi ormai come una innovazione dell'ordinamento istituzionale degli enti locali, perfettamente riuscita. È esatto quanto afferma l'onorevole Relatore: il sistema dell'amministratore unico, investito di autorità dall'alto, ha accentuato la responsabilità e rafforzato il prestigio nella funzione di comando, non solo, ma ha anche decisamente avvicinato e subordinato allo Stato gli enti territoriali senza, peraltro, menomarne la personalità giuridica e l'autonomia amministrativa che sono e permarranno inalterate.

Anche l'istituto del Rettorato provinciale ha pienamente corrisposto alle aspettative del legislatore e soddisfatto a tutte le esigenze della nuova politica amministrativa instaurata dal Regime nelle provincie.

Finanza locale. — L'onorevole Relatore ha trattato, particolarmente, con non comune competenza e chiarezza, il complesso problema della finanza locale; attraverso un accurato esame degli

elementi forniti dagli uffici competenti, egli ha riscontrata una spiccata tendenza all'aumento delle spese e all'indebitamento degli enti locali; ha posto, poi, in rilievo l'utilità di sempre maggiormente intensificare l'azione intrapresa dal Governo per eliminare ogni e qualunque spesa che non sia strettamente obbligatoria.

Ieri l'onorevole senatore Felici, in un discorso vario e veramente interessante, è ritornato sull'argomento confermando, anche attraverso l'esposizione di alcuni dati, il convincimento già espresso dall'onorevole Relatore.

Desidero rassicurare ancora una volta il Senato che il Ministero dell'interno ha date, da tempo, precise, tassative disposizioni tendenti ad eliminare dai bilanci degli enti locali ogni aggravio di spesa non obbligatoria, che non sia giustificato da una assoluta indilazionabile comprovata necessità.

La direttiva superiormente impartita a tutti i prefetti è la seguente: occorre osservare una rigorosa disciplina nelle spese degli enti locali. Si precisa che esse vanno contenute: le obbligatorie nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi; le facoltative più rigidamente ancora. Queste ultime consentite solo quando abbiano per oggetto servizi o interessi degli enti. Ogni altra va esclusa.

Particolarmente, deve essere arginata con fermezza la tendenza sempre più dilagante a fondare sul contributo degli enti locali la possibilità di realizzare le più svariate iniziative per finalità, che, se pure socialmente utili, sono estranee ai compiti degli enti predetti.

I dati frammentari, forniti ieri dall'onorevole senatore Felici, sopra alcuni aspetti della finanza degli enti locali, debbono essere sviluppati e integrati allo scopo di evitare che sorgano o permangano dubbie interpretazioni ed errate deduzioni.

Occorre un quadro per quanto è possibile completo che possa dare al Senato un'idea approssimativamente esatta della reale situazione delle finanze comunali e provinciali.

È necessario premettere ad ogni effetto che tutti i dati che citeremo riflettono le allocazioni nei bilanci di previsione.

Confido che il Senato vorrà benevolmente ascoltare per qualche minuto la trattazione di questo argomento che, per essere denso di cifre, richiede una particolare attenzione.

Comuni. — Un primo esame è possibile portare sullo stato degli avanzi e dei disavanzi di amministrazione iscritti nei bilanci preventivi di tutti i Comuni del Regno per l'anno 1935 e raffrontarlo poi così come è stato fatto nella pubblicazione veramente pregevole ieri ricordata dall'onorevole senatore Felici con i dati dell'anno 1928.

Da tale esame risulta:

che nel 1928, sopra il complessivo numero di 8.452 Comuni, 5.250 hanno applicato al bilancio di previsione avanzi di amministrazione di esercizi precedenti per un ammontare complessivo di 169 milioni 427 mila 323 lire;

che nel 1936 sopra il complessivo numero di 7.329 comuni (ridotto pertanto di 1.123 rispetto al 1928), 3.781 hanno applicato al bilancio di previsione avanzi di amministrazione di esercizi precedenti per un ammontare complessivo di 167 milioni 447 mila 470 lire.

dal 1928 al 1935, quindi, l'ammontare complessivo degli avanzi di amministrazione iscritto nei bilanci di previsione nel complesso dei Comuni è rimasto pressochè invariato.

Per contro risulta:

che nel 1928 sopra 8.452 Comuni, 2.051 hanno applicato al bilancio di previsione disavanzi di amministrazione per un ammontare complessivo di 452 milioni 691 mila 491 lire;

che nel 1935 sopra 7.329 comuni, 1.885 hanno applicato al bilancio di previsione disavanzi di amministrazione per un ammontare complessivo di 319 milioni 57 mila 932 lire;

dal 1928 al 1935, quindi, l'ammontare complessivo dei disavanzi di amministrazione iscritto nei bilanci di previsione nel complesso dei Comuni è diminuito di 133 milioni 633 mila 559 lire.

A questi dati fanno seguito quelli riguardanti l'ammontare delle entrate principali dei Comuni per lo stesso periodo di tempo.

Cominciamo col prendere in esame l'imposta di consumo il cui gettito costituisce la parte preminente delle entrate comunali, come ieri osservava l'onorevole senatore Felici, e corrisponde esattamente al 45,63 per cento sul complesso delle entrate tributarie. Tale gettito che ammontava nel 1928 a 1 miliardo 804 milioni 400 mila lire è salito nel 1935 a 1 miliardo 836 milioni e 300 mila lire. Un aumento, quindi, di gettito di 32 milioni, dovuto al maggiore consumo per l'incremento naturale della popolazione.

Dal 1928 al 1934 alla distanza di sette anni e, nonostante l'abolizione delle barriere daziarie, il gettito dell'imposta di consumo è dunque rimasto pressochè stazionario.

Altra entrata fondamentale per i Comuni è costituita dalla sovrimposta sui terreni e sui fabbricati (che corrisponde al 24,12 per cento delle entrate tributarie globali).

Nell'anno 1928 il gettito della sovrimposta comunale sui terreni ammontava a 642 milioni 159 mila 321 lire; nel 1935 ammonta a 620 milioni 933 mila 221 lire con una differenza in meno di 21 milioni 926 mila 100 lire.

Nello stesso anno 1928 il gettito complessivo della sovrimposta comunale sui fabbricati ammontava a 271 milioni 442 mila 097 lire, nel 1935 ammonta a 346 milioni 450 mila 811 lire con una differenza in più di 75 milioni 8 mila 714 lire (il reddito dei fabbricati è espresso in lire-carta attuali, quello dei terreni è indicato in lire prebelliche, corrispondenti alle lire-oro).

Dal 1928 al 1935, il gettito complessivo della sovrimposta sui fondi rustici è dunque diminuito, mentre quello sulla proprietà edilizia è aumentato. Ciò dipende dal fatto che il reddito imponibile sui

terreni è rimasto pressochè costante, mentre quello dei fabbricati censiti è aumentato, per il notevole incremento della edilizia.

Altre rilevanti entrate per i Comuni sono rappresentate dai tributi commisurati alla agiatezza dei contribuenti e, cioè, l'imposta sul valore locativo, l'imposta di famiglia e fino al 1931 l'addizionale all'imposta complementare di Stato abolita nell'anno predetto dall'articolo 1 del Testo Unico. Il gettito di tali imposte, considerato nel suo complesso, corrisponde all'8,77 per cento delle entrate tributarie dei Comuni ed ha nell'anno 1935 dato un gettito globale di 351 milioni 501 mila 760 lire, mentre nel 1928 aveva dato un gettito di 199 milioni 888 mila 367 lire. In 8 anni si è, quindi, verificata nel gettito complessivo dei predetti tributi una differenza in più di 151 milioni 613 mila 393 lire.

Questo aumento di gettito è giustificato peraltro in gran parte dell'aumento complessivo del reddito sui fabbricati censiti (per l'imposta sul valore locativo) e da un effettivo aumento di agiatezza di alcune categorie di cittadini (per l'imposta di famiglia).

La imposta sul valore locativo era nel 1935 applicata in 6.253 Comuni, mentre la imposta di famiglia era applicata in 1.016 comuni.

Il gettito complessivo di tutte le ricordate imposizioni tributarie rappresenta circa l'80 per cento del gettito tributario globale dei Comuni; il residuo 20 per cento è rappresentato dal gettito di un insieme di altri secondari tributi (imposta sui domestici, sulle vetture pubbliche e private, sui pianoforti, sui cani, tassa sulle insegne, sull'occupazione del suolo pubblico, ecc.) che non ritengo sia necessario ai fini della presente esposizione particolarmente esaminare.

Dalla trattazione della materia riguardante le entrate passiamo, sempre nei confronti dei Comuni, a quella riferentesi alle spese.

La necessità di essere il più possibile brevi ci impedisce di prendere in considerazione le singole categorie di spese, esame che sarebbe quanto mai utile; vogliamo, pertanto, limitarci ad alcune cifre complessive.

Le spese comunali nel loro complesso sono discese da 10 miliardi 144 milioni 42 mila 512 lire, quali erano nel 1928, a 9 miliardi 683 milioni 309 mila 655 lire nel 1935 (compresi i disavanzi). Vi è stata quindi una differenza in meno di 461 milioni di lire.

Le sole spese effettive sono passate da 6 miliardi 333 milioni 381 mila 621 a 5 miliardi 947 milioni 255 mila 868 lire con una diminuzione di 376 milioni.

Tali dati sono oltremodo interessanti e se anche non hanno un valore decisamente indicativo si prestano a considerazioni di un certo rilievo.

Infatti le verificatesi diminuzioni di 461 milioni di lire sul complesso delle spese comunali e di 376 milioni sulle sole spese effettive rappresentano cifre relativamente esigue, che non consentono di

poter ancora affermare che vi sia stata una effettiva diminuzione di spese, specialmente se si tiene conto che fra il 1928 e il 1935 si è verificato un aumento nel potere acquisito della lira e un passaggio di servizi dai Comuni allo Stato. Ma però, i dati stessi non autorizzano neppure ad affermare che esiste un andamento sempre crescente nello sviluppo della spesa.

La ristrettezza del tempo ci impedisce, come ho già detto, di scendere ad una analisi delle singole categorie di spese, analisi che dimostrerebbe anche come l'aumento di spese limitato a due o tre voci soltanto, sia dovuto esclusivamente al fatto che ai Comuni sono stati addossati per legge nuovi oneri o sono aumentati quelli già esistenti al seguito del verificarsi di particolari esigenze e condizioni di ordine politico e sociale.

Così, ad esempio, portando l'attenzione sulla voce «spese per la beneficenza e l'assistenza», quella nella quale si è verificato il più rilevante aumento, possiamo scorgervi un indice al riguardo significativo: tali spese che nel 1928 ammontavano a 260 milioni 235 mila 898 lire, nel 1935 sono salite a 541 milioni 283 mila 217 lire, con una differenza in più, quindi, di 281 milioni 47 mila 319 lire.

Questa differenza in più è giustificata in pieno dai nuovi oneri addossati ai Comuni, e, cioè: dalla assistenza degli infanti illegittimi riconosciuti dalla madre (Regio decreto-legge 8 maggio 1927, modificato con legge 13 aprile 1933), dal mantenimento degli inabili al lavoro (Testo Unico 17 giugno 1931), e dalla somministrazione dei locali ai Comitati di Patronato per la protezione della maternità ed infanzia (legge 10 dicembre 1925).

Inoltre, una inevitabile sensibile ripercussione ha avuto nelle spese comunali per l'assistenza e la beneficenza la crisi economica, la quale, da un lato, ha spinto le classi meno abbienti ad avvalersi più largamente delle provvidenze degli enti locali (spedalità e medicinali) e d'altro lato, ha restituito in Patria numerosi emigranti, la maggior parte dei quali ha dovuto necessariamente, in caso di infermità, essere ricoverata ed assistita negli stabilimenti destinati a tale scopo, a spese dei Comuni.

Dal complesso dei dati esposti ed esaminati, che danno anche un'idea sufficientemente esatta dei risultati raggiunti, si trae il convincimento della necessità di persistere tenacemente nell'indirizzo stabilito dal Governo, in modo da raggiungere con una azione perseverante e inflessibile il miglioramento delle condizioni dei bilanci comunali, senza peraltro aggravare in alcun modo il contribuente.

Per il raggiungimento di questo risultato siamo sicuri di poter contare sul senso di responsabilità e di misura di tutti i Podestà; sulla assidua vigilanza dei Prefetti e delle Giunte Provinciali Amministrative ed, infine, sulla comprensione e sulla volontà di collaborazione di tutti coloro che nelle provincie sono investiti di funzioni di responsabilità e di comando.

Questo indirizzo segnato dal Ministero alle amministrazioni comunali appare giustificato anche dall'esame delle cifre riflettenti il loro indebitamento, sulle quali si è ieri intrattenuto l'onorevole senatore Felici.

Dal 1928 al 1935 nella gestione dei bilanci si è verificato un peggioramento dovuto alla necessità di fronteggiare i maggiori stanziamenti per gli interessi passivi e l'ammortamento dei debiti.

Confrontando le allocazioni passive del 1935 con quelle del 1928, si rileva un aumento di 197 milioni 260 mila 283 lire negli interessi passivi e di 352 milioni 353 mila 202 lire nella voce relativa all'estinzione dei debiti.

Espresso in percentuale nel 1928 il servizio delle passività (interessi e ammortamenti) assorbiva quasi un quinto delle entrate effettive ordinarie (il 18 per cento), mentre nel 1935 assorbiva oltre un quarto (il 29,27 per cento).

Questo aumento progressivo di indebitamento trova la sua prima giustificazione nella indilazionabile necessità imposta ai Comuni di soddisfare, attraverso un perfezionato e controllato programma di opere pubbliche, alle nuove esigenze materiali e morali del popolo, che si è posto sopra un piano di civiltà e di potenza sempre più elevato.

D'altra parte, se è necessario infrenare l'aggravarsi dell'indebitamento, allo scopo soprattutto di lasciare ai bilanci comunali una indispensabile elasticità, occorre ricordare che il Testo Unico della legge comunale e provinciale autorizza la contrazione di mutui a condizioni tassativamente precisate e stabilisce anche, all'articolo 300, i limiti massimi che i Comuni non possono legalmente superare e che sono e resteranno, ne assicuro il Senato, sempre ben lontani da essere raggiunti.

Amministrazioni provinciali. — Passiamo ora all'esame rapidissimo della situazione finanziaria delle Amministrazioni provinciali, che si presenta abbastanza confortante.

Del 1928 i bilanci provinciali che portavano in entrata un avanzo di amministrazione erano 30 circa, un terzo del numero complessivo; nel 1935-36 detta proporzione è salita a 46 circa, la metà del numero complessivo.

Contemporaneamente il numero dei bilanci in disavanzo si è mantenuto quasi immutato, passando da 24 a 23, nonostante un aumento del numero delle provincie.

D'altra parte in otto anni dal 1928 al 1935-36, mentre l'ammontare complessivo degli avanzi è disceso da 29 milioni 612 mila 990 lire (1928) a 25 milioni 88 mila 052, l'ammontare complessivo dei disavanzi nel periodo citato è diminuito di ben due terzi, passando da 16 milioni 335 mila 472 lire nel 1928 a 5 milioni 676 mila 846 nel 1936.

Passando all'esame della situazione economica dei bilanci delle provincie e raffrontando la differenza fra le entrate ordinarie e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui, dal 1928 con la differenza per gli stessi elementi del 1935, si ha una diminuzione da 123 mi-

lioni 405 mila 663 lire a 33 milioni 579 mila 840 lire, che sale nel 1936 a 35 milioni 16 mila 271 lire.

Ciò indica che fra il 1928 e il 1935 i bilanci risentono dell'incidenza delle quote di ammortamento dei mutui contratti per le maggiori esigenze affrontate dalle provincie e che nel 1936 già si avverte un sensibilissimo miglioramento anche in questo senso.

Per quanto riguarda le entrate occorre ricordare che il contributo dello Stato, stabilito dalla legge 14 settembre 1931 a integrazione dei bilanci provinciali in 300 milioni di lire, è stato per ragioni finanziarie abolito, e si è concesso invece un aumento nel limite della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati.

Solo per alcune provincie che non poterono ottenere in alcun modo il pareggio del bilancio si rese necessaria la concessione di quote di concorso da parte dello Stato, che nel 1935 ammontano a 13 milioni 95 mila lire e nel 1936 a 18 milioni di lire.

La sovrimposta sui fabbricati presenta dal 1928 al 1935 un incremento del 21,05 per cento dovuto quasi esclusivamente all'aumento della materia imponibile: il tributo predetto costituisce il cosiddetto nerbo della finanza provinciale rappresentando il 79,04 per cento del gettito tributario complessivo.

La sovrimposta sui terreni ha subito dal 1928 al 1935 un limitato aumento del 3,76 per cento.

Nel 1935, 49 Amministrazioni provinciali pareggiarono il bilancio con sovrimposte contenute entro il primo limite, 23 con sovrimposte contenute entro il secondo limite, 21 con sovrimposte contenute entro il terzo limite.

Per le spese daremo solo alcune cifre riassuntive.

Le spese provinciali, nel loro complesso, sono scese da 1 miliardo 794 milioni 450 mila 110 lire nel 1928 a 1 miliardo 651 milioni 484 mila 273 lire nel 1935, con una differenza in meno di 142 milioni 865 mila 832 lire. Bisogna riconoscere che in questa diminuzione giocano e il trasferimento allo Stato di alcuni oneri delle provincie e l'importo delle riduzioni degli stipendi al personale dipendente.

È doveroso però per contro segnalare che vi sono alcuni aumenti di spesa imposti da condizioni particolari. Citiamo ad esempio le spese per assistenza e beneficenza che nel 1935 segnano nella parte ordinaria un aumento di 58.7 milioni (il 20,47 per cento).

L'incremento della spesa riguarda il ricovero e l'assistenza dei dementi e il ricovero e l'assistenza degli illegittimi che sono entrambi notevolmente aumentati.

In complesso è doveroso riconoscere che le provincie sono state amministrate con oculatezza e con parsimonia e sono sicuro di poter garantire al Senato che ancora di più lo saranno nell'avvenire.

Commissione centrale per la Finanza locale. — A questo proposito debbo ringraziare il Relatore per le parole di elogio che ha rivolto alla Commis-

sione centrale per la finanza locale, alla quale danno il loro validissimo contributo funzionari dell'Amministrazione dell'interno e della finanza e che trova nel suo vicepresidente, prof. senatore Santi Romano, una guida sicura ed illuminata.

È certo che la Commissione centrale per la finanza locale preposta alla tutela degli Enti in condizioni di maggiore difficoltà di bilancio si è dimostrata un istituto di equilibrio moderatore quanto mai efficace; ha potuto, infatti, nell'esercizio degli estesissimi poteri ad essa demandati dalla legge, in aggiunta a quelli attribuiti ai normali organi di tutela, contenere nei più giusti limiti le maggiorazioni fiscali con una rigorosa quanto avveduta revisione del fabbisogno delle spese, opportunamente livellato alla potenzialità economica dell'Ente.

Nell'esercizio di così importanti attribuzioni, la predetta Commissione ha avuto cura di attuare, nei casi di più grave dissesto, un'equa ripartizione del superaggravio tributario fra le diverse categorie di contribuenti, senza maggiormente attingere alla sovrimposta fondiaria, nell'interesse della proprietà immobiliare, ed evitando, nell'attribuzione delle maggiorazioni fiscali, di aggravare, per quanto sia stato possibile, le aliquote delle imposte di consumo, di immediata incidenza sui generi di prima necessità. È poi intervenuta efficacemente per il ripiano di molti disavanzi delle vecchie gestioni, con proposte alla Cassa depositi e prestiti di concessione di mutui per un importo di oltre 120 milioni, ottenendo la piena normalizzazione di alcune situazioni deficitarie.

L'onorevole Relatore ha auspicato un'estensione di competenza della Commissione centrale per la Finanza locale, ritenendo utile promuovere « la saggia superiore tutela finanziaria e amministrativa del centro, anche nei confronti di più ampie categorie di Enti locali, specie di quelli maggiori, per modo che l'intervento di essa, diretto a porre un severo freno alle spese, abbia luogo prima che gli Enti stessi si trovino in gravi condizioni di dissesto ».

Ora sono lieto di informare l'onorevole Relatore e il Senato tutto che l'ultimo Consiglio dei Ministri, su proposta del Duce, Ministro dell'interno, ha approvato un importante disegno di legge improntato esattamente ai criteri esposti dal Relatore.

Il disegno di legge ricordato sottopone, entro certi limiti, al diretto controllo del Ministero dell'interno e della Commissione centrale per la finanza locale tutti i Comuni capoluogo di provincia.

Così, al fine di meglio improntare la loro gestione agli accennati criteri di sana economia e di mantenere ben livellata la distribuzione del carico tributario, anche quando questo non raggiunge la misura massima di legge, si sottopongono i bilanci preventivi dei detti Comuni all'approvazione del Ministro, sentita la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

La diretta ed esatta conoscenza al centro della situazione finanziaria dei detti Comuni, che per la complessità dell'azione che sono chiamati a svolgere, non possono sottrarsi a spese notevoli derivanti dalla necessità di mantenere in piena efficienza i pubblici servizi, mentre consentirà di seguire lo sviluppo ed il progresso dei servizi stessi, adeguandoli ai mezzi ed ai bisogni dell'Ente, consentirà di meglio vigilare sull'andamento economico delle singole gestioni, per impedire, con un'azione ad un tempo preventiva e tempestiva di controllo, l'eventuale indebitamento ed il dissesto. Trattasi di centri, sedi di numerosi ed importanti uffici, istituti e organi corporativi, dai quali si irradia il vigoroso impulso rigeneratore dato dal Regime in ogni settore dell'attività nazionale, ed al cui esempio si modellano d'ordinario i centri minori; donde la necessità di assicurare ad essi la moderna attrezzatura ed il perfetto funzionamento dei servizi e degli uffici, ma di dare anche l'intonazione del più regolare andamento della finanza comunale, sottraendo a qualsiasi influenza di particolaristici interessi e divisioni locali gli atti fondamentali della loro attività amministrativa.

Oltre ai preventivi verranno sottoposti all'approvazione del Ministero, previ i suaccennati pareri, gli impegni di spesa ultraquinquennali.

Si è infine prescritto l'invio periodico al Ministero di un elenco delle altre deliberazioni vincolanti, con un principio di spesa continuativa, i futuri bilanci dei detti Comuni, con facoltà al Ministero di richiamare quelle deliberazioni che ritenga opportuno avocare a sé per l'approvazione.

In sostanza, si applica il sistema delle provincie non deficitarie, con limitazioni e adattamenti intesi ad evitare che il nuovo regime importi, per le Amministrazioni, restrizioni, impacci ed intralci formali che apparirebbero sostanzialmente inutili e sarebbero dannosi al fervore di attività che caratterizza i centri comunali maggiori.

Quando la nuova legge andrà in vigore, si sarà compiuto un notevole progresso nell'azione di coordinamento delle Amministrazioni comunali all'Amministrazione statale, per convergere e potenziarne le energie verso i comuni scopi della politica economica, finanziaria e sociale svolta dal Regime.

Assistenza e beneficenza pubblica. — Ritengo ora opportuno, passando al settore dell'assistenza e beneficenza pubblica che interessa sempre vivamente il Senato, illustrare un recente provvedimento di notevole portata formale e sostanziale anche per rassicurare, lo spero, l'onorevole senatore Felici che ieri, intrattenendosi su questo argomento, avanzava dubbi e chiedeva chiarimenti.

Mi riferisco al provvedimento legislativo presentato da alcuni giorni alla Camera dei Deputati, che istituisce in ogni Comune del Regno l'Ente comunale di assistenza.

È noto come circa cinque anni fa, in un particolare momento di disagio economico specialmente di alcune categorie di lavoratori, fosse demandato al Partito l'incarico di organizzare una vasta azione di assistenza sociale adeguata per mezzi e per forme alle contingenti necessità da fronteggiare, e più efficiente in quanto non potesse essere quella delle preesistenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fornite di modeste risorse e vincolate da una propria fisionomia tradizionale.

Il Partito con prontezza encomiabile si attrezzò al centro e alla periferia in modo da svolgere una estesa attività assistenziale che proseguì e perfezionò sistematicamente negli anni successivi, costituendo presso tutte le Federazioni provinciali gli Enti Opere Assistenziali, dimostratisi idonei a creare un clima di elevata solidarietà sociale e a costruire in questo una quanto mai efficiente attrezzatura organizzativa.

L'attività assistenziale è venuta così ad assumere, in conformità dei principii etici del Fascismo, forma definita e consistenza precisa ed ha col tempo perduto il carattere di misura contingente per assumere quello di provvidenza organica e permanente.

Ed è con questa veste e per questa ragione che oggi entra attraverso un disegno di legge, nel quadro delle attività formalmente e compiutamente disciplinate dalla nostra legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica, portando un nuovo elemento di perfezione e di progresso.

L'Ente Comunale di Assistenza sarà amministrato da un Comitato presieduto dal podestà e composto di rappresentanti del Partito, nonché di esponenti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; dovrà giovare, come organi esecutivi per la esplicazione della sua attività assistenziale, dei Fasci femminili.

Esso assorbirà le funzioni attualmente esercitate dalle Congregazioni di Carità che sono soppresse; e dovrà, quindi, nel più ampio settore di attività affidatagli, esercitare quella funzione di coordinamento già attribuita alle Congregazioni nel campo più ristretto della loro competenza.

Dovrà, infine, procedere all'assorbimento delle altre istituzioni locali che esercitano forme di assistenza similari a quelle da esso esercitate.

A questo proposito desidero rassicurare il Senato che le possibilità di essere assorbite riguardano solo le istituzioni ed opere locali che hanno identità di fine con l'ente comunale, in quanto sono tenute a provvedere, come esso deve fare, alla assistenza generica immediata. Sono escluse ben si intende tutte le istituzioni ed opere che hanno una finalità assistenziale specifica.

Ripeto ancora al Senato che il Ministero dell'interno in nessuna circostanza è mai venuto e mai verrà meno al rispetto delle volontà benefiche, dalle quali deriva anche la quasi totalità delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

che hanno fini di assistenza specifica. (*Approvazioni*).

Del resto il nuovo ente non farà niente per appesantirsi, dovendo, in armonia al suo compito, avere e conservare un organismo agile e snello pronto ad adeguarsi con facilità alle mutevoli forme che deve assumere l'attività soccorritrice in funzione della variabilità in estensione e in intensità delle molteplici esigenze da affrontare.

Ma vi ha di più e di meglio per assicurare su questo punto anche i più dubbiosi.

Nel progetto di legge si prevede perfino la possibilità di liberare con rapidità di procedura il nuovo ente dal peso della gestione di quelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a finalità di *assistenza specifica* oggi amministrate dalle Congregazioni di Carità e che dovrebbero essere ereditate dal nuovo ente.

Quanto abbiamo finora esposto dà all'ente comunale la impronta di una provvida innovazione. È una nuova linfa vitale che penetra e permea tutto il vecchio solido tronco della organizzazione assistenziale disciplinato da una legislazione veramente geniale, non solo per i principii che la ispirarono ma anche e soprattutto perchè ha dimostrato di essere preparata ad accogliere ogni riforma anche la più profondamente innovatrice.

In quanto, poi, ai mezzi finanziari con cui il nuovo ente adempirà ai suoi alti fini, essi sono stabiliti nel disegno di legge e sono costituiti dalle rendite dei patrimoni delle Congregazioni di Carità e degli istituti di assistenza e beneficenza con fini generici, da una quota sul provento dell'addizionale istituita con Regio decreto 30 dicembre 1936, nonché dalle elargizioni delle provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici e privati.

Ritengo fermamente, onorevole senatore Felici, che tutte le elargizioni che rappresentavano il maggiore introito degli Enti Opere Assistenziali continueranno ad affluire con la stessa intensità all'Ente comunale: poichè sarebbe veramente assurdo pensare che, nel clima di solidarietà sociale creato dal Fascismo, dovessero inaridirsi alcune fonti di beneficenza e di assistenza solo perchè si è trasferita la competenza dell'ente raccoglitore ed erogatore.

Sanità pubblica. — Passando alla trattazione della materia sanitaria mi intratterò soltanto e brevemente sulla attività legislativa esplicata in questo campo nell'anno decorso dal Ministero dell'interno.

È pressochè completato il Regolamento generale sanitario per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sanitarie.

In esso sarà contemplata la regolamentazione degli uffici e degli ordinamenti sanitari, sarà data forma organica alle norme che regolano lo stato giuridico dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e sarà data ai vari titoli del Testo Unico una disciplina conforme ai progressi scientifici e alla nuova struttura dello Stato corporativo.

È stato approvato nella seduta del Consiglio dei

Ministri del 10 aprile e sarà prossimamente emanato il regolamento per il servizio farmaceutico.

Esso si compone di 68 articoli divisi in 4 titoli.

I principii ai quali si è ispirato il nuovo regolamento possono, nelle linee generali, ridursi a tre:

1° dare al servizio farmaceutico un indirizzo più conforme ai principii che disciplinano l'attività delle categorie nell'ordinamento corporativo dello Stato;

2° uniformare le disposizioni del regolamento alle norme dettate dal nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie;

3° concretare in norme giuridiche i principii affermati dalla giurisprudenza.

Il regolamento contiene numerose innovazioni nei confronti di quello del 1914.

È ormai completato il regolamento sulle specialità medicinali, sui prodotti biologici e sui presidi medico-chirurgici.

Desidero a questo proposito dare alcuni ragguagli sulla portata del provvedimento che, senza essere conosciuto nei suoi principii informativi, ha destato un ingiustificato allarme in alcune categorie di produttori.

Le finalità che il Ministero dell'interno si ripromette di raggiungere non possono non essere condivise da quanti sono comunque interessati a questo problema.

L'intendimento del Ministero è quello di aumentare il prestigio e la considerazione specialmente all'estero dell'industria nazionale del prodotto farmaceutico, negando la qualifica di specialità medicinale a quei prodotti che non hanno un serio valore scientifico ed una tipica originalità di preparazione.

È parso quindi utile che si procedesse ad una giusta selezione fra prodotti elaborati attraverso severe esperienze e studi sicuri e prodotti costituiti da comuni ricettazioni, che non hanno altro di particolare che una confezione più accurata e spesso seducente.

Viene pertanto proposto di limitare la qualifica di specialità medicinale ai primi prodotti, veramente meritevoli della registrazione contemplata dall'articolo 172 del Testo Unico delle leggi sanitarie, classificando tutti gli altri con la denominazione di *confezioni farmaceutiche*, anch'esse peraltro soggette al nulla osta sanitario per poter essere poste in commercio. È evidente che le confezioni farmaceutiche, non potendo vantare singolari proprietà terapeutiche, dovranno essere presentate al pubblico con la sola formula di composizione e con nomi corrispondenti alla formula stessa o tutto al più alla funzione terapeutica cui sono notoriamente destinate.

È altresì evidente che il prezzo di vendita al pubblico delle confezioni dovrà essere contenuto in misura assai più modesta di quella consentita alle specialità medicinali.

I prodotti biologici, poi, in quanto richiedono speciali accorgimenti per la loro preparazione, sono stati disciplinati a parte con criteri di vigi-

lanza e controllo assai più rigorosi, sia agli effetti della produzione, che del commercio.

L'elenco dei così detti presidi medici-chirurgici è stato infine modificato ed ampliato in relazione, sia alla campagna demografica, sia alle esigenze della difesa antiaerea, sia per una maggiore difesa della salute pubblica.

Anche la *pubblicità sanitaria* è stata disciplinata con particolari norme atte a contenerla nel campo morale e soprattutto scientifico, evitandosi ogni abuso, risultato per il passato così pregiudizievole.

È, altresì, pronto per essere emanato il provvedimento legislativo contenente norme per l'ordinamento dei servizi sanitari ospedalieri, sul contenuto del quale reputo opportuno ragguagliare con brevità il Senato.

Da tempo si erano rilevate deficienze nell'assistenza ospedaliera, dipendenti, sia da una inadeguata organizzazione dei servizi, sia specialmente dalla mancanza di un complesso uniforme di norme, atte a disciplinare l'andamento dei servizi stessi nonché le mansioni e la carriera del personale.

Tali deficienze si erano fatte più evidenti in rapporto alla politica sanitaria fascista, che ha dato un nuovo impulso all'attrezzatura igienica del Paese e, di riflesso, alla efficienza dell'organizzazione sanitaria in genere. Su questo argomento richiamo l'attenzione del senatore Gatti che si è interessato assai dell'organizzazione sanitaria e delle riforme ospitaliere.

Ad ovviare tale lacuna tende il progetto di norme predisposte in adempimento a quanto prescrive l'articolo 192 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Gli ospedali vengono distinti in categorie sulla base della loro efficienza, della loro attrezzatura e delle cure che vengono praticate, sono fissati in massima i quadri del personale e i criteri di scelta atti ad assicurare all'ospedale il servizio dei più idonei, garantendo al personale prescelto lo stato giuridico e la possibilità di carriera, quale incentivo ad un continuo perfezionamento professionale.

Si è sentita, inoltre, la necessità di dettare norme tecniche circa la *costruzione dei nuovi ospedali*, anche per porli in condizione di avvantaggiarsi dei progressi della tecnica edilizia ospedaliera.

A tal fine si è predisposto, con l'ausilio di una apposita Commissione di competenti, uno schema di provvedimento che fissa le norme fondamentali, alle quali le nuove costruzioni ospitaliere dovranno uniformarsi sia per quanto si riferisce ai fabbricati ed alla loro funzionalità, sia per quanto concerne gli impianti e gli attrezzamenti igienici in genere.

Una risposta debbo all'onorevole Ricci che ieri ha pronunciato un notevole discorso sul problema demografico.

Come il Senato sa, questa materia è stata ampiamente esaminata e discussa dagli organi di

Governo e di Partito, nonché da tutta la stampa quotidiana e da riviste scientifiche e politiche.

Si è creata così, in questi ultimi tempi specialmente, una letteratura ampia e complessa nella quale è possibile trovare svolte cause e rimedi capaci di soddisfare tutte le opinioni e tutte le tendenze. Il difficile sta nello scervere, da questa imponente materia, la parte di cause che è più direttamente legata agli effetti che si lamentano e adottare poi i corrispondenti rimedi, in quanto questi sono il più delle volte di non facile attuazione per una quantità di motivi, non ultimo quello finanziario.

Con l'onorevole Ricci siamo del resto d'accordo in più di due terzi del suo discorso, cioè, nella parte nella quale egli dimostra, statistiche alla mano, quanto, del resto, è noto a tutti e cioè: la diminuzione della natalità e la gravità del problema specialmente in relazione al futuro: siamo con lui d'accordo anche quando indica nell'urbanesimo una delle ragioni fondamentali della denatalità.

Ma il difficile viene quando si passa ai rimedi.

A seguito delle decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio dei Ministri è stato istituito, presso il Ministero dell'interno, uno speciale Ufficio demografico centrale per lo studio di tutti i problemi attinenti a questa materia e per l'attuazione delle norme già dettate e da dettarsi di volta in volta a seconda di quanto i risultati degli studi e della necessaria esperienza insegneranno.

L'onorevole Ricci sa certamente che questo problema, non da ora soltanto, è considerato dal Regime come fondamentale della sua politica e può essere sicuro, quindi, che niente sarà trascurato per ottenere, per quanto è nelle nostre possibilità, delle soluzioni favorevoli.

All'onorevole senatore Maragliano desidero rispondere relativamente a quella parte del suo discorso nella quale ha trattato or ora argomenti attinenti per materia alla competenza del Ministero dell'interno.

Confermo, come ho già dichiarato alla Camera, e come ha riconosciuto del resto lo stesso onorevole Maragliano, che il Ministero è decisamente favorevole alla vaccinoprofilassi contro le malattie diffuse.

A tal proposito, nel progetto di regolamento per la profilassi delle malattie diffuse già pronto e che sarà sottoposto quanto prima al Consiglio superiore della Sanità pubblica, il problema della vaccino-profilassi viene affrontato e disciplinato nella sua complessità.

Il senatore Maragliano si lamenta che vi sia, in Italia, nel pubblico ed in tutte le classi sociali, una diffidenza ed una renitenza verso le vaccinazioni preventive, ed è vero: ma, come riconosce lo stesso senatore Maragliano, il pubblico non ne ha colpa; questa, se esiste, risale a quel dottrinarismo di cui il Maragliano fa cenno e che deve contare ancora parecchi discepoli se tali idee sono largamente diffuse nella classe sanitaria.

Tutto ciò giustifica il ritardo del Ministero a prendere provvedimenti generali coattivi di maggiore vastità, che debbono trovare nel pubblico, ma anche e soprattutto nella classe medica, una coscienza relativamente formata. (*Vive approvazioni*).

Un'altra risposta debbo al senatore Gatti che si è intrattenuto poco fa sopra alcuni problemi riflettenti l'assistenza sanitaria e particolarmente l'assistenza ostetrica. Il Governo ha già fatto abbastanza in questa materia. Una recente legge voluta dal Duce ha elevato materialmente e moralmente la classe delle levatrici condotte.

Il senatore Gatti ha altresì auspicato una riforma dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, intesa a dare all'opera stessa compiti non più sussidiari, ma preminenti circa l'assistenza alle gestanti ed alle partorienti. Posso assicurare l'onorevole senatore Gatti che uno studio in tal senso è in corso presso i competenti uffici del Ministero.

Archivi di Stato. — Un'altra attività sulla quale l'Amministrazione dell'interno ha sempre nella discussione dei bilanci ragguagliato il Senato è quella che riguarda gli Archivi di Stato.

Durante l'anno decorso sono stati in ogni Archivio intensificati i lavori di ordinamento dei fondi conservati, dando notevole impulso alla compilazione degli inventari, degli indici e dei registri, sicchè altre importanti fonti di notizie storiche potranno, fra breve, essere poste a disposizione degli studiosi.

È stata, altresì, intrapresa la ricognizione degli antichi libri degli statuti dei Comuni e delle Corporazioni artigiane, conservati sia presso gli Archivi di Stato, sia presso biblioteche, Comuni ed Istituti di assistenza e di beneficenza pubblica.

Secondo gli intendimenti del Ministero tale ricognizione deve costituire il primo passo verso il censimento di tutto il materiale documentario della Nazione, compreso quello in possesso dei privati che non può più oltre restare ignorato.

Altro lavoro quasi portato a termine è quello che riguarda la raccolta e l'aggiornamento del materiale per la ristampa del volume «L'ordinamento delle carte degli Archivi di Stato Italiani», importante manuale storico-archivistico pubblicato nel 1910 a cura del Ministero, con la collaborazione dei Soprintendenti e Direttori dei vari Archivi.

Tale ristampa farà conoscere l'ingente materiale storico-documentario conservato negli Archivi di Stato italiani e ragguaglierà sulla sua distribuzione e sul suo ordinamento effettuato ad opera del personale archivistico.

In quanto al nuovo ordinamento, da tempo auspicato, degli Archivi Italiani, piace far presente che il Ministero ha portato a termine lo studio della relativa riforma, che si trova ora all'esame di una Commissione di tecnici designati dal Consiglio per gli Archivi; questa riforma dovrà essere necessariamente totalitaria, tale da far sì che tutto l'antico materiale archivistico sparso nei

diversi uffici statali, ove è malamente conservato, disordinato ed ignorato, venga alla fine raccolto negli Archivi di Stato; che gli Archivi di tutti gli altri Enti morali con finalità pubblica siano opportunamente controllati; che infine sia disciplinata, pur col doveroso rispetto dei legittimi interessi dei proprietari, la conservazione e lo studio degli Archivi privati, presso i quali sono spesso custodite memorie sacre del glorioso passato della nostra Patria.

Ordine pubblico. — Le condizioni dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza durante l'anno 1936 si sono mantenute più che normali.

La polizia è stata come sempre garante di questa ormai consolidata situazione di assoluta tranquillità nella quale la Nazione vive e progredisce.

Unanime all'estero è il riconoscimento della sicurezza, dell'ordine, della disciplina esistente in ogni angolo anche il più remoto del territorio dello Stato. (*Applausi*).

In nome del Ministero dell'interno ringrazio l'onorevole senatore Felici dell'elogio rivolto alla polizia italiana la cui opera assidua, attenta, diligente, tempestiva, silenziosa meritava un sì alto riconoscimento.

Che la polizia italiana sia fra le più quotate nel mondo è dimostrato dal fatto che pervengono da parte di Stati esteri continue richieste di gruppi di funzionari nostri, chiamati a creare nuovi servizi o a riorganizzare quelli già esistenti.

Insieme alla polizia è doveroso ricordare l'Arma dei Reali carabinieri, e la Milizia per la sicurezza nazionale, che hanno esplicato un'attività veramente efficace e altamente meritoria. (*Vive applausi*).

Lo spirito pubblico è stato sempre ovunque elevato.

Onorevoli Senatori, in un mondo torbido e sconvolto, l'Italia illuminata dalla luce della vittoria muove sicura e decisa verso il suo destino e il popolo devoto al Regime ed al suo Capo, consapevole della sua nuova responsabilità storica, attende agli eventi di domani.

Il ricordo delle celebrazioni del I Annuale dell'Impero rimarrà per sempre vivo e indelebile nel nostro spirito. Nella gloria della Via Imperiale si è celebrato il doveroso trionfo dei Combattenti, ma ognuno ha sentito che l'Impero prima di sorgere nelle terre conquistate dal valore delle nostre armi era nato nella volontà del Capo e nella coscienza del popolo. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

E il popolo sentiva che questo è veramente per la Patria il secolo della potenza civile e della gloria militare. (*Vivissimi e generali applausi, moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1936, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000 a tutto l'anno 1937.

(Approvato).

Art. 3.

È stabilito in lire 108.000.000, per l'esercizio finanziario 1937-38, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1 del Testo Unico approvato col Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello

Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1937-38 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini-

strazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica » (Numero 1616). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina » (N. 1619). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara » (N. 1624). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923 - Anno II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara.

Il Capo del Governo lascia l'Aula salutato da vivissimi applausi e da grida di « Viva il Duce ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande » (N. 1626). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 23 novembre 1936 — Anno XV, n. 2469, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932-X, n. 557, contenente norme sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi;

Visto il Regio decreto 25 aprile 1932-X, n. 406, contenente le norme di attuazione del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi;

Vista la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1723, contenente modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154;

Visto il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935 — Anno XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, contenente modificazioni alla legge 16 maggio 1932-X, n. 557;

Visto il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alla legge 26 marzo 1936 — Anno XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La disposizione della lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituita dalla seguente:

« c) nei casi nei quali il compilatore denunciasse soltanto i prezzi minimi o soltanto i prezzi massimi, quelli denunciati saranno considerati come unici da valere sia come minimi che come massimi ».

Art. 2. — È fatto obbligo ai conduttori di albergo, pensione e locanda, di presentare agli effetti degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, denunce separate per la casa principale e per le dipendenze, nei casi in cui l'esercizio sia collocato in due o più fabbricati.

Lo stesso obbligo sussiste quando la casa principale è la dipendenza, pur essendo in un unico fabbricato, abbiano ingresso separato e presentino caratteristiche di attrezzatura nettamente diverse.

Art. 3. — Fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, i conduttori di albergo, pensione o locanda ad apertura stagionale, che assumono la gestione dell'esercizio dopo il 15 ottobre, potranno presentare la denuncia di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto, contemporaneamente alla presentazione all'autorità di pubblica sicurezza della domanda di licenza.

Art. 4. — I conduttori di albergo, pensione o locanda non potranno esigere:

a) prezzi superiori o inferiori a quelli denunciati ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, o determinati dal Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo), a norma degli articoli 3 e 4 del citato decreto;

b) prezzi superiori a quelli segnati nell'elenco completo delle camere di cui all'articolo 6 del citato decreto;

c) prezzi superiori a quelli indicati nel bollettino di cui all'articolo 7 del citato decreto.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è abrogato.

Art. 5. — L'articolo 9 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituito dal seguente:

« I conduttori di albergo, pensione o locanda hanno facoltà di applicare prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:

1° comitive organizzate composte di almeno dieci persone;

- 2° pensionanti per periodi di soggiorno continuativo superiore ai quindici giorni;
 3° sanitari soggiornanti in una stazione di cura;
 4° bambini al di sotto di sei anni;
 5° corrieri e personale di servizio al seguito dei clienti;
 6° partecipanti isolati o in comitive a manifestazioni di interesse turistico o nazionale ».

Art. 6. — I conduttori di albergo, pensione o locanda che intendano valersi della facoltà concessa nell'articolo precedente, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, prezzi minimi da praticare nella suddetta ipotesi, che però dovranno essere approvati dal Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 7. — I conduttori di albergo, pensione o locanda, che hanno aderito alla convenzione per i buoni di albergo, non potranno denunciare prezzi di pensione di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, inferiori al prezzo di vendita dei buoni del gruppo al quale gli esercizi sono assegnati, depurato della quota relativa al diritto fisso per il servizio e dell'imposta di soggiorno.

I conduttori di albergo, pensione o locanda aderenti al servizio buoni non potranno:

- a) accettare buoni di albergo come danaro contante;
 b) accettare buoni di albergo di gruppo superiore o inferiore a quello al quale gli esercizi sono iscritti senza esigere o rimborsare la differenza del loro valore nominale;
 c) esigere supplementi stagionali in misura superiore a quella stabilita dalla convenzione dei buoni stipulata con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo o esigerli in periodo non previsto per la loro applicazione;
 d) rimborsare il prezzo di prestazioni non usufruite dai portatori dei buoni;
 e) esigere dai portatori dei buoni di pensione senza bagno o di mezza pensione che usufruiscano di pensione con bagno o pensione intera, un supplemento superiore o inferiore alla differenza del prezzo nominale dei diversi tipi di buoni;
 f) rifiutare di ospitare portatori di buoni pur avendo disponibilità di alloggio o esigere supplementi per l'occupazione delle camere meglio attrezzate;
 g) presentare all'incasso buoni intestati a persone non ospitate nel proprio albergo.

Art. 8. — I conduttori di albergo, pensione o locanda, sono tenuti a conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati alle persone alloggiate o le prove contabili dalle quali risultino i seguenti dati:

- a) nome e cognome del cliente;

- b) numero delle persone alloggiate per le quali viene compilato il conto;
 c) numero effettivo delle camere assegnate;
 d) prezzo giornaliero delle camere e dei pasti o della pensione e delle eventuali prestazioni straordinarie;
 e) il diritto fisso per il servizio e l'imposta di soggiorno e di cura;
 f) giorni, mese ed anno ai quali si riferisce il conto.

Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli incaricati della vigilanza di cui all'articolo 14 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049.

Art. 9. — Il primo ed il terzo comma dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935 - Anno XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sono sostituiti dai seguenti:

« I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 5, 6, 7, nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, nonché negli articoli 2, 6, 7, 8 del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

I contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del presente decreto sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 5000 oltre al rimborso dell'importo pagato in più dai viaggiatori ».

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI
 SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GALLENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLENZA. Assicuro i colleghi che sarò brevissimo, perchè mi limiterò a fare due raccomandazioni relative alla conversione in legge del Regio decreto-legge con cui si stabilisce la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

Il decreto non rappresenta niente di sostanzialmente nuovo. È un ritorno felice all'antico,

in quanto nel passato, molto opportunamente, i prezzi degli alberghi venivano pubblicati in modo che tutti i viaggiatori potevano sapere esattamente quello che avrebbero dovuto pagare. Non so perchè quest'ottimo provvedimento fu soppresso; ora si torna ad istituirlo e di questo va data lode al Ministero della stampa e propaganda. Però è forse da raccomandare che, nella esecuzione di questa provvidenza, si tenga conto di una serie di complicazioni che sono profondamente fastidiose e, in molti casi, specialmente per i viaggiatori stranieri, assolutamente incomprensibili. Mi riferisco a tutta quella attrezzatura di addizionali e di tasse, più volte lamentata, per le quali, quando il prezzo della camera è fissato, chi si serve di detta stanza ignorerà quello che dovrà pagare, perchè bisognerà aggiungere al prezzo della camera una serie di altre quotazioni, le quali comprendono anche la famosa percentuale per il servizio che si risolve, in pratica, in una duplicazione, inquantochè, nella maggior parte dei casi, il servizio non esclude la mancia se si voglia essere serviti.

La seconda raccomandazione si riferisce ai prezzi delle trattorie e degli alberghi. Credo che ci troveremo tutti d'accordo nel riconoscere con compiacimento che, quasi sempre, i prezzi praticati in questi esercizi pubblici in Italia sono onesti, modesti, certo non superiori a quelli degli altri maggiori Stati d'Europa, anzi in genere inferiori ad essi; il che riesce utile per incoraggiare le correnti turistiche che da tempo si dirigono in Italia. Però, disgraziatamente un'eccezione è costituita dai Caffè e dagli esercizi pubblici posti nei locali dipendenti dalle Ferrovie dello Stato. Nei maggiori Caffè delle stazioni i prezzi sono ancora elevati, come sono assai elevati i prezzi praticati nei vagoni-ristorante. Tutto questo contrasta con la politica favorevole al turismo, dovuta al Governo.

Io ho interrogato più volte i dirigenti dei Caffè di stazione e mi sono sentito rispondere che l'altezza dei prezzi è in relazione al prezzo d'affitto che essi devono pagare alle Ferrovie; si tratta veramente di prezzi spesso elevati, i quali per altro giustificano le tariffe, elevate esse pure, che vengono praticate in tali esercizi. Io credo che se il Ministero della Stampa e Propaganda farà opportuni passi presso il Ministero delle Comunicazioni affinchè questo stato di cose sia migliorato compirà opera utile, alla quale avrebbe dovuto provvedere prima d'ora.

Sarà infine utile raccomandare al Ministero della Stampa e Propaganda di evitare l'errore in cui rischia di cadere compilando un po' troppo burocraticamente le norme onde vengono disciplinati i provvedimenti che si devono adottare. Bisogna che, sotto questo punto di vista, le cose siano notevolmente semplificate. Mi basti citare, ad esempio, una disposizione recente per la quale i conduttori d'alberghi ogni sera devono mandare all'Ente locale del turismo lo stato della disponibilità delle camere. Tutto questo in teoria può anche sembrare utile, ma in pratica vuol dire

soprattutto, per gli alberghi, un maggior aggravio di spese, per gli impiegati che debbono tenere la contabilità relativa a tutte le registrazioni, alle citate addizionali, alle percentuali da applicare, e via di seguito; tutte spese che, in ultima analisi, vengono a gravare sui viaggiatori, perchè naturalmente gli albergatori non se la sentono di pagarle di tasca loro.

Con queste raccomandazioni io credo che il Senato farà opera buona approvando i due provvedimenti sottoposti al suo esame, i quali corrispondono a bisogni realmente sentiti. (*Approvazioni*):

FELICI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI, *relatore*. Tengo a dichiarare, d'accordo con il Presidente della Commissione, che la Commissione stessa si associa in linea di massima alle raccomandazioni fatte dal senatore Gallenga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del "Sabato Teatrale" » (N. 1627). - (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del "Sabato Teatrale" ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente la istituzione del « Sabato teatrale », con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Per regolare le attività connesse alla istituzione del « Sabato teatrale » è costituita presso il Ministero per la stampa e la propaganda una Commissione centrale presieduta dal Ministro, o da un suo delegato, e che è composta:

1°) da un membro del Direttorio del Partito Nazionale Fascista delegato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

2°) dal direttore generale del teatro presso il Ministero per la stampa e la propaganda;

3°) da un rappresentante del Ministero dell'Interno;

4°) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

5°) da un rappresentante del Ministero della educazione nazionale;

6°) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

7°) dal direttore generale dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

8°) dal direttore artistico culturale dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

9°) dal presidente della Confederazione Fascista dei professionisti e degli artisti;

10°) da un rappresentante della Confederazione Fascista dei lavoratori del commercio;

11°) dal presidente della Federazione Nazionale Fascista degli industriali dello spettacolo;

12°) dal segretario della Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori dello spettacolo.

« La Commissione è assistita da un segretario scelto fra i funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale del Teatro).

« La sede della predetta Commissione è presso il Ministero per la stampa e la propaganda ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna » (N. 1631). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna »

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica » (N. 1635). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia » (N. 1636). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede a Venezia.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1937

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo » (N. 1640). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-1938 e del servizio dei buoni d'albergo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-1938 e del servizio dei buoni d'albergo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana » (N. 1646). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che detta le norme

per la costituzione delle Commissioni per gli esami di avanzamento degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica » (N. 1656). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste » (N. 1657). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di Società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero » (N. 1659). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del "Sass" in detta città » (N. 1660). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del "Sass" in detta città ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bociardo, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Calisse, Campili, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Celsia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Colonna, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Della Gherardesca, De Lorenzo, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1937

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasparini Gino, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gigante, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Lucioli, Lustig.

Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marciano, Marescalchi, Marracino, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Orsi, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sandicchi, Santoro, Scadute, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spez-zotti, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1553):

Senatori votanti	189
Favorevoli	182
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile

1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1616):

Senatori votanti	189
Favorevoli	186
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (1619):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara (1624):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1626):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del «Sabato Teatrale» (1627):

Senatori votanti	189
Favorevoli	186
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni

concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna (1631):

Senatori votanti	189
Favorevoli	183
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle Opere di bonifica (1635):

Senatori votanti	189
Favorevoli	186
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936-XV, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia (1636):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo (1640):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana (1646):

Senatori votanti	189
Favorevoli	186
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica (1656):

Senatori votanti	189
Favorevoli	186
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste (1657):

Senatori votanti	189
Favorevoli	185
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero (1659):

Senatori votanti	189
Favorevoli	184
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città (1660):

Senatori votanti	189
Favorevoli	183
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Broglia, Marescalchi, Reggio, Bodrero, Tallarigo, Pende, Leicht e Romano Michele a presentare alcune relazioni.

BROGLIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, che contiene nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria (1710). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

MARESCALCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero (1711). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

REGGIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1937

sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera (1680). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

BODRERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro (1690). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PENDE. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (1648). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana (1649). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

TALLARIGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria (1643). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa (1494). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

ROMANO MICHELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale (1645). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Broglia, Marescalchi, Reggio, Bodrero, Tallarigo, Pende, Leicht e Romano Michele della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

MILLOSEVICH, segretario:

Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'educazione nazionale e degli interni per sapere se non ritengano di poter disporre una più assidua sorveglianza sugli esperimenti di vivisezione, secondo il disposto della vigente legge; e se non credano necessario modificare la legge stessa, od almeno integrarla con precise norme regolamentari,

affinchè siano realmente rispettati i fini civili che essa si propone.

GALLENGA.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1687). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1687). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-VI (1689). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (1236). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari (1477). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (1478). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali (1604). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra (1617). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere (1630). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e

per il trasferimento di crediti bloccati in Italia (1634). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara (1655). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aerodromo in località La Magliana in Roma (1662). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario

1936-37 (1664). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1665). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1667). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.



XC^a SEDUTA

SABATO 15 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari:

(Nomina a commissario del senatore Francesco Valagussa per la Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia). Pag. 2950

Congedi 2950

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari » (1477). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2985

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile » (1478). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2986

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per congruaggio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali » (1604). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2986

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra » (1617). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2986

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere » (1630). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2987

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia » (1634). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2987

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara » (1655). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2987

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma » (1662). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2988

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 » (1664). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2988

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato » (1665). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2988

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » (1667). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2988

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1687). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2950

PARIANI, sottosegretario di Stato per la guerra 2951

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1688). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2954
CAVAGNARI, sottosegretario di Stato per la marina	2954
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1689). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2959
VALLE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica	2959
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia » (1236-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2962
CONCINI	2985
THAON DI REVEL, ministro delle finanze.	2985
MOSCONI, presidente della Commissione di finanza	2985
(Presentazione)	2950
Relazioni:	
(Presentazione)	2991
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2989

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Gasparini Jacopo per giorni 5; Marescalchi per giorni 3; Miari de Cumani per giorni 3; Scalori per giorni 4; Vinassa de Regny per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in conformità del mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 1934, anno XII, ho chiamato il senatore Francesco Valagussa a far parte della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura di un elenco di disegni di legge, pervenuti alla Presidenza.

CARLETTI, segretario:

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, che reca norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1713).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare (1714).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1715).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1716).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 451, concernente provvedimenti per disciplinare l'intervento dello Stato nell'industria delle costruzioni navali di preminente interesse nazionale (1717).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali (1720).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento (1721).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1718).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1719).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1687). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1687.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi alcun oratore iscritto, do la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra.

PARIANI, sottosegretario di Stato per la guerra. Onorevoli Senatori, la chiara relazione del senatore Giuria ha messo in evidenza le questioni che più interessano attualmente l'attività del Ministero della guerra.

Rirazio vivamente il relatore della sua esauriente e profonda esposizione, anche perchè essa mi consente di sviluppare ulteriormente qualche punto dell'indirizzo programmatico già enunciato, nei capisaldi, all'altro ramo del Parlamento, e di corrispondere così alla passione con la quale il Senato segue i problemi militari, alla soluzione dei quali concorre con l'alta esperienza e la sicura competenza di una eletta schiera di valorosi Capi i cui nomi sono legati alle nostre glorie militari.

I punti basilari di tale indirizzo sono:

1° Procedere nel lavoro, osservando la più assoluta continuità di scopi e programmi già prefissati nel cerchio d'azione dell'Amministrazione della guerra.

Naturalmente: « continuità di marcia », tale cioè da mantenere la più stretta e sintonica aderenza fra azione e situazione politico-militare, la quale è necessariamente in continua evoluzione.

2° Radicare sempre più profondamente negli animi la nostra dottrina bellica che contiene la essenza della sua necessità nella stessa semplicità della sua enunciazione: imporre e condurre guerra di rapida decisione.

3° Adeguare a questo, per noi imperativo categorico, la nostra preparazione morale, materiale, tecnica.

4° Basare questa preparazione sui due seguenti capisaldi:

a) chiusura delle frontiere mediante sbarramenti atti ad entrare immediatamente in funzione per virtù essenziale della guardia alla frontiera (che si trova permanentemente sul posto coi suoi mezzi, i suoi quadri, i suoi piani, rafforzata da elementi confinari), mentre, per ogni eventuale evenienza, sono pronte ad agire grandi unità dell'Esercito di immediato impiego, per assicurare la copertura della frontiera;

b) costituire sotto la protezione di tale copertura il complesso delle masse che dovranno consentirci di sviluppare l'urto, la rottura e di proiettare una massa celere là dove sarà ritenuto più opportuno scatenare la nostra offensiva.

Per tale preparazione lascio volutamente da parte la questione dei materiali, già largamente trattata nella relazione del senatore Giuria.

Per essi non ho che da rinnovare l'assicurazione che il reintegro procede rapido, col contemporaneo miglioramento.

Soggiungo solo che si tende sempre più a realizzare armi e mezzi adatti ad assicurarci la possibilità del movimento, considerato elemento fondamentale per ottenere la rapidità della decisione della lotta.

Lasciato questo punto alle industrie, che sono pulsanti di lavoro, toccherò invece tre questioni che sono in corso di definizione: quadri, grandi unità, funzioni di comando.

Quadri. — Alla Camera fascista ho accennato alla questione dei quadri, sia sotto il punto di vista qualitativo, sia sotto quello quantitativo. Voglio qui soggiungere che il problema — che è di grande mole — non presenta gravi difficoltà, perchè la materia prima è ottima sotto tutti i punti di vista.

Intelligenza, passione, volontà, spirito di sacrificio, tutto c'è: l'importante è solo di seguire un metodo che consenta la massima valorizzazione di queste qualità.

Per quanto riguarda gli ufficiali in congedo — per ordine del Duce — si stanno concretando disposizioni che li metteranno in grado di praticamente seguire le innovazioni ed evoluzioni che si compiono nel campo organizzativo ed addestrativo dell'Esercito, in modo che tutti siano perfettamente pronti per il migliore impiego dei magnifici soldati che il popolo italiano dà al Paese.

Per quanto riguarda gli ufficiali in S. P. E., si prosegue in quel lavoro di continuo perfezionamento che ha sempre caratterizzato l'istintiva ricerca di affinamento, che spinge tutti coloro che si sono dati, per vocazione, alla carriera delle armi e che sono orgogliosi dell'altissima missione loro affidata a dare mente, cuore, vita, esclusivamente per l'onore della Patria.

La carriera dell'ufficiale — che si sviluppa in questo continuo lavoro di perfezionamento — nobilitato dalle volitive rinunce dovute alla disciplina ed all'apostolato del sacrificio, trova la sua regola nella legge di avanzamento la quale ha per scopo essenziale quello di far accedere al comando coloro che realmente ne hanno la capacità, essenzialmente perchè spiccano per quelle doti di carattere precipue per chi deve insegnare più con l'esempio che con la parola, per chi deve continuamente dar prova del suo coraggio morale con l'amore alla responsabilità.

Evidentemente accanto a tale scopo preminente — che riguarda il complesso dell'organismo — il legislatore deve tenere presente l'interesse dei singoli, perchè non vi può essere consenso collettivo se il singolo non viene curato.

Ed è dalla necessità di accordare fra loro questi due interessi, il collettivo e l'individuale, a volte tra loro contrastanti, che nascono le discussioni in tale campo.

Questo mi porta a toccare l'argomento — aggiornamento alla legge d'avanzamento 1934 — che, per quanto non ancora di pubblico dominio nei suoi dettagli, è però sufficientemente conosciuto perchè io ne possa — anzi ne debba — parlare, dato

l'interesse che ha destato tra i tecnici che siedono in Senato.

Anzitutto premetto che l'aggiornamento in parola è esclusivamente dipendente da un fattore: quello della necessità di ritoccare le tabelle organiche annesse alla legge 1934 della quale fanno parte integrante.

Tale necessità è derivante da un fatto, semplice nella sua grandiosità: la conquista dell'Impero con il conseguente aumento di unità.

Accenno a questo perchè taluno ha voluto lamentare ritocchi, a breve distanza, di una legge fondamentale per una determinata classe di cittadini.

Ma, poichè l'aggiornamento era necessario, è stata colta l'occasione per rendere ancor più aderenti ai nuovi bisogni alcune soluzioni, tenendo il debito conto di quanto l'esperienza vissuta — e cioè la pratica applicazione — ha posto in evidenza come passibile di miglioramenti.

L'aggiornamento si basa sui seguenti, capisaldi:

1° Aumentare i quadri in modo da renderli rispondenti al fabbisogno del nuovo ordinamento derivante dalla conquista dell'Impero.

2° Attuare l'aumento in modo da farlo meglio corrispondere alla necessità di accentuare il compito essenziale che spetta agli ufficiali del S. P. E.: la formazione cioè dei quadri, perchè solo con buoni quadri si potrà ottenere il buon impiego del soldato che viene plasmato dalle organizzazioni del Regime e perfezionato sotto le armi.

Questa necessità porta come conseguenza il dover disporre di un numero adeguato di buoni addestratori di quadri e cioè: ufficiali superiori.

3° Opportunità, per avere un buon reclutamento, di dare alla massa una carriera sufficientemente sicura e rapida.

Questo obiettivo non si può raggiungere se si mantiene intatta la forma, che attualmente ha la gerarchia militare, di piramide a larghissima base e stretto vertice.

Si è quindi pensato di restringere la base (ufficiali inferiori) ed allargare invece un poco la sommità (ufficiali superiori) per evitare (entro determinati limiti) che la massa di coloro che partono dalla base per salire al vertice urti celermente contro le pareti inclinate della piramide e ne sorta irrimediabilmente.

4° Supplire ai bisogni di ufficiali inferiori (derivanti dal restringimento della base) con subalterni di complemento che compiano volontariamente un servizio più prolungato (uno, o, due anni oltre quello di prima nomina), provvedimento che, oltre a risolvere la questione organica, riuscirà a sempre più rafforzare la competenza tecnico-militare degli ufficiali in congedo.

5° Il movimento di carriera, considerato dalla legge 1934 si può paragonare a quello delle acque in un canale la cui sezione va gradatamente restringendosi. Per regolarne la portata sono stati creati degli sfoghi: le vacanze obbligatorie.

Queste vacanze obbligatorie in linea teorica

avrebbero dovuto essere costituite dai « promossi » e dai « non prescelti » per il grado superiore.

Poichè il numero dei non prescelti non risultava sufficiente a coprire tutte le vacanze, venivano destinati, per completare il numero prestabilito, ufficiali che, pur essendo dichiarati prescelti, avevano però ottenute classifiche meno alte.

Con l'introduzione dei limiti di comando che sostituiscono (con lievi varianti dal grado di colonnello in su) i limiti di promovibilità, viene stabilito che, ad una certa età, si cessa di avere il comando diretto delle truppe per assumere altre funzioni nella posizione di « fuori quadro ».

Nella sua pratica applicazione questo sistema — basato sull'età — consente di sopprimere la figura del « prescelto destinato a far vacanza » perchè qualora (non ostante la severità dei giudizi di avanzamento) non si raggiunga il prescritto numero di eliminati, funzionerà — fino al completamento del numero stesso — il criterio dell'età.

Prima di concretare delle proposte, ho fatto studiare le conseguenze che esse apporterebbero, ed ho esteso il calcolo su tutto il complesso degli ufficiali spingendolo sino al 1952, anche per valutarne la portata finanziaria.

Da tale calcolo risulta che, a sistemazione avvenuta, prendendo ad esempio il ruolo comando fanteria, avremo il seguente ritmo.

Su un organico di 4.700 ufficiali inferiori si debbono fare annualmente 470 vacanze obbligatorie; di queste, 387 saranno rappresentate dalle promozioni al grado superiore, e 60 da passaggi nel ruolo mobilitazione: in sostanza quindi non si avranno che 23 eliminati all'anno; cifra che la statistica ci dà coperta dalle eliminazioni naturali e quindi praticamente nulla.

Su un organico di 785 maggiori, si debbono fare annualmente 157 vacanze obbligatorie; di queste, 136 sono rappresentate dalle promozioni al grado superiore, mentre 10 da passaggi nel ruolo mobilitazione, ed 11 da eliminazioni naturali.

Bastano queste cifre per mostrare come le eliminazioni saranno così piccole da assicurare a chiunque compia il suo dovere il giungere, senza alcuno speciale sforzo, ad ufficiale superiore.

Naturalmente nei gradi di colonnello e di generale entra in funzione un crivello a più stretta maglia, ma ritengo che nessuno potrà dolersi di una giusta severità per gradi ai quali vengono affidati vite di migliaia di uomini e la cui azione può mettere a repentaglio le sorti di una lotta.

Evidentemente ogni eliminazione è un dolore, dolore tanto più vivo quanto più sono forti i vincoli che la famiglia militare ha il dono di estendere ai suoi componenti. Ma per questo affetto tutti sanno compiere con orgoglio il sacrificio di amor proprio: dico, con orgoglio, perchè tutti sentono che di fronte alla necessità di una gerarchia, che ha per crisma una immensa responsabilità, qualunque pretesa perderebbe persino la giustificazione dell'ambizione di comando per ridursi ad una semplice vanità di grado!

6° Altro scopo fondamentale che si è voluto conseguire è stato quello di dare maggior vita alla carriera del ruolo di mobilitazione.

Ciò si è ottenuto mediante:

L'abolizione dell'immissione diretta dei colonnelli dal ruolo comando;

L'innovazione delle promozioni a colonnello dei tenenti colonnelli;

L'aumento di organico nei gradi di ufficiale superiore e contemporanea diminuzione dei capitani;

La possibilità di conseguire promozioni a scelta speciale e in via eccezionale per i capitani e maggiori.

In sintesi, i provvedimenti in corso, coi quali si aggiorna la legge 1934, consentono una carriera migliorata in tutti i gradi fino a colonnello. A questo grado, ove si giunge in maggior numero che per il passato, avviene una più severa selezione per la scelta dei generali, ma l'allontanamento dal servizio dei rimanenti avviene, in sostanza, dopo aver raggiunto grado, età, anni di servizio e trattamento finanziario tali da bandire preoccupazioni di carattere materiale e morale.

Nel ruolo di mobilitazione tutti i capitani avranno la possibilità di essere promossi al terzo anno dal trasferimento nel ruolo; la gran maggioranza di essi, inoltre, potrà raggiungere il grado di tenente colonnello e, i più giovani, il grado di colonnello.

La legge d'avanzamento, col suo aggiornamento, non farà che ribadire lo scopo per il quale fu creata e cioè darci quadri capaci e giovani e, soprattutto, assicurare un ritmo costante e continuo di carriera poichè porta alla distribuzione dei gradi scaglionati nei periodi di età per ognuno di essi previsto, rompendo definitivamente l'irregolare addensamento di ufficiali aventi gradi fra loro molto lontani ed età fra loro altrettanto vicine.

E passo all'altro punto.

Alleggerimento delle grandi unità. — La tendenza a dotare le grandi unità di mezzi per spianare, rompere, appoggiare, inseguire, fa sì che esse, mentre dovrebbero soprattutto rispondere a criteri di snellezza per il movimento, si sono invece sempre più appesantite.

Il loro alleggerimento, già consigliato dalla pratica esperienza della guerra etiopica, si impone anche per il fatto che ne consentirà il celere movimento qualora, per necessità di pronto impiego, derivanti da terreno e distanze, sia conveniente ricorrere a trasporti motorizzati.

L'alleggerimento però deve rispettare due principi: non diminuire la potenza di fuoco; conservare il necessario potere di penetrazione.

Snellezza, potenza di fuoco, potere di penetrazione, non sono termini fra loro contrastanti: occorre solo siano giustamente proporzionati in modo da dare una risultante tecnicamente rispondente alle varie necessità.

Questo alleggerimento si sta ottenendo quasi automaticamente: le divisioni celeri, le motoriz-

zate, le autotrasportabili sono state sempre più affinate per ridurre tutto ciò che è ingombro, sviluppare tutto ciò che conferisce slancio.

Il sempre maggiore sviluppo delle armi di rapido fuoco consentirà un più sensibile progresso in questo campo. Avremo in sostanza anche il vantaggio di disporre di un maggior numero di grandi unità, con ovvie benefiche conseguenze nel campo della manovra.

Concorre alla questione dell'alleggerimento delle divisioni lo studio di nuove armi portatili. Già ora si sta costruendo il fucile corto calibro 7,35 poco ingombrante, leggero, di maggior effetto vulnerante, di semplice impiego, di più lunga vita balistica, il quale è destinato a sostituire il fucile '91, il glorioso e fedele compagno del fante nel travagliato cammino di tre guerre combattute e vinte, ma che, nato prima della mitragliatrice, aveva scopi e caratteristiche non più rispondenti alle attuali necessità. Ciò però non segna che il primo passo in questo campo nel quale già si svolgono anche pratiche esperienze per l'ulteriore sviluppo di un problema che è tra i più importanti per la risoluzione della guerra di movimento, poichè ci consentirà un aumento di potenza di fuoco nonostante una maggiore leggerezza delle unità.

Funzionamento di comando. — La unificazione formale delle cariche di Sottosegretario e di Capo di Stato maggiore ha suggerito qualche modificazione organica che non è però — sostanzialmente — che un perfezionamento di quanto già esisteva.

Si è, in sintesi, accentuata la polarizzazione di determinate attività su punti ben definiti.

Con la denominazione di Sottocapo di Stato maggiore intendente si è voluto orientare le attribuzioni del Sottocapo di Stato maggiore dell'esercito verso i servizi in modo che chi è preposto a tali funzioni ne presieda in pace alla organizzazione, ed in guerra al funzionamento.

Si garantisce così la dovuta continuità d'azione in questo delicatissimo campo, cosa questa che avrà il più benefico influsso sul fattore tempo, che è forse il più importante per le operazioni.

Allo scopo di facilitare la collaborazione fra Ufficio servizi dello Stato maggiore e le direzioni generali del Ministero si è dato vita, presso le singole direzioni, a degli Uffici di Stato maggiore che hanno netta funzione di collegamento.

Il risultato pratico è stato ottimo.

Per quanto riguarda gli studi operativi è stato creato il reparto operazioni alla diretta dipendenza del Capo di Stato maggiore.

Contemporaneamente si sono precisate le funzioni del Sottocapo di Stato maggiore per la difesa territoriale, concentrando in lui quanto riguarda difesa aerea, difesa costiera e protezione delle comunicazioni, allo scopo di dare congruo sviluppo a questi rami che hanno avuto nuovo impulso perchè possano darci la necessaria sicurezza anche in questo campo.

Onorevoli Senatori, questa rapida corsa attra-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1937

verso le attività principali che attualmente si svolgono non può dare che una pallida idea di ciò che nel suo lavoro silente, ma tenace, vibrante di passione, compie giornalmente l'Esercito.

È un lavoro poderoso ma, nello stesso tempo, reso lieve dal fatto che tutti si prodigano in meravigliosa collaborazione.

Tutte le organizzazioni del Fascismo concorrono (dal semplice inquadramento gerarchico, alla formazione di soldati e specialisti) a conferire a tutti la rigida forma soldatesca e l'animo vibrante del guerriero.

Parallela all'Esercito e ad esso fraternamente avvinta afferma sempre più le sue benemerenzze e virtù la Milizia.

Non c'è un ramo di amministrazione dello Stato che non tenga sempre presente, nella luce del suo lavoro, ciò che all'Esercito può essere utile.

Questo ho voluto mettere in evidenza per poter dire che la nostra preparazione procede alacre e con tenace regolarità.

Il 12 agosto 1925 Benito Mussolini così si espresse: « Penso che, come ieri, anche domani sarà la fanteria che deciderà i destini di una guerra, la potenza o la decadenza di un popolo ».

In questo alto monito di verità sta l'essenza spirituale del programma di attività del nostro Esercito, agli ordini del Duce, per la grandezza d'Italia e del suo Re. (*Vivissimi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1937-38 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro della guerra di conservare i fondi residui ri-

masti al 30 giugno 1937 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

(Approvato).

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1937-38 è stabilito in tremila.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegni durante l'esercizio 1937-38, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'articolo 68 secondo capoverso del Decreto ministeriale 6° luglio 1934, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, è stabilito in duemilacinquecento.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2057, è stabilito, per l'esercizio 1937-38, in tremila.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1688). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato, n. 1688.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, do senz'altro la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato per la marina.

CAVAGNARI, sottosegretario di Stato alla marina. Onorevoli Senatori. In precedenti tornate di quest'Alta Assemblea io già ebbi il privilegio di esporvi le direttive del Governo fascista nella azione di comando e nell'amministrazione della marina da guerra, in questi ultimi anni.

Il consenso del Senato all'opera delle gerarchie responsabili e la simpatia che voi, Senatori, avete sempre manifestato alla Forza armata cui sono affidate sui mari la tutela del prestigio e la difesa degli interessi della Nazione, mi confortano ancor oggi, mentre mi accingo ad illustrarvi, per ordine

del Duce, ciò che abbiamo compiuto e quanto ci proponiamo di compiere nel prossimo futuro.

Con la consueta cura e l'acuto intelletto che gli sono propri, il vostro relatore sul bilancio della marina, ha esplorato l'orizzonte mediterraneo, ha osservato gli astri di prima grandezza del firmamento navale ed ha cercato di stabilire il punto della nostra barca, con un paziente calcolo di posizione. Uomo di scienza e maestro di architettura navale, ha reso evidenti i caposaldi su cui si impenna la struttura del nostro complesso organismo, ed ha discretamente adombrato alcuni desideranda, in tema di programmi navali, che presentano un indubbio interesse.

Di questa sua fatica il Senato deve essergli grato, come la Marina gli è riconoscente per le parole di lode che, interprete del vostro sentimento, egli le ha rivolto.

Il nostro problema marittimo si imposta, come è evidente, sulla situazione politico-militare del tempo in cui viviamo e dei suoi prevedibili sviluppi. Ma, più direttamente ancora, deriva da una situazione geografica, che è il fattore più costante nell'esame del problema stesso.

Avvenimenti recenti hanno dato risalto alle condizioni particolarmente difficili del nostro patrio suolo, che si innesta nel cuore del continente europeo e si protende in un mare che, in millenni di storia politico-militare, è stato sempre campo di contrastanti interessi e di competizioni armate.

La conquista dell'Impero ha estesa la questione marittima italiana, ed ha posto in sempre maggiore evidenza la necessità e l'importanza di possedere mezzi adeguati a fronteggiare un conflitto marittimo, non meno di quanto possa apparire essenziale assicurare l'integrità delle frontiere terrestri.

Certo è che in passato si sono affermate e generalizzate erronee opinioni sulla ragione d'essere di una forza armata sul mare, ritenendosi da taluni esser suo scopo predominante la difesa delle coste e, tutto al più, la collaborazione con il Regio esercito nelle operazioni d'oltremare; da tal'altri, la difesa della flotta mercantile, che provvede a compensare la scarsità di risorse naturali della Madre Patria.

Sono invece, questi, compiti talvolta concorrenti, talvolta indiretti della funzione principale affidata alle forze navali, le quali debbono essenzialmente tendere, nel quadro più vasto della guerra integrale, ad affermare la predominanza del potere marittimo nazionale o, per lo meno, a contrastare efficacemente l'attività delle forze navali avversarie.

In tal modo, mentre nella preparazione dei mezzi non si può prescindere dalla relatività con le forze dei possibili avversari, è innegabile che anche una flotta numericamente inferiore, purché omogenea e proporzionata nella sua composizione, può costituire un'arma formidabile, le cui possibilità offensive si misurano alla stregua della volontà di combattere duramente.

Ma, è bene ricordarlo, il potere marittimo, come non è mai un'entità assoluta, così non lo si conquista soltanto dopo lo scoppio di una guerra. Saremmo anzi portati ad affermare che esso è in grandissima parte una conquista lenta tenace avveduta del tempo di pace, per cui il Governo segna le grandi direttive strategiche, e come stratega opera pure il Ministro delle finanze; mentre i Capi tecnici agiscono nel campo tattico dell'impiego dei mezzi e dell'addestramento del personale.

L'aver conquistato un Impero nel continente africano è indubbiamente il fatto più saliente della storia d'Italia nel ventesimo secolo. Se la guerra mondiale ha completato e consolidato la nostra unità nazionale, la fondazione dell'Impero ha aperto l'ampia strada maestra della nostra espansione nel mondo e ci fa intravedere il conseguimento di quel benessere, cui danno diritto la vitalità e l'operosità della nostra stirpe.

L'ingegno e il lavoro degli italiani costruiranno, nel divenire, l'edificio della loro ricchezza e della loro potenza. Questo legittimo obiettivo è tuttavia subordinato alla comprensione piena e tempestiva che le vie della ricchezza e della potenza si snodano soprattutto sui mari e che la difesa di un impero coloniale è soprattutto affidata all'efficienza della marina.

Chi intenda, in avvenire, creare o incrementare industrie nella metropoli, o attivare traffici commerciali, o legar la propria fortuna alle imprese nelle terre d'Africa, o soltanto conservare la floridezza del proprio campo o del proprio negozio, ranimenti ogni giorno che la tutela d'ogni bene e il successo d'ogni audacia sono direttamente o indirettamente legati all'onere insopprimibile di una marina, mantenuta costantemente all'altezza della sua missione.

Che la marina sia un organismo oneroso, finanziariamente assai oneroso, pochi lo sanno bene, quanto chi vi parla.

Un'aggravante a questa constatazione sono la complessità e la profondità delle sue inevitabili esigenze, che appaiono tali solo agli iniziati; talvolta anche gli iniziati nutrono fallaci illusioni e solo chi si trova, quotidianamente, faccia a faccia con l'inesorabile realtà delle cifre ed è in grado di abbracciare la visione totale delle varie necessità, può misurare i passi e raffrenare i desideri, anche se logici e pressanti.

Ingente è, senza dubbio, sempre il costo di una nave; imponente quello di un programma di nuove costruzioni navali.

E, pure, questa, che è soltanto la parte più appariscente della gestione di una marina da guerra, non costituisce che una delle filze parallele, a piè delle quali i totali si segnano con più di una terna di zeri.

Nuove navi comportano accrescimenti di organici del personale, quando si tratti di sviluppare la flotta; moltiplicano le necessarie scorte di munizioni, di pezzi di ricambio, di materiali consumabili; impongono sempre maggiori accantonamenti

di combustibile; richiedono opere portuarie e servizi logistici e difese passive ben proporzionate.

La deficienza di una sola di queste voci si incide profondamente nell'organismo navale e può veramente costituire il suo tallone d'Achille.

Questo complesso contrasto tra esigenze insopprimibili, spesso perentorie, e difficoltà non meno convincenti e di vario ordine mi è occorso trattare, perchè abbia maggior risalto lo sforzo che si richiede al Paese per potenziare la sua flotta e mantenerla in grado di assolvere con onore il formidabile compito che le è assegnato.

Nell'arengo milanese, nel giorno d'Ognissanti del primo anno dell'Impero, il Duce proclamò la necessità che gli Italiani si facciano a poco a poco una mentalità insulare, perchè è l'unico modo per porre al giusto piano i problemi della difesa navale della Nazione.

Non v'è dubbio che gli Italiani non siano ormai sufficientemente coscienti essere la loro terra un'isola che si immerge nel mare ed essere questo mare per essi la vita.

Sarà, dunque, ora e sempre la loro Marina non più soltanto una realtà viva dei marinai, ma decisamente patrimonio spirituale della Nazione tutta, dal litorale ai monti, cui guarderanno con orgoglio e fiducia i lavoratori della terra e quelli dell'industria, gli studenti, i professionisti, tutti coloro che militano sotto i segni del Littorio, e che nelle prore rostrate del Fascio romano vedono simboleggiate le fortune progredienti della Patria immortale.

Ho poco fa rilevato che le nuove costruzioni navali rappresentano la parte più evidente del consuntivo di una gestione tecnico-amministrativa, come quella che ci è affidata. Essa può rivelare particolari indirizzi della politica marittima di uno Stato e, in parte, gli intendimenti operativi nel campo strategico ed in quello tattico.

Tuttavia, l'ossatura di tutte le principali marine non differisce organicamente fra Stato e Stato ed è ormai assiomatico che la colonna vertebrale di una flotta è costituita dalle navi da battaglia, dette altrimenti corazzate di linea.

A questa categoria di navi si sono devolute aliquote ingenti dei fondi ordinari e straordinari del bilancio per le nuove costruzioni in questi ultimi anni. Su questa via intendiamo perseverare e stiamo sviluppando gli studi per i prossimi anni finanziari.

Intanto, mentre procedono alacramente i lavori di costruzione dei due primi *Littorio*, al principio dell'estate entreranno in Squadra le due corazzate rimodernate *Cavour* e *Cesare* e, a conforto delle constatazioni del vostro relatore sul buon esito della loro trasformazione, posso annunciare che, presso due dei nostri maggiori cantieri, sono stati iniziati uguali lavori di rimodernamento al *Duilio* e al *Doria*.

Sebbene noi siamo ormai svincolati dagli impegni dei noti trattati navali, pure ci siamo dichiarati disposti ad una limitazione del calibro delle

grandi artiglierie per le navi di linea, da impastarsi nell'avvenire. Su questa importante questione non è stato possibile raggiungere il consenso unanime delle grandi potenze navali. Conserveremo così la nostra libertà di decisione e ne avrà vantaggio l'omogeneità dei nostri armamenti.

Nei prossimi mesi entreranno pure a far parte delle Squadre gli incrociatori *Garibaldi* e *Luigi di Savoia*, undecimo e dodicesimo della serie dei Condottieri, progressivamente sviluppata e fortificata nelle caratteristiche del suo prototipo. Quattro grandi cacciatorpediniere della classe *Oriani*, il cui allestimento è pressochè completo, formeranno tra breve una nuova Squadriglia.

Altre dieci torpediniere da 600 tonnellate e 14 nuovi sommergibili avranno raggiunto il loro posto nella flotta prima della fine dell'anno corrente; mentre dagli scali dei nostri cantieri saranno scesi in mare i quattro primi avvisi scorta della classe *Orsa*.

Oltre a ciò, le nuove impostazioni dell'anno finanziario che sta per chiudersi comprendono 12 cacciatorpediniere da 1600 tonnellate di dislocamento tipo, 16 torpediniere da 600, 20 sommergibili di dislocamento superiore alle 600 tonnellate e una buona aliquota di naviglio minore.

Sulle intenzioni ulteriori nel campo costruttivo non ritengo di poter fornire, per ora, precisazione alcuna.

Il graduale svolgimento del programma di costruzioni navali portò alla necessità di adattare gli organici degli ufficiali dei vari corpi della Regia marina alle accresciute esigenze della flotta. A ciò fu provveduto con la legge del 6 giugno 1935 e con i Regi decreti-legge del 26 settembre successivo e dell'8 giugno 1936.

L'esperienza della mobilitazione per le operazioni in Africa Orientale mise, però, in evidenza l'opportunità di mantenere efficienti, anche per un improvviso impiego, con personale del servizio permanente effettivo, sia i servizi di bordo che quelli di terra ed impose un nuovo esame completo degli organici, che condusse all'emanazione del Regio decreto-legge 30 novembre 1936. Con tale provvedimento il numero degli ufficiali di tutti i gradi e di tutti i corpi del servizio permanente effettivo è stato previsto nella misura strettamente necessaria per l'attuale consistenza dell'Armata.

Una contrazione nel volontariato pronunciata in questi ultimi anni, mentre sempre più si manifesta il bisogno di rendere numericamente e tecnicamente efficiente il personale del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, rese indispensabile l'emanazione di due Regi decreti-legge. Col primo, in data 30 novembre 1936, si sono disposte provvidenze per la riammissione in servizio, per il trattamento economico e per l'avanzamento del personale di leva; si è agevolata l'entrata in carriera dei volontari, elevando la percentuale dei sottufficiali e migliorando la loro situazione eco-

nomiche e prevedendo promozioni per coloro che non entrano in carriera; si è infine consentito il mantenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali fino al 54° anno di età e la riammissione in servizio in uno speciale ruolo di sottufficiali in congedo, in possesso di determinati requisiti.

Col secondo Regio decreto, in data 19 dicembre 1936, si è modificata la legge sulla leva marittima, per assicurare alla Regia marina tutti gli elementi che abbiano, per titoli di studio conseguiti o per servizi prestati, una specifica preparazione per il servizio nella Regia marina, preparazione resa oggi più larga dalla organizzazione pre-marina, alla quale è stato dato di recente maggiore sviluppo, ripromettendoci da essa notevoli risultati ai fini della leva.

La nuova legge d'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, emanata mercè i vostri suffragi, non ha prodotto scossa alcuna nella compagine degli ufficiali, la quale si è resa conto della sua necessità e dei benefici che essa arreca al loro stato e alla loro carriera, come all'interesse generale della Marina. Controllata alla prova della prima applicazione la sua equità e la sua efficacia, si sono potuti concludere rapidamente gli studi per riordinare tutta la materia dell'avanzamento e il nuovo Testo Unico delle leggi relative è stato approvato con Regio decreto 1° agosto 1936. Così la promessa fatta al Senato, in sede di approvazione della legge 6 giugno 1935, è stata mantenuta.

È ora in elaborazione la nuova legge sullo stato degli ufficiali della Regia marina in sostituzione di quella 11 marzo 1926, che era comune alle tre forze armate. Mentre l'Esercito ha già provveduto al riguardo, per la Marina si richiedono adattamenti e formulazioni particolari. Quanto prima il nuovo testo sarà sottoposto all'esame del Parlamento.

In adempimento di impegno preso, sono pure in corso gli studi per il nuovo Testo Unico sugli ufficiali di complemento della Regia marina, con l'intento di introdurre tutti gli aggiornamenti e le modifiche suggerite dalle recenti operazioni di mobilitazione.

In pari tempo, si provvederà alla compilazione del nuovo Testo Unico delle disposizioni sull'Ordinamento della Regia marina, che, rispetto alla formulazione originale del 1926, ha subito numerosi adattamenti.

Con tali oculte notevoli riforme legislative il Ministero segue continuamente l'evoluzione delle necessità organiche nel campo assai delicato del personale, ma si rende tuttavia conto che dovrà prossimamente fronteggiare una situazione complessa e difficile, derivante dallo stesso sviluppo della flotta, che implica proporzionale accrescimento di uomini in tutta la scala gerarchica, mentre la progredita situazione industriale e commerciale del Paese e l'ingente richiesta di elementi scelti, da parte delle altre forze armate,

sminuiscono l'afflusso degli uomini nuovi e l'allettamento a continuare la carriera.

Non si possono perdere di vista le condizioni di particolare disagio di vita e di isolamento, cui in genere è sottoposta la massa del personale della Regia marina; la sua perenne mobilità, che rende talvolta impossibile o contrastata la continuità della vita familiare, più oneroso il suo mantenimento e maggiori gli obblighi e i gravami di questa carriera, che non sono comuni ad altre professioni.

Occorre quindi costituire un adeguato compenso a tutto ciò, creando una situazione ambientale che attragga in modo soddisfacente il concorso degli ammittendi e radichi nel personale tutto il desiderio di rimanere nei ranghi di un organismo siffatto.

Ciò potrà ottenersi con equi riconoscimenti economici e con provvedimenti assistenziali, nello stesso ordine di direttive che il Regime fascista ha già attuato per larghissime classi dei suoi fedeli gregari.

Vorrei ora far cenno, brevemente, all'attività della Marina tutta e della flotta in particolare, da quando io ebbi l'onore di fare in quest'Aula le precedenti dichiarazioni sul bilancio.

Si è compiuto testè un anno dal trionfo delle armi italiane nella guerra d'Etiopia.

Non occorre certo che io lusinghi all'alto apprezzamento del Senato quale e quanta parte abbia avuto la Marina durante lo svolgersi dell'impresa africana e ciò che abbia valso all'opera forte, audace, tremenda, del Fondatore dell'Impero la consapevolezzza della nostra non trascurabile potenza sul mare.

I fatti hanno parlato e qualunque mia parola al riguardo sarebbe pleonastica.

Dopo la conclusione delle grandi operazioni militari in Etiopia, non lieve è stato il lavoro per ridare assetto normale ai nostri apprestamenti costieri e ai quadri del naviglio e del personale, mobilitati in dipendenza di quelle operazioni. Ma le squadre navali e le flottiglie di sommergibili che avevamo mantenuto ininterrottamente, da oltre un anno, nell'attività necessaria ad una continua perfetta efficienza, non hanno giammai allentato in seguito il ritmo, nè diminuita l'intensità della loro preparazione.

Sulle loro esercitazioni periodiche dell'anno addestrativo si sono innestate varie circostanze che hanno richiesto il concorso della flotta.

Posso citare, ad esempio, le note dislocazioni dei nostri gruppi leggeri in dipendenza della situazione in Spagna e l'opera sollecita e provvidenziale di molte nostre unità, che hanno trasportato dalla costa iberica ai porti italiani parecchie migliaia di profughi di cinquanta diverse nazionalità.

L'inverno è stato particolarmente duro per i naviganti, in Mediterraneo. I nostri equipaggi ne hanno affrontato il disagio con la giocondità e la resistenza che sono proprie della nostra gente

di mare e, se le fatiche sopportate sono state, come sempre, una buona scuola per tutti, il cimento con gli elementi avversi ha ben collaudato il nostro ottimo materiale.

La visita del Capo eletto di uno Stato amico, che non dimentica di essere prima di tutto un uomo di mare, ha dato occasione alla Maestà del Re Imperatore di vivere una giornata sulle Sue navi e di constatare l'alto grado del loro addestramento.

Più di recente reparti della flotta hanno portato il nostro Capo nelle terre italiane dell'Africa Settentrionale e in quelle acque hanno svolto alcune importanti esercitazioni.

Onorevoli Senatori, la Marina dell'Italia Fascista, dell'Italia Imperiale, non potrà mai più vivere di vita incerta o stentata, come accadde sotto Governi fluttuanti e miopi di un lontano passato.

La Nazione, che ha compiuto e compie tuttora un epico sforzo per creare e valorizzare l'Impero d'oltremare, non risparmierà quanto occorra, per garantirsi il possesso di quella potenza sui mari che è inscindibile da ogni legittima aspirazione di vita e di espansione.

Ce ne dà affidamento la certezza che sui nostri destini vigila l'alto senno del Duce e l'ispirato patriottismo del nostro Sovrano. (*Applausi rivissimi e generali*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le assegnazioni autorizzate con l'articolo 2 della legge 1° marzo 1934, n. 384, col Regio decreto-legge 4 luglio 1934, n. 1223, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 377 e col Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1821, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 57, per l'esercizio 1937-38, sono iscritte per lire 488.000.000 nella parte ordinaria, al capitolo 60 e per lire 5.000.000 in quella straordinaria, al capitolo 77, per acquisti di scorte intangibili di materiali metallici.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 140.000.000 per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, da iscriversi in cinque rate in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1937-38 al 1940-41, in ragione di lire 24.000.000 annue negli esercizi 1937-38 e 1938-39 e di lire 46.000.000 annue negli esercizi 1939-40 e 1940-41.

La quota a carico dell'esercizio 1937-38 è assegnata al capitolo n. 78 dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 94.000.000 per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, da iscriversi in cinque rate in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1937-38 al 1940-41, in ragione di lire 17.000.000 annue negli esercizi 1937-38 e 1938-39 e di lire 30.000.000 annue negli esercizi 1939-40 e 1940-41.

La quota a carico dell'esercizio 1937-38 è assegnata al capitolo n. 79 dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del Testo Unico concernente l'amministrazione e la contabilità di Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese, anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1937-38 complessivamente la somma di lire 3.000.000.

I capitoli, a favore dei quali, nell'esercizio 1937-38, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Le economie che saranno accertate in conto della competenza e dei residui sui capitoli della parte ordinaria del bilancio degli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39 e 1939-40, eccettuate quelle provenienti da capitoli di spese fisse e di spese obbligatorie e d'ordine, saranno, in sede di rendiconto consuntivo, trasportate rispettivamente in aumento alle assegnazioni di competenza e dei residui del capitolo di parte straordinaria relativo al « Fondo complementare per le nuove costruzioni navali ».

(Approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-1938 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Vestiario.

Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Viveri.

Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.

Difese marittime e costiere, ecc.

Combustibili liquidi e solidi, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.

Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.

Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.

Rinnovamento, munizionamento e torpedini, ecc.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1689).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1689.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, do senz'altro la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

VALLE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Onorevoli Senatori, in data 14 gennaio 1926 veniva fissato, dopo un periodo sperimentale di tre anni, l'ordinamento dell'alto comando della Regia aeronautica considerata come forza armata autonoma, avente compiti ben definiti di impiego, nel complesso quadro della guerra moderna.

Il 6 gennaio 1931 veniva promulgata la legge n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica in relazione al suo rapido sviluppo ed alle brillanti affermazioni di massa conseguite col

successo delle prime crociere. Emergeva chiara dalla legge — per la prima volta — la precisa esistenza dell'armata aerea, con le proprie unità da bombardamento e da caccia, costituente uno strumento militare ben saldo, forgiato in maniera da poter nel tempo accrescere senza sforzo la propria efficacia e potenza.

La visione unitaria, realizzata dal Duce il 29 marzo dell'anno primo dell'Era Fascista, aveva così il proprio statuto.

L'esempio veniva all'estero largamente imitato: universalmente applicato il principio della necessità assoluta, per la vita d'una Potenza degna di questo nome, di possedere un'armata aerea capace d'assolvere quei compiti di offesa e difesa senza dei quali le forze terrestri e marittime sarebbero esposte ben presto ad una schiacciante inferiorità.

Oggi la più potente Nazione marinara del mondo stanZIA per la propria aviazione una somma pressochè uguale a quella destinata alla propria flotta: quasi nove miliardi di lire per l'esercizio 1937-38: in due anni le assegnazioni per l'aeronautica sono state esattamente raddoppiate.

L'arma aerea dell'Italia fascista ha avuto nella fondazione dell'Impero il battesimo del fuoco ed il crisma della gloria, costituendo fattore determinante della vittoria. Al nuovo Impero quindi occorre una aviazione imperiale. L'ordinamento del 1931, divenuto ormai insufficiente alle cresciute necessità derivanti dal fatale progredire dell'arma nuova, aveva bisogno d'un più largo respiro, adeguato alla situazione di fatto esistente.

È sorta quindi la nuova legge che è stata ieri sottoposta alla vostra approvazione, e sulla quale conviene attentamente meditare.

Per essa la Regia aeronautica è così ordinata: 1 Ufficio di stato maggiore, 4 Comandi di Zona aerea territoriale, 1 Comando aeronautica della Sicilia, 1 Comando aeronautica della Sardegna, 1 Comando aeronautica dell'Egeo, 1 Comando aeronautica della Libia, 1 Comando aeronautica Africa Orientale Italiana.

Basta la semplice enunciazione di tale schema ordinativo per comprendere il radicale mutamento avvenuto nel campo strategico assegnato all'impiego futuro della nostra arma aerea.

Il centro di gravità della sua influenza si è nettamente spostato dalla Valle Padana verso il Mediterraneo, il Mar Rosso e l'Oceano Indiano.

Questo spiega il rafforzamento di tutte le nostre basi aeree, da quelle della Sicilia e della Sardegna a quelle dell'Egeo, passando per Pantelleria e Tobruk.

Questo permette alle nostre Divisioni aeree di passare in poche ore da una parte all'altra del Mediterraneo, giovandosi delle infrastrutture già costituite sulle sue sponde, nelle isole o nel retroterra, infrastrutture che con i loro campi, i loro magazzini ed i loro depositi sono destinate a fornire e conservare ai reparti di linea tutta la loro efficienza.

E questa efficienza è reale, tangibile.

Il rinnovamento del materiale di volo, secondo le assicurazioni date nello scorso anno in questa Aula, si è compiuto per intero.

Gli apparecchi di caratteristiche antiquate, quali i Br. da bombardamento, gli Ac. 3 da assalto, i Cr. 20 da caccia, i Ro. 1 da osservazione terrestre, gli S. 59 da osservazione marittima, sono stati tutti passati alle Scuole.

Parecchi Stormi compiono la trasformazione da materiale moderno in modernissimo.

Sono gli apparecchi stessi d'avanguardia, in serie, in dotazione a questi Stormi, che giorno per giorno conquistano all'Italia nuovi primati invano accanitamente contesi.

Qualche giorno fa enunciavo alla Camera come su 117 primati di categoria riconosciuti dalla Federazione Aeronautica Internazionale, 37 spettassero alla nostra bandiera, 39 agli Stati Uniti d'America primi in classifica: oggi, a pochi giorni di distanza, i rapporti si sono invertiti, poichè abbiamo raggiunto la cifra di 42 mentre l'America è discesa a 38. (*Vivissimi applausi*). Quelli d'interesse militare appartengono oggi a noi nel numero di 26 su 46: segue seconda la Francia con 8, gli Stati Uniti e la Russia con 6 per ciascuno: zero per le altre Nazioni. (*Vivi applausi*).

Tali risultati sono frutto di una preparazione severa, metodica, costante.

Il pilota che l'8 maggio toccava i 15.655 metri di quota togliendo all'Inghilterra un primato assoluto di grandissimo valore, è il Comandante del Reparto alta quota che aveva compiuto già 60 voli oltre i 10.000 metri prima di affrontare la prova decisiva. (*Applausi*). Sia in tale reparto che in quello dell'alta velocità, ove con lo stesso metodo è stato conquistato il primato di Agello con i suoi 709 chilometri orari — che resiste ormai da tre anni ai tentativi dei concorrenti —, si affinano le qualità individuali del personale, si perfeziona la tecnica costruttiva degli apparecchi e dei motori, al vaglio quotidiano di una meticolosa esperienza.

Si può affermare che le risultanze della guerra che l'aviazione ha condotto in Etiopia, erano già previste da noi, senza esagerazioni, ma con la massima convinzione: il Duce aveva la certezza che l'aviazione avrebbe accelerato i tempi e determinato il crollo del nemico, e pertanto triplicava l'invio dei mezzi richiesti provvedendo a che essi non mancassero in nessun momento ed in nessun settore, malgrado le perdite provocate dal terreno, dal clima, dal nemico. La stessa preveggenza presiede alla preparazione in Patria, sia in materia qualitativa che quantitativa, in maniera da poter tempestivamente avere pronta una massa aerea aggiornata e numerosa, adattando le caratteristiche degli aerei alle esigenze d'impiego in relazione ai particolari compiti ed alle particolari circostanze di azione.

Nasce pertanto la necessità di accrescere il numero delle specialità in relazione alle nuove

forme di battaglia, senza cadere tuttavia nella esagerazione opposta.

Certo si è che non si può in aviazione pensare ad aeroplani buoni a tutto: finiscono per essere buoni a niente.

Anche la caccia deve dividersi in apparecchi da intercettazione, capaci di salire in otto minuti a 8.000 metri, ed apparecchi da combattimento, capaci di inseguire il nemico anche nel più addentro del suo territorio a velocità superiori ai 500 chilometri ora.

Soltanto con tali concetti fondamentali, ben sperimentati, ben dosati, bene applicati, è possibile conservare la padronanza del proprio cielo, e portare l'offesa il più lontano possibile, in obbedienza all'assioma che la migliore difesa è l'offesa. Possiamo così oggi, ad esempio, disporre di apparecchi che per 2.000 chilometri hanno trasportato 5.000 chilogrammi di zavorra di ferro, il che equivale a trasportare senza scalo una tonnellata di carico da Roma a Mogadiscio. (*Approvazioni*).

Onorevoli Senatori, il vostro relatore, al quale invio ancora una volta il più vivo ringraziamento per l'esplicito consenso dato al nostro quotidiano lavoro, ha illustrato, con quella acutezza di indagine che deriva soltanto dalla competenza della materia, il cammino percorso.

Dalla relazione appare la bontà qualitativa del materiale di linea, l'alto grado di addestramento raggiunto dal personale, l'incremento dato alle Scuole, la costante riduzione — tra breve ridotta a cifre trascurabili — delle materie prime importate dall'estero, lo sviluppo dato alla costruzione degli impianti a terra, la nuova rete di telecomunicazioni, l'estensione del traffico aereo civile, l'attività della Reale Unione Nazionale Aeronautica che presiede al turismo aereo.

Ogni argomento è fonte di confortevoli constatazioni che documentano lo sforzo compiuto.

Non invano venne l'anno scorso in quest'Aula fornita l'assicurazione che presto l'Italia avrebbe raggiunto la cifra di diecimila piloti. Oggi tale cifra è superata (*vivi applausi*) e giova ripetere: questa cifra deve essere considerata come un punto di partenza e non come un punto di arrivo.

A tale scopo si è ottenuta l'assegnazione dell'intero palazzo reale di Caserta, ove la cifra annua di allievi è stata quadruplicata. Malgrado ciò le richieste sono sempre tre volte esuberanti al fabbisogno.

È stato necessario creare quindi un nuovo istituto, la Scuola di applicazione per i sottotenenti allievi che escono da Caserta, istituto che è in costruzione a Firenze, ove inizierà il proprio funzionamento ai primi mesi dell'anno venturo.

Non invano venne qui affermato che la linea sarebbe stata per intero rinnovata e quindi raddoppiata. A tale raddoppiamento siamo assai prossimi: ed anche questo sarà un punto di partenza.

L'incremento degli apparecchi e del personale navigante porta di conseguenza il problema della

loro assistenza a terra ed in volo. Una media di oltre ventimila operai edili è stata impiegata per tutta la stagione autunno-inverno nel solo territorio metropolitano per la costruzione di nuove basi, dislocate in prevalenza nel centro, nel meridione, nelle isole.

Tale cifra, che mi dispensa da ulteriori precisazioni, dà idea della mole del lavoro compiuto. Le nuove basi entreranno tutte gradualmente in esercizio entro l'anno corrente.

L'aumento del numero degli apparecchi di linea e la quadruplicata attività di volo ha reso necessari particolari provvedimenti per l'assistenza agli aerei durante le loro crociere. Basti rendere noto come ogni Stormo da bombardamento, al termine del periodo di addestramento collettivo, abbia compiuto un volo a massa svoltosi su percorsi che vanno ad esempio da Vicenza a Cagliari, da Bologna a Taranto, da Milano a Catania, beninteso con carico di guerra e con ritorno alla base senza scalo, sorvolando con apparecchi terrestri plurimotori vasti tratti di mare. Così i reparti da osservazione marittima hanno svolto, in pattuglie numerose, crociere di vigilanza che hanno avuto la durata di circa dieci ore, sia di giorno che di notte, ed hanno, dalle coste metropolitane, toccato senza scalo le coste africane. Tutto questo movimento per le vie del cielo deve essere disciplinato, seguito, sorvegliato, protetto. Sono quindi sorte le « centrali di assistenza al volo » che, dotate di perfetti apparati radiotelegrafici, seguono ciascun aereo per tutta la durata del percorso attraverso la zona di competenza.

È sorta altresì una scuola di volo senza visibilità, che ha già dato ottimi frutti. Gli allievi di questa scuola imparano a volare anche per lunghe ore entro estese zone di nubi, e ad atterrare con l'ausilio della radiogoniometria anche entro la più fitta nebbia.

Onorevoli Senatori, la più fredda e sintetica delle esposizioni non può prescindere dal fattore preponderante in ciascuna forza armata, essenziale nell'aviazione: lo spirito. Questo fatto è nella aviazione italiana portato al più alto rendimento che sia possibile esprimere dalla natura umana.

Lo dimostra il generoso olocausto dei suoi caduti, che nell'anno 1936, durante le azioni di guerra ed i voli di pace, ascendono a 281: Essi, sia in pace che in guerra, non hanno misurato l'ostacolo se non alla stregua del proprio ardimento; lo dimostra la lettura delle motivazioni che accompagnano la concessione delle ricompense al valore e dei vivi e dei morti.

In un anno: 8 Croci dell'Ordine Militare di Savoia; 17 Medaglie d'oro, tutte alla memoria; 216 Medaglie d'argento di cui 29 alla memoria; 298 Medaglie di bronzo di cui 31 alla memoria.

Capi e gregari, piloti e specialisti vanno a gara per assolvere sino all'ultimo la propria missione uniti nella esaltazione del dovere, che supera perfino l'istinto della conservazione. Due episodi vanno additati ad esempio:

Nella guerra etiopica un primo aviere motorista, la Medaglia d'oro al Valore Militare Tadini, durante l'esecuzione di un bombardamento aereo ebbe da un colpo di cannone nemico troncata una gamba. Invece di curare se stesso, provvide a tamponare con i propri stessi indumenti l'unico serbatoio di benzina forato da una scheggia, incitando i camerati a proseguire senza occuparsi di lui, resistendo fino all'estremo sacrificio, salvando così l'apparecchio ed i camerati di volo. (*Vivi applausi*).

Di recente, durante uno dei normali voli di addestramento in Italia, il sottotenente Quagliotti, per incidente di volo, ebbe l'apparecchio incendiato nell'urto col terreno. Nel tentativo generoso di salvare il materiale, riportò ustioni al viso tali da perdere completamente la vista. Oggi l'unico desiderio che egli esprime è quello di poter continuare a vestire l'uniforme grigio azzurra di pilota, per poter ancora, con la parola e con l'esempio, essere utile alla grande famiglia aeronautica che lo annovera fra i suoi più degni. (*Vivi applausi*).

Il clima eroico del Fascismo che esalta la naturale predisposizione ad osare e combattere per un supremo ideale; l'esempio di un Capo che, volatore da più di vent'anni, ha voluto compiere come uno dei tanti le prescritte prove del brevetto di pilota militare (*vivissimi applausi*); la Sovrana benevolenza del Re Imperatore (*vivissimi applausi*), che con augusta mano consegna a ciascuno Stormo la propria bandiera, e concede alla Regia aeronautica, giovane di anni ma onusta di gloria, la Medaglia d'oro al Valor Militare e la Croce Militare di Savoia; sono questi i motivi della superba efficienza dei nostri aviatori, i quali offrono tutti con gioia se stessi nella quotidiana battaglia, affinché l'Italia per essi sia sempre più grande. (*Vivi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I prelevamenti dal Fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'articolo 7 della legge 22 di-

cembre 1932, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge è data facoltà al Ministro dell'aeronautica di inscrivere i fondi residui rimasti al 30 giugno 1937 in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1937-38 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 25.000.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 62.700.000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia » (N. 1236-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia ».

Avverto il Senato che la discussione avrà luogo nel testo concordato tra il Governo e la Commissione, testo che è riportato sullo stampato del Senato a pag. 56 e seguenti.

Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura del disegno di legge.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.

Art. 2. — Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente « Ispettorato ».

Le parole « Banca », « Banco », « Cassa di risparmio », « credito », « risparmio » e simili non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggetti al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.

È soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.

Art. 3. — La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III della presente legge.

Art. 4. — La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono regolate dal titolo IV della presente legge.

Art. 5. — Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

- a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'articolo 4;
- b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;
- c) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;
- d) delle Casse di risparmio;
- e) dei Monti di pegni;
- f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come « aziende di credito ».

Art. 6. — Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI della presente legge.

Art. 7. — Per le aziende di credito di cui all'articolo 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII della presente legge.

Art. 8. — Le funzioni di cui all'articolo 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.

Art. 9. — I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed enti indicati nell'articolo 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.

Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli Istituti ed enti indicati nell'articolo 41 non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori

in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

Art. 10. — Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Capo dell'Ispettorato tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.

TITOLO II.

COSTITUZIONE DELL'ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Art. 11. — La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Art. 12. — L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Il governatore della Banca d'Italia è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri, alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.

Il Capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

Art. 13. — Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese.

Art. 14. — Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'articolo 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'Ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato dei Ministri, possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi sarà data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza.

Art. 15. — Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

Art. 16. — L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonchè con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 17. — Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè personale appartenente a Istituti di credito di diritto pubblico, ad altri enti di diritto pubblico e a Banche di interesse nazionale.

Art. 18. — Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'articolo 41 sottoposti al controllo a norma della presente legge contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal Capo dell'Ispettorato.

Art. 19. — I provvedimenti presi dal Capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami — che non hanno effetto sospensivo — entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

TITOLO III.

L'ISTITUTO DI EMISSIONE

Art. 20. — La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della Banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione.

Art. 21. — In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935-XIV, nella misura fissa di lire 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936-XIV sarà costituito, sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'articolo 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'articolo 20.

Art. 22. — Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936-XIV.

Art. 23. — A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di sconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'articolo 709 del Codice di commercio.

Art. 24. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia in armonia con le disposizioni della presente legge.

TITOLO IV.

ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
E BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

Art. 25. — Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di S. Paolo di Torino, e viene dichiarato Istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono Banche di interesse nazionale quelle che, costituite nella forma di Società anonima per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 provincie.

Art. 26. — Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate « Banche di interesse nazionale » dovranno trasformarsi in azioni nominative.

Le azioni delle Banche suddette, che nel termine di due mesi dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze, non risultino nominative, saranno rimborsate, dall'ente indicato dall'Ispettorato, e secondo le modalità e condizioni fissate dall'Ispettorato medesimo, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma riferito alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale che le riconosce Banche di interesse nazionale.

I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni delle Banche dichiarate di interesse nazionale, potranno conservarne la proprietà, purchè, entro il termine stabilito nel comma secondo, provvedano a trasformarle in azioni nominative e dichiarino esplicitamente di rinunciare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle Banche indicate. Qualora non ottemperino a queste prescrizioni, le azioni saranno rimborsate ai sensi dello stesso comma secondo.

Art. 27. — Gli statuti degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Nel caso di cambiamenti degli statuti delle Banche di interesse nazionale, deliberati dalle relative assemblee, il Tribunale non potrà ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti, ai sensi dell'articolo 96 del Codice di commercio, se i cambiamenti stessi non siano stati approvati con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri.

Il Comitato tecnico corporativo del credito sarà costituito con decreto del Capo del Governo in seno alla Sezione del credito della « Corporazione del credito e della previdenza », entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge e sarà composto di cinque membri.

Con la nomina del Comitato tecnico corporativo del credito, di cui al comma precedente, cesserà di funzionare quello costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936-XIV.

TITOLO V.

DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI
RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

Art. 28. — Le aziende di credito indicate nell'articolo 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come « sedi e filiali ») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato.

È in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

Le formalità prescritte dall'articolo 91 del Codice di commercio per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia autentica della autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 29. — Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1° d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

2° dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

Art. 30. — A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'articolo 28 alle aziende di cui alla lettera b) dell'articolo 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro il termine che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze. L'Ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'Ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che ottengano l'autorizzazione di cui all'articolo 28.

Art. 31. — Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 32. — Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;

b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;

c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

Art. 33. — Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

Art. 34. — Con deliberazione del Comitato dei Ministri, potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali, sia in seguito a manchevolezze di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito circa i criteri generali di tale distribuzione.

Art. 35. — L'Ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonchè dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perchè i fidi stessi vengano concessi.

Art. 36. — Sono devolute al Comitato dei Ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10, 11 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale.

Il Comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato Regio decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun Istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del predetto Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Art. 37. — I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate dall'articolo 5 dovranno essere approvati nella stessa giornata delle deliberazioni ed essere trasmessi in copia, entro il termine di giorni dieci, all'Ispettorato.

È fatto obbligo alle aziende di credito di tenere un libro aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle istruzioni da darsi dall'Ispettorato, le concessioni di fido. Per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia all'Ispettorato nel termine di giorni dieci dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti in apposito libro.

Ai libri indicati in questo articolo si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 23 e dell'articolo 25 del Codice di commercio.

Art. 38. — Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'articolo 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compra vendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del Consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonchè degli altri Monti di pegni e delle Casse rurali ed agrarie.

Art. 39. — L'Ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'articolo 5 (in appresso tutti denominati « dirigenti »), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'Istituto di emissione, nella misura che sarà determinata, per i singoli casi o in base

a criteri generali, dallo stesso Ispettorato. Tale cauzione può costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o titoli assimilati. La cauzione non può svincolarsi prima di un anno dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di Società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'articolo 123 del Codice di commercio.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 per cento degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'Istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità di cui ai comma seguenti, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e da altre leggi.

L'azienda di credito, la quale abbia subito perdite dipendenti da operazioni effettuate da un dirigente eccedendo i limiti delle facoltà a lui consentite, può chiedere, con un ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale, a cui il dipendente è addetto, che sia autorizzato lo svincolo della cauzione a suo favore fino a concorrenza dell'ammontare delle perdite anzidette. Il ricorso è notificato, a cura dell'azienda, al dirigente, il quale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, può presentare le sue deduzioni nella cancelleria del Tribunale. L'azienda può replicare entro venti giorni dalla scadenza del termine anzidetto, presentando le sue memorie nella stessa cancelleria del Tribunale.

Il Presidente, esaminati gli atti ed, ove lo creda, sentite le parti ed assunte le informazioni che fossero del caso, decide sul ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, salva rimanendo in ogni caso l'azione delle parti innanzi alla competente autorità giudiziaria nelle forme ordinarie.

In base al provvedimento del Presidente del Tribunale, il quale abbia accolto, anche parzialmente, il ricorso, l'Istituto di emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono depositati, procede, su richiesta dell'azienda di credito, alla vendita dei titoli svincolati in luogo e vece di colui a cui i titoli stessi appartengono e consegna il prezzo realizzato all'azienda di credito fino alla concorrenza della somma dovuta, secondo il provvedimento del Presidente del Tribunale, e trattiene l'eventuale parte residua a disposizione degli aventi diritto.

Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio, il ricorso deve essere presentato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del dirigente stesso e, se questi sia deceduto, la notificazione del ricorso può effettuarsi collettivamente agli eredi nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, qualora la notificazione stessa avvenga entro un anno dalla morte.

Art. 40. — La disposizione dell'articolo 14 della presente legge si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale di cui al titolo IV della presente legge, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'articolo 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con Regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di Banche estere nel Regno, che il Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con Regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1^a categoria, nonchè l'approvazione dei relativi statuti hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri, su proposta del Capo dell'Ispettorato. Nello stesso modo si provvede alla modificazione degli statuti delle stesse Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1^a categoria, anche se approvati in conformità delle norme anteriori.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge regolanti l'attività degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV della presente legge.

Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni e le Casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di prima categoria e nel Regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel Regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

TITOLO VI.

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

Art. 41. — Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformità dell'articolo 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del Regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti a norma del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonchè dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del Regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti a norma del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze, relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Art. 42. — L'Ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'articolo 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'articolo 38.

Art. 43. — Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle Borse dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione, nonchè dal Regio decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

Art. 44. — Gli istituti di cui all'articolo 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, nè possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva l'applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

Art. 45. — Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'articolo 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa e altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, nè prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se l'emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

Art. 46. — L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno, di cui al Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzazione a collocare nel Regno titoli esteri di Stato, nonchè obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al Regio decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato.

TITOLO VII.

DELLE FUSIONI, DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

CAPO I. — DELLE FUSIONI.

Art. 47. — Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monte di pegni, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal Comitato dei Ministri, sentita l'Associazione Nazionale fra le Casse di risparmio italiane. La fusione è disposta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, il quale poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie.

Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di un Monte di pegni, di una altra azienda di credito si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane.

Art. 48. — Le Banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del Codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle Società commerciali, a norma dell'articolo 96 del Codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Nel caso di incorporazione da parte di Istituti di credito di diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Art. 49. — Per le aziende di credito di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre Province, può essere disposta la fusione, su richiesta dei Consigli di ammi-

nistrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato, la fusione può essere autorizzata mediante decreto Reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella parte « Disposizioni e Comunicati », in apposita rubrica intestata « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Un estratto della *Gazzetta Ufficiale* del Regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato a cura degli amministratori, nelle Cancellerie dei Tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi, entro un mese, a cura degli amministratori, nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* e nel *Foglio degli annunci legali e giudiziari* dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* dovrà effettuarsi secondo le norme del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai Consigli provinciali dell'economia corporativa dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L'Ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

Art. 50. — L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato », nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall'Ispettorato assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

- 1° approvare il nuovo statuto dell'azienda;
- 2° nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;
- 3° nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'Ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una Banca di interesse nazionale, lo statuto della Banca di interesse nazionale risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell'articolo 27.

Art. 51. — Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'articolo 49, il diritto di recesso, nè è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 49, mediante lettera raccomandata all'Ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente l'azienda risultante dalla fusione perchè sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

Art. 52. — Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

La gestione e le cauzioni delle Esattorie, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi all'azienda risultante dalla

fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10. L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonchè le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Art. 53. — Quando un'azienda di credito indicata nell'articolo 5 convenga con un'altra — anche se questa sia in liquidazione — di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di una sede o filiale, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'Ispettorato.

Art. 54. — In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (rubrica « Ispettorato ») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni.

Le gestioni e le cauzioni di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l'Ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

Art. 55. — Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

Art. 56. — Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno deliberi di rendersi cessionario — in base a regolari accordi cogli altri Istituti interessati — di tutti i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'articolo 26 del testo unico sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell'articolo 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o par-

titolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

Similmente il marito dovrà denunciare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di lire 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa nè alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

CAPO II. — DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

Art. 57. — Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'articolo 158 del Codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato, che assume il nome di « commissario provvisorio », a ciò designato dal Capo dell'Ispettorato. Il Commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonchè quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo può altresì essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'Ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

Art. 58. — Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del capo dell'Ispettorato di cui al presente articolo, nonchè il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Per i provvedimenti concernenti Società, copia della *Gazzetta Ufficiale* sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la Cancelleria del Tribunale civile del luogo ove la Società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel Registro delle società ed alla comunicazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa del luogo ove la Società ha sede.

Quando il provvedimento del capo dell'Ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'articolo 57, l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'Ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'Ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'articolo 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 59. — Per effetto del provvedimento di cui all'articolo 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

Art. 60. — Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'Ispettorato per la gestione provvisoria.

Art. 61. — Sono attribuiti ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al Tribunale competente la nomina di uno o più sequestratori giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'Ispettorato con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del Comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 62. — Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'Ispettorato.

Art. 63. — Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e in base ad autorizzazione dell'Ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile — eventualmente — colle stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di Borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dallo Ispettorato.

Art. 64. — I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'articolo 58, ovvero anche prima col consenso dell'Ispettorato.

I commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'Ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'Ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano a detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all'Ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza la autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 65. — I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonchè di altri Monti di pegni e di Casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti.

Art. 66. — Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il Capo dell'Ispettorato, nei casi indicati nel comma 1º dell'articolo 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell'Ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma 1º dell'articolo 57, il funzionario dell'Ispettorato è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma 4º dello stesso articolo 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'Ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 5º, 6º e 7º. Il comma 7º si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'Ispettorato indicato nell'articolo 57.

CAPO III. — DELLA LIQUIDAZIONE.

Art. 67. — Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'articolo 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'articolo 57, comma 1º.

La liquidazione regolata dal presente Capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'articolo 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente Capo, la quale può essere disposta, pure di ufficio, in luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere questa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente Capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 699 del Codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'Ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nel comma terzo dell'articolo 58, il Capo dell'Ispettorato nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'articolo 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Il Comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni 15, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 68. — Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente Capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il Tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 e dell'articolo 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del Tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al Procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso Tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del Tribunale.

La data dell'affissione sarà pubblicata nel *Bollettino degli annunci legali*.

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo articolo 78.

Art. 69. — Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il Tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente Capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.

Il Tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione.

Art. 70. — Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'articolo 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 77 e 78.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa.

Art. 71. — I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alle consegne assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'Ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un Regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 72. — I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto è disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.

L'Ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 73. — Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscriverne, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.

I commissari hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali. All'uopo essi, sentito il Comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'articolo 1717 del Codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1199 del Codice civile.

Il piano di ripartizione è, a cura dei commissari, comunicato per lettera raccomandata ai soci all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda, ed i soci, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di ripartizione, possono alla loro volta comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano stesso. Scaduto il termine predetto i commissari presentano il piano di ripartizione al Tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controosservazioni dei commissari ed apportata al piano di ripartizione la modificazione che in conseguenza ritenesse opportuna, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono chiedere che i soci eseguano in tutto o in parte i versamenti a cui sono tenuti in base al piano di ripartizione, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società.

I commissari hanno pure facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 1235 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili senza limitazione.

Art. 74. — Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, nè sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione

della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma 1° di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione è pubblicata.

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano stati compiuti dai soci responsabili senza limitazione posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati nel comma 2°, numeri 1 e 2, dell'articolo 707 del Codice di commercio;

b) gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni dei soci quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito.

Art. 75. — I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 76. — Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Un'analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata ai commissari di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803, 804 del Codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata, accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'articolo 80.

Art. 77. — I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'Ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella Cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del Tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del Tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del precedente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla Cancelleria del Tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

Art. 78. — I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del Tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del Tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del Tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal Tribunale o disposte dall'Ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il Tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al Tribunale perchè se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'articolo 77.

Art. 79. — La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del Tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni nè minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal Tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'Ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'articolo 77.

Art. 80. — I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'Ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'articolo 77, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purchè entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'articolo 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al Tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al

precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente articolo 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

Art. 81. — Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'Ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

Art. 82. — Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del Tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.

Il Tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonchè i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il Tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri della azienda sono depositati nella cancelleria del Tribunale civile o presso l'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del Tribunale, per esservi conservato per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di Aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'articolo 64, comma 7° e dell'articolo 65.

Art. 83. — In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, proporre al Tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'articolo 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedenté sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 10.

Art. 84. — Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del Tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall'Ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in Cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il Tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'Ispettorato, che deve essere depositato in Cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del Tribunale sono di 15 giorni dalla affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del Tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal Tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

Art. 85. — Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81.

Art. 86. — L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purchè per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'articolo 64, comma 7^o, e dell'articolo 65.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 87. — Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 5.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a lire 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3^o, 72 comma 2^o e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri del Comitato di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a lire 5.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od emissione debbano imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. — Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a lire 10.000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89. — Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dalla applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. — Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone colpevoli e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'articolo 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro delle finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmesso, a cura della cancelleria della Corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione.

Art. 91. — Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il capo dell'Ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

- a) la sospensione dall'impiego;
- b) la risoluzione del contratto di impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l'Ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'articolo 9, comma 3°, del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all'autorità competente, a norma delle leggi vigenti.

Art. 92. — Le disposizioni penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'articolo 5 e degli istituti ed enti elencati nell'articolo 41, benchè non costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del Codice di commercio.

Art. 93. — Sono puniti a norma del primo comma dell'articolo 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 della presente legge.

Art. 94. — L'articolo 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660, è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII della presente legge ed ai funzionari ed impiegati dello Ispettorato.

Art. 95. — È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 100.000, salvo la applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

Art. 96. — Chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato o contravvenga al disposto del terzo comma dell'articolo 2, è punito con una ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Quando i funzionari delegati dal Ministero delle finanze o dall'Istituto di emissione, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto ministeriale 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise, vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione dell'Ispettorato, ne faranno denuncia a quest'ultimo per i provvedimenti a norma del precedente comma.

Art. 97. — La denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli articoli 92, 93, 94, 95, 96 potrà essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.

Art. 98. — Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'articolo 501 del Codice penale.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 99. — Le disponibilità liquide dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali ed Istituti collaterali degli enti anzidetti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, non possono essere depositate che presso l'Istituto di emissione, la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio ed i Monti di pegni.

Degli stessi Istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la Giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l'Ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti, a valersi di altre aziende di credito per la costituzione di depositi in denaro e in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di Banca.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme della presente legge contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1631, 12 ottobre 1933, n. 1399 e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse.

Art. 100. — Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la Banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva.

Art. 101. — Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti, anche se non espressamente richiamate nella presente legge, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni della legge stessa.

Art. 102. — L'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato.

La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale.

Art. 103. — Il riconoscimento, quali « Banche di diritto pubblico », della « Banca Commerciale Italiana », società anonima con sede sociale in Milano, del « Credito Italiano », società anonima con sede sociale in Genova, e del « Banco di Roma », società anonima con sede sociale in Roma, compiuto in virtù del Regio decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, deve intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come « Banche di interesse nazionale », a norma della presente legge.

Gli atti compiuti dalle Banche anzidette nella qualità di « Banche di diritto pubblico » si considerano da esse compiuti nella qualità di « Banche di interesse nazionale ». La medesima disposizione vale per i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse Banche, compresi quelli di approvazione dei relativi statuti.

Art. 104. — Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Art. 105. — Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'articolo 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale « Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito », nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle Borse valori, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato », possano essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 43 in materia di Borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CONCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCINI. Consentisca anzitutto il Senato, nella sua benevolenza, che, prima di venire al preciso oggetto che mi ha spinto a chiedere la parola, io esprima il mio pensiero interamente favorevole al provvedimento di riforma bancaria oggi in discussione.

Sono convinto che dalle sagge disposizioni in esso contenute, la formazione e la tutela del risparmio risulteranno notevolmente agevolate e rafforzate e che d'ora innanzi le funzioni degli Istituti di credito, opportunamente disciplinate e controllate, si svolgeranno sempre più nell'interesse supremo del Paese.

Mi sono permesso di chiedere la parola per richiamare la benevola attenzione del Senato sull'articolo 5 del nuovo testo del provvedimento 12 marzo 1936 sulla difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia.

Questo provvedimento nell'articolo 5 elenca, distinguendole con lettere alfabetiche, le Aziende di credito che raccolgono il risparmio a breve termine e comprende varie specialità di istituzioni bancarie, ma non fa cenno alle Banche cooperative popolari.

Esse invece devono intendersi incluse nella lettera *b*) che comprende le Banche ed Aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgono tra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione.

Ora le Banche popolari cooperative, per la loro specialità, a partire dal più lontano passato, hanno sempre costituito e sono state considerate come un tipo originale di Azienda di credito, dotate, come sono, di una propria costituzione giuridica, di un riconosciuto prestigio derivante dai lunghi ed utili servizi, benevise alle popolazioni per quella loro provvida e talora familiare attività funzionale, segnatamente indirizzata ad assistere col credito e con criteri di ordine sociale, le minori classi produttrici della Nazione.

Questa omissione è stata naturalmente cagione di rincrescimento per le Banche popolari, e quindi è stato formulato il voto per un emendamento al predetto articolo, nel senso che, alle varie categorie di Aziende di credito menzionate nell'articolo stesso, venga aggiunta anche quella delle Banche popolari cooperative.

Raccomando questo mio emendamento alla benevola attenzione del Governo. (*Approvazioni*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Il senatore Concini ha espresso una parola di vivo rincrescimento perchè nel decreto sottoposto al vostro esame, all'articolo 5, non sono state comprese in modo esplicito le Banche popolari coope-

rativa. Noi tutti riconosciamo nel senatore Concini un degno discepolo e continuatore di Luigi Luzzatti e quindi comprendiamo come questo suo rincrescimento esprima un moto dell'anima sua.

Ciò che io desidero dire è che se le Banche popolari non sono state comprese nella legge, non è perchè il Governo non abbia riconosciuto ad esse una funzione utilissima, nè il valore dell'opera da esse svolta da settanta anni a questa parte, ma semplicemente per ragioni di euritmia. Le Casse di risparmio e le Casse rurali, esplicitamente comprese nell'articolo 5, hanno una legislazione particolare, mentre le Banche popolari erano logicamente sottintese nel comma *b*), dove è detto « delle Banche ed Aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma o denominazione ».

Ad ogni modo, non avrei difficoltà a comprendere nel comma *b*) una aggiunta che dicesse: « Ivi comprese le Banche cooperative popolari ». Questo a titolo di riconoscimento delle benemerienze delle Banche popolari segnalate dal senatore Concini.

Colgo anche l'occasione per proporre che al terzo comma dell'articolo 28 invece di dire: « le formalità prescritte dagli articoli 90 e 91 del Codice di commercio » si dica: « Le formalità prescritte dall'articolo 91 del Codice di commercio » ecc.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione di finanza consente in questi emendamenti proposti dall'onorevole Ministro delle finanze?

MOSCONI, *presidente della Commissione di finanza*. Consento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al comma *b*) dell'articolo 5, che consiste nell'aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « ivi comprese le Banche popolari cooperative ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento al terzo comma dell'articolo 28, che consiste nel sostituire alle parole: « dagli articoli 90 e 91 » le parole: « dall'articolo 91 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare l'articolo unico, con queste modificazioni al comma *b*) dell'articolo 5 ed al terzo comma dell'articolo 28 del Regio decreto, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari » (N. 1477). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari, con la seguente modificazione:

Al 1° comma dell'articolo 8 è sostituito il seguente:

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, tenuto conto dei dati ed elementi di cui al secondo comma dell'articolo 9, stabiliscono d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti, da servire nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, per la determinazione, in base ad elementi certi, dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile » (N. 1478). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936 - Anno XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV,

n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali » (N. 1604). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra » (Numero 1617). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere » (N. 1630). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le Missioni estere ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-Anno XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le Missioni estere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero

e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia » (N. 1634). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara » (N. 1655). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del Comune di Ferrara ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente la istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 8.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Ferrara dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1937

della zona industriale, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di lire dieci per ogni atto e per ogni trascrizione.

L'articolo 8 del decreto diventa articolo 9.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località la Magliana in Roma » (N. 1662). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 » (N. 1664). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV,

n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato » (N. 1665). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » (N. 1667). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo abbandona l'Aula salutato da vivissimi applausi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovani, Broglia, Burzagli.

Calisse, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cavallero, Celesia, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Dallolio, D'Ancona, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Martino Giacomo, De R'isis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheri Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Josa.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Lucioli.

Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marozzi, Marracino, Mayer, Mazzoccolo, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mormino.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orsi, Ovio.

Pende, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci, Rolandi Picci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Schanzer, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Sinibaldi, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1687):

Senatori votanti	185
Favorevoli	179
Contrari	6

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1688):

Senatori votanti	185
Favorevoli	178
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1937

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1689):

Senatori votanti	185
Favorevoli	179
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (1236-A):

Senatori votanti	185
Favorevoli	181
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari (1477):

Senatori votanti	185
Favorevoli	179
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (1478):

Senatori votanti	185
Favorevoli	180
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali (1604):

Senatori votanti	185
Favorevoli	181
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti

dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra (1617):

Senatori votanti	185
Favorevoli	180
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere (1630):

Senatori votanti	185
Favorevoli	176
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia (1634):

Senatori votanti	185
Favorevoli	179
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara (1655):

Senatori votanti	185
Favorevoli	179
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aerodromo in località la Magliana in Roma (1662):

Senatori votanti	185
Favorevoli	181
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore as-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1937

segnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 (1664):

Senatori votanti	185
Favorevoli	179
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1665):

Senatori votanti	185
Favorevoli	176
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1667):

Senatori votanti	185
Favorevoli	181
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori De Vito, Fedele, Bevione, Foschini, Facchinetti, Mormino, Sani Navarra a presentare alcune relazioni.

BEVIONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1719). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1718). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FEDELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (1644). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge

21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1654). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile, addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 (1642). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

MORMINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67 (1651). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

SANI NAVARRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari (1650). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Vito, Fedele, Bevione, Foschini, Facchinetti, Mormino, Sani Navarra della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Lunedì 17 maggio, alle ore 16, seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazioni all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1594). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria (1643). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale (1645). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (1648). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana (1649). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1937

preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1653). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola (1663). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino (1666). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina (1669). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma (1670). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians (1671). — *Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge

25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (1672). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro (1673). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 (1674). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro (1690). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1686). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

La seduta è tolta (ore 18,20).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti

XCI^a SEDUTA

LUNEDÌ 17 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2994
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazioni all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi » (1594). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2994
« Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria » (1643). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2994
« Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale » (1645). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2995
« Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici » (1648). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2995
« Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana » (1649). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2997
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1653). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2997
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore delle Società di navigazione "Nazario Sauro" per l'esercizio di navi-scuola » (1663). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2997

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino » (1666). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2998
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina » (1669). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2998
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma » (1670). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2998
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians » (1671). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2998
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato » (1672). —	2999
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro » (1673). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2999
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del	

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1937

« Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 » (1674). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2999
« Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro » (1690). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	3000
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV, al 30 giugno 1938-XVI » (1686). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	3002
RICCI	3002
DI FRASSINETO	3006
Interrogazione:	
(Annuncio)	3009
Relazioni:	
(Presentazione)	3011
Ringraziamenti.	2994
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3009

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bacci per giorni 3; Carletti per giorni 2; Cavallero per giorni 4; Chersi Innocente per giorni 8; De Cillis per giorni 8; De Martino Augusto per giorni 3; Gigante per giorni 10; Levi per giorni 2; Piccio per giorni 10; Silvestri per giorni 8; Sitta per giorni 1; Tamborino per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Zippel e Cesareo ho ricevuto i ringraziamenti per le onoranze rese agli illustri estinti.

« S. E. Federzoni, *Presidente Senato* — ROMA

« Le nobilissime parole di Vostra Eccellenza e il cordoglio dell'Alta Assemblea per la scomparsa del senatore Zippel rinnovano nel nostro immenso dolore sensi di fiera e profonda gratitudine.

« Ossequi.

« ALDO ZIPPEL ».

« S. E. Federzoni, *Presidente del Senato* — ROMA

« Compio il dovere di rendere vivissime grazie a V. E., anche a nome della famiglia, per l'estremo tributo reso al compianto mio fratello onorevole prof. G. A. Cesareo, anche con le nobilissime parole pronunziate al Senato.

« Con profonda osservanza.

« Dev.mo E. CESAREO ».

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazioni all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi » (N. 1594). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che apporta modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria » (N. 1643). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, legge lo stampato n. 1643.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'articolo 1 sub. 8, della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 7 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 7. — L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sarà effettuata col grado di sottocapomanipolo, mediante concorso, con le norme e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi di concerto con il Ministro delle finanze.

Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo i sottocapomanipolo così reclutati debbono compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi dodici. La permanenza minima nel grado di sottocapomanipolo è stabilita in anni due per gli ufficiali reclutati mediante concorso, ed in anni quattro per quelli provenienti dai marescialli. L'avanzamento nel servizio permanente, per questi ultimi, è limitato al grado di centurione:

Gli ufficiali rivestenti il grado di sottocapomanipolo rientrano nel numero di posti previsto in organico pel grado di capomanipolo.

(Approvato).

Art. 3.

Il maestro direttore di banda rivestirà il grado di sottocapomanipolo e non potrà conseguire avanzamento a grado superiore.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 4.

L'attuale maestro direttore di banda conserverà « ad personam » il grado di capomanipolo per il tempo in cui resterà in servizio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami di servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale » (N. 1645). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Delega al Go-

verno del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in Testi Unici tutte le disposizioni relative all'Amministrazione della educazione nazionale, provvedendo al loro coordinamento, ed introducendovi tutte quelle norme complementari ed integrative che si rendessero necessarie.

Nei Testi Unici saranno comprese anche le disposizioni che saranno eventualmente emanate posteriormente alla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici » (N. 1648). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario, legge lo stampato n. 1648.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che siano munite del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana potranno essere ammesse al secondo anno di corso, per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, presso le Scuole-Convitto professionali previste dall'articolo 130 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 - Anno XII, n. 1265.

Le aspiranti dovranno sostenere, con esito favorevole, l'esame di passaggio dal primo al se-

condo anno di corso e compiere il periodo di prova di due mesi a norma dell'articolo 22 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

(Approvato).

Art. 2.

Entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 1, le infermiere munite di attestato di abilitazione a termini dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, o della licenza prevista dall'articolo 140 del Testo Unico delle leggi sanitarie potranno essere ammesse a frequentare il secondo anno di corso presso una Scuola-Convitto, per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, purchè:

a) siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle Scuole-Convitto dall'articolo 20, primo comma, del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330, o superino un esame di cultura su programma da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale;

b) dimostrino di avere compiuto un conveniente tirocinio professionale per almeno due anni, presso pubblici Ospedali;

c) superino l'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso.

Resta fermo l'obbligo del periodo di prova di due mesi prescritto dall'articolo 22 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

(Approvato).

Art. 3.

Per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà al Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, di autorizzare, anno per anno, che alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, giuridicamente riconosciute, siano ammesse, oltre alle infermiere provviste del diploma professionale di Stato, le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, purchè superino l'esame sul programma prescritto per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera.

(Approvato).

Art. 4.

Le Scuole-Convitto professionali per infermiere, giuridicamente riconosciute, sono autorizzate ad indire, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sessione straordinaria di esami per l'ammissione delle allieve ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Entro lo stesso termine sarà indetta dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per

l'educazione nazionale, una sessione straordinaria per l'esame previsto dal precedente articolo 3.

Successivamente, le sessioni per gli esami predetti coincideranno con quelle tenute annualmente dalle Scuole-Convitto professionali per infermiere.

(Approvato).

Art. 5.

Per gli esami di cui ai precedenti articoli saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo VI del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Alla Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 31 del predetto decreto sarà aggregato, per l'esame di cultura di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, un insegnante di materie letterarie presso le Scuole di avviamento professionale.

(Approvato).

Art. 6.

Le aspiranti ai predetti esami dovranno presentare a una Scuola-Convitto professionale per infermiere, entro il termine fissato dalla medesima, apposita domanda.

Alla domanda, oltre ai titoli professionali o scolastici indicati nei precedenti articoli 1 e 2, per coloro che ne siano in possesso, le aspiranti dovranno unire la fotografia debitamente vidimata. Esse dovranno, inoltre, versare all'Amministrazione della Scuola la tassa di ammissione di lire 50.

(Approvato).

Art. 7.

Le Scuole-Convitto professionali per infermiere rilasceranno un certificato di ammissione al secondo anno di corso alle aspiranti che abbiano superato gli esami di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge; e un certificato di ammissione al corso per assistenti sanitarie visitatrici a quelle che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 3 della legge stessa.

(Approvato).

Art. 8.

Coloro che abbiano conseguito i certificati di cui al precedente articolo 7 potranno essere ammesse al rispettivo corso, purchè non abbiano superato gli anni 40.

Saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana » (N. 1649). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

Nel primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578, alle parole: «...purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantacinquesimo anno di età o una età superiore...» sono sostituite le seguenti: «...purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore...».

Resta ferma le deroga stabilita dal Regio decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 1090, convertito nella legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1809.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (N. 1653). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto sono sostituiti i seguenti:

È vietato vendere e detenere per la vendita, per consumo diretto, vini aventi un'acidità volatile, espressa in acido acetico per litro, superiore:

a) all'uno per mille, se trattisi di vini con gradazione alcoolica presente inferiore al 10 per cento in volume e contenenti più della metà dello zucchero originario indecomposto;

b) a un decimo della gradazione alcoolica presente in volume per cento, negli altri casi.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 2:

La determinazione dell'acidità volatile deve essere fatta col metodo descritto nell'allegato A alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini, stipulata in Roma il 5 giugno 1935, di cui alla legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 155.

L'articolo 2 del decreto diventa articolo 3.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione "Nazario Sauro" per l'esercizio di navi-scuola » (N. 1663). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione "Nazario Sauro" per l'esercizio di navi-scuola ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, che reca provvedimenti,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1937

a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 32 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino » (N. 1666). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina » (N. 1669). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla Cassa ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma » (N. 1670). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians » (N. 1671). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato » (N. 1672). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autoriz-

zazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro » (N. 1673). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, col seguente titolo: « Autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede del Regio Istituto Magistrale in Catanzaro » e con la seguente modificazione:

Nella premessa e nell'articolo unico le parole: la Scuola Magistrale, sono sostituite dalle seguenti: il Regio Istituto Magistrale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del "Modus Vivendi" e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 » (N. 1674). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del Modus Vivendi e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31

dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro » (N. 1690). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario, legge lo stampato n. 1690.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Opera Nazionale Dopolavoro, istituita con Regio decreto-legge 1° maggio 1925-III, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, ha sede in Roma, è alle dirette dipendenze del Duce ed è presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

I suoi scopi sono:

a) promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e manuali con istituzioni ed iniziative dirette a sviluppare le loro capacità morali, fisiche, intellettuali nel clima spirituale della Rivoluzione fascista;

b) controllare, coordinare e dirigere l'attività di tutti gli altri organismi ed istituzioni diretti al fine anzidetto, esclusi le società di mutuo soccorso, anche se aventi fini ricreativi, i doposcuola e le associazioni similari.

Nulla è innovato per quanto concerne l'ordinamento attuale dei Dopolavoro statali.

(Approvato).

Art. 2.

All'attuazione degli scopi dell'Opera Nazionale Dopolavoro provvedono una direzione generale, costituita da servizi e, alla periferia, i Dopolavoro provinciali presieduti dai Segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento.

Dai Dopolavoro provinciali dipendono i Dopolavoro comunali, rionali, aziendali e tutti i sodalizi costituiti da iscritti all'Opera Nazionale Dopolavoro.

(Approvato).

Art. 3.

Il Presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro ha la facoltà di proporre l'erezione in ente morale delle istituzioni che svolgono una attività conforme alle direttive dell'Opera Nazionale Dopolavoro, di cui all'articolo 1, lettera b), della presente legge e che abbiano a norma di legge un capitale sociale.

(Approvato).

Art. 4.

L'Opera Nazionale Dopolavoro ha personalità giuridica e può ricevere ed amministrare contributi, oblazioni, lasciti e donazioni di qualsiasi natura e valore, acquistare e possedere beni, alienare a titolo oneroso o gratuito beni di sua pertinenza e facenti parte del suo patrimonio, compiere tutti gli altri atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o tributo o diritto in genere, escluse le tasse postali e telegrafiche, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera Nazionale Dopolavoro, nonchè tutti i Dopolavoro dipendenti, sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Alle manifestazioni di natura culturale, artistica, ricreativa, sportiva ed in genere propagandistica dell'Opera Nazionale Dopolavoro, viene riconosciuto il carattere di utilità pubblica e conseguentemente tutti gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, senza limitazioni nei riguardi del carattere e dell'estensione delle manifestazioni stesse. Tale trattamento si estende a tutte le manifestazioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro, non escluse quelle a cui partecipano anche i non tesserati.

Lo stesso trattamento viene altresì fatto ai Dopolavoro statali e dipendenti sezioni, nonchè, in quanto compatibile, alle sezioni del Dopolavoro che, con finalità e compiti analoghi, sono costituite in seno alle collettività italiane all'estero, alle dipendenze delle Regie Autorità diplomatiche e consolari.

(Approvato).

Art. 5.

Il patrimonio dell'Opera Nazionale Dopolavoro è costituito:

a) da beni mobili ed immobili provenienti da associazioni, enti ed istituzioni sciolti in forza dell'articolo 210 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773 e dei quali ottenga

l'assegnazione dalla competente autorità, in base alla disposizione dell'articolo 378 del regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62; nonché da beni delle associazioni e corporazioni disciolte in forza del Regio decreto-legge 24 gennaio 1924-II, n. 64, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e dei quali ottenga l'assegnazione in virtù dell'articolo 6 del citato decreto;

b) da beni mobili ed immobili comunque acquistati o provenienti da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

a) da un contributo annuo corrispondente all'1,07 per cento dell'ammontare annuo dei contributi sindacali obbligatori, da gravare sulla parte ordinaria del fondo speciale per le Corporazioni;

b) dalla quota dei contributi sindacali obbligatori dei datori e prestatori d'opera, spettanti alle Opere nazionali in forza dell'articolo 18 del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, e successive disposizioni;

c) da contributi di amministrazioni pubbliche e di privati;

d) da oblazioni, donazioni, lasciti di enti e di privati;

e) dai contributi degli iscritti all'Opera Nazionale Dopolavoro;

f) dai redditi patrimoniali.

(Approvato).

Art. 6.

Il Presidente è assistito da un Consiglio tecnico consultivo.

Al Presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

Ha la firma e la rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro, provvede alla gestione dei fondi, assume il personale, può stare in giudizio sia come attore che come convenuto, stipulare contratti, transigere e compromettere per arbitri; svolge in genere ogni attività necessaria al conseguimento dei fini dell'Istituzione ed esercita le altre funzioni determinate dalle leggi e dai regolamenti.

In genere provvede a tutti gli atti demandati alla personalità giuridica dell'Ente.

Il Consiglio tecnico consultivo è così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante del Ministero della stampa e propaganda;

un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei datori e prestatori d'opera e professionisti e artisti.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Duce su proposta del Presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro, durano in carica due anni ed alla scadenza possono essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio tecnico è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga utile nell'interesse dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

Sempre a scopo consultivo dovrà essere convocato nel mese di novembre per l'esame ed il parere in merito al bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente ed al conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

Eguale sarà obbligatoria la convocazione per il parere circa le proposte che importino modificazione degli stanziamenti e variazioni alla sostanza patrimoniale.

(Approvato).

Art. 8.

A capo dei servizi dell'Opera Nazionale Dopolavoro è posto un direttore generale nominato e revocato con Regio decreto, su proposta del Duce.

Il direttore generale esercita i poteri che gli sono delegati dal Presidente.

Egli risponde dell'andamento degli uffici tecnici ed amministrativi al Presidente.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio tecnico consultivo, senza voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 9.

Il Presidente determina, con speciali regolamenti, le norme per il funzionamento dei vari uffici e il trattamento del personale.

(Approvato).

Art. 10.

Il Duce, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro, può ordinare lo scioglimento del Consiglio tecnico consultivo. In tal caso il Segretario del Partito assume le funzioni di Commissario straordinario, con l'esercizio di tutte le funzioni attribuite al Presidente e senza obbligo di sentire il parere del Consiglio tecnico consultivo.

(Approvato).

Art. 11.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Opera Nazionale Dopolavoro è presentato al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 12.

È costituito presso l'Opera Nazionale Dopolavoro un collegio di sindaci aventi le attribuzioni di cui agli articoli 184 e seguenti del codice di commercio — per quanto applicabili — che si compone di tre sindaci effettivi e di tre supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero delle finanze, un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero delle corporazioni.

I sindaci sono nominati con decreto del Duce su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, durano in carica un anno e possono alla scadenza essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Nulla è innovato per quanto concerne le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

(Approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme integrative della presente legge eventualmente necessarie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1686). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario legge lo stampato n. 1686.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli colleghi, parlerò delle condizioni in cui viene oggi a trovarsi il commercio all'ingrosso, principalmente il commercio di importazione dall'estero.

I commercianti all'ingrosso o grossisti hanno avuto sempre una cattiva stampa e non sono mancati anche in quest'aula strali al loro indirizzo.

Le funzioni del commercio all'ingrosso, bisogna riconoscerlo, non sono ben note, non sono bene apprezzate, specialmente nelle città non commerciali, che non hanno una tradizione, una storia mercantile. Non sono bene apprezzate dalla burocrazia ed in generale dagli organi statali. Per esempio, nella organizzazione corporativa, i commercianti all'ingrosso, sono stati riuniti e confusi coi commercianti al dettaglio. Si parla degli interessi della classe commerciale e naturalmente siccome l'interesse della categoria dei commercianti al minuto, dato il numero stragrande degli elementi che la compongono, attrae di più l'attenzione del pubblico, si finisce per attribuire a tutta la categoria dei commercianti, al minuto ed all'ingrosso, le questioni e le soluzioni che riguardano i soli commercianti al minuto e si trascura di occuparsi espressamente del commercio all'ingrosso.

Infine la distribuzione, la selezione dei commercianti all'ingrosso fu fatta non radunandoli in una categoria unica, avendo presente la loro funzione, ma distribuendoli a seconda delle merci che negoziano. Anche le statistiche non raccolgono con precisione il numero ed i dati relativi ai commercianti all'ingrosso, ma li confondono coi commercianti al minuto.

I commercianti al minuto in generale non si trovano oggi, per le restrizioni di cui parlerò tra breve, in condizioni peggiori di quelle in cui si trovavano prima. La loro funzione è stata riconosciuta insopprimibile. Non si deve confondere; ciò riguarda solo i commercianti al minuto. Col crescere dei centri urbani e con l'elevarsi del tenore di vita essi hanno molto maggiori e migliori prospettive di affari. Ma il loro numero, la loro prosperità non deve essere estesa a quella dei com-

mercianti all'introsso. Le statistiche bisogna esaminarle *cum grano salis*. Io non posso dare statistiche precise perchè non ne esistono ed anche perchè mi propongo di non citare cifre, per un certo senso di rimorso, giacchè vi ho quasi affogato di cifre l'altro giorno. Ma darò un esempio per vedere come sono fatte e come posson esser fraintese le statistiche e prenderò quelle dell'artigianato, argomento del resto che sebbene fuori della questione che intendo trattare, è egualmente di competenza delle Corporazioni. Orbene, dalle statistiche dell'artigianato, risulta che esso è in grande sviluppo. Ma un esame un po' più preciso ci fa vedere che questo sviluppo non c'è. Noi consideriamo gli artigiani all'antica, cioè quelli che lavorano e trasformano la materia. Ora nell'artigianato sono compresi, ad esempio, i parrucchieri, i *coiffeurs des dames*; si potrebbe dire che a rigore trasformano una materia; però non è precisamente quella la materia che interessa l'artigianato, come noi l'intendiamo! Cosicchè chi eliminasse dalle statistiche dell'artigianato tutte le categorie estranee e che vi furono poste probabilmente perchè non si trovava altro luogo dove metterle, troverebbe che l'artigianato non è in aumento, ma in diminuzione.

Chiudo questa parentesi e torno al commercio all'ingrosso. È bene definirlo, anzitutto. Il commerciante all'ingrosso è quello che provvede il rivenditore e l'industriale. Egli raccoglie e distribuisce la merce territorialmente entro lo Stato ed anche internazionalmente. Sue caratteristiche sono anzitutto un vivere ed un operare in concorrenza continua, un movimento di merci in massa; quindi tutte le questioni dei trasporti, delle assicurazioni marittime ecc. E poi ancora la compravendita a termine. Mi spiego con un esempio: un industriale assume un appalto, supponiamo di costruzioni ferroviarie, da eseguirsi nel 1938, fra un anno. Gli occorre fissarsi fin da ora le materie prime, gli olii, il legname, il carbone, di cui può aver bisogno. Deve, per limitare il rischio, ricorrere a quella categoria di commercianti, di fornitori, che sono specialmente provetti, specialmente dedicati a questo genere di affari e che fin d'ora gli fanno il prezzo per le consegne da eseguirsi nel prossimo 1938. Soppresso il commercio all'ingrosso non avete più nessuna categoria che adempia a questa funzione della compravendita a termine.

Oltre la vendita a termine, c'è anche il fido, cioè il credito esercitato su larga scala; c'è l'assunzione di rischi d'ogni genere, relativi al mercato, ai trasporti, ai cambi, ecc.

Dunque, data la sua qualità e di comprare e di vendere a termine, il commerciante all'ingrosso si trova a dover fare quelle che si chiamano speculazioni, e che destano di solito tanta diffidenza, perchè vende merce che ancora non ha comprato e compra merce che ancora non ha venduta. Per far ciò, egli deve studiare l'andamento del mercato, le condizioni finanziarie e politiche dei mercati

nazionali ed esteri. Deve studiare quelli che si chiamano gli arbitraggi e cioè i compensi tra l'una e l'altra merce. Deve esercitarsi a prevedere, perchè se sbaglia le previsioni, paga di suo. Naturalmente da questo lavoro, da questo studio dei mercati, segue che se il commerciante all'ingrosso l'indovina; e se, ciò che avviene di rado, condizioni particolari del mercato od accordi sopprimono la concorrenza dei colleghi, può profittare della situazione ed allora c'è la speculazione al rialzo. In tal caso è giusto e logico che intervenga lo Stato a frenarlo. Essendo dedito allo studio di un mercato, egli capisce prima degli altri che c'è probabilità che una certa merce manchi, o abbondi, sa incettarla, sa sfruttare la situazione. C'è il pericolo che la funzione sia da lui esercitata in modo eccessivamente utilitaristico, ma ciò non deve distoglierci dal considerare l'utilità della sua funzione; sopprimerlo perchè guadagna e perchè talora può nuocere non è conveniente se non si mette al suo posto altro organismo che sappia esercitare la sua stessa funzione colla stessa capacità e collo stesso rendimento economico; meglio è controllarlo, ma utilizzarlo. È come se pensassimo all'ape che in certi momenti punge ma che però produce anche il miele.

È noto che vi sono ora forti restrizioni. Esse sono dovute a due fatti che ben conoscete: primo, l'auto-sufficienza, l'autarchia, della quale sono stato sempre un vivo assertore da molti anni, da quando ho cominciato a parlare in questa aula; secondo, dalla situazione della valuta, che si rispecchia nella bilancia dei pagamenti.

È necessario che la bilancia dei pagamenti sia in ordine e quindi non solo che non ci sia uscita d'oro, ma possibilmente che ci sia un'entrata.

Questa teoria non è assolutamente nuova, esisteva già nel secolo decimo settimo, sotto il nome di mercantilismo, ebbe uomini politici che la misero in atto, ebbe economisti, che la studiarono, e per citare qualche nome nazionale ricorderò il Serra, calabrese che, mi sembra nel 1615, sostenne e dimostrò che una nazione deve avere una forte scorta di oro e che per procurarsi questa scorta, quando non ci sono miniere del prezioso metallo, è necessario che lo Stato intervenga e controlli efficacemente tutto quello che riguarda lo scambio commerciale, la manifattura e l'industria. Dunque, economizzare l'oro ed avere la bilancia commerciale possibilmente in supero. Ciò significa limitare l'uscita ed incoraggiare l'entrata di oro: promuovere le esportazioni limitando più che si può le importazioni. Promuoverle e esportazioni significa dare via libera agli esportatori. Salvo poche eccezioni gli esportatori non sono colpiti dalle restrizioni attuali, quindi le mie considerazioni sul commercio grossista internazionale si riducono alla parte importazioni. Gli esportatori potranno esser colpiti dalle restrizioni poste alla importazione da Stati esteri, ma questo non riguarda la mia tesi.

Gli importatori invece sono soggetti alle nostre restrizioni e ne sono le vittime. Che cosa si è fatto?

Si è limitato nel complesso il valore dei movimenti delle importazioni, limitato anche nei confronti dei vari Stati, facendo con essi accordi di compensazione (non con tutti gli Stati, sibbene con buona parte di essi).

La limitazione complessiva per valore genera anche la limitazione merce per merce, perchè diversamente una merce farebbe concorrenza all'altra. Inoltre necessita garantire alla massa dei consumatori un *quantum* d'ogni merce, quindi abbiamo la limitazione ossia il contingentamento Stato per Stato, merce per merce. Il commerciante, il grossista, che viveva scambiando, importando merce a suo piacere da ogni Stato, oggi si trova doppiamente vincolato, sia nei confronti della merce in cui lavora, sia nei confronti del singolo Stato dal quale vuole comperare.

D'altra parte la limitazione, il contingentamento della merce, fa che si importi una quantità inferiore ai bisogni degli anni precedenti, cioè inferiore alla domanda. Distinguiamo tra bisogno e domanda. La domanda non rappresenta sempre il bisogno; c'è chi, vista la mala parata, si provvede e domanda di acquistare al di là di quello che gli occorre. E tanto più viva è la domanda, quanto più forti sono le restrizioni, quanto più il compratore è disposto a pagare un prezzo alto; perchè nessuna cosa piace tanto quanto il frutto proibito, anche in economia. Cosicchè, e poichè la merce a disposizione viene ad essere poca e poichè la domanda è oltremodo cresciuta, succede che la relativamente piccola quantità disponibile per i compratori, si può vendere a prezzi enormemente elevati e il profitto e il lucro possono essere molto forti. Sono intervenuti calmieramenti, specie nel piccolo commercio; ma anche malgrado questi calmieramenti, la prospettiva di guadagno è, o per lo meno è ritenuta essere, molto forte e quindi stimola una quantità di appetiti; appetiti da parte di coloro che già sono in un dato commercio e appetiti da parte di coloro che non lo conoscono affatto, ma visto che si può guadagnare, sono dispostissimi ad entrarci; e per riuscire si raccomandano, premono, e mettono in moto tutti i loro aderenti.

Date le restrizioni, lo Stato può procedere in due modi: o sostituirsi al privato in regime di monopolio, che potrà poi anche cedere; o lasciare l'importazione ai privati assoggettandoli a licenza.

C'è ancora un'altra forma ed è quella che si verifica quando lo Stato istituisce un monopolio incompleto, nel senso che esso provvede alla importazione, ma non adempie alla funzione della distribuzione, e ne incarica i privati.

Questo terzo caso ci riporta alle stesse difficoltà del secondo (cioè quando si importa per mezzo delle licenze), perchè si verifica la stessa gara per ottenere l'incarico della distribuzione della merce.

Possiamo dunque considerare il solo caso della licenza includendo in questo anche l'assegnazione di merce da parte del monopolio di Stato.

Vi è, come dicevo, una vera caccia alla licenza,

una gara combattutissima. Ed allora come si procede? Tra le molte domande presentate per l'assegnazione di lotti di merce, come si sceglie? Evidentemente non si può lasciare la scelta al giudizio dello Stato, vale a dire di qualche persona delegata o di qualche commissione. Sarebbe troppo difficile non sbagliare. Vi è tale una ressa, vi è tale una lotta svolta attraverso aderenze, raccomandazioni, pressioni per ottenere le licenze che l'affidare ad un funzionario questo lavoro, sarebbe esporlo a rimproveri, critiche e mormorii. Anche se si potesse procedere in modo perfetto, inevitabilmente si produrrebbe il malcontento.

Ed allora si è pensato di ricorrere, per la distribuzione delle licenze, ad una norma per la quale la distribuzione stessa avviene mediante una proporzione con il lavoro svolto nel 1934.

In altre parole se io nel 1934 ho importato 100 tonnellate di grano e si stabilisce di importarne metà del 1934, la licenza d'importazione mi sarà accordata, per 50 tonnellate. Questo si chiama contingentare al 50 per cento.

Si poteva adottare anche un altro sistema, per esempio la sorte. Si fanno oggi tante lotterie, lo Stato controlla e si interessa in tante alce, che anche per le licenze si potrebbe procedere per estrazione, con relativi bollettini e ritratti dei favoriti dalla sorte. La sorte almeno non subisce influenze! Ovvero si potrebbe anche tenere qualche conto del giro d'affari e del profitto accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Però l'importante è che una volta adottato un criterio, qualunque esso sia, esso venga tassativamente, rigorosamente seguito, secondo le norme stabilite. Non debbono intervenire intromissioni, e bisogna evitare la possibilità di malevole interpretazioni; è necessario dare al pubblico degli interessati e a tutto il Paese la sensazione precisa che le cose procedono regolarmente. Occorre la casa di vetro. Non basta dire che s'è fatto bene, che s'è fatto l'interesse del Paese. Sono frasi abusate che non soddisfano e non appagano, ed anzi ottengono spesso l'effetto contrario perchè sembrano scuse.

Che cosa si è pensato di fare per arrivare ad evitare malevole interpretazioni?

Si è pensato di comunicare agli interessati, vale a dire ai richiedenti di licenze ed agli aventi diritto, periodicamente l'elenco delle richieste concesse. Se queste comunicazioni fossero rigorosamente fatte, certamente noi avremmo una buona garanzia della regolarità del funzionamento di questo congegno; ma io ho molti dubbi a questo riguardo. Osservo, ad ogni modo, che questo sistema dei contingentamenti e delle licenze non è esclusivamente italiano, ma purtroppo è stata una dolorosa necessità cui abbiamo dovuto ricorrere ad imitazione di quanto è stato fatto all'estero. Orbene, proprio all'estero si sono avuti fatti gravissimi ed esempi di parzialità e di favoritismi che non mancarono di produrre scandali e discus-

sioni vivacissime. Tutti questi casi di irregolarità si accompagnarono all'occultamento dell'elenco delle licenze. Raccomando quindi all'onorevole Ministro di vegliare energicamente perchè le norme siano rigorosamente seguite e che, ad evitare la montatura dell'ambiente, gli elenchi delle licenze siano rigorosamente e puntualmente comunicati a tutti chiaramente e senza ritardo.

Abbiamo dunque costituito un gruppo di importatori, un ruolo chiuso e quotato; spiegherò ora che cosa io intenda per « quotato ». Ciascuno appartenente a questo ruolo lavora secondo un dato peso, secondo una data quota. Un Tizio che nel 1934 importava il doppio di Caio, anche oggi, con questo ruolo, continuerà a lavorare il doppio di Caio. Ci sono esempi di consimili ruoli anche in altre categorie e professioni. Possiamo citare tre casi; e primo fra essi quello dei rivenditori dei generi di privativa.

Essi hanno una sfera d'azione topograficamente limitata, intorno al proprio negozio, sicchè posson farsi poca concorrenza: inoltre trovano a provvedersi a volontà dei generi di rivendita, senza vincoli di quote. Invece il commerciante all'ingrosso non ha sfera d'azione ben definita perchè opera a distanza, in qualunque punto; e sicchè chi risiede a Venezia può con tutta facilità eseguire consegne a Palermo ecc. La quantità di merce a sua disposizione è limitatissima per motivi già spiegati, e il bisogno di comprare è assai forte; quindi aumento nel prezzo; anzi disposizione a pagare prezzo alto pur di avere la merce. È vero che vi sono prezzi di calmiera, ma è anche vero che, secondo l'elasticità di coscienza del venditore, c'è modo di evaderli.

Altra categoria con la quale si fa confronto è quella dei ruoli dei professionisti, come, per esempio, i notai, i curatori di fallimento e, se ci fosse, anche il ruolo degli avvocati. La differenza qui è pure molto forte. Intanto non vi sono quote, e v'è parità di diritti. Ma inoltre il professionista è una persona fisica mentre l'azienda commerciale generalmente è una società. Mentre il professionista ha una durata di vita limitata e quindi v'è in quel ruolo la possibilità di evolversi e rinnovarsi; nel ruolo dei commercianti tale possibilità scompare perchè tutte queste ditte, aziende ecc. appartenenti al ruolo chiuso, hanno una vita lunghissima, sono impersonali, sono società le quali, siccome vi sono affari buoni da fare, si trasmettono e non finiscono.

Ancora si fa confronto con i consorzi di industriali, i quali veramente costituiscono ruoli chiusi e quotati nel senso che i produttori di un determinato articolo formano un consorzio e producono quanto occorre, ciascuno secondo una quota. Ma le quote per gli industriali sono assegnate secondo un criterio obbiettivo. È la potenzialità dei loro impianti che determina la quota, è la loro capacità di produrre. Invece nel caso di ditte commerciali non ci sono impianti e ogni ditta commerciale ha una potenzialità di affari illimitata. Ciascun

commerciante in un dato genere si sentirebbe di fare subito cinque, dieci volte più di quanto fa un altro. È questione di aggiungere qualche impiegato e ci sono poi banche sempre pronte a prestare il danaro, specialmente quando l'affare è buono e sicuro. Quindi nemmeno coi ruoli chiusi degli industriali si può fare confronto. Lo stesso dicasi anche per l'eventuale immissione d'un socio nuovo; là il caso è facile; esso non potrà essere che uno stabilimento industriale, la cui capacità di produzione sarà facile ad accertarsi. Ma un commerciante nuovo che si volesse includere quale capacità di lavoro ha? Quale quota gli daremo? Come e chi giudicherà delle presunte sue attitudini? E mancando un criterio obbiettivo, come evitare il pericolo di abuso?

Questi problemi vi ho voluto accennare perchè ritengo che le condizioni attuali del commercio di importazione, cioè le attuali restrizioni, dureranno a lungo malgrado tutti i tentativi di ritornare al commercio libero, malgrado gli incarichi dati a Van Zeeland e ad altri uomini politici o studiosi di economia. Io credo che le condizioni internazionali e soprattutto le condizioni nostre non ci faranno tornare tanto presto al commercio libero. Allora queste istituzioni di ruoli chiusi bisogna bene studiarle. Se si tratta di una istituzione provvisoria che debba durare solo due o tre anni, nulla si può obiettare; ma se si tratta di una istituzione definitiva, l'attuale sistema non si può certamente ammettere, bisogna pensare a qualche variazione e a qualche modifica. In qual modo si possono modificare? Non si può ritornare al mercato libero facilmente; vi è da importare secondo certe limitazioni. D'altra parte bisogna pensare che questi commercianti all'ingrosso sono abituati e devono vivere in concorrenza l'uno con l'altro; l'attuale sistema di lavoro elimina invece la concorrenza, elimina quindi la radice principale del commercio. I commercianti sono abituati a destreggiarsi negli acquisti a correre determinati rischi, a prevedere, con tutto il peso della loro responsabilità e della loro reputazione; invece col sistema attuale, l'acquistare bene o male diventa una cosa secondaria, specialmente se vi sono concessionari di monopoli che non devono neanche pensare agli acquisti sicchè ne va di mezzo, col crescere dei costi, l'interesse del Paese. In sostanza questa situazione finisce col condannare all'ozio e a viziare quelli stessi commercianti che si vogliono proteggere; perchè qualunque organo, arnese, o attrezzo se non lo si usa finisce con l'arrugginarsi e non serve più. Ora col sistema attuale, ove questo dovesse prolungarsi, voi rinunciate a servirvi della classe dei commercianti per quelle che sono le sue funzioni più importanti ed utili e difficili, e adottate sistemi che escludono tutto quello che è previsione, responsabilità, studio di mercati, precisione ed esattezza di impegni, abilità di acquisto. Dunque è necessario modificare il sistema di ruoli chiusi in modo da dare ai commercianti una certa libertà

si da farsi concorrenza, ed anche studiare l'immissione ben dosata di nuovi elementi per seguire quella che sarebbe la naturale evoluzione. Ho lungamente pensato se ci possono essere soluzioni, e qualche cosa credo che si possa fare. Citerò alcune soluzioni non con la pretesa di dire cose buone od originali, ma affinché l'onorevole Ministro possa studiarle e vedere quanto si potrà fare; infatti io credo che quando si fanno osservazioni e critiche, bisogna anche che chi critica si ingegni di cercare e di presentare qualche soluzione. A me sembra che per determinate merci manovrando opportunamente i dazi, cioè determinando un aumento artificiale dei prezzi, si rarefarebbe la richiesta al livello del contingente che si vuole importare, ed allora per queste merci si potrebbe lasciare il commercio libero. In altri casi è possibile invece seguire dove va a finire la merce e vedere chi è il consumatore.

Infatti lo Stato non può seguire il traffico del caffè o del baccalà e vedere chi ne è il consumatore, ma può seguire e vedere chi è il consumatore del ferro, della lana ecc. Questo controllo mi sembra possa eseguirsi quando si tratta di consumo industriale, quando cioè i consumatori non sono una pleiade, ma un numero limitato.

Mi sembra che quando i consumatori sono pochi e ben individuati si potrebbe dare la licenza di importazione al consumatore stesso, con l'obbligo di acquistare la merce dai commercianti di quella data categoria a ciò abilitati, mettendoli in concorrenza; fare cioè un ruolo aperto di aziende abilitate a commerciare una data merce; gli industriali comprano la merce dal miglior offerente in tale categoria, e fatto l'acquisto gli cedono la licenza per importarla.

Infine per una terza categoria di merci si potrebbe studiare se il sistema delle licenze non potesse venir considerato a lotti: cioè mettere in vendita un lotto di licenza, per esempio 100 quintali di baccalà. Si dovrebbe fare allora una specie di gara, di incanto tra coloro che sono abilitati a tale commercio, non nel senso di dare la licenza a chi la paga di più, ma nel senso di rilasciarla a colui che si impegna di vendere la merce al prezzo minore. Io ritengo che la cosa potrebbe avere un'applicazione pratica; non è il caso di entrare in dettagli; ma credo che qualche cosa del genere sarebbe necessario fare.

Ora o si vuole mantenere la classe dei commercianti all'ingrosso e bisogna farli lavorare secondo le loro attitudini; o non si vogliono mantenere ed allora è meglio sopprimerli, ma non lasciarli poltrire e quasi incitarli a viziarsi e poi sopprimerli perchè divenuti dannosi.

Io ritengo sia il caso di mantenerla, per l'importanza delle sue funzioni non solo all'interno del Paese ma anche nei nostri rapporti coll'estero, ove essa può giovare alla diffusione e al prestigio del nome italiano.

Il commercio estero è in tutte le nazioni in mano dei commercianti all'ingrosso, salvo che

nella Russia, ma non mi sembra davvero il caso di proporre la Russia come esempio. E poi effettivamente nella Russia una vera e propria classe di commercianti russi non c'era, ma il commercio era principalmente in mani straniere, quindi è stato naturale che nel nuovo regime venisse assorbito dallo Stato. Nel nostro caso però noi abbiamo importanti case nazionali che praticano il commercio estero. Sarà bene, il giorno che si faranno gli albi e gli elenchi dei commercianti all'ingrosso, tener presente la nazionalità di coloro che vi apparterranno, perchè vi sono commerci delicati, gelosi che non è il caso vengano praticati da cittadini esteri, a qualunque nazione essi appartengano. In Germania i nostri esportatori non possono distribuire la merce, ma debbono cederla agli importatori tedeschi. Noi in Italia siamo sempre stati di manica larga. Prima della guerra, infatti, commerci molto importanti, molto gelosi, che permettevano ai commercianti che li gestivano di individuare i nostri stabilimenti industriali, furono lasciati in mano di cittadini esteri.

Osservo ancora che la conservazione e lo sviluppo delle nostre classi di commercianti all'ingrosso risponde alle gloriose tradizioni delle nostre città, tradizioni cui spesso in pubblici discorsi ci si riferisce, ma poi all'atto pratico pur troppo si dimenticano. (*Applausi*).

DI FRASSINETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Ritengo non sia fuori di luogo, onorevoli Colleghi, di prendere molto brevemente in esame alcune questioni attinenti alla previdenza ed alle assicurazioni sociali nel campo dell'agricoltura, con l'intento specialmente di vedere come, pure avendo di mira una giusta tutela dei lavoratori, si possa d'altra parte non arrecare un soverchio aggravio e fastidio agli agricoltori.

Un esame di tal genere risponde del resto ad una lodevolissima iniziativa presa dall'onorevole Ministro delle corporazioni, il quale, nella riunione del Comitato corporativo centrale tenuta il 24 febbraio di quest'anno, riferì sugli studi da lui iniziati per la unificazione e semplificazione delle procedure di riscossione dei contributi sindacali relativi alle varie forme di assistenza e previdenza sociale. A seguito di quanto fu esposto dall'onorevole Ministro, il Comitato corporativo centrale approvò una mozione, con la quale si deliberava di costituire, presso il Ministero delle corporazioni, una Commissione, la quale dovesse presentare delle proposte definitive al riguardo.

Dati questi precedenti, voglio sperare che, quanto sarò per esporre, possa essere preso nella più benevola considerazione da parte dell'onorevole Ministro.

Il proporsi di semplificare le procedure di accertamento e di riscossione dei contributi risponde ad una vera e propria necessità. Dobbiamo infatti tenere presente che le assicurazioni sociali sono in genere accompagnate da un complesso di obblighi

ed oneri, che, per i fastidi apportati, danno giusto motivo ai rurali di lamentarsi. Pur troppo in molti casi si trovano a dover seguire delle disposizioni, le quali, non rispondendo alle esigenze e alle possibilità delle aziende agrarie, vengono per conseguenza ad intralciare il normale andamento di queste, con evidente danno per la produzione. Ci troviamo anche in tal caso di fronte al solito grave difetto, di essere cioè la legislazione sociale, nel settore dell'agricoltura, fondata troppo spesso su delle norme ricavate da quello dell'industria.

A quanto sopra si aggiunga che vi è tutta una bardatura di carattere burocratico da togliere di mezzo. Bisogna liberarli, i rurali, dal doversi attenere a un complesso di disposizioni complicate e poco chiare, per le quali essi corrono il rischio di andare incontro a contravvenzioni ed a penalità e bisogna sopra tutto non dimenticare che le aziende agrarie non vanno considerate come dei veri e propri uffici, aventi personale, il quale abbia attitudini e tempo da perdere in formalità di carattere burocratico. Sarebbe del resto un errore distogliere il personale delle aziende stesse da quello che è il suo vero compito tecnico; la direzione e la sorveglianza del lavoro dei campi.

Vi è poi un altro motivo per cui le assicurazioni sociali non sono considerate di buon occhio da un certo numero di rurali, ritenendo essi che, andando gli istituti assicuratori spesso incontro a spese superflue, soltanto una limitata parte dei contributi da essi corrisposti vada a vantaggio degli assicurati. Per quanto magari errata tale convinzione, è bene preoccuparsi non abbia a prendere maggiormente piede, specialmente tra la vera gente dei campi, piccoli proprietari o lavoratori che siano, i quali più di tutti la pensano in quel modo.

Occorre dunque anche per questo vedere come possano essere semplificate, coordinate ed integrate le varie forme di assistenza sociale onde raggiungere l'intento, riducendo al minimo le spese, di ricavarne il maggiore utile possibile, in modo che i contributi richiesti ai datori di lavoro ed ai lavoratori siano mantenuti in limiti tollerabili e sopra tutto non fastidiosi per gli uni e per gli altri. A tale riguardo non va dimenticato quanto scriveva nel 1930 il compianto onorevole Luigi Razza. Egli si augurava che sempre più venisse perfezionato l'ordinamento assicurativo, in modo che gli agricoltori potessero avere la soddisfazione che l'onere da essi assunto andasse (sono queste sue testuali parole) «più propriamente, e solo, a vantaggio e beneficio esclusivo dei loro collaboratori».

Nel procedere all'esame delle assicurazioni sociali in parola, bisogna innanzi tutto distinguerle in due gruppi; quelle per le quali i contributi sono interamente a carico dei datori di lavoro e quelle per le quali i contributi sono a carico anche dei lavoratori.

Al primo gruppo appartengono la legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro agricolo promulgata nel 1917 e quella precedente del 1904 per gli infortuni sul lavoro.

È da notare innanzi tutto come l'essere applicabili contemporaneamente l'una e l'altra di esse, dà luogo spesso a gravi inconvenienti.

Non ho infatti bisogno di ricordarvi, onorevoli Colleghi, come diversi lavori, sebbene assolutamente di carattere agricolo, non sono compresi nella legge del 1917, dovendo essere invece assicurati a norma di quella del 1904, che contempla gli infortuni di carattere industriale. Accade quindi che degli agricoltori, trovando segnata sulle loro cartelle esattoriali la voce «assicurazione agricola» si credono erroneamente coperti contro il rischio di qualsiasi infortunio possa accadere nelle aziende, mentre quelli poi al corrente dell'esistenza delle due leggi sono costretti, magari per lavori saltuari e di poca importanza, a dovere stipulare una polizza speciale con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. E se ciò non bastasse, possiamo aggiungere che vi sono degli infortuni (la giurisprudenza ce ne dà non pochi esempi), per i quali può nascere il dubbio se debbano essere assicurati con l'una o l'altra legge, senza escludere vi siano degli infortuni per i quali può nascere un dubbio magari più grave, che non rientrino cioè tra quelli assicurati tanto con l'una quanto con l'altra di esse.

Le due Confederazioni dell'agricoltura, giustamente preoccupate di trovare il modo di eliminare tali cause di gravi molestie per i rurali, vollero, nell'accordo tra esse stipulato il 16 febbraio di quest'anno, formulare in tal senso delle proposte da sottoporre all'esame del Ministero delle corporazioni. I punti principali concordati dalle due Confederazioni sono i seguenti.

Necessità di unificare i contributi assicurativi dovuti dalla proprietà terriera a norma delle leggi del 1904 e del 1917 affinché, come per quelli della seconda di dette leggi, sia resa automatica la determinazione e riscossione anche dei contributi relativi all'assicurazione degli infortuni agricoli previsti dalla legge del 1904; e ciò attenendosi ad eventuali opportune integrazioni dell'attuale base estimale catastale, completata con elementi del reddito agrario, intesi nel senso più ampio, mantenendo distinte le prestazioni previste dalle due leggi.

Il mantenere distinte le prestazioni ritengo però dovrebbe rivestire soltanto un carattere transitorio, in attesa si addivenga ad una completa unificazione delle due leggi nel settore agrario, tenendo presenti quelle che sono effettivamente le realtà e le caratteristiche del lavoro agricolo.

Come primo passo intanto, di nessuna difficoltà, potrebbe essere compiuto quello, da tempo anche invocato dagli agricoltori, di affidare la gestione delle due distinte assicurazioni alle Mutue infortuni agricoli; con che già si otterrebbero notevoli vantaggi di carattere pratico.

Al riguardo delle assicurazioni del secondo gruppo, vale a dire di quelle per le quali i contri-

buti sono corrisposti tanto dai datori di lavoro quanto dai lavoratori, mi limiterò a fare presente come sarebbe opportuno il togliere di mezzo alcuni inconvenienti, che si riferiscono alle aziende condotte in regime di mezzadria.

Il primo riguarda l'obbligo imposto ai proprietari delle aziende stesse di dovere compilare degli elenchi, come quelli richiesti dall'articolo 4 della legge per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e ai coloni parziari.

La compilazione di siffatti elenchi dovrebbe avvenire su basi anagrafiche, essere compito dei Comuni e rientrare in quella formazione di elenchi anagrafici completi dei lavoratori agricoli, nei quali siano distinte le varie loro categorie, come è stato richiesto dalla necessità di accertare contributi e prestazioni alla stregua di fatti, con mezzi tecnici adeguati.

Per mezzo di tali elenchi completi si potrebbe raggiungere l'intento assai importante di stabilire, su basi sicure, il fabbisogno occorrente per le varie assicurazioni, mentre oggi mancano dei dati attendibili al riguardo.

I conduttori delle aziende dovrebbero essere soltanto obbligati a trasmettere ai Comuni un semplice elenco nominativo dei capi delle loro famiglie coloniche, salvo in seguito comunicare, volta per volta, gli eventuali cambiamenti di famiglie, che si potessero verificare per disdette od altri motivi.

Un altro inconveniente da eliminare è quello del modo con cui il proprietario può ottenere il rimborso delle quote dei contributi assicurativi a carico dei lavoratori, quando si tratti di mezzadri o coloni.

Per queste due categorie, il proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario, a norma delle leggi per le assicurazioni maternità e tubercolosi, ha diritto di rimborsarsi di dette quote in occasione della chiusura annuale dei conti colonici.

Sta bene che il proprietario ha tale diritto, ma questo diritto, quando si abbia a fare con mezzadri o coloni debitori, si riduce semplicemente ad una lustra. Ora l'agricoltore è già troppo sacrificato dal fatto che dai mezzadri o coloni debitori può con grande difficoltà ottenere (quando per i disdettati non debba assolutamente rinunziarvi) di essere rimborsato degli anticipi fatti per loro conto per acquisti di concimi, materie utili in agricoltura ed altro. Non è quindi davvero il caso che egli debba accrescere i propri crediti, pagando i contributi assicurativi dovuti dai mezzadri o coloni.

Bisognerebbe dunque che i contributi assicurativi di questi fossero richiesti ad essi direttamente. Del resto ciò corrisponderebbe a quanto è stabilito per la riscossione dei loro contributi sindacali, i quali, a differenza di quelli a carico dei salariati addetti alle aziende agrarie, non figurano sui ruoli dei proprietari.

Tale disposizione sarebbe poi opportuna anche per il seguente motivo. I mezzadri e coloni sarebbero sempre più spinti a chiedere ai loro rappre-

sentanti negli istituti assicuratori di vigilare con scrupolosa assiduità a che l'esercizio degli enti stessi sia condotto con sani criteri di economia, in modo da mantenere nei giusti limiti l'ammontare dei contributi loro direttamente richiesti.

Voglio sperare che quanto ho detto possa essere favorevolmente accolto dall'onorevole Ministro, perchè in tal modo si verrebbero a togliere di mezzo parecchie cause, per le quali le assicurazioni sociali non sono viste dagli agricoltori con tutta la simpatia necessaria a favorire il loro diffondersi nelle campagne, come sarebbe desiderato da quanti, alla pari di me, ritengono sia opportuno di accrescere, nei limiti delle possibilità delle aziende, il benessere dei nostri più stretti collaboratori. Come tutti gli agricoltori toscani, nutro profondamente questo sentimento e a tale riguardo tengo a ricordare un'iniziativa, che può essere citata a titolo d'onore per i proprietari terrieri della Toscana.

In quest'anno, in cui saranno estesi ai mezzadri ed ai coloni i benefici delle Casse mutue malattie, mi piace appunto di ricordare, onorevoli Colleghi, che nel 1914, per opera di un benemerito, il compianto professore Prospero Ferrari, fu istituita in Firenze una Mutua assicurazione spedalità a vantaggio dei coloni delle province della Toscana, con contributi assicurativi anche a carico dei proprietari.

Di nostra spontanea volontà agevolammo allora quelli, che dobbiamo considerare i nostri più stretti collaboratori. Tale dovere intendiamo tanto più compierlo oggi, in questa Italia rinnovata dal Fascismo, desiderosi, come agricoltori, di seguire sempre con disciplina e con fede le direttive del Duce.

Esposti così i desiderati degli agricoltori, mi permetto in ultimo di rivolgere all'onorevole Ministro una viva raccomandazione.

È senza dubbio necessario il proporsi di perfezionare la previdenza e le assicurazioni sociali, quale mezzo efficace per contribuire al miglioramento della stirpe e al benessere dei lavoratori. Occorre però procedere in questo gradatamente, mantenendo un giusto rapporto con quelle che sono le condizioni economiche generali.

Ora le condizioni dell'agricoltura per quanto migliorate, dato l'aumento dei prezzi di alcuni prodotti in relazione agli accresciuti costi di produzione, aumento raggiunto mercè il provvido intervento del Governo e del Partito, non sono ad ogni modo da considerarsi floride, perchè essa risente sempre di quelle oltremodo sfavorevoli, nelle quali si è dibattuta negli anni scorsi.

La proprietà terriera, fortemente indebitata, non si trova per conseguenza in grado, nell'attuale momento, di sottostare a nuovi aggravi, se non vogliamo intralciare o magari completamente arrestare il progresso di quella, che è la base fondamentale della ricchezza nazionale.

Specialmente tale eventualità preoccuperebbe e rattristerebbe gli agricoltori, perchè sarebbe in contrasto al loro fermo proposito di dare, oggi più

che mai, tutta la loro attività per intensificare e disciplinare la produzione, onde raggiungere la autarchia economica voluta dal Duce e che, per essere messa in piena efficienza, richiede un largo uso di mezzi tecnici, attuabile solo quando esista un margine sufficiente di reddito per i proprietari terrieri, che non li esponga a doversi maggiormente indebitare.

Voglia l'onorevole Ministro tenere presente tale stato d'animo degli agricoltori e sopra tutto ricordare che un effettivo benessere dei lavoratori si può ottenere soltanto con un'agricoltura florida, con un'agricoltura in continuo progresso, come intendiamo debba essere quella del nostro Paese, la quale, con la Battaglia del grano, ha dato prova di potere conseguire ognora più splendide vittorie. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Relatore e al Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dare lettura di una interrogazione, con risposta scritta.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Al Ministro delle comunicazioni per conoscere se non creda opportuno ed urgente di meglio disciplinare l'uso dei motocicli nell'interno degli abitati rendendo esecutive anche per essi le precise disposizioni che prescrivono speciali silenziatori a tutti gli autoveicoli, in modo che una medesima disciplina regoli la circolazione degli automezzi nelle città e perchè la tanto elogiata zona del silenzio sia integralmente rispettata da tutti per il benessere generale.

BENNICELLI.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia.

Camerini, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli,

Catellani, Cattaneo Giovanni, Celesia, Centurione Scotto, Chimienti, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Colonna, Colosimo, Concini, Contarini, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, Le Marinis, De Michelis, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lucioli.

Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marracino, Mayer, Mazzoccolo, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mormino, Moseconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Orlando, Ovio.

Pende, Perris, Petrone, Piola Caselli Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salucci, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Schanzer, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Viola, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazioni all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1594):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1937

Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria (1643):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale (1645):

Senatori votanti	166
Favorevoli	158
Contrari	8

Il Senato approva.

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (1648):

Senatori votanti	166
Favorevoli	160
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana (1649):

Senatori votanti	166
Favorevoli	158
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1653):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola (1663):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino (1666):

Senatori votanti	166
Favorevoli	163
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina (1669):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari con sede in Roma (1670):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Vилasantina-Comeglians (1671):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (1672):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione

di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro (1673):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 (1674):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro (1690):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Leicht, Mazzocco, Felici, Facchinetti, Gualtieri a presentare alcune relazioni.

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti (1559). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'*Ara Pacis Augustae* (1658). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

MAZZOCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra (1678). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modifi-

cazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1706). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai (1647). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare, al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dell'articolo 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572-B). — (Modificato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, riguardante la istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel Comune di Aidone (1701). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, contenente disposizioni riguardanti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1697). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Leicht, Mazzocco, Felici, Facchinetti, Gualtieri della presentazione di queste relazioni che saranno stam-pate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (16866). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ricostituzione dei comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro (1506). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 (1642). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti

universitari (1650). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia Aeronautica (1654). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia il 1° dicembre 1935 (1675). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione (1676). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo «Volturno» in Napoli (1677). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana (1679). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera (1680). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore asse-

gnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37 (1681). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia (1682). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV (1683). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937-XV (1684). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV (1685). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1718). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,10).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

XCIIª SEDUTA

MARTEDÌ 18 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3014	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Ricostituzione dei comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro » (1506). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3019	
« Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 » (1642). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3019	
« Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari » (1650). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3020	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia Aeronautica » (1654). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3020	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia il 1º dicembre 1936 » (1675). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3020	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione » (1676). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3021	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo "Volturno" in Napoli » (1677). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3021	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di la-			
vori che interessano la difesa nazionale nonché agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana » (1679). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)			3021
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera » (1680). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)			3021
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37 » (1681). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)			3022
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia » (1682). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)			3022
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV » (1683). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)			3022
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1º gennaio 1937-XV » (1684). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)			3023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV » (1685). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)			3023
(Discussione):			
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1718). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)			3023
RICCI			3023
BROGLIA			3027

PITACCO	3028
BANELLI	3031
SECHI	3036
SANDICCHI	3037
(Presentazione)	3014
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1686). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	
LANTINI, <i>Ministro delle corporazioni</i>	3014
Relazioni:	
(Presentazione)	3039
Ringraziamenti	3014
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3038

La seduta è aperta alle ore 16.

DI DONATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: De Capitani D'Arzago per giorni 5; De Michelis per giorni 5; Fantoli per giorni 10; Majoni per giorni 10; Piaggio per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Miliani ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre Estinto:

« Eccellenza,

« Se l'amore per il nostro amatissimo Estinto non ci fa velo, noi abbiamo trovato nelle parole dette da V. E. al Senato sul conto di Giovanni Battista Miliani il vero e più completo ritratto che di Lui possa farsi.

« La sintetica quanto eloquente rievocazione della Sua anima e della Sua figura, con tutte le sue migliori caratteristiche, con riflessi di luce che danno risalto alla sua multiforme e sempre benefica attività, ci ha vivamente interessato e intimamente commosso, tanto da darci la sensazione di rivederlo vivo dinanzi a noi.

« Fra tante innumerevoli attestazioni di omaggio rese alla Sua memoria, la giusta comprensione e

l'alta considerazione di V. E. tengono il primato; e ne resterà in noi perenne il ricordo, pari a quello del nostro amatissimo Scomparso.

« Con profonda gratitudine e con deferentissimo ossequio.

« Di V. E. obbl.ma

« FAMIGLIA MILIANI ».

« Fabriano, 16 maggio 1937-XV ».

Elenco di disegni di legge comunicati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura di un elenco di disegni di legge comunicati alla Presidenza.

DI DONATO, *segretario*:

Dal Ministro dell'interno:

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, e del Comune di Caltagirone, in Provincia di Catania (1722).

Ricostituzione di sedici Comuni in Provincia di Cosenza (1723).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1686). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle corporazioni.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Onorevoli Senatori, i discorsi dei senatori Ricci e Di Frassineto, che hanno toccato argomenti sempre di attualità circa i contributi sindacali e assistenziali e l'organizzazione commerciale, giustificano queste mie dichiarazioni che non hanno ragione di sorpassare i limiti discreti della brevità.

Il panorama dell'attività ministeriale, e di quella corporativa che vi è collegata, è descritto con efficacia e chiarezza nella relazione del senatore Conti, che da qualche anno con simpatia e diligenza dedica la sua attenzione ai problemi sociali ed economici propri della società nazionale corporativa, che il Fascismo viene costruendo « secondo il gradualismo tempista che è caratteristico del Regime », come è stato ancora ieri l'altro ricordato dall'alto del Campidoglio.

Il Senato ha appreso dal comunicato riassuntivo dei lavori del Comitato Corporativo Centrale del 24 febbraio u. s. che la invocata semplificazione dei contributi, a vario titolo corrisposti dai datori di lavoro e dai lavoratori, è all'ordine del giorno. Una Commissione, composta dei rappresentanti di tutte le Confederazioni e dei Ministeri ed Enti che ne hanno competenza, è stata incaricata di presentare ad una prossima sessione dei lavori dello stesso Comitato Corporativo Centrale proposte definitive, intese a realizzare la unificazione e la semplificazione maggiore possibile delle procedure di accertamento e di riscossione dei contributi.

Il problema, come ogni altro del genere, non sarà suscettibile della soluzione radicalissima e paradossale di abolire ogni forma di ritenuta . . . ; ma è pur suscettibile di soluzioni che riusciranno di giovamento e perciò di gradimento ai contribuenti.

Intanto posso fin d'ora dichiarare che, per precisa disposizione del Duce, a decorrere dal prossimo anno 1938, la tessera sindacale dovrà essere ridotta alla quota unica e minima di lire 1, per togliere di mezzo, una volta per sempre, la gravanza di una ritenuta che, al momento di essere percepita, può sembrare pesante al contribuente e d'altro canto può, in vista del gettito globale, incitare le Organizzazioni a una azione propagandistica di tesseramento che contrasta, omai, con la compostezza delle Associazioni sindacali fasciste, sulle quali il riconoscimento di legge e la rappresentanza totalitaria delle categorie riverberano una autorità morale e politica che deriva i suoi lineamenti dalla stessa suprema autorità dello Stato.

Le Associazioni sindacali del nostro Regime non hanno bisogno di competere in gare partigiane con altre di diversa colorazione. Non devono compiere azione di lotta sociale e quindi non sentono il grave impegno di costituirsi fondi di guerra per scioperi ed elezioni. Il loro alto dovere, la loro missione perspicua e precipua è di perfezionare i servizi sindacali, di estendere le prestazioni assistenziali ai loro rappresentati ed aumentarne l'efficacia provvidenziale. Si tratta di prestazioni e assistenze numerose e di varia natura; economiche, fiscali, sociali, sanitarie, istruttive, educative, familiari.

La gran massa dei modesti — e non solo fra i lavoratori delle categorie superiori, degli specializzati e qualificati alle manovalanze, dai coloni e mezzadri ai braccianti, ma anche fra gli stessi datori di lavoro (piccoli industriali, artigiani, commercianti, venditori ambulanti, piccoli proprietari e coltivatori diretti) — ha bisogni molteplici e crescenti cui non è facile di corrispondere singolarmente.

Il Sindacato nazionale, investito di pubbliche responsabilità, liberato dalle amplificazioni demagogiche e settarie, realizza la sua attività in un complesso di funzioni concrete che recano una somma di positive utilità di cui si può forse, per effetto dell'abitudine, non apprezzare pienamente il beneficio, ma alle quali nessuno sa-

prebbe più rinunciare, essendo esso elemento indispensabile di un più alto tenore di vita e di effettiva maggiore partecipazione alla società civile, garanzia di aiuto in contingenze varie, che un tempo lasciavano agli umili il senso dell'isolamento e dell'abbandono.

Le Associazioni sindacali, oltre ai nuovi compiti loro assegnati in dipendenza della partecipazione alle Corporazioni, ai cui lavori debbono prepararsi predisponendo indagini e relazioni di carattere tecnico ed economico sulla rilevazione dei prezzi, sui salari, sulla ripartizione dei contingenti di importazione, sulle concessioni dei nuovi impianti e la vigilanza dei consorzi, sono spinte a sempre maggiori doveri nella assistenza verso i loro rappresentati.

Il Sindacato, infatti, vede ogni giorno crescere la folla che lo frequenta, distinta in due grandi categorie. Negli intervalli fra i turni di lavoro o nelle ore serali di libertà, sono i rappresentati che vi ricorrono per questioni di salari, di cottimi, di vertenze: nelle ore piene del giorno, sono le mogli, i figli, i familiari del lavoratore che vi ricorrono per informazioni della più varia natura, per consigli, per averne guida nel ricorrere agli uffici pubblici, nel rilascio di documenti, per facilitazioni scolastiche e via dicendo.

È questo un modo vasto e pieno di sentire e praticare la solidarietà di cui il Sindacato nostro — insisto sulla nostra originalità per marcarne la distinzione di fronte al Sindacato classista e politicante — è il protagonista attivo e fecondo.

È bene riconfermare che, nonostante la vasta espansione dei loro compiti, i mezzi finanziari delle Associazioni sindacali continuano ad essere quelli che furono loro consentiti con la legge 3 aprile 1926.

La finanza sindacale è principalmente poggiata sul sistema dei contributi sindacali obbligatori; il gettito dei contributi associativi, ossia facoltativi, che sono pur essi delimitati dalla autorizzazione ministeriale, è inevitabilmente instabile.

Ora, come è noto, la disciplina dei contributi obbligatori rimane — da quando fu instaurata nel febbraio 1927 — tuttora ancorata al principio della commisurazione del contributo al salario di una giornata di lavoro.

È così che le Associazioni sindacali hanno conseguito e conseguono i mezzi finanziari loro occorrenti nella misura allora stabilita, senza alcuna possibilità di incremento in rapporto ai crescenti bisogni, data la direttiva costante del Ministero di non consentire alcun aumento alla misura dei contributi.

Dell'importo di tali contributi, il 72 per cento va alle Confederazioni e Associazioni aderenti, il 10 per cento allo Stato, l'1 per cento al fondo di garanzia per l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, il 17 per cento a fondi assistenziali diversi in favore dei produttori italiani all'estero, dell'Opera Nazionale Dopolavoro, dell'Opera Maternità ed Infanzia, dell'Opera Nazionale Balilla,

del Patronato Nazionale e della Croce Rossa Italiana.

Il Ministero segue con vigile cura l'andamento della gestione economica delle Associazioni. Anzi, a rendere sempre più efficace la vigilanza, è stato istituito l'anno scorso un apposito Ufficio ispettivo presso la Direzione Generale delle Associazioni professionali.

In questo primo ciclo di attività dell'Ufficio ispettivo, non solo sono state controllate le gestioni centrali di tutte le Confederazioni, mediante ispezioni condotte da funzionari del Ministero, ma anche la massima parte (circa 720) di quelle delle Unioni e dei Sindacati provinciali ed interprovinciali e degli Enti assistenziali, mediante indagini compiute da ispettori ministeriali e dal personale addetto ai Circoli dell'Ispettorato corporativo.

Le ispezioni hanno dato particolarmente luogo all'esame di tutto il complesso funzionamento amministrativo e finanziario delle organizzazioni, con speciale riguardo alla materia dei contributi sindacali obbligatori e suppletivi ed alle erogazioni e giustificazioni delle spese.

Salvo alcune deficienze e rare infrazioni emerse presso talune Unioni e presso qualche Ente assistenziale, deficienze per le quali il Ministero è subito intervenuto, adottando, di concerto con i presidenti confederali, le opportune provvidenze, le ispezioni hanno potuto constatare il normale andamento delle Associazioni sindacali e il costante perfezionamento dei servizi contabili e amministrativi.

L'onorevole Di Frassineto ha voluto porre in rilievo alcuni inconvenienti, ai quali darebbe luogo, nel settore rurale, l'applicazione delle leggi di previdenza sociale, soffermandosi particolarmente sull'assicurazione infortuni, e per la tubercolosi dei mezzadri e coloni.

Per l'assicurazione infortuni egli ha rilevato il disagio nel quale vengono a trovarsi gli agricoltori, per il fatto che essi sono tenuti ad osservare due leggi protettive del lavoro agricolo: quella speciale del 1917 per gli infortuni agricoli, che copre tutti i rischi sorgenti nel normale lavoro dei campi, e quella del 1904 per gli infortuni nelle attività industriali e commerciali, che tutela soltanto i rischi che si manifestano con caratteristiche a tipo industriale, specialmente per l'uso delle macchine agricole.

Questa legge, che per la sua struttura e per le sue necessità di carattere tecnico deve richiedere una certa attiva collaborazione ai datori di lavoro agricoli, è la più anziana, per cui le formalità da essa stabilite a carico dei datori di lavoro sono perfettamente ad essi note, e sono state, anzi, notevolmente semplificate dalla riforma del 1935, entrata in vigore, con decorrenza dal 1º aprile.

In occasione di tale riforma fu già sostenuta la opportunità di unificare le due gestioni. Ma un attento e ponderato esame della questione non poté condurre che al mantenimento dello *statu quo* in considerazione che il rimedio sarebbe stato

peggiore del male, perchè si sarebbero costretti tali Enti a provvedersi, con notevole maggiore spesa, di una duplice attrezzatura tecnica, necessaria per l'applicazione di due distinte e non conformi assicurazioni, senza tuttavia sgravare i datori di lavoro di quelle formalità che il più grave e complesso rischio a carattere industriale necessariamente impone.

Fu perciò deciso di rinviare la risoluzione del problema al momento della riforma della legge agricola, cioè a quando — ed io spero fra non molto di iniziarne lo studio — una più logica coordinazione sistematica tra le due assicurazioni potrà rendere possibile l'attuazione nell'ambiente rurale di più larghe ed effettive semplificazioni.

Per quanto riguarda l'assicurazione tubercolosi dei mezzadri e coloni, l'onorevole Di Frassineto propone anzitutto che l'onere della denuncia dei componenti la famiglia colonica o mezzadrile sia spostato dai conduttori delle aziende agricole ai Comuni, i quali dovrebbero provvedere alla formazione di speciali elenchi anagrafici completi dei lavoratori agricoli, distinti nelle loro categorie.

Ma tali elenchi non sono ancora compilati, nè i Comuni, specie i rurali, sono anagraficamente attrezzati a compilarli, almeno per ora. Ciò posto, deve considerarsi che trattasi di una formalità non pesante, che deve adempirsi una volta all'anno; e comunque a me sembra — poichè il contributo assicurativo di 12 lire all'anno per ogni componente la famiglia colonica di età superiore ai 12 anni è per metà a carico del conduttore del fondo — che i datori di lavoro dovrebbero considerare tale formalità più come una garanzia per l'esatto pagamento delle proprie quote, che come un peso da scaricare su altro Ente.

Ha inoltre rilevato, su tale argomento, che difficilmente il titolare dell'azienda riesce a farsi rimborsare, in sede di resa dei conti, dal mezzadro o colono che sia debitore, la quota di contributo assicurativo che per legge è tenuto a versare per conto di esso all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. E suggerisce il rimedio che la quota di spettanza colonica sia versata all'Istituto assicuratore direttamente dal mezzadro o colono.

Il senatore Di Frassineto sa essere principio fondamentale e universalmente ammesso che il datore di lavoro è tenuto a versare anche la parte di contributo di spettanza del lavoratore. D'altra parte è facile vedere quali gravi inconvenienti turberebbero il regolare andamento della gestione assicurativa, tutte le volte che i versamenti delle due parti dell'unico contributo non fossero tempestivamente ed esattamente effettuati... il che avverrebbe di frequente quando due, in luogo di uno solo, fossero i versamenti.

Ecco perchè tutte le legislazioni considerano indispensabile l'unicità dell'obbligazione assicurativa, che per ovvie ragioni non può non essere effettuata dal conduttore dell'azienda. D'altronde si tratta di un contributo, come anche quello per la assicurazione Maternità a versamento annuale, e rife-

rito alla famiglia colonica, di non grande entità, per cui non difficile sarà ripeterne l'importo. I casi di evasione non possono essere molti.

Anche le modeste patriarcali aziende agrarie non avranno difficoltà, sin dal primo anno, di aggiornare le loro semplici scritturazioni a queste formalità, attraverso le quali pure si rinsalda la solidarietà fra il proprietario agricolo e i suoi collaboratori del patto colonico e mezzadrile.

Resta il problema generale: tutto quanto si potrà fare a proposito di semplificazione e unificazione dei vari contributi sarà fatto ed io mi auguro che la collaborazione delle organizzazioni sindacali, degli istituti sociali e dei Ministeri interessati giovi a predisporre per il prossimo anno un sistema di contributi più semplice e per ciò stesso meno costoso.

(Voci). Speriamo!

LANTINI, ministro delle corporazioni. Con l'aiuto di tutti ci si arriverà.

Il senatore Di Frassineto può attendere fiduciosamente i lavori della Commissione e le deliberazioni che, a suo tempo, il Comitato corporativo centrale prenderà. Egli può essere sicuro che, soprattutto verso l'agricoltura, la dovuta ponderatezza accompagnerà, come per il passato, l'estensione delle previdenze sociali e demografiche alle categorie rurali.

Nessuna affermazione di principio, nessuna pregiudiziale si oppone al concetto sostanziale espresso — salvo qualche considerazione particolare e di contorno — dal senatore Ricci circa la convenienza di lasciare che il commercio all'ingrosso continui ad adempiere alle sue funzioni specifiche, affrontandone i rischi relativi.

La direttiva superiore e generale in materia è quella tracciata dal Duce nel discorso del 23 marzo Anno XIV, alla seconda Assemblea nazionale delle Corporazioni: « Quanto all'attività commerciale bisogna distinguerne i due aspetti: quello esterno, che è diventato funzione diretta o indiretta dello Stato e quello interno, che — ottenuto l'autodisciplinamento delle categorie — non cambierà di molto la sua fisionomia. Il campo del commercio resta affidato all'attività individuale, o dei gruppi, o delle cooperative ».

Per ciò che si riferisce al commercio estero, la pratica di questi ultimi giorni ha dimostrato che l'intervento dello Stato si esplica nel contenere, controllare, disciplinare il movimento commerciale dal punto di vista valutario e dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti.

All'interno il commercio, operatore principale della circolazione e distribuzione delle merci, trova il campo aperto, salvo alcune limitazioni rese ovvie da situazioni particolari o di monopolio statale o di ammasso. Ma, nella stessa pratica distribuzione dei generi soggetti a monopolio e ad ammasso, le categorie commerciali non sono dimenticate, ed io credo anzi che, quanto più esse intenderanno la convenienza di alcune rettifiche ai metodi della mercatura, tanto più potranno essere attive opera-

trici all'interno e in alcuni rami all'estero degli stessi servizi di monopolio ed ammasso, quante volte esse dimostreranno di sapere e poter adempiere alle operazioni di scambio con economia di costi.

Non poche delle risposte alle considerazioni svolte dal senatore Ricci sono di competenza specifica del Sottosegretariato agli Scambi e alle Valute; ma sono certo che il camerata Guarneri presterà ad esse la maggiore attenzione convinto, come lo siamo tutti, che una disciplina del nostro commercio estero non può essere temporanea, ma deve, con mezzi e modi bene adatti, raggiungere una razionale e duratura efficienza.

Anche le associazioni sindacali devono adeguare le loro funzioni a questa nuova esperienza e, per la parte che gli spetta, il Ministero delle corporazioni le inciterà e stimolerà opportunamente, soprattutto là dove esse devono dare pronta pubblicità alle liste periodiche per la distribuzione delle licenze di importazione, in modo da rendere edotti gli interessati della imparzialità con cui le associazioni stesse sono chiamate ad adempiere agli incarichi delicati dallo Stato loro deferiti.

Ed aggiungerò ancora che per quanto riguarda l'inquadramento delle Confederazioni si sta procedendo ad una distinzione, se non ad una completa separazione, fra commercianti all'ingrosso e commercianti al minuto.

In realtà non v'è, e lo stesso onorevole senatore Ricci lo ha ammesso, da rammaricarsi di questo risorgere, in veste e con necessità e metodi moderni, del mercantilismo.

Si dicono fedeli alla libertà gli Stati ricchi che possono approfittare ed anche abusare della libertà di comprare e di vendere, possedendo essi le fonti del commercio internazionale, con i domini coloniali che danno le materie prime, controllando con la potenza dei trasporti marittimi i mercati internazionali di raccolta e distribuzione delle merci, infine avendo nelle mani le chiavi della intermediazione universale negli arbitraggi mercantili e bancari.

I popoli, che ricchi non sono, devono necessariamente chiedere allo Stato, nel risorto mercantilismo nazionale, difesa ed aiuto alla possibilità dei loro traffici, alla indipendenza della loro produzione, alla continuità del loro lavoro, alla certezza del loro pane.

Del resto, è facile persuaderci della verità, testè autorevolmente riaffermata, che le misure protettive e difensive delle economie nazionali non possono costringere e ridurre l'entità dei traffici internazionali.

Può essere questo un effetto momentaneo e passeggero, ma i bisogni economici sono incontenibili, e quindi essi danno luogo ad operazioni necessarie e conseguenti.

Tali misure possono, anzi, utilmente contribuire a ridurre ed a castigare la speculazione internazionale; quella che, a volte, gonfia artificiosamente la domanda di prodotti per secondare manovre

rialziste e, poi, altrettanto artificiosamente, costringe l'offerta o invade disordinatamente i mercati per deprimere i corsi, a scopo di sleale concorrenza, nella quale chi perde sono sempre i modesti che non hanno la forza di resistere e di opporre manovra a manovra.

Anche nel presentarci all'estero come venditori e compratori, meglio del tumultuoso schieramento di individualistiche offerte e domande a noi giovani — e ne stiamo imparando la salutare lezione — seguire la legge dell'ordine e della solidarietà, fondata sul rapporto incontrovertibile che collega l'interesse dei singoli a quello della Nazione intera. (*Approvazioni*).

Il favorevole andamento della congiuntura economica nazionale, già delineatosi da vari mesi, si è ulteriormente accentuato e consolidato negli ultimi tempi.

Questa nostra «ripresa» è soltanto in parte correlativa al moto ascensionale che da alcuni mesi si manifesta nel mercato mondiale: sotto vari aspetti, invece, essa ha caratteristiche proprie, connesse alla fisionomia della organizzazione economica nazionale ed agli indirizzi propri della politica corporativa.

Gli indici dell'attività produttiva sono in sensibile aumento anche nei rami interessanti il consumo della che producono civile e l'esportazione. Le elaborazioni statistiche mostrano che, nel primo trimestre dell'anno in corso, l'indice generale della produzione industriale ha presentato un incremento del 16 per cento, in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Vi hanno concorso non soltanto le industrie connesse alle fabbricazioni di guerra (metallurgia e meccanica 8 per cento), ma soprattutto le industrie che producono beni per la popolazione civile e per l'esportazione (ad esempio: industrie varie delle costruzioni 13 per cento; industria tessile 30 per cento).

Preme porre in rilievo l'andamento caratteristicamente favorevole dell'industria estrattiva: la creazione di appositi istituti parastatali, l'incremento delle ricerche, la ripresa dei lavori in miniere da anni e talora da secoli abbandonate, hanno concorso a determinare un forte aumento nella produzione.

Invero, il primo trimestre del 1937 segna un aumento, in confronto del corrispondente periodo del 1935, del 57,82 per cento.

L'interruzione dei nostri rapporti commerciali con l'estero, conseguente alle sanzioni, non ci ha impedito di riconquistare, a sanzioni felicemente cadute, i mercati stranieri, con risultati, in alcuni casi, di singolare importanza.

Le nostre esportazioni (escludendo quelle dirette al mercato coloniale, in quanto non produttivo di valute estere) hanno registrato un aumento del 198 per cento, in confronto dello stesso periodo dell'anno precedente (periodo sanzionista) e del 54 per cento in rapporto allo stesso periodo del-

l'anno 1935. Anche tenendo conto dell'aumento dei prezzi verificatosi nel corso di tale periodo, si può sicuramente affermare che il *quantum* delle nostre esportazioni è in sensibile e promettente ripresa.

Il commercio estero complessivo — Colonie e Impero compresi — segna, sempre per il primo trimestre 1937, le seguenti percentuali: il 121 per cento in più del 1936 ed il 68 per cento in più in confronto del 1935.

Al miglioramento ha giovato, in misura sensibile, l'allineamento della lira al nuovo rapporto aureo delle principali monete. Allineamento che, d'altra parte, non ha condotto — grazie alla energica e tempestiva azione del Partito ed allo spirito di disciplina delle categorie economiche responsabili a grave inasprimento nè del costo della vita, nè dei prezzi all'ingrosso; è giusto porre in rilievo che tali fenomeni hanno presentato in Italia aumenti meno sensibili non soltanto rispetto ai Paesi che hanno allineata, nell'autunno scorso, la loro moneta, ma anche rispetto a quelli che non hanno proceduto negli ultimi anni ad alcuna revisione della loro politica monetaria.

Così ad esempio, può essere interessante ricordare in proposito che, in confronto del settembre 1936 (data immediatamente precedente all'allineamento della lira), l'indice dei prezzi all'ingrosso è aumentato in Italia del 12 per cento, mentre per lo stesso periodo si registra in Francia, che ha allineato il suo franco, un aumento del 31 per cento e in Inghilterra un aumento del 16 per cento, senza manovre monetarie.

Gli indici citati, che si riferiscono ad una Nazione come la nostra uscita appena da una breve ma intensa guerra e da un assedio economico quasi universale, dimostrano che l'economia italiana viene assumendo lineamenti suoi propri. Il che non vuole significare l'assurdo dell'isolamento ma, più realisticamente e semplicemente, una sua propria unità produttiva.

Nel discorso alla III Assemblea delle Corporazioni, il Duce ha tracciato, con possente rilievo, le vie maestre per cui alla indipendenza economica, alla inconfondibile personalità della propria economia la Nazione perverrà, realizzando lo sviluppo di ogni possibile produzione a noi consentita dal sottosuolo, dalla terra, dal clima e soprattutto dal genio laborioso del nostro popolo.

E già il Comitato Corporativo Centrale è stato chiamato al lavoro sulle basi del piano regolatore disegnato ed impostato dal Capo.

Il segreto della complessa e poderosa battaglia che condurrà, anche qui, alle soglie luminose della vittoria, è quella virtù mussoliniana che una tradizionale incomprendenza ci negava, e che ogni giorno, invece, vigoreggia nelle opere e nella fede degli italiani dell'Era fascista: la volontà.

Energia spirituale che sostiene lungo il duro cammino, moltiplica le forze, supera gli ostacoli e domina gli eventi. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1937 al 30 giugno 1938, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale serico, di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107, è stabilito, per l'esercizio 1937-38, in lire 1.250.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostruzione dei comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro » (N. 1506). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione dei Comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo in Provincia di Pesaro ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1506.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I Comuni di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo, riuniti con Regio decreto 13 settembre 1928-VI, n. 2273, nell'unico Comune di San Lorenzo in Campo, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto anzidetto.

(Approvato).

Art. 2.

Il Prefetto di Pesaro, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 » (N. 1642). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1642.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936 fra l'Italia e il Brasile, addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti nel Protocollo di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari » (N. 1650). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato numero 1650.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I giovani che, in seguito a domanda, ottengono l'ammissione ai corsi preliminari, allievi ufficiali di complemento per studenti universitari sono senz'altro arruolati nel Regio esercito, qualora già non lo siano, purchè abbiano compiuto il 17° anno di età.

(Approvato).

Art. 2.

Con l'ammissione ai corsi predetti essi assumono l'obbligo di frequentarli e non potranno essere dimessi dai corsi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito e in seguito a determinazioni del Ministro per la guerra.

(Approvato).

Art. 3.

I giovani, come sopra obbligati a frequentare i corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, i quali si renderanno inadempienti alla frequenza dei corsi senza giustificato motivo, nella loro qualità di militari in congedo illimitato, incorreranno nelle sanzioni stabilite dall'articolo 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

(Approvato).

Art. 4.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare le norme esecutive per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia Aeronautica » (N. 1654). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia il 1° dicembre 1936 » (N. 1675). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 1° dicembre 1936 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 1° dicembre 1936:

a) Accordo commerciale;

b) Accordo di clearing;

c) Accordo speciale per il regolamento dei pagamenti arretrati.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1937

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione » (N. 1676). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo "Volturno" in Napoli » (N. 1677). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo "Volturno" in Napoli ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Discussioni, f. 405

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana » (N. 1679). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale, nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, riguardante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale, nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera » (N. 1680). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1937

legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37 » (N. 1681). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia » (N. 1682). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV » (N. 1683). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 10 dicembre 1936:

a) Trattato relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione del 31 ottobre 1925;

b) Accordo per estendere ai Possedimenti e Colonie italiane quello per il regolamento dei pagamenti del 26 settembre 1934;

c) Accordo per il regolamento dei pagamenti derivanti dai diritti d'autore per opere letterarie, scientifiche ed artistiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1937

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937-XV » (N. 1684). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937:

- a) Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali e Protocollo di firma;
- b) Accordo commerciale provvisorio e Protocollo di firma;
- c) Due scambi di Note.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV » (N. 1685). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV:

- a) Trattato di commercio e di navigazione con protocollo addizionale;
- b) Accordo commerciale;
- c) Accordo per i pagamenti con Protocollo addizionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV, al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1718). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1718.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli Colleghi, parlerò della Marina mercantile e dei porti.

La nostra flotta mercantile alla fine del 1936 era quasi uguale a quella della fine del 1935 e cioè 3.010.000 tonnellate di stazza contro 2.838.000. L'aumento è derivato dall'acquisto di navi usate, fatto durante l'impresa africana a prezzi abbastanza convenienti.

Se badiamo alla sua composizione, la marina di classe e mista per passeggeri, resta immutata su 970 mila tonnellate. La marina da carico libera di linea 195.000 tonnellate ha subito poche variazioni. Pure poche variazioni vi sono nelle navi-cisterna (306.000), e quasi nessuna nelle piccole navi per il cabotaggio (180.000) o per il traffico mediterraneo (352.000). L'aumento è stato tutto nei « tramps », che salgono a 1.007.000 tonnellate.

Ma gli anni passano e da parecchio tempo costruiamo troppo poco, dimodochè tutta la nostra

marina mercantile si avvia ad un'età venerabile. Abbiamo costruito appena 11.000 tonnellate nel 1936; circa 23.000 nel 1935 e così negli anni precedenti, mentre nel 1927 eravamo su 100.000 tonnellate.

In fatto di colossi della nostra marina, eccettuati gli ultimi due, il *Rex* ed il *Conte di Savoia*, la cui costruzione rimonta a circa 5 anni fa, gli altri risalgono ad oltre 10 anni, ma non sono più colossi data la grandezza delle più recenti costruzioni.

Da parecchi anni nella discussione sul bilancio si raccomanda la tempestiva ordinata rinnovazione del naviglio specialmente del naviglio di qualità.

Non è annessa al bilancio la situazione delle flotte sovvenzionate; e non si può dire per conseguenza quale sia stato l'uso fatto dei proventi delle sovvenzioni e a quale cifra siano salite. Essi avrebbero dovuto essere parzialmente dedicati all'ammortamento e al rinnovamento del naviglio; ma dai bilanci più o meno noti delle principali compagnie di navigazione, si vede invece che non si è provveduto. Sicchè bisogna provvedervi ora con nuove erogazioni e con nuovi sussidi da parte dello Stato.

La nostra marina ha una forte proporzione di vecchie navi (superiori a 25 anni); una proporzione quadrupla della marina inglese, tripla della norvegese, doppia della marina francese; sta peggio di noi soltanto la Grecia.

Si ritiene che nel quinquennio 1937-41 occorrerà costruire navi per circa 1.200.000 tonnellate, cioè 240.000 tonnellate all'anno; costruire, oppure comprare all'estero. Intanto gli acquisti all'estero sono diventati più difficili causa gli aumenti. Allora sarà sempre più necessario cercare di utilizzare col massimo criterio economico il nostro naviglio e bisognerà prepararci in tempo, ove occorra, anche a rinunciare a certe rotte che in valuta aurea non sono sufficientemente profittevoli. O piuttosto preparare il rinnovamento e far rifiorire l'industria delle costruzioni navali.

Era stato indetto un concorso per la nave da carico; io non ne conosco l'esito. Non so peraltro se questo sia il momento di darvi attuazione. Forse potrà ancora convenire l'acquisto di navi usate all'estero malgrado l'alto prezzo, tanto più che in tal caso il *tramp* trova subito da noleggiarsi in loco con carico per l'Italia; il che non avviene per la nave costruita qui.

Un'altra eventuale obiezione alla possibilità di sviluppare ora fortemente le costruzioni marittime è la questione del ferro, dei metalli. Io credo che potremo superarla. Certo, quando pensiamo agli sciupii di ferro che si sono fatti in tante costruzioni edilizie non necessarie, in grattacieli non necessari nè estetici, viene fatto di pensare che sarebbe stato meglio risparmiare quel ferro per utilizzarlo nelle costruzioni navali in questo momento tanto importanti.

Passiamo al movimento dei porti. Si tratta principalmente di esaminare fino a qual punto la

marina mercantile italiana sia in grado di provvedere ai bisogni del nostro commercio estero; i quali risultano appunto dal movimento dei porti.

Noi ricaviamo l'entità di questi bisogni dal movimento dei porti, scindendo naturalmente quello che è cabotaggio da quello che è traffico coll'estero. Vediamo così che dal 1934 al 1936, escluso il 1935, perchè è un anno, diciamo così, un po' gonfiato dai bisogni della preparazione e dell'esecuzione della guerra etiopica, il movimento con l'estero dei porti, per quanto riguarda gli arrivi, è sceso da 22 milioni di tonnellate a 15,5. Esso comprende anche il movimento di transito che tra entrata ed uscita si può valutare in circa 1 milione e mezzo di tonnellate e si esplica principalmente via Trieste (tonnellate 1.162.000). L'uscita è leggermente aumentata: da 2.867.000 è salita a 2.976.000 tonnellate. L'aumento è dovuto, come è noto, all'Africa Orientale. Se prescindiamo da questo movimento, che si può valutare in circa 800.000 tonnellate, c'è una diminuzione notevole anche nel traffico di uscita, cioè nelle esportazioni.

Per contro, si è mantenuto abbastanza bene il traffico con l'estero per ferrovia. Non dico che sia aumentato, ma è diminuito di poco. Da 5.600.000 tonnellate tra entrata ed uscita, siamo scesi a 4.900.000 tonnellate. Quindi c'è una differenza abbastanza piccola e quasi trascurabile.

Questo conferma quello che del resto già si sapeva e cioè che il nostro commercio con l'estero si svolge ora principalmente coi Paesi coi quali comunichiamo ferroviariamente, e che le nostre comunicazioni crescono relativamente più per ferrovia che per mare.

Il cabotaggio è cresciuto da 12 milioni a 17 milioni di tonnellate, il che significa che abbiamo trasportato circa 6 milioni di tonnellate nel 1934 e 8.500.000 tonnellate nel 1936.

La marina italiana è in grado di trasportare tutta la merce che ci occorre per le esportazioni? Non è necessario, come ho già spiegato altre volte, che essa la trasporti effettivamente. Basta che in caso di necessità sia in grado di farlo. Questo perchè i nostri armatori possono trovare convenienza in altre rotte fra terzi, ed in sostituzione verranno le navi estere nei nostri porti.

Questo succede sempre: la stessa Inghilterra, malgrado lo sviluppo della sua marina registra nei suoi porti un traffico di navi inglesi di appena 55 per cento. Nei nostri porti la partecipazione della bandiera italiana al traffico con l'estero è stata di 48 per cento in entrata e 46 per cento in uscita; queste cifre si riferiscono alle merci. Per i passeggeri le proporzioni sono molto migliori: le navi italiane hanno trasportato nei traffici con l'estero, sopra 419.000 passeggeri, ben 352.000, cioè circa 85 per cento.

È facile fare il calcolo che, se il traffico dei porti resta costante nella cifra del 1936, cioè su 18 milioni e mezzo di tonnellate, la nostra marina è largamente sufficiente per eseguire tutti i trasporti. Resta da vedere se il traffico rimarrà in questi

limiti e se per la sopravveniente vecchiezza delle navi, la marina rischi di non essere più in grado di mantenere la capacità di trasporto attuale. Quanto alla possibilità che il traffico dei porti cresca data la tendenza all'autosufficienza, dato il fatto che l'Italia è sempre più capace di produrre molte cose in casa sua, e dato ancora il crescente commercio ferroviario, io credo che il movimento dei porti non avrà forte aumento; naturalmente io mi riferisco al movimento con l'estero e non al cabotaggio.

In considerazione della bilancia dei pagamenti e, in ogni caso, per economia di tonneggio, che come dissi potrà essere più utilmente sfruttato in trasporti fra terzi, sarà interessante cercare di diminuire la quantità di merce che si importa, studiandoci di importare quella di maggior rendimento perchè è inutile pagare noli su ciò che non serve. Infatti se ad esempio importiamo merce eccessivamente umida, paghiamo il nolo anche sull'acqua; dobbiamo quindi cercare di trasportare merce in condizioni migliori. Nei combustibili e nei minerali, se importiamo merce a basso rendimento, sprechiamo il nolo sulla cenere.

Dove è possibile, bisogna ancora cercare di ridurre i bisogni. Farò un esempio in fatto di combustibili, accennando ad un problema che va acquistando una certa gravità. Intendo parlare di quelli per riscaldamento ed uso domestico cioè antracite e coke. Il loro consumo cresce enormemente per due motivi: per le costruzioni nuove, che si fanno tutte munite di impianti per riscaldamento; e per l'abitudine, la necessità, la moda di scaldarci sempre di più. La quantità di antracite e coke adoperata per riscaldamento è circa due milioni di tonnellate, annue. A due sterline per tonnellata sono quattro milioni di sterline, vale a dire 360 milioni di lire italiane che vanno all'estero. Ma quel che impensierisce di più è l'accrecimento continuo. Calcoliamo che ogni metro cubo di edificio richiede per riscaldamento quattro chilogrammi, cosicchè una casa semplice, 20 per 20 per 20, cioè 8.000 metri cubi, richiede 32 tonnellate all'anno. Calcolando su 3.000 edifici di queste proporzioni medie abbiamo un accrescimento del consumo del combustibile di circa 100.000 tonnellate all'anno per le nuove costruzioni. Inoltre vi è l'abitudine di riscaldarci sempre più il che porta ad un altro aumento, forse altrettanto.

Il problema è grave perchè il prezzo del combustibile sale. Ad esempio il prezzo dell'antracite che al principio del 1935 era 145 lire, adesso è 251 lire franco nei porti; cui occorre aggiungere il trasporto ferroviario, la consegna a domicilio e il maneggio fino al focolare e tutta la perdita per lo sfrido. Non è dunque possibile adoperare su scala maggiore a questo fine l'energia elettrica?

Io credo che si deve studiare la questione. In certe città dove l'inverno è più rigoroso e il freddo continuo, sicchè occorre scaldarsi tutto il giorno, è forse difficile ricorrere permanentemente alla energia elettrica, ciò lo si comprende bene. Ma nelle

città del litorale, come Roma, Napoli, Genova, e così via, nella bassa Italia e nell'Italia centrale, dove il riscaldamento non occorre continuamente, io credo dovrebbe esser possibile di ricorrere alla forza elettrica. Prendiamo per esempio gli edifici scolastici. Si sono fatti impianti di riscaldamento a carbone che si sfruttano per pochi giorni dell'anno ed, ogni giorno, in poche ore. Se invece si fosse ricorso al riscaldamento elettrico (non centrale, ma autonomo, cioè ogni sala indipendente) questo avrebbe portato un consumo soltanto nelle ore in cui vi è la scuola, e nelle sole giornate fredde. E si avrebbe avuto una notevole economia negli impianti anche per il minor ferro adoperato.

PRESIDENTE. A proposito di ciò che lei dice, onorevole senatore Ricci, desidero ricordarle che dall'anno scorso le sale del Senato sono appunto riscaldate elettricamente.

RICCI. È ciò che mi proponevo di osservare. L'esempio dovrebbe trovare imitatori.

Torniamo ora al traffico portuario. La contrazione si riscontra a un dipresso nella medesima proporzione in tutti i porti. Vi sono però differenze quale un po' più, quali un po' meno.

Tra quelli più danneggiati vi è Genova. Il suo traffico che nel 1928 aveva raggiunto complessivamente 8.200.000 tonnellate di merce, nel 1936 è arrivato appena a 5.800.000 tonnellate. È naturale; una città dedita ai traffici con l'estero risente gravemente della situazione attuale. Quando il commercio con l'estero si svolge in prevalenza sulle ferrovie, si capisce che il porto di Genova, come qualunque altro porto, ne è pregiudicato. La situazione delle classi commerciali ed industriali a Genova è in questi anni peggiorata. Citerò alcune cifre: il numero degli iscritti alla imposta del Consiglio dell'economia da 41.964 del 1929 è scesa a 38.486 nel 1936 e l'imponibile da 666 milioni è sceso a 430 milioni. La disoccupazione risulta alla fine del 1936 di 18.100 mentre era l'anno scorso, alla stessa epoca, di 17.750.

L'unico ramo dove ora gli affari prosperano è il ramo armatoriale. Quanto durerà questo periodo di aumento di lavoro e di noli non sappiamo; ad ogni modo riguarda un numero limitato di persone. E l'armamento non è più una specialità dei soli liguri. Allora si è pensato al modo di stimolare la ripresa dei traffici sia progettando di far sorgere in porto una zona franca industriale per piccole trasformazioni e manipolazioni ausiliarie dell'esportazione, sia instaurando nei dintorni una zona industriale favorita dagli stessi vantaggi fiscali accordati ad altre città: Venezia, Livorno, Napoli, ecc.; sia finalmente invocando (conforme al decreto-legge del dicembre 1927) l'istituzione del porto franco concepito nel senso di un emporio commerciale e di un commercio di transito.

Ho esposto queste tre soluzioni ora prospettate per la ripresa di Genova nell'ordine dell'importanza che io vi attribuisco. Questa mia opinione so che non è condivisa da tutti, attesochè v'è una tendenza a dare maggior peso al solo lato com-

merciale e cioè all'emporio ed al commercio di transito.

Il traffico d'un porto si sviluppa in relazione alle sue industrie ed attività locali, al suo entroterra nazionale, ed alla sua penetrazione all'estero. Genova ha un buon entroterra nazionale; e può e deve sviluppare maggiormente le sue industrie locali; ma ha poca penetrazione nell'entroterra estero; ed io credo che sotto quest'ultimo riguardo vi sia ben poca probabilità di progresso. Ogni tentativo è lodevole; ma qualora non fosse possibile realizzare le tre soluzioni prospettate e bisognasse rinunciare a qualcuna, io credo che il minor male, la minor pena sarebbe la rinuncia all'ultima. Non vorrei che correndo appresso a ciò che a mio modo di vedere è in gran parte illusorio, ci si impegnasse in forti spese, senza aver poi un effetto concreto; e si trascurassero o si abbandonassero all'altrui sfruttamento i mezzi veramente idonei a dare un risultato pratico.

Il transito e l'emporio si basa soprattutto sulla idea del traffico colla Svizzera.

Il transito colla Svizzera è un sogno, del quale io ho sentito parlare fin dai miei giovani anni. Forato il Gottardo, forato il Sempione, si sperava Genova diventasse il porto della Svizzera; fu illusione; non solo Genova non ne ebbe vantaggio ma al contrario sentì una più forte concorrenza per la merce che da quei valichi poté entrare in Italia.

Tale traffico — esclusi gli anni di guerra, in cui essendo i porti del nord bloccati o in disordine, la Svizzera era obbligata a far capo a Genova — si è aggirato sempre su circa 150.000 tonnellate di merce importate, quasi interamente grano, destinate soprattutto al canton Ticino, e di 30.000 tonnellate di imbarco; nel complesso circa 3 per cento del totale movimento del porto di Genova.

È bene esaminare il traffico estero della Svizzera. La Repubblica elvetica, coi suoi 4 milioni di abitanti, importa circa 7 milioni e mezzo di tonnellate di merci, quasi tutte materie prime. Una grandissima parte viene dai Paesi finitimi, specialmente carbone (tonnellate 3.200.000 compreso il coke). Il suo traffico d'oltremare è assai ristretto, minimo quello col Mediterraneo o attraverso il Mediterraneo; il resto viene quasi tutto dai porti del nord. Quanto alla esportazione, essa si aggira sulle 400 mila tonnellate ed è essenzialmente di qualità cui non gioverebbe il porto franco di Genova, mentre invece interessa un buon servizio di nolo, imbarco, trasporto.

A Genova, come ripeto, vengono 20 o 30.000 tonnellate di questa esportazione.

Se prendete una carta geografica della Svizzera, vedete che la sua parte industriale dove i traffici sono più intensi è situata a nord di Lucerna: Zurigo, Basilea ecc., ed è quindi più vicina al porto di Basilea cioè per il Reno ai porti del nord. Non bisogna dimenticare il porto di Basilea che la Svizzera ha attrezzato e sviluppa con lavoro costante e continuo. Infatti questo porto che nel 1926 aveva un movimento di 300.000 tonnellate,

nel 1936 è arrivato a otto volte tanto, cioè 2.300.000 tonnellate.

Si sta sistemando il Reno per metterlo in condizioni di sempre migliore navigabilità, a monte di Strasburgo, talchè i barconi invece di passare per il Canale di Kembs, possano continuare lungo il fiume ed arrivare a Basilea. Si prospetta di eseguire i lavori in tre anni e anzi si progetta di prolungare la via d'acqua fino al Lago di Costanza. Ma fermiamoci per ora a Basilea; la Svizzera intende dare un tale sviluppo alla sua navigazione e al suo porto, che si parla perfino (io credo per altro ciò sia esagerato) di penetrazione in Italia per tale via e per mezzo delle ferrovie svizzere.

Del resto basta riflettere che i Paesi coi quali la Svizzera ha il maggior traffico (le cui proporzioni quasi non variano, e sono ora fissate da *clearing*) sono la Germania, la Francia, il Belgio, l'Inghilterra, l'Italia, gli Stati Uniti d'America e l'Olanda. Aggiungiamo che le ambizioni marittime della Svizzera, sono tali che essa ha già costruito un suo piroscafo, il *Bernina*, che ha già fatto viaggi da Londra a Basilea.

La prospettiva di costituire emporii commerciali e sviluppare il traffico di rispedizione verso altri mercati, ad imitazione dei grandi porti del Nord di Europa, deve essere ben considerata. Anzi tutto il traffico di rispedizione per mare, nei porti del Nord è in declino. Non è esatto che Amburgo, che Rotterdam, che Anversa, ricevano grandi quantità di merci in deposito e le rispediscono poi all'estero per mare. È esatto invece che vi siano molte rispeditrici via terra nel loro *hinterland* estero. Le tendenze autarchiche di ogni Paese ed il moltiplicarsi delle linee di comunicazione, tolgono ai grandi porti quella funzione che avevano nel passato, di irradiazione marittima. Se risaliamo a secoli addietro, troviamo Rotterdam, Anversa, Amsterdam, troviamo Londra, troviamo Amburgo e i porti della lega anseatica che facevano grossi depositi di merci che poi rispeditivano per mare. Oggi invece le merci tendono ad andare direttamente dove interessa. Inoltre bisogna riflettere che la funzione di emporio commerciale deve essere sostenuta da un fortissimo movimento verso il proprio naturale entroterra. Se non v'è un entroterra nazionale che offra possibilità di collocamento della merce depositata qualora, i mercati esteri non l'assorbissero, che in altri termini faciliti la rotazione dei depositi, la funzione d'emporio non è possibile. Ora bisogna guardare in faccia la realtà: i porti del Nord han dietro di sé vaste popolazioni ad alto consumo, che essi possono servire per mezzo di vie fluviali in concorrenza con ferrovie a tariffe ridotte. L'entroterra di Amburgo è costituito nella sola Germania nord-orientale da circa 40 milioni di abitanti, e più l'Europa centrale. Rotterdam ne ha quasi altrettanti, cioè l'Olanda e parte della Germania. Anversa ha il Belgio, parte della Svizzera ecc. Genova serve (insieme con Savona) solo l'Alta Italia occidentale, cioè circa 8 milioni di abitanti: il resto

dell'Italia è servito da numerosi altri porti sparsi per tutto il litorale. Ma Amburgo è quasi il solo porto della Germania nel Mare del Nord, come Marsiglia è il solo porto della Francia nel Mediterraneo. La conformazione dell'Italia non concede a Genova una analoga posizione di privilegio.

Invece quello che è suscettibile di un grande sviluppo, ed è un'idea ottima l'avervi pensato, è la piccola industria di trasformazione, da attuarsi nel porto franco per servire l'esportazione; piccola industria, manipolazione della merce, imballaggio, miscela oppure preparazione in scatole, ecc. Questa attività è già in corso a Genova, nella darsena, ma quella è troppo piccola località (appena 34.000 metri quadrati) e sarebbe una buonissima cosa se trovasse possibilità di largo sviluppo nel nuovo porto genovese. Altra parte che dovrebbe svilupparsi per ragioni di giustizia, è la zona industriale con i vantaggi fiscali; sono almeno otto o dieci anni che a Genova non sorgono stabilimenti industriali nuovi; essi sono tutti assorbiti da altre località dove sono attirati da vantaggi fiscali (esonero ricchezza mobile, esonero tasse scambi, sistemi tariffari nei trasporti). Ora ragioni di giustizia, vorrebbero che questi vantaggi fossero estesi anche a Genova, e non si limitassero a Venezia, Livorno, Trieste, Napoli ecc.

Questo ho voluto dire nell'interesse della mia città, perchè, ripeto, correr dietro a qualche cosa che è irraggiungibile può essere non solo pericoloso ma anche dannoso all'interesse generale del Paese. Se vi sono obiettivi più importanti e più pratici, ad essi dobbiamo dare la precedenza; e, avanti ogni altro, dobbiamo insistervi.

Quanto alla questione più generale ed assorbente del miglioramento della nostra marina mercantile e del traffico marittimo, essa, onorevole Ministro, è questione molto seria e grave dove occorre procedere tempestivamente con gradualità, con assiduità e non a scatti. (*Applausi*).

BROGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROGLIA. Onorevoli Colleghi. Ho chiesto la parola senza alcuna intenzione di penetrare nelle cifre del bilancio o di lodare l'andamento degli importanti servizi inerenti alle comunicazioni.

Il bilancio del complesso Dicastero assai lusinghiero in virtù dell'opera appassionata e fattiva dell'onorevole Ministro e dei valorosi suoi collaboratori, conferma le previsioni fatte a suo tempo dal Ministro di allora, S. E. Costanzo Ciano, permettendo un più largo respiro e sollievo al Ministro delle finanze.

I servizi non potrebbero procedere con maggiore regolarità e rapidità.

Fare ancora delle lodi al Ministro delle comunicazioni, dopo quelle giustamente tributategli dalla Camera dei Deputati e dall'onorevole Commissione di finanza del Senato, sarebbe cosa perfettamente inutile; in fatto di lodi l'onorevole Benni, si trova in uno stato di completa saturazione.

Ed allora mi si potrà chiedere la ragione che mi indusse a domandare la parola.

Rispondo subito.

Soddisfo un mio personale desiderio, quello cioè di mettere in particolare rilievo il lavoro diligente e coscienzioso di alcuni fedeli disciplinati e modesti collaboratori del buon andamento dei servizi e del bilancio.

Alludo alla Milizia ferroviaria. La Milizia ferroviaria che costituisce una delle più tipiche istituzioni rivoluzionarie fasciste, adempie i suoi delicati compiti con vera abnegazione.

I numerosi servizi ad essa affidati: vigilanza ai parchi ferroviari; scorta sui treni viaggiatori e treni merci; vigilanza agli scali, magazzini e officine; sorveglianza alle stazioni, alle linee, agli impianti ecc., costituiscono un complesso di attività di indiscutibile interesse sociale ed economico.

Gli stessi stranieri che viaggiano sui nostri treni, hanno spesso lodato la diligenza ed il garbo con cui i Militi ferroviari disimpegnano le loro funzioni.

La presenza dei Militi ferroviari dà al pubblico un senso di tranquillità e di sicurezza.

Lo stile dei viaggiatori, parlo della grande massa, è radicalmente cambiato, da diversi anni a questa parte.

Non si assiste più, come in altri tempi ormai fortunatamente lontani, ad abusi di ogni sorta: le vetture non vengono imbrattate dai pasti che i viaggiatori consumano ed i sedili non subiscono più le lordure di un tempo.

L'abuso di occupare con oggetti o valigie parecchi posti allo scopo di avere una posizione più comoda, è cessato; e del pari è cessato l'altro grave abuso di riempire completamente le reticelle delle vetture con numerose ingombranti valigie oltrepassanti le dimensioni ed il peso prescritti.

Tutto ora è disciplinato mercè la costante vigilanza della Milizia che tutto vede e reprime con garbo e fine educazione.

Si potrebbero al riguardo citare molti episodi, ma ciascuno di voi, onorevoli Colleghi, avrà rilevata ed ammirata l'opera dei bravi militi ferroviari sempre gentili nelle informazioni che vengono loro richieste, sempre vigili ed attenti nel dare cortese assistenza a chi ne ha bisogno.

Gli iscritti alla Milizia ferroviaria ammontano a circa 23.000, ma di essi soltanto 5.000 sono impegnati nel servizio continuativo.

Tutta la forza esistente può essere impiegata con un semplice preavviso di poche ore ed immediatamente utilizzata in tutti i servizi di ordine pubblico e di carattere politico.

La sua organizzazione permette precise e rapide segnalazioni al valoroso Comandante, il quale è costantemente al corrente dell'andamento del servizio con i rapporti che quotidianamente gli vengono trasmessi.

Circa il rendimento economico della Milizia, dev'essere segnalato, in modo particolare, cosa questa che passa inosservata, le prestazioni gratuite

volontarie di queste brave Camicie Nere che rinunciano a congedi ed a riposi, effettuando pattuglie notturne e servizi straordinari con ingente economia per il bilancio dello Stato.

Dai rilievi statistici che mi fu permesso di esaminare, le prestazioni gratuite volontarie dei Militi ferroviari fanno risparmiare all'Erario la cospicua somma di circa dieci milioni.

Le operazioni di polizia ordinaria ferroviaria politica tributaria, oltrepassarono nell'ultimo esercizio il numero di ottomila: il ricupero di addebiti abbandonati dall'Amministrazione ferroviaria ammontarono ad oltre 700 mila lire.

Assai significativa è la somma di lire 250 mila, pagata dall'Amministrazione a titolo di indennità per furti e manomissioni. L'esiguità di tale somma dimostra l'intensa sorveglianza che dai Militi viene esercitata.

Si pensi alla spaventosa cifra di milioni che veniva pagata prima dell'avvento del Fascismo!

Nel 1922, ad esempio, la somma pagata per tale titolo dall'Amministrazione ferroviaria fu di oltre 62 milioni.

Onorevoli Colleghi. Potrei citarvi ancora altre cifre assai significative che mi fu concesso di rilevare e che servirebbero a vieppiù dimostrare le grandi benemerienze della Milizia ferroviaria che raccoglie elementi di provata onestà, rettitudine, abnegazione e di passione fascista per il lavoro a cui è adibita.

Ma ritengo inutile dilungarmi perchè Voi, onorevoli Colleghi, al pari di me, avrete ammirato lo spirito fascista di questa caratteristica affermazione rivoluzionaria del Regime.

È bene che in questa Alta Assemblea sia particolarmente segnalata l'opera dei bravi Militi quale ambito premio della loro nobile incessante fatica: (Approvazioni).

PITACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITACCO. Onorevoli Senatori, ho chiesto la parola per soffermarmi brevemente sulle linee di navigazione sovvenzionate che più particolarmente si riferiscono al porto di Trieste ed alle sue Aziende marittime. Mi compiaccio di poter constatare che fra le quattro principali società, alle quali è commesso il nuovo importantissimo compito di svolgere, secondo le direttive unitarie del Duce, potenziata, snellita, specializzata l'attività del traffico marittimo con ogni parte del mondo ripartito per porti, per mari, per continenti si trova assieme coll'Italia, l'Adriatica, la Tirrenia, il Lloyd Triestino. Ne conserva esso il nome e parte del suo passato lavoro; altro ne aggiunge al di là dagli stretti, in ispecie quello per l'Africa Orientale, dove durante la nostra guerra valorosa e fortunata in Etiopia, il suo sforzo concorse con il 41 per cento della flotta e con 1.344.000 tonnellate di transito. Il Lloyd, di cui già Camillo di Cavour aveva presagita felice l'ascesa, celebrò non è guari un secolo di sua vita, prospera per industrie fatiche e per

fervore di provata italianità. La sua fu celebrazione degna di storia; non solo di quella nostra storia adriatica, per la quale la Società Lloydiana si è fusa e confusa nei palpiti coll'anima dei Giuliani e dei Dalmati, ma è storia della Nazione tutta, che per la parola del Ministro delle comunicazioni ne riconobbe l'intento nazionale precipuo, diffuso attraverso la favella dei suoi marinai fin dentro i grandi e i piccoli porti del vicino Levante.

Trieste, che per quasi tutto l'ultimo secolo fu il centro della regione, redenta dalla nostra grande guerra, seguì le fortune delle navi Lloydiane, costruite nei suoi arsenali, con l'orgoglio e la tenerezza di un padre per le proprie creature.

L'emporio che nei traffici marittimi trovò la sorgente più sicura dei suoi commerci e della sua prosperità, festeggiò l'anniversario secolare del Lloyd, ribattezzato triestino, come un trionfo dell'ardimento e della tenacia della sua gente.

Per uno strano, fatale ricorso di eventi, il centenario del Lloyd coincise con la nuova missione ad esso affidata, che però, per la contrazione dei servizi a cui tende, ne allontana la rotta già vittoriosa da quel Mediterraneo, che era stato il campo delle sue più belle e invidiate conquiste. E non è senza preoccupazione che vediamo perduto per il Lloyd proprio quel complesso di linee che erano state il maggior vanto della navigazione triestina, e le predilette delle sue cure, perchè per esse e con esse aveva traplantato il nome, la parlata, la bandiera nella Grecia, nell'Egitto, in Siria, nella Palestina, nella Turchia, nel Mar Nero, dove il nome di Trieste e del Lloyd divenne — ed è tutt'ora — preponderante, popolarissimo emblema di onestà, di serietà, di operosità grandemente apprezzato.

È preoccupazione comprensibile del resto in chi teme possa andare diminuita o perduta la dovizia di esperienza, di tradizioni, di relazioni, conseguita e tesoreggiata con perseveranza paziente nei lunghi diuturni contatti e teme che del cambiamento del nome e dei servizi approfittino i molti concorrenti dell'estero, pronti in agguato, per sostituirsi all'influenza ed al predominio che il notevole passato di tutto l'impianto Lloydiano acquisì al porto di Trieste e soprattutto all'Italia.

Già altre volte, Compagnie estere avevano tentato di soppiantare la nostra bandiera; ma non erano riuscite nè ad infrangere, nè a rallentare gli stretti legami che il Lloyd aveva saputo creare e conservare con tutta la numerosa e affezionata clientela mediterranea. È preoccupazione spiagabile in chi anche sotto il dominio straniero visse e lottò solo per affermare la potenza della propria Nazione ed è soddisfazione legittima ricordarlo. Tuttavia mi preme riconoscere che questo importante cumulo di interessi italiani, non andrà disperso, trasferito come è, a una Compagnia eminentemente adriatica, che da Venezia — assurta con Marghera a porto industriale, sempre più promettente — può far rivivere sui lidi di quel

mare vigilato da tanti astiosi sospetti, fasti memorie e glorie della grande Repubblica.

Ma occorre che la Società Adriatica, traendo tesoro del ricco retaggio di probità e rinomanza che le viene in eredità dal Lloyd Triestino, continui a fare dell'emporio di Trieste il capolinea del suo esercizio per il Levante.

Solo così si potrà giovare agli interessi della Società e dello Stato che la rigida concentrazione dei servizi marittimi e la netta divisione del lavoro, nei quattro settori, compi nell'intento di attuare una politica marittima controllata ed attiva. Ma se Trieste se ne è preoccupata, non se ne è doluta, per quel profondo senso di disciplina che la distingue e per il suo forte sentimento di solidarietà nazionale. Si dolse piuttosto di vedere ammainate le bandiere di due Società che erano nate e cresciute nel fervore della sua rinascita e che la città aveva seguito nell'avvicinarsi del loro vario destino con le più liete speranze: la Cosulich e la Libera Triestina.

La prima, da inizi modesti aveva raggiunto con le sue sedici grandi unità, di 169.307 tonnellate, importanza e notorietà. estesissime, e anche nel tempo della difficile crisi seppe richiamare sulle lussuose e celeri motonavi, varate prime nel mondo da cantieri triestini, il movimento turistico dall'America del Nord, dal Brasile, dall'Argentina verso il nostro meraviglioso Paese.

La Libera Triestina, con trenta navi di 188.500 tonnellate, aveva ripresa una vecchia iniziativa triestina con le sue linee del periplo africano oltre Suez ed oltre Gibilterra, con quelle dell'Africa Occidentale fino a Durban, e con la linea commerciale mensile per i porti di Massaua e Mogadiscio.

Il Duce nel suo così suggestivo entusiasmo si compiacque affermare che il nuovo compito di Trieste è compito imperiale. E la città, tutta lusingata dalla fiducia riposta nella sua coraggiosa intraprendenza, si accinge con ferocezza e con energica preparazione fascista ai nuovi doveri, che nel programma di sistemazione della marina mercantile sono consegnati alle sue navi ed ai suoi uomini al comando di Luigi Rizzo, degno successore dell'ammiraglio conte Dentice.

Ma è un dovere non facile, perchè il porto di Napoli, molto più vicino all'Africa Orientale, assorbe necessariamente la maggior parte del movimento passeggeri e non di esecuzione immediata, perchè dipende, oltre che dalla costruzione di nuove navi e dalla preparazione dei servizi, dallo sviluppo ampio e regolare dei traffici.

Comunque sarà opportuno conservare al Compartimento marittimo di Trieste i piroscafi e le motonavi attualmente iscrittivi, 138, di complessive 569.192 tonnellate e ciò anche per il fatto che Trieste resta sede centrale di armamento principale per il Lloyd e diventa sede succursale di armamento per l'Adriatica e per l'Italia. La conservazione al Compartimento, dove le navi sono già

iscritte, tutela molti interessi che riguardano l'arruolamento e i diritti del personale.

Le 59 navi del Lloyd che saranno qualitativamente rinnovate e rimodernate (avranno un tonnellaggio di circa 443.388 di stazza) sono destinate all'esercizio delle linee da passeggeri e da carico con l'Africa Orientale, con l'Asia e con l'Australia.

Per le comunicazioni con l'Africa Orientale vennero già adibite 26 navi, oltre al raddoppiamento delle linee del Grande espresso Italia-India-Estremo Oriente, che tocca due volte al mese, con quattro stupende unità, lo scalo di Massaua e quello francese di Gibuti. L'Africa, per la quale si allestiscono tutte queste linee e che le navi Lloydiane furono le prime a congiungere attraverso Trieste con l'Europa centro Orientale — ed io ricordo di averne sollecitato quasi trenta anni or sono una adeguata sovvenzione dal Governo di Vienna — l'Africa, che già trovava nell'emporio triestino, quale sbocco dei grandi distretti industriali ed agricoli danubiani, il capo linea di importanti servizi, diventerà certamente centro di notevole risveglio di traffici. Non dimentichiamo che la rapida e mirabilmente vittoriosa conquista dell'Impero ha aggiunto alla Patria un territorio sei volte più esteso dell'Italia, sprovvisto com'è di ogni strumento del vivere civile, ma destinato a vedere elevato il tenore di vita dei suoi abitanti per i provvedimenti accorgimenti del Governo, esso diventerà, grazie alle molte migliaia di chilometri di strade rotabili in costruzione ed allacciatisi alla rete delle nostre vecchie Colonie e per esse al mare, e grazie all'opera intensa di colonizzazione, diventerà certo un serbatoio inesauribile di materie prime ed un ricco mercato dei più diversi prodotti industriali.

Ma per quanto la coltivazione agricola delle terre fertili si possa sviluppare con rapido ritmo per le attitudini e la resistenza eccezionali dei coloni soldati, per quanto si proceda alacramente allo studio ed agli assaggi del sottosuolo per le ricerche minerarie, per quanto le migliorie apportate nell'arredamento dei nostri porti africani avvantaggino il movimento previsto, i limiti di tempo a queste previsioni non sono facilmente precisabili.

Certo un nuovo campo si apre all'attività commerciale e marittima della Nazione ed anche del porto di Trieste, nel quale il Regime nel giro di pochi anni ha saputo potenziarne l'attrezzatura, facendone un porto dei più razionali e moderni, pienamente preparato alla congiuntura insperata.

Più specialmente dopo il compimento del nuovo grande magazzino granaglie già in funzione, il quale consente di scaricare una nave di 6000 tonnellate e di convogliare il contenuto direttamente sul Sylos in una sola giornata e mezza di lavoro.

Opere queste grandiose, per le quali, come per tutto il benevolo benefico interessamento dimostrato sempre, Trieste esprime ancora una volta la sua profonda indelebile riconoscenza al Capo del Governo, e spera di potergliela rinnovare con

lo slancio di tutto il suo affetto in una tanto ambita ed attesa sua visita non lontana.

Il carattere dell'emporio triestino però, per la sua situazione geografica e per la sua preponderante consistenza economica, ha funzione precipua di *transito*.

Convieni accentuare che i traffici del transito attraverso Trieste e Fiume, incuneati nell'Eruopa Centro-Danubiana, entrati dopo l'annessione nel sistema nazionale ed ora grazie ad accordi recenti, pienamente affiancati, sono una particolarità propria dell'Alto Adriatico ed hanno notevole importanza per la Nazione.

Va ricordato come un competente conoscitore dei nostri traffici rilevava sul « Sole » che ogni tonnellata di merce in transito produce, per noli marittimi e ferroviari, per costi e profitti di semi-lavorazione, per assicurazioni, ecc. un ricavo, quasi *tutto in divise* di circa 200 lire italiane al netto delle spese.

Ed anche oggi, in cui approfittando delle difficoltà derivate ai traffici di transito dalle necessità dei *clearings*, dalle restrizioni valutarie, dai controlli diversi, i porti di Amburgo, di Gdynia, di Sussak, il Danubio e le ferrovie Transbaltiche sottraggono a Trieste ed a Fiume molto del loro lavoro — vi ha una diminuzione di oltre un milione di tonnellate rispetto al 1924 — si può calcolare ciò malgrado un introito per lo Stato, solo attraverso Trieste, di oltre 200 milioni di lire in divise.

Perchè è da notare che uno dei modi più ricercati per procurarsi divise dagli Stati esteri — e lo afferma anche l'onorevole relatore nella sua precisa e concisa esposizione — è precisamente il commercio di transito. Su di questo importantissimo fatto mi permetto di richiamare l'attenzione del Sottosegretariato alle valute ed al riguardo metto a cuore del Governo di sostituire agli Accordi c. d. di Monaco del 1928, che dovevano ripartire equamente fra il mare del Nord e l'Adriatico il traffico dei porti di Trieste e di Fiume, i nuovi Trattati, che però dovrebbero essere conclusi in modo da escludere le possibilità di troppo facili e dannose evasioni.

A questa funzione di porto di transito sarà da avere specialmente riguardo anche per quanto concerne l'applicazione della riordinata divisione del traffico marittimo per il porto ed il retroterra di Trieste e di Fiume.

Perchè solo con il commercio di transito si può accrescere il movimento da e per il porto di Trieste. Negli ultimi tempi, mentre lo scambio commerciale da Trieste per il Levante è stato di 433.976 tonnellate nel 1934 e quello delle Indie, la Cina ed il Giappone di 278.248 tonnellate, il traffico con l'Australia si aggirò intorno alla esigua cifra di appena 1.866 tonnellate, dovute a singoli viaggi saltuari per la mancanza di linee regolari tra Trieste e l'Oceania.

Una comunicazione regolare era invece attivata ogni 28 giorni da Genova con un totale lordo di 35.048 tonnellate.

Il continente australiano, che è in testa di tutta la produzione ovina mondiale, che ha il primato del rame, e dispone di una ricchezza mineraria fra le più larghe ed assortite — oro, argento, piombo, zinco, stagno, radio — con tesori non ancora appieno sfruttati, che ha una industria bene avviata ed in aumento costante, ha una popolazione di poco più di 6 milioni di abitanti, fra i quali solo circa 7 mila italiani.

Pur disponendo di un movimento di navi di oltre 5 milioni di tonnellate, ha avuto finora con il nostro Paese molte scarse relazioni di affari.

Occorrerà da parte del Lloyd Triestino molta iniziativa e lavoro di preparazione per avvicinare questo ricco continente, chiuso ancor ai traffici italiani.

Il 1935 ha segnato, secondo la relazione dell'Istituto Nazionale Fascista per gli scambi con l'estero, una ulteriore contrazione sia nelle esportazioni — specie della lana — sia nelle nostre vendite sui mercati australiani, le quali arrivano appena a un ottavo circa dei nostri acquisti colà.

Del resto questo movimento in discesa risulta anche dal bilancio della Compagnia del Canale di Suez per il 1936 nel quale è messo in rilievo come il traffico da e per l'Oceania sia diminuito di ben un milione e mezzo di tonnellate.

E poichè ho accennato al Canale di Suez, attraverso il quale devono passare tutte le linee assegnate al Lloyd triestino, consenta l'onorevole Senato che io mi indugi, pur brevemente, intorno a questo così vitale problema ed intorno alla Compagnia che il canale monopolizza.

Con la Convenzione del 5 gennaio 1856 la Compagnia universale del Canale di Suez ottenne la concessione per 99 anni, di costruire e di gestire il Canale fra il Mar Rosso ed il Mediterraneo, opera che fu inaugurata il 17 novembre 1869. Il capitale fu previsto in 200 milioni di franchi-oro e fu diviso in 400 mila azioni da 500 franchi.

Di queste 177.000, di proprietà del Kedivé Ismail di Egitto, vennero acquistate ad iniziativa di Disraeli dal Governo britannico — che si assicurò il possesso dell'Isola di Cipro che oggi sta trasformando in un grande aeroporto — e dopo averne combattuta l'idea ed ostacolata la costruzione finì col farvi un ottimo affare. Oltre ad avere su 32 membri, 10 nelle Assemblee (21 sono francesi ed uno olandese) e tre nel Consiglio, ha recuperato ad esuberanza la somma di 3.976.582 sterline sborsata per le azioni, con gli introiti dei dividendi i quali nel 1926 ammontarono a 950.000 sterline e a 1.550.000 nel 1927.

Trattasi come si vede di una gestione quanto mai redditizia; ciò risulta dal fatto che le azioni originali, pur ridotte nel 1924 da 500 a 250 franchi, sono quotate alla borsa di Parigi ad oltre 18.000 franchi. Gli introiti lordi della Compagnia furono nel 1934 di ben 856.410.000 di franchi e nel 1935 di 887.720.000 su 5.663 traversate per 31.750.802 tonnellate.

Ha contribuito, nell'ultimo tempo, ad accre-

scere questi introiti favolosi, la nostra bandiera. L'Italia è salita al secondo posto nel transito attraverso l'Istmo superando i sei milioni e mezzo di tonnellate, più del quinto del movimento globale, mentre per i passeggeri la proporzione è anche più schiacciante, essendo gli italiani 500.000 su 782.000 complessivi di tutte le nazionalità transitati nei due sensi.

I guadagni enormi di questo monopolio veramente aureo stanno per subire una riduzione.

Con il 1° aprile p. p. le tariffe sono state ridotte, ma le riduzioni non sembrano ancora bastevoli agli armatori britannici, che, a quanto risulterebbe, per conseguire ulteriori riduzioni, intendono adottare navi più veloci e combustibile più a buon mercato per riprendere con esse, come fa l'Australia per i trasporti del grano, il viaggio attorno al Capo di Buona Speranza, che il governo inglese sta ora fortificando, ad evitare per certe merci il più rapido ma assai più costoso Canale di Suez. Tutto ciò non può essere indifferente per il nostro Paese.

Il 17 novembre 1968 va a scadere la concessione, che non fu ancora rinnovata avendo il parlamento egiziano respinto nel 1909 la domanda presentata dalla Compagnia, alla quale premeva di allargare di 60 metri il canale; sembra opportuno, per quanto la scadenza non sia prossima, tenerne conto fin da ora, sia pure per la posizione prevalente dell'Italia nella nuova graduatoria nel traffico oltre l'Istmo e per la sua accresciuta contribuzione ai larghi proventi della concessionaria, sia per il carattere internazionale nello spirito e negli intendimenti della Società, come è concretato nello statuto del 1856, quello cioè di avvantaggiare il commercio dei popoli e di ridurre le gravezze dei noli marittimi. Perché con questo programma i promotori sotto la presidenza del simonista Barthèlèmy Prosper Enfantin crearono la Società degli studi per il taglio di Suez, la quale doveva essere non già una impresa di lucro, ma un ente destinato a favorire la diffusione della civiltà «rendendo più economiche e più rapide le comunicazioni tra i Paesi lontani» ed anche dai firmatari della Convenzione di Costantinopoli 29 ottobre 1888 che consacrava la neutralità del Canale, fu riconosciuto come un fondamento della vita economica mondiale.

L'Italia a questa impresa di così larga portata commerciale e di così essenziale beneficio per i suoi traffici mediterranei concorse, come è noto, con il progetto dell'ingegnere Luigi Negrelli, che fu anche eseguito e come è meno noto, con la fattiva partecipazione ed il contributo finanziario dei maggiori istituti triestini - Comune, Camera di commercio, Lloyd - e della Camera di commercio di Venezia, della città che del Canale fra il mar Rosso ed il Mediterraneo si era occupata nel suo Consiglio dei dieci fin dal 1504.

Le liti penali e civili intentate dagli eredi Negrelli e quelle degli enti citati, malgrado i loro valenti patrocinatori, fra i quali Raimondo Poincaré, che contestavano la validità del firmano di

concessione, chiedendo la quota loro spettante nella Commissione esecutiva, non condussero a risultati concreti, obbiettando gli avversari l'intervenuta prescrizione. La Società se è francese, perchè la sede della direzione è a Parigi, è però egiziana, poichè Ismailia è il campo della sua attività e come Società egiziana è regolata dalle leggi e dagli usi del Paese e sottoposta alla competenza di quei tribunali misti.

Non è forse da escludere che nella rinnovazione della concessione, che potrebbe essere domandata fra non molto, o nelle Convenzioni che ancora non sono state definite a Montreux fra noi e l'Egitto, data la conseguita sua sovranità, non possano non influire le mutate condizioni politiche, il vasto Impero Coloniale Africano, e la larga risonanza della grandezza dell'Italia nuova e non sieno prese in qualche considerazione dal Governo concedente nell'esercizio della sua sovranità di fronte a situazioni finanziarie di privilegio, proposte di giustizia equilibratrice e l'accresciuta collaborazione nostra mediterranea.

Non azzardo proposte: mi limito a un augurio ed ho finito. Possa il Canale di Suez che ingiganti l'importanza del grande Lago Latino, nell'equilibrio del mondo, diventare finalmente porta di libertà, non barriera che ostacoli la sicurezza e la prosperità dei popoli e possa l'Italia, dal Mediterraneo, verso il quale è tutta protesa, raggiungere, mercè la intrepida riordinata marina, le infallibili sue nuove fortune. (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

BANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BANELLI. Onorevoli Senatori, dopo i discorsi che sono stati fatti oggi al Senato, sui problemi particolarmente attinenti alla marina mercantile e, in modo più particolare, dopo quanto ha detto il senatore Pitacco riguardo al problema del traffico che interessa la mia città, io mi limiterò a fare un breve ragionamento in materia, traendo lo spunto da quei dati che il relatore, senatore De Vito, con tanta precisione, e con forma così sintetica ma effettivamente spaziente in tutto quello che è il panorama della nostra marina mercantile, ci ha fornito.

Non posso però, quale marinaio io stesso, non solo per un legittimo orgoglio di casta ma anche per un doveroso riconoscimento, non ricordare, qui al Senato, quanto grande e quanto mirabile sia stato lo sforzo della nostra marina mercantile, incominciando dalle capitanerie di porto, dagli arsenali, da chi lavora negli uffici periferici ed in quelli centrali per arrivare infine agli stati maggiori di bordo ed agli equipaggi, in quella che è stata la nostra rapida spedizione e travolgente guerra in Africa Orientale.

Questo ho voluto ricordare, anche perchè, due anni or sono, quando ebbi l'onore di parlare per la prima volta della marina mercantile, fra la simpatica attenzione del Senato, avevo già messo in rilievo quali fossero le doti del nostro marinaio

e quale la sua capacità nell'affrontare i disagi della navigazione con quella tradizionale disciplina propria alla gente di mare, resa da noi veramente non comune dal clima fascista.

Pensate, onorevoli Senatori, che dal febbraio del 1935 fino alla conclusione dell'impresa africana, con un piccolo incremento portato al nostro tonnellaggio mediante un tempestivo acquisto all'estero, fatto ancora in buone condizioni di mercato, di sole 140.000 tonnellate di navi, la nostra marina mercantile ha provveduto al trasporto di ben 800.000 uomini, tra soldati equipaggiati ed operai, tra l'Italia e la Libia, l'Eritrea e la Somalia, operando in condizioni portuali rese difficili dalla mancanza delle banchine, dalla inospitalità delle coste nelle rade aperte e dall'avversità del clima, specie nel Mar Rosso, clima che talvolta riesce non solo insopportabile, ma addirittura micidiale, ove le navi non siano adeguatamente attrezzate di tende, frigoriferi, macchine refrigeranti, abbondante circolazione d'acqua ecc., e sulla quale necessità e possibilità di attrezzatura non è il caso di intrattenere ora il Senato.

Se ci riferiamo ai dati circa il costo della nostra impresa africana, che in cifra assoluta e con opportune comparazioni, rispetto al costo di precedenti spedizioni, ci ha fornito l'anno scorso il collega Felici, si può affermare che la spesa da noi sostenuta per tale gloriosa impresa fu relativamente esigua. Ciò si deve in gran parte a quanto ha potuto fare la marina mercantile, o meglio a quanto abbiamo potuto fare operando in modo assolutamente indipendente dall'estero e senza permettere ad altrui di lucrare ai nostri danni, mentre eravamo impegnati in questo fatto di così alta importanza nazionale. L'esempio dato, infine, di sottomissione spontanea agli ordini nella esecuzione dei compiti da parte degli armatori, dei cantieri, delle maestranze e degli equipaggi, è stato veramente grande e totalitario, per cui il Senato, valutando tutto il merito dimostrato anche in questa contingenza dalla nostra marina mercantile, le tributa il suo più vivo ringraziamento. (*Applausi*).

Nel mio precedente discorso, quando, io almeno, profano tra i profani, nulla ancora conoscevo circa una eventuale nostra impresa africana, dopo avere messo in rilievo le caratteristiche fondamentali dei nostri servizi marittimi sovvenzionati e quello delle navi adibite ad essi, dicevo senz'altro che in gran parte il tonnellaggio misto dei servizi postali di passeggeri e di merci, nel periodo fascista che andava dal 1925 (inizio dei servizi sovvenzionati, stabiliti in base alle nuove convenzioni) fino al 1934, aveva avuto per le comunicazioni con le Isole e con le Colonie una soddisfacente sistemazione, così come pure in detto periodo di tempo avevamo provveduto per il tonnellaggio delle nostre grandi linee transatlantiche. E mentre mettevo in giusto rilievo il grande sforzo che all'uopo avevamo compiuto, mercè l'indirizzo e le provvidenze del nostro Governo, rilevavo invece che scarso per rendimento

economico e per velocità, o comunque non appropriato, era il tonnellaggio che ancora impiegavano nella maggior parte dei casi per le altre comunicazioni, oltre gli Stretti, e, rispettivamente, quello che impiegavano nel bacino orientale del Mediterraneo.

Mettevo infine in rilievo l'importanza della marina libera da carico e, contro le tendenze della industria delle costruzioni navali, invocavo disponibilità di valuta per gli armatori che in quel momento si orientavano verso il mercato estero per l'acquisto di tonnellaggio di seconda mano, allora conveniente per prezzo.

Sono ora lieto di rilevare che da una recente dichiarazione dell'onorevole Ministro delle comunicazioni alla Camera e dalla relazione dell'onorevole De Vito, risulta che un programma elaborato dalla « Finmare », Società che disciplina le quattro grandi compagnie di navigazione neo-costituite, contempla la costruzione di 240.000 tonnellate di navi da linea con un fabbisogno finanziario di circa 900 milioni di lire, ivi compreso l'ammodernamento di due dei nostri grandi transatlantici. Questo tonnellaggio, da allestire entro cinque anni, dovrà precipuamente servire alle esigenze della Società « Italia » e del « Lloyd Triestino » per le linee oltre gli Stretti.

Credo che tale progetto, già vasto per lo sforzo finanziario che contempla, e per l'approvvigionamento dei materiali occorrenti, specie il ferro, nonchè per i contributi che dovrà pagare lo Stato in base alle vigenti disposizioni di legge, sia soddisfacente anche in relazione alle difficoltà del momento, per cui ben possiamo ringraziare il Ministro, di averci dato, da così alta sede, tali importanti assicurazioni, anche perchè, ripeto, per il tonnellaggio minore degli altri nostri servizi, per qualche tempo ancora, si può attendere la rinnovazione.

Non sono invece, onorevole Ministro, e Lei mi consenta di dirlo, altrettanto soddisfatto, quale marinaio che vede quello che può e quello che deve essere lo sviluppo nostro sul mare, per quanto ci è dato di conoscere circa la marina libera da carico. L'altra volta che parlai, in sede di marina mercantile, avevo detto e continuo ad affermarlo oggi, non temendo false interpretazioni al riguardo, neanche da parte dei miei colleghi di mare, che a me meno importava che l'Italia avesse una più grande od una più piccola marina mercantile, poichè ciò che per me più conta è che l'Italia abbia una marina mercantile economicamente efficiente.

E se per quanto riguarda la marina da carico, come gli armatori liberi chiedevano e come io invocavo nel 1934 ed al principio del 1935, si fosse accordata la valuta per l'acquisto di navi, usate all'estero, con l'incremento del tonnellaggio che ne sarebbe derivato per la nostra bandiera avremmo potuto non solo economizzare in esportazione aurea, per noli successivamente pagati, e che ancor oggi paghiamo in misura più accentrata alle bandiere estere, ma avremmo potuto

anzi costituire delle riserve, tanto più cospicue in quanto più si è elevato il mercato dei trasporti marittimi, che continua a mantenersi alto.

Ma il clima che in quel momento regnava fra di noi, più di tutto per la pretesa dei grandi cantieri navali, che anche l'armatore libero si mettesse sulla via delle nuove costruzioni, ha impedito o per lo meno ha molto limitato gli acquisti all'estero di tonnello da carico usato, il mercato del quale era allora abbondante, per qualità e per prezzo, mentre nemmeno una nave venne commessa all'industria nazionale delle costruzioni navali, poichè il costo delle nuove costruzioni era già in ascesa, e, comunque, esso era finanziariamente ed economicamente inaccessibile per il piccolo e medio armamento.

Dal che risulta, come appunto dicevo due anni or sono, che l'ingegnere navale deve rivolgere la sua attenzione alla politica delle costruzioni navali senza invadere per ragione alcuna il campo armatoriale, ove altre prerogative occorrono che non quelle proprie alla industria delle costruzioni navali.

Ognuno attui, e si specializzi, nel proprio settore economico, dal che risulterà talvolta meno danno, ma, nella stragrande maggioranza dei casi, e nella continuità, il tornaconto della Nazione.

Neanche in oggi in cui i noli sono saliti ad un insolito livello si possono fare favorevoli previsioni per quello che sarà lo sviluppo della nostra Marina da carico nel più immediato avvenire.

Questo perchè all'aumentato fabbisogno di tonnello nel mondo fa riscontro scarsezza nel mercato delle navi di seconda mano ed aumento del loro prezzo, mentre, in modo più assoluto ancora, noi non possiamo fare assegnamento sulle nuove costruzioni, che sono salite a prezzi altissimi e che, comunque, sarebbero di tarda consegna, per cui, di fronte all'incertezza circa la durata della attuale favorevole congiuntura per il tonnello marittimo mercantile, vengono meno, o sono molto incerte e rischiose, le basi del calcolo di convenienza.

In tale situazione di fatto, e poichè la marina mercantile deve in ogni suo settore essere continuamente rinnovata onde con il tempo non trovarci con essa come si troverebbe una Nazione che non provvedesse al suo incremento demografico, io invoco, nel caso concreto, per la nostra marina mercantile da carico, una legge organica, fondamentale duratura, legge che la marina da carico italiana non ha mai avuto, neanche nell'anteguerra, e ciò abbenchè provvedimenti di carattere finanziario molto importanti, prima e dopo, si siano presi in determinati momenti a favore della stessa. Ora raccomandando che anche per la marina da carico noi si abbia al più presto una legge, che sia come una tavola basilare da potersi consultare per un lungo periodo di tempo, nella quale occorrerà tenere conto di tutti i valori variabili contemplabili per un provvedimento di lunga durata.

Una legge, cioè, che sia la spina dorsale di un programma per la ricostruzione della nostra marina da carico, più puntando verso la qualità ed il rendimento economico che non sulla quantità, la quale in particolari congiunture farà presto ad aumentare all'infuori di assistenze particolari.

Bene opportunamente ha ricordato poc'anzi il senatore Ricci che la politica di autarchia, cui ogni paese ovviamente tende, limita il volume dei traffici internazionali. Soggiungo al riguardo che avendo recentemente fatto un giro molto interessante in Italia, ho notato, con molto piacere, in tutto il territorio attraversato, una vera grande trasformazione agraria, in quanto ovunque si vedono magnifici campi coltivati a grano. Non dico che abbiamo già in tasca il raccolto, ma ad ogni modo le previsioni per quest'anno sono buone. (Commenti). In prosieguo di tempo confido che il raccolto italiano del grano s'aggraverà stabilmente su quella cifra di 80-85 milioni che sono necessari alla nostra popolazione.

Quindi per quanto concerne le nostre importazioni di grano, come anche per altri cereali, è da prevedersi che il nostro fabbisogno marittimo rimanga su per giù quello che era negli anni di produzione normale o tutt'al più varierà di poco.

Abbiamo pure un incremento nell'attività mineraria del Paese, per cui possiamo tra altro prevedere una importazione in meno negli anni venturi di circa un milione di tonnellate di carbone rispetto al precedente fabbisogno. Stiamo anche per arrivare all'autonomia per i carburanti, e l'ulteriore elettrificazione delle nostre ferrovie lascia prevedere una progressiva diminuzione di combustibili da importare da oltre mare.

Già sulla base di questi elementi è da prospettarci una minore necessità di tonnello esclusivamente da carico; e bisogna quindi che il nostro programma marittimo ne tenga conto e più si orienti verso la politica di vettori di trasporto per conto altrui, entro i limiti della nostra capacità e della reciprocità con altre bandiere.

Si è accennato oggi ancora al concorso che era stato bandito tre anni or sono dal Governo per la ricerca di un migliore tipo di nave da carico. Dissi due anni fa che ero favorevole a studi di questo genere, purchè il tipo di nave prescelto non diventasse in certo qual modo obbligatorio e non si privasse l'armatore della necessaria latitudine di scelta. Se consideriamo che una costruzione in serie torna assai più all'economia dei nostri cantieri e dovrà costare evidentemente di meno per l'armatore che non le costruzioni di tipi diversi, sarà bene orientarci verso tale indirizzo, con il quale, stabilite le caratteristiche principali della nave si procede più alacramente e con maggiore perfezionamento nella costruzione, poichè calcolazioni, disegni, scali, sestii, macchine ed arredamenti non reclamano nuovi studi, nuove spese e nuovo tempo, tutto venendo in tale modo ad essere semplificato, con risultati

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1937

sempre migliori, ad ogni effetto, ed anche per una maggiore capacità di acquisizione per commissioni da altre marine.

Pur non pensando alla guerra, anche perchè le guerre non si possono fare ad ogni pie' sospinto, ma dato che la guerra rientra nelle possibilità di questo mondo, è necessario che la marina mercantile, che in tempi normali fatica e talvolta stenta la sua vita, possa nel momento più opportuno partire, per rendere al Paese che la sostiene tutti i servizi e tutti i vantaggi di cui è capace o che altre congiunture possano presentare.

E, siccome in tali congiunture, ed in previsione di esse, non si può andare o non è conveniente comperare navi altrove, è necessario che l'industria nazionale si attrezzi, e si mantenga quanto possibile attrezzata, per poter fornire all'armatore ed al Paese il tonnelloccaggio occorrente nel più breve tempo possibile, per cui, anche per questo serio motivo si presenta la necessità di unificare per caratteristiche in singoli tipi la nave italiana, che il nostro Governo assisterà fin dal suo nascere e nell'esercizio della sua funzione economica.

L'I. R. I., che allo scopo ha costituito la Finmare con il capitale di 900 milioni di lire, ha portato a compimento il programma di fusione delle principali Società di navigazione sovvenzionate, con rapidità, entro i limiti di tempo stabiliti dal Capo del Governo.

Le quattro grandi compagnie, che dalla fusione sono derivate, per la gestione su base nazionale dei nostri più importanti e più grandi servizi marittimi, sono state messe in condizioni finanziarie e patrimoniali tali da far che esse possano effettivamente esplicare i loro compiti senza difficoltà e senza preoccupazioni.

È doveroso riconoscere che le Società hanno avuto un buon patrimonio navale a prezzo giusto, mentre ancora, dopo il loro riordinamento, ulteriori notevoli vantaggi sono ad esse derivati per l'incremento dei noli.

È da prevedere pertanto che queste quattro grandi Compagnie, con il denaro che per tale congiuntura incassano ed incasseranno più di quanto all'atto della loro costituzione era possibile preventivare, possano provvedere per il miglioramento del tonnelloccaggio dei rispettivi servizi non contemplato nel programma di rinnovamento accennato e riguardante l'« Italia » ed il « Lloyd Triestino ».

Il passaggio delle navi da una all'altra delle Società contemplate nel piano di fusione in esame è avvenuto in modo encomiabile, rapido e senza disguidi; così dicasi per le direzioni, come pure per il personale che, cosa questa delicatissima, è avvenuto senza determinare seri inconvenienti. Credo infine che nel settore commerciale, per il quale io nutro qualche apprensione, relativa alla capacità di acquisizione, di traffico e di nolo nei primi tempi delle nuove formazioni, non si sieno avvertite conseguenze rilevabili, sia per le dispo-

sizioni prese, come anche perchè la fusione ha coinciso con un momento mercantile favorevole.

Ad ogni modo, per quanto riguarda specialmente i nostri interessi nei traffici dell'Europa Centro Orientale, vorrei che un'azione più svelta potesse svolgersi nei principali centri di produzione di quel nostro interessante retroterra, onde tempestivamente fornire gli elementi per il computo del costo e di tempo dei nostri trasporti.

La legge con la quale venne costituita la « Finmare » e vennero raggruppate in quattro grandi Società le nove prime esistenti, ha trovato, come ho detto or ora, in sede di attuazione, rispondenza nazionale perfetta anche per quanto riguarda i porti Adriatici, i quali hanno anzi avuto i loro servizi migliorati. È da augurarsi specialmente per i porti adriatici ultimi annessi all'Italia, che le cose ora rimangano come sono. Dico questo poichè noi, come gli altri cittadini aventi obblighi verso lo Stato ed aventi quindi dei diritti, sposati allo Stato italiano ci sentiamo perfettamente tranquilli, certi come siamo che il nostro Stato, retto dal Governo Fascista, provvederà sempre alle nostre necessità. Quindi, mi raccomando, onorevole Ministro, che lo stato di cose ora costituito non venga modificato; e non solo per questo, ma anche perchè ricordo da quando ancora navigavo quanto risultava dai discorsi che si pronunciavano al Parlamento Italiano, e che io leggevo nei giornali che mi raggiungevano oltremare, per esempio, per quanto si verificava per le ferrovie nel movimento di flusso e riflusso tra l'esercizio statale e quello privato.

Ora sarebbe bene che tali movimenti, di andata e ritorno, non avvenissero in seguito per quella parte della marina mercantile che ci occupa in questo momento, in quanto non vorrei che nei momenti difficili il tonnelloccaggio passasse allo Stato od alle Aziende parastatali, e, quando tutto fosse un'altra volta a posto, ritornasse all'amministrazione privata, per poi ricominciare.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. La legge stessa stabilisce la statica per sei anni, la statica più assoluta.

BANELLI. Sì! sono sei anni, ma la vita di una nave e quella di una Società sono più lunghe.

Su questo argomento ho finito. Parlerò ora delle scuole nautiche, o meglio del prodotto di tali Istituti. Noi avevamo nell'immediato dopo guerra, o per lo meno da quando ho cominciato ad occuparmi come deputato della cosa pubblica, un eccesso di assolti nautici rispetto alla capacità di assorbimento della marina mercantile, per cui molti giovani preparati per la carriera marittima rimanevano praticamente senza possibilità di impiego. Quindi spreco di spese per gli Istituti nautici e delusione nei giovani che li avevano frequentati, nonchè per le famiglie che ne sostennero l'aggravio. Le cose sono state successivamente migliorate essendo stato trovato il modo di creare maggiore equilibrio tra numero di Istituti nautici, frequentazione di essi e fab-

bisogno della marina. In oggi la situazione è nuovamente mutata, facendo difetto la nostra marina mercantile di macchinisti, mentre abbondano i giovani ufficiali di coperta che non riescono a trovare imbarco. Ciò ritengo possa spiegarsi col fatto che per l'aumentato tonnello unitario delle singole navi vi è minore bisogno quantitativo di ufficiali di coperta, mentre con l'aumento della potenza motrice della nave aumenta il fabbisogno di macchinisti, più in rapporto geometrico che aritmetico, poichè all'aumento del tonnello unitario, di potenza e di lusso di una nave, corrispondono infinite altre esigenze che reclamano macchine, motori ausiliari ed i rispettivi conducenti.

Che cosa avviene per gli ufficiali di coperta? La nostra legislazione, sempre provvida, ha previsto che il giovane che compie gli studi nautici, e che vuole effettivamente dedicarsi alla navigazione, trovi immediato imbarco per fare il tirocinio pratico prescritto dalla legge, sulle navi delle nostre Società marittime sovvenzionate.

Invero il giovane allievo ufficiale vi si imbarca abbastanza facilmente e gode a bordo un trattamento intermedio tra quello del sottufficiale e dell'ufficiale, con alloggio e mensa separati dal resto dell'equipaggio, facendo il servizio di navigazione sul ponte di comando, a fianco dell'ufficiale, del quale diventa un vero e proprio ausiliario. Senonchè il giorno in cui il prescritto tirocinio di navigazione è effettuato, ed il giovane si presenta alla Capitaneria di porto per sostenere la prova pratica della sua capacità nautica, uscendone con la sua bella patente di capitano marittimo, le cose incominciano ad andar male, sia per mancanza di imbarco, sia per necessità di vita.

Come vi ovvia il giovane? Cercando imbarco quale marinaio! Ed ecco che subito questo giovane, in sull'affacciarsi alla vita, con tutte le prospettive di una carriera, incomincia col trovarsi in condizioni difficili, sotto vari aspetti. Prima di tutto perchè neanche il posto di marinaio è facile a trovare; poi perchè con tale imbarco retrocede moralmente e materialmente dall'alloggio e dalla mensa degli allievi all'alloggio ed alla mensa della ciurma ove si trova, tra altro, a disagio, perchè viene considerato usurpatore di un posto altrui; perchè riceve a bordo mansioni diverse; mentre ancora la recluta, dopo di lui uscita dalla scuola, ha il posto ed il trattamento che egli stesso aveva già goduti, prima del conseguimento della patente che gli conferisce il grado più alto di capitano marittimo.

Sopravviene poi la necessità di formarsi la propria famiglia, per cui appena gli si presenta l'occasione del meno ambito impiego a terra che gli dia la possibilità di vivere e di garantirsi l'avvenire nell'organico di qualche Società, ecco che questo giovane, preparato per la carriera marittima, la diserta definitivamente, convertendosi in un

corrispondente commerciale od in un impiegato contabile, non a tale scopo educato e che tutto al più potrà diventare ragioniere, se tempo, voglia e mezzi avrà per conseguire il diploma.

Vedrà l'onorevole Ministro, ciò che potrà essere fatto per i giovani che vengono a trovarsi in tale situazione, forse avviandoli verso l'aviazione per i servizi aerei civili, od in altro modo provvedendo.

Passando ai porti dirò, per le ragioni che ha sviluppato l'onorevole senato Ricci ed in base agli elementi che ci sono stati forniti dalla relazione De Vito, che nulla era logico attenderci, se non la diminuzione del movimento portuale registrata e che è dovuta a varie circostanze. Appunto per le ragioni fatte presenti non credo che si possa sperare in una grande prossima ripresa di questo movimento, sebbene il domani sia sempre nelle mani di Dio. Dobbiamo pensare, per quelle che sono e che saranno le conseguenze dell'autarchia economica nostra ed altrui che i traffici, salvo punte, determinate da fenomeni straordinari o artificiali, tenderanno a stabilizzarsi su quote più basse; quindi grandi illusioni per le attività portuali non si possono nutrire. Ad ogni modo, se contrariamente alle previsioni, vi sarà un maggiore movimento di merci di massa i nostri porti sono sufficientemente attrezzati per poterlo smaltire, e ben venga il momento!

Per quanto concerne i porti di Trieste e di Fiume vi è una sostanziale differenza nei confronti di quanto avviene per gli altri nostri porti, i quali hanno un retroterra proprio nazionale obbligato, mentre il retroterra di Trieste e di Fiume è un retroterra contrastato dallo sviluppo portuale e marittimo di altri paesi. Evidentemente, bisogna attuare in conformità a questa situazione di fatto. I porti di Trieste e di Fiume, anche ove, per inconcessa ipotesi, fossero rimasti all'Austria o fossero andati ad altro raggruppamento politico, non avrebbero potuto avere dopo la guerra mondiale la posizione preminente che avevano prima, inquantochè, in più ed in diverso di allora, ci sono altre marine che si sono affacciate nella competizione, per cui sempre Trieste e Fiume avrebbero perduto parte dei propri traffici. E se hanno perduto di più di quanto si poteva un tempo prevedere, questo lo si deve alla grande trasformazione politica avvenuta nel nostro retroterra geografico ed economico, la quale è andata oltre ogni previsione.

Ritengo che, in più di quanto già è stato fatto per rimediare a tale situazione, noi si debba in oggi ricercare nuove possibilità di acquisizione mercantile per Trieste e Fiume dando sempre più carattere ed attrezzatura a questi nostri due porti per i servizi di velocità.

Ed allora, si dovrebbe fare che anche le navi dei servizi regolari una volta empiti i fianchi di merci, e quando suoni l'ora stabilita dagli itinerari, vengano il più rapidamente possibile avviate verso i porti di destinazione, perchè vi arrivino con il vantaggio necessario rispetto alla concor-

renza di altre marine in luogo di perdere tempo a zigzagare nell'Adriatico.

Questo con riguardo ai porti di Trieste e di Fiume che, considerati un unico sistema con i porti di Venezia, Ancona, Bari e Brindisi, agli effetti della navigazione sarebbero più distinti, con quest'ultimo, dagli altri per qualità di traffico e vi si provvederebbe alternando le partenze od intensificandone la frequenza.

Concludendo, non senza raccomandare al cuore ed alla mente dell'onorevole Ministro quello che più particolarmente ho detto riguardo la marina da carico, ricordo che essa rappresenta una vera fonte di ricchezza per la Nazione, come nei cicli della storia dell'armamento, si è sempre verificato.

Ho cominciato la mia vita di marinaio con la nave da carico, la ho seguita dopo, e la seguo ancora, e vi ho parlato, onorevoli Senatori, con sincera convinzione, tratta dall'esperienza.

E se la marina da linea si presenta sotto certi aspetti anche politicamente più necessaria, come abbiamo visto recentemente nella campagna etiopica, la marina da carico ne è l'alleata, che la integra e che restituisce ad usura al Paese quello che ad essa più limitatamente si dà. Dico infine che il ciclo di depressione, incominciato nell'ottobre del 1929, col crollo di Wall Street, forse da per sé stesso non sarebbe stato così profondo e così lungo negli anni, se non vi avesse influito la politica speculatrice internazionale, per cui vedemmo perfino bruciati i prodotti piuttosto che venderli a prezzo meno remunerativo. Viviamo oggi in una situazione inversa, non so quanto spontanea o quanto artificialmente prodotta. Prima, per quasi cinque anni seguiti a Wall-Street, la nostra marina da carico ha languito, sofferto e si è assottigliata. Oggi, in fase di ripresa mercantile, che produce noli marittimi molto alti, dovuti in modo così precipuo alla politica degli armamenti, non possiamo provvedere all'aumento del nostro tonneggio da carico, mancando i mezzi e mancando più di tutto la fiducia circa le origini e la durata di questa congiuntura che ha fatto salire il mercato delle navi a livelli altissimi.

Penso al riguardo che la impresa etiopica, da noi sostenuta e portata a compimento in modo così meraviglioso e rapido, non poteva causare come fatto politico ed economico il movimento al rialzo cui assistiamo, se non perchè presa a pretesto per agitare gli animi. Onde la corsa verso gli armamenti ed i grandi rifornimenti delle materie prime e delle scorte che ansiosamente ricercano i Paesi ricchi, in previsione di chissà quali cataclismi, a tutto vantaggio dei soliti grandi cartelli e della speculazione internazionale, ora volta al gioco del ribasso, ora al gioco del rialzo, con pace delle popolazioni che ne pagano le spese.

Mentre noi, presi di mira dalla politica che ci ha avversato durante la spedizione etiopica, e che ci avversa tuttora, almeno per l'incidenza che il rialzo dei prezzi delle materie prime ha per la nostra economia, proprio noi, meno degli altri,

per scarsità di navi da carico, ricaviamo dalla congiuntura mercantile che l'indirizzo attuale produce, in confronto di quanto avremmo potuto fare con quel maggiore numero di navi che l'armatore privato italiano voleva acquistare in tempo, nel 1934-35, spintovi dalla convenienza del mercato e da quella sensibilità mercantile che altri è impossibile abbiano.

Una legge per la marina da carico, organica e duratura, è dunque la invocazione che ancora una volta in chiosa al mio dire io rivolgo al Governo, e mi auguro, onorevole Ministro, che domani, quando lei parlerà, ci porti assicurazioni al riguardo, magari vicino alle critiche che potrà rivolgermi per quanto altro ho detto di marina mercantile, di questo strumento cioè che consideriamo indispensabile per la nostra espansione. (*Vivissimi applausi e molte congratulazioni*).

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Soltanto quattro parole: due per raccomandare (dopo tutto quello che bene si è fatto per l'organizzazione dei grandi servizi di linea, con la istituzione delle quattro grandi Compagnie), che la visione dei grandi servizi non distolga troppo l'attenzione dalla marina da carico; questa è cosa del tutto diversa, come bene ha detto il collega Banelli, pur non potendo associarmi alla sua richiesta di una legge organica per la medesima, che non credo potrebbe recarle giovamento alcuno, ma merita anch'essa molta considerazione.

Una marina da carico di giusta consistenza sarà sempre necessaria all'Italia, perchè merci di massa da importare ce ne saranno sempre in misura molto notevole.

Vorrei raccomandare che per questa marina da carico giuochi sempre in pieno la libera iniziativa degli armatori, dei singoli armatori; vorrei che l'organizzazione fosse del tipo che dirò familiare, non vedrei affatto di buon occhio, ad esempio, la costituzione per essa di grandi aziende armatoriali che d'altronde in Italia non sono mai esistite, ed è stata grande fortuna.

Infatti mentre le grandi aziende armatoriali esercenti servizi di linea nei quali prevale il trasporto dei passeggeri sono andate anche da noi più o meno alla malora, le modeste aziende da carico hanno potuto resistere e vivere con aiuti infinitamente minori del pubblico Erario.

Una sola azienda da carico si distacca dal tipo che a me sembra il migliore, la Cooperativa Garibaldi: ma essa ha fisionomia speciale, ha una ragione politica e sociale di vita: nulla obbietto nei suoi riguardi, pur ritenendo utile che anch'essa non si ingrossi troppo.

Tutto il resto conviene resti quello che è sempre stato nelle nostre tradizioni, specialmente nelle tradizioni dell'operosa e avveduta gente di mare ligure, alla quale dobbiamo il grosso della nostra flotta da carico di lungo corso.

Le altre due parole, delle quattro che costituiscono questo discorso, mi servono per dire che

mi associo in pieno alle considerazioni egregiamente svolte dal collega Pitacco sulla esosità delle tariffe di transito nel Canale di Suez; una vera iniquità, che taglieggia gli armatori di tutto il mondo, con questa grave differenza però:

Come ha detto Pitacco il tesoro britannico, con una iniziativa geniale se non proprio geniale, al momento buono si impossessò di un grosso pacchetto di azioni della Compagnia del Canale di Suez, credo che anche nelle casse del tesoro francese ve ne sia un pacchetto abbastanza consistente; le tariffe sono naturalmente uguali per tutte le bandiere, ma almeno metà del denaro che sborsa all'uopo l'armatore britannico affluisce sotto forma di dividendi nelle casse di quel Tesoro, e notevole apporto ne ha pure il Tesoro della Francia: i quali paesi, pertanto, possono appoggiare la propria marina mercantile, come sempre ha fatto la Francia, poco importa pel soggetto del discorso se con scarsi risultati, come l'Inghilterra non ha fatto nel passato perchè la sua marina non ne aveva bisogno disponendo di un enorme mercato nazionale, ma sta facendo anch'essa da qualche tempo. Non ne aveva bisogno in passato non perchè i suoi armatori fossero più abili degli altri, io credo che nessuno superi l'avvedutezza dei liguri, ma perchè disponeva di una enorme base nazionale costituita dai traffici dell'Impero; è chiaro che allora riesce assai più agevole estendere la propria attività ai trasporti fra terzi, quando invece la base nazionale è ristretta si riesce tutto al più a raccogliere le briciole dei medesimi.

Se al mondo ci fosse un minimo di giustizia, e soprattutto di equità, non si dovrebbe verificare il fatto vergognoso di gente che ha comperato le azioni a 500 franchi oro e da gran tempo incassa di dividendo annuo somme pressochè equivalenti, in un'impresa assolutamente sicura sotto tutti i punti di vista, perchè, purtroppo, è necessario avvalersi del Canale: la via del periplo africano può convenire in casi eccezionali, che la Compagnia del Canale si affretta ad eliminare ribassando di pochi centesimi le tariffe.

Insomma, queste sono determinate con l'esclusivo criterio di lasciare qualche vantaggio in confronto del periplo africano: se poi ne risulta guadagno enorme e ingiustificato al capitale impegnato nell'impresa, nessuno arrossisce, anzi gl'interessati si fregano le mani per la gioia.

Non faccio proposte, anche perchè non saprei formularne. Ho però desiderato segnalare il fatto, perchè ritengo ne valga la pena, anche a scorno dei profittatori di un privilegio quanto mai ingiusto per non dire iniquo. (*Applausi*).

SANDICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDICCHI. Onorevoli colleghi. Sento di dover rivolgere in questa Assemblea un vivo plauso ed espressioni di sincera riconoscenza al Regime, al Ministero delle comunicazioni e al personale dell'Amministrazione ferroviaria per l'opera importante della elettrificazione della linea del Mezzo-

giorno, compiuta in un tempo meravigliosamente breve e tra non lievi difficoltà, vinte dalla competenza e dalle infinite risorse del personale ferroviario; opera che ha reso dilettevole un viaggio finora, diciamo pure, penoso; opera che aumenta grandemente i traffici e che così anche ravvicina sempre più il nord col sud; opera, infine, che speriamo possa essere presto coronata dalla esecuzione delle altre in progetto, e specie dalla elettrificazione della linea ferroviaria dell'Ionio, la quale concorrerà, fra l'altro, ad evitare, mediante opportuni raccordi, inconvenienti che tuttora possono verificarsi nella linea principale del Mezzogiorno, per il fatto che, come tutti sanno, essa ha un solo binario. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo. Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Benicelli, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Calisse, Campolongo, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Caviglia, Ceslesia, Centurione Scotto, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Conci, Concini, Contarini Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Marinis, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Krekich.

Lauza Branciforte, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marscalchi, Marozzi, Marracino, Mayer, Mazzoccolo,

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1937

Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Occhini, Orsi, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrone, Pinto, Pittacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Trecani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Volpi di Misurata, Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1686):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Ricostituzione dei comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro (1506):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 (1642):

Senatori votanti	196
Favorevoli	192
Contrari	4

Il Senato approva.

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari (1650):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia Aeronautica (1654):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia il 1° dicembre 1936 (1675):

Senatori votanti	196
Favorevoli	189
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione (1676):

Senatori votanti	196
Favorevoli	188
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli (1677):

Senatori votanti	196
Favorevoli	189
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1937

difesa nazionale nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana (1679):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera (1680):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37 (1681):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia (1682):

Senatori votanti	196
Favorevoli	189
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV (1683):

Senatori votanti	196
Favorevoli	189
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937-XV (1684):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV (1685):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Felici, Cozza, Facchinetti, De Marinis e Foschini a presentare alcune relazioni.

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esonero venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui nuovi fabbricati della zona stessa (1661). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero (1708). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina (1692). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare (1714). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1707). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1937

assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti) (1699). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Felici, Cozza, Facchinetti, De Marinis e Foschini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1718). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa (1494). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dell'articolo 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572-B). — (Modificato dalla Camera dei Deputati);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (1644). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai (1647). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67 (1651). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade (1652). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di

guerra (1678). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, contenente disposizioni riguardanti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1697). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi, secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane (1700). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, riguardante la istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel Comune di Aidone (1701). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1706). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, che contiene nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria (1710). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero (1711). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1719). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 19,30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

XCIIIª SEDUTA

MERCOLEDI 19 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3042	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta » (1644). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3062	
« Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai » (1647). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3062	
« Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67 » (1651). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3063	
« Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade » (1652-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3063	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra » (1678). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3064	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, contenente disposizioni riguardanti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV » (1697). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3064	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi, secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane » (1700). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3064	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti			
del costo della vita » (1706). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3066
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, che contiene nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria » (1710). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3066
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero » (1711). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3067
(Discussione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa » (1494). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3055
GIANNINI			3058
LEICHT, relatore			3059
LANTINI, Ministro delle corporazioni			3060
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dall'articolo 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere » (1572-B) — (Modificato dalla Camera dei Deputati)			3060
GALIMBERTI			3061
SOLMI, Ministro di grazia e giustizia			3061
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, riguardante l'istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel Comune di Aidone » (1701). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3064
DIENA			8065
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1719). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3067
FELICI			3067
GIANNINI			3071

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1937

(Presentazione)	3042
(Seguito della discussione:	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1718). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3043
BENNI, <i>Ministro delle comunicazioni</i>	3043
Interrogazione:	
(Annuncio)	3077
Relazioni:	
(Presentazione)	3042 3077
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3076

La seduta è aperta alle ore 16.

GALLENGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Amantea per giorni 8; Bodrero per giorni 6; Cimati per giorni 7; Cogliolo per giorni 4; Ferrari per giorni 3; Mori per giorni 3; Strampelli per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni comunicati alla Presidenza.

GALLENGA, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937 (1727).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela della denominazione di « mannite » o « mannite da frassino » (1728).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti d'istruzione media (1729).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima (1730).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento nel conflitto spagnolo (1731).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, contenente disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore (1732).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino (1733).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1724).

Dal Ministro della marina:

Modificazione dell'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (1725).

Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari (1726).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1724). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* D'AMELIO.

Dalla Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli oli d'oliva (1691). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* TODARO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a Commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri (1695). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* SCOTTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, che proroga, sino al 31 dicembre 1937-XVI, il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1698). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel.* MAZZOCOLO.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed Istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Province, regificati entro l'anno 1934-XII (1704). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie (1702). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, relativo alla sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni (1696). — (Approvato dalla Camera dei Deputati): — Relatore GIOVANNI CATTANEO.

Seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1718). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Onorevoli Senatori, vi intratterrò sul bilancio del Ministero alle mie cure affidato, e potrò farlo brevemente per merito del vostro Relatore, senatore De Vito, che, con la consueta diligenza ed acutezza, lo ha esaminato minutamente e sotto tutti gli aspetti presentando una lucida ed esauriente relazione. Gliene sono vivamente grato e cordialmente lo ringrazio, anche perchè mi ha dato così modo di non abusare della vostra compiacente attenzione.

Incominciando a parlare, come di consueto, della parte relativa all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sento il bisogno di rivolgere il pensiero reverente alla memoria di chi ne costituì saldamente la prima ossatura, fondando una organizzazione capace di portare la nostra rete ad un alto livello di perfezionamento e capace di contribuire validamente alle vittoriose azioni delle nostre armi durante la grande guerra. Il senatore Riccardo Bianchi, dopo avere per lunghi anni portato il contributo della sua intelligenza e della sua dirittura ai lavori di questa Assemblea, è trapassato, modestamente come visse, proprio nell'anno in cui si compiva il cinquantesimo anni-

versario, di una sua geniale invenzione, che ha contribuito al perfezionamento dell'esercizio ferroviario: la manovra idrodinamica degli scambi e dei segnali.

La Nazione, e le Ferrovie dello Stato in particolare, non possono non ricordarlo che con deferenza rispetto e con affetto profondo. (*Applausi*).

Il 18 maggio XIII, e cioè or sono due anni precisi, quando per la prima volta ebbi l'onore di parlare in quest'Aula, dissi che era indispensabile per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato uscire dalla situazione di disagio, in cui si trovava, sia per non far giudicare ingiustamente come ammalata e di peso alla Nazione la più grande gestione industriale dello Stato, sia per dare agli organi dirigenti dell'Azienda l'intera responsabilità del bilancio.

Il 25 marzo XIV, e cioè lo scorso anno, dissi che il programma studiato secondo le direttive del Capo del Governo ed in corso di svolgimento, permetteva di veder presto raggiunto lo scopo prefissoci.

All'altro ramo del Parlamento ho già fatto rilevare che le promesse e le previsioni da me fatte in tale occasione, non solo si sono avverate, ma sono state superate, sebbene da allora in poi si siano verificati fatti nuovi, quali l'allineamento della lira, l'aumento del costo del carbone, di altre materie prime e dei noli marittimi.

L'esercizio 1935-36 si è infatti chiuso con un disavanzo di 350 milioni invece di quello a suo tempo preventivato di 900 milioni, e ciò nonostante il maggior onere in tale esercizio in confronto dei precedenti di 150 milioni per miglioramento e rinnovamento degli impianti fissi e del materiale mobile.

L'esercizio 1936-37, nonostante i maggiori aggravii intervenuti verso la fine del 1936, aggravii che sono dell'ordine di circa 300 milioni annui, e nonostante un maggiore assegno di 130 milioni alle spese per il miglioramento ed il rinnovamento degli impianti e del materiale ed il versamento di 20 milioni al Fondo riserva, non solo si chiuderà in pareggio, come lo scorso anno prevedevo, ma presenterà un avanzo molto probabilmente superiore ai 150 milioni.

Come ho detto alla Camera, questi incoraggianti risultati si sono potuti ottenere in conseguenza dello sgravio dal bilancio di una parte degli oneri estranei all'esercizio, dalle modifiche alle tariffe merci introdotte col 1° gennaio dello scorso anno, dall'accrescimento del traffico e dalla costante diuturna cura posta dall'Amministrazione nella riduzione delle spese.

Sulla necessità dello sgravio del bilancio, non è il caso che io mi indugi dal momento che anche molti competenti ed autorevoli Membri di questo Consesso fin dallo scorso anno ne illustrarono in modo speciale le ragioni. Soltanto debbo mettere in evidenza che tale sgravio sta per essere completamente assorbito dai maggiori oneri già verificatisi in questi ultimi tempi e da quelli che, even-

tualmente, potranno verificarsi in un prossimo avvenire.

Circa le modifiche alle tariffe merci posso confermare che sono stati raggiunti i risultati finanziari desiderati senza che si sia venuti meno alle direttive da me tracciate nel discorso dell'anno passato. E cioè non si è turbata la situazione economica dei traffici del Paese, e si sono nello stesso tempo facilitati lo sviluppo dell'utilizzazione delle materie prime e dei prodotti nazionali, ed i traffici di esportazione.

L'accrescimento del traffico è dovuto in parte ad una ripresa degli scambi, che si incomincia a delineare ovunque ed in particolare presso di noi per la fondazione dell'Impero, voluta e raggiunta dal Duce, ed in parte ai provvedimenti presi dall'Amministrazione ferroviaria per incrementare il proprio movimento di viaggiatori e di merci.

A questo proposito posso dare notizie ancor più recenti di quelle date una settimana fa alla Camera dei Deputati, perchè in questi ultimi giorni ho avuto i dati relativi al traffico dei primi dieci mesi dell'esercizio in corso. Tali dati confermano che può prevedersi l'aumento del 17 per cento nel numero dei biglietti venduti rispetto all'esercizio 1932, e del 10 per cento rispetto al 1934-35. Per le merci il risultato è stato anche migliore di quello prevedibile in base ai dati dei primi nove mesi, perchè, pur considerando per il bimestre maggio-giugno un traffico eguale a quello dello scorso anno, il valore del tonnellaggio risulterà del 27 per cento in più dell'esercizio 1933-34 e del 26 per cento in più dell'esercizio 1934-35.

Finora, anche alla Camera, ho parlato di quantità di viaggiatori e di merci trasportate: è interessante invece esporre i risultati dei prodotti complessivi del traffico. Nello scorso aprile si sono avuti circa 52 milioni in più dell'aprile 1936, ciò che corrisponde al 19 per cento di aumento, 105 milioni in più dell'aprile 1935 e cioè il 47.9 per cento, 162 milioni in più dell'aprile 1934 e cioè il 46 per cento, 86 milioni in più dell'aprile 1933 e cioè il 36 per cento, 74 milioni in più dell'aprile 1932 e cioè il 30 per cento e 21 milioni in più dell'aprile 1931 che era stato l'anno in cui si era avuto il massimo incasso e si era raggiunta la cifra massima del momento d'oro delle Ferrovie italiane, e cioè il 7 per cento.

Se si confrontano i primi dieci mesi si hanno, in questo esercizio, 392 milioni e cioè il 15 per cento in più rispetto al 1935-36, 823 e cioè 38 per cento rispetto al 1934-35, 683 milioni e cioè 30 per cento rispetto al 1933-34, 495 milioni e cioè 20 per cento rispetto al 1932-33, 207 milioni e cioè 7 per cento rispetto al 1931-32.

Dopo le considerazioni esposte ed in base ai risultati acquisiti, siccome il programma per rendere l'esercizio sempre più economico e più rispondente alle moderne esigenze è in continuo e rapido svolgimento, siccome è da prevedersi che la ripresa dei traffici non sia un fenomeno transi-

torio, e siccome il preventivo è stato compilato con molta prudenza, si può, senza essere eccessivamente ottimisti, affermare che il prossimo esercizio 1937-38, anche se interverranno fatti nuovi quali possono prevedersi, sarà per lo meno in pareggio.

Da questi accenni, che sono un largo riassunto di quanto ho esposto alla Camera dei Deputati, risulta più che giustificato il convincimento che questa grande Azienda di Stato, adeguandosi alle mutate condizioni dei tempi, si è ormai avviata ad una definitiva sistemazione del proprio bilancio.

E questa constatazione è per noi ragione di legittima soddisfazione perchè, mentre la maggior parte delle altre grandi Amministrazioni ferroviarie europee, nonostante l'accrescimento del traffico verificatosi ormai quasi ovunque, si trova tuttora a discutere i provvedimenti da prendere per sistemare i propri bilanci, l'Italia fascista può vantarsi di aver avuto, anche in questo campo, maggior chiarezza di vedute e prontezza di decisione.

Infatti vediamo che quasi tutte le ferrovie si lamentano, quali più, quali meno, degli oneri patrimoniali, che potevano essere sopportati solo quando le aziende erano in condizioni prospere, chiedono adeguati compensi per i trasporti gratuiti o semi gratuiti, che debbono fare a vantaggio di speciali categorie di persone e di merci e chiedono provvedimenti per riparare alla antieconomica concorrenza che altri mezzi di trasporto si fanno tra loro, come più volte ho avuto occasione di affermare, e di conseguenza anche alla rotaia, eseguendo i trasporti con prezzi inferiori al costo. Esse continuano a dibattersi in difficoltà economiche e finanziarie, che non accennano a scomparire neppure in seguito al risollevarsi del traffico, formulano voti, studiano progetti, che, anche quando sono concretati, non riescono ad ottenere l'approvazione delle Assemblee parlamentari.

Senza esaminare particolarmente le condizioni delle diverse ferrovie, basta accennare a quelle che si trovano oggi in più gravi condizioni, e cioè le ferrovie francesi.

Esse presentano un *deficit* che va di anno in anno crescendo con progressione geometrica. Dai 1.297 milioni di franchi nel 1930 esso è arrivato fino a circa 7 miliardi nel 1936, e per il 1937 qualche giornale francese ha pubblicato che il *deficit* raggiungerà i 9 miliardi, che corrispondono ad una perdita di un milione di franchi per cadauna delle 24 ore della giornata. La Commissione di Finanza alla Camera dei Deputati francese, vivamente preoccupata della situazione, ha chiesto al Governo la presentazione di urgenza di un progetto inteso a riordinare radicalmente le Aziende ferroviarie secondo i seguenti criteri: le attuali Compagnie dovrebbero essere sostituite da una o più società di economia mista, privata e statale, che possano rispecchiare esattamente il doppio carattere di servizio industriale e pubblico che presenta la ferrovia. Tali società dovrebbero pren-

vere a loro carico solo le spese di esercizio e l'onere patrimoniale delle spese da farsi in futuro, mentre lo Stato prenderebbe a suo carico tutti gli oneri patrimoniali che oggi incombono sulle dette ferrovie. Anche in Francia però, come in Svizzera, dove pure le ferrovie versano in cattive condizioni finanziarie, queste riforme sono rimaste finora allo stato di voti e di progetti, e stentano ad assumere forme concrete e definitive.

Presso di noi, invece, la via da seguire è stata prescelta fino dal 1935, ed in seguito ai provvedimenti presi in relazione alle direttive da me indicate nel discorso dell'anno passato.

Quello che ho già esposto poco fa, e che mi preme di ripetere è che lo scopo è stato raggiunto senza sensibili perturbazioni nella politica generale dei trasporti e che l'Amministrazione ha trovato, in se stessa, la forza di uscire dalla situazione in cui si trovava, perchè gli sgravi del bilancio sono stati quasi completamente assorbiti da nuovi oneri intervenuti senza che questi abbiano portato alla necessità di un ulteriore aumento di tariffe. Per dare un'idea delle variazioni apportate alle tariffe viaggiatori dal periodo precedente la guerra ad ora, citerò alcune cifre. I viaggiatori potevano effettuare, nell'anno 1914, con una spesa di lire 20-oro, i seguenti percorsi, in base alla tariffa differenziale allora in vigore:

in 1^a classe, chilometri 138;
in 2^a classe, chilometri 210;
in 3^a classe, chilometri 381.

Per effettuare oggi gli stessi percorsi, in base all'attuale tariffa differenziale, occorre spendere lire 72 carta, che corrispondono a lire 11.61 oro e cioè con una spesa che corrisponde a poco più della metà di quella che occorreva nel 1914. Devesi inoltre aggiungere che, in questi ultimi anni, il pubblico è stato favorito anche con l'istituzione di tariffe speciali ridottissime, che non esistevano affatto nel 1914. E così con i biglietti festivi e con i biglietti per stranieri individuali, per effettuare i percorsi sopra indicati, occorrono soltanto 5.97 lire oro: con quelli per comitive di almeno 5 persone all'interno, e di almeno 8 persone per gli stranieri, lire 3.63 oro e con quelli per i treni popolari lire 2.42 oro. Oltre tali concessioni, che hanno lo scopo di facilitare l'afflusso di forestieri e di indurre gli Italiani ad aumentare il numero dei loro viaggi, non si è mancato e non si manca di fare tutte quelle altre facilitazioni che rispondano a speciali esigenze sociali. Così, come lo scorso anno dissi al senatore Bennicelli che si erano date forti riduzioni a coloro che si recavano a salutare i gloriosi partenti per l'Africa, quest'anno ho assicurato nell'altro ramo del Parlamento che è allo studio una speciale concessione per i marittimi che, durante le soste di armamento, vogliono recarsi a visitare le loro famiglie.

Ed anche per quanto riguarda le merci quasi tutti i trasporti oggi, pur tenendo conto degli aumenti apportati alle tariffe nel gennaio 1936,

costano meno di quanto costavano nel 1914, naturalmente tenendo conto del deprezzamento della moneta. Infatti, se consideriamo complessivamente tutti i trasporti merci, troviamo che, mentre nel 1914 il trasporto di una tonnellata di merce per 150 chilometri rendeva alle ferrovie in media lire-oro 7,43, oggi rende soltanto 5,63, cioè quasi il 25 per cento di meno.

Poco o nulla mi resta a dire sui lavori eseguiti e sui perfezionamenti tecnici apportati all'esercizio a complemento di quello che ho detto all'altro ramo del Parlamento e di quanto molto diffusamente ha accennato nella sua elaborata relazione l'onorevole Relatore. Soltanto desidero assicurare il senatore Bennicelli, il quale lo scorso anno ne fece richiesta, che il problema della sistemazione di Roma è risolto, mercè l'interessamento del Duce, e che i complessi lavori per una radicale sistemazione di tutti i servizi ferroviari, sono già stati iniziati e saranno condotti a termine in modo che per l'Esposizione del 1941 si possa corrispondere largamente a tutte le esigenze della Nazione, ed in particolar modo dell'Urbe. (*Approvazioni*).

Per quanto riguarda l'elettrificazione abbiamo già oggi una cospicua rete con 3.912 chilometri di linee elettrificate e ci troveremo in testa a tutte le altre ferrovie principali del mondo entro due anni, e cioè nel 1939 con una rete elettrificata di chilometri 5.120.

All'onorevole senatore Puja che diceva l'anno scorso di voler toccare con mano come S. Tommaso, faccio notare che è stata mantenuta la promessa fatta per la linea calabrese, che ebbe l'onore di essere benedetta il 21 aprile XV, in occasione della inaugurazione, da S. E. l'Arcivescovo di Reggio Calabria, venerando suo fratello, che con giovanile entusiasmo ebbe parole di fervida ammirazione per le opere del Regime.

Il lavoro compiuto della sistemazione e della elettrificazione di detta linea, è costato la cospicua somma di 350 milioni; ma tale spesa sarà enormemente compensata dai considerevoli vantaggi che saranno risentiti dalla Nazione in genere e dalle operose e fedeli popolazioni della Calabria e della Sicilia.

E mi è lieto ringraziare il senatore Sandicchi del riconoscimento che ha voluto esternare verso la Direzione dell'Amministrazione ferroviaria ed i suoi collaboratori.

Il viaggio da Roma a Reggio Calabria che nel 1894, all'inaugurazione della linea Battipaglia-Reggio, veniva effettuato in 21 ore e nel 1929, coll'apertura all'esercizio della direttissima Roma-Napoli, veniva effettuato in 15 ore, ora potrà effettuarsi, senza avere il disagio del fumo sotto le numerose gallerie, in 10 ore e mezzo coi treni più celeri ed in circa 8 ore e mezzo allorchè si potrà disporre delle automotrici elettriche in corso di costruzione. Con l'impiego di tali mezzi si avrà l'impressione che la nostra bella Penisola si sia contratta, perchè da Bologna si potrà arrivare a Siracusa (chilometri 1.279) in circa 16 ore

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1937

ed a Palermo (chilometri 1.327) in meno di 17 ore. (*Applausi*).

Quando si pensi che nel 1914 occorreano 16 ore per andare solo da Salerno a Siracusa (chilometri 728), si può dire che su di un percorso totale di 1.279 chilometri se ne sono soppressi 551, quanti sono appunto quelli che intercedono fra Bologna e Salerno.

I trasporti delle derrate dalla Sicilia ai confini impiegano ora una giornata in meno delle tre giornate e mezzo che occorreano prima.

Il problema della velocità commerciale dei treni viaggiatori e merci, come ho detto alla Camera dei Deputati, mi sta sommamente a cuore, e quindi assicuro che nulla sarà tralasciato per raggiungere, il più presto che sia possibile, risultati anche più favorevoli di quelli finora ottenuti. Perciò sarà dato il maggior impulso possibile allo sviluppo in corso del programma di miglioramento della sede stradale, e di estensione dell'impiego di mezzi di trazione rapidi, quali le automotrici elettriche e con motore a combustione interna. Anche in questo particolare sistema di esercizio posso però, con soddisfazione, affermare che siamo di già all'avanguardia rispetto alle altre reti europee. Le Ferrovie francesi, che hanno accolto con grande favore l'idea d'impiegare rapide automotrici a carburante, e con uno sviluppo quasi triplo della nostra rete di Stato, hanno in servizio circa 500 automotrici, e circa 200 sono in costruzione. Da noi sono già in servizio 286 unità con motore a carburante, 8 elettriche, e 6 elettrotreni che sabato venturo inizieranno regolare servizio fra Bologna e Napoli facendo il percorso in poco più di sei ore. Entro l'anno ne avremo 430 a carburante e 38 elettriche, oltre gli elettrotreni, e dentro il primo semestre 1938 530 con motore a carburante, 9 autotreni, 88 littorine elettriche, 15 elettrotreni, e cioè complessivamente 642 unità. (*Approvazioni*).

Ho detto in principio che una delle ragioni che hanno portato al raggiungimento di risultati favorevoli, è stata la diuturna cura posta dall'Amministrazione per ridurre le spese di esercizio. Ed infatti vengono di continuo studiati ed applicati tutti quei provvedimenti amministrativi e quei perfezionamenti tecnici, che permettono, sia di diminuire il quantitativo di personale, sia d'impiegare materie meno costose o di ridurre il consumo.

Così per diminuire il personale di macchina si sono studiati ed applicati provvedimenti e dispositivi adatti ad assicurare la condotta con un solo agente, mentre per ridurre il personale di scorta ai treni è in corso di studio e di applicazione il freno continuo automatico anche per i treni merci.

Con questi provvedimenti ed altri numerosi, quali il sistema di servizio con dirigente unico e della manutenzione totalitaria, si viene non solo a contenere il quantitativo complessivo di personale, nonostante il continuo aumento dei servizi e del traffico, ma si riesce anzi ad ottenerne la diminu-

zione. Così di fronte a 128.700 agenti addetti all'esercizio che si avevano al 1° luglio 1935, se ne hanno ora 125.332 pur essendo aumentato il movimento complessivo dei veicoli rimorchiati dai treni da milioni 13,7 di assi-chilometro a 14,2 milioni. Così si hanno oggi 8.825 agenti per ogni milione di assi-chilometro veicoli rimorchiati dai treni, mentre nel luglio 1935 se ne avevano 9.400.

Contemporaneamente, con tutti gli accorgimenti tecnici studiati ed applicati e con una diligente istruzione del personale, si sono ridotti i consumi di carbone e di energia elettrica per la trazione dei treni.

Tutte le economie possibili sono dunque perseguite con cura, ma, e questo mi preme di far rilevare, nessuna di esse è a detrimento delle comodità che si devono procurare nella maggiore misura possibile a chi viaggia. A questo proposito debbo dare al senatore Gallenga una risposta a quanto egli ebbe occasione di dire giorni or sono, in questa Assemblea. Egli ha asserito che nei caffè ristoratori delle stazioni ferroviarie e nelle carrozze ristoranti i prezzi sono elevati e che ciò costituisce un'eccezione rispetto ai prezzi onesti e modesti praticati dagli altri esercizi pubblici in Italia. Ha ancora soggiunto che ciò sarebbe dovuto ai canoni elevatissimi che i concessionari devono pagare alle Ferrovie dello Stato. Ora debbo assicurare l'onorevole senatore Gallenga che l'Amministrazione ferroviaria nella gestione dei caffè ristoratori è guidata soltanto dal concetto di rispondere alle comodità del pubblico che viaggia, all'infuori della ricerca di qualsiasi beneficio economico.

Si era verificato, è vero, qualche caso di canone non solo elevato ma elevatissimo, dovuto non a determinazione dell'Amministrazione ferroviaria ma alle offerte liberamente fatte dai concorrenti nelle gare. Cito il caffè ristoratore di Milano, il cui canone annuo sali in gara alla cifra di 1.760.000. (*Commenti*). Ma dopo un anno questo canone, che naturalmente non fu stabilito dalle Ferrovie, è stato rettificato, sostituendo ad esso il sistema di una percentuale sugli introiti netti con un minimo di lire 700.000 e l'incasso si aggira appunto su questa cifra. E come per questo, anche per tutti gli altri ristoranti che hanno chiesto riduzione del canone, da essi liberamente offerto, quando si è riconosciuto giusto, non si è mancato di concederla. Inoltre per evitare che nelle gare si verificassero offerte eccessive ho data la direttiva, già attuata in alcuni casi, di adottare la trattativa privata, basandosi principalmente sul fattore fiducia e sul buon servizio precedentemente fatto dalla Ditta. Infine per gli esercizi più importanti è stato addirittura adottato il sistema della percentuale fissa sugli introiti, tenendo questa percentuale attorno al dieci per cento, percentuale che tutti i competenti devono riconoscere più che equa. Tale sistema, che è basato sulla perfetta correttezza delle Ditte assuntrici, ha dato però luogo ad inconvenienti che speriamo non debbano ripetersi.

Ciò premesso, informo che i criteri seguiti per i

prezzi al pubblico sono semplicemente questi: i caffè ristoratori di stazione devono adottare i medesimi prezzi degli esercizi di città di pari categoria, fissati dalle Federazioni provinciali dei pubblici esercizi. L'Amministrazione ferroviaria controlla rigidamente l'applicazione di questi prezzi ed infligge penalità molto severe in caso di reclami giustificati.

Per quanto riguarda le carrozze ristorante debbo osservare che il prezzo del pranzo in lire 16 per treni ordinari, dato il trattamento fatto, non è certo superiore a quello che si dovrebbe pagare in un qualsiasi ristorante di prima categoria, ed in ogni caso inferiore a quello che la stessa Compagnia applica negli altri Paesi e la Mitropa in Germania. Notisi inoltre che, pranzando alla carta, si può avere un pasto normale con il prezzo di lire 12.

Debbo però dire che da parte della Società sono in corso richieste per un adeguamento dei prezzi perchè, dati i passati e recenti aumenti delle paghe ed il costo dei generi alimentari, gli introiti sono sensibilmente inferiori alle spese.

Inoltre vi sono ispettori i quali giudicano sulla consistenza dei reclami fatti dal pubblico, e devo dire che nella maggior parte dei casi tali reclami sono risultati fuori posto.

Prima di finir di parlare delle Ferrovie dello Stato desidero dare qualche notizia su qualcuna delle più importanti Aziende speciali affidate alla Amministrazione ferroviaria.

Fra i problemi alla cui soluzione essa è stata chiamata a concorrere, è da comprendersi anche quello dei combustibili liquidi così necessari allo sviluppo civile, industriale e militare del nostro Paese.

Come è noto, l'Azienda Italiana Petroli Albania (A. I. P. A.), dopo i favorevoli risultati ottenuti nelle ricerche, ha iniziato lo sfruttamento dei campi petroliferi albanesi a partire dal dicembre 1935 e già ha potuto portare in Paese notevoli quantità di petrolio grezzo. Lo sfruttamento in corso sarà rapidamente intensificato in modo da arrivare a regime alla fine del prossimo anno. Ma oltre a ciò, sulla fine del 1935, il Governo Nazionale, deciso a portare l'importante questione dei combustibili solidi e liquidi necessari alla vita della Nazione e specialmente il problema dei carburanti nel campo di una pratica soluzione, stabiliva di concorrere a tale finalità col costituire un nuovo organismo, tecnicamente capace e finanziariamente robusto, che avesse per programma l'industria dei carburanti sintetici da ottenere mediante la idrogenazione dei combustibili, sia solidi che liquidi.

Si intendeva così, anche, di tradurre in atto, come il Duce ha accennato nel suo discorso del 15 corrente mese in Campidoglio, le direttive del Regime, in materia di compartecipazione diretta dello Stato nella grande industria nazionale, per integrarne e sorreggerne l'azione in quanto necessario per assicurare la realizzazione di attività aventi carattere prettamente d'interesse generale

del Paese e miranti ad assicurarne, nei limiti del possibile, la autarchia nelle fasi più difficili della sua vita. Così il 17 febbraio XIV fu costituita l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.) alla quale furono chiamati a partecipare in qualità di promotori:

1° L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e per essa l'Azienda Italiana Petroli Albania (A. I. P. A.);

2° l'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.);

3° la «Montecatini» Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola.

Il programma industriale dell'Azienda contempla in un primo tempo la costruzione di due stabilimenti da erigersi rispettivamente a Bari e Livorno per l'idrogenazione di olii minerali grezzi; mentre in un secondo tempo, e cioè non appena approfonditi a dovere gli studi e le esperienze di laboratorio e semi-industriali all'uopo indispensabili, è prevista la costruzione di un terzo impianto per il trattamento dei combustibili solidi.

Il ciclo di lavorazione definitivamente adottato è prettamente italiano e risulta assai più elastico di quelli impiegati in altri impianti del genere, ciò che può permettere il trattamento di olii minerali grezzi e relativi residui di distillazione di qualsiasi natura, qualità e provenienza, nonchè dei catrami in genere, degli olii di schisti e rocce asfaltiche in produzione non soltanto di benzina sintetica ma anche di altri prodotti fra cui gli olii lubrificanti e le paraffine.

Da quasi due anni funziona, aggregato all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, il Monopolio carboni e metalli di cui quello dei carboni ha il compito precipuo di assicurare il rifornimento dei combustibili solidi esteri necessari ai bisogni del Paese.

Il Monopolio ha dovuto funzionare all'inizio della sua istituzione nel periodo sanzionistico e quindi particolarmente difficile. Nonostante questo il Paese è stato sempre regolarmente rifornito e nessuna industria ha dovuto subire interruzioni o perturbamenti nel suo funzionamento per deficienze dei combustibili necessari.

I prezzi di acquisto sono stati contenuti nei più ristretti limiti compatibili con le condizioni del mercato internazionale; inoltre la possibilità di larghi accaparramenti e di forti impegni ottenibili da un organo di grande prestigio e di grande potenzialità, ha portato al risultato che oggi tutti possono constatare, cioè che il Paese viene oggi rifornito con ritmo normale ed a prezzi sensibilmente inferiori alle odierne quotazioni dei mercati esteri.

La necessità, che sempre più si afferma, di orientare gli acquisti verso i mercati che sono particolarmente indicati dalle esigenze degli scambi internazionali; le difficoltà presentemente aggravatesi per i trasporti e la conseguente necessità di manovrare con criteri unitari fra bandiera estera e bandiera nazionale, fra istradamenti marittimi e istradamenti terrestri; l'opportunità di coordinare

rifornimenti dall'estero con l'incremento e l'impiego dei combustibili nazionali, hanno reso la istituzione del Monopolio carboni sempre più rispondente alle condizioni nelle quali deve svolgersi il rifornimento di questa materia prima essenziale alla vita del Paese.

Dopo quanto ho esposto, risulta confermato che l'organizzazione della più grande Azienda industriale dello Stato è in piena efficienza. Il personale tutto, di ogni grado e di ogni categoria, sia borghese, sia della Milizia, dà con vera passione e con dedizione completa l'opera sua. Ringrazio li Senatore De Vito per averlo messo in rilievo e il Senatore Broglia che ha voluto parlare specificatamente delle speciali benemerite della Milizia ferroviaria, e voglio anche qui, come ho già fatto nell'altro ramo del Parlamento, esprimere pubblicamente la mia soddisfazione, confermando la mia lode ai ferrovieri tutti, che con il loro intenso diuturno e delicato lavoro, sono, e saranno sempre più, una delle forze su cui potrà contare la Nazione in qualsiasi momento. (*Vivi applausi*).

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI. — L'onorevole Relatore ha tracciato nella sua pregevole relazione una sintesi organicamente completa delle diverse e complesse materie cui attende l'attività di una delle più delicate e difficili branche dell'Amministrazione delle comunicazioni.

Per quanto riguarda le ferrovie esercitate dalla industria privata e le tramvie extraurbane, che differiscono, generalmente, dalle ferrovie, per il fatto di non avere continuità di sede propria, usufruendo fin dove possibile delle sedi stradali della viabilità ordinaria, debbo subito confermare quanto ha detto il Senatore De Vito, e cioè che esse risultano tuttora colpite duramente dalla crisi dei trasporti e dai danni della concorrenza automobilistica.

Le ragioni del perdurare ed anzi del peggiorare delle loro condizioni sono molteplici: anzitutto le possibilità di rapidi adeguamenti alle necessità odierne dei trasporti su rotaia sono pressochè nulle, data la generale tensione delle situazioni patrimoniali, profondamente intaccate da un insieme di oneri, gravami ed obblighi che, se trovavano giustificazione nei lontani tempi in cui avvennero le singole concessioni, svolgentisi allora in regime di monopolio e di ricchezza dei traffici, non possono oggi più sostenersi dalle Società esercenti.

Secondariamente occorre non dimenticare che se le linee a lungo percorso possono difendere e talvolta anche migliorare la loro situazione di fronte alla concorrenza automobilistica, ciò non è consentito alle ferrovie ed alle tramvie extraurbane che, in media, svolgono le loro attività entro raggi di percorrenze assai limitate e perciò influenzabili, al massimo, dai servizi su strada.

In terzo luogo si deve considerare che a questo specialissimo settore di attività industriale manca quella libertà di azione, specialmente tariffaria,

che caratterizza le industrie in genere, salvo, per questa, le limitazioni cui debbono sottostare nell'interesse collettivo trattandosi di servizi pubblici.

Dovrebbero inoltre essere alleggerite ed adeguate ai nuovi tempi tutte quelle norme, procedure, e sanzioni che, per effetto di disposizioni non più in parallelo con la vita di oggi, continuano a gravare sulle industrie dei trasporti ferrotramviari.

Ho già accennato nell'altro ramo del Parlamento come, preoccupandomi dell'importanza e della complessità di siffatti problemi che investono una rete di circa 10.000 chilometri destinata a servire traffici che non possono, in massima parte, essere sostituiti con altri mezzi di trasporto e tanto meno soppressi, reputi mio dovere e sia mio preciso intendimento di proporre soluzioni integrali e radicali che valgano ad inquadrare, sul piano delle necessità imprescindibili, le provvidenze più adatte e necessarie per la più pronta soluzione di questa grave situazione non più suscettibile di ulteriori indugi.

Al riguardo mi è gradito poter intanto comunicare che gli studi iniziati nello scorso anno dagli organi governativi per la riforma della legislazione regolante le concessioni e tutta l'attività dei trasporti esercitati dall'industria privata, sono già ultimati e su di essi si va svolgendo un profondo esame da parte degli organi corporativi chiamati a collaborare con l'Amministrazione per la definizione delle nuove norme che saranno entro breve termine presentate al Parlamento in veste legislativa.

Nel frattempo non ho mancato di intervenire nei singoli casi di maggiore ed eccezionale gravità, con le provvidenze consentite dalle disposizioni del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, che mirano a risolvere situazioni particolari di esercizio con sostituzione di servizi automobilistici o filoviari, totali o parziali, a servizi ferroviari o tramviari.

Naturalmente non ho mancato di tener conto, nel campo di tali sostituzioni, dei notevolissimi progressi tecnici compiuti in questi ultimi anni negli impianti delle filovie che, consentendo largo uso di energia elettrica in sostituzione dei carboni fossili d'importazione, debbono essere poste in prima linea per il loro contributo alla realizzazione del programma di autarchia economica propugnato anche in questo campo dal Duce nell'interesse supremo della Nazione.

E qui mi è gradito annunziare che ho già predisposto un disegno di legge che varrà a dare il massimo sviluppo agli impianti filoviari, disegno di legge che confido possa avere pronta applicazione appena saranno definite alcune modalità con il Ministero delle finanze.

Per quanto si attiene a nuove costruzioni ferroviarie, mentre confermo il mio preciso intendimento di sospendere, come di fatto ho sospeso, tal genere di attività procedendo alla revoca e allo scioglimento consensuale di ben cinque concessioni in diverse regioni dell'Italia continentale, posso

assicurare che l'esperienza mi ha ormai sicuramente dimostrato come nessun danno abbiano subito le regioni interessate per le quali ho ampiamente provveduto con adatti servizi automobilistici.

Circa l'abbandono, anch'esso già avvenuto, di parte del programma di costruzione delle ferrovie secondarie della Sicilia, riconosciute ormai prive di quel carattere di pubblica utilità ad esse attribuito or sono circa quindici anni in sede di concessione, sono lieto di comunicare che l'Amministrazione governativa e le due Società concessionarie sono già addiventate ad una amichevole definizione dei reciproci rapporti sulla base di un equo corrispettivo che verrà quanto prima pagato.

Attualmente vengono solo continuati e possono dirsi pressochè ultimati i lavori del tronco Carcaci-Regalbuto, terminale della linea Motta-Schettino-Carcaci e quelli, importantissimi, della linea Trapani-Segesta che verrà aperta all'esercizio nel prossimo mese di agosto in occasione della visita del Duce alla nobile e patriottica isola per le grandi manovre che ivi si svolgeranno.

Nel vasto settore dei pubblici servizi automobilistici, che tante benemerenze hanno ormai acquistato nel campo dei trasporti, si è notata una lieve diminuzione nel numero delle concessioni che da 3.731 del 1935 sono scese a 3.666 nel 1936 e nella lunghezza complessiva di esercizio che da chilometri 115.542 nel 1935 è scesa a chilometri 113.266 nel 1936: tale diminuzione è dovuta alla soppressione di diverse linee concesse a titolo provvisorio e di esperimento, le quali non ebbero la forza di resistere alle difficoltà sopravvenute per l'aumentato costo dei carburanti e dei lubrificanti, o si dimostrarono, all'atto pratico, inutili o superflue: viceversa si ebbe un aumento del numero dei servizi definitivi che da 1.103 del 1935 salì a 1.137 nel 1936. In conclusione si è constatato che non ostante siasi attraversato nello scorso anno un periodo che per la motorizzazione può dirsi cruciale, l'andamento dei pubblici servizi automobilistici fu pressochè normale, il che dimostra, oltre l'intrinseca consistenza delle nostre organizzazioni, quanta fede e tenace saldezza di propositi animi la benemerita categoria degli esercenti italiani.

POSTE E TELEGRAFI. — Il camerata senatore De Vito, autorevole membro del Consiglio di Amministrazione delle Poste sin da quando fu costituita l'Azienda autonomia poste e telegrafi, molto opportunamente ha voluto esaminare le previsioni per l'esercizio 1937-38, sugli accertamenti effettuati nei primi nove mesi dell'esercizio corrente.

Egli sulla base di tale realtà — che ha il pregio di essere, nel tempo, molto vicina alla previsione che oggi si discute — ha riconosciuto fondate e prudenti le cifre esposte per l'esercizio 1937-38.

L'andamento della gestione dal luglio 1936 all'aprile 1937 è stato soddisfacente; le due Aziende hanno realizzato circa 98 milioni di avanzo, più del doppio di quello previsto per il periodo mede-

simo, ma di 10 milioni inferiore a quello raggiunto nello stesso periodo del passato esercizio.

Infatti le entrate, in questi dieci ultimi mesi, sono aumentate di 25 milioni, ma le spese sono cresciute di 35 milioni, donde la differenza di 10 milioni in meno nell'avanzo realizzato. Gli aumenti delle spese sono stati determinati principalmente dai miglioramenti economici al personale e dall'incremento della posta aerea.

Perciò, come ho accennato nell'altro ramo del Parlamento, l'Amministrazione deve fare qualche riserva sulla possibilità di mantenere così cospicui avanzi per l'avvenire, perchè, se promettente è il gettito delle entrate, un maggiore onere lasciano prevedere le spese. Ciò potrà specialmente aggravare il conto economico della gestione telegrafica.

In tale servizio l'andamento delle entrate è modesto essendo la tariffa telegrafica inadeguata al costo del servizio, che aumenta anche in relazione alla estensione del servizio stesso a nuovi uffici e ad intere zone rurali messe via via in valore.

È bene però confermare che i principali servizi sono in incremento come gettito: nello scorso esercizio le corrispondenze postali ascsero a 2 miliardi e mezzo con un aumento di 114 milioni di oggetti, rispetto all'esercizio precedente; la posta aerea da 15 tonnellate (traffico medio di qualche anno fa) è salita a 95 tonnellate e tende ad aumentare specie nelle relazioni con l'Africa Italiana.

Le Casse di risparmio postali accolgono oggi più di 22 miliardi di depositi, di cui 14 miliardi circa in Buoni postali fruttiferi. Questi, creati nel marzo 1925, hanno assorbito in un dodicennio il 63 per cento delle somme depositate. Il migliore saggio dell'interesse, crescente con la durata del deposito, attira certamente il risparmiatore. Ma il vecchio libretto ha pregi speciali per i quali spesso il depositante rinuncia al maggiore reddito del Buono. Il libretto ha infatti il carattere di un vero e proprio conto corrente a tipo popolare o familiare e si presta anche alla riscossione degli interessi sui certificati nominativi del debito pubblico.

Anche il servizio dei Conti correnti postali segna un forte sviluppo, non tale, però, come giustamente l'onorevole Relatore ha osservato, da sostenere il raffronto con quello realizzatosi in vari Stati esteri.

Il postagiato, che è la sua operazione tipica, costituisce appena il 32 per cento del movimento delle operazioni in contanti; esso dovrebbe avere più larga diffusione che l'aumentato numero dei correntisti potrebbe, anzi dovrebbe, agevolare.

Comunque, è buon segno l'aumento della somma depositata stabilmente alla Cassa depositi e prestiti che oggi raggiunge 1 miliardo e 200 milioni di lire.

Il movimento di fondi negli uffici postali sale a ben più alte cifre per effetto dei diversi servizi a denaro gestiti dall'Amministrazione. Nell'esercizio 1935-1936 il movimento complessivo dei fondi presso le Casse provinciali delle poste raggiunse

quasi 80 miliardi di lire. La recente partecipazione degli uffici postali alle operazioni di incasso dei versamenti per il nuovo prestito redimibile 5 per cento e per il riscatto dell'imposta immobiliare farà salire di molto tale rilevante cifra.

A tutto questo complesso di attività e di responsabilità il personale, assistito dalla speciale Milizia, attende con la serena disciplina che gli deriva dalla comprensione della delicatezza e della gravità della funzione ad esso affidata.

Direi cose già note se volessi ripetere le benemeritenze acquisite dal personale postale-telegrafico-telefonico che in ogni evenienza ha saputo confermare le sue ottime qualità morali e tecniche, riscuotendo ambiti riconoscimenti, fra i quali altamente onorifici gli encomi solenni recentemente conferiti alla Posta Militare ed alla Posta Civile in Africa Orientale Italiana.

Della solidarietà di intenti e di opere del personale sono magnifica espressione l'Associazione Nazionale Fascista, il Dopolavoro e l'Istituto di Assicurazione e Previdenza, affidato questo, come è noto, alle sagge cure del senatore De Vito.

L'onorevole Relatore ha ricordato quanto è stato fatto per assicurare ai ricevitori postelegrafici il trattamento di quiescenza lungamente invocato; io aggiungo che si è fatto qualche cosa anche per i loro collaboratori, i supplenti. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri è stato approvato uno schema di decreto che sancisce norme atte a facilitare il pagamento delle indennità di licenziamento dovute nei casi in cui i supplenti cessano dal servizio senza loro colpa, regolando così nel modo migliore una questione difficile e complessa.

I servizi telefonici continuano a realizzare confortanti progressi.

Il servizio a carattere rurale ha segnato discreti incrementi, anche per merito di alcune Amministrazioni provinciali che a tale scopo hanno contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti, nonchè per la sollecitudine dell'Amministrazione telefonica di Stato che ha assunto parzialmente a suo carico i relativi interessi. E i Comuni dotati di servizio telefonico sono oggi 5152, cioè il 71 per cento del numero totale dei Comuni italiani.

Il servizio urbano conta 390.000 abbonati, serviti per l'85 per cento da impianti a sistema automatico. Nei centri più importanti il rapporto del numero degli utenti al totale della popolazione può sostenere degnamente il confronto col corrispondente indice delle maggiori città estere e l'uso delle comunicazioni urbane è divenuto intensissimo.

Il servizio interurbano, affidato alle Società Concessionarie, è rappresentato da 2323 uffici e 4762 linee sulle quali fluiscono annualmente circa 24 milioni di conversazioni e 2 milioni di commissioni, con una regolarità di svolgimento che è dimostrata soddisfacente dalla trascurabile entità dei disservizi.

La rete interurbana e internazionale gestita direttamente dallo Stato ha ricevuto nuovi am-

pliamenti ed è costituita ora da 729 circuiti attivi, con un traffico annuo di 9 milioni e mezzo di conversazioni. Nell'imminente avvenire questa rete sarà completata da un cavo di tipo coassiale Milano-Roma che permetterà anche di inserire l'Umbria e la Romagna nel sistema delle grandi comunicazioni; da vari raccordi trasversali che gioveranno allo sviluppo dei traffici e garantiranno maggiormente il servizio contro ogni rischio di interruzione, e da un cavo fra la Sicilia e Tripoli destinato a istituire le comunicazioni telefoniche e ad aumentare quelle telegrafiche con la nostra Colonia mediterranea.

Si realizza così quanto ebbi ad accennare come programma nel mio ultimo discorso.

Quando questo progetto sarà stato eseguito, l'Amministrazione telefonica avrà complessivamente erogato nella costruzione della Rete nazionale 1 miliardo e 340 milioni, che la Finanza dello Stato le ha gradatamente concessi, ma la cui restituzione già si va annualmente attuando.

È infatti uno degli aspetti più interessanti della gestione telefonica l'equilibrio che si è raggiunto tra la soddisfazione delle esigenze tecniche e la convenienza dei risultati economici, sebbene le tariffe restino immutate. Le Società concessionarie, pur pagando allo Stato una percentuale sui loro introiti come canone per l'esercizio del monopolio telefonico, hanno potuto assicurare un equo compenso al capitolo azionario; e da parte sua l'Amministrazione telefonica di Stato, mentre può contrapporre alle sovvenzioni ricevute dalla Finanza il corrispondente patrimonio che va consolidando a favore dello Stato, rimborsa tuttavia le sovvenzioni stesse in capitale e con i relativi interessi. Ciò è conseguenza di una snellezza di organizzazione che permette all'Azienda telefonica statale di amministrare quasi un miliardo di patrimonio e un sì vasto servizio con soli 1241 impiegati (telefoniste comprese), sostenendo a tale titolo una spesa che grava sul suo bilancio per la modesta quota del 12 per cento. Conseguenza, soprattutto, d'un fascistico senso del dovere che infervora le energie e ne moltiplica il rendimento.

E vengo all'ultima parte del mio discorso con la speranza di non tediare troppo questo Alto Consesso.

Voci. No, no.

BENNI, *ministro delle comunicazioni.* Onorevoli Senatori. Le contingenze politiche ed economiche sopravvenute da quando in questa medesima Assemblea ebbi l'onore d'intrattenermi sul bilancio del Ministero delle comunicazioni, hanno prodotto un vero e proprio capovolgimento nelle condizioni dei traffici marittimi. Non che, purtroppo, le limitazioni e gli ostacoli da cui è inceppata l'economia mondiale siano eliminati, ma l'incalzare di nuove irresistibili cause economiche e politiche ha influito sugli scambi internazionali determinando una intensa ricerca di tonnellaggio. Deficienza del raccolto granario in Europa, approvvigionamenti straordinari di materie prime e di

combustibili da parte dei maggiori Stati, assillati da inquietudini politiche, hanno portato ad una accumulazione di richieste di tonnellaggio che ha fatto aumentare il tasso dei noli ad altezze che da vari anni non si erano più toccate.

Dato quanto sopra, è quindi logico che la situazione della nostra Marina mercantile sia assai differente da quella espostavi, onorevoli Senatori, il 25 marzo 1936-XIV; registriamo infatti, nel corso del corrente 1937, un indice noli superiore al 100 base del 1923 e tale indice è ancora in continuo aumento; momento quindi più che ottimo. Ma la domanda che mi sono posto pel movimento ferroviario ritorna uguale pel naviglio: durerà questo rialzo dei noli? Quanto?

Ed all'interrogativo io devo rispondere semplicemente che la Direzione della Marina Mercantile deve agire e far agire, sempre, ma specialmente nei momenti buoni, perchè il naviglio italiano sia permanentemente in condizione da rendere preziosi servizi al Paese per qualsiasi occorrenza.

Alcuni oratori espressero il dubbio che la sistemazione della marina di linea sovvenzionata non debba far dimenticare quella da carico. Credo di poterli tranquillizzare iniziando le mie dichiarazioni dalla marina da carico libera, dalla marina randagia.

È fuori discussione che la nostra Marina da carico debba essere aumentata di assai del suo attuale tonnellaggio e migliorata di qualità per trovarsi sempre più in condizioni di efficienza per lottare con le marine straniere; ma ciò dichiarato, debbo ripetere qui quanto già dissi alla Camera: che, malgrado tutto, in questi ultimi anni il naviglio addetto a viaggi di lungo corso è cresciuto di 255.000 tonnellate, cioè del 17 per cento e che nel 1936, dopo sei anni, la nostra flotta è ritornata dal settimo al sesto posto nella graduatoria delle flotte mondiali, dopo essere scesa all'ottavo posto durante il 1934. Si doveva fare di più? Certo; ma di questo non possiamo dare colpa ai nostri armatori, che in questi due ultimi anni hanno fatto tutto quanto potevano per acquistare navi e navi, nel momento in cui i prezzi di mercato per il naviglio usato erano ad un livello così basso come forse non era mai stato; e noi demmo tutto l'appoggio a questi acquisti che non poterono essere effettuati completamente, perchè ragioni valutarie si opposero a questa programmazione: tale programma deve continuare. Fare oggi e domani quello che non fu fatto ieri. Come?

Vediamo. Il premio di navigazione, iniziato con la provvida legge Ciano andata in vigore nel gennaio 1932, è scaduto al 31 dicembre 1936. Nella contingenza attuale deve essere mantenuto? Sì, ma non totalmente — si risponde — e infatti il Consiglio dei Ministri ultimo ha approvato che il premio di navigazione sia continuato per il naviglio adibito al traffico di cabotaggio ed, iniziando un nuovo indirizzo, sia anche applicato per le navi operanti la pesca oltre gli Stretti.

È pacifico che tutte le altre navi non abbiano

oggi, ed auguriamocelo per parecchio tempo, bisogno della continuazione del premio.

Ma occorre pensare all'avvenire; occorre, come dissi prima, migliorare quantitativamente e qualitativamente il naviglio. E purtroppo occorre far questo in un momento di prezzi elevatissimi e senza possibilità di consegne immediate o vicine.

Occorre, quindi, creare premesse perchè l'armamento non si limiti a sfruttare l'attuale favorevole momento economico, ma si prepari invece fin d'ora a rinnovare ed accrescere il naviglio, non soltanto con acquisti di navi all'estero, oggi del resto di assai scarsa disponibilità, ma altresì con la costruzione nei cantieri nazionali delle nuove unità necessarie: occorre che l'armamento, nella programmazione di lavoro ed in quella degli impegni finanziari, possa sapere fin da ora che, ove le condizioni future dei traffici lo obbligassero a gestioni passive, le quali non potrebbero essere per troppo tempo sostenute, sarebbero tempestivamente adottate, in suo favore, le necessarie provvidenze da parte del Governo.

Quando l'armamento avesse tale affidamento esso potrà e dovrà dedicarsi proficuamente alla risoluzione del problema del rinnovamento e potenziamento del materiale.

I senatori Ricci, Banelli, Sechi che con tanto calore parlarono della Marina da carico, possono essere tranquilli che io farò tutto il possibile perchè, quanto sopra esposto, abbia ad effettuarsi.

Ho parlato prima di miglioramento del nostro naviglio che deve essere quantitativo e qualitativo.

Inutile ritornare sulla *vetata quaestio* degli acquisti d'occasione all'estero o delle costruzioni nuove in Italia.

Sono sempre stato del parere, e lo sono tuttora, che in proposito si deve lasciare all'armatore, che ha la responsabilità della sua azienda, la libertà di scelta che egli ritiene migliore.

Ma la situazione si è oggi risolta automaticamente per la quasi assoluta impossibilità di trovare naviglio d'occasione e quindi il miglioramento qualitativo del nostro naviglio non può provenire che dalle nuove costruzioni da farsi in Italia.

Come è noto, le costruzioni navali in Italia sono regolate fondamentalmente dal Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, le cui disposizioni, sono ormai, dopo oltre un decennio di vita, sfasate al raggiungimento dello scopo al quale esse furono, a suo tempo ispirate.

Oltre a modifiche, che l'esperienza suggerisce, è completamente da rivedere la misura dei compensi; e, già da tempo, sono avviati necessari studi per risolvere nel miglior modo il problema.

Per questo problema la Direzione generale della Marina mercantile si occupa e si occuperà del compito di fondere armonicamente le attività della Marina mercantile di linea, di quella da carico, con quella dei cantieri nazionali.

Innanzitutto noi dovremo agire in modo che i cantieri debbano lavorare sempre ad un livello

quasi costante di attività, eliminando punte di sopralavoro, purtroppo quasi sempre seguite da periodi di scarsissimo lavoro, provocando così situazioni non desiderabili da nessun punto di vista sia politico che sociale, economico e tecnico.

L'Amministrazione della Marina mercantile deve quindi contemperare il carico d'attività dei cantieri, carico formato innanzi tutto dalle necessità della Marina da guerra con la dosazione di successive ordinazioni nell'ordine economico decrescente per il migliore rendimento dei nostri cantieri, di navi di linea, passeggeri o miste oppure da carico, di linea, oppure randagie fino alle « carrette » di minore importanza. Ma, indipendentemente dalla disciplina dei rapporti tra acquirenti e costruttori di navi, un'altra disciplina deve essere imposta, quella di ciascun cantiere che dovrà darsi una organizzazione interna per la produzione alla massima efficienza e quell'altra disciplina dei rapporti fra i diversi cantieri per arrivare ad una produzione nazionale della migliore qualità e del minore costo.

Occorre:

primo: conseguire la specializzazione delle costruzioni invece che la produzione generica occasionale ed anarchicamente distribuita nei vari cantieri;

secondo: conseguire l'unificazione di tutti gli organi elementari delle costruzioni sia di scafi che di motori;

terzo: unificare gli studi e le progettazioni tecniche per uguali costruzioni per evitare duplicazione e triplicazione di spesa;

quarto: decentrare le lavorazioni con passaggi di ordini a officine specializzate di tutto ciò che non è possibile o conveniente costruire per proprio conto in ogni singolo cantiere.

quinto: unificare e disciplinare trattative di vendita per altre Nazioni anche qui per la eliminazione di duplicazione o moltiplicazione di spese per viaggi, progettazioni ecc., o peggio ancora per la eliminazione di danni di una concorrenza interna per vendite all'estero.

Occorre questo e molto altro ancora che io mi riprometto di seguire e *rigorosamente applicare* quando si tratterà di fissare quei premi di costruzione che sono sì necessari per mettere i nostri cantieri nella condizione di parità con i cantieri stranieri, ma che debbono esser ridotti al minimo tenendo innanzi tutto conto di quello che è il dovere primo di ogni industriale di produrre bene ed il più economicamente possibile.

MARINA DI LINEA E SOVVENZIONATA. Per quanto particolarmente si riferisce alla Marina sovvenzionata trova qui opportuna sede un acceno alle ragioni ed ai capisaldi del nuovo ordinamento posto in vigore col 1° gennaio dell'anno XV.

Era naturale che tra le industrie chiave cui ha accennato il Capo del Governo nel suo discorso all'Assemblea delle Corporazioni nel marzo dell'Anno XIV, dovesse esser compresa quella della navigazione e specificatamente la Marina da pas-

seggeri e di linea. Questa attività nazionale, alla quale il Governo Fascista ha sempre dedicato le sue maggiori cure, e dirò anche molti mezzi, è stata oggetto di uno studio profondo le cui conclusioni portarono alla costituzione di quattro nuovi gruppi armatoriali a ciascuno dei quali è stato assegnato un settore di traffico risultante dal raggruppamento geografico dei servizi già appartenenti ai precedenti concessionari.

Il nuovo sistema che è stato attuato valorizzando anche i benefici conseguiti nel passato e mantenendo in vita le linee tradizionali e quelle di grande traffico già in esercizio, evita le interferenze fra i vari gruppi, crea una più omogenea attività per ciascuno di essi, le pone in grado di meglio resistere alla concorrenza estera e di migliorarne man mano i servizi.

Inoltre il materiale è meglio utilizzato ed un programma organico di nuove costruzioni assicura un largo rinnovamento della flotta che nel primo quinquennio avrà, secondo le previsioni fatte, un apporto di 44 unità per circa 240 mila tonnellate delle quali 145 mila costituite da navi da carico, sempre per la marina di linea sovvenzionata.

Questo rinnovamento gioverà principalmente alle Compagnie «Italia» e «Lloyd Triestino» che esercitano le linee oltre gli Stretti, sopra le quali maggiormente si combatte la lotta marinara mondiale.

Il senatore Pitacco può quindi calmare i suoi timori. Il Lloyd Triestino, del quale ebbi l'onore ed il piacere di presenziare alla cerimonia del glorioso centenario di esistenza, avrà dalla coincidenza di questa data con l'inizio dell'Impero e da tutta l'attenzione del Governo, la possibilità di aumentare ancora le sue glorie in unione a quelle della nobilissima città di Trieste di cui dalla redenzione esso porta il nome.

Speciale cura è stata posta nel soddisfare alle nuove esigenze derivanti dalla conquista dall'Etiopia e dalla opportunità di creare tra di essa e la Madre Patria frequenti rapporti, come lo esigono le nuove necessità. L'entità delle comunicazioni regolari che vengono stabilite con l'Africa Orientale Italiana è veramente cospicua e tale da assicurare che per ora e per il prossimo avvenire le esigenze relative possano essere soddisfatte appieno.

Tutto il nuovo ordinamento importa una spesa annua per sovvenzioni maggiore di solamente lire 4.900.000 a quella delle precedenti gestioni. Risultato questo quanto mai apprezzabile, tenuto conto che i nuovi organismi armatoriali sorgono completamente immuni dagli oneri finanziari che costituivano un peso insostenibile per alcune delle cessate Compagnie. Le nuove Società invece sono state messe in grado di svolgere i servizi senza dover sopportare impegni superiori alle loro forze, e con la possibilità di accantonare le quote di ammortamento indispensabili per il graduale rinnovamento della flotta.

Le notizie che si hanno circa i risultati di questo primo trimestre di esercizio sono più che confortanti, sia per quanto riguarda i noli introitati per il trasporto di merci e passeggeri, sia per quanto concerne l'entità delle spese in confronto ai risultati di esercizio dell'anno precedente. Ciò è ancora più importante se si considera che siamo nel periodo di riorganizzazione sia dei servizi, sia del materiale. Si può quindi presumere che l'andamento della prima annata di esercizio delle quattro nuove Società si chiuderà con bilancio realisticamente attivo, secondo le speranze manifestate alla loro costituzione, e tutto lascia prevedere che in futuro l'Erario non dovrà più temere di dover affrontare nuovi sacrifici per assicurare il regolare svolgimento dei servizi di vitale interesse nazionale.

PORTI. — Il senatore Ricci ha commentato la diminuzione dei traffici nei nostri porti nel 1934 e 1936, escludendo il 1935 perchè tale anno sarebbe stato influenzato dalle sanzioni. Mi preme far notare che le sanzioni si fecero sentire precisamente nel 1936, e che esattamente di nostra deliberata volontà abbiamo nel '36 stesso contratto le importazioni iniziando quel periodo di autarchia al quale tutti auspichiamo.

Non può quindi il 1936 servire come base di riferimento nel movimento dei nostri porti, malgrado le ragioni illustrative del senatore Ricci su qualcuna delle quali egli mi permetterà di elevare qualche dubbio. In ogni caso l'andamento del primo trimestre di questo anno non sembrerebbe dargli ragione, poichè nei principali tredici porti del Regno si ebbero, nel primo trimestre dell'anno in corso, un complesso di merci imbarcate e sbarcate di tonnellate 6.400.000 circa contro 5.700.000 del corrispondente periodo del 1936.

La nostra bandiera poi eleva dal 62 al 76 per cento la sua partecipazione al movimento generale delle merci imbarcate e sbarcate, dal 43 al 54 per cento il movimento delle merci nel traffico internazionale. E cresce man mano l'intervento della bandiera italiana nel trasporto del carbone importato per il funzionamento delle industrie e per gli stessi bisogni essenziali delle popolazioni.

Al Senatore Banelli, che giustamente si preoccupa delle caratteristiche speciali dei porti di Fiume e Trieste che non servono un retroterra nazionale, ma che debbono basarsi esclusivamente su traffici di transito, sono lieto di poter comunicare che tale problema ha già da tempo richiamato la nostra attenzione e posso assicurarle che sarà dato ampio sviluppo alle competenze ed alle relazioni commerciali degli organismi armatoriali che fanno capo nei porti adriatici.

Ho seguito con molta attenzione le giustificate preoccupazioni del senatore Ricci circa il traffico del porto di Genova.

Egli, con la sua nota competenza, ci ha dato delle esemplificazioni pratiche molto interessanti.

Qualunque fatto interessante il maggiore porto nazionale è sempre seguito con grande cura dalla

Direzione generale della Marina mercantile, che già del resto è in contatto continuo con tutte le Autorità locali.

Coll'organizzazione a suo tempo voluta da S. E. Ciano, i lavoratori portuali sono stati raggruppati in 96 Compagnie a ruoli chiusi, la cui forza al 31 marzo era di 21.300 uomini circa (19.595 permanenti e 1.765 avventizi).

Questo inquadramento, sotto la vigilanza diretta delle Autorità portuali, ha instaurato nei porti la più sana disciplina in confronto del caos anteriore all'avvento del Fascismo.

Grazie all'opera dei loro Sindacati, le maestranze apprezzano questo interessamento del Governo e sono oggi animate da un sano spirito di collaborazione manifestatosi anche in occasione della spedizione etiopica, quando si è trattato di dare a Massaua e Mogadiscio la massima efficienza per fronteggiare l'enorme traffico che ha alimentato i Corpi dell'esercito operante. Il lavoro venne, in questi porti, affidato a gruppi di lavoratori portuali del Regno colà appositamente inviati e che, in difficilissime condizioni, dettero prova di capacità e di grande spirito di sacrificio.

Tra i fattori che hanno contribuito alla disciplina nei porti, è doveroso ricordare la Milizia portuaria che, fiancheggiando con alto spirito di sacrificio l'azione dei comandanti di porto, sta a presidio dell'ordine e della sicurezza del traffico.

GENTE DI MARE. — Le fortune della Marina mercantile sono strettamente legate all'opera delle maestranze marittime di stato maggiore e di bassa forza, da cui si richiede alta capacità professionale, dedizione completa al dovere, disciplinata volontà di collaborazione.

La gente di mare ne ha date luminose prove durante l'Impresa africana, cui ha portato un contributo fecondo di appassionata attività e purtroppo di vite umane. Il Governo ha seguito e segue sempre con premuroso senso di giustizia la sua vita, i suoi bisogni, le sue aspirazioni, adottando tempestivamente le provvidenze che da esso dipendono e fiancheggiando e facilitando con la sua forza equilibratrice l'opera alacre delle Organizzazioni sindacali, sia della Marina da traffico sia di quella da pesca.

Per accennare a taluni dei maggiori problemi interessanti i marittimi che hanno trovato speciale regolazione o sono oggetto di studio, ricorderò la speciale legge del febbraio 1936 che, in base alla deliberazione di massima adottata dalla Corporazione del mare e dell'aria, ha disciplinato la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato, riconoscendo alla gente di mare al di fuori della legge sull'impiego privato il diritto della indennità di risoluzione, precisata poi, nella misura, da accordi sindacali e da provvedimenti amministrativi.

Altre provvidenze, oltre a quelle per gli adeguamenti salariali, sono state prese nello scorso anno sia sindacalmente, sia con atti di Governo, per stabilire il trattamento dei richiamati o volontari

alle armi in occasione dell'impresa africana, per il riconoscimento delle benemerite militari acquistate durante la grande guerra, per la impresa fiumana, per la causa nazionale, per l'iscrizione ai Fasci di Combattimento anteriormente alla Marcia su Roma.

Si connette poi con il riordinamento dei servizi della navigazione da passeggeri il provvedimento legislativo del 26 dicembre 1936 per l'assetto del personale delle Società di navigazione di preminente interesse nazionale.

Questa legge ha voluto chiudere il periodo di servizio prestato dal personale presso le cessate Società disponendone con opportune cautele la liquidazione, per costituire per il personale assunto dai nuovi organismi armatoriali una nuova vita, un nuovo rapporto di lavoro, la cui disciplina giuridica ed economica sarà contenuta in nuovi atti o contratti che saranno prossimamente perfezionati. Spetta all'Amministrazione della Marina mercantile l'adozione dei nuovi regolamenti organici del personale dello stato maggiore navigante e dei nuovi contratti di arruolamento da applicare alle navi delle nuove Società. Credo di poter assicurare il personale che nulla sarà tralasciato da parte del Ministero delle comunicazioni perchè la sua situazione giuridica ed economica, sentite le organizzazioni sindacali, risponda alle giuste sue aspettative e agli interessi equamente valutati delle aziende.

Particolari studi procedono alacramente per l'assetto previdenziale del personale tutto con l'intendimento di unificare, semplificando, i sistemi in atto e assicurare, su una base possibilmente uniforme, un rispondente trattamento di previdenza al compimento del lavoro dedicato alle aziende.

In adempimento di una mozione recentemente votata dalla Corporazione del mare e dell'aria, si sta attendendo alla revisione e all'aggiornamento delle norme per l'igiene e la abitabilità degli alloggi destinati a bordo al personale in servizio della nave.

Un problema particolare da essere immediatamente affrontato, ed al quale richiamo l'onorevole Banelli, è quello della sempre maggior deficienza dei macchinisti navali cui corrisponde anche un declinante afflusso di giovani agli istituti nautici, sezioni macchinisti. Il problema si presenta di particolare complessità: occorre indagarne le profonde cause di natura materiale e morale e studiare, col concorso dei Ministeri ed enti interessati, i mezzi per riattivare nei giovani la spinta a frequentare gli istituti e a richiamare e mantenere alla professione marittima i macchinisti già patentati.

Alla formazione delle nuove maestranze marittime il Governo rivolge ognora tutta la sua attenzione. Così l'Amministrazione della Marina mercantile ha seguito ed appoggiato, anche con contributi finanziari, l'Ente nazionale per l'educazione marinara, che, attraverso 29 scuole con una popolazione scolastica di circa 8.200 ragazzi, prepara i marittimi per i gradi minori di padrone e di moto-

rista, che nel piccolo traffico e nella pesca hanno dato ottimi risultati.

È per lo stesso altissimo scopo di curare più intensamente la formazione dei nuovi ufficiali di coperta della Marina mercantile che, col provvedimento testè approvato dal Senato, si è attuato l'assetto finanziario della Società « Nazario Sauro » che gestisce la nave scuola « Patria », per passare poi al riordinamento del corso pratico che si effettua su quel grande bastimento a vela addetto alla navigazione atlantica.

Onorevoli Camerati!

Dal 1915 in qua la nostra Marina mercantile ha attraversato le più aspre vicende.

Il turbine della guerra mondiale, durante la quale essa fece largo olocausto di se stessa; la fase dissolutrice dell'immediato dopo guerra, dalla quale seppe uscire senza che la breve triste parentesi potesse lasciare tracce sensibili; la crisi sviluppata in tutto il mondo e che, isterilendo le industrie e il commercio, ebbe le più dannose ripercussioni sui traffici marittimi; la nuova guerra per la conquista dell'Impero, durante la quale la Marina mercantile ha servito con entusiastico slancio il Paese ed il Regime, ben meritando di essi, tutto ciò non ha fiaccato l'animo della nostra gente di mare, che ha ritrovato in se stessa, nelle sue superbe tradizioni, nel suo amore di Patria, nel suo amore pel mare, su cui vive e di cui vive, nella sua tenacia, nel suo innato sentimento del dovere da compiersi sempre fino al sacrificio, tutta la forza necessaria per resistere e per vincere.

E continuerà nella diuturna lotta ora specialmente che essa sa come sui destini dell'Italia sul mare, come dovunque, veglia il Capo, nel quale essa crede, al quale obbedisce, pel quale combatterà in pace sempre ed in guerra ancora se sarà necessario per la grandezza e per la fortuna d'Italia. (*Vivissimi, prolungati applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli del bilancio del Ministero e di quelli delle Aziende autonome dipendenti nonchè i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare

e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 - Tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 - Tabelle D ed E).

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - Tabelle F e G).

(Approvato).

Art. 5.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1937-38, in lire 900.000.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa » (N. 1494). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1900, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, in fine al 2° comma, sono aggiunte le parole: « salvo quanto è disposto dall'articolo 76 ».

Nell'articolo 3, al 3° comma, dopo le parole: « ripartite tra i Consigli; » sono aggiunte le seguenti: « in proporzione del personale che ha prestato servizio in ogni singolo Consiglio ».

All'articolo 6, il 2° e il 3° comma sono sostituiti ai seguenti:

« Successivamente all'inquadramento previsto dal primo comma potrà essere altresì effettuato l'inquadramento con le norme da stabilirsi ai sensi del quarto comma del presente articolo e previo apposito concorso per titoli degli impiegati che alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, erano in pianta stabile presso le cessate Camere di commercio ed i Consigli agrari provinciali, ed attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, e che abbiano posteriormente a tale data acquisito il necessario titolo di studio ».

« Quando il titolo sia stato conseguito dopo il 1° gennaio 1933 l'inquadramento non potrà in ogni caso avere effetto a grado superiore all'iniziale ».

« Anche i funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio, o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente, saranno inquadrati, secondo le norme che verranno stabilite nei modi predetti, purchè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma ».

Nell'articolo 7, al 2° comma, il periodo finale è modificato come segue:

« Detti impiegati saranno inquadrati secondo le norme che verranno stabilite ai sensi dell'ultima comma dell'articolo 41-bis ».

I comma 6° e 7° dello stesso articolo 7, sono sostituiti dai seguenti:

« I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo con anzianità non posteriore, al 1° gennaio 1932, che attualmente presta servizio negli Uffici provinciali dell'economia, previo apposito concorso per titoli, e successivamente al personale non di ruolo assunto posteriormente alla data predetta e non oltre il 1° gennaio 1935, con le modalità e alle condizioni stabilite dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 ».

« Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto-legge avranno esercitato per almeno un quadriennio funzioni direttive presso i

Consigli, o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni, potranno ottenere la nomina ai posti dei ruoli istituiti ai sensi dell'articolo 72, con le modalità e alle condizioni stabilite in materia dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 ».

Nell'articolo 8, le parole: « Gli impiegati, indicati nel primo comma dell'articolo 73, i quali ottengano l'inquadramento », *sono sostituite dalle seguenti:* « Gli impiegati i quali ottengano, a norma dell'articolo 73, l'inquadramento ».

All'articolo 9, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le spese per il personale del suddetto ruolo di ispettori sono interamente a carico dei bilanci dei Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono però anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 75 e 76, e sono ripartite tra i Consigli, con lo stesso decreto e nella stessa proporzione con cui si effettua la ripartizione delle spese per l'altro personale dei ruoli statali ».

All'articolo 11 è sostituito il seguente:

Il primo comma dell'articolo 76 del predetto Regio decreto è sostituito dal seguente:

« Al personale proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, inquadrato nei ruoli del personale di Stato dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ai sensi dell'articolo 73, è conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza, salvo le modificazioni previste nei seguenti comma ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 76 è sostituito dal seguente:

« Mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento di quiescenza del personale facente parte dei ruoli organici di Stato provenienti dal personale di ruolo dei Consigli provinciali dell'economia, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo ».

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 3 settembre 1936—Anno XIV, n. 1900, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 7 novembre 1936—XV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011, che approva il Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare ed integrare le vigenti norme relative

alla organizzazione degli uffici e allo stato giuridico del personale in servizio presso gli uffici stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'articolo 41 del Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è sostituito dal seguente:

« Il direttore e il sostituto direttore, il capo della Ragioneria e il capo dei servizi statistici degli uffici provinciali dell'economia corporativa sono impiegati dello Stato ad ogni effetto di legge e sono posti alla esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni, salvo la competenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica.

« Al personale indicato nel comma precedente si applicano le norme che regolano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato secondo il gruppo ed il grado risultanti dai ruoli costituiti ai sensi dell'articolo 72 ».

Art. 2. — Al predetto Regio decreto è aggiunto il seguente articolo 41-bis:

« Per il personale non previsto nell'articolo precedente sarà provveduto alla istituzione di appositi ruoli presso ciascun Consiglio.

« Tali ruoli comprenderanno il personale consiliare distinto, in corrispondenza della ripartizione adottata per gli impiegati statali, nei gruppi A, B, C, subalterni e salariati.

« Il limite massimo della spesa globale annua per trattamento di attività e di quiescenza di tutto il personale consiliare, complessivamente considerato, sarà determinato dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze. Detto limite potrà essere soggetto a revisione annuale.

« Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico a qualsiasi titolo anche di quiescenza e le condizioni di assunzione e di carriera del personale dei ruoli predetti saranno determinate in conformità di un regolamento tipo emanato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze. Le eventuali norme integrative, rese necessarie da particolari esigenze di ciascun Consiglio, saranno determinate, purchè non in contrasto con i concetti informativi del regolamento tipo, con deliberazione del Consiglio generale da sottoporsi all'approvazione del Ministro per le corporazioni ».

Art. 3. — L'articolo 42 del predetto Regio decreto è modificato come appresso:

« Le spese per il personale previsto nel primo comma dell'articolo 41 e le spese per il relativo trattamento di quiescenza sono interamente a carico dei bilanci dei rispettivi Consigli provinciali della economia corporativa; esse vengono però

anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 75 e 76.

« Alle spese per il rimanente personale consiliare ed alle altre spese per il mantenimento degli uffici, nonchè a quelle di cui ai richiamati articoli 75 e 76 provvedono direttamente i Consigli.

« Mediante decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, le spese effettive sostenute dal Tesoro dello Stato di cui al primo comma, sono di anno in anno ripartite tra i Consigli; le quote così stabilite sono versate in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'Entrata ».

Art. 4. — All'articolo 43 del predetto Regio decreto è aggiunto dopo il secondo comma il seguente terzo comma:

« La somma complessiva di cui ai commi precedenti, sarà ripartita a favore dei singoli Consigli in proporzione dell'ammontare degli assegni corrisposti nell'anno precedente al personale da ciascun Consiglio ».

Art. 5. — L'articolo 72 del predetto Regio decreto è modificato come appresso:

« Con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni saranno aggiunti ruoli del personale degli uffici provinciali dell'economia corporativa che, a norma del precedente articolo 41, è personale di Stato ».

Art. 6. — L'articolo 73 del predetto Regio decreto è sostituito dal seguente:

« Saranno inquadrati nel rispettivo gruppo, nei ruoli istituiti ai sensi del precedente articolo, gli impiegati in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, attualmente in servizio presso gli uffici provinciali dell'economia corporativa, che alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, rivestivano, nei predetti ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, grado cui erano inerenti le funzioni proprie del ruolo in cui si effettua l'inquadramento.

« Nei ruoli predetti potranno essere altresì inquadrati al grado iniziale e previo apposito concorso per titoli, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, erano in pianta stabile presso le cessate Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali ed attualmente in servizio presso gli uffici provinciali dell'economia corporativa, e che abbiano posteriormente a tale data acquisito il necessario titolo di studio.

« I funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071 e decisi successivamente, saranno inquadrati nel grado XI purchè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma.

« L'inquadramento di cui al primo comma del presente articolo verrà effettuato secondo le norme che saranno approvate con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato.

« Con altro Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi per titoli e per esami, necessari a coprire i posti di ruolo che risulteranno vacanti dopo effettuato l'inquadramento di cui ai commi precedenti, nonchè le altre norme relative ai concorsi medesimi.

« Per le successive ammissioni nel grado iniziale della carriera, da effettuare mediante concorsi per esame, e per le promozioni di grado, saranno applicate le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

« I funzionari che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonchè per assegni *ad personam*, conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento, o in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno: l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio ».

Art. 7. — Al predetto Regio decreto è aggiunto il seguente articolo 73-bis:

« Nei ruoli da istituire ai sensi dell'articolo 41-bis sarà inquadrato il personale in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali che siano in servizio presso gli uffici provinciali dell'economia corporativa.

« Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli impiegati che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente. Detti impiegati saranno inquadrati nel grado iniziale.

« All'inquadramento nei ruoli consiliari si farà luogo, in base a motivato giudizio, sulla capacità e l'idoneità politica di ciascuno impiegato, giudizio che sarà espresso dal Consiglio generale con deliberazione da sottoporrsi all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

« L'inquadramento stesso dovrà essere effettuato per il gruppo e il grado corrispondenti al titolo di studio posseduto da ogni singolo impiegato ed alle funzioni da ciascuno effettivamente

esercitate, osservate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed escluso comunque il conferimento di posizione gerarchica più favorevole di quella attuale.

« Gli impiegati che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonchè per assegni *ad personam*, conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento, od in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno; l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti per il trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio ».

« I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo, con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1932, che attualmente presta servizio negli uffici provinciali dell'economia, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

« Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto avranno esercitato per almeno un quinquennio funzioni di carattere direttivo potranno ottenere la nomina a posti di ruolo istituiti ai sensi dell'articolo 72, con le modalità ed alle condizioni stabilite in materia dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

« Lo stesso Consiglio generale con deliberazione da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, d'intesa con quello delle finanze determinerà anche il trattamento spettante per ogni titolo al personale in pianta stabile che, in seguito al giudizio sfavorevole sulla sua capacità o perchè politicamente non idoneo venisse eliminato in occasione dell'inquadramento.

« In attesa dell'inquadramento e della sistemazione nei ruoli organici sia di Stato che consiliari, resta sospeso ogni provvedimento relativo ad assunzioni in pianta di personale ed a promozioni ».

Art. 8. — L'articolo 74 del predetto Regio decreto è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati, indicati nel primo comma dell'articolo 73, i quali ottengano l'inquadramento nei ruoli statali, hanno facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, l'inquadramento nei ruoli consiliari con il trattamento annesovi ».

Art. 9. — Al predetto Regio decreto è aggiunto il seguente articolo 74-bis:

« È istituito per il servizio dei Consigli provinciali della economia corporativa un ruolo di ispettori, composto di 6 posti di cui 3 di grado quinto e 3 di grado sesto. Tali posti s'intendono aggiunti

al ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'economia corporativa di cui all'articolo 72.

« Alle norme per l'assunzione del relativo personale sarà provveduto con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze ».

Art. 10. — L'articolo 75 del predetto Regio decreto viene modificato come appresso:

« Dopo le parole "sarà inquadrato" invece che "nei ruoli organici dei Consigli provinciali della economia corporativa" dire "sia nei ruoli di Stato sia nei ruoli consiliari" ».

Art. 11. — L'ultimo comma dell'articolo 76 del predetto Regio decreto viene modificato come appresso:

« Mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento di quiescenza del personale facente parte dei ruoli organici di Stato proveniente dal personale di ruolo dei Consigli provinciali dell'economia, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo ».

Art. 12. — L'articolo 77 del predetto Regio decreto è soppresso.

Art. 13. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto, per la classificazione dei Consigli, per i passaggi dei funzionari dirigenti da uno ad altro Consiglio, nonchè quelle per la prima assegnazione dei posti di direttore presso gli uffici provinciali dell'economia corporativa.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a riunire in nuovo Testo Unico le disposizioni del presente decreto con quelle del Testo Unico approvato con Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, coordinando in tale sede le disposizioni stesse.

Art. 14. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI —
SOLMI — THAON DI REVEL —
— ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli Colleghi, il disegno di legge che converte in legge il decreto-legge del 3 settembre 1936, n. 1900 sui Consigli provinciali dell'economia corporativa, è stato oggetto da parte della Camera dei Deputati di parecchie modifiche. Avrei anzi voluto dire rappezature. Ma esse non sono ancora sufficienti, tanto è vero che il nostro eminente relatore ha dovuto rilevare con molta cura alcune, diremo così, incertezze o lacune. Tra le incertezze, ve ne è una sulla quale mi permetto di richiamare la particolare attenzione dell'onorevole Ministro, anche perchè sulla posizione del problema non sarei intieramente d'accordo con il Collega relatore.

Dice il relatore che: « qualche preoccupazione è insorta per il fatto che nell'esordio del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, ... non è stato citato il Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, il quale contiene norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche e stabilisce che gli uffici di statistica esistenti o che verranno istituiti presso Enti autarchici e parastatali devono essere diretti da persone fornite di speciale abilitazione nelle discipline statistiche ».

Vorrei rilevare che nel preambolo del decreto-legge si cita unicamente il Testo Unico del 1934, nè credo che andasse citato il provvedimento del 1930, per la ragione semplicissima che il provvedimento del 1930 è un provvedimento di carattere organico sui servizi statistici, il quale, in via generale ed assoluta, stabilisce che tutti gli uffici di statistica presso Enti parastatali, ecc. costituiti o da costituirsi, debbono essere diretti da persone fornite della speciale abilitazione nelle discipline statistiche. Cosicchè non mi sembra che possa sorgere dubbio che, dalla combinata applicazione del provvedimento del 1930 con quello del decreto-legge del 1936, i direttori dei servizi statistici dei Consigli provinciali dell'economia corporativa debbano trovarsi nelle condizioni previste dal provvedimento organico. D'altra parte è da tener presente che si sono fatti sforzi per migliorare progressivamente il personale addetto ai servizi statistici e lo si è sottoposto all'esame di Stato, il quale, benchè fatto con criteri di particolare considerazione, trattandosi di persone già anziane, che hanno una certa pratica di amministrazione ed un numero di anni di servizio non trascurabile, è pur sempre un esame difficile. Ora, se questa norma non venisse applicata si verrebbero a porre i direttori dei servizi statistici presso gli organi di rilievo statistico locale più importanti, cioè quelli dei Consigli provinciali corporativi, in una condizione di inferiorità rispetto a quelli degli altri Enti parastatali. Perciò non mi sembra che possa sorgere alcun dubbio, anche nel merito, che la norma del 1930 vada applicata. Nondimeno, siccome i dubbi sollevati dal provvedimento del 1936 sono parecchi, resta a vedere come si possa eliminare ogni equivoco, il quale deriverà necessariamente dal fatto che, non potendosi mantenere in servizio gli impiegati attuali dei servizi

statistici, sprovvisti di titoli, bisogna vedere che cosa si deve fare di queste persone. A questo punto subentra un problema di finanza, che dovrà essere affrontato. Per risolvere questo problema non mi sembra che si possa fare ricorso, come propone l'onorevole relatore, all'articolo 2 del decreto-legge del 1936, ma occorra tenere conto dell'articolo 13 del decreto-legge, che autorizza il Ministro a procedere ad un nuovo Testo Unico, con facoltà di coordinare le norme legislative. Evidentemente mi sembra questa la sede più opportuna per coordinare i provvedimenti del 1936 con quelli del 1930. Forse è opportuno che una norma esplicita e non equivoca chiarisca la situazione, altrimenti si correrà il rischio che nell'applicazione pratica e non controllata in sede amministrativa, si faccia un passo indietro nei riguardi di quei servizi statistici locali che sono di così grande importanza.

Mentre sono dunque in generale d'accordo con l'onorevole relatore nella considerazione che il problema vada esaminato, ritengo che debba esser risolto in sede di Testo Unico, esercitando la facoltà di coordinamento. Ciò mi sembra anche più corretto dal punto di vista giuridico, perchè una norma di attuazione non può interpretare la legge, mentre una norma di coordinamento può armonizzare rettamente due provvedimenti, quando ciò sia concesso da una espressa delega del potere legislativo. È su questo punto che mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro.

LEICHT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEICHT. Le considerazioni che ha svolto l'egregio collega Giannini sono di duplice natura; innanzi tutto egli accenna che non era necessario porre nell'esordio del disegno di legge del quale ci occupiamo, la citazione delle disposizioni particolari relative all'ordinamento dei servizi di statistica e quanto a questo siamo pienamente d'accordo come, del resto, risulta dalla relazione. Io ho accennato a preoccupazioni che erano sorte a tale proposito, ma queste non erano, per verità, della Commissione, ma bensì d'altri ambienti, dai quali ne giunse l'eco alla Commissione. Questo implica, naturalmente, anche la mia adesione a quella parte delle dichiarazioni del camerata Giannini nella quale si sostiene la necessità che i capi del servizio di statistica debbano avere assolto gli esami particolari per questa disciplina, come è stato stabilito dal Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, per poter ricoprire il loro importante e delicato ufficio. Questo però riguarda l'avvenire. Rimane un dubbio per ciò che riguarda particolarmente il personale attualmente in servizio che non abbia quelle qualifiche particolari che sono richieste dal sopradetto decreto-legge del 1930 e questo è il secondo ordine d'idee del collega Giannini. Ora per questo bisogna pensare a due circostanze; prima di tutto a quella alla quale io ho accennato più volte nella mia relazione e cioè al fatto che per dieci anni dall'emanazione

della legge che istituiva i Consigli provinciali dell'economia corporativa, si è procrastinata la pubblicazione di quelle norme per l'inquadramento che erano previste dalla legge originaria che li istituiva. Naturalmente, durante questo periodo, in seno ai Consigli provinciali dell'economia, si sono dovuti istituire i vari servizi e si è usufruito del personale che si aveva oppure si sono assunti degli avventizi, data l'impossibilità di assumere nuovo personale di ruolo. A questo personale, se ha ben risposto, bisogna pure usare qualche agevolazione. Si deve inoltre osservare che il decreto-legge 24 marzo 1930 ha avuto una quantità di temperamenti e di modificazioni con i provvedimenti già da me citati, cioè quelli del 29 dicembre 1932, del 17 gennaio 1935.

GIANNINI. Sono proroghe del trattamento transitorio.

LEICHT. Si sono quindi fatte delle eccezioni al decreto-legge del 24 marzo 1930, cioè che dimostra come si siano incontrate non poche difficoltà nella sua attuazione; per questo motivo penso che, anche nella prima applicazione dell'inquadramento, si debbano usare temperamenti e agevolazioni che mi pare siano giustificati dai buoni servizi che questo personale ha reso in molti casi.

Quanto poi all'altra osservazione fatta dal collega Giannini, cioè che si dovrà provvedere in sede del Testo Unico e non in relazione all'articolo 2 del decreto-legge che istituiva questi Consigli, è certo che, ove ci si attenesse ad un criterio giuridico molto rigoroso, si dovrebbe adottare il metodo da lui suggerito. Osservo però che con le parole introdotte nel decreto-legge, in seguito alla discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, «detti impiegati saranno inquadrati secondo le norme che verranno stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 41 bis», il legislatore, nell'articolo 2, dà una facoltà al Governo del Re di fare questo inquadramento in quei modi e con quelle agevolazioni che saranno suggeriti dalla situazione eccezionale che si è verificata in questi uffici in ordine al fatto già da me accennato: che cioè, malgrado il disposto della legge che stabiliva dieci anni fa che vi dovevano essere le norme per l'inquadramento, per dieci anni queste norme non sono state emanate.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANTINI, *ministro delle corporazioni*. Nel contrasto tra l'opinione dell'onorevole Giannini e quella del relatore, io propendo per l'interpretazione del senatore Giannini, nel senso che, nel determinare e precisare il titolo di studio di coloro che debbono essere adibiti ai servizi statistici dei Consigli Provinciali delle Corporazioni, non si può che fare riferimento alla legge organica.

Debbo accennare che la inclusione del personale addetto ai servizi statistici tra quello dei Consigli Provinciali delle Corporazioni, che deve passare

allo Stato, è stata fatta di proposito, proprio per valorizzarne la funzione e rendere certi che coloro che vi saranno addetti avranno tutti i requisiti e tutte le qualità necessarie per poter pienamente corrispondere alle funzioni loro demandate.

Il fatto poi che questo provvedimento vale per tutti i Consigli Provinciali delle Corporazioni, mentre non in tutti attualmente c'è un ufficio statistico, dimostra che il Governo intende realizzare la possibilità della raccolta e della elaborazione dei dati statistici in tutti i 94 Consigli Provinciali delle Corporazioni del Regno.

Il senatore Leicht ha raccomandato che sia tenuto particolare conto, del personale sprovvisto del prescritto titolo che ha per dieci anni esercitato funzioni direttive. Condivido il pensiero del camerata Leicht, ma debbo ricordare che la elaborazione di questo progetto di legge è stata molto faticosa e, per quanto io avessi sostenuto appunto lo stesso principio esposto dal senatore Leicht, non mi è stato possibile vincere al riguardo la resistenza del Ministero delle finanze che non ha voluto ammettere alcuna deroga ai principi fondamentali sull'inquadramento del personale statale. Cercheremo, nella prima attuazione di questo provvedimento di favorire, per quanto è possibile, la sistemazione di questo personale; intanto, attraverso la discussione alla Camera dei Deputati si è ottenuto parecchio. Ora io credo sia necessario che il progetto di legge passi al più presto possibile alla fase di applicazione, perchè ogni ritardo, sia pure di pochi mesi, significherebbe il prolungamento di una situazione precaria che ormai dura da troppo tempo e la cui soluzione è resa più urgente dalla maggiore importanza che i Consigli Provinciali delle Corporazioni, in virtù delle nuove funzioni loro affidate, vengono acquistando in tutto l'ordinamento dell'economia provinciale e dalla necessità che essi siano collegati con le Corporazioni al centro.

È perciò che, se debbo convenire col senatore Giannini che, rilevando le difficoltà con le quali si è arrivati alla formulazione del progetto di legge, ha creduto bene di osservare che parecchi emendamenti danno l'impressione di rappezzature, debbo pregarlo, come prego il Senato, di considerare con benevolenza che questa lunga fatica merita oggi di essere coronata dalla sollecita attuazione dei provvedimenti sottoposti all'approvazione di questa Assemblea. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dall'articolo 530 del Codice penale, commessi in danno di

persone povere » (N. 1572-B). — (Modificato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dall'articolo 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal Titolo IX, Capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere, con l'aggiunta nel titolo dopo le parole Capo I delle altre « e dall'articolo 530 » e con la seguente modificazione:

Il comma 1° dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

Sono esenti dalla tassa di bollo gli atti di querela per i delitti preveduti dal Titolo IX, Capo I, e dall'articolo 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di concedere la esenzione dalla tassa di bollo per gli atti di querela limitatamente ad alcuni delitti previsti dal Codice penale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e di quello per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono esenti dalla tassa di bollo gli atti di querela per i delitti preveduti dal Titolo IX, Capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere.

Lo stato di povertà è comprovato da certificato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del

luogo di domicilio. Nell'atto di querela si deve far menzione dell'anzidetto certificato, il quale deve essere allegato all'atto stesso.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzando il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SOLMI
DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Io voterò a due mani questo progetto di legge che viene a difendere dalla corruzione i minorenni poveri; ma mi pare strano che, mentre lo Stato dispensa da una parte dalla spesa di 12 lire per la presentazione della querela, queste 12 lire poi se le riprenda non esentando dalla tassa di bollo la domanda per il gratuito patrocinio. Tutti sanno che la presentazione della querela è necessaria per mettere in movimento, in determinati casi, l'azione penale; ma non è qui l'essenza della causa, la quale sta nel sostenere la querela e arrivare allo scopo che essa si propone. Si dice bensì che vi è il Pubblico Ministero, ma la sua è una funzione sociale, mentre la difesa della parte lesa, nei suoi interessi, è affidata al patrono di parte civile.

Mi rivolgo quindi al Ministro, perchè, dato che si sta progettando un rimaneggiamento del gratuito patrocinio, abbia la bontà di ricordarsi di questa mia proposta e cioè che, se sono dispensati i poveri dalla spesa di 12 lire per l'istanza della querela, siano tanto più esonerati dall'uguale esborso per la domanda al gratuito patrocinio, poichè, se vogliamo andare verso il popolo ed aiutarlo, precisamente ciò otteniamo sollevandolo nelle spese che deve fare a sostegno del suo diritto. Non ho altro da dire.

SOLMI, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, ministro di grazia e giustizia. Il senatore Galimberti non ha fatto una vera e propria

proposta, ma semplicemente una raccomandazione, ed io come tale l'accetto nel modo più pieno.

Il problema relativo al gratuito patrocinio va studiato nel suo complesso: quindi assicuro il senatore Galimberti ed il Senato che ciò sarà fatto a suo tempo.

D'altra parte faccio presente che lo scopo che la legge vuole raggiungere, cioè quello di mettere in moto l'azione penale, è pienamente raggiunto con la esenzione dalla tassa di bollo per gli atti di querela, oggetto del provvedimento in esame, il quale deve perciò ritenersi pienamente giustificato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta » (N. 1644). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È prorogato per altri due anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38, lo speciale assegno annuo di lire 30.000 di cui in atto gode la Reale Accademia Nazionale dei Lincei per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane del Medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento Italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai » (N. 1647). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo stampato numero 1647.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La riduzione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori ed agli esercenti il patrocinio legale davanti ai pretori ed ai conciliatori, preveduta nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466, è stabilita nella misura del diciassette per cento.

(Approvato).

Art. 2.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai e per le copie relative ed altresì gli onorari per i protesti cambiari sono assoggettati alla riduzione del dieci per cento in sostituzione di quella stabilita con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466.

(Approvato).

Art. 3.

I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del sei per cento in sostituzione di quella stabilita con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67** » (N. 1651). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67** ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 16 della vigente legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67, è modificato come segue:

« Gli estratti di carne, i brodi condensati, le minestre preparate e i condimenti per brodi e per minestre, sono ammessi all'importazione. Sulla intera quantità di cloruro sodico, in essi contenuto, è dovuto, però, un diritto di monopolio in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade » (N. 1652-A). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade** ».

Avverto il Senato che la discussione avrà luogo sul testo recante gli emendamenti proposti dal Governo ed accettati dall'Ufficio centrale.

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*, legge lo stampato numero 1652-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, è vietata l'apposizione, lungo od in vista delle strade pubbliche nonchè delle autostrade, di cartelli pubblicitari

aventi dimensioni, forme, caratteristiche e colori simili a quelli adottati per le segnalazioni del traffico stradale.

Nessun cartello pubblicitario può essere collocato in corrispondenza di curve, svolte, incroci e passaggi a livello in modo da ingenerare confusione con le segnalazioni stradali di pericolo o attenuarne comunque l'efficacia, ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la incolumità della circolazione nel tratto pericoloso.

(Approvato).

Art. 2.

Le gemme catarifrangenti di cui fossero muniti i cartelli pubblicitari apposti o da apporre lungo od in vista delle pubbliche strade extraurbane o delle autostrade, debbono essere di colore verde.

È consentita l'apposizione di cartelli pubblicitari con gemme catarifrangenti bianche lungo i tratti di strade pubbliche compresi fra l'eventuale posto di segnalazione di prossimo abitato ed il punto di effettivo inizio dell'abitato stesso.

(Approvato).

Art. 3.

I cartelli pubblicitari attualmente esistenti sulle strade pubbliche e sulle autostrade non conformi alle prescrizioni suddette, dovranno essere rimossi o sostituiti a cura e spese delle Ditte proprietarie entro il 21 aprile 1938.

(Approvato).

Art. 4.

È fatto obbligo agli Enti, alle Aziende ed alle Ditte che applicano cartelli di pubblicità di provvedere alla loro perfetta manutenzione.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora il fatto non costituisca reato per il quale è prevista pena più grave, per le violazioni alle norme della presente legge si applica la pena dell'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Inoltre gli enti ai quali la strada appartiene, hanno facoltà di disporre che siano rimossi i cartelli pubblicitari non conformi alle prescrizioni della presente legge.

Del pagamento delle spese di rimozione sono responsabili i materiali esecutori e coloro per interesse dei quali sia stata eseguita l'affissione o la pubblicità.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra » (N. 1678). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, contenente disposizioni riguardanti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV » (N. 1697). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, contenente disposizioni riguardanti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936 - Anno XV, n. 2109, recante agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, recante disposizioni concernenti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-

legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi, secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane » (N. 1700). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi, secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi, secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, riguardante la istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel Comune di Aidone » (N. 1701). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, riguardante la istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel Comune di Aidone ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1937

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, concernente la istituzione della sede di Tribunale nei comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel comune di Aidone.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1923, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di istituire la sede di Tribunale nei comuni di Lecco e di Pordenone e la sede della Pretura nel comune di Aidone;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituita la sede del Tribunale nei comuni di Lecco e di Pordenone.

È istituita la sede della Pretura nel comune di Aidone.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, la circoscrizione territoriale di detti uffici e ad apportare in conseguenza le opportune modificazioni alle altre circoscrizioni giudiziarie.

È altresì autorizzato ad emanare le occorrenti norme di attuazione ed a provvedere nei limiti degli organici attuali alle modificazioni delle piante organiche della magistratura, delle cancellerie e segreterie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari, che si rendessero necessarie per effetto della istituzione dei Tribunali di Lecco e di Pordenone e della Pretura di Aidone.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

SOLMI

THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare sul presente decreto-legge, non per oppormi alla nuova ricostituzione del Tribunale di Pordenone, tanto più perchè non vorrei procurare un dolore all'illustre mio amico senatore Flora e perchè ho sempre cercato di non dare amarezze a chicchessia, ma l'ho chiesto, perchè vi è il Comune di Conegliano che subì la stessa sorte della soppressione del suo Tribunale, in forza del decreto 24 marzo 1923, n. 601.

Il Tribunale di Conegliano aveva giurisdizione sopra tre importantissimi mandamenti, quelli di Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto; mandamenti che erano composti di ben 43 Comuni, — che potrei enumerare — ricchi di una laboriosa popolazione, di varie industrie, centri agricoli di inestimabile valore, specie Conegliano, celebre per la sua Scuola enologica e per la nuova sua Stazione sperimentale, di Viticoltura Scuola che, fra i suoi ex discepoli, annovera illustri ed apprezzati studiosi, primo fra tutti il nostro amato collega Marescalchi.

L'ecatombe dei Tribunali minori, decretata con l'accennato decreto 1923, colpì anche il Comune di Conegliano, il di cui Tribunale venne aggregato a quello di Treviso.

Oberato di lavoro quest'ultimo, perchè il 50 per cento circa delle cause che da esso vengono trattate e decise appartengono al territorio del cessato Tribunale di Conegliano, avviene che l'ottenere sollecitamente una sentenza dal Tribunale di Treviso è una impresa disperata.

Le sperate economie che vi si ripromettevano con la soppressione di quel Tribunale non si conseguirono, perchè al Tribunale di Treviso, per l'annessione del Tribunale di Conegliano, furono aggiunti due di quei giudici che appartenevano al Tribunale soppresso, oltre impiegati di cancelleria del detto Tribunale.

Conegliano, centro importantissimo, attraente per la sua posizione naturale, per le nuove e belle recenti costruzioni, aveva finchè ebbe sede il Tribunale, una vita anche dal lato intellettuale certo più elevata. La permanenza del Tribunale significava la residenza di uomini colti. Era poi un centro di movimento giudiziario, di concorso di persone, specie nei giorni delle udienze, vantaggio quindi

pei pubblici esercizi, mentre privo di quella risorsa e di altre, che man mano gli furono tolte; vive ora una vita non eccessivamente animata.

L'edificio che fu sede del Tribunale rimane in gran parte inoperoso, mentre, con pochi lavori necessari specialmente in causa dei danni subiti dal terremoto dell'ottobre scorso, potrebbe essere utilmente riattato.

L'inflessibilità della legge del 1923 ebbe ormai a subire parecchi strappi. Con il decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, pel riordinamento delle circoscrizioni provinciali, con l'articolo 12, il Governo del Re veniva autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie e finanziarie per porle in armonia con le nuove circoscrizioni provinciali.

Successivamente a detto decreto, con altro decreto 31 maggio 1928, n. 1320, visto l'articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785 (Modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e istituzioni di sedi distaccate di Preture), vennero istituiti nuovi Tribunali in nove Comuni: Aosta, Brindisi, Enna, Pescara, Pistoia, Ragusa, Rieti, Varese, Verceelli.

Con altro successivo decreto 28 settembre 1933, n. 1282, altre modifiche vennero apportate alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche del personale giudiziario e furono istituite e ricostituite altre undici sedi di Tribunali, nei Comuni di Alba, Ariano Irpino, Camerino, Fermo, Imperia, Isernia, Montepulciano, Monza, Sant'Angelo dei Lombardi, Urbino e Vigevano.

Finalmente col decreto 18 ottobre 1934, n. 1789, si istituì il Tribunale di Lodi e con il recente decreto 15 dicembre 1936 quello di Littoria, e con il decreto che siamo chiamati a convertire in legge i due prima soppressi Tribunali di Lecco e Pordenone.

Non è pertanto un postulante noioso il Comune di Conegliano se insiste per essere anch'egli, avendone tutti i requisiti e i bisogni, reintegrato del suo Tribunale che fu sempre retto, zelante, operoso nell'impartire la giustizia richiestagli. E perciò esso confida che l'onorevole Ministro della giustizia, che ha pur riconosciuto, per altri Comuni, l'opportunità della reintegrazione o istituzione di quei Tribunali, vorrà con il suo ben noto senso di equità, accogliere favorevolmente le reiterate domande del Comune di Conegliano, sulla fondatezza delle quali potrebbe essere autorevolissimo assertore l'amato nostro collega onorevole Marescalchi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre

1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita » (N. 1706). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENDA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, che contiene nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria » (Numero 1710). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, che contiene nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENDA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 è sostituito il seguente:

La liberazione del vincolo della destinazione a carburante di determinati quantitativi di spirito di prima categoria, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, sarà pronunciata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero » (N. 1711). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1719). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo stampato numero 1719.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli Colleghi, l'argomento è quanto mai delicato. Delicato in sé e per sé. Delicatissimo dopo il grande, magnifico discorso del Ministro degli affari esteri. È stato quel che con frase modernissima si chiama un discorso totalitario. Non ha trascurato nessuna questione, non ha pretermesso di rivolgere lo sguardo indagativo e sottilmente efficace su nessun rapporto dell'Italia con le varie potenze del mondo. E se fu un discorso indovinato per il tono, fu un discorso indovinato anche per il momento in cui egli l'ha pronunciato. Perché, mentre diceva chiara, alta, vibrante, la parola dell'Italia nuova, altrove, subdolamente, nei Gabinetti, nelle anticamere e nelle camere si tentava di distruggere il lavoro palese dell'Italia fascista nei rapporti internazionali.

Il nostro Ministro che ha pensato, scritto e detto il suo discorso ubbidendo alle direttive del grande Capo, il nostro giovane Ministro, dico, ha avuto un successo indiscutibile che ci riempie di giubilo, perché è un successo perfettamente italiano e fascista.

Ma non si poteva di ciò dubitare, perché Galeazzo Ciano, è giovane; è entrato nella carriera diplomatica per la grande porta dei concorsi, è stato nell'America Latina e, per due anni, nella difficile ed allora non ambita residenza di Sciangai, avendo primato di ufficio e presiedendo una non facile Commissione internazionale in momenti critici, onde egli è arrivato all'alto ufficio preparato. Gli ha anche molto giovato aver saputo nell'Africa Orientale continuare la tradizione di combattimento e di valore di suo padre Costanzo Ciano.

La posizione di colui che discute il bilancio degli affari esteri è difficile perché, qualunque argomento si tocchi, esso è stato già trattato dal Ministro nel suo discorso. La questione si incardina su tre punti che hanno aspetto relativo di novità; dico relativo, perché nella politica estera, specialmente in questi ultimi tempi, le posizioni cambiano dalla sera alla mattina e dalla mattina alla sera; ciò che pare acquisito in un negoziato, in una conversazione, financo in un trattato scritto cambia molte volte per il cambiare degli uomini e soprattutto delle situazioni. Quindi è che noi vediamo

fuggevolmente le date del prossimo 24 maggio, il comunicato Delbos-Litvinoff, la visita a Budapest e consideriamo l'imponenza e la decisività del discorso del Ministro alla Camera.

Desidero innanzi tutto ricordare come, sia pure tenendo conto di tutte le svalutazioni, il bilancio degli esteri del 1921-22 sia molto diverso da quello 1937-38 che stiamo discutendo; si nota in questo un elevamento delle spese, perchè oggi questo Ministero ha da provvedere ad un complesso di nuove residenze, ad un aumento numerico del personale, ed ha un maggiore prestigio da difendere.

Ma malgrado ciò, mi pare che non abbiamo fra il centro e la periferia che 461 unità; poche in confronto dell'attuale momento perchè, egregi colleghi, è vero che, in epoche precedenti, il Ministero degli esteri comprendeva anche il Ministero delle colonie; ma l'aver creato il Ministero delle colonie per l'amministrazione delle stesse, non vuol dire che non sia ampliata tutta la competenza del Ministero degli esteri, e ciò perchè, in riflesso alle Colonie, è documentata la trattazione degli affari, sia pur coloniali, nei rapporti internazionali.

Non c'è questione di Colonie la quale non possa eventualmente, nei rapporti internazionali, avere rimbalzo nell'amministrazione degli esteri, ed io ho fede che il camerata Bastianini si persuaderà completamente della bontà di questa mia argomentazione. Egli ha percorso con rapidità, ma con coscienza, una carriera non facile dalle posizioni difficili di Tangeri, di Lisbona e di Atene, fino a quella di Varsavia. Io non voglio fare elogi di nessun genere, ma non dimentichiamo che i rapporti tra l'Italia e la Polonia sono magnifici, sono quanto meno buoni, e che l'ultimo ambasciatore che là si trovò fu appunto il camerata Bastianini. Ne consegue che oggi, in quanto rappresenta il suo Ministro qui, degnamente lo rappresenta, mentre il suo Ministro altrove, accanto ai Reali, tiene alto il prestigio ed il nome d'Italia.

Ciò detto io vengo fuggevolmente ad alcune questioni. Le questioni debbono avere una premessa. Il 24 maggio si raduna la Società delle Nazioni. La politica del Duce è stata in materia, e su 5 o 6 punti sostanziali, sempre lineare, uguale, inalterata ed inalterabile. Ai fini di questa sua politica potrà eventualmente aver avuto approcci diversi con qualche potenza o con qualche altra, il fine è stato sempre lineare. Di questa politica lineare mussoliniana nessuno ha il diritto di dubitare, ed in materia di Società delle Nazioni egli è stato più lineare che mai, se fosse possibile dirlo, perchè l'ha sempre guardata con enorme diffidenza. Non ce ne possiamo assentare — egli disse — dal momento che là si trattano interessi collettivi ed internazionali. Ma certo Egli vide subito, sentì, fiutò che là vi era una prevalenza egemonica di interessi che non collimavano con i nostri ed allora venne la sua formula che è rimasta intatta e che ha avuto illustrazione precisa nelle parole del ministro Ciano: « Con Ginevra, senza Ginevra, contro Ginevra ».

Il Ministro sostanzialmente ha detto: « Voi stessi avete dichiarato bancarotta. Se volete ricostituire il patrimonio sociale e vedere di riordinarvi e di dare faccia umana e possibile a questa società, eccoci quà, se questo significa collaborazione ed onestà, se questo significa non vessazione, se questo significa eguaglianza di diritti, se questo significa qualche cosa di alto che non può essere rappresentato da quello che è avvenuto sino ad oggi; ma noi stiamo a casa nostra, non chiediamo niente a nessuno, l'Impero l'abbiamo conquistato col valore dei nostri soldati e per la virtù del suo Fondatore ». Lo riconoscono? tanto meglio; preferiscono il ladrone negriero? Se lo prendano, lo tengano e se lo godano. Se questa è la compagnia che preferiscono tanto meglio per loro, così sapremo chi sono. Questa è la politica nei riguardi della Società delle Nazioni. Ditemi, egregi colleghi, se nella mente, negli atti, nel pensiero di Benito Mussolini su questa linea c'è stata mai una variazione. Egli è rimasto là alla Società delle Nazioni, malgrado quello che è accaduto; c'è rimasto perchè era evidente che avrebbero desiderato che noi ne uscissimo in quei momenti per poter usare rappresaglie che non osarono di condurre fino in fondo, ma la linea è quella; la linea della politica mussoliniana è precisa: fin dal primo minuto egli ha capito che i trattati di pace erano disonorevoli perchè volevano e imponevano ai popoli vinti condizioni insopportabili. Egli ha approfittato di un articolo del Patto dove si dice che si può chiedere la revisione; egli non l'ha formalmente richiesta ma l'ha patrocinata in ogni modo ed in ogni tempo, e bisogna ricordare che i primi a stendere cordialmente la mano agli ungheresi, ai tedeschi, agli austriaci ed ai turchi fummo noi italiani, perchè la campagna ferma di Mussolini a questo portò allora e a questo porta oggi. Ed è stata campagna di chiaroveggenza in momenti in cui gli altri popoli dicevano: bisogna non transigere con gli ex-nemici perchè riprenderanno forza e ci daranno addosso, bisogna dominarli, come se la forza e la violenza fossero l'argomento della persuasione e non fossero invece molte volte l'argomento della ignominia. Allora noi abbiamo veduto per questa linea chiaroveggente dei primi tempi che Austria, Ungheria e Germania, quando altre Nazioni hanno cercato di assassinarci e di strangolarci, sono state con noi e non hanno applicato le sanzioni, cosa questa che non va dimenticata perchè, se nel patrimonio ereditario delle amicizie o delle avversioni vi possono essere delle intime tendenze, quella che è la realtà della vita nella politica estera è quel che riguarda gli interessi reali, e noi non dimenticheremo mai, come ha detto Benito Mussolini, questo atto che ha portato a un affratellamento di cui oggi sono tutti sgo-

menti. Noi abbiamo avuto la politica del disarmo, politica lineare perchè gli altri facevano delle proposte inaccettabili; non c'è dubbio che Mussolini, nella materia del disarmo, ha fatto le proposte più

radicali e più lineari; e, perchè radicali, miravano realmente all'applicazione dell'articolo 8, per cui il disarmo della Germania e degli altri Paesi doveva essere in funzione del graduale disarmo dei vincitori. Ma si è presto invece accorto che questo non era. Egli è rimasto fermo, fedele e quando poi si è veduto che gli altri non disarmavano ma riarmavano, come stanno tuttora riarmando, ha risposto il Ministro Ciano: Se voi credete di intimidirci, l'esperienza vi insegna. Ricordate che non ci avete intimidito in tempi procellosi! Questa paura, questo timore di questi riarmi dimostrativi, ostentati, non piega l'Italia perchè l'Italia, nei limiti delle sue forze, con i suoi amici, nei limiti di quella che è la dignità del Paese, costi quello che vuole, non piega, perchè queste minacce non la intimidiscono. (*Vive approvazioni*).

Se invece volete l'intesa leale (ed ecco un altro punto), io vi dirò che Mussolini è stato collaborazionista fin dal primo momento. Fu il primo che riconobbe il governo dei Sovieti affermando appunto che la politica interna delle Nazioni non deve influire sulla politica estera ed ha dato l'esempio di questo grande principio. Egli infatti ha sempre svolto una politica collaborazionista, leale, di pace. Ed anche oggi il Governo nazionale ha dato un avvertimento, ha lanciato ai protervi un monito; il minimo che poteva dire questo galantuomo in difesa del suo Paese, di fronte ad un tentativo di sopraffazione e ad una preparazione straordinaria di forze.

C'è un piccolo particolare che dimostra questa forma lineare e temperata, ed è il richiamo dei giornalisti da Londra. Una cosa semplicissima che io credo sarà composta certamente, perchè noi non abbiamo richiamato nè un Ministro, nè un Ambasciatore, non abbiamo rotto nessun rapporto diplomatico, non abbiamo fatto nessun atto che possa essere considerato di ostilità diplomatica o politica. Abbiamo detto ai nostri giornalisti di ritornare da Londra, perchè vivendo essi in un ambiente (che non crediamo sia da identificare col Governo), nel quale si afferma che l'esercito italiano ha compiuto delle azioni non degne di valore e di ammirazione, in un ambiente nel quale si afferma che i nostri volontari sono stati battuti senza combattere — mentre è noto che questi volontari di Spagna si sono sempre battuti gloriosamente ed hanno sfondato lo sfondabile, malgrado tutte le irose calunnie — in tale ambiente essi non potevano più rimanere. Non è infatti così che noi dobbiamo essere trattati dopo l'accordo amichevole per il Mediterraneo. Se è vero che siete la grande Inghilterra, con la quale vogliamo andare d'accordo perchè esiste una tradizionale amicizia fra le nostre due Nazioni, andiamo pure d'accordo; ma se il disaccordo dovesse portare alla guerra, eccoci qua, siamo pronti! (*Approvazioni*).

Ma, secondo me, il richiamo dei giornalisti è un atto di avvedutezza e di moderato avvertimento che non pregiudica il corso di intese pos-

sibili e che dimostra con quanta calma la nostra politica estera è condotta.

Ma la parte economica nei rapporti internazionali è stata anch'essa costantemente curata. Chi ha chiesto l'abbattimento o almeno l'attenuazione delle barriere doganali? È stata l'Italia. È stata detta la parola « autarchia »; ma ci avete costretti a dire questa parola e l'abbiamo detta pur non abbandonando la linea generale della nostra condotta. Ci avete costretto con le sante, con le benedette sanzioni. Oggi non vi potete lamentare, perchè la nostra politica, la politica italiana sarebbe ancora delle barriere abbassate. Ma voi avete tentato di strangolarci, voi ci volevate levare tutto; e adesso fate punto di leva e dite: La Germania e l'Italia bisogna che smettano l'autarchia, perchè può indicare... Che cosa può indicare? Che, se ci intendiamo, come tutti ci auguriamo perchè non c'è anima buona che possa pensare ad una guerra, se ci intendiamo avremo economicamente migliorato le nostre condizioni interne; se non ci intendiamo, come ha detto nello splendido discorso al Campidoglio il Duce, bisogna che ci persuadiamo di fare in modo di bastare a noi stessi. Già era cominciato l'assedio del ferro, l'assedio del rame, l'assedio delle altre materie prime, tutti assedi che noi, con ogni forma e con ogni forza, bisogna che respingiamo.

Quindi voi vedete che il punto di partenza è precisamente questo, che la politica di Mussolini non ha disuguaglianze.

Società delle Nazioni? Ma la Società delle Nazioni (su questo solo una parola vi dico) è finita il giorno stesso in cui l'America non ha aderito. Bisogna che pensiate che non è una società commerciale, in cui si dice che il capitale sociale che non mette il consocio, lo metterà quell'altro; qui si tratta di un coacervo, di un cumulo di forze, di poteri, di influenze, di ricchezze economiche, morali, politiche e materiali. Ed allora, in fondo, in fondo, fin dal primo minuto, c'era il diritto di dire: dal momento che manca un organismo di quella portata, che si chiama America, ci pare che il fondamento della Società delle Nazioni è già di per sé stesso inquinato.

Ma voi, Società delle Nazioni, avete nel vostro programma il disarmo, avete la pace ed invece avete permesso tutto. Il Manciukò è stato preso; avete mandato una commissione, che ha constatato che era stato preso e basta. La Bolivia ed il Paraguay hanno fatto la guerra; avete provato a mettere la pace? Niente! La Germania ha voluto occupare la Renania: zitti. Ha voluto riarmare: buoni!

Dopo tutto questo c'è stato un fatto importante: due giorni dopo che gli interessati si erano visti a Stresa per dire che ulteriori violazioni non potevano andare, si è pubblicato fuori della Società delle Nazioni l'accordo navale anglo-tedesco, il quale faceva un assestamento di percentuale a parte. Anche adesso a proposito della Spagna, se si è voluto fare qualche cosa, si è dovuto fare

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1937

un Comitato a Londra per il non intervento. Certamente il non intervento tiene in piedi un Comitato il quale si occupa di queste questioni e si spera che a forza di occuparsene l'incendio non avvenga. Questo è tutto; ma una questione come questa portata alla Società delle Nazioni probabilmente invece farebbe subito determinare l'incendio.

Ora ecco perchè le parole del Ministro Ciano sono sacrosante: esso dice: fate delle proposte, tanto meglio, io non sono partigiano della pace indivisibile e della sicurezza collettiva, io penso che intese regionali, intese opportune parziali, affiancate, inquadrare servano più di questo mastodontico organismo: se si può fare qualche cosa, se si fa una società della quale si possa essere soci senza il pericolo di essere svaligiati dall'articolo 16, allora vedremo e ci intenderemo.

Guardate le piccole Nazioni, signori miei, per vedere quanto è stata sacrosanta la politica dell'Italia e quanto micidiale l'altra.

Tante volte quando si legge in qualche giornale, che si sospetta che noi italiani non desideriamo che il signor Eden sia Ministro degli esteri, io dico che sono impazziti perchè egli non ci è amico ma ci ha reso tanti servizi! Ora, ritornando alle piccole Potenze: il Belgio per esempio, ha la democrazia, il socialismo, ha il poco chiaro auditore delle cose mondiali che si chiama Vanderwilde, e malgrado tutto ciò ha detto: Sì, va bene Locarno, ma io vorrei che sul mio territorio non ci passaste più, nè gli uni, nè gli altri. È stata una vittoria della tesi della non difesa collettiva e della non pace indivisibile. L'Olanda guarda a se stessa; la Svizzera è stata gloriosa, è gloriosa di non occuparsene. Io vi ospito, ma, più che questo, niente. Sicchè, se andate a vedere, tutte le piccole Potenze erano scardinate. Quando sento parlare del Patto di Belgrado, vi devo dire che nella mia Ancona, con molte riunioni, con molte adunate, si sostennero rivendicazioni maggiori di quelle che non ci abbiano dato i Trattati di pace. Noi teniamo nei nostri cuori quelle nostre idee, ma bisogna ricordare che il Trattato di Rapallo non rappresentò una pace tra vinto e vincitore, quella è stata una pace tra due popoli vincitori, pace volontaria, pace, se volete, di compromesso, pace che, specialmente per certe isole, ci ha soddisfatto però poco. Sarebbe un discorso che mi porterebbe troppo lontano, ma dico che la Jugoslavia è depositaria del sentimento più schiettamente anticomunista. Dal suo Principe, dalla sua Casa Reale al suo Popolo, è tutta unita nel voler resistere alla barbarie bolscevica.

Con l'Italia essa ha un comune vincolo che in un domani qualsiasi, in qualsiasi eventualità, non ci espone in Adriatico a forme di attacco ai fianchi. Nello stesso tempo ci ha stretti in un ideale comune di non voler far invadere l'Europa ed il mondo dalla barbarie comunista.

Allora diciamo che il Trattato di Belgrado è quello che è. Non lo potrebbe discutere neppure

il più eccessivo irredentista della vecchia nostra maniera, perchè esso rappresenta il desiderio di trovarsi ad un tavolo, di trovarsi insieme a discutere i problemi dell'importazione e dell'esportazione, dei commerci, della difesa politica contro il comunismo.

Questo è quel trattato.

Ecco perchè non vi è stata protesta alcuna, perchè si è unanimemente capito che si sono tutelati i reciproci interessi dei due popoli che hanno insieme veduto che il proseguire in una lotta violenta a nulla avrebbe giovato.

Io vi dico infine quella che è l'anima mia. Il 24 maggio alla Società delle Nazioni faranno quel che vorranno fare. L'Inghilterra che farà? Quello che vorrà. Ma ricordate che oggi c'è stato un fatto nuovo dopo il discorso Ciano. Il comunicato Blum-Delbos-Litvinoff. Ha importanza grande quel comunicato perchè mentre la parola del nostro Ministro è stata una leale offerta netta, motivata, limpida di collaborazione cordiale che ha impressionato favorevolmente tutte le Potenze e tutti i ceti politici dei vari Paesi, immediatamente il signor Litvinoff è corso a Parigi e, insieme a quei grandi patrioti che sono Blum e Delbos, ha proclamato la pace indivisibile, la sicurezza collettiva con la Società delle Nazioni. Così il russo, ha, come ha rilevato la stampa tedesca, cercato di opporsi alla tendenza che pare si manifesti in Inghilterra, di comprendere finalmente che anche quel Paese è insidiato dal pericolo comunista.

Mussolini ha sempre dichiarato di essere pronto ad intendersi con qualunque altro Governo, come infatti si è inteso immediatamente con l'Inghilterra laburista quando si trattò di comporre la questione del Giuba. Egli, mi sembra nel giugno 1928, dichiarò anche qui in Senato come fosse semplice guidare la politica interna perchè si è liberi di fare come si vuole, mentre per la politica estera è necessario mettersi d'accordo con altri popoli. Ma contro la politica collaborazionista del Fascismo sta un fatto preciso. Nel 1935 il Comintern stabilì di fare la politica dei fronti popolari e per non allarmare la borghesia si dichiarò che il comunismo difendeva le democrazie, che non era contrario al nazionalismo beninteso, che non ostacolava la religione.

Nel 1935 la Russia ha praticato questa politica statuendo che quando il comunismo fosse riuscito a raggiungere il potere in qualche Paese, tutto sovvertendo, vi fosse attuato il principio comunista che è la distruzione, la rovina della religione, della famiglia, di tutto ciò che è sacro per noi e per il nostro cuore.

Ora i comunisti parlano dell'asse Roma-Berlino come di un'intesa che voglia violentare qualcuno, mentre invece esso mira a difendere gli interessi dell'Europa centrale e i principi dell'ordine. Noi siamo pronti a collaborare e il signor Litvinoff insorge perchè dice che l'Italia e la Germania vogliono costituire una nuova Locarno.

Lo ha detto splendidamente l'altro giorno il

Ministro: Una nuova Locarno sì, ma non col Patto sovietico-francese che potrebbe trascinarci alla guerra quando piacesse a Mosca. Quindi, quanto meno, si dia un chiarimento sulla portata di questo Patto, attenuandone la portata. Invece ieri è stato fatto un comunicato odiosissimo per aggravare la portata di questo Patto. Si dice:

«Ma guardate che non c'è la menzione di un vero accordo militare tra gli stati maggiori». Risponde giustamente la stampa tedesca: «Non c'è perchè non c'è n'è bisogno. Già c'è nel segreto». Questo lo fanno per placare i dubbi, i dispiaceri, i dolori, le titubanze, le trepidanze legittime dei Paesi della Piccola Intesa la quale naturalmente teme e sente l'insidia di un accordo con una Francia legata indissolubilmente ai bolscevichi.

A tutto ciò noi, Colleghi egregi, rispondiamo con la nostra politica sana, calma, ferma della intesa italo-tedesca che va difesa non solo per la sua parte materiale ma per il sentimento che l'ha ispirata. Perchè io mi sono tante volte domandato: «Se qualcheduno che oggi penso non esista più, se questo qualcheduno volesse sollevare dei se e dei ma ci dica quali le vie di altri accordi sicuri. Non certo con quelli che ci avrebbero ucciso se, nella gara del correre vertiginoso in Africa, non avessero vinto il condottiero delle armi ed il genio della politica». Quindi questa alleanza dei cuori, questa alleanza degli interessi, anche se non è alleanza formalmente politica, è un'intesa che va vivamente difesa, perchè ci mette nella condizione di poter guardare questi nostri presunti avversari (felici se desisteranno di essere tali), di poterli guardare con un sentimento di uguaglianza e forse di superiorità. Tanto è vero che noi abbiamo assistito ad un tentativo di questi giorni: hanno accerchiato il Ministro della guerra tedesco, hanno approfittato della cerimonia dell'incoronazione per vedere di staccare la Germania da noi. Non si sa che cosa non farebbero per dividerci, perchè sentono che questa unione delle armi e degli interessi è potente; perchè sentono che questa unione è tale per cui noi forse garantiremo la pace; perchè altrimenti essi, divisi noi uno dall'altro, ci attaccherebbero per far vendetta delle sofferte sconfitte.

Ecco qua la ragione vera per cui noi dobbiamo ricordare tutto quello che è avvenuto e sorreggere con tutto il cuore la poderosa politica del Governo nazionale che è rettilinea e seria.

Signori, io ho dato uno sguardo a tutte queste varie questioni. Oggi però noi dobbiamo dir questo: «Di fronte alla politica interna discutiamo, mormoriamo; di fronte alla politica finanziaria economica lo *jus murmurandi* esercitiamo ma dobbiamo avere la sicurezza, la coscienza di fare un fronte unico nei riguardi della politica estera, della politica dell'Italia in confronto di quelli che sono gli amici e i non amici. Pensando con sicurezza di interpretare anche il vostro sentimento affermo che qui vi deve essere su questo punto l'unanimità del Senato.

Io chiudo il mio dire ricordando che questa discussione, breve per sé, è resa più breve anche dalla preziosa relazione del nostro valoroso collega Bevione, il quale ha fatto una relazione sintetica ma chiara per cui anche uno che non sia addentro in queste questioni si rende conto immediatamente, con opportuni rilievi di fatti abilmente riavvicinati, di quella che è la situazione.

Nel momento in cui io vi parlo ho ricevuto la notizia che sulla cupola del palazzo Reale di Budapest oggi è stata issata la bandiera italiana affrettata a quella ungherese. Non era mai avvenuto da diciotto anni che la bandiera ungherese fosse issata sul palazzo Reale, era ammainata in segno di lutto. Ebbene autorità, stampa e popolo dichiarano che questo giorno è di esultanza perchè gli ungheresi sentono che la protezione, l'amicizia e l'affezione di questo grande popolo è garanzia del loro avvenire e della loro resurrezione.

Io quindi nel chiudere vi prego di inviare un pensiero affettuoso al nostro grande Capo che di questa politica è l'ispiratore immenso e un saluto devoto e pieno d'entusiasmo al Re Imperatore e alla nostra Regina che in questo momento in Ungheria rappresentano e simboleggiano l'Italia, la sua grandezza e il suo avvenire.

(I senatori si alzano in piedi e applaudono ripetutamente).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, il discorso sobrio, sereno e composto del Ministro degli esteri all'altro ramo del Parlamento e le due chiare relazioni, dell'onorevole Polverelli alla Camera e del collega Bevione al Senato, danno una idea precisa, sufficiente ed esatta di quella che è la politica estera italiana del 1936.

È un anno pieno di eventi, ma non di quegli eventi che dopo un anno sono dimenticati. Nel dopo guerra abbiamo avuti anni pieni di fatti di cronaca, che abbiamo rapidamente dimenticato. L'anno 1936 è invece pieno di avvenimenti di storia, cioè di avvenimenti che restano, almeno per noi.

Il discorso del Ministro degli esteri può essere esaminato da un duplice punto di vista: lo potremmo esaminare attraverso le ripercussioni che ha avuto nelle cancellerie e nella stampa internazionale, se ed in quanto la stampa internazionale di oggi rifletta interamente l'opinione pubblica. Lo potremmo invece esaminare ricercando le linee storiche degli avvenimenti che sono in esso tracciate.

Permettetemi di dirvi che, per quanto possa essere piacevole, anzi direi molto divertente, il primo esame, ad un certo momento discende verso la stupidità e conviene abbandonarlo. Preferisco perciò seguire l'altra via e rintracciare negli avvenimenti indicati dal Ministro degli esteri quelle che sono le linee storiche dell'anno 1936; dell'anno che, secondo me, nella storia della politica estera italiana e nella storia italiana, rappresenta uno degli anni decisivi della vita nazionale.

Noi abbiamo collaborato con molto senso pratico, con la saggezza di giuristi italiani per dare, a quel patto della Società delle Nazioni che ha avuto una nascita così complicata, un contributo che non può essere dimenticato.

Se voi esaminate i quattro volumi da me curati, sull'opera svolta dai delegati italiani alla Società delle Nazioni, dalla fondazione ad oggi — l'ultimo uscirà tra pochi giorni — voi non potrete non trarre la conclusione che l'azione dell'Italia nella Società delle Nazioni fu aperta, pratica, persuasiva. E se molti dei difetti dei lavori tortuosi compiuti dalla Società delle Nazioni furono temperati e ricondotti verso un senso di realtà, molto spesso lo si deve — lo si vedrà più tardi, quando si farà, con altri occhi, la storia della Società delle Nazioni — lo si deve ai delegati italiani. Quando si rimprovera una nostra scarsa fede in quella che avrebbe dovuto essere la Società delle Nazioni, si dice cosa completamente errata, vorrei dire più precisamente una grossa menzogna. Credo quindi che quando noi oggi diciamo di essere di fronte alla Società delle Nazioni in uno stato di indifferente attesa, il che vuol dire praticamente che possiamo tanto restarvi quanto uscirne, possiamo dirlo con il senso di sopportazione di colui che avendo con fede lavorato parecchi anni, ma vanamente, per nno scopo, in fine è deciso anche ad infilare la porta.

La Società delle Nazioni doveva sorgere con un pilastro di non lieve importanza: l'America; e anzi portava la marca americana e per la marca americana si tranguciarono molte transazioni nella sua struttura. Come avviene in tutte le trattative in cui entrano gli Stati Uniti d'America le transazioni spesso non servono a nulla, perchè infine l'interesse americano diviene predominante ed il lavoro fatto si dimostra inutile, mentre restano i danni delle transazioni. Capita, è vero, lo stesso quando si tratta di interessi britannici; ma è inutile dilungarci in commenti.

Il risultato pratico di questa cattiva nascita politica del Patto fu che si corse ai ripari per puntellarlo. Si cominciò con quella serie di accordi che si chiamano i trattati di conciliazione e di arbitrato, stipulati nel quadro della Società delle Nazioni. E noi demmo l'esempio col trattato più ampio che si possa immaginare, quando stipulammo con la Svizzera quel trattato che, dati i rapporti con la Nazione vicina, ci porta a sottoporre a conciliazione e ad arbitrato indistintamente ogni questione, comprese quelle questioni domestiche, così chiamate con marca britannica, che danno tante preoccupazioni agli Stati societari.

Dopo questi patti di conciliazione e di arbitrato, che furono la prima prova che il Patto della Società delle Nazioni non funzionava perfettamente, vennero gli aggruppamenti e le intese regionali. Si trattava di accaparrarsi un posto nel Consiglio della Società delle Nazioni, si trattava di fare un fronte comune nelle votazioni, si trattava di preparare le clientele, ecc. I criteri degli aggruppamenti

furono diversi; i patti regionali aumentarono. Essi dovevano servire a puntellare il gran Patto della Società delle Nazioni, ma servirono invece a rivelarne la insufficienza, perchè, se il Patto non garantisce fra i soci l'amicizia, la buona condotta, l'amore societario, c'è da domandarsi che patto societario è. Ora i patti di amicizia, di rispetto reciproco, di assistenza si sono sviluppati fuori del Patto della Società delle Nazioni ed abbiamo assistito a volte a quella serie di intese regionali che ad un certo momento si sono trasformate in blocchi. Una intesa regionale presuppone, come minimo, che più Stati contermini abbiano degli interessi comuni da difendere nel grande quadro del Patto della Società delle Nazioni; viceversa si arrivò alla formazione dei blocchi fra Stati non confinanti e alla negazione completa del Patto, fino al Patto innaturale di una larvata alleanza tra due Stati lontanissimi, che non potrebbero arrivare al Patto regionale se non attraverso un ponte europeo.

Dunque, il Patto della Società delle Nazioni non poteva funzionare per difetto organico e si è rivelato insufficiente ogni volta che ha voluto affrontare problemi di politica generale. A temperare le conseguenze di questo suo difetto organico ci volle Locarno. Locarno puntellò il Patto, non il Patto puntellò Locarno, benchè si dicesse che l'uno fosse nel quadro dell'altro. Non solo, ma più tardi si cercò di estenderlo fino ad arrivare alla conclusione di una Locarno orientale.

Nè la Società delle Nazioni è stata capace di risolvere i problemi di grande importanza a lei commessi dal Patto, fra cui la codificazione del diritto internazionale e il disarmo.

Quando affrontò dopo un lungo lavoro preparatorio la codificazione del diritto internazionale, ebbe un insuccesso completo. Dopo 40 giorni di discussioni serrate, la Commissione che esaminava il problema del mare territoriale, codificò delle norme stravaganti; la Commissione, che doveva regolare i problemi della cittadinanza, fece un mucchio di transazioni per avere l'adesione americana, ma all'ultimo gli Stati Uniti dichiararono che non potevano firmarle, perchè s'era impuntata su di essi una minaccia di lotta elettorale; e finalmente, per il grosso problema della responsabilità degli Stati, l'insuccesso fu così completo che non si poté nemmeno redigere un verbale delle conclusioni sommarie a cui si era pervenuti. Non furono più felici i tentativi di affrontare il problema del disarmo che hanno portato all'unico risultato pratico, da noi preveduto e chiaramente esposto, e cioè che tutto il movimento rivolto ad affrettare il disarmo ha portato al più esagerato dei riarmi. Evavamo arrivati a questo punto, quando, nell'anno 1935, l'impotente Società delle Nazioni si coalizzò, sotto il sindacato di due grandi Stati e con la collaborazione degli altri Stati, per ragioni diverse, per tentare un colpo di violenza e di energia: l'esperimento delle sanzioni contro di noi. L'esperimento cadde miseramente. La funzione storica della Società delle Nazioni era completa-

mente esaurita, almeno nei nostri riguardi. Essa ci aveva portati al punto di saturazione, ossia a quella soglia della porta che noi guardiamo con calma da un pezzo e che non varchiamo perchè siamo gente di buona fede, ancora fiduciosi che una collaborazione si possa riprendere; ma riprendere con altri metodi e con altri mezzi, se un'altra sarà la Società delle Nazioni, non quella certo che ha funzionato fino al 1935. È il vero caso di dire: o rinnovarsi o morire. Una Società delle Nazioni che per vivacchiare debba puntellarsi su centinaia di accordi di amicizia, è una Società delle Nazioni in cui manca una sola cosa: la Società.

Fissata chiaramente questa che è la prima linea della politica italiana del 1936, io vorrei rapidamente accennare, per non abusare della vostra pazienza, a quelli che mi sembrano i quattro assi, se non cinque, della politica italiana. E comincio dal primo, più importante, cioè a dire quello che è stato l'esperienza cruciale degli anni 1935-36: il Mediterraneo.

Quando l'Italia si unificò, indubbiamente nel Mediterraneo avvenne uno squilibrio profondissimo, perchè questo grande molo, lanciato nel cuore del Mediterraneo, veniva a turbare quella posizione di equilibrio che si era formata intorno all'esistenza di molti piccoli Stati dei quali uno aveva una marineria importante, cioè il Regno delle Due Sicilie, e l'altro, il Regno di Sardegna, aveva una marineria d'importanza minore, ma ad ogni modo notevole. Si veniva cioè a creare una grossa marina unitaria. Quindi il peso della potenza marittima italiana avrebbe dovuto giocare nella politica mediterranea sin dal primo momento dell'unità. Ma a contrastare il risultato di questo grande avvenimento nel Mediterraneo, sopravvennero forze diverse. Cioè a dire, prima di tutti, uno di quei tanti errori della politica della Francia, la quale ha sempre sciupato tutto quello che abbiamo fatto in comune, nel 1859 come nel 1866, nel 1919 come nel 1935, e vorrei anche aggiungere senza intelligenza.

Il risultato pratico quale fu? Che ci dovemmo decidere, non potendo viver soli nel Mediterraneo, fra l'amicizia inglese e quella francese. Poichè la seconda non era possibile, non restava che la prima. Questa amicizia, con diversi artifici d'ordine storico, che oggi possiamo guardare con altri occhi e maggiore serenità, si coagulò in quella che si chiamò la « tradizionale amicizia ». Ora la tradizionale amicizia, nel vocabolario britannico, non esiste, perchè, in una politica di linea, come quella britannica, o si è nella linea dell'interesse britannico e si è amici, o si è fuori di quell'interesse e si è per lo meno in istato di indifferenza.

Così abbiamo tirato avanti fino al conflitto mondiale. Ma dopo il conflitto mondiale c'è stato un fatto nuovo, colossale, che ha sconvolto profondamente tutta la situazione interna ed internazionale degli Stati, cioè la navigazione aerea.

Se prima del conflitto mondiale dominando i

mari si poteva considerare di avere in mano il dominio del mondo, oggi il dominio dei mari non è sufficiente per garantire il dominio del mondo. Finchè l'offesa aerea non esisteva, l'Inghilterra con le forti basi di Gibilterra, di Malta, dell'Egitto e di Cipro, poteva controllare tutto il Mediterraneo ed il controllo del Mediterraneo con un'Italia amica, coincideva perfettamente con quel che si chiama « l'interesse britannico ».

Dopo il conflitto mondiale, quest'equilibrio si rompe per forza di cose, per fatalità delle nuove invenzioni, cioè l'avvento della navigazione aerea, perchè questo nuovo pericolo aereo sopravviene a turbare il dominio britannico del Mediterraneo, come viene a turbare quella salda barriera insulare che per tanto tempo aveva formato la grande forza della Nazione britannica.

Era fatale un capovolgimento della situazione. Si poteva differire, poteva non avvenire nel 1935, ma sarebbe sempre avvenuto. È inutile chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Questa amicizia tradizionale in tanto poteva durare in quanto l'Italia avesse continuato una politica di accodamento e di debolezza. Il giorno in cui, come vedremo, l'Italia afferma una politica di autonomia, e la persegue nettamente dal 1923, l'urto diviene fatale; ma l'urto si può ricomporre, e nel discorso del Ministro degli esteri voi trovate illustrato quel « gentlemen's agreement », il quale, lealmente applicato, può servire a ricomporre la situazione mediterranea, ma con altra base, cioè non più in una fase di accodamento, ma di cordiale collaborazione, in situazione di parità, vorrei aggiungere, senza fare offesa alla nostra storia passata, in una situazione di dignità. (*Approvazioni*).

Dignità deve essere, perchè il Mediterraneo, come quel Mar Rosso in cui, secondo una frase retorica molto abusata, noi andammo a cercare le chiavi del Mediterraneo, ha un portiere che si chiama la Gran Bretagna. Entrate da Gibilterra e trovate il controllo inglese; arrivate nel centro del Mediterraneo e trovate il controllo inglese; si arriva al Canale di Suez e il controllo esiste, malgrado l'indipendenza egiziana. Si tocca l'Oriente Mediterraneo e vi trovate di fronte quella barriera triangolare, che ha come fronte el-Aqaba, el-Bashra e Giaffa, con quel piccolo bastione che si chiama Cipro. Uscendo dal Mar Rosso troviamo lo stretto di Bab-el-Mandeb, in cui ci siamo un po' tutti; ci siamo ancora di più dopo gli accordi italo-francesi che ci hanno assicurato il possesso dell'isola di Dumeira e in una situazione di equilibrio, che può nondimeno essere turbata, in quantochè il porto di Scheik Said, che oggi è nelle mani dello Yemen, può essere facilmente occupato dal dominio britannico di Aden; senza contare l'isola britannica di Perim che sbarra lo stretto. Ad ogni modo ci guardiamo reciprocamente; la porta è per lo meno semi-aperta.

In queste condizioni i nostri doveri mediterranei sono aumentati, ma aumentano anche i nostri doveri nel Mar Rosso, perchè con la conquista

dell'Africa Orientale diventiamo una potenza presente anche nell'Oceano Indiano ed abbiamo il diritto e il dovere di commerciare con gli Stati rivieraschi dell'Oceano Indiano, arrivando forse a quegli accordi economici triangolari per effetto dei quali esporteremo prodotti dell'Etiopia verso l'Oriente e gli Stati dell'Oriente importeranno direttamente in Italia senza fare altri giri.

Tutto questo ci porta anche fatalmente ad una forte politica islamica; la visita del Capo del Governo a Tripoli, le sue ripetute dichiarazioni, affermano chiaramente, direi solarmente, questa che è una nostra chiara, aperta, legittima aspirazione, anzi necessità di vita.

Quanto all'Europa noi abbiamo tre assi, il primo si chiama Roma-Berlino; il secondo Europa Danubiana o, se volete, Europa Orientale; il terzo Europa Occidentale. Il terzo si salda nel Mediterraneo. Ritroviamo di nuovo la Gran Bretagna, ma c'è di mezzo la Francia.

L'onorevole Ministro ha detto molto chiaramente e credo che la sua prudente reticenza nel discorso debba essere valutata e considerata con molta attenzione: « Nulla ci separa dalla Francia ». Si potrebbe però anche dire: « Tutto ci separa ». Soprattutto l'instabilità, la discontinuità della condotta politica. Nè potrebbe essere altrimenti. Se voi considerate che la Terza Repubblica dal '70 ad oggi ha cambiato 100 Ministeri voi vedrete che diventa assai difficile assicurare una continuità di vita-politica, soprattutto quando si tratta di uno Stato parlamentare con una forte tinta demagogica, anche se nella sua ultima forma mostri dei conati di dittatura democratica, per lo meno in teoria, o almeno di governo forte ed autoritario.

Veniamo all'asse danubiano. Noi abbiamo lavorato con tutta cordialità, fin dall'avvento del Fascismo, a dare a questo asse tutta la sua forza e la sua pratica portata. Abbiamo cominciato nel '24 con quel complesso di accordi con la Jugoslavia che portano i nomi di S. Margherita, Belgrado, Nettuno, Roma. Siamo arrivati ad un'assetto territoriale, siamo arrivati ad un largo e completo assetto dei rapporti tra i due Paesi. Che cosa mancava a questi accordi? Nulla! Questi accordi applicati regolarmente avrebbero assicurato ai due Paesi una vita prospera ed una complementarità di economia dal '24 ad oggi. Ma questi accordi avevano un solo difetto, come la cavalla di Orlando. Presupponevano da parte dei due Stati una ferma volontà di collaborare. Non si può concepire questo complesso di accordi senza questa ferma volontà di collaborazione, la quale è venuta a mancare per una serie di circostanze di cui è inutile rifare la storia. Oggi la catena si riprende coi Patti di Belgrado.

Noi ci auguriamo fermamente che dopo un così infausto esperimento lo Stato vicino riprenda questa intesa con quella cordialità di rapporti che noi tutti desideriamo, perchè se ci sono due Stati che dal punto di vista della struttura sociale, demografica ed economica possano intendersi, questi

sono precisamente l'Italia e la Jugoslavia. Così, superato questo ostacolo territoriale che ci separava dall'Austria e dall'Ungheria, l'asse danubiano riprende tutta la sua forza.

Non vi parlo dell'asse centrale Roma-Berlino, che il discorso del Ministro ha illustrato con ogni precisione.

Quanto ai Paesi transoceanici, dei quali il Ministro ha pur detto con tanta simpatia, nella politica nostra è un unico asse, benchè il problema sia diverso nei diversi continenti. Ciò che accomuna le situazioni è che noi abbiamo rapporti di cultura, di amicizia e di commercio fortissimi con tutti gli Stati dell'America, possiamo avere ottimi rapporti con tutti gli Stati asiatici, abbiamo tutto l'interesse a che l'Africa riprenda la sua posizione preminente e in special modo gli Stati liberi dell'Africa e specialmente l'Egitto, vicino nel Mediterraneo. Le preoccupazioni di carattere politico cedono il posto a quelle possibilità d'intesa che possono essere solamente turbate da combinazioni politiche che creano dei diaframmi. Se la nostra avvedutezza ci consentirà di evitare che i diaframmi si creino, si può essere ben certi di non avere sorprese in questa parte della nostra politica.

In tal modo noi possiamo guardare con grande tranquillità l'anno 1936 che ci ha dato l'Impero, e guardarlo anche sotto un altro punto di vista, vale a dire come l'anno che salda quella che è stata la linea direttiva della nostra politica estera dal 1923 e cioè la politica dell'autonomia.

Se voi leggete alcuni di quei giornali dei quali ho preferito non parlare, voi troverete questo ritornello: « questa politica a scatti, a doccie fredde e calde alternate, non si comprende ». Se io dovessi rispondere a queste osservazioni direi molto semplicemente che colui che le ha scritte non capisce niente, perchè altro è giuocare la lotta politica con tutte le quaranta carte del mazzo — il maestro deve, se sa giuocare, usarle tutte le quaranta carte — altro è avere una direttiva. Ora la politica italiana, prescindendo dagli episodi e dalle contingenze, ha una continuità, e questa si fonda su due grandi postulati:

1° nessun accordamento, politica di piena autonomia; il che vuol dire essere padroni di se stessi nel mondo internazionale;

2° però l'Italia può e sa collaborare; può collaborare perchè ne ha la forza e la volontà; sa collaborare, perchè è passata la moda delle « filie e delle « fobie ». Finalmente noi abbiamo compreso che le amicizie tradizionali e le fraternità sono delle belle frasi retoriche, su per giù come quel sacro egoismo che, dopo averlo affermato, non sapemmo realizzare. Oggi invece vogliamo questo « sacro egoismo » senza filie e senza fobie, cioè senza amori gratuiti e senza odii gratuiti, ma con amicizia chiara e inimicizia aperta, se necessario. E guardiamo l'avvenire con una grande serenità.

Tutto il mondo guarda all'Italia. Mai l'Italia è stata così interessante, ed interessante special-

mente per i giovani. Sopra questi giovani dobbiamo contare, perchè se c'è nei Paesi vicini quel gruppo di italianizzanti che abbiamo invano sperato si formasse per tanto tempo, oggi questo gruppo si forma, ed è formato essenzialmente da giovani, di quelli cioè che saranno il domani del loro Paese e che si troveranno di fronte ai nostri giovani, che saranno il domani del nostro Paese. Costoro si potranno intendere meglio, perchè ben conoscendosi ci si può meglio intendere.

Malgrado tutti i commenti diversi che hanno accompagnato la nostra politica negli ultimi due anni noi possiamo oggi dire con tutta tranquillità che abbiamo saputo sperimentare con l'impresa africana, per il genio di un Capo, la più saggia delle imprudenze. In politica le virtù si possono guardare in luce e contro luce. Era prudente Cavour quando nel 1855 andava ad avventurare l'esercito sardo in Crimea? Quante volte fu chiamato pazzo? Poi gli dettero ragione! La verità è che non era imprudente, era prudente. Perchè la prudenza non è di agire fuori tempo, ma di agire in tempo ed il saper vedere quando è il tempo di agire è il segreto del genio, il quale sa vedere quel che le masse non vedono. Ecco perchè possiamo essere soddisfatti di questa saggia imprudenza che ha coalizzato tutto il mondo contro l'Italia, ma ci ha dato un Impero, e ci ha avviato verso i nostri destini di potenza, che vogliamo raggiungere, e di cui il nostro giovane Ministro degli esteri è un valido esponente, perchè sa affermare questa volontà di potenza dell'Italia.

Perciò, onorevoli colleghi, e vi chiedo scusa del lungo discorso, noi possiamo guardare tranquillamente all'anno 1936, come anno che segna una grande data della storia d'Italia.

E avrei finito, se non mi corresse l'obbligo di richiamare alla vostra attenzione, e credo che il collega Felici vi abbia accennato per lo meno fuggacemente, l'attrezzamento della nostra politica estera.

Nella relazione della Camera dei Deputati, come in quella del collega Bevione, come nel discorso dell'onorevole Ministro, non si parla ancora di quello che il Ministro prepara per l'attrezzamento del personale che deve affrontare questi grandi problemi. È un grosso e grave problema. Noi alla fine del conflitto mondiale eravamo ancora all'ordinamento sardo della diplomazia. Ma era il tempo in cui la diplomazia poteva profondamente meditare senza grande sforzo. Ora il tempo vola, le attività della diplomazia sono incomparabilmente accresciute. La diplomazia non è più soltanto politica, ma è anche arte, letteratura, cultura, commerci, finanza. Bisogna perciò riattrezzarci. Su questo problema nelle due relazioni vi è qualche accenno: noi ci auguriamo che nell'anno prossimo possiamo felicitare della integrale realizzazione di quello che deve essere il nuovo, profondo, radicale attrezzamento di questo strumento, che deve rispondere interamente ai bisogni della nuova Italia imperiale. (*Approvazioni*).

E chiudo, onorevoli colleghi. Chiudo per dirvi soltanto questo. Io credo che bisogna parlare francamente e nel Senato il parlare francamente è un maggior dovere. Noi siamo uomini i quali (non credo di rivelare il segreto di nessuno) abbiamo superato almeno i quarant'anni, quindi abbiamo maggiori doveri verso la Nazione, vorrei dire verso tutti. Noi abbiamo il dovere di dire precisamente, sinceramente quello che è il nostro punto di vista. Ora — e credo di interpretare la vostra opinione — il nostro punto di vista è questo. Noi riteniamo che l'Italia abbia trovato la sua strada nella politica estera. Quindi siamo disposti a parlare con tutti gli Stati con una grande franchezza, con una grande chiarezza, perchè non abbiamo nulla da nascondere e non vogliamo nulla nascondere. Noi abbiamo il nostro destino e lo vogliamo realizzare, se non per noi, per i nostri figli, e siamo per ciò tutti solidamente stretti intorno a Colui che assumendo il Governo d'Italia, nel 1922, nel primo discorso pronunciato in questa aula, tracciò le grandi linee di quella che doveva essere la nuova politica estera d'Italia. (*Applausi vivissimi e generali, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Calisse, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Celesia, Centurione Scotti, Cian, Cicconetti, Colonna, Conci, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatolo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Marinis, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Farina, Fedele, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Ginori Conti, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale.

Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marescalchi, Marracino, Mayer, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Moreasco, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Occhini, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrillo, Petrone, Piola Caselli, Pitacco, Porro Ettore, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1718):

Senatori votanti 183

Favorevoli 179

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa (1494):

Senatori votanti 183

Favorevoli 178

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dell'ar-

ticolo 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572-B):

Senatori votanti 183

Favorevoli 179

Contrari 4

Il Senato approva.

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (1644):

Senatori votanti 183

Favorevoli 179

Contrari 4

Il Senato approva.

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed a notai (1647):

Senatori votanti 183

Favorevoli 177

Contrari 6

Il Senato approva.

Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67 (1651):

Senatori votanti 183

Favorevoli 179

Contrari 4

Il Senato approva.

Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade (1652-A):

Senatori votanti 183

Favorevoli 178

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra (1678):

Senatori votanti 183

Favorevoli 179

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, contenente disposizioni

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1937

riguardanti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1697):

Senatori votanti	183
Favorevoli	178
Contrari	5

Il Senato approva.

Couversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi, secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane (1700):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, riguardante la istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel Comune di Aidone (1701):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1706):

Senatori votanti	183
Favorevoli	176
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, che contiene nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria (1710):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa

di lire 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero (1711):

Senatori votanti	183
Favorevoli	180
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura di un'interrogazione con risposta scritta.

GALLENGA, *segretario*:

Premesso che il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, dispone all'articolo 4: «Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun aumento potrà essere apportato ai prezzi vigenti alla suddetta data per le forniture di acqua, di energia elettrica e di gas, per qualunque uso, non che...» si permette di interrogare S. E. l'onorevole Ministro per le corporazioni su cui proposta, di concerto con altri Ministri, fu emanato detto Regio decreto-legge per sapere se il divieto biennale di aumento applicasi anche ai canoni da pagarsi per l'acqua d'irrigazione, come il sottoscritto ritiene si debba desumere dalle parole per «qualunque uso», che, inserite nell'articolo 4 del Regio decreto-legge fra due virgole, paiono al sottoscritto applicabili tanto all'acqua che all'elettricità e al gas.

REBAUDENGO.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Burzagli, Sirianni e Gatti Salvatore a presentare alcune relazioni.

BURZAGLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi nonché sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M. (1705). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

SIRIANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1715). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provve-

dimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1716). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

GATTI SALVATORE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali (1628). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni (1668). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Burzagli, Sirianni e Gatti Salvatore della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1719). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa (1661). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina (1692). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina

del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a Commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri (1695). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti) (1699). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Provincie, regificati entro l'anno 1934-XII (1704). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1707). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero (1708). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1715). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1716). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1724). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



XCIV^a SEDUTA

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 3082		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui nuovi fabbricati della zona stessa » (1661). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3093	tale Italiana » (1707). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3095
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV, aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina » (1692). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3093	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero » (1708). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3095
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a Commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri » (1695). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3094	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (1715). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3095
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti » (1699). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3094	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (1716). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3095
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Province, regificati entro l'anno 1934-XII » (1704). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3094	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 523, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orien-		« Stato di previsione della spesa del Ministero della stampa e della propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1724). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3096
		CRESPI MARIO	3096
		BONARDI	3098
		ANTONA TRAVERSI GRISMONDI	3102
		(Presentazione)	3082
		(Seguito della discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1719). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3083
		GIULIANO	3183
		BASTIANINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	3085
		Interrogazioni:	
		(Annuncio)	3106
		(Risposta scritta)	3108
		Relazioni:	
		(Presentazione)	3083, 3107

Ringraziamenti	3082
Saluto all'Alta Assemblea Ungherese	3082
Uffici:	
(Riunione)	3082
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3105

La seduta è aperta alle ore 16.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Baccelli per giorni 5; Belfanti per giorni 7; Bocciardo per giorni 1; Giusti del Giardino per giorni 7; Nicastro per giorni 8; Novelli per giorni 6; Thaon di Revel gr. amm. Paolo per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Saluto all'Alta Assemblea ungherese.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che ieri, rendendomi certo interprete del sentimento dell'Assemblea, ho inviato a S. E. il Presidente della Camera Alta a Budapest questo telegramma:

«Nel momento in cui la gloriosa Nazione magiara accoglie ed acclama con tanta sincerità di entusiasmo nei nostri amatissimi Sovrani la sicura amicizia dell'Italia fascista, il Senato del Regno rivolge il suo saluto cordiale all'Alta Assemblea di Ungheria auspicando sempre più stretti e fecondi vincoli tra i due popoli accomunati dalle stesse tradizioni e dagli stessi ideali di civiltà». (*Vivissimi generali e prolungati applausi*).

Riunione degli uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani 21 corrente alle ore 15,30 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, e del Comune di Caltagirone, in provincia di Catania (1722). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Ricostituzione di sedici Comuni in provincia di Cosenza (1723). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Modificazione all'articolo 16, lettera g), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (1725). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari (1726). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza (1741). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle Amministrazioni dei Comuni capoluoghi di Provincia (1743). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Disciplina dei «Premi letterari» (1744). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

e della seguente Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati:

Denominazione degli Istituti e delle Sezioni speciali di credite pignoratorio (1735).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Supino ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'Illustre Estinto:

« Roma, 19 maggio 1937-XV.

«Compio il dovere di accusare all'E. V. ricevuta della lettera in data 11 c. m., con cui si trasmette copia del resoconto della seduta del Senato, in cui ebbe luogo la commemorazione del nostro amato congiunto, il senatore prof. David Supino.

«Rinnovo alla E. V. i più vivi ringraziamenti e le espressioni della nostra gratitudine per le parole elevate che volle pronunziare in ricordo dell'Estinto. E prego in pari tempo la E. V. di volersi rendere interprete presso l'Alta Assemblea dei nostri ringraziamenti per le rinnovate condoglianze.

«Col più profondo ossequio mi rassegno della Eccellenza Vostra.

« Dev.mo A. M. SUPINO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dare lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentati alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Denominazione degli Istituti e delle Sezioni speciali di credito pignoratorio (1735).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria (1736).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, con cui si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i Seniori della M. V. S. N. (1737).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolazioni fiscali a favore dei piloti turisti nazionali (1739).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372, e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1742).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1734).

Disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che sieno richiesti nel prevalente interesse del Paese (1738).

Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza (1741).

Dal Ministro dell'interno:

Istituzione in ogni Comune dell'Ente comunale di assistenza (1740).

Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle Amministrazioni dei Comuni capoluoghi di Provincia (1743).

Dal Ministro per la stampa e la propaganda:

Disciplina dei « Premi letterari » (1744).

Dal Ministro dell'agricoltura e foreste:

Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola (1745).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1734). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore ROMEI LONGHENA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino (1733). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore GIURIA.

Dalla Commissione per i decreti registrati con riserva:

Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nell'anno 1936 (Documento LXXXVII).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1719). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

GIULIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO. Non intendo prendere in esame particolari problemi di politica estera sui quali hanno egregiamente parlato ieri i colleghi Felici e Giannini, e sui quali ha già detto un'alta parola di risposta il Ministro, nel nitido e vigoroso discorso pronunciato nell'altro ramo del Parlamento. Per esprimere un giudizio d'ordine generale dirò soltanto che ho sentito in quel discorso il carattere impresso dal Duce a tutta l'azione fascista, cioè la capacità di rinnovarsi sempre, restando sempre fedele alla coerenza logica di una costante idea direttiva: ho sentito cioè, come questa nostra romantica Rivoluzione fascista, sorta contro le astratte ideologie d'una utopistica perfezione sociale, sappia orientare in ogni momento l'opera sua alla ricostruzione d'un concreto ordine della vita. E detta questa impressione d'ordine generale, mi permetterò di richiamare la vostra attenzione su un problema forse un po' periferico della politica estera, che però a mio avviso va acquistando sempre maggiore importanza, cioè quello della propagazione della coltura italiana all'estero.

Diciamo subito che anche in questo campo l'Italia si è messa al lavoro con grande ritardo rispetto alle altre Nazioni: ed anche in questo campo il Fascismo ha avuto il compito di accelerare i tempi della storia. Può capitare ancora oggi di sentire da qualche ritardatario ciò che non molto tempo fa abbiamo sentito dire anche da politici e studiosi insigni, che la coltura non

ha nulla da fare colla potenza di una Nazione, e che se pur essa rappresenta nella vita della Nazione un valore di adornamento, è però assolutamente inutile mettersi il problema della sua diffusione.

Giova dunque ripetere anche se non è più peregrina novità, che il fattore essenziale della storia va cercato nell'attività pensante e operante dello spirito, e che la ragione della grandezza dei popoli consiste appunto nel vigore di quest'attività, cioè nella capacità d'interpretare e dominare la realtà imponendole la propria virtù di creazione e di conquista. E bisogna aggiungere che non è possibile promuovere un aumento di tale virtù creatrice in un determinato campo, se non sale dalla unità profonda dello spirito e se perciò non si riflette sulle sue più varie funzioni e non porti i suoi effetti in ogni campo della realtà. Se si può dire da una parte, che il carattere della verità teorica consiste nella sua capacità di sviluppo pratico, si può dire dall'altra che non vi è valore pratico senza l'intima forza animatrice di una idea. Ogni volta che un popolo è entrato vittoriosamente nel campo dell'azione, portava sempre con sé almeno una nuova potenzialità di coltura; e quando viceversa ci è parso nella storia indebolito dalla sua coltura, questo voleva dire, che questa coltura era invecchiata anch'essa, che era diventata gioco vuoto ed elegante senza la comprensione dei suoi problemi. Perciò se noi vogliamo lavorare alla grandezza della Nazione, dobbiamo cercare di vivificare la virtù creatrice nella sua unità essenziale e nelle sue varie funzioni. Ma a questo punto bisogna anche aggiungere che non si riuscirà mai ad intensificare qualsiasi forma di questa virtù creatrice se non si cerca di valorizzarne i prodotti nel mondo. Non solo nell'economia ma in tutta la vita è necessario collegare il problema della produzione col problema del mercato. La storia è sempre un processo dialettico di armonia e di contrasti, di collaborazione e di lotta. In nessun campo è possibile un progresso se non ci si giova anche degli apporti e degli insegnamenti di un'altra Nazione. L'autarchia non deve mai significare isolamento, e l'originalità si riconquista ad ogni ora quando si ha la forza di assimilare tutti gli elementi vitali che si trovano intorno a noi. Ma è altrettanto impossibile per un popolo progredire anche nel campo della coltura, se non si accetta di partecipare a quell'esame che la storia dà alle capacità dei vari popoli col vaglio dell'azione. Chi resta alla periferia del processo dialettico della storia, non oltrepasserà mai il livello della mediocrità. Ed oggi noi sentiamo tutti che questo processo dialettico della storia va assumendo un ritmo sempre più celere e potente, e che chiama ad un esame totalitario delle sue facoltà e dei suoi valori tutte le Nazioni che credono di poter avere una parte nella creazione dell'avvenire.

E chi guarda un po' addentro nella storia dell'Italia s'avvede subito che la sua stessa posizione

geografica non le consente di starsene alla periferia in una decorosa neutralità: per l'Italia la neutralità non può essere decorosa perchè significa decadenza ed asservimento allo straniero.

In tutti i tempi c'è stata sempre una lotta di colture: ma solo nell'epoca moderna gli Stati vi hanno direttamente partecipato con volontà consapevole. Finchè lo Stato trovava la sua unità in una potestà sovrana posta al di sopra della vita nazionale, questa poteva anche guardare con indifferenza alla varia fortuna della coltura e della lingua nei paesi soggetti al suo governo. Sappiamo tutti, che si possono citare, anche dopo il Rinascimento, molti nomi di principi che hanno protetto la coltura perchè la consideravano non solo come un lustro di Corte ma come una vera e propria forza politica, e si possono citare nomi di letterati, che hanno lavorato con ardente passione per difendere la purezza della tradizione linguistica da infiltrazioni straniere. Ma fino all'800, cioè fino a quando l'essenza dello Stato non scende nell'intima vita spirituale della Nazione, la coltura rimane fuori del campo delle lotte politiche, ed ogni espansione statale si limita alla presa di possesso del territorio ed all'imposizione di un atto d'obbedienza, rispettando nelle popolazioni soggette la forma del pensiero e dell'espressione. Ancora nel 1825 l'Impero asburgico dichiarava lingua ufficiale in Dalmazia la lingua italiana.

Il problema politico della coltura e della lingua si pone chiaramente nel secolo scorso, appunto quando si afferma il carattere nazionale dello Stato, e se ne riconosce il principio unitario nella forma della coscienza del popolo. Nei secoli precedenti il Sovrano mentre era fonte dell'unità dello Stato, la trascendeva fino a rendersi in un certo senso quasi estraneo alle correnti della vita che si svolgeva sotto il suo trono: invece nell'Ottocento il Sovrano accoglie in sé e rappresenta nella unità della sua persona la vivente spiritualità di una Nazione. Ed allora la dialettica storica non ha più per attori soltanto i sovrani ma anche i popoli, e non si compie solo nella materialità dei possedimenti territoriali e nemmeno nella esteriore sottomissione degli abitanti, ma si compie in quell'intima forma di coscienza che ne costituisce appunto l'originario carattere nazionale. Si capisce perciò che un Governo si possa ora proporre di nazionalizzare popolazioni di altra stirpe soggette alla sua potestà sovrana, ed anche di influire attraverso la coltura e la lingua su popolazioni di altra nazionalità e di altro Stato: si capisce, ad esempio, che qualche Governo si sia reso conto dell'importanza che può avere per il progresso di una Nazione il numero degli individui che all'estero parlino la sua lingua. Ha infatti importanza anzitutto come segno della sua vitalità e della sua forza di espansione e può avere importanza in secondo luogo per favorire col prestigio e collo smercio la capacità produttiva della Nazione anche nel campo culturale. È evidente che una letteratura acquista sempre lettori all'estero

oltre che all'interno quando vale; ma è anche certo che sapere di potersi rivolgere ad un buon numero di lettori oltre confine può essere una forza di propulsione per l'industria editoriale e per la buona letteratura.

Per tutto un secolo l'Italia non ha sentito il valore di questo problema: ed il fatto è facilmente spiegabile. Noi siamo entrati nella moderna gara internazionale di produzione e di scambi con un mezzo secolo di ritardo, perchè dovevamo scontare la gloria del nostro passato e conquistare la nostra libertà nazionale con un'epopea di eroismi e sacrifici. Ed appena risorta a libertà, l'Italia è entrata in questa gara con un tale senso di melanconica timidità rinunciataria che le rendeva più difficile e le faceva costare più caro ogni successo. Residui d'un universalismo di epoche passate ed influenze di nuove ideologie internazionali, un acuto senso critico proprio di questa nostra antica stirpe e le delusioni provate al contatto della realtà dopo l'epopea del Risorgimento, tutti questi fattori insieme hanno contribuito a diminuire non la virtù creatrice italiana ma il suo successo nelle competizioni mondiali.

Qualche volta ci prende perfino un senso di commozione quando pensiamo agli italiani dei primi decenni della nuova vita nazionale: gente che sapeva lavorare e produrre, combattere se era necessario, e morire allineati per l'onore della bandiera nell'ora del sacrificio supremo, ma non sapeva credere abbastanza nè al valore suo nè al destino di grandezza dell'Italia e meno ancora sapeva rivendicare i compensi dovuti al suo sacrificio. Ed anche nel campo della coltura gli Italiani di quel momento hanno compiuto un lavoro di alto valore, ma viceversa non hanno saputo valorizzare sufficientemente la tradizione colturale italiana di fronte allo straniero. Hanno amato nel Carducci il cantore della nuova idea di libertà umana, ma non hanno sentito abbastanza vivamente in lui il poeta che celebrava questa tradizione ideale discendente, pur attraverso interruzioni d'ombra, dagli antichi padri fino al Risorgimento e fino ad un presente sogno di grandezza nuova. Con ingenua sincerità hanno affermato il dovere di tenere ogni attività della coltura al disopra delle competizioni nazionali in una sfera di imparzialità assolutamente obiettiva, e si sono lasciati portare a rifare la storia italiana sul fondamento di concetti che rispondevano perfettamente alle tesi del nazionalismo straniero. Hanno affermato ad alta voce che le epoche della nostra gloria passata dovevano considerarsi come definitivamente tramontate, e che la nostra storia nazionale aveva origini molto modeste e molto recenti, e sovente per scrupolo di obiettività scientifica hanno anche accettato di consacrare la gloria del passato troppo più del giusto. Per il presente poi l'Italia di quel momento non si è nemmeno posta seriamente il compito di ampliare la zona d'influenza della sua coltura. Un'azione in questo senso è stata compiuta dalla « Società Dante

Alighieri»; benemerita istituzione che ci è cara anche per i bei nomi che ci richiama di nobili figure, da Ruggero Bonghi a Pasquale Villari, al nostro Luigi Rava che hanno consacrato in difficili tempi tanto ardore di fede e luce di pensiero.

Però in quel periodo la « Dante » ha dovuto limitarsi, come ho detto, ad una santa opera di difesa soprattutto nelle terre irredente, con pochi mezzi e senza il consenso vivo della Nazione.

Sicchè si può dire che durante l'800 la zona di influenza della coltura italiana, in complesso, invece di ampliarsi si è venuta restringendo. Si è perduto terreno sull'opposta riva adriatica dove l'Impero asburgico ha cercato di snazionalizzare l'elemento italiano a favore degli slavi, ed anche nell'oriente mediterraneo abbiamo perduto gli avanzi dell'influenza linguistica che ci rimaneva ancora come eredità del Rinascimento. E se anche è triste ricordarlo, aggiungiamo pure che in quel momento vi era moltitudine di emigranti che parevano affrettarsi a perdere la nazionalità e qualche volta si trovavano persino dei signori che cercavano di farsi scusare la nazionalità italiana con una critica maldicente. In questo periodo hanno guadagnato terreno invece la Germania, la Francia e l'Inghilterra. La Germania portava in questa azione l'ardore della fede imperialista che le derivava dalla filosofica celebrazione dell'attività conquistatrice. La Francia e l'Inghilterra si giovano anche per questo fine della coincidenza che avevano operato fra l'ideologia liberale democratica ed il loro interesse nazionale. Naturalmente tutte e tre, per diffusione della coltura e della lingua, si sono avvantaggiate della superiore potenza economica e del superiore prestigio politico. Il fatto è che la Germania ha distesa la sua influenza colturale e linguistica nella parte orientale del continente europeo, e le altre due Nazioni sono giunte in molti Paesi persino ad imporre la lingua come mezzo di collegamento internazionale.

Con l'avvento del Regime Fascista il buon effetto della rinnovata coscienza nazionale si è subito sentito anche in questo campo, e la nostra influenza colturale e linguistica ha ripreso subito a crescere sia pure lentamente. Il fattore primo di questa ripresa evidentemente è il crescere del prestigio dell'Italia. Purtroppo bisogna confessare che anche quelli che mostrano di amarci, spesso non riescono a capire dove sia il vero valore dell'Italia nuova: ma viceversa anche quelli che non ci amano, non possono più trascurarci, e le grandi masse neutrali ci guardano con crescente curiosità. Gli emigranti oggi non hanno più la tentazione di celare la loro nazionalità, anzi si fanno abbastanza frequenti i casi di italiani che sentono la nazionalità risalire alla superficie della coscienza, e sentono l'orgoglio di riaffermarla apertamente. Ma bisogna aggiungere che il problema del valore politico della coltura si è oggi posto esplicitamente al Governo fascista e si è anche fatto un lavoro veramente notevole.

Chi esce dai confini del Regno si accorge che la

diplomazia nella grande maggioranza capisce tutta l'ampiezza del suo compito, capisce cioè che essa rappresenta e deve rappresentare con la volontà politica del Governo anche l'anima vivente ed operante della Nazione, ed assolve il suo compito con un sentimento di dovere in cui palpita la nostra fede fascista. La «Dante Alighieri» ha ripreso l'opera sua con attività più intensa e più ampia e conta oggi sparsi nel mondo circa 200. Comitanti composti per grande parte da stranieri; accanto alla «Dante» hanno contribuito a far conoscere la vita italiana all'estero altre minori istituzioni come l'«Universalità di Roma», l'«Italica», che poi si è fusa con l'«Istituto di Cultura Fascista», la «Commissione Italiana per la Cooperazione Intellettuale», ed altre ancora: ma il lavoro maggiore è stato fatto dallo Stato, e per la parte che lo riguarda, dal Ministero della propaganda e stampa, e sopra tutto dal Ministero degli esteri. Oggi le scuole medie, elementari e professionali fra governative e sussidiate scemmano a circa 200. Sono stati fondati istituti di coltura libera, che svolgono una multiforme attività con corsi di conferenze, concerti, mostre d'arte, biblioteche e bollettini bibliografici. Le sedi di questi istituti sono: Vienna, Bruxelles, Sofia, Praga, Tallin, Atene, Varsavia, Lisbona, Bucarest, Losanna, Budapest, Santiago, La Paz. A questi bisogna aggiungere anzitutto le sezioni distaccate in città minori, un istituto italo-brasiliano a Rio del Janeiro ed un istituto italo-peruviano a Lima, ed infine un istituto italo-germanico a Colonia, cioè il «Petrarca-Haus», che alle altre attività di cui sopra ne ha aggiunta un'altra molto importante, cioè traduzione di opere italiane e pubblicazione di opere originali che valgono a far conoscere l'odierna vita italiana. È stato elevato il numero delle borse di studio, amministrate dall'Istituto interuniversitario, e sono saliti a circa 150 i lettori presso le Università straniere. Un'efficace opera di propaganda compiono 480 Fasci ed altrettante Sezioni di Fasci per mezzo dell'assistenza benefica. E voglio ricordare infine un'altra bella iniziativa della Direzione generale degli Italiani all'Estero, cioè le colonie estive: quest'anno circa 18.000 bimbi italiani di condizione disagiata sono venuti a fortificare i loro corpi sulle rive del nostro mare o sui declivi delle nostre colline ed a contemplare lo spettacolo dell'ininterrotto Risorgimento italiano.

È inutile aggiungere che molto resta da fare ancora, così per la rivendicazione del valore della nostra storia passata nelle sfere della coltura superiore come per la conoscenza della nostra attività presente. Non è una melanconica illusione, ma è una triste paradossale verità che troppa parte di ciò che l'Italia ha dato alla storia umana, è ancora spesso misconosciuta. Per quanto possa meravigliare, può avvenire che ampi trattati stranieri di storia dell'arte si limitino a ricordare dalla fine del Rinascimento ad oggi non più di tre o quattro nomi, e che trattati di storia della filosofia mostrino addirittura di ignorare una tra-

dizione filosofica italiana dal Rinascimento al Risorgimento.

Riguardo al metodo del lavoro si può forse osservare che per l'economia degli sforzi e per l'efficacia dei risultati potrebbe essere utile una più salda organizzazione unitaria che permettesse un più sicuro coordinamento delle varie attività e nel tempo stesso la possibilità di maggiore autonomia. Si tratta di un'unica azione, che però deve flettersi in forme diverse e orientarsi verso diversi fini secondo le peculiari esigenze di ogni Paese e di ogni momento.

Anzitutto bisogna distinguere l'opera da compiere sui connazionali per impedirne o almeno ritardarne la snazionalizzazione, e l'opera da compiere sugli stranieri per accostarli alla nostra coltura. Ed anche in questo campo bisogna distinguere l'azione da svolgere nelle sfere superiori della coltura e l'azione da svolgere per una più ampia propaganda. Anche senza una precisa esemplificazione che sarebbe almeno superflua, è facile vedere che ci sono Paesi nei quali è perfettamente inutile proporci di conquistare numerosi contingenti di popolazione all'uso della nostra lingua e anche semplicemente allo studio della attuale vita italiana: in questi Paesi giova meglio impiegare le energie disponibili in pochi grandi istituti di alta coltura che si rivolgano a minoranze autenticamente intellettuali, e sappiano mettere in vista opportunamente ciò che vi è di valore o almeno di originale nella vita nostra così teoretica come pratica ed anche richiamare l'attenzione degli studiosi su parti dimenticate e non sufficientemente conosciute della nostra produzione scientifica o artistica del passato. Vi sono invece Paesi, che quasi chiedono per le esigenze del loro sviluppo storico quest'azione di propaganda culturale: e sono Paesi dove infatti le altre maggiori Nazioni lavorano da anni su vasta scala e con insistente continuità, senza tralasciare mai occasione di fare una loro affermazione. In questo campo bisogna intensificare anche noi il nostro lavoro: e non è mai sufficientemente raccomandato che al centro si senta tutta l'importanza che per l'aumento della nostra influenza può avere in ogni occasione, anche piccola, la presenza di rappresentanti opportunamente scelti che vi portino la parola dell'Italia Fascista.

Se mi si chiedesse quale debba essere il carattere di questa parola, io direi che è lo stesso carattere in cui consiste il valore di ogni propaganda e di ogni insegnamento: bisogna cioè riuscire ad esprimere tutta la vitalità feconda della nostra concezione senza tradirne minimamente la verità ed adattandola alla forma mentale di altre genti ed alle esigenze della loro storia. Ma se mi si chiedesse poi come questo carattere si raggiunga, aggiungerei che purtroppo non c'è un metodo che offra le regole per realizzare i valori della vita, e tornando al caso nostro concluderei che non c'è che raccomandare la scelta di persone intelligenti e adatte ad ogni singola circostanza, che sentano

almeno tutta la responsabilità che oggi più che mai pesa sull'italiano in terra straniera.

Noi abbiamo toccato ora la questione più importante, riguardante cioè la propaganda della nostra concezione fascista. C'è chi dice addirittura che l'idea fascista va esclusa dalla propaganda all'estero, e che dobbiamo tenerci per uso nostro quest'idea che dopo tanta sofferenza ci ha portato alla via di salvezza. E se si vuol intendere che non abbiamo il dovere e forse nemmeno il diritto di perdere tempo ed energie per ingerirci nella vita altrui per collaborare alla soluzione di problemi contingenti nei quali è necessario che ogni popolo faccia la sua esperienza, si dice cosa in cui c'è una parte di vero. Ma d'altra parte appare ormai evidente che non è possibile considerare il Fascismo come una forma politica separata dall'unità spirituale della nuova Italia. Il Fascismo non è né una miracolosa ricetta contro la malattia bolscevica, né un metodo segreto per vincere il gioco della politica, ma è un nuovo orientamento del pensiero, una nuova idea della vita, che nel tempo stesso ha schietto carattere nazionale in quanto sorge dal profondo della nostra anima e della nostra tradizione storica latina, ma ha un valore ed una crescente ripercussione internazionale in quanto costituisce la più alta e compiuta risposta alla crisi che travaglia l'intimità della vita e della coscienza europea.

Noi sentiamo tutti che il regime delle vecchie democrazie materialiste è corrosivo alla radice e che porta con sé verso la fine un più ampio ciclo di storia. C'è tutto un mondo intorno a noi che vive nella contraddizione fra il rimpianto letterario del passato e un'utopia che gli ipotizza l'avvenire. Si direbbe che venga a mancare quella stabilità di idee e norme direttive a cui per tanto tempo si è orientata la vita delle Nazioni persino nei momenti di contrasto. Oggi mentre tutte le Nazioni sono spinte dal progresso generale ad avvicinarsi, sembrano d'altra parte tendere a chiudersi in un'indipendenza che può diventare isolamento: la storia le ha messe in contatto e le ha spinte a riaffermare ciascuna le sue posizioni, i suoi titoli e le sue esigenze con una duplice ansia di negarsi e d'intendersi. La Provvidenza della storia nell'Ottocento ha rivolto il suo appello alle Nazioni che si reputavano mature per la conquista della loro libertà, oggi rivolge l'appello alle Nazioni che si sentono in grado di partecipare all'opera direttrice nella creazione della nuova Storia. E l'Italia ha risposto per prima all'appello.

Anche noi Italiani abbiamo sperimentato il travaglio della contraddizione in cui vive il mondo moderno fra un conservatorismo statico del passato ed il progresso verso un avvenire ipotizzato dall'utopia. Lo abbiamo sentito anche più duramente di altre Nazioni, in quanto che dal nostro passato noi potevamo ricavare ricordi e anche titoli di gloria ma non sapevamo ricavare alimento alla consistenza della compagine statale. Però nel momento della crisi più grave, il nostro spirito

latino forse per l'eredità della sua storia, forse per un originario privilegio della fortuna, dotato di un più alto senso armonico della vita, ha proteso tutte le sue energie in uno sforzo come ad invocare il superamento di quella contraddizione, è giunto fino ad intravedere il chiarore della meta ed ha meritato dalla Provvidenza il dono di un uomo di genio, ha cercato a fondo nella realtà storica e nella nostra anima e ne ha tratto limpida e precisa l'idea, con la sua luce ha vinto le nebbie dell'utopia ed ha illuminato la continuità del nostro passato, ha superato la contraddizione in una nuova sintesi, ha aperto la via ad un'epoca della Storia ed ha forse dato un'altra missione all'Italia.

Ora evidentemente una tale concezione non è una divisa da mettere o togliere secondo le occasioni e non investe soltanto la sfera dell'attività e della vita politica. L'idea fascista sgorga dalla unità profonda dello spirito ed investe l'universalità delle sue funzioni e dei suoi fini: essa è la sostanza di un'opera che l'Italia ha iniziato nella sfera della politica, ma ci si va ampliando fra le mani ad ogni momento al di là delle nostre previsioni, e sale rinnovando la vita in tutti i suoi piani. È perfettamente inutile e persino assurdo che chi si è messo a tale opera chieda se egli debba lavorare o anche per gli altri oppure soltanto per se stesso. Quando un popolo è giunto ad affrontare i problemi dell'organizzazione dello spirito, non può più distinguere se lavora e combatte per sé o per gli altri, per l'affermazione della sua individualità nazionale o per il progresso dell'umanità. Ciò che importa è non mancare al nostro compito, è saperlo affrontare con tutta l'umiltà e tutto l'orgoglio che bisogna portare in una così grande impresa.

Noi possiamo benissimo riconoscere che altri popoli anche oggi mostrano sovente nell'azione una più sperimentata finezza e nel campo della coltura mostrano maggior facilità di svolgimenti e maggior nitidezza di espressione; ma dobbiamo pure riconoscere che questa idea fascista ci ha dato per l'azione e per la coltura posizioni iniziali che per lo meno non sono inferiori a quelle di nessun'altra Nazione. E questo dobbiamo dirci non per un esteriore vanto che ne annullerebbe il valore, ma solo per sentire la responsabilità che l'Italia ed ogni buon italiano ha assunto di fronte alla Storia. Noi dobbiamo chiarire tutta la verità profonda di questa nostra romantica rivoluzione con cui siamo insorti contro le finzioni di un disordine organizzato, e svilupparne il contenuto in ogni piano di vita fino a crearne l'ordine di un nuovo superbo classicismo.

Il discorso del Ministro degli esteri ci ha mostrato come nell'idea fascista noi possiamo trovare in ogni momento della nostra vita nazionale una sicura guida per una coerente condotta politica nei rapporti internazionali: condotta ispirata all'interesse italiano ed anche al rispetto dei più profondi e più veri interessi della civiltà umana. Lo sviluppo della nostra coltura deve servire insieme a riaffer-

mare il valore del pensiero italiano ed a liberare le vie del pensiero internazionale da quelle superate astrazioni ideologiche che impediscono la concordia necessaria ad un nuovo progresso dell'umana civiltà.

Per la concezione materialista della vecchia democrazia, lavorare per la Nazione significava lavorare contro l'umanità. E per superare questo chiuso egoismo nazionale essa è andata a finire in un astratto inconsistente umanitarismo che negava ogni concreto interesse della Nazione per il vano sogno di una giustizia livellatrice che avrebbe dato la perfetta felicità a tutti. Noi ormai abbiamo veramente superato questa contraddizione fra Nazione ed umanità e tutte le astrazioni che ne sono derivate e che annebbiavano ed annebbiano ancora tanti intelletti, noi comprendiamo il diritto ed il dovere di rivendicare tutti gl'interessi della Nazione e di promuoverne e di esaltarne tutte le energie in ogni campo della pratica e della teoria: ma appunto perchè comprendiamo questo dovere sacro, possiamo affermare la necessità di ogni giusta e savia intesa fra le Nazioni. La coltura italiana per prima ha denunciato così nel campo della filosofia come della politica, l'illusione o la menzogna di un pacifismo universale ed eterno, che disconosce le differenze di civiltà e di diritti fra le stirpi umane: ma dall'Italia si è levata la prima voce ad affermare la grave crisi che minaccia l'Europa e la necessità di dare a tutto il mondo civile uno stabile fondamento su cui si renda possibile un tanto di reciproca fiducia e di sincera collaborazione. Fin dai giorni lontani della pace di Versailles parecchi fra noi hanno detto e scritto che una Società delle Nazioni, costituita su una astratta, vecchia ideologia filosofica e giuridica, non avrebbe potuto svolgere mai un compito efficace. Ma oggi viceversa noi diciamo che non sarebbe affatto inutile l'opera di una Società delle Nazioni, che permettesse un continuo contatto fra le diverse Nazioni, che le chiamasse a discutere seriamente sulla possibilità di conciliare i loro concreti singoli interessi per un più profondo interesse comune. In altro tempo poteva essere che l'egoismo nazionale suggerisse almeno la tentazione di desiderare in ogni caso il male della Nazione vicina. Oggi forse lo stesso egoismo nazionale può suggerire invece di desiderarne il bene. Oggi il più serio problema internazionale è vedere quanto possa ciascuno sacrificare del proprio materiale egoismo per questo più profondo egoismo altruista. Purtroppo l'impedimento maggiore è proprio costituito dalle Nazioni democratiche socialiste che mentre belano i luoghi comuni del loro vuoto pacifismo teorico, perdonano il controllo della realtà e invece di eliminare ragioni di discordia seminano l'odio contro chi non accetta l'utopia sulla quale s'illudono di fondare la conservazione di un predominio mondiale.

Effettivamente oggi il quadro della Storia ci presenta al di sopra delle varie Nazioni che si respingono e si cercano, un contrasto sempre più

netto tra le forze di un paradossale sovversivismo passatista, conservatore di un mondo in dissolvimento, e le forze di una giovane idea rivoluzionaria e restauratrice che si propone di ricreare la stabilità di un ordine ideale nuovo e che ha trovato la consacrazione del suo valore nella spiritualità della tradizione di Roma. Ed al compimento di questa idea d'umana armonia ognuno di noi è pronto a dare l'opera sua in ogni campo, così nel campo della politica come nel campo della coltura, con quella sincerità sicura di colui che è pronto ad accettare per il compimento del suo ideale tutte le prove che la necessità della dialettica storica imponga. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BEVIONE, *relatore*. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri*.

Onorevoli Senatori, le esigenze dei lavori parlamentari impongono che il bilancio del Ministero degli Esteri venga sottoposto al vostro esame nella eccezionale situazione dell'assenza del Ministro responsabile. Il caso vuole dunque, che a me rivenga l'onore di prendere la parola per dirvi anzitutto il rammarico del Ministro non minore di quello che prova ognuno di voi, e per pregarvi di non far mancare la vostra approvazione ed il vostro incoraggiamento all'opera a cui egli attende, e noi con lui, con passione pari alla nobiltà del compito.

In questo momento, mentre si esamina il suo lavoro, il Ministro accompagna le Loro Maestà in quella visita ch'Esse compiono nella Capitale ungherese, confermando ancora una volta e nella maniera più solenne la profondità dei sentimenti che uniscono il popolo italiano e quello magiario. (*Vivi generali applausi*). Il Senato, nella sua sensibilità, si è reso conto del valore di tale avvenimento ed ha espresso la sua esultanza col messaggio che il suo illustre Presidente ha inviato alla Camera Alta Magiara.

Il Governo si associa con tutto il cuore al voto in esso espresso, sicuro che ogni italiano è presente in ispirito su quella riva del Danubio dove la Regale Corona di Santo Stefano e quella Imperiale di Savoia si ritrovano a distanza di secoli a simboleggiare unite, la comune fede dei due popoli. (*Vivi applausi*).

Onorevoli Senatori! Nel suo quadrato discorso pronunciato nell'altro ramo del Parlamento, il Conte Ciano ha dato conto giovedì scorso dell'attività svolta nel settore della politica estera, che è quanto dire della sua attività, con parola così franca ed argomentazioni così convincenti che io son certo il Senato non sente il bisogno di ulteriori inadeguate aggiunte da parte mia.

È tuttavia mio dovere, in assenza del Ministro, prendere la parola per esprimere anzitutto all'ono-

revoles Bevione il più vivo ringraziamento per la relazione che egli ha presentato al Senato, nella quale, per quella consuetudine che gli è propria di sviscerare con ardentissimo spirito e con sagace acutezza i problemi inerenti al prestigio della Patria, egli ha saputo compiere un'analisi lucida e precisa che il Senato non avrà mancato di apprezzare.

Il mio ringraziamento va altresì agli onorevoli senatori Felici, Giannini e Giuliano per il prezioso contributo apportato all'argomento e per le osservazioni che hanno formulato con quello stile di dignità e di nobiltà tradizionale dell'Alta Assemblea.

Il compito che mi attende, a conclusione di questa discussione, è invero assai facile. Il Senato sarà unanime nel constatare che in materia così delicata, dopochè il Ministro degli Esteri ha trattato con mano maestra ogni questione, ben poco resta da aggiungere. Io mi limiterò pertanto a fare qualche constatazione di fatto ed a fornire al Senato, che so particolarmente sensibile a tutto quanto si riferisce alla politica estera, qualche complementare ragguaglio.

Sta per compiersi un anno dal giorno in cui il Duce affidò al Conte Ciano il compito di dirigere la politica estera del Paese.

L'Europa usciva allora dall'incubo di gravi complicazioni internazionali e, pur preparandosi a liberarsi dalla pesante catena del sanzionismo, non nascondeva quel malessere che una propaganda, spinta troppo spesso oltre i limiti del buon senso e del buon costume aveva improvvidamente suscitato aggiungendo nuove inquietudini e nuove apprensioni ai già numerosi preesistenti motivi di turbamento dell'atmosfera internazionale.

L'Italia che aveva saputo guardare con freddezza e virile decisione, in faccia a tutte le avversioni, non nascondendosi le difficoltà ed i pericoli della situazione, raggiunta la meritata vittoria, serenamente e nobilmente si volse subito ad una opera di rasserenamento e di conciliazione che al Duce era sembrata indispensabile nell'interesse della pace europea.

Il modo col quale in qualche mese — si potrebbe dire in poche settimane — si conclusero a Roma più di trenta accordi economici con altrettanti Paesi, dimostrò che non s'intendeva inaugurare per la prima volta nella storia d'Italia una politica di risentimenti, ma che al contrario si voleva a fini concreti d'interesse generale, dare all'attività italiana nel settore internazionale, un contenuto di larga comprensione ed un fine autenticamente rasserenatore. (*Approvazioni*).

Il senatore Giannini che presiedette e diresse le lunghe negoziazioni con quella capacità che lo distingue, potrebbe dirvi come questo non fu facile compito nè per lui nè per i suoi collaboratori ai quali va data ogni lode, ma anche come, spingendo la nostra buona volontà fino ai limiti estremi delle nostre possibilità materiali, fu possibile raggiungere lo scopo di ricondurre la serenità e la fiducia

nelle vastissime zone interessate agli scambi internazionali, fortemente danneggiate dalle misure sanzioniste.

Lo stesso desiderio e lo stesso principio rasserenatore informò fin dal primo momento l'attività politica del Ministro degli Esteri e fu così che poterono aver luogo la estate scorsa talune chiarificazioni importanti, che era necessario non procrastinare, nei nostri rapporti con alcuni Paesi.

Confermati e consolidati dapprima in una atmosfera di sincera cordialità i rapporti esistenti fra l'Italia ed i Paesi amici che avevano avuto fede in lei e si erano rifiutati di abbandonarla nei momenti difficili — parlo dell'Austria, dell'Ungheria e dell'Albania (*Applausi*) — si venne sempre più precisando la sostanza dei nostri rapporti con la Germania la quale, durante il periodo in cui il nostro Paese resisteva virilmente all'assedio economico e combatteva in Africa Orientale, aveva ripagato il nostro costante e disinteressato appoggio alle sue legittime richieste di uguaglianza morale e di piena sovranità territoriale, con spontanea comprensione della nostra causa in Africa Orientale e cordiale simpatia. (*Vivi applausi*).

Prese così forma l'asse Roma-Berlino, i cui scopi furono chiaramente definiti dal Duce nel suo discorso di Milano e che ancora oggi sarebbe difficile non identificare in un reale comune sforzo dei due Paesi, ugualmente desiderosi di sviluppare le proprie risorse e di dare incremento alla propria attività, cercando di allargare l'atmosfera di serenità e di fiducia stabilita fra di loro, ed evitando ogni minaccia diretta ed indiretta alla pace europea. È già trascorso un numero di mesi sufficiente a mostrare come e quanto errassero coloro i quali nella collaborazione italo-tedesca avevano creduto di poter ravvisare fini del tutto differenti.

Da un punto di vista più generale della vera cooperazione fra le Nazioni che è, a parere del Governo fascista, la sola forma di sicurezza collettiva realizzabile ed efficace, l'asse Roma-Berlino adempie una funzione la cui importanza può essere commisurata alla delicatezza del momento storico che vive attualmente l'Europa. Si è manifestato spesso — come ha notato il senatore Felici — il tentativo, favorito in questi ultimi tempi anche da circostanze d'ordine eccezionale, di dividere l'Europa in due blocchi separati ed avversi. Una propaganda che cerca nelle difficoltà internazionali i mezzi della sua esistenza, si è compiaciuta con troppa frequenza, ma anche con troppo superficialismo, a mutare nome alle cose ed ai fatti per attribuire piani di sovvertimento europeo proprio a quegli Stati che, dopo aver combattuto e vinto il bolscevismo, hanno impedito che il pericolo da loro superato, continuasse a minacciare l'ordine e la pace in Europa. (*Approvazioni*). Ma come tali manovre non hanno in alcun modo influito sulla direttiva che il Duce ha impresso alla politica fascista di salvaguardare gli interessi della Nazione in ogni scacchiere con risolutezza non disgiunta però dalla comprensione delle imprescindibili

necessità europee, così non hanno mutato nè le basi nè i principii di più larga collaborazione che Roma e Berlino si sono prefissi, quando, concertandosi fra loro, hanno voluto evitare, come il Duce affermò, di creare un diaframma.

L'Italia non ha dunque creato blocchi con nessun Paese ed ha mantenuto fede alla sua direttiva costante di prendere ed incoraggiare dappertutto tutte quelle iniziative che le son sembrate capaci di creare più favorevoli condizioni morali e materiali alle Nazioni. Passando in breve rassegna le realizzazioni a cui dette luogo tale politica, se ne sottolinea la coerenza.

Nella regione danubiana, stabilendo con l'Austria e l'Ungheria quegli accordi che vanno sotto il nome di « Protocolli di Roma », l'Italia apriva nella luce della giustizia e del principio legittimo dell'uguaglianza fra le Nazioni civili, un vasto campo a quella auspicata conciliazione che quasi vent'anni dopo la fine della guerra è ancora purtroppo un'aspirazione. A confermare che tale non altro era ed è lo spirito di quei Protocolli, è venuto l'accordo austro-tedesco del luglio scorso col quale fu eliminato uno dei motivi di turbamento che maggiormente influenzavano in maniera negativa la situazione europea.

Nella regione adriatico-balcanica, dopo aver resi sempre più efficienti e cordiali i rapporti che legano il nostro Paese all'Albania amica, furono regolate con spirito di reciproca fiducia e comprensione le nostre relazioni con la Jugoslavia. È stata rilevata dal senatore Giannini l'importanza che tale avvenimento assume anche nel quadro generale della pace europea. Non si possono non condividere interamente gli apprezzamenti che egli ha fatto e la certezza che egli ha espresso.

Se la visita del Conte Ciano a Belgrado, conclusiva per quanto si riferisce agli accordi che egli stesso vi firmò, fornì la prima prova del nuovo spirito al quale Italia e Jugoslavia, concordi e serene, si uniformano con identici propositi, quella che egli poté compiere a Tirana è servita a confermare che la volontà della nostra alleata, di assicurare il suo pacifico sviluppo nella calda amicizia con noi rafforzatasi nel tempo, è non meno della nostra salda e sicura.

Nel bacino mediterraneo la politica italiana era già da lungo tempo fissata su linee — come sempre — semplici e diritte. Portano rispettivamente la data del 30 maggio 1928 e del 23 settembre 1928 i Patti in vigore fra l'Italia e la Turchia e l'Italia e la Grecia. Sono dell'aprile 1928 quelle conversazioni di Milano fra il Duce ed il Ministro turco degli esteri, Rustu Aras, che possono essere considerate i preliminari di quella riconciliazione greco-turca che nell'Accordo del 30 settembre 1930 trovò la sua consacrazione. Ad un tale risultato l'Italia fu ben lieta di avere apportato con sincero sentimento di amicizia il suo incoraggiamento ed il suo ausilio.

Tali essendo le prove di pacifica volontà date dall'Italia, fu facile nell'incontro di Milano fra il

Conte Ciano ed il Ministro degli esteri di Turchia, constatare che non vi era nessuna ragione perchè i due Paesi non ritornassero agli antichi rapporti di sincera cordialità. Fu così dimostrato che quelle intese di assistenza che nel periodo delle sanzioni erano state stabilite, come fu detto, per un ipotetico caso, in dipendenza dell'articolo 16 del Patto, non avevano alcun motivo e non servirono del resto, che a far nascere apprensioni nei Paesi stessi che vi avevano aderito. Che l'Italia non abbia altre mire su quel Mare Mediterraneo, che è la sua vita stessa, oltre quelle di assicurare i suoi interessi e mantenervi la pace, fu detto e ripetuto dal Ministro Ciano con parole che non lasciano adito a dubbie interpretazioni. Essa ritiene che a tali scopi debbano servire gli Accordi da lei conclusi, ai quali si aggiunsero il 7 gennaio 1935 quello firmato con la Francia e quello firmato a Palazzo Chigi il 2 gennaio con la Gran Bretagna.

Non è difficile rintracciare in questa rassegna di fatti un unico filo conduttore che è la volontà del Duce, di spianare la via alla realizzazione di quella collaborazione fra i popoli che egli non si stancò mai di ricercare e di favorire, sia nelle iniziative che portano il suo nome, sia nei negoziati che avvennero in varie occasioni su questioni di non secondaria importanza.

Fra queste mi sembra opportuno dare un rilievo particolare a quelli testè conchiusi a Montreux. Come è noto al Senato, l'Egitto manifestò qualche tempo fa alle Potenze che godevano nel Paese i privilegi del regime capitolare, la sua volontà di procedere ad una revisione di tale regime. L'Italia, fedele ai suoi principii di rispetto e di comprensione delle necessità di ogni popolo civile, aderì prontamente a tale richiesta. Le Capitolazioni, a dir vero, rappresentavano un residuo di epoche ormai lontane ed erano incompatibili coi progressi compiuti dall'Egitto e con la posizione acquistata da questo Paese nella comunità dei popoli civili. Non abbiamo sollevato difficoltà al desiderio, che ci è sembrato legittimo, del popolo e del Governo egiziano di procedere alla loro abolizione ed anzi lo abbiamo cordialmente favorito.

L'Egitto da parte sua, dando prova di uno spirito di comprensione che è del resto testimonianza della sua maturità politica, ha riconosciuto che ad un così profondo mutamento nello statuto degli stranieri sul suo territorio era necessario addivenire attraverso un periodo transitorio di progressivo adeguamento al nuovo Regime. Questo periodo transitorio, secondo la stessa proposta formulata dal Governo egiziano, è stato fissato dalla Convenzione firmata a Montreux l'8 maggio u. s. a dodici anni, a decorrere dal 15 ottobre 1937. È inteso che durante questo periodo i Tribunali misti rimarranno ancora in funzione: la loro composizione verrà però gradatamente modificandosi sino a permettere che due terzi dei giudici siano di nazionalità egiziana. Nella Corte d'Appello Mista invece, sino alla fine del periodo transitorio, la maggioranza rimarrà ai giudici stranieri. I Tribunali

misti conosceranno anche tutte le cause sin qui riservate alla competenza dei Tribunali consolari, i quali potranno tuttavia continuare a sussistere per le questioni di statuto personale. Alla fine del periodo transitorio i Tribunali misti cederanno la loro competenza ai Tribunali nazionali egiziani.

Venuta meno con la fine delle capitolazioni, la necessità del consenso dell'Assemblea della Corte d'Appello Mista, per l'applicabilità delle leggi egiziane agli stranieri, questi ultimi saranno naturalmente sottoposti alla legislazione locale; è inteso però che questa legislazione non sarà incompatibile coi principî generali adottati nelle legislazioni moderne.

Una questione di speciale interesse, specialmente per noi, era quella relativa alla situazione in cui, dopo abolito il regime capitolare, sarebbero venute a trovarsi le istituzioni straniere; scuole, ospedali, istituti religiosi, opere assistenziali. Anche in questa materia l'atmosfera di reciproca comprensione e fiducia nella quale si sono svolte le trattative a Montreux, ha consentito a fissare di comune intesa alcune norme che ci danno pieno affidamento che, in attesa delle conclusioni di speciali accordi di stabilimento, le nostre istituzioni in Egitto potranno, durante il periodo transitorio, continuare ad esercitare la loro azione e a svolgere i loro programmi al servizio di quelle nostre laboriose collettività. I vincoli, tradizionalmente cordiali, che uniscono queste collettività al popolo egiziano, non potranno del resto che avvantaggiarsi del leale appoggio prestato dall'Italia all'Egitto in questa occasione, mentre come è nostro fermo intendimento, verranno sempre più rafforzandosi le amichevoli relazioni fra i due Paesi.

Il Senato constaterà come in queste mie dichiarazioni io abbia voluto di proposito astenermi dal ritornare su argomenti che il mio Ministro ha trattato in maniera esauriente che, come non permette il sorgere di equivoci, non abbisogna di aggiunte o di chiose.

Desidero tuttavia soffermarmi per un momento solo sul giusto rilievo fatto ieri dal senatore Giannini per ricordare gli sforzi che i membri delle Delegazioni italiane hanno apportato sin dalla sua costituzione alla Lega delle Nazioni nell'intento di farne un organismo vitale e soprattutto di renderlo il più possibile aderente alla realtà. È un fatto che non è privo di valore e di significato, utile a ricordare, perchè nessuno potrà meravigliarsi se il nostro Paese, che aveva creduto per un certo tempo alla possibilità di successo di tale nobile fatica, finì col persuadersi che è realmente impossibile pretendere dagli uomini la perfetta conoscenza di quei concetti di verità, di equità, di giustizia che avrebbero dovuto essere i principî informatori della morale societaria come sono l'essenza stessa della divinità. Il popolo italiano, che ha per natura il senso della proporzione e dell'armonia, sente che troppo grandi compiti si era assegnata la Lega e che troppo stridenti antinomie si era cercato di mettere insieme nel darle vita. Essa doveva

fatalmente finire per innalzare sugli scudi e farne quasi il proprio simbolo, l'ideologia del bolscevismo, nemica degli ordinamenti europei, ma rivestita per l'occasione di toga e pretesta. (*Applausi*). Il Senatore Giannini ha del resto, molto opportunamente rilevato, che quanti ancora in Europa o altrove dicono di credere alla efficienza della Lega così come è divenuta, nella pratica fin dall'inizio della vita di essa, si volsero a cercare in altre forme e cioè in patti di arbitrato, di amicizia, di garanzia, di alleanza ecc., quell'elemento di tranquillità che non riuscivano a trovare nella Lega.

Un elemento resta tuttavia acquisito, quello della esperienza fatta, e tale elemento è da augurarsi non venga trascurato.

Il senatore Giuliano ha toccato uno degli aspetti più interessanti dell'attività italiana all'estero, quello della conoscenza dell'Italia fascista e della sua espansione culturale, per rilevare l'importanza che ha assunto per il nostro Paese l'accompagnare la sua azione politica con un'opera sempre più attiva di avvicinamento della nostra cultura a quella di tutti gli altri Paesi.

In questo campo, com'egli ha giustamente rilevato, tutto era da fare e molto resta ancora da fare. È certo che l'attività politica di un Paese come il nostro dinamico ed energico, può non essere compresa e venire anche in perfetta buona fede giudicata in maniera contraria al vero, da chi ignora i principî ai quali essa si ispira e non conosce i fondamenti del credo fascista.

L'azione del Governo è stata piuttosto indirizzata in un certo tempo, a creare in seno alle nostre numerose collettività all'estero, le premesse necessarie ad una tale comprensione, mostrando con i fatti una sostanziale differenza nei loro riguardi, in confronto alla inattività che per troppi anni essentamentarono da parte della Madre Patria.

Le scuole, le istituzioni di beneficenza e di assistenza, i dopolavoro, le organizzazioni create dal Regime fra i nostri connazionali all'estero costituiscono un complesso imponente che, si può affermarlo, nessuna o poche collettività straniere posseggono. La nostra attività nel campo della cultura è cominciata più tardi ed anche se promettente va considerata ancora agli inizi. Gli istituti di cultura, le case cioè del pensiero italiano, dove questo possa aprirsi e manifestarsi nei suoi nuovi orientamenti, misurarsi in nobili dibattiti, e chiaramente definirsi in opportune comparazioni, sono ancora pochi e, devo dirlo, purtroppo non provvisti dei larghi mezzi che sarebbero necessari. Per avvicinare i rappresentanti più qualificati della cultura italiana a quelli stranieri e far sì che fra loro si stabiliscano, nella sfera stessa dov'essi vivono, quei rapporti di collaborazione che tanto giovano alla conoscenza del carattere e dello spirito dei Paesi ed a quel reciproco rispetto indispensabile ai rapporti fra gli Stati, occorrono infatti larghe disponibilità finanziarie. Il Ministero degli Esteri ha incoraggiato con ogni mezzo nei limiti del possibile una tale attività e

non cesserà dal dare ad essa tutto il suo appoggio. La sua utilità è evidente. Troppi nel mondo non si sono ancora resi conto che il Fascismo non è quello che la propaganda delle varie internazionali e delle organizzazioni comuniste, si compiacciono di rappresentare. (*Applausi*). Non si può trattenere un sorriso quando si sentono personalità straniere della politica e della scienza fare strabilianti avvicinamenti tra Fascismo e Bolscevismo ed affermare nei nostri confronti cose incompatibili con la più rudimentale conoscenza della nostra dottrina e del nostro lavoro.

Questa ancor vasta ignoranza dei nostri principi e delle nostre realizzazioni, non giova alle buone relazioni che è necessario mantenere fra le Nazioni.

Il Ministro della propaganda ha, per quanto si riferisce al campo della sua specifica attività, dato conto alla Camera dei Deputati del lavoro ch'egli sta compiendo in correlazione con le necessità ed il suo affidamento è una garanzia.

Voglia consentirmi adesso il Senato d'intrattenere brevemente su di un punto che ha ritenuto l'attenzione dei senatori Felici e Giannini e che è non poco importante agli effetti del sempre maggior rendimento dell'Amministrazione degli Esteri. Mi riferisco all'adeguamento dell'Amministrazione ai suoi maggiori compiti, principalmente per quanto si riferisce al personale. Che questo debba essere lo strumento capace di corrispondere ad ogni momento, nelle mani esperte del Ministro, alla funzione cui è chiamato, è pacifico. Tuttavia quello che si richiede a tali uomini distaccati nei Paesi più lontani e spesso nelle residenze più disagiate è un compito difficile, che essi devono assolvere con serenità non disgiunta dall'entusiasmo, e con decisione non priva di riflessività. Se veramente in certi casi la vita è, come nel concetto mazziniano, missione, questo è uno di quelli. Essi devono vivere lontani e silenziosi. Di tutto il loro lavoro e di tutte le loro ansie di un mese o di un anno non si domanda notizia, quel che si chiede e si pretende, è il risultato.

Vi sono fra voi, onorevoli Senatori, uomini che hanno vissuto una tale vita e ne conoscono ogni riflesso. Essi forse potranno dirvi quanto pesi in certi momenti la lontananza dalla Patria, dalle persone e dalle cose care, ma anche come sappia vibrare di commozione il cuore del funzionario all'estero quando gli giunga una notizia che faccia onore in qualche modo all'Italia. (*Approvazioni*). Il Fascismo ha dato a questi uomini che conoscono popoli e Paesi, miserie e splendori degli uni e degli altri, l'orgoglio vero della propria missione, ed ha anche aumentato la somma dei loro doveri. Essi li assolvono con onore, portando con loro il riflesso della fede che il Duce ha saputo infondere negli italiani. (*Applausi*). Sono essi che alla testa delle nostre collettività, hanno durante l'assedio della Patria, organizzato ed animato la resistenza ed il contrattacco alla iniqua propaganda avversa, è nelle loro mani che i nostri connazionali all'estero hanno versato l'oro per la Patria, è a loro che i

più giovani si sono presentati per essere inviati a combattere per l'Impero. (*Approvazioni*).

Quando il senatore Felici ha detto che il loro numero è troppo inferiore alle nuove necessità, ha affermato uno stato di cose del quale non cessiamo di preoccuparci. Tre sono le ragioni che impongono un aumento di personale all'estero: la prima è che non esistono Paesi dove l'Italia può fare a meno di essere rappresentata, perchè non esistono angoli morti che in apparenza, ed i fatti hanno dimostrato anche recentemente essere la presenza dell'Italia indispensabile dappertutto ed in piena efficienza; la seconda è che, ascesa ai fastigi dell'Impero, allargati così i suoi confini ed aumentati largamenti i suoi interessi, l'Italia deve proporzionare la sua rappresentanza alle sue accresciute esigenze; la terza è che le collettività italiane devono avere tutte il loro capo spirituale che le incoraggi, le protegga e le assista. Inspirandosi a tali criteri il Governo ha indetto anche nell'anno corrente un altro concorso per diciotto nuovi posti nella carriera diplomatico-consolare, mentre il Ministro ha saggiamente provveduto a istituire proprio in questi mesi nuovi uffici all'estero e precisamente quattro nuove Legazioni, un Consolato generale, cinque Consolati, un V. Consolato di 1^a categoria ed un Consolato di 2^a categoria. Le maggiori spese che ne sono derivate sono state in gran parte compensate con economie che si sono potute ottenere in altri campi. È cura infatti dell'Amministrazione prima di adottare un provvedimento che importa una spesa, di ricercare quali economie si possano realizzare in corrispettivo. Non sempre purtroppo è possibile adottare tale criterio al cento per cento, ma è bene che il Senato ed il Paese sappiano che le spese sono contenute fino al punto estremo consentito dal buon andamento del servizio.

È noto al Senato che la campagna etiopica trovò nello spirito dei nostri connazionali all'estero la più ardente comprensione. Due Legioni di Camicie Nere provenienti dai più lontani paesi furono inquadrare scegliendo poco più di 4000 volontari fra le molte migliaia di domande che pervennero alle Autorità competenti. Alla guerra che doveva dare all'Italia l'Impero, i nepoti ed i figli di quelli che furono gli emigranti dei tempi ormai lontani, vollero apportare il loro contributo di sangue e di eroismo. Quattordici medaglie d'argento, quarantaquattro medaglie di bronzo e sessantacinque croci di guerra premiarono il loro valore. (*Applausi*). Sui campi di battaglia essi constatarono come i Consoli dell'Italia Fascista posti a capo delle collettività all'estero, sappiano lasciare quando occorra le pratiche d'ufficio per correre a combattere con le armi in pugno; infatti oltre il Ministro Plenipotenziario che comandò la Legione 221^a, un Console generale, tre Consoli e due Vice-Consoli furono valorosi capi dei reparti volontari residenti all'estero. (*Approvazioni*).

E perchè il Senato sappia di quale spirito sono animati i funzionari e gli impiegati dell'Ammini-

strazione degli esteri, dirò che circa 500 furono le domande di arruolamento volontario da essi presentate, che di esse poche furono potute accettare per non turbare l'andamento del servizio in un momento in cui tutti i funzionari stavano nelle loro sedi come il soldato in trincea, ma che hanno preso parte alla campagna in reparti di linea, oltre il Ministro di cui sono note le gesta eroiche, ventitré funzionari e dodici impiegati, la maggior parte decorati al valore. (*Approvazioni*). L'Amministrazione ha avuto un caduto nella persona dell'Addetto Consolare Ostini, giovane di alte qualità sacrificatosi al servizio della Patria. (*Applausi*).

Desidero dare la più ampia assicurazione al Paese che il problema di attrezzare l'Amministrazione degli Esteri ai maggiori compiti che le derivano dalle accresciute necessità del nostro Paese all'estero, è già stato studiato e verrà metodicamente risolto. Anche in questo settore il Ministro non manca di far sentire la sua tenace volontà e di applicare criteri pratici.

La riforma interna ch'egli ha compiuto per dare all'accresciuto lavoro un sistema più rispondente alla necessità della snellezza e della celerità nel disbrigo delle questioni, dà i risultati che si attendevano. È vero che al personale del Ministero si richiede oggi una somma di lavoro che talvolta può apparire assai pesante, ma dal più alto dei funzionari al più umile degl'impiegati, tutti sanno che il loro lavoro serve oggi delle cose veramente grandi: un ideale che ha nel mondo chi lo esalta e chi lo avversa, un prestigio che aumenta e un destino che si afferma.

Onorevoli Senatori,

Ho esaurito con ciò gli argomenti che mi ero proposto di trattare dinanzi a voi. Nel chiudere queste mie dichiarazioni desidero assicurarvi che l'Amministrazione degli Esteri, guidata da un Capo che sa dare l'esempio nel suo lavoro di pace, come lo dette altissimo in guerra, ogni giorno più con tenace volontà e chiari indirizzi, assolve il suo compito.

Con gli occhi fisi alla mèta, col cuore saldo essa è in linea, silenziosa e fedele, agli ordini del Duce. (*Applausi vivissimi e generali, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura, degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità

dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono — per l'esercizio finanziario 1937-38 — quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa » (N. 1661). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV aggiuntivo

alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina » (N. 1692). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV, aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a Commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri » (N. 1695). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a Commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del Gr. Uff. Ing. Alberto Bonacossa a Commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti) » (N. 1699). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti) ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Province, regificati entro l'anno 1934-XII » (N. 1704). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Province, regificati entro l'anno 1934-XII ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale diret-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1937

tivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Province, regificati entro l'anno 1934-XII.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1707). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*]

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero » (Numero 1708). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (N. 1715). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, con la seguente modificazione:

All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

Le facilitazioni di cui ai due comma precedenti sono applicabili anche all'assuntore dei servizi indicati nell'articolo 12.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (N. 1716). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1724). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato n. 1724.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CRESPI MARIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI MARIO. Onorevoli Senatori, il Ministero della Stampa e Propaganda è il grande organo creato dal Duce per armonizzare e potenziare in una visione unica i problemi dell'intelligenza fascista: perchè ad esso fanno capo il libro, il teatro, il cinema, la radio, il giornale. In Galeazzo Ciano, che ne fu il primo Ministro, e che cedette ai vari servizi del Ministero l'impulso fervido della sua giovinezza e della sua sensibilità, e in Dino Alfieri, degno continuatore di quest'opera, le larghe cor-

renti della vita spirituale italiana hanno trovato interpretazione fedele, e piena, sicura comprensione di quelle che sono le necessità del momento. Il giornalismo è uno dei settori più vibranti della attività del Ministero della Stampa e Propaganda, perchè in esso ogni giorno e senza soluzione di continuità, si rispecchiano tutti i momenti della vita moderna. Oggi il giornale è veramente una imprescindibile necessità quotidiana. Io aggiungo anzi che è esso un elemento sostanziale non per la curiosità dei lettori, ma per l'esistenza spirituale degli uomini, che si rivedono ogni giorno nelle pagine del loro giornale.

Il Fascismo, il cui Fondatore e Capo è anche il più grande nostro Maestro, ha creato il giornalismo moderno, non futile, non pettegolo o indiscreto, ma al servizio completo dei più alti ideali, politici e morali, della Nazione. Oggi la stampa italiana occupa un posto d'avanguardia, inquantochè essa non diffonde nelle masse la cosiddetta cronaca nera e le espressioni più misere, più tristi o più penose della vita, ma esalta la vita stessa nei suoi aspetti migliori. Questo, per la parte diremo così fondamentale: etica e funzione. Ma il giornalismo italiano può essere sicuro di svilupparsi sempre più. Esistono problemi tecnici che spesso hanno la loro importanza decisiva anche in quei settori dove la tecnica non è un fine, ma un mezzo e uno strumento. Nel suo discorso alla terza Assemblea delle Corporazioni, discorso che ha avuta eco profonda nelle nostre affinate volontà di potenza, il Duce ha toccato anche il problema della cellulosa. Egli ha affermato, di fronte all'aspettativa ansiosa degli industriali italiani, che il programma della cellulosa deve essere risolto. Il comando del Duce sarà, come sempre, eseguito: tanto più che esso si basa, come sempre, non su vane speranze, ma sulle concrete realizzazioni già compiute per ordine Suo. L'Italia dovrà dunque avere, ed avrà, il suo fabbisogno di cellulosa. Ma noi ci permettiamo fare presente all'Onorevole Ministro per la Stampa e la Propaganda una raccomandazione che ha un valore molto specifico e riguarda precisamente gli editori: e cioè che di questa totale produzione della cellulosa sia riservata ai giornali la parte sufficiente non solo a mantenere le attuali posizioni, ma a giungere a dare presto al giornalismo italiano le più larghe possibilità di sviluppo.

La cellulosa serve anche ad altre industrie: e sono industrie utili e nobili. È da rilevarsi anzitutto che ogni Paese, anche ricco di foreste, non potendo sopperire al continuo sensibile aumento nel consumo di carta e di cellulosa con le crescite naturali (le quali registrano un *deficit* mondiale di circa 300 milioni di metri cubi) ha dovuto volgersi all'utilizzazione di altre materie prime per queste due produzioni. L'Italia invece, esprimendo il primo sforzo nazionale in questo campo, ha affrontato il problema di una delle materie prime per le industrie cartarie, la pasta meccanica di legno, intensificando la coltivazione del pioppo:

e questo ha potuto fare mercè quella tenace e proficua propaganda alla testa della quale si pose Arnaldo Mussolini, e che fu poi continuata dall'Ente Nazionale della Cellulosa attraverso la creazione di alcuni vivai di pioppo, opportunamente dislocati sul suolo nazionale, e attraverso l'esperimento della cultura di altre piante annuali e perenni: onde oggi il nostro Paese non importa praticamente più pasta meccanica di legno, la cui produzione ha raggiunto da noi 1.200.000 quintali.

L'importazione della cellulosa, o pasta chimica di legno, che si è invece imposta sinora all'Italia, come ovunque, per fronteggiare il crescente consumo di carta e di cellulosa per carta e per le industrie, ha subito le oscillazioni della produzione cartaria e di quella del rayon e delle fibre corte vegetali. Essa è salita da 1.700.000 quintali del 1931 a 3.283.000 nel 1935 (pari a 180 milioni di lire), per ridursi nel 1936 a 2.230.000 quintali (pari a 165 milioni di lire). Ma mentre la produzione cartaria discese da 5 milioni di quintali nel 1935 a 4.274.000 quintali nel 1936, quella del rayon e fibre corte vegetali passò da 500.000 quintali nel 1934 a 920.000 quintali nel 1936. Di tutta la cellulosa consumata in Italia, quella destinata alla carta per giornali rappresenta il 17 per cento. Aggiungerò che tutte le materie prime e tutti gli ingredienti per la fabbricazione di carta da giornali, sono prodotti nazionali. L'attività e la genialità dei nostri tecnici sono state mobilitate per contribuire a ridurre al minimo la nostra deficienza in cellulosa: oggi poi tale mobilitazione sarà ancora più intensa, dopo il comandamento del Capo. Data l'impossibilità di aumentare sensibilmente la produzione di cellulosa da piante arboree, le nostre fabbriche di cellulosa da legno di Tolmezzo e di Mantova, non solo intensificano la loro produzione, ma anche migliorano le qualità prodotte, onde ottenere cellulose nobili, di maggior valore commerciale. Dirò di più: nel 1935 esistevano solo tre fabbriche di cellulosa, con una effettiva produzione di soli 115.000 quintali: è ora in funzione la fabbrica di Foggia, passata sin dall'inizio del suo funzionamento sotto il controllo dello Stato: essa produce 100.000 quintali di cellulosa all'anno dalla paglia di grano, e sta provvedendo a raddoppiare la propria produzione. A Romagnano Sesia si produce cellulosa da paglia di riso, e, come ha detto Mussolini, altri impianti sono preventivati. Inoltre, già dall'anno scorso si è cominciato a sentire il beneficio della produzione italiana di cellulosa, passata da 118.000 quintali nel 1935 a 236.000 quintali nel 1936; e ancor più si sentirà questo anno, con un notevolissimo crescendo, onde in breve volgere di tempo si giungerà a coprire con la paglia di grano e di riso, con lo sparto e l'alfa libici, la metà del fabbisogno attuale di cellulosa. Dalle nuove terre del nostro Impero, dove l'Ente procede, su direttive di apposito Comitato, alla ricerca di piante per cellulosa, i primi rapporti

di esperti dicono della possibilità di produzione di cellulosa in varie regioni.

Noi non intendiamo in ogni modo diminuire il fabbisogno delle altre industrie, che sono altamente meritevoli, come quella del rayon, che compensa con una larga esportazione l'aggravio della importazione della materia prima: ma chiediamo all'Onorevole Ministro della Stampa e Propaganda che voglia portare il suo massimo interessamento al fabbisogno dei giornali. Il problema della carta dei giornali non è un problema tecnico: esso è più propriamente un problema politico e spirituale. Il giornale fascista non può considerarsi semplice organo informativo, come diventa fatalmente quando è ridotto in troppo modeste proporzioni: deve essere un giornale formativo, poichè è volto all'anima, all'ingegno, alla coscienza. Una maggior quantità di carta per i giornali consentirebbe la pubblicazione di un più grande numero di articoli e di studi, con un conseguente impulso ad iniziative ed a problemi, e col più fervido potenziamento di tutte le attività nazionali: inoltre scrittori e studiosi, inquadrati in più larghe possibilità, troverebbero una più ampia attività continuativa e retribuita.

Ma soprattutto con la creazione dell'Impero, i giornali hanno un compito specifico, che è quello non solo di informare della vita quotidiana della grande creatura mussoliniana, ma di permeare le vecchie e le nuove generazioni di quelli che sono i bisogni presenti e futuri dell'Impero, di far vivere tutto il popolo italiano su di un piano interamente imperiale, non solo coi servizi informativi e di cronaca, ma in modo particolare con studi sulle possibilità economiche, industriali e commerciali dell'Impero. E questo non può essere fatto con pubblicazioni saltuarie, ma con una serie di servizi giornalistici costanti: servizi che debbono occupare uno spazio cospicuo in ogni giornale italiano.

Con questo problema è anche collegata l'espansione del giornale italiano all'estero, perchè se vogliamo che il giornale si imponga anche fuori della Patria, deve essere un giornale completo, e tale da sostenere la concorrenza con qualsiasi altro periodico straniero.

Desidero proprio a questo riguardo far presente all'Onorevole Ministro della Stampa e Propaganda che la diffusione della stampa italiana all'estero trova un ostacolo nell'alto costo del trasporto. I giornali italiani spediti all'estero pagano per una copia di sei pagine centesimi 25, e per una copia di otto pagine centesimi 50. Tenuto particolarmente conto della inevitabile percentuale della resa, le Amministrazioni dei giornali esportano in piena perdita in tutto il mondo, eccezione fatta per l'Ungheria e la Jugoslavia, per cui si applicano tariffe ridotte speciali, e per l'Albania, che gode della tariffa del Regno.

Gli editori di giornali sarebbero fortemente incoraggiati a diffondere sempre meglio le loro pubblicazioni all'estero, se l'Amministrazione postale italiana applicasse la facoltà concessa dal titolo 3°, capitolo 1°, articolo 34 della Convenzione Postale

Universale, conclusa al Cairo il 20 marzo 1934. Tale articolo infatti sanziona:

« Nelle relazioni con le Amministrazioni che hanno dato il loro assenso, ogni Amministrazione ha la facoltà di concedere ai giornali e scritti periodici pubblicati nel suo Paese e spediti direttamente dagli editori o dai loro mandatari, una riduzione del 50 per cento sulla tariffa generale delle stampe. Sono esclusi da questa riduzione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, le stampe commerciali come cataloghi, prospetti, conti correnti, ecc. ».

È superfluo rilevare come questa facilitazione che noi chiediamo, e che negli altri Paesi è data ai giornali, non debba essere considerata soltanto sotto il punto di vista della diffusione dei fatti italiani e della lingua italiana all'estero: ma come il tramite spirituale fra i milioni di italiani sparsi per il mondo e la Madre Patria. Ricorre spesso l'affermazione che i giornali italiani non sono molto diffusi all'estero: ma non bisogna dimenticare che anche in questo delicato settore della attività giornalistica italiana non è estraneo l'elemento pratico: rappresentato nel nostro caso dalle tariffe postali, le quali hanno la loro precipua importanza, poichè concorrono a mantenere il prezzo del giornale italiano all'estero a un livello quasi proibitivo.

L'Italia fascista adempie oggi nel mondo una missione che non si limita al perfezionamento di sé stessa (e sarebbe già questo un nobilissimo contributo alla vita dell'umanità) ma tende a levarsi come esempio di nobiltà politica, civile e umana, in un momento in cui il mondo, travagliato da una crisi che è una vera e propria tempesta morale, ha bisogno di riprendere coscienza di un suo destino di perfezione, attraverso la visione di un popolo che le coscienze illumina e le civiltà costruisce.

La stampa italiana rispecchia fedelmente la prodigiosa passione di un popolo che, sotto il comando di un Capo, ha saputo disciplinare la propria fede entro i comandamenti dell'Idea, guardando in faccia, con orgogliosa decisione, il pericolo di vivere e il privilegio di morire. Ma il compito della stampa italiana e fascista è anche universale, perchè essendo incitamento e monito, interessa le « genti umane affaticate », nella medesima luce e nella medesima grandezza di un Verbo. (*Virissimi applausi*).

BONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONARDI. Onorevoli Camerati, la relazione dell'illustre senatore D'Amelio esimerebbe dall'intrattenervi sul bilancio, perchè offre completa ed efficace visione dei problemi, delle necessità, delle difficoltà inerenti alla missione affidata al Ministero della stampa e propaganda. Essa infonde e rafforza in noi il sentimento della utilità della istituzione e la certezza degli ottimi risultati che può conseguire, affidata alla sapiente energia e alla fede certa di S. E. Alfieri.

Il Ministero ha l'altissimo compito di difendere dinanzi al mondo il prestigio, le speranze, l'orgoglio del nostro Paese. Compito che interessa, commuove ed esalta ognuno di noi, perchè esplica la funzione di avvicinarci al popolo, realizzando la vera sana mèta del Fascismo: colle varie molteplici attività e mezzi penetrare nell'anima popolare e rendere sempre più profonda nel cuore degli Italiani, finalmente risvegliati, la passione e l'orgoglio di servire disciplinatamente il destino di questa nostra Patria che, irresistibilmente, marcia verso il futuro.

Vorrei intrattenervi, se mi siete indulgenti, sulla parte dell'attività del Ministero della stampa e propaganda più vicina alla mia passione e ad un mandato che mi è caro: spero vorrete consentirmelo:

È ormai lontano il tempo in cui il turismo sembrava un'originalità di pochi: oggi, riconosciuta e organizzata saldamente questa attività del nostro Paese, si può guardare al passato, constatare la lieta realtà del presente e propiziare le speranze dell'immane avvenire.

Il turismo è stato a lungo abbandonato alla istintiva attività di coloro che amavano il nostro Paese: di quanti pensavano si potesse ricavare un onesto vantaggio anche nazionale dalla bellezza della nostra terra e dalla gloria della sua luminosa storia. Era come una ricca miniera poco conosciuta, empiricamente, disorganicamente sfruttata da pochi fiduciosi con una grande dispersione di forze, mal nota e trascurata da coloro i quali avrebbero dovuto sentirne le realtà e le possibilità. Vanto del Fascismo è anche quello di aver compreso questa risorsa certa non soltanto materiale, bensì anche morale e politica. Così dal primo tentativo di un'organizzazione nazionale della funzione turistica, con la istituzione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, avvenuta nel 1919, vediamo l'impulso decisivo nel Commissariato del turismo del 1931 e in fine nel 1934 la Direzione generale del turismo presso il Ministero della stampa e propaganda, affidata alla giovanile energia dell'onorevole Bonomi. In tal guisa il turismo italiano ha raggiunto il suo assetto ufficiale statale, indispensabile per conseguire quanto auspicavano i nostri sentimenti e l'amore per la nostra terra.

In fatti è chiara la molteplicità dei problemi, dei rapporti e delle risoluzioni che il Ministero della stampa e propaganda deve affrontare per lo sviluppo del turismo nazionale e la difesa dei suoi interessi.

Sono infinite e talvolta inattese relazioni e ripercussioni, le quali dipendono e riguardano tutti quanti i Ministeri, tutte le varie amministrazioni nella complessità della vita moderna, che vanno sagacemente vigilate per le rapide vicende e necessità interne, per le alternative economiche e le minacce della concorrenza straniera. Oggi ormai sentiamo nei fatti affermarsi sempre più la utile e bella funzione del turismo fascista, ne

scorgiamo la finalità sociale, allorquando la massa dei lavoratori modesti, del popolo, percorre agevolmente il nostro Paese e comincia finalmente ad avere la solida consapevolezza della dignità di essere italiana, a comprendere ed amare la varia bellezza della nostra terra, le glorie della sua storia, avvicinando sempre più il loro animo alla religione della Patria, luce della nostra vita, pronti così a viverne i sacrifici ardui e le fervide speranze, cementandosi così la infrangibile unità nazionale del popolo italiano.

Nel campo economico si delinea una corrente di affari sempre maggiore connessa col progresso turistico.

Al fine politico la organizzazione conseguita ci consente di chiamare in Italia gli stranieri con la certezza che essi possano vedere come il fiorire di questa vecchia nazione sia una cosa reale e feconda, e non sola fantasia di poeti rampollata da tradizioni antiche per quanto belle.

La sopportazione protettiva che gli stranieri un giorno elargivano all'Italia purchè rimanesse sempre in posizione di inferiorità, oggi, grazie al cielo, comincia a diventare, pur suscitando gelosie rimpianti e contrasti, la coscienza che gli Italiani sono diventati politicamente maggiorenni!

Tutto ciò andiamo conquistando e costituisce la vittoria del turismo italiano, la benemerenzà del vostro predecessore e vostra, onorevole Alfieri!

Nel periodo delle sanzioni, organizzate dall'astio contro l'Italia ferma impavida e sola, noi abbiamo potuto portare qui gli stranieri in sempre più numerose schiere. Così alle calunnie, alle menzogne d'oltralpe e oltre Manica abbiamo contrapposto la riscossa invincibile e insuperabile della verità, veduta da stranieri, sanzionisti o non sanzionisti, i quali usciti dai confini d'Italia dovevano stupiti ed invidi, vinti dalla nobiltà civile constatata, riconoscere come l'Italia conservi lo storico patrimonio delle bellezze naturali, artistiche, storiche, ma a queste ha colla propria virtù aggiunta la maggiore bellezza per un popolo, quella dell'ordine, della fermezza concorde espressa dalla realtà di un Paese pulsante, fidente, laborioso nelle opere di pace mentre combatte e vince coi propri mezzi una guerra imperiale. (*Applausi*).

Se così è, onorevoli Colleghi, dobbiamo considerare con soddisfazione l'organizzazione conferita al turismo italiano, sia all'interno come all'estero.

Sono molte le difficoltà incontrate dagli enti provinciali di turismo, ma grandi anche le loro possibilità di sviluppo: hanno iniziato faticosamente, specialmente per la deficienza dei mezzi. Già si forma e opera l'indispensabile disciplina provinciale, coordinando iniziative e sforzi ed è stata possibile una realizzazione modesta ma essenziale: lo schedario delle località di bellezza turistica, di soggiorno di cura la cui mancanza ostacolava non tanto l'esercitazione statistica, quanto un'esatta comprensione delle misure da adottare.

La distinzione tra le Aziende autonome più

importanti e le modeste *pro loco* ha chiarito molto opportunamente il diverso valore turistico delle zone. E io son certo che l'onorevole Ministro vorrà accogliere una mia preghiera, del resto già in atto: che le iniziative spontanee, specie se concretate in organismi di fede operosa provata dalle opere che onorarono sempre il nostro Paese nel cui amore raccolgono schiere di cittadini, vengano apprezzate per l'apporto disinteressato e disciplinato al progresso turistico e la utile, opportuna cooperazione fedele alla organizzazione ufficiale.

L'opera svolta nel campo internazionale turistico dal Ministero è tale da inorgoglierci: essa, ricordiamolo, si è svolta e tuttora si svolge tra difficoltà che ciascuno di noi conosce o può immaginare. Queste sono rappresentate dalla concorrenza di posizioni turistiche ormai celebri e dalla acimonia, dall'astio coi quali si tenta attraversare ogni nostra iniziativa. Tentativi inani per la vigile difesa che, malgrado tutto, ha raggiunto interamente i suoi scopi.

Quando si pensa allo sforzo compiuto nei vari Paesi del mondo dai nostri uffici Enit e Cit col diffondere pubblicazioni di ogni genere riguardanti notizie e informazioni precise illustranti il soggiorno nel nostro Paese; quando si considera che nel 1933 il 78 per cento del disavanzo della nostra bilancia commerciale è stato coperto dagli introiti turistici (non ho dati più recenti, ma certo non abbiamo abbandonato la linea ascensionale allora appena affermata); quando si rifletta alle geniali soluzioni adottate per ovviare alle difficoltà valutarie ed economiche: buoni di albergo, buoni benzina, assegni turistici, lira turistica, lettere di credito, ed è dimostrato che l'Italia è il paese di Europa dal turismo più a buon mercato, ed uno dei pochi nei quali lo straniero sa quanto spenderà; non possiamo non essere fieri e grati.

Taluni vogliono attribuire il successo all'allineamento della lira ed alla poco felice situazione politica di alcuni Paesi largamente turistici, come la Spagna ed anche la Francia, i quali ormai non sono più terre dal soggiorno comodo e sereno: ma io ritengo tali discussioni vane di fronte alla realtà. Soprattutto penso che quanto conta è il fatto di aver saputo portare gli stranieri nel nostro Paese in numero sempre maggiore, aver formato la corrente, averli, col buon trattamento ospitale, avvinti così che non desiderano se non ritornarvi! In tal modo la bellezza diventa potenza, e da quanto è attrattiva estetica possiamo trarre un vantaggio economico, morale e politico.

E la cura è costante: in questi giorni esaminiamo il provvedimento concernente gli edifici nei valichi alpini di frontiera: sono il primo saluto ospitale d'Italia e debbono essere dignitosi, comodi, accoglienti dal punto di vista estetico e da quello dei servizi.

Troppo deplorabile è il fatto di vedere nella zona di confine sparsi a varie incommode distanze in edifici inadatti i vari uffici di polizia, di dogana, di turismo!

Il problema finalmente può considerarsi risolto, cosicchè noi avremo, spero, nei nuovi edifici costruiti vicino al confine, concentrati in unico fabbricato tutti i servizi che riguardano il transito.

E confido verrà tenuta presente la necessità di provvedere in tal guisa anche pel confine francese di Grimaldi: veramente la località potrebbe dirsi non alpina in quanto si trova in riva al mare, però è una propaggine delle Alpi Marittime e consente un'interpretazione intelligente della formula adottata nel progetto. Lo stesso dovrà farsi pel transito colla Svizzera a Gandria, sulla nuova strada che mette in comunicazione Lugano col lago di Como.

Altro provvedimento importante è quello che riguarda la disciplina delle guide e degli interpreti. Finalmente avremo una garanzia anche in questa materia e si toglieranno di mezzo molti « ciceroni » afflizione dei turisti! Noi non dobbiamo pretendere guide e interpreti laureati, ma almeno elementi i quali abbiano conoscenza reale, per quanto modesta, della storia e dell'arte più che della leggenda nella quale si rifugia la loro ignoranza e siano a posto per quanto concerne l'educazione!

« A mio avviso oggi il problema fondamentale del turismo in Italia è quello degli alberghi, il problema recettizio, pel quale la Direzione generale sta già svolgendo azione opportuna colla Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo.

Finalmente è sistemata la vecchia questione dei prezzi: ricordo sempre la fiera campagna di Luigi Vittorio Bertarelli, fondatore e anima tuttora operante collo spirito immortale nel Touring Club Italiano, nella rubrica « i conti che sembran cari » colla quale la Rivista riportava i conti e gli abusi degli alberghi! Egli suscitò proteste, contrasti, cui resistette imperturbato per ottenere quella giustizia per i viaggiatori e albergatori onesti che solo il controllo statale può dare.

Oggi finalmente la disciplina dei prezzi e la classificazione degli alberghi sono un fatto compiuto, difeso, quando occorra, da salutari provvedimenti punitivi. E abbiamo la utile, fondamentale pubblicazione dell'Annuario ufficiale 1937 che li raccoglie. A questo riguardo vorrei osservare che la edizione in 11 volumetti potrà essere agevole per gli uffici ma non pel viaggiatore, al quale certo si offrirà una edizione tascabile e modesta come quella Svizzera e di altri Paesi, di modo che il forestiero con un opuscolo sia in grado di percorrere tutta quanta l'Italia, sapere dove alloggiare, come sarà trattato e soprattutto quanto dovrà pagare.

La questione alberghiera si identifica però col problema degli edifici, in cui trovansi gli alberghi.

Or è esattamente un anno mi sono permesso di intrattenere il Senato al riguardo e oggi con gioia devo constatare che la mia aspirazione è stata superata di gran lunga col noto provvedimento del miliardo destinato alle costruzioni alberghiere. Io saluto questo provvedimento come provvidenziale dimostrazione di una consapevolezza vera della realtà del problema turistico italiano. Noi abbiamo fatto magnifiche strade, abbiamo risolto

i problemi della bonifica, quelli delle case, ma del pari occorre provvedere alla casa del viandante in un Paese magnifico come il nostro. Di fronte alle possibilità del finanziamento passano in seconda linea le misure intermedie per il vincolo degli edifici e un pochino anche il credito alberghiero che però, giova ricordarlo, hanno dato ottimi frutti. Oggi è possibile guardare nella realtà la situazione alberghiera in Italia e risolverla! Noi non abbiamo una statistica, ed è un peccato, ma è certo che la maggior parte dei nostri alberghi si trova in case di affitto, in costruzioni che risalgono a venti, trenta o quaranta anni or sono, nelle quali i nostri albergatori, gente intelligente e industriosa, per le difficoltà anche del momento e del contratto locativo non possono fare adattamenti radicali sempre costosi e imperfetti. Noi oggi abbiamo le case di abitazione in grande progresso secondo le esigenze moderne ed un gran numero di alberghi irrimediabilmente vecchi e sorpassati!

Necessitano costruzioni nuove secondo le esigenze del turismo, della vita attuale dei traffici e degli affari, di fronte alla constatata maggiore mobilità della popolazione.

Ciò è ormai possibile ed è ad augurarsi si faccia con criteri di praticità e saggezza economica.

Credo un errore il sistema, che par si vagheggi, di creare alberghi economici dalle mille camere, dai colossali impianti che sono di gestione costosa, difficile e per lo più passivi. Ciò potrà riuscire al più in grandi città, ma non certo per gli alberghi delle città minori che sono i più necessari.

In provincia, troppe volte, costruendo un albergo nuovo, si ebbe l'ambizione di costruire edifici con un centinaio di camere, dove ne basterebbero una ventina ma ben attrezzate! Qui occorrono piccoli alberghi ben condotti e rispondenti alle vere possibilità turistiche del luogo. Questi sono una fortuna, un incitamento al movimento turistico. Essi nel trattamento devono rifuggire dalla standardizzazione che rende monotoni i grandi alberghi. Un albergo di provincia può essere condotto familiarmente, quasi patriarcamente e ciò dà ottimi risultati; deve conservare un po' la cucina, le caratteristiche locali, mantenere al viaggiatore turista una atmosfera, un ambiente simpatico, confidenziale, rendendogli piacevole il soggiorno.

Se non mi inganno il finanziamento delle costruzioni alberghiere comprende, e se non fosse prego il Ministro di preoccuparsene, anche la sistemazione dei rifugi alpini. Noi abbiamo la fortuna di una istituzione come il Club Alpino italiano, che ha disseminato con sacrifici inenarrabili, frutto di generosità di singoli appassionati, rifugi alpini la cui manutenzione è costosissima, poichè si trovano in località impervie della montagna dove ogni invernata impone spese di manutenzione ingenti. La appartenenza dei rifugi al Club Alpino vuol dire che essi sono praticamente del Paese, che sono condotti senza fine di lucro e corrispondono alla altissima funzione dell'alpinismo per l'educazione fisica e spirituale della gioventù italiana. Anche

nel campo di queste costruzioni vi è un progresso grandissimo e non ci dobbiamo lasciar superare, dato che siamo in grado di offrire agli appassionati della montagna, sulle nostre Alpi, località assai migliori di quelle delle montagne straniere oggetto di troppo zelanti pellegrinaggi per lo snobismo di certi alpinisti e sportivi!

Con modesti aiuti possiamo valorizzare magnifiche nostre zone alpine neglette nelle quali, come per il glorioso Adamello, continuano vivi i ricordi degli eroismi bellici nella bellezza delle competizioni sportive. (*Applausi*).

Ancora una preghiera vorrei rivolgere a S. E. il Ministro che, sono certo, la apprezzerà benevolmente con tutti voi, onorevoli Colleghi. Risolviamo una buona volta la situazione alberghiera nel Mezzogiorno d'Italia!

Nella nostra splendida Colonia libica, valorizzata turisticamente per merito di tutti i governatori e specialmente per l'impulso di Italo Balbo, abbiamo una rete di ottimi alberghi sufficiente e corrispondente in modo pieno a tutto quanto si può desiderare. Rodi del pari è all'altezza delle necessità. Per l'Etiopia si è già provveduto e già si sta dotando la regione di alberghi. Qui, a Litoria, a Sabaudia abbiamo visto sorgere i piccoli, modesti alberghi provinciali, che sono dei veri gioielli.

Il rilievo che faccio io è questo: come accadde che, mentre qui abbiamo saputo brillantemente provvedere, nel Mezzogiorno, fra tante opere grandiose, non siamo ancora riusciti a creare un'organizzazione alberghiera all'altezza dei tempi e delle necessità?

SECHI. E in Sardegna le cose vanno anche peggio.

BONARDI. Sono d'accordo, salvo qualche eccezione che è da ricordarsi.

Secondo me la cagione sta in ciò: nelle Colonie ha agito un unico comando colla piena, completa responsabilità la quale ha permesso di affrontare e risolvere le necessità alberghiere. Qui nelle Paludi Pontine il compito di bonificare la palude e darle la vita, per forza del comando unico, ha trovato la possibilità di dare l'albergo come un accessorio indispensabile. Nell'Italia Meridionale abbiamo compiuto numerose, bellissime opere, ma staccate una dall'altra, con una responsabilità frazionata, e così si spiega e comprende come in tutta la grandiosa attività di cui si è data prova non è saltato fuori l'alberghetto necessario perchè quanto si è fatto potesse essere veduto, apprezzato, vissuto!

Il Touring Club, che ha sempre curato il Mezzogiorno, da tempo se ne occupa, e aveva lanciato la proposta delle camere di ospitalità, e cioè della istituzione nei centri minori di due, tre o quattro camere modernamente attrezzate che potessero ospitare i turisti. Ma la iniziativa non ha avuto seguiti locali e ormai è superata. Oggi, Eccellenza, voi avete i mezzi per dare alle cittadine del Mezzogiorno e delle isole l'albergo indispensabile, necessario se vogliamo che quelle regioni, magnifiche

per bellezze naturali, gloriose per la loro luminosa storia, simpatiche per la fraternità sempre più viva e più calorosa che ad esse ci unisce, non rimangano chiuse al movimento turistico e alla conoscenza degli altri Italiani! (*Vivi applausi*).

Ed un'altra parola ancora per quanto riguarda i quadri della industria alberghiera. Il mondo cammina e ormai l'albergatore sorto dalle funzioni di cameriere e di cuoco d'albergo diventa sempre più raro perchè per fare l'albergatore necessitano molte conoscenze che con la pratica si imparano sempre meno. Avevamo un grandissimo apporto alla preparazione dei dirigenti d'albergo nell'emigrazione. Infatti i camerieri italiani erano preziosi nel mondo e quando avevano guadagnato un po' di quattrini, ritornavano in Italia, creavano un loro albergo, lo organizzavano con la gioia e la soddisfazione di vedere i frutti del loro sacrificio e della loro nostalgia fiorire in Patria. Oggi questo non è più possibile, l'emigrazione è chiusa e noi dobbiamo, indipendentemente da questo fenomeno cessato, dare il modo di formarsi ai dirigenti, ai camerieri, ai cuochi in modo che conoscano il loro mestiere: insegnar loro le lingue, come si amministra un albergo, come lo si organizza, tutto il complesso della cosiddetta arte alberghiera. Ed allora, cosa si deve fare? Allora è evidente e necessario che le scuole professionali degli albergatori, inquadrate nell'insegnamento professionale che finalmente in Italia ha potuto conseguire un suo assetto, speriamo stabile, siano sviluppate in brevissimo tempo. Tanto è sentita questa necessità che il manuale dell'industria alberghiera edito dal Touring Club Italiano, il quale ne prepara la ristampa aggiornata, è andato a ruba e l'edizione è esaurita. La ricerca di esso viene dalle persone modeste occupate negli alberghi che sentono la necessità di mettersi al corrente e di conoscere gli elementi fondamentali della loro arte!

Oggi, io spero, il problema verrà risolto e pregherei lo fosse con un concetto di relatività alle esigenze dell'industria alberghiera ed alle caratteristiche delle varie regioni. Sarei contrario alla istituzione di una grandissima unica scuola alberghiera a Roma. Vagheggerei l'istituzione di più scuole, non troppe ma corrispondenti ad ogni grande zona d'Italia, a seconda del costume, delle caratteristiche naturali, delle tradizioni e del grado di progresso alberghiero. In questo modo realizzeremo rapidamente la attrezzatura impedendo quella standardizzazione alberghiera la quale appiattisce l'avvincente varietà che è forza viva dell'attività turistica.

Recentemente, allorché l'Istituto di Ricostruzione Industriale ha recato a S. E. il Capo del Governo le risultanze della sua attività, tra gli ordini che ha avuto dal Duce, che vede e conosce i problemi, vi è stato quello di destinare il 10 per cento degli utili alla preparazione dei giovani per le funzioni direttive nel campo industriale. Io auspico si segua tale esempio nell'impiego della somma destinata alla creazione degli alberghi; si

colga l'occasione per istituire e dotare il Paese di un assetto di scuole alberghiere le quali continuino e sviluppino quelle create dal Touring nel 1914 e dall'Enit nel 1922.

Così, onorevoli Colleghi, confido vorrete perdonare se vi ho tediato (*voci: no, no*).

Penso che dopo tutto noi, parlando di turismo, abbiamo il diritto quest'anno di esaltare una grande realizzazione originale, storica: la Litoranea libica, la quale vuol dire che l'Italia, prima tra le nazioni della sponda meridionale mediterranea, in tempo di sanzioni, ha saputo costruire l'arteria per tutta la sua colonia, mentre gli altri, pur più ricchi e possenti, gelosi e dubitosi, stanno ancora discutendo se è il caso di allacciarvi le loro finitime colonie. È la lotta contro i molini a vento che ha avuto sempre una sorte certa: la sconfitta! La Litoranea è malgrado tutto percorsa, ammirata da masse sempre crescenti: essa vive e meritò davvero di essere consacrata e lodata dal Duce come simbolica espressione dell'Italia Fascista! Nei suoi 2.000 chilometri, dei quali 800 lungo la Sirte desolata, essa consente il transito a qualunque mezzo di trasporto, il che, dal punto di vista politico, militare e civile apre sempre maggiori possibilità! È veramente un modello di strada anche turistica, asfaltata, con magnifiche case cantoniere, con segnalazioni: il tutto compiuto con prodigi di sacrificio e di orgoglioso amore dai lavoratori nostri consapevoli di compiere una degna affermazione grandiosa della nostra potenza!

Onorevoli Colleghi, ci prepariamo per l'esposizione di Roma del 1941. Certamente essa interpreterà il genio della nostra gente. Vorrei che per quell'occasione non solo Roma, ma tutta Italia fosse attrezzata e preparata per ospitare gli stranieri, perchè se l'esposizione è destinata ad offrire al mondo la prova delle nostre conquiste nel campo scientifico, come in ogni altro campo dello scibile umano, noi dobbiamo in essa sopra tutto mostrare che l'Italia ha conquistato se stessa: capolavoro civile e umano della volontà di un Genio e della fiera, consapevole disciplina di un popolo immortale! (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

ANTONA-TRAVERSI GRISMONDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONA-TRAVERSI GRISMONDI. Onorevoli Colleghi, non vi sia discaro che io prenda la parola sopra un argomento per il quale, senza ipocrita modestia, mi vale il lungo studio e il grande amore: voglio dire, il nostro teatro.

Ritorniamo per un istante col pensiero ai tempi aurei dell'arte, nel luogo del suo più puro splendore, in Grecia. L'opera scenica vi teneva il maggior posto nella produzione letteraria, e la sua esecuzione rivestiva quasi il carattere di un rito religioso; i teatri erano immensi, ed ogni specie di gente vi conveniva, vi si accalcava ad ascoltare la parola del poeta, e ne traeva ammonimenti, incitamenti, insegnamenti.

Ancora oggi, se lo spirito religioso ne è pur

troppo esulato, permane alla scena questa universalità di effetti; ancora oggi una parola lanciata dalla ribalta suscita innumeri rapidi echi, un'idea diffusa dalle tavole del palcoscenico si propaga fulminea e si profonda vittoriosa in tutte le anime. Rechi lassù un intelletto un suo concepimento, un cuore un suo palpito, e il concepimento sappia avviversi nel gioco delle scene, il palpito schiudersi nel parlar vivo, ed ecco una forza concorde avvincere gli spettatori e trascinarli all'applauso.

Nel teatro l'uomo ritorna al suo primo sentire, si spoglia di ipocrisie, si dimentica delle sue diurne passioni, de' suoi particolari interessi, si esilia dalla sua piccola esistenza, e pone sull'altare della verità la propria coscienza. Contro ogni menzogna di vita individuale e sociale il teatro è stato sempre l'unico tempio della sincerità.

Pertanto, nella relazione sulla conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1935, la vostra Commissione rivolse ampia lode al Governo Fascista, il quale, pur sotto l'assillo di problemi gravissimi di politica straniera ed interna, si è dimostrato sollecito anche delle sorti della nostra scena di prosa; nè mancò di rilevare la vastità e la gravezza del compito commesso all'Ispettorato del teatro.

Oggi giova riconoscere che ad assolverlo, sotto l'impulso e la guida del Ministro della stampa e propaganda, esso ha posto ogni sua cura intelligente e amorosa, e già benefici effetti e saggi provvedimenti ne sono derivati.

Tra questi, come nella sua bellissima relazione ricorda il nostro illustre Collega, senatore D'Amelio, le varie rappresentazioni all'aperto, che portarono il teatro, giusta le direttive del Duce, al contatto di grandi masse di pubblico; l'istituzione del Sabato teatrale, il quale avvicina l'arte drammatica al popolo aprendogli le vie che, prima, gli erano precluse dal costo troppo forte del biglietto, e la formazione della Compagnia del teatro di Venezia, che delizia le platee con l'arte immortale di Carlo Goldoni.

È dunque in noi la confortevole certezza che la Direzione del teatro proseguirà con lo stesso fervore l'opera sua; coordinerà le sue svariate attività; darà alla nostra scena di prosa un senso di dignità, un vero stile, sradicando da essa ogni mala consuetudine inveterata; riuscirà a cacciare dal tempio i mercanti che, mascherati, ancora vi si aggirano; farà sì che nessuno più spadroneggi sul palcoscenico, ma le sue vie siano libere ed aperte a tutti; vaglierà e risolverà anche i problemi dei teatri comunali, quello dei condomini teatrali mediante espropriazioni per causa di pubblica utilità, quello, così dibattuto, di un teatro di Stato, e quello nel quale è senza dubbio sicura speranza di un migliore avvenire: la costruzione di nuovi teatri con palcoscenici attrezzati per qualsiasi regìa, e con sale in cui gli spettatori siano comodamente seduti e un numero maggiore di posti renda possibile prezzi più moderati.

Ciò premesso, poichè è vicina la fine dell'anno

comico e già si prepara la formazione delle Compagnie per l'anno nuovo, mi soffermerò particolarmente su questo punto.

E qui non mi perito di affermare che è necessario un ritorno a quel passato che troppo facilmente, e spesso anche ingiustamente, si depreca in ogni sua manifestazione: il ritorno cioè alle grandi Compagnie di complesso, le quali, per valore e per numero di attori, possano rappresentare qualsiasi lavoro, scendendo dalla dignità della tragedia all'umiltà della commedia borghese. Oggi invece le Compagnie si fondano unicamente sulle virtù, se non sulle vanità, di un primo attore e di una prima attrice, e talvolta anche sopra uno solo dei due, con un meschino ed anemico contorno: di guisa che, se in altri tempi noi autori davamo vita alle creature della nostra fantasia senza pensare a chi le avrebbe poi incarnate sulla scena, perchè eravamo sicuri che due o tre compagnie primarie avrebbero potuto farlo degnamente, oggi, invece, dobbiamo, come sarti, lavorare su misura, foggiando per il capocomico o per la capocomica un abito che lor bene si attagli, e anche ridurre al minimo possibile il numero dei personaggi, e così torturare e immiserire la nostra ispirazione, se non preferiamo soffocarla dentro di noi. (*Approvazioni*).

Nei tempi passati la maggior parte delle Compagnie durava un triennio, e perciò i lavori applauditi rimanevano lungamente in repertorio, e facevano il giro di tutta l'Italia. Oggi, per contro, lo sbandarsi annuale dei comici concede ad essi vita brevissima. Nè, se già rappresentati a Milano e a Roma, v'ha speranza che un'altra Compagnia li rimetta in scena l'anno seguente, perchè, giusta il gergo di palcoscenico, sfruttati nelle sole due piazze di sicuro rendimento.

Anche a ciò io penso che debba provvedere la Direzione generale del Teatro, prescrivendo alle Compagnie la durata di almeno un paio di anni.

Ma un altro problema di particolare rilievo si impone alla vigile attenzione dell'onorevole Ministro: la necessità di dare vivo sangue agli spiriti del teatro dei nuovi tempi.

Ove si tolga due o tre formazioni costituite attorno a grandi attori del nostro teatro, e, per la età loro, ristrette a un repertorio speciale, non esistono vere Compagnie drammatiche, molte formazioni hanno quasi esclusivamente intonazione comica, e per la loro costituzione, ai margini tra il riso e il sorriso, non si alimentano che di una specie di teatro minore, il quale sta alla grande pittura dei caratteri, e al conflitto delle passioni e delle idee come alle opere di un Tiziano o del Tintoretto può stare la garbata levità di un pastello o la grazia arguta di una caricatura. Mentre a buon diritto si chiede agli attori un teatro fascista, e per teatro fascista si deve intendere quello solamente che vuole sulla scena profondi dibattiti spirituali, e passioni nobili e feconde, non si pensa a dare agli scrittori un complesso d'attori di salda tempra drammatica, i quali consentano loro d'ampliare le proprie concezioni.

Occorre dunque anche una Compagnia intonata al dramma o alla commedia drammatica moderna, cui possano dedicarsi i nostri autori di più alta, potente e complessa ispirazione. Compagnie di carattere comico, o tutto al più di repertorio grottesco, non consentono che una produzione fragile e caduca, senza vero valore di intenzioni e di contenuto.

Mi conceda altresì l'onorevole Ministro che io richiami la sua attenzione sul fatto che il cinematografo è per dissanguare il teatro drammatico; onde occorre assolutamente limitare la prestazione degli attori di prosa nella cinematografia ad un massimo di quattro mesi l'anno, quelli estivi dal luglio all'ottobre, in cui la maggior parte dei teatri è chiusa.

Corre voce intanto che questo anno attori popolarissimi, a capo di Compagnie di largo successo, non le costituiranno che a gennaio, esauriti cioè tutti i loro impegni cinematografici. Così, mentre si vorrebbe che le compagnie durassero almeno due anni, si verrà a dare vita a Compagnie precarie, le quali dureranno appena cinque mesi, da gennaio a maggio.

Con questo malvezzo di subordinare la costituzione delle Compagnie agli impegni cinematografici degli attori che ne devono far parte, la crescente vitalità del nostro prodotto cinematografico avrebbe, come dolorosa ed inevitabile conseguenza, quella della morte progressiva, per mancanza di interpreti, del teatro drammatico. Pertanto con l'assegnare un termine inderogabile di quattro mesi alle possibilità cinematografiche dei nostri attori di prosa, si potrà assicurare la regolare e piena efficienza delle Compagnie drammatiche.

Occorre che dagli attori il teatro non sia considerato il *refugium peccatorum* del tempo perso, ossia la possibilità per loro di sfruttare alla meglio il periodo di tempo in cui si trovano senza scritte per il cinematografo, ma sia sentita come un'alta missione civile e nazionale da compiere con ardente passione al pari di tutti gli altri cittadini, ordinatamente impegnati al loro posto in ogni settore per l'attività feconda di un popolo e di una Nazione.

Una breve sosta ancora, l'ultima, sul repertorio italiano.

Contro coloro che per ignoranza, per malafede o per ostinazione di un preconceito, declamano intorno all'inesistenza di un teatro italiano, o si degnano di riconoscerne una fioritura sporadica, il teatro italiano esiste: esiste in un passato remoto e recente; ed esiste per opera di contemporanei, di alcuni dei quali la fama ha varcato anche i confini della Patria. Anzi, da un paio d'anni è in pieno rigoglio, come ne fanno testimonianza parecchi drammi e commedie, che, sia pure con diverso valore d'arte, hanno ottenuto immensi successi con numerose repliche a teatro pieno.

Consentitemi alcuni ricordi. Or sono vari anni, a Milano, la sera del 24 maggio, al Teatro Manzoni, l'unico teatro aperto, sul cui frontone, per la fati-

dica data, sventolava il tricolore, fu rappresentata una vecchia commedia... di due autori tedeschi! A Tripoli l'onore di inaugurare quel Teatro fu lasciato... ad una *pochade* francese!

Non vi è certo a temere che simili scontri abbiano a ripetersi in Regime fascista.

La Direzione generale del Teatro, giovandosi della collaborazione delle Organizzazioni sindacali competenti, ha svolto una costante opera di persuasione presso le Compagnie, perchè facessero il più largo posto possibile ai nostri autori.

Ciò non ostante, nei cassetti della Direzione generale del Teatro giacciono da tempo varii copioni, impazienti di affrontare la prova della ribalta. Tra gli altri, alcuni di donne, giudicati ottimi da persone competenti. Ora io non dubito che l'onorevole Ministro per la stampa e la propaganda, con il suo consueto garbo cavalleresco, vorrà provvedere a che le gentili autrici non abbiano a fare più lunga anti-camera.

La Direzione generale del Teatro ha svolto altresì opera di incitamento perchè fossero tolti da un ingiusto oblio i lavori più degni del nostro vecchio repertorio. Taluni difatti sono riapparsi sulle scene con viva compiacenza del pubblico. Ma non basta! Ve ne sono molti altri da riesumare: drammi e commedie che la generazione presente non conosce, e che deve conoscere.

Continui, dunque, la Direzione generale del Teatro la sua nobile propaganda; e dico propaganda, perchè conviene rieducare il gusto dei comici, conviene liberarli da alcune non giustificate simpatie e da certe ingiustificate avversioni; conviene insegnare loro ad essere italiani, anche nell'esercizio della propria arte. (*Vive approvazioni*).

Che se consigli, inviti, ammonimenti tornassero vani, se ai capocomici non facessero bastevole gola le sovvenzioni di cui è larga la Direzione generale del Teatro a titolo di premio nazionale, potrà essa usare la così detta mano forte, perchè non è ammissibile che solo sul palcoscenico debbano venir meno obbedienza e disciplina.

Intendiamoci bene, onorevoli Colleghi.

Noi abbiamo sempre accolto con gioia tutte le opere straniere, alle quali valore d'arte conferiva il diritto di cittadinanza universale; noi ci siamo pur anche sforzati di uscire dalle nostre visioni latine dalle linee chiare e definite per penetrare le profonde visioni nordiche dal contorno indeciso; noi abbiamo per lunga serie di anni aperte le porte, tutte le porte al teatro francese, e di recente all'inglese e all'americano, e più ancora all'ungherese: nè vogliamo già d'ora in poi chiuderci nei nostri confini, e vivere unicamente dei nostri frutti. Ben venga d'oltr'Alpe e dal mare qualsiasi lavoro, purchè ci rechi un soffio di poesia, una parola nuova, una vigoria di pensiero, una sottile penetrazione di anime, un'acuta satira di costumi, e anche oneste piacevolezze per lo scroscio di una risata; ma proclamiamo doveroso l'opporci strenuamente all'invasione dei frutti stranieri, quando

siano sciatti, fradici o artificiali, quali sono riversati tuttavia sul mercato da certi importatori.

Un fatto, a conforto del mio dire, è dell'altra sera, al Teatro Argentina.

Giova che io vi legga poche parole dell'onesto ed acuto critico del « Messaggero ». Scrive egli: « Questa commedia appartiene al novero di quelle, la cui importazione sarebbe del tutto superflua: tanto più superflua poi, in quanto, stando a ciò che ci dicono, nessun teatro ungherese ha voluto rappresentarla. Questo voler accogliere i rifiuti altrui non è inopportuno, se non addirittura deplorabile? I dissensi con i quali il pubblico ha accolto la fine della rappresentazione stanno a dimostrare di sì ».

Onorevoli Colleghi, io penso che voi mi conoscete abbastanza da non ravvisare in me un *Cicero pro domo sua*. Se pur fossi tale, non avrei da cullarmi in molte speranze, perchè vicino, oramai, all'ultimo atto... della commedia o della tragedia della vita. (*Vive proteste dei senatori*).

Io ho voluto spezzare una lancia per i miei grandi colleghi scomparsi, per i trionfatori di oggi, ed anche per i giovani, i quali lavorano con sincerità e con amore, e grazie ai quali ogni giorno potrà essere un'alba sul nostro palcoscenico.

E qui pongo fine al mio dire, chiedendo scusa se, per la natura dell'argomento, non ho costretto alla consueta brevità i miei volubili spiriti della parola.

Onorevole Ministro, mi conceda di farmi portavoce verso di lei degli autori italiani.

Essi le sono tutti devoti e affezionati per la sua signorile affabilità, per quella naturale simpatia che emana dalla sua persona, e per antica dimestichezza con Lei, e insieme la stimano per il vivace ingegno, il grande amore per l'arte, e la fervorosa volontà di opere. Perciò confidano che l'E. V. giungerà alla mèta con occhio vigile e con mano ferma.

Dal canto loro Le fanno promessa che, ove tutto secondi la loro fatica, la dureranno sempre più, e non si daranno tregua per giungere ad affermare l'autarchia italiana anche sulla scena di prosa. (*Vivissimi applausi, moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacci, Banelli, Barceilona, Bastianelli, Bazan,

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1937

Bennicelli, Bergamasco, Bergamini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Burzagli.

Cacciaaiga, Calisse, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Ciraolo, Conci, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiaroli, D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Fedele, Felici, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Luciolli.

Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marescalchi, Marracino, Mazzoccolo, Miarri de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mormino, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrillo, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro Ettore, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salucci, Sandicchi, Sani, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sitta, Solari, Soler, Soada Potenziani, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Tolaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Trecani.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny.

Zoppi Gactano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1713):

Senatori votanti 195

Favorevoli 191

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui nuovi fabbricati della zona stessa (1661):

Senatori votanti 195

Favorevoli 189

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina (1692):

Senatori votanti 195

Favorevoli 191

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a Commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri (1695):

Senatori votanti 195

Favorevoli 187

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti) (1699):

Senatori votanti 195

Favorevoli 190

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assun-

zione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Province, regificati entro l'anno 1934-XII (1704):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1707):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, che regola il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero (1708):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1715):

Senatori votanti	195
Favorevoli	191
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1716):

Senatori votanti	195
Favorevoli	192
Contrari	3

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BONARDI, segretario:

« Chiedo di interrogare l'onorevole Ministro dell'interno e delle finanze per conoscere:

1° quali provvedimenti intendono prendere per attenuare le condizioni di grave disagio economico in cui si sono venuti a trovare i sanitari comunali per effetto del Testo Unico delle Leggi sanitarie, testè applicato che dispone il collocamento a riposo al 65° anno, indipendentemente dall'aver o non compiuto gli anni di servizio necessari per la liquidazione della pensione, conseguendone o nessun diritto alla stessa o di averne una insufficiente alle necessità della vita, se i limiti di essa si erano raggiunti;

2° quali provvedimenti intendono prendere a favore dei sanitari comunali non iscritti alla Cassa di previdenza, che hanno dato per molti anni la loro attività ad un lavoro delicato e logorante per la salute pubblica e che anche essi — per effetto del nuovo Testo Unico — vengono collocati a riposo, senza alcun diritto a pensione, mentre vivevano tranquilli del loro lavoro, sicuri della stabilità a vita pel contratto stesso di impiego, non potendo prevedere che una legge li avesse repentinamente avulsi da un diritto acquisito;

3° quali provvedimenti intendono adottare per migliorare le insufficienti pensioni privilegiate e di invalidità, non che quelle miserevoli che nelle provincie di Trento e di Bolzano si corrispondono ai dipendenti dalla legge provinciale ex Regime;

4° quali provvedimenti infine intende prendere il Ministro dell'interno per provvedere alla ricostruzione della carriera dei sanitari comunali ».

GUACCERO.

Al Ministro di grazia e giustizia per conoscere se crede rispondente ai sentimenti di correttezza, di dignità e di cameratismo dei magistrati che essi criticano sui giornali, in modo astioso, la discussione fatta in Senato sul bilancio della giustizia da senatori, già appartenenti alla magistratura, come è stato fatto, recentemente, da un consigliere della Corte di Cassazione del Regno; e se intende provvedere affinché il lamentato sconcio non abbia a ripetersi.

Si chiede risposta scritta.

GIAMPIETRO.

Annuncio di risposta scritta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Il Ministro competente ha inviato la risposta scritta all'interrogazione del senatore Bouvier.

A norma del Regolamento, la medesima sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Russo e Luciolli a presentare alcune relazioni.

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, che reca norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1713). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che sieno richiesti nel prevalente interesse del Paese (1738). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolanze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali (1739). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Russo e Luciolli della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 15,30 riunione degli Uffici. Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1724). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti (1559). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, recante disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione (1587). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato (1618). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre

Venezie (1629). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'«Ara Pacis Augustae» (1658). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli oli d'oliva (1691). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, relativo alla sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni (1696). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, che proroga, sino al 31 dicembre 1937-XVI, il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1698). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie (1702). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M. (1705). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, che reca norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1713). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino (1733). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che sieno richiesti nel prevalente interesse del Paese (1738). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolanze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali (1739). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1937

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1734).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Risposta scritta ad interrogazione.

BOUVIER. — Al Ministro dei lavori pubblici per sapere:

se sia edotto del continuo ripetersi di valanghe sulla strada statale Cesana-Claviere e segnatamente di quella caduta il 4 corrente mese che ostruì ogni comunicazione, travolse due persone per fortuna state di poi salvate, fece correre grave pericolo all'autocorriera zeppa di sciatori stranieri e bloccò a Claviere numerose macchine di turisti forestieri;

se di fronte al perpetuarsi di uno stato di cose che costituisce un permanente pericolo per le persone, la rovina della stazione di sport invernali di Claviere che con tanti sacrifici assurse ad un invidiabile primato, e quel che più conta suscita un'impressione di sfiducia sulla sicurezza delle nostre strade, nei numerosi stranieri che transitano per questa importante arteria di comunicazione internazionale;

non ritenga di dover superare le difficoltà finanziarie già opposte lo scorso anno e provvedere con urgenza alla costruzione delle gallerie paravalanghe, in conformità al progetto già appositamente allestito dall'Azienda Stradale e ai voti espressi dal Sindacato fascista degli ingegneri e dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

RISPOSTA. — L'A. A. S. S. è a piena conoscenza dei fenomeni nevosi che si manifestano lungo la strada statale n. 24 nel tratto tra Cesana e Claviere e che determinano talvolta la caduta di valanghe con la conseguenza della temporanea interruzione del transito e non senza pericolo per la incolumità di coloro che la percorrono.

Ultimamente, in data 4 aprile scorso, come l'onorevole interrogante ricorda, si verificò uno di tali fenomeni nevosi con la conseguenza della inter-

ruzione stradale e minaccia alla incolumità dei numerosi sciatori che percorrevano quel tratto di strada per recarsi al campo sportivo di Claviere.

Fortunatamente non vi furono danni alle persone. E l'interruzione, per l'organizzazione dei servizi dell'A. A. S. S., durò solo tre giorni, tempo strettamente indispensabile per lo sgombrò della valanga sulla strada.

Trattasi di una strada che in passato, durante la stagione invernale restava chiusa al transito. E se oggi resta interrotta solo episodicamente per brevi periodi, ciò è il risultato dell'organizzazione dei servizi dell'A. A. S. S.

Ma l'inconveniente non si può eliminare radicalmente se non con la costruzione di gallerie paravalanghe, delle quali il Compartimento della Viabilità di Torino, dietro precise istruzioni della Direzione generale dell'A. A. S. S., ha studiato il progetto in varie soluzioni; progetto che, dopo esame da parte dell'Ispettorato tecnico della A. A. S. S., è stato rinviato al Compartimento medesimo perchè sia precisato in quella delle varie soluzioni possibili, che è apparsa la più idonea allo scopo. E si attende ora la ripresentazione del progetto definitivo.

È però da tenere presente che l'opera è di importanza tecnica notevole, nonchè di rilevante costo presuntivo (oltre 2 milioni).

Nel momento attuale, nella assoluta mancanza di disponibilità finanziarie per lavori di carattere straordinario, mentre innumerevoli sono le esigenze tecniche alle quali l'A. A. S. S. dovrebbe provvedere e per le quali riceve (al pari che nel caso di che trattasi) vivissime premure, non è possibile prendere impegno per la pronta esecuzione dell'opera che l'onorevole interrogante autorevolmente sollecita.

Si assicura peraltro che la necessità dell'opera in parola è tenuta in particolare evidenza per soddisfarla appena che l'A. A. S. S. sia in condizioni di poter disporre dei fondi occorrenti.

Il Ministro

COBOLLI GIGLI.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

XCV^a SEDUTA

VENERDÌ 21 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 3110
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti » (1559). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3116
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, recante disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione » (1587). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3117
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie » (1629-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3122
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae » » (1658). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3122
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli oli d'oliva » (1691). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3122
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, relativo alla sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni » (1696). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3123
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, che proroga, sino al 31 dicembre 1937-XVI, il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione » (1698). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3123

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie » (1702). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3123
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M. » (1705). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3124
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, che reca norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (1713). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3124
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino » (1733). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3124
« Disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che sieno richiesti nel prevalente interesse del Paese » (1738). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3124
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolanze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali » (1739). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3125
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato » (1618). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3117
VICINI MARCO ARTURO	3121

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1734). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3125
BONGIOVANNI	3126
THEODOLI DI SAMBUCCI	3131
(Presentazione)	3110
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della stampa e della propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1724). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3111
ALFIERI, ministro della stampa e della propaganda	3111
Messaggio della Camera Alta Ungherese	3136
Relazioni:	
(Presentazione)	3110, 3125, 3138
Ringraziamenti.	3110
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3136

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Diena per giorni 5; Manzoni per giorni 6; Occhini per giorni 4; Orsini Baroni per giorni 6; Scalini per giorni 6; Sitta per giorni 5; Tassoni per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Micheli ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre Estinto:

« Eccellenza,

« Pochi giorni or sono, in occasione della nomina a Cavaliere dell'Ordine Civile di Savoia, V. E. inviava a mio marito le congratulazioni con parole di tanta bontà e benevolenza che mio marito ne era rimasto profondamente commosso.

« A distanza di pochi giorni l'E. V. indirizzava a me parole di così accorato cordoglio e rievocava poi in Senato con tanto nobili espressioni la vita del compianto mio marito, che io vorrei saper

dire, come sento, a V. E. tutta la mia imperitura riconoscenza.

« Le parole di V. E. sono scese ad una ad una nel mio cuore straziato e mi recano un dolce conforto.

« Voglia l'E. V. accogliere i sentimenti della mia più profonda incancellabile gratitudine.

« Di V. E. obb.ma e dev.ma

« MARGHERITA MICHELI DE TOMA ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni comunicati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato (1746).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione » (1747).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione da parte dei Comuni ed Enti pubblici in genere, dei condomini teatrali (1748).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica (1749).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1750).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolazione della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero (1751).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1752).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV, al 30 giugno 1938-XVI (1752). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RAINERI.

Istituzione di ogni Comune dell'Ente comunale di assistenza (1740). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MOSCONI.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1724). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938 - Anno XVI ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per la stampa e la propaganda.

ALFIERI, *ministro della stampa e propaganda*. Onorevoli Senatori, nell'iniziare la mia esposizione davanti ad un così alto consesso, desidero innanzi tutto esprimere al senatore D'Amelio la mia riconoscenza e quella dell'Amministrazione per la sua relazione così acuta e così esauriente alla quale io ed i miei collaboratori potremo sempre ed utilmente richiamarci.

In questa relazione, sia per la singolare comprensione con la quale è stata trattata la vasta e complessa materia, sia per le preziose indicazioni che vi sono contenute, amo scorgere una prova di simpatia da parte dell'illustre Relatore e, se non è eccessiva presunzione, anche un segno del particolare interessamento col quale il Senato segue ed accompagna la non facile e delicata opera del Ministero che si giova già largamente delle collaborazioni dei numerosi membri di questa Assemblea. Non sono pochi, infatti, i Senatori, che, accogliendo l'invito del Ministero, dànno, sotto varie forme, il prestigio del loro nome e il contributo del loro sapere alla nostra opera quotidiana. Di questa collaborazione si giovano particolarmente le conversazioni alla radio (e non posso non ricordare in questa circostanza il compianto camerata Roberto Forges Davanzati), le conferenze destinate agli Italiani all'estero, le esposizioni internazionali, le organizzazioni periferiche del turismo, gli scambi culturali coi vari Paesi, il teatro, la stampa, la propaganda.

Il Ministero era appena costituito quando scoppiò il conflitto con l'Etiopia, accompagnato da quell'assedio economico che doveva superare per iniquità tutte le iniquità della storia. La civiltà che si preparava a recare il progresso e la vita in regioni vastissime, ancora confinate nella preistoria, a liberare due milioni di schiavi e un numero maggiore di servi, si trovò improvvisamente a dover

lottare contro una coalizione quasi universale cui tentavano invano di conferire una moralità i puritani ed i farisei di tutti i Paesi, associati in una medesima ipocrisia. (Applausi).

Fu quella la prima grande prova del Ministero, che dovette subitamente trasformarsi da organo di pace in organo di guerra, perchè l'assedio morale non era meno insidioso e pericoloso di quello economico. Come era naturale, questa trasformazione determinò un particolare incremento di alcuni servizi e pose, per così dire, in secondo piano, altre attività che in origine erano state destinate ad una funzione preminente.

Quale è stata l'azione del Ministero durante la guerra? Voi la conoscete certamente molto bene per la vigile attenzione con cui seguite tutti gli avvenimenti della Nazione. Ad ogni modo essa può essere riassunta in questa formula: controbattere con la maggiore rapidità e con la maggiore efficacia l'inqualificabile campagna di menzogne e di falsificazioni alla quale potevamo vittoriosamente contrapporre la bontà della nostra causa, la compatta resistenza del popolo, il travolgente eroismo del nostro Esercito.

Si reagì all'assedio morale con l'arma della verità. Nulla fu trascurato: libri, opuscoli, giornali, cinema, radio, pubblicazioni di ogni genere; tutto fu messo in opera senza indugi e senza risparmio.

Conclusasi con il trionfo delle nostre armi e con la proclamazione dell'Impero l'impresa di Etiopia, il Ministero doveva riprendere la sua attività normale in vista dei suoi compiti permanenti. A tale fine durante il decorso anno fu presa una serie di provvedimenti di carattere interno ed amministrativo atti a rafforzare sempre più la struttura e l'organicità del Ministero. Non indugio in questa parte che è stata diffusamente illustrata dal senatore D'Amelio nella sua relazione. Preferisco piuttosto mettere in luce gli obiettivi e gli orientamenti dell'attività ministeriale quali risultano dalle sue origini e dalla esperienza fino ad oggi acquisita.

È stato con un senso di vivo compiacimento che ieri ho ascoltati i discorsi così interessanti dei Senatori i quali hanno partecipato alla discussione e che, movendo da argomenti del tutto diversi sono pervenuti alle stesse conclusioni di ordine generale allorchè hanno voluto indicare tra i vari compiti del Ministero anche quello di favorire la diffusione della cultura popolare.

Infatti, quando il senatore Crespi all'inizio del suo eccellente discorso ha definito *problemi dell'intelligenza fascista* quelli che riflettono così da vicino la complessa attività del Ministero; quando il mio caro ed illustre amico Giannino Antona Traversi vede nel teatro — e chi con maggiore autorità di lui? — anche un potente mezzo di elevazione spirituale; quando, infine, il senatore Bonardi, trattando con tanto fervore e con tanta competenza del turismo, ha messo in così viva luce gli aspetti culturali di questa imponente attività, che a torto i più ritengono di carattere esclusiva-

mente economico e finanziario, ho trovato la indicazione delle precise finalità culturali alle quali deve tendere il Ministero.

Tali finalità mi propongo di illustrare brevemente al Senato anche per mostrare come esse conferiscano un carattere unitario alla nostra azione, pur svolgendosi in settori così diversi e concorrano egualmente ad un medesimo obiettivo che è l'elevazione spirituale e culturale delle moltitudini popolari.

Portato il popolo nello Stato, attraverso la grande spinta rivoluzionaria del Partito e lo sviluppo dell'organizzazione sindacale corporativa, divenuto effettivamente, il Fascismo, regime di popolo, ne sorgeva l'inderogabile esigenza di offrire ad esso un mondo spirituale nuovo e sano, consono ai nuovi ideali di quell'etica mussoliniana che pone in primissima linea i fattori della volontà e del carattere, quindi dello spirito.

E appunto per questo che, senza marcare il passo nelle strettoie di una attività propagandistica propriamente detta, tutto ciò che si offre al pubblico attraverso il giornale, il libro, la radio, il teatro, il cinema, deve essere governato da un chiaro e sincero spirito fascista.

Il senatore Crespi ha prospettato, con l'autorità che tutti gli riconoscono, alcuni problemi inerenti al giornalismo quotidiano che, pure avendo carattere amministrativo, non sono per questo meno importanti anche dal punto di vista politico e morale. Mi preme assicurarli che su tali questioni il Ministero non ha mancato di portare già da tempo la sua attenzione e che mi riprometto di potere fra breve, in accordo con i colleghi dei Ministeri competenti, corrispondere affermativamente alle richieste che comportano interessi di carattere generale.

Intendo ora parlare del libro, della sua diffusione e di alcuni aspetti di così importante problema.

Si presenta a questo proposito un quesito di carattere preliminare: quanto leggono gli Italiani, e che cosa leggono? Gli Italiani non leggono forse quanto sarebbe desiderabile, ma leggono molto. Certamente leggono molto di più di quanto non si sappia e non si creda. Se io portassi le cifre di tiratura di certi periodici a carattere popolare, se io vi dicessi quanti abbonati e lettori conta qualche rivista scientifica a tipo divulgativo, se io vi esponessi la straordinaria fortuna dei volumi a dispensa, voi potreste avere la misura esatta di quanto il pubblico legge. Ma che cosa legge? Qui appunto il problema assume un delicatissimo profilo politico, sia per la materia, sia per i modi attraverso i quali è possibile influire su di essa.

Se si guarda alle pubblicazioni periodiche, soprattutto settimanali, si vede che tengono testa, con varie centinaia di migliaia di copie, proprio quelle che per il loro contenuto, soddisfano maggiormente al desiderio di cognizioni e di curiosità varie che anima la gran parte dei lettori. Se qualche impresa editoriale più intraprendente è riuscita a far attecchire, mediante la seduzione di nuovi mezzi

tipografici, quel tipo di settimanale illustrato che ormai si usa definire « cinematografico », questo non significa affatto che non sia possibile richiamare i lettori italiani a più nobili e alte letture. Ne esistono la possibilità e la necessità.

La possibilità, perchè appunto il gusto del nostro pubblico, non ancora del tutto traviato, è disposto ad accogliere quanto possa interessarlo ed istruirlo; la necessità, perchè in un Regime come il nostro, totalitario ed autoritario, non si può consentire che rimanga abbandonato al dominio della speculazione privata un settore così vasto e così importante per la formazione spirituale della Nazione.

È infatti attraverso queste letture, diffuse presso ogni categoria sociale, che il cittadino si forma, se non proprio una cultura specifica, quel bagaglio di cognizioni, di idee, di sentimenti, di indirizzi morali e spirituali che contribuiscono notevolmente a determinare i gusti e gli atteggiamenti delle moltitudini.

Che cosa si è fatto finora in questa materia? Che cosa è possibile fare?

L'opera del Ministero si è limitata, finora, ad una azione di controllo sulle pubblicazioni periodiche e sui libri, controllo che, come è noto, viene esercitato per legge a pubblicazione avvenuta, e che non è quindi di censura, ma si attua, invece, mediante il sequestro, allorchè si riscontrino offese alla morale o incompatibilità di carattere politico.

Un'azione invece che ritengo particolarmente utile, interessante è stata svolta per quanto si riferisce ai giornali per i ragazzi.

Non è questo un problema di poco conto come qualche superficiale osservatore potrebbe credere. I dati statistici dicono che questi periodici hanno ogni settimana tre milioni e più di lettori. Un esame accurato permise di rilevare che le storie e vignette di genere avventuroso storico poliziesco, ecc. erano importate quasi completamente dall'America, o ricalcavano quelle importate nello stile, nello spirito e nell'ambiente. Si è presentata, perciò, la necessità di procedere alla revisione di questa stampa nei temi e nelle forme, prospettando agli editori il dovere di svolgere soggetti italiani. Tali soggetti, ispirati alla vita e alle vicende dei nostri esploratori, navigatori, aviatori o agli eroi della nostra guerra, hanno un valore emotivo di gran lunga superiore a quelli di spirito ed argomento americani, col vantaggio inapprezzabile del loro valore educativo. In tal modo si introdurrà la propaganda dell'idea, del costume, della vita fascista, della nostra storia e dell'Impero nel mondo stesso che i ragazzi cercano, cioè quello avventuroso e fantastico. La collaborazione del Ministero verso gli editori, affinché questi possano attuare la riforma dei periodici nel modo più agevole, si è esplicata in diverse forme e principalmente mediante la segnalazione di soggetti e di convenienti artisti disegnatori di sicura esperienza e capacità.

Il controllo del Ministero continua per raggiun-

gere la completa italianizzazione di questa stampa, perchè considero essenziale all'educazione fisica della gioventù italiana, la sua educazione spirituale. Le impressioni, la logica, i gusti che promanano dalle letture dell'infanzia e dell'adolescenza rimangono acquisite nell'esistenza di ognuno per tutta la vita. Di qui la necessità, per i nostri fanciulli e per i nostri ragazzi, di letture che prima di tutto diano loro il senso completo e pieno della italianità. Conoscere le gesta dei nostri eroi, dei nostri navigatori, dei nostri soldati, significa assumere per abito mentale la coscienza e l'orgoglio della nostra storia, la misura esatta delle possibilità della nostra razza.

Quello che si è fatto per la stampa dei ragazzi, m'induce a pensare che altrettanto si possa fare per le pubblicazioni periodiche di cui ho parlato avanti.

Penso a tale proposito che sia ormai giunto il momento di passare dalla fase di carattere repressivo ad una fase in cui sia possibile eccitare attività nuove e indirizzarle nel senso di offrire alle masse popolari un nutrimento spirituale che meglio si adatti alle peculiari esigenze del nostro tempo. Per elevare il tono di quella cultura popolare che ci proponiamo di indirizzare ai suoi legittimi fini, occorre anche risolvere un problema assai grave e complesso che è quello della diffusione del libro. Molto si è discusso intorno a tale questione, molto si è scritto, ma finora poco si è fatto. Ho avvertito la necessità urgente di passare ai fatti, e per questo ho disposto in accordo col Partito e col Ministero dell'Educazione Nazionale, un convegno dei rappresentanti di enti o di privati che più sono interessati a questo problema e che si terrà a Firenze nei primi giorni del prossimo giugno, allo scopo appunto di studiare i mezzi più atti alla diffusione del libro. Non posso, evidentemente, anticipare quelle che saranno le conclusioni di questo Convegno, che mi auguro al massimo proficuo, ma desidero fin d'ora esprimere il mio punto di vista in proposito.

Esso parte da uno stato di fatto, anzi meglio, da alcune cifre che offro alla vostra considerazione. Da una ineccepibile indagine statistica limitata alla città di Roma, e più precisamente alle cosiddette « bancarelle » (vi prego di tener presente che qui parlo di cultura popolare, di quella cultura che è a portata di mano di tutti), vi dirò che in un mese si vendono a Roma 1.200 copie dell'« Orlando Furioso », 2.000 copie della « Storia della Letteratura Italiana » del De Sanctis (in due volumi), 2.000 copie dei « Saggi Critici » dello stesso De Sanctis (in quattro volumi), 2.000 copie della « Divina Commedia », 500 copie della « Storia del Risorgimento » del Fabiotti. Tutti i classici italiani si vendono sulle bancarelle di Roma e provincia in edizione economica con una media di 3.000 copie mensili.

Se poi l'indagine si allarga all'Italia è interessante sapere che dall'agosto all'anno scorso a tutt'oggi si sono venduti della « Storia di Roma » di

Teodoro Momsem in otto volumi ben 50.000 copie (*commenti*), e dell'« Impero di Roma » dello stesso autore, in tre volumi, 12.000 copie.

A questo punto mi è particolarmente gradito esporre al Senato alcune cifre che hanno un particolare interesse. Esse riguardano l'esportazione del libro italiano all'estero. Anche qui si crede comunemente che la bilancia commerciale libraria sia passiva. Fortunatamente non è così. Parlano le cifre. Nel 1934 importammo libri per 7.933.563 di lire e ne esportammo per 7.708.724. Nel 1935 contro un'importazione per 6.829.492 di lire sta una esportazione per 8.121.887. Nel 1936 le importazioni toccano i 4.697.000 e le esportazioni lire 6.903.000.

Sono cifre eloquentissime le quali dimostrano che il libro italiano, il pensiero italiano regge in tutto il mondo qualsiasi confronto. E notate, onorevoli Senatori, che parlo a ragion veduta di pensiero italiano, perchè la più alta percentuale delle nostre esportazioni librerie è data da opere di pensiero e di scienza.

Io sono convinto che due fatti fondamentali stanno alla base della situazione non troppo rosea di gran parte dell'industria libraria italiana. Il primo è un fatto di costi e di organizzazione; il secondo fatto di portata morale e politica assai maggiore consiste in questo che il pubblico, almeno il grande pubblico, ama e preferisce le letture sane, quelle che non solo lo aiutano a passare il tempo, ma proprio quelle che dal tempo speso gli fanno ricavare un utile di cognizioni o almeno di elevazione spirituale.

Bisogna dunque fare del libro un genere di consumo corrente. Bisogna che il libro possa entrare ugualmente nella casa del professionista e dell'operaio, che superi i confini della città e si diffonda nelle campagne più lontane, perchè dove arriva il libro, il buon libro italiano, ivi arriva anche il Fascismo nella sua forma migliore che è quella di maturità spirituale e di coscienza nazionale. (*Applausi*).

Si tratta di vedere quali mezzi occorrerà adottare per raggiungere questi scopi che saranno perseguiti in accordo con il Ministero dell'educazione nazionale, cui non isfugge nessuno dei molteplici aspetti della formazione spirituale del popolo italiano.

Mi pare superfluo ricordare che una azione rivolta a così alte finalità riuscirebbe del tutto vana se non fosse convenientemente fiancheggiata dalla stampa quotidiana che offre un esempio di dignità, di ineccepibile moralità, astenendosi, fra l'altro, da quelle cronache esiziali per il costume che sono un ricordo lontano, e che tanta parte dedica alla trattazione di problemi politici, economici, artistici, letterari, corporativi con inestimabile vantaggio della cultura popolare.

E passiamo al teatro.

Il senatore Antona Traversi nelle cui parole vibrava più che mai quella inestinguibile passione dell'arte, che gli valse tanti e così meritati suc-

cessi, ha avuto la amabilità di riconoscere ciò che di buono si è fatto sin qui; ed ha formulato delle proposte di carattere pratico che, voglio assicurarlo nella maniera più precisa, saranno tenute nella massima considerazione.

Anche il teatro è chiamato a concorrere, e in misura sempre maggiore, all'opera educativa e culturale di cui ci stiamo occupando. È a questo fine che il Regime si è studiato di potenziare in tutti i modi l'attività teatrale, sia quella drammatica, sia quella lirica. Ma è più particolarmente del teatro di prosa che mi occuperò, perchè il teatro di prosa sotto l'aspetto educativo esige cure più attente e più oculata vigilanza. Nel periodo che va dal primo aprile 1934 al 28 febbraio 1935, si ebbero 4.950 rappresentazioni del teatro di prosa con 15 milioni e mezzo d'incassi globali. E, nello stesso periodo successivo, 6.000 rappresentazioni con ben 23 milioni di incassi globali. Risultati indubbiamente soddisfacenti specie se si riflette che fu contemporaneamente rivalutata la produzione nazionale senza cadere per questo in nessuno di quelli ostracismi che nel campo dell'arte non sono ammissibili, o che bisogna applicare con estrema delicatezza. Si è ristabilito un equilibrio, un doveroso equilibrio. Se ne sono avvantaggiati come era giusto, gli autori italiani che mentre nel 1934-35 avevano realizzato un provento complessivo di poco più di 7 milioni, nel 1935-36 realizzarono dei proventi per oltre 11 milioni, che salirono a più di 15 nel 1936-37.

Nel settore della lirica i risultati non sono stati meno lusinghieri. Nel 1935-36 si ebbero 86 stagioni liriche sovvenzionate con 350 rappresentazioni. Nel corrispondente periodo 1936-37 se ne ebbero 95 con 792 rappresentazioni. Non furono trascurati i concerti, che più di qualsiasi altra manifestazione giovano per far conoscere le correnti nuove della musica moderna. Nel 1936 si ebbero 126 concerti sovvenzionati, che nel 1937 salirono a 654.

Non credo di ingannarmi se nelle cifre che ho avuto l'onore di esporre, io scorgo oltre che un valore finanziario, un alto valore morale. Questa varia, complessa, delicatissima funzione di assistenza e di coordinazione si fa anche e soprattutto allo scopo di creare un ambiente, un'atmosfera che assecondino la formazione di un'arte teatrale in tutto degna del nostro tempo, espressione e specchio fedele dell'Italia fascista e imperiale.

Ma non è solo questo il fine che ci proponiamo. Questo è un fine più o meno prossimo, che sfugge ad ogni previsione ed a qualsiasi programmatica volontà. Ma c'è un altro fine, immediato, che noi perseguiamo con metodo e con costanza inalterabile, ed è la partecipazione di moltitudini sempre più numerose al teatro, a quello lirico come a quello drammatico. Sono convinto che questa sempre maggiore partecipazione non risponda soltanto a quella più alta giustizia sociale che fu annunciata dal Duce, ma alle ragioni stesse dell'arte. Non si può infatti concepire un teatro

vitale lontano dal popolo, non si può ammettere che un'arte destinata alle moltitudini per i suoi stessi mezzi di espressione e di comunicazione, resti estranea alla coscienza popolare.

È per questo che il Ministero ha favorito in tutti i modi questo concorso del popolo agli spettacoli teatrali, assecondando col massimo fervore le geniali iniziative del Partito, quali il Carro di Tespi, le filodrammatiche, i concerti di fabbrica.

Ma è soprattutto il Sabato Teatrale che in questo momento è oggetto della nostra più attiva sollecitudine.

Si tratta di una istituzione recente che per la sua natura e le finalità che si propone, ha trovato consensi ed adesioni che hanno superato le aspettative ispirate al maggiore ottimismo. La sua affermazione è stata tale che già se ne hanno delle imitazioni all'estero. La qualcosa dimostra come l'Italia fascista sia all'avanguardia anche in queste forme di solidarietà sociale.

Non meno che al teatro, anzi, assai di più, oggi le moltitudini si interessano al cinematografo. Inutile indugiare a discutere se esso sia un'arte o un'industria. Per lo Stato il problema è un altro. Lo Stato si trova dinanzi ad un fenomeno così imponente che non può non interessarsene seriamente. Vi sono delle cifre di una eloquenza decisiva che bastano ad indicare da sole la portata di questo fenomeno. Quarant'anni fa, al primo spettacolo cinematografico svolto a Parigi con le proiezioni di alcune riprese eseguite da Lumière al Caffè Royal, vennero incassati 35 franchi. Oggi si spendono giornalmente in tutto il mondo per assistere agli spettacoli cinematografici ben 150 milioni di lire. Sono 50.000 le sale cinematografiche sparse per il mondo, 50 miliardi sono investiti nell'industria cinematografica. Sono 10 miliardi e mezzo le persone che ogni anno frequentano i cinematografi.

Non è lecito riguardare queste cifre unitamente con la mentalità dell'economista o del finanziere, perchè è evidente che esse rivelano un aspetto morale e sociale della vita contemporanea che non può non richiamare severamente l'attenzione degli uomini di governo.

Come si presenta la situazione in Italia ?

Il capitale impiegato nella produzione cinematografica nel 1935 era di 18 milioni; nel 1936 saliva a 39 milioni; nel 1937 tocca già i 71 milioni. Uno sguardo ora alla produzione. Nel 1930 si sono realizzati 12 *film* italiani, nel 1931 se ne sono realizzati 13, nel 1932 se ne sono realizzati 27, nel 1933 se ne sono realizzati 34 di cui 4 all'estero, nel 1934 se ne sono realizzati 31.

Ecco ora i dati relativi agli anni successivi all'intervento dello Stato. Nel 1935 si sono realizzati 46 *film* di cui 7 versioni estere eseguite in Italia, nel 1936-37 ancora in corso si sono realizzati 41 *film* di cui 4 versioni estere sempre in Italia.

Quali sono i criteri ai quali si ispira l'azione del Ministero in questo grandioso e delicato settore ?

Prima di tutto la rigorosa tutela della morale, senza misoneismi e senza irragionevoli pregiudizi. Ma non è certo un pregiudizio la difesa ad ogni costo della sanità fisica e spirituale della razza. I popoli corrotti perdono gli imperi, non li conquistano.

Dalle produzioni nostrane e, a maggior ragione, da quelle straniere noi eliminiamo, e sempre più cercheremo di eliminare, tutto ciò che è in antitesi con la morale del Fascismo, con la concezione della vita che è propria del Fascismo. Siamo, e ce ne vantiamo, degli intransigenti.

Siamo rigorosissimi, nell'esame di quelle produzioni che contengono i germi di un sottile veleno, tanto più pericoloso quanto meno appariscente. Non ammettiamo le produzioni che consentono una certa quale casistica morale, siamo contrari, ostili a quelle manifestazioni del cinematografo che insinuano il dubbio, ogni sorta di perplessità su quelle che sono e debbono essere le immutabili direttive della coscienza individuale e della vita sociale. (*Approvazioni*). L'immoralità si giudica subito come tale e non resiste alle immancabili reazioni dello spirito; ma è la confusione fra il bene e il male, è la psicologia che insinua il dubbio nelle anime delle nuove generazioni che noi non possiamo assolutamente ammettere e non ammetteremo mai. (*Applausi*). Sarebbe veramente inaudito che un Regime costruttivo quale è il nostro si lasciasse sorprendere e minare in un settore così vasto quale è quello del cinematografo!

Pensate che sono 700.000 gli italiani che ogni giorno frequentano il cinematografo. È una cifra che giustifica ampiamente anzi impone una severa politica cinematografica. Quindi il controllo dello Stato non può non essere particolarmente vigile a tutela soprattutto del Regime e della sanità della razza.

È per questo che ci proponiamo di esercitare un controllo sempre più severo per evitare che siano messi in circolazione quei *film*, d'importazione straniera che, pure non presentando visibili elementi negativi ai fini etici e politici, contengono in sé i germi corruttori e dissolvitori i quali colpendo la fantasia di certo pubblico lentamente vi si insinuano per manifestarsi poi, sia pure a lunga scadenza, in tutta la loro virulenza distruggitrice. (*Approvazione*).

Una attività che gareggia col cinematografo è rappresentata oggi giorno dalla radio. È sorprendente la rapidità con la quale essa si diffonde in tutte le case, nei centri più remoti; e pone quindi dei problemi che hanno molte affinità con quelli del cinematografo. La radio ci mette in comunicazione con tutto il mondo. Appunto per questo il controllo dello Stato deve essere attivissimo nei limiti consentiti dalla natura stessa di questo potente mezzo di comunicazione. Nessun dubbio che la diffusione della radio va riguardata come un bene, come un potentissimo mezzo di cultura e di civiltà. È l'evidenza stessa. Mercè sua le moltitudini popolari si mettono in rapporto con il

mondo intero, acquistano conoscenze nuove, assistono ad esecuzioni musicali non di rado di pregio artistico eccezionale, ascoltano discorsi con l'immediatezza che dà l'illusione dell'ubiquità.

L'azione del Ministero si è soprattutto preoccupata portata e diretta di fare della radio uno strumento il più perfetto possibile di coesione di unificazione nazionale, adeguando sempre più i programmi ai valori morali della tradizione nazionale e della concezione che è propria del Fascismo. È a questa pregiudiziale che si ispirano i programmi della radio: le Cronache del Regime, la radio-cronaca, le conversazioni dedicate ai rurali, le informazioni giornalistiche, le trasmissioni musicali sono i modi principali e quotidiani coi quali si esplica l'azione del Ministero che, anche, in questo campo fissa direttive di ordine generale, fornisce indicazioni precise e ne sorveglia l'esecuzione.

Non si cade certo in esagerazione quando si afferma che la radio è, e può diventare, il più potente strumento a servizio del Regime. Non si può certamente prescindere, quando si esamina l'attività della radio, dal suo lato artistico e ricreativo. Esso rientra in quei fini di cultura popolare che dobbiamo perseguire con ogni fervore allo scopo di raggiungere il necessario punto d'incontro tra l'aspetto ricreativo e il suo contenuto educativo. Non è davvero senza importanza che attraverso la radio pervenga negli angoli più remoti del Paese un commento alle vicende politiche del giorno che vale a dare al pubblico una esatta nozione degli avvenimenti e della posizione dell'Italia nel mondo, allo stesso modo che è particolarmente utile che sui problemi della più viva attualità economica e corporativa giungano da per tutto le voci di competenti che in modo facile ed a tutti accessibile chiariscano idee e situazioni. Il campo di azione è veramente illimitato. Ed il Ministero, che della sua opera anche in questo settore non manca di vedere lacune e difetti, si adopera nel miglior modo possibile affinché l'attività della radio raggiunga il necessario perfezionamento.

L'incremento delle varie attività culturali ai fini di una sempre maggiore elevazione delle masse popolari, trova un potente sussidio anche nel turismo. Inestimabile è l'apporto del turismo alle relazioni internazionali, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista politico e morale.

Io non potrei nè saprei aggiungere nulla a quanto ha detto ieri, e così bene, il senatore Bonardi, Presidente di quella grande e veramente benemerita istituzione che è il Touring. Egli ha il merito insigne di essersi dedicato allo studio ed all'incremento del turismo in tempi non propizi a tal genere di propaganda e di attività, quando pareva somma saggezza affidarsi anche in questo campo alle circostanze ed al caso.

Il periodo delle sanzioni ha chiaramente mostrato l'importanza del turismo quando migliaia e migliaia di forestieri sono venuti fra noi e poterono constatare quanto fossero false le affermazioni

della stampa sanzionista sulla nostra situazione interna. E anche oggi, quando ancora in molte parti del mondo si inventano favole sul nostro conto e si mettono in dubbio le nostre realtà presenti e le nostre possibilità future, i turisti sono sempre i migliori testimoni e quindi i più creduti messaggeri di verità.

Ma non è soltanto l'aspetto propriamente politico del turismo che desidero mettere qui in evidenza, quanto quello non meno rilevante che si può tradurre nel campo della cultura popolare.

Il turismo interno, il turismo di masse, al quale il Ministero dedica specialissime cure con la fattiva collaborazione del Partito, dell'Opera Nazionale Dopolavoro e degli organismi dipendenti, facilita enormemente agli Italiani la conoscenza dell'Italia, istituisce relazioni nuove nel campo dell'economia come in quello dell'arte, dissipa pregiudizi, disperde ogni residuo regionalistico, comunica a larghissimi strati popolari il senso dell'infrangibile unità morale della Rivoluzione Fascista.

Il turismo di masse porta gli Italiani di tutte le categorie, operai, artigiani, agricoltori, a diretto contatto non solo con le bellezze naturali del nostro Paese, ma coi monumenti, con le opere d'arte, coi musei, con le mostre, con le esposizioni, coi segni della secolare potenza ovunque sparsi, con le realizzazioni dell'Italia Fascista, con le innumerevoli attività dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La realtà della Patria si presenta così al popolo in tutta la sua grandezza e in tutto il suo splendore. (*Approvazioni*).

Onorevoli Senatori, il panorama dell'attività ministeriale che io mi sono studiato di tracciare in funzione di una cultura popolare rappresenta, più che un consuntivo, un orientamento rispetto ai problemi che sono stati qui prospettati.

Noi, e quando dico noi, intendo riferirmi ai miei collaboratori che desidero anche di qui vivamente ringraziare, noi abbiamo impegnato tutte le nostre forze, abbiamo messo in opera tutte le nostre risorse per assicurare al teatro una più attiva capacità creativa, per dare al cinematografo una salda struttura e un inconfondibile carattere nazionale, per fare della radio quel perfetto strumento di contatto tra gli uomini lontani che la tecnica ci ha offerto, per assicurare infine al libro, al giornale, al periodico quella altissima funzione educativa che loro spetta e che abbiamo riconosciuto anche al turismo.

Questa molteplice attività non si limiterà al territorio nazionale, ma sarà, d'intesa con il Ministero dell'Africa Italiana, attuata gradualmente — e coi necessari ed opportuni adattamenti — in tutto l'Impero dove le prime esperienze si attuarono durante la guerra, quando Galeazzo Ciano, allora titolare del Ministero e combattente di tutte le ore, ci era di esempio e di incitamento.

Mi riterrei assai pago se il Senato scorgesse in questa incessante azione del Ministero l'attuazione, per quello che gli compete, di quel comandamento

del Duce che si riassume in una formula dovunque imitata, ma in nessun luogo come in Italia attuata: andare verso il popolo.

Raccorciare le distanze sociali, anche nel campo della cultura; immettere moltitudini sempre più numerose in quelle zone dello spirito che sembravano un privilegio di pochi eletti; elevare il popolo ad una comprensione sempre più viva e profonda del genio italiano; fargli intendere la verità di quello che i nostri padri definirono il *primato* morale e civile degli italiani, quando l'unità della Patria pareva un sogno temerario: questo il compito che assolveremo con il fervore di tutto l'animo nostro, a testimoniare di fronte al mondo che gli Italiani di Mussolini non hanno soltanto cuore e pensiero per sognare la grandezza della Patria, ma tutte le capacità e le virtù necessarie per tradurre i più alti disegni in concrete realtà.

È prendendo ispirazione, guida, certezza morale da colui nel quale il popolo riconosce la più alta espressione di sé medesimo, la vivente incarnazione del proprio genio e della propria volontà, che noi obbediremo agli imperativi della storia, della giustizia e della civiltà. (*Vivissimi e generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti » (N. 1559). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, recante disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione » (N. 1587). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, recante disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, recante disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato » (N. 1618). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Considerata la necessità assoluta e urgente di disciplinare l'assunzione ed il trattamento del personale non di ruolo, escluso quello salariato, delle Amministrazioni statali, eccettuate quelle con ordinamento autonomo e di dettare norme transitorie per la partecipazione ai pubblici concorsi del personale non di ruolo di tutte le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il personale civile non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea di cui al successivo articolo 2, che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere e a mantenere in servizio per effetto di speciali disposizioni, è nominato con le qualifiche previste dal successivo articolo 4 ed è classificato nelle categorie stabilite nella tabella I allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Al personale medesimo è assegnata una retribuzione nella misura fissata per ciascuna categoria dalla stessa tabella, oltre ad una aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed al Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nella misura fissata dalla tabella II allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2. — Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e successive variazioni, relative al personale a ferma temporanea per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica.

Art. 3. — L'assegnazione del personale non di ruolo di cui al precedente articolo 1 alle categorie previste dalla tabella I allegata al presente decreto è, in ogni caso, subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e all'iscrizione al Partito Nazionale Fascista salvo per quest'ultimo requisito le eccezioni stabilite dalla legge nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.

Le altre condizioni, in relazione alle mansioni che gli assumendi sono chiamati ad esercitare,

saranno fissate, ove occorra, dalle Amministrazioni interessate con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4. — Il personale sussidiario a quello di ruolo destinato a coadiuvare quest'ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non è determinata ne può prevedersi la durata, è nominato con la qualifica di avventizio. Questo personale può essere assunto con la forma del contratto annuale, eventualmente rinnovabile per uguali periodi.

Il relativo contratto-tipo è approvato con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Il personale che debba essere assunto per lavori del tutto precari, anche se non ne sia determinata o non possa prevedersene la durata, e, comunque, per sopperire ad esigenze eccezionali e momentanee dei servizi, anche se periodicamente ricorrenti, è nominato con la qualifica di giornaliero o diurnista e con trattamento per retribuzione ed aggiunta di famiglia stabilito a giornata in ragione di un trentesimo di quello fissato per il personale di cui al precedente comma.

Per i lavori da eseguirsi a cottimo il personale è assunto con la qualifica di cottimista ed il relativo compenso, complessivamente considerato, non può eccedere mensilmente la sola retribuzione stabilita dalla annessa tabella I per le corrispondenti categorie di personale.

Art. 5. — Qualora le disposizioni speciali, derogative al divieto sancito con l'articolo 207 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, di assumere personale non di ruolo, non determinino il quantitativo di tale personale che l'Amministrazione ha facoltà di assumere e mantenere in servizio per le diverse categorie di personale, la determinazione di detto quantitativo, con esclusione del personale a ferma temporanea, e la ripartizione di esso tra le categorie medesime, è fatta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Il quantitativo così stabilito è soggetto a revisione per periodi non superiori all'anno.

Art. 6. — Le assunzioni ed eventuali conferme in servizio del personale non di ruolo di cui all'articolo 1 sono disposte, entro i limiti numerici fissati per ciascuna categoria ai sensi del precedente articolo 5, con decreto ministeriale, da rinnovarsi, se richiesto dalle esigenze dei servizi, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quando non sia stabilito un periodo più breve.

Quando sia necessario per le particolari caratteristiche del servizio cui detto personale è adibito, i singoli Ministri possono, con proprio decreto, di concerto con quello per le finanze, delegare ai capi dei dipendenti uffici periferici l'assunzione, la conferma ed il licenziamento del personale medesimo, osservati, in ogni caso, i limiti suindicati.

Art. 7. — Il personale non di ruolo, comunque denominato, anche se assunto a contratto, chia-

mato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o che contragga arruolamento volontario per anticipo degli obblighi medesimi, è ammesso a liquidare l'indennizzo che possa eventualmente competergli ai termini del Regio decreto-legge 2 marzo 1924-II, n. 319 e dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, e fruirà di preferenza nelle assunzioni che, nei limiti stabiliti ai sensi del precedente articolo 5, l'Amministrazione disponga entro il triennio successivo al congedamento.

Nel caso di richiamo alle armi o nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale per partecipare a corsi d'istruzione, manovre, esercitazioni e compiti analoghi, il personale non di ruolo è considerato in congedo e continua a fruire del trattamento civile per non oltre un mese, se trattasi di personale assunto con la qualifica di avventizio, e non oltre quindici giorni se assunto con quella di giornaliero o diurnista ovvero se assunto a ferma temporanea.

La corresponsione delle competenze civili non ha luogo qualora gli assegni militari, a titolo di stipendio o paga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, eventualmente spettanti per la posizione di richiamato alle armi o nella Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale siano di importo uguale o superiore a quelle civili; in caso contrario viene corrisposta la sola eccedenza delle competenze civili rispetto a quelle militari.

Il trattamento previsto dal secondo comma è applicabile anche in caso di partecipazione autorizzata a manifestazioni patriottiche a congressi o a cerimonie di particolare importanza.

Art. 8. — Il servizio non di ruolo non conferisce alcun diritto a stabile collocamento.

Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima della scadenza del contratto o del termine fissato col decreto di nomina, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione per i seguenti motivi:

- soppressione di uffici o riduzione di lavoro o di servizi;
- inettitudine o scarso rendimento;
- cattiva condotta morale o politica;
- ragioni disciplinari.

Art. 9. — Sono conservati al personale civile non di ruolo, comunque denominato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti superiori a quelli complessivi previsti dal precedente articolo 1, da esso eventualmente goduti alla data medesima.

L'eccedenza s'intende attribuita a titolo di assegno personale, riassorbibile negli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia, previste dal presente decreto, e cessa di essere dovuta nel caso che l'impiegato faccia passaggio ad altra amministrazione.

Al personale non di ruolo assunto prima della emanazione del presente decreto per disimpegnare

mansioni proprie delle categorie 1 e 2 di cui alla annessa tabella I, che non sia fornito del relativo titolo di studio, è conservata la denominazione con la quale venne assunto senza variazione del trattamento attualmente goduto se inferiore a quello rispettivamente stabilito per le categorie predette dal presente decreto, e salva, in caso diverso, l'applicazione del precedente secondo comma.

Il personale assunto prima della emanazione del presente decreto, per mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, per il quale non sia stato richiesto il titolo di studio previsto dal presente decreto all'atto dell'assunzione, può essere conservato in servizio con assegnazione alla categoria corrispondente alle dette mansioni, quando le abbia lodevolmente esercitate.

L'eliminazione del personale civile non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che risulti in eccedenza ai quantitativi da determinarsi ai sensi del precedente articolo 5 verrà disposta a cominciare da quello non iscritto al Partito Nazionale Fascista.

Art. 10. — I precedenti articoli non si applicano al personale salariato, agli insegnanti e al personale non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena nè a quello assunto in sostituzione di questo, alle religiose infermiere non di ruolo, al personale assunto a contratto per i servizi tecnici e speciali delle colonie, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi e delle altre aziende autonome di Stato e comunque ai personali non di ruolo il cui trattamento sia già fissato da apposite disposizioni.

Per le Amministrazioni statali con ordinamento autonomo i Ministri interessati sono però autorizzati ad emanare con propri decreti, di concerto col Ministro per le finanze, le disposizioni che riconoscessero necessarie per uniformare il trattamento del personale a contratto ed avventizio o giornaliero, da essi dipendente, alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 11. — Per l'ammissione ai pubblici concorsi da bandire non oltre il 31 dicembre 1939 per la nomina nei ruoli di personale civile delle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del presente decreto prestino ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Le disposizioni predette sono applicabili anche ai concorsi già banditi alla data di pubblicazione

del presente decreto per i quali alla data medesima non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle domande. Ai fini esclusivi di questo comma detto termine è prorogato al 20° giorno dalla pubblicazione del presente decreto qualora la scadenza sia anteriore a tale giorno.

Art. 12. — Per le assunzioni al grado iniziale dei ruoli di gruppo C, un decimo dei posti messi a concorso è riservato, nei concorsi pubblici di cui al precedente articolo 11, al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, che alla data del presente decreto prestino ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo predetto, che possieda alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il titolo di studio prescritto per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce e che nel concorso medesimo consegua l'idoneità.

I posti che nei concorsi di cui al precedente comma restino disponibili sulla quota riservata, ai sensi dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, ai reduci di guerra e agli iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, sono portati in aumento della predetta aliquota di 1/10, con che però l'aliquota medesima non si elevi complessivamente ad oltre un quinto dei posti messi a concorso.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125.

Il collocamento nel grado dodicesimo dei ruoli di gruppo C, da effettuare ai sensi dell'articolo 12 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 e dell'articolo 7 del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, nei riguardi degli ex combattenti, dei minorati per la causa nazionale e dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, che ottengano la nomina in attuazione del presente articolo, è disposto con riserva di anzianità a favore del personale cui spetti precedenza di nomina, in base alla graduatoria generale del concorso.

Per l'attuazione del presente articolo nei riguardi del personale femminile restano ferme le disposizioni del Regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554.

Art. 13. — Le disposizioni degli articoli da uno a dieci del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1937-XV, quelle degli articoli 11 e 12 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze saranno emanate le norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'applicazione degli articoli da 1 a 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo e il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA I.

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE RELATIVE RETRIBUZIONI MENSILI DEL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI ESCLUSE QUELLE CON ORDINAMENTO AUTONOMO

	Retribuzione mensile
Categoria I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado X o superiore	L. 850
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado XI	725
Categoria II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B	600
Categoria III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C:	
a) se residente, ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti, o nelle isole italiane dell'Egeo, in Colonia o all'estero	450
b) se residente in altre località	360
Categoria IV. — Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno:	
a) se residente, ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti o nelle isole italiane dell'Egeo o in Colonia o all'estero	330
b) se residente in altre località	300

N. B. — Le misure suindicate sono al netto delle riduzioni sancite coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e comprensive degli aumenti stabiliti con Regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Visto d'ordine di S. M. il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

TABELLA II.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA DA CORRISPONDERE CON LE NORME ED ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1929, N. 1047 E AL REGIO DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1934, N. 561 AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI ESCLUSE QUELLE CON ORDINAMENTO AUTONOMO

- A) Personale delle categorie I, II e III, coniugato o vedovo con prole minorenni, mensili. L. 50
oltre alla quota complementare di lire 10 mensili per ciascun figlio minorenni, fino al massimo di tre.
Per ogni figlio minorenni in più dei tre la quota complementare è di lire 20 mensili.
- B) Personale della categoria IV, coniugato o vedovo con prole minorenni, mensili L. 45
oltre alla quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenni, fino al massimo di tre.
Per ogni figlio minorenni in più dei tre la quota complementare è di lire 16 mensili.

N. B. — Le predette misure sono riducibili secondo le sedi ai termini delle disposizioni sopra indicate.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Desidero rivolgere una semplice raccomandazione al Ministro delle finanze e forse molto più che a lui, al Ministro Segretario del Partito che mi duole di non vedere presente. Questo disegno di legge, portato alla nostra approvazione, è indubbiamente meritevole di tutto il nostro plauso; esso è diretto ad assicurare in certo qual modo e render regolare la posizione agli avventizi di Stato, dando loro anche qualche possibilità di entrare nella carriera, in ruolo, perchè sono aboliti per essi i limiti di età e sono riservati a loro un decimo dei posti nei concorsi che si apriranno nei prossimi due anni.

Vi è però una categoria speciale di avventizi che meritano uno speciale trattamento.

Onorevole Ministro, esistono istruzioni del Ministero degli Interni con le quali il Capo del Governo autorizza gli enti locali a passare in pianta stabile i vecchi fascisti che abbiano l'iscrizione di data anteriore alla Marcia su Roma. Questa disposizione è riuscita a mettere a posto tanti nostri camerati dell'ora della vigilia, quando noi credevamo, mentre altri dubitavano, noi combattevamo, mentre altri irridevano, ed ha avuto una larga e simpatica eco

nelle file del Partito, come riconoscimento, da parte del Governo Nazionale Fascista, delle benemerienze di questi suoi primi vecchi squadristi.

Quello che il Governo ha spinto a fare gli enti locali non si comprende perchè non debba e non possa farlo egli stesso. Metto subito a posto la questione economica; non vi sarebbe nessun aggravio per l'economia dello Stato coordinando queste nuove disposizioni, che io raccomando al Governo, con la disposizione attuale che noi approviamo. Questi avventizi che prestano servizio da un certo numero di anni nelle Amministrazione dello Stato, dovrebbero essere collocati in pianta stabile e passare in ruolo, rimanendo in soprannumero con gli assegni attuali, in modo da non gravare sul bilancio se non nella misura per la quale lo gravano in base alla legge che oggi approviamo, e verrebbero assorbiti nei posti ordinari, man mano che i posti si rendessero disponibili. Anche perchè, onorevole Ministro, la facoltà concessa in questo disegno di legge di partecipare ai concorsi non oltre il 31 dicembre 1939 senza limiti di età, costituisce sempre una aleatorietà la quale può riuscire dannosa, perchè si possono trovare dei giovani, che ormai si avvicinano ai 40 anni (il tempo in cui eravamo squadristi è ormai lontano ed ormai siamo rimasti semplicemente vecchi), a concorrere

con giovani usciti freschi dagli studi, che potrebbero superarli in teoria, anche se essi dimostrassero una superiorità nella pratica. Questa è una raccomandazione che rivolgo principalmente all'onorevole Ministro Segretario del Partito, ora così giustamente chiamato a far parte del Governo. Prego pertanto l'onorevole Ministro delle finanze di farsi interprete presso di lui di questa mia raccomandazione che corrisponde al vivo desiderio di tutti i vecchi fascisti, di tutti coloro che per la Rivoluzione fascista e per la grandezza della Patria hanno offerto la propria fede e dato il proprio sangue.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Ne prenderò nota.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie » (N. 1629-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie ».

Avverto il Senato che la discussione di questo disegno di legge si farà sul testo concordato tra il Governo e la Commissione. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie, con l'aggiunta del seguente articolo:

« Art. 15.

Gli atti di cui all'articolo 1 della legge 3 luglio 1935, n. 1095, nei quali l'Ente di Rinascita interviene quale acquirente, non sono soggetti alla approvazione del Prefetto della provincia nè alle altre formalità sia della suddetta legge 3 luglio 1935, n. 1095, che della legge 1º giugno 1931, n. 886.

Quando l'Ente di Rinascita si rende acquirente, nei modi e termini di cui al Regio decreto-legge 7 gennaio 1937, n. 82, dei beni immobili acquistati da Istituti di credito di qualunque natura con i

benefici del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, saranno cancellate le relative prenotazioni in sospenso sussistenti sul campione unico, purchè l'acquisto avvenga entro il novennio dal precedente trasferimento.

Analogamente saranno cancellate le prenotazioni in sospenso sul campione unico relative ai contratti di compra-vendita stipulati dall'Ente di Rinascita in esecuzione dei Regi decreti-legge 20 aprile 1933, n. 332 e 8 marzo 1934, n. 369, qualora la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937, n. 82, per l'attribuzione definitiva dei beni venga dichiarata con provvedimento amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell' "Ara Pacis Augustae" » (N. 1658). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell' "Ara Pacis Augustae" ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986,

concernente la classificazione ufficiale degli oli d'oliva » (N. 1691). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli oli d'oliva ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli oli d'oliva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, relativo alla sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni » (Numero 1696). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, relativo alla sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, che stabilisce la sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, che proroga, sino al 31 dicembre 1937-XVI, il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione » (N. 1698). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, che proroga, sino al 31 dicembre 1937-XVI, il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, numero 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, che proroga, sino al 31 dicembre 1937-XVI, il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie » (N. 1702). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M. » (N. 1705). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento e l'avanzamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M. ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento e l'avanzamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, che reca norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (Numero 1713). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, che reca norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, recante norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino » (N. 1733). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che sieno richiesti nel prevalente interesse del Paese » (N. 1738). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni

intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che sieno richiesti nel prevalente interesse del Paese».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario, legge lo stampato n. 1738.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È concesso, per la durata di cinque anni dalla data di applicazione della presente legge, l'esonero dal pagamento dei dazi doganali sui materiali e macchinari, che non siano normalmente, od in misura adeguata, fabbricati dalla industria nazionale, in quanto destinati a stabilimenti industriali dei quali sia stata consentita, a termini del successivo articolo 2, la trasformazione o l'ampliamento, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che sieno richiesti nel prevalente interesse del Paese.

(Approvato).

Art. 2.

La concessione del beneficio previsto dal precedente articolo sarà accordata ad insindacabile giudizio del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze, sentito l'organo di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, ed il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ai quali sarà in ogni caso deferito l'esame dei progetti di ampliamento o trasformazione.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolanze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali » (N. 1739). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolanze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolanze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione del bilancio interno del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore questore Nomis di Cossilla.

NOMIS DI COSSILLA, *Questore del Senato.* A nome anche del collega senatore Scalori ho l'onore di presentare al Senato la relazione al Consiglio di Presidenza sul rendiconto dell'entrata e della spesa del Senato per l'esercizio finanziario 1935-36 e quella sul progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (*Documenti LXXXIX e LXXXX*).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Questore Nomis di Cossilla della presentazione delle relazioni sul rendiconto e sul bilancio interno del Senato che saranno trasmesse alla Commissione di contabilità interna.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1734). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario, legge lo stampato n. 1734.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BONGIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIOVANNI. Onorevoli colleghi, chiunque abbia avuto la ventura di recarsi nell'Impero dell'A. O. I., di percorrerne i vasti territori, di studiarne le condizioni politiche, militari, sociali, economiche, di vagliarne — sia pure incompiutamente — le possibilità avvenire, di seguire, sul terreno stesso delle vittoriose battaglie, la marcia trionfale delle mirabili nostre truppe sui due grandi teatri d'operazioni nord e sud della campagna di guerra 1935-36 e di esaminare obiettivamente i grandi problemi dell'ordinamento e della valorizzazione di sì vasto e vario paese, non può sottrarsi a due elementari, potenti impressioni: di ammirazione, l'una, per l'opera compiuta e per quella in atto; di consapevole valutazione, l'altra, di quanto di grande rimane da compiere.

Impressione di ammirazione e di riconoscenza per le nostre forze armate, espressione purissima di antico, tradizionale valore, non meno che dell'atmosfera eroica nella quale l'Italia vive in questo suo felice periodo storico e dei Capi degni e illustri che le guidarono; e, in modo particolare, di ammirazione e di gratitudine per l'Uomo che, col suo genio politico e colla sovrumana forza del suo volere, è stato l'artefice primo dell'eroica vicenda che ha dato alla Patria il dono superbo e magnifico di un Impero.

L'altra impressione è determinata dalla visione dell'ampiezza e complessità dei problemi che da ogni lato si affacciano sui primi passi della nostra vita imperiale; problemi, affrettiamoci a dichiararlo, che non incidono sulla saldezza della conquista e neppure giustificano qualsiasi dubbio sulla nostra capacità a ben risolverli; ma problemi che, riferendosi al primo impianto dell'organizzazione statale e sociale dell'Impero e alla sua prima, elementare valorizzazione, esigono soluzioni rapide, le quali, mancando molte volte di solida base d'esperienza, possono talora dimostrarsi imperfette. Più ci si affonda nel difficile terreno della conoscenza dell'Impero — intesa, questa, nel senso più lato — più si constata come le nozioni che se ne avevano inizialmente fossero manchevoli e come ancora vaste siano le zone oscure. Si deve, ciononostante, procedere e lo si può, pur di non muovere dal presupposto che ciò che si fa debba, in ogni caso, essere definitivo.

Da poco di ritorno dall'Impero, ove ho soggiornato oltre due mesi, sento oggi il dovere di esporre al Senato alcune constatazioni e osservazioni con semplicità succinta e colla sincerità che vuol essere atto di modesta collaborazione della mia antica e recente esperienza coloniale all'opera grandiosa che il Governo fascista conduce in quelle terre, lontane nello spazio, e pur tanto vicine al pensiero e al cuore di ogni buon italiano.

Per contenere il mio discorso in giuste proporzioni, lo limiterò all'esame di taluni particolari aspetti della politica interna dell'Impero e a qualche osservazione di carattere militare: materie

che tratterò da un punto di vista diverso da quello dal quale le ha analizzate il collega senatore Romei-Longhena nella sua ampia, chiara, apprezzatissima relazione sul bilancio del Ministero dell'Africa Italiana.

La prima, facile constatazione è quella, veramente confortevole, della serena fiducia che anima la massa degli Italiani che, da molto o da poco tempo, vivono nell'Impero. Nell'atmosfera di sì diffuso ottimismo, anche lo spirito critico che talora affiora — aspirazione ansiosa al meglio — diviene elemento efficace di collaborazione, perchè, al di sopra di ogni dubbio, è in tutti la certezza del successo trionfante d'ogni ostacolo.

L'ansia del rimpatrio fra i militari che hanno partecipato alla guerra — e che rapidamente vanno diminuendo di numero — assilla pochi. I più si adattano senza lagni alla loro prolungata permanenza in Africa. Molti, fra i giovani e in ispecie fra gli ufficiali di complemento, aspirano apertamente a crearsi una situazione definitiva di vita nell'Impero. Fra i militari di truppa e i lavoratori delle strade, originariamente contadini, sono numerosi quelli che guardano con pacato interesse alla terra che li circonda, ne valutano le possibilità agricole e si dicono, fin da oggi, pronti a divenire coloni dell'Impero.

Senza reticenze dichiaro che, essendomi nella mia lunga vita, trovato più volte a contatto con masse di Italiani strappati alle ordinarie loro consuetudini di vita, mai, come ora nell'Africa Orientale, ho ammirato tanta serenità di spirito e tanta capacità d'adattamento.

Altra e non meno confortevole constatazione è quella della sicurezza delle vie di comunicazione dell'Impero. Personalmente ho percorso migliaia di chilometri sulle strade e sulle piste, senza scorta, fra popolazioni a volte ossequiose, per lo più indifferenti, sempre inoffensive e, nell'apparenza almeno, pacifiche e soddisfatte.

Alcune osservazioni sull'ordinamento politico-amministrativo dell'Impero, fissato dal Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, divenuto ora legge dello Stato. Atto di ardimento legislativo invero notevole questo Regio decreto-legge emanato quattro settimane dopo l'entrata vittoriosa delle nostre truppe nella capitale del caduto Impero etiopico e quando un quarto del suo territorio non era ancora occupato dalle nostre armi. Consideriamolo rapidamente nella sua esistenza e nelle sue applicazioni.

Da Roma in poi e fors'anche prima, fino ai giorni nostri, alla conquista militare di vasti territori organizzati in una forma statale e sociale ben determinata, aveva sempre fatto seguito una prima fase politica che possiamo chiamare di sovrapposizione: lo Stato vincitore, lasciando sussistere, in tutto o in parte, le gerarchie e gli ordinamenti anteriori alla conquista, ad essi si sovrapponeva vigilandoli e trasformandoli poi gradualmente. Fase politica lunga o breve, totale o parziale, sostanziale o puramente formale, che i

Romani, ad esempio, hanno lasciato sussistere, nella sua forma originaria, in molte delle provincie lontane, per la durata dell'Impero; che, ai tempi nostri, vediamo permanere formalmente in India, due secoli dopo la conquista britannica; che la Francia ancora conserva, sia pure come semplice finzione, in Tunisia, nel Marocco e negli Stati dell'Indocina e che, anche l'Italia, in quella forma che venne definita « politica dei Capi » ha adottato per parecchi anni nelle sue Colonie. È uno stato di transizione ritenuto finora necessario, o almeno opportuno, che il Governo fascista ha nettamente ripudiato, avendo, ad immediato seguito della dichiarazione di decadenza dell'Imperatore etiopico, soppresso di diritto e di fatto il sistema feudale che da secoli aveva retto l'Abissinia, privato d'autorità i maggiori capi — fatta eccezione per quelli religiosi — e imposto, col suo dominio, il suo Governo diretto.

Due questioni scaturiscono da questo fatto nuovo: 1° se l'indirizzo adottato dal nostro Governo aveva fondamento nella logica dei fatti e nella possibilità d'attuazione; 2° se esso si dimostra giovevole ai fini che lo Stato italiano si propone di raggiungere.

Alla prima questione si deve, a mio credere, rispondere affermativamente. Viviamo in una epoca che molto si differenzia da quelle che l'hanno preceduta, dominata com'è da un dinamismo, da una rapidità tutta nuova della concezione, del progresso delle idee e del maturarsi degli eventi. Di più la vittoria delle nostre armi e la vittoria sulla coalizzata ostilità di cinquantadue Stati erano state così rapide e complete e il prestigio derivatone alla Nazione, al suo Governo e al suo grande Capo così alto da consentire all'Italia fascista di bruciare le tappe. Nessun dubbio quindi sulla logica possibilità di fissare, nelle sue linee maestre, fin da principio, il disegno dell'organizzazione politica e amministrativa del conquistato Impero, anche in contrasto coi metodi ritenuti anteriormente di pratica convenienza perchè di più sicura e facile attuazione.

L'onorevole Ministro dell'Africa Italiana, nel suo efficace discorso inaugurale del III Congresso di Studi coloniali tenutosi, con grande dignità e importanza di risultati, a Firenze nello scorso mese di aprile, ha detto: « Le dottrine generali noi le abbiamo pazientemente studiate durante i lunghi anni di attesa: ora è necessario tendere alle rapide realizzazioni, puntare su obiettivi precisi, armonizzare, sempre più e sempre meglio, pensiero ed azione ».

In quanto al secondo quesito, se cioè la linea di condotta adottata dal nostro Governo sia la più adatta per conseguire gli scopi voluti, ossia la rapida pacificazione e il pronto disarmo, il fiducioso adattamento delle popolazioni al nuovo ordine di cose, la conoscenza approfondita del paese e la creazione di un clima spirituale favorevole alla propagazione della civiltà, alla valorizzazione delle risorse naturali dei nuovi territori

e alla nostra colonizzazione di popolamento, io penso che ogni risposta sarebbe oggi, a meno di un anno di esperienza, prematura.

Possiamo tuttavia registrare alcune constatazioni di fatto di indubbio valore. In primo luogo, la tranquillità delle popolazioni in tutto l'Impero, della quale la già accennata sicurezza delle vie di comunicazione è indizio evidente; ed anche la relativa facilità di relazioni prontamente stabilitesi fra le nostre autorità amministrative e il clero, i notabili e i gruppi etnici delle diverse circoscrizioni.

La stessa congiura, esplosa ad Addis Abeba col nefando attentato del 19 febbraio, non deve essere considerata come prodotto di un malcontento di masse — nella realtà inesistente — ma piuttosto come manifestazione d'insofferenza da parte di gerarchie spodestate e, più probabilmente ancora, del fuoruscitismo abissino, non forte di numero, ma astiosamente attivo, comodamente installato e operante in territori attigui all'Impero e in alcune città europee.

Altra importante constatazione è quella della ripresa spontanea degli arruolamenti militari e dell'afflusso sempre copioso di operai indigeni ai lavori stradali e alle molteplici attività d'ogni specie impiantate da nostri connazionali. La grande richiesta di mano d'opera indigena ha determinato l'inevitabile suo maggior costo e, di riflesso, l'aumento del costo della vita. Il fenomeno — complesso perchè collegato ad altri, quali la grande affluenza di mano d'opera metropolitana ad alti salari e la questione della moneta — è attentamente vigilato dal Governo generale e dai Governi coloniali.

L'accennata questione della moneta, ossia l'imposizione della lira-carta come valuta ufficiale dell'Impero, in sostituzione del tallero di Maria Teresa, non poteva non determinare turbamento in paesi tradizionalmente assuefatti a considerare il danaro metallico come merce, più che come puro mezzo di scambio, e in popolazioni alla quasi totalità delle quali la valuta cartacea era sconosciuta e che, per le loro consuetudini di vita, malamente riescono a conservarla in buono stato. Ciononostante, anche in questo settore assai delicato, un miglioramento si è già pronunziato e pare tenda ad accentuarsi, pur restando la questione aperta, perchè, nella realtà, le due monete coesistono in gran parte dell'Impero e l'equilibrio fra di esse si stabilisce a danno della lira.

Da tutte queste constatazioni appare che, se è prematuro un giudizio definitivo sul sistema da noi seguito della immediata applicazione del governo diretto ai territori di nuova conquista, è pure accertato che esso ha dato in alcuni settori e, in primo luogo, in quello essenziale della sicurezza, risultati apprezzabili.

La constatata reale tranquillità delle popolazioni, che non sappiamo ancora quanto contenga di consenso e quanto di rassegnato quietismo,

non può da noi venir considerata che come un primo passo su quella via di perfetta intesa e di fiduciosa collaborazione coi popoli del caduto Impero abissino, che deve essere rapidamente percorsa fino in fondo per fare dell' Etiopia, com'è nel nostro proposito, un lembo felice della grande Patria italiana; non solo, ma anche base sicura e strumento di forza per l'eventualità, che tutti vorremmo relegata nel campo dell'impossibile, ma che nessuno potrebbe escludere, di conflitti internazionali.

Voglio ben affermare questo concetto: la sicurezza dell'Impero è fuori questione, la sua valorizzazione e il suo popolamento sono mètte forse lontane, ma sicure. Non basta: potrà venire il giorno in cui noi chiederemo all'Impero assai di più: gli chiederemo di divenire l'estremo lembo della Patria in armi. Per quel giorno, la conquista spirituale delle popolazioni dovrà essere un fatto compiuto, certo.

Occorre insistere e perfezionarci nei metodi, che sono nella tradizione coloniale italiana, di paziente lavoro in superficie e in profondità per conquistare quei popoli primitivi, incolti, ma, nel fondo, generosi. — mi riferisco in particolar modo agli Amhara, i veri Abissini — desiderosi di evolvere verso la civiltà, ammiratori dell'Italia e della sua forza, facili ad accostarsi agli Italiani, dei quali apprezzano la bontà e la capacità di lavoro. È necessario giungere a comprenderne l'anima, educarli, assisterli e governarli con continuità di metodo, con autorità ferma e pacata e con profondo senso umano di giustizia. L'era delle misure d'eccezione, per generale consenso, va fortunatamente verso la sua fine. L'estensione graduale e pur rapida a tutte le provincie dell'A. O. I. di quel regime severo e paterno, da anni instaurato in Eritrea e nella nostra Somalia, regime di chiara legalità, di facile contatto tra autorità e popolo, di giustizia amministrata alla luce del sole, sarà, fra tutte le forme di governo diretto, quella che dovremo preferire. Se tale risultato sarà rapidamente raggiunto, allora — e soltanto allora — il nostro giudizio sull'immediata applicazione del governo diretto potrà essere favorevole.

I risultati ottenuti nel campo educativo dei giovani e dei giovanissimi sono già oggi tali da destare fiducia nell'avvenire. Le ordinate schiere di quei fanciulli dall'intelligenza vivace, di bel-l'aspetto, lindi, sorridenti, agili, ansiosi di apprendere, si vedono ormai sbocciare lietamente in tutte le contrade dell'Impero. Esse rivelano all'osservatore attento il sano indirizzo e la capacità organizzativa degli organi di Governo e additano alla nostra riconoscenza i modesti e volenterosi educatori, maestri, soldati, camicie nere, in gran parte improvvisati.

La conquista spirituale della massa degli adulti, fieri, taciturni, rispettosi ma ancora lontani da noi, è compito d'avvenire che urge affrettare.

Le distinzioni che comunemente si fanno fra popolazioni abissine e popolazioni assoggettate

dagli Imperatori etiopici, fra cristiani copti e musulmani, fra capi e masse popolari, hanno indubbiamente logica giustificazione nelle differenze etniche, nella storia remota e recente delle varie stirpi e nella profonda distanza fra classi sociali nel caduto stato feudale. Ma, nella realtà, si tratta di distinzioni e di antagonismi che gli eventi stessi della recente guerra hanno, a volte, contraddetto e che, in ogni caso, non debbono farci perdere di vista quello che è il nostro problema essenziale, attuale, nei confronti di tutti quei popoli, che è ovunque problema di avvicinamento e di comprensione. A pochi mesi da una vittoria che ha sconvolto dalle radici lo stato e l'ordine sociale di un sì vasto e complicato paese, credere tal problema già risolto o trascurabile sarebbe presunzione pericolosa.

Ho accennato dianzi alla continuità nei metodi di governo. Un'osservazione cade in acconcio.

Nel caduto Impero etiopico, il governo dei territori era diviso e suddiviso fra capi, la cui prima qualifica era quella di comandanti delle forze armate. Si trattava, nella realtà, di governi militari che riunivano tutti i poteri, amministrativi, giudiziari, fiscali e, rispetto ai quali, la sola autorità religiosa godeva di un'apparente indipendenza. Tali governi sono tutti crollati col crollo dell'Impero per solo effetto di una nuova forza militare, la nostra, la quale, nella progressiva sua conquista, ha sostituito man mano i singoli governi con altri, anch'essi militari.

Coll'applicazione del Regio decreto-legge 1º giugno 1936—XIV, si è passati dall'ordinamento militare a quello civile. Militari sono il Vicerè, i Governatori e anche taluni commissari, residenti e vice-residenti, ma nella loro struttura i sei Governi dell'Impero sono civili. Permane un esercito in armi a garanzia della conquista, ragion d'essere e necessaria tutela della occupazione dei territori e dei loro governi; ma gli organi di contatto cogli indigeni sono civili e la loro azione si svolge in piena indipendenza dall'autorità militare.

Questo rivolgimento non può, in taluni settori, aver favorito quella comprensione, da parte degli indigeni, della nostra azione di governo che, per quanto ho detto dianzi, è uno dei fini da raggiungere con ogni cura e colla maggior sollecitudine. Soggiungo subito che nelle mie peregrinazioni nell'Impero ho avuto frequenti contatti colle nostre autorità amministrative, funzionari del Ministero dell'Africa Italiana e ufficiali in temporaneo servizio civile, ed ho constatato, con intima soddisfazione, come ovunque si mantengano corrette e per lo più cordiali le relazioni fra autorità civili e militari e come non manchino funzionari ottimamente preparati per coltura, per esperienza e per attitudini alle difficili e delicate mansioni della loro carica.

Difficili e delicate invero: governare è arte sottile che non s'impara a scuola, nè nei severi uffici della Consulta, e la necessaria esperienza si matura soltanto col servire lungamente in sottordine, a

contatto quotidiano delle popolazioni e dei molteplici problemi che le interessano. In questo periodo di formazione dell'Impero, i funzionari dei Commissariati delle Residenze, più che di cultura giuridica e di capacità burocratica, sono chiamati a dar prova di senno, di cuore, di tatto, di comprensione, di senso d'autorità e, in ogni momento, di coraggio. Mai, come ora nell'A. O. I., governare ha significato aver cura d'anime.

Ben dice l'onorevole Relatore, quando afferma che il funzionario coloniale dev'essere l'oraziano *cir capax imperii*.

I funzionari dell'Amministrazione coloniale, coi quali ho avuto nel passato frequenti occasioni di contatto e che ora ho riveduto all'opera, costituiscono un corpo eletto, degno della nostra fiducia. Senonchè, le imperiose, improvvise esigenze determinate dalla creazione dell'Impero hanno reso necessari acceleramenti di carriera e ammissioni di nuovo numeroso personale, coll'effetto di un notevole e forse eccessivo ringiovanimento dei quadri in taluni settori della categoria di concetto.

Per supplire alle deficienze numeriche dei funzionari si hanno fortunatamente a disposizione numerosi ufficiali dell'Esercito e della Milizia esperti, autorevoli, che hanno maturato una ormai lunga esperienza coloniale, generica e specifica, dell'Africa Orientale, ove hanno combattuto, e che chiedono appassionatamente di servire. Nessun pregiudizio deriverà ai funzionari di carriera dall'assunzione temporanea nel servizio coloniale di questi ufficiali, nel quantitativo necessario, anche se superiore a quello finora raggiunto. Soltanto sarà bene che tali assunzioni abbiano luogo per un tempo determinato e prefissato, chè il sistema, che ora si segue, di lasciarli in sospenso sotto la minaccia di licenziamento improvviso non è giovevole alla serenità di spirito di questi preziosi collaboratori e al loro interessamento al servizio. Ben scelti e tutelati, questi ausiliari daranno, come nella quasi loro totalità già danno, utili servizi e consentiranno ai giovanissimi funzionari di maturare la necessaria esperienza, prima di essere chiamati a funzioni dirette di governo.

È il medesimo criterio di gradualità che, in altri termini, ho avuto l'onore di raccomandare all'onorevole Ministro, in quest'Aula, il 13 corrente, discutendosi il disegno di legge sui servizi tecnici coloniali; criterio che non vuol essere contrasto alla nuova, spiccata tendenza all'autarchia di tutti i servizi del Ministro dell'Africa Italiana quanto segnalazione di un indirizzo logico e prudentiale che, meglio di ogni altro, ne assicurerà il successo.

Per quanto sono venuto finora espendendo, io penso che l'avvenuto rapido passaggio dall'ordine militare a quello civile possa, in talune eventualità, dimostrarsi immaturo e fare apparire necessario, o almeno opportuno, il temporaneo ritorno alla riunione di tutti i poteri in mano all'autorità militare. Nessuno, meglio del Vicerè, Governatore generale

dell'A. O. I., il Maresciallo Graziani, uomo di altissima autorità, di vasta esperienza coloniale e di profonda, umana sensibilità, potrà essere in grado di decidere se, quando, dove e per quale durata il ripristino del regime militare sarà per giovare al raggiungimento di quegli scopi di pacificazione, di disarmo, di comprensione e di avvicinamento alle popolazioni, prima ricordati. E, poichè sono venuto a parlare di questo nobile condottiero d'uomini, sono certo di rendermi interprete del sentimento unanime del Senato esprimendo il nostro giubilo per esser egli scampato all'odioso attentato del 19 febbraio e il nostro augurio che egli, ormai perfettamente risanato, sia lungamente conservato alle sue alte funzioni. (*Vivi applausi*).

Il Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, che taluno chiama già la legge organica dell'Impero, dovrà, a mio credere, essere oggetto di revisione; ma anche credo che il tempo non ne sia ancora venuto. Ritengo tuttavia utile, fin d'ora, una segnalazione riflettente lo Scioa, la provincia centrale dell'Impero, la culla della caduta dinastia e la terra di un forte popolo che dell'avvenuto mutamento di regime ha risentito la maggiore menomazione.

Il ricordato Regio decreto-legge 1° giugno dello scorso anno ha suddiviso lo Scioa fra i tre Governi dell'Amhara, dell'Harar e dei Galla Sidamo. Il nome è scomparso dalla terminologia ufficiale, ma il paese è rimasto colle sue caratteristiche, e l'avvenuto frazionamento del suo territorio non ne facilita la vigilanza. Come espressione di una mia personale opinione dirò che vedrei volentieri lo Scioa ricomposto in unità amministrativa e che riterrei giovevole alla conquista spirituale della sua popolazione il suo assoggettamento a regime di governo militare. E se a ciò fosse di ostacolo l'esistenza, nel suo territorio, della capitale dell'Impero, questa potrebbe utilmente venire trasferita altrove, in zona geograficamente e topograficamente più adatta che non sia Addis Abeba, di minore altitudine, meno discosta dal mare, di agevole difesa militare, di facile vigilanza interna.

Poche parole sulle forze armate.

Onorevoli colleghi, rivolgiamo per brevi istanti il pensiero al passato. Fra le mete del mio viaggio era un devoto pellegrinaggio ai campi di battaglia della campagna 1895-96. A Coatit, Senafè, Amba Alagi, Adua - Adua soprattutto - e Adigrat ho sostato a lungo e con profonda commozione ho rivissuto le lontane giornate di battaglia ed ho sentito come in quegli aspri terreni che videro gli eroismi e si bagnarono di generoso sangue italiano affondassero le radici dell'albero rigoglioso che si chiama oggi l'Impero Italiano.

Percorrendo poi i terreni delle battaglie e delle rapide avanzate della vittoriosa campagna recente, il mio cuore di vecchio soldato ha ancora sentito con esultanza l'indissolubile legame ideale fra il passato e il presente, l'infrenabile vitalità del nostro popolo, la grandezza di Chi lo guida ed ha

sentito con orgoglio che i giovani combattenti erano stati degni dei predecessori, e, più fortunati, dopo otto lustri di attesa e di speranze, ne avevano raccolto l'eredità cruenta per portare a vittorioso compimento la loro opera interrotta. (*Applausi*).

Gli ordinamenti delle forze armate dell'Impero, in parte già elaborati, resi noti e in atto, non sono ancora venuti al nostro esame per essere tradotti in leggi dello Stato. La loro discussione sarebbe oggi prematura.

Dirò soltanto che, da quanto ho constatato, mi sono convinto che i concetti fondamentali e le modalità esecutive dell'ordinamento militare terrestre provvedono opportunamente a creare una forza proporzionata ai bisogni militari normali dell'Impero, suscettibile di rapido incremento per esigenze straordinarie; e, di più, ben ripartita nei suoi due elementi costitutivi di forza metropolitana e indigena, adeguata alle possibilità demografiche presenti e suddivisa razionalmente in unità autonome, agili, modernamente attrezzate, quali la recente esperienza ha dimostrato essere le più adatte alle operazioni militari coloniali. In particolar modo, la brigata coloniale tipo è, a mio giudizio, frutto di una concezione di perfetto equilibrio. Ed anche ho ammirato, come provvedimento molto saggio, la recentissima creazione delle Legioni lavoratori della strada, che risponderà sicuramente agli scopi di assicurare, colla disciplina e coll'assistenza, il rendimento lavorativo delle masse e di dar vita ad un esercito di seconda linea, di pronta mobilitazione. Coll'affermarsi della colonizzazione di popolamento, questa istituzione potrà avere largo sviluppo e consentire, l'alleggerimento dell'apparecchio militare di prima linea.

Ed ora mi sia consentita un'osservazione di carattere generale.

Or fa un anno, colla conquista delle provincie etiopiche e la proclamazione dell'Impero, il Paese nostro ha dovuto immediatamente affrontare, in pieno, il problema dell'Esercito coloniale. Ho pensato allora e scritto che i sistemi d'incerta ripartizione, fra i Ministeri delle colonie e della guerra, di attribuzioni e, soprattutto, di responsabilità, fino allora seguiti, avrebbero dovuto essere abbandonati. Pensavo e penso tuttora che nessun dubbio dovesse sussistere sulla necessità di avvincere in modo definitivo le forze armate terrestri delle Colonie all'Esercito nazionale, liberandole da superstiti particolarismi, accentuandone la dipendenza dall'Alto comando e attribuendo a questo i compiti direttivi, permanenti e responsabili di organizzazione, di addestramento e d'impiego in operazioni di guerra; e ciò allo scopo di fare delle forze stesse uno strumento, dotato bensì di attitudini, di caratteristiche e di attribuzioni sue proprie, ma anche parte necessaria e armonicamente integrativa del complesso apparecchio militare dello Stato.

Nel 1914-18 si diceva, e a ragione, che le questioni coloniali sarebbero state risolte sui campi

di battaglia d'Europa e si potevano considerare i teatri di guerra coloniali come secondari. Oggi non più, chè potranno determinarsi situazioni politico-militari le quali faranno assurgere questi teatri di guerra ad importanza non minore di quelli del nostro continente. Il criterio unitario s'impone.

Se condizioni particolari hanno consigliato finora, e consigliano tuttora, la cessione all'Amministrazione delle colonie di attribuzioni, competenze e responsabilità proprie dei Ministeri militari, confido che, in un prossimo avvenire, la concezione unitaria che ho avuto l'onore di propugnare troverà la sua equilibrata attuazione; e a crederlo mi induce il convincimento che essa aderisca in pieno allo spirito che ha informato le realizzazioni del Fascismo.

Questo dico in tesi generale, lontano da ogni personalismo; chè, anzi la presente Amministrazione dell'Africa Italiana la quale, nel tormentato periodo della guerra e dell'assestamento dell'Impero, ha conquistato alte benemerenze e il Ministro, onorevole Lessona, che sente tuttora l'orgoglio della sua prima educazione militare, hanno dato prova, anche in questo campo, di seria preparazione e d'illuminato giudizio.

Concludo.

Onorevoli colleghi, il Governo nazionale fascista, per impulso del suo Capo, sempre presente e vigilante alle sorti e al divenire della sua grande creazione, l'Impero, affronta i vasti e complessi suoi compiti nell'A. O. I. con una fede, una energia, una prontezza e una ricchezza di mezzi che caratterizzano di inusitata grandezza questa nostra impresa coloniale.

L'immane lavoro compiuto in meno di due anni ha esaltato la fede e le energie degli Italiani, ha lasciato perplessi — a volte sgomenti — gli stranieri, e desterà l'ammirazione dei posteri; esso ha svolto, in molti settori, arditissime iniziative, senza l'ausilio della perfetta conoscenza e della sicura esperienza; ma l'Italia fascista, serenamente consapevole, ben sa che, se imperfezioni vi furono, esse saranno sanate; se talune improvvisazioni si dimostrassero manchevoli, saranno corrette; se l'ansia di fare avesse impresso al lavoro un ritmo troppo celere in taluni settori, il sano senso di realismo, che è virtù italiana, saprà riportarlo all'equilibrata gradualità.

Felicitiamoci, colleghi, noi della generazione che tramonta, di aver tanto vissuto da vedere l'alba radiosa dell'Impero e auguriamo alla Patria che il grandioso compito costruttivo che le sta dinanzi, nobile fatica delle viventi e future genti d'Italia, possa svolgersi ordinatamente, nella pace del mondo, per la meritata grandezza e felicità del popolo italiano e per l'elevazione morale e civile delle forti popolazioni a noi soggette. (*Vivissimi applausi; congratulazioni*).

THEODOLI DI SAMBUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THEODOLI DI SAMBUCCI. Onorevoli Colleghi, avevo molto letto sull'Etiopia e molto sentito dire dai Reduci, ma ho voluto, sbarcando a Massaua, forzarmi all'abbandono di idee preconcepite, controllare su me stesso severamente qualsiasi entusiasmo esagerato, vietarmi qualsiasi intenzione aprioristica di inquisire o criticare, anche perchè i due mesi che potevo riservare al mio viaggio in Africa Orientale erano appena sufficienti per uno studio, un pò accurato delle speciali questioni tecniche ed economiche oggetto dell'incarico di cui sono stato onorato.

L'imponenza di quel che balza agli occhi ed allo spirito di chiunque gira l'Etiopia, sbalordisce e desta una sorpresa enorme, superiore a qualsiasi aspettativa, piena di speranze, anche se un naturale spirito di osservazione si attarda in rilievi ed in constatazioni, come quelli che mi accingo ad esporre in questo Alto Consesso, ma che non attenuano l'impressione di sconfinata riconoscente ammirazione per Colui che l'Impero ha voluto e per gli artefici tutti della conquista.

Ardisco parlarne liberamente a Voi, onorevoli Colleghi, sia pure in forma succinta, nonostante abbiate udito in quest'Aula competenti ed autorevoli giudizi, perchè vi sono problemi e questioni fondamentali, di capitale importanza, sui quali l'insistere è doveroso ed utile, perchè incidono e incideranno sulla vita dell'Impero.

L'esperienza di 15 anni come Presidente della Commissione dei Mandati e la visita delle regioni più promettenti dell'A. O. I., oggi pacificata, mi spingono ad attirare particolarmente, su di alcune questioni, l'attenzione di chi ha la responsabilità lontana e vicina della costruzione dell'Impero, con la speranza che le mie osservazioni possano contribuire a una più rapida, sicura, pacifica valorizzazione delle magnifiche terre conquistate dai nostri eroici soldati.

Sapendo quel che si vuole, e scegliendo bene i realizzatori dei programmi, le difficoltà saranno superate, gli inconvenienti eliminati. Io ne sono sicuro: sono ottimista! Non devono preoccupare le inevitabili piccole reazioni, i casi sporadici di brigantaggio o qualche rivolta locale — relitti del conflitto — che potranno verificarsi durante la prossima stagione delle piogge: le nostre autorità militari sono preparate per fronteggiarle. Tuttavia non ci si deve illudere sul disarmo totale e volontario.

L'Impero è più grande della Francia, Svizzera e Italia unite insieme. Vi sono regioni vastissime, dove i bandi non sono pervenuti e, se pervenuti, ben difficile è farli rispettare! Per dominare gente di razze e religioni diverse, di caste svariate, occorrono sistemi e metodi applicati con ferma autorità e severità, ma con profonda giustizia, da funzionari che non siano improvvisati, ma abbiano la comprensione dei tremendi problemi di cui hanno la responsabilità. Ci vuole una politica di continuità di uomini e di direttive. La politica e l'ammini-

strazione dei popoli di colore esigono particolari attitudini, rifuggono dalla improvvisazione.

La scelta dei governanti è delicata. Un Residente non s'improvvisa e non si seleziona a distanza. È necessario in un primo periodo assumere per un tempo limitato dei collaboratori in tutte le carriere, onde dare modo ai giovani e giovanissimi funzionari di acquistare l'esperienza coloniale quando, dopo qualche anno, avranno dato prove di comprensione e di senso di autorità.

Evitare il pericolo di creare rapidamente una vasta categoria di funzionari coloniali che come patriottismo, onestà, dinamismo e rendimento potrebbero non incidere perfettamente sull'avvenire degli Italiani in genere e dello Stato in particolare.

Gli inconvenienti potrebbero divenire gravi, se questi rappresentanti dell'Autorità centrale sparsi nel vasto Impero, continuassero sulla strada del comando diretto e non sindacato.

Applicando il sistema del Governo diretto sarà necessario un milione di italiani per amministrare 15 milioni di abissini, col risultato, che i capi locali avranno più prestigio di prima.

Nei tropici, senza l'ausilio degli indigeni, nessun popolo può raggiungere importanti affermazioni nel campo economico.

È indispensabile organizzare l'Impero colla collaborazione degli indigeni per risparmiare somme ingenti, ma soprattutto perchè se i funzionari, scelti senza preparazione, e ciò mi auguro che non succederà...

LESSONA, *ministro dell'Africa Italiana*. Non succede!

THEODOLI DI SAMBUCCI... o anche se preparati, per la loro vita incontrollata date le enormi distanze, continuano ad essere liberi di fare e disfare, possono essere influenzati dall'ambiente e prendere i difetti degli indigeni.

Si riconosce da tutti che difettano gli uomini adatti. Trovarne, sceglierli, non è facile. Occorrono speciali doti di carattere, senso squisito di responsabilità, pratica di ambiente, di uomini, di lavoro, di economia e conoscenza delle lingue; dar loro direttive chiare e precise ed il senso di stabilità delle loro funzioni;

coltivare, esaltare la fede nell'avvenire dello Impero nei militari e nei funzionari che devono sentire l'alta responsabilità che loro compete, ed imparare ad esercitare le loro funzioni con spiccato sentimento di dignità sociale, civile, morale, e tale che si imponga all'indigeno.

L'indigeno conosce, rispetta e si affeziona al rappresentante del Governo e non all'idea astratta del Governo. Nulla di peggio che cambiare uomini continuamente e con essi le direttive.

Il Governo generale dell'A. O. I. è un insieme di Ministeri: guerra, finanze, interno, commercio, agricoltura, giustizia e culti, che deve avere indipendenza e libertà di movimenti nel seguire le direttive di Roma. Compito formidabile quello

di mettere in valore l'Impero integrandolo nella economia generale della Madrepatria.

Il Ministero dell'Africa Italiana deve possedere un organo permanente per lo studio, l'applicazione ed il coordinamento dei tre fattori (problemi base) dell'economia generale di tutte le Colonie, ma specialmente dell'Etiopia: agricoltura, zootecnica, foreste.

Occorre creare una burocrazia che non sia pesante, pedantemente piccina, non teorici astratti, ma la coordinazione di tutti i migliori elementi del Paese, da qualunque parte possano pervenire.

Ci vuole alla Consulta un organo regolatore permanente di coordinamento e smistamento che segua i voti e le deliberazioni delle Consulte, che sia un propulsore mai in contrasto con gli uffici imperiali che si trovano a circa 6000 chilometri da Roma.

Io sono sicuro che l'onorevole Ministro dell'Africa Italiana sta preparando di concerto col Vice-Re un piano generale di costruzione dell'Impero.

LESSONA, *ministro dell'Africa Italiana*. L'ho annunciato ieri l'altro alla Camera.

THEODOLI DI SAMBUCCI. La parola stessa basta ad esprimere la vastità immane del compito, ma mi permetta, onorevole Ministro, di sottolineare la necessità che la realizzazione di questo piano, razionale e progressivo, sia graduata nel tempo e nello spazio.

LESSONA, *ministro dell'Africa Italiana*. Anche questo è stato annunciato nel mio discorso alla Camera; ci vogliono sei anni, onorevole senatore.

THEODOLI DI SAMBUCCI. Bisogna innovare, ma adagio; non sottovalutare la resistenza istintiva opposta dagli indigeni, dovuta alle qualità e ai difetti caratteristici della razza.

La conquista materiale e spirituale del paese è opera più delicata e più lenta della conquista militare. Non si devono abbattere le vecchie impalcature prima che le nuove, ben solide, siano pronte. L'armatura feudale che scendeva attraverso una gerarchia paragonabile al sistema venoso del corpo umano, aveva in Africa Orientale una essenziale ragione di essere. Non basta sopprimerla. È necessario sostituirla con un organismo altrettanto efficace e rispondente alle esigenze del dominio italiano.

L'Impero era sinora retto da una organizzazione statale molto primitiva, rudimentale, totalitaria, ma che funzionava, essendo capi e popolo responsabili in solido del rispetto delle leggi.

Questo sistema di responsabilità collettiva, applicata da 50 anni, è entrato nelle abitudini; avrebbe ancora oggi il gran vantaggio di essere pronto e rapido, economico e sicuro, impedendo lo smacco permanente degli agenti della forza pubblica che, per ragioni di lingua, di costumi e di distanza, si trovano fatalmente impotenti di fronte alla complicità o indifferenza delle popolazioni.

Bisogna che per qualche tempo ancora si rispetti e si applichi tale sistema, eliminando tutte

quelle forme arbitrarie ed inumane di cupidigia degli ex esecutori delle leggi.

Non è possibile oggi, con un territorio grande quattro volte l'Italia, fare rispettare le leggi fiscali, civili, sulla caccia, sulle foreste, proteggere le linee telefoniche o telegrafiche ecc., con un sistema diverso, a meno di mettere tutto l'esercito italiano al servizio politico, civile e fiscale dell'Impero; e con quali spese e con quali risultati?

Secondo il mio modesto parere è necessario valersi della partecipazione dei piccoli capi autòctoni locali, che bisogna scegliere con discernimento, onde amministrino la giustizia, riscuotano le tasse, facciano rispettare i bandi e così, almeno, far ricadere su di loro le penose inevitabili odiosità piccole e grandi in questo periodo transitorio.

Non dimentichiamo, che sono loro quelli che sono a contatto diretto colle popolazioni, loro, i depositari degli usi e dei costumi tradizionali della razza.

Nella scelta e nomina dei piccoli capi preferire i discendenti od i parenti di quelli che già governavano il paese prima dell'occupazione Amhara (perciò ben graditi ai paesani).

Questo principio vale per tutte le popolazioni non Amhara, ossia il Gabbar (appartenente alle popolazioni soggiogate dal 1885 in poi).

Oggi sono stati aboliti i vecchi « Dagnà » (giudici locali) che potevano giudicare in materia civile e furti, adulteri ecc. meno i gravi fatti di sangue; ma non funzionano ancora i nuovi tribunali.

Chi è incaricato di giudicare secondo i diritti consuetudinari locali?

Non è possibile pretendere che un novellino della Amministrazione coloniale, e meno che mai un sottufficiale della Benemerita, nuovi al Paese ed a simili funzioni, dispongano, attraverso interpreti, in condizioni di totale autonomia, della vita e degli averi di popolazioni che hanno il costume e la tradizione di affidarsi ai giudici, sempre e per i più futili motivi.

Seguendo lo stesso principio del governo indiretto, si deve continuare come per il passato a riscuotere le tasse e le decime attraverso i capi locali (anche se amhara).

Le tasse agricole erano pagate sulla base delle decime in natura. Le tasse in denaro erano fissate globalmente, per provincia o regioni, dal Governo centrale. I Governi regionali le suddividevano in modo diverso secondo le regioni (basandosi per esempio, sui capi di bestiame, case, terreni, sugli schiavi).

Oggi il Residente dovrebbe sostituire, nella determinazioni delle tasse, il vecchio governatore, imponendone la riscossione ai capi locali con una piccola interessenza.

Bisogna evitare che con la paga fissa, con la quale speriamo di tenere i piccoli capi (Balabat) questi si disinteressino del benessere locale; specialmente se si considera che essi oggi hanno interesse che il paese si vuoti e non ci siano affari,

onde non ricadano su di loro lavoro, fastidi e responsabilità.

Non si dispensi nessuno (capi o no) dal pagare le decime in natura, da riscuotersi da speciali agenti indigeni, cointeressati in misura fissata dai residenti, onde questi agenti abbiano interesse a trasformarsi in propagandisti del progresso e benessere agricolo e, custodi delle coltivazioni, impediscano che non siano asportati o consumati i prodotti prima della maturazione. Permettere all'indigeno di liberarsi delle tasse in denaro colla prestazione dell'opera in natura, ciò che gli faciliterebbe di conservare i suoi talleri, e lo abituerebbe a collaborare ai lavori pubblici, di cui apprezzerebbe l'utilità.

Per la manutenzione delle strade si possono facilmente ottenere 15 giorni di lavoro all'anno dagli uomini dai 18 ai 45 anni, per un raggio di 30 chilometri, purchè inquadrati dai capi villaggi.

Su quali premesse e con quali finalità, si pratica la politica religiosa verso i mussulmani, verso i cristiani, verso i pagani, attaccati ai loro pregiudizi e tradizioni?

Temo che con l'abolizione anche temporanea delle decime, misura presa in uno slancio di generalità, si vada incontro a due inconvenienti:

1° i preti copti si trovano senza mezzi. La fame è cattiva consigliera. Ho sentito dire che possiamo contare sull'Abuna Cirillo, ma non devo spiegare agli onorevoli colleghi, che l'Abuna non è scelto tra gli abissini, ma viene da Gerusalemme o dall'Egitto.

2° che gl'indigeni, avendo seminato soltanto il puro necessario ai bisogni famigliari, causeranno la carestia interna ed un forte rialzo del prezzo dei cereali.

Là dove la necessità di un programma organico e progressivo soprattutto s'impone, è nel campo economico.

La fase eroica ed il momento epico passano, rimanendo acquisiti alla storia; il fenomeno economico permane con le sue incertezze, i suoi rischi, e con le sue grandi difficoltà.

Dobbiamo assolutamente deciderci, se l'Impero deve fare parte dell'economia chiusa del Regno, o se dobbiamo facilitargli la possibilità di vendere i suoi prodotti all'Estero per procurare divise private.

Se per dare impulso all'industria ed al commercio italiano nell'Impero, si spingerà l'indigeno ad aumentare il suo potere di acquisto, succederà fatalmente che l'Etiopia non potrà più sostenere la concorrenza sui mercati mondiali a causa del costo di produzione, e l'Italiano del Regno pagherà sempre più cari il caffè, le pelli, i minerali ecc. con la conseguenza inevitabile e dolorosa di ricorrere a premi di esportazione per l'Italia.

Come ha ben lumeggiato alla Camera l'onorevole Ministro, l'Impero deve avere una sua autonomia economica, altrimenti il costo della vita salirà vertiginosamente, ed al disagio politico morale si aggiungerà il disagio economico, precludendo o

allontanando la possibilità di quell'equilibrio del quale, certo, si disinteressano i profittatori del momento, che guadagnano quello che vogliono, e contribuiscono ad affievolire la fiducia nel raggiungimento prossimo di condizioni di vita possibili.

È parere unanime che il bianco non deve lavorare in paese di negri al livello di questi, perchè per ragioni di prestigio sarebbe considerato come schiavo bianco. L'italiano deve dirigere, inquadrare e far lavorare l'indigeno.

Tutta la politica della Francia, Inghilterra e Belgio in Africa è stata di mantenere, entro certi limiti, là dove hanno potuto, i salari dell'indigeno:

1° per poter ottenere dei prodotti di esportazione che possano lottare con la concorrenza internazionale;

2° per permettere ai coloni bianchi di vivere con un minimo di confort e con la possibilità di vendere i loro prodotti.

Sino che le comunicazioni e le correnti di scambio non avranno abolito le differenze di prezzi e di consumo è assolutamente necessario conservare i salari base dell'indigeno al minimo attuale.

La paga base dell'indigeno è quella che basta a sostenere l'operaio e la sua famiglia. L'indigeno lavora tanti giorni alla settimana od al mese, quanto gli basta per sostenersi. Il concetto dei prezzi di costo di qualunque genere è diverso che in Europa.

Per molti anni ancora il Galla, il Caffa, lo Sciancalla, non avendo bisogni, si contenterà delle paghe attuali, perchè ora nessuno viene più a carpirgli i suoi risparmi, lavorerà quel tanto che gli basta per nutrirsi, per esempio da 4 a 5 talleri al mese; la maggior parte di questi indigeni ha un pezzetto di terra o qualche capo di bestiame, che non gli sarà più portato via dalla rapacità dei Ras.

4 o 5 talleri nel Uollega, Caffa o Sidamo, sono la metà di quel che si paga per esempio nel Ben Scianguoul, ma l'uso locale è di prestare l'opera un mese sì ed un mese no.

I 4 o 5 talleri all'abissino dell'ovest (60 lire al mese) corrispondono esattamente ai 70 franchi francesi di paga degli operai minatori dell'Africa equatoriale francese, agli 80 franchi belga del Congo Belga, ai 600 cents indocinesi del Laos, Annam, alle 60 piastre del contadino egiziano.

Sarà difficile impedire il rialzo delle paghe dell'ovest quando il fenomeno di Addis Abeba raggiungerà, con le nuove strade, le magnifiche provincie che costituiscono le speranze dell'agricoltore e dell'industriale italiano.

All'indigeno che in Abissinia prima viveva con una paga di lire 2, lire 2,25 (come nel Chenia, in Sudan, in Arabia) si arriva a dare ora 10-12 lire al giorno.

La guerra è finita, il problema economico è l'unico che deve preoccupare. Dove si va?

Indispensabile disciplinare le mercedi, ed urgentissimo regolare le tariffe dei trasporti le quali

pesano intollerabilmente sull'economia generale. Il nolo di un camion da Massaua ad Addis Abeba e ritorno costava, 2 mesi fa, da 25 a 30 mila lire, oltre il consumo della benzina che assorbiva normalmente la metà della portata.

Si bruciano dollari e sterline in benzina. I sassi ed il pietrisco sono trasportati con autocarri. Anche plotoni di ascari viaggiano in autocarro sulle strade aperte da loro, battute da loro sul cavallo di san Francesco. Non si fa niente per educare l'abissino alla ruota. Non ho visto un carro trainato da buoi. Pochi i trasporti con muli, asinelli o cammelli. Quel paese non conosce la ruota, la ruota che i cinesi usarono 5000 anni avanti Cristo. Pare un paradosso, ma è la novità. I carri debbono essere, secondo me, di quel tipo in uso in Sardegna, tipo assai primitivo, ma che cammina anche dove la strada è un mito, specie di inverno.

Dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che purtroppo pochi sono ancora gli italiani che seriamente pensano a sistemarsi in Etiopia con programma e mezzi adeguati.

Proibire che si vada nell'Impero con l'idea di realizzare facilmente in poco tempo delle grandi fortune. Ci vuole gente decisa ad installarsi per anni, modesta e pronta a sacrifici, sforzi, ed aliena da speculazioni. Non sono i vinti della vita che devono andare a valorizzare l'Impero, ma bensì coloro che sono decisi a vincere le difficoltà materiali e morali, che incontrano tutti coloro che sono chiamati a valorizzare le nuove terre.

È necessario scegliere l'elemento uomo, perchè ogni italiano che va in Etiopia finisce per avere una funzione direttiva in confronto degli indigeni.

Intensificare le correnti di esportazione e di importazione, seguendo le vie naturali più economiche: servirsi, perciò, delle vecchie carovaniere e delle vecchie comunicazioni fluviali del Baro e del Nilo Azzurro per rifornire l'ovest Etiopico e creare scambi col Sudan.

Bisogna evitare tutte le frizioni e gli attriti.

Sorvegliare, ma sfruttare gli stranieri rimasti, la loro conoscenza, la loro esperienza. I colonizzatori non si improvvisano, occorrono decenni e decenni di lotta, di vittorie e di sconfitte per penetrare profondamente nello spirito e nella vita di una Colonia. Ce lo insegnano i vicini.

Nell'Impero, si ritiene da alcuni che la politica valutaria seguita finora abbia contribuito alla creazione di un certo disordine politico civile economico che impera su tutte le attività.

Prematura l'imposizione della Lira senza una chiara visione dei problemi economici fondamentali, con metodi teorici che potrebbero forse finire col minare un organismo vitale.

Per sostituire completamente la Lira al Tallero ci vuole pazienza, tatto e molta abilità per abituare la famiglia indigena, e specialmente la donna, a ricercare la Lira per procurarsi il superfluo.

Se ardissi parlare d'episodi a questa Assemblea racconterei quello che è stato fatto a Jubdo per introdurre la lira. Fu organizzato un bazar di piccole

cose, di cose che le donne e i bambini non avevano mai visto. Orbene, corsero tutti a cambiare i talleri per avere lire e così piano piano la lira è introdotta in regioni ove naturalmente la circolazione fiduciaria non è ancora possibile.

Bisogna incoraggiare ed animare i traffici, aiutare tutte le iniziative buone e sane. Aprire le porte a chiunque voglia, meriti e sappia affermare la sua superiorità sull'indigeno.

Non sono gli spostati che possono valorizzare l'Impero. Ma i forti, i tenaci, che sanno affrontare e superare le difficoltà che si presentano in qualsiasi parte del mondo, quando si vogliono conquistare nuove terre e nuove vie. Essi solo hanno il diritto di rappresentare l'Italia Fascista in questa grandissima impresa.

Non è più tempo nè clima per rapide fortune. Gli italiani che si imbarcano per Massaua o per Gibuti devono sapere, se vogliono riuscire, che in Etiopia li attende una vita di lavoro, di sacrifici, di rinunce.

Il compito immane deve essere affrontato decisamente, chiamando a collaborare i competenti disinteressati, anche se sono fuori dei quadri della burocrazia.

Il magnifico Impero nostro offre tutte le possibilità all'Italia nostra. Miniere, foreste, terra, traffici, tutto un complesso di realtà e di promesse che si devono realizzare, che saranno comunque realizzate, che si realizzeranno più presto e con minor sacrificio di danaro e di uomini e con maggiore più rapido profitto, se le osservazioni e le raccomandazioni di uomini indipendenti e di maturata esperienza, saranno ascoltate e non fraintese.

La immensa estensione del territorio etiopico minerariamente è ancora inesplorata. Solo in alcune regioni i problemi minerari sono stati impostati, ma è impossibile sin d'ora rendersi conto dell'entità e della qualità dei giacimenti. Non bisogna lasciar sbizzarrire le fantasie e le notizie incontrollate.

È vero che risale al tempo della Regina di Saba la raccolta dell'oro nell'Uollega e nei Beni Sciangoul, fatta con metodi primitivi, superficiali, oggi praticamente antieconomici o impossibili per la natura dei giacimenti e la scarsità dei mezzi. Per le imprese minerarie occorrono impianti moderni, grandi capitali e l'esperienza di chiunque — da qualsiasi parte provenga. Le miniere non si possono asportare. In caso di guerra si espropriano.

Credo aver capito dal discorso di giovedì dell'onorevole Ministro che, nel nome della scienza e della forza internazionale del capitale, l'Italia è disposta a chiamare le intelligenze di tutto il mondo, ammettere con le forze nazionali tutti gli elementi internazionali degni, a collaborare lealmente con gli italiani per la valorizzazione di questi tesori di cui io ho potuto accertare l'esistenza sia nell'ovest sia nella vecchia Eritrea.

Le terre del Gimma, del Sidamo, dell'Uollega che ho meglio conosciute, come quelle dell'Har-

rano, sono adattissime per qualsiasi coltivazione. Rappresentano una ricchezza viva, incalcolabile. Ma guai a sbagliare nella impostazione dello sfruttamento!

Attenti a certe Commissioni che hanno visto le terre imperiali a volo d'uccello.

Occorrono dei rurali al cento per cento. Evitiamo di mandare della gente camuffata da rurale, come mi è successo di trovare dei sarti e dei barbieri *et similia* camuffati da operai specializzati.

Prima di fissare programmi e sistemi occorre inventariare e classificare anche approssimativamente le proprietà.

Indiscussa ormai la proprietà demaniale del patrimonio forestale. In nessuna parte del mondo come nelle regioni dell'ovest etiopico, girando in volo, in camion, a cavallo, ho ammirato distese di foreste immense e promettenti.

La disciplina di questo patrimonio, data la enorme estensione e ricchezza, e data la deplorabile abitudine degli indigeni di appiccar fuoco a dei tratti di bosco per procedere poi alle semine (essendo la cenere l'unico fertilizzante impiegato); la disciplina, ripeto, non deve essere applicata con provvedimenti formali all'uso nostro. I tutori di tale ricchezza devono poter agire tributariamente oltre che politicamente, nel senso di imporre delle multe di centinaia e migliaia di talleri ai capi-paese nel cui territorio si sono sviluppati gli incendi. Per questo, come agenti ausiliari possiamo servirci dell'opera di talune tribù come i Mao, i quali, essendo gli adoratori degli alberi, ne sono i migliori custodi. Pensiamo che le sole foreste dell'Uollega e del Gimma abbracciano qualche cosa come diverse migliaia di chilometri quadrati, e sono sorvegliati ora da un tenente e due guardie forestali.

Le foreste etiopiche sono ricche di una ventina di qualità di legni pregiati necessari in parte all'Impero, ma specialmente adatti per l'esportazione. Il Sudan, via naturale di sbocco, ne manca completamente. È un problema di convogliamento ai fiumi, di fluttuazione e soprattutto di grandi mezzi finanziari. Solo per la via del Didessa e per quella del Nilo Azzurro il legname può arrivare sui mercati di consumo od ai centri di smistamento.

L'allevamento del bestiame è primitivo. Non rinnovare le razze, ma selezionare tori, vacche, asini, cavalli per ottenere zebù da lavoro e quei magnifici muletti da sella o da carico che non si potranno mai abbastanza magnificare.

Gli ovini sono sprovvisti di lana; occorre per ciò introdurre arieti australiani o sudafricani, profittando delle esperienze fatte nel vicino Chenia. Per lottare contro le epidemie, conoscere le zone infette dal tsè-tsè e del Mentef. Curare l'allevamento dei muli e degli asini perchè le distanze sono enormi, pochissime le strade, e le piste cattive e soprattutto il carburante caro che si paga in dollari o sterline. I Reali carabinieri, i zaptié, le autorità locali, devono servirsi forzatamente di

animali da sella per mantenere i collegamenti, procurarsi le informazioni e la conoscenza del terreno.

Pensate che la Compagnia Reali carabinieri di Dembi Dollo ha giurisdizione sopra un territorio grande quanto circa il Piemonte, la Lombardia e la Liguria insieme.

Le inevitabili incertezze del primo tempo, tempo di guerra, di preparazione, di assestamento, e magari, gli errori constatati o che si constateranno, non spaventino, non arrestino, ma stimolino il perfezionamento della geniale costruzione del Duce, che, comunque, è destinata a sbalordire il mondo.

Onorevoli Colleghi, avevo ancora negli occhi e nello spirito la visione smagliante di quella affermazione dell'ingegneria e dell'agricoltura italiana che è il comprensorio cotoniero di Tessenei, quando sulla via del ritorno fui condotto oltre il confine dalle necessità del compito affidatomi.

Sostai in quella città del Sudan anglo-egiziano, che da tempo ha assunto l'importanza di un centro produttivo e commerciale molto notevole, ma che per noi italiani rappresenta tuttora, dopo quarant'anni da che l'abbandonammo, un complesso di gloriosi ricordi e di amari rimpianti, rimasti radicati nei nostri cuori.

Entrando in Cassala, più che la ricchezza delle magnifiche coltivazioni, più che la vita pulsante del grande mercato cotoniero, mi affrettai a visitare il piccolo camposanto ove riposano nelle tombe reverentemente custodite da coloro che ci succedettero nel dominio del paese, gli eroi caduti nella memorabile giornata del 17 luglio 1894, allorchè il vittorioso tricolore sventolò sulla città conquistata ai Dervisci. Mi feci forza entrando nel forte, ove una bella epigrafe latina celebra ancora il generoso sogno imperiale di Re Umberto, apposta là, in quel baluardo avanzato dalla nostra prima guerra africana, quando purtroppo l'Italia, dilaniata dalle sette, in preda al disordine, priva di una coscienza nazionale, era immatura ad un'impresa di espansione coloniale, per cui occorrevano forza, concordia, disciplina, consapevolezza in tutti i cittadini.

Ho veduto sugli spalti di quel forte i cannoni che noi vi lasciammo, il 19 dicembre 1897, i nostri vecchi cannoni di bronzo che recano tuttora il segno augusto della croce sabauda; come ho veduto schierarsi, ahimè sotto un altro vessillo, un battaglione che ha ancora i colori e la tradizione di quel nostro battaglione Hidalgo, che governanti politicamente e moralmente inferiori alla loro missione, ordinarono che, insieme col forte, con le armi, con tutto il resto, fosse consegnato, in quello stesso giorno di umiliazione italiana, ai nuovi occupanti. (*Approvazioni*).

Tutto ciò ho veduto; e ho sentito più amaramente che mai la mestizia e il rossore che avevo provato, nella prima gioventù, alla notizia di quell'atto di follia e di perversità partigiana, che era stato, appunto, l'abbandono di Cassala.

Ma poi, di fronte a quelle impressionanti memorie

di un passato doloroso, ho ripensato alle gigantesche affermazioni della potenza e del lavoro della Nazione, alle imponenti opere di civiltà già iniziate, alle infinite cose belle e piene di sicure promesse per l'avvenire, che avevo ammirate con tanto orgoglio di italiano prima di giungere a Cassala, percorrendo gli immensi territori dell'Impero; e mi sono sentito, più che riconfortato, fiero, paragonando quelle tristi tracce dei tempi che furono, e la realtà meravigliosa di oggi e di domani: la realtà, che la mente e la volontà del Duce e il valore dei nostri soldati hanno dischiusa all'intraprendenza, al coraggio e alla laboriosità del popolo italiano, alla gloria del Re saggio ed intrepido, che ha meritato di cingere la corona d'Imperatore d'Etiopia. (*Vivissimi, prolungati applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Telegramma di risposta della Camera alta Ungherese al Messaggio del Senato.

PRESIDENTE. In risposta al telegramma che a nome del Senato inviai l'altro ieri al Presidente dell'Alta Assemblea ungherese ho ricevuto ora questo dispaccio che mi onoro di leggere:

«La Camera Alta Ungherese come tutta la Nazione magiara si sente profondamente onorata della visita fatta dagli Augusti Sovrani dell'Italia amica ed è molto lieta di poter esprimere anche in questa occasione solenne i sentimenti affettuosi che nutre per la nobile e gloriosa Nazione italiana. La viva amicizia i cui risultati pratici sono così importanti e che da secoli unisce il popolo italiano e il magiario è da noi tutti molto apprezzata e coltivata con un sincero attaccamento e con vera gratitudine verso la rinata grande Italia. Nel nome della Camera Alta Ungherese ricambio cordialmente il saluto amichevole del Senato del Regno».

«Il Presidente della Camera Alta
CONTE SZECHENYI».

(*Vivissimi e generali applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Bergamini,

Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Carletti, Casanova, Casoli, Cassis, Castellani, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Caviglia, Ceslesia, Centurione Scotti, Chimienti, Cian, Cicconetti, Conci, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatolo.

D'Achiardi, D'Amelio, D'Ancora, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Risseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Fedele, Felici, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Ginori Conti, Giordano, Giuliano, Giuria, Grazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Levi, Lissia.

Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marcello, Marozzi, Marracino, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Milano, Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mormino, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante, Orsi, Ovie.

Pende, Perris, Petrillo, Petrone, Pitacco, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Ronci Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sani, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Solari, Soler, Spada Potenziani, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Zoppi Gactano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1724):

Senatori votanti	190
Favorevoli	184
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti (1559):

Senatori votanti	190
Favorevoli	185
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, recante disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione (1587):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato (1618):

Senatori votanti	190
Favorevoli	185
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezia (1629-A):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae » (1658):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli oli d'oliva (1691):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, relativo alla sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni (1696):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, che proroga, sino al 31 dicembre 1937-XVI, il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1698):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie (1702):

Senatori votanti	190
Favorevoli	188
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M. (1705):

Senatori votanti	190
Favorevoli	185
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, che reca norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale

navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1713):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino (1733):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che sieno richiesti nel prevalente interesse del Paese (1738):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolanze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali (1739):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Luciolli, Antona Traversi, Valagussa, G. Cattaneo, Felici, Russo, Leicht, Todaro e Mormino a presentare alcune relazioni.

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1750). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero (1751). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

ANTONA TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri (1693). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la costituzione dell'Ente italiano per gli scam b teatrali con sede in Roma (1694). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

VALAGUSSA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela della denominazione di «mannite» o «mannite da frassino» (1728). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

GIOVANNI CATTANEO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, con cui si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i Seniori della M. V. S. N. (1737). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei Comuni ed Enti pubblici in genere, dei condomini teatrali (1748). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima (1730). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione media (1729). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

TODARO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937 (1727). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

MORMINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari e Chiaramonte Gulfi, in Provincia di Ragusa, e del Comune di Caltagirone, in Provincia di Catania (1722). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Luciolli, Antona Traversi, Valagussa, Giovanni Cattaneo, Felici, Russo, Leicht, Todaro e Mormino della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1734). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali (1628). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni (1668). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri (1693). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la costituzione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali con sede in Roma (1694). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari e Chiaramonte Gulfi, in Provincia di Ragusa, e del Comune di Caltagirone, in Provincia di Catania (1722). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937 (1727). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge

8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela della denominazione di «mannite» o «mannite da frassinio» (1728). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione media (1729). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima (1730). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, con cui si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i Seniori della M.V.S.N. (1737). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Istituzione in ogni Comune dell'Ente comunale di assistenza (1740). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei Comuni ed Enti pubblici in genere, dei condomini teatrali (1748). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1750). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero (1751). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1752). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



XCVI^a SEDUTA

SABATO 22 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Comitato segreto	Pag.	3178
Congedi		3142
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali » (1628). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3153
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni » (1668). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3153
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri (1693). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3153
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la costituzione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali con sede in Roma » (1694). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3153
« Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, e del Comune di Caltagirone, in provincia di Catania » (1722). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3154
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937 » (1727). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3154
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela della denominazione di "mannite" o "mannite da frassino" » (1728). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3154

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione media » (1729). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3155
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima » (1730). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3155
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, con cui si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i Seniori della M. V. S. N. » (1737). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3155
« Istituzione in ogni comune dell'Ente comunale di assistenza » (1740). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3155
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condomini teatrali » (1748). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3157
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (1750). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3157
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero » (1751). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3158
(Discussione):		
« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1752). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		3158
RICCI		3158
BROGLIA		3165
GIANNINI		3168
APPIANI		3171
BREZZI		3173
(Presentazione)		3142

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1734). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3143

LESSONA, ministro per l'Africa Italiana . 3143

Interrogazioni:

(Annuncio) 3178

(Risposta scritta) 3180

Relazioni:

(Presentazione) 3142, 3176

Ringraziamenti 3142

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 3177

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Crespi Mario per giorni 4; Felici per giorni 1; Ginori Conti per giorni 4; Guidi per giorni 4; Leicht per giorni 4; Rota Giuseppe per giorni 4; Segrè Sartorio per giorni 4; Spiller per giorni 4; Treccani per giorni 4; Vinassa de Regny per giorni 4; Zerboglio per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Cesareo ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'Illustre Estinto:

« Eccellenza,

« Siamo profondamente commossi del sentitissimo telegramma che V. E. ha voluto inviarci in occasione della dolorosissima sciagura che ci ha colpiti.

« Ringraziamo ancora l'Ecc.za Vostra per la nobilissima, magnifica ed alata commemorazione, con cui ha onorato il nostro adorato padre in Senato.

« Le siamo vivamente grati e Le inviamo la espressione della nostra profonda devozione.

« GUIDO e MARIA CESAREO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni comunicate alla Presidenza. CARLETTI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici (1753).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 (1754).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli (1755).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relative alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico (1756).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore (1757).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como (1758).

Fondazione in Roma dell'Istituto di Studi Garibaldini (1759).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1742). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RAINERI.

Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola (1745). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MARESCALCHI.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici (1753). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 (1754). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MARESCALCHI.

Dagli Uffici centrali:

Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari (1726). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. DUCCI.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli (1755). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico (1756). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore LUCIOLLI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria (1736). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore (1757). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del Comune di Rebbio a quello di Como (1758). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GIOVANNI CATTANEO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario

di Stato (1746). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935 — Anno XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (1703). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934-XIII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni (1709). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. DE MICHELIS.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1937-XV, al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1734). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'Africa Italiana.

LESSONA, *ministro dell'Africa Italiana*. Onorevoli Senatori, prima di entrare in argomento rivolgo il più sentito ringraziamento ed elogio all'onorevole Romei Longhena per la sua relazione di illustrazione del bilancio, veramente completa in ogni sua parte.

Ho ascoltato con vivo interesse il discorso del senatore Theodoli che, forte di una recente esperienza personale, ha toccato alcuni tra i punti sensibili della vita e dell'organizzazione dell'Impero. Non posso che compiacermi di questa lealtà di linguaggio alla quale io stesso mi sono attenuto nel recente discorso alla Camera, convinto come sono, che occorra abituare gli Italiani ad abbandonare il vezzo di una rettorica ormai superata dal ritmo degli eventi e del nostro stesso lavoro. (Approvazioni).

Il senatore Theodoli ha segnalato alcuni inconvenienti che tuttora sussistono nell'economia dell'Impero, e cioè: l'anormale altezza dei salari corrisposti agli indigeni, il gravame delle tariffe degli autotrasporti e il dilagare di una certa mentalità di lusso che rischia di compromettere le basi della nostra colonizzazione; problemi tutti che ritengo di aver già esaurientemente esaminato nel mio recente discorso all'altro ramo del Parlamento, che però, debbo constatare con rammarico, non è riuscito sufficientemente chiaro per tranquillizzare il senatore Theodoli. A confermare questo

dubbio mi spinge anche la raccomandazione fat-tami dall'oratore di osservare nell'avvaloramento dell'A. O. I. un sistema di gradualità che dovrebbe essere connesso con un piano generale di costruzione dell'Impero, da prepararsi dalla nostra Amministrazione: quello stesso piano, cioè, che io ho già annunciato ed esposto e che è pronto fin nei minimi particolari finanziari, tecnici e amministrativi.

Circa la riscossione delle decime e in genere delle tasse, posso assicurare il senatore Theodoli che l'ordinamento tributario dell'Africa Orientale è pronto per essere emanato ed è stato compilato secondo criteri di semplicità e di equità.

Sono anche pienamente d'accordo con l'oratore nell'affermare che non sono i vinti della vita o gli spostati che possono valorizzare l'Impero: appunto per favorire soltanto i forti e i tenaci è in funzione quella procedura di selezione che ho illustrato alla Camera e che trae la sua ragione di essere dall'ordinamento corporativo.

Condivido, infine, pienamente l'accento fatto a certi critici che, avendo visitato le terre imperiali a volo d'uccello, credono di poter sdottorare sui problemi della colonizzazione, che, come ha rilevato il Duce nel suo fondamentale discorso al Campidoglio, presentano, invece, difficoltà di ogni genere, quali soltanto possono apparire a chi li segue giorno per giorno.

Io comprendo e condivido la giusta indignazione dei Camerati che reggono sul posto le sorti dell'Impero quando si vedono fatti segno ad una azione demolitrice da parte di questi visitatori di quindici giorni, cui è assai facile rilevare le molte pecche e le infinite deficienze di una vita civile in un paese che esce soltanto ora dal travaglio di una guerra e da secoli della più oscura barbarie, senza tener conto del molto che si è già fatto per avviare gli sterminati territori dell'Impero ad un tenore di vita degno della civiltà moderna. (*Applausi*).

Il senatore Theodoli ha rilevato giustamente che il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana è un insieme di ministeri e soggiunge che il Ministero dell'Africa Italiana deve possedere un organo permanente per lo studio, l'applicazione ed il coordinamento dei tre fattori base dell'economia generale di tutte le Colonie, ma specialmente per l'Etiopia: agricoltura, zootecnia e foreste. Posso dire che questo organo, ma con assai più larghi e completi compiti, esiste ed è lo stesso Ministero dell'Africa Italiana, con le sue direzioni generali, con i suoi servizi tecnici e coi suoi corpi consultivi e corporativi. Aggiunge ancora che entro lo stesso Ministero sarebbe desiderabile un organo regolatore permanente di coordinamento e smistamento, che segua i voti e le deliberazioni delle Consulte e che sia un propulsore di ogni attività non in contrasto con gli uffici imperiali che si trovano a circa cinquemila chilometri da Roma. Questo organo esiste ed è il Ministro che ha alle sue dipendenze la segreteria delle Consulte strettamente collegata alle Direzioni

generali attraverso l'azione coordinatrice del Gabinetto che, in Regime Fascista, non si limita a mantenere rapporti più o meno diplomatici coi membri del Parlamento e col pubblico, ma ha veramente in pugno tutte le redini della vita ministeriale, ne segue e ne dirige la complessa attività sotto la personale direzione del Ministro responsabile.

In quanto alla raccomandazione fatta che questo organo centrale non sia mai in contrasto con gli uffici imperiali, che si trovano a circa cinquemila chilometri da Roma, l'onorevole Theodoli può star sicuro che ciò non avverrà mai, perchè è assurdo prospettare l'ipotesi, in un regime così rispettoso delle gerarchie come il nostro, che l'organo superiore si trovi nella possibilità di dissentire dall'organo inferiore, che ne deve eseguire gli ordini e le direttive.

Il senatore Theodoli ha detto prematura l'imposizione della lira, evidentemente considerando la questione soltanto nel suo aspetto economico. Noi abbiamo dovuto tener conto anche della ragione politica che non consentiva di ritardare l'introduzione della moneta nazionale come uno degli elementari e fondamentali attributi della sovranità. (*Approvazioni*).

Aggiungo che il tallero di Maria Teresa non è una moneta, ma una merce e come tale l'abbiamo conservato non soltanto col suo corso variabile, ma ne abbiamo immessi in circolazione parecchi milioni di pezzi. Ha pensato il senatore Theodoli quali conseguenze avrebbe portato pei nostri traffici di prodotti nazionali e pei nostri commercianti italiani, se si fossero dovute effettuare compre e vendite sulla oscillante e variabile base del tallero soltanto, senza riferimento alla moneta nazionale? E d'altra parte, se la nostra lira non si fosse al più presto introdotta all'inizio di formazione della nuova economia imperiale, quei turbamenti inevitabili che il senatore Theodoli ha segnalato sarebbero stati assai più imponenti e avrebbero sconvolto anche la nostra nuova economia imperiale, con danno per noi, dominatori, molto più grave.

Ho accennato soltanto ai talleri di Maria Teresa poichè non credo che l'onorevole Theodoli volesse alludere all'unica vera moneta preesistente alla nostra occupazione che era rappresentata dal tallero di Menelik con i suoi sottomultipli e dai talleri carta emessi dalla Banca Nazionale d'Etiopia ora felicemente in liquidazione.

L'onorevole Theodoli si è anche preoccupato che sia garantita la continuità dell'impostazione e dell'esecuzione delle direttive di governo. Posso assicurarlo che le direttive fondamentali per la politica e l'avvaloramento dell'Impero, poste dal Duce appena dopo la conquista, sono state costantemente perseguite e fatte osservare dal Ministero dell'Africa Italiana, nè ci proponiamo di variarle in alcuna parte.

Assicuro poi l'onorevole Theodoli che saranno oggetto di particolare comunicazione alle autorità

locali le interessanti osservazioni di dettaglio ed i consigli pratici che la sua antica esperienza coloniale gli ha suggerito.

Tanto il senatore Theodoli quanto il senatore Bongiovanni si sono soffermati sul problema del personale, dimostrando che questa Alta Assemblea giustamente si preoccupa di uno dei presupposti fondamentali per l'avvaloramento dell'Impero: cioè di poter disporre di strumenti veramente adatti e veramente rispondenti alle grandi necessità che ci troviamo di fronte.

Ho detto nell'altro ramo del Parlamento che, in pieno accordo con il collega delle Finanze, e come, del resto, la stessa esperienza ci ha dimostrato, il sistema dei concorsi per i gradi iniziali, secondo le disposizioni di legge, fra candidati in possesso del prescritto titolo di studio, è ancora quello che meglio risponde ai bisogni dell'Amministrazione.

Gli onorevoli oratori hanno accennato che in tal modo si produce un eccessivo ringiovanimento dell'Amministrazione. Non esito ad affermare che questo è stato appunto il mio proposito perchè, se qualche provvedimento e qualche eliminazione si è dovuto adottare per rendere il corpo dei funzionari coloniali alla altezza della nuova situazione, questo si è dovuto sempre prendere avverso qualche raro campione di quella certa mentalità coloniale vecchio stile che noi fascisti dell'epoca dell'Impero nettamente ripudiamo.

Le nuove generazioni, nella assoluta maggioranza si sono dimostrate degne della fiducia in loro riposta da chi ha la suprema responsabilità del Governo e, d'altronde, onorevoli Senatori, se si consideri che tre quarti dei nuovi immessi nella carriera provengono dalle file dei legionari, io ritengo senza esitazione che chi ha saputo conquistare alla Patria l'Impero, con prodigi di eroismo e di sacrificio, abbia dimostrato sufficiente maturità per governare nelle Residenze le popolazioni dell'Impero. (*Approvazioni*).

Del resto, nessuna improvvisazione affrettata poichè, mentre tutti i funzionari attualmente al Ministero possiedono ciascuno una notevole anzianità di vita africana, a loro volta i funzionari delle ultime leve vanno in Colonia a prestare un congruo tirocinio presso gli uffici centrali dei Governi prima di essere destinati alle Residenze, dove intanto accedono i funzionari che hanno già compiuto questo periodo e che essi sostituiscono agli uffici centrali.

Infine utilizziamo temporaneamente e continueremo ad impiegare in servizio civile, sino al completamento dei ruoli coloniali, gli ufficiali del Regio esercito e della Milizia, ai quali sarà mia cura di assicurare, accogliendo la giusta proposta del senatore Bongiovanni, la sicurezza di un periodo di stabilità, in riconoscimento della loro proficua collaborazione. (*Approvazioni*).

Circa la utilizzazione di funzionari già provetti di altre Amministrazioni, come ha suggerito il senatore Theodoli, osservo che in quanto ad espe-

rienza coloniale questi si trovano sullo stesso piano dei funzionari che l'onorevole oratore chiama novellini (e che, tuttavia, per tre quarti hanno fatto la guerra africana) ma riconosco che essi ci porterebbero un reale contributo di esperienze amministrative utilissime per il primo impianto degli uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, cui i quadri attuali della nostra Amministrazione sono, come ho dichiarato alla Camera, numericamente insufficienti. A questo proposito annuncio, però, che alle mie ripetute richieste rivolte ai vari Ministeri, mi è sempre stato risposto negativamente perchè i camerati del Governo mi hanno giustamente dichiarato di non potersi a loro volta privare di alcuna unità del personale, per inderogabili esigenze di servizio. Ciò sarebbe stato possibile soltanto collocando fuori quadro i funzionari richiesti dalla nostra Amministrazione: ma a ciò si è opposta la Finanza. Rendendomi per altro conto di tale necessità, mi propongo di fare nuove e spero decisive premure presso il camerata Ministro per le finanze.

L'onorevole senatore Bongiovanni ha inoltre osservato che forse vi è stata troppa precipitazione nel sostituire il Governo militare con quello civile. Voglia consentirmi l'onorevole senatore Bongiovanni di non condividere la sua opinione. Che cosa s'intende per Governo militare? Se, come penso, Governo militare significhi superiorità di problemi militari su quelli economici, civili e sociali e presupponga una situazione interna tale da meritare un così severo controllo delle forze armate, allora io sono lieto di proclamare al Senato che di Governo militare in Africa Orientale Italiana non vi è più bisogno. D'altra parte, debbo anche affermare che Governo civile, in tempo soprattutto fascista, non significa Governo imbecille, ed io non vedo quale differenza debba esistere fra l'azione militare svolta dai normali comandanti delle truppe, quando a capo del Governo sia un Governatore civile, e l'azione militare svolta dagli stessi comandanti delle truppe quando a capo del Governo sia un Generale.

Noi abbiamo proclamato che l'Etiopia è pacificata e in verità non possono essere considerate ribellioni le scarse e già diminuite razzie che trovano la loro origine in motivi di ordine economico e non politico e che sono sempre esistite a carattere endemico nel vasto territorio abissino. Per il resto tutto è tranquillo e già cominciano a farsi sentire i benefici di questa tranquillità nel campo economico, poichè le superfici di terreno coltivate dagli stessi indigeni sono in molte zone (contrariamente alle notizie in possesso dell'onorevole Theodoli), come ad esempio il Tigray, raddoppiate in confronto al periodo negussita. Finita la guerra e ritornate le condizioni normali io, che pure sono un soldato, ritengo che il migliore Governo sia quello civile, non fosse altro perchè avvicina alla realizzazione di tutte le speranze nei campi dell'attività pacifica.

Ritornare oggi al Governo militare, oltre che

falsare la situazione, significherebbe, onorevole Bongiovanni, commettere un grave errore politico che sarebbe indubbiamente sfruttato da certa stampa straniera la quale si ostina a disconoscere la solare verità della raggiunta pacificazione dell'Impero. (*Applausi*).

Ritengo inoltre che questa distinzione tra civili e militari sia anacronistica non solo rispetto alla dottrina del Fascismo, per il quale ogni cittadino è anche soldato, ma specificatamente per la nostra Amministrazione nella quale, per norma di legge, tutti, dico tutti i funzionari, sono anche ufficiali delle Forze armate.

Non so, poi, perchè questi giovani ufficiali laureati, che hanno fatto la guerra, che in gran parte hanno già ricoperto nelle nuove terre le funzioni di Residente, per il solo fatto che oggi sono entrati a far parte dell'Amministrazione civile, debbano perdere d'un tratto quelle qualità di comando che hanno già così lodevolmente esercitato.

L'importante non è di avere dei governanti civili o dei governanti militari, bensì avere dei buoni governanti che sappiano intelligentemente interpretare e diligentemente eseguire gli ordini ricevuti.

L'onorevole senatore Bongiovanni, di cui ho sempre apprezzato l'alta competenza ed il grande patriottismo, ha anche sostenuto che l'organizzazione militare dell'Africa Italiana debba passare alle dirette dipendenze del Ministero della guerra, essendo necessaria unità di direttive e di comando.

Fuori di dubbio che la conquista dell'Etiopia ha portato i nostri possedimenti d'oltremare a confinare con territori occupati da potenze europee e che, pertanto, il problema militare risente in modo diretto della politica internazionale e pone l'eventualità di un conflitto sul piano europeo. Ma ciò, a mio avviso, impegna lo stato maggiore generale allo studio di problemi militari che derivano da questa particolare situazione; il che non toglie che sia più opportuno di lasciare l'organizzazione delle truppe di colore alle dipendenze di quel Ministero che ha anche la responsabilità politica, poichè è evidente che il reclutamento e l'ordinamento militare incideranno sempre, direttamente o indirettamente, sull'azione politica, la quale, in Colonia, deve essere assolutamente affidata ad un comando unitario.

Onorevoli Senatori, all'altro ramo del Parlamento ho parlato giorni or sono del fondamentale problema della valorizzazione economica dell'Impero e di tutti i problemi inerenti alla Libia. Intendo ora esporre a questa Alta Assemblea alcune considerazioni sulla situazione politica e militare dell'A. O. I.

A un anno dalla proclamazione dell'Impero, si può cominciare a domandarsi che cosa sia stato fatto in Etiopia dal punto di vista politico e politico-militare e quale sia il nostro programma per l'immediato futuro.

Nell'ultimo mio discorso sul bilancio delle

Colonie al Senato, nell'imminenza dell'inizio delle operazioni in Etiopia, ho esposto le ragioni ideali della impresa che ci accingevamo a compiere. Oggi posso dire che tutto il popolo italiano e gli stessi osservatori in buona fede (ve ne sono!) hanno potuto constatare l'esattezza di quello che noi avevamo affermato, la veridicità degli argomenti da noi svolti. Con il regime dei Negus è cessato in Etiopia non solo un medioevale anacronismo, ma un autentico e vergognoso obbrobrio per la civiltà e l'umanità. (*Applausi*).

Il così detto stato nazionale etiopico era il risultato di quaranta anni di dominio di una stirpe, quella scioana, sulle altre popolazioni dell'Africa Orientale da essa diverse per lingua, razza e religione; dominio applicato da africano ad africano, non solo senza alcun freno, ma tra gli incitamenti e le interessate adulazioni di fornitori, clienti e comparì europei. Vi accennai in quel mio discorso ai risultati di tutto ciò: popolazioni decimate ed in via di scomparire; regioni intere, già densamente abitate e coltivate, diventate preda della boscaglia; razzie di schiavi e mercati umani quali la più oscura fantasia non potrebbe mai immaginare. Ecco quello che erano le regioni meridionali ed occidentali dell'Etiopia. Nel nord e nel centro, e cioè nelle regioni nelle quali popolazioni abissine costituiscono invece la grande maggioranza, noi abbiamo trovato una variazione che non era un miglioramento: la barbarie feudale.

Due erano i problemi di questa parte dell'Impero compresa tra l'Eritrea e la linea Nilo Azzurro-Auasc:

1° la supremazia che, anche qui, gli Scioani erano riusciti ad imporre sulle altre genti abissine: Amara e Tigrini;

2° il regime feudale, che si estrinsecava con tutto il suo immenso gravame medioevale di diritti, di soprusi, di impedimenti e di angherie specialmente in danno delle popolazioni agricole.

Campioni e sostenitori di questo sistema i Ras, quasi tutti negli ultimi tempi scioani, imposti dai Negus alle riluttanti popolazioni locali, sebbene descritti in Europa come vessilliferi dell'unità nazionale abissina.

A questo quadro della situazione politica, che chiamerò regionale, vanno aggiunte due grandi questioni che concernono la politica di tutto l'Impero: quella delle religioni e quella della schiavitù. La questione religiosa si imperniava sulla posizione di netta inferiorità e, direi quasi, di degradazione che era fatta dal fanatismo del regime negussita alle popolazioni musulmane; questione particolarmente delicata e dolorosa, in quanto le popolazioni mussulmane avevano avuto tradizionalmente nell'Africa Orientale, fino alla recente conquista scioana, loro centri di cultura e loro istituzioni religiose. Non voglio risalire ad avvenimenti che potrebbero essere considerati troppo lontani, ma mi limito a ricordare, come indice di quella che era la situazione dei mussulmani, le stragi ed i

massacri compiuti sotto gli occhi dei Consoli e degli altri rappresentanti degli Stati europei, nelle regioni di Dire Dawa e Harar durante i moti che portarono sulle soglie del potere supremo Tafari Maconnen. Queste stragi e questi massacri, autentici e barbarici, compiuti per ordine di Tafari, non dettero luogo ad alcuna campagna di stampa nè allora nè mai. Le campagne di certa stampa sono riservate ad altri fini che a quelli di vera umanità! (*Applausi*).

Ho accennato alla questione della schiavitù: se questa concerneva come campo per le razze di uomini e soprattutto di bambini e di donne, l'Etiopia meridionale, esisteva e non era meno grave per l'Etiopia settentrionale e centrale dove, in genere, gli schiavi venivano deportati per vivere in masse, fuori del loro paese nativo e fuori del loro ambiente, nei ghebbi dei grandi capi, dove, vero bestiame umano, si abbandonavano a vita e consuetudini indegne del nome di uomo.

Dirò al Senato ora come, da questa situazione di partenza, noi abbiamo delineato la nostra politica imperiale. Il problema immediato che a noi si poneva era quello di stabilire un'organizzazione di governo tale da render possibile, in tutte le direzioni e col minimo di interferenze, l'attuazione della politica di ordine, di tranquillità e di giustizia che noi siamo decisi a seguire in Etiopia. Il principio posto dal Duce era ed è chiaro e preciso: tutte le razze, stirpi e popolazioni dell'Africa Orientale Italiana, diventate suddite di S. M. il Re Imperatore, hanno da noi uguale garanzia di giustizia. Il dominio e l'oppressione di una popolazione sulle altre è totalmente e definitivamente cessato. Questo vuol dire che gli Scioani, seguaci dell'antico regime, battuti irrevocabilmente dalle nostre armi, non sono più i feroci oppressori delle altre popolazioni; ma vuole anche dire che gli Scioani stessi hanno diritto, alla pari degli altri, alla giustizia ed all'equità che sono assicurate a tutti nell'ordine imperiale italiano.

Questi criteri politici furono affermati nella legge fondamentale dell'Impero che, emanata già il 1º giugno 1936, quattro settimane dopo l'entrata delle nostre truppe in Addis Abeba, documenta con quale preparazione e con quale profonda conoscenza delle condizioni reali dell'Africa Orientale il Fascismo ha compiuto la sua impresa africana. I cinque Governi dell'Africa Orientale Italiana sono stati fissati in modo che ciascuno di essi individui una delle grandi partizioni etniche o religiose delle popolazioni. L'Eritrea impersona la totalità delle popolazioni tigrine, tigrè e dancale. Il Governo degli Amara ha nel suo stesso nome e nella sua capitale, Gondar, la designazione delle genti che in esso omogeneamente abitano; il Governo di Harar riunisce i musulmani hararini e quelli che dipendono culturalmente e religiosamente dal centro islamico di Harar; il Governo dei Galla e Sidamo ed il Governo della Somalia rappresentano l'organizzazione, nel quadro dell'Impero, delle popolazioni di cui portano il nome.

All'unità artificiosa fondata sul barbarico predominio di una popolazione sulle altre, si è dunque sostituito l'armonico ordine italiano dei cinque Governi territoriali la cui sintesi superiore è rappresentata dal Governo Generale dell'A. O. I., impersonato dal Vice Re, che assicura l'unità di azione in tutto l'Impero. Il Governo Generale costituisce quindi, nelle intenzioni del legislatore, un organismo agile e non, come è avvenuto in analoghe organizzazioni di altri Paesi, un pesante tramite burocratico: un supremo organo di coordinamento che assicuri l'attuazione delle direttive unitarie impartite da Roma. I Governatori dei cinque territori hanno infatti ampio potere di agire; e non potrebbe essere diversamente, dato che essi sono a diretto contatto con le necessità locali di territori e genti diverse l'una dall'altra.

Circa il feudalismo ed il potere dei Ras, il Duce ha gettato le basi della nostra azione nello storico discorso del 5 maggio, dichiarando che il regime feudale era in Africa Orientale finito per sempre. Dunque, onorevole senatore Theodoli, nessuna continuazione e nessuna resurrezione, in forma palese o larvata, di quello che era il feudalismo etiopico. Ce ne siamo resi garanti solennemente nei confronti delle popolazioni abissine e manterremo questa, come le altre promesse. Anche qui, tuttavia, la negazione del passato non rappresenta per noi una semplice fase distruttiva. Noi vogliamo costruire e per costruire non rifiutiamo alcuna collaborazione alla nuova struttura politico-sociale delle popolazioni etiopiche. Questa nuova struttura, se sarà sostanzialmente diversa perchè infinitamente più civile di quella di ieri, non vuole e non può significare un capovolgimento immediato e violento degli strati sociali delle popolazioni. I capi feudali hanno cessato di essere tali; ma questo non significa che, per il solo fatto di avere appartenuto a quelle che nel cessato regime erano le classi elevate della popolazione stessa debbano oggi cadere al punto opposto della scala sociale. Dissi espressamente, durante la mia visita ad Addis Abeba, a tutti i capi etiopici riuniti: noi siamo pronti a servirvi, e lo abbiamo già fatto, dei notabili sicuramente fedeli alla nostra nuova organizzazione, ma per una tale collaborazione occorrono anzitutto due condizioni: 1º la leale e costante sottomissione nell'ambito delle leggi; 2º la definitiva e sincera persuasione che il potere politico è, dal 5 maggio XIV, dell'Italia e delle autorità italiane che lo eserciteranno totalitariamente in tutti i sensi, senza compromessi nè mezzadrie. A tali condizioni noi possiamo includere, nei quadri amministrativi locali, con gli stessi limiti e gli stessi sistemi seguiti in passato in Eritrea ed in Somalia, notabili indigeni che siano collaboratori delle Amministrazioni locali o forniscano, come consultori, al Governo generale gli elementi necessari per seguire più da vicino l'evoluzione delle popolazioni indigene.

Il problema religioso si presenta essenzialmente in aspetti analoghi a quelli del problema politico.

L'Italia ha già dato prova, in Eritrea ed in Somalia come nella Libia, del rispetto col quale ha considerato, nella sua azione di governo, la religione musulmana. Sin dal primo giorno della nostra occupazione, le antiche istituzioni religiose islamiche sono state ripristinate, i luoghi di pellegrinaggio riaperti e le scuole ed istituzioni religiose hanno ripreso dovunque a fiorire. Il pellegrinaggio alla Mecca è stato quest'anno organizzato, diretto e sovvenzionato dalle autorità italiane ed ha avuto un concorso di fedeli numeroso come non mai. La lingua araba, questo nobile veicolo di civiltà, attraverso il quale tanta parte della cultura antica fu conservata e trasmessa nei secoli, è ritornata ad essere una delle lingue di insegnamento ed è una delle lingue ufficiali per gli atti di governo concernenti le popolazioni native. Noi oggi guardiamo le popolazioni musulmane dell'A. O. con assoluta sicurezza; e ne sono prova le molteplici concrete testimonianze di fedeltà che abbiamo da esse costantemente avuto in tutte le situazioni: a cominciare da quando, in pieno conflitto etiopico, il Sultano del Gimma, prigioniero degli Scioani, fece giungere a mezzo di un suo fedele, ad una delle Regie Rappresentanze nei paesi Arabi, un tipico messaggio di fedeltà: la copia della lettera scritta dal suo avo al Re Vittorio Emanuele II per chiedere la sovranità dell'Italia.

Abbiamo trovato la Chiesa cristiana monofisita d'Etiopia in un periodo di transizione. Questa Chiesa aveva avuto fino al 1926 un solo capo, il Metropolita, il cosiddetto Abuna, nominato dal Patriarca copto di Alessandria di Egitto e scelto non fra gli ecclesiastici etiopici ma fra gli egiziani. Nel 1926, alla morte dell'Abuna Matteo, si delineò in Etiopia un forte movimento per la creazione di una Chiesa autonoma o che per lo meno avesse come capo un ecclesiastico nato in Etiopia e non più un egiziano. Fu accettata una soluzione di transizione nel senso che venne nominato un Metropolita egiziano, ma a lato del Metropolita, o meglio alle sue dipendenze, furono nominati cinque Vescovi scelti fra gli ecclesiastici etiopici. Contemporaneamente il Metropolita egiziano, che già aveva assunto la figura di un feudatario alla pari dei Ras, diventò soltanto un funzionario stipendiato e quindi, *more aethiopico*, più o meno regolarmente pagato. Questa soluzione, ripeto, di transizione è quella che abbiamo trovato. Nessuno più di noi si rende conto dell'estrema delicatezza di tali questioni, ma a nostra volta desideriamo anche che tutti si rendano conto che in ogni problema intendiamo regolare il nostro atteggiamento tenendo conto della effettiva prova di buona volontà e dell'effettivo atteggiamento che i singoli gruppi e le singole gerarchie tengono e terranno verso di noi. Non vi è dubbio che, entro questi limiti, la Chiesa Cristiana d'Etiopia potrà attendersi da noi ogni appoggio e quei provvedimenti che valgono ad assicurarne le sorti, inquadrandola nel nuovo sistema dell'Impero.

L'applicazione del bando che abolisce la schiavitù

nel territorio dell'Impero ci ha posto innanzi alla necessità di pensare all'avvenire degli schiavi liberati. Vi provvederemo con la creazione di villaggi di ex schiavi, a somiglianza di quelli che già erano stati fondati nel Caffa dalle nostre Missioni cattoliche. Procuriamo intanto agli ex schiavi lavoro nelle numerose opere pubbliche che sono in corso in Africa Orientale. Le nostre Autorità svolgono opera di giustizia e di persuasione in confronto di quei gruppi di ex schiavi che, come è accaduto giorni or sono nei Uolamo presso i laghi, abbruttiti dal lungo servaggio, interpretano il ritorno alla libertà come la conquista del diritto all'ozio e soprattutto alla vendetta contro gli antichi padroni. Io confido che, fra non molto, il problema dell'inquadramento sociale delle masse di schiavi liberati potrà dirsi un fatto compiuto. L'Italia Fascista avrà il vanto di avere risolto, senza scosse e con quello spirito di equità che le è proprio, questo gravissimo problema intorno al quale negli ultimi anni si era concentrato tutto l'interessamento di quei cosiddetti umanitari che poi, quando si è trattato di concretarlo, si sono a un tratto schierati a difesa dei razzisti e dei negrieri. (*Vivi applausi*). Darò al Senato a questo riguardo, una notizia veramente lieta. Pochi giorni fa, il 10 maggio, è stata diramata da Ginevra una comunicazione nella quale, esponendosi le più recenti razzie schiaviste condotte nell'ultimo anno dagli armati dell'ex negus, nel territorio del Sudan, ci hanno fatto il complimento di concludere come segue: « si spera che le razzie schiaviste che hanno quasi completamente spopolato le provincie etiopiche limitrofe al Sudan avranno fine con l'occupazione del sud-ovest dell'Etiopia da parte delle forze italiane ». (*Commenti*). Noi apprezziamo questo non sollecito riconoscimento ancorchè temperato dalla prudente riserva di quel « si spera ». (*Si ride*).

Tali, onorevoli Senatori, sono le direttive della nostra politica interna nell'Impero. Proseguiremo su questa strada; l'Etiopia, ormai tutta occupata, deve ritrovare nel nostro dominio la pace, la tranquillità, la giustizia.

L'insano gesto compiuto da pochi facinorosi il 19 febbraio contro la persona del Vice Re e delle più alte autorità dell'Impero è stato espressione soltanto del rancore di qualche residuo della vecchia casta feudale, che vede tramontato per sempre col nostro dominio il suo strapotere, ed anche di quello sparuto gruppo di politicanti intellettualoidi che la nostra generosità ha risparmiato dopo il cinque maggio XIV e che l'interessata protezione straniera ha allevato nell'odio contro l'Italia e tuttora accoglie con compiacenza e sussidia con le collette delle inconsolabili zitelle e coi fondi dello spionaggio e dell'antifascismo. (*Vivi applausi*).

L'attentato del 19 febbraio si è esaurito nel momento stesso in cui era compiuto: la grande massa delle popolazioni dell'Impero, dello stesso Scioa, della stessa Addis Abeba, è rimasta tran-

quilla, fidando nel senso di giustizia delle autorità italiane.

La costituzione dell'Impero in A. O. ha posto anche alla nostra politica due questioni di grandissima importanza che si riferiscono alla coesistenza, nello stesso territorio, della nostra popolazione italiana e delle popolazioni africane dell'Impero: la questione della politica di razza e quella scolastica e missionaria.

Non ignoro che si è cercato di rappresentare i nostri provvedimenti a difesa della razza come un gesto di antipatia verso le genti non italiane dell'Impero. Ancora una volta la nostra posizione, tanto dottrinarialmente quanto politica, è talmente chiara che questi attacchi cadono nel vuoto.

Noi abbiamo già nell'Impero, a parte i militari delle Forze armate, molte decine di migliaia di italiani e moltre altre contiamo d'immettervene. Esse vivranno accanto a vari milioni di indigeni. Potevamo non preoccuparci di questa situazione che potrebbe condurci alla formazione in Africa Orientale di una popolazione di meticci? Noi rifuggiamo anche dalla sola ipotesi che la costituzione dell'Impero, e cioè la meta suprema riconquistata dal popolo italiano, possa avere come conseguenza, sia pure in minima parte, la trasformazione in una stirpe di ibridi di questo nostro magnifico popolo di pionieri, di colonizzatori, di navigatori e di eroi. (*Applausi*).

Significa forse tutto ciò avversione per le popolazioni di colore? È assurdo pensarlo e sarebbe contrario a quel principio di universalità che, dalle rive del Mediterraneo, Roma imperiale e cattolica ha sempre affermato nei secoli. Nell'unità dell'Impero tutti i popoli che vivono nella civiltà del Littorio avranno da noi uguale tutela. Ci proponiamo di favorire in tutti i modi l'evoluzione dei nostri sudditi africani nei loro quadri sociali e religiosi tradizionali purchè non contrastino con le supreme leggi dell'umanità e del progresso. In questi limiti noi ci rendiamo garanti del più assoluto rispetto delle loro credenze religiose e delle loro costumanze giuridiche, convinti che nulla è più nocivo alla sanità ed allo sviluppo delle stesse popolazioni indigene che un'affrettata infarinatura di europeismo, capace soltanto di produrre degli spostati del vivere sociale e quasi sempre dei ribelli ad ogni ordinato potere. (*Vivi applausi*). Livellare è una parola che ripugna alla nostra sensibilità latina e fascista che ricerca l'armonia nella varietà degli elementi. Così operando sentiamo di restare veramente nel solco delle grandi tradizioni augustee.

Partendo da questi presupposti proseguiamo inflessibili nella politica di assoluta distinzione delle razze. Più che nel potere delle sanzioni, anche gravi, stabilite dalla legge, più che nei provvedimenti dell'autorità fidiamo nel senso di dignità e di compostezza, nella comprensione e nella educazione politica e morale degli Italiani che vivono nell'Impero e soprattutto sugli effetti di una rapida formazione di nuclei famigliari nazio-

nali. La donna italiana, cui non si è mai ricorso invano quando si è trattato di una missione altissima per il decoro della stirpe, saprà affrontare i disagi e condividere i sacrifici della vita dei pionieri perchè la purezza della nostra vittoria non sia contaminata ed oscurata. (*Approvazioni*).

Ho segnalato anche la questione delle missioni e delle scuole. È noto l'atteggiamento di diffidenza che il cessato regime dei Negus ha costantemente tenuto verso le missioni cattoliche. Ed il Senato sa bene come, nonostante questo atteggiamento, tra lotte, difficoltà e sofferenze di ogni genere i missionari italiani da molti decenni hanno compiuto in Etiopia opera veramente apostolica e italianissima: (*applausi*) dalla figura gloriosa del Cardinale Massaia fino a quella eroica della Medaglia d'oro Padre Borello. (*Applausi*).

Non vi è dubbio che oggi noi dovevamo provvedere a dare alle nostre missioni una giusta soddisfazione chiamandole a cooperare con le loro istituzioni scolastiche e sanitarie alla nostra azione civilizzatrice.

Questo è stato fatto; ed è prossimo alla conclusione un accordo con la Santa Sede che regola tutta la questione delle circoscrizioni religiose in Etiopia, in relazione alla attività missionaria.

Si è parlato molto delle missioni protestanti in Etiopia e, come al solito, ci si è accusato di avere un atteggiamento volutamente contrario ad esse. Dico subito che non abbiamo molti motivi di gratitudine (*vivissimi applausi*) verso tali istituzioni per l'attività da esse svolta prima e durante il conflitto e per i sentimenti *deliberatamente* ostili che almeno alcune di esse ci hanno manifestato senza veli. (*Approvazioni*). Ma io desidero sottolineare che noi trattiamo tale problema in relazione alla sicurezza politica dell'Impero ed, una volta tale sicurezza garantita e pienamente garantita contro ogni manovra ed intrigo, non ci punge vaghezza di perseguire alcuno. (*Bene!*).

Voglio subito chiarire che mi riferisco soltanto alle missioni straniere, perchè quanto agli Italiani di fede non cattolica il Governo Fascista manterrà in A. O. I. la stessa politica di equanimità che segue in Italia.

Si è detto fra l'altro in quelle polemiche di stampa, che non hanno risparmiato alcuno degli aspetti della nostra azione, che la politica economica dell'Italia in Africa Orientale sarebbe stata caratterizzata da un feroce esclusivismo nei confronti del commercio e dell'industria estera. Questo è ancora una volta assolutamente falso.

È evidente che è nostro primo dovere proteggere al massimo grado il lavoro, l'industria, il commercio italiani, perchè l'Impero è stato acquistato con duri sacrifici di sangue e di denaro dal nostro popolo. (*Bene!*). È anche assiomatico che il Fascismo, memore della dura esperienza di Versaglia, non è un regime che accetti di versare sangue e gettare danaro per l'altrui beneficio. (*Approvazioni*). È infine altrettanto certo che, pur dichiarandoci disposti ad una larga collaborazione

con tutti, non possiamo dimenticare le recenti ingiustizie: e che coloro che tentarono di prenderci per fame non possono pretendere, senza sufficiente contropartita, che siamo senz'altro disposti a dividere con loro il pane che abbiamo conquistato a loro dispetto. (*Vivissimi applausi*).

Ma noi siamo pronti alla giustizia, in questo come negli altri campi, e disposti alla collaborazione, nei limiti in cui questa collaborazione sarà resa possibile dagli altri.

Condizione fondamentale di questa collaborazione è l'assoluto riconoscimento della nuova potenza economica dell'Italia che si traduce in cifre, cui le nostre vecchie colonie non ci avevano sinora abituati, ma che il popolo italiano ha oggi il pieno diritto di attendersi dall'Impero.

Noi non abbiamo esitato in quella serie di accordi di carattere economico, cui accennava giorni or sono il Ministro degli affari esteri all'altro ramo del Parlamento, di regolare i traffici tra l'Impero e quei paesi che hanno lealmente riconosciuto la sovranità dell'Italia. Intendo alludere agli accordi commerciali conclusi, per quanto concerne l'Impero, con la Germania e l'Ungheria, ormai vagliati dall'esperienza di una utile esecuzione dalle due parti.

Sono in corso sistemazioni di questi stessi rapporti con altri Stati: abbiamo volentieri regolato con la Gran Bretagna quanto concerneva i comuni interessi nelle regioni di frontiera e nei porti della Somalia Britannica.

Siamo pronti a continuare l'esame di analoghi problemi con lo stesso spirito di praticità.

Si è detto che noi prendiamo provvedimenti drastici contro imprese e iniziative straniere che abbiamo trovato in Africa Orientale. È falso. Ogni qualvolta ci siamo trovati di fronte ad un interesse economico che sia veramente tale, e che non nasconda sotto il nome di commercio qualche cosa di diverso, noi abbiamo cercato sempre una forma di collaborazione.

Abbiamo incoraggiato e concluso molteplici accordi fra nostri gruppi finanziari e gruppi esteri od anche direttamente tra l'Amministrazione coloniale e gruppi finanziari stranieri, anche con quelli i cui Governi mantengono verso di noi un atteggiamento di riserva.

Desidero anche ricordare che, ad esempio, ogni qualvolta le delicate questioni che si riferiscono alla ferrovia di Gibuti, massimo interesse francese in Africa Orientale, sono state trattate direttamente con gli industriali interessati e sul piano economico, si sono sempre raggiunti accordi soddisfacenti e si è sempre trovata la via per collaborare amichevolmente.

È un segno, questo, che qualche volta i concreti interessi economici arrivano, sulla via della reciproca comprensione, più in là degli atteggiamenti politici coi quali si crede di volerli tutelare e che, invece di servire a reali interessi nazionali, ubbidiscono soltanto al rancore partigiano. (*Bene!*).

Ritengo a questo punto opportuno riconfermare

i capisaldi della nostra politica economica imperiale:

1° Libero campo a tutte le sane iniziative attraverso il necessario vaglio dei competenti organi.

2° Nel settore agricolo, coesistenza di ogni razionale forma di colonizzazione con speciale favore per la formazione della piccola proprietà coltivatrice. (Sento il dovere, a questo proposito, di ringraziare il senatore Faina che, parlando al Senato su un nostro disegno di legge, ci ha portato il geniale contributo di utili suggerimenti).

3° Sviluppo graduale e metodico della colonizzazione demografica, con la fattiva collaborazione del Partito, della Milizia, delle Organizzazioni sindacali e del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione che, sotto l'intelligente guida del camerata Nannini, ha sempre risposto a tutte le necessità di mano d'opera per l'Impero.

4° Contemperamento tra la necessità di rifornire la Madre Patria di materie prime e quella di assicurare all'Impero una sufficiente autonomia.

5° Nessuna esclusività, nessun monopolio, nè per privati, nè per compagnie, nè per enti statali o parastatali; salvo quando, per questi ultimi soltanto, sia richiesto da ragioni eccezionali e di pubblico interesse.

6° Necessità di alimentare e di accrescere una corrente di scambi per la conquista dei vari mercati e per il mantenimento dei vecchi.

Da quest'ultimo punto consegue che non vi saranno compartimenti stagni tra l'Impero e le regioni finitime, e quando parlo qui di regioni finitime intendo tutti i Paesi con i quali l'Africa Orientale è in rapporti economici e commerciali.

Dal Sudan alle Indie, dall'Arabia alla Persia, da Mombasa a Berbera, con tutti, noi siamo pronti a riprendere, anzi ad intensificare, i rapporti commerciali lungo le vie tradizionali del commercio.

L'Impero, quindi, non è per noi motivo di nuovi dissidi e rivalità economiche internazionali, ma anzi dà tutte le possibilità di una collaborazione fattiva.

Questo, onorevoli Senatori, è l'ordine imperiale italiano, ordine che è di per sè stesso prova della sincera nostra volontà di lavorare in pace nei prossimi decenni per dare al popolo italiano il frutto più grande, il premio più degno dei sacrifici compiuti.

Noi lavoriamo per le generazioni future che troveranno nell'Impero valorizzato la forza politica ed economica che compenserà ad usura i nostri figli di quanto noi abbiamo sofferto:

Appunto perchè siamo tutti dediti a questa altissima mèta di lavoro e di giustizia, noi siamo stati, siamo oggi e saremo domani, fermamente e decisamente pronti a difendere con ogni mezzo e su ogni terreno la intangibilità dell'Impero Italiano.

Su quanto è stato fatto in A. O. I. nel campo militare ha ampiamente e competentemente riferito il relatore Romei Longhena. Ritengo però

necessario soffermarmi particolarmente sul nuovo ordinamento militare delle forze terrestri studiato dal Ministero dell'Africa Italiana, in perfetta identità di vedute col Ministero della guerra e col Maresciallo Graziani.

Tale ordinamento è stato definito come segue:

Un organo centrale costituito dallo stato maggiore del Governo generale del quale si vale il Vice Re per esercitare il comando delle forze armate. Esso comprende il capo e sottocapo di stato maggiore, i vari Ispettori d'arma, il comandante la Piazza di Addis Abeba, il Direttore superiore dei servizi.

Cinque organi periferici costituiti da comandi delle truppe in ragione di uno per ogni Governo e dai quali dipendono tutte le truppe dislocate nel territorio del Governo stesso.

Truppe nazionali d'Africa che costituiscono circa un terzo delle nostre forze laggiù.

Con esse si è voluto anzitutto costituire una potente riserva nelle mani del Vice Re ed a tale scopo è stata dislocata in A. O. I., sin dallo scorso novembre, la divisione « Granatieri di Savoia ».

Questa grande unità, che è l'unica esistente nell'Impero e che è ordinata su sette battaglioni di fanteria, due gruppi di artiglieria ed elementi dei vari servizi, è un solido strumento di guerra di importanza decisiva in qualsiasi contingenza. Essa è affiancata da un auto raggruppamento Camicie Nere d'Africa che può trasportarla rapidamente anche nelle regioni più lontane dalla Capitale.

Si è in secondo luogo provveduto a costituire con nove battaglioni mitraglieri Camicie Nere motorizzati, quattro gruppi di artiglieria d'Africa motorizzati, quattro gruppi contraerei autocampali Camicie Nere d'Africa, una poderosa massa di fuoco in condizione di spostarsi celermente da un punto all'altro dell'Impero, da una frontiera all'altra, sulla rete stradale che si sta costruendo laggiù con ritmo veramente fascista ed alla quale sono volte le maggiori cure del Governo e delle autorità coloniali.

Con le truppe nazionali si è infine provveduto alla sicurezza della capitale destinandovi quattro battaglioni Camicie Nere d'Africa ed otto batterie d'Africa da posizione e alla costituzione di un reggimento del genio nel quale è stata compresa tutta la gamma delle specialità di cui quest'Arma dispone, non esclusi i ferrovieri.

Questa larga ma robusta trama di forze nazionali è raffittita e completata dalle truppe indigene, raggruppate in sedici brigate coloniali, ognuna su tre, oppure quattro battaglioni, un gruppo artiglieria ed elementi dei vari servizi. Le brigate su tre battaglioni hanno anche un gruppo di squadroni.

Le forze coloniali previste dal nuovo ordinamento contano nel complesso:

- 60 battaglioni di fanteria;
- 6 squadroni di cavalleria;
- 16 gruppi di artiglieria;

16 compagnie miste del genio;

7 compagnie cannonieri.

Un accenno meritano anche i servizi di cui troviamo uffici e sezioni presso ogni Governo e presso la Piazza di Addis Abeba e che sono pienamente idonei a garantire le esigenze logistiche delle truppe per ogni evenienza di pace e di guerra.

Questo armonico complesso di forze armate terrestri alle quali è devoluto l'onore di affermare nelle terre dell'Impero la nostra potenza, conta in totale:

2.500 ufficiali dei vari gradi dell'Esercito e della Milizia;

1.600 sottufficiali dei vari gradi dell'Esercito e della Milizia;

21.000 militari di truppa nazionale dell'Esercito e delle Camicie Nere d'Africa;

43.000 militari di truppa indigena.

Alle forze terrestri che ho sinteticamente enunciato si deve aggiungere il complesso di quelle aeree contemplate dall'ordinamento per l'aeronautica. Sono oltre 300 apparecchi con 600 piloti che potranno concorrere ad assicurare l'ordine nell'interno con intervento tempestivo in qualsiasi località.

La Regia aeronautica disporrà complessivamente in A. O. I. di:

730 ufficiali delle varie specialità;

1.600 sottufficiali;

10.000 militari di truppa;

165 funzionari civili dei vari gruppi;

1.500 operai specializzati.

Ho voluto citare questi dati, perchè da essi appare chiaro come lo strumento che abbiamo ideato, e che in buona parte è già attuato, risponda al criterio base di poter garantire in ogni momento, con l'ordine interno e la sicurezza alle frontiere, il nostro prestigio di potenza dominatrice.

Questi e non altri sono i nostri chiari obiettivi.

Il reclutamento delle truppe coloniali si compie su tutto il territorio dell'Impero in appositi centri già stabiliti e l'affluenza dei volontari è tale che non tutti possono essere accolti.

Avvenimento questo che, mentre ci permette di scegliere i più idonei, ci dimostra come oramai la massa delle popolazioni dell'Impero sia decisamente con noi e voglia manifestarci il suo attaccamento anzitutto servendo sotto le nostre insegne.

A questa spontanea manifestazione di lealtà non hanno mancato di partecipare neppure gli Scioani e gli Amara. Molti di essi sono già stati inquadrati in battaglioni, uno dei quali ha sfilato nella celebrazione dell'Annuale dell'Impero con la stessa impeccabile disciplina e con la stessa ferezza guerriera che sono caratteristiche di tutti i nostri reparti coloniali.

Le nuove formazioni, ne abbiamo la certezza, perpetueranno la nobile tradizione dei gloriosi Regi Corpi dell'Eritrea e della Somalia, il cui valore ebbe dalle auguste mani del Re Imperatore la suprema delle ricompense.

A tutte le forze di terra, di mare e del cielo che

cooperarono alla fulgida vittoria, che oggi presidiano la conquista, vada da questa Alta Assemblea l'espressione della riconoscenza nazionale. (*Vivissimi generali applausi*).

Onorevoli Senatori, la competenza del Ministero dell'Africa Italiana, essendo totalitaria, importa un vario e complesso lavoro che in questo primo anno di vita imperiale è stato particolarmente difficile non solo a compiere ma anche a coordinare.

Tutti i settori della nostra attività hanno urgenti bisogni, ma tutti i bisogni contemporaneamente non potevano e non possono essere soddisfatti. Si è dovuto adeguare pertanto alla reale necessità il desiderio talvolta egoistico di ognuno di attuare, nel suo settore e nel più breve termine possibile, i propri scopi. In questa funzione coordinatrice e disciplinatrice, tra forze contrastanti, il Ministero si è trovato nella necessità di raggiungere una soluzione unitaria ed armonica, la sola utile ai fini del rapido potenziamento dell'Impero.

Ho la sensazione che i risultati ottenuti siano tali da compensare le nostre fatiche.

Il popolo italiano attende dalle terre africane il soddisfacimento di molti bisogni, la realizzazione di molte speranze. Questa ansia giustificata che ci circonda, tende fino all'estremo le nostre energie sull'aspro cammino che dobbiamo percorrere e che percorreremo obbedendo in silenzio ed in fedeltà agli ordini del Fondatore dell'Impero. (*Vivissimi generali e ripetuti applausi. Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

2° ad accertare e riscuotere le entrate secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia, e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B e C);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio finanziario 1937-38, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci di dette colonie;

4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei

monopoli della Libia, per l'esercizio 1937-38, in conformità del relativo stato di previsione allegato al bilancio di detta colonia.

(Approvato).

Art. 2.

I contributi dello Stato a pareggio dei bilanci delle colonie vengono stabiliti, per l'esercizio 1937-38, nelle seguenti somme:

Libia	L.	291.800.000
Africa Orientale Italiana	»	765.650.000

Totale	L.	1.057.450.000
------------------	----	---------------

=====

(Approvato).

Art. 3.

Il fondo a disposizione del Ministero, per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie, di cui al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1093, convertito nella legge 15 dicembre 1930, n. 1670, è stabilito, per l'esercizio 1937-38, in lire 15 milioni.

(Approvato).

Art. 4.

Il fondo a disposizione del Ministero, per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali, per le spese di carattere civile e militare, e per provvedere a nuove spese della stessa natura, quando non vi si possa far fronte con le entrate proprie delle colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci, è stabilito, per l'esercizio 1937-38, in lire 5.760.000.

I prelevamenti dal fondo suddetto e le conseguenti variazioni nei bilanci delle singole colonie verranno disposti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'Africa Italiana.

(Approvato).

Art. 5.

Per sopperire a nuove e maggiori spese nell'Africa Orientale Italiana, in dipendenza dello sviluppo e della sistemazione dei servizi, è autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 525.000.000 iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario 1937-38.

I prelevamenti dalla somma predetta e le conseguenti variazioni nel bilancio dell'Africa Orientale Italiana saranno disposti con decreti del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'Africa Italiana.

(Approvato).

Art. 6.

È approvato il bilancio della Regia azienda monopolio delle banane, per l'esercizio finanziario

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1937

dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana predetto (tabella D).

(Approvato).

Art. 7.

Gli articoli di bilancio indicati nella tabella E, annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali è data facoltà ai Governatori delle colonie di effettuare trasporti di fondi fra i vari articoli di spesa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali » (Numero 1628). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'in-

tegrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni » (N. 1668). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri » (N. 1693). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la

costituzione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali con sede in Roma » (N. 1694). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la costituzione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la costituzione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, e del Comune di Caltagirone, in provincia di Catania » (N. 1722). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, e del Comune di Caltagirone, in provincia di Catania ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*, legge lo stampato n. 1722.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le circoscrizioni territoriali dei comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, e del comune di Caltagirone, in provincia di Catania, sono modificate in conformità delle piante planimetriche annesse alla presente legge e che ne formano parte integrante.

(Approvato).

Art. 2.

Le variazioni di circoscrizione disposte con l'articolo precedente non daranno luogo a ripartizione di attività e passività patrimoniali fra gli enti interessati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937 » (N. 1727). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela della denominazione di "mannite" o "mannite da frassino" » (N. 1728). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela della denominazione di "mannite" o "mannite da frassino" ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela

della denominazione di « mannite » o « mannite da frassino ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione media » (N. 1729). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti d'istruzione media ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti d'istruzione media.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima » (N. 1730). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modifi-

cazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato col Regio decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, con cui si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i Seniori della M. V. S. N. » (N. 1737). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, con cui si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i Seniori della M. V. S. N. ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, col quale si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione in ogni Comune dell'Ente comunale di assistenza » (N. 1740). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione in ogni Comune dell'Ente comunale di assistenza ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1740.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito in ogni comune del Regno l'Ente comunale di assistenza.

Esso ha lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità.

(Approvato).

Art. 2.

L'Ente comunale di assistenza è amministrato da un Comitato del quale fanno parte, con il podestà che lo presiede:

un rappresentante del Fascio di combattimento, designato dal segretario del Fascio;

la segretaria del Fascio femminile;

rappresentanti delle Associazioni sindacali, in numero di quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei comuni con più di 100.000 abitanti.

Detti rappresentanti sono nominati dal prefetto, su terne proposte dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la proposta viene fatta; devono appartenere, per esercizio di attività produttiva, al comune stesso; durano in carica quattro anni, e possono essere sempre confermati.

L'Ente si vale, per l'esercizio della sua attività assistenziale, del Fascio femminile, secondo le norme emanate dal Ministro dell'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

(Approvato).

Art. 3.

L'Ente di assistenza di Roma è amministrato da un Comitato, di cui fanno parte, col Governatore che lo presiede:

un rappresentante del Fascio di combattimento di Roma, designato dal Segretario federale dell'Urbe;

la vice segretaria del Fascio femminile di Roma;

otto rappresentanti, nominati dal Ministro dell'interno, su terne proposte dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, appartenenti, per esercizio di attività produttiva, al territorio del Governatorato, i quali durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'Ente si vale, per l'esercizio della sua attività assistenziale, dei Fasci femminili dell'Urbe, secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 4.

L'Ente comunale di assistenza provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con le rendite del suo patrimonio e di quello delle istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza che esso amministra e che non siano destinate a particolari fini istituzionali;

b) colle somme che gli sono annualmente assegnate sul provento dell'addizionale istituita col Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171.

A tal uopo il Ministro dell'interno, al principio di ogni esercizio finanziario, dispone il riparto, tra le provincie del Regno, in relazione colle necessità dell'assistenza, della parte di detto provento a ciò destinato, a termini dell'articolo 2, terzo comma del decreto citato; il Prefetto distribuisce, con uguale criterio, la quota attribuita alla rispettiva provincia tra gli Enti fascisti di assistenza della provincia stessa;

c) con le elargizioni della provincia, del comune e di altri Enti pubblici e di privati.

(Approvato).

Art. 5.

Con la data di entrata in vigore della presente legge è soppressa in ogni comune la Congregazione di Carità.

L'Ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di Carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di Carità.

(Approvato).

Art. 6.

Con la entrata in vigore della presente legge, sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di Carità del rispettivo comune; le attività a questa spettanti per qualsiasi titolo; e l'Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate.

(Approvato).

Art. 7.

Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, alla fusione con l'Ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che abbiano lo stesso fine, provvedendo all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in danaro o in natura o con prestazioni.

Contro il provvedimento non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

(Approvato).

Art. 8.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, potrà essere provveduto con

decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, al decentramento con amministrazione autonoma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già amministrata dalla Congregazione di Carità e che hanno fini diversi dalla assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, ricoveri di vecchi ed inabili, orfanotrofi, ecc.

Contro il provvedimento non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

(Approvato).

Art. 9.

L'Ente comunale di assistenza presenterà, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, alla approvazione del Prefetto della provincia, con una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale da esso svolta dal 1° luglio dell'anno precedente e sulle erogazioni all'uopo disposte, il programma dell'opera assistenziale da svolgersi nell'anno successivo.

Per tutti i rimanenti atti e particolarmente per quanto concerne la gestione del patrimonio e di tutte le istituzioni da esso amministrata, l'Ente comunale di assistenza è soggetto alle norme che regolano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Approvato).

Art. 10.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri, saranno emanate norme integrative ed esecutive della presente legge, con speciale riguardo al coordinamento dell'attività degli Enti comunali di assistenza di ogni provincia tra loro e con quella degli Enti comunali di assistenza delle altre provincie.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a comprendere le disposizioni della presente legge nel Testo Unico delle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, provvedendo al relativo coordinamento.

(Approvato).

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1937-XV.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei Comuni ed Enti pubblici in genere, dei condomini teatrali » (N. 1748). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei Comuni ed Enti pubblici in genere, dei condomini teatrali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei Comuni ed Enti pubblici in genere, dei condomini teatrali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (Numero 1750). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero » (N. 1751). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.
Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1752). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938 - Anno XVI ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1752.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli Senatori, il bilancio preventivo dell'anno 1937-38 subisce l'influenza di due fattori eccezionali: l'impresa dell'Africa Orientale e il riarmo. Inoltre vi influisce la svalutazione della lira. Prescindendo da quei fattori, il bilancio dell'esercizio 1936-37, ora in corso, per l'ammontare di 20 miliardi e 300 milioni, prescindendo cioè dalle spese per l'Africa Orientale e per il riarmo (allora la svalutazione della lira non aveva gioco), pareggiava. Invece, il preventivo per l'esercizio 1937-38 (entrata lire 20.598 milioni) presenta un disavanzo di lire 3.172 milioni. Esso peraltro non prescinde più da quei fattori eccezionali cui accennavo, ma li comprende. È quindi necessario, prima di fare qualsiasi confronto, vedere quale peso essi hanno.

Quanto all'Africa il maggior carico risulta dal bilancio delle Colonie, per lire 1.205 milioni più dell'esercizio 1936-37 ora in corso. È lire 1.614 milioni; era 409.

Per essere precisi, vi si dovrebbero aggiungere gli interessi su quella parte di spese fatte per questa causale negli anni precedenti, per il soddisfacimento delle quali non si è ancora provveduto. Le spese per l'Africa Orientale fatte negli esercizi 1934-35 e 1935-36 sono dodici miliardi e 111 milioni; ma una parte viene pagata dal gettito della imposta immobiliare il cui valore attuale, pari all'importo del prestito redimibile adesso fatto, e di cui non abbiamo cifre precise, credo si potrà calcolare da 7 a 8 miliardi. Adunque la parte del disavanzo cagionato dall'impresa africana e non ancora pagata resterebbe circa 5 miliardi, il che all'interesse del 5 per cento fa 250 milioni, sicché il carico che viene a questo bilancio per l'Africa Orientale possiamo ragguagliarlo a lire 1.205 milioni suddette, più 250 milioni di interessi, sulle spese già fatte, in totale lire 1.455 milioni.

Quanto alle spese per il riarmo, i tre bilanci militari superano le previsioni dell'anno scorso per 730 milioni (erano 4.805 milioni, sono 5.535). Deve però dedursi l'importo degli aumenti di stipendio concessi nello scorso settembre in relazione al variato costo della vita, che sono circa 115 milioni; restano 615 milioni, da aggiungere al miliardo e 450 milioni di cui sopra. Quindi abbiamo in tutto un maggior carico eccezionale di lire 2.070 milioni. Siccome il deficit previsto è di lire 3.172 milioni, ne consegue che, prescindendo da tali oneri eccezionali, resta ancora un disavanzo di lire 1.102 milioni, mentre il preventivo precedente pareggiava.

Ciò contrasta, a mio modo di vedere, col programma più volte annunciato e coi solenni impegni presi di arrivare al pareggio, e vi contrasta tanto più in quanto le spese preventivate non corrispondono ancora a tante necessità e a tanti programmi che sono stati annunciati e richiesti anche in questa sede. Per esempio, i provvedimenti demografici, quelli a favore delle popolazioni e delle costruzioni rurali, gli altri a favore

delle popolazioni montane, gli altri ancora concernenti le opere assistenziali ora passate agli enti locali, ecc.

Tutti questi provvedimenti non trovano per ora sede nel bilancio. Lo si comprende, perchè esso probabilmente fu redatto dagli uffici negli ultimi mesi dell'anno 1936, mentre l'annuncio di provvedimenti di questa natura è cosa recente, mi pare sia della riunione del Gran Consiglio del marzo scorso.

Dunque, o si rinuncerà a tale programma, o si dovranno fare nuovi stanziamenti. Se la questione demografica dovrà essere affrontata seriamente, dovranno esservi stanziamenti cospicui.

Vi faccio grazia poi di tutti gli aumenti e miglioramenti richiesti nella discussione di questi ultimi giorni. Sono stato a sentire la discussione dei diversi bilanci ed ho sentito parlare di miglioramenti ai Reali carabinieri, nel senso, non solo di aumentare gli stipendi, ma anche di aumentarne il numero; di aumenti ai magistrati e ai cancellieri; di diminuzione del prezzo della carta da bollo; di esoneri fiscali di varia natura; di aumenti per la milizia forestale ed anche per la milizia ferroviaria; di aumenti al personale di ambasciata; insomma tutta una serie di provvedimenti di cui io ora ho notato solo una piccola parte. Io non so quali di questi desiderii potranno essere accolti dall'onorevole Ministro e quali maggiori carichi essi porteranno all'Erario!

Poichè il disavanzo permane e non lo si argina, siamo di nuovo ai bilanci di attesa, a quei bilanci di attesa che furono iniziati nel 1930-1931 e che continuarono tutti questi anni, mettendo insieme un disavanzo complessivo di circa 18 miliardi, cui si aggiungono adesso i 12 miliardi suddetti di spese per l'impresa africana. Ciò, come dissi altre volte, rappresenta un maggior carico di interessi, i quali, anche limitandoci alla cifra di 18 miliardi di disavanzo d'attesa, ammontano a circa 900 milioni. Ma il finanziare tutte le spese occorrenti malgrado tanto sbilancio dovette essere un problema molto grave per la Tesoreria, la quale, diciamolo subito, ha fronteggiato tutte le difficoltà ottimamente.

Se si potessero scindere nell'onorevole Ministro le due funzioni, come erano divise nei tempi antichi, Ministro del tesoro e Ministro delle finanze, io darei la mia ampia approvazione al Ministro del tesoro e farei qualche riserva per il Ministro delle finanze!

La Tesoreria ha provveduto molto bene, come molto bene ha provveduto l'Amministrazione del Debito Pubblico, con l'emissione di prestiti e con provvedimenti di carattere espediente, come sarebbero i buoni del tesoro ordinari, le somme forniteci dalla Cassa depositi e prestiti (i cui buoni fruttiferi sono in continuo aumento), e così via dicendo. Purtroppo però la parte debito fluttuante è troppo forte, come era nel 1925. È da augurarsi che si possa col tempo arrivare a debiti patrimoniali regolarmente iscritti.

I debiti patrimoniali, cioè i prestiti regolari perpetui a lunga scadenza fatti in questi tempi, meritano di essere menzionati. Sono tre: l'uno è quello della riconversione, mercè il quale si è tornati a dare l'interesse del 5 per cento a quei portatori di consolidato convertito al 3,50, che aderissero a pagare allo Stato un premio in contanti di 15 lire. Dunque essi percepivano il 10 per cento su queste 15 lire. Eppure sopra 61 miliardi circa di consolidato al 3 e mezzo, risulta (dal bilancio e dal discorso dell'onorevole Ministro alla Camera) che solo 42 miliardi optarono. Si vede che l'allettamento di un interesse del 10 per cento non è stato sufficiente a far muovere gli altri portatori di 20 miliardi. Questa operazione ha reso un utile (chiamiamolo così) di circa 6 miliardi in cifra tonda, lasciando invariato l'ammontare nominale del debito, ma aumentando di circa 630 milioni l'onere per interessi.

Abbiamo poi i buoni del tesoro poliennali, dati in sostituzione dei titoli esteri requisiti. Non ne conosciamo, o per lo meno non ne conosco io con precisione, l'importo; ma credo possa ragguagliarsi a circa 2 miliardi e mezzo. Questo non è un prestito libero; è un prestito coattivo, essendo in relazione con la requisizione dei titoli e crediti esteri.

Vi fu ancora un altro prestito coattivo, che è il prestito immobiliare; cioè i proprietari di immobili, di valore superiore a lire 10.000, sono stati assoggettati ad un doppio obbligo: quello di pagare una imposta pari al 5 per cento del reddito, più 2 per cento per l'ammortamento, totale 7 per cento; e quello di sottoscrivere un prestito che viene poi finanziato da tale imposta la quale serve a pagare interessi e ammortamenti. A questo riguardo vorrei fare un'osservazione circa l'impostazione in bilancio. Vi è nell'entrata, al Capitolo 43, tra le imposte dirette, l'importo di 500 milioni corrispondente all'intera imposta, comprensiva cioè di 5 per cento di interesse e di 2 per cento all'ammortamento. Mi sembra che la parte ammortamento avrebbe dovuto essere calcolata separatamente, cioè che si sarebbe dovuto istituire al passivo un fondo al quale devolvere il 2 per cento, cioè circa 145 milioni. Con ciò il disavanzo risulta in realtà altrettanto maggiore.

La storia e il risultato dei detti prestiti dimostrano come sia difficile per lo Stato nel momento attuale ottenere finanziamenti lunghi in sede libera, in sede di spontaneità; infatti due di essi furono coattivi, e il contribuente non ebbe altra alternativa; uno solo spontaneo, ebbe successo incompleto.

Lo Stato si finanzia facilmente con i buoni del tesoro ordinari e col fluttuante; ma i Titoli, il Consolidato, il Redimibile trovano difficoltà nel collocamento. Quale la differenza? L'uno è il prestito breve, circa il quale si ha la certezza del buon fine. L'altro è il prestito lungo che implica un apprezzamento sulle nostre possibilità e sulla nostra situazione futura. Naturalmente questa è

una materia più delicata, e pure essendovi disponibilità di denaro, si ha una certa esitanza a privarsene per lungo tempo.

Queste considerazioni dimostrano quanto sia necessario, come già ho detto altre volte, che i bilanci siano in pareggio. Tale necessità, che disgraziatamente si verifica per noi, non è così sentita da quelli Stati esteri dove c'è abbondanza di denaro ed abbondanza di fiducia, e dove anche i prestiti lunghi, senza dover eccedere nelle quote di interesse o ricorrere a forme coattive, si collocano abbastanza facilmente. La stessa Francia, pur nelle difficoltà presenti, animata da patriottismo, per quel che si riferisce alla difesa nazionale, un mese e mezzo fa ha collocato, in tre tratti successivi, un prestito di 12 miliardi di franchi al 4 e mezzo per cento...

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Questo prestito però è pagabile in dollari, sterline e franchi svizzeri.

RICCI. Sì, ma in valuta francese, al cambio. Voi potete fare altrettanto. L'Inghilterra ha potuto collocare, sebbene con qualche difficoltà, a causa del prezzo di emissione troppo alto, il prestito relativo al riarmo, quest'anno 80 milioni di sterline.

Non ho parlato del bilancio in corso 1936-37, circa il quale l'onorevole Ministro ha detto nel suo discorso alla Camera dei Deputati che il pareggio si otterrà effettivamente come era stato previsto, malgrado le maggiori spese. Vi saranno però maggiori entrate dovute, come egli ha menzionato, a due fatti particolari: l'uno è l'inclusione nel bilancio del saldo del provento dell'offerta di oro alla Patria (nell'esercizio 1935-36 era salito a 401 milioni, non so quanto figurerà nell'esercizio corrente), l'altro è il profitto ottenuto dalle riserve della Banca d'Italia per effetto della svalutazione, profitto che io credo potrà aggirarsi sul miliardo e mezzo.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. 1.376 milioni.

RICCI. Grazie. Siamo così entrati a parlare dell'oro, e delle riserve auree. Come ha detto l'onorevole Ministro alla Camera dei Deputati, noi possiamo certamente proseguire nella nostra vita economica anche senza forti riserve di oro, ma alla condizione che la bilancia dei pagamenti sia in regola, perchè se così non fosse, bisognerebbe attingere alle riserve stesse che sono limitate.

Ammiro gli sforzi che vengono fatti dal Ministero delle finanze e dal Sottosegretariato per gli scambi e le valute per combattere le frequenti richieste di divisa estera, richieste fatte in buona fede da persone le quali prospettano di impiantare un'industria, un traffico redditizio per il Paese. Ma si tratta di un reddito in lire italiane o in valute pregiate; immediato o di lontano realizzo? In altre parole, si tratta veramente di un'industria o di un traffico che farà diminuire l'effettivo bisogno di valuta? Se così non è, non è il caso di concedere la valuta: e se vi sono molte domande bisogna graduarle secondo l'utilità che presentano.

Questi richiedenti, di solito, non si rendono conto dell'importanza del problema e non hanno presenti le condizioni in cui ci troviamo in fatto di valuta aurea.

Prima della guerra le nostre riserve auree erano lire 1.803 milioni; a grammi 0,2903, ciò fa chilogrammi 523.411. Alla fine del 1934 esse ammontavano a 5.892 milioni di lire Volpi, di 0,0792 grammi, pari a 466.546 chilogrammi di oro. Oggi abbiamo 4.023 milioni di lire Revel, di grammi 0,0468, per un totale di 188.680 chilogrammi d'oro, con una perdita quindi dal 1934 di 278.000 chilogrammi, pari al 60 per cento. Di più sembrerebbe perduto anche l'oro acquistato dalla Banca d'Italia dal 35 in poi, del quale non viene fatta menzione.

Poi abbiamo l'oro regalato, e l'equivalente delle requisizioni dei titoli esteri: tutto ciò è amministrato dal Tesoro in un'altra rubrica, e non so se l'onorevole Ministro vorrà illuminarci al riguardo. Nello scorso dicembre non eravamo preparati a veder tanta luce, che dopo un periodo d'oscurità avrebbe potuto abbagliarci, — così ci disse l'onorevole Ministro — ma durante questi mesi abbiamo cercato di curare ed esercitare i nostri occhi e non temiamo di rimanere abbagliati dalle splendide cifre del metallo giallo. (*Si ride*).

Due altre osservazioni vorrei fare a questo riguardo.

L'una riflette la produzione dell'oro in Italia e in Colonia, circa la quale si leggono sui giornali notizie un po' iperboliche; o meglio, si leggono titoli iperbolici, mentre in realtà nel testo non si trova nessuna notizia sensazionale; per esempio nei giornali del 25 aprile ho letto che nell'Uollega si era prodotto in tre mesi grande quantità d'oro, e cioè 100 chili; il giornale anzi, senza pensare alla piccolezza della cifra, addirittura scoraggiante, diceva *ben* 100 chili. A quale punto siamo nella produzione aurea in Colonia e in Italia?

Se essa potesse svilupparsi, avremmo maggior ragione di sperare. La necessità poi di seguire e controllare la bilancia dei pagamenti, che, come sapete, risulta dalla bilancia commerciale sommata con altri elementi, ci conduce a esaminare con interesse continuo gli scambi coll'estero, dai cui dati vengono stralciati, quelli relativi al nostro commercio colla Colonia, per avere il solo traffico coll'estero. Ma tale stralcio non è sufficiente, giacchè bisognerebbe conoscere l'intera bilancia commerciale anche della Colonia. Ho sentito confermare or ora, dalle parole del Ministro dell'Africa Italiana, che il nostro Impero ha un traffico estero importante che va via via sviluppandosi; ora non ci si può fare un'idea chiara della bilancia dei pagamenti, se non si conosce questo nuovo elemento. In altre parole, per avere un'idea esatta del movimento di entrata e di uscita, bisogna sorvegliare tutti gli sbocchi come si dovrebbero sorvegliare tutte le porte di una sala per sapere con esattezza quante persone vi entrano o ne escono.

Non dubito che il controllo della moneta sarà efficace anche in Colonia; ma passato il primo

momento in cui, come ha detto il Ministro dell'Africa Italiana, è stato necessario introdurre nell'Impero la valuta italiana per dare un'impressione di prestigio a quelle popolazioni, io mi chiedo se non sia opportuno in avvenire introdurre colà una moneta distinta con banca di emissione separata. Non faccio proposte al riguardo, perchè non sono competente; ho solo creduto opportuno prospettare la questione.

Tornando al bilancio, passo ad esaminare l'influenza che su di esso può avere avuto la svalutazione della lira; dico svalutazione, che è qualche cosa di più esteso dell'allineamento e di ciò ho già spiegato le ragioni quando si è discusso dell'allineamento della moneta. Non si tratta infatti soltanto di aver variato il contenuto d'oro della nostra moneta; abbiamo di più il corso forzoso. La nostra moneta, se non è ben sorvegliata, tenderà a svalutarsi ancora; infatti la questione del contenuto aureo è più che altro teorica, e in pratica avviene che le contrattazioni di valuta sono monopolizzate, la conversione del biglietto in oro è soppressa, la pubblicazione periodica della situazione della banca d'emissione è sospesa.

In sostanza non vi è alcuno di quei caratteri fondamentali che costituiscono la base aurea di una moneta. Ammettiamo tuttavia una svalutazione, come stabilito per legge, del 41 per cento. Se fossimo in mercato libero quale aumento dovrebbero subire i prezzi per il contraccolpo della svalutazione prescindendo, s'intende, dalle variazioni del commercio internazionale? I prezzi dovrebbero evidentemente aumentare di 69,50 per cento. Ora non succede questo, almeno non avviene per ora. In nessuna svalutazione si verifica mai in un primo momento un aumento dei prezzi tale da equilibrarli alla moneta svalutata. Generalmente, dopo una svalutazione, i prezzi in moneta svalutata, se si ritraducono in oro, al nuovo cambio, sono inferiori ai prezzi in oro precedenti; il che dà l'impressione d'un ribasso. È per questo che i prezzi italiani, misurati di nuovo in oro, sono notevolmente ribassati, e ciò ha anche questa conseguenza, che i Paesi i quali hanno continuato ad avere la base aurea, posson trovar convenienza a cambiare la loro moneta in lire ed a comprare la merce qui, o i forestieri a venire a spendere il loro danaro qui. Però il fenomeno che succede è questo: la ripercussione della svalutazione sui prezzi del Paese che svaluta avviene lentamente ma inevitabilmente; sul principio è leggera, poi gradatamente aumenta. Questa inflazione — chiamiamola inflazione, ma non è che un fenomeno di equilibrio — però è sempre controbattuta da una azione di Governo, azione tanto più agevole in quanto molti prezzi sono già controllati dallo Stato o sono parzialmente costituiti da imposizioni dello Stato. Furono messi infatti molti controlli nei prezzi, generalmente riusciti bene, specialmente al principio; adesso c'è un po' di tendenza a mollare e ad aumentare. Ebbene non si può violentare eccessivamente quel che è un

fenomeno spontaneo, quasi dovuto a leggi naturali. Bisogna accompagnarlo con una pressione, gradualmente cedente in certe parti; ma è certa una cosa, che i prezzi tendono all'aumento. Questa tendenza dei prezzi all'aumento, a causa della svalutazione della moneta, avrà un riverbero notevole nel nostro bilancio; e ne discuteremo fra breve. Ma v'è altra ragione di rincaro: ed è l'aumento nel mercato internazionale, che si sta verificando anche in Paesi che non hanno svalutato; a causa di un movimento generale. L'oro è in ribasso, perchè in questo momento l'umanità lo apprezza meno di certe merci.

È interessante esaminare l'andamento dei numeri indici che sono il termometro del mercato; i numeri indici più importanti sono tre: quello dei prezzi all'ingrosso, quello dei prezzi al minuto, e quello del costo della vita. Quello dei prezzi al minuto ha meno importanza; interessan di più i numeri indici dei prezzi all'ingrosso e del costo della vita. Troviamo che l'Italia dal settembre 1935 al marzo 1937 nel costo della vita e anche nei prezzi all'ingrosso è aumentata più di qualche Paese e di meno di altri Paesi a base aurea o a moneta ben difesa, per questo motivo principalmente, che, come ho detto, la svalutazione della lira era allora già in atto cosicchè noi avevamo già allora scontato tale evento. Quindi è meglio fare un confronto con le medie del 1934. Durante il 1934 eravamo in condizioni perfette di equilibrio alla pari con gli altri Paesi. Mi sia permesso citare alcune cifre prendendo a base quelle del bollettino statistico della Società delle Nazioni, che ho confrontato anche col nostro bollettino dei prezzi. Se prendiamo a base il 1929 ed esaminiamo i prezzi all'ingrosso troviamo che nel 1934 l'Italia era il Paese del maggior ribasso, dopo la Francia. Infatti la Francia è a 60; l'Italia a 65, la Germania a 71,7, l'Inghilterra (che aveva svalutato nel 31) a 77,1 ecc. Nel 1937 noi siamo saliti a 88, cioè più 23, la Germania a 77, cioè più 6; la Francia da 60 a 88, cioè più 28, l'Inghilterra 94 cioè più 17. Nei prezzi all'ingrosso stiamo quindi abbastanza bene. Io ho però qualche dubbio circa il modo come è calcolato il numero indice dei prezzi all'ingrosso, perchè mi pare che ci sia effettivamente un aumento più forte, dal 1934, che da 65 a 88. Inoltre le variazioni in questi ultimi mesi, quali si vedono nelle merci principali, si direbbero molto più forti di quanto appare dal numero indice; il quale ad esempio nel periodo settembre 1935-marzo 1937 sarebbe salito soltanto da 78 a 88,3.

Veniamo al numero indice del costo della vita, il quale nel bilancio dell'economia spicciola di ogni cittadino ha effetti più profondi che quello dei prezzi all'ingrosso. Sempre dal 1934 al marzo 1937, la Germania è salita da 78,6 a 81,2; il Belgio (che pure ha svalutato la moneta) da 79,4 a 89,7; l'Italia da 75,5 a 86,2; l'Olanda è discesa (pur avendo ora svalutato la moneta) da 83,4 a 79,9; gli Stati Uniti salgono da 79 a 88; l'Inghilterra da 86 a 92; la Francia da 92 a 99. Quindi ci siamo

condotti finora come la media degli altri Paesi; stanno meglio di noi la Germania, l'Inghilterra e l'Olanda, gli Stati Uniti. Vedasi la seguente tabella:

	Numero indice prezzi all'ingrosso (Base 1929)		
	Media 1934	Settembre 1935	Marzo 1937
Belgio	55,6	65,8	81,4
Francia	60	53	88
Germania	71,7	74,6	77,3
Inghilterra	77,1	78,5	94
Italia	65	78	88,3
Olanda	63,2	62	76,4
Stati Uniti	78,7	84,7	92,1

	Numero indice costo della vita (Base 1929)		
	Media 1934	Settembre 1935	Marzo 1937
Belgio	79,4	84,4	89,7
Francia	92,8	86	99,3
Germania	78,6	79,8	81,2
Inghilterra	86	89,6	92,1
Italia	75,5	78,5	86,2
Olanda	83,4	?	79,9
Stati Uniti	79,4	83	88,3

Nel 1934, anno di deflazione, che fu massima in luglio, non molto diversa però dalla media dell'intero anno, si erano fatte riduzioni di stipendi e salari per equilibrarli al variato valore della moneta. Quale è l'aumento verificatosi da allora nel costo della vita? In confronto alla media è 16 per cento; in confronto al minimo (del mese di luglio) è 19 per cento, sempre secondo il numero indice ufficiale.

Ora furono dati alle classi operaie ed impiegate, prima un aumento del 10 per cento e adesso un altro aumento del 10 per cento, che esteso al primo aumento diventa dell'11 per cento. In totale quindi il 21 per cento. Abbiamo cioè dato un aumento superiore a quello che mettono in evidenza i listini ufficiali. L'aumento è giusto per due motivi: primo, che non volendo seguire passo passo tutte le variazioni dei prezzi si è fatto un salto avanti, dato che la tendenza all'aumento dei costi continuerà; secondo, perchè il numero indice del costo della vita, per quanto fatto bene (mi sono provato a rifare i calcoli, calcolando da me in base ai vari consumi e sono arrivato alle stesse cifre dal bollettino; è stato un calcolo lungo, ma ho avuto la soddisfazione di vedere che ci siamo incontrati), dicevo, questo numero indice, per quanto calcolato bene, ha però un difetto, che si calcola una data merce al prezzo corrente di oggi, senza pensare che questa merce non è più la stessa di prima per qualità, che si consuma più facilmente, che si deteriora di più, che cioè c'è un declassamento.

Hanno quindi ragione gli uni e gli altri, chè il costo della vita è aumentato in realtà più di quello che indica il bollettino. Vediamo, per esempio, l'abbigliamento; un vestito viene calcolato allo

stesso prezzo del 1934, ma le stoffe di oggi resistono al consumo come quelle del 1934? Con queste stoffe potrete consumare un vestito o due all'anno, come avevate calcolato nel 1934?

Ora vorrei ripetere un'osservazione: invece di procedere a scatti e lasciare per un lungo periodo questi salariati o impiegati privati e statali in attesa dell'aumento, sarebbe forse meglio rettificare i salari e gli stipendi più frequentemente. Non vorrei arrivare fino all'istituzione di una scala mobile, ma, invece di rettificare le mercedi di 10 in 10 per cento, procedere almeno di 5 in 5 per cento.

Gli impiegati statali hanno avuto un solo aumento dell'8 per cento (cioè 332 milioni quelli dello Stato e 176 quelli delle aziende statali). Io, quando i prezzi scendevano, sfidai, per così dire, l'impopolarità chiedendo in quest'Aula la riduzione degli stipendi dei pubblici impiegati; oggi osservo che il costo della vita è ancora cresciuto al di là dell'aumento finora corrisposto, il quale aumento di 8 per cento fu dato con decreto-legge del 24 settembre 1936; mentre il costo della vita è oggi salito (anche se vogliamo limitarci a quello che indica il numero indice ufficiale) di circa 16 per cento, quindi un altro 8 per cento in più.

Quali ripercussioni ha sul bilancio la svalutazione? Prendiamo le note preliminari al bilancio che esaminano analiticamente il bilancio stesso. Sugli interessi del Debito Pubblico, 6 milioni e 137 mila lire, la svalutazione non ha alcuna influenza. È noto come la svalutazione della moneta rappresenti il miglior sistema per pagare i debiti, o meglio per non pagarli. È il mezzo adottato da tutti gli Stati, da Filippo il Bello che tosava sistematicamente la moneta, alla stessa Inghilterra, la cui sterlina, che nel 1500 conteneva 240 grani di oro, adesso non ne contiene che 74 (un grano è grammi 0,0648) fino a Roosweelt che ha tagliato il dollaro, e così via dicendo. Così, la svalutazione non ha alcuna influenza, anzi facilita l'ammortamento dei debiti, a condizione però che si paghino: perchè se si accende un nuovo debito per pagare l'antico, ci veniamo a trovare nella stessa condizione.

Le spese di personale prima o poi finiscono per seguire la svalutazione della moneta. Si potrà tardare a dare i compensi maggiori, ma se la lira perde valore, bisogna pure pagare di più il personale. Poi ci sono altre spese, come quelle di lavori pubblici; o si fanno meno lavori mantenendo gli stanziamenti, ma se si vogliono fare gli stessi lavori bisogna aumentarli, perchè i nuovi appalti costano di più, e molte volte intervengono rettifiche anche nei prezzi già stipulati.

Infine abbiamo la categoria delle sovvenzioni e dei sussidii, per la quale si può fare in parte lo stesso ragionamento. Certe sovvenzioni date per lunghi anni forse non occorrerà toccarle, ma ci sono certe altre che corrispondono a lavori, ad opere, a traffici che lo Stato intende stimolare: bisognerà rettificarle in base alla svalutazione della moneta.

Vedete dunque che la svalutazione della moneta avrà effetti molto forti nella parte spese, effetti che saranno risentiti abbastanza presto anche per la tendenza a spender di più, a sprecare, tendenza che l'inflazione favorisce e che bisogna severamente controllare.

Nella parte entrate gli effetti saranno meno rapidi, però col tempo saranno più estesi. L'inflazione che proviene dalla svalutazione della lira, col tempo, ha effetti maggiori nelle entrate che nelle uscite, se il bilancio dello Stato potesse star fermo dalle due parti; ma vi sono bisogni continui che fanno aumentare le uscite.

Nelle entrate voi avete i redditi patrimoniali e delle aziende autonome: relativamente poca cosa, che probabilmente aumenteranno per la maggiore attività, che deriva dalla svalutazione, in tutti i traffici.

Poi vi sono le imposte dirette, ricchezza mobile, complementare, celibi, ecc.; sono destinate ad aumentare col tempo. Esse seguono a distanza la svalutazione, perchè gli accertamenti hanno bisogno di un certo tempo; ma seguono inevitabilmente l'andamento della moneta. Di più anch'esse seguono lo sviluppo delle industrie e dei traffici.

Poi abbiamo le imposte indirette sui consumi. Per queste è lo Stato che deve decidere cosa fare. Qui lo Stato si troverà ad un bivio. Si vuole seguire il mercato e difendere il bilancio? Bisognerà aumentare le imposte indirette sui consumi in ragione inversa della svalutazione della lira. Ma con questo si verrà a determinare un aumento del costo della vita e dei prezzi, che ora lo Stato cerca di controllare nel modo più rigoroso possibile.

Prendete per esempio lo zucchero: mi pare che esso costi lire 6,50 al chilogrammo; vi sono quattro lire di tassa di fabbricazione, il resto è il prezzo industriale. Lo Stato terrà ferme le sue quattro lire fino a che i bisogni di bilancio non l'obbligheranno ad aumentare.

Molti cespiti aumentano da sè, e questa è la conseguenza indiretta della svalutazione; voglio dire è quella conseguenza che risponde alla già accennata maggiore attività economica, al maggiore movimento ed a tutta quella euforia che generalmente si accompagna alla svalutazione; euforia della quale abbiamo avuto esempio in un recente passato, nell'immediato dopo-guerra e poi ancora nel 1929, il famoso periodo della prosperità. Ma è precisamente il pericolo della crisi di prosperità che ora si verifica nel mercato internazionale che viene temuto all'estero, per l'inevitabile reazione che poi suole seguire. Argomento questo che è illustrato assai bene nella relazione del collega Raineri. Durerà tale euforia?

Adunque tra tutte le tasse e le imposte, quelle sulle quali potremo più basarci sono le imposte dirette, perchè sono quelle che risentiranno meglio gli effetti della svalutazione ed essendo percentuali degli utili o del giro d'affari saran meno sentite dal contribuente. Però bisognerà rapidamente

aggiustare gli accertamenti poichè succederà un cambiamento forte nelle posizioni, nei guadagni e nel movimento. Vedete quanto hanno variato dagli anni di crisi a quelli di inflazione.

L'onorevole Ministro basa molte sue speranze sui nuovi provvedimenti relativi all'ordinamento tributario ed alla nuova legge tributaria. Secondo me, mi permetta onorevole Ministro, sono speranze un po' esagerate. Le imposte dirette dipendono dall'accertamento e quindi dalla repressione delle evasioni e dal buon volere del contribuente. Ora, si suol dire (e l'ho sentito tante volte, anche nella relazione dell'onorevole Raineri è scritto) che il contribuente ha dato prova di patriottismo e di coscienza fiscale, e se ne tessono gli elogi. Ma finchè si tratta di un'imposta di consumo, la paga per forza, non c'è questione, ed è certo che la paga anche senza il concorso della sua volontà; però quando si passa alle imposte dirette ed a tutte quelle che dipendono dal concorso della sua volontà e dall'onestà delle sue dichiarazioni, allora io vedo svanire questa coscienza fiscale.

Quindi occorre un sistema di accertamento rigoroso, ed è vera una cosa che si sente spesso dire quasi come un proverbio: se tutti pagassero quello che dovrebbero pagare, le tasse si potrebbero anche diminuire. Non è giusto che ci sia chi paga e chi non paga, pur avendo tutti e due lo stesso dovere. Come sarebbe ingiusto che ci fosse chi sfugga al servizio militare dovuto, così è ingiusto che ci sia chi si sottrae ai tributi e chi no. Purtroppo ci sono i disertori fiscali.

Ci sono altre imposte per le quali è necessaria l'iniziativa del contribuente. Ma tante volte il contribuente sbaglia in buona fede, ed allora il fisco si accanisce contro di lui. Se ne hanno esempi nei riguardi della tassa scambi e del bollo. Se si omette o si falsa una dichiarazione agli effetti della ricchezza mobile o della complementare, nessuna sanzione o ben poco; ma se per caso una azienda commerciale scrive una lettera per rimettere una somma o regolare un conto e dimentica di applicare una determinata marca da bollo, accade l'ira di Dio. È successo a me per certe lettere che avevo scritto anni sono e che furono di recente rintracciate; ne ho avuto 10.000 lire di multa, cioè cento volte la tassa, o il bollo dimenticato.

Probabilmente la Finanza mi avrebbe ridotto questa multa perchè ai contribuenti in buona fede si fa un trattamento speciale.

Ma in Casa Savoia è nato un Principe e questo mi ha dato una consolazione di più. (*Vivissima ilarità*).

Ma voglio darvi un esempio, perchè so che ve l'avreste a male se non toccassi un tale argomento, tanto più che nello scorso dicembre vi promisi che vi avrei intrattenuto su certe fantastiche evasioni. Come sapete, l'imposta complementare è segreta. Però le statistiche riflettenti il numero dei contribuenti non sono di lor natura segrete, tanto è vero che furono pubblicate nel 1928 e nel 1930. Poi

non furono più pubblicate. È segreta, ma non per i celibi, dei quali si pubblica il ruolo pur essendo l'imposta eguale alla complementare, talchè dall'una si desume l'altra. Insomma si può sapere qual'è l'imposta complementare che pagano i celibi, ma non quella che pagano i padri di famiglia.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. È un beneficio per i coniugati!

RICCI. Già, ma contrario alla legge. Ebbene io desideravo conoscere le statistiche dell'imposta complementare, e di questo mio desiderio ho fatto oggetto un'interrogazione con risposta scritta.

Dunque questo che sto per dire non è un segreto. Vi faccio nella seguente tabella il confronto fra i contribuenti del 1928, del 1930 e del 1936.

mente da 1.163 a 1.430; nella categoria di 550 mila invece si discende da 554 a 446. Le altre tre categorie registrano una maggiore discesa da 304 a 169, da 150 a 68. Infine parliamo della categoria più elevata che contiene coloro i quali pagano una aliquota dal 9 al 10 per cento sul loro reddito; ad essa appartengono i redditi da 760.000 in più, che quindi pagano almeno 69.400 lire di tassa. Orbene costoro nel 1928 erano 104; nel 1930 erano 126, nel 1936 erano 75. La diminuzione può spiegarsi con decessi, colla conversione del consolidato, e colla riduzione di interessi, non con minor gettito di titoli, che in generale sfuggono. Ma come si cercano, come si accertano i grossi redditi? In tutta Italia non si sono sapute o volute trovare altro che 75 persone aventi reddito superiore a

Reddito		Aliquota	Numero dei contribuenti all'imposta complementare		
			1928	1930	1936
1)		D	18.782	17.066	15.518
2)	da 3.000 a 17.200	1-2 %	632.237	741.092	796.100
3)	» 17.201 a 48.000	2-3 %	84.195	97.688	134.300
4)	» 48.001 a 99.000	3-4 %	12.728	15.151	17.531
5)	» 99.001 a 174.000	4-5 %	3.398	4.262	4.087
6)	» 174.001 a 280.000	5-6 %	1.163	1.765	1.430
7)	» 280.001 a 465.000	6-7 %	554	783	446
8)	» 465.001 a 600.000	7-8 %	304	356	169
9)	» 600.001 a 760.000	8-9 %	150	188	68
10)	» 760.001 in su	9-10 %	104	126	75
TOTALI			753.515	878.477	969.524

Voi sapete che l'imposta complementare ha ricevuto il maggior impulso da due disposizioni di legge, alle quali fa anche riferimento l'onorevole Relatore: l'una, l'obbligo di dichiarazione degli stipendi degli impiegati privati, il quale ha portato molta materia alla complementare; l'altra la facoltà data ai procuratori delle imposte di procedere agli accertamenti induttivi. L'una e l'altra di queste disposizioni permettono di inveire contro i piccoli contribuenti, ma non servono assolutamente nei confronti dei grandi, perchè non ci è nessun accertamento induttivo che possa far capire se una persona guadagna 500.000 lire oppure 1 milione, giacchè probabilmente in tutti e due i casi essa terrebbe lo stesso tenore di vita. E nemmeno servirà l'anagrafe fiscale, che si limita ai redditi immobiliari, già noti e colpiti; mentre le grandi fortune sono mobiliari.

La prima categoria, fino a circa 17.000 lire che paga da 1 a 2 per cento, nel 1928 aveva 632.000 contribuenti che sono saliti nel 1936 a 796.000. Così la seconda e la terza categoria hanno visto il numero dei contribuenti salire. Quando si viene alle categorie 6 e 7 che corrispondono ai redditi di circa 400 mila e 550 mila, vediamo che i contribuenti della categoria di 400 mila salgono legger-

760 mila lire. Io ho richiesto quante fra queste 75 persone abbiano un reddito superiore ad un milione; il numero esatto non lo si conosce, si sa solo che è molto esiguo, altro non si vuol dire! Sembrerebbe che l'organizzazione della imposta complementare negli strati più elevati non funzioni, non sia alpina, ma si tenga nelle bassure e rifugga dalle grandi altezze dove la rarefazione dell'aria forse non la lascia funzionare. Notate che il reddito complessivo di questi maggiori contribuenti è stato accertato in soli 86 milioni. L'enormità di queste cifre così distanti dal vero, ch'io denunci da anni, non è mai stata rilevata dalla Amministrazione delle finanze?

La Finanza non conosce qual'è la situazione economica nazionale, quante persone ci sono che guadagnano e come guadagnano, nulla sa di tutto questo, vive forse lontano dall'Italia e ignora che vi sono oltre i piccoli anche i grossi redditi? Solamente a Genova, facendo un esame con criteri anche molto larghi, ne ho trovato, non 75 persone, ma almeno una quarantina; e se ce ne sono 40 a Genova, immagino che in tutta l'Italia con tutta probabilità si deve arrivare almeno a quattrocento. Bisogna volerli ricercare. Il non fare questo è un contravvenire ai criterii più elementari

di giustizia. Non è a questo modo che si va verso il popolo, non è nemmeno a questo modo che la borghesia difende le sue posizioni, perchè la coscienza fiscale se la imponiamo al povero deve averla anche il ricco. Non si può arrivare ad un bilancio forte ed elastico, quale ci occorre, se prescindiamo dai criteri di giustizia. Noi li vediamo questi criteri di giustizia, annunciati tante volte nei divisamenti delle Gerarchie superiori, ma quando questi divisamenti sono tradotti in legge, le belle intenzioni cominciano a decrescere e il testo di legge realizza già meno di quanto si promette. Quando poi si passa all'applicazione pratica, tante volte la giustizia esula del tutto.

Per dirvi una mistificazione che fu fatta al contribuente vi ripeterò un esempio: quando ci fu la conversione del consolidato, si pubblicò sui giornali che ai contribuenti della complementare, i quali avevano dichiarato la rendita del Consolidato 5 per cento, si sarebbe fatta d'ufficio la riduzione al 3 e mezzo data la conversione. Orbene, le agenzie non solo non fecero la riduzione d'ufficio, ma nemmeno accettarono per l'anno in corso le rettifiche richieste.

Io credo che il procedere con giustizia sia la base fondamentale di un bilancio. Se non c'è giustizia, a lungo andare, i bilanci crollano. Concluderò citandovi Salomone, il quale alla giustizia seppe unire anche la ricchezza, e forse la citazione è un po' di attualità atteso che anche egli ebbe rapporti coll'Etiopia, per quanto, un po' diversi dai nostri. Ebbene egli diceva: « justitia est fundamentum regni ». Io dedico queste parole all'onorevole Ministro delle finanze. (*Applausi e congratulazioni*).

BROGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROGLIA. Onorevoli Senatori! L'anno scorso, nello stesso giorno d'oggi, 22 maggio, io ed altri onorevoli Colleghi abbiamo esternato il nostro vivissimo compiacimento per il risultato del bilancio delle finanze per l'esercizio 1936-37, che si chiudeva in pareggio, in virtù dei provvedimenti legislativi adottati dal Governo con opera poderosa e previdente, informata ad un piano finanziario, valutario e tributario ponderato ed organico.

I problemi, di eccezionale importanza, affrontati e risolti allora dal Governo, riguardavano principalmente:

1° la bilancia internazionale dei pagamenti e la riserva aurea;

2° i nuovi ingenti fondi per la guerra in Africa Orientale;

3° i tributi necessari per l'equilibrio del bilancio normale di previsione.

Non è il caso di ricordare i provvedimenti allora escogitati, con ammirevole preparazione e ponderazione, per la sistemazione tecnica e contabile del bilancio normale.

È opportuno però richiamare alla memoria come le risultanze brillanti del bilancio di previ-

sione dell'esercizio 1936-37, dipendessero, nella massima parte, dalla rigorosa disciplina delle spese e dal migliorato gettito delle tasse sugli affari e ancora di più da quello delle imposte indirette sui consumi.

Oggi, alla distanza di un anno preciso, il bilancio di previsione del prossimo esercizio rende palesi un disavanzo economico di oltre tre miliardi ed un avanzo di competenza finanziaria di quasi seicento milioni.

Il disavanzo economico, che verrà indubbiamente colmato durante il nuovo esercizio dalle possibilità che l'onorevole Ministro ha già considerate, vagliate ed esposte nella sua lucida e quadrata relazione alla Camera dei Deputati, se può destare impressione a chi non ha saputo misurare la portata finanziaria e morale dei grandiosi avvenimenti che hanno dato alla Patria l'auspicato Impero e se ha scosso la sensibilità di certa stampa finanziaria straniera, la quale si è affettuosamente preoccupata dei mezzi che il Governo italiano escogiterà per ricondurre il bilancio al pareggio, non ha destato preoccupazione di sorta in quanti, tecnici o profani, hanno misurato alla giusta stregua la grandiosità del programma imperiale e le possibilità inesauribili del popolo italiano in qualsiasi campo. Tanto meno poi hanno turbato la serenità e la tranquillità del Duce che, con polso fermo e lavoro immane, guida i destini dell'Italia imperiale in tutti i suoi settori, e dell'onorevole Ministro delle finanze nella sua quotidiana ammirevole fatica.

Certa stampa straniera farebbe assai bene a preoccuparsi dei propri bilanci, i cui disavanzi economici, notevolmente superiori a quello del bilancio italiano, non trovano la radiosa contropartita che è gloria, potenza ed avvenire fulgidissimo della Patria.

La valorizzazione dell'Impero, alla cui opera sono rivolti incessantemente e con ritmo prodigioso il lavoro ed il genio del popolo italiano, premierà anche materialmente i sacrifici di sangue e di fatiche, che sono grandi epopee e che sembrano fantastiche leggende.

D'altronde non è dal solo bilancio economico, il quale rispecchia soltanto un lato ed un periodo transitorio della finanza, che si può serenamente giudicare le condizioni dell'economia di uno Stato.

L'avanzo di competenza finanziaria, che il bilancio italiano mette in evidenza, non può venire completamente svalutato con il ragionamento troppo empirico e semplicista, che alla sua formazione vi concorrono tre miliardi e 760 milioni di movimento di capitali. È elementare che il bilancio economico di rendite e spese ha una importanza preponderante, ma non è serio, e tanto meno logico, trascurare completamente, nel giudizio su di un bilancio, l'analisi e la natura delle partite che concorrono a fronteggiare le necessità finanziarie di carattere straordinario, ripudiandole unicamente perchè non sono mezzi ordinari di bilancio. Nel caso concreto il movimento di capi-

tali che figura nelle previsioni delle entrate deriva, nella quasi totalità, dal ricavo del prestito immobiliare 5 per cento da realizzare nell'esercizio 1937-38. A voi, onorevoli Colleghi, è ben noto, perchè da voi discusso ed approvato, il congegno di tale prestito, al cui ammortamento venticinquennale provvede, con encomiabile criterio legislativo, l'imposta immobiliare ad esso strettamente collegata. Nè deve trascurarsi, parlando di movimento di capitali, la facilità con cui il risparmio italiano si orienta sollecito e con vivo entusiasmo nel fornire allo Stato i mezzi per le sue necessità finanziarie, sicuro nella vittoria economica con la stessa intensità di fede con cui accompagnò la guerra dei nostri valorosi soldati.

Altri Stati stranieri dovranno ricorrere al credito in misura notevolmente maggiore di quella cui ha fatto ricorso l'Italia, ma in condizioni però ben diverse dalle nostre.

Uno Stato non lontano geograficamente da noi, ad esempio, trascurandone altri, perchè noi ci occupiamo soltanto delle cose nostre, dovrà ricorrere al credito per 30 miliardi di franchi per le spese di armamento e per coprire il disavanzo di circa 7 miliardi delle imprese ferroviarie. Ricordiamo con orgoglio in questo momento il nostro bilancio delle comunicazioni, tanto bene illustrato giorni or sono dall'onorevole Ministro che presiede, con vero intelletto d'amore, il difficile e complesso Dicastero.

Non sarà cosa molto facile allo Stato, cui ho accennato, di raccogliere, tra i risparmiatori nazionali, così ingenti capitali, perchè i biglietti e l'oro dei privati, rimangono in grande parte patriotticamente imboscati. Il problema certamente non potrà essere risolto nemmeno dall'oro degli spagnoli, circa 2 miliardi e mezzo di franchi, che fu da essi inviato per rafforzare il presidio di difesa della moneta di quella Nazione. Ma questo è affare che non ci riguarda! Dico ciò unicamente per sfatare l'errore di molti, che vedono, *a priori*, nelle entrate per movimento di capitali un elemento da ripudiare sempre senza discussione di sorta, trascurando l'analisi degli elementi che costituiscono le impostazioni ad esso relative.

Ma d'altronde, indipendentemente dai rilievi succintamente fatti sull'avanzo di competenza finanziaria, io faccio a me stesso questa considerazione.

Qual'è lo Stato che esiterebbe a rilevare la nostra situazione economica e finanziaria, sia pure col disavanzo economico di tre miliardi, pur di avere un Impero imponente le cui possibilità di valorizzazione, incalcolabili, supereranno qualsiasi speranza, perchè affidate all'iniziativa, all'ingegno ed all'opera meravigliosa di un popolo entusiasta e pieno di fede nei suoi immancabili destini?

Ma, ripeto, non è soltanto dall'esame di un bilancio che si può fondatamente giudicare sulla economia di un popolo.

Nemmeno in proporzioni immensamente minori ed in altri campi si può dall'esame di un solo

bilancio, che rispecchia evidentemente soltanto le condizioni eccezionali di un determinato momento di sviluppo e di espansione, giudicare la portata ed il risultato economico finale di un'impresa.

Altri elementi che costituiscono nell'insieme il programma economico e finanziario di uno Stato, pur trascurando i fattori morali che sull'andamento economico di una Nazione hanno notevole incidenza, devono essere presi in considerazione e serenamente valutati.

La bilancia dei pagamenti, efficacemente e sapientemente controllata con disposizioni restrittive in materia di cambi e di divise, in lusinghiero equilibrio; la circolazione, mantenuta nella cifra di sedici miliardi e quattrocento milioni nonostante le necessità degli armamenti e dell'Impero; la ripresa economica che indicherà in uno stadio più inoltrato all'onorevole Ministro i provvedimenti eventuali da adottarsi; l'orientamento in continuo progresso di svolgimento per l'indipendenza economica della quale dobbiamo in parte essere riconoscenti al famigerato assedio; l'ordine, la tranquillità ed il lavoro fattivo del popolo, sono fattori tutti che non si possono trascurare nello studio sereno e ponderato della situazione, dell'andamento e dell'avvenire economico di un Paese.

La situazione d'oggi è una situazione di attesa di una immancabile ripresa, i cui primi sintomi si sono già palesati, ma il cui sviluppo non permette ora cifre concrete.

Senza dubbio la ripresa economica porterà di conseguenza un maggiore gettito di tributi e di entrate per lo Stato.

Può avvenire, e questo è nel cuore di noi tutti, che i benefici di una lusinghiera ripresa economica bastino a colmare se non tutto buona parte almeno di quel disavanzo economico che preoccupa tanto la stampa straniera, ed in questo caso, con sopportazione dei nostri amici, si giungerà al pareggio economico con un semplice ritocco di alcune imposte e tasse.

Potrà anche darsi che l'incremento di entrate normali tardi a verificarsi ed in questo caso provvederà il Governo con i mezzi a sua disposizione, i quali non porteranno turbamenti o deviazioni alle linee programmatiche dal Governo Fascista escogitate sempre con ponderazione e consapevolezza.

Io non avrei più nulla da aggiungere in merito alle considerazioni di carattere generale sul bilancio. Il suo risultato lo si poteva intuire anche senza essere tecnici considerando le necessità ineluttabili di carattere politico e militare che portarono aumenti di spese. Aumenti di spese che non possono sottoporsi ad un esame critico perchè conseguenze inderogabili e programmatiche di difesa e di espansione.

Le spese ingenti di armamenti e di opere per valorizzare la conquista dell'Impero non sono passibili di un esame critico; o si sente la grandiosità del periodo che viviamo o si restringe la

mentalità a concezioni prive di ogni idealità imprevedendo soltanto, quasi fosse questo un fenomeno di carattere nazionale, al minimo rincaro della vita, mettendo in non cale l'energica politica dei prezzi, alla quale ha sovrinteso il Partito con vigilanza e passione degne della più viva ammirazione.

Parimenti le cause di contrazione delle imposte non possono sfuggire agli occhi anche di chi è profano in materia economica tributaria e fiscale.

Le inique sanzioni economiche, l'allineamento della lira, l'orientamento corporativo, che ci renderanno economicamente sempre più forti e indipendenti e sempre meglio attrezzati a rintuzzare gli effetti di altri eventuali assedi economici, se una tale malinconica idea potrà balenare in avvenire, sono cause che portano un minore gettito delle imposte indirette, ma che onorano il Paese.

Aumento di spese e contrazione dell'imposta sui consumi, cause queste del disavanzo economico magistralmente illustrato dall'illustre collega onorevole Raineri nella sua magnifica relazione e che rispondono ad imprescindibili necessità e ad un programma ben deciso e preciso del Governo; necessità e programma di cui ogni italiano, degno di tale nome, deve sentirsi orgoglioso.

Finite queste brevi considerazioni sul bilancio, mi permettano gli onorevoli Colleghi ch'io dica due parole sull'importante riforma degli ordinamenti tributari e sull'imposta progressiva dei dividendi istituita con Regio decreto 5 ottobre 1936 - Anno XIV, n. 1744 e 22 febbraio 1937-XV, n. 190.

L'importante riforma degli ordinamenti tributari: istituzione dell'anagrafe tributaria e del domicilio fiscale, ispettorati compartimentali sull'imposte dirette, formazione delle liste dei possessori di redditi, demandata alla Commissione creata presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa, rivelano il nuovo indirizzo fascista dell'ordinamento tributario su basi squisitamente corporative che affermano il concetto unitario contributivo della Nazione, chiamando le Organizzazioni sindacali a partecipare tanto alle operazioni di reclutamento e inquadramento della massa dei contribuenti quanto alla determinazione dei criteri di valutazione ed alla risoluzione delle controversie che insorgono sugli accertamenti degli uffici finanziari.

Senza dubbio il nuovo ordinamento altamente lodevole mira a semplificare ed a rendere assai più snello il nostro sistema tributario, perfezionando il metodo di accertamento delle imposte e combattendo ogni forma di evasione. La portata pratica dell'importante riforma, dovuta alla genialità del Governo, porterà indubbiamente tangibili ed equi benefici all'Erario dello Stato ed una migliore perequazione negli accertamenti delle imposizioni fiscali.

Per quanto riguarda i decreti concernenti l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, in cui prevale la portata economica politica su quella fiscale, mi permetta

l'onorevole Ministro di rilevare la necessità di qualche schiarimento.

Il Regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 190, riguardante le norme per l'applicazione del decreto-legge 5 ottobre 1936 istitutivo dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, ha preoccupato vivamente e fondatamente la piccola e media industria ed il piccolo e medio commercio.

Mentre l'articolo 1 del decreto 5 ottobre 1936 stabilisce in modo esplicito l'applicazione della imposta straordinaria sui redditi distribuiti, l'articolo 7 del decreto 22 febbraio 1937, prescrive che l'ammontare del reddito accertato ai fini dell'imposta ordinaria di ricchezza mobile deve intendersi integralmente distribuito come utile ai soci per tutte le società ed enti per i quali la tassazione viene eseguita con le norme comuni ai privati contribuenti.

Con tali decreti, mentre rimangono favorite le società azionarie che sono società di capitali, si colpiscono, con evidente ingiustizia, le società di persone in cui l'utile di esercizio, normalmente esiguo, è frutto dell'opera e del lavoro dei soci.

In altri termini, mentre per le società per azioni l'imposta colpisce l'utile distribuito, per le altre società ed enti non azionari, l'imposta straordinaria colpisce invece il reddito accertato, considerandolo integralmente distribuito come utile ai soci.

Ne viene di conseguenza che i soci di tali enti e società dovranno sopportare oltre l'imposta ordinaria di ricchezza mobile anche quella straordinaria progressiva sui dividendi, con le aliquote massime stabilite dal decreto, le quali raggiungono perfino il 60 per cento sui redditi che superano il 12 per cento del capitale versato e delle riserve risultanti a bilancio. A parte la considerazione che gli utili delle società non azionarie non hanno influenza alcuna sul mercato finanziario, che la legge giustamente sorveglia per evitare disordinate e dannose speculazioni, rimane il fatto che tutto l'utile delle piccole e medie società viene inesorabilmente colpito dalla gravosa imposta progressiva assoggettando ad essa il frutto del lavoro e dell'opera dei soci, che troverebbero più equa applicazione nell'accertamento di Categoria C².

Ne verrà senza dubbio di conseguenza la trasformazione in anonime delle società che per la loro natura e per l'eseguità « del capitale » meglio si prestavano alle altre forme contemplate dal nostro Codice di commercio.

Il lamentato articolo 7 del citato decreto 22 febbraio 1937, mentre deforma completamente lo scopo politico economico delle disposizioni legislative, dando ad esse un carattere prettamente fiscale, genera una disparità di trattamento negli accertamenti dell'imposta progressiva, che certamente non era nello spirito cui il decreto si era informato.

Veda l'onorevole Ministro di chiarire la disposizione legislativa, rendendo equa ed uniforme l'imposta progressiva, il cui scopo, di natura

puramente economica, è dimostrato anche dalla modesta previsione in bilancio di soli 5 milioni.

Onorevoli Senatori, i rilievi da me fatti di carattere generale sul bilancio di previsione del nuovo esercizio non sono ispirati ad eccessivo ottimismo, ma traggono la loro verità e logicità dalle condizioni speciali di questo glorioso momento storico che noi abbiamo la fortuna di vivere.

Al Governo che si è reso esattamente conto di tutti gli elementi positivi e negativi per l'equilibrio anche del bilancio economico, non mancherà mai il consenso di questa Alta Assemblea, che ammira l'incessante ed immane fatica prodigata per rendere, in tutti i settori, forte e rispettato il nome dell'Italia Fascista. (*Vivissimi applausi*).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, i due precedenti oratori si sono occupati di problemi finanziari; io intendo occuparmi dei problemi degli scambi.

L'onorevole sottosegretario di Stato agli esteri, nel suo sobrio e quadrato discorso, ha accennato che io avrei potuto dirvi quali difficoltà si sono vinte nelle trattative che hanno segnato la ripresa dei traffici economici dell'Italia con tutti gli Stati dopo le sanzioni. Di questo argomento in particolar modo vorrei parlarvi, perchè ritengo che, anche da questo punto di vista, il 1936 segni una notevole pagina della storia d'Italia, che non deve essere dimenticata, con le altre più appariscenti e certamente non meno nobili.

Quando furono decretate le sanzioni, siccome non si può pretendere che l'assediato si lasci tranquillamente affamare (qualche volta è capitato che l'assassino ha lamentato la resistenza oppostagli dalla vittima!) è evidente che l'Italia ricorresse ai ripari. Come? I provvedimenti adottati furono di due ordini. Alcuni di ordine puramente interno, per preparare il popolo alla resistenza; gli altri furono di ordine internazionale, cioè a dire si cercò immediatamente di vivificare i traffici con gli Stati che alle sanzioni per motivi diversi non avevano aderito. Vivificare significò molto spesso rinnovare le intese per allargare i traffici in modo che il nostro respiro, per altre parti compresso, potesse svolgersi con una certa normalità. Fu così che furono stipulati gli accordi di assestamento dei trattati preesistenti con gli Stati amici: Germania, Austria, Ungheria e Albania. Permettetemi che a questa lista più volte ricordata io aggiunga il nobilissimo esempio di una grande, ma piccola di abitanti, isola dispersa nei mari, la quale, dando un esempio di resistenza da parte di poco più che centomila abitanti che hanno sempre avuto ed hanno buoni rapporti di amicizia con l'Italia, non volle soggiacere alle sanzioni: l'Islanda. Fu così che S. M. il Re di Danimarca e d'Islanda fu sanzionista per la Danimarca e non lo fu invece per l'Islanda.

Venne in seguito l'organizzazione delle difese. Su questo argomento non vi dirò nulla. Mi limiterò ad accennare che fu organizzato un agile comitato

di coordinamento dei servizi, il quale studiò di volta in volta le sanzioni minacciate, tempestivamente, rapidamente, tanto che, se le sanzioni si fossero aggravate e prolungate, già tutto era preveduto per la resistenza, perchè erano state predisposte le difese anche al di là di quel termine fatale, che la Vittoria tagliò decisamente.

Quando le sanzioni si chiusero al 15 luglio, si erano già preparati i provvedimenti che potrei chiamare postsanzionisti. In sostanza durante le sanzioni si erano chiuse le porte. Sapete benissimo che è molto più facile chiudere una porta che riaprirla ed è ancora più difficile aprirla a metà. Quando le sanzioni finirono, noi avevamo due possibilità: o aprire interamente la porta o aprirla gradatamente. Se non ci fosse capitata una sanzione che non derivava dagli Stati sanzionisti, cioè a dire la cattiva raccolta del grano, avremmo potuto manovrare con maggiore libertà di movimento. Fu perciò che la porta si dovette aprire con una certa calma, ma si rafforzò il sistema dei controlli. Il 15 luglio scadevano le sanzioni, il primo luglio entrò in vigore un regime più rigoroso delle licenze, e, benchè i premi di esportazione dessero luogo a taluni inconvenienti d'ordine pratico, che sono inevitabili, si dovette tener conto di questa pratica, perchè occorreva facilitare in ogni modo la ripresa dell'esportazione. Erano dunque due misure di prudenza: rafforzare il controllo e avere in mano una spinta per forzare le esportazioni. Furono questi i provvedimenti postsanzionisti che segnarono una continuazione dei sacrifici imposti al popolo italiano per effetto delle sanzioni, cosicchè coloro che le sanzioni ci avevano inflitto ebbero verso di noi due ordini di rimorsi: il rimorso delle sanzioni e quello delle postsanzioni. Queste ultime ci misero nella legittima condizione di ritorcere le sanzioni contro coloro che ce le avevano imposte.

Quando si annunciò che le sanzioni sarebbero cessate per il 15 luglio, si verificò la discesa degli assediati; tutti vennero a Roma, a uno a uno, grandi e piccoli, ma primi fra tutti i più grandi. Si credeva, con evidente ingenuità, che noi attendessimo quella notte fatale del 15 luglio per aprire tutte le porte, ma si dovettero presto disilludere. Se avessimo aperte tutte le porte, la valanga delle merci straniere si sarebbe precipitata sull'Italia; non dico che ci avrebbe distrutto, ma ci avrebbe messo a mal partito. Era dunque evidente che le porte non si potessero aprire.

Pesava anche l'eredità delle sanzioni. I giuristi di Ginevra, nello studiare alcuni problemi giuridici, che derivavano dall'adozione delle sanzioni, proposero tra l'altro tre risoluzioni. La prima (19 ottobre) portava alla conclusione che l'Italia non poteva sospendere l'applicazione degli accordi di commercio, nè annullare i contratti in corso, mentre gli Stati sanzionisti avevano il diritto di farlo. La seconda (2 novembre) che l'Italia dovesse adempiere gli obblighi verso i creditori e quindi non potesse sospendere i pagamenti, nè sostituirli

con pagamenti in natura. La terza (6 novembre) che gli accordi di *clearing* dovessero esser *sospesi* dal 18 novembre. Il tutto in omaggio all'articolo 16 del Patto.

Io credo che in un Paese di giuristi come l'Italia basti enunciare queste tre massime dei giuristi ginevrini, per intuire immediatamente che non hanno alcun fondamento. Considerate la prima risoluzione. L'Italia non può sospendere l'applicazione degli accordi di commercio. Dunque si ammette che una delle parti contraenti abbia il diritto di sospenderli, mentre l'altra parte debba viceversa adempierli. Che una parte non possa annullare i contratti e l'altra abbia il diritto di esigerne l'esecuzione. Si ammette che il debitore italiano debba soddisfare il creditore straniero e non possa sospendere i pagamenti, ma non si ammette l'inverso. Anzi i giuristi precisavano che se la vertenza si svolge all'estero, i giudici debbono avere ben cura di dichiarare che il debitore italiano è obbligato ad adempiere l'obbligazione, e, viceversa, se il giudizio si svolge in Italia, il giudice straniero deve avere ben cura di non concedere l'*exequatur* alla sentenza italiana contraria al creditore straniero.

Quanto alla terza decisione, si cercava, ciò che del resto si faceva anche con le altre due, di strapparci tutto ciò che si poteva in fatto di divise e di merci, in modo che fossimo obbligati a consumarci completamente.

Evidentemente, benchè nelle tre risoluzioni si dicesse che gli Stati sanzionisti erano mutuamente obbligati ad appoggiarsi per l'applicazione di queste risoluzioni, noi non potevamo tenerne conto. Un accordo di commercio, in generale, rappresenta una serie di ipotesi. Se si compie questa operazione, il trattamento è questo; quindi se l'operazione non si compie l'accordo non si applica. Mancando possibilità di traffici per un certo periodo di tempo, l'accordo, pur essendo sempre in vigore, può restare inapplicato per quel certo periodo di tempo. Ma quando si tratta di accordi di pagamento o di contingentamento è evidente che non è ammissibile che essi restino inapplicati per un certo numero di mesi per poi riapplicarli tranquillamente quando una delle parti contraenti abbia deciso di darvi corso, obbligando anche l'altra parte a fare altrettanto.

Quindi la nostra tesi era semplicissima: gli accordi di contingentamento e di pagamento erano decaduti, ed occorreva sostituirli, se si volevano riprendere i traffici. La ripresa, secondo noi, occorreva farla con accordi provvisori, per negoziarli rapidamente e per vedere come si riprendevano i traffici. L'esperienza dell'accordo provvisorio può infatti servire per preparare gli elementi per gli accordi definitivi. Naturalmente i programmi non si possono mai attuare al cento per cento, anche perchè, benchè i programmi italiani fossero di una estrema praticità, occorreva che gli altri contraenti li comprendessero, vale a dire che si mettessero nella situazione di uno che

esce da un assedio e che è costretto a venire a patti col suo assediante, e, dimenticando per quanto è possibile il passato, per lo meno per ragioni di affari, ricomincia a trattare con ogni cautela.

Dunque gli accordi non potevano essere che provvisori e ispirati alla situazione particolare creata all'Italia. Ora siccome non si riesce sempre a far capire all'altro contraente quale è la situazione, bisognava anche fronteggiare l'incomprensione degli altri, la quale diventava tanto più grave quanto più era dura. Fu così che il programma non si poté attuare completamente, perchè quel termine che, a nostro avviso doveva costituire la durata di un accordo provvisorio, veniva oltrepassato dai soli faticosi negoziati.

Del resto noi aspettavamo le trattative con la più grande calma e non solo dovvemmo razionare il tempo — ci fu qualche momento in cui trattammo contemporaneamente con una dozzina di Stati — ma fare anche una scala dell'urgenza degli accordi. Parecchie delegazioni dovettero prendere la via di Roma più volte, prima di addivenire ad accordi. Il nostro piano fu eseguito secondo un programma nettamente tracciato e rigorosamente attuato e secondo alcuni principi fondamentali che io cercherò di riassumere nella forma più piana possibile.

La mentalità degli Stati che dovevano trattare con noi era estremamente diversa; voi sapete che un anglo-sassone vi invita ad un eccellente riposo domenicale per il quale è disposto a spendere parecchie sterline, ma ciò non toglie, se voi siete suo debitore, che il lunedì, per una mezza sterlina, vi pianti una lite, perchè tiene al mantenimento degli impegni assunti. Viceversa altri Paesi preferiscono dare corso agli affari, anche se ci sono dei debiti, perchè l'essenziale è che si cominci a fare girare gli affari. Altri invece si preoccupano della larga ripresa dei loro traffici. La nostra mentalità di gente onesta, che paga sempre regolarmente i debiti, ci portava a concludere: ci sono dei debiti commerciali e finanziari, noi dobbiamo riprendere i traffici assicurando la più piena libertà alle esportazioni italiane. Secondo calcoli approssimativi, che certamente non possono essere precisi al mille per mille, noi dobbiamo invece ridurre le importazioni in modo tale che resti a nostro favore una punta: questa punta può servire a pagare gli arretrati. Così nel giro di pochi o più mesi, secondo l'ammontare dei debiti, i traffici si riprendono, gli arretrati si pagano.

Secondo punto. Le nostre importazioni non possono essere riprese secondo i criteri di libertà di altri tempi. Noi importiamo per quella cifra che abbiamo determinato, ma per le materie che ci servono. È vero che la pretesa può sembrare dura, ma siccome ci avete assediato, dovete tener conto che non possiamo permetterci il lusso di comperare ciò che voi volete, ma soltanto quello che ci è necessario per vivere. Se siamo a questo punto la colpa è delle sanzioni.

Terzo punto. Noi non paghiamo in divise, quindi i contingentati vanno fissati in valuta e l'equilibrio degli scambi deve essere tale che, attraverso gli accordi di pagamento, si eviti ogni esborso di divise.

In questa torre di avorio ci chiudemmo inflessibilmente e mai la apriamo; voi sapete che se la torre di avorio si apre, cade fatalmente.

Avevamo doveri precisi e una volta tracciato il programma da attuare, lo attuammo con la più assoluta fermezza, con sforzi di pazienza e di persuasione, anche se non sempre bene accolti. Fu così che tra il luglio del 1936 ed il gennaio di quest'anno il grosso di tutti gli accordi provvisori e definitivi era in sostanza già stipulato. Quando avvenne l'allineamento della lira (5 ottobre 1936), fu necessario ritornare sugli accordi conclusi, perchè, abolendosi i premi di esportazione, i quali del resto erano divenuti inutili, sia per il livellamento della lira, sia per la ripresa dopo tre mesi di esperienza dei nostri traffici, che divenivano promettenti, era necessario dare un diverso assestamento agli accordi stessi.

Tra accordi provvisori, accordi d'assestamento, accordi definitivi (nell'intesa che per definitivi si intende che non durino tre mesi), accordi di carattere doganale, turistici (questi assumono infatti una particolare importanza, in quanto servono in parte a procurarci le divise), cinematografici, finanziari, ecc., dal luglio dell'anno scorso fino ad oggi, parecchie centinaia di documenti diplomatici, tra pubblici e confidenziali, hanno consentito all'Italia di riprendere i traffici con tutti i Paesi dell'Europa e con alcuni dell'America. Ed il lavoro non è finito, perchè gli accordi vengono a scadenza, devono esser rinnovati o si pongono nuovi problemi, come per esempio, il futuro accordo commerciale con gli Stati Uniti.

Ridotta così alle linee essenziali quella che è la cronaca degli avvenimenti del 1936, voi potete facilmente rendervi conto dell'immane lavoro compiuto, con armoniosa unità di intenti. Anche questo è uno degli indici caratteristici dell'Italia di oggi. Tutte le amministrazioni dello Stato erano perfettamente affiatate, si può dire che la direzione fosse unica, perchè aveva come guida Colui che è stato sempre presente in tutte le trattative: il Duce; e poi, per la parte diplomatica il Ministro degli esteri; per quella finanziaria, il Ministro delle finanze, che tutte le trattative ha seguito come tutti i problemi che toccano la vita economica nazionale, e, soprattutto, il Sottosegretario agli scambi e valute, il quale ha compiuto per la parte tecnica un'opera dura, non popolare, ma che rimarrà memorabile, per l'energia, il coraggio, e l'abilità dimostrati. (*Vivi applausi*).

Di questa pattuglia che ha negoziato, io vorrei dire tutto il bene, tanto è stata compatta, tanto ha sfatato quella leggenda degli italiani indisciplinati quando agiscono collegialmente. Nondimeno una critica io devo fare e la critica tocca colui che presiedette questa pattuglia. Siccome il

presidente ero io, credo che la critica possa farla tranquillamente. Io ho accettato questo incarico, perchè veniva da Colui a cui nessun italiano sa dire di no; e ripensavo a quella satira dell'Ariosto, nella quale il poeta ad un certo momento dice esasperato del suo duca: «E di poeta cavallar mi feo». Poeta non sono, cavallaro nemmeno, ma da giurista doveti trasformarmi in uomo d'affari. Questo io ricordo, onorevoli Colleghi, non per piacevolezza, ma perchè nelle lunghe trattative, pur servendo il Paese con tutte le mie forze, io mi son chiesto se con altre mani e con altre forze non si sarebbe meglio servito il Paese di quello che io abbia potuto fare. Vi chiedo scusa di questa nota melanconica, e ritorno all'argomento per passare dalla critica soggettiva a quella oggettiva.

Abbiamo realmente fatto gli interessi del Paese creando questa grossa bardatura di controlli del commercio? Che il commercio la subisca con piacere non si può dire; che tutte le classi economiche ne siano entusiaste, non si può dire; che ne sia entusiasta anche il Governo, nemmeno si può dire, e forse il Sottosegretario di Stato per le valute sarebbe il primo a brandire una buona accetta per smantellare la baracca.

Ed in questo senso sentite ogni tanto degli inviti che vengono dai paesi opulenti: vedete come vi perdetevi in questi miseri controlli di contingentati? Libertà occorre!

Come si può arrivare a smantellare questa situazione? Le soluzioni potrebbero essere diverse, evidentemente. Secondo alcuni ci si potrebbe arrivare d'un colpo, con un accordo collettivo. Vi può sembrare un colpo di bacchetta magica, e lo sarebbe infatti, se venisse fatto con un accordo di carattere platonico, se tutti cioè, d'accordo, da un dato giorno, decidessero di mandare all'aria questa bardatura. Ma siamo nel campo dell'inverosimile.

C'è poi la via degli accordi bilaterali. L'accordo bilaterale presuppone una situazione di due Stati contraenti, tale da consentire che si eliminino tutte le difficoltà di controllo nei loro riguardi. Senonchè sapete bene che quando si apre la stura a certi rivoletti, ad un certo momento vien giù la cateratta, e, d'altra parte, se si continua colle successive eccezioni, ad un certo momento il sistema non regge più. Il controllo, per carattere suo, è assolutistico. O si esercita o non si esercita; a metà non può esistere.

Quindi resta l'ultima soluzione: l'abbandono unilaterale. Ora teniamo presente che noi siamo stati gli ultimi a metterci sulle spalle questo fardello e non possiamo essere i primi a gettarlo via. E non possiamo essere i primi innanzi tutto perchè sarebbe un gesto inutile e privo di risultati pratici, in secondo luogo perchè non sarebbe seguito da nessuno ed infine perchè ci darebbe tutte le passività senza alcun vantaggio.

Si parla però di accordi collettivi *negoziati*. Non voglio entrare in dettagli sulle diverse proposte. Si parla d'una proposta dell'America, di alcune

indagini commesse al Presidente del Consiglio belga. Ognuno ha in tasca una ricetta ed assicura che è la più efficace.

Evidentemente non posso esaminare tutte queste proposte, ma l'essenziale è che, per prenderle in considerazione, occorrerebbe che gli Stati che intendono assumere l'iniziativa di tali proposte, abbiano il coraggio di mettere a disposizione degli altri Stati quella massa di divise che è necessaria per formare la riserva di manovra e per fronteggiare la crisi di mutamento di regime. Se questo coraggio non hanno, noi continuiamo nella vecchia storia dell'opulento che, mangiando tranquillamente, non vuole essere disturbato e chiede a colui che non mangia perchè lo disturba. E quello che non mangia dichiara che lo disturba appunto perchè ha appetito e vuol mangiare. La soluzione non si trova mai e il circolo chiuso si rinsalda e diviene irritante, perchè diventa una forma di derisione per gli Stati che fanno sforzi enormi per difendersi e tirare avanti.

Non oso invocare dall'onorevole Ministro di far conoscere quale sarà l'atteggiamento del Governo di fronte a queste iniziative, perchè mi sembrano di quelle che vagano ancora sulle nuvole. Vorrei invece scendere un po' più a terra. Non deduco da quanto ho detto che la situazione attuale debba essere eterna, perchè è inutile nascondere (l'eminente relatore ha trattato l'argomento con molto garbo) il sistema non è piacevole e dà luogo a gravi difficoltà. Bisogna arrivarci a gradi, bisogna arrivarci con quei passi che sono possibili in rapporto al vivificarsi delle nostre forze economiche. Bisogna cominciare, da Stato a Stato, ad alleggerire gli accordi di *clearing*, conservando ancora il sistema del contingentamento. Non siamo ancora maturi per abbandonarlo; dobbiamo ancora avere il controllo di quello che è il nostro traffico per tenerlo in equilibrio ed alleggerirlo grado a grado. Ci vorranno ancora degli anni, ma non aver pazienza, in questa situazione e nell'incertezza della situazione economica generale, può essere disastroso.

Ora indici che la situazione si riprende ve ne sono e cospicui, ma non bisogna esagerarne nè la portata nè l'importanza ed occorre guardarli con estrema prudenza, anzi, se mi è consentito di dirlo, con estrema diffidenza, perchè non è detto che questi indici di miglioramento siano decisivi o talmente decisivi da lasciar supporre con sicura fede che non ci saranno ritorni indietro.

Tutte queste ragioni di prudenza rendono un po' scettici di fronte alle iniziative per un mutamento di rotta, le quali sono sempre viste sotto l'aspetto umanitario, ma per mascherare il più esagerato interesse nazionale. Chi sta benissimo ha tutto l'interesse di aprire le porte perchè starà meglio; evidentemente per dire agli altri che si sta meglio, conviene invocare un argomento umanitario. È una moda di alcuni Paesi alla quale però non ci possiamo prestare.

Onorevoli colleghi, non so se il rapido quadro

che vi ho tracciato, che ho dovuto rendere rapidissimo per l'ora del tempo, ha potuto darvi un'idea, sia pure pallida, di questa pagina magnifica della vita italiana. Ma io ho sicura fede che, quando un giorno questa pagina sarà riletta, con altri occhi, con altra serenità, con altro animo, se ne potrà valutare appieno tutta la grandezza; la quale, se ridonda ad onore di coloro che la storia hanno diretto, ridonda soprattutto ad onore di questo magnifico popolo Italiano. Ciò va detto con tutta sincerità.

Quando qualche Missione straniera venne a Roma per indagare il segreto della difesa durante il regime delle sanzioni, e non seppe niente, io dissi ad essa una sola cosa: «Io non so quello che riuscirete a sapere, nè so quello che riuscirete a copiare. Ma, in ogni caso, come farete a copiare il popolo italiano?» (*Applausi e congratulazioni*).

APPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APPIANI. Onorevoli colleghi, dopo gli elevatissimi discorsi che mi hanno preceduto, il mio sembrerà una stonatura, perchè mi accingo, e non senza molta esitazione, a parlare di un argomento che, fra l'altro, esula dalla mia competenza. Ma vi sono costretto da un debito di coscienza. Debbo invocare dalla benignità del Senato di ascoltarmi con sopportazione, per brevi istanti. Dirò delle cose meschine, ma lasciatemi dire!

In argomento di finanza locale che proprio in questi giorni, e me lo ha detto l'onorevole Ministro, poichè non lo sapevo, ha fatto passaggio dalla competenza del Ministero dell'interno...

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. No, no! Nulla è cambiato. C'è l'articolo uno che dà competenza generale al Ministro delle finanze, ma non è che sia passato dal Ministero dell'interno a quello delle finanze...

APPIANI. Ma se questo articolo dice che il Ministro delle finanze ha competenza sulla imposizione dei tributi provinciali e comunali...

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. No, no! Il Ministro delle finanze ha competenza generale, ma nulla è mutato nell'ordinamento attuale.

APPIANI. Ad ogni modo prego che mi si lasci parlare adesso, perchè, quando ho rinunciato a parlare sul bilancio dell'interno, mi si è detto che avrei potuto tornare sull'argomento nella discussione sul bilancio delle finanze.

In occasione proprio della discussione del bilancio dell'interno il senatore Felici ha detto che dove sono più ricchezze si pagano più tasse. Questo certamente è un assioma dal punto di vista assoluto della parola, ma non è esatto se vogliamo prenderlo sotto il senso relativo e proporzionale. È proprio a questo proposito che io domando mi si consenta di prospettare alcuni dati fornitimi da persone competenti che me ne hanno assicurata l'esattezza e che ad ogni modo sono facilmente ed immediatamente controllabili perchè, proprio in questi giorni, è uscito, per opera della Direzione

generale delle finanze locali (la quale fa parte del Ministero delle finanze), un'importante relazione che contiene tutti questi dati. Essi concernono, per ciò che m'interessa, la pressione tributaria di otto Comuni capoluoghi di provincie finitime. E precisamente: Massa, Firenze, Parma, Livorno, Pistoia, Lucca, Pisa e Genova. Di questi otto Comuni Massa è la cenerentola, città di 40 mila abitanti, metà raccolta nel centro urbano e l'altra metà distribuita in una ventina di frazioni e borgatelle disseminate tra il monte e il mare. Perché il territorio di Massa è costituito presso che per due terzi da monti e rena; è in una situazione incantevole ed ha una bellissima marina e monti ricchi di marmi policromi e meravigliosi; ma oltre questo non ha altro, non ha commerci, non industrie, nè private, nè statali, nè parastatali, non opifici, non industria dei forestieri.

Nè ha ricchezze private nel vero senso della parola: i piccoli plutocrati di una volta dovevano la loro fortuna al marmo, all'industria e al commercio del marmo, e sono crollati con la crisi del marmo. Non vi sono proprietà terriere, grandi, o medie. Vi meravigliarete se vi dirò che, in tutto il territorio di Massa, la più grande tenuta non supera i 50 ettari, tutte le altre proprietà vanno da uno, due, tre, al massimo, e sono pochissime a dieci ettari.

Il Comune, all'infuori delle imposte, non ha altra risorsa. Quando fiorivano l'industria ed il commercio del marmo, ritraeva una notevole rendita dai pedaggi dei marmi; ed altro cespite notevole era quello del dazio consumo a cinta chiusa. Ora, con la crisi del marmo e con il dazio aperto, anche queste due fonti si sono assottigliate grandemente.

Questo è il quadro di Massa, circondata da Comuni di grassa ricchezza terriera, di floridi commerci, di prospere industrie private, statali, parastatali, risonanti d'opifici grandiosi e numerosi.

Vediamo ora qual'è la pressione tributaria di Massa, in confronto di questi altri Comuni!

Per ogni cento lire di reddito imponibile la aliquota globale delle imposte, comprendente l'imposta erariale, la sovrimposta comunale e quella provinciale, è la seguente. Per i fabbricati si va da un minimo di 14 lire ad un massimo di 36 lire. E precisamente Pistoia 14, Genova 30, Parma 31, Livorno 32, Lucca 36. Il massimo dunque è 36, Massa invece ha 50.

Per i terreni la differenza è ancora più notevole. Per i terreni si va per ogni 100 lire di reddito imponibile, da un minimo di 28 ad un massimo di 99 lire. Così Pistoia 28 ed altre città 83, 90, 97. Il massimo è Livorno con 99: Massa invece 151. A cui bisogna aggiungere altre 19 lire circa, per reddito agrario, contributo infortuni agricoli, contributi sindacali,aggio esattoriale. Si va dunque a 170 lire, a cui bisogna aggiungere altre 7 lire per ogni 100 lire, che sono date dalla imposta straordinaria sul patrimonio, che ha la durata di 25 anni. E infatti, zero 35 centesimi per mille di

imposta sul valore degli'immobili risponde al 7 per cento sul reddito. Per ogni 100 lire di reddito imponibile per i terreni si pagano così 177 lire! Ma si dirà che l'imponibile è calcolato molto basso e che il reddito effettivo è molto superiore all'imponibile. Ebbene io rispondo subito con alcune cifre date da un documento quasi ufficiale, cioè dalla relazione economico-finanziaria del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica del 1936, che è stata comunicata a tutti gli uffici competenti e a tutti i Ministeri, compresi quelli dell'interno e delle finanze. Ebbene risulta da questo documento che a Massa il reddito medio di un ettaro di terreno prativo o seminativo (ormai non c'è rimasto altro) è di 650 lire, che solo per una minima parte non è assorbito dalle imposte. Ne volete una prova? Ho qui una cartella esattoriale del 1936, per un latifondo, un terreno prativo e seminativo, senza nessuna costruzione sopra, della estensione di 8000 metri quadrati, cioè quattro quinti di un ettaro. Per questo terreno è stato pagato per ogni rata bimestrale 76 lire, ossia 456 lire per tutto l'anno, il che corrisponde a 547 lire per ettaro.

Dalla esposizione fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, ho appreso che vi è un articolo, e cioè l'articolo 254 del Testo Unico per la Finanza locale che stabilisce e fissa dei limiti ai Comuni per sovrimporre, limiti che vanno dal normale di due volte tanto l'imposta erariale, al massimo di cinque volte tanto l'imposta stessa. L'imposta erariale è di 10 lire, perciò la sovrimposta va da un minimo consentito di 20 lire ad un massimo, che non si può superare, di 50 lire per ogni 10 lire di imposta erariale, ossia lire 50 per ogni 100 di reddito imponibile.

E difatti nessun Comune d'Italia ha superato questo limite. L'ho potuto accertare dalla relazione Bolaffi. Nessun Comune, fatta eccezione del Comune di Massa, in cui la sovrimposta comunale per il 1937 è di lire 96,20, per essere più precisi lire 96,207, ossia quasi dieci volte tanto la imposta erariale, il doppio insomma del limite massimo.

Ma non è tutto, dal 1932 al 1937 siamo passati gradualmente, mano a mano, dalla sovrimposta comunale di lire 84 a quella di lire 96,20; ma per il 1938, se non succede un miracolo, occorrerà un altro aumento perchè il bilancio in corso segna un deficit di 650 mila lire. Io domando: come è possibile andare avanti in questo modo? E quali sono le conseguenze di questa situazione? Le conseguenze sono chiarite da quella relazione di cui ho parlato poc'anzi, da cui risulta che nel Comune di Massa, di 40 mila abitanti, ossia di 10.000 famiglie, si sono avute in questo anno 7500 procedure di esecuzione coatta.

LISSIA. È fatale!

APPIANI. È fatale, ma, come è possibile andare avanti in questo modo?

E non dico altro.

Quali i rimedii? Come venire in aiuto, come

lenire la miseria di tanta povera gente costretta, dalla impossibilità di pagare l'imposta, allo esproprio della poca terra che non le dà più reddito?

Su questo non metto bocca.

Ho sentito dal senatore Felici parlare di scomparsa di distinzione fra enti locali e centrali e di Amministrazione totalitaria nelle mani dello Stato.

Sono cose di cui non mi intendo ma che mi fanno arrischiare un rilievo.

Massa, fino a pochi anni or sono, accarezzava una speranza.

Essa guardava alla sua meravigliosa marina, mollemente adagiata, in una festa di luce e di colori, sul soffice tappeto di una finissima arena, protetta da una profonda, verdeggiante cintura di pinete, profumata dal vivificante aroma dei pini e della flora alpestre che il vento rapisce e porta al mare, mescolandolo e confondendolo con l'aspro sentore della salsedine marina che dilata i polmoni e infonde un senso di euforia e di beatitudine: e su essa fondava le speranze, come potente richiamo per i forestieri e per l'industrie alberghiere.

Prospettiva svanita: appunto per queste benefiche virtù, la Marina di Massa ha richiamato una grande quantità di colonie marine che hanno occupato pressochè tutta la spiaggia, non arreca alcun beneficio, perchè fanno venire tutto dal di fuori, mentre hanno deviato la corrente dei ricchi bagnanti, i quali percorrono bensì, nelle loro rapide macchine da viaggio quella splendida, diletta litoranea che è costata tanto denaro, anche a Massa, ma si guardano bene dal fermarvisi.

Massa saluta e passa, dice il popolino che è triste e non si duole. Badate di non fraintendermi. Massa fiera e generosa, fascista nell'anima, anche perchè ha provato le delizie del bolscevismo; che ha dato alla Rivoluzione dei martiri purissimi, e si conservano nel santuario della Rivoluzione le fotografie delle loro salme sfigurate dagli inenarrabili supplizi fatti loro subire dalle belve rosse prima di trucidarli, Massa ha salutato con gioia queste istituzioni benefiche e sane che sono i propulsori potenti del problema demografico, che preparano una salda e vigorosa gioventù, ed accoglie a braccia aperte le molte migliaia di bambini che, sparuti ed esili inviano al suo mare le prospere, industri, operose città di Milano, Torino, Mantova, Cremona, Brescia, Parma, Firenze, Lucca, Siena, e via dicendo, e che restituisce alla fine della bagnatura con tutti i segni della più florida salute.

Ma io domando se non sarebbe giusto ed umano che queste città, alla loro volta, e attraverso all'intervento dello Stato, le porgessero una mano soccorrevole.

Non vi furono un tempo dei centesimi addizionali a favore di certi Comuni? Comunque non può lo Stato venirle in aiuto in altro modo, non saprei, con qualche industria o manifattura statale, col farne la sede di qualche importante scuola o istituto, come ha fatto per Orvieto e Sabaudia, o di qualche Corpo armato?

Non so.

Presento solo dei timidi interrogativi e lancio per Massa in pericolo di affondare un accorato S. O. S. colla speranza che venga raccolto.

BREZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BREZZI. L'ora è tarda, ed io non voglio abusare della cortesia dei colleghi. Penso tuttavia opportuno richiamare l'attenzione del Senato sopra un argomento, che la severa, esauriente relazione del senatore Raineri, ha soltanto toccato. Si tratta cioè degli interventi dello Stato, che hanno assunto in questi ultimi tempi una importanza veramente eccezionale, in attività a carattere eminentemente industriale.

Noi tutti conosciamo questi interventi. La recente deliberazione per il consolidamento dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, e quelli precedenti riguardanti le organizzazioni delle aziende per lo sviluppo minerario, ecc.

Questi interessamenti, sotto forma azionaria, e varie, hanno una origine che incomincia ad essere antica. Risalgono alla costituzione della prima società parastatale avente carattere industriale. Ricorderete tutti le discussioni fatte in quella occasione, le previsioni in genere catastrofiche, circa il successo di tale intervento. Oggi il cielo si è rischiarato e, per fortuna nostra, nella quasi totalità questi Enti hanno dimostrato la loro serietà, la loro vitalità, la loro utilità.

Non voglio richiamare le ragioni della costituzione dell'I. R. I. In un grande discorso, qui in Senato, S. E. il Capo del Governo sintetizzò la definizione, e spiegò le ragioni della costituzione di tale Ente, il quale non fu voluto, ma provocato.

Fu quindi una necessità provvidenziale, se oggi, come tutti vediamo, si concreta in una unità a sè stante, e che, secondo me, assurge a valore ed a possibilità molto importanti.

Giunti a questo punto, dobbiamo domandarci se la funzione del Ministero delle finanze, e particolarmente del Tesoro, sia pure in piena collaborazione del Ministero delle Corporazioni, non esca dalla pura formalità del controllo finanziario di queste aziende per entrare, o, meglio, per dover entrare più intimamente e più organicamente nel funzionamento di questi Enti, e nel loro programma. Io sono convinto, e credo che l'onorevole Ministro sia convinto con me, che quando un Ministero di questa importanza, un Ministero realistico come quello delle finanze, acquista la figura di grande padrone azionista, o di garante di grandi interessi, deve forzatamente esercitare questa sua autorità, e deve esercitarla con tutti i poteri che gli provengono dall'essere lo Stato. Se poi esaminiamo più particolarmente la costituzione del complesso di aziende costituenti questo grosso organismo che si chiama «I. R. I.», vediamo che l'intervento, o meglio ancora la natura parastatale, ha una profonda ragione di essere, poichè tale complesso interessa essenzialmente la difesa.

In fondo, perchè fu necessaria la costituzione dell'I. R. I. ? Perchè vi fu uno sviluppo disordinato, caotico di attività industriali, apparentemente parallele, in pratica fra loro concorrenti, e creanti una superproduzione; ma vi fu anche l'inizio di un lavoro molto utile per la difesa, dato che molte di queste aziende, anzi moltissime, avevano prodigato tutte le loro possibilità finanziarie, alla preparazione dei mezzi di difesa.

Quindi, un Ente come questo, che riassume, come detto, larghe possibilità di preparazione bellica, non può che fiorire sotto la guida di un Dicastero come quello delle Finanze.

È fatale, onorevoli colleghi, che la preparazione dei mezzi, degli strumenti per costituire e produrre materiale bellico, non possa avvenire che in periodi di pace e di serenità. Tutto ciò che è affrettato, specie nel campo delle costruzioni, non può che dare dei risultati poco benefici. Orbene mentre si deve compiere il maggior sforzo per la preparazione dei mezzi necessari alla difesa, manca il coefficiente produzione, il coefficiente vendita, che è l'unico che possa permettere agli Enti, che iniziano questi enormi sforzi, di vivere e di prosperare. Lo Stato lo può fare, dico di più, lo Stato lo deve fare, per cui, evidentemente l'interessamento avvenuto così organicamente da parte del Ministero delle Finanze, con l'assistenza del Ministero delle Corporazioni, è provvidenziale, è una garanzia per l'avvenire della preparazione dei mezzi per la nostra difesa.

Però noi ci possiamo domandare: «Deve lo Stato unicamente essere un finanziatore in questo campo? Deve lo Stato ed il Ministero delle Finanze, essere unicamente un tutore di questi valori? O deve invece, essere, attraverso i suoi più alti rappresentanti, un gestore, al pari di quanto avviene nella iniziativa privata?»

Lo deve essere, e lo sarà. Non deve limitarsi alla funzione di un vigile controllore anche se nel senso più buono, più efficace della parola. Deve curare innanzi tutto di constatare se effettivamente, attraverso questo enorme complesso di attività, vi sia la possibilità di un miglioramento generale di tutto il campo industriale nazionale, e particolarmente di quello della difesa. Lo Stato ha tutti i mezzi e tutte le possibilità per regolare, correggere, stroncare o sviluppare ogni iniziativa.

L'onorevole Commissariato per le Commesse di Guerra — per la Mobilitazione Civile — raro e sapiente regolatore e animatore di tutte le energie nazionali per la più sicura Difesa, troverebbe in questa opera di coordinamento e di controllo un atteso e prezioso ausilio.

Sarei molto lieto se fossi un eclettico in materia di produzione industriale per aprire un panorama di tutte le possibilità che lo Stato ha, e che voi onorevole Ministro avete, nel controllare tutto ciò che ancora si disperde nella nostra produzione. Ma poichè è bene parlare soltanto delle cose nelle quali si possiede una sufficiente competenza, così

mi limito, onorevole Ministro, (prendendo occasione da questo rilievo), di parlarvi di un argomento al quale ho dedicato tanti anni della mia vita professionale, e di un compito che indubbiamente vi compete: «La produzione e la economia del ferro».

L'Italia, è risaputo dai più ottimisti e dai meno ottimisti, è certamente assai poco ricca di minerali di ferro. S. E. il Capo del Governo nel suo recente discorso in Campidoglio, e nelle recenti dichiarazioni alle Corporazioni, ha in modo preciso affermato che l'autarchia anche in questo campo si deve raggiungere e si raggiungerà. Siamo perfettamente d'accordo con Lui, ma è evidente però che ciascuno di noi ha il dovere inderogabile di collaborare con tutte le forze, richiamando quanto possa essere utile al problema. Noi, ripeto, non siamo ricchi di ferro; è crudele l'essere stati trattati così da una natura matrigna, tanto più se guardiamo vicino a noi, ove esiste abbondanza di materie naturali, da fare invidia. Siamo poveri in questo campo, e, come tutti i poveri, non risparmiamo.

Una vecchia massima avverte che soltanto l'esercizio della ricchezza insegna a risparmiare. È naturale. Lo sfrido del ricco ha sempre un valore evidente. Tuttavia tale sentenza non vogliamo, e riteniamo di non volerla perchè se poveri in materie prime, non siamo poveri di ingegno, di spirito e di volontà. Occorre però esaminare seriamente la situazione, e controllare la nostra condotta.

Impieghiamo bene le materie prime, nostre od importate? Purtroppo no.

Con il grande complesso che fa capo a Voi, onorevole Ministro, voi potrete controllare, con grande soddisfazione, come esista una miniera dentro alle stesse nostre possibilità produttive: è una miniera per modo di dire; ma tutto ciò che risparmiamo di materia, è qualche cosa che si ricava da una riserva. Orbene mentre il progresso cammina (e purtroppo sappiamo che cammina così velocemente che è facile perderlo di vista), sono ancora vigenti presso quasi tutte le pubbliche amministrazioni capitolati invecchiati, sorpassati, attraverso l'applicazione dei quali si verificano intollerabili perdite di materie prime.

Una sola amministrazione fa eccezione, oserei dire, non per tutto merito suo: l'Aviazione. Essa deve lottare con una legge più forte, la gravità; ma essenzialmente perchè non ha una tradizione. Quando manca la tradizione, nel campo costruttivo e delle realizzazioni in genere, il progresso cammina; quando esiste la tradizione, il liberarsene è cosa molto difficile!

I Lavori Pubblici, con tutte le aziende interessate e controllate, la stessa Marina, la Guerra e in parte ancora le Ferrovie di Stato, vivono su capitolati che sono da molto e molto tempo sfasati. Si domanda il perchè. È difficile la risposta, onorevole Ministro! Probabilmente per il fantasma della responsabilità.

E pensare che esistono in Italia tanti illustri uomini di scienza e d'applicazione, che da anni predicano dai loro laboratori, dalle loro cattedre, i nuovi principî nell'uso delle materie prime, e cercano di divulgare questo verbo, ma che soffrono nel constatare come esso si disperda al vento!

Le stesse Ferrovie dello Stato hanno un centro di studi in questo campo, con l'ausilio fedele di uno scienziato raro ed infaticabile, che va ogni giorno scoprendo tesori di economie di materia, e di sicurezza ad un tempo; ma ciò non ostante ancora troppo lentamente si progredisce. Però si progredisce.

Produrre del ferro, al quale non si affidi che una limitata responsabilità, quella minima che il ferro sopporta, in qualunque condizione prodotto, è come una tranquillità! Produrre un ferro meno borghese, un po' aristocratico, non è da tutti, sia per capacità, sia per mezzi; ma non credo che ciò avvenga per un principio di falsa demagogia, per non riconoscere come nella produzione siderurgica occorra assolutamente andare verso le grandi organizzazioni, per non colpire eventualmente le piccole industrie, ma ritengo che si perpetui lo stato attuale, unicamente per desiderio di tranquillità.

Mentre, ancora oggi, abbiamo tutte quante le costruzioni cementizie, che utilizzano il ferro con una resistenza circa di 38 chilogrammi ed un limite elastico di 24, Nazioni, più ricche di noi, anzi ricchissime, stanno abbandonando da tempo questa produzione per trasferire il valore 24 in 36, ed il 38 in 52. Fate i rapporti, ed arriverete ad un risparmio teorico del 50 per cento, praticamente del 30, 35 per cento. Ma, naturalmente, in tale produzione occorre un controllo, una assistenza tecnica, una preparazione!

Come si svolge in genere il controllo della calcolazione del ferro nel cemento armato?

L'onorevole Ministro, che fu un tempo e per molti anni Podestà di una grande città, ebbe alle sue dipendenze un ufficio tecnico di primissimo ordine; ma non tutti i comuni d'Italia dispongono di personale profondamente capace di controllare i dati, che i costruttori presentano, per stabilire se la quantità effettiva di ferro contenuta in una costruzione sia sufficiente alla sua sicurezza. È umano che il controllore faccia eccezione solo quando appaia una quantità inferiore al necessario, non quando sia superiore. Il costruttore, si dice, tende a fare economia; ma non sempre il costruttore ha la capacità selettiva di critica nel calcolare esattamente la sezione del ferro, necessario in una costruzione di cemento armato. In via normale vi è sempre una potente esagerazione nella calcolazione, e quindi si ha una perdita di un materiale, che è praticamente perduto per sempre. Infatti tutto ciò che di eccedente è messo per esempio, in un vagone ferroviario, o in una qualunque costruzione mobile, avente un ciclo di breve durata, sarà, sia pure con una

perdita di interessi e di una perdita per ossidazione ed usura, recuperato quale rottame; ma ciò che si seppellisce nelle costruzioni in cemento armato, è definitivamente perduto.

Non è una critica, onorevole Ministro, che io faccio; ma dobbiamo parlare con molta franchezza.

Le costruzioni metalliche inviate in Africa Orientale mi fanno ricordare una pubblicazione, apparsa, mi pare, nel febbraio del corrente anno, illustrante la costruzione di un ponte in Tunisia, condotta da parte del Genio civile di quel Paese (Paese tutore). Fu studiato un ponte leggero, non forse dal punto di vista dell'economia del ferro o del cemento, ma dal punto di vista dell'economia della spesa di trasporto, dovendo essere inviato lontano, attraverso una zona servita soltanto da carrarecce. Ora quest'ufficio ha studiato l'applicazione di quanto di meglio la tecnica poteva dare, e realmente dà per lunga esperienza, ed ha costruito un ponte, di notevole importanza (altri ne ha in costruzione), ed ha realizzato un'economia dal 30 al 34 per cento sul peso del ferro e del cemento, ottenendo anche maggiore sicurezza. Infatti è ben noto che la bontà dei mezzi di produzione dà una maggiore garanzia per la sicurezza al prodotto. Giova notare che ciò fu ottenuto senza materiali speciali, ma unicamente variando, come detto, le caratteristiche del ferro e del cemento.

Vi domando scusa per essere scivolato in questa digressione di carattere tecnico, e mi rivolgo all'onorevole Ministro perchè veda di trovar modo che il Ministero delle Finanze, con la collaborazione di quello delle Corporazioni e degli organi tecnici di quel grande complesso industriale che controlla la maggior parte della Siderurgia italiana, attui mezzi efficaci di propulsione per migliorare tutta la produzione del ferro in Italia, rendendola effettivamente potente. Dico potente poichè già nello scorso anno si è prodotto un milione e 619 mila tonnellate di laminati di ferro, dei quali una gran parte servì per le costruzioni. Fate un rapporto del risparmio che si sarebbe potuto ottenere e trasferitelo nel campo di quei rottami, giustamente deprecati dal Duce nel suo discorso. Troverete come, con buona volontà, molto più rapidamente di quanto si penserebbe, si possa raggiungere, anche in questo campo, quell'autarchia, che in passato pareva un sogno.

Mi spiace che più non sia qui presente S. E. Guarneri. Avrei desiderato associarmi alla attestazione di gratitudine e di ammirazione, che poco fa ben meritatamente gli indirizzò il senatore Giannini, ricordandogli come io sia fra quelli che più intimamente misurano il suo travaglio, come la sua meravigliosa opera.

Egli ha certamente presente come questo tema si dibatta da tanti anni, da quell'epoca nella quale egli diede la sua tenace collaborazione al primo riordinamento del lavoro siderurgico.

Se prima si fosse operato nel campo della mi-

gliore utilizzazione delle materie prime, non avrebbe fatto difetto, come in questi giorni, il ferro per le costruzioni in cemento armato.

Se questo concetto, o meglio ancora, se questo spirito, questo principio si estende negli altri campi, risultati analoghi si potranno certamente avere. Quindi, mentre da un lato si compie lo sforzo di trovare dei mezzi, dall'altro si evitano pesi inutili per la nostra bilancia dei pagamenti.

Onorevole Ministro: andando con pensiero nostalgico alla grande industria parastatale, che vi dà soddisfazioni, ricordo come quell'iniziativa sia sorta il giorno 8 di dicembre del 1922: S. E. il Capo del Governo, Presidente del Consiglio da poco più di un mese, mi concesse la ventura e l'onore di intrattenereLo in merito ad un centro minerario che doveva essere sepolto, abbandonato, perchè in quel momento primeggiava la teoria dei rottami. Esposi in quel giorno il problema, e dissi senza riserve a quale sforzo economico si sarebbe andati incontro. Egli non si impressionò, e con sicurezza così concluse: « In certi momenti ferro vuol dire pane ».

Permettetemi, Eccellenza, che io ripeta questa grande, e preveggenza massima, e che aggiunga come in questo particolare momento « ferro » vuol dire anche « oro ». È questo, che tanto vi interessa. *(Vivissimi applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando la parola all'onorevole Ministro ed al Relatore. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Mazzoccolo, Burzagli, Antona Traversi, Foschini, D'Amelio, Scialoja, Berio, Guglielmi a presentare alcune relazioni.

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento (1721). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

BURZAGLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Modificazione all'articolo 16, lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (1725). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

ANTONA TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione

e la televisione » (1747). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica (1749). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo (1731). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

D'AMELIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità (1508). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul:

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935-XIII al 30 giugno 1936-XIV (*Documento LXXXIX*); e sul:

Progetto di Bilancio per le spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (*Doc. XC*).

SCIALOJA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi (1712). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

GUGLIELMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Denominazione degli Istituti e delle Sezioni speciali di credito pignoratorio (1735). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mazzoccolo, Burzagli, Antona Traversi, Foschini, D'Amelio, Berio, Scialoja, Guglielmi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Azzariti.

Bacci, Baldi Papini, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Carletti, Casanova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Caval-

Iero, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Chimenti, Cian, Cicconetti, Cini, Colonna, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Dalolio, D'Ancora, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Grazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Levi, Libertini Gesualdo, Lissia, Lucioli.

Mambretti, Maragliano, Marcello, Marozzi Maracino, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mormino, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Pende, Petrone, Pinto, Pitacco, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rubino, Russo.

Sailer, Salucci, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Sechi, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1734):

Senatori votanti	175
Favorevoli	170
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclu-

sione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali (1628):

Senatori votanti	175
Favorevoli	171
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni (1668):

Senatori votanti	175
Favorevoli	170
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri (1693):

Senatori votanti	175
Favorevoli	172
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la costituzione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali con sede in Roma (1694):

Senatori votanti	175
Favorevoli	170
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari e Chiaramonte Gulfi, in Provincia di Ragusa, e del Comune di Caltagirone, in Provincia di Catania (1722):

Senatori votanti	175
Favorevoli	172
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937 (1727):

Senatori votanti	175
Favorevoli	170
Contrari	5

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela della denominazione di «mannite» o «mannite da frasinio» (1728):

Senatori votanti	175
Favorevoli	172
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione media (1729):

Senatori votanti	175
Favorevoli	172
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima (1730):

Senatori votanti	175
Favorevoli	170
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, con cui si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i Seniori della M.V.S.N. (1737):

Senatori votanti	175
Favorevoli	168
Contrari	7

Il Senato approva.

Istituzione in ogni Comune dell'Ente comunale di assistenza (1740):

Senatori votanti	175
Favorevoli	171
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei Comuni ed Enti pubblici in genere, dei condomini teatrali (1748):

Senatori votanti	175
Favorevoli	173
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1750):

Senatori votanti	175
Favorevoli	171
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero (1751):

Senatori votanti	715
Favorevoli	172
Contrari	3

Il Senato approva.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il Ministro competente ha inviato risposta scritta alla interrogazione del senatore Gallenga.

A norma del regolamento, tale risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura di una interrogazione.

CARLETTI, segretario:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere se, nella fase di attività ordinaria in cui sono entrati i Consorzi di bonifica e trasformazioni fondiariae, a seguito di recenti opportuni provvedimenti, e dopo il primo formidabile impulso avuto dalla volontà del Duce e per opera del Governo fascista, non intenda ora far cessare, dovunque non siano tuttavia indispensabili, le gestioni commissariali dei Consorzi stessi, in taluni specialmente durate già a lungo, ricostituendo le amministrazioni ordinarie, e ottenere d'altra parte con ogni possibile mezzo la riduzione delle spese generali dei Consorzi ripetuti, le quali, a giudizio comune, sono ritenute gravose, eccessive, e in non pochi casi intollerabili.

JOSA.

PRESIDENTE. Martedì 25 corrente, alle ore 15, il Senato è convocato in Comitato segreto col seguente ordine del giorno:

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 - Anno XIII al 30 giugno 1936-XIV (Doc. LXXXIX):

Progetto di Bilancio per le spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (*Doc. XC*).

Alle ore 16 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione della Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (*Documento LXXXVII*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1752). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (1703). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934-XIII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni (1709). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi (1712). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali (1720);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento (1721);

Ricostituzione di sedici Comuni in Provincia di Cosenza (1723). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Modificazione all'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (1725). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari (1726). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo (1731). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria (1736). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza (1741). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva, per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1742). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle Amministrazioni dei Comuni capoluoghi di Provincia (1743). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola (1745). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato (1746). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un «Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione» (1747). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica (1749). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici (1753). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 (1754). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli (1755). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, poleontologico ed artistico (1756). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore (1757). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del Comune di Rebbio a quello di Como (1758). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Denominazione degli Istituti e delle Sezioni speciali di credito pignoratizio (1735). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Risposta scritta ad interrogazione.

GALLENGA. — Ai Ministri dell'educazione nazionale e degli interni: per sapere se non ritengano di poter disporre una più assidua sorveglianza sugli esperimenti di vivisezione, secondo il disposto

della vigente legge; e se non credano necessario modificare la legge stessa, od almeno integrarla con precise norme regolamentari, affinché siano realmente rispettati i fini civili che essa si propone.

RISPOSTA. — La legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, che disciplina la materia della vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), prescrive le maggiori possibili cautele, volte a ridurre al minimo indispensabile il ricorso a tale mezzo di studio, nonchè ad alleviare le sofferenze degli animali.

La legge stessa assegna precise responsabilità ai direttori degli istituti e laboratori scientifici ove si eseguono esperimenti di vivisezione, fissando opportuni controlli e sanzioni per impedire qualsiasi abuso o violazione della legge.

Ciò stante e tenuto anche conto che nessuna segnalazione è pervenuta nè da enti zoofili nè privati, per inosservanza delle norme vigenti in materia, il Ministro dell'interno, previe intese con quello dell'educazione nazionale, non ravvisa la necessità di promuovere la modificazione delle norme stesse.

Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante che, qualora dovessero essere segnalate trasgressioni, non si mancherà di intervenire con la dovuta energia.

Roma, 21 maggio 1937-XV.

Il Sottosegretario di Stato
BUFFARINI GUIDI.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

XCVIIª SEDUTA

MARTEDI 25 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	3182	
Convocazione a domicilio		3231	
Decreti registrati con riserva:			
CONCINI, <i>presidente della Commissione</i>		3182	
PRESIDENTE		3183	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale » (1703). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3200	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo » (1731). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934-XIII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni » (1709). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3201	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria » (1736). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi » (1712). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3201	« Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza » (1741). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali » (1720)		3201	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1742). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento » (1721)		3201	« Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle Amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia » (1743). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Ricostituzione di sedici Comuni in provincia di Cosenza » (1723). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3202	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un " Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione " » (1747). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
« Modificazione all'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina » (1725). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)		3202	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica » (1749). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici » (1753). - (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 » (1754). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3226
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli » (1755). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3227
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico » (1756). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3227
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore » (1757). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3227
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del Comune di Rebbio a quello di Como » (1758). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3227
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato » (1746). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3197
CHIMIENTI	3198
« Istituzione presso la Regia Accademia Navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia Marina per studenti universitari » (1726). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3203
SECHI	3203-3204
CAVAGNARI, sottosegretario di Stato per la marina	3204
« Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola » (1745). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3211
MAROZZI	3211
DI FRASSINETO	3213
ROSSONI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	3214, 3222, 3223
SARROCCHI	3221, 3223
(Rinvio)	3228
(Seguito della discussione)	
« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1752). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3184
THAON DI REVEL, ministro delle finanze	3184

Interrogazione:

(Risposta scritta) 3231

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 3228, 3230

La seduta è aperta alle ore 16,10.

DI DONATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ago per giorni 1; Bergamasco per giorni 1; Cassis per giorni 1; Conz per giorni 1; De Martino Giacomo per giorni 1; Di Mirafiori Guerrieri per giorni 1; Etna per giorni 1; Flora per giorni 1; Imberti per giorni 1; Orsi per giorni 1; Raimondi per giorni 1; Rebaudengo per giorni 1; Romeo Nicola per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro delle corporazioni ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Rebaudengo.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione della Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (Doc. LXXXVII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della « Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva ».

CONCINI, presidente della Commissione e relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCINI, presidente e relatore della Commissione. Onorevoli Colleghi, i provvedimenti di Governo che, per essere stati registrati con riserva dalla Corte dei conti nel decorso anno 1936, sono stati sottoposti all'esame della vostra Commissione permanente, sono quattordici.

Di essi, dieci riguardano movimenti di Prefetti; i quattro rimanenti provvedono ad altre necessità di servizio.

Per quanto si riferisce ai primi dieci decreti, si tratta di collocamenti a disposizione di alcuni

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Prefetti in più del numero di 15 consentito dall'articolo 102 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. E, per siffatti provvedimenti, la vostra Commissione ha considerato che trattasi di atti di natura essenzialmente politica, la cui valutazione spetta al Governo e per i quali al Governo conviene sia lasciata libertà d'azione; si propone quindi al Senato di voler prendere atto dei provvedimenti medesimi.

Con un decreto 11 gennaio 1936 poi sono stati aumentati di uno i posti di referendario al Consiglio di Stato messi a concorso col precedente decreto del 15 marzo 1935 in corrispondenza alla vacanza di un posto verificatosi nel frattempo, il che non avrebbe potuto avvenire, viste le norme legislative che regolano i concorsi. Ma la vostra Commissione, onorevoli Senatori, ha ritenuto che vi erano nella fattispecie apprezzabili motivi contingenti, nonchè l'interesse dell'Amministrazione e perciò essa propone al Senato di prendere atto dell'anzidetto decreto.

Con altro decreto promosso dal Ministero della guerra, in data 21 agosto 1936, si è rettificato un altro decreto precedente, relativo alla promozione a colonnello di fanteria del tenente colonnello Giacomo Carboni: col secondo decreto di rettifica, in contrasto con la legge sullo stato degli ufficiali, si riconosce al tenente colonnello in parola, che prima era stato promosso a scelta ordinaria, il titolo alla promozione a scelta per meriti eccezionali. La vostra Commissione, onorevoli Senatori, ritenuto che sembra conveniente riconoscere poteri discrezionali al Governo per quanto riguarda l'esercito ed il suo ordinamento, propone di prendere atto del menzionato provvedimento, anche perchè trattasi di un ufficiale il quale, come ha affermato il Ministero, in guerra ed in pace e in difficili circostanze ha reso segnalati servizi all'Esercito e al Paese.

I due ultimi decreti del Ministero delle colonie, entrambi di pari data del 15 maggio 1936, approvano la graduatoria e quindi la nomina dei vincitori di un concorso bandito nel settembre 1935 per 37 posti di volontario e fra i vincitori comprende anche il nome del dott. Girolamo Messeri, il quale non avrebbe potuto prender parte al concorso perchè alla data di chiusura di esso egli non aveva ancora l'età prescritta. La vostra Commissione, tenute presenti le spiegazioni del Ministro che l'età era però compiuta prima dell'inizio degli esami scritti e che dalla nomina del Messeri nessuno veniva a esser danneggiato perchè tutti gli idonei erano stati nominati, e considerate le necessità di servizio di un Ministero che ha così larghe attribuzioni come quello delle colonie, per il cui ordinamento quindi al Governo sembra si debba lasciare un potere discrezionale, propone al Senato di prender atto dei detti due decreti.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, nei riguardi del primo decreto registrato con riserva, cioè il Regio decreto 2 aprile 1936-XIV col quale

il cav. di gr. cr. dott. Maggioni Luigi venne ricollocato nel ruolo organico dei Prefetti di prima classe e posto a disposizione del Ministero dell'interno, la Commissione propone che il Senato ne prenda atto nella considerazione che il collocamento a disposizione dei Prefetti è atto di natura essenzialmente politica, della cui opportunità il Governo è il miglior giudice.

Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Del decreto del Capo del Governo 11 gennaio 1936-XIV, col quale vennero aumentati da 2 a 3 i posti di referendario al Consiglio di Stato messi a concorso col precedente decreto del 15 marzo 1935, la Commissione propone che il Senato prenda atto. A giustificazione della sua proposta la Commissione fa presente che nella fattispecie vi erano apprezzabili motivi contingenti e l'interesse dell'amministrazione.

Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Commissione propone pure che il Senato prenda atto dei due decreti Reali 4 e 25 giugno 1936-XIV, con i quali furono collocati a disposizione del Ministero dell'interno i Prefetti Strano grand'uff. dott. Salvatore e Bellazzi comm. dottor Gian Giacomo. La Commissione osserva che il collocamento dei Prefetti a disposizione implica ragioni di squisito carattere politico e quindi deve prescindere dall'ordinaria amministrazione nei riguardi della relativa procedura.

Chi approva la proposta della Commissione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Per le medesime ragioni la Commissione propone che il Senato prenda atto dei sei decreti Reali in data 24 luglio 1936-XIV, con i quali furono collocati a disposizione del Ministero dell'interno i Prefetti del Regno Baratonò cav. di gr. cr. dottor Pietro, Bellini gr. uff. dott. Ubaldo, Cavaliere gr. uff. dott. Enrico, Vicedomini gr. uff. dottor Francesco, Luciano comm. Celso e Olivieri grande uff. Vincenzo.

Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Sempre per le stesse ragioni attinenti al carattere squisitamente politico del provvedimento, la Commissione propone che il Senato prenda atto del decreto Reale 24 settembre 1936-XIV, col quale il Prefetto conte Giacomo gr. uff. dottor Gaetano Adolfo venne collocato a disposizione del Ministero dell'interno.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Nella considerazione che quanto riguarda l'Esercito sembra opportuno sia lasciato al potere discrezionale del Governo e tenute presenti le particolari ragioni di servizio che hanno consi-

gliato il provvedimento, riguardante un ufficiale superiore che rese in guerra ed in pace, in difficili circostanze, segnalati servizi all'Esercito ed al Paese, la Commissione propone che il Senato prenda atto del decreto Reale 21 agosto 1936-XIV, col quale si rettifica il precedente decreto Reale 4 luglio 1935-XIII, relativo alla promozione a colonnello del tenente colonnello di fanteria Carboni Giacomo.

Pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Con due decreti del Capo del Governo Ministro delle Colonie in data 15 maggio 1936-XIV, venne approvata la graduatoria e si provvide alla nomina dei vincitori del concorso a volontario nella carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale indetto con decreto 15 settembre 1935. Questi due decreti furono ammessi dalla Corte dei conti a registrazione parziale con esclusione del dottor Messeri Girolamo, che non aveva raggiunto l'età prescritta.

La nostra Commissione, tenute presenti le spiegazioni date dal Ministero competente a giustificazione del provvedimento e tenute altresì presenti le necessità del servizio, propone che il Senato prenda atto dei suddetti due decreti.

Pongo ai voti questa proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1752). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. l'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

THAON DI REVEL, ministro delle finanze. Onorevoli Senatori, la relazione preparata, con la ormai ben nota esperienza e competenza di relatore sul bilancio delle finanze, dall'onorevole Raineri, merita di essere segnalata per la organicità dei soggetti trattati e per la dovizia degli argomenti svolti con abbondante corredo di dati statistici, note e citazioni.

Può ben dirsi che la Finanza fascista, in questo storico periodo di preparazione, di conquista e di prima attrezzatura dell'Impero, vi è illustrata in modo completo. Debbo quindi all'onorevole relatore e alla Commissione di finanza del Senato se il mio compito, nel riferire oggi a questa Assem-

blea, viene molto agevolato. Ringrazio pertanto vivamente e in modo particolarissimo il camerata Raineri per così utile e preziosa collaborazione e mi limito a esporre dati e concetti che integrano quanto è stato scritto dal relatore o detto da me nell'altro ramo del Parlamento.

CONGIUNTURA ECONOMICA. — Già nei due ultimi esercizi ho iniziata la mia esposizione in Senato con uno sguardo panoramico alla congiuntura economica mondiale e nazionale.

Tale esame, sempre interessante e utile, quale necessaria premessa a qualsiasi analisi della situazione finanziaria, lo diventa in maniera speciale in questo momento in cui il mondo sta attraversando quel periodo tipico del ciclo normale della congiuntura economica, in cui si verifica il passaggio quasi repentino da una congiuntura avversa da anni ad altra finalmente favorevole.

Fin dal 1929, le nostre orecchie rintonavano dei lagni per la depressione economica che imperversava in tutto il mondo, depressione dovuta, da un lato, ad eccesso di produzione e, dall'altro, a difetto di consumo.

I Governi di tutti i Paesi hanno escogitato ogni mezzo per vincere la depressione e cercare di superare la crisi. Abbiamo così potuto assistere a misure draconiane di sterilizzazione di interi settori economici.

Si sono viste Nazioni vincolare e ridurre la propria area produttiva; altre bruciare o gettare a mare derrate già prodotte; altre dare un premio di inoperosità alle miniere chiuse o alle navi ferme nei porti; e tutto ciò mentre milioni di lavoratori languivano di inedia per mancanza di lavoro e di mercede.

Alcune Nazioni hanno provveduto con sussidi di disoccupazione, che anestetizzano il male, ma non lo sanano. Altre infine, ed in testa a queste l'Italia, hanno cercato di riattivare la produzione e il commercio ridonando capacità di acquisto a vaste masse di consumatori, a mezzo di notevoli programmi di opere pubbliche.

Improvvisamente, nello spazio di pochi mesi, siamo passati dal sottoconsumo e dalla sopra-produzione ad una sottoproduzione e, particolarmente nel settore delle materie prime e dei beni strumentali, ad un eccesso di consumo. Da qualche tempo incominciano a difettare materie prime quali i minerali metallici, il carbone, la lana, il cotone; ed altri *stocks* di molti prodotti, che pesavano da anni sul mercato come un incubo, sembrano per incanto spariti.

I settori produttivi sterilizzati durante la crisi sono lenti a rimettersi in marcia e a tornare produttivi. Le superfici agrarie rimaste infecunde hanno bisogno di più di un anno per ritornare fertili; le miniere, più sollecite, possono essere riattivate in qualche mese mentre le navi da carico considerate fino a pochi mesi fa ferro vecchio, da trasformarsi in rottami, vengono contese ad alto prezzo dalle marine mercantili di tutto il mondo. La mano d'opera in otto anni di disoc-

cupazione ha finito per declassarsi, e quindi quella specializzata si è fatta più rara, tanto che al primo cenno di maggior assorbimento di lavoratori è diventata pressochè introvabile. Difettando la mano d'opera specializzata, si è iniziata un'affannosa ricerca di macchine e di beni strumentali che, a loro volta, rappresentando un cospicuo investimento di mano d'opera, hanno recato un notevole contributo alla eliminazione della disoccupazione nel settore della produzione di macchine. Il denaro, che nel periodo di depressione tendeva ad impieghi tranquilli e di reddito fisso, muta direzione e tende verso altri investimenti: prima, verso i titoli a reddito variabile e poi, quando le merci e le materie prime tendono a rapido rialzo, verso gli investimenti speculativi in beni di consumo, il che accelera a sua volta il movimento al rialzo dei prezzi di questi beni.

Il complesso di questo fenomeno è già noto per l'esperienza ormai ultrasecolare dei cicli economici ricorrenti, che hanno il loro istante patologico nel così detto panico o nel *crack* che individua il passaggio da un ciclo all'altro e che, nell'ottobre del 1929, segna l'inizio di quello tuttora in corso. È venuto poi il periodo di crisi propriamente detto (1930-1932), poi la depressione (1933-1934), infine la ripresa (1935) e la prosperità (1936-1937) e per ultimo pesa come un incubo e turba la gioia della prosperità l'attesa e la possibilità del così detto *boom*, che è foriere di tempesta, di nuovo panico e successivamente di crisi. Un primo sintomo di *boom* è stato segnalato negli Stati Uniti e in Inghilterra, gettando un allarme nel Governo e nei tecnici della finanza, che hanno visto in questo segno premonitore la possibilità al ritorno della situazione patologica del 1929, il cui ricordo e i cui crolli sono ancora nella memoria di tutti.

In questi ultimi mesi, ai fattori normali della congiuntura ciclica, che portano tendenzialmente al *boom*, sono venuti a sommarsi, ad agire in senso concomitante altri fattori di congiuntura occasionale, quali gli armamenti mondiali, che hanno assunto un ordine di grandezza che non ha precedenti nella storia. Le commesse belliche hanno creato una ricerca affannosa di materie prime, che, in pochi giorni ha portato alcune di queste, quali i metalli, a prezzi superiori ai massimi raggiunti nel periodo di prosperità del 1929.

A ciò aggiungasi la rivoluzione in Spagna, che ha creato una particolare richiesta di materiale bellico ed ha sottratto dal mercato mondiale parte delle esportazioni normali di questo Paese. Infine i fattori meteorologici avversi hanno fatto sì che la campagna agricola dell'anno scorso sia stata, in numerosi settori della produzione, una delle più deficitarie che si conoscano da molti anni. Tutto ciò crea e favorisce un'atmosfera speculativa che, dopo aver condotto alle stelle alcune materie prime, al primo stormire di fronde opera in senso inverso. È bastata ad esempio la voce corsa che gli Stati Uniti avrebbero ridotto il prezzo di acquisto dell'oro e che si sarebbe ini-

ziata una politica di deflazione, o il monito del presidente Roosevelt contro l'eccessivo rialzo dei prezzi, per veder crollare in pochi giorni parte della gonfiatura dei prezzi verificatasi nei mesi passati.

È pertanto, se all'annuncio dei colossali armamenti seguisse tra qualche mese la notizia di una possibilità di accordi tra le Nazioni per ridurre le commesse belliche, vedremmo certamente un ulteriore ribasso dei prezzi delle materie prime, che non avrebbe nulla a che fare con l'andamento ciclico, ma che potrebbe forse anche anticipare il cambiamento di congiuntura mondiale e il ritorno alla crisi. È quindi indispensabile che i Governi i quali vigilano all'economia del proprio Paese con animo intento ad evitare che il male si compia, più che curarlo dopo che esso si sia verificato, seguano nella prosperità una politica di raccoglimento, di risparmio degli utili per il momento in cui potranno tornare le perdite e di stroncamento di ogni tendenza inflazionistica. Sono stati pertanto utili i provvedimenti presi dal Governo per limitare la eccessiva distribuzione di dividendi e per evitare che il conguaglio monetario degli impianti industriali si traduca in una inflazione dei capitali sociali delle industrie italiane. Sono stati inoltre molto opportuni gli adeguamenti dei salari al livello dei prezzi, adeguamenti che hanno avuto lo scopo di mantenere la capacità di acquisto della massa operaia e impiegatizia in relazione alle possibilità della produzione e alla disponibilità di beni di consumo, ed evitare così che l'aumento dei prezzi si trasformasse in sotto consumo. Tali adeguamenti però vanno contenuti in misura da non provocare eccesso nei mezzi di pagamento, eccesso che si tradurrebbe inevitabilmente in un successivo aumento dei prezzi che annullerebbe il beneficio del maggior reddito concesso con il ritocco salariale.

ALLINEAMENTO DELLA LIRA E BILANCIO. — Ma l'avvenimento che per la sua portata più di ogni altro si impose all'attenzione nostra nell'anno scorso, fu senza dubbio l'allineamento di quelle monete che, dopo le svalutazioni del 1931 e del 1933, si erano mantenute ancora fedeli all'oro, resistendo, sia pure con sacrificio, ai molti attacchi che la speculazione aveva sferrato contro di esse.

Ho già commentato ampiamente nell'altro ramo del Parlamento i motivi per cui il Governo italiano ha preso la maturata decisione del 5 ottobre scorso; non voglio quindi tornare a dilungarmi in questa sede su tale argomento, salvo ad illustrarne i riflessi sulle entrate del bilancio. Mi limiterò quindi a mettere in evidenza come il Governo fascista volendo predisporre l'operazione dell'allineamento della lira, in condizioni tali da assicurarne la migliore riuscita, non abbia esitato a prendere decisioni che comportavano un ingente sacrificio per il bilancio dello Stato italiano e quali nessun altro Governo ha ritenuto di attuare, in misura pari alla nostra, in analoga circostanza.

Si è così deciso:

l'abolizione del dazio *ad valorem*, che gravava sulle merci di importazione in ragione del 15 per cento del loro valore (ad eccezione dei carboni fossili e del coke su cui la misura era del 10 per cento);

la riduzione di alcuni dazi specifici di tariffa generale;

la riduzione in via autonoma e temporanea di taluni dazi convenzionali in vigore per certi prodotti di largo consumo alimentare.

Tutti questi provvedimenti hanno recato una notevole decurtazione alle entrate del bilancio, ma hanno permesso di porre una remora alla spinta al rialzo del costo della vita in Italia e ad evitare comunque perturbamenti immediati nel livello generale dei prezzi, sopra tutto per quei prodotti per i quali il prezzo estero domina e determina il prezzo all'interno. La manovra del dazio è così intervenuta come un correttivo all'impulso all'aumento dei prezzi.

Tipico il caso del pane, il cui prezzo ha potuto mantenersi invariato, solo in grazia al sacrificio fatto dalla finanza riducendo il dazio sul grano da lire 75 a sole 18 lire.

Il bilancio ha per contro potuto acquisire in entrata, con parziale compensazione della perdita sopra indicata, alcune partite che erano destinate a sussidiare particolari settori dell'economia, mentre veniva parallelamente abolito ogni sorta di premio all'esportazione, anche se attuato indirettamente con il sistema delle importazioni sulla base della compensazione privata, sistema che gravava sui prezzi delle materie prime e dei prodotti semilavorati importati sotto tale regime con premi che variavano dal 25 al 30 per cento.

L'efficacia di questo complesso di provvedimenti sull'andamento generale dei prezzi è appalesato dal fatto che i prezzi all'ingrosso in Italia, dal settembre 1936 al marzo dell'anno in corso, secondo quanto risulta dai numeri indici dei prezzi all'ingrosso calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica, registrano un aumento di appena del 10,9 per cento, che, con quasi certezza, non si sarebbe manifestato, o, per lo meno, sarebbe apparso in misura più bassa, se contemporaneamente i prezzi all'ingrosso sul mercato mondiale non avessero subito aumenti che sono stati nello stesso periodo dell'11 per cento negli Stati Uniti e del 15 per cento in Inghilterra: Paesi questi dove non è intervenuto alcun recente allineamento monetario.

Debbo fare una parentesi al riguardo di questi indici dei prezzi all'ingrosso per rispondere all'onorevole Ricci che ha posto in dubbio l'esattezza di tali indici per l'Italia. Per chi non lo sappia, è bene chiarire che, a similitudine di quelli esteri, tali indici risultano da una media ponderata dei prezzi, in relazione ai valori dei prodotti cui i prezzi si riferiscono. L'aumento relativamente contenuto dei prezzi all'ingrosso, trova la sua spiegazione nel fatto che in Italia il prezzo del

frumento — prodotto questo che è il massimo coefficiente di ponderazione — è da molti mesi assolutamente stabile, come pure stabile è il prezzo di altri prodotti di massa, quali, ad esempio, il caffè e lo zucchero.

Nei Paesi, invece, che durante l'autunno scorso si sono distaccati dal blocco-oro gli aumenti intervenuti recentemente sono stati più sensibili che in Italia: 15,1 per cento dal settembre 1936 al febbraio 1937, in Svizzera: 21,4 per cento dal settembre 1936 al marzo 1937, nei Paesi Bassi: 31,2 per cento dal settembre 1936 al marzo 1937, in Francia.

Riferendoci alla media del 1934, anziché al settembre 1936, registriamo in marzo 1937 un aumento del 17 per cento negli Stati Uniti d'America, del 21 per cento in Inghilterra, del 22 per cento in Olanda, del 26 per cento in Svizzera, del 35 per cento in Italia e del 41 per cento in Francia. L'aumento del 35 per cento non può giudicarsi eccessivo quando si pensi che l'Italia, tra le nominate Nazioni, è ben più difettosa di materie prime e ha dovuto imporsi una severa disciplina nei consumi e nei rifornimenti che non può a meno di aver influito sull'aumento di costo dei generi e sui prezzi all'ingrosso.

I provvedimenti presi in occasione dell'allineamento della lira, in aggiunta a quelli attinenti al ritocco delle aliquote della tassa di vendita degli oli minerali e alla valorizzazione dei carburanti nazionali, hanno portato una ripercussione sugli introiti amministrati dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, per cui i previsti 6.180 milioni di lire per l'esercizio in corso non potranno essere raggiunti: tuttavia, in base ai dati raccolti a tutto marzo, è possibile prevedere che gli introiti in parola ascenderanno per l'intero esercizio ad oltre 5 miliardi di lire, superando così quelli registrati in 4,9 miliardi di lire nell'esercizio finanziario 1934-35, ossia nell'esercizio normale a noi più prossimo.

A distanza di poco più di sette mesi dall'allineamento, è possibile un riscontro tra le entrate mensili dell'esercizio col mese corrispondente dell'esercizio precedente, che pone in chiara evidenza le ripercussioni che il provvedimento del 5 ottobre scorso ha avuto sul complesso delle entrate.

Mentre dal luglio a novembre il provento presenta nei singoli mesi differenze in meno per milioni 3,1 in luglio, milioni 10,6 in agosto, milioni 93,2 in settembre, milioni 106,7 in ottobre, milioni 124,3 in novembre; a partire dal mese di dicembre si sono accertati maggiori introiti, con un aumento, rispetto all'esercizio anteriore, di milioni 54,4 per lo stesso dicembre, di milioni 180,5 per gennaio, di milioni 132,1 per febbraio, di milioni 211,5 per marzo e di milioni 233,5 per aprile, senza tener conto dell'imposta immobiliare.

Nonostante la flessione che, per le cause già dette, si è determinata nelle imposte indirette sui consumi, è dunque evidente — con il cambiamento di segno nell'afflusso delle entrate, tendente

a sempre maggiore ampiezza — che il bilancio dello Stato incomincia a registrare i benefici effetti dell'allineamento monetario, quali si rendono pure manifesti in ogni ramo dell'economia della Nazione.

Si può quindi ritenere che la valutazione globale delle entrate, fatta col preventivo 1936-37, verrà certamente raggiunta alla chiusura dei conti dell'esercizio.

Ed anche per il bilancio 1937-38, che è stato presentato con un disavanzo presunto di milioni 3.173, possiamo ormai essere tranquilli che il progressivo sviluppo del gettito ha già trovato la sua piena conferma nell'andamento delle entrate dello Stato in questi ultimi mesi, andamento che conferisce alle valutazioni di entrata del bilancio in esame non soltanto una piena attendibilità, ma anche un carattere di determinazioni prudentiali.

L'onorevole Ricci ha definito il bilancio di previsione 1937-38 quale un bilancio di attesa: attesa sì, onorevole Ricci, ma vigile ed operante, che non è inerzia. Aggiungo che riterrei imprudente il tarpare le ali alle maggiori entrate, il cui afflusso, come il Senato ha visto dalle cifre dianzi da me citate, si fa di mese in mese più ingente, con degli aumenti di aliquota nelle imposte il cui effetto non potrebbe essere che deprimente e tale da compromettere il successo della riforma degli ordinamenti tributari, la quale si ripromette un aumento delle entrate, più da un razionale accertamento della base imponibile, che non da un aggravamento delle tariffe.

Ho illustrato le conseguenze che i provvedimenti del 5 ottobre scorso hanno sul bilancio dello Stato. Ma debbo aggiungere che, accanto ad essi, si è preso tutto un complesso di misure intese ad assicurare, nel miglior modo, il conseguimento dei vantaggi che l'economia italiana si è ripromessa dalla operazione di allineamento. Degne di particolare rilievo quelle miranti a contenere nei più ristretti limiti l'inevitabile adeguamento dei prezzi al nuovo valore della moneta, attraverso il rigido controllo dei prezzi, assunto prima dal Partito, e attuato da esso con grande fermezza e competenza, ed ora demandato al Comitato corporativo centrale.

È meritevole di menzione anche il provvedimento che disciplina la rivalutazione degli impianti, vietando la distribuzione dei saldi attivi risultanti da tale rivalutazione; e così pure il decreto che, ripristinando la libertà della distribuzione degli utili, crea l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi, proponendosi di evitare le forti oscillazioni speculative delle quotazioni dei titoli e di mantenere gli amministratori delle società su quella via di prudenza nella distribuzione degli utili, per la quale erano stati istruiti dal precedente decreto sulla limitazione dei dividendi.

Con l'allineamento, si è provveduto alla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia, ed

il plus valore in lire è stato messo a disposizione del Tesoro dello Stato.

Si sono regolati, infine, con apposite convenzioni, i rapporti fra il Regio Tesoro e la Banca d'Italia, ed il Regio Tesoro, la Banca d'Italia e l'I. R. I., trasformato quest'ultimo, con provvedimento di questi giorni, in istituto di carattere permanente per la gestione ed il finanziamento delle imprese interessanti l'Africa Italiana e l'autonomia economica della Nazione e per la progressiva liquidazione delle altre.

E, a proposito dell'I. R. I., debbo dire all'onorevole Brezzi che ho inteso con molto interesse i suggerimenti da lui dati, sia per promuovere una maggior economia nel consumo di ferro, che per predisporre la trasformazione degli impianti siderurgici delle aziende controllati dall'I. R. I. o direttamente dallo Stato, quale la Cogne, suggerimenti che hanno avuto già una parziale attuazione nella normale 2202, in data 17 corrente, del Servizio Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici.

PRESTITO REDIMIBILE 5 PER CENTO. — Tralasciando le molte misure di carattere nettamente fiscale adottate nel 1936, conviene accennare ad un'altra importante operazione deliberata il giorno stesso in cui si decretava l'allineamento della lira. Con misura di evidente equità, veniva chiamata a concorrere alle spese per la valorizzazione dell'Impero e per il potenziamento delle Forze armate la proprietà immobiliare, che non aveva ancora dato il contributo che buona parte della proprietà mobiliare aveva già prestato, e che dall'allineamento poteva sicuramente sperare di trarre, in prosieguo di tempo, non trascurabili vantaggi. Il prestito Redimibile 5 per cento, al quale tutti i proprietari di immobili erano tenuti a sottoscrivere, è stato congegnato in modo che il servizio degli interessi e degli ammortamenti sia assicurato da una lieve imposta straordinaria, del 3,50 per mille, sugli immobili stessi. Altre norme regolano il riscatto dell'imposta e conciliano, attraverso un meccanismo di anticipazioni bancarie, gli interessi dei contribuenti con quello dello Stato, cercando di non fare risentire eccessivamente il contraccolpo di queste operazioni sulla circolazione dell'Istituto di emissione.

Quando fu annunciata l'operazione del prestito Redimibile 5 per cento si erano sollevate alcune critiche che poteva sembrare avessero qualche fondamento.

Si era detto anzitutto che esso si sarebbe tradotto in gran parte in un aumento di circolazione monetaria e che tanto valeva quindi che il Tesoro avesse attinto a questa direttamente, anziché per mezzo del complesso congegno del prestito.

Altri temeva che l'aggravio potesse riuscire insopportabile per la proprietà immobiliare, specialmente in conseguenza dell'obbligo alla sottoscrizione al prestito, quale sconto anticipato sulle 25 annualità future di imposta 3,50 per mille sul valore della proprietà.

I tecnici in materia finanziaria, non conoscitori

però della passione, dello zelo con i quali i funzionari sanno affrontare anche i compiti nuovi che vengono ad essi affidati, temevano che gli Uffici sarebbero stati sommersi dall'improbabile lavoro di dover prendere contatto in pochi mesi con oltre 2.600.000 contribuenti, e definire la situazione di ognuno di essi, sia nei confronti del prestito che nei confronti dell'imposta futura. I fatti però hanno dato una chiara smentita ad ogni apprensione manifestata per l'applicazione del prestito ed hanno pienamente confermato la bontà del meccanismo predisposto.

A tutto il 30 aprile, quando solo due rate su sei sono state riscosse, il Tesoro ha già potuto introitare ben lire 5.376.424.052, di cui, per sottoscrizioni lire 4.259.586.290 (ivi comprese complessive lire 955.420.100 di sottoscrizioni raccolte dagli Istituti di assicurazioni ed in modo particolare dall'I. N. A.) e, per riscatto, lire 1.116.837.761, pari al 90 per cento della rispettiva quota di sottoscrizione, e corrispondente quindi ad un reale accertamento di lire 1.240.930.800.

Della predetta somma di lire 4.259.586.290, sono state procurate con anticipazioni e con la forma di abbinamento ad assicurazioni sulla vita:

dalla Banca d'Italia . . .	L.	449.516.654
dalle altre Banche	»	1.454.082.453
<hr/>		
Totale anticipazioni bancarie	L.	1.903.599.107
dagli Enti di assicurazione	»	955.420.100
<hr/>		
Totale generale	L.	2.859.019.207
<hr/>		

La Banca d'Italia, a sua volta, ha avuto richieste di anticipazioni dalle altre Banche soltanto per lire 251.097.367, e dagli Enti di assicurazione per lire 841.745.810; in totale lire 1.092.843.177 di anticipazioni fatte in occasione del prestito, anticipazioni che, in aggiunta a quelle fatte dalla suddetta Banca d'Italia direttamente ai contribuenti per lire 449.516.654, danno un totale generale di lire 1.542.359.831. Tale cifra rappresenta il contributo della circolazione alla operazione del prestito, contributo che, come ha ben detto il Governatore della Banca d'Italia nella sua annuale relazione alla adunanza generale dei partecipanti, potrà essere rapidamente riassorbito, poichè — sono le sue parole — « le Aziende di credito che hanno fatto ricorso a queste anticipazioni terranno presente che al rimborso dovranno concorrere tanto il risparmio preconstituito che quello di nuova formazione e che pertanto dovranno destinare a tale scopo, oltre le somme che i loro clienti andranno man mano versando ad estinzione delle anticipazioni ottenute, anche una congrua quota delle disponibilità che in altro modo verranno formandosi presso di esso ».

Nè può dirsi che l'operazione del prestito abbia avuto l'effetto di distogliere notevole massa di risparmio dai depositi presso gli Istituti di credito. Nel complesso il risparmio globale italiano, esclusi

i conti correnti di corrispondenza — specifico perchè questo potrebbe fare ritenere che il risparmio è diminuito rispetto alle cifre denunciate — che, al 30 giugno 1936 era di lire 54.481.987.000, è salito a lire 55.863.422.000 al 1° gennaio 1937 ed a lire 57.122.265.000 al 30 aprile 1937; mentre in pari tempo il Tesoro collocava sul mercato Buoni del Tesoro ordinari per ben 1818 milioni nel secondo semestre 1936 e 1536 milioni dal 1° gennaio al 17 maggio del corrente anno. Ciò senza che la massa di tale specie di titoli di Stato posseduti dalle Aziende di credito, comprese le Casse di risparmio, sia notevolmente cresciuta poichè essa è passata da 549 milioni di lire al 30 giugno 1936, a 1026 milioni al 30 dicembre 1936, e a 1.069 milioni al 30 aprile 1937.

Queste cifre permettono di calcolare in circa 6 miliardi il risparmio effettivo accumulato in Italia nei primi quattro mesi del 1937, di cui 5 miliardi investiti in titoli di Stato (Redimibile 5 per cento e Buoni del Tesoro).

Nel complesso, si può dire che la riscossione del prestito ha proceduto in modo soddisfacente, anche con l'ausilio degli Istituti bancari e di quelli assicuratori a cui va tutta la riconoscenza della finanza per la collaborazione prestata in questa occasione.

Ma se così vasta operazione finanziaria, che per mole e complessità del congegno, non credo abbia altri esempi nella storia di altre Nazioni, ha potuto riuscire in modo che ha superato ogni migliore speranza, ciò è dovuto sopra tutto al patriottismo dimostrato anche in questa occasione dal contribuente italiano, specialmente dai piccoli e medi proprietari che più numerosi hanno richiesto il riscatto, nonchè alla prontezza e diligenza del personale della Amministrazione finanziaria, mostratosi meritevole del massimo encomio, prima nella preparazione dei ruoli, e, durante il periodo dell'esazione, nell'affrontare l'imponente affluenza di pubblico, superiore ad ogni previsione, specialmente nei primi giorni; affluenza che è stata subito disciplinata con adeguata organizzazione degli Uffici e con opportune dilazioni concesse per i versamenti.

POLITICA COMMERCIALE. — Come ho già posto in evidenza, l'allineamento monetario operato in Italia ha avuto specialmente il benefico effetto di riportare, sopra un piano di concorrenza mondiale, l'economia italiana e di attuare quindi in questa un durevole risanamento. Esso ha quindi ridato alla lira nuova assoluta saldezza, per cui dal 5 ottobre scorso la lira è stata costantemente richiesta sulle principali piazze monetarie, nè per un solo giorno l'offerta di lire ha superato la domanda. Ne è riprova la quotazione della lira che è ancora oggi ferma a 19,002, nei confronti del dollaro, come era il 5 ottobre scorso.

Il valore intrinseco della lira in Italia è tuttora, in relazione ai prezzi interni e al costo della vita, tale da assicurarne pienamente il valore estrinseco nei confronti dell'estero. Ma, come ho già detto

alla Camera, occorre non smobilitare nella strenua difesa della bilancia commerciale e di quella dei pagamenti fatta durante l'assedio economico che è stato ricco per noi di ammaestramenti.

Abbiamo inteso dal camerata Giannini brillantemente illustrare in Senato il complesso dei provvedimenti presi per fronteggiare la situazione creata ai nostri traffici al momento in cui, cessate le sanzioni, è stato necessario rivedere la nostra politica commerciale e portare i nostri traffici con l'estero sopra un nuovo piano di sistemazione e ricostruzione.

Sistemazione, in quanto il brusco arresto nei pagamenti, causato dalle misure adottate nei confronti dell'Italia, aveva fatto sì che si creasse una massa di debiti e crediti congelati, per i quali occorreva fissare, d'accordo con le Nazioni interessate, le modalità e le condizioni di sbloccamento.

Ricostruzione, perchè la riapertura dei mercati esteri alle nostre merci rendeva urgente lo studio del problema della ripresa dei traffici e della riconquista dei mercati per le nostre esportazioni.

Il senatore Giannini ci ha descritto come questo lavoro sia stato svolto a ritmo accelerato, e ne è prova la numerosa serie di accordi commerciali stipulati dal luglio 1936 con i vari Paesi ex sanzionisti.

I criteri adottati nella stipulazione di tali accordi sono stati:

il contenimento delle nostre importazioni e loro indirizzo di preferenza verso le merci a noi necessarie;

la maggior spinta possibile alle nostre esportazioni, mediante l'ottenimento, dove la libertà non era possibile, di contingenti tali che ci consentissero di realizzare verso ogni Paese un supero di esportazione a nostro favore, da destinare allo sbloccamento di nostri debiti;

il netto rifiuto ad ogni richiesta di pagamento di debiti in divisa libera.

A distanza di nemmeno un anno si possono rilevare gli effetti benefici che sulla nostra bilancia commerciale, e, conseguentemente, su quella dei nostri pagamenti con l'estero, ha prodotto l'applicazione di questi criteri.

La forte ripresa delle nostre esportazioni ha infatti consentito il formarsi di notevoli saldi attivi per l'Italia, che sono stati utilizzati per la liquidazione di gran parte del debito arretrato. A titolo di esempio dirò che, a fronte dei debiti commerciali arretrati verso la Gran Bretagna, sono state già pagate circa un milione e seicentomila sterline, pari a circa 150 milioni di lire italiane.

Il nuovo indirizzo dato al nostro commercio estero rese necessaria l'applicazione di provvedimenti intesi ad agevolare i nostri importatori ed esportatori.

Così, ad evitare che gli esportatori verso Paesi con i quali vigono accordi di compensazione dovessero attendere troppo a lungo il pagamento dei loro crediti per mancanza delle necessarie dispo-

nibilità presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, venne emanato il Regio decreto 11 gennaio 1937-XV, n. 1, contenente le disposizioni per i finanziamenti derivanti da affari di esportazione in *clearing*.

Così pure, per sollevare gli importatori ed esportatori italiani da gravosi rischi di cambio venne prevista per alcuni *clearings* (Olanda, Turchia, Norvegia, Svezia, Romania, Portogallo), ad esempio, la concessione di apposite garanzie di cambio. Tali garanzie verranno man mano estese agli altri *clearings* in essere; mentre sono allo studio le modalità di applicazione della garanzia di cambio alle importazioni ed esportazioni da e verso i Paesi con i quali i pagamenti avvengono in divisa libera.

Oltre che alla riattivazione delle correnti dei nostri traffici con i paesi ex-sanzionisti, la nostra attività è stata anche rivolta al mantenimento ed al miglioramento delle relazioni commerciali con i Paesi non sanzionisti: i risultati conseguiti possono considerarsi del tutto soddisfacenti.

Nei confronti dei Paesi non sanzionisti si verificò per motivi ovvii, durante il periodo delle sanzioni, una certa stasi nei pagamenti dei nostri debiti commerciali; non appena revocate le sanzioni i pagamenti stessi ripresero il loro ritmo normale.

I competenti organi di tutti i Ministeri hanno data la loro collaborazione con grande passione per giungere nel più breve tempo possibile alla stipulazione dei nuovi accordi commerciali, mostrandosi degni della più ampia lode.

Tengo a segnalare con particolare compiacimento e riconoscenza l'azione che, in questo periodo di febbrile lavoro per la ripresa dei traffici con i Paesi già sanzionisti, è stata svolta dal Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute sotto la guida dell'ottimo e valente camerata Guarneri. (*Vivi applausi*).

Debbo poi segnalare a voi, Senatori, l'opera del nostro collega Giannini (*vivi applausi*), poichè se si sono potuti conseguire i risultati sopra indicati ciò è molto dovuto alla valentia da lui dimostrata, quale Presidente della Delegazione per i Trattati del Commercio, nel dirigere l'azione della delegazione stessa e nel trarre il massimo rendimento dagli ottimi suoi componenti.

POLITICA VALUTARIA. — Il sopraddetto Sottosegretariato ha continuato, in pari tempo, ad esplicare una proficua attività per la raccolta e l'impiego delle divise estere liberamente spendibili, avvalendosi dell'opera dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Sicchè notevole è stato l'afflusso di mezzi di pagamento, che ci ha consentito di far fronte ai nostri bisogni di divise senza più intaccare, dal giugno 1936, la riserva aurea della Banca d'Italia.

L'andamento dell'esportazione verso i Paesi con i quali non vigono accordi di *clearing* o di compensazione è stato molto soddisfacente. Buoni i ricavi per noli, assicurazioni, ecc.

Una voce attiva di grande importanza per noi

è quella del turismo. All'incremento del traffico turistico sono state dedicate particolari cure mediante la creazione della «lira turistica», che è stata uno dei fattori determinanti del forte afflusso di turisti di cui ha goduto l'Italia nell'ultimo anno. I risultati raggiunti, anche come apporto valutario alla nostra bilancia, sono confortanti.

I crediti ed i titoli esteri che i cittadini italiani furono chiamati a cedere allo Stato hanno contribuito largamente a formare le nostre disponibilità. Ricordo a tale riguardo che, a seguito dell'allineamento della lira, si ritenne opportuno rivedere il corso del cambio di acquisto di tali titoli, in modo da renderlo adeguato al nuovo valore della lira nei confronti delle diverse monete estere.

Le riserve metalliche dell'Istituto di emissione sono, come è stato ripetutamente detto, di 4.023 milioni e, come ha ben detto nella sua relazione l'onorevole Raineri, corrispondono ad una copertura di poco superiore a quel 25 per cento minimo indicato dalla conferenza di Londra quale copertura da considerarsi sufficiente garanzia della circolazione cartacea.

In fine l'oro donato con tanto entusiasmo alla Patria dagli Italiani durante le sanzioni costituisce un'altra delle riserve sulle quali ci è dato di poter contare.

Mi rincresco al riguardo di non potere ancora contentare il senatore Ricci facendo luce su questo dato, la cui riservatezza è del resto evidente e non costituisce una prerogativa italiana, perchè in altre Nazioni le cifre di cospicue masse di divise e riserve metalliche, quali i cosiddetti fondi di stabilizzazione che hanno funzioni simili a quello maneggiato dall'Istituto dei cambi italiano, sono tenute rigorosamente segrete. Confermo che la somma posta in entrata straordinaria nell'esercizio 1935-36, in 401 milioni, non costituisce che parte dell'oro donato, il cui ammontare non figura fra le riserve dell'Istituto di emissione, ma costituisce, insieme con l'oro acquistato in base al Regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, una speciale riserva presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Il sacrificio fatto in tale occasione dagli Italiani è valso, tra l'altro, a far loro conoscere quale valore abbia la disponibilità di oro in un Paese come arma di difesa e strumento di potenza economica nei confronti dell'estero. Non è quindi ammissibile pensare a qualunque forma di smobilitazione degli attuali mezzi escogitati a difesa dell'equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti, finchè non avremo rifatta una congrua riserva metallica, tale da garantire ogni evenienza futura, e finchè la nostra economia imperiale non sarà in grado di garantirci contro ogni possibilità di ritorno a circostanze simili a quelle che hanno permesso l'esodo di troppi miliardi in oro, faticosamente accumulati, con provvide operazioni di prestito al momento della stabilizzazione della lira, dal collega Volpi.

D'altro canto il mondo è diviso oggi in due settori in cui vigono due mentalità troppo diffe-

renti per intendersi, quasi che il linguaggio economico parlato nell'uno non sia comprensibile per l'altro.

Vi è da un lato un complesso di Nazioni che hanno raggiunto da secoli o da decenni una sufficiente autarchia, nazionale o imperiale, e che non intendono vedere disturbati i loro traffici mondiali dalla nascente autarchia delle Nazioni che sono in marcia per questa strada (*Applausi*). L'obiettivo è stato chiaramente ribadito per noi nel recente discorso del Duce in Campidoglio: «il massimo dell'autonomia economica della Nazione presupposto necessario e garanzia fondamentale della indipendenza politica e della potenza della Nazione».

Nè qualsiasi blandizia possa esserci offerta varrà a distoglierci da questo obiettivo (*Vivi applausi*).

E bene ha detto il camerata Giannini, che, per quanto ha riguardo al controllo sui cambi, ai contingenti di importazioni e a tutte le altre bardature che regolano il commercio con l'estero, e in cui la maggior parte delle Nazioni ci hanno preceduto e ci furono maestre, non è possibile per ora rinunciarvi, pur considerando con letizia tale eventualità poichè non abbiamo alcun desiderio di imporre ai nostri commercianti con l'estero il cilicio di tali bardature oltre il necessario. Tale eventualità potrà quindi realizzarsi solo quando le altre Nazioni detentrici di oro ci avranno data la possibilità, attraverso durevoli e congrue punte attive dei loro traffici con l'Italia, di accumulare sufficienti riserve metalliche per affrontare l'alea dei liberi scambi. Ma per ora, quanto avviene nel mondo, ci fa credere che siamo ancora lontani da tale possibilità.

Assistiamo ancora oggi allo stridente contrasto tra Paesi in cui si scava l'oro dalle miniere per portarlo alla luce del sole e attribuirgli la sua normale funzione economica di mezzo di scambio; e Paesi dove si verifica il fenomeno inverso: si scava una fossa per nascondervi l'oro e sottrarlo alla sua funzione mondiale, con una operazione che, in stile nuovo, viene chiamata di sterilizzazione.

Alcune Nazioni, tra cui l'Italia, sono tuttora costrette ad imporsi una dura disciplina negli scambi, per difendere la modesta riserva di metallo disponibile presso i propri istituti di emissione. Altre Nazioni invece, non solo vivono nell'abbondanza di oro, ma provano l'incubo di una superproduzione che dal 1932 segna un crescendo impressionante che ha portato la produzione da 22,3 milioni di oncie in quell'anno, a ben 35,2 milioni di oncie nel 1936. La Russia, da poco più di un milione di oncie nel 1920, è salita a ben 7,5 milioni di oncie l'anno scorso. L'Italia, dopo la conquista dell'Etiopia, potrà forse tra un anno essere annoverata fra le Nazioni produttrici di tale metallo, poichè recenti accertamenti fatti in A. O. permettono di sperare bene al riguardo. Finiremo per dare anche noi il nostro contributo, sia pure piccolo, all'aggravamento di questa crisi

dovuta alla pletera dell'oro. Ma non per colpa nostra siamo costretti a procurarci l'oro di cui abbiamo bisogno, facendone scavare a condizioni sia pure onerose; ciò dipende dal fatto che non ci è concesso di procurarcelo in misura adeguata, attingendolo ove esso è già disponibile, attraverso il gioco naturale degli scambi.

POLITICA TRIBUTARIA. — Per quanto concerne la politica tributaria ho già avuto campo di segnalare vari provvedimenti, di cui alcuni aventi portata più economica che fiscale, quale l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi e le rivalutazioni per congruaggio monetario in dipendenza dell'allineamento della lira.

A proposito della prima l'onorevole senatore Brogna, che ringrazio sentitamente per la precisa ed efficace illustrazione già fatta della situazione di bilancio, si preoccupa del maggiore aggravio fiscale che può derivare alle società non azionarie, per il fatto che il regolamento per l'applicazione della imposta straordinaria sui dividendi delle società commerciali considera, per le prime, il reddito accertato ai fini della ricchezza mobile ritenendolo come interamente distribuito, mentre, per le seconde, il tributo colpisce solo ciò che effettivamente va in distribuzione ai soci.

Come ho già dichiarato all'altro ramo del Parlamento, il Governo ha il fermo proposito di non dar luogo ad ingiustificati aggravii fiscali ed a disparità di trattamento tra diverse categorie di contribuenti; ha pure il fermo proposito di conservare all'imposta straordinaria la sua caratteristica di essere, non una fonte di entrate tributarie, ma uno strumento di disciplina, nel presente periodo, nella condotta economica delle società.

Se il regolamento ha adoperato l'addizione che ha suscitato le preoccupazioni dell'onorevole Brogna, ciò è accaduto perchè, riguardando la legge istitutiva della imposta straordinaria tutte le società commerciali, e non potendosi correttamente parlare per queste ultime, di dividendi e di riserve, non potevasi che fare riferimenti ai soli dati noti alla Finanza, quelli cioè relativi ai redditi accertati.

L'Amministrazione però s'è subito preoccupata del problema di non creare contrasti: ha intanto dichiarato che le società non legalmente costituite non cadono sotto l'applicazione della imposta straordinaria ed ha prorogato al 6 luglio il termine per la dichiarazione da parte delle altre.

Prima di tale data saranno emanate norme ed istruzioni che elimineranno ogni motivo di preoccupazione.

Ho già commentato ampiamente il provvedimento per il prestito sulla proprietà immobiliare e relativa imposta straordinaria venticinquennale.

Posso quindi nel complesso segnalare come le disposizioni, riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte, si siano dimostrate particolarmente efficaci, portando il numero delle reclute contributive da 97.606 nel 1930 a ben 202.978 nel 1937.

Nel campo delle tasse e imposte indirette sugli affari, che hanno dimostrata una particolare elasticità nel registrare, prime fra tutte le entrate, i segni della ripresa economica, vi è stata una attività legislativa, quasi tutta negativa, nel senso che la maggior parte dei provvedimenti presi hanno avuto per oggetto nuove concessioni di privilegi e di eccezioni per una molteplicità di casi. Segnalo questo fatto per la necessità di provvedere a limitare queste richieste e di far presto un passo indietro su queste troppo numerose concessioni, che vengono a sottrarre al Bilancio cospicue entrate.

Nel campo della legislazione doganale e delle imposte indirette debbo segnalare i provvedimenti presi per la disciplina del regime fiscale degli alcool, sia in relazione alla necessità di trovare un nuovo sbocco alla distillazione del vino esuberante e delle vinacce, sia in relazione alla fabbricazione di bevande alcoliche, e più particolarmente del marsala, del vermout, del cognac e dei liquori. Ciò non solo per tutelare meglio gli interessi erariali, favorendo l'impiego dell'alcool di legittima provenienza, ma anche nell'intento di promuovere il miglioramento qualitativo degli accennati prodotti, sia per il consumo interno, sia per l'esportazione.

Debbo in fine far presente che la vigente tariffa doganale del 1921, pur aggiornata con molte modificazioni intervenute, non risponde più, sia per la sua tecnica, sia per le sue funzioni fiscali ed economiche, alle esigenze del Paese nei riguardi non solo dello sviluppo e dei nuovi orientamenti agricoli, industriali e commerciali, ma anche delle relazioni con l'economia internazionale.

In considerazione di ciò, d'accordo con il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, si sta predisponendo un nuovo progetto di tariffa doganale, prendendo a base del complesso studio lo schema di nomenclatura doganale internazionale redatto dal Comitato Economico della Società delle Nazioni.

È da notare subito che nella compilazione di tale progetto sono stati chiamati ad apportare il loro efficace contributo i rappresentanti degli Organi sindacali e corporativi, allo scopo di tener conto delle forze vive e vitali delle Nazioni e delle loro necessità, mentre l'Amministrazione finanziaria, e più particolarmente la Direzione generale delle Dogane, vi concorre largamente con l'ausilio della sua profonda e lunga esperienza e della sua competenza tecnica.

È lecito presumere, quindi, che la nuova tariffa doganale mercè il concorso degli anzidetti Organi tecnici, sia per nomenclatura che per misura di dazi riuscirà a fornire un regime doganale in armonia con la cambiata fisionomia agricola, industriale e commerciale del Paese e tale da contribuire vieppiù al suo naturale sviluppo.

Per quanto concerne l'Amministrazione dei Monopoli di Stato è da rilevare il favorevole andamento del provento dell'Azienda tabacchi che,

nei primi nove mesi del corrente esercizio, ha segnato un aumento di oltre lire 112 milioni pari a 4,28 per cento in più del gettito dell'uguale periodo dell'esercizio scorso.

L'attrezzatura industriale raggiunta dal Monopolio ha consentito di far fronte alle sempre crescenti richieste di tabacchi per l'A. O. I., senza ricorrere ad acquisti all'estero. Per mettere l'industria statale dei tabacchi in condizioni di provvedere all'approvvigionamento dei tabacchi lavorati per il territorio dell'Impero, è stata predisposta una assegnazione straordinaria di lire 50 milioni per potere ultimare, in breve periodo di anni, il piano di lavoro per la costruzione di nuovi edifici ad uso di Manifatture e Magazzini di tabacchi.

Anche il provento della vendita dei sali, nei primi nove mesi del corrente esercizio, ha registrato un aumento dell'1,14 per cento in confronto dell'eguale periodo dell'esercizio scorso.

In previsione di un ulteriore sensibile aumento del consumo del sale, il Monopolio sta aumentando la potenzialità degli impianti esistenti per la lavorazione del sale scelto. Ultimato ormai l'ampliamento della Salina di Margherita di Savoia, di cui è stato raddoppiato il rendimento annuo, la produzione del sale è tale da far fronte alle esigenze del consumo interno pure nelle annate di scarse raccolto e di assicurare il fabbisogno nazionale con la sola produzione delle saline continentali, anche quando si rendesse difficile il rifornimento dalle isole.

Attualmente la produzione del sale lascia altresì disponibilità per l'esportazione, per cui il Monopolio ha già orientato la propria iniziativa verso questo campo di attività che presenta favorevoli prospettive.

Il Monopolio delle cartine e dei tubetti per sigarette, nel primo esercizio in cui ha avuto piena attuazione, presenta risultati finanzia risuperiori al previsto.

Nei primi nove mesi dell'esercizio in corso, il maggiore introito di tale Monopolio è stato di oltre lire 25 milioni in confronto ai 10 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente, in cui vigeva il regime d'imposta. Calcolando in lire 10 milioni le spese, il maggior beneficio dell'Erario, nell'indicato periodo, è stato di oltre 15 milioni, per cui può dirsi che la monopolizzazione della vendita delle cartine e tubetti per sigarette ha già raggiunto gli scopi finanziari che suggerirono la emanazione del provvedimento, mentre il Monopolio avrà il vantaggio del controllo sulla produzione ed il commercio di tale articolo nei riflessi della lotta contro il contrabbando.

Per quanto riflette l'andamento del giuoco del lotto, si è verificata nei primi nove mesi dell'esercizio una lieve contrazione nel profitto netto dell'Erario, e ciò per effetto anche delle due grandi lotterie nazionali di Tripoli e di Merano, le quali, nel loro insieme hanno dato un utile netto allo Stato (tra bollo, ricchezza mobile, provento proprio della gestione lotteria) di circa 13 milioni e mezzo.

Lo stato dei lavori per il nuovo Catasto, riflettente soltanto il territorio dello Stato quale era nel 1914 (ettari 28.763.479) si riassume nelle seguenti cifre:

Rilevate le mappe per ha.	24.866.745
Eseguite le stime censuarie per »	23.291.976
Pubblicati gli atti del nuovo Catasto e risolti i reclami per »	20.496.621
Decretata la cessazione dei vecchi Catasti e la loro sostituzione con il nuovo agli effetti fiscali e civili in Comuni 4.388 per »	16.595.646

con un imponibile di quasi 1 miliardo e 20 milioni di lire.

Tenuto conto della importanza singola delle varie operazioni catastali rispetto al costo ed al tempo occorrenti per giungere dall'inizio del lavoro all'inizio della conservazione, si può ritenere che il lavoro sinora espletato equivalga al completo allestimento del Catasto per poco meno dell'82 per cento dell'intera superficie del Regno, quale era prima della guerra mondiale.

Tale constatazione induce a ritenere che, ove le varie operazioni catastali continuino a svolgersi con ritmo di questi ultimi anni, la imponente opera di formazione del nuovo Catasto giungerà al suo compimento in un avvenire ormai prossimo. E ciò anche per l'impulso già dato ai lavori di rilevamento della fotogrammetria aerea, che sinora interessa una superficie di circa 170 mila ettari.

Tra i molteplici servizi affidati agli Uffici Tecnici Erariali meritano particolare rilievo quello relativo alle imposte di fabbricazione — per le quali venne accertato un tributo di lire 1.922 milioni — e quello per le valutazioni di immobili soggetti a tassa di trasferimento, per le quali venne accertato un valore globale di oltre lire 12.578 milioni.

RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI TRIBUTARI E DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. — Mi sono già dilungato presso l'altro ramo del Parlamento ad illustrare la portata dei nuovi ordinamenti tributari introdotti nella nostra legislazione finanziaria con la riforma del 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, portata di indubbia importanza, non solo tecnica, ma anche politica, poichè tale riforma coordina gli ordinamenti della Amministrazione finanziaria con quelli corporativi dello Stato Fascista.

Intimamente legato a tale riforma è il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, di cui al Regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, riordinamento che ebbi già occasione di dichiarare, in questa stessa aula, indispensabile per adeguare i servizi della predetta Amministrazione, alle sue reali necessità, modificando, contemporaneamente, i suoi ruoli organici.

Il riordinamento dei servizi riguarda particolarmente la costituzione presso il Ministero delle finanze di un Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi, e al ripristino della Direzione

generale del Demanio che ha preso il nome di Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare.

Il primo basa la sua origine sulla riforma degli ordinamenti tributari, della cui attuazione dovrà essere vigile coordinatore e informatore presso il Ministro, dovendo esercitare il suo compito di studio e di collegamento in tutta la materia dei tributi. Ad esso spetterà di tenere il polso della pressione tributaria della Nazione:

a) in applicazione dell'articolo 1 della riforma, che delega al Ministro delle finanze, come ha qui ricordato il senatore Appiani, la competenza per l'applicazione di qualsiasi tributo in conseguenza del principio già più volte richiamato della unicità dei tributi e delle possibilità contributive della Nazione;

b) in applicazione ed estensione del concetto espresso dal comma secondo dell'articolo 9 della medesima riforma, che fa obbligo agli Ispettorati compartimentali « di fornire annualmente alla Amministrazione centrale, dati ed elementi relativi all'ammontare presuntivo annuo del reddito globale attribuibile alle grandi categorie di attività produttive operanti nella propria circoscrizione ».

L'esatto riscontro del reddito nazionale, per interi settori di produzione, dovrà consentire al Ministro di vagliare quelle che sono le possibilità contributive per ogni singolo settore, e individuare dove eventualmente la pressione sia eccessiva, dove invece vi sia la possibilità di accrescere la pressione fiscale, e dove in fine possa esservi l'opportunità di preparare nuova materia di tassazione, eccitando la formazione di redditi nuovi, con opportune provvidenze di Governo.

Ciò non vuol dire che il nuovo Ufficio debba invadere il campo riservato ad altre Amministrazioni dello Stato e ad altri uffici del Ministero delle finanze: esso sarà piuttosto come un centro di collegamento e di orientamento tra le diverse competenze che svolgono la loro attività in materia di imposizione; e dovrà improntarle a criteri di uniformità, applicando le direttive di politica tributaria impartite dal Ministro, da cui direttamente dipenderà.

La ricostituzione della Direzione generale del Demanio corrispondeva ad una sentita necessità. I servizi del Demanio erano divisi tra il Provveditorato generale dello Stato e l'Ispettorato delle Aziende patrimoniali, con conseguente difetto di unicità di indirizzo, tanto più dannoso ove si tenga conto dell'importanza attualmente assunta dalle Aziende patrimoniali dello Stato e da taluni servizi del Demanio, come quelli delle acque pubbliche e dei canali.

D'altra parte accanto al Demanio immobiliare è andato in questi ultimi anni sorgendo un Demanio di carattere mobiliare, di una consistenza ragguardevole, che trova la sua origine nell'intervento diretto dello Stato, nelle più importanti attività industriali del Paese.

Di ciò si è inteso affidare l'amministrazione alla

nuova Direzione generale la cui funzione è ben distinta da quella che viene ora attribuita all'Istituto di Ricostruzione Industriale, il quale ha il compito di dare ai pacchetti azionari, già posseduti, un coordinamento per interi settori industriali, con criteri unitari, che, in base alle direttive corporative, saranno dati dal Governo, pur mantenendo alle Società controllate caratteristiche squisitamente industriali e privatistiche.

Per quanto riguarda il riordinamento dei ruoli del personale la riforma ha fatto ritorno alla separazione del ruolo del personale del Ministero da quello delle Intendenze.

È noto che la fusione di tali ruoli era stata concretata per assicurare una certa uniformità di carriera e di inquadramento ai funzionari del Ministero e delle Intendenze, nell'intento, per di più, di avvicinare i funzionari dal centro alla periferia e viceversa.

Questo non è stato possibile. E non certo per incapacità dei funzionari, ma per la precipua differenza di attribuzioni e di competenze che rendono diversi i compiti del centro e della periferia.

D'altra parte, la fusione aveva portato non lievi inconvenienti nelle carriere, rallentando particolarmente quella del Ministero.

Donde la necessità di addivenire alla separazione dei ruoli, e ciò anche in considerazione dei nuovi compiti attribuiti alle Intendenze di finanza dalla riforma degli Ordinamenti tributari.

Il decreto del 4 marzo ha apportato, infine, notevoli modificazioni negli organici del personale delle amministrazioni esterne, in relazione alla necessità di porre riparo alle condizioni particolarmente difficili, nelle quali tali uffici svolgono il loro compito per deficienza numerica di personale. Si tratta di potenziare quella che, con termine militare, si può chiamare la massa di manovra della pubblica finanza, che, per i gravosi compiti di istituto e per i quotidiani contatti con il pubblico sopporta i maggiori oneri di lavoro in materia tributaria.

L'efficienza di questi uffici è la prima condizione indispensabile per il raggiungimento dei fini di bilancio e di giustizia tributaria che la finanza si prefigge ed è stato perciò, più che necessario, doveroso, di portare gli organici a limiti di ragionevole consistenza numerica.

Posso però assicurare che gli aumenti di organico sono stati contenuti in quei termini di severa economia, che costituisce la legge inderogabile della finanza italiana e che essi corrispondono esclusivamente ad imprescindibili necessità di servizio, accuratamente valutate.

FINANZA LOCALE. — La recente riforma degli ordinamenti tributari, applicata con Regio decreto-legge del 7 agosto 1936, n. 1639, ha voluto giustamente affermare all'articolo 1 come sia indispensabile seguire una unicità di indirizzo finanziario. Se gli Enti tassatori sono vari, Stato, Provincie, Comuni, Sindacati, Enti assistenziali, Istituzioni

sociali, ecc., unica è la massa contributiva suscettibile di tassazione.

Il reddito nazionale rappresenta un tutto che è perfettamente solidale nei vari prelievi che vengono fatti su di esso, per fornire a detti Enti congrui mezzi, nel senso che ove uno di tali Enti abbia mietuto troppo, poco o nulla rimane per l'altro da mietere.

È quindi da auspicare, che, sia pure gradualmente, possa conseguirsi appieno lo scopo di coordinare non soltanto la finanza locale, ma quella derivante dall'applicazione di ogni sorta di tributi e contributi, con quella dello Stato, avendo di mira il razionale impiego dei proventi tributari da attuarsi, mercè una perequata e non eccessiva tassazione delle varie fonti della ricchezza nazionale.

Solo in tal modo potranno eliminarsi, casi come quelli segnalati dal collega Appiani, e di cui uno dei più significativi è certamente quello del Comune di Massa.

La permanenza e la continuità del controllo da parte dei vari organi della Amministrazione centrale sulla percezione delle pubbliche entrate potrà non solo garantire la regolarità di gestione, per tutti gli Enti predetti, ma anche la equa ripartizione dei carichi fiscali nei confronti delle varie categorie dei contribuenti.

Il Governo Fascista, peraltro, tende a migliorare anche la legislazione sulla quale poggia il sistema tributario locale promuovendo i ritocchi e le integrazioni che, in relazione alla esperienza acquisita e alle mutate condizioni della economia nazionale, si rivela necessario apportare al testo fondamentale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Così, seguendo le autorevoli segnalazioni fatte dalla Giunta del Bilancio nel decorso esercizio, è stato di recente integrato il procedimento contenzioso, con Regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, istituendo un terzo grado di giurisdizione amministrativa per soli motivi di diritto, da esercitarsi da una apposita Sezione della Commissione centrale per le Imposte dirette. Con ciò si è resa più efficace la tutela del contribuente e si è data ad esso la possibilità di valersi di una procedura semplice ed economica, analoga a quella stabilita per i tributi diretti erariali, per la difesa dei propri diritti eventualmente offesi dall'attività fiscale degli Enti locali.

Per quanto concerne il carico dei tributi locali, il camerata Buffarini, nella sua interessantissima esposizione sul Bilancio dell'Interno al Senato, ha messo giustamente in evidenza, i dati risultanti dalla ottima elaborazione statistica fatta dalla Direzione generale per la finanza locale, presso il Ministero delle finanze, sui bilanci comunali e provinciali per l'anno 1935, da cui risulta come dal 1928 al 1935 il carico effettivo delle entrate per il complesso dei Comuni del Regno è sceso da 5.309.578.277 a 5.292.214.038 diminuendo di lire 17.364.250. Le spese effettive sono diminuite in

pari tempo di 376.325.753: da 6.333.571.621 a 5.957.255.768.

Il che dimostra che la riforma dei tributi locali, ha avuto, nel suo complesso, il benefico effetto di contenere le spese nonostante gli accresciuti bisogni.

È interessante rilevare poi come di fronte a 1.878 milioni riscossi per dazio consumo nel 1929 con una spesa di 285 milioni, sono stati riscossi nel 1935 milioni 1.865 con una spesa di 216 milioni, e quindi con un maggiore provento netto di 56 milioni, ciò che sta a provare la maggiore economicità, del sistema di esazione introdotto con l'abolizione delle cinte daziarie.

Assestatosi ormai il nuovo ordinamento, non rimane che apportarvi — con attenta cautela — quegli ulteriori adattamenti suggeriti dall'esperienza e riconosciuti necessari allo scopo di meglio distribuire il carico dell'importante cespite.

La recente creazione dell'Istituto Nazionale per la gestione delle imposte di consumo, e l'istituzione, con Regio decreto 1 marzo 1937, n. 302, di un ruolo ispettivo per la Finanza locale, verranno ulteriormente a perfezionare e completare tale ordinamento.

Può comunque con soddisfazione affermarsi che, nel complesso, l'ordinamento tributario locale tende ad assestarsi e ad avere una organica disciplina, dando modo agli Enti di ritrarre i mezzi necessari per l'espletamento della loro attività.

Questo risultato soddisfacente si è potuto raggiungere mercè la concorde azione svolta di concerto fra i due Ministeri delle finanze e dell'interno, presso cui espleta la sua opera encomiabile la Commissione centrale per la finanza locale, supremo organo consultivo in materia, e che esercita anche una rigida funzione di tutela speciale, valida in modo particolare per taluni Comuni in condizioni difficili di bilancio.

Concordo ad ogni modo pienamente con il camerata Buffarini nell'affermare come sia nel momento attuale più che mai doveroso escludere per gli Enti locali la possibilità di applicare ulteriori aggravii tributari, e come occorra quindi che Comuni e Province riducano ancora le spese o per lo meno vedano di contenerle in quelle strettamente necessarie all'espletamento di pubblici servizi, (*Approvazioni*), evitando altresì la assunzione di nuovi debiti per la esecuzione di opere pubbliche che non rivestano carattere di assoluta urgenza ed inderogabilità. (*Applausi*).

La Nazione è mobilitata in un compito di troppo grande importanza, perchè i Comuni e le Province non comprendano come sia indispensabile in questa ora, più che mai, dare il passo alle esigenze della finanza statale.

Onorevoli Colleghi, conchiudo. Il senatore Ricci richiamandosi particolarmente agli accertamenti della complementare, ha rinnovato anche questo anno il rilievo che questa imposta dimostra una scarsa efficienza, specialmente nei confronti dei

maggiori reddituari. Egli ha chiesto che la finanza fascista si prefigga per obiettivo di attingere le nuove entrate, più che dalla massa dei redditi piccoli, dalla schiera, meno numerosa, ma più suscettibile, di gravami fiscali, dei più ricchi.

Rispondo all'onorevole Ricci che appunto perciò si è realizzata la riforma degli ordinamenti tributari, che, come ho spiegato alla Camera, deve richiamare al loro dovere i renitenti alla leva contributiva; i maggiori possidenti più che i meno abbienti.

RICCI. Vana speranza!

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Stia tranquillo onorevole Ricci, le cose saranno fatte!

Non per nulla si è provveduto a riordinare gli organici dell'Amministrazione finanziaria; occorreva poter operare con adeguatezza di mezzi ed anche con sufficienza di elementi per colpire giusto, e non a caso.

Nè può certo rimproverarsi alla finanza fascista di non fare una politica fiscale di particolare riguardo per le masse meno abbienti.

La politica di sgravio delle imposte indirette e di consumo, attuata in occasione dell'allineamento monetario ne è una evidente riprova. E così pure la decisione presa proprio in questi giorni, per espresso volere del Duce, per cui si è provveduto ad elevare i minimi mensili salariali colpibili di ricchezza mobile, categoria C, da lire 600 a lire 720 allo scopo precisamente di non decurtare, in benchè minima misura, gli aumenti salariali concessi alle masse operaie per adeguarne il reddito al nuovo livello del costo della vita.

Coi fatti, e non con le parole, posso quindi assicurare il Senato che la finanza fascista dimostra di essere ossequente al dettame del Duce di « andare verso il popolo ». (*Vivissimi generali applausi. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1937-38, nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e tubetti per sigarette.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

(Approvato).

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-1938, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1937.

(Approvato).

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-1938.

(Approvato).

Art. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-1938 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1936-37 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, numero 1827 e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1937-38 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 10.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1937-38, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 11.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1937-38, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

Art. 12.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1937-38, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

(Approvato).

Art. 13.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1937-38, a favore dell'Istituto centrale di Statistica, le seguenti assegnazioni straordinarie:

di lire 610.000, per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto;

di lire 5.000.000, per l'esecuzione del censimento industriale e commerciale dell'anno 1938.

(Approvato).

Art. 14.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1937-1938, l'assegnazione di lire 40.000.000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

(Approvato).

Art. 15.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto, anche a modifi-

cazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 16.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 1, tabelle C e D).

(Approvato).

Art. 17.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Appendice n. 2, tabella E);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Appendice n. 2, tabella F).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

(Approvato).

Art. 18.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	20.596.595.415,07
Spesa	»	23.769.547.158,38
<hr/>		
Disavanzo effettivo	L. —	3.172.951.743,31
<hr/>		

Discussioni, f. 428

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	5.439.365.251,60
Spesa	»	1.678.729.705,04

Avanzo	L. +	3.760.635.546,56
<hr/>		

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	26.035.960.666,67
Spesa	»	25.448.276.863,42

Avanzo finale	L. +	587.683.803,25
<hr/>		

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato » (N. 1746). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato ». (Vivi applausi).

Prego il senatore segretario di darne lettura.
DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 11 gennaio 1937 - Anno XV, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;
Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Segretario del Partito Nazionale Fascista, ferme restando le attribuzioni previste dallo Statuto del Partito Nazionale Fascista e dagli altri ordinamenti in vigore, sono anche conferiti il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

Le attribuzioni relative saranno determinate con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CHIMIENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, l'applauso del Senato mi consiglia di essere anche più breve di quanto è mio costume. Io penso che un disegno di legge di questa importanza debba avere in questa Assemblea qualche breve delucidazione. Il Senato è stato sempre in questi ultimi anni di travagliata storia italiana, favorevole a tutti quegli avvenimenti che, per la guerra e dopo la guerra, hanno portato alla Rivoluzione Fascista e alla assunzione del potere da parte del Capo di quella Rivoluzione.

Questo disegno di legge avrebbe potuto essere, in forza della legge del 25, per le attribuzioni demandate al Capo del Governo, emanato con decreto Reale; ma il Capo del Governo ha voluto dare ad esso una sanzione legislativa ed io, anche in omaggio a questa decisione del Capo del Governo, prendo la parola.

L'importanza del disegno di legge non ha bisogno di essere spiegata e commentata. Mi piace

solo ripetere che il Segretario del Partito ed il Partito che egli rappresenta, sono due termini strettamente inscindibili. Il Partito Nazionale Fascista, cioè l'organizzazione nazionale di tutte le forze morali e materiali del Paese, diretta ad un unico scopo, l'interesse generale della Nazione, ha un carattere speciale, storico e costituzionale: la *unicità*.

A questo proposito, mi consenta il Senato di ricordare un gustoso precedente in materia di Partito unico: un articolo editoriale de «L'Avanti» del 26 settembre 1920. In questo articolo si sosteneva che una rivoluzione, giunta alla conquista del potere, porta con sé, come conseguenza inevitabile, la costituzione di un Partito unico. «Signori imbrattacarte della borghesia, diceva l'articolo, preparatevi a questa necessità storica; un solo Partito e col "P", maiuscolo». E soggiungeva: «Noi non diciamo se ciò è bene o male, ma diciamo che è una necessità storica, contro la quale non si può andare». E l'articolo finiva: «La rivoluzione continua».

Il Partito Nazionale Fascista, che mantiene le sue origini rivoluzionarie, è oggi un'istituzione costituzionale dello Stato ed un Organo fiduciario della Nazione, ma conserva le ragioni del suo nascimento, cioè, i germi del terreno storico nel quale è nato.

La rivoluzione continua nel costume rinnovato, nell'opera legislativa, nella disciplina morale della condotta dei singoli e delle loro categorie, nella politica totalitaria dello Stato Fascista.

Di quest'opera continuata il Partito Nazionale Fascista è lo strumento nazionale più efficiente. A traverso quest'opera quotidiana si fa sempre più la fusione della Nazione e dello Stato.

Il Partito Nazionale Fascista è l'organo fiduciario e rappresentativo della Nazione accanto allo Stato e dentro lo Stato.

L'attività del Partito entra in cavità della vita nazionale, e fa quello che le Amministrazioni centrali dello Stato non potrebbero fare. Al segretario del Partito spetta il compito di svolgere questa attività e rinnovarne i tratti secondo le nuove necessità ed agli ordini del Duce. Questo compito pare superiore alle spalle di un figlio di Adamo.

Amarezze nel punire, ansie nel preparare la risoluzione dei problemi a Lui affidati dal Duce; difficoltà, e ve ne sono ancora, che incontra sulla sua strada. Gli sono di supremo conforto la gioia e la consolazione morale dell'approvazione del Capo.

Partito unico, cioè *solo*. E pare che il grande Segretario fiorentino lo sapesse quando scriveva che «egli è necessario essere solo a volere ordinare una repubblica di nuovo, o al tutto fuori degli ordini antichi riformarla».

Soli erano i primi agitatori del movimento Fascista e soli hanno governato, non per una intransigenza o per una ingordigia di potere, ma perchè essi avevano in mano la *cosa* e sentivano

con la coscienza più vivace degli uomini temperati, sereni ed equilibrati quello che occorre fare per continuare il ritmo della Rivoluzione. In ordine a questa, è buona l'occasione per tranquillizzare quei giuristi e quei conservatori che trovano un contrasto in queste parole « il diritto della rivoluzione ». Ma tutta la civiltà non è stata rivoluzionaria? Le monarchie in tutto il mondo non hanno avuto una carriera rivoluzionaria? Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, non fecero opera rivoluzionaria? E Vittorio Emanuele III, il nostro grande Re, quando ricevette il Capo della Rivoluzione Fascista al Quirinale non fece opera rivoluzionaria? (*Applausi*).

Si è detto che il Partito unico è illogico e se dobbiamo credere al grande scrittore del diritto pubblico romano, il Mommsen, l'affermazione è vera; ma nel senso che « quando si entra nel campo del diritto pubblico, si entra nel campo dell'illogico, perchè gli istituti sono germogliati su terreno storico e bisogna individuarli ed interpretare la loro funzione nell'unità del sistema ». Ma è una illogicità individualista. La nascita di questi istituti invece ha la sua logica nella storia e, nel tempo nostro, nella politica dello Stato Fascista.

Si è detto anche che il Partito Nazionale Fascista è come il figliol prodigo della Bibbia che torna alla casa paterna, cioè allo Stato, con la testa coperta di cenere.

Anche questo è un giudizio antistorico.

Ma quale pratica costituzionale più *illogica* della pratica del regime parlamentare, non consacrata in alcuna legge scritta dallo Stato? Eppure esso fu anche in Italia la chiave di volta della vita dello Stato e della sua politica.

Ma facciamo rispondere al Duce alla maniera sua classica, come è nel suo temperamento e nel suo stile.

« Questi giuristi non hanno alcuna conoscenza della realtà: non si tratta dunque di un edificio campato nel vuoto, di una ideologia astratta, ma di un sistema di ordinamenti positivi, di carattere essenzialmente storico e politico. Tutto ciò dimostra e significa di non aver compreso niente di niente della realtà della situazione, ciò che del resto è un'abitudine degli intellettuali astratti, dei giuristi puri, di coloro che scambiano il segno con la cosa ».

Una delle caratteristiche fondamentali del Partito è quella di avere organizzato quelle tendenze morali che pur vivono nel corpo sociale e nell'anima dei cittadini di buona volontà; per l'assistenza sociale, per l'obbedienza all'autorità dello Stato, per la santità della famiglia, per l'educazione dei giovani e del loro spirito militare.

Queste qualità morali operavano per virtù di personali impulsi; il Partito Nazionale Fascista le ha coordinate e rese totalitarie verso un fine unico; e ne impone e ne impone l'esercizio dove fu ed è necessario.

Mi consenta ora il Senato un breve esame tecnico del disegno di legge. Il Segretario del Partito

diventa Ministro del Re e Membro componente il Governo del Re in Parlamento. Non si è creata una nuova Amministrazione centrale dello Stato, perchè ciò sarebbe stato in contrasto con la natura dell'Organizzazione nazionale fascista. Come Ministro del Re egli ha le attribuzioni dei Ministri. Può, quando lo creda, presentare disegni di legge; emanare, col consenso del Capo del Governo, decreti e regolamenti obbligatori per tutti, rispondere a nome del Governo, quando altri membri intitolati alla materia in discussione sono assenti o per delegazione del Capo del Governo.

Naturalmente — e qui comincia il contatto col Parlamento — accettare, se lo crede, come ogni Ministro, le interrogazioni e le interpellanze da parte dei membri delle due Camere.

Da qualcuno si è accennato alla possibilità che vi sia un bilancio del Partito. Credo sia facile intendere che questa ipotesi non è affatto fondata, nè in diritto nè in fatto. Si tratta di contribuzioni volontarie e di fini da raggiungere complessi e delicati. A ciò bastano la visione ed il controllo del Duce del Fascismo.

Il disegno di legge ha associato alla istituzione del nuovo Ministro, il nome di Achille Starace, ricordando, in Parlamento, le sue benemerienze.

Sia lecito anche a me parlare di lui. Egli è veramente quello che gli inglesi chiamano « *uomo diritto in diritta posizione* ».

L'opera sua è stata al livello del compito affidatogli.

Egli fece le sue prime armi di propaganda, nella nostra Puglia. È nota la sua condotta nella grande guerra e poi in quella contro l'Etiopia africana ed europea, e nota è la parte avuta e che ha nella lotta per l'autarchia della Nazione.

Soprattutto io voglio dire, perchè mi sento sempre un buon provinciale, che una delle caratteristiche più salienti dell'opera di Achille Starace è stata quella di tenere sempre l'occhio alla periferia.

È alla periferia, nella vita di provincia, che tutte le leggi, tutti i provvedimenti trovano il loro punto concreto di attuazione e la loro prima difficoltà di ascensione.

Come la vita giuridica dello Stato si riassume nel momento solenne in cui un uomo, il magistrato, fra due contendenti dice all'uno: « tu hai ragione », ed all'altro: « tu hai torto »; così in questo momento di vita fascista la nuova organizzazione giuridica e politica dello Stato, si riassume nel momento in cui un gerarca, intervenendo in un conflitto o in un dissidio, specie di natura sindacale-corporativa, consiglia una soluzione, indica un provvedimento con l'autorità del Partito.

Quanto e più che la parola scritta della legge, quello che conta è la sua esecuzione; specie oggi che la necessità tecnica del governare unitario e totalitario ha aumentato la facoltà dei governanti al centro ed alla periferia.

Cura principale di Achille Starace è stata ed è di vigilare la periferia, provvedere che i dirigenti

diano sempre garanzia di rettitudine di vita passata e posseggano qualità adeguate alla difficile bisogna e alla responsabilità che assumono non solo per sé, ma anche, soprattutto, per il Partito di fronte al Duce ed alla Nazione.

La esecuzione leale e competente dà anima e vita alle fredde disposizioni delle leggi, che non debbono rimanere solo l'esponente giuridico delle grandi riforme sociali e politiche. La esecuzione trova la sua principale forza nella scelta dei degni e dei competenti.

Ma lasciamo parlare il Duce, la cui attività personale, costruttrice e pedagogica, da venti anni dà agli italiani il grande modello di come si serve la cosa pubblica.

Nella prefazione a *Il Gran Consiglio nei primi dieci anni dell'E. F.* scriveva: «In ogni seduta del Gran Consiglio non sono mancati appelli a capi e gregarii perchè fossero e siano degni della rivoluzione. La rivoluzione è un'idea che ha trovato delle bajonette, le bajonette sono portate dagli uomini: tutto torna agli uomini, e la rivoluzione, nella sua vita sarà legata alla capacità, alla tempra, al carattere degli uomini».

E nelle riunioni dell'11 e del 15 novembre 1927 (82. e 84. del Gran Consiglio) egli insisteva sulla «necessità di rendere più serrato, severo e deciso il controllo sui dirigenti e più efficaci le funzioni» e che «il controllo sui dirigenti sia esercitato con criteri sempre più rigidi e severi».

La parola del Duce suona un monito sacro per tutti, come sempre!

Ed ora, per finire, mi consenta il Senato di prendere atto del cammino fatto nel mondo dalla dottrina e dalla pratica della politica totalitaria del Regime. Negli Stati Uniti d'America, in questo travaglio di crisi costituzionale, che pare forse oggi in via di risoluzione con l'approvazione, da parte della Suprema Corte americana, di un provvedimento del Presidente dichiarato incostituzionale dalla Corte di uno degli Stati dell'Unione, il Roosevelt parla spesso con molta disinvoltura della necessità di una politica *totalitaria*, onde è che dai suoi avversari egli è qualificato come il Mussolini degli Stati Uniti. (*Commenti*).

Proprio così.

Nel Giappone la gioventù, specie tra le forze armate, si è dichiarata sinceramente fascista. In Grecia, il signor Metaxas, Capo del Governo, è per la sua politica qualificato Dittatore.

La Polonia ha già elaborato un programma di riforme sul tipo sindacale corporativo. L'Austria, l'Ungheria hanno già imitato l'esempio dell'Italia.

Un Ministro dell'Argentina ha fatto coraggiosamente professione di politica fascista. E qualche cosa è accaduta anche in Inghilterra (*Rumori*). Sicuro, anche in Inghilterra, dove l'intervento dello Stato nella vita economica del Paese procede fatalmente.

Il signor Baldwin, che giudica il Fascismo una minaccia alla democrazia elettorale e parlamentare, giorni fa, annunciando ai fidi elettori il suo

ritiro dall'ufficio di Primo Ministro e da quello di deputato, diceva malinconicamente che per sostenere la carica di Primo Ministro occorrerebbe almeno un periodo di 12 mesi di governo continuato e lealmente appoggiato.

È proprio il Fascismo che ha fatto il Tempo, alleato della Politica.

Ed ora mi permetta il Senato di rivolgere al mio conterraneo Achille Starace un augurio fervido e sincero; che egli possa per molti anni ancora avere la fiducia del Duce e del Re e vivere, forse il solo privilegiato in Italia, in comunità spirituale con un genio come è il nostro grande italiano Benito Mussolini. (*Applausi*).

E finisco, ringraziando il Senato della sua benevola accoglienza ricordando alcune solenni parole del Duce del marzo del 1930.

«Rivolti come siamo sempre stati, e come siamo, con tutte le nostre forze verso il futuro, il ricordo per noi non è che un momento del nostro spirito, immediatamente superato dalla nostra ansia di agire, di realizzare, di tradurre, nella più grande mole di opere, gli ideali per cui la giovinezza delle Camicie Nere corse al sacrificio con entusiasmo e fierezza!».

«Durante undici anni, il Fascismo ha avuto ragione di mille difficoltà d'ogni specie, ma moltissime altre — non meno gravi — restano dinanzi a noi. Questo impone, sempre più perentorio, il comandamento della disciplina unitaria, per cui Popolo italiano e Fascismo devono essere sempre più intimamente una cosa sola». (*Vivissimi e prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale» (N. 1703). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modifica-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

zioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni » (Numero 1709). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934 - Anno XII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi » (N. 1712). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali » (N. 1720). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento » (N. 1721). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione di sedici Comuni in provincia di Cosenza » (N. 1723). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione di sedici Comuni in Provincia di Cosenza ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato numero 1723.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono ricostituiti in provincia di Cosenza, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti comuni:

Marzi e Santo Stefano di Rogliano, aggregati con Regio decreto 15 gennaio 1928-VI, n. 87, al Comune di Rogliano;

Carpanzano e Pedivigliano, aggregati con Regio decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 106, al Comune di Scigliano;

San Benedetto Ullano e San Vincenzo La Costa, aggregati con Regio decreto 22 marzo 1928-VI, n. 814, al Comune di Montalto Uffugo;

San Pietro in Amantea, aggregato con Regio decreto 9 aprile 1928-VI, n. 864, al Comune di Amantea;

Longobardi, aggregato con Regio decreto 9 aprile 1928-VI, n. 870, al Comune di Fiumefreddo Bruzio;

Spezzano Piccolo, aggregato con Regio decreto 9 aprile 1928-VI, n. 872, al Comune di Spezzano della Sila;

Serra d'Aiello, aggregato con Regio decreto 9 aprile 1928-VI, n. 873, al Comune di Aiello Calabro;

Altilia e Belsito, aggregati con Regio decreto 15 aprile 1928-VI, n. 886, al Comune di Malito;

Crosia, aggregato con Regio decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1087, al Comune di Calopezzati;

Cervicati, aggregato con Regio decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1506, al Comune di San Marco Argentano;

Tortora, riunito col Comune di Aieta, in forza del Regio decreto 29 marzo 1928-VI, n. 813, nell'unico Comune di Praia a Mare.

È inoltre ricostituito il Comune di Aieta, dalla cui preesistente circoscrizione resta però esclusa la frazione Praia a Mare, che viene eretta in Comune distinto. Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, sarà determinato il confine fra i due comuni.

(Approvato).

Art. 2.

Gli organici del personale per i comuni ricostituiti saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

A coprire i posti d'organico sarà, per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti.

In caso di contestazione deciderà il Prefetto, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

Il Prefetto, intesa la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina » (N. 1725) — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione all'articolo 16, lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1725.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La lettera g) dell'articolo 16, comma A, della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e sue successive modificazioni, è abrogata e sostituita dalla seguente:

«g) gli ufficiali del C. R. E. M. divisi nei seguenti ruoli: servizi nautici, servizi tecnici, servizi radiotelegrafici, servizi macchina e servizi contabili.

Il Corpo degli ufficiali predetti comprende anche un sottotenente direttore del Corpo musicale».

(Approvato).

Art. 2.

Per la prima applicazione della presente legge si osservano le seguenti norme:

a) gli ufficiali del C. R. E. M. in servizio permanente e delle categorie in congedo, iscritti nel ruolo «Servizi tecnici» e provenienti dalla categoria «radiotelegrafisti» sono, con decreto del Ministro per la marina, trasferiti nel nuovo ruolo «Servizi radiotelegrafici»;

b) i quadri di avanzamento ai vari gradi di ufficiale del C. R. E. M., ruolo «Servizi tecnici» per l'anno 1937 restano in vigore, ma sono scissi dal Ministro per la marina, con suo decreto, in quadri per ruolo «Servizi tecnici» e quadri per il ruolo «Servizi radiotelegrafici», seguendo i criteri di cui alla lettera a) del presente articolo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari» (N. 1726). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1726.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Io credo pacifico e che siamo tutti d'accordo nel ritenere che le fonti naturali di reclutamento degli ufficiali di complemento della Regia Marina sono: per gli ufficiali di vascello gli studenti degli istituti nautici, sezione capitani; per gli ufficiali macchinisti, gli studenti degli istituti nautici, sezione macchine; gli studenti delle facoltà di ingegneria per il Genio navale, ovviamente gli studenti di medicina per i medici; non parlo del Commissariato e delle Capitanerie di porto per brevità.

Se non sbaglio, quelle che ho menzionato sono attualmente le uniche fonti di reclutamento; eccezioni si ebbero durante la guerra ma decadde al suo termine. Il disegno di legge in discussione, senza fare discriminazione alcuna per i vari corpi; dice che gli ufficiali di complemento della Regia Marina potranno reclutarsi anche fra gli studenti delle Regie Università che seguiranno determinati corsi presso la Reale Accademia Navale: nulla dice la legge della maniera di prescieglierli, e dei criteri di esclusione se le domande superano il numero di ammittendi *in pectore* dell'Amministrazione.

Alle fonti naturali di reclutamento, dianzi ricordate si aggiunge così una fonte infinitamente più vasta, soprattutto infinitamente più generica. A mio avviso essa è ammissibile solo quando risulti che per gli ufficiali di vascello e per gli ufficiali di macchina sia troppo scarsa, in relazione alle necessità, la fonte naturale degli Istituti nautici; e credo questa sia la ragione del disegno di legge, sebbene la relazione ministeriale nulla accenni, e neppure sia troppo chiara in proposito la relazione dell'Ufficio centrale del Senato, nella quale vedo si parla bensì di contrazione del numero dei patentati, ufficiali di coperta e di macchina, annualmente provenienti dagli Istituti nautici e che finora formavano la gran massa degli ufficiali da richiamarsi alla mobilitazione, ma nessun dato statistico è fornito specie sul numero attuale dei giovani che frequentano gli Istituti nautici. Comunque, se contrazione o meglio deficienza vi è, ben venga il disegno di legge, che altrimenti riterrei superfluo, e preferirei restasse riservato ai provenienti da queste scuole il reclutamento degli ufficiali di complemento di vascello e di macchina, anche per non ostacolare ai meritevoli l'accesso al grado di ufficiale di complemento, e costringerli a prestar servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi.

Voterò quindi più volentieri il disegno di legge, se l'onorevole Sottosegretario di Stato alla marina riterrà dare qualche notizia in proposito; ancora più volentieri lo voterò, se Egli vorrà dare assicurazione al Senato che nella scelta degli studenti universitari di cui si tratta si terrà massimo conto delle loro conoscenze di matematiche elementari,

specialmente della trigonometria almeno piana, e delle loro attitudini al calcolo mentale; conoscenze e attitudini che non credo si acquistino in sufficiente misura in tutti gli Istituti secondari, tanto meno in talune facoltà universitarie; se vorrà infine l'onorevole Sottosegretario dare assicurazione che la Legge non sarà applicata per gli ufficiali macchinisti di complemento, servizio al quale possono avere sufficiente attitudine soltanto i macchinisti navali.

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Il senatore Sechi ha rilevato come, nel disegno di legge che è presentato all'approvazione del Senato, non si faccia accenno alle fonti di reclutamento degli studenti allievi universitari di Marina, ammessi all'Accademia navale. Dico subito che il disegno di legge, che istituisce questi corsi preliminari navali degli allievi ufficiali di complemento, non entra in dettagli circa le differenti facoltà di provenienza per l'ammissione ai diversi corsi e ciò è stato fatto per non creare barriere troppo restrittive all'ammissione e non frustrare lo scopo principale dell'istituzione dei corsi che sarebbe quello di ottenere una graduale e forte immissione di ufficiali, provenienti dai corsi universitari, nel Corpo dello stato maggiore e negli altri Corpi, ma anche e soprattutto per elevare il livello della cultura degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Oltre a ciò io aggiungo che, come ha chiesto il senatore Sechi, posso affermare che il gettito degli Istituti nautici effettivamente ha avuto una contrazione nella preparazione degli allievi. Non solo una contrazione numerica, ma potrei dire, in certi casi, anche una contrazione qualitativa. Questa è la ragione principale che ci ha guidati.

SECHI. Allora siamo d'accordo perfettamente.

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Io non domando di meglio che convincerla..

Oltre a questo, fino al 1930 i titoli che erano richiesti per le ammissioni alle Accademie navali erano ristretti ai Licei scientifici, agli Istituti tecnici e — leggo per essere più preciso — agli Istituti nautici. Invece, e giustamente, dal 1931 è stata estesa la fonte di reclutamento anche agli Istituti di commercio, di ragioneria, di agraria e per i geometri. Allora il Ministero della marina ha pensato che, se si è adottato per gli ufficiali per il servizio attivo permanente l'ordine di idee che ad un aumento di necessità organiche naturalmente corrisponda un aumento di possibilità di reclutamento e di larghezza di scelta tra i giovani che potevano essere preparati per la carriera di marina, non vi sarebbe stata alcuna ragione di restringere le fonti di provenienza per gli ufficiali di complemento dello stato maggiore per la Regia marina, quando si erano allargate queste per gli ufficiali

in servizio attivo permanente. Quest'anno ai corsi preliminari navali per il Corpo di stato maggiore sono stati ammessi i provenienti dalle Facoltà di ingegneria e di matematica; solo in via eccezionale è stata concessa facoltà di concorso ai provenienti dai corsi di legge, di economia e di commercio o scienze politiche, purchè avessero seguito con buoni risultati i corsi di storia e politica navali che attualmente sono svolti all'Università di Roma. Sopra 76 ammessi al Corpo di stato maggiore 74 provengono dalla Facoltà di ingegneria, uno proviene dalla Facoltà di legge e l'altro dalla Facoltà di economia e commercio. Però, onorevoli Senatori, manco a farlo apposta, il primo dei 76 è stato l'avvocato, il secondo è stato l'ingegnere e il terzo quello della Facoltà di economia (*Si ride*).

Comunque, onorevole Senatore, io la ringrazio di avere apportato al disegno di legge il contributo della sua sperimentata competenza e le posso assicurare che terrò buon conto dei suoi suggerimenti sia nell'applicazione della legge che nella sua regolamentazione (*Applausi*).

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle sue dichiarazioni che sono soddisfacenti e tranquillizzanti; esse confermano che il disegno di legge dipende essenzialmente dalla insufficienza delle fonti naturali per il reclutamento degli ufficiali di complemento nel numero che le attuali esigenze della Regia marina richiedono: pertanto merita piena approvazione.

Quanto allo studente in legge risultato primo in graduatoria per l'ammissione, desidero sapere se è stato assoggettato a un esame di trigonometria piana e sferica.

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Non vi è l'esame di trigonometria piana, perchè quella materia non fa parte dei programmi e si studia invece nel terzo anno di liceo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono istituiti presso la Regia accademia navale di Livorno corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

Detti corsi saranno regolati da apposite norme, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Gli studenti universitari che, in seguito e domanda, ottengano l'ammissione ai corsi preliminari navali, di cui al precedente articolo 1, sono

senz'altro arruolati, qualora già non lo siano, nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, purchè abbiano compiuto il 17° anno di età ed inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi.

Essi sono obbligati e frequentare i corsi preliminari navali ai quali sono iscritti e non possono essere dimessi dai corsi stessi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti per gli altri arruolamenti nella Regia marina dalle disposizioni in vigore ed in seguito a determinazione del Ministro per la marina.

(Approvato).

Art. 3.

I giovani che abbiano contratto l'obbligo di frequentare i corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento, se si renderanno inadempienti alla frequenza ai corsi, senza giustificato motivo, incorreranno, nella loro qualità di militari in congedo illimitato provvisorio, nelle sanzioni stabilite dall'articolo 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

(Approvato).

Art. 4.

Gli iscritti ai corsi preliminari navali non seguono i corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari del Regio esercito.

Essi, se non hanno usufruito della sessione autunnale degli esami universitari, sono ammessi a sostenere tali esami a febbraio in sessione straordinaria.

(Approvato).

Art. 5.

I giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi preliminari navali sono, all'atto della chiamata alle armi, nominati aspiranti di complemento.

Ad essi è accordata la riduzione di servizio alle armi da 28 a 14 mesi da compiersi due col grado di aspirante e dodici col grado d'ufficiale.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge sarà attuata in guisa che gli oneri finanziari restino contenuti nei normali stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

(Approvato).

Art. 7.

Il Ministro per la marina è autorizzato ad emanare le norme esecutive per l'applicazione degli articoli 2 a 5 della presente legge.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo » (N. 1731). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, relativo all'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento nel conflitto spagnolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria » (N. 1736). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, con la seguente modificazione:

All'articolo 10, dopo il 4° comma, sono inseriti i seguenti:

« Sono soppressi i posti di grado sesto, settimo ed ottavo di gruppo A previsti, per il direttore, il vice-direttore e per il chimico della Regia zecca, dalla tabella n. 5 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Sono correlativamente aumentati:

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

un posto di Capo divisione nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui all'annessa tabella A;

un posto di grado settimo nel ruolo degli ingegneri del Catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui all'annessa tabella N;

un posto di grado ottavo nel ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane, di cui alla tabella annessa al Regio decreto 20 maggio 1935, n. 716.

I funzionari che attualmente ricoprono i posti come sopra soppressi sono trasferiti, rispettivamente, nei ruoli suindicati, con collocamento tra i funzionari di ugual grado, in base all'anzianità di grado.

Le funzioni di direttore, vice-direttore e chimico della Regia zecca saranno affidate, rispettivamente, a funzionari di pari grado dei ruoli sopraindicati».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza » (N. 1741). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1741.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I marescialli maggiori della Regia guardia di finanza sono tratti dai marescialli capi per un terzo a scelta e per due terzi in ordine di anzianità, mediante appositi esperimenti.

I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unità navali del Corpo o il corso meccanici alla scuola meccanici o il corso di fuochista motorista navale alla scuola Fuochisti Motoristi Navali della Regia marina ed abbiano esercitato per almeno cinque anni, di cui due col grado attuale, in comando od in direzione di macchina di unità di crociera a vapore

od a motore, le mansioni relative alla propria specialità tecnica, sono esonerati dall'esperimento per l'avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore.

Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi già esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dagli esami per l'avanzamento a maresciallo.

(Approvato).

Art. 2.

I marescialli capi, i marescialli ordinari e i brigadieri sono tratti rispettivamente dai marescialli ordinari, dai brigadieri e dai sottobrigadieri per un terzo a scelta per esami e per due terzi in ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 3.

Il grado di maresciallo ordinario è conferito ai brigadieri per coprire i posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli ordinari e dei marescialli capi.

(Approvato).

Art. 4.

I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio sedentario, aventi grado inferiore a quello di maresciallo maggiore, possono ottenere ulteriori avanzamenti ad anzianità fino al raggiungimento del 25° anno di servizio.

(Approvato).

Art. 5.

Restano ferme, per il reclutamento dei sottufficiali, le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, e dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75

(Approvato).

Art. 6.

Gli appuntati sono tratti dalle guardie in ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 7.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore, è fissata in:

a) per l'avanzamento ad anzianità:

due anni, per il grado di maresciallo capo:

due anni, per il grado di maresciallo ordinario;

tre anni, per il grado di brigadiere;

due anni, per il grado di sottobrigadiere;

tre anni, per il grado di guardia;—

b) per l'avanzamento a scelta nei gradi di sottufficiale:

un periodo non inferiore alla metà di quello prescritto per l'avanzamento ad anzianità.

(Approvato).

Art. 8.

Ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato, in favore delle guardie che contano già tre anni di grado, viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre forze armate dello Stato, in ragione, però, della metà della durata complessiva di esso, trascurando le frazioni di giorno.

(Approvato).

Art. 9.

Il sottufficiale, escluso il maresciallo ordinario, non può essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità, nè partecipare agli esperimenti od esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta se non ha compiuto col grado attuale i seguenti periodi di comando o di servizio:

a) maresciallo capo: un anno di comando titolare di reparto o di unità navali, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;

b) brigadiere: un anno di servizio in reparti di confine alpestre o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana oppure sulle unità del naviglio del Corpo;

c) sottobrigadiere: sei mesi di servizio d'istituto o di imbarco sulle unità navali o di appartenenza ai reparti del naviglio del Corpo.

(Approvato).

Art. 10.

Non possono essere giudicate, ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato, le guardie che non abbiano compiuto almeno un anno di servizio in reparti di confine o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana oppure sulle unità del naviglio del Corpo.

(Approvato).

Art. 11.

I sottobrigadieri, esclusi quelli della posizione di servizio sedentario, non possono essere adibiti a comandi od uffici od essere comunque impiegati in compiti diversi da quelli dell'effettivo servizio d'istituto o del naviglio del Corpo o

dei reparti di truppa della legione allievi o della scuola sottufficiali.

(Approvato).

Art. 12.

Per l'avanzamento ad anzianità od a scelta dei marescialli capi, brigadieri e sottobrigadieri impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico, che saranno specificate dal regolamento, e per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio sedentario, non è richiesto il requisito di comando o di servizio di cui al precedente articolo 9.

(Approvato).

Art. 13.

I sottufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità intercalati tra i promossi ad anzianità, nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianità e con precedenza del promosso a scelta.

Coloro che al termine dell'anno risultino in eccedenza sono promossi in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente.

In mancanza di promovibili a scelta, le promozioni avranno luogo fra gli iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 14.

È data facoltà al Comando generale della Regia guardia di finanza di determinare di volta in volta i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali di ogni grado e le guardie per poter essere iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità, nonché i limiti entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali per poter essere ammessi agli esperimenti od esami d'avanzamento a scelta.

(Approvato).

Art. 15.

Nessuno può conseguire la promozione al grado superiore se non ne è riconosciuto pienamente idoneo.

L'idoneità all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa è dichiarata in seguito a giudizi di grado, pronunziati successivamente.

(Approvato).

Art. 16.

I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunziati dalle autorità ge-

rarchiche che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità che saranno stabilite dal regolamento stesso.

(Approvato).

Art. 17.

Per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e delle guardie è decisivo il giudizio di maggior grado.

Per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali, il giudizio decisivo spetta al comandante generale del Corpo.

(Approvato).

Art. 18.

I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualità morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso servizi di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualità professionali, possono essere promossi al grado superiore indipendentemente da esperimenti od esami e dalle aliquote concesse alla scelta e all'anzianità.

Tale avanzamento può essere conseguito dai sottufficiali e dai militari di truppa entro il limite massimo di un trentesimo dei posti vacanti annualmente nel grado da attribuire, sempre che vi siano posti disponibili in organico. Inoltre i sottufficiali dovranno aver raggiunto la metà del proprio ruolo.

(Approvato).

Art. 19.

Sull'avanzamento a scelta per meriti eccezionali, di cui al precedente articolo, decidono:

il Ministro per le finanze per l'avanzamento dei sottufficiali;

il Comandante generale del Corpo della Regia guardia di finanza per l'avanzamento dei militari di truppa.

Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorità gerarchica. Dette proposte, però, devono pervenire all'autorità cui spetta di dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorità chiamate a pronunciarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Il vice direttore della banda musicale del Corpo è tratto per concorso per titoli e per esami, osservate le norme stabilite dal regolamento. Al vincitore del concorso suddetto viene con-

ferito all'atto della nomina, a tutti gli effetti, il grado di maresciallo maggiore.

(Approvato).

Art. 21.

I musicanti prime e seconde parti sono tratti mediante concorso per esami, osservate le norme stabilite dal regolamento.

Tutti gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo non superiore a tre mesi di esperimento nella banda.

Compiuto questo con buon esito, essi sono trasferiti in servizio effettivo nella banda col grado minimo previsto per la parte da coprire, fatta eccezione per quelli provenienti dai musicanti in servizio o in congedo delle forze armate dello Stato, i quali possono essere assunti sin dall'inizio dell'esperimento col maggior grado eventualmente già rivestito, purchè previsto per la relativa parte.

Durante l'esperimento, agli aspiranti ai quali non sia da conferire il grado già rivestito viene attribuito quello di guardia col trattamento corrispondente, salvi i benefici concessi ai musicanti effettivi del medesimo grado.

I nuovi arruolati devono contrarre la ferma stabilita per i militari del servizio ordinario del Corpo, salvo ad esserne prosciolti ove l'esperimento abbia esito negativo.

(Approvato).

Art. 22.

Gli allievi musicanti sono tratti mediante esami dalle guardie e dagli allievi guardia che abbiano ultimata l'istruzione militare, osservate le norme stabilite dal regolamento.

L'avanzamento degli allievi musicanti è regolato dalle disposizioni in vigore per i militari del servizio ordinario del Corpo.

(Approvato).

Art. 23.

La permanenza minima in ciascun grado di militare musicante, necessaria per potere conseguire l'avanzamento, è fissata in:

due anni, per il grado di maresciallo ordinario;

tre anni, per il grado di brigadiere musicante prima parte, e quattro anni, per il grado di brigadiere musicante seconda parte;

sei mesi, per il grado di sottobrigadiere musicante prima parte, e un anno, per il grado di sottobrigadiere musicante seconda parte;

sei mesi, per i gradi di appuntato e guardia musicante effettivo.

La permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario è ridotta ad un anno per i mu-

sicanti che abbiano rivestito il grado di brigadiere per almeno cinque anni.

(Approvato).

Art. 24.

I militari musicanti che aspirino all'avanzamento debbono suonare effettivamente uno degli strumenti previsti per la parte da coprire.

(Approvato).

Art. 25.

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli 23 e 24, per conseguire le promozioni, i militari musicanti debbono possedere il requisito della buona condotta, l'istruzione letteraria e la capacità artistica necessaria per il grado cui aspirano.

(Approvato).

Art. 26.

Non è consentito avanzamento oltre il grado di maresciallo capo per i musicanti prime e seconde parti.

(Approvato).

Art. 27.

Anche dopo il compimento del 25° anno di servizio, il sottufficiale od appuntato musicante può chiedere ed ottenere di essere trattenuto, anno per anno, fino al compimento del 30° anno di servizio, quando ciò sia consigliato da speciali esigenze di funzionamento e di efficienza artistica del corpo musicale.

(Approvato).

Art. 28.

L'organico della banda musicale della Regia guardia di finanza sarà stabilito dal regolamento.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della banda.

(Approvato).

Art. 29.

I sottufficiali e i militari di truppa della Regia guardia di finanza possono conseguire la promozione al grado superiore per merito di guerra nei casi e nei modi stabiliti per i pari grado del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 30.

Le norme ed i programmi relativi agli avanzamenti ad anzianità ed a scelta nei vari gradi di

sottufficiale, sono stabiliti con decreto ministeriale.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

Art. 31.

Nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, le guardie con dodici anni di servizio, computato secondo le norme di cui al precedente articolo 8, sono promosse appuntati entro il limite massimo di 3300 unità comprensive dell'organico stabilito per tale grado dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, nonché degli appuntati che trovansi « fuori quadro » per l'Africa Orientale Italiana e per altre assegnazioni.

L'eccedenza di appuntati eventualmente esistente alla scadenza del quinquennio sarà riassorbita limitando annualmente le promozioni ai primi tre quinti delle vacanze disponibili e destinando la rimanente aliquota di due quinti all'assorbimento dell'eccedenza stessa.

(Approvato).

Art. 32.

L'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente articolo 31 sarà fronteggiato mantenendo in meno, rispetto alla forza organica del Corpo, il numero di guardie e di allievi guardia che sarà necessario.

(Approvato).

Art. 33.

Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, non si applicano ai sottufficiali e alle guardie iscritti o da inscrivere sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta fino al 1939 compreso.

(Approvato).

Art. 34.

È data facoltà al Ministro per le finanze, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, con decreto ministeriale, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

Art. 35.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

(Approvato).

Art. 36.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1742).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende

autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali: 8 marzo 1937-XV, n. 308; 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle Amministrazioni dei Comuni capoluoghi di Provincia » (N. 1743) - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle amministrazioni dei Comuni capoluoghi di Provincia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato numero 1743.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'articolo 97 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, alle parole: « all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa » sono sostituite le seguenti: « a speciale approvazione ».

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 99 del detto testo unico sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Per i Comuni capoluoghi di provincia, salvo il disposto dell'articolo 332, le deliberazioni ri-

guardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni ultraquinquennali sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale.

Al Ministro dell'interno è, inoltre, trasmesso mensilmente da ciascun Prefetto un elenco delle altre deliberazioni dell'amministrazione del rispettivo capoluogo, che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco il Ministro può chiedere la trasmissione delle deliberazioni, comprese nell'elenco, che danno luogo ad osservazioni ed avocarne a sé l'approvazione, sentita la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

Fino alla scadenza del suindicato termine e, in caso di richiesta della deliberazione, fino al provvedimento del Ministro dell'interno l'esecuzione dell'atto rimane sospesa.

(Approvato).

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 100 del testo unico alle parole: « Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia » sono aggiunte le parole seguenti: « salvo per questi quanto è disposto nei capoversi dell'articolo precedente ».

(Approvato).

Art. 4.

Al quarto comma dell'articolo 306 del testo unico è sostituito il seguente:

« Le autorizzazioni a sovrapporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date dalla Giunta provinciale amministrativa per i Comuni che non siano capoluoghi di provincia e dal Ministro dell'interno, udite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale per i Comuni capoluoghi di provincia. Per le provincie le autorizzazioni a sovrapporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati entro il limite normale sono date dal Ministro dell'interno, udita la Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 5.

Nel nono comma dell'articolo 306 del testo unico alle parole: « autorizzazione delle sovrapposte provinciali » sono aggiunte le parole: « e di quelle per i Comuni capoluoghi di provincia ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola » (N. 1745). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1745.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MAROZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROZZI. Su questo importante progetto di legge mi limiterò a fare alcune brevi segnalazioni. La prima è questa: poichè si realizza finalmente una disciplina della produzione viticola, si deve tenere conto della necessità di consentire, prima di qualunque altra estensione della cultura viticola, l'estensione di questa coltivazione nelle piccole aziende risultanti dalla bonifica integrale e dall'appoderamento e ciò allo scopo di rendere possibile la razionale utilizzazione delle preziose forze lavoratrici di quella unità che è la famiglia rurale.

La seconda segnalazione, che credo opportuno fare, è questa: È assolutamente necessario in Italia disciplinare immediatamente la produzione delle uve da tavola, in quanto noi che abbiamo un clima adattissimo alla produzione di uve di primissima qualità, purtroppo finora abbiamo trascurato questa produzione e abbiamo un eccesso di qualità e francamente non abbiamo potuto conquistare, come avremmo potuto, i mercati esteri ed aumentare anche il consumo interno.

Ancora mi sembra opportuno segnalare la necessità di favorire, con la disciplina nuova che si va realizzando, la coltivazione delle uve atte alla produzione delle uve secche, in quanto queste uve possono dare un aumento di consumo interno e possono anche essere un grandissimo ausilio, come vedremo, per la produzione dell'alcool.

Nei riguardi del secondo titolo che si riferisce alla produzione alcoolica, credo di dovere caldamente raccomandare a tutti gli organi dello Stato, di favorire, in tutti i modi possibili, la distillazione delle vinacce. Negli ultimi anni abbiamo avuto, per un complesso di cause che è inutile adesso esaminare, una contrazione nel numero delle distillerie: lo sviluppo delle distillerie in determinate località adatte alla produzione industriale, e la scomparsa di molte distillerie caratteristiche in località agricole.

La conseguenza è stata che la quantità di vinacce che si distillano in Italia oggi è ridotta a circa la

metà di quella che si distillava parecchi anni addietro.

È opportuno ricordare che la vinaccia è un sottoprodotto che può dare notevoli vantaggi economici alla Nazione, perchè se ne ottiene: alcool; olio di vinaccioli, che allo stato greggio può avere una funzione industriale, ma raffinato è un ottimo olio alimentare; sali tartarici, che vengono usati dalla industria. Di più in una distilleria di vinacce bene organizzata, con i residui compressi di queste vinacce, si ottiene del combustibile, e vi sono in Italia esempi di stabilimenti di distillazione che producono il calore e l'energia elettrica loro occorrente con i residui di vinacce distillate.

Queste sono le segnalazioni principali che credo di dover fare, in quanto è veramente doloroso vedere che mentre noi con tutti gli sforzi e con la massima disciplina tendiamo all'autarchia economica, vediamo sciupato un ottimo sottoprodotto che, bene utilizzato, può servire ad abbassare il costo di produzione del vino.

Queste sono le brevi raccomandazioni, o per meglio dire segnalazioni che credo di dover fare su questo ottimo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

DISCIPLINA DELL'IMPIANTO E DELLA RICOSTITUZIONE DI VIGNETI

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare o ricostituire vigneti deve chiederne, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, l'autorizzazione al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, costituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e relative modificazioni ed integrazioni contenute nel Regio decreto-legge 23 giugno 1932-X, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933, e nel Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428.

I consorzi delibereranno sulle domande di autorizzazione secondo le disposizioni che saranno emanate, anno per anno, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Corporazione viti-vinicola.

L'autorizzazione potrà essere subordinata all'osservanza di determinate prescrizioni nell'esecuzione dell'impianto o della ricostituzione.

Contro la decisione dei Consorzi è ammesso ricorso, entro un mese dalla notificazione, al Mini-

stro dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva.

(Approvato).

Art. 2.

Nei casi e con le norme che saranno stabiliti nel regolamento i proprietari di terreni sono tenuti a denunciare al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, la superficie dei terreni stessi coltivata a vite.

(Approvato).

Art. 3.

I dati raccolti mediante le denunce di cui all'articolo 2 della presente legge e quelli relativi alle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 1 verranno trascritti, a cura del Consorzio per la viticoltura, in uno schedario conforme alle prescrizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 4.

Il controllo dell'adempimento dell'obbligo della presentazione delle denunce e dell'esattezza dei dati contenuti nelle denunce presentate e di quelli contenuti nelle domande di autorizzazione all'impianto o alla ricostituzione di vigneti è affidato ai Consorzi per la viticoltura.

In caso di omessa denuncia o di dichiarazione non conforme a verità le spese sostenute dal Consorzio per il controllo sono a carico degli inadempienti.

(Approvato).

Art. 5.

Le denunce prescritte dalla legge 26 settembre 1920, n. 1363, relativa al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, dovranno essere fatte al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, che provvederà agli accertamenti e controlli relativi.

I conduttori a qualsiasi titolo di vivai di viti dovranno attenersi, per quanto riguarda la specie, gli ibridi e le varietà, sia americani che europei, alle prescrizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque impianti o ricostituisca vigneti senza la prescritta autorizzazione o non osservi le prescrizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata

a norma dell'articolo 1 è punito con l'ammenda da lire trecento a lire cinquemila per ogni ettaro o frazione di ettaro impiantato o ricostituito.

(Approvato).

TITOLO II.

DIFESA DELLA PRODUZIONE VINICOLA E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ALCOOL DA MATERIE VINOSE.

Art. 7.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle corporazioni, sentita la Corporazione viti-vinicola, saranno disposte:

a) ogni anno, la denuncia, da presentare al Podestà non oltre il 20 novembre, da chiunque abbia proceduto alla vinificazione di uve proprie o di uve acquistate, delle quantità di vino prodotte;

b) ogni cinque anni, o eventualmente a più lunghi intervalli di tempo, la denuncia delle quantità di vino detenute da produttori e da commercianti.

Gli accertamenti e i controlli relativi alle denunce sono affidati all'Ente di cui all'articolo 11, con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, dei Consorzi per la viticoltura e delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

Nel decreto che ordina la denuncia di cui alla lettera a) sarà fatto obbligo, a chiunque proceda alla vinificazione, di accantonare, ai fini dell'articolo seguente, una parte del vino prodotto con le uve dell'annata.

(Approvato).

Art. 8.

Ai fini della produzione di alcool da materie vinose, ai sensi del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, da emanare ogni anno entro il 20 dicembre, sarà fatto obbligo, alle persone tenute a presentare le denunce di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, di mettere a disposizione dell'Ente, di cui all'articolo 11 della presente legge, per la destinazione alla distillazione, la quantità di vino accantonata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo o parte di essa, restando, nel secondo caso, di libera disponibilità dell'obligato la parte residuale della quantità accantonata.

Agli effetti della determinazione della quantità di vino che il vinificatore è tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obligato, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di ettolitri due per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

DI FRASSINETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Desidero fare una semplice, brevissima raccomandazione all'onorevole Ministro nei riguardi della seconda parte di questo articolo.

È stabilito nella medesima che, agli effetti della determinazione della quantità di vino che il vinificatore è tenuto a consegnare per la distillazione, nella misura e con le norme che saranno stabilite in un decreto da emanare nel mese di dicembre di ogni anno, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obligato entro il limite di ettolitri due per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

L'onorevole Marescalchi, nella sua relazione, molto opportunamente ha fatto presente come sarebbe giusto che l'esenzione venisse estesa anche agli operai agricoli fissi dell'azienda. Mi permetterei di aggiungere che sarebbe opportuno che l'esenzione stessa venisse estesa anche agli impiegati.

Ma quello che soprattutto mi preme di fare rilevare è che il quantitativo di ettolitri quindici in moltissimi casi risulterebbe completamente insufficiente specialmente nei riguardi delle famiglie coloniche. Vi sono tra queste quelle, le quali raggiungono le 20, le 30 ed anche le 40 persone. Ora quando una famiglia colonica ha 20, 30, 40 componenti, quindici ettolitri non sono sufficienti per il consumo familiare. E non si tratta soltanto di provvedere a quello che è l'effettivo consumo della famiglia colonica. Bisogna infatti tenere presente che in determinati periodi dell'anno, specialmente per il taglio dei fieni, mietitura e trebbiatura, verificandosi lo scambio di opere tra i mezzadri e per assunzione di braccianti, il consumo del vino viene ad essere notevolmente aumentato.

Non chiedo certo sia modificato l'articolo, data l'opportunità di non ritardare l'approvazione del presente disegno di legge. Mi permetto soltanto di raccomandare che in sede di regolamento e nelle istruzioni da impartirsi dal Ministero, si cerchi di dare a tale misura un significato più esteso, in modo da togliere l'obbligo di dovere tassativamente attenersi al limite massimo di quindici ettolitri, obbligo suscettibile di creare tra i coloni un senso di vivo macontento, che è opportuno evitare.

Voglio quindi sperare che l'onorevole Ministro terrà conto di questa raccomandazione, unica-

mente ispirata al convincimento del preciso dovere da parte dei proprietari di preoccuparsi che siano sempre efficacemente tutelati i legittimi interessi dei coloni. (*Applausi*).

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Una norma precisa, a questo riguardo, era indispensabile. Convegno però coll'onorevole senatore Di Frassineto, sulla necessità di applicare la norma nel miglior modo, specie nei confronti delle famiglie numerose. In sede di regolamento, vedremo per questi casi di non applicare il massimo, visto che quando la famiglia è numerosa, il massimo sarebbe superato automaticamente, data l'assegnazione di due ettolitri per persona.

Queste stesse osservazioni mi erano state fatte dal senatore Prampolini ed io gli ho detto che la difficoltà da superare non è grave. Accetto quindi la raccomandazione e vedrò di tradurla in pratica. Desidero però osservare al Senato che transigere per le questioni di piccolo conto come questa non infirma l'insieme di tutta la disciplina che diamo al vino. Se un grande quantitativo di vino sfuggisse al nostro controllo, non si raggiungerebbero più gli scopi che ci proponiamo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

I vinificatori, detentori di vino e vinelli, da destinare alla distillazione ai sensi del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, e dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, porranno i detti vini e vinelli a disposizione dell'Ente di cui all'articolo 11 della presente legge.

La detenzione degli anzidetti prodotti da parte del vinificatore, dopo che egli li abbia posti a disposizione dell'Ente ai sensi del comma precedente, non costituisce infrazione ai divieti di cui al Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, e all'articolo 12 del Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225.

Il divieto di detenzione delle vinacce oltre il termine stabilito a norma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, non si applica nei riguardi delle vinacce poste a disposizione dell'Ente.

(Approvato).

Art. 10.

I vini, i vinelli, le vinacce (con inclusione, per queste ultime, delle quantità eventualmente neces-

sarie ad altre industrie locali, conforme al criterio insindacabile del Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio) e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione consegnati alle distillerie durante o dopo la vinificazione, anche anteriormente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8, saranno computati, a favore dell'obbligato, in deduzione del quantitativo di vino da consegnare a termini del decreto stesso.

(Approvato).

Art. 11.

È costituito, presso la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

L'Ente ha il compito dell'organizzazione di tutte le operazioni inerenti alla raccolta dei vini, vinelli, vinacce ed altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, destinati alla distillazione, nonché alla consegna di essi alle distillerie, secondo le norme che saranno dettate nello statuto-regolamento dell'Ente, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è presieduto dal Presidente della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e composto di sei membri, designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali di vini, liquori e affini e dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini.

La gestione dell'Ente è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, costituito di tre membri, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e designati rispettivamente dal predetto Ministro, dal Ministro delle finanze e dal Ministro delle corporazioni.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sciogliere, in ogni tempo, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominando un commissario per durata non superiore ad un anno.

(Approvato).

Art. 13.

La funzione di organi periferici dell'Ente è affidata ai Consorzi per la viticoltura, ciascuno per la rispettiva circoscrizione.

Tale funzione sarà esercitata da ciascun Consorzio secondo le direttive di un Comitato, dipendente dall'Ente e composto del Presidente del Consorzio e di sei membri nominati rispettivamente dalle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali e dei commercianti, dal Consorzio per la viticoltura e dalla Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. Quando il Consorzio per la viticoltura ha circoscrizione interprovinciale, i membri del Comitato, rappresentanti degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative sono nominati dalle rispettive Confederazioni e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, saranno disciplinati i rapporti tra l'Ente di cui all'articolo 11, la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, i Consorzi federati e il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20 della presente legge, ai fini dell'organizzazione dell'avviamento delle materie vinose alla distillazione.

(Approvato).

Art. 15.

Ogni anno, dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo 8, l'Ente, a mezzo dei propri organi, renderà noto a ciascun vinificatore obbligato, con preavviso di giorni quindici, la data in cui egli dovrà effettuare la consegna del prescritto quantitativo di vino da destinare alla distillazione.

E in facoltà dell'obbligato di consegnare, con le modalità stabilite dall'Ente, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino o vinacce o altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, in quantità equivalente per complessivo contenuto in alcool.

Quando un vinificatore non esegua, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'articolo 8, l'Ente potrà provvedere all'acquisto del vino sul mercato, nella quantità corrispondente in base al contenuto in alcool, e alla consegna alla distilleria, per conto e a spese dell'inadempiente, a favore del quale sarà computato l'importo stabilito a norma del quarto comma dell'articolo 17.

(Approvato).

Art. 16.

Chiunque omette la denuncia prescritta a norma dell'articolo 7 della presente legge o fa dichiarazioni non conformi a verità è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'articolo 8, è punito con l'ammenda da lire duecento a lire diecimila.

(Approvato).

Art. 17.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata con il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini, i vinelli, le vinacce e gli altri sotto prodotti alcoolici della vinificazione, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

I suddetti prezzi sono unici per tutto il Regno, per ciascuna materia vinosa consegnata.

La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da ciascun vinificatore obbligato, verserà all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantità, aumentato di una aliquota, unica per tutto il Regno e da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

L'Ente verserà al vinificatore, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in base ai prezzi stabiliti a norma del primo comma, aumentato delle rispettive spese di trasporto dalla cantina alla distilleria, calcolate sulla base di una quota media per quintale e per chilometro, stabilita dall'Ente, anno per anno.

Per i vini e i vinelli, sia il prezzo che l'aliquota di cui al terzo comma saranno stabiliti per unità di alcool.

Per le vinacce, il prezzo sarà stabilito per quintale ed in rapporto al contenuto in alcool e in altri prodotti ricavabili, mentre l'aliquota di cui al terzo comma sarà stabilita in una misura percentuale sul prezzo.

Il prezzo delle vinacce destinate ad altre industrie, a norma dell'articolo 11, non dovrà essere inferiore a quello fissato per le vinacce destinate alla distillazione.

(Approvato).

Art. 18.

La quantità delle singole materie vinose consegnate e il rispettivo contenuto in alcool e in altri prodotti ricavabili, ai fini della determina-

zione del loro importo in base ai prezzi stabiliti a norma del precedente articolo, saranno accertati presso la distilleria ricevente.

Quando, per accordi tra l'Ente e il vinificatore obbligato, l'Ente provveda al trasporto delle materie vinose per conto del vinificatore, questi potrà, al momento della consegna all'Ente, far prelevare campioni delle materie consegnate.

Ai fini della risoluzione delle eventuali contestazioni ha valore la determinazione della gradazione alcoolica fatta dall'Istituto incaricato, per la circoscrizione nella quale ha sede la distilleria del servizio di vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

(Approvato).

Art. 19.

Alle spese di gestione dell'Ente, ivi compresi i rimborsi alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e ai consorzi federati, sarà provveduto:

a) col gettito dell'aliquota prevista nel terzo comma dell'articolo 17;

b) con un contributo dello Stato nella misura che, entro il limite massimo di lire 2.000.000, sarà annualmente stabilita con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze. È all'uopo autorizzata l'iscrizione nella parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, a partire dall'esercizio finanziario 1937-38, dello stanziamento occorrente.

(Approvato).

Art. 20.

È costituito il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio tutti i produttori di spiriti, definiti di seconda categoria dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) promuovere e disciplinare la produzione dello spirito di seconda categoria;

b) assumere ed esercitare la funzione di ufficio vendita dello spirito prodotto dalle aziende consorziate, nonché dello spirito di prima categoria, nel caso previsto dall'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635.

(Approvato).

Art. 21.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto coi Ministri delle finanze e dell'Agricoltura e delle foreste, sarà approvato lo statuto-regolamento del Consorzio di cui all'articolo precedente, nel quale saranno

stabiliti, tra l'altro, i compiti e la composizione del Consiglio di amministrazione, nonché i contributi che ciascuna azienda sarà tenuta a versare al Consorzio per metterlo in grado di funzionare e le norme per l'esercizio della funzione di ufficio vendita dello spirito prodotto dalle aziende consorziate.

Nei casi in cui il Consorzio, nell'esercizio del compito di cui alla lettera b) del comma terzo dell'articolo precedente, debba provvedere alla vendita di spirito di prima categoria, è consentito l'intervento nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante dei distillatori di spirito di prima categoria, designato dalla Confederazione fascista degli industriali.

(Approvato).

Art. 22.

Al fine di adeguare l'attrezzatura di distillazione alle esigenze della organizzazione correlativa alla distillazione di materie vinose da consegnarsi obbligatoriamente da tutti i vinificatori del Regno, con decreto del Ministro delle corporazioni, di concerto coi Ministri delle finanze e dell'Agricoltura e delle foreste, su proposta che l'Ente di cui all'articolo 11, sentito il Consorzio nazionale fra distillatori di 2^a categoria, presenterà entro tre mesi dalla nomina del suo Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le località nelle quali dovrà provvedersi all'impianto di nuove distillerie o ad ampliamenti o trasformazioni di quelle esistenti, nonché la potenzialità di distillazione da raggiungere in dette località mediante i nuovi impianti o gli ampliamenti e trasformazioni suddetti. A tali effetti, il trasferimento di una distilleria da una ad altra località è considerato come nuovo impianto.

(Approvato).

Art. 23.

Saranno considerate rispondenti alle finalità indicate nell'articolo precedente le distillerie, sia già esistenti che di nuovo impianto o ampliate e trasformate, le quali abbiano una produzione giornaliera di non meno di cinque ettanidri di alcool, di gradazione non inferiore a 90°, e siano provviste di magazzini di raccolta e di conservazione delle materie vinose e di conservazione dell'alcool prodotto, della capacità occorrente in rapporto alla produzione giornaliera della distilleria, alla economia dei trasporti e dell'organizzazione del ricevimento delle varie materie vinose, nelle quantità che si prevede siano da consegnare zona per zona.

La proposta di cui all'articolo precedente dovrà contenere:

a) l'elenco nominativo delle distillerie efficienti, con l'indicazione della ubicazione, della produzione giornaliera e della capacità dei ma-

gazzini di raccolta e conservazione delle materie prime e dell'alcool prodotto;

b) l'elenco nominativo delle distillerie da mettere in efficienza, con l'indicazione, oltre che dei dati di cui alla lettera a), degli ampliamenti e delle trasformazioni da compiere in rapporto alle esigenze della zona;

c) l'elenco delle località nelle quali è necessario l'impianto di nuove distillerie, con l'indicazione della produzione giornaliera che si ritiene necessario debba avere il nuovo impianto e della capacità dei relativi magazzini di raccolta e di conservazione delle materie prime e dell'alcool prodotto.

(Approvato).

Art. 24.

Qualora entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 22, l'iniziativa individuale non abbia provveduto, in tutto o in parte, alla messa in efficienza delle distillerie designate e ai nuovi impianti, secondo le prescrizioni del decreto stesso, nell'anno successivo e per la parte che risulti ineseguita, dovrà provvedervi il Consorzio nazionale di cui all'articolo 20.

Trascorso il biennio suddetto e sempre per la parte che risulti non eseguita dovrà provvedervi la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, sia mediante la costruzione di nuovi stabilimenti, sia mediante l'acquisto e l'eventuale ampliamento di distillerie già esistenti.

Per le spese occorrenti per la costruzione e l'acquisto dei fabbricati per l'impianto delle suddette distillerie e per l'attrezzatura tecnica di esse, nonché per l'ampliamento e gli adattamenti che sia necessario di apportare ai fabbricati e agli impianti acquistati, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di concedere alla Federazione contributi nella misura massima del trenta per cento, con le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 33 della presente legge.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto all'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40 ed entro il limite massimo di dieci milioni di lire, degli stanziamenti occorrenti per la concessione dei contributi di cui sopra.

(Approvato).

Art. 25.

Gli enopoli di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, nello svolgimento dell'attività loro demandata dalla predetta legge dovranno indirizzarsi alla produzione di vini di pregio caratteristici

per singole zone vinicole e di vini di tipo uniforme rispondenti alle esigenze del mercato.

È tuttavia in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di autorizzare i suddetti enopoli alla vinificazione di uve di qualità inferiore.

L'attività degli enopoli stessi, sia ai fini della produzione dei vini, sia ai fini della vendita di essi, sarà coordinata dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, secondo le norme che saranno dettate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

Art. 26.

Per tutti gli enopoli e i magazzini per la raccolta ed il confezionamento delle uve da tavola istituiti ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1125, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, ciascun Consorzio per la viticoltura terrà unica gestione, la quale, separata da quella inerente alle altre attività istituzionali, è affidata alla Commissione amministratrice del Consorzio. A tale Commissione sono altresì trasferiti i compiti attribuiti dagli articoli 3, 4 e 8 del suddetto decreto agli speciali Consigli di amministrazione.

(Approvato).

Art. 27.

Il vino conferito agli enopoli istituiti dai Consorzi per la viticoltura e quello prodotto da uve conferite agli enopoli stessi rimangono di proprietà dei rispettivi conferenti.

Il produttore, per il fatto del conferimento del vino o dell'uva, dà all'enopolio un mandato irrevocabile per l'esecuzione di tutte le operazioni inerenti alla vinificazione delle uve, al miglioramento e alla unificazione dei vini, ai termini dell'articolo 25, per la costituzione dei prodotti a garanzia delle operazioni di credito occorrenti per le anticipazioni ai conferenti, nonché per la vendita dei prodotti medesimi alle condizioni e modalità previste nel regolamento interno dell'enopolio.

Gli eventuali diritti creditori di terzi sull'uva e sul vino conferiti all'enopolio possono farsi valere soltanto sull'importo della liquidazione spettante al conferente, a seguito della vendita. A tale scopo i terzi creditori potranno notificare all'enopolio i loro eventuali diritti creditori.

(Approvato).

Art. 28.

Gli enopoli istituiti dai Consorzi per la viticoltura, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per le anticipazioni a favore dei conferenti, hanno facoltà di cedere in garanzia

ad istituti di credito il vino esistente negli enopoli stessi.

Dette operazioni sono privilegiate sul vino e sul ricavo della vendita.

Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione previsto dal primo comma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, per l'ordinamento del credito agrario.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni di cui al presente articolo vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Gli enopoli hanno l'obbligo di versare all'istituto finanziatore il ricavato delle vendite effettuate, man mano che esse hanno luogo, fino ad estinzione totale dell'anticipazione ricevuta.

La misura dell'anticipazione sarà determinata dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

Art. 29.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disporrà la costituzione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dei consorzi per la viticoltura, a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428, per le zone viticole del Regno nelle quali non siano stati già costituiti, ad esclusione della provincia di Zara, per il cui territorio le funzioni di Consorzio per la viticoltura sono assunte direttamente dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 30.

Indipendentemente dall'aumento previsto dal sesto comma dell'articolo 15 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, la contribuzione annua di cui al quinto comma dello stesso articolo 15 potrà, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro delle finanze, essere aumentata di non più di lire 5 e di lire 2,50 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato e di terreno vitato non specializzato, considerato anche in appezzamenti separati.

Con lo stesso decreto sarà stabilita quale parte del gettito derivante dall'aumento della contribuzione dovrà essere dal Consorzio versata alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, per le spese inerenti all'esercizio delle facoltà e all'esecuzione dei compiti demandate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 31.

Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1737, recante provvedimenti per la costruzione di cantine sociali ed altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola, sono estese anche alle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

(Approvato).

Art. 32.

La revisione dei conti della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura è affidata a un Collegio di quattro revisori, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e designati rispettivamente dallo stesso Ministro, dal Ministro delle finanze, dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il regolamento interno della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura è soggetto all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 33.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di concedere ai Consorzi per la viticoltura contributi nelle spese per la costruzione e l'acquisto dei fabbricati occorrenti per l'impianto degli enopoli che saranno istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge e per l'attrezzatura tecnica di essi, nonchè per gli ampliamenti e gli adattamenti che sia necessario di apporare ai fabbricati all'uopo acquistati.

Analoghi contributi potranno essere concessi agli enti cooperativi costituiti fra agricoltori, per le cantine sociali istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per scopo la produzione dei vini indicati nel primo comma dell'articolo 25, in conformità di direttive approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I contributi di cui al comma precedenti saranno concessi nella misura massima del trenta per cento delle spese occorrenti e fino all'importo complessivo di ventisette milioni di lire.

La concessione del contributo previsto nel presente articolo avrà luogo sulla base dei progetti tecnici e dei piani finanziari dell'opera, vistati dall'ispettore agrario compartimentale e dall'ufficio del genio civile, competente per territorio. La liquidazione avrà luogo gradualmente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dall'ispettore compartimentale agrario e dall'ufficio del genio civile, i quali provvederanno altresì al collaudo dell'opera. Il contributo sarà liquidato sulla spesa effettiva accertata nel collaudo, entro i limiti di quella preventivata.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Per i contributi di cui al presente articolo è iscritto, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo stanziamento di tre milioni di lire per l'esercizio finanziario 1937-38, di sette milioni di lire per ciascuno dei tre successivi esercizi e di tre milioni di lire per l'esercizio finanziario 1941-42.

(Approvato).

Art. 34.

La concessione dei contributi di cui al presente titolo esclude ogni altro concorso statale previsto dalle vigenti disposizioni sulla bonifica integrale e sul credito agrario.

È abrogata la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 22, contenente provvedimenti a favore delle cantine sociali.

(Approvato).

TITOLO III.

DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI VINI PREGIATI DI DETERMINATA ORIGINE

Art. 35.

Agli effetti della presente legge sono considerati vini pregiati di determinata origine i vini genuini, anche speciali, i quali, avendo origine accertata per zona di produzione, per terreno, per vitigni, per provenienza da una produzione per ettaro contenuta entro i limiti normali di quella propria della varietà del vitigno e del sistema di allevamento, nonchè per metodi di preparazione, abbiano caratteri organolettici costanti e tali da conferire ad essi particolare finezza e bontà.

(Approvato).

Art. 36.

La dichiarazione di vino pregiato di determinata origine, l'indicazione dei suoi requisiti e delle sue caratteristiche, in relazione al disposto del precedente articolo, nonchè la delimitazione della zona di produzione del vino stesso vengono pronunciate con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle corporazioni e dell'interno, udita la Corporazione viti-vinicola.

Con lo stesso decreto potrà anche essere demandato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di consentire, in circostanze e limiti da stabilire nel decreto, l'impiego di uva, mosti o vini provenienti da altri vitigni o da altre zone viticole.

(Approvato).

Art. 37.

A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di dichiarazione di vino pregiato di determinata origine e di delimitazione della zona di produzione di esso, il nome del vino di cui al decreto stesso è riservato ai vini prodotti in detta zona e aventi i requisiti e le caratteristiche indicati nel decreto.

Dalla stessa decorrenza:

a) è vietato di commerciare, fra produttori e fra produttori e commercianti, col nome di vino pregiato, vini non provvisti del certificato di cui all'articolo 39;

b) è vietato di vendere o detenere per la vendita, per il consumo diretto, col nome del vino pregiato, vini non provvisti del marchio di cui all'articolo 41.

(Approvato).

Art. 38.

I Consorzi per la viticoltura, nella cui circoscrizione territoriale si producono vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 36, istituiranno e terranno aggiornato l'elenco dei vigneti costituiti da vitigni produttori di tali vini.

Per ottenere l'iscrizione del vigneto nell'elenco il proprietario dovrà presentare domanda al Consorzio, competente per territorio. Trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 36, la domanda può essere presentata anche dal conduttore a qualsiasi titolo.

Per i vigneti impiantati o ricostituiti successivamente alla formazione dell'elenco la domanda di iscrizione nell'elenco stesso può essere presentata anche dal conduttore, ove il proprietario non vi abbia provveduto entro un anno dall'impianto o dalla ricostituzione.

Il Consorzio procederà all'iscrizione del vigneto nell'elenco, dopo controllo delle notizie e dati contenuti nella domanda.

(Approvato).

Art. 39.

L'attestazione che un vino può essere commerciato, ai sensi della lettera a) dell'articolo 37, col nome di un vino per il quale sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 36, è data con un certificato rilasciato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.

Per ottenere il rilascio di tale certificato, il produttore deve farne domanda al Consiglio provinciale delle corporazioni entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il vino è stato prodotto.

La domanda dovrà contenere tutti i dati occorrenti per l'identificazione del vino, secondo le prescrizioni del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Tali dati, previ i controlli

e le rettifiche del caso, dovranno essere trascritti nel certificato.

I produttori di vino con uve o mosti acquistati dovranno accompagnare la domanda con una dichiarazione del Consorzio per la viticoltura, comprovante che le dette uve o mosti provengono da un vigneto iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo e che la produzione unitaria per ettaro ottenuta nell'annata dal vigneto stesso è nei limiti previsti dal decreto di cui all'articolo 36.

(Approvato).

Art. 40.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni provvederà al rilascio del certificato previsto dal precedente articolo, previo controllo delle notizie e dei dati forniti dal richiedente e in conformità dei criteri che saranno stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 44.

Ai fini del controllo suddetto, il Consiglio provinciale delle corporazioni ha facoltà di provvedere, durante e dopo la vinificazione, anche con sopralluoghi presso i produttori, agli accertamenti riguardanti la razionalità dei procedimenti tecnici impiegati e i requisiti e le caratteristiche del vino ottenuto.

Per l'esecuzione dei controlli il Consiglio provinciale delle corporazioni istituirà un particolare Ufficio tecnico e amministrativo, a carico del provento del diritto, di cui all'articolo 52.

Qualora questo risultasse insufficiente, per difficoltà dipendenti da speciali condizioni locali, sarà in facoltà del Consiglio provinciale delle corporazioni, previa autorizzazione del Ministro delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze, richiedere contributi dal Consorzio per la viticoltura competente per territorio, o dal Sindacato provinciale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini.

(Approvato).

Art. 41.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad istituire, di concerto col Ministero delle corporazioni, marchi distintivi per i vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 36.

Il marchio ha valore di garanzia per il consumatore e porterà, oltre ad un segno grafico, l'indicazione del vino al quale si riferisce.

Il marchio sarà trascritto a norma della legge sui marchi di fabbrica.

(Approvato).

Art. 42.

L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, della zona delimitata, su

conforme parere del Comitato di cui all'articolo 44.

L'autorizzazione viene pubblicata nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 43.

Per ottenere la concessione del marchio gli interessati debbono farne domanda, su apposito modulo, al Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione alla competente organizzazione sindacale;

b) il certificato di iscrizione nel registro delle ditte del Consiglio provinciale delle corporazioni nella cui circoscrizione il richiedente ha la propria sede, al completo di tutte le indicazioni contenute nella denuncia di esercizio, qualora il richiedente del marchio abbia l'obbligo di tale iscrizione;

c) i marchi privati, compresi quelli collettivi e le etichette, che debbono restare depositati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni;

d) la bolletta dell'ufficio del registro comprovante l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 57 della tabella A, allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

Su questo articolo ha chiesto di parlare il senatore Sarrocchi, il quale, con un metodo un po' nuovo, ha presentato due emendamenti di carattere alternativo.

Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura degli emendamenti.

DI DONATO, segretario:

1° emendamento:

«Il deposito dei marchi privati o collettivi di cui all'articolo 43, lettera c) produce gli effetti della registrazione a senso del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, per quanto attiene alla protezione del marchio».

2° emendamento:

«I viticoltori della zona di protezione di un vino pregiato — riuniti in numero non inferiore a 20 — anche se non fanno parte di una associazione legalmente costituita, possono chiedere la registrazione di un marchio collettivo per distinguere i loro prodotti vinicoli a senso del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602 e per tutti gli effetti previsti nel decreto stesso».

PRESIDENTE. Domando se, a termini del regolamento, le proposte di emendamento del senatore Sarrocchi sono appoggiate.

Le proposte sono appoggiate.

Ha facoltà di parlare il senatore Sarrocchi per illustrare i suoi emendamenti.

SARROCCHI. L'illustre Presidente mi ha detto molto garbatamente che è un sistema nuovo quello di proporre emendamenti di carattere alternativo; ed io che riconosco esatta questa osservazione, aggiungo che il sistema apparirà ancor più nuovo, quando dirò che la scelta potrebbe farsi non solo fra questi due emendamenti da me proposti, ma anche fra dieci o venti altri che potessero portare allo stesso risultato: di dare alla norma di legge un vigore, che nello stato attuale del disegno assolutamente le manca. Ad ogni modo io lascio la scelta della nuova formula all'onorevole Ministro, il quale non potrà non riconoscere che senza questo emendamento le disposizioni relative ai marchi collettivi non potranno raggiungere il loro fine pratico.

Per la mia rapida dimostrazione prendo le mosse dal raffronto fra l'articolo 43, che ammette i marchi collettivi e l'articolo 41 del presente disegno di legge.

L'articolo 41 ha carattere di disposizione fondamentale perchè definisce la funzione del marchio. « Il marchio ha valore di garanzia per il consumatore . . . ». Quando è però che un marchio ha valore di garanzia per il consumatore? Quando si sa che lo adopera solamente chi ne ha il diritto e che se altri ne abusa è colpito dalle sanzioni della legge, in modo che coloro che acquistano la merce coperta da quel marchio, possano essere sicuri di ricevere quella merce che veramente intendono di acquistare.

Ora io posso facilmente provare che senza le modificazioni da me proposte questa garanzia non c'è: e spero di raggiungere così lo scopo che mi sono prefisso e cioè quello di indurre l'onorevole Ministro ad adottare uno degli emendamenti da me proposti o qualche altra formula praticamente equivalente.

Io mi occupo — sia ben chiaro — di quei marchi collettivi ai quali ha reso omaggio nella sua relazione l'onorevole Marescalchi. E citando questa relazione dimostro che la questione di cui mi occupo ha una effettiva portata pratica. « L'uso del marchio — egli ha scritto — ha già fatto buona prova sia nei Consorzi volontari che si sono costituiti e funzionano all'infuori della legge statale in alcune zone del Chianti, sia per l'esportazione dei vini agli Stati Uniti di America ».

I marchi collettivi, dunque, hanno fatto buona prova anche all'infuori della legge statale, nella zona del Chianti e dovunque, pur avendosi vini pregiati da difendere, fino ad oggi non si sono potuti costituire i Consorzi; ma hanno fatto buona prova soltanto come segno di una organizzazione e di una disciplina della produzione che è per se stessa ragione di accreditamento del prodotto. Essi però non hanno potuto difendere i produttori contro il danno degli abusi dei nomi di origine e delle frodi dei contraffattori, perchè la regolare costituzione di un Consorzio era condizione essenziale per

il riconoscimento del marchio e per la sua protezione legale: e i Consorzi non erano legalmente costituiti.

Per porre il quesito in termini esatti è necessario riportarsi alla legge sui marchi di fabbrica del 13 settembre 1934 e particolarmente all'articolo 85 della legge stessa che prevede e regola l'uso dei marchi collettivi: « Gli enti, le associazioni legalmente costituite possono ottenere che siano registrati come marchi collettivi, appositi segni distintivi ed hanno facoltà di concederne l'uso ai produttori . . . ». Coordinando gli articoli 41 e 43 della legge che si discute con l'articolo 85 della legge del 1934 si arriva dunque a questa conclusione: che il marchio collettivo riconosciuto e protetto dalla legge, possono averlo soltanto gli enti o le associazioni legalmente costituite. Ora mi sarà permesso di fare osservare che tra proprietari terrieri che si riuniscono soltanto per vigilare con un reciproco controllo sulla bontà del prodotto della loro zona, e per accreditarne il nome — o per impedirne almeno il discredito — senza propositi di speculazione commerciale, ma vogliono conservare la propria indipendenza di gestione nelle singole aziende agricole, non è facile costituire un'associazione che abbia personalità giuridica e che possa invocare l'articolo 85 della legge sui marchi di fabbrica rivolgendosi al Magistrato civile o penale per promuovere la giusta azione riparatrice contro le possibili contraffazioni.

Mi spiegherò con un esempio.

Non si sa per ora che cosa avverrà delle vecchie zone e sottozone: non si possono prevedere i limiti territoriali delle zone di produzione dei singoli vini pregiati, perchè questo disegno di legge riserva unicamente al Ministro dell'agricoltura, con l'intervento del Ministro delle corporazioni — ed anche, in seguito ad un emendamento introdotto avanti la Camera dei Deputati, del Ministro dell'interno — la facoltà di delimitare queste zone. E perciò possiamo procedere soltanto per via di ipotesi. Supponiamo, dunque, senza desiderarlo, che si torni a riconoscere come zona di produzione del vino Chianti un territorio più ampio di quello che col decreto ministeriale, creatore delle *Sette zone del Chianti*, era designato come *Chianti classico*. Come si potrà negare in questo caso che i produttori della zona *classica* abbiano un legittimo interesse ad ottenere che con un marchio collettivo tutelato e protetto dalla legge si possa far conoscere al consumatore che il vino da essi venduto è prodotto in questa zona?

E se si riconosce questo interesse, non contrattante in modo alcuno con interessi generali, ed anzi strettamente connesso a quello della sincerità delle operazioni commerciali, è necessario che il marchio collettivo sia non soltanto platonicamente ammesso dall'articolo 43, lettera c), ma sia anche tutelato dalla legge sui marchi di fabbrica c), in armonia con questa stessa legge, dal Codice penale.

Ora è da osservarsi che nell'articolo 473 del Codice penale si stabiliscono le pene per le con-

traffazioni dei marchi e nell'ultimo capoverso si dice: «le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Quindi, onorevoli Senatori, l'articolo 43, lettera c), per sè solo non proteggerà i viticoltori delle zone pregiate perchè essi, non potendo dar vita ad un ente legalmente costituito, non saranno in regola con la legge sui marchi di fabbrica e non potranno invocare contro i contraffattori la applicazione del Codice penale.

Perciò è necessario che questa legge dia ai produttori di vini pregiati il riconoscimento del loro marchio collettivo indipendentemente dalle condizioni richieste dall'articolo 85 della legge generale sui marchi.

E il modo può esser molto semplice, perchè quando il disegno in esame dice nell'articolo 43, lettera c) «i marchi privati, compresi quelli collettivi e le etichette debbono restare depositate presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni», basterà aggiungere, come io propongo con uno dei miei emendamenti alternativi, che il deposito presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni, dà luogo, secondo la norma dell'articolo 41, alla registrazione a norma della legge sui marchi di fabbrica; e l'effetto pratico della tutela del marchio sarà così pienamente conseguito.

Se non si fa questo, il marchio potrà avere quel valore morale, indubbiamente cospicuo, che potrà derivargli dal riconoscimento delle Organizzazioni corporative, ma non potrà mai costituire un mezzo efficace di difesa contro le frodi dei contraffattori. Quando si scoprirà il fatto illecito della contraffazione del marchio, quando si accetterà che sotto un certo *marchio collettivo* — o non depositato o depositato soltanto presso il Consiglio Provinciale delle Corporazioni senza la sostanziale garanzia della registrazione a senso della legge sui marchi di fabbrica — sarà stata messa in vendita una quantità di vino che non sia nè «pregiato» nè pregevole, si sarà già avuto il danno e non resterà altro che rassegnarsi al danno sofferto. E l'onorevole Ministro mi consentirà di dire che, pur apprezzandosi in sommo grado la forza morale della protezione delle Corporazioni, le Corporazioni non potranno supplire alle lacune della legge: e che, quando la sanzione legale manca, non può lusingare alcuno la prospettiva di un'azione civile o di una querela penale alla quale sia preventivamente assicurato il solo effetto pratico della condanna dell'attore o del querelante al pagamento delle spese. (*Applausi*).

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Debbo notare che la legge nel suo insieme considera anche gli interessi privati, particolari, e gli interessi di gruppi limitati, ma considera sopra-

tutto l'interesse generale e la disciplina generale della produzione vitivinicola. Perchè coi vecchi provvedimenti noi non siamo riusciti a dare un assetto preciso a tutte le zone vitivinicole? Perchè naturalmente era molto difficile lasciare alla porta dei consorzi quelli che ritenevano di avere il diritto di entrare a farne parte mentre le zone di vini pregiati, originali, avevano tutto l'interesse a non lasciare ingrandire il numero di coloro che pretendevano di possedere il vino tipico a detrimento della vera ed autentica qualità del vino.

Ciò è avvenuto in modo particolare per il Chianti, dove per alcuni anni si è cercato di definire la zona autentica del Chianti senza, per altro, ottenere risultati concreti. Battere questa strada significava non risolvere il problema.

Con questa legge noi cerchiamo di essere precisi quanto più possibile e di salvaguardare tutti gli interessi. Il senatore Sarrocchi ci dice: vediamo un po' il caso pratico.

Se un gruppo di produttori ha un tipo eguale di vino e vuole proteggersi dalla contraffazione, non ha modo, legalmente, di ottenere questa protezione, perchè la legge del 1934 all'articolo 85 dice, che soltanto gli enti e le associazioni legalmente costituiti possono difendersi legalmente ed invocare utilmente l'intervento del magistrato.

Mi sembra che questo ragionamento sia difettoso. L'articolo 85 della legge del 1934 resta in vigore, e poichè gli interessati a impedire la contraffazione non sono soltanto i produttori di una data zona limitata, ma sono tutti gli aderenti al consorzio, il Consorzio stesso con maggiore autorità potrà prendere l'iniziativa della difesa contro le contraffazioni.

All'onorevole Sarrocchi interessa la marca «Gallo» del Chianti. (*Cenni d'approvazione del relatore senatore Marescalchi*). L'onorevole Marescalchi fa segno di approvazione il che vuol dire che conosce e apprezza il Chianti marca «Gallo». . . (*ilarità*).

MARESCALCHI, *relatore*. Guai se non conoscessi tutti i vini italiani!

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Ebbene, concedendo e sanzionando il relativo marchio, anche il Consiglio provinciale delle corporazioni resta interessato a difenderlo. Il Consiglio provinciale delle corporazioni, non provvede soltanto alla difesa degli interessati, ma ha tutti i poteri per impedire le contraffazioni. È sufficiente che l'interessato faccia noto, attraverso l'ente collettivo al quale appartiene, che si verifica una data contraffazione, perchè il Consiglio provinciale delle corporazioni intervenga ed il danno non si verifichi.

Ma, dice il senatore Sarrocchi, quando un vino contraffatto con un marchio non riconosciuto è messo in vendita, il danno è già avvenuto. Io osservo che chi vende vino in queste condizioni non è multato soltanto ma perde il diritto di continuare e vendere il vino, quindi è punito in modo assoluto e definitivo.

SARROCCHI. Ma costui è un contraffattore, non è un produttore.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Vorrei che il senatore Sarrocchi entrasse nel concetto più vasto della difesa dei vini che questa legge assicura. Siamo tutti noi a difenderci, e non più i gruppi dei produttori od il singolo produttore. Se il senatore Sarrocchi non fa un passo avanti nella sua concezione del diritto di proteggersi, se non comprende che una collettività di produttori riconosciuta, è molto più forte che un piccolo gruppo nella difesa, non è possibile intenderci. Ma io non voglio fare una discussione inconcludente con il senatore Sarrocchi, perchè (altrimenti non avrei preparato questo disegno di legge e non l'avrei presentato al Parlamento) riconosco la necessità assoluta e pratica di difendere i tipi pregiati del vino italiano. Tanto è vero che non c'è soltanto una disciplina della produzione e del marchio: c'è tutta una serie di provvedimenti che vanno a valorizzare la produzione vinicola e la continuità, soprattutto, di certi prodotti che hanno molto pregio. Senza inquadrare gli interessi dei gruppi specifici e delle tipiche qualità dei nostri vini in questa legge generale ed in questa generale difesa, difficilmente arriveremo ad assicurare ai singoli produttori ed alla produzione la tutela e la difesa che noi vogliamo dar loro.

Che cosa voglio dire con queste parole? Voglio dire che in fondo io desidererei dare al senatore Sarrocchi la sensazione esatta e precisa che la sua preoccupazione degli interessi di un dato gruppo di produttori è la mia stessa preoccupazione. D'altra parte non ritengo che la facoltà legale della denuncia dei direttamente interessati possa risolvere la questione. Credo invece che convenga ai singoli interessati di inserirsi nell'insieme delle difese apprestate dalla legge ed avere una protezione totalitaria dalle disposizioni della legge stessa.

Il senatore Sarrocchi osserva: un gruppo di commercianti può formare una società commerciale, la quale assumendo veste legale è in condizione di difendersi, portando in tribunale e facendo punire i contraffattori. Noi produttori non possiamo fare altrettanto, non possiamo cioè formare una società commerciale.

Osservo, intanto, che se tutti i gruppi di produttori facessero questo ragionamento non si arriverebbe più alla concezione associativa, vasta e complessa per la tutela di tutti gli interessi specifici. Non ci sarebbe però nessun male se gruppi di produttori costituissero una società commerciale per provvedere alla vendita e alla tutela di loro speciali prodotti.

SARROCCHI. Ognuno vende il proprio tipo.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Non è detto con questo che si debba mettere insieme il vino di tutte le botti per farne un miscuglio unico. Si può fare un'intesa commerciale per collocare un dato prodotto.

Dopo le assicurazioni date, dichiaro che non posso accettare la proposta Sarrocchi in forma di emendamento.

La garanzia chiesta è già nella legge. Se nell'elaborazione del regolamento potremo escogitare il modo di assicurare gruppi limitati anche per l'iniziativa della tutela, lo faremo volentieri, perchè io non ne faccio una questione e perchè sono interessato, come il senatore Sarrocchi, a difendere non solo la marca « Gallo » ma tutte le buone marche di vino italiano.

SARROCCHI. Assicuro l'On. Ministro che noi, viticoltori del Chianti, in 12 o 14 anni dacchè usiamo quella marca « Gallo », che egli si è degnato di ricordare (e non la usiamo in una gestione commerciale, ma individualmente per un fine di propaganda, di garanzia della genuinità del prodotto, di eliminazione di quelli che anche nelle nostre zone fanno e vendono il cattivo vino), non siamo riusciti mai a sperimentare efficacemente un'azione legale contro i contraffattori. E perciò chiediamo che la nuova legge ci metta in grado di farlo in avvenire.

Prendo in ogni modo atto della sua confortante promessa e converto gli emendamenti in semplice raccomandazione per una integrazione del sistema in sede di regolamento.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Trattandosi di una legge che non è abrogata ma in vigore, nel regolamento si potrebbe dire che, con riferimento all'articolo 85 della legge del 1934, l'iniziativa contro le contraffazioni potrà essere presa anche dai produttori direttamente interessati.

SARROCCHI. Lei con la sua genialità farà molto di meglio di quanto io avevo proposto.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro il senatore Sarrocchi insiste nelle sue proposte di emendamento?

SARROCCHI. Ritiro le proposte di emendamento e le converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto allora ai voti l'articolo 43. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 44.

Sulla domanda di autorizzazione all'uso del marchio è chiamato ad esprimere parere un Comitato, presieduto dal vice-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni e composto di sette membri, rappresentanti rispettivamente delle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini, del Sindacato provinciale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini, del Consorzio per la viticoltura, competente per ter-

ritorio e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Contro la denegata concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio è ammesso ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La decisione del Ministro, da pronunciare sentito il parere del Ministero delle corporazioni, è inappellabile e sarà comunicata al Consiglio provinciale delle corporazioni, per l'esecuzione.

(Approvato).

Art. 45.

Il marchio può essere usato esclusivamente per il vino per il quale sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 39 e che abbia i requisiti prescritti a norma del decreto di cui all'articolo 36.

Chi usa il marchio deve accompagnarlo con l'indicazione, mediante apposita etichetta o targa, del proprio nome e cognome o ragione sociale e della propria sede o col marchio privato, individuale o collettivo, ove esista.

(Approvato).

Art. 46.

Gli autorizzati all'uso del marchio, che spediscono, in damigiane o in fusti, vini destinati ad essere imbottigliati o infascati dai rivenditori, possono richiedere al Consiglio provinciale delle corporazioni i bollini riproducenti il marchio, in numero corrispondente a quello complessivo delle bottiglie e dei fiaschi nei quali il vino sarà suddiviso. Su ciascuno di tali bollini dovrà essere impressa la dicitura « imbottigliato dal rivenditore » o « infascato dal rivenditore ».

(Approvato).

Art. 47.

Gli autorizzati all'uso del marchio sono obbligati a tenere, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, apposito registro di carico e scarico, a pagine numerate e firmato da un delegato del Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, dal quale dovrà risultare il movimento del vino al quale il marchio si riferisce, da essi prodotto o acquistato.

La omissione e la irregolare tenuta del registro di carico e scarico sono punite con l'ammenda da lire duecento a lire duemila.

(Approvato).

Art. 48.

È vietato di adoperare denominazioni di fantasia o qualificative comunque atte ad ingenerare confusioni con le denominazioni di vini per

i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 36.

È altresì vietato di far uso, come ragione sociale, delle denominazioni dei vini suddetti. È tuttavia tollerata, per non oltre un anno dalla pubblicazione del decreto col quale la suddetta dichiarazione è pronunciata, la continuazione dell'uso della ragione sociale assunta prima della pubblicazione stessa, ancorchè venga a trovarsi in contrasto col divieto di cui al presente comma.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

(Approvato).

Art. 49.

I contravventori ai divieti di cui all'articolo 37 sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire duecentocinquanta per ogni ettolitro di vino venduto, detenuto per la vendita o commerciato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Chiunque fa uso non autorizzato del marchio di cui all'articolo 41 o concorre in detto uso è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a lire duemila.

Nel caso di uso del marchio in difformità delle prescrizioni dell'articolo 45 potrà inoltre essere sospesa per durata non superiore a sei mesi o revocata l'autorizzazione all'uso del marchio.

La sospensione o la revoca sono disposte dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, su conforme parere del Comitato di cui all'articolo 44.

(Approvato).

Art. 50.

Per i vini provvisti del marchio di cui all'articolo 41 è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, sentito il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, che la concessione del marchio nazionale di esportazione di cui al Regio decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, abbia luogo, prescindendo dagli accertamenti prescritti dall'articolo 3 del decreto stesso.

(Approvato).

Art. 51.

Il servizio di controllo sull'uso del marchio è affidato, oltre che ai Consigli provinciali delle corporazioni nelle rispettive circoscrizioni e per i marchi da ciascuno rispettivamente rilasciati, agli Istituti, uffici ed agenti incaricati del servizio di vigilanza per l'applicazione, per la parte riguardante le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, del Regio decreto-legge 15

ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

(Approvato).

Art. 52.

È istituito, a favore dei Consigli provinciali delle corporazioni, competenti per territorio, un diritto in misura che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, entro il limite massimo di una lira per ogni ettolitro di vino per il quale viene rilasciato il certificato di cui all'articolo 39.

Tale diritto sarà versato all'atto del rilascio del certificato ed il provento relativo sarà destinato dal Consiglio, sentito il Comitato di cui all'articolo 44, esclusivamente alle spese occorrenti per lo svolgimento dei compiti demandatigli dalle disposizioni del presente titolo.

(Approvato).

Art. 53.

La legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1164, con la quale è convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1930-VIII, n. 62, per la difesa dei vini tipici italiani, è abrogata.

I Consorzi per la difesa dei vini tipici, costituiti in base alla predetta legge, sono sciolti.

Per ciascun Consorzio il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nominerà un liquidatore. Le attività nette eventualmente risultanti alla chiusura della liquidazione saranno devolute al Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.

(Approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 54.

Il servizio di controllo e di vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella presente legge, affidato ai Consorzi per la viticoltura ed ai Consigli provinciali delle corporazioni, sarà effettuato da tali enti, per la parte di rispettiva competenza, a mezzo di propri delegati, riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali delegati hanno facoltà di entrare in tutti i fondi coltivati a vite, in tutti i locali di trasformazione dell'uva in vino e di deposito, confezionamento o vendita di uve, vino e sottoprodotti della vinificazione, per gli scopi previsti dalla presente legge. Essi hanno altresì libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tram-

viarie del Regno, alle stazioni marittime, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci e nei carri delle ferrovie e tramvie, per i servizi ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente e con l'intervento del medesimo, nonchè negli uffici delle imprese di trasporti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un "Ispettorato per la radio-diffusione e la televisione" » (N. 1747). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un "Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione" ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica » (N. 1749). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici » (N. 1753). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i comma 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

4º) vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;

5º) vini alcoolizzati, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino;

All'articolo 2, il comma 2º è sostituito dal seguente:

La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, può essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione; la conservazione però deve avvenire in recipienti distinti la cui identificazione sarà effettuata con le norme fissate dal Ministero delle finanze.

All'articolo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

b) per il marsala e per i liquori dal giorno in cui il prodotto abbia subito l'ultima operazione di preparazione.

All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti.

All'articolo 17, il comma a) del punto 1º) Marsala è sostituito dal seguente:

a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, continuerà ad essere accordata in base alle disposizioni già in vigore per la durata di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dopo tale termine, e fino al 30 novembre 1937, la restituzione sarà effettuata nella misura fissa di lire 35 per ogni ettolitro di prodotto esportato.

Allo stesso articolo 17 il comma a) del punto 2º) Vermut è sostituito dal seguente:

a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie continuerà ad essere accordata, in base alle disposizioni già in vigore, per la durata di 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 » (N. 1754). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli » (N. 1755). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nelle tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico » (Numero 1756). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore » (N. 1757). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, che stabilisce il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como » (N. 1758). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del Comune di Rebbio a quello di Como ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Denominazione degli Istituti e delle Sezioni speciali di credito pignoratizio » (N. 1735). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: « Denominazione degli Istituti e delle Sezioni speciali di credito pignoratizio ».

Però, d'accordo col Governo, la discussione è rinviata.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Cesesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frasineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Faina, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Grazioli, Graziosi, Guacero. Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Levi, Libertini Gesualdo, Lissia, Lucioli.

Mambretti, Marcello, Marescalchi, Marozzi, Mayer, Mazzoccolo, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Mormino, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci Orlando, Ovio.

Perris, Petrillo, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Prampolini, Puricelli.

Raineri, Rava, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1752):

Senatori votanti	163
Favorevoli	156
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato (1746):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (1703):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, contenente modificazioni al Testo Unico approvato col Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli provinciali delle Corporazioni (1709):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, riguardante la disciplina dei concorsi a premi (1712):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali (1720):

Senatori votanti	163
Favorevoli	155
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento (1721):

Senatori votanti	163
Favorevoli	156
Contrari	7

Il Senato approva.

Discussioni, f. 432

Ricostituzione di sedici Comuni in Provincia di Cosenza (1723):

Senatori votanti	163
Favorevoli	160
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (1725):

Senatori votanti	163
Favorevoli	160
Contrari	3

Il Senato approva.

Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari (1726):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo (1731):

Senatori votanti	163
Favorevoli	161
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria (1736):

Senatori votanti	163
Favorevoli	161
Contrari	2

Il Senato approva.

Disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza (1741):

Senatori votanti	163
Favorevoli	161
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 534, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372 e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1742):

Senatori votanti	163
Favorevoli	162
Contrari	1

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione degli ultimi dieci disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Carletti, Casanuova, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faina, Ferrari, Foschini, Frascchetti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Grazioli, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Levi, Libertini Gesualdo, Luciolli.

Mambretti, Marozzi, Mazzoccolo, Millosevich, Mormino.

Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Perris, Petrone.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Sechi, Silj, Sitta, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Todaro, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Versari, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione alle vigenti norme sul controllo governativo delle Amministrazioni dei Comuni capoluoghi di Provincia (1743):

Senatori votanti	121
Favorevoli	119
Contrari	2

Il Senato approva.

Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola (1745):

Senatori votanti	121
Favorevoli	118
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione » (1747):

Senatori votanti	121
Favorevoli	117
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica (1749):

Senatori votanti	121
Favorevoli	119
Contrari	2

Il Senato approva.

TEGSLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 2934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici (1753):

Senatori votanti	121
Favorevoli	119
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937 (1754):

Senatori votanti	121
Favorevoli	119
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli (1755):

Senatori votanti	121
Favorevoli	120
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623 relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico (1756):

Senatori votanti	121
Favorevoli	117
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore (1757):

Senatori votanti	121
Favorevoli	113
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del Comune di Rebbio a quello di Como (1758):

Senatori votanti	121
Favorevoli	120
Contrari	1

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 20,40).

I Senatori salutano il Presidente con vivi e prolungati applausi.

Risposta scritta ad interrogazione.

REBAUDENGO. — Premesso che il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, dispone all'articolo 4: « Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun aumento potrà essere apportato ai prezzi vigenti alla suddetta data per le forniture di acqua, di energia elettrica e di gas, per qualunque uso, non che . . . » si permette di interrogare S. E. l'onorevole Ministro per le corporazioni su cui proposta, di concerto con altri Ministri, fu emanato detto Regio decreto-legge per sapere se il divieto biennale di aumento applicasi anche ai canoni da pagarsi per l'acqua d'irrigazione, come il sottoscritto ritiene si debba desumere dalle parole per « qualunque uso », che, inserite nell'articolo 4 del Regio decreto-legge fra due virgole, paiono al sottoscritto applicabili tanto all'acqua che all'elettricità e al gas.

RISPOSTA. — La risposta al quesito posto dall'onorevole interrogante non può che essere affermativa. Infatti il divieto di aumento stabilito dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, si riferisce ai prezzi per « le forniture di acqua . . . per qualunque uso » e le parole « per qualunque uso » debbono intendersi applicabili tanto all'acqua per uso domestico che per altri usi, quello d'irrigazione compreso.

Tale interpretazione è pienamente conforme alla lettera ed allo spirito della legge, la quale ha voluto impedire aumenti nei costi di produzione, e quindi nei prezzi delle merci e nel costo della vita.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1937


Deroghe al divieto sancito possono essere consentite soltanto in casi straordinari e per accertate circostanze eccezionali, con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro delle corporazioni, su proposta dell'Amministrazione statale cui compete il controllo sulle tariffe e sui prezzi delle merci e dei servizi indicati nella disposizione

in esame, e sentiti gli organi corporativi competenti.

Il Ministro
LANTINI.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Reaconti.

INDICI



ELENCO DELLE SEDUTE DEL SENATO

LXXI	1936	dicembre	14	pag.	2313	LXXXVI	1937	maggio	11	»	2777
LXXII	»	»	15	»	2321	LXXXVII	»	»	12	»	2821
LXXIII	»	»	16	»	2369	LXXXVIII	»	»	13	»	2861
LXXIV	»	»	17	»	2389	LXXXIX	»	»	14	»	2917
LXXV	»	»	18	»	2417	XC	»	»	15	»	2949
LXXVI	»	»	19	»	2445	XCI	»	»	17	»	2993
LXXVII	»	»	21	»	2485	XCII	»	»	18	»	3013
LXXVIII	»	»	22	»	2521	XCIII	»	»	19	»	3041
LXXIX	»	»	23	»	2569	XCIV	»	»	20	»	3081
LXXX	1937	marzo	15	»	2613	XCV	»	»	21	»	3109
LXXXI	»	»	16	»	2617	XCVI	»	»	22	»	3141
LXXXII	»	»	17	»	2661	XCVII	»	»	25	»	3181
LXXXIII	»	»	18	»	2685						
LXXXIV	»	»	20	»	2709						
LXXXV	»	»	22	»	2753						

ELENCO DEI DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI ⁽¹⁾

1229. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII. — Present. pag. 2243 — Relaz. del sen. Scialoja — Discuss. 19 dicembre 1936, pag. 2447.

Oratori:

BOCCIARDO pag. 2447
 RICCI » 2452
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2456
 Votaz. pag. 2472 — (*Camera dei Deputati* n. 1009).

1233. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante. — Present. pag. 2329 — Relaz. del sen. Raineri — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1936, pag. 2351 — Votaz. pag. 2355 — (*Camera dei Deputati* n. 1202 — Discuss. 23 maggio 1936).

1236. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. — Present. pag. 2329 — Relaz. del sen. Broglia — Discuss. 15 maggio 1937, pag. 2962.

Oratori:

CONCINI pag. 2985
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2985
 Votaz. pag. 2990 — (*Camera dei Deputati* n. 1137 — Discuss. 23 maggio 1936).

1247. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918. — Present. pag. 2329 — Relaz. del sen. Montefinale — Discuss. 16 dicembre 1936, pag. 2373.

Oratore:

BODRERO pag. 2374

Votaz. pag. 2378 — (*Camera dei Deputati* n. 1275).

1256. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici. — Present. pag. 2330 — Relaz. del sen. Facchinetti — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1936, pag. 2379 — Votaz. pag. 2384 — (*Camera dei Deputati* n. 1267 — Discuss. 1° dicembre 1936).

1257. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra. — Present. pagina 2330 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1936, pag. 2352 — Votaz. pag. 2356 — (*Camera dei Deputati* n. 1270 — Discuss. 1° dicembre 1936).

1263. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme circa la sistemazione della zona dantesca in Ravenna. — Present. pag. 2330 — Relaz. del sen. Tolomei — Discuss. 16 dicembre 1936, pag. 2377.

Oratori:

FEDELE pag. 2377
 Votaz. pag. 2379 — (*Camera dei Deputati* n. 1278).

1270. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo. — Present. pag. 2330 — Relaz. del sen. Cellesia — Discuss. 15, 23 dicembre 1936, pagg. 2354, 2588.

Oratori:

GIORDANO pag. 2589
 CRISPOLTI » 2589
 RICCI » 2590
 CURATULO » 2590

(1) L'elenco contiene tutti i disegni di legge discussi nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento disposti nell'ordine di presentazione al Senato del Regno e con l'indicazione dello stampato della Camera dei Deputati.

VOLPI	pag. 2591
CONTI SINIBALDI	» 2591
FELICI	» 2592
GIANNINI	» 2593
BERIO, presidente della Commissione	» 2594
GUIDI BUFFARINI, sottosegr. di Stato	
per l'interno	» 2594
CURATULO	» 2595
FELICI	» 2595

Votaz. pag. 2603 — (*Camera dei Deputati* n. 1308)

1276. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche e demaniali. — Present. pag. 2330 — Relaz. del sen. Foschini — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1936, pagina 2392 — Votaz. pag. 2399 — (*Camera dei Deputati* n. 1301 — Discuss. 2 dicembre 1936).

1285. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di San Marco del contributo di lire 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia. — Present. pag. 2331 — Relaz. del sen. Baccelli — Discuss. 17 dicembre 1936, pag. 2393.

Oratori:

GUADAGNINI	pag. 2393
CIAN	» 2393
CRISPOLTI	» 2394
COBOLLI GIGLI, min. dei lavori pub-	
blici	» 2394

Votaz. pag. 2399 — (*Camera dei Deputati* n. 1282 — Discuss. 2 dicembre 1936).

1291. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri. — Present. pag. 2331 — Relaz. del sen. Leicht — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1936, pag. 2395 — Votaz. pag. 2399 — (*Camera dei Deputati* n. 1318 — Discuss. 3 dicembre 1936).

1298. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse. — Present. pag. 2331 — Relaz. del sen. Antona Traversi — Discuss. 17 dicembre 1936, pag. 2396.

Oratori:

BONARDI	pag. 2396
-------------------	-----------

Votaz. pag. 2400 — (*Camera dei Deputati* n. 1344).

1300. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'esten-

sione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura. — Present. pag. 2331 — Relaz. del sen. De Michelis — Discuss. 23 dicembre 1936, pag. 2596.

Oratori:

GATTI SALVATORE	pag. 2598
LANTINI, min. delle corporazioni	» 2599

Votaz. pag. 2603 — (*Camera dei Deputati* n. 1325 — Discuss. 3 dicembre 1936).

1315. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano. — Present. pag. 2332 — Relaz. del sen. Marescalchi — Discuss. 17 dicembre 1936, pag. 2401.

Oratori:

CHERSI	pag. 2403
------------------	-----------

Votaz. pag. 2409 — (*Camera dei Deputati* n. 1317 — Discuss. 3 dicembre 1936).

1316. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Present. pag. 2332 — Relaz. del sen. Reggio — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1936, pag. 2404 — Votaz. pag. 2409 — (*Camera dei Deputati* n. 1324 — Discuss. 3 dicembre 1936).

1333. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra. — Present. pag. 2333 — Relaz. del sen. Tolomei — Discuss. 17 dicembre 1936, pag. 2405.

Oratori:

ROSSINI	pag. 2406
-------------------	-----------

Votaz. pag. 2409 — (*Camera dei Deputati* n. 1333).

1336. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale. — Present. pag. 2333 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1936, pagina 2468 — Votaz. pag. 2473 — (*Camera dei Deputati* n. 1353 — Discuss. 4 dicembre 1936).

1337. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1285, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani. — Present. pag. 2333 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1936, pagina 2468 — Votaz. pag. 2473 — (*Camera dei Deputati* n. 1288 — Discuss. 4 dicembre 1936).

1338. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente

il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonchè la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba. — Present. pag. 2333 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1936, pagina 2469 — Votaz. pag. 2473 — (*Camera dei Deputati* n. 1263 — Discuss. 4 dicembre 1936).

1341. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, che fissa dei limiti alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni in Africa Orientale. — Present. pag. 2333 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1936, pagina 2407 — Votaz. pag. 2410 — (*Camera dei Deputati* n. 1336 — Discuss. 4 dicembre 1936).

1352. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini. — Present. pag. 2334 — Relaz. del sen. Antona Traversi — Discuss. 18 dicembre 1936, pag. 2421.

Oratori:

CRESPI SILVIO pag. 2422
Votaz. pag. 2431 — (*Camera dei Deputati* n. 1357).

1354. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata. — Present. pag. 2334 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1936, pag. 2469 — Votaz. pag. 2473 — (*Camera dei Deputati* n. 1435 — Discuss. 4 dicembre 1936).

1357. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio d'armata. — Present. pag. 2334 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1936, pag. 2469 — Votaz. pag. 2473 — (*Camera dei Deputati* n. 1293 — Discuss. 4 dicembre 1936).

1359. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone. — Present. pag. 2334 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 22 dicembre 1936, pag. 2525 — Votaz. pag. 2529 — (*Camera dei Deputati* n. 1365 — Discuss. 4 dicembre 1936).

1367. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio

decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54. — Present. pag. 2334 — Relaz. del sen. Luciolli — Discuss. 18 e 19 dicembre 1936, pagg. 2433, 2470.

Oratori:

CAMERINI pag. 2433
THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2471
CAMERINI » 2471
Votaz. pag. 2474 — (*Camera dei Deputati* n. 1426 — Discuss. 9 dicembre 1936).

1373. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. — Present. pagina 2334 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 22 dicembre 1936, pag. 2526 — Votaz. pag. 2530 — (*Camera dei Deputati* n. 1291 — Discuss. 9 dicembre 1936).

1376. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo di carburante nei servizi pubblici di trasporto. — Present. pag. 2335 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 18 dicembre 1936, pag. 2434.

Oratori:

VICINI ANTONIO pag. 2435
BERIO, relatore » 2435
Votaz. pag. 2440 — (*Camera dei Deputati* n. 1401).

1379. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari. — Present. pag. 2335 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 21 dicembre 1936, pag. 2490 — Votaz. pag. 2508 — (*Camera dei Deputati* n. 1381 — Discuss. 9 dicembre 1936).

1386. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia. — Present. pag. 2335 — Relaz. del sen. Cozza — Discuss. 21 dicembre 1936, pagina 2491.

Oratore:

LEICHT pag. 2505
Votaz. pag. 2508 — (*Camera dei Deputati* n. 1418).

1387. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di lire 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. — Present. pagina 2335 — Relaz. del sen. Reggio — Discuss. 18 dicembre 1936, pag. 2431.

Oratore:

GALIMBERTI pag. 2432
 Votaz. pag. 2439 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1395 — Discuss. 9 dicembre 1936).

1388. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1345, concernente
 norme a favore dell'Istituto di credito agrario
 per la Sardegna. — Present. pag. 2335 — Relaz.
 del sen. Marescalchi — Approv. senza discuss.
 18 dicembre 1936, pag. 2436 — Votaz. pag. 2440
 — (*Camera dei Deputati* n. 1387 — Discuss.
 9 dicembre 1936).

1404. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente
 disposizioni per la corresponsione obbligatoria
 di assegni famigliari ai prestatori d'opera qua-
 lunque sia la durata settimanale dell'orario di
 lavoro. — Present. pag. 2336 — Relaz. del sen.
 Miliani — Approv. senza discuss. 23 dicembre
 1936, pag. 2601 — Votaz. pag. 2603 — (*Camera*
dei Deputati n. 1491 — Discuss. 10 dicembre
 1936).

1414. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguar-
 dante l'esenzione dall'imposta di consumo, per
 l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vini-
 ficazione per uso familiare fino al quantitativo
 di otto quintali netti. — Present. pag. 2336 —
 Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 18 dicembre
 1936, pag. 2423.

Oratori:

COGLIOLO pag. 2425
 MARESCALCHI » 2426
 ZOPPI OTTAVIO » 2428
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2428

Votaz. pag. 2431 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1364 — Discuss. 10 dicembre 1936).

1415. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica
 il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV,
 n. 1708, concernente l'esenzione dalla imposta
 di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca
 destinata alla vinificazione per uso familiare,
 fino al quantitativo di otto quintali netti. —
 Present. pag. 2336 — Relaz. del sen. Raineri —
 Discuss. 18 dicembre 1936, pag. 2423.

Oratori:

COGLIOLO pag. 2425
 MARESCALCHI » 2426
 ZOPPI OTTAVIO » 2428
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2428

Votaz. pag. 2431 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1399 — Discuss. 10 dicembre 1936).

1421. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col
 quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000
 quale contributo dello Stato per la costruzione
 del Tempio della Conciliazione in Pescara. —

Present. pag. 2336 — Relaz. del sen. Reggio —
 Discuss. 18 dicembre 1936, pag. 2437.

Oratore:

FELICI pag. 2437
 Votaz. pag. 2440 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1382 — Discuss. 10 dicembre 1936).

1431. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concer-
 nente la disciplina del mercato granario. —
 Present. pag. 2337 — Relaz. del sen. Felici —
 Approv. senza discuss. 21 dicembre 1936, pa-
 gina 2510 — Votaz. pag. 2514 — (*Camera dei*
Deputati n. 1446 — Discuss. 11 dicembre 1936).

1436. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguar-
 dante la ratizzazione dei prestiti agrari di eser-
 cizio, contratti dagli agricoltori di alcuni Comuni
 della Provincia di Foggia. — Present. pag. 2337
 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza
 discuss. 21 dicembre 1936, pag. 2511 — Votaz.
 pag. 2514 — (*Camera dei Deputati* n. 1449 —
 Discuss. 11 dicembre 1936).

1444. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo
 alla gestione dell'assicurazione contro gli infor-
 tuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed
 i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata
 in lavori in Africa Orientale. — Present. pa-
 gina 2337 — Relaz. del sen. De Michelis —
 Approv. senza discuss. 22 dicembre 1936, pa-
 gina 2536 — Votaz. pag. 2539 — (*Camera dei*
Deputati n. 1487 — Discuss. 11 dicembre 1936).

1464. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente
 disposizioni intese a combattere perturbamenti
 del mercato nazionale ed ingiustificati inaspri-
 menti del costo della vita. — Present. pag. 2371
 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 16 marzo
 1937, pag. 2629.

Oratore:

LANTINI, min. delle corporazioni . . . pag. 2631
 Votaz. pag. 2653 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1505 — Discuss. 15 dicembre 1936).

1469. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente
 modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicem-
 bre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della
 lira. — Present. pag. 2371 — Relaz. del sen.
 Broglia — Discuss. 22, 23 dicembre 1936, pa-
 gine 2546, 2571.

Oratori:

RICCI pag. 2552
 FLORA » 2555
 PITACCO » 2558
 ROTA FRANCESCO » 2559
 GATTI SALVATORE » 2560
 BONCOMPAGNI LUDOVISI » 2560
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2561
 SECHI » 2571

PRESIDENTE pag. 2571
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2571
 Votaz. pag. 2587 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1429 — Discuss. 15 dicembre 1936).

1470. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 5 ottobre 1936—XIV, n. 1744, concernente
 l'istituzione di una imposta straordinaria pro-
 gressiva sui dividendi delle società commerciali.
 — Present. pag. 2371 — Relaz. del sen. Scia-
 loja — Discuss. 22, 23 dicembre 1936, pagine
 2546, 2571.

Oratori:

RICCI pag. 2552
 FLORA » 2555
 PITACCO » 2558
 ROTA FRANCESCO » 2559
 GATTI SALVATORE » 2560
 BONCOMPAGNI LUDOVISI » 2560
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 1561
 SECHI » 2571
 PRESIDENTE » 2571
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2571
 Votaz. pag. 2587 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1456 — Discuss. 15 dicembre 1936).

1471. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 5 ottobre 1936—XIV, n. 1743, concernente
 l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento
 e l'applicazione di una imposta straordinaria
 sulla proprietà immobiliare per il servizio del
 prestito medesimo. — Present. pag. 2371 —
 Relaz. del sen. Broglia — Discuss. 22, 23 di-
 cembre 1936, pagg. 2546, 2571.

Oratori:

RICCI pag. 2552
 FLORA » 2555
 PITACCO » 2558
 ROTA FRANCESCO » 2559
 GATTI SALVATORE » 2560
 BONCOMPAGNI LUDOVISI » 2560
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2561
 SECHI » 2571
 PRESIDENTE » 2571
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 1571
 Votaz. pag. 2587 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1470 — Discuss. 15 dicembre 1936).

1477. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 7 agosto 1936—XIV, n. 1639, concernente
 riforma degli ordinamenti tributari. — Present.
 pag. 2371 — Relaz. del sen. Scialoja — Approv.
 senza discuss. 15 maggio 1937, pag. 2985 —
 Votaz. pag. 2990 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1469 — Discuss. 15 dicembre 1936).

1480. — Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con
 sede in Venezia, del fabbricato demaniale in
 Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di
 S. Fantin. — Present. pag. 2372 — Relaz. del
 sen. Cian — Discuss. 22 dicembre 1936, pa-
 gina 2530.

Discussioni.

Oratori:

GIORDANO pag. 2530
 THAON DI REVEL, min. delle finanze » 2532
 CIAN, relatore » 2532
 Votaz. pag. 2538 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1425 — Discuss. 9 dicembre 1936).

1483. — Esposizione universale ed internazionale
 da indirsi, in Roma, nell'anno 1941—XX. —
 Present. pag. 2372 — Relaz. del sen. Bodrero —
 Discuss. 23 dicembre 1936, pag. 2572.

Oratori:

GALLENZA pag. 2572
 GUGLIELMI » 2574
 ORLANDO » 2575
 COBOLLI GIGLI, min. dei lavori pub-
 blici » 2576
 Votaz. pag. 2588 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1515 — Discuss. 15 dicembre 1936).

1492. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 16 aprile 1936—XIV, n. 1296, recante norme
 circa i Consorzi volontari di produzione o di
 vendita. — Present. pag. 2392 — Relaz. del
 sen. Guadagnini — Discuss. 16 marzo 1937,
 pag. 2631.

Oratori:

BELLUZZO pag. 2631
 LANTINI, min. delle corporazioni . . » 2633
 Votaz. pag. 2653 — (*Camera dei Deputati*
 n. 1346 — Discuss. 16 dicembre 1936).

1494. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 3 settembre 1936—XIV, n. 1900, portante
 modificazioni al Testo Unico delle leggi sui Con-
 sigli e sugli uffici provinciali dell'economia cor-
 porativa. — Present. pag. 2392 — Relaz. del
 sen. Leicht — Discuss. 19 maggio 1937, pa-
 gina 3055.

Oratori:

GIANNINI pag. 3058
 LEICHT, relatore » 3059
 LANTINI, min. delle corporazioni. . . » 3060
 Votaz. pag. 3076 — (*Camera dei Deputati* nu-
 mero 1432).

1495. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 9 luglio 1936—XIV, n. 1539, riguardante
 la pubblicazione delle sentenze penali di con-
 dannna nei giornali. — Present. pag. 2392 —
 Relaz. del sen. Facchinetti — Discussione 22 di-
 cembre 1936, pag. 2543.

Oratori:

VICINI MARCO ARTURO pag. 2544
 SOLMI, min. di grazia e giustizia . . » 2544
 Votaz. pag. 2546 — (*Camera dei Deputati* nu-
 mero 1379).

1496. — Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 24 luglio 1936—XIV, 1548, contenente
 disposizioni relative ai sindaci delle società com-
 merciali. — Present. pag. 2392 — Relaz. del

- 1589.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937—XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia. — Present. pag. 2682 — Relaz. del sen. Marescalchi — Approv. senza discuss. 20 marzo 1937, pag. 2727 — Votaz. pag. 2746 — (*Camera dei Deputati* n. 1623 Discuss. 16 marzo 1937).
- 1615.** — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937—XV al 30 giugno 1938—XVI. — Present. pag. 2687 — Relaz. del sen. Baccelli — Discuss. 20 e 22 marzo 1937, pagg. 2728, 2756.
- Oratori:
- | | |
|--|-----------|
| MORESCO | pag. 2728 |
| PENDE | » 2730 |
| MILIANI | » 2733 |
| CIAN. | » 2734 |
| SOLER | » 2737 |
| GIANNINI. | » 2738 |
| LIBERTINI GESUALDO | » 2741 |
| TODARO | » 2743 |
| BOTTAI, min. dell'educazione nazionale | » 2756 |
- Votaz. pag. 2766 — (*Camera dei Deputati* numero 1555 — Discuss. 13, 16, 17 marzo 1937).
- 1618.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937—XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. — Present. pag. 2711 — Relaz. del sen. Mazzoccolo — Discuss. 21 maggio 1937, pag. 3117.
- Oratore:
- VICINI MARCO ARTURO pag. 3121
- Votaz. pag. 3137 — (*Camera dei Deputati* numero 1630).
- 1620.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936—XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale. — Present. pag. 2711 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 13 maggio 1937, pag. 2877.
- Oratori:
- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| BONGIOVANNI. | pag. 2890 |
| BERIO, relatore. | » 2891 |
| LESSONA, min. delle colonie | » 2892 |
- Votaz. pag. 2912 — (*Camera dei Deputati* numero 1638).
- 1623.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti. — Present. pag. 2711. — Relaz. del sen. Montefinale — Discuss. 13 maggio 1937, pag. 2895.
- Oratore:
- FAINA pag. 2895
- Votaz. pag. 2912 — (*Camera dei Deputati* numero 1642).
- 1626.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936—XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936 Anno XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. — Present. pag. 2711 — Relaz. del sen. Felici — Discuss. 14 maggio 1937, pag. 2936.
- Oratori:
- | | |
|--------------------|-----------|
| GALLENGA | pag. 2937 |
| FELICI. | » 2938 |
- Votaz. pag. 2942 — (*Camera dei Deputati* numero 1670).
- 1641.** — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937—XV al 30 giugno 1938—XVI. — Present. pag. 2711 — Relaz. del sen. Raimondi — Discuss. 11, 12, 13 maggio 1937, pagg. 2797, 2825, 2863.
- Oratori:
- | | |
|---|-----------|
| ROLANDI RICCI. | pag. 2793 |
| GIAMPIETRO | » 2806 |
| APPIANI | » 2825 |
| PRESIDENTE | » 2829 |
| COGLIOLO. | » 2829 |
| BERIO | » 2832 |
| GATTI SALVATORE | » 2835 |
| VICINI MARCO ARTURO | » 2838 |
| BONARDI. | » 2845 |
| GALIMBERTI | » 2848 |
| CONTI SINIBALDI | » 2850 |
| SANTORO. | » 2852 |
| SOLMI, min. di grazia e giustizia | » 2863 |
- Votaz. pag. 2911 — (*Camera dei Deputati* numero 1552 — Discuss. 17, 18 marzo 1937).
- 1655.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936—XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara. — Present. pag. 2782 — Relaz. del sen. Cozza — Approv. senza discuss. 15 maggio 1937, pag. 2987 — Votaz. pag. 2990 — (*Camera dei Deputati* numero 1651 — Discuss. 3 maggio 1937).
- 1686.** — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937—XV al 30 giugno 1938—Anno XVI. — Present. pag. 2783 — Relaz. del sen. Conti — Discuss. 17, 18 maggio 1937, pag. 3002 e 3014.
- Oratori:
- | | |
|--|-----------|
| RICCI | pag. 3002 |
| DI FRASSINETO. | » 3006 |
| LANTINI, min. delle corporazioni | » 3014 |
- Votaz. pag. 3038 — (*Camera dei Deputati* numero 1563 — Discuss. 3, 4 maggio 1937).

- 1589.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937—XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia. — Present. pag. 2682 — Relaz. del sen. Marescalchi — Approv. senza discuss. 20 marzo 1937, pag. 2727 — Votaz. pag. 2746 — (*Camera dei Deputati* n. 1623 Discuss. 16 marzo 1937).
- 1615.** — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937—XV al 30 giugno 1938—XVI. — Present. pag. 2687 — Relaz. del sen. Baccelli — Discuss. 20 e 22 marzo 1937, pagg. 2728, 2756.
- Oratori:
- | | |
|--|-----------|
| MORESCO | pag. 2728 |
| PENDE | » 2730 |
| MILIANI | » 2733 |
| CIAN. | » 2734 |
| SOLER | » 2737 |
| GIANNINI. | » 2738 |
| LIBERTINI GESUALDO | » 2741 |
| TODARO | » 2743 |
| BOTTAI, min. dell'educazione nazionale | » 2756 |
- Votaz. pag. 2766 — (*Camera dei Deputati* numero 1555 — Discuss. 13, 16, 17 marzo 1937).
- 1618.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937—XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. — Present. pag. 2711 — Relaz. del sen. Mazzoccolo — Discuss. 21 maggio 1937, pag. 3117.
- Oratore:
- VICINI MARCO ARTURO pag. 3121
- Votaz. pag. 3137 — (*Camera dei Deputati* numero 1630).
- 1620.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936—XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale. — Present. pag. 2711 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 13 maggio 1937, pag. 2877.
- Oratori:
- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| BONGIOVANNI. | pag. 2890 |
| BERIO, relatore. | » 2891 |
| LESSONA, min. delle colonie | » 2892 |
- Votaz. pag. 2912 — (*Camera dei Deputati* numero 1638).
- 1623.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936—XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti. — Present. pag. 2711. — Relaz. del sen. Montefinale — Discuss. 13 maggio 1937, pag. 2895.
- Oratore:
- FAINA pag. 2895
- Votaz. pag. 2912 — (*Camera dei Deputati* numero 1642).
- 1626.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936—XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936 Anno XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. — Present. pag. 2711 — Relaz. del sen. Felici — Discuss. 14 maggio 1937, pag. 2936.
- Oratori:
- | | |
|--------------------|-----------|
| GALLENGA | pag. 2937 |
| FELICI. | » 2938 |
- Votaz. pag. 2942 — (*Camera dei Deputati* numero 1670).
- 1641.** — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937—XV al 30 giugno 1938—XVI. — Present. pag. 2711 — Relaz. del sen. Raimondi — Discuss. 11, 12, 13 maggio 1937, pagg. 2797, 2825, 2863.
- Oratori:
- | | |
|---|-----------|
| ROLANDI RICCI. | pag. 2793 |
| GIAMPIETRO | » 2806 |
| APPIANI | » 2825 |
| PRESIDENTE | » 2829 |
| COGLIOLO. | » 2829 |
| BERIO | » 2832 |
| GATTI SALVATORE | » 2835 |
| VICINI MARCO ARTURO | » 2838 |
| BONARDI. | » 2845 |
| GALIMBERTI | » 2848 |
| CONTI SINIBALDI | » 2850 |
| SANTORO. | » 2852 |
| SOLMI, min. di grazia e giustizia | » 2863 |
- Votaz. pag. 2911 — (*Camera dei Deputati* numero 1552 — Discuss. 17, 18 marzo 1937).
- 1655.** — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936—XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara. — Present. pag. 2782 — Relaz. del sen. Cozza — Approv. senza discuss. 15 maggio 1937, pag. 2987 — Votaz. pag. 2990 — (*Camera dei Deputati* numero 1651 — Discuss. 3 maggio 1937).
- 1686.** — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937—XV al 30 giugno 1938—Anno XVI. — Present. pag. 2783 — Relaz. del sen. Conti — Discuss. 17, 18 maggio 1937, pag. 3002 e 3014.
- Oratori:
- | | |
|--|-----------|
| RICCI | pag. 3002 |
| DI FRASSINETO. | » 3006 |
| LANTINI, min. delle corporazioni | » 3014 |
- Votaz. pag. 3038 — (*Camera dei Deputati* numero 1563 — Discuss. 3, 4 maggio 1937).

1687. — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. — Present. pag. 2783 — Relaz. del sen. Giuria — Discuss. 15 maggio 1937, pag. 2950.

Oratore:

PARIANI, sottosegr. di Stato per la guerra pag. 2951
Votaz. pag. 2989 — (*Camera dei Deputati* numero 1559 — Discuss. 4 maggio 1937).

1688. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. — Present. pag. 2783 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Discuss. 15 maggio 1937, pag. 2954.

Oratore:

CAVAGNARI, sottosegr. di Stato per la marina pag. 2954
Votaz. pag. 2989 — (*Camera dei Deputati* numero 1560 — Discuss. 4 maggio 1937).

1689. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. — Present. pag. 2783 — Relaz. del sen. Piccio — Discuss. 15 maggio 1937, pag. 2959.

Oratore:

VALLE, sottosegr. di Stato per l'aeronautica pag. 2959
Votaz. pag. 2990 — (*Camera dei Deputati* numero 1561 — Discuss. 4 maggio 1937).

1690. — Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro. — Present. pag. 2863 — Relaz. del sen. Bodrero — Approv. senza discuss. 17 maggio 1937, pag. 3000 — Votaz. pag. 3011 — (*Camera dei Deputati* numero 1726 — Discuss. 12 maggio 1937).

1718. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-Anno XVI. — Present. pag. 2950 — Relaz. del sen. De Vito. — Discuss. 18, 19 maggio 1937, pag. 3023 e 3043.

Oratori:

RICCI pag. 3023
BROGLIA » 3027
PITACCO » 3028
BANELLI » 3031
SECHI » 3036
SANDICCHI » 3037
BENNI, min. delle comunicazioni . . » 3043

Votaz. pag. 3076 — (*Camera dei Deputati* numero 1558 — Discuss. 5, 12 maggio 1937).

1719. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. — Present. pag. 2950 — Relaz. del sen. Bevione — Discuss. 19, 20 maggio 1937, pag. 3067, 3083.

Oratori:

FELICI pag. 3067
GIANNINI » 3071
GIULIANO » 3083
BASTIANINI, sottosegr. di Stato per gli esteri. » 3088

Votaz. pag. 3105 — (*Camera dei Deputati* numero 1553 — Discuss. 12, 13 maggio 1937).

1724. — Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. — Present. pag. 3042 — Relaz. del sen. D'Amelio — Discuss. 20, 21 maggio 1937, pagg. 3096, 3111.

Oratori:

CRESPI MARIO pag. 3096
BONARDI » 3098
ANTONA TRAVERSI » 3102
ALFIERI, min. per la stampa e la propaganda » 3111

Votaz. pag. 3137 — (*Camera dei Deputati* numero 1564 — Discuss. 13, 14, 18 maggio 1937).

1726. — Istituzione presso la Regia Accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari. — Present. pag. 3042 — Relaz. del sen. Ducci — Discuss. 25 maggio 1937, pag. 3203.

Oratori:

SECHI pag. 3203, 3204
CAVAGNARI, sottosegr. per la marina pag. 3204
Votaz. pag. 3229 — (*Camera dei Deputati* numero 1751).

1727. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937. — Present. pag. 3042 — Relaz. del sen. Todaro — Approv. senza discuss. 22 maggio 1937, pag. 3154 — Votaz. pag. 3177 — (*Camera dei Deputati* n. 1741 — Discuss. 18 maggio 1937).

1734. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-Anno XVI. — Present. pag. 3083 — Relaz. del sen. Romei Longhena — Discuss. 21, 22 maggio 1937, pagg. 3125, 3143.

Oratori:

BONGIOVANNI pag. 3126
THEODOLI DI SAMBUCCI » 3131
LESSONA, min. dell'Africa Italiana . . » 3143

Votaz. pag. 3177 — (*Camera dei Deputati* numero 1554 — Discuss. 18, 19 maggio 1937).

1740. — Istituzione in ogni Comune dell'Ente comunale di assistenza. — Present. pag. 3083 — Relaz. del sen. Mosconi — Approv. senza discuss. 22 maggio 1937, pag. 3155 — Votaz. pag. 3178 — (*Camera dei Deputati* n. 1753 — Discuss. 19 maggio 1937).

1745. — Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola. — Present. pag. 3083 — Relaz. del sen. Marescalchi — Discuss. 25 maggio 1937, pag. 3211.

Oratori:

MAROZZI pag. 3211

DI FRASSINETO » 3213

ROSSONI, min. agricoltura e foreste » 3214
3222, 3223

SARROCCHI pag. 3221, 3223

Votaz. pag. 3230 — (*Camera dei Deputati* numero 1754 — Discuss. 19 maggio 1937).

1746. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 25 maggio 1937, pag. 3197.

Oratore:

CHIMIENTI pag. 3198

Votaz. pag. 3228 — (*Camera dei Deputati* numero 1652).

1752. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 22, 25 maggio 1937, pagg. 3158, 3184.

Oratori:

RICCI pag. 3158

BROGLIA » 3165

GIANNINI » 3168


APPIANI » 3171

BREZZI » 3173

THAON DI REVEL, min. delle finanze » 3184

Votaz. pag. 3228 — (*Camera dei Deputati* numero 1551 — Discuss. 19, 20 maggio 1937).

1753. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici. — Present. pag. 3142 — Relaz. del sen. Marescalchi — Approv. senza discuss. 25 maggio 1937, pag. 3226 — Votaz. pag. 3231 — (*Camera dei Deputati*, n. 1682 — Discuss. 21 maggio 1937).



INDICE GENERALE ALFABETICO ⁽¹⁾

A

- ABBIATE MARIO, senatore.
Interr. pag. 2656.
- Abbigliamento, n. 1378, pag. 2489.
- Abetone, n. 1270, pag. 2420.
- Accademia navale, n. 1726, pag. 3203.
- Accademie di Belle Arti, n. 1292, pag. 2395.
- Accertamenti medico-legali, n. 1672, pag. 2999.
- Accordi di non intervento, n. 1731, pag. 3205.
- Acqua d'irrigazione: interr., pagg. 2413, 3231.
- Acquedotto istriano, n. 1315, pag. 2401.
- Aeroidroscalo (Magliana), n. 1662, pag. 2988.
- Aeromobili militari, n. 1482, pag. 2582.
- Aeronautica, n. 1733, pag. 3124.
- Aeronautica militare: cassa ufficiali, n. 1487, pagina 2585; Libia, n. 1407, pag. 2506; n. 1581, pag. 2682; ordinamento, n. 1656, pag. 2940; organici, n. 1356, pag. 2422; personale, n. 1654, pag. 3020; reclutamento, n. 1401, pag. 2534; sottufficiali e truppa, n. 1402, pag. 2600; ufficiali: n. 1580, pag. 2682; matrimonio n. 1699, pag. 3094.
- Aeronautica (Ministero): personale, n. 1512, pagina 2673; preventivo 1937-38. n. 1689, pagina 2959.
- Affari Esteri (Ministero): maggiori assegnazioni, n. 1681, pag. 3022; personale, n. 1310, pag. 2398; n. 1510, pag. 2673; preventivo 1937-38, n. 1719, pag. 3067, 3083.
- Africa italiana (Ministero): preventivo 1937-38, 1734, pagg. 3125, 3143. *V. Colonie.*
- Africa orientale: assicurazione infortuni, n. 1444, pag. 2536; cartoline in esenzione, n. 1503, pag. 2607; comandante generale, n. 1336, pagina 2468; combattenti, n. 1247, pag. 2373; n. 1720, pag. 3201; concessione terre, n. 1623, pag. 2895; controllo valute, n. 1284, pag. 2596; edilizia, n. 1335, pag. 2406; n. 1602, pag. 2686; giustizia penale e violazioni finanziarie, n. 1489, pag. 2595; industria alberghiera, n. 1633, pagina 2771; medaglie commemorative, n. 1341, pag. 2407; militari dislocati in Libia, n. 1380, pag. 2490; milizia portuaria, n. 1646, pag. 2940; miniere, n. 1622, pag. 2894; monete, n. 1475, pag. 2542; n. 1590, pag. 2765; opere pubbliche, n. 1679, pag. 3021; ordinamento ed amministrazione, n. 1497, pag. 2606; personale militare, n. 1409, pag. 2509; n. 1582, pag. 2764; n. 1707, pag. 3095; personale Regia marina, n. 1358, pag. 2423; n. 1549, pag. 2762; premi di smobilitazione, n. 1516, pag. 2674; n. 1546, pag. 2762; servizio ufficiali, n. 1253, pag. 2376; studenti militari caduti, n. 1258, pag. 2380; talleri di Maria Teresa, n. 1476, pag. 2542.
- Agevolazioni fiscali: acquisto fondi rustici, n. 1541, pag. 2701; acquisto immobili, n. 1537, pag. 2701; cessione di credito, n. 1536, pag. 2701; credito cinematografico, n. 1442, pag. 2536; Ente Rinascita Tre Venezie, n. 1629, pag. 3122; imposta fabbricati, n. 1558, pag. 2624; piloti turisti, n. 1739, pag. 3125; sistemazioni urbane: Ancona, n. 1661, pag. 3093; Asti, n. 1268, pag. 2381; Bolzano, n. 1569, pag. 2725; Trento, n. 1660, pag. 2941; turismo, n. 1372, pag. 2600.
- Agricoltori, n. 1628, pag. 3153.
- Agricoltura: assicurazione maternità, n. 1300, pag. 2596; difesa delle piante, n. 1428, pag. 2510; prodotti, n. 1653, pag. 2997.
- Agricoltura e foreste (Ministero): consorzi di bonifica, n. 1557, pag. 2763; preventivo 1937-38, n. 1526, pag. 2638.
- Agro pontino, n. 1313, pag. 2400.
- Aidone, n. 1701, pag. 3064.
- Albania, n. 1242, pag. 2352; n. 1243, pag. 2352.
- Alberghi: buoni, n. 1555, pag. 2624; prezzi, n. 1626, pag. 2936; prezzi e buoni, n. 1640, pag. 2940. *V. Industrie alberghiere.*
- Alcool, n. 1290, pag. 2357; n. 1710, pag. 3066; n. 1753, pag. 3226; n. 1755, pag. 3227.
- ALFIERI DINO, nominato ministro della stampa e la propaganda, pag. 2314.
Parla sul n. 1724, pag. 3111.
- Allievi ufficiali studenti, n. 1650, pag. 3020.

(1) Il numero preceduto dall'abbreviazione n. corrisponde allo stampato degli Atti del Senato. Il numero preceduto dall'abbreviazione pag. rinvia alla pagina delle discussioni.

Ammassi lanari, n. 1727, pag. 3154.
 Amministrazione finanziaria (personale), n. 1736, pag. 3205.
 Ammiragli, n. 1295, pag. 2358.
 Ancona, n. 1661, pag. 3093.
 ANCONA UGO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2324.
 ANDREONI ANTONIO, senatore.
 Relatore sul n. 1486.
 ANSELMI GIORGIO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2371; nominato membro della Commissione per i codici, pag. 2622.
 ANSELMINO FEDERICO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2325.
 Antichità: sistemazione e scavi, n. 1291, pag. 2395.
 ANTONA TRAVERSI GRISMONDI GIANNINO, senatore.
 Parla sul n. 1724, pag. 3102.
 Relatore sui nn. 1298, 1310, 1352, 1442, 1443, 1548, 1555, 1578, 1595, 1627, 1657, 1693, 1694, 1747.
 Appaltatori, n. 1593, pag. 2686.
 APPIANI GIOVANNI, senatore.
 Parla sul n. 1641, pag. 2825; n. 1752, pagina 3171.
 Ara Pacis Augustae, n. 1658, pag. 3122.
 Architettura: corsi speciali, n. 1292, pag. 2395.
 Arruolamento volontari per la Spagna, n. 1631, pag. 2939.
 Assegni familiari, n. 1404, pag. 2601.
 Assemblee costituzionali italiane (Atti), n. 1644, pag. 3062.
 Assicurazione infortuni, n. 1373, pag. 2526; n. 1441, pag. 2536; n. 1444, pag. 2536.
 Assicurazione La Fenice, n. 1375, pag. 2489.
 Assicurazioni maternità, n. 1300, pag. 2596.
 Assistenti sanitarie visitatrici, n. 1648, pag. 2995.
 Assistenza (Enti comunali), n. 1740, pag. 3155.
 Assistenza sociale (centesimo addizionale), n. 1607, pag. 2728.
 Asti, n. 1268, pag. 2381.
 Ateneo veneto, n. 1480, pag. 2530.
 Atti di querela, n. 1572-B, pag. 2863.
 Atti e documenti (conservazione), n. 1559, pagina 2624.
 Austria, n. 1279, pag. 2354; n. 1281, pag. 2356; n. 1289, pag. 2357; n. 1520, pag. 2637; n. 1521, pag. 2637.
 Automobile club (R. A. C. I.), n. 1695, pag. 3094.
 Automobilismo: tassa circolazione, n. 1534, pagina 2623.
 Autostrada Milano-Laghi, n. 1298, pag. 2396.
 Autoveicoli: esportazione, n. 1448, pag. 2537; targhe, n. 1351, pag. 2421.
 Avanzamento ufficiali, n. 1306, pag. 2397.
 Aviazione: assicurazione infortuni, n. 1441, pagina 2536; civile, n. 1382, pag. 2600.
 Avvocati e procuratori: onorari, n. 1647, pag. 3062; ordinamento professionale, n. 1545, pag. 2624.
 Azienda Carboni Italiani (A. C. A. I.), n. 1472, pag. 2541.
 Azienda di Stato dei telefoni, n. 1353, pag. 2422.

Azienda generale italiana petroli (A. G. I. P.), n. 1312, pag. 2398.
 Azienda Miniere Africa Orientale (A. M. A. O.), n. 1622, pag. 2894.
 Azienda monopolio banane (Regia) (R. A. M. B.), n. 1602, pag. 2686.
 Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A. N. I. C.), n. 1314, pag. 2401.

B

Bacchini Erminio, marinaio, interr. pag. 2364.
 BACCELLI ALFREDO, senatore.
 Relatore sui nn. 1285, 1615, 1673.
 BACCI ICILIO, senatore.
 Interr. risp. scr., pag. 2817.
 Badoglio Pietro, senatore (trattamento economico), n. 1336, pag. 2463.
 BAISTROCCHI FEDERICO: cessa dalla carica di sottosegretario di Stato per la guerra, pag. 2314; nominato comandante generale d'armata, numero 1338, pag. 2469.
 BALDI PAPINI RAFFAELLO, senatore.
 Relatore sul n. 1488.
 Banane: monopolio, n. 1602, pag. 2686; navi, n. 1473 e n. 1474, pag. 2541.
 Banco di Napoli, n. 1461, pag. 2602.
 Banco di Sicilia, n. 1461, pag. 2602.
 BANELLI GIOVANNI, senatore.
 Parla sul n. 1718, pag. 3031.
 Baraccamenti (divieto costruzioni), n. 1509, pagina 2673.
 BARCELLONA PIETRO, senatore: nominato membro della Commissione per i nuovi codici, pag. 2371.
 Bari (Porto): n. 1286, pag. 2394; n. 1319, pagina 2524.
 BASTIANELLI RAFFAELE, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2328.
 BASTIANINI GIUSEPPE: nominato sottosegretario di Stato per gli affari esteri, pag. 2314; delegato ad intervenire alle sedute del Senato, pag. 2314.
 Parla sul n. 1719, pag. 3088.
 BELLUZZO GIUSEPPE, senatore.
 Parla sul n. 1492, pag. 2631. Interr. risp. scr., pag. 2657.
 Benemerenze di guerra, n. 1252, pag. 2376.
 BENNI ANTONIO STEFANO, ministro delle comunicazioni.
 Parla sul n. 1718, pag. 3043.
 Benzina (tassa di vendita), n. 1514, pag. 2674.
 Benzolo (tassa di vendita), n. 1513, pag. 2674.
 BERIO ADOLFO, senatore: nominato commissario al Consiglio superiore coloniale, pag. 2487.
 Parla sul n. 1376, pag. 2435; n. 1270, pag. 2594; n. 1641, pag. 2832; n. 1620, pag. 2891.
 Relatore sui nn. 1246, 1257, 1301, 1302, 1312, 1336, 1337, 1338, 1354, 1357, 1374, 1376, 1399, 1464, 1500, 1505, 1597, 1598, 1620, 1621, 1622, 1624, 1746.
 BEVIONE GIUSEPPE, senatore.
 Relatore sui nn. 1232, 1664, 1681, 1719.

BIANCHI RICCARDO, senatore.

Commemorazione, pag. 2325.

Bilanci:

assegnazioni straordinarie, n. 1664, pag. 2988;
n. 1681, pag. 3022;

consuntivi dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio 1934-35, n. 1229, pag. 2447;

consuntivi vari, n. 1538, pag. 2788; n. 1539,
pag. 2791; n. 1540, pag. 2793; n. 1571, pag. 2726;

stati di previsione per l'esercizio 1937-38:
aeronautica, n. 1689, pag. 2959; affari esteri,
n. 1719, pagg. 3067, 3083; Africa italiana, nu-
mero 1734, pagg. 3125, 3143; agricoltura e

foreste, n. 1526, pagg. 2638, 2667; comunicazioni,
n. 1718, pagg. 3023, 3043; corporazioni, n. 1686,

pagg. 3002, 3014; educazione nazionale, n. 1615,
pagg. 2728, 2756; finanze, n. 1752, pagg. 3158,

3184; grazia e giustizia, n. 1641, pagg. 2797,
2825, 2863; guerra, n. 1687, pag. 2950; interno,

n. 1553, pagg. 2899, 2926; lavori pubblici,
n. 1570, pagg. 2675, 2687; marina, n. 1688,

pag. 2954; stampa e propaganda, n. 1724,
pagg. 3096, 3111;

variazioni e prelevamenti dal fondo di riserva,
n. 1232, pag. 2351; n. 1316, pag. 2404; nn. 1320,

1323, pag. 2467; n. 1391, pag. 2474; n. 1445,
pag. 2477; n. 1563, pag. 2724; n. 1591, pag. 2727;

n. 1610, pag. 2769; n. 1742, pag. 3210.

Biscari, n. 1722, pag. 3154.

BOCCIARDO ARTURO, senatore.

Parla sul n. 1229, pag. 2447.

BODRERO EMILIO, senatore.

Parla sul n. 1247, pag. 2374.

Relatore sui nn. 1483, 1690.

Bolzano, n. 1569, pag. 2725; n. 1274, pag. 2383.

Bonacossa Alberto, n. 1695, pag. 3094.

BONARDI CARLO, senatore: nominato commissario
alla Cassa depositi e prestiti, pag. 2487.

Parla sul n. 1298, pag. 2396; n. 1641, pag. 2845;
n. 1724, pag. 3098.

Relatore sul n. 1652.

BONCOMPAGNI LUDOVISI FRANCESCO, senatore.

Parla sui nn. 1469, 1470, 1471, pag. 2560.

BONGIOVANNI LUIGI, senatore.

Parla sul n. 1620, pag. 2890; n. 1734, pa-
gina 3126.

Bonifica: finanziamenti, n. 1635, pag. 2939; opere,
n. 1389, pag. 2436; piani finanziari, n. 1562,
pag. 2702.

Bologna, n. 1292, pag. 2395.

BOREA D'OLMO GIOVANNI BATTISTA, senatore.

Commemorazione, pag. 2325.

Borra di lana, n. 1367, pag. 2470.

BOTTAI GIUSEPPE: nominato ministro dell'educa-
zione nazionale, pag. 2324.

Parla sul n. 1615, pag. 2756.

BOUVIER ALFREDO, senatore.

Interr. risp. scr., pag. 3108.

Bozzoli, n. 1303, pag. 2488.

Brasile, n. 1454, pag. 2540; n. 1642, pag. 3019.

BREZZI GIUSEPPE, senatore.

Parla sul n. 1752, pag. 3173.

BROGLIA GIUSEPPE, senatore: nominato commis-
sario alla Cassa depositi e prestiti, pag. 2487.

Parla sul n. 1496, pag. 2717; n. 1718, pag. 3027;
n. 1752, pag. 3165.

Relatore sui nn. 1227, n. 1236-A, 1392, 1393,
1416, 1469, 1471, 1490, 1535, 1537, 1588, 1606,
1710.

BRUSATI UGO, senatore.

Commemorazione, pag. 2325.

BUFFARINI GUIDI GUIDO, sottosegretario di Stato
per l'interno.

Parla sul n. 1270, pag. 2594; n. 1553, pa-
gina 2926.

Bulgaria, n. 1452, pag. 2539.

Buoni d'albergo, n. 1555, pag. 2624.

Buoni del tesoro, n. 1393, pag. 2335.

BURZAGLI ERNESTO, senatore.

Relatore sui nn. 1250, 1265, 1272, 1295, 1358,
1370, 1383, 1406, 1440, 1467, 1529, 1549, 1584,
1619, 1669, 1677, 1705, 1725.

C

Caccia ed uccellazione, n. 1259, pag. 2380.

Interr. pag. 1831.

Caduti in guerra (A. O.): n. 1258, pag. 2380.

Caffè delle Colonie italiane, n. 1700, pag. 3064.

Cagliari, n. 1567, pag. 2725.

Caltagirone, n. 1722, pag. 3154.

CAMERINI VINCENZO, senatore.

Parla sul n. 1367, pag. 2471.

Campobasso, n. 1459, pag. 2581.

CAMPOLONGO FRANCESCO, senatore.

Interr. risp. scr., pag. 2681.

Canali demaniali, n. 1369, pag. 2525.

Canapa, n. 1412, pag. 2509; n. 1432, pag. 2511.

CANELLI GABRIELE, sottosegretario di Stato per
la bonifica.

Commemorazione, pag. 2788.

Capacità militare, n. 1466, pag. 2605.

Capitanerie di porto, n. 1272, pag. 2382.

CAPPA INNOCENZO, senatore.

Interr. risp. scr., pag. 2364;

Capri, n. 1291, pag. 2395.

Carabinieri (Ufficiali), n. 1578, pag. 2682.

Carabinieri aggiunti dell'Egeo, n. 1481, pag. 2582.

Carburanti: gas naturali, n. 1376, pag. 2434;
importazione e lavorazione, n. 1457, pag. 2541.

Carta (Ente nazionale), n. 1592, pag. 2683.

Cartelli pubblicitari, n. 1652-A, pag. 3063.

Case da giuoco, n. 1270, pagg. 2354, 2588.

Case per impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.),
n. 1585, pag. 2682.

Case popolari: consorzio, n. 1670, pag. 2998;
Guidonia, n. 1294, pag. 2395; Messina, n. 1566,
pag. 2725.

CASOLI VINCENZO, senatore: nominato membro
della Commissione di accusa, pag. 2328.

Relatore sul n. 1489.

Cassa di risparmio di Roma, n. 1606, pag. 2728.

Cassano d'Adda, n. 1248, pag. 2375.

- Consorzio istituti case popolari, n. 1670, pag. 2998.
CONTI ETTORE, senatore.
Relatore sui nn. 1241, 1314, 1472, 1571, 1592, 1607, 1686.
- CONTI SINIBALDI UGO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2371.
Parla sul n. 1270, pag. 2591; n. 1641, pag. 2850.
- Contratti di locazione, interr. pag. 353.
- Contributi dello Stato, n. 1608, pag. 2768.
- Contributi di previdenza, n. 1434, pag. 2535.
- Contributi sindacali, n. 1463, pag. 2604.
- Controllo valute in Africa Orientale, n. 1284, pag. 2596.
- Convenzioni: ferroviarie, n. 1671, pag. 2998; navigazione interna, n. 1636, pag. 2939.
- Convocazione a domicilio, pagg. 2609, 2775, 3231.
- Coo (isola), n. 1400, pag. 2528.
- Cooperative edilizie, n. 1577, pag. 2682.
- Coordinamento produzione, n. 1493, pag. 2634.
- CORBINO MARIO ORSO, senatore.
Commemorazione, pag. 2627; ringraziamenti, pag. 2778.
- Corista uniforme, n. 1594, pag. 2686.
- Corpo diplomatico (autoveicoli), n. 1351, pag. 2421.
- Corpo Reali Equipaggi Marittimi (C. R. E. M.): ordinamento, n. 1705, pag. 3124; stato giuridico ufficiali e sottufficiali, n. 1705, pag. 3124.
- Corpo di Stato Maggiore V. *Stato Maggiore*.
- Corporazioni: funzione consultiva, n. 1668, pagina 3153; presidenza, n. 1465, pag. 2604.
- Corporazioni (Ministero): personale, n. 1345, pagina 2408; preventivo 1937-38, n. 1686, pagina 3002.
- Corrieri, n. 1693, pag. 3153.
- Corte dei conti, n. 1678, pag. 3064.
- Corte permanente di giustizia internazionale, n. 1488, pag. 2586.
- Cosenza, n. 1723, pag. 3202.
- Costo della vita, n. 1464, pag. 2629; n. 1706, pagina 3066.
- Cotone, n. 1359, pag. 2525; n. 1682, pag. 3022.
- COZZA LUIGI, senatore.
Parla sul n. 1570, pag. 2676.
Relatore sui nn. 1255, 1262, 1267, 1269, 1293, 1386, 1439, 1509, 1515, 1573, 1593, 1596, 1601, 1616, 1655, 1671, 1692.
- Crediti (cessione all'estero), n. 1330, pag. 2713; n. 1634, pag. 2987.
- Credito: agrario, n. 1388, pag. 2436; cinematografico, n. 1442, pag. 2536; mobiliare, n. 1227, pag. 2447; peschereccio in Libia, n. 1498, pag. 2606
- CRESPI MARIO, senatore.
Parla sul n. 1724, pag. 3096.
- CRESPI SILVIO, senatore.
Parla sul n. 1352, pag. 2422.
- Crispi Giuseppina vedova Bonanno, n. 1246, pagina 2352.
- CRISPOLTI FILIPPO, senatore.
Parla sul n. 1285, pag. 2394; n. 1270, pagina 2589.
- Cristallo, interr. pag. 2657.
- Croce Rossa Italiana, n. 1649, pag. 2997.
- Crociere turistiche, n. 1467, pag. 2605.
- Cuneo, n. 1387, pag. 2431.
- CURATULO GIACOMO EMILIO, senatore.
Parla sul n. 1270, pagg. 2590, 2595.

D

- D'AMELIO MARIANO, senatore.
Relatore sui nn. 1420, 1724.
- Danimarca, n. 1519, pag. 2637.
- Danni di guerra, n. 1257, pag. 2352; n. 1617, pagina 2986.
- Dante Alighieri (zona ravennate), n. 1263, pagina 2377.
- Decreti registrati con riserva: messaggi di trasmissione, pagg. 2328, 2621, 2781; discussione, pagina 3183.
- Deglicerizzazione, n. 1237, pag. 2372.
- DEL CARRETTO FERDINANDO, senatore.
Commemorazione, pag. 2628; ringraziamenti, pag. 2755.
- DEL PEZZO PASQUALE, senatore.
Commemorazione, pag. 2324.
- Demanzializzazione, n. 1371, pag. 2526.
- Demanio armentizio, n. 1564, pag. 2724.
- Demanio dello Stato, n. 1630, pag. 2987.
- DE MARINIS STENDARDO DI RICIGLIANO ALBERTO, senatore.
Relatore sui nn. 1253, 1306, 1309, 1339, 1343, 1394, 1395, 1398, 1407, 1409, 1510, 1531, 1707, 1736.
- DE MICHELIS GIUSEPPE, senatore.
Relatore sui nn. 1300, 1347, 1359, 1373, 1377, 1384, 1438, 1444, 1544, 1575, 1603, 1617, 1703, 1709.
- Derivazioni d'acqua, interr. pag. 2413.
- De Stefani Alberto: nominato ministro di Stato, pag. 2621.
- DE VECCHI DI VAL CISMÒN CESARE MARIA, senatore: cessa dalla carica di Ministro dell'educazione nazionale, pag. 2314; nominato Governatore dell'Isole dell'Egeo, n. 1399, pag. 2476; Trattamento economico, n. 1757, pag. 3227.
- DE VITO ROBERTO, senatore.
Relatore sui nn. 1287, 1390, 1534, 1538, 1539, 1540, 1718.
- DEVOTO LUIGI, senatore.
Commemorazione, pag. 2324.
- DI BENEDETTO VINCENZO, senatore.
Relatore sul n. 1458.
- DIENA ADRIANO, senatore.
Parla sul n. 1496, pag. 2719; n. 1701, pag. 3065.
- Difesa dei prodotti agrari, n. 1428, pag. 2510.
- Difesa del risparmio, n. 1236-A, pag. 2962.
- Difesa nazionale (finanziamenti), n. 1679, pag. 3021.
- DI FRASSINETO ALFREDO, senatore.
Parla sul n. 1686, pag. 3006; n. 1745, pagina 3213.
- DI MARZO SALVATORE, senatore: nominato membro della Commissione parlamentare per i Codici, pag. 2622.

- Consorzio istituti case popolari, n. 1670, pag. 2998.
CONTI ETTORE, senatore.
Relatore sui nn. 1241, 1314, 1472, 1571, 1592, 1607, 1686.
- CONTI SINIBALDI UGO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2371.
Parla sul n. 1270, pag. 2591; n. 1641, pag. 2850.
- Contratti di locazione, interr. pag. 353.
- Contributi dello Stato, n. 1608, pag. 2768.
- Contributi di previdenza, n. 1434, pag. 2535.
- Contributi sindacali, n. 1463, pag. 2604.
- Controllo valute in Africa Orientale, n. 1284, pag. 2596.
- Convenzioni: ferroviarie, n. 1671, pag. 2998; navigazione interna, n. 1636, pag. 2939.
- Convocazione a domicilio, pagg. 2609, 2775, 3231.
- Coo (isola), n. 1400, pag. 2528.
- Cooperative edilizie, n. 1577, pag. 2682.
- Coordinamento produzione, n. 1493, pag. 2634.
- CORBINO MARIO ORSO, senatore.
Commemorazione, pag. 2627; ringraziamenti, pag. 2778.
- Corista uniforme, n. 1594, pag. 2686.
- Corpo diplomatico (autoveicoli), n. 1351, pag. 2421.
- Corpo Reali Equipaggi Marittimi (C. R. E. M.): ordinamento, n. 1705, pag. 3124; stato giuridico ufficiali e sottufficiali, n. 1705, pag. 3124.
- Corpo di Stato Maggiore V. *Stato Maggiore*.
- Corporazioni: funzione consultiva, n. 1668, pagina 3153; presidenza, n. 1465, pag. 2604.
- Corporazioni (Ministero): personale, n. 1345, pagina 2408; preventivo 1937-38, n. 1686, pagina 3002.
- Corrieri, n. 1693, pag. 3153.
- Corte dei conti, n. 1678, pag. 3064.
- Corte permanente di giustizia internazionale, n. 1488, pag. 2586.
- Cosenza, n. 1723, pag. 3202.
- Costo della vita, n. 1464, pag. 2629; n. 1706, pagina 3066.
- Cotone, n. 1359, pag. 2525; n. 1682, pag. 3022.
- COZZA LUIGI, senatore.
Parla sul n. 1570, pag. 2676.
Relatore sui nn. 1255, 1262, 1267, 1269, 1293, 1386, 1439, 1509, 1515, 1573, 1593, 1596, 1601, 1616, 1655, 1671, 1692.
- Crediti (cessione all'estero), n. 1330, pag. 2713; n. 1634, pag. 2987.
- Credito: agrario, n. 1388, pag. 2436; cinematografico, n. 1442, pag. 2536; mobiliare, n. 1227, pag. 2447; peschereccio in Libia, n. 1498, pag. 2606
- CRESPI MARIO, senatore.
Parla sul n. 1724, pag. 3096.
- CRESPI SILVIO, senatore.
Parla sul n. 1352, pag. 2422.
- Crispi Giuseppina vedova Bonanno, n. 1246, pagina 2352.
- CRISPOLTI FILIPPO, senatore.
Parla sul n. 1285, pag. 2394; n. 1270, pagina 2589.
- Cristallo, interr. pag. 2657.
- Croce Rossa Italiana, n. 1649, pag. 2997.
- Crociere turistiche, n. 1467, pag. 2605.
- Cuneo, n. 1387, pag. 2431.
- CURATULO GIACOMO EMILIO, senatore.
Parla sul n. 1270, pagg. 2590, 2595.

D

- D'AMELIO MARIANO, senatore.
Relatore sui nn. 1420, 1724.
- Danimarca, n. 1519, pag. 2637.
- Danni di guerra, n. 1257, pag. 2352; n. 1617, pagina 2986.
- Dante Alighieri (zona ravennate), n. 1263, pagina 2377.
- Decreti registrati con riserva: messaggi di trasmissione, pagg. 2328, 2621, 2781; discussione, pagina 3183.
- Deglicerizzazione, n. 1237, pag. 2372.
- DEL CARRETTO FERDINANDO, senatore.
Commemorazione, pag. 2628; ringraziamenti, pag. 2755.
- DEL PEZZO PASQUALE, senatore.
Commemorazione, pag. 2324.
- Demanzializzazione, n. 1371, pag. 2526.
- Demanio armentizio, n. 1564, pag. 2724.
- Demanio dello Stato, n. 1630, pag. 2987.
- DE MARINIS STENDARDO DI RICIGLIANO ALBERTO, senatore.
Relatore sui nn. 1253, 1306, 1309, 1339, 1343, 1394, 1395, 1398, 1407, 1409, 1510, 1531, 1707, 1736.
- DE MICHELIS GIUSEPPE, senatore.
Relatore sui nn. 1300, 1347, 1359, 1373, 1377, 1384, 1438, 1444, 1544, 1575, 1603, 1617, 1703, 1709.
- Derivazioni d'acqua, interr. pag. 2413.
- De Stefani Alberto: nominato ministro di Stato, pag. 2621.
- DE VECCHI DI VAL CISMÒN CESARE MARIA, senatore: cessa dalla carica di Ministro dell'educazione nazionale, pag. 2314; nominato Governatore dell'Isole dell'Egeo, n. 1399, pag. 2476; Trattamento economico, n. 1757, pag. 3227.
- DE VITO ROBERTO, senatore.
Relatore sui nn. 1287, 1390, 1534, 1538, 1539, 1540, 1718.
- DEVOTO LUIGI, senatore.
Commemorazione, pag. 2324.
- DI BENEDETTO VINCENZO, senatore.
Relatore sul n. 1458.
- DIENA ADRIANO, senatore.
Parla sul n. 1496, pag. 2719; n. 1701, pag. 3065.
- Difesa dei prodotti agrari, n. 1428, pag. 2510.
- Difesa del risparmio, n. 1236-A, pag. 2962.
- Difesa nazionale (finanziamenti), n. 1679, pag. 3021.
- DI FRASSINETO ALFREDO, senatore.
Parla sul n. 1686, pag. 3006; n. 1745, pagina 3213.
- DI MARZO SALVATORE, senatore: nominato membro della Commissione parlamentare per i Codici, pag. 2622.

- Castelgandolfo, n. 1318, pag. 2404.
- CASTELLANI ALDO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia, pag. 2622.
- Castrocaro (azienda termale), n. 1371, pag. 2526.
- Catanzaro, n. 1673, pag. 2999.
- Catrami, n. 1302, pag. 2359.
- CATTANEO GIOVANNI, senatore.
Relatore sui nn. 1676, 1696, 1737, 1758.
- CAVAGNARI DOMENICO, sottosegretario di Stato per la marina: nominato ammiraglio d'armata, n. 1357, pag. 2469.
Parla sul n. 1688, pag. 2954; n. 1726, pag. 3204.
- Cavalleria (Guide), interr. pag. 388.
- Cavi sottomarini, n. 1542, pag. 2701.
- Cecoslovacchia, n. 1366, pag. 2433.
- CELESIA GIOVANNI, senatore.
Relatore sui nn. 1239, 1270, 1275, 1297, 1345, 1411, 1413, 1434, 1498.
- Cellulosa, n. 1416, pag. 2476; n. 1592, pag. 2683.
- Centesimo addizionale (Assistenza sociale), numero 1607, pag. 2728.
- Centro sperimentale di cinematografia, n. 1262, pag. 2380.
- Cesana-Claviere, interr. pag. 1831.
- CESAREO GIOVANNI ALFREDO, senatore.
Commemorazione, pag. 2787.
Ringraziamenti, pag. 2994, 3142.
- CHERSI INNOCENTE, senatore.
Parla sul n. 1315, pag. 2403.
- Chiaromonte Gulfi, n. 1722, pag. 3154.
- CHIMIENTI PIETRO, senatore.
Parla sul n. 1746, pag. 3197.
- CIAN VITTORIO, senatore.
Parla sul n. 1285, pag. 2393; n. 1480, pagina 2532; n. 1615, pag. 2734.
Relatore sui nn. 1378, 1408, 1480, 1502, 1600.
- CIANO GALEAZZO: nominato ministro degli affari esteri, pag. 2314.
- Cinematografia: centro sperimentale, n. 1262, pagina 2380; mostra internazionale, n. 1245, pag. 2373; proiezioni n. 1322, pag. 2629; Scipione l'Africano, n. 1420, pag. 2436.
- Circolazione monetaria metallica, n. 1392, pagina 2474.
- Circoscrizione amministrativa, n. 1249, pag. 2375; n. 1460, pag. 2582; n. 1506, pag. 3019; n. 1722, pag. 3154; n. 1723, pag. 2202; n. 1758, pagina 3227.
- Circoscrizioni giudiziarie, n. 1532, pag. 2703.
- Città penitenziaria in Roma, n. 1264, pag. 2381.
- Cittadinanza: carabinieri dell'Egeo, n. 1481, pagina 2582; italiana, n. 1525, pag. 2697.
- Civitacastellana, n. 1287, pag. 2466.
- Claviere, interr. risp. scr., pagg. 3108, 1831.
- COBOLLI GIGLI GIUSEPPE, ministro dei lavori pubblici.
Parla sul n. 1285, pag. 2394; n. 1483, pag. 2576; n. 1570, pag. 2687; n. 1532, pag. 2700.
- Codice postale e delle telecomunicazioni, n. 1297, pag. 2358.
- COGLIOLO PIETRO, senatore.
Parla sul n. 1415, pag. 2425; n. 1507, pagine 2695, 2697; n. 1496, pag. 2721; n. 1641, pag. 2829. Interr. risp. scr., pag. 2819.
Relatore sui nn. 1372, 1382, 1410, 1482, 1496, 1507, 1545, 1594, 1604.
- Cognac, n. 1753, pag. 3226.
- Collegio S. Francesco Saverio, n. 1630, pag. 2987.
- Colonie: ordinamento scolastico, n. 1408, pag. 2507; personale, n. 1406, pag. 2476; n. 1620, pag. 2877; n. 1621, pag. 2894; servizio ragioneria, n. 1417, pag. 2601; servizi tecnici n. 1620, pag. 2877.
- Colonie, *V. Africa italiana*.
- Combattenti (Africa Orientale): n. 1247, pag. 2373; n. 1623, pag. 2895; n. 1720, pag. 3201.
- Comiso, n. 1722, pag. 3154.
- Commemorazione dei senatori: Forges Davanzati pag. 2323; Devoto, Pascale, Del Pezzo, Ancona, Falcioni, Lagasi, Marescalchi Gravina, Sanjust di Teulada, pag. 2324; Pironti, Gallina, Anselmino, Borea d'Olmo, Brusati, Bianchi, Perla, pag. 2325; Corbino, pag. 2627; Landucci, Sandrini, Grandi, Del Carretto, Figoli des Geneys, Grosoli, Morrone, Mortara, Mango, pag. 2628; Zippel, pag. 2786; Miliani, Supino, Cesareo, pag. 2787; Micheli, pag. 2918.
- Commemorazione del Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, Canelli, pag. 2788.
- Commercio estero (Istituto nazionale), n. 1603, pag. 2686.
- Commissariato dell'emigrazione, n. 1384, pagina 2527.
- Commissione requisizione lana, n. 1530, pag. 2698.
- Compagnia « La Fenice », n. 1375, pag. 2489.
- Comuni: ampliamento, n. 1551, pag. 2763; capoluoghi di provincia, n. 1743, pag. 3210; costituzione, n. 1249, pag. 2375; n. 1270, pag. 2420.
V. Circoscrizione amministrativa.
- Comunicazioni (Ministero): preventivo 1937-38, n. 1718, pag. 3023, 3043.
- CONCINI CONCINO, senatore.
Parla sul n. 1236-A, pag. 2985; sui decreti registrati con riserva Doc. LXXXVII, pag. 3183.
- Concorsi a premio, n. 1722, pag. 3201.
- Concorsi pubblici, n. 1505, pag. 2607.
- Concorso nazionale del grano, n. 1435, pag. 2511.
- Condannati (riabilitazione), n. 1260, pag. 2419.
- Condomini teatrali, n. 1748, pag. 3157.
- Condominio, interr. pag. 607.
- Condono, n. 1605, pag. 2768.
- Consigli provinciali delle corporazioni, n. 1709, pag. 3201.
- Consigli provinciali dell'economia corporativa, numero 1271, pag. 2382; n. 1494, pag. 2392; numero 1667, pag. 2988.
- Consiglio dell'aria, n. 1468, pag. 2605.
- Consolato di Gibuti, n. 1244, pag. 2373.
- Consorzi di bonifica, n. 1557, pag. 2763.
- Consorzi volontari produzione e vendita, n. 1492, pag. 2631.
- Consorzio di credito per le opere pubbliche in Etiopia, n. 1479, pag. 2606.

Consorzio istituti case popolari, n. 1670, pag. 2998.
 CONTI ETTORE, senatore.
 Relatore sui nn. 1241, 1314, 1472, 1571, 1592, 1607, 1686.
 CONTI SINIBALDI UGO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2371.
 Parla sul n. 1270, pag. 2591; n. 1641, pag. 2850.
 Contratti di locazione, interr. pag. 353.
 Contributi dello Stato, n. 1608, pag. 2768.
 Contributi di previdenza, n. 1434, pag. 2535.
 Contributi sindacali, n. 1463, pag. 2604.
 Controllo valute in Africa Orientale, n. 1284, pag. 2596.
 Convenzioni: ferroviarie, n. 1671, pag. 2998; navigazione interna, n. 1636, pag. 2939.
 Convocazione a domicilio, pagg. 2609, 2775, 3231.
 Coo (isola), n. 1400, pag. 2528.
 Cooperative edilizie, n. 1577, pag. 2682.
 Coordinamento produzione, n. 1493, pag. 2634.
 CORBINO MARIO ORSO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2627; ringraziamenti, pag. 2778.
 Corista uniforme, n. 1594, pag. 2686.
 Corpo diplomatico (autoveicoli), n. 1351, pag. 2421.
 Corpo Reali Equipaggi Marittimi (C. R. E. M.): ordinamento, n. 1705, pag. 3124; stato giuridico ufficiali e sottufficiali, n. 1705, pag. 3124.
 Corpo di Stato Maggiore V. *Stato Maggiore*.
 Corporazioni: funzione consultiva, n. 1668, pagina 3153; presidenza, n. 1465, pag. 2604.
 Corporazioni (Ministero): personale, n. 1345, pagina 2408; preventivo 1937-38, n. 1686, pagina 3002.
 Corrieri, n. 1693, pag. 3153.
 Corte dei conti, n. 1678, pag. 3064.
 Corte permanente di giustizia internazionale, n. 1488, pag. 2586.
 Cosenza, n. 1723, pag. 3202.
 Costo della vita, n. 1464, pag. 2629; n. 1706, pagina 3066.
 Cotone, n. 1359, pag. 2525; n. 1682, pag. 3022.
 COZZA LUIGI, senatore.
 Parla sul n. 1570, pag. 2676.
 Relatore sui nn. 1255, 1262, 1267, 1269, 1293, 1386, 1439, 1509, 1515, 1573, 1593, 1596, 1601, 1616, 1655, 1671, 1692.
 Crediti (cessione all'estero), n. 1330, pag. 2713; n. 1634, pag. 2987.
 Credito: agrario, n. 1388, pag. 2436; cinematografico, n. 1442, pag. 2536; mobiliare, n. 1227, pag. 2447; peschereccio in Libia, n. 1498, pag. 2606
 CRESPI MARIO, senatore.
 Parla sul n. 1724, pag. 3096.
 CRESPI SILVIO, senatore.
 Parla sul n. 1352, pag. 2422.
 Crispi Giuseppina vedova Bonanno, n. 1246, pagina 2352.
 CRISPOLTI FILIPPO, senatore.
 Parla sul n. 1285, pag. 2394; n. 1270, pagina 2589.
 Cristallo, interr. pag. 2657.
 Croce Rossa Italiana, n. 1649, pag. 2997.

Crociere turistiche, n. 1467, pag. 2605.
 Cuneo, n. 1387, pag. 2431.
 CURATULO GIACOMO EMILIO, senatore.
 Parla sul n. 1270, pagg. 2590, 2595.

D

D'AMELIO MARIANO, senatore.
 Relatore sui nn. 1420, 1724.
 Danimarca, n. 1519, pag. 2637.
 Danni di guerra, n. 1257, pag. 2352; n. 1617, pagina 2986.
 Dante Alighieri (zona ravennate), n. 1263, pagina 2377.
 Decreti registrati con riserva: messaggi di trasmissione, pagg. 2328, 2621, 2781; discussione, pagina 3183.
 Deglicerizzazione, n. 1237, pag. 2372.
 DEL CARRETTO FERDINANDO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2628; ringraziamenti, pag. 2755.
 DEL PEZZO PASQUALE, senatore.
 Commemorazione, pag. 2324.
 Demanializzazione, n. 1371, pag. 2526.
 Demanio armentizio, n. 1564, pag. 2724.
 Demanio dello Stato, n. 1630, pag. 2987.
 DE MARINIS STENDARDO DI RICIGLIANO ALBERTO, senatore.
 Relatore sui nn. 1253, 1306, 1309, 1339, 1343, 1394, 1395, 1398, 1407, 1409, 1510, 1531, 1707, 1736.
 DE MICHELIS GIUSEPPE, senatore.
 Relatore sui nn. 1300, 1347, 1359, 1373, 1377, 1384, 1438, 1444, 1544, 1575, 1603, 1617, 1703, 1709.
 Derivazioni d'acqua, interr. pag. 2413.
 De Stefani Alberto: nominato ministro di Stato, pag. 2621.
 DE VECCHI DI VAL CISONO CESARE MARIA, senatore: cessa dalla carica di Ministro dell'educazione nazionale, pag. 2314; nominato Governatore dell'Isole dell'Egeo, n. 1399, pag. 2476; Trattamento economico, n. 1757, pag. 3227.
 DE VITO ROBERTO, senatore.
 Relatore sui nn. 1287, 1390, 1534, 1538, 1539, 1540, 1718.
 DEVOTO LUIGI, senatore.
 Commemorazione, pag. 2324.
 DI BENEDETTO VINCENZO, senatore.
 Relatore sul n. 1458.
 DIENA ADRIANO, senatore.
 Parla sul n. 1496, pag. 2719; n. 1701, pag. 3065.
 Difesa dei prodotti agrari, n. 1428, pag. 2510.
 Difesa del risparmio, n. 1236-A, pag. 2962.
 Difesa nazionale (finanziamenti), n. 1679, pag. 3021.
 DI FRASSINETO ALFREDO, senatore.
 Parla sul n. 1686, pag. 3006; n. 1745, pagina 3213.
 DI MARZO SALVATORE, senatore: nominato membro della Commissione parlamentare per i Codici, pag. 2622.

I

IMPERIALI cavaliere GUGLIELMO, senatore.
 Parla per l'anniversario della giornata della fede, pag. 2418.
 Impero: manifestazione del Senato per la conquista, pag. 2314; rimboschimenti, n. 1711, pag. 3067.
 Impiegati privati richiamati alle armi, n. 1346, pag. 2420.
 Importazione ed esportazione, n. 1612, pag. 2770; n. 1614, pag. 2770.
 Importazione e riesportazione, n. 1638, pag. 2772.
 Importazioni: credito per il pagamento, n. 1368, pag. 2434; dalle colonie italiane, n. 1700 pag. 3064.
 Importazioni temporanee, n. 1235, pag. 2351; n. 1327, pag. 2404; n. 1451, pag. 2537; n. 1750, pag. 3157.
 Imposte: centesimo addizionale, n. 1607, pag. 2728; complementare, interr. pag. 2818; dirette (esattori), n. 1500, pag. 2606; esenzioni per l'uva, nn. 1414, 1415, pag. 2423; fabbricati, n. 1558, pag. 2624; oli minerali, n. 1447, pag. 2477; oli di semi, n. 1362, pag. 2432; proprietà immobiliare, n. 1471, pag. 2546; ricchezza mobile, n. 1478, pag. 2986; società commerciali, n. 1470, pag. 2546; spiriti, n. 1233, pag. 2351; trasporti, n. 1517, pag. 2622.
 Indennità di smobilitazione, n. 1546, pag. 2762.
 Industria (Stabilimenti), n. 1738, pag. 3124.
 Industria alberghiera, n. 1637, pag. 2771.
 Industria automobilistica (dogane), n. 1360, pagina 2423.
 Industria cellulosa d'Italia, n. 1416, pag. 2476.
 Industria fonografica, n. 1749, pag. 3225.
 Infermiere (Scuole convitto), n. 1648, pag. 2995.
 Infortuni sul lavoro, n. 1373, pag. 2526.
 Inghilterra, n. 1522, pag. 2675.
 Interno (Ministero): preventivo 1937-38, n. 1553, pagg. 2899, 2926; variazioni di bilancio, n. 1232, pag. 2351; n. 1664, pag. 2988.
 Interpreti, n. 1693, pag. 3153.
 Isole Brioni, n. 1370, pag. 2526.
 Isopesco Claudio, n. 1266, pag. 2419.
 Ispettorato corporativo (ordinamento), n. 1377, pag. 2489.
 Ispettorato radiodiffusione e televisione, n. 1747, pag. 3225.
 Istituti di credito, n. 1490, pag. 2542; n. 1537, pag. 2701.
 Istituti di istruzione media tecnica, n. 1704, pag. 3094.
 Istituti di ricerca scientifica, n. 1293, pag. 2358.
 Istituti di vigilanza privata, n. 1527, pag. 2697.
 Istituto commercio estero, n. 1603, pag. 2686.
 Istituto credito agrario per la Sardegna, n. 1388, pag. 2436.
 Istituto emissione (Anticipazioni prestito immobiliare): interr. pag. 2366.
 Istituto nazionale: assicurazioni, pag. 2328.
 Istituto nazionale cambi, n. 1535, pag. 2700.
 Istituto nazionale case impiegati statali (I.N.C.I.S.), n. 1335, pag. 2406;

Istituto nazionale gestione imposte di consumo, n. 1597, pag. 2765;
 Istituto nazionale L. U. C. E., n. 1262, pag. 2380.
 Istituto nazionale previdenza sociale, n. 1575, pag. 2682.
 Istituto poligrafico dello Stato, n. 1416, pag. 2476.
 Istituto ricostruzione industriale, interr. pag. 125.
 Istruttori premilitari e post-militari, n. 1379, pag. 2490.
 Istruzione media: tasse, n. 1234, pag. 2372; numero 1502, pag. 2544.
 Istruzione tecnica, n. 1411, pag. 2509.

J

JOSA GUGLIELMO, senatore.
 Parla sul n. 1526, pag. 2638; su un elenco di petizioni, pag. 2488; interr. pag. 3178.
 Relatore sul n. 1459.
 Jugoslavia, n. 1456, pag. 2540.

L

La Fenice, n. 1375, pag. 2489.
 LAGASI PRIMO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2324.
 Laguna di Venezia (polizia), n. 1386, pag. 2491.
 Lana: requisizione n. 1530, pag. 2698; cascami, n. 1367, pag. 2470.
 LANDUCCI LANDO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2628.
 LANTINI FERRUCCIO: nominato Ministro delle corporazioni, pag. 2314.
 Parla sul n. 1300, pag. 2599; n. 1464, pag. 2631; n. 1492, pag. 2633; n. 1686, pag. 3014; n. 1494, pag. 3060.
 Lavoratori agricoli, n. 1628, pag. 3153.
 Lavori pubblici (Ministero): preventivo 1937-38, n. 1570, pagg. 2675, 2687; personale, n. 1565, pag. 2724.
 Lecco, n. 1701, pag. 2919.
 Lega navale italiana, n. 1265, pag. 2381.
 Legislazione venatoria, n. 1259, pag. 2380.
 LEICHT PIER SILVERIO, senatore.
 Parla sul n. 1386, pag. 2505; n. 1494, pagina 3059; interr. risp., ser. pag. 2819.
 Relatore sui nn. 1234, 1245, 1258, 1266, 1291, 1292, 1375, 1405, 1465, 1494, 1559, 1658, 1659, 1667, 1729.
 LESSONA ALESSANDRO: nominato Ministro delle colonie, pag. 2314; assume la qualifica di Ministro dell'Africa italiana, pag. 2781.
 Parla sul n. 1620, pag. 2892; n. 1734, pagina 3143.
 Leva marittima, n. 1730, pag. 3155.
 Levatrice (Professione), n. 1528, pag. 2697.
 Levuloso, n. 1230, pag. 2350.
 LIBERTINI GESUALDO, senatore.
 Parla sul n. 1615, pag. 2741.

Libia: comandante aeronautica, n. 1407, pag. 2506; credito peschereccio, n. 1498, pag. 2606; edilizia, n. 1602, pag. 2686; forze aeree, n. 1581, pag. 2682; indennità coloniale, nn. 1339, 1344, pag. 2407; militari, n. 1380, pag. 2490.
 Limite d'impegno, n. 1608, pag. 2768.
 Linee di navigazione marittima, n. 1611, pag. 2770; n. 1632, pag. 2771; n. 1715, pag. 3095; n. 1716, pag. 3095.
 Lira (parità aurea), n. 1469, pag. 2546.
 Littoria, n. 1317, pag. 2404; n. 1385, pag. 2490.
 Littorine (Sicignano-Lagonegro), interr. pag. 2365.
 Lituania, n. 1453, pag. 2540.
 Livorno, n. 1329, pag. 2524.
 Lloyd triestino, n. 1611 pag. 2770.
 Locande, n. 1626, pag. 2936.
 Locazioni, n. 1334, pag. 2468.
 Lonate Pozzolo, n. 1561, pag. 2763.
 LORIA ACHILLE, senatore.
 Interr., risp. scr., pag. 2366.
 Lotterie (Merano, Tripoli), n. 1413, pag. 2534.
 Lotto, pag. 2781.
 LUCIOLLI LUDOVICO, senatore: nominato commissario alla Cassa depositi e prestiti, pag. 2487.
 Relatore sui nn. 1231, 1235, 1283, 1324, 1360, 1363, 1367, 1424, 1425, 1448, 1449, 1450, 1451, 1520, 1522, 1524, 1613, 1674, 1683, 1685, 1700, 1738, 1739, 1750, 1751, 1755, 1756.

M

Magazzini generali di Trieste e Fiume, n. 1321, pag. 2524.
 Magliana (Aeroidroscalo), n. 1662, pag. 2988.
 Majella (Terromoto), n. 1422, pag. 2438.
 MAJONI GIOVANNI CESARE, senatore.
 Interr. risp. scr., pag. 2818.
 Relatore sui nn. 1242, 1325, 1364, 1365, 1366, 1454, 1456, 1484, 1518, 1519, 1639, 1675
 Malattie professionali (Assicurazione obbligatoria), n. 1373, pag. 2526.
 Malsecco, n. 1589, pag. 2727.
 MANGO CAMILLO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2628; ringraziamenti, pag. 2779.
 Manifestazioni del Senato: per il prossimo fausto evento nella Famiglia Reale, pag. 2313; per la conquista dell'Impero, pag. 2314; per l'anniversario della giornata della fede, pag. 2418; per la nascita di S. A. R. Vittorio Emanuele Principe di Napoli, pag. 2613; per la visita del Duce alla Colonia Libica, pag. 2621; per il primo anniversario dell'Impero, pag. 2778; saluto all'Alta Assemblea ungherese, pag. 3082.
 Mannite, n. 1728, pag. 3154.
 MANZONI GAETANO, senatore.
 Relatore sui nn. 1243, 1279, 1280, 1281, 1282, 1289, 1452, 1453, 1455, 1521, 1523, 1684.
 MARAGLIANO EDOARDO, senatore.
 Parla sul n. 1553, pag. 2919.
 Marche (Terremoto), n. 1422, pag. 2438.

MARESCALCHI ARTURO, senatore.
 Parla sul n. 1415, pag. 2426.
 Interr. risp. scr. pagg. 2413, 2817, 2819.
 Relatore sui nn. 1313, 1315, 1388, 1389, 1526, 1541, 1562, 1564, 1589, 1635, 1682, 1711, 1745, 1753, 1754.
 MARESCALCHI GRAVINA LUIGI, senatore.
 Commemorazione, pag. 2324.
 Marina (Ministero), preventivo 1937-38, n. 1688, pag. 2954.
 Marina (Regia): allievi ufficiali, n. 1726, pag. 3206; ordinamento, n. 1725, pag. 3202; organici ufficiali ammiragli, n. 1295, pag. 2358; trattamento economico personale in A. O., n. 1358, pagina 2423; n. 1549, pag. 2762; ufficiali: cassa, n. 1669, pag. 2998; matrimonio, n. 1699, pagina 3094; organici, n. 1619, pag. 2935; tenenti di vascello, n. 1272, pag. 2382.
 Marina mercantile, n. 1713, pag. 3124.
 MAROZZI ANTONIO, senatore.
 Parla sul n. 1526, pag. 2646; n. 1745, pag. 3211.
 Marsala, n. 1753, pag. 3226.
 Matrimonio ufficiali Regia marina e Regia aeronautica, n. 1699, pag. 3094.
 MAZZOCCO ENRICO, senatore.
 Relatore sui nn. 1249, 1577, 1585, 1618, 1678, 1698, 1721.
 MAZZUCCO ETTORE, senatore.
 Relatore sui nn. 1335, 1341, 1379, 1396.
 Medici condotti, interr. pag. 2655.
 Melicuccio, n. 1249, pag. 2375.
 MENOZZI ANGELO, senatore.
 Parla sul n. 1526, pag. 2651.
 Relatore sui nn. 1230, 1362, 1423, 1637, 1638.
 Merano (Lotteria), n. 1413, pag. 2534.
 Mercato granario (Disciplina), n. 1431, pag. 2510.
 Messina, n. 1348, pag. 2489; n. 1566, pag. 2725.
 MICHELI FERDINANDO, senatore.
 Commemorazione pag. 2918; ringraziamenti, pag. 3110.
 Miele, n. 1230, pag. 2350.
 MILIANI GIANBATTISTA, senatore.
 Parla sul n. 1526, pag. 2647; n. 1615, pagina 2733.
 Relatore sui nn. 1404, 1428, 1433, 1436, 1557.
 Commemorazione, pag. 2787; ringraziamenti, pag. 3014.
 Milizia: portuaria, n. 1643, pag. 2994; portuaria in A. O., n. 1646, pag. 2940; sicurezza nazionale (ufficiali): n. 1311, pag. 2420; n. 1737, pag. 3155; stradale, n. 1529, pag. 2698.
 Miniere, n. 1374, pag. 2434; n. 1622, pag. 2894; n. 1624, pag. 2935.
 Ministero delle colonie, muta la denominazione in Ministero dell'Africa italiana, pag. 2781.
 Ministri di Stato (Nomina): Alberto de Stefani, pag. 2621; Giovanni Torlonia, pag. 2621.
 Modelli di vestiarlo, n. 1378, pag. 2489
 Modena (Ferrovie), n. 1267, pag. 2381.
 Monete d'argento (Trattamento doganale), numero 1363, pag. 2432.
 Monopolio sali e tabacchi, n. 1651, pag. 3063.

- Monte dei pegni di Roma, n. 1606, pag. 2728.
MONTEFINALE TITO, senatore.
 Relatore sui nn. 1247, 1307, 1308, 1340, 1344, 1397, 1504, 1511, 1547, 1579, 1582, 1623.
MONTRESOR LUIGI, senatore.
 Relatore sui nn. 1261, 1268, 1437, 1491, 1576, 1630.
MORESCO MATTIA, senatore: nominato membro supplente della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, pag. 2622; della Commissione parlamentare per i codici, pag. 2622.
 Parla sul n. 1615, pag. 2728.
MORMINO GIUSEPPE, senatore.
 Relatore sui nn. 1651, 1722.
MORRONE PAOLO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2628; ringraziamenti, pag. 2755.
MORTARA LUDOVICO, senatore.
 Commemorazione, pag. 2628.
MOSCONI ANTONIO, senatore.
 Relatore sui nn. 1553, 1740.
 Mostra internazionale d'arte cinematografica, numero 1245, pag. 2373.
 Motocarrozette, motocicli, motofurgoncini, numero 1352, pag. 2421.
 Movimento turistico, n. 1328, pag. 2629.
MUSSOLINI cavaliere BENITO, Capo del Governo.
 Parla nell'occasione della manifestazione del Senato per la conquista dell'Impero, pag. 2315.
 Si associa alla commemorazione del senatore Micheli, pag. 2918.

N

- Navi scuola, n. 1663, pag. 2997.
 Navigazione interna, n. 1636, pag. 2939.
 Naviglio peschereccio, n. 1584, pag. 2765.
 Nobiltà italiana, interr. risp. scr., pag. 2364.
 Norvegia, n. 1364, pag. 2470.
 Notari, n. 1501, pag. 2607; n. 1647, pag. 3062; interr. risp. scr., pag. 2817.

O

- Odero Attilio (fondazione), n. 1507, pag. 2691.
 Oggetti d'arte (Esportazione), n. 1756, pag. 3227.
 Olanda, n. 1684, pag. 3023.
 Olio: minerale, n. 1331, pag. 2467; n. 1332, pagina 2468; n. 1419, pag. 2476; n. 1447, pag. 2477; n. 1457, pag. 2541; minerale greggio, n. 1302, pag. 2359; oliva, n. 1433, pag. 2535; n. 1637, pag. 2771; n. 1691, pag. 3122; pesante, n. 1301, pag. 2358; semi, n. 1362, pag. 2432.
 Omaggi (Elenchi), pagg. 2326, 2619, 2779.
 Opera nazionale combattenti (contributi bonifica), n. 1313, pag. 2400.
 Opera nazionale dopolavoro (ordinamento), numero 1690, pag. 3000.
 Operazioni di credito all'estero, n. 1368, pag. 2434.
 Opere idrauliche (Tevere), n. 1662, pag. 2988.

- Opere igieniche, n. 1261, pag. 2380.
 Opere pubbliche: appaltatori, n. 1593, pag. 2686; finanziamenti, n. 1679, pag. 3021; Zara e Ferrara, n. 1625, pag. 2771.
 Ordinamenti tributari, n. 1477, pag. 2905.
 Ordinamento professionale (Avvocati e procuratori), n. 1545, pag. 2624.
 Ordinamento Regio esercito, n. 1307, pag. 2359.
 Organizzazioni sindacali fasciste (Agricoltura), n. 1628, pag. 3153.
ORLANDO PAOLO, senatore.
 Parla sul n. 1483, pag. 2574.
 Ospedali, n. 1248, pag. 2375.
 Ostetricia (Scuole), n. 1528, pag. 2697.

P

- Palazzo Paolucci in Forlì, n. 1446, pag. 2477.
 Palermo, n. 1292, pag. 2395; n. 1349, pag. 2420; n. 1567, pag. 2575.
PARIANI ALBERTO, sottosegretario di Stato per la guerra, pag. 2314; delegato ad intervenire alle sedute del Senato, pag. 2314.
 Parla sul n. 1687, pag. 2951.
 Parkinsonismo encefalitico, n. 1438, pag. 2512.
 Partito nazionale fascista, n. 1721, pag. 3001; n. 1746, pag. 3197.
 Paste e semolini, n. 1638, pag. 2772; n. 1751, pag. 3158.
 Patrimonio zootecnico, n. 1564, pag. 2724.
PENDE NICOLA, senatore.
 Parla sul n. 1615, pag. 2730.
 Relatore sui nn. 1648, 1649.
 Pensioni: commissariato dell'emigrazione, n. 1384, pag. 2527; guerra, n. 1333, pag. 2405; n. 1678, pag. 3064; indirette e di reversibilità, n. 1296, pag. 2396; militari, n. 1250, pag. 2375.
 Peperoni rossi secchi, n. 1700, pag. 3064.
 Periti doganali, n. 1324, pag. 2359.
PERLA RAFFAELE, senatore.
 Commerazione, pag. 2325.
PERRONE COMPAGNI DINO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2782.
 Personale: enti pubblici, n. 1418, pag. 2476; militare, n. 1707, pag. 3095; scuole all'estero, n. 1544, pag. 2623; statale, n. 1418, pag. 2476; n. 1543, pag. 2623; statale non di ruolo, n. 1618, pag. 3117.
 Pesca: acque interne, n. 1239, pag. 2329; naviglio, n. 1584, pag. 2765.
 Pescara, n. 1421, pag. 2437; n. 1624, pag. 2935.
 Petizioni: lettura di sunti, pagg. 2391, 2919; discussione, pag. 2488.
 Piani regolatori, d'ampliamento e risanamento: Ancona, n. 1661, pag. 3093; Asti, n. 1268, pag. 2381; Forlì, n. 1273, pag. 2382; Gallarate, n. 1676, pag. 3021; Genova, n. 1275, pag. 2353; Palermo, n. 1349, pag. 2420; Torino, n. 1350, pag. 2421; Trento, n. 1660, pag. 2941; Trieste, n. 1568, pag. 2725.

PICCIO PIER RUGGERO, senatore.
Relatore sul n. 1689.
Pioppo, n. 1276, pag. 2392.
PIRONTI ALBERTO, senatore.
Commemorazione, pag. 2325.
Pirzio Biroli Alessandro: nominato generale d'armata, n. 1338, pag. 2469.
PITACCO GIORGIO, senatore.
Parla sui nn. 1469, 1470, 1471, pag. 2558; n. 1718, pag. 3028.
POGGI TITO, senatore.
Interr. risp. scr., pag. 2819.
Polizze d'assicurazione, n. 1588, pag. 2727.
Polizze offerte all'Erario, n. 1576, pag. 2764.
Popeline, n. 1326, pag. 2360.
Pordenone, n. 1701, pag. 3064.
Porti (Bari), n. 1286, pag. 2394; n. 1319, pag. 2524.
Portogallo, n. 1639, pag. 2772.
Poste e telegrafi: consuntivi, 1931-34, n. 1538, pag. 2622; personale, n. 1551, pag. 2624; premi di smobilitazione in A. O.: truppe, n. 1516, pag. 2674; ufficiali, n. 1546, pag. 2762.
Prestiti agrari, n. 1436, pag. 2511.
Prestito redimibile 5 per cento, n. 1471, pag. 2546; n. 1588, pag. 2727. Interr. risp. scr., pag. 2366.
Pretori, interr. pag. 1409.
Preture: istituzione, n. 1701, pag. 3064.
Previdenza sociale: coordinamento, n. 1703, pagina 3200; istituto nazionale, n. 1575, pag. 2682.
Prezzi (Alberghi), n. 1626, pag. 2936.
Procuratori, n. 1545, pag. 2624.
Produzione granaria, n. 1240, pag. 2372.
Produzione nazionale, n. 1493, pag. 2634.
Professione di avvocato e procuratore, n. 1545, pag. 2624.
Proiezioni cinematografiche, n. 1322, pag. 2629.
Protezione antiaerea, n. 1596, pag. 2686.
Provveditorati alle opere pubbliche, n. 1567, pag. 2725.
Pubblica sicurezza: brigadieri e vicebrigadieri, n. 1251, pag. 2375.
Pubblicità (Cartelli), n. 1298, pag. 2396; n. 1652, pag. 3063.

Q

Quaderni scolastici, n. 1491, pag. 2543.

R

R. A. C. I. V. *Automobile Club*.
Radiodiffusioni, n. 1747, pag. 3225.
Radiorete, n. 1550, pag. 2624.
Ragioneria generale dello Stato: personale, n. 1417, pag. 2601.
Ragusa, n. 1722, pag. 3154.
RAIMONDI ANTONIO, senatore.
Interr. risp. scr., pag. 2919.
Relatore sui nn. 1264, 1641.
RAINERI GIOVANNI, senatore.
Relatore sui nn. 1233, 1320, 1323, 1330, 1331,

1332, 1391, 1414, 1415, 1418, 1419, 1445, 1447, 1513, 1514, 1563, 1591, 1610, 1634, 1742, 1752.
Ravenna (zona dantesca), n. 1263, pag. 2377.
REBAUDENGO EUGENIO, senatore.
Interr. risp. scr., pagg. 2364, 3231.
Rebbio, n. 1758, pag. 3227.
REGGIO GIACOMO, senatore.
Relatore sui nn. 1286, 1316, 1317, 1318, 1387, 1421, 1422, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1608, 1609, 1625, 1662, 1680.
Reggio Emilia, n. 1255, pag. 2380.
Registro navale ed aeronautico, n. 1499, pag. 2634.
Reperti militari speciali, n. 1466, pag. 2605.
Repubblica veneta, n. 1644, pag. 3062.
Rete radiofonica, n. 1550, pag. 2624.
Retini per fotoincisioni, n. 1425, pag. 2534.
Riabilitazione dei condannati, n. 1260, pag. 2419.
Ricchezza mobile, n. 1478, pag. 2986.
RICCI FEDERICO, senatore.
Parla sul n. 1229, pag. 2452; nn. 1469, 1470, 1471, pag. 2552; n. 1270, pag. 2590; n. 1496, pagg. 2720, 2723; n. 1553, pag. 2904; n. 1686, pag. 3002; n. 1718, pag. 3023; n. 1752, pag. 3158.
Interr. risp. scr., pag. 2818.
Ricevitori postali e telegrafici, n. 1256, pag. 2379.
Richiamati alle armi, n. 1504, pag. 2607; n. 1543, pag. 2623; n. 1556, pag. 2624.
Ricino, n. 1666, pag. 2998.
Ricompense al valor militare, n. 1252, pag. 2376.
Ricoveri antiaerei, n. 1573, pag. 2682.
Riesportazioni, n. 1751, pag. 3158.
Rimboschimenti, n. 1711, pag. 3067.
Risanamento igienico: Asti, n. 1268, pag. 2381; Forlì, n. 1273, pag. 2382.
Risi (Ente nazionale), n. 1574, pag. 2682.
Risparmio (difesa), n. 1236, pag. 2962.
Rodi, n. 1486, pag. 2583.
ROLANDI RICCI VITTORIO, senatore.
Parla sul n. 1641, pag. 2797.
Roma, n. 1264, pag. 2381; n. 1509, pag. 2673.
ROMANO MICHELE, senatore: nominato membro della Commissione parlamentare per i codici, pag. 2622.
Relatore sul n. 1645.
Romania, n. 1266, pag. 2419.
ROMEI LONGHENA GIOVANNI, senatore.
Relatore sui nn. 1284, 1417, 1473, 1474, 1475, 1476, 1479, 1590, 1633, 1679, 1734.
ROMEO NICOLA, senatore.
Relatore sul n. 1487.
ROSSINI ALDO, senatore.
Parla sul n. 1333, pag. 2406.
ROSSONI EDMONDO, ministro dell'agricoltura e foreste.
Parla sul n. 1526, pag. 2667; n. 1745, pagine 3214, 3222, 3223.
ROTA FRANCESCO, senatore.
Parla sui nn. 1469, 1470, 1471, pag. 2559.
ROTA GIUSEPPE, senatore.
Relatore sul n. 1688.
RUSSO GIOACCHINO, senatore.
Relatore sui nn. 1296, 1304, 1349, 1400, 1403, 1702, 1713, 1730.

S

- Sabato teatrale n. 1627, pag. 2938.
- SANDICCHI PASQUALE, senatore.
Parla sul n. 1718, pag. 3037.
- SANDRINI AMEDEO, senatore.
Commemorazione, pag. 2628; ringraziamenti, pag. 2755.
- SANI NAVARRA UGO, senatore.
Relatore sui nn. 1460, 1650.
- Sanitari: coloniali, n. 1228, pag. 2309; concorsi, n. 1437, pag. 2511.
- SANJUST DI TEULADA EDMONDO, senatore.
Commemorazione, pag. 2324.
- San Lorenzo in Campo, n. 1506, pag. 3019.
- San Marco (Basilica), n. 1285, pag. 2393.
- San Marino, interr. pag. 2364.
- San Remo, n. 1270, pagg. 2354, 2588.
- Santini Ruggero, nominato generale d'armata, pag. 1338, pag. 2469.
- SANTORO GIOVANNI, senatore.
Parla sul n. 1641, pag. 2852.
- San Valentino, n. 1624, pag. 2935.
- Sardegna, n. 1388, pag. 2436.
- SARROCCI GINO, senatore: nominato membro della Commissione per i nuovi codici, pag. 2371.
Parla sul n. 1745, pagg. 3221, 3223.
- Savoia, felicitazioni per il prossimo fausto evento, pag. 2313; per la nascita di S. A. R. il Principe di Napoli, pag. 2613.
- Savoia-Genova: S. A. R. Eugenio duca di Ancona, n. 1600, pag. 2686.
- SCADUTO FRANCESCO, senatore: nominato membro della Commissione per i codici, pag. 2622.
Parla sul n. 1532, pag. 2700.
- Scavi di Ercolano e Capri, n. 1291, pag. 2395.
- SCHANZER CARLO, senatore: nominato membro del Consiglio superiore coloniale, pag. 2487.
Relatore sui nn. 1228, 1288, 1446.
- SCIALOJA ANTONIO, senatore.
Relatore sui nn. 1229, 1322, 1328, 1470, 1477, 1478, 1525, 1536, 1587, 1611, 1712.
- Scipione l'Africano, n. 1420, pag. 2436.
- SCOTTI CARLO, senatore: nominato commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 2328; per le petizioni, pag. 2622.
Relatore sui nn. 1254, 1294, 1346, 1353, 1369, 1427, 1429, 1461, 1501, 1527, 1558, 1670, 1695.
- Scuola d'archeologia e storia dell'arte. Interr. pag. 2169.
- Scuola infermiere e assistenti sanitari, n. 1648, pag. 2995.
- Scuola ingegneria aeronautica, n. 1733, pag. 3124.
- Scuole italiane all'estero, n. 1544, pag. 2623; n. 1659, pag. 2941.
- Scuole medie, n. 1729, pag. 3155.
- Scuole ostetriche, n. 1528, pag. 2697.
- SECHI GIOVANNI, senatore.
Parla per una dichiarazione di voto, pag. 2571; sul n. 1499, pag. 2635; n. 1718, pag. 3036; n. 1726, pag. 3203.
- Segretari federali, n. 1309, pag. 2398.
- Segretario del P. N. F.: conferimento del titolo delle funzioni di Ministro segretario di Stato, pag. 2781; n. 1746, pag. 3197.
- Segretariato nazionale per la montagna, interr. pag. 2657.
- Servizio d'investigazione politica, n. 1591, pagina 2727.
- Seta e bozzoli, n. 1303, pag. 2488.
- Sicignano-Lagonegro, interr. pag. 2365.
- Sindaci (società commerciali), n. 1496, pag. 2714.
- Sinistri marittimi, n. 1440, pag. 2512; n. 1594, pag. 2686.
- SIRIANNI GIUSEPPE, senatore.
Relatore sui nn. 1319, 1321, 1329, 1542, 1632, 1636, 1663, 1715, 1716.
- SITTA PIETRO, senatore.
Relatore sui nn. 1290, 1326, 1327, 1457, 1506, 1612, 1614.
- Smobilitazione (premi e indennità), n. 1516, pag. 2674; n. 1546, pag. 2772.
- Società abruzzese miniere asfalto (S. A. M. A.), n. 1624, pag. 2935.
- Società commerciali: enti patrimoniali, n. 1604, pag. 2686; imposta dividendi, n. 1470, pag. 2546; sindaci, n. 1496, pag. 2714.
- Società di navigazione, n. 1663, pag. 2997, n. 1713, pag. 3124.
- SOLER EMANUELE, senatore: nominato membro della Commissione per le petizioni, pag. 2328.
Parla sul n. 1615, pag. 2737.
- SOLMI ARRIGO, ministro di grazia e giustizia.
Parla sul n. 1495, pag. 2544; n. 1496, pagina 2723; n. 1641, pag. 2863; n. 1572-B, pagina 3061.
- Sottosegretariato per gli scambi e per le valute, n. 1708, pag. 3095.
- Sottufficiali Regio esercito: Testo Unico, n. 1511, pag. 2673.
- Sovvenzioni (Spettacoli teatrali), n. 1657, pagina 2940.
- Spagna: arruolamento volontario, n. 1631, pagina 2939; navi mercantili, n. 1731, pag. 3205.
- Spiriti (regime fiscale e impiego come carburante), n. 1233, pag. 2351.
- Stampa e propaganda (Ministero): preventivo 1937-38, n. 1724, pagg. 3096, 3111; ispettorato radiodiffusione e televisione, n. 1747, pag. 3225; ordinamento, n. 1405, pag. 2506.
- Stanze di compensazione, n. 1241, pag. 2373.
- Statale n. 1460, pag. 2582.
- Stato giuridico (Ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M.), n. 1705, pag. 3124.
- Stato maggiore del Regio Esercito (ordinamento), n. 1381, pag. 2490; n. 1554, pag. 2563.
- Stato nobiliare italiano (Ordinamento), interr. risp. scr., pag. 2364.
- Stazioni radiotelegrafiche (Personale), n. 1551, pag. 2624.
- Strada Cesana-Claviere, interr. risp. scr., pag. 1831.
- Studenti universitari (Allievi ufficiali di complemento), n. 1650, pag. 3020.
- SUPINO DAVIDE, senatore.

Commemorazione, pag. 2787; ringraziamenti, pag. 3082.
 SUVICH FULVIO: cessa dalla carica di sottosegretario di Stato per gli affari esteri, pag. 2314.
 Svezia, n. 1365, pag. 2433; n. 1675, pag. 3020.
 Svizzera, n. 1283, pag. 2357.

T

TALLARIGO ARMANDO, senatore.
 Relatore sui nn. 1481, 1643, 1723.
 Talleri Maria Teresa, n. 1476, pag. 2542; n. 1590, pag. 2765.
 TARAMELLI ANTONIO, senatore.
 Interr. risp. scr., pag. 2657.
 Targhe nell'Aula del Senato (Apposizione), pagina 2313.
 Tariffe doganali, pag. 2781.
 Tasse: affari, n. 1536, pag. 2701; alcool carburante, n. 1290, pag. 2357; ancoraggio, n. 1467, pag. 2605; automobilistiche, n. 1534, pag. 2623; benzina, n. 1514, pag. 2674; benzolo, n. 1513, pag. 2674; bollo, n. 1322, pag. 2629; n. 1535, pag. 2700; n. 1572, pag. 2763; n. 1572-B, pagina 3060; concessioni governative, n. 1525, pag. 2697; esenzioni, n. 1328, pag. 2629; olii minerali, n. 1331, pag. 2467; n. 1332, pag. 2468; scolastiche, n. 1234, pag. 2372; n. 1502, pagina 2544; tonnellaggio, n. 1329, pag. 2524; trasporti ferroviari, n. 1517, pag. 2788.
 TASSINARI GIUSEPPE, deputato, nominato sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, pag. 2918.
 Teatri: costruzioni e licenza d'esercizio, n. 1443, pag. 2512; sabato teatrale, n. 1627, pag. 2938; sovvenzioni, n. 1657, pag. 2940.
 Teatro, V. *Ente*.
 Telecomunicazioni: codice, n. 1297, pag. 2358.
 Telefoni: conti consuntivi 1931-34, n. 1538, pagina 2622; personale, n. 1353, pag. 2422.
 Televisione, n. 1747, pag. 3225.
 Tempio della Conciliazione in Pescara, n. 1421, pag. 2437.
 Terra del sole (azienda termale), n. 1371, pag. 2526.
 Terre (concessione in A. O.), n. 1623, pag. 2895.
 Terremoti, n. 1316, pag. 2404; n. 1400, pag. 2528; n. 1422, pag. 2438; n. 1609, pag. 2769.
 Tessuti tipici, n. 1462, pag. 2604.
 Tevere (opere idrauliche), n. 1662, pag. 2988.
 THAON DI REVEL PAOLO, senatore: ministro delle finanze.
 Parla sul n. 1415, pag. 2428; n. 1229, pagina 2456; n. 1367, pag. 2471; n. 1480, pag. 2532; nn. 1469, 1470, 1471, pag. 2561; per una dichiarazione di voto del senatore Sechi, pag. 2571; sul n. 1236-A, pag. 2985; n. 1752, pag. 3184.
 THEODOLI DI SAMBUCCI ALBERTO, senatore.
 Parla sul n. 1734, pag. 3131.
 Titoli: emessi all'estero, n. 1634, pag. 2987; esteri, n. 1330, pag. 2713; n. 1634, pag. 2987.

Titoli nobiliari Repubblica di S. Marino, interr. risp. scr., pag. 2364.
 TODARO FRANCESCO, senatore: nominato membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 2782.
 Parla sul n. 1615, pag. 2743.
 Relatore sui nn. 1653, 1666, 1691, 1727.
 TOLOMEI ETTORE, senatore.
 Relatore sui nn. 1263, 1274, 1333, 1350, 1629, 1660, 1704.
 Torino, n. 1350, pag. 2421.
 TORLONIA GIOVANNI, senatore: nominato ministro di Stato, pag. 2621.
 TOURNON ADRIANO, senatore.
 Relatore sui nn. 1361, 1368.
 Trasporti ferroviari: tasse erariali, n. 1517, pagina 2788.
 Trasporti marittimi e terrestri, n. 1534, pag. 2535.
 Trattati: accordi generali (Albania), n. 1242, pag. 2352; (Austria), n. 1279, pag. 2354; (Yemen), n. 1524, pag. 2675; (Svizzera), n. 1283, pag. 2357; commercio: (Austria), n. 1520, pag. 2637; (Austria), acciaio, n. 1521, pag. 2637; (Brasile), n. 1454, pag. 2540; (Bulgaria), n. 1452, pag. 2539; (Cecoslovacchia), n. 1366, pag. 2433; (Danimarca), n. 1519, pag. 2637; (Estonia), n. 1518, pag. 2637; (Finlandia), n. 1455, pag. 2540; (Francia), numero 1424, pag. 2509; n. 1674, pag. 2999; (Germania), n. 1683, pag. 3022; (Grecia), n. 1523, pag. 2675; (Inghilterra), n. 1522, pag. 2675; (Jugoslavia), n. 1456, pag. 2540; (Lituania), n. 1453, pag. 2540; (Norvegia), n. 1364, pag. 2470; (Paesi Bassi), n. 1684, pag. 3023; (Portogallo), n. 1639, pag. 2772; (Svezia), n. 1365, pag. 2433; n. 1675, pag. 3020; (Turchia), n. 1685, pag. 3023; (Ungheria), grano, n. 1423, pag. 2509; commercio e navigazione: (Albania), n. 1243, pagina 2352; (Guatemala), n. 1325, pag. 2359; convenzione aerea: (Grecia), n. 1382, pag. 2600; diritto internazionale privato: n. 1488, pag. 2586; decisioni giudiziarie: (Germania), n. 1485, pagina 2583; doganali: (Austria), n. 1289, pag. 2357; esportazione: (Austria), n. 1281, pag. 2356; (Ungheria), n. 1282, pag. 2356; estradizione: (Brasile), n. 1642, pag. 3019; non intervento: n. 1731, pag. 3205; rifugiati: n. 1484, pag. 2583.
 Tratturi e trazzere, n. 1429, pag. 2535.
 Trento, n. 1660, pag. 2941.
 Tribunale speciale per la difesa dello Stato, n. 1665, pag. 2988.
 Tribunali (istituzione), n. 1701, pag. 3064.
 Tribunali militari, n. 1560, pag. 2763.
 Tributi (ordinamento), n. 1477, pag. 2905.
 Tributi locali, n. 1586, pag. 2682.
 Trieste (magazzini generali), n. 1321, pag. 2524; piano regolatore, n. 1568, pag. 2725.
 Tripovich, n. 1632, pag. 2771.
 Tripoli (lotteria), n. 1413, pag. 2534.
 Tuberculina, interr. pag. 2656.
 TUMEDEI CESARE, deputato, cessa dalla carica di sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, pag. 2314.

Turchia, n. 1685, pag. 3023.
 Turismo: n. 1328, pag. 2629; aereo: n. 1739, pagina 3125; agevolazioni fiscali, n. 1372, pag. 2600; buoni d'albergo, n. 1555, pag. 2624; enti provinciali, n. 1548, pag. 2624.

U

Uffici commerciali all'estero, n. 1708, pag. 3035.
 Uffici del Senato: sorteggio, pag. 2346; riunione, pagg. 2391, 2862, 3082.
 Uffici giudiziari: personale, n. 1532, pag. 2699; Rodi, n. 1486, pag. 2585.
 Ufficiali: V. *Esercito, Marina, Aeronautica*.
 Ufficiali di complemento, n. 1277, pag. 2353; numero 1726, pag. 3203.
 Ufficiali giudiziari, n. 1556, pag. 2624.
 Ungheria, n. 1282, pag. 2356; n. 1423, pag. 2509; Alta Assemblea, pagg. 3082, 3136.
 Unione militare (Testo Unico), n. 1579, pag. 2764.
 Uva (esenzione imposta consumo), nn. 1414, 1415, pag. 2423.

V

VALAGUSSA FRANCESCO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2950.
 Relatore sui nn. 1528, 1602, 1672, 1728.
 Valichi alpini, n. 1680, pag. 3021.
 VALLE GIUSEPPE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica: nominato generale d'armata, numero 1354, pag. 2469.
 Parla sul n. 1689, pag. 2959.
 Valute, n. 1535, pag. 2700.
 Venezia, n. 1245, pag. 2373; n. 1270, pagg. 2354, 2588; n. 1285, pag. 2393; n. 1386, pag. 2491.
 VENINO PIER GAETANO, senatore.
 Interr. risp. scr., pag. 2817.

Verbale di deposito dell'atto di nascita di S. A. R. il Principe di Napoli, pag. 2618.

Vermut, n. 1753, pag. 3226.

VICINI ANTONIO, senatore.

Parla sul n. 1376, pag. 2435.

VICINI MARCO ARTURO, senatore.

Parla sul n. 1495, pag. 2544; n. 1526, pag. 2649; n. 1641, pag. 2838; n. 1618, pag. 3121.

Vie armentizie, n. 1702, pag. 3123.

Villa Heriz, interr. risp. scr., pag. 2818.

Villarosa, n. 1458, pag. 2581.

Vino, interr. risp. scr., pagg. 2171 e 2819.

Viterbo, n. 1287, pag. 2466.

Viticultura, n. 1745, pag. 3211.

Vittoria, n. 1222, pag. 3154.

Vivisezione, interr. risp. scr., pag. 2819 e 3180.

Volontari per la Spagna, n. 1631, pag. 2939.

VOLPI DI MISURATA GIUSEPPE, senatore.

Parla sul n. 1270, pag. 2591.

Volturno (Ente autonomo), n. 1677, pag. 3021.

Vulture (Terremoto), n. 1422, pag. 2438.

Y

Yemen, n. 1524, pag. 2675.

Z

Zafferano, n. 1599, pag. 2686.

Zara, n. 1625, pag. 2771.

ZIPPEL VITTORIO, senatore.

Commemorazione, pag. 2786; ringraziamenti, pag. 2994.

Zolfo, n. 1403, pag. 2600.

Zona industriale: Bolzano, n. 1274, pag. 2383;

Ferrara, n. 1655, pag. 2987.

ZOPPI OTTAVIO, senatore.

Parla sul n. 1415, pag. 2428.

Zucchero, n. 1754, pag. 3226.

Zucchero invertito, n. 1230, pag. 2350.

